

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Raccolta normativa¹

¹ Contributi a cura di: Ufficio I, Ispettorato Generale per il PNRR, Ragioneria Generale dello Stato, Ministero dell'economia e delle finanze. Si ringraziano per la collaborazione Federico Florà, Laura De Rosa, Alberto Marcias, Thomas Mazzotta e Daniele Sala.

INDICE

Nota redazionale	3
Fonti europee	5
Regolamento (UE) N. 1303/2013	5
Regolamento (UE) 2018/1046.....	214
Regolamento (UE) 2020/852.....	215
Regolamento (UE) 2020/2094.....	216
Regolamento (UE) 2021/240.....	219
Regolamento (UE) 2021/241.....	231
Regolamento delegato (UE) 2021/2105	294
Regolamento delegato (UE) 2021/2106	296
Regolamento (UE) 2023/435.....	303
Regolamento (UE) 2023/1525.....	325
Regolamento (UE) 2024/795.....	326
Fonti Nazionali Primarie.....	329
Decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229	329
Legge 27 dicembre 2019, n. 160.....	335
Legge 30 dicembre 2020, n. 178.....	336
Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.....	340
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77	359
Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.....	571
Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121	649
Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152	654
Legge 23 dicembre 2021, n. 238.....	770
Legge 30 dicembre 2021, n. 234.....	771
Decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4	772
Decreto-legge 1^ marzo 2022, n. 17	778
Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36	779
Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50	906
Decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68.....	921
Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115	923
Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144	924
Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176	926
Legge 29 dicembre 2022, n. 197.....	929
Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13	936
Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.....	1054
Decreto-Legge 22 aprile 2023, n. 44	1057
Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48	1080

Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124	1081
Decreto-Legge 18 ottobre 2023, n. 145	1082
Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19	1084
Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60	1221
Fonti Nazionali Secondarie	1226
Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22	1226
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Giugno 2019, N.103	1237
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 9 luglio 2021	1244
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 e s.m.i.	1245
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2021	1303
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 settembre 2021	1309
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 e s.m.i.	1332
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2022	1339
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 febbraio 2023	1349
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2023	1359
Appendice	1365
Circolari RGS – PNRR – 2021	1365
Circolari RGS – PNRR – 2022	1366
Circolari RGS – PNRR – 2023	1370
Circolari RGS – PNRR – 2024	1373
Atti UE	1378
Altri atti	1378
Indice analitico	1379

Nota redazionale

La presente pubblicazione contiene una selezione delle principali fonti normative, europee e nazionali, con la finalità di fornire uno strumento operativo di pronta consultazione utile per l'inquadramento teorico e l'implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano. La raccolta ricostruisce il quadro della governance e l'architettura complessiva del Piano e, per ragioni editoriali, non include la produzione normativa direttamente attuativa delle riforme ivi previste.

La raccolta è accompagnata da una appendice riportante l'elenco, in ordine cronologico, e i link da cui è possibile scaricare le circolari adottate in materia dalla Ragioneria Generale dello Stato tra il 2021 e il 2024 e i principali atti europei, nonché da un indice analitico ragionato, con lo scopo di agevolare il lettore nella ricostruzione della disciplina applicabile attraverso la ricerca per parole-chiave.

III Edizione – aggiornata al 17 maggio 2024

Fonti europee

Regolamento (UE) N. 1303/2013¹

Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Parte I

Oggetto e definizioni

Art.1. Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che operano nell'ambito di un quadro comune ("fondi strutturali e di investimento europei - fondi SIE"). Esso stabilisce altresì le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia dei fondi SIE e il coordinamento dei fondi tra loro e con altri strumenti dell'Unione. Le norme comuni applicabili ai fondi SIE sono definite nella parte II.

La parte III stabilisce le norme generali che disciplinano il FESR e il FSE (i "fondi strutturali") e il Fondo di coesione per quanto riguarda i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi strutturali e del Fondo di coesione (i "fondi"), i criteri che gli Stati membri e le regioni sono tenuti a soddisfare per essere ammissibili al sostegno dei fondi, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione.

La parte IV stabilisce norme generali applicabili ai fondi e al FEAMP sulla gestione e sul controllo, sulla gestione finanziaria, sui conti e sulle rettifiche finanziarie.

L'applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del

¹ Regolamento modificato dal Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Consiglio² e le disposizioni specifiche di cui ai seguenti regolamenti (i “regolamenti specifici dei fondi”) a norma del quinto comma del presente articolo:

- 1) regolamento (UE) n. 1301/2013 (il “regolamento FESR”);
- 2) regolamento (UE) n. 1304/2013 (il “regolamento FSE”);
- 3) regolamento (UE) n. 1300/2013 (il “regolamento Fondo di coesione”);
- 4) regolamento (UE) n. 1299/2013 (il “regolamento CTE”);
- 5) regolamento (UE) n. 1305/2013 (il “regolamento FEASR”); e
- 6) un futuro atto giuridico dell’Unione che stabilisca le condizioni per il sostegno finanziario alla politica marittima e della pesca per il periodo di programmazione 2014-2020 (il “regolamento FEAMP”).

La parte II del presente regolamento si applica a tutti i fondi SIE salvo ove essa espressamente consenta deroghe. Le parti III e IV del presente regolamento istituiscono norme complementari rispetto alla seconda parte, che sono applicate rispettivamente ai fondi e ai fondi e al FEAMP e possono consentire espressamente deroghe nelle norme specifiche dei Fondi interessati. Le norme specifiche di ciascun Fondo possono introdurre normative complementari alla parte II del presente regolamento per i fondi SIE, alla parte III del presente regolamento per i fondi e alla parte IV del presente regolamento per i fondi e il FEAMP. Le normative complementari nelle norme specifiche di ciascun Fondo non sono in contraddizione con la seconda, la terza e la quarta parte del presente regolamento. In caso di dubbio in merito all’applicazione delle disposizioni, la parte seconda del presente regolamento prevale sulle norme specifiche di ciascun Fondo e la terza parte e la quarta parte del presente regolamento prevalgono sui regolamenti specifici di ciascun Fondo.

Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- 1). “strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”: gli scopi e gli obiettivi condivisi che guidano l’azione degli Stati membri e dell’Unione definiti nelle conclusioni adottate dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010 come allegato I (Nuova strategia europea per l’occupazione e la crescita, obiettivi principali dell’UE), nella raccomandazione del Consiglio del 13 luglio 2010³ e nella decisione 2010/707/UE del Consiglio⁴, e qualsiasi revisione di tali scopi e obiettivi condivisi;
- 2). “quadro politico strategico”: un documento o una serie di documenti elaborati a livello nazionale o regionale che definisce un numero limitato di priorità coerenti

² Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (Cfr. pag. 549 della presente Gazzetta ufficiale).

³ Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2010, sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione (GU L 191 del 23.7.2010, pag. 28).

⁴ Decisione del Consiglio 2010/707/UE, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46).

- stabilite sulla base di evidenze e un calendario per l'attuazione di tali priorità e che può includere un meccanismo di sorveglianza;
- 3). "strategia di specializzazione intelligente": le strategie di innovazione nazionali o regionali che definiscono le priorità allo scopo di creare un vantaggio competitivo sviluppando i loro punti di forza in materia di ricerca e innovazione e accordandoli alle esigenze imprenditoriali, al fine di rispondere alle opportunità emergenti e gli sviluppi del mercato in modo coerente, evitando nel contempo la duplicazione e la frammentazione degli sforzi; una "strategia di specializzazione intelligente" può assumere la forma di un quadro politico strategico per la ricerca e l'innovazione (R&I) nazionale o regionale o esservi inclusa;
 - 4). "norme specifiche di ciascun fondo": le disposizioni di cui alla parte III o alla parte IV del presente regolamento o stabilite sulla base della parte III o della parte IV del presente regolamento o in un regolamento che disciplina uno o più fondi SIE elencati nell'articolo 1, quarto comma;
 - 5). "programmazione": l'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, con il coinvolgimento dei partner conformemente all'articolo 5, finalizzato all'attuazione, su base pluriennale, dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
 - 6). "programma": un "programma operativo" di cui alla parte III o alla parte IV del presente regolamento e al regolamento FEAMP e il "programma di sviluppo rurale" di cui al regolamento FEASR;
 - 7). "area del programma": una zona geografica coperta da un programma specifico o, nel caso di un programma che copre più di una categoria di regioni, l'area geografica corrispondente a ciascuna categoria di regioni;
 - 8). "priorità": nelle parti II e IV del presente regolamento l'"asse prioritario" di cui alla parte III del presente regolamento per FESR, FSE e Fondo di coesione e la "priorità dell'Unione" di cui al regolamento FEAMP e al regolamento FEASR;
 - 9). "operazione": un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari;
 - 10). "beneficiario": significa un organismo pubblico o privato o una persona fisica responsabile dell'avvio, o di entrambi l'avvio e l'attuazione, delle operazioni:
 - a) nell'ambito degli aiuti di Stato, l'organismo che riceve l'aiuto, tranne qualora l'aiuto per impresa sia inferiore a 200 000 EUR, nel qual caso lo Stato membro interessato può decidere che il beneficiario sia l'organismo che concede l'aiuto,

fatti salvi i regolamenti della Commissione (UE) n. 1407/2013⁵, (UE) n. 1408/2013⁶ e (UE) n. 717/2014⁷ e

- b) nell'ambito degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del presente regolamento, l'organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi;
- 11). "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari quali definiti nel regolamento finanziario, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento;
 - 12). "destinatario finale": una persona fisica o giuridica che riceve sostegno finanziario da uno strumento finanziario;
 - 13). "aiuti di Stato": gli aiuti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE che, ai fini del presente regolamento, si considerano includere anche gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione⁸, del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione⁹ e del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione¹⁰;
 - 14). "operazione completata": un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari;
 - 15). "spesa pubblica": qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato ai fondi SIE, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o priorità FSE, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori;
 - 16). "organismo di diritto pubblico": qualsiasi organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ e qualsiasi gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) istituito a norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio¹²,

⁵ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

⁶ Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).

⁷ Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).

⁸ Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

⁹ Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35).

¹⁰ Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004 (GU L 193 del 25.7.2007, pag. 6).

¹¹ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

¹² Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

- indipendentemente dal fatto che le pertinenti disposizioni nazionali di attuazione considerino il GECT un organismo di diritto pubblico o di diritto privato;
- 17). "documento": un supporto cartaceo o elettronico recante informazioni pertinenti nell'ambito del presente regolamento;
 - 18). "organismo intermedio": qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità in relazione Inei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni
 - 19). "strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo": un insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali e che contribuisce alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che è concepito ed eseguito da un gruppo di azione locale;
 - 20). "accordo di partenariato": un documento preparato da uno Stato membro con il coinvolgimento dei partner in linea con l'approccio della governance a più livelli, che definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE al fine di perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e approvato dalla Commissione in seguito a valutazione e dialogo con lo Stato membro interessato;
 - 21). "categoria di regioni": la classificazione delle regioni come "regioni meno sviluppate", "regioni in transizione" e "regioni più sviluppate", conformemente all'articolo 90, paragrafo 2;
 - 22). "domanda di pagamento": una domanda di pagamento o una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione da uno Stato membro;
 - 23). "BEI": la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o una società controllata della Banca europea per gli investimenti;
 - 24). "partenariati pubblico-privati" (PPP): forme di cooperazione tra organismi pubblici e il settore privato, finalizzate a migliorare la realizzazione di investimenti in progetti infrastrutturali o in altre tipologie di operazioni che offrono servizi pubblici mediante la condivisione del rischio, la concentrazione di competenze del settore privato, o fonti aggiuntive di capitale;
 - 25). "operazione PPP": un'operazione attuata, o che si intende attuare, nell'ambito di una struttura di partenariato pubblico-privato;
 - 26). "conto di garanzia": un conto bancario oggetto di un accordo scritto tra un'autorità di gestione, o un organismo intermedio, e l'organismo che attua uno strumento finanziario, o, nel caso di un'operazione PPP, un accordo scritto tra un organismo pubblico beneficiario e il partner privato approvato dall'autorità di gestione, o da un organismo intermedio, aperto specificatamente per detenere fondi che saranno erogati dopo il periodo di ammissibilità nel caso di uno strumento finanziario o durante il periodo di ammissibilità e/o dopo il periodo di ammissibilità nel caso di un'operazione PPP, esclusivamente per gli scopi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 42, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 64, oppure un conto bancario aperto sulla base di condizioni che offrano garanzie equivalenti circa i pagamenti effettuati tramite i fondi;
 - 27). "fondo di fondi": un fondo istituito con l'obiettivo di fornire sostegno mediante un programma o programmi a diversi strumenti finanziari. Qualora gli strumenti

- finanziari siano attuati attraverso un fondo di fondi, l'organismo che attua il fondo di fondi è considerato l'unico beneficiario ai sensi del punto 10 del presente articolo;
- 28). "PMI": le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹³;
 - 29). "periodo contabile": ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno, tranne per il primo anno del periodo di programmazione, relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015. Il periodo contabile finale andrà dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024;
 - 30). "esercizio finanziario": ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre;
 - 31). "strategia macroregionale": un quadro integrato concordato dal Consiglio e, se del caso, approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto, tra gli altri, dai fondi SIE per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficino così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale;
 - 32). "strategia del bacino marittimo": un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo;
 - 33). "condizionalità ex ante applicabile": un fattore critico concreto e predefinito con precisione, che rappresenta un prerequisito per l'efficace ed efficiente raggiungimento di un obiettivo specifico relativo a una priorità d'investimento o a una priorità dell'Unione – al quale tale fattore è direttamente ed effettivamente collegato e sul quale ha un impatto diretto;
 - 34). "obiettivo specifico": il risultato al quale contribuisce una priorità d'investimento o una priorità dell'Unione in uno specifico contesto nazionale o regionale mediante azioni o misure intraprese nell'ambito di tale priorità;
 - 35). "raccomandazioni pertinenti specifiche per paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE" e "raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE": le raccomandazioni relative alle sfide strutturali che possono essere opportunamente affrontate mediante investimenti pluriennali che ricadono direttamente nell'ambito di applicazione dei fondi SIE, come stabilito nei regolamenti specifici dei fondi;
 - 36). "irregolarità": qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione;

¹³ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

- 37). “operatore economico”: qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all’esecuzione dell’intervento dei fondi SIE, a eccezione di uno Stato membro nell’esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica;
- 38). “irregolarità sistemica”: qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un’elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una grave carenza nel funzionamento efficace di un sistema di gestione e di controllo, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;
- 39). “carenza grave nell’efficace funzionamento di un sistema di gestione e di controllo”: ai fini dell’attuazione dei fondi e del FEAMP di cui alla parte IV, una carenza per la quale risultano necessari miglioramenti sostanziali nel sistema, tali da esporre i fondi e il FEAMP a un rischio rilevante di irregolarità e la cui esistenza è incompatibile con un revisione contabile senza rilievi sul funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

Art. 3. Calcolo dei termini per le decisioni della Commissione

Ove, conformemente all’articolo 16, paragrafi 2 e 4, all’articolo 29, paragrafo 4, all’articolo 30, paragrafi 2 e 3, all’articolo 102, paragrafo 2, all’articolo 107, paragrafo 2, e all’articolo 108, paragrafo 3, è stabilito un termine per l’adozione o la modifica di una decisione da parte della Commissione mediante un atto di esecuzione, tale termine non comprende il periodo che ha inizio il giorno successivo alla data in cui la Commissione trasmette le sue osservazioni allo Stato membro, e si estende fin quando lo Stato membro non risponde alle osservazioni.

Parte II

Disposizioni comuni applicabili ai Fondi SIE

Titolo I

Principi di sostegno dell’unione per i Fondi SIE

Art. 4. Principi generali

1. I fondi SIE intervengono, mediante programmi pluriennali, a complemento delle azioni nazionali, regionali e locali, per realizzare la strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché le missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati Europa 2020 e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell’articolo 121, paragrafo 2, TFUE, delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell’articolo 148, paragrafo 4, TFUE e, ove appropriato a livello nazionale, del programma nazionale di riforma.

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono, tenendo conto del contesto specifico di ciascuno Stato membro, affinché il sostegno dei fondi SIE sia coerente con le pertinenti politiche, con i principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 e con le priorità dell’Unione ed è complementare agli altri strumenti dell’Unione.

3. Il sostegno dei fondi SIE è eseguito in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri conformemente al principio di sussidiarietà.

4. Gli Stati membri, al livello territoriale appropriato e conformemente al proprio quadro istituzionale, giuridico e finanziario, e gli organismi da essi designati a tale scopo sono responsabili della preparazione e dell'esecuzione dei programmi e svolgono i rispettivi compiti, in partenariato con i partner pertinenti di cui all'articolo 5, conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo.

5. Le modalità di attuazione e di impiego dei fondi SIE, in particolare le risorse finanziarie e amministrative richieste per la preparazione e attuazione di programmi, riguardanti la sorveglianza, la predisposizione di relazioni, la valutazione, la gestione e il controllo, rispettano il principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato e tengono conto della finalità generale di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo dei programmi.

6. In base alle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento tra i fondi SIE e tra i fondi SIE e altre politiche, altre strategie e altri strumenti pertinenti dell'Unione, tra cui quelli compresi nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione.

7. La parte del bilancio dell'Unione destinata ai fondi SIE è eseguita nell'ambito della gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione, ai sensi dell'articolo 63 del regolamento finanziario, fatta eccezione per l'importo del sostegno del Fondo di coesione trasferito al CEF di cui all'articolo 92, paragrafo 6, del presente regolamento, e le azioni innovative su iniziativa della Commissione ai sensi dell'articolo 8 del regolamento FESR, l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e il sostegno per la gestione diretta a titolo del regolamento FEAMP.

8. La Commissione e gli Stati membri rispettano il principio della sana gestione finanziaria in conformità dell'articolo 33, dell'articolo 36, paragrafo 1, e dell'articolo 61 del regolamento finanziario.

9. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché la preparazione e l'attuazione dei fondi SIE sia efficace nelle fasi di preparazione e di attuazione, per quanto riguarda la sorveglianza, predisposizione di relazioni e la valutazione.

10. La Commissione e gli Stati membri svolgono i rispettivi ruoli in relazione ai fondi SIE in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

Art. 5. Partenariato e governance a più livelli

1. Ogni Stato membro organizza, per l'accordo di partenariato e per ciascun programma, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico, un partenariato con le competenti autorità regionali e locali. Il partenariato include altresì i seguenti partner:

- a) le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;
- b) le parti economiche e sociali; e
- c) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.

2. Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri associano i partner di cui al paragrafo 1 alle attività di preparazione degli accordi di partenariato e delle relazioni sullo stato di attuazione e a tutte le attività di preparazione e

attuazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione ai comitati di sorveglianza dei programmi a norma dell'articolo 48.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 149 per stabilire un codice europeo di condotta sul partenariato (il "codice di condotta"), allo scopo di sostenere e agevolare gli Stati membri nell'organizzazione del partenariato a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Il codice di condotta definisce il quadro all'interno del quale gli Stati membri, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico nonché alle rispettive competenze nazionali e regionali, perseguono l'attuazione del partenariato. Nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, il codice di condotta definisce i seguenti elementi:

- a) i principi essenziali relativi a procedure trasparenti da seguire per l'identificazione dei partner pertinenti comprese, se del caso, le loro organizzazioni ombrello, allo scopo di agevolare la designazione, da parte degli Stati membri, dei partner pertinenti più rappresentativi, conformemente al loro quadro giuridico e istituzionale;
- b) i principi essenziali e le buone prassi concernenti il coinvolgimento delle diverse categorie di partner pertinenti, come stabilito al paragrafo 1, nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi, le informazioni da fornire in merito al loro coinvolgimento e le diverse fasi dell'attuazione;
- c) le buone prassi concernenti la formulazione delle norme di associazione e delle procedure interne dei comitati di sorveglianza che devono essere decise, ove appropriato, dagli Stati membri o dai comitati di sorveglianza dei programmi conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;
- d) i principali obiettivi e le buone prassi nei casi in cui l'autorità di gestione coinvolge i partner pertinenti nella preparazione di inviti a presentare proposte e, in particolare, le buone prassi per evitare potenziali conflitti di interesse nei casi in cui vi sia una possibilità di partner pertinenti che siano anche potenziali beneficiari, e per coinvolgere i partner pertinenti nella preparazione delle relazioni sullo stato di attuazione e in connessione alla sorveglianza e alla valutazione dei programmi conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;
- e) le aree di massima, le tematiche e le buone prassi concernenti il modo in cui le autorità competenti degli Stati membri possono utilizzare i fondi SIE, compresa l'assistenza tecnica, al fine di rafforzare la capacità istituzionale dei partner pertinenti conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;
- f) il ruolo della Commissione nella divulgazione delle buone prassi;
- g) i principi essenziali e le buone prassi atte ad agevolare la valutazione, da parte degli Stati membri, dell'attuazione del partenariato e del suo valore aggiunto.

Le disposizioni del codice di condotta non contraddicono in alcun modo le pertinenti disposizioni del presente regolamento né le norme specifiche di ciascun fondo.

4. La Commissione dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio dell'atto delegato di cui al paragrafo 3 del presente articolo relativo al codice

europeo di condotta per il partenariato, entro 18 aprile 2014. Tale atto delegato non indica una data di applicazione che sia anteriore alla data della sua adozione.

5. Una violazione di un qualsiasi obbligo imposto agli Stati membri dal presente articolo o dall'atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo non costituisce un'irregolarità che comporta una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 85.

6. Per ciascun fondo SIE la Commissione consulta, almeno una volta l'anno, le organizzazioni che rappresentano i partner a livello di Unione in merito all'esecuzione del sostegno dei fondi SIE e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati.

Art. 6. Conformità al diritto dell'Unione e nazionale

Le operazioni sostenute dai fondi SIE sono conformi al diritto applicabile dell'Unione e nazionale relativo alla sua attuazione (il "diritto applicabile").

Art. 7. Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla valutazione.

Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione e l'esecuzione dei programmi. In particolare, si tiene conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi.

Art. 8. Sviluppo sostenibile

Gli obiettivi dei fondi SIE sono perseguiti in linea con il principio dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga".

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione degli accordi di partenariato e dei programmi siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la protezione della biodiversità, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi. Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico servendosi della metodologia basata sulle categorie di operazione, sui settori prioritari o sulle misure in quanto appropriate per ciascuno dei fondi SIE. Tale metodologia consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a titolo dei fondi SIE a un livello corrispondente alla misura in cui il sostegno stesso apporta un contributo agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi. La ponderazione specifica attribuita è differenziata valutando se il sostegno fornisce un contributo rilevante o intermedio agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Se il sostegno non concorre a detti obiettivi o il contributo è insignificante, si assegna la ponderazione zero. Per quanto riguarda FESR, FES e Fondo di coesione, la ponderazione è attribuita alla <categorie di operazione stabilite nella nomenclatura adottata dalla

Commissione. Per quanto riguarda il FEASR, la ponderazione è attribuita ai settori prioritari definiti nel regolamento FEASR e per quanto riguarda il FEAMP a misure di cui al regolamento FEAMP.

La Commissione stabilisce condizioni uniformi per ognuno dei fondi SIE ai fini dell'applicazione della metodologia di cui al secondo comma mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Titolo II

Approccio strategico

Capo I

Obiettivi tematici per i fondi SIE e quadro strategico comune

Art. 9. Obiettivi tematici

Al fine di contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e delle missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, ogni fondo SIE sostiene gli obiettivi tematici seguenti:

- 1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
- 2) migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime;
- 3) promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);
- 4) sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;
- 5) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;
- 6) preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;
- 7) promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete;
- 8) promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori;
- 9) promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione;
- 10) investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente;
- 11) rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente;

Gli obiettivi tematici sono tradotti in priorità specifiche per ciascun fondo SIE e sono stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

Le priorità stabilite per ciascuno dei fondi SIE nelle norme specifiche di ciascun fondo riguardano, in particolare, l'uso appropriato di ciascun fondo SIE nei settori della

migrazione e dell'asilo. In tale contesto è garantito, ove opportuno, il coordinamento con il Fondo asilo, migrazione e integrazione istituito dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴.

Art. 10. Quadro strategico comune

1. Al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell'Unione, è stabilito un quadro strategico comune (il "QSC") di cui all'allegato I. Il QSC stabilisce orientamenti strategici per agevolare il processo di programmazione e il coordinamento settoriale e territoriale degli interventi dell'Unione nel quadro dei fondi SIE e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'Unione, in linea con le finalità e gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle principali sfide territoriali delle varie tipologie di territorio.

2. Gli orientamenti strategici indicati nel QSC sono stabiliti in linea con le finalità e nell'ambito del sostegno fornito da ciascun fondo SIE, e in linea con le norme che disciplinano il funzionamento di ciascun fondo SIE definite nel presente regolamento e nelle norme specifiche di ciascun fondo. Il QSC non impone agli Stati membri obblighi aggiuntivi oltre a quelli definiti nell'ambito delle pertinenti politiche settoriali dell'Unione.

3. Il QSC agevola la preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi in ottemperanza ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e tenendo conto delle competenze nazionali e regionali, allo scopo di decidere le misure specifiche e appropriate in termini di politiche e di coordinamento.

Art. 11. Contenuto

Il QSC stabilisce:

- a) i meccanismi per garantire il contributo dei fondi SIE alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e la coerenza della programmazione dei fondi SIE rispetto alle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE, alle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE e, ove appropriato a livello nazionale, al programma nazionale di riforma;
- b) le disposizioni volte a promuovere un uso integrato dei fondi SIE;
- c) le disposizioni per il coordinamento tra i fondi SIE e le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione, compresi gli strumenti per la cooperazione esterna;

¹⁴ Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

- d) i principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 e gli obiettivi strategici trasversali per l'attuazione dei fondi SIE;
- e) le modalità per affrontare le principali sfide territoriali per le zone urbane, rurali, costiere e di pesca, le sfide demografiche delle regioni o le esigenze specifiche delle zone geografiche che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 174 TFUE, e le sfide specifiche delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 TFUE;
- f) i settori prioritari per le attività di cooperazione a titolo dei fondi SIE, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e di quelle relative ai bacini marittimi.

Art. 12. Revisione

Qualora subentrino importanti cambiamenti nella situazione sociale ed economica dell'Unione o nella strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Commissione può presentare una proposta di riesame del QSC, oppure il Parlamento europeo o il Consiglio, agendo rispettivamente a norma dell'articolo 225 o dell'articolo 241 TFUE, possono chiedere alla Commissione di presentare tale proposta.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 allo scopo di integrare o modificare le sezioni 4 e 7 dell'allegato I, ove sia necessario tener conto di eventuali modifiche nelle politiche o negli strumenti dell'Unione di cui alla sezione 4, ovvero di eventuali modifiche nelle attività di cooperazione di cui alla sezione 7, oppure tener conto dell'introduzione di nuove politiche, strumenti o attività di cooperazione dell'Unione.

Art. 13. Orientamenti per i beneficiari

1. La Commissione redige una guida che illustra modalità efficaci di accesso ai fondi SIE e per il loro utilizzo, nonché il modo per sfruttare la complementarità con altri strumenti delle pertinenti politiche dell'Unione.

2. La guida è redatta entro il 30 giugno 2014 e fornisce, per ciascun obiettivo tematico, una panoramica degli strumenti pertinenti disponibili a livello dell'Unione, corredata di dettagliate fonti di informazione, esempi di buone prassi per combinare gli strumenti di finanziamento disponibili nello stesso settore o a livello intersettoriale, una descrizione delle autorità competenti e degli organismi partecipanti alla gestione di ciascuno strumento e un elenco di controllo per i potenziali beneficiari al fine di assisterli nell'individuazione delle risorse di finanziamento più idonee.

3. La guida è pubblicata sul sito internet delle pertinenti direzioni generali della Commissione. La Commissione e le autorità di gestione, in conformità delle disposizioni specifiche dei fondi e in cooperazione con il Comitato delle regioni, garantiscono la divulgazione della guida ai potenziali beneficiari.

Capo II

Accordo di partenariato

Art. 14. Preparazione dell'accordo di partenariato

1. Ogni Stato membro prepara un accordo di partenariato per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.
2. L'accordo di partenariato è elaborato dagli Stati membri in cooperazione con i partner di cui all'articolo 5. L'accordo di partenariato è preparato in dialogo con la Commissione. Gli Stati membri elaborano l'accordo di partenariato sulla base di procedure trasparenti per il pubblico e conformemente ai propri quadri istituzionali e giuridici.
3. L'accordo di partenariato si applica alla totalità del sostegno fornito dai fondi SIE nello Stato membro interessato.
4. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione l'accordo di partenariato entro 22 aprile 2014.
5. Qualora uno o più regolamenti relativi a un fondo specifico non entrino in vigore o non ne sia prevista l'entrata in vigore entro 22 febbraio 2014, l'accordo di partenariato presentato da uno Stato membro di cui al paragrafo 4 non deve contenere gli elementi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punti ii), iii), iv) e vi), per il fondo SIE oggetto del differimento o dell'atteso differimento dell'entrata in vigore del corrispondente specifico regolamento.

Art. 15. Contenuto dell'accordo di partenariato

1. L'accordo di partenariato stabilisce:
 - a) le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché le missioni specifiche di ciascun fondo secondo gli obiettivi specifici basati sul trattato, inclusa la coesione economica, sociale e territoriale, tra cui:
 - i) un'analisi delle disparità, delle esigenze di sviluppo e del potenziale di crescita con riguardo agli obiettivi tematici e alle sfide territoriali e tenendo conto del programma nazionale di riforma, ove appropriato, e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE;
 - ii) una sintesi delle valutazioni ex ante dei programmi o delle conclusioni essenziali della valutazione ex ante dell'accordo di partenariato qualora quest'ultima valutazione sia effettuata dallo Stato membro su propria iniziativa;
 - iii) gli obiettivi tematici selezionati, e per ciascuno di essi, una sintesi dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi SIE;
 - iv) la ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione per obiettivo tematico a livello nazionale per ciascun fondo SIE, nonché l'importo complessivo

- indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;
- v) l'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 e gli obiettivi strategici per l'attuazione dei fondi SIE;
 - vi) l'elenco dei programmi nell'ambito del FESR, del FSE e del Fondo di coesione, tranne quelli rientranti nell'obiettivo cooperazione territoriale europea, e dei programmi del FEASR e del FEAMP, con le rispettive dotazioni annuali indicative per ciascun fondo SIE;
 - vii) dati sulla dotazione collegata alla riserva di efficacia dell'attuazione, disaggregati per fondo SIE e, se del caso, per categoria di regioni, e agli importi esclusi ai fini del calcolo della riserva di efficacia dell'attuazione a norma dell'articolo 20;
- b) disposizioni volte a garantire l'efficace attuazione dei fondi SIE, tra cui:
- i) disposizioni, conformemente al quadro istituzionale degli Stati membri, che garantiscono il coordinamento tra i fondi SIE e gli altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;
 - ii) le informazioni necessarie per la verifica ex ante della conformità alle norme in materia di addizionalità, definite nella parte III;
 - iii) una sintesi della valutazione dell'adempimento delle condizionalità ex ante applicabili ai sensi dell'articolo 19 e dell'allegato XI a livello nazionale e, ove le condizionalità ex ante applicabili non siano ottemperate, delle azioni da adottare, degli organismi responsabili e delle tempistiche di attuazione di tali azioni;
 - iv) la metodologia e i meccanismi volti a garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione ai sensi dell'articolo 21;
 - v) una valutazione che indichi se sussiste o meno la necessità di rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e, se del caso, dei beneficiari, nonché, se necessario, una sintesi delle azioni da adottare a tale scopo;
 - vi) una sintesi delle azioni previste nei programmi, compreso un calendario indicativo per conseguire una riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;
- c) disposizioni per il principio di partenariato di cui all'articolo 5;
- d) un elenco indicativo dei partner di cui all'articolo 5 e una sintesi delle azioni adottate al fine di coinvolgerli a norma dell'articolo 5 e del loro ruolo nella preparazione dell'accordo di partenariato, nonché la relazione di avanzamento di cui all'articolo 52.

2. L'accordo di partenariato indica altresì:

- a) un approccio integrato allo sviluppo territoriale sostenuto mediante i fondi SIE o una sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi, che definisca:
 - i) le disposizioni volte a garantire un approccio integrato all'uso dei fondi SIE per lo sviluppo territoriale di singole aree subregionali, in particolare le

modalità di applicazione degli articoli 32, 33 e 36, corredate dei principi per l'individuazione delle aree urbane in cui devono essere realizzate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile;

- ii) principali settori prioritari per la cooperazione nell'ambito dei fondi SIE, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e delle strategie relative ai bacini marittimi;
 - iii) se del caso, un approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate, le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani che non sono occupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione;
 - iv) se del caso, un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle regioni o a rispondere a esigenze specifiche di aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 174 TFUE;
- b) modalità per garantire l'efficace attuazione dei fondi SIE, tra cui una valutazione dei sistemi esistenti per lo scambio elettronico di dati e una sintesi delle azioni pianificate per consentire gradualmente che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità responsabili della gestione e del controllo dei programmi avvengano mediante scambio elettronico dei dati.

Art. 16. Adozione e modifica dell'accordo di partenariato

1. La Commissione valuta la coerenza dell'accordo di partenariato con il presente regolamento tenendo conto del programma nazionale di riforma, ove appropriato, e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, nonché delle valutazioni ex ante dei programmi, e formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione, da parte dello Stato membro, del relativo accordo di partenariato. Lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede l'accordo di partenariato.

2. La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, con la quale approva gli elementi dell'accordo di partenariato contemplati dall'articolo 15, paragrafo 1, e quelli contemplati dall'articolo 15, paragrafo 2, qualora uno Stato membro si sia avvalso delle disposizioni di cui all'articolo 96, paragrafo 8, per gli elementi che richiedono una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 10, entro quattro mesi dalla data di presentazione del proprio accordo di partenariato da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni formulate dalla Commissione siano state adeguatamente recepite. L'accordo di partenariato non entra in vigore prima del 1° gennaio 2014.

3. La Commissione redige una relazione sui risultati dei negoziati relativi agli accordi e ai programmi di partenariato, compreso un quadro di sintesi delle questioni chiave, per ciascuno Stato membro, entro il 31 dicembre 2015. Tale relazione è notificata contestualmente al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

4. Qualora uno Stato membro proponga una modifica degli elementi dell'accordo di partenariato contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, la Commissione effettua una valutazione a norma del paragrafo 1 e, se del caso, adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, con la quale approva la modifica entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta di modifica da parte dello Stato membro.

4 bis. Se del caso, lo Stato membro trasmette ogni anno, entro il 31 gennaio, un accordo di partenariato modificato in seguito all'approvazione, da parte della Commissione, delle modifiche di uno o più programmi nell'anno civile precedente.

La Commissione adotta ogni anno, entro il 31 marzo, una decisione recante conferma che le modifiche dell'accordo di partenariato rispecchiano le modifiche di uno o più programmi approvate dalla Commissione nell'anno civile precedente.

La decisione può comprendere la modifica di altri elementi dell'accordo di partenariato conformemente alla proposta di cui al paragrafo 4, purché la proposta sia stata presentata alla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno civile precedente.

5. Qualora uno Stato membro modifichi elementi dell'accordo di partenariato non contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, ne dà notifica alla Commissione entro un mese dalla data della decisione di operare la modifica.

Art. 17. Adozione dell'accordo di partenariato riveduto in caso di differimento dell'entrata in vigore di un regolamento specifico di un fondo

1. Ove si applichi l'articolo 14, paragrafo 5, ogni Stato membro presenta alla Commissione un accordo di partenariato riveduto che include gli elementi mancanti dall'accordo di partenariato del fondo SIE in questione entro due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento specifico del fondo che era stato oggetto del differimento.

2. La Commissione valuta la compatibilità dell'accordo di partenariato riveduto con il presente regolamento a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, e adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, intesa ad approvare l'accordo di partenariato riveduto a norma dell'articolo 16, paragrafo 2.

Capo III

Concentrazione tematica, condizionalità ex ante e verifica dei risultati

Art. 18. Concentrazione tematica

Conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, gli Stati membri concentrano il sostegno sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto in relazione alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva tenendo conto delle principali sfide territoriali per i vari tipi di territori in linea con il QSC e delle sfide individuate nei programmi nazionali di riforma dello Stato membro, se del caso, nelle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e nelle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE. Le disposizioni in materia di concentrazione tematica previste dalle norme specifiche di ciascun fondo non si applicano all'assistenza tecnica.

Art. 19. Condizionalità ex ante

1. Gli Stati membri accertano, conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici e nell'elaborare i programmi e, se del caso, nell'accordo di partenariato, che le condizionalità ex ante previste nelle rispettive norme specifiche di ciascun fondo e le condizionalità ex-ante generali di cui alla parte II dell'allegato XI siano applicabili agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità dei rispettivi programmi e che le condizionalità ex ante applicabili siano soddisfatte. Le condizionalità ex ante si applicano soltanto a condizione che siano conformi alla definizione di cui all'articolo 2, punto 33), in ordine agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità del programma. La valutazione dell'applicabilità tiene conto del principio di proporzionalità, fatta salva la definizione di cui all'articolo 2, punto 33), e conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, con riguardo al livello del sostegno assegnato, se appropriato. La valutazione dell'adempimento si limita ai criteri previsti dalle norme specifiche di ciascun fondo e dalla parte II dell'allegato XI.

2. L'accordo di partenariato stabilisce una sintesi della valutazione dell'ottemperanza di condizionalità ex ante applicabili a livello nazionale e per quelle che, secondo la valutazione di cui al paragrafo 1, non siano soddisfatte alla data di trasmissione dell'accordo di partenariato, indica le azioni da intraprendere, gli organismi responsabili e il calendario di attuazione di tali azioni. Ciascun programma individua quali delle condizionalità ex ante contemplate nelle norme specifiche pertinenti di ciascun fondo e delle condizionalità ex ante di cui alla parte II dell'allegato XI sono applicabili allo stesso e quali di esse, secondo la valutazione di cui al paragrafo 2, sono soddisfatte alla data di trasmissione dell'accordo di partenariato e dei programmi. Ove condizionalità ex ante applicabili non siano soddisfatte, il programma contiene una descrizione delle azioni da attuare, gli organismi responsabili e il calendario di attuazione. Gli Stati membri adempiono a tali condizionalità ex ante entro il 31 dicembre 2016 e riferiscono in merito al loro adempimento al più tardi nella relazione annuale di attuazione, nel 2017, conformemente all'articolo 50, paragrafo 4, o nella relazione sullo stato di attuazione, nel 2017, conformemente all'articolo 52, paragrafo 2.

3. La Commissione valuta la coerenza e l'adeguatezza delle informazioni fornite dallo Stato membro sull'applicabilità delle condizionalità ex ante e sull'adempimento di dette condizionalità nell'ambito della sua valutazione dei programmi e, se del caso, dell'accordo di partenariato.

Tale valutazione dell'applicabilità da parte della Commissione tiene conto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato, se del caso. La valutazione dell'adempimento da parte della Commissione è limitata ai criteri stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo e di cui alla parte II dell'allegato XI e rispetta le competenze nazionali e regionali per decidere misure specifiche e adeguate in relazione alle politiche, incluso il contenuto delle strategie.

4. In caso di disaccordo tra la Commissione e uno Stato membro sull'applicabilità di una condizionalità ex ante all'obiettivo specifico delle priorità di un programma o sul suo adempimento, la Commissione è tenuta a dimostrare sia l'applicabilità ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, punto 33), sia l'inadempimento.

5. Quando adotta un programma, la Commissione può decidere di sospendere del tutto o in parte i pagamenti intermedi a favore della pertinente priorità del programma in attesa che siano completate in maniera soddisfacente le azioni di cui al paragrafo 2, se del caso, per evitare di compromettere gravemente l'efficacia e l'efficienza del raggiungimento degli obiettivi specifici della priorità interessata. Il mancato

completamento delle azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante applicabile che non è stata soddisfatta alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e dei relativi programmi, entro il termine fissato al paragrafo 2, costituisce un motivo per la sospensione dei pagamenti intermedi da parte della Commissione a favore delle priorità interessate del programma. In entrambi i casi, l'ambito di applicazione della sospensione è proporzionato e tiene conto delle azioni da intraprendere e dei fondi a rischio.

6. Il paragrafo 5 non si applica in caso di accordo tra la Commissione e lo Stato membro sulla non applicabilità di una condizionalità ex ante o sul fatto che una condizionalità ex ante applicabile è stata soddisfatta, come indicato mediante l'approvazione del programma e dell'accordo di partenariato, ovvero in mancanza di osservazioni della Commissione entro 60 giorni dalla presentazione della pertinente relazione di cui al paragrafo 2.

7. La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti intermedi a favore di una priorità qualora uno Stato membro abbia completato le azioni relative all'adempimento delle condizionalità ex ante applicabili al programma interessato e non soddisfatte al momento della decisione della Commissione sulla sospensione. Essa pone fine senza indugio alla sospensione anche qualora, in seguito alla modifica del programma relativo alla priorità interessata, la condizionalità ex ante in questione non sia più applicabile.

8. I paragrafi da 1 a 7 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

Art. 20. Riserva di efficacia dell'attuazione

Il 6 % delle risorse destinate al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione di cui all'articolo 89, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, nonché al FEASR e alle misure finanziate a titolo di gestione concorrente conformemente al regolamento FEAMP, costituisce una riserva di efficacia dell'attuazione che è stabilita nell'accordo e nei programmi di partenariato ed è destinata a priorità specifiche conformemente all'articolo 22 del presente regolamento.

Le seguenti risorse sono escluse ai fini del calcolo della riserva di efficacia dell'attuazione:

- a) risorse destinate all'IOG come stabilito nel programma operativo conformemente all'articolo 18 del regolamento FSE;
- b) risorse destinate all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione;
- c) risorse trasferite dal primo pilastro della PAC al FEASR a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- d) trasferimenti al FEASR in applicazione degli articoli 10 ter, 136 e 136 ter del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio rispettivamente per le campagne 2013 e 2014;
- e) risorse trasferite al CEF dal Fondo di coesione conformemente all'articolo 92, paragrafo 6, del presente regolamento;
- f) risorse trasferite al Fondo europeo per gli aiuti alimentari alle persone indigenti conformemente all'articolo 92, paragrafo 7, del presente regolamento;

- g) risorse destinate alle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile conformemente all'articolo 92, paragrafo 8, del presente regolamento.

Art. 21. Verifica di efficacia dell'attuazione

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, effettua una verifica dell'efficacia dell'attuazione dei programmi in ciascuno Stato membro nel 2019 (la "verifica dell'efficacia dell'attuazione"), alla luce del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione stabilito nei rispettivi programmi. Il metodo per definire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è descritto nell'allegato II.

2. La verifica dell'efficacia dell'attuazione esamina il conseguimento dei target intermedi dei programmi a livello delle priorità, sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nella relazione annuale sullo stato di attuazione presentata dagli Stati membri nel 2019.

Art. 22. Applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

1. La riserva di efficacia dell'attuazione corrisponde a una quota tra il 5 % e il 7 % della dotazione di ogni priorità di un programma, tranne in caso di priorità dedicate all'assistenza tecnica e programmi dedicati agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 39. L'importo totale della riserva di efficacia dell'attuazione destinata per fondo SIE e categoria di regioni è pari al 6 %. Gli importi corrispondenti alla riserva di efficacia dell'attuazione sono stabiliti nei programmi suddivisi per priorità e, se del caso, per fondo SIE e per categoria di regioni.

2. Sulla base della verifica dell'efficacia dell'attuazione, entro due mesi dal ricevimento delle rispettive relazioni annuali di attuazione per il 2019, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che stabilisce per ciascun fondo SIE e ciascuno Stato membro i programmi e le priorità per i quali sono stati conseguiti i target intermedi, disaggregando tali dati per fondo SIE e per categoria di regioni, ove una priorità copra più di un fondo SIE o categoria di regioni.

3. La riserva di efficacia dell'attuazione è destinata soltanto a programmi e priorità che hanno conseguito i propri target intermedi. Se le priorità hanno conseguito i propri target intermedi, l'importo della riserva di efficacia dell'attuazione prevista per la priorità è ritenuta definitivamente assegnata sulla base della decisione della Commissione di cui al paragrafo 2.

4. Se le priorità non hanno conseguito i propri target intermedi, lo Stato membro propone una riassegnazione degli importi corrispondenti della riserva di efficacia dell'attuazione a priorità definite dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 2, nonché altre modifiche al programma risultanti dalla riassegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione entro tre mesi dall'adozione della decisione di cui al paragrafo 2.

La Commissione approva la modifica dei programmi interessati conformemente all'articolo 30, paragrafi 3 e 4. Qualora uno Stato membro non fornisca le informazioni di cui all'articolo 50, paragrafi 5 e 6, la riserva di efficacia dell'attuazione per i programmi o le priorità interessati non viene assegnata ai programmi o priorità interessati.

5. La proposta dello Stato membro di riassegnare la riserva di efficacia dell'attuazione deve essere conforme ai requisiti di concentrazione tematica e alle

assegnazioni minime stabiliti dal presente regolamento e dalle norme specifiche di ciascun Fondo. In via di deroga, se una o più delle priorità vincolate a requisiti di concentrazione tematica o assegnazioni minime non abbiano raggiunto i propri target intermedi, lo Stato membro può proporre una riassegnazione della riserva, che non deve attenersi ai requisiti di cui sopra e alle assegnazioni minime.

6. Qualora la verifica dell'efficacia dell'attuazione per una priorità dimostri che vi è stata una grave carenza nel conseguire i target intermedi di detta priorità inerenti esclusivamente a indicatori finanziari e di output, nonché alle fasi di attuazione principali stabilite nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e che tale carenza è imputabile a debolezze nell'attuazione chiaramente identificabili che la Commissione aveva precedentemente comunicato ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 8, previa stretta consultazione con lo Stato membro interessato, e lo Stato membro non ha adottato le azioni correttive necessarie per risolvere tali debolezze, la Commissione può, non prima di cinque mesi da tale comunicazione, sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio relativo a una priorità di un programma secondo la procedura di cui alle norme specifiche di ciascun Fondo.

La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti intermedi allorquando lo Stato membro abbia adottato le necessarie misure correttive. Ove le misure correttive riguardino il trasferimento di dotazioni finanziarie ad altri programmi o priorità, per i quali siano stati raggiunti i target intermedi, la Commissione approva, mediante un atto di esecuzione, la necessaria modifica dei programmi in questione ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2. In deroga all'articolo 30, paragrafo 2, in tal caso la Commissione decide in merito alla modifica entro due mesi dalla data di presentazione della richiesta di modifica dello Stato membro.

7. Se la Commissione, sulla base dell'esame del rapporto finale di attuazione del programma, stabilisce una grave carenza nel raggiungimento dei target finali relativi ai soli indicatori finanziari, indicatori di output e fasi di attuazione principali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione a causa di debolezze di attuazione chiaramente identificate, che la Commissione aveva precedentemente comunicato ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 8, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato e lo Stato membro ha omesso di adottare le misure correttive necessarie per affrontare tali debolezze, la Commissione può, in deroga all'articolo 85, applicare rettifiche finanziarie relative alle priorità interessate conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo.

Quando applica le rettifiche finanziarie, la Commissione tiene conto, nel rispetto del principio di proporzionalità, del livello di assorbimento e di fattori esterni che contribuiscono alla carenza.

Le rettifiche finanziarie non si applicano quando il mancato raggiungimento dei target finali sia dovuto all'impatto dei fattori socio-economici o ambientali, di cambiamenti significativi nelle condizioni economiche o ambientali nello Stato membro interessato o per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione delle priorità interessate.

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 149 per stabilire norme dettagliate sui criteri per determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare.

La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire disposizioni dettagliate intese ad assicurare un approccio coerente mirato a determinare i target intermedi e finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e a valutare il conseguimento dei target

intermedi e finali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Capo IV

Misure collegate a una sana governance economica

Art. 23. Misure per collegare l'efficacia dei fondi SIE a una sana governance economica

1. La Commissione può chiedere ad uno Stato membro di rivedere e proporre di modificare il suo accordo di partenariato e i programmi rilevanti, ove necessario per sostenere l'attuazione delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio o per massimizzare l'impatto sulla crescita e la competitività dei fondi SIE negli Stati membri beneficiari dell'assistenza finanziaria.

Tale richiesta può essere presentata per le finalità seguenti:

- a) a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione pertinente specifica per paese adottata a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e di una raccomandazione pertinente del Consiglio adottata a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE e destinata allo Stato membro interessato;
- b) a sostegno dell'attuazione di raccomandazioni pertinenti del Consiglio destinate allo Stato membro interessato e adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵, purché tali modifiche siano ritenute necessarie per contribuire a correggere gli squilibri macro-economici; o
- c) per massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei fondi SIE disponibili se uno Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:
 - i) a tale Stato è stata concessa l'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio¹⁶;
 - ii) a tale Stato membro è stato concesso un sostegno finanziario conformemente al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio¹⁷;
 - iii) a tale Stato membro è stato concesso un sostegno finanziario che comporta un programma di riassetto macroeconomico a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸ o

¹⁵ Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

¹⁶ Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

¹⁷ Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

¹⁸ Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

che comporta una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.

Ai fini di cui al secondo comma, lettera c), ognuna di tali condizioni è ritenuta soddisfatta se l'assistenza è resa disponibile allo Stato membro prima o dopo 21 dicembre 2013 e resta a sua disposizione.

2. Una richiesta della Commissione a uno Stato membro a norma del paragrafo 1 è motivata con il riferimento all'esigenza di sostenere l'attuazione delle pertinenti raccomandazioni o di massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei fondi SIE, se del caso, e precisa i programmi o le priorità che essa ritiene interessati e le caratteristiche delle modifiche previste. Tale richiesta è formulata non prima del 2015 o dopo il 2019 e non riguarda gli stessi programmi in due anni consecutivi.

3. Lo Stato membro trasmette la sua risposta alla richiesta di cui al paragrafo 1 entro due mesi dal ricevimento, definendo le modifiche che considera necessarie nell'accordo di partenariato e nei programmi, i motivi delle modifiche, indicando i programmi interessati e precisando la natura delle modifiche proposte e gli effetti previsti sull'attuazione delle raccomandazioni e sull'attuazione dei fondi SIE. Se del caso, la Commissione formula osservazioni entro un mese dal ricevimento di detta risposta.

4. Lo Stato membro presenta una proposta di modifica dell'accordo di partenariato e dei programmi rilevanti entro due mesi dalla data di presentazione della risposta di cui al paragrafo 3.

5. Se la Commissione non ha presentato osservazioni o se essa ritiene che le osservazioni formulate siano state debitamente recepite, essa adotta senza indugio una decisione di approvazione delle modifiche all'accordo di partenariato e ai programmi rilevanti e in ogni caso entro tre mesi dalla loro presentazione da parte dello Stato membro a norma del paragrafo 4.

6. Se lo Stato membro omette di adottare un'azione effettiva in risposta a una richiesta formulata a norma del paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può, entro tre mesi dalla presentazione delle sue osservazioni ai sensi del paragrafo 3 o dopo la presentazione della proposta dello Stato membro di cui al paragrafo 4, proporre al Consiglio di sospendere parzialmente o totalmente i pagamenti relativi ai programmi o alle priorità interessati. Nella sua proposta la Commissione indica i motivi per cui è giunta alla conclusione che lo Stato membro ha omissso di adottare un'azione effettiva. Quando formula la sua proposta la Commissione tiene in considerazione tutte le informazioni pertinenti e tiene in debita considerazione ogni elemento emerso o parere espresso tramite il dialogo strutturato di cui al paragrafo 15.

Il Consiglio decide su detta proposta mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione si applica soltanto alle domande di pagamento presentate dopo la data di adozione di detto atto di esecuzione.

7. L'ambito e il livello della sospensione dei pagamenti imposti a norma del paragrafo 6 sono proporzionati ed effettivi e rispettano la parità di trattamento tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. I programmi da sospendere sono determinati sulla base delle esigenze indicate nella richiesta di cui ai paragrafi 1 e 2.

La sospensione dei pagamenti non supera il 50 % dei pagamenti per ognuno dei programmi interessati. La decisione può prevedere un aumento del livello della sospensione fino al 100 % dei pagamenti se lo Stato membro omette di adottare

un'azione effettiva come risposta alla richiesta di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla decisione di sospendere i pagamenti di cui al paragrafo 6.

8. Se lo Stato membro ha proposto modifiche all'accordo di partenariato e ai programmi rilevanti come richiesto dalla Commissione, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide la revoca della sospensione dei pagamenti.

9. La Commissione rivolge al Consiglio una proposta di sospendere parzialmente o totalmente gli impegni o i pagamenti relativi ai programmi di uno Stato membro nei casi seguenti:

- a) se il Consiglio decide a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, o dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE che lo Stato membro interessato non ha realizzato azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo;
- b) se il Consiglio adotta due raccomandazioni successive nella stessa procedura per squilibri, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1176/2011, motivate dal fatto che uno Stato membro ha presentato un piano d'azione correttivo insufficiente;
- c) se il Consiglio adotta due decisioni successive nella stessa procedura per squilibri, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1176/2011 con cui accerta l'inadempimento dello Stato membro perché non ha adottato l'azione correttiva raccomandata;
- d) se la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato misure per attuare il programma di riassetto di cui al regolamento (UE) n. 407/2010 o al regolamento (CE) n. 332/2002 e, di conseguenza, decide di non autorizzare l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro;
- e) se il Consiglio decide che uno Stato membro non adempie al programma di riassetto di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 o alle misure richieste nella decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.

Quando formula la sua proposta la Commissione rispetta le disposizioni di cui al paragrafo 11 e tiene in conto tutte le informazioni pertinenti in materia e tiene in debita considerazione ogni elemento emerso o parere espresso nel dialogo strutturato di cui al paragrafo 15.

Si riserva la priorità alla sospensione degli impegni: i pagamenti sono sospesi solo qualora si richieda un intervento immediato e in caso di grave inosservanza. La sospensione dei pagamenti si applica alle domande di pagamento presentate per i programmi interessati dopo la data della decisione di sospensione.

10. Una proposta della Commissione a norma del paragrafo 9 concernente la sospensione degli impegni si ritiene adottata dal Consiglio a meno che esso non decida, tramite un atto di esecuzione, di respingere la proposta a maggioranza qualificata entro un mese della presentazione della proposta della Commissione. La sospensione degli impegni si applica agli impegni dai fondi SIE per lo Stato membro interessato a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla decisione di sospensione.

Il Consiglio adotta una decisione, tramite un atto di esecuzione, su una proposta della Commissione di cui al paragrafo 9 riguardo alla sospensione dei pagamenti.

11. L'ambito e il livello della sospensione degli impegni o dei pagamenti da imporre sulla base del paragrafo 10 sono proporzionati, rispettano la parità di trattamento tra Stati membri e tengono conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato,

in particolare per quanto riguarda il tasso di disoccupazione dello Stato membro interessato rispetto alla media dell'Unione e l'impatto della sospensione sulla sua economia. L'impatto delle sospensioni sui programmi di importanza critica ai fini di affrontare condizioni difficili in campo economico o sociale rappresenta un fattore specifico da considerare.

Nell'allegato III sono previste disposizioni dettagliate per stabilire l'ambito e il livello delle sospensioni.

La sospensione degli impegni è soggetta al più basso dei massimali seguenti:

- a) un massimale del 50 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE nel primo caso di non conformità legata a una procedura di disavanzo eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera a), e il massimale del 25 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE nel primo caso di non conformità legata al piano d'azione correttivo in una procedura di squilibrio eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera b), o di non conformità con il piano d'azione correttivo raccomandato in seguito a una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera c).

Il livello della sospensione aumenta gradualmente fino al massimale del 100 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE in caso di procedura per disavanzo eccessivo e fino al 50 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE in caso di procedura per squilibri eccessivi alla luce della gravità della non conformità;

- b) un massimale dello 0,5 % del PIL nominale che si applica nel primo caso di non conformità legata a una procedura di disavanzo eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera a), e un massimale dello 0,25 % del PIL nominale che si applica nel primo caso di non conformità legata al piano d'azione correttivo in una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera b), o di non conformità con il piano d'azione correttivo raccomandato in seguito a una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera c).

Ove la non conformità legata alle azioni correttive di cui al paragrafo 9, primo comma, lettere a), b) e c) persista, la percentuale di detto massimale del PIL è progressivamente incrementata fino a:

- un massimale dell'1 % del PIL nominale in caso di non conformità persistente nel contesto di una procedura per disavanzo eccessivo in conformità del paragrafo 9, primo comma, lettera a); e
 - un massimale dello 0,5 % del PIL nominale in caso di non conformità persistente nel contesto di una procedura per disavanzo eccessivo in conformità del paragrafo 9, primo comma, lettere b) o c), in linea con la gravità della non conformità;
- c) un massimale del 50 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE o un massimale dello 0,5% del PIL nominale nel primo caso di non conformità di cui al paragrafo 9, primo comma, lettere d) ed e).

Ai fini della determinazione del livello della sospensione e per decidere se sospendere impegni o pagamenti, si tiene conto della fase del programma con particolare attenzione per il periodo restante per l'utilizzazione dei fondi dopo la riscossione in bilancio degli impegni sospesi.

12. Fatte salve le norme in materia di disimpegno di cui agli articoli da 86 a 88, la Commissione pone fine alla sospensione degli impegni senza indugio nei seguenti casi:

- a) se è sospesa la procedura relativa ai disavanzi eccessivi a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio¹⁹ o il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, di abrogare la decisione riguardante l'esistenza di un disavanzo eccessivo;
- b) se il Consiglio ha approvato il piano d'azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 o la procedura relativa agli squilibri eccessivi è sospesa a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, di detto regolamento o il Consiglio ha chiuso la procedura relativa agli squilibri eccessivi a norma dell'articolo 11 di detto regolamento;
- c) se la Commissione ha concluso che lo Stato membro interessato ha adottato misure adeguate per attuare il programma di riassetto di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 o le misure richieste con decisione del Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.

Quando revoca la sospensione degli impegni, la Commissione riscrive in bilancio gli impegni sospesi a norma dell'articolo 8 del regolamento del Consiglio (UE, Euratom) n. 1311/2013.

Una decisione di revoca della sospensione dei pagamenti è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione se sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c).

13. I paragrafi da 6 a 12 non si applicano al Regno Unito qualora la sospensione degli impegni o dei pagamenti riguardi materie coperte dal paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b), c), punto iii), o dal paragrafo 9, primo comma, lettere a), b) o c).

14. Il presente articolo non si applica ai programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

15. La Commissione informa il Parlamento europeo in merito all'attuazione del presente articolo. In particolare, ove per uno Stato membro risultino soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 6 o al paragrafo 9, primo comma, lettere da a) ad e), la Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e trasmette dati dettagliati sui fondi SIE e sui programmi che potrebbero formare oggetto di sospensione di impegni o di pagamenti.

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull'applicazione del presente articolo, in particolare alla luce delle informazioni trasmesse a norma del primo comma.

Immediatamente dopo la relativa adozione la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta di sospensione di impegni o di pagamenti o la proposta

¹⁹ Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

di revoca di detta sospensione Il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di esporre i motivi della sua proposta.

16. Nel 2017 la Commissione procede a un riesame dell'applicazione del presente articolo. A tal fine la Commissione elabora una relazione da trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata se del caso di una proposta legislativa.

17. Qualora subentrino importanti cambiamenti nella situazione socioeconomica dell'Unione, la Commissione può presentare una proposta di riesame dell'applicazione del presente articolo, oppure il Parlamento europeo o il Consiglio, agendo rispettivamente a norma dell'articolo 225 o 241 TFUE, possono richiedere alla Commissione di presentare tale proposta.

Art. 24. Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio

1. Su richiesta di uno Stato membro, i pagamenti intermedi possono essere aumentati di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascuna priorità per il FESR, l'FSE e il Fondo di coesione o a ciascuna misura per il FEASR e il FEAMP.

Se uno Stato membro soddisfa una delle condizioni seguenti dopo il 21 dicembre 2013, il tasso maggiorato, che non può superare il 100 %, si applica alle richieste di pagamento di tale Stato membro per il periodo fino al 30 giugno 2016:

- a) se lo Stato membro interessato riceve un prestito dall'Unione a norma del regolamento (UE) n. 407/2010;
- b) se lo Stato membro interessato è beneficiario di un sostegno finanziario a medio termine a norma del regolamento (CE) n. 332/2002 subordinato all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico;
- c) se allo Stato membro interessato è stato concesso un sostegno finanziario subordinato all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico di cui al regolamento (UE) n. 472/2013.

Se uno Stato membro soddisfa una delle condizioni di cui al secondo comma dopo il 30 giugno 2016, il tasso maggiorato si applica alle sue richieste di pagamento per il periodo che si conclude il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il relativo sostegno finanziario giunge a termine.

Il presente paragrafo non si applica ai programmi nell'ambito del regolamento CTE.

2. Fermo restando il paragrafo 1, il sostegno dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non è superiore:

- a) alla spesa pubblica; o
- b) all'importo massimo del sostegno a titolo dei fondi SIE per ciascuna priorità in relazione al FESR, all'FSE e al Fondo di coesione o, se inferiore, per ciascuna misura in relazione al FEASR e al FEAMP, secondo quanto stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma, se questo è inferiore.

Art.25. Gestione dell'assistenza tecnica per gli Stati membri

1. Su richiesta di uno Stato membro a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰, una quota delle risorse previste all'articolo 59 del presente regolamento e programmate in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo può, di concerto con la Commissione, essere trasferita all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per l'attuazione di misure collegate allo Stato membro in questione a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, terzo comma, lettera l), del presente regolamento con gestione diretta o indiretta.

2. Le risorse di cui al paragrafo 1 sono addizionali rispetto agli importi stabiliti in conformità dei massimali fissati nelle norme specifiche di ciascun Fondo per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. Se nelle norme specifiche di ciascun Fondo è fissato un massimale per l'assistenza tecnica su iniziativa dello Stato membro, ai fini del calcolo di detto massimale, nello stesso è compreso l'importo da trasferire.

3. Uno Stato membro chiede il trasferimento di cui al paragrafo 1 per un anno civile entro il 31 gennaio dell'anno in cui deve essere effettuato il trasferimento. La richiesta è corredata di una proposta di modifica del programma o dei programmi da cui sarà effettuato il trasferimento. Le modifiche corrispondenti sono effettuate nell'accordo di partenariato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, che fissa l'importo totale trasferito ogni anno alla Commissione.

Se lo Stato membro soddisfa le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, il 1° gennaio 2014, può trasmettere la richiesta per tale anno contestualmente alla presentazione dell'accordo di partenariato, che fissa l'importo totale da trasferire all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

4. Alle risorse trasferite da uno Stato membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo si applica la regola del disimpegno di cui all'articolo 136 del presente regolamento e all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Capo V

Misure eccezionali per l'impiego dei fondi SIE in risposta all'epidemia di COVID-19

Art. 25 bis. Misure eccezionali per l'impiego dei fondi SIE in risposta all'epidemia di COVID-19

1. In deroga all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 120, paragrafo 3, primo e quarto comma, su richiesta di uno Stato membro può essere applicato un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione.

²⁰ Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 1).

La richiesta di modifica del tasso di cofinanziamento è presentata secondo la procedura di cui all'articolo 30 per la modifica dei programmi ed è corredata di un programma o di programmi riveduti. Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica soltanto se la Commissione approva la corrispondente modifica del programma operativo prima della trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio a norma dell'articolo 135, paragrafo 2.

Prima di trasmettere la prima domanda di pagamento per il periodo contabile che inizia il 1° luglio 2021, gli Stati membri comunicano la tabella di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera d), punto ii), che con ferma il tasso di cofinanziamento applicabile nel periodo contabile concluso il 30 giugno 2020, per le priorità interessate dall'aumento temporaneo al 100 %.

1 bis. In deroga all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 120, paragrafo 3, primo e quarto comma, un tasso di cofinanziamento del 100 % può essere applicato alle spese dichiarate nelle domande di pagamento riguardanti il periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 per uno o più assi prioritari di un programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione.

In deroga all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 96, paragrafo 10, l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100% non necessita di una decisione della Commissione che approvi la modifica di un programma. Lo Stato membro comunica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute, previa approvazione del comitato di sorveglianza. Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica solo se le tabelle finanziarie sono comunicate alla Commissione prima della presentazione della domanda finale di pagamento intermedio per il periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, in conformità dell'articolo 135, paragrafo 2.

I pagamenti aggiuntivi complessivi risultanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % non devono superare gli importi di 5 miliardi di EUR nel 2022 e 1 miliardo di EUR nel 2023.

La Commissione effettua pagamenti intermedi applicando il tasso di cofinanziamento applicabile agli assi prioritari interessati prima della comunicazione di cui al secondo comma. In deroga all'articolo 135, paragrafo 5, la Commissione versa gli importi aggiuntivi risultanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % dopo il ricevimento di tutte le domande finali di pagamento intermedio per il periodo contabile 2021-2022, ove necessario su base proporzionale per rispettare i massimali di cui al terzo comma.

In deroga all'articolo 139, paragrafo 7, gli importi residui risultanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % che, al fine di rispettare i massimali indicati al terzo comma, non possono essere pagati dopo l'accettazione dei conti sono versati nel 2024 o successivamente.

2. In risposta all'epidemia di COVID-19, le risorse disponibili per la programmazione dell'anno 2020 per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione possono essere, su richiesta di uno Stato membro, trasferite tra FESR, FSE e Fondo di coesione, indipendentemente dalle percentuali di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere da a) a d).

Le condizioni stabilite all'articolo 92, paragrafo 4, non si applicano ai fini di detti trasferimenti.

I trasferimenti fanno salve le risorse destinate all'IOG a norma dell'articolo 92, paragrafo 5, o gli aiuti agli indigenti nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione a norma dell'articolo 92, paragrafo 7.

Alle risorse trasferite tra FESR, FSE e Fondo di coesione a norma del presente paragrafo è data attuazione secondo le regole del fondo al quale sono trasferite.

3. In deroga all'articolo 93, paragrafo 1, e in aggiunta alla possibilità prevista allo stesso articolo 93, paragrafo 2, le risorse disponibili per la programmazione dell'anno 2020 possono essere, su richiesta di uno Stato membro, trasferite tra categorie di regioni in risposta all'epidemia di COVID-19.

4. Le richieste di trasferimento di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono trasmesse secondo la procedura di cui all'articolo 30 per la modifica dei programmi, sono debitamente motivate e sono corredate del programma o dei programmi riveduti in cui sono indicati, secondo del caso, gli importi trasferiti per fondo e per categoria di regioni.

5. In deroga all'articolo 18 del presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, i requisiti di concentrazione tematica stabiliti nel presente regolamento o nei regolamenti specifici dei fondi non si applicano alle dotazioni finanziarie indicate nelle richieste di modifica dei programmi trasmesse o risultanti da trasferimenti comunicati a norma dell'articolo 30, paragrafo 5, del presente regolamento, il 24 aprile 2020 o successivamente a tale data.

6. In deroga all'articolo 16, a decorrere dal 24 aprile 2020 gli accordi di partenariato non sono modificati e le modifiche dei programmi non comportano la modifica degli accordi di partenariato.

In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, a decorrere dal 24 aprile 2020 è omessa la verifica della coerenza dei programmi e della relativa attuazione con l'accordo di partenariato.

7. L'articolo 65, paragrafo 6, non si applica alle operazioni volte a promuovere la capacità di risposta alla crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19 di cui all'articolo 65, paragrafo 10, secondo comma.

In deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b), dette operazioni possono essere selezionate per il sostegno del FESR o del FSE prima dell'approvazione del programma modificato.

8. Ai fini dell'articolo 87, paragrafo 1, lettera b), nei casi in cui l'epidemia di COVID-19 è invocata quale causa di forza maggiore, in relazione alle operazioni il cui costo complessivo ammissibile sia inferiore a 1 000 000 EUR sono comunicati, per ciascuna priorità, gli importi aggregati per i quali non è stato possibile eseguire una domanda di pagamento.

9. In deroga ai termini stabiliti nei regolamenti specifici dei fondi, per il 2019 il termine per la presentazione della relazione annuale di attuazione del programma di cui all'articolo 50, paragrafo 1, è fissata al 30 settembre 2020 per tutti i fondi SIE. Il termine per la trasmissione della relazione di sintesi che deve essere elaborata dalla Commissione nel 2020 a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, può essere posticipato di conseguenza.

10. In deroga all'articolo 37, paragrafo 2, lettera g), non è richiesto alcun riesame né aggiornamento delle valutazioni ex ante nei casi in cui la risposta efficace all'epidemia di COVID-19 imponga modifiche degli strumenti finanziari.

11. Nei casi in cui gli strumenti finanziari forniscono sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante a norma dell'articolo 37, para grafo 4, secondo comma, del presente regolamento, non sono richiesti, nel contesto dei documenti giustificativi, piani aziendali nuovi o aggiornati o documenti equivalenti, né prove che consentano di verificare che il sostegno fornito tramite lo strumento finanziario è stato utilizzato agli scopi previsti.

In deroga al regolamento (UE) n. 1305/2013, detto sostegno può essere erogato anche dal FEASR in conformità delle misure previste dallo stesso regolamento (UE) n. 1305/2013e pertinenti all'attuazione degli strumenti finanziari. La spesa ammissibile in tale ambito è limitata a 200 000 EUR.

12. Ai fini dell'articolo 127, paragrafo 1, secondo comma, l'epidemia di COVID-19 costituisce un caso debitamente giustificato che le autorità di audit possono, a loro giudizio professionale, invocare per impiegare un metodo di campionamento non statistico per il periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2019 fino al 30 giugno 2020.

13. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹, la condizione della destinazione degli stanziamenti allo stesso obiettivo non si applica ai trasferimenti previsti ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 25 ter. Misure eccezionali per l'uso dei fondi a sostegno delle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia, delle famiglie vulnerabili e dei regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti

1. Come misura eccezionale strettamente necessaria per affrontare la crisi energetica derivante dall'impatto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, il FESR può sostenere il finanziamento del capitale di esercizio sotto forma di sovvenzioni alle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia, nell'ambito della priorità di investimento di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1301/2013. Le PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia sono quelle ammissibili a ricevere gli aiuti per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica nell'ambito del quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato.

Come ulteriore misura eccezionale strettamente necessaria per affrontare la crisi energetica derivante dall'impatto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, il FSE può aiutare le famiglie vulnerabili a sostenere i costi del consumo energetico, anche in assenza di misure attive corrispondenti, nell'ambito della priorità di investimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n. 1304/2013.

2. Le operazioni che forniscono il sostegno di cui al paragrafo 1 possono essere finanziate dal FESR o dal FSE sulla base delle norme applicabili all'altro fondo. Inoltre,

²¹ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

qualora tali operazioni contribuiscano a una delle priorità di investimento di cui al paragrafo 1, esse possono essere finanziate dal Fondo di coesione sulla base delle norme applicabili al FESR o al FSE. Il FESR e il Fondo di coesione possono altresì finanziare l'accesso al mercato del lavoro mediante il mantenimento dei posti di lavoro di lavoratori dipendenti e autonomi attraverso regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti, sulla base delle norme applicabili al FSE nell'ambito della priorità di investimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (UE) n. 1304/2013.

3. Le operazioni che forniscono il sostegno di cui ai paragrafi 1 e 2 sono programmate esclusivamente nell'ambito di un nuovo asse prioritario dedicato. L'asse prioritario dedicato può comprendere finanziamenti del FESR e del FSE provenienti da categorie di regioni differenti e dal Fondo di coesione. Il sostegno fornito dalle risorse REACT-EU, ai sensi dell'articolo 92 bis, è programmato nell'ambito di un asse prioritario dedicato separato che contribuisce alla priorità di investimento di cui all'articolo 92 ter, paragrafo 9, terzo comma.

Gli importi assegnati agli assi prioritari dedicati di cui al primo comma del presente paragrafo non superano il 10 % del totale delle risorse del FESR, del FSE e del Fondo di coesione, comprese le risorse REACT-EU, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", assegnate allo Stato membro interessato per il periodo di programmazione 2014-2020 come stabilito nei pertinenti atti di esecuzione della Commissione. In deroga all'articolo 120, paragrafo 3, primo e secondo comma, all'asse o agli assi prioritari dedicati si applica un tasso di cofinanziamento del 100 %.

4. Le richieste di modifica di un programma operativo esistente presentate da uno Stato membro per introdurre uno o più assi prioritari dedicati di cui al paragrafo 3 sono debitamente motivate e corredate del programma riveduto. Gli elementi elencati all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punti v) e vii), non sono richiesti nella descrizione dell'asse o degli assi prioritari del programma operativo riveduto.

5. In deroga all'articolo 65, paragrafo 9, le spese per le operazioni a sostegno del finanziamento del capitale di esercizio sotto forma di sovvenzioni alle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia, per le operazioni che forniscono sostegno alle famiglie vulnerabili al fine di aiutarle a sostenere i costi del consumo energetico e ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti, sono ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2022. A tali operazioni e regimi non si applica l'articolo 65, paragrafo 6.

6. In deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b), le operazioni a sostegno del finanziamento del capitale di esercizio sotto forma di sovvenzioni alle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia, le operazioni che forniscono sostegno alle famiglie vulnerabili al fine di aiutarle a sostenere i costi del consumo energetico e ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti, possono essere selezionate ai fini del sostegno da parte del FESR, del FSE o del Fondo di coesione prima dell'approvazione del programma rivisto.

7. Per le operazioni a sostegno del finanziamento del capitale di esercizio sotto forma di sovvenzioni alle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia attuate al di fuori dell'area del programma ma all'interno dello Stato membro, si applica solo l'articolo 70, paragrafo 2, lettera d), primo comma. In deroga all'articolo 70, paragrafo 4, l'articolo 70, paragrafo 2, primo comma, lettera d), si applica anche alle operazioni sostenute dal FSE che forniscono sostegno alle famiglie vulnerabili al fine di aiutarle a sostenere i costi del consumo energetico e ai regimi di riduzione dell'orario

lavorativo e regimi equivalenti attuate al di fuori dell'area del programma ma all'interno dello Stato membro.

8. Il totale dei pagamenti effettuati dalla Commissione agli Stati membri a titolo del FESR, del FSE e del Fondo di coesione, escluse le risorse REACT-EU, per le priorità dedicate di cui al paragrafo 3, non supera i 5 000 000 000 EUR nel 2023. Gli importi saranno erogati entro i limiti dei finanziamenti disponibili e dei massimali del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

9. Il presente articolo non si applica ai programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea."

Titolo III

Programmazione

Capo I

Disposizioni generali sui fondi SIE

Art. 26. Preparazione dei programmi

1. I fondi SIE sono attuati mediante programmi conformemente all'accordo di partenariato. Ciascun programma copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

2. I programmi sono elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata, in cooperazione con i partner di cui all'articolo 5. Gli Stati membri elaborano i programmi sulla base di procedure che sono trasparenti nei confronti del pubblico e conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici.

3. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per garantire un efficace coordinamento nella preparazione e nell'attuazione dei programmi relativi ai fondi SIE, compresi, se del caso, i programmi multi-fondo relativi ai fondi, tenendo conto del principio di proporzionalità.

4. I programmi sono presentati dagli Stati membri alla Commissione entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato. I programmi di cooperazione territoriale europea sono presentati entro 22 settembre 2014. Tutti i programmi sono corredati della valutazione ex ante di cui all'articolo 55.

5. Qualora uno o più regolamenti relativi a un fondo specifico dei fondi SIE entrino in vigore entro un periodo fra 22 febbraio 2014 e 22 giugno 2014, il programma o i programmi sostenuti dal fondo SIE oggetto del differimento dell'entrata in vigore del regolamento relativo a un fondo specifico sono presentati entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato riveduto di cui all'articolo 17, paragrafo 1.

6. Qualora uno o più regolamenti relativi a un fondo specifico dei fondi SIE entrino in vigore oltre il 22 giugno 2014, il programma o i programmi sostenuti dal fondo SIE oggetto del differimento dell'entrata in vigore del regolamento relativo a un fondo specifico sono presentati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento relativo a un fondo specifico oggetto del differimento.

Art. 27. Contenuto dei programmi

1. Ciascun programma definisce una strategia relativa al contributo del programma stesso alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con il presente regolamento, con le norme specifiche di ciascun fondo e con i contenuti dell'accordo di partenariato.

Ciascun programma comprende le modalità per garantire l'attuazione efficace, efficiente e coordinata dei fondi SIE e le azioni volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

2. Ciascun programma definisce le priorità, stabilendo gli obiettivi specifici, le dotazioni finanziarie del sostegno dei fondi SIE e il corrispondente cofinanziamento nazionale, compresi gli importi relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione, che può essere pubblico o privato secondo quanto previsto dalle norme specifiche di ciascun fondo.

3. Qualora Stati membri e regioni partecipino a strategie macroregionali e strategie relative ai bacini marittimi, il programma pertinente, conformemente alle esigenze dell'area interessata dal programma individuate dallo Stato membro, definisce il contributo degli interventi previsti a tali strategie.

4. Per ciascuna priorità sono stabiliti indicatori e target corrispondenti espressi in termini qualitativi o quantitativi, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, al fine di valutare i progressi nell'esecuzione del programma volti al conseguimento degli obiettivi, quale base per la sorveglianza, la valutazione e la verifica dei risultati. Tali indicatori comprendono:

- a) indicatori finanziari relativi alla spesa assegnata;
- b) indicatori di output relativi alle operazioni finanziate;
- c) indicatori di risultato relativi alla priorità interessata.

Per ciascun fondo SIE, le norme specifiche di ciascun fondo stabiliscono gli indicatori comuni e possono definire disposizioni relative a indicatori specifici per ciascun programma.

5. Ogni programma, tranne quelli che riguardano esclusivamente l'assistenza tecnica, contiene una descrizione, in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo, delle azioni volte a tenere conto dei principi di cui agli articoli 5, 7 e 8.

6. Ogni programma, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è intra presa nell'ambito di un programma specifico, stabilisce l'importo indicativo del sostegno da destinare agli obiettivi relativi al cambiamento climatico, sulla base della metodologia di cui all'articolo 8.

7. Gli Stati membri elaborano il programma conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

Art. 28. Disposizioni specifiche sul contenuto dei programmi dedicati agli strumenti congiunti per garanzie illimitate e cartolarizzazione a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali applicati dalla BEI.

1. In deroga all'articolo 27, i programmi specifici di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), comprendono:

- a) gli elementi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, primo comma, e ai, paragrafi 2, 3 e 4 di detto articolo per quanto riguarda i principi di cui all'articolo 5;
- b) un'identificazione degli organismi di cui agli articoli 125, 126 e 127 del presente regolamento e all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento FEASR ove pertinente per il Fondo interessato;
- c) per ogni condizionalità ex ante applicabile al programma, stabilita a norma dell'articolo 19 e dell'allegato XI, una valutazione dell'ottemperanza della condizionalità ex ante alla data della presentazione dell'accordo di partenariato e del programma e, qualora le condizionalità ex ante non siano ottemperate, una descrizione delle azioni per l'adempimento della condizionalità in questione, gli organismi responsabili e il relativo calendario di attuazione in conformità della sintesi presentata nell'accordo di partenariato;

2. In deroga all'articolo 55, la valutazione ex ante di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera a), è considerata una valutazione ex ante di detti programmi.

3. Ai fini dei programmi di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), del presente regolamento non si applicano l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 59, paragrafi 5 e 6, del regolamento FEASR. Oltre agli elementi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ai programmi a titolo del FEASR si applicano solo le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere c), punto i), f), h), i), e m), punti da i) a iii), del regolamento FEASR.

Art. 29. Procedura di adozione dei programmi

1. La Commissione valuta la coerenza dei programmi con il presente regolamento e con le norme specifiche di ciascun fondo, il contributo effettivo dei programmi alla realizzazione degli obiettivi tematici selezionati e alle priorità dell'Unione per ciascun fondo SIE, nonché la coerenza con l'accordo di partenariato, tenendo conto delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, nonché della valutazione ex ante. La valutazione esamina, in particolare, l'adeguatezza della strategia del programma, gli obiettivi generali corrispondenti, gli indicatori, gli obiettivi specifici e l'assegnazione delle risorse di bilancio.

2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione non è tenuta a valutare la coerenza dei programmi operativi dedicati per l'IOG di cui all'articolo 18, secondo comma, lettera a), del regolamento FSE e dei programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b) del presente regolamento con l'accordo di partenariato se lo Stato membro ha omesso di presentare il proprio accordo di partenariato alla data di presentazione di tali programmi dedicati.

3. La Commissione formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il programma proposto.

4. Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, la Commissione approva ciascun programma entro sei mesi dalla presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state prese in debita considerazione, ma non prima del 1° gennaio 2014 o prima che abbia adottato una decisione di approvazione dell'accordo di partenariato.

In deroga al requisito di cui al primo comma, i programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea possono essere approvati dalla Commissione prima dell'adozione della decisione che approva l'accordo di partenariato, i programmi operativi dedicati per l'IOG di cui all'articolo 18, secondo comma, lettera a), del regolamento FSE e i programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), del presente regolamento possono essere approvati dalla Commissione prima della presentazione dell'accordo di partenariato.

Art. 30. Modifica dei programmi

1. Le richieste di modifica dei programmi presentate da uno Stato membro sono debitamente motivate e, in particolare, descrivono l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun fondo, dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 nonché dell'accordo di partenariato. Sono corredate del programma riveduto.

2. La Commissione valuta le informazioni fornite a norma del paragrafo 1, tenendo conto della motivazione fornita dallo Stato membro. La Commissione può formulare osservazioni entro un mese dalla presentazione del programma riveduto e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie. Conforme mente alle norme specifiche di ciascun fondo, la Commissione approva la richiesta di modifica di un programma il prima possibile e comunque entro tre mesi dalla presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite.

Quando la modifica di un programma si ripercuote sulle informazioni fornite nell'accordo di partenariato, si applica la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 4 bis.

3. In deroga al paragrafo 2, ove la richiesta di modifica sia presentata alla Commissione allo scopo di riassegnare la riserva di efficacia dell'attuazione dopo la verifica di efficacia dell'attuazione, la Commissione formula osservazioni soltanto se ritiene che la dotazione proposta non sia conforme con le norme applicabili, non sia coerente con le esigenze di sviluppo dello Stato membro o della regione oppure comporti il rischio significativo che gli obiettivi e i target esposti nella proposta non possano essere conseguiti. La Commissione approva la richiesta di modifica di un programma il prima possibile e comunque entro due mesi dalla presentazione della richiesta da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state prese in debita considerazione.

4. In deroga al paragrafo 2, le procedure specifiche per la modifica dei programmi operativi possono essere stabilite nel regolamento FEAMP.

5. In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i programmi sostenuti dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FSE, lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo fino all'8 % della dotazione di una priorità al 1° febbraio 2020 e entro il limite del 4 % del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso Fondo a favore dello stesso programma.

Tali trasferimenti non incidono sugli anni precedenti. Essi sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. Essi devono comunque essere conformi ai requisiti di regolamentazione ed essere

preventivamente approvati dal comitato di sorveglianza. Lo Stato membro notifica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute.

6. In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione, lo Stato membro può trasferire dotazioni finanziarie tra diversi obiettivi tematici nell'ambito della stessa priorità dello stesso Fondo e della stessa categoria di regioni dello stesso programma.

Tali trasferimenti sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. Tali trasferimenti devono tuttavia essere conformi ai requisiti di regolamentazione ed essere preventivamente approvati dal comitato di sorveglianza. Lo Stato membro notifica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute.

7. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'applicazione di un tasso di cofinanziamento fino al 100 % a norma dell'articolo 120, paragrafo 9, a un asse prioritario destinato a promuovere l'integrazione economica dei cittadini di paesi terzi stabilito nell'ambito di un programma, anche nel caso di operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa, non richiede una decisione della Commissione che modifichi il programma. La modifica è approvata preventivamente dal comitato di sorveglianza. Lo Stato membro notifica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute.

Art. 31. Partecipazione della BEI

1. Su richiesta degli Stati membri, la BEI può partecipare alla preparazione dell'accordo di partenariato, nonché ad attività connesse alla preparazione delle operazioni, in particolare grandi progetti, strumenti finanziari e PPP.

2. La Commissione può consultare la BEI prima dell'adozione dell'accordo di partenariato o dei programmi.

3. La Commissione può chiedere alla BEI di esaminare la qualità tecnica, la sostenibilità economica e finanziaria, nonché la fattibilità dei grandi progetti e di assisterla per quanto riguarda gli strumenti finanziari da attuare o sviluppare.

4. Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, la Commissione può concedere sovvenzioni alla BEI o concludere con essa contratti di servizio per iniziative attuate su base pluriennale. L'impegno dei contributi del bilancio dell'Unione per tali sovvenzioni o contratti di servizi è effettuato annualmente.

Capo II

Sviluppo locale di tipo partecipativo

Art. 32. Sviluppo locale di tipo partecipativo

1. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è sostenuto dal FEASR, denominato sviluppo locale LEADER, e può essere sostenuto dal FESR, dal FSE o dal FEAMP. Ai fini del presente capo, tali fondi sono di seguito denominati "fondi SIE interessati".

2. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è:

- a) concentrato su territori subregionali specifici;

- b) gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto;
- c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;
- d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.

3. Il sostegno dei fondi SIE interessati allo sviluppo locale di tipo partecipativo è coerente e coordinato tra i fondi SIE interessati. Tale coerenza e coordinamento sono assicurati in particolare tramite procedure coordinate di rafforzamento delle capacità, selezione, approvazione e finanziamento delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e dei gruppi impegnati nell'attività locale.

4. Se il comitato di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo istituito ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, ritiene che l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo selezionata richieda il sostegno di più di un fondo, può designare, conformemente alle norme e secondo le procedure nazionali, un fondo capofila per sostenere tutti i costi di preparazione, di gestione e di animazione ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, lettere a, d) ed e), relativi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

5. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo sostenuto dai fondi SIE interessati è realizzato nell'ambito di una o più priorità del programma o dei programmi pertinenti conformemente alle norme specifiche del fondo SIE dei fondi SIE interessati.

Art. 33. Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

1. Una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo contiene almeno i seguenti elementi:

- a) la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;
- b) un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce;
- c) una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi. La strategia è coerente con i programmi pertinenti di tutti i fondi SIE interessati;
- d) una descrizione del processo di associazione della comunità locale all'elaborazione della strategia;
- e) un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;
- f) una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione;

g) il piano di finanziamento per la strategia, compresa la dotazione prevista da ciascun fondo SIE interessato.

2. Gli Stati membri definiscono i criteri per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

3. Le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo sono selezionate da un comitato istituito a tale scopo dalla autorità o dalle autorità di gestione responsabili e sono approvate dalla autorità o dalle autorità di gestione responsabili.

4. Il primo ciclo di selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo è completato entro due anni dalla data di approvazione dell'accordo di partenariato. Gli Stati membri possono selezionare strategie aggiuntive di sviluppo locale di tipo partecipativo successivamente a tale data, ma non oltre il 31 dicembre 2017.

5. La decisione che approva una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilisce la dotazione di ciascun fondo SIE interessato. La decisione definisce inoltre le responsabilità per i compiti di gestione e di controllo nell'ambito del programma o dei programmi in relazione alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

6. La popolazione del territorio di cui al paragrafo 1, lettera a), non è inferiore a 10 000 abitanti né superiore a 150 000 abitanti. Tuttavia, in casi debitamente giustificati e in base a una proposta di uno Stato membro, la Commissione può adottare o modificare tali limiti di popolazione nella sua decisione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2 o 4 rispettivamente di approvazione o modifica dell'accordo di partenariato nel caso di detto Stato membro, al fine di tener conto di aree scarsa mente o densamente popolate o di garantire la coerenza territoriale delle aree rientranti nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Art. 34. Gruppi di azione locale

1. I gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Gli Stati membri stabiliscono i rispettivi ruoli del gruppo d'azione locale e delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi interessati concernenti tutti i compiti attuativi connessi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

2. L'autorità o le autorità di gestione responsabili provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.

3. I gruppi di azione locale hanno i seguenti compiti:

- a) rafforzare la capacità dei soggetti locali, compresi i potenziali beneficiari, di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di preparare e gestire i loro progetti;
- b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria che eviti conflitti d'interessi, garantisca che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che non sono autorità pubbliche e consenta la selezione mediante procedura scritta;
- c) elaborare e approvare criteri oggettivi non discriminatori di selezione delle operazioni che garantiscano la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

partecipativo stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;

- d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o una procedura permanente di presentazione di progetti;
- e) ricevere e valutare le domande di sostegno;
- f) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
- g) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

I gruppi di azione locale che svolgono compiti non contemplati dal primo comma, lettere da a) a g), che rientrano nelle competenze dell'autorità di gestione, dell'autorità di certificazione o dell'organismo pagatore sono designati come organismi intermedi conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

4. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b), i gruppi di azione locale possono essere beneficiari e attuare operazioni conformemente alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

5. Nel caso delle attività di cooperazione dei gruppi di azione locale di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), i compiti di cui al paragrafo 3, lettera f), del presente articolo possono essere svolti dall'autorità di gestione responsabile.

Art. 35. Sostegno dei fondi SIE allo sviluppo locale di tipo partecipativo

1. Il sostegno dei fondi SIE interessati allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprende:

- a) i costi del sostegno preparatorio consistente in sviluppo delle capacità, formazione e creazione di reti, nell'ottica di elaborare e attuare una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Tali costi possono includere uno o più dei seguenti elementi:

- i) iniziative di formazione rivolte alle parti interessate locali;
- ii) studi dell'area interessata;
- iii) spese relative alla progettazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, incluse consulenza e azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della strategia;
- iv) spese amministrative (costi operativi e per il personale) di un'organizzazione che si candida al sostegno preparatorio nel corso della fase di preparazione;
- v) sostegno a piccoli progetti pilota.

Tale sostegno preparatorio è ammissibile a prescindere dall'eventualità che il comitato di selezione istituito a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, scelga o meno di finanziare la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo progettata dal gruppo d'azione locale che beneficia del sostegno;

- b) l'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo;
- c) la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale;
- d) i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo consistenti in costi operativi, costi per il personale, costi di formazione, costi relativi alle pubbliche relazioni, costi finanziari nonché costi connessi alla sorveglianza e alla valutazione di detta strategia di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera g);
- e) l'animazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo per agevolare gli scambi tra le parti interessate intesi a fornire informazioni e promuovere la strategia e per aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande.

2. Il sostegno per i costi di esercizio e animazione di cui al paragrafo 1, lettere d) e e) non supera il 25 % della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Capo III

Sviluppo territoriale

Art. 36. Investimenti territoriali integrati

1. Qualora una strategia di sviluppo urbano o un'altra strategia o patto territoriale di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento del FSE richieda un approccio integrato che comporti investimenti del FSE, FESR o Fondo di coesione nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, le azioni possono essere eseguite sotto forma di investimento territoriale integrato ("ITI").

Le azioni eseguite come un ITI possono essere integrate da un sostegno finanziario dal FEASR o dal FEAMP.

2. Se un ITI è sostenuto da un FSE, FESR o Fondo di coesione, il programma o i programmi operativi interessati descrivono l'approccio per l'uso dello strumento ITI e la dotazione finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

Qualora un ITI sia integrato dal sostegno finanziario fornito dal FEASR o dal FEAMP, la dotazione finanziaria indicativa e le misure coperte sono definite nel programma o nei programmi pertinenti conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

3. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può delegare a uno o più organismi intermedi, compresi enti locali, organismi di sviluppo regionale od organizzazioni non governative, determinati compiti connessi alla gestione e all'attuazione di un ITI conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

4. Lo Stato membro o le autorità di gestione competenti provvedono affinché il sistema di sorveglianza del programma o dei programmi preveda l'individuazione delle operazioni e delle realizzazioni di un asse prioritario o di una priorità che contribuiscono a un ITI.

Titolo IV

Strumenti finanziari

Art. 37. Strumenti finanziari

1. I fondi SIE possono intervenire per sostenere strumenti finanziari nell'ambito di uno o più programmi, anche quando sono organizzati attraverso fondi di fondi, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una priorità.

Gli strumenti finanziari sono attuati per sostenere investimenti che si prevede siano finanziariamente sostenibili e non diano luogo a un finanziamento sufficiente da fonti di mercato. Nell'applicare il presente titolo, le autorità di gestione, gli organismi che attuano fondi di fondi e gli organismi che attuano strumenti finanziari si conformano al diritto applicabile, in particolare quello in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici.

2. Il sostegno di strumenti finanziari è basato su una valutazione ex ante che abbia fornito evidenze sui fallimenti del mercato o condizioni di investimento subottimali, nonché sul livello e sugli ambiti stimati della necessità di investimenti pubblici, compresi i tipi di strumenti finanziari da sostenere. Tale valutazione ex ante comprende:

- a) un'analisi dei fallimenti del mercato, delle condizioni di investimento subottimali e delle esigenze di investimento per settori strategici e obiettivi tematici o delle priorità di investimento da affrontare al fine di contribuire al raggiungimento di obiettivi specifici definiti nell'ambito di una priorità e da sostenere mediante strumenti finanziari. Tale analisi si basa sulla metodologia delle migliori prassi disponibili;
- b) una valutazione del valore aggiunto degli strumenti finanziari che si ritiene saranno sostenuti dai fondi SIE, della coerenza con altre forme di intervento pubblico che si rivolgono allo stesso mercato, delle possibili implicazioni in materia di aiuti di Stato, della proporzionalità dell'intervento previsto e delle misure intese a contenere al minimo la distorsione del mercato;
- c) una stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive che lo strumento finanziario ha la possibilità di raccogliere, fino al livello del destinatario finale (effetto moltiplicatore previsto), compresa, se del caso, una valutazione della necessità e dell'entità del trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis inteso ad attrarre risorse complementari da investitori che operano conformemente al principio dell'economia di mercato e/o una descrizione del meccanismo che sarà impiegato per stabilire la necessità e l'entità di tale trattamento differenziato, quale una procedura di valutazione competitiva o adeguatamente indipendente;
- d) una valutazione delle lezioni tratte dall'impiego di strumenti analoghi e dalle valutazioni ex ante effettuate in passato dagli Stati membri, compreso il modo in cui tali lezioni saranno applicate in futuro;
- e) la strategia di investimento proposta, compreso un esame delle opzioni per quanto riguarda le modalità di attuazione ai sensi dell'articolo 38, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni;
- f) un'indicazione dei risultati attesi e del modo in cui si prevede che lo strumento finanziario considerato contribuisca al conseguimento degli obiettivi specifici

- della pertinente priorità, compresi gli indicatori per tale contributo;
- g) disposizioni che consentano di procedere, ove necessario, al riesame e all'aggiornamento della valutazione ex ante durante l'attuazione di qualsiasi strumento finanziario attuato in base a tale valutazione, se durante la fase di attuazione l'autorità di gestione ritiene che la valutazione ex ante non possa più rappresentare con precisione le condizioni di mercato esistenti al momento dell'attuazione.

3. La valutazione ex ante di cui al paragrafo 2 del presente articolo può tener conto delle valutazioni ex ante di cui all'articolo 209, paragrafo 2, primo comma, lettera h), e secondo comma del regolamento finanziario ed essere eseguita in fasi. In ogni caso, è completata prima che l'autorità di gestione decida di erogare contributi del programma a uno strumento finanziario.

La sintesi dei risultati e delle conclusioni delle valutazioni ex ante in relazione agli strumenti finanziari è pubblicata entro tre mesi dalla data del loro completamento.

La valutazione ex ante è presentata al comitato di sorveglianza a scopo informativo, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

4. Qualora gli strumenti finanziari sostengano il finanziamento delle imprese, incluse le PMI, tale sostegno è finalizzato alla creazione di nuove imprese, alla messa a disposizione di capitale nella fase iniziale, vale a dire capitale di costituzione e capitale di avviamento, di capitale di espansione, di capitale per il rafforzamento delle attività generali di un'impresa o per la realizzazione di nuovi progetti, la penetrazione di nuovi mercati o nuovi sviluppi da parte di imprese esistenti, fatte salve le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Tale sostegno può assumere la forma di investimenti materiali e immateriali nonché di capitale circolante nei limiti delle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e al fine di incentivare il settore privato a fornire finanziamenti alle imprese. Può anche includere i costi del trasferimento di diritti di proprietà in imprese, a condizione che tale trasferimento avvenga tra investitori indipendenti.

Gli strumenti finanziari possono inoltre fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante, se necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica.

5. Gli investimenti che devono essere sostenuti tramite gli strumenti finanziari non sono materialmente completati o realizzati completamente alla data della decisione di investimento.

6. Se gli strumenti finanziari forniscono sostegno a destinatari finali per quanto riguarda gli investimenti in infrastrutture destinate a sostenere lo sviluppo urbano o il risanamento urbano o investimenti analoghi in infrastrutture allo scopo di diversificare attività non agricole in zone rurali, il sostegno può comprendere l'importo necessario a riorganizzare il portafoglio di debiti relativo a infrastrutture che rientrano nel nuovo investimento, fino a un massimo del 20 % dell'importo totale del sostegno di programma dallo strumento finanziario all'investimento.

7. Gli strumenti finanziari possono essere associati a sovvenzioni, abbuoni di interesse e abbuoni di commissioni di garanzia. Se il sostegno dei fondi SIE è fornito mediante strumenti finanziari combinati in una singola operazione con altre forme di sostegno direttamente collegate a strumenti finanziari che si rivolgono agli stessi destinatari finali, inclusi supporto tecnico, abbuoni di interesse e abbuoni di commissioni di garanzia, le disposizioni applicabili agli strumenti finanziari si applicano a tutte le forme

di sostegno nell'ambito di tale operazione. In questi casi sono rispettate le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e si mantengono registrazioni separate per ciascuna forma di sostegno.

8. I destinatari finali di un sostegno fornito mediante uno strumento finanziario dei fondi SIE possono anche ricevere assistenza a titolo di un'altra priorità dei fondi SIE o di un altro programma o da un altro strumento finanziato sostenuto dal bilancio dell'Unione, compreso il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) istituito dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio²², a seconda del caso, conformemente alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato. In tal caso sono mantenute registrazioni separate per ciascuna fonte di assistenza e lo strumento di sostegno finanziario dei fondi SIE è parte di un'operazione in cui le spese ammissibili sono distinte dalle altre fonti di assistenza.

9. La combinazione del sostegno fornito attraverso sovvenzioni e strumenti finanziari di cui ai paragrafi 7 e 8 può, alle condizioni di cui alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato, riguardare la stessa voce di spesa purché la somma di tutte le forme di sostegno combinate non superi l'importo totale della voce di spesa considerata. Le sovvenzioni non sono usate per rimborsare sostegni ricevuti da strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari non sono usati per prefinanziare sovvenzioni.

10. I contributi in natura non costituiscono spese ammissibili nell'ambito degli strumenti finanziari, fatta eccezione per i terreni o gli immobili che rientrano in investimenti finalizzati a sostenere lo sviluppo rurale, lo sviluppo urbano o la rivitalizzazione urbana, nel caso in cui il terreno o l'immobile faccia parte dell'investimento. Tali contributi di terreni o immobili sono ammissibili purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1.

11. L'IVA non costituisce una spesa ammissibile di un'operazione, salvo in caso di irrecuperabilità a norma della legislazione nazionale sull'IVA. Il trattamento dell'IVA a livello degli investimenti realizzati dai destinatari finali non è preso in considerazione ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa nell'ambito dello strumento finanziario. Tuttavia, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con sovvenzioni a norma dei paragrafi 7 e 8 del presente articolo, alla sovvenzione si applica l'articolo 69, paragrafo 3.

12. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato sono quelle in vigore al momento in cui l'autorità di gestione o l'organismo che si occupa dell'attuazione del fondo o dei fondi assegna, come stabilito dal contratto, contributi a titolo del programma a uno strumento finanziario, o quando lo strumento finanziario assegna, come stabilito dal contratto, contributi a titolo del programma ai destinatari finali, se del caso.

13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo a norme specifiche supplementari in materia di acquisto di terreni e di combinazione del supporto tecnico con strumenti finanziari.

²² Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

Art. 38. Attuazione degli strumenti finanziari

1. In applicazione dell'articolo 37, le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:

- a) gli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione, gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione;
- b) gli strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestiti dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità;
- c) gli strumenti finanziari che combinano tale contributo con prodotti finanziari della BEI nell'ambito del FEIS conformemente all'articolo 39 bis.

2. I contributi dei fondi SIE destinati a detti strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera a), sono depositati su conti distinti e utilizzati, conformemente agli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, per sostenere iniziative e destinatari finali in linea con il programma o i programmi nell'ambito dei quali sono forniti tali contributi.

I contributi agli strumenti finanziari di cui al primo comma sono soggetti al presente regolamento, salvo che siano espressamente formulate eccezioni.

Il secondo comma non pregiudica le norme che disciplinano la creazione e il funzionamento degli strumenti finanziari ai sensi del regolamento finanziario, a meno che tali norme non siano in conflitto con le norme del presente regolamento, nel qual caso prevale il presente regolamento.

3. Per gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:

- a) strumenti finanziari che soddisfano i termini e le condizioni uniformi stabiliti dalla Commissione ai sensi del secondo comma del presente paragrafo;
- b) strumenti finanziari già esistenti o nuovi specificamente concepiti per conseguire gli obiettivi specifici definiti nell'ambito delle pertinenti priorità.

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi ai termini e alle condizioni che gli strumenti finanziari devono soddisfare conformemente al primo comma della lettera a). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

4. Quando sostiene gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), l'autorità di gestione può:

- a) investire nel capitale di entità giuridiche nuove o già esistenti, comprese quelle finanziate da altri fondi SIE, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari coerenti con gli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, che svolgeranno compiti di esecuzione; il sostegno a tali entità si limita agli importi necessari per attuare nuovi investimenti a norma dell'articolo 37 e coerenti con gli obiettivi del presente regolamento;
- b) affidare compiti di esecuzione, tramite l'aggiudicazione diretta di un contratto:
 - i) alla BEI;
 - ii) a un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;

- iii) a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano tutte le condizioni seguenti:
- non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non comportano controllo o potere di veto né consentono l'esercizio di un'influenza determinante sulla banca o sull'istituto in questione, e a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non conferiscono alcuna influenza sulle decisioni riguardanti la gestione corrente dello strumento finanziario sostenuto dai fondi SIE;
 - operano con un mandato pubblico, conferito dall'autorità competente di uno Stato membro a livello nazionale o regionale, che comprende, come parte o totalità dei loro compiti, lo svolgimento di attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi SIE;
 - svolgono, come parte o totalità dei loro compiti, attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi SIE in regioni, settori o ambiti strategici per i quali l'accesso ai finanziamenti da fonti di mercato non è general mente disponibile o sufficiente;
 - operano senza l'obiettivo primario di massimizzare i profitti, ma garantiscono la sostenibilità finanziaria a lungo termine delle loro attività;
 - garantiscono che l'aggiudicazione diretta di un contratto di cui alla lettera b) non accordi alcun vantaggio diretto o indiretto ad attività commerciali attraverso misure adeguate conformemente al diritto applicabile;
 - sono soggetti alla vigilanza di un'autorità indipendente conformemente al diritto applicabile;
- c) affidare compiti di esecuzione a un altro organismo di diritto pubblico o privato, o
- d) assumere direttamente compiti di esecuzione, in caso di strumenti finanziari costituiti esclusivamente da prestiti o garanzie. In tal caso l'autorità di gestione è considerata il beneficiario ai sensi dell'articolo 2, punto 10).

Nell'attuare lo strumento finanziario, gli organismi di cui al primo comma, lettere da a) a d), del presente paragrafo garantiscono la conformità al diritto applicabile e ai requisiti di cui all'articolo 155, para grafi 2 e 3, del regolamento finanziario.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo a norme specifiche aggiuntive sul ruolo, le competenze e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e sui relativi criteri di selezione e prodotti che possono essere offerti mediante strumenti finanziari conformemente al l'articolo 37. La Commissione ne dà contestualmente notifica al Parla mento europeo e al Consiglio entro 22 aprile 2014.

5. Gli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), del presente articolo, quando attuano fondi di fondi, possono a loro volta affidare parte dell'attuazione a intermediari finanziari, a condizione che tali organismi si assumano la responsabilità di garantire che gli intermediari finanziari soddisfano i criteri di cui all'articolo 33, para grafo

1, e all'articolo 209, paragrafo 2, del regolamento finanziario. Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante procedure aperte, tra sparenti, proporzionate e non discriminatorie, evitando conflitti d'interessi.

6. Gli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere b) e c), ai quali sono stati affidati compiti di esecuzione aprono conti fiduciari a proprio nome e per conto dell'autorità di gestione o configurano lo strumento finanziario come un capitale separato nell'ambito dell'istituzione. Nel caso di un capitale separato, è operata una distinzione contabile tra le risorse del programma investite nello strumento finanziario e le altre risorse disponibili nell'istituzione. Le attività detenute su conti fiduciari e tali capitali separati sono gestiti in conformità del principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali, e dispongono di adeguata liquidità.

7. Qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma del paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), in funzione di come è strutturata l'attuazione dello strumento finanziario, i termini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in accordi di finanziamento conformemente all'allegato IV ai livelli seguenti:

- a) ove applicabile, tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione e l'organismo che attua il fondo di fondi; e
- b) tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione o, ove applicabile, l'organismo che attua il fondo di fondi e l'organismo che attua lo strumento finanziario.

8. Per gli strumenti finanziari attuati a norma del paragrafo 4, primo comma, lettera d), i termini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in un documento strategico in conformità dell'allegato IV che sarà esaminato dal comitato di sorveglianza.

9. I contributi nazionali pubblici e privati, compresi, se del caso, i contributi in natura di cui all'articolo 37, paragrafo 10, possono essere forniti a livello di fondo dei fondi, di strumento finanziario o di destinatari finali, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

10. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono condizioni uniformi per quanto riguarda le modalità dettagliate del trasferimento e della gestione dei contributi dei programmi, gestiti dagli organismi di cui al paragrafo 4, primo comma, del presente articolo e all'articolo 39 bis, paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Art. 39. Contributo del FESR e del FEASR agli strumenti finanziari congiunti di garanzia illimitata e cartolarizzazione a favore delle PMI, applicati dalla BEI

1. Ai fini del presente articolo, per "finanziamento del debito" si intendono prestiti, leasing o garanzie.

2. Gli Stati membri possono ricorrere al FESR e al FEASR durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del presente regolamento, per fornire un contributo finanziario agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento gestiti indirettamente dalla Commissione con la BEI a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iii), del regolamento finanziario e dell'articolo 208, paragrafo 4, del regolamento finanziario, per quanto riguarda le seguenti attività:

- a) garanzie illimitate a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali per nuovi portafogli di finanziamento del debito per PMI ammissibili a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, del presente regolamento;
- b) cartolarizzazione, ai sensi dell'articolo 4, punto 61), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²³, di uno dei seguenti elementi:
 - i) portafogli in essere per il finanziamento del debito per le PMI e altre imprese con meno di 500 dipendenti;
 - ii) nuovi portafogli per il finanziamento del debito per le PMI.

Il contributo finanziario di cui al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo concorre alle componenti relative alle prime perdite (junior) e/o seconde perdite (mezzanine) dei portafogli corrispondenti, purché l'intermediario finanziario interessato si assuma una quota sufficiente del rischio di portafoglio, almeno pari al requisito di mantenimento del rischio stabilito nella direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴ e nel regolamento (UE) n. 575/2013, onde assicurare un adeguato allineamento degli interessi. In caso di cartolarizzazione ai sensi del primo comma, lettera b), del presente paragrafo, l'intermediario finanziario è obbligato a produrre nuovo finanziamento del debito alle PMI ammissibili a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, del presente regolamento.

Ogni Stato membro che intenda partecipare a detti strumenti finanziari contribuisce per un importo allineato al fabbisogno di finanziamento del debito di detto Stato membro e alla domanda stimata di detto finanziamento del debito delle PMI, tenendo conto della valutazione ex ante di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), e comunque non superiore al 7 % della dotazione del FESR e del FEASR destinata allo Stato membro. Il contributo aggregato FESR e FEASR di tutti gli Stati membri partecipanti è soggetto a un massimale globale di 8 500 000 000 EUR (a prezzi del 2011).

Qualora la Commissione, in consultazione con la BEI, ritenga che il contributo minimo aggregato allo strumento costituito dalla somma dei contributi di tutti gli Stati membri partecipanti sia insufficiente, tenuto conto della massa critica minima definita nella valutazione ex ante di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), l'attuazione dello strumento finanziario ha termine e i contributi sono restituiti agli Stati membri.

Qualora lo Stato membro e la BEI non siano in grado di concordare le condizioni per l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), del presente articolo, lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma di cui al paragrafo 4, I primo comma, lettera b), e riassegna il contributo ad altri programmi e priorità in conformità con i requisiti della concentrazione tematica.

²³ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

²⁴ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

Qualora siano state soddisfatte le condizioni per la cessazione del contributo dello Stato membro allo strumento istituito con l'accordo di finanziamento tra lo Stato membro interessato e la BEI di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), e riassegna il contributo restante ad altri programmi e priorità in conformità con i requisiti della concentrazione tematica.

Qualora la partecipazione di uno Stato membro abbia termine, detto Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma. Qualora gli impegni non utilizzati siano disimpegnati, tali impegni disimpegnati sono resi nuovamente disponibili allo Stato membro interessato, per essere riprogrammati per altri programmi e priorità in conformità dei requisiti per la concentrazione tematica.

3. Le PMI che ricevono un nuovo finanziamento del debito a seguito della costituzione del nuovo portafoglio da parte dell'intermediario finanziario nel contesto dello strumento finanziario di cui al paragrafo 2 sono considerate destinatarie finali del contributo del FESR e del FE ASR allo strumento finanziario in questione.

4. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 2 è conforme alle condizioni seguenti:

- a) in deroga all'articolo 37, paragrafo 2, si basa su una valutazione ex ante a livello dell'Unione, effettuata dalla BEI e dalla Commissione o, qualora siano disponibili dati più recenti, su una valutazione ex ante a livello dell'Unione, nazionale o regionale.

Sulla base delle fonti di dati disponibili in materia di finanziamento del debito da parte del settore bancario e sulle PMI, la valutazione ex ante contempla, tra l'altro, un'analisi del fabbisogno di finanziamento delle PMI al livello pertinente, le condizioni e il fabbisogno di finanziamento delle PMI, nonché un'indicazione del deficit di finanziamento delle PMI, un profilo della situazione economica e finanziaria del settore delle PMI al livello pertinente, la massa critica minima dei contributi aggregati, una forbice del volume totale stimato di prestiti generato da tali contributi, nonché il valore aggiunto;

- b) è fornito da ogni Stato membro partecipante quale elemento di un asse prioritario separato nell'ambito di un programma, nel caso di un contributo del FESR, o di un unico programma nazionale dedicato per contributo finanziario del FESR e del FEASR, a sostegno dell'obiettivo tematico di cui all'articolo 9, primo comma, punto 3);
- c) è subordinato alle condizioni fissate in un accordo di finanziamento concluso tra ogni singolo Stato membro partecipante e la BEI, comprendente, tra l'altro:
 - i) impegni e obblighi della BEI, compresa la remunerazione;
 - ii) il coefficiente di leva minimo da conseguire per target intermedi chiaramente definiti entro il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2;
 - iii) le condizioni per il nuovo finanziamento del debito;
 - iv) le disposizioni relative alle attività non ammissibili e i criteri di esclusione;
 - v) il calendario dei pagamenti;
 - vi) le penali in caso di mancato risultato da parte degli intermediari finanziari;
 - vii) la selezione degli intermediari finanziari;
 - viii) la sorveglianza, le relazioni e la valutazione;

- ix) la visibilità;
- x) le condizioni per la risoluzione dell'accordo.

Ai fini dell'attuazione dello strumento, la BEI stipula accordi contrattuali con intermediari finanziari selezionati;

- d) se l'accordo di finanziamento di cui alla lettera c) non è concluso entro i sei mesi successivi all'adozione del programma di cui alla lettera b), lo Stato membro ha la facoltà di riassegnare tale contributo ad altri programmi e priorità in conformità dei requisiti della concentrazione tematica.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce un modello dell'accordo di finanziamento di cui al primo comma, lettera c). L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

5. In ogni Stato membro partecipante si consegue un coefficiente di leva minimo in corrispondenza dei target intermedi stabiliti nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), calcolato come rapporto tra il nuovo finanziamento del debito alle PMI ammissibili generato dagli intermediari finanziari, e il corrispondente contributo del FESR e del FEASR proveniente dallo Stato membro in questione agli strumenti finanziari. Tale coefficiente di leva minimo può variare tra gli Stati membri partecipanti.

Se non consegue il coefficiente di leva minimo previsto nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), l'intermediario finanziario è tenuto contrattualmente a versare penali a beneficio dello Stato membro partecipante, in conformità dei termini e delle condizioni stabilite nell'accordo di finanziamento.

Il mancato conseguimento da parte dell'intermediario finanziario del coefficiente di leva minimo stabilito nell'accordo di finanziamento non incide né sulle garanzie rilasciate né sulle pertinenti operazioni di cartolarizzazione.

6. In deroga alla prima frase dell'articolo 38, paragrafo 2, primo comma, i contributi finanziari di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere depositati in conti separati per Stato membro, o, se due o più Stati membri partecipanti vi acconsentono, in un unico conto riguardante tutti questi Stati membri e utilizzato in conformità degli obiettivi specifici dei programmi da cui provengono i contributi.

7. In deroga all'articolo 41, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda i contributi finanziari di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le domande di pagamento degli Stati membri alla Commissione sono formulate sulla base del 100 % degli importi che gli Stati membri devono versare alla BEI in conformità del calendario definito nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), del presente articolo. Tali domande di pagamento sono basate sugli importi richiesti dalla BEI ritenuti necessari per coprire gli impegni nell'ambito di accordi di garanzia od operazioni di cartolarizzazione da concludere nei tre mesi successivi. I pagamenti degli Stati membri alla BEI sono effettuati prontamente e in ogni caso prima che la BEI sottoscriva gli impegni.

8. Alla chiusura del programma, la spesa ammissibile di cui all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), equivale all'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, corrispondente:

- a) per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), del presente articolo, alle risorse di cui all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettera b);

- b) per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), del presente articolo, all'importo aggregato del nuovo finanziamento del debito risultante dalle operazioni di cartolarizzazione, versato alle, o a beneficio delle, PMI ammissibili entro il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

9. Ai fini degli articoli 44 e 45, le garanzie non attivate e gli importi recuperati riguardanti rispettivamente le garanzie illimitate e le operazioni di cartolarizzazione sono considerati risorse restituite agli strumenti finanziari. All'atto della liquidazione degli strumenti finanziari, i proventi netti della liquidazione, previa deduzione di costi, commissioni e pagamenti legati a importi dovuti a creditori di rango superiore ai contributi del FESR e del FEASR, sono restituiti agli Stati membri interessati in percentuale dei loro rispettivi contributi allo strumento finanziario.

10. La relazione di cui all'articolo 46, paragrafo 1, comprende i seguenti elementi supplementari:

- a) l'importo totale del sostegno del FESR e del FEASR versato allo strumento finanziario in relazione alle garanzie illimitate o operazioni di cartolarizzazione, per programma e priorità o misura;
- b) i progressi verso la costituzione del nuovo finanziamento del debito in conformità dell'articolo 37, paragrafo 3, per le PMI ammissibili.

11. In deroga all'articolo 93, paragrafo 1, le risorse destinate agli strumenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere utilizzate per originare nuovo finanziamento del debito per le PMI nell'intero territorio dello Stato membro a prescindere dalle categorie di regioni, salvo se diversamente previsto nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c).

12. L'articolo 70 non si applica a programmi istituiti per attuare gli strumenti finanziari di cui al presente articolo.

Art. 39 bis. Contributo dei fondi SIE agli strumenti finanziari che combinano tale contributo a prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici

1. Al fine di attrarre investimenti supplementari del settore privato, le autorità di gestione possono ricorrere ai fondi SIE per fornire un contributo agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), purché ciò contribuisca, tra l'altro, al raggiungimento degli obiettivi dei fondi SIE e alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

2. Il contributo di cui al paragrafo 1 non supera il 25 % del sostegno complessivo fornito ai destinatari finali. Nelle regioni meno sviluppate di cui all'articolo 120, paragrafo 3, primo comma, lettera b), il contributo finanziario può superare il 25 %, ove ciò sia debitamente giustificato dalle valutazioni di cui all'articolo 37, paragrafo 2, o al paragrafo 3 del presente articolo, ma non deve superare il 40 %. Il sostegno complessivo di cui al presente paragrafo comprende l'importo totale dei nuovi prestiti e dei prestiti garantiti, nonché degli investimenti azionari o quasi-azionari forniti ai destinatari finali. Dei prestiti garantiti di cui al presente paragrafo si tiene conto solo nella misura in cui le risorse dei fondi SIE sono impegnate per contratti di garanzia calcolati in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti.

3. In deroga all'articolo 37, paragrafo 2, i contributi ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo possono basarsi sulla valutazione preparatoria, compresa un'analisi

approfondita (due diligence), eseguita dalla BEI ai fini del suo contributo al prodotto finanziario nell'ambito del FEIS.

4. Le relazioni presentate dalle autorità di gestione a norma dell'articolo 46 del presente regolamento sulle operazioni che comprendono strumenti finanziari ai sensi del presente articolo si basano sulle informazioni conservate dalla BEI per le proprie relazioni a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2015/1017, integrate dalle informazioni supplementari richieste a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, del presente regolamento. I requisiti di cui al presente paragrafo consentono condizioni uniformi in materia di relazioni conformemente all'articolo 46, paragrafo 3, del presente regolamento.

5. Quando contribuisce agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), l'autorità di gestione può:

- a) investire nel capitale di un'entità giuridica nuova o già esistente incaricata della realizzazione di investimenti in destinatari finali coerenti con gli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, che svolgerà compiti di esecuzione;
- b) affidare compiti di esecuzione conformemente all'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere b) e c).

L'organismo cui sono stati affidati compiti di esecuzione di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera b), apre un conto fiduciario a proprio nome e per conto dell'autorità di gestione o costituisce un capitale separato nell'ambito dell'istituto per il contributo del programma. Nel caso di un capitale separato, è attuata una distinzione contabile tra le risorse del programma investite nello strumento finanziario e le altre risorse disponibili nell'istituto. Le attività detenute su conti fiduciari e tali capitali separati sono gestiti in conformità del principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali, e dispongono di adeguata liquidità.

Ai fini del presente articolo, uno strumento finanziario può anche assumere la forma, o far parte, di una piattaforma d'investimento ai sensi dell'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2015/1017, purché la piattaforma d'investimento assuma la forma di una società veicolo o di un conto gestito.

6. Nell'attuare gli strumenti finanziari a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento gli organismi di cui al paragrafo 5 del presente articolo garantiscono la conformità al diritto applicabile e ai requisiti di cui all'articolo 155, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario.

7. Entro il 3 novembre 2018, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 149 per integrare il presente regolamento stabilendo norme specifiche aggiuntive sul ruolo, le competenze e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e sui relativi criteri di selezione e prodotti che possono essere offerti mediante strumenti finanziari conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c).

8. Gli organismi di cui al paragrafo 5 del presente articolo, quando attuano fondi di fondi, possono a loro volta affidare parte dell'attuazione a intermediari finanziari, a condizione che tali organismi si assumano la responsabilità di garantire che gli intermediari finanziari soddisfano i criteri di cui all'articolo 33, paragrafo 1, e all'articolo 209, paragrafo 2, del regolamento finanziario. Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, evitando conflitti d'interessi.

9. Quando, ai fini dell'attuazione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), le autorità di gestione utilizzano le risorse di programmi finanziati

dai fondi SIE per contribuire a uno strumento esistente il cui gestore dei fondi è già stato selezionato dalla BEI, da un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o da una banca o un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettera b), punto iii), tali autorità affidano i compiti di esecuzione al gestore dei fondi tramite aggiudicazione di un contratto diretto.

10. In deroga all'articolo 41, paragrafi 1 e 2, per i contributi agli strumenti finanziari a norma del paragrafo 9 del presente articolo le domande di pagamento intermedio sono scaglionate in conformità del calendario di pagamento definito nell'accordo di finanziamento. Il calendario di pagamento di cui alla prima frase del presente paragrafo corrisponde al calendario di pagamento concordato per gli altri investitori nello stesso strumento finanziario.

11. I termini e le condizioni per i contributi a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), sono definiti in accordi di finanziamento conformemente all'allegato IV ai livelli seguenti:

- a) ove applicabile, tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione e l'organismo che attua il fondo di fondi;
- b) tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione o, ove applicabile, tra l'organismo che attua il fondo di fondi e l'organismo che attua lo strumento finanziario.

12. Per i contributi a norma del paragrafo 1 del presente articolo a piattaforme di investimento che ricevono contributi da strumenti istituiti a livello di Unione, è garantita la coerenza con le norme sugli aiuti di Stato in conformità dell'articolo 209, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario.

13. Nel caso degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), che assumono la forma di uno strumento di garanzia, gli Stati membri possono decidere che i fondi SIE concorrano, se del caso, alle diverse componenti dei portafogli di prestiti coperti anche dalla garanzia dell'Unione a titolo del regolamento (UE) 2015/1017.

14. Nell'ambito di un programma possono essere stabiliti un asse prioritario separato, per il FESR, l'FSE, il Fondo di coesione e il FE AMP, e un tipo di operazione separato, per il FEASR, con un tasso di cofinanziamento massimo del 100 % per sostenere le operazioni realizzate attraverso gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c).

15. In deroga all'articolo 70 e all'articolo 93, paragrafo 1, i contributi di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere utilizzati per originare nuovi finanziamenti mediante debito e capitale proprio nell'intero territorio dello Stato membro, a prescindere dalle categorie di regioni, salvo se diversamente previsto nell'accordo di finanziamento.

16. Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione procede a un riesame dell'applicazione del presente articolo e presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Art. 40. Gestione e controllo degli strumenti finanziari

1. Le autorità designate conformemente all'articolo 124 del presente regolamento e all'articolo 65 del regolamento FEASR non effettuano verifiche sul posto a livello della BEI o delle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione per gli strumenti finanziari da loro attuati.

Tuttavia, le autorità designate effettuano verifiche a norma dell'articolo 125, paragrafo 5, del presente regolamento e controlli conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 a livello degli altri organismi che attuano gli strumenti finanziari nella giurisdizione del rispettivo Stato membro.

La BEI e le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono alle autorità designate una relazione di controllo unitamente a ciascuna domanda di pagamento. Forniscono inoltre alla Commissione e alle autorità designate una relazione annuale di audit redatta dai loro revisori esterni. Tali obblighi di relazione non pregiudicano gli obblighi di relazione, anche per quanto riguarda i risultati degli strumenti finanziari, definiti all'articolo 46, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione relativo ai modelli delle relazioni di controllo e delle relazioni annuali di audit di cui al terzo comma del presente paragrafo.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

2. Fatti salvi l'articolo 127 del presente regolamento e l'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli organismi responsabili dell'audit dei programmi non effettuano audit a livello della BEI o delle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione per gli strumenti finanziari da loro attuati.

Gli organismi responsabili dell'audit dei programmi effettuano audit delle operazioni e dei sistemi di gestione e di controllo a livello degli altri organismi che attuano gli strumenti finanziari nella giurisdizione dei rispettivi Stati membri e a livello dei destinatari finali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3.

La Commissione può effettuare audit a livello degli organismi di cui al paragrafo 1 ove ritenga che ciò sia necessario per ottenere una ragionevole garanzia in considerazione dei rischi individuati.

2 bis. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 39 che sono stati istituiti mediante accordi di finanziamento firmati prima del 2 agosto 2018, si applicano le norme di cui al presente articolo applicabili al momento della firma dell'accordo di finanziamento, in deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

3. Gli organismi responsabili degli audit dei programmi possono condurre audit al livello dei destinatari finali soltanto se si verificano una o più delle seguenti situazioni:

- a) i documenti giustificativi che comprovano il sostegno versato a titolo dello strumento finanziario ai destinatari finali e che esso è stato utilizzato agli scopi previsti in conformità della legislazione applicabile dell'Unione e nazionale non sono disponibili a livello dell'autorità di gestione o a livello degli organismi che applicano gli strumenti finanziari;

- b) vi sono prove che i documenti disponibili al livello dell'autorità di gestione o al livello degli organismi che sviluppano gli strumenti finanziari non rappresentano una registrazione attendibile e completa del sostegno fornito.

4. Entro il 3 novembre 2018, la Commissione adotta atti delegati, conformemente all'articolo 149, che integrano il presente regolamento stabilendo norme specifiche aggiuntive riguardanti la gestione e il controllo degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere b) e c), per quanto concerne i tipi di controlli da eseguire da parte delle autorità di gestione e di audit, le modalità di conservazione dei documenti giustificativi e gli elementi da evidenziare nei documenti giustificativi.

5. Gli organismi che sviluppano gli strumenti finanziari hanno la responsabilità di provvedere a che i documenti giustificativi siano disponibili e non impongono ai destinatari finali obblighi di tenuta di documentazione che vadano oltre quanto sia necessario per adempiere alla propria responsabilità.

5 bis. In deroga all'articolo 143, paragrafo 4, del presente regolamento e all'articolo 56, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, nelle operazioni che comprendono strumenti finanziari, un contributo soppresso in conformità dell'articolo 143, paragrafo 2, del presente regolamento o dell'articolo 56, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 a seguito di un'irregolarità isolata può essere riutilizzato nell'ambito della stessa operazione alle seguenti condizioni:

- a) se l'irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello del destinatario finale, il contributo soppresso può essere riutilizzato solo per altri destinatari finali nell'ambito dello stesso strumento finanziario;
- b) se l'irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello dell'intermediario finanziario in un fondo di fondi, il contributo soppresso può essere riutilizzato solo per altri intermediari finanziari.

Se l'irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello dell'organismo che attua il fondo di fondi - o a livello dell'organismo che attua gli strumenti finanziari, se lo strumento finanziario è attuato mediante una struttura priva di un fondo di fondi - il contributo soppresso non può essere riutilizzato nell'ambito della stessa operazione.

Laddove sia effettuata una rettifica finanziaria per un'irregolarità sistemica, il contributo soppresso non può essere riutilizzato per nessuna operazione interessata da tale irregolarità sistemica.

Art. 41. Domande di pagamento comprendenti le spese per gli strumenti finanziari

1. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a) e c), e per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati in conformità dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), sono effettuate domande scaglionate di pagamento intermedio per i contributi del programma erogati allo strumento finanziario durante il periodo di ammissibilità stabilito all'articolo 65, paragrafo 2 («periodo di ammissibilità») conformemente alle seguenti condizioni:

- a) l'importo del contributo del programma erogato allo strumento finanziario contenuto in ciascuna richiesta di pagamento intermedio presentata durante il periodo di ammissibilità, non supera il 25 % del l'importo complessivo dei

contributi del programma impegnati per lo strumento finanziario ai sensi del pertinente accordo di finanziamento, corrispondente alla spesa ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d), e di cui è previsto il pagamento durante il periodo di ammissibilità. Le domande di pagamento intermedio presentate dopo il periodo di ammissibilità riguardano l'importo complessivo della spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42;

- b) ogni domanda di pagamento intermedio di cui alla lettera a) del presente paragrafo può includere fino al 25 % dell'importo complessivo del cofinanziamento nazionale di cui all'articolo 38, paragrafo 9, che si prevede di erogare allo strumento finanziario, o a livello dei destinatari finali per la spesa ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d), entro il periodo di ammissibilità;
- c) successive domande di pagamento intermedio presentate durante il periodo di ammissibilità sono presentate solo:
 - i) per la seconda domanda di pagamento intermedio, qualora al meno il 60 % dell'importo indicato nella prima domanda di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d);
 - ii) per la terza domanda di pagamento intermedio e le domande successive, qualora almeno l'85 % degli importi indicati nelle precedenti domande di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d);
- d) ogni domanda di pagamento intermedio, riguardante spese connesse a strumenti finanziari indica separatamente l'importo complessivo dei contributi del programma erogato agli strumenti finanziari e gli importi erogati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d).

Alla chiusura di un programma, la domanda di pagamento del saldo finale comprende l'importo complessivo della spesa ammissibile di cui all'articolo 42.

2. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati in conformità dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettera d), le domande di pagamento intermedio e di pagamento del saldo finale comprendono l'importo complessivo dei pagamenti effettuati dall'autorità di gestione per gli investimenti nei destinatari finali di cui all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b).

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149, riguardo alla revoca dei pagamenti a favore degli strumenti finanziari e agli eventuali adeguamenti per quanto riguarda le domande di pagamento.

4. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo i modelli da utilizzare per la presentazione di informazioni supplementari riguardanti gli strumenti finanziari congiuntamente alle domande di pagamento alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Art. 42. Spesa ammissibile alla chiusura

1. Alla chiusura di un programma, la spesa ammissibile dello strumento finanziario corrisponde all'importo complessivo dei contributi del programma effettivamente pagato

o, nel caso di garanzie, impegnato dallo strumento finanziario entro il periodo di ammissibilità, comprendente:

- a) i pagamenti ai destinatari finali e, nei casi di cui all'articolo 37, paragrafo 7, i pagamenti a vantaggio dei destinatari finali;
- b) le risorse impegnate per contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali richieste di garanzia per perdite, calcolate in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti sottostanti o altri strumenti di rischio per nuovi investimenti nei destinatari finali;
- c) gli abbuoni di interesse o gli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati, da pagare per un periodo non superiore ai dieci anni successivi al periodo di ammissibilità, utilizzati in combinazione con strumenti finanziari, depositati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, per l'esborso effettivo dopo il periodo di ammissibilità, ma riguardo a prestiti o altri strumenti di rischio erogati per investimenti nei destinatari finali entro il periodo di ammissibilità;
- d) il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo a norme specifiche relative all'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali per gli abbuoni di interesse e gli abbuoni delle commissioni di garanzia, di cui al primo comma, lettera c).

2. In caso di strumenti azionari e di microcredito, i costi o le commissioni di gestione capitalizzati da pagare per un periodo non superiore ai sei anni successivi al periodo di ammissibilità, per quanto riguarda gli investimenti nei destinatari finali effettuati entro tale periodo di ammissibilità e ai quali non si applicano gli articoli 44 o 45, possono essere considerati spese ammissibili se sono versati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo.

3. In caso di strumenti azionari mirati alle imprese di cui all'articolo 37, paragrafo 4, per i quali l'accordo di finanziamento di cui all'articolo 38, paragrafo 7, lettera b), è stato firmato prima del 31 dicembre 2018, che al termine del periodo di ammissibilità hanno investito almeno il 55 % delle risorse del programma impegnate nel pertinente accordo di finanziamento, un importo limitato di pagamenti per investimenti nei destinatari finali da effettuarsi per un periodo non superiore a quattro anni dopo la fine del periodo di ammissibilità può essere considerato una spesa ammissibile se versato in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, purché nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato e nell'adempimento di tutte le condizioni in appresso.

I fondi versati nel conto di garanzia:

- a) sono utilizzati unicamente per investimenti ulteriori nei destinatari finali che hanno ricevuto investimenti azionari iniziali dallo strumento finanziario nel corso del periodo di ammissibilità, ancora in sospeso interamente o parzialmente;
- b) sono utilizzati unicamente per investimenti ulteriori da effettuare conformemente alle norme di mercato e agli accordi contrattuali conformi alle norme di mercato e sono limitati al minimo necessario per stimolare i coinvestimenti del settore privato, assicurando nel contempo la continuità del finanziamento per le imprese destinatarie di modo che gli investitori pubblici e privati possano trarre beneficio dagli investimenti;

- c) non superano il 20 % della spesa ammissibile dello strumento su base azionaria di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), massimale da cui sono detratte le plusvalenze e le risorse in conto capitale restituite a detto strumento azionario durante il periodo di ammissibilità.

Eventuali importi versati nel conto di garanzia non utilizzati per investimenti in destinatari finali erogati nel periodo di cui al primo comma sono utilizzati a norma dell'articolo 45.

4. La spesa ammissibile indicata conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 non supera l'ammontare:

- a) dell'importo complessivo del sostegno dei fondi SIE erogato ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3; e
- b) del corrispondente cofinanziamento nazionale.

5. Ove i costi e le commissioni di gestione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), e al paragrafo 2 del presente articolo siano applicati dall'organismo che attua il fondo di fondi o dagli organismi che attuano gli strumenti finanziari a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), questi non superano i massimali definiti nell'atto delegato di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Mentre i costi di gestione comprendono voci di costo dirette o indirette rimborsate dietro prove di spesa, le commissioni di gestione si riferiscono a un prezzo concordato per servizi resi definito attraverso un processo di mercato competitivo, se del caso. I costi e le commissioni di gestione si fondano su una metodologia di calcolo basata sulla performance.

I costi e le commissioni di gestione possono comprendere commissioni di istruttoria. Se le commissioni di istruttoria, o una parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.

I costi e le spese di commissioni, compresi quelli sostenuti per i lavori preparatori in relazione allo strumento finanziario prima della firma del pertinente accordo di finanziamento, sono ammissibili a partire dalla data della firma del pertinente accordo di finanziamento.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 che fissa le norme specifiche relative ai criteri di determinazione dei costi e delle commissioni di gestione in base alle prestazioni e ai massimali applicabili, nonché le norme per il rimborso dei costi e commissioni di gestione capitalizzati per strumenti azionari e di microcredito.

Art. 43. Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi SIE agli strumenti finanziari

1. Il sostegno dei fondi SIE erogato agli strumenti finanziari è depositato su conti presso le istituzioni finanziarie negli Stati membri e investito a titolo temporaneo conformemente ai principi della sana gestione finanziaria.

2. Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi SIE erogato agli strumenti finanziari sono utilizzati per le stesse finalità, compreso il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettera d), e dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del sostegno iniziale fornito dai fondi SIE o nell'ambito dello stesso strumento finanziario, o in seguito alla liquidazione dello strumento finanziario, in altri

strumenti finanziari o forme di sostegno conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito di una priorità o di una misura, fino al termine del periodo di ammissibilità.

3. L'autorità di gestione provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate della destinazione degli interessi e delle altre plusvalenze.

Art. 43 bis. Trattamento differenziato degli investitori

1. Il sostegno dei fondi SIE agli strumenti finanziari investito nei destinatari finali e le plusvalenze e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati da tali investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE, possono essere impiegati per il trattamento differenziato di investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato e della BEI, quando utilizza la garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2015/1017. Questo trattamento differenziato è giustificato dalla necessità di attrarre fondi di contropartita privati e di mobilitare finanziamenti pubblici.

2. Le valutazioni di cui agli articoli 37, paragrafo 2, e 39 bis, paragrafo 3, comprendono, se del caso, una valutazione della necessità e dell'entità del trattamento differenziato di cui al paragrafo 1 del presente articolo e/o una descrizione dei meccanismi che saranno utilizzati per stabilire la necessità e l'entità di tale trattamento differenziato.

3. Il trattamento differenziato non supera quanto necessario per creare gli incentivi volti ad attrarre fondi di contropartita privati. Esso non compensa in eccesso gli investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato o la BEI, quando utilizza la garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2015/1017. L'allineamento degli interessi è garantito mediante un'adeguata condivisione dei rischi e dei profitti.

4. Il trattamento differenziato degli investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato fa salve le norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.

Art. 44. Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE fino al termine del periodo di ammissibilità

1. Fatto salvo l'articolo 43 bis, le risorse rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia, compresi i rimborsi in conto capitale, le plusvalenze e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati dagli investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE, sono reimpiegate per le seguenti finalità, a concorrenza degli importi necessari e nell'ordine concordato nei pertinenti accordi di finanziamento:

- a) per ulteriori investimenti attraverso lo stesso strumento finanziario o altri strumenti finanziari, conforme mente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito di una priorità;
- b) se del caso, per coprire le perdite nell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi che attuano gli strumenti finanziari;
- c) se del caso, per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.

2. L'autorità di gestione provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate del reimpiego delle risorse e delle plusvalenze di cui al paragrafo 1.

Art. 45. Reimpiego delle risorse dopo la fine del periodo di ammissibilità

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le risorse restituite agli strumenti finanziari, comprese le plusvalenze e i rimborsi in conto capitale e gli altri rendimenti generati durante un periodo di almeno otto anni dalla fine del periodo di ammissibilità, che sono imputabili al sostegno dai fondi SIE agli strumenti finanziari a norma dell'articolo 37, siano reimpiegati conformemente alle finalità del programma o dei programmi, nell'ambito del medesimo strumento finanziario, o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari, purché in entrambi i casi una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno.

Art. 46. Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari

1. L'autorità di gestione trasmette alla Commissione una relazione specifica sulle operazioni che comprendono strumenti finanziari, sotto forma di un allegato della relazione di attuazione annuale.

2. La relazione specifica di cui al paragrafo 1 contiene, per ciascuno strumento finanziario, le informazioni seguenti:

- a) l'identificazione del programma e della priorità o misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE;
- b) una descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione;
- c) l'identificazione degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e degli organismi di attuazione dei fondi di fondi, se del caso, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a), b) e c);
- d) l'importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario;
- e) l'importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, non ché dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate, per programma e priorità o misura;
- f) i risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi;
- g) gli interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e le risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44 e gli importi utilizzati per il trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis;
- h) i progressi compiuti nel conseguimento dell'atteso effetto leva degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario;
- i) il valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti;

- j) il contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o misura interessata.

Le informazioni di cui al primo comma, lettere h) e j), possono essere incluse solo nell'allegato delle relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 nonché nella relazione di attuazione finale. Gli obblighi di relazione di cui al primo comma, lettere da a) a j), non si applicano al livello dei destinatari finali.

3. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i modelli da utilizzare per le relazioni sugli strumenti finanziari alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

4. Ogni anno, a decorrere dal 2016, la Commissione fornisce, entro sei mesi dal termine di presentazione delle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 111, paragrafo 1, per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione, all'articolo 75 del regolamento FEASR per il FEASR, e alle disposizioni pertinenti delle norme specifiche dei fondi per il FEAMP, sintesi dei dati relativi ai progressi compiuti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti finanziari inviati dalle autorità di gestione conformemente al presente articolo. Tali sintesi sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio e sono pubblicate.

Titolo V

Sorveglianza e valutazione

Capo I

Sorveglianza

Sezione I

Sorveglianza dei programmi

Art. 47. Comitato di sorveglianza

1. Entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione della Commissione di adozione di un programma, lo Stato membro istituisce un comitato, conformemente al suo quadro istituzionale, giuridico e finanziario, d'intesa con l'autorità di gestione, per sorvegliare sull'attuazione del programma (il "comitato di sorveglianza").

Uno Stato membro può istituire un unico comitato di sorveglianza per coprire più di un programma cofinanziato dai fondi SIE.

2. Ciascun comitato di sorveglianza stabilisce e adotta il proprio regolamento interno conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato.

3. Il comitato di sorveglianza di un programma nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea è istituito dagli Stati membri partecipanti al programma di cooperazione e da paesi terzi che abbiano accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione, d'intesa con l'autorità di gestione, entro tre mesi dalla data di notifica

agli Stati membri della decisione che adotta il programma di cooperazione. Detto comitato di sorveglianza elabora e adotta il proprio regolamento interno.

Art. 48. Composizione del comitato di sorveglianza

1. La composizione del comitato di sorveglianza è decisa dallo Stato membro, purché sia composto da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri, nonché dagli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner di cui all'articolo 5. I rappresentanti dei partner ricevono delega per far parte del comitato di sorveglianza dai rispettivi partner attraverso procedure trasparenti. Ciascun membro del comitato di sorveglianza può avere diritto di voto.

La composizione del comitato di sorveglianza di un programma nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea è concordata dagli Stati membri partecipanti al programma e da paesi terzi che abbiano accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione. Il comitato di sorveglianza comprende rappresentanti pertinenti di detti Stati membri e di paesi terzi. Il comitato di sorveglianza può includere rappresentanti del GECT che svolgono attività legate al programma nell'area interessata dal programma.

2. L'elenco dei membri del comitato di sorveglianza è reso pubblico.

3. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

4. Ove fornisca un contributo a un programma, la BEI può partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

5. Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.

Art. 49. Funzioni del comitato di sorveglianza

1. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale proposito, tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, ivi compresi i cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato e i progressi verso target quantificati, nonché dei target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 21, para grafo 1, e, se del caso, dei risultati delle analisi qualitative.

2. Il comitato di sorveglianza esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni della verifica di efficacia dell'attuazione.

3. Il comitato di sorveglianza è consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprime un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall'autorità di gestione.

4. Il comitato di sorveglianza può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. Esso può altresì formulare osservazioni sulla visibilità del sostegno dei fondi SIE e sulle azioni di sensibilizzazione dei risultati di tale sostegno. Esso controlla le azioni intraprese a seguito delle sue osservazioni.

Art. 50. Relazioni di attuazione

1. A partire dal 2016 fino al 2023 compreso, ogni Stato membro trasmette alla Commissione una relazione di attuazione annuale del programma nel precedente esercizio finanziario. Ogni Stato membro presenta alla Commissione una relazione di attuazione finale del programma per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione e una relazione di attuazione annuale per il FEASR e il FEAMP entro il termine stabilito dalle norme specifiche a ciascun fondo.

2. Le relazioni di attuazione annuali contengono informazioni chiave sull'attuazione del programma e sulle sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per programma e ai valori target quantificati, compresi i cambiamenti nei valori degli indicatori di risultato se del caso, nonché, a partire dal relazione di attuazione annuale da presentare nel 2017, ai target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione. I dati trasmessi si riferiscono ai valori di indicatori relativi a operazioni eseguite completamente e anche, ove possibile, tenuto conto della fase di attuazione, a operazioni selezionate. Indicano altresì una sintesi delle conclusioni di tutte le valutazioni del programma rese disponibili durante il precedente anno finanziario, gli aspetti che incidono sui risultati del programma, nonché le misure adottate. La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2016 può altresì definire, se pertinente, le azioni adottate allo scopo di ottemperare alle condizionalità ex ante.

3. In deroga al paragrafo 2, norme specifiche sui dati da trasmettere per il FES possono essere definite nel regolamento FES.

4. La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2017 riporta e valuta le informazioni di cui al paragrafo 2 unitamente ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del programma, compreso il contributo dei fondi SIE a eventuali cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato, laddove emergano dalle pertinenti valutazioni. Tale relazione di attuazione annuale definisce le azioni adottate allo scopo di ottemperare alle condizionalità ex ante non ottemperate al momento dell'adozione dei programmi. Valuta altresì l'attuazione di azioni per tenere conto dei principi di cui agli articoli 7 e 8 e il ruolo dei partner di cui all'articolo 5 nell'attuazione del programma e riferisce in merito al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico.

5. La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2019 e la relazione di attuazione finale per i fondi SIE, oltre alle informazioni e alle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 4, comprendono informazioni e valutazioni sui progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma e sul suo contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

6. Per essere considerate ricevibili, le relazioni di attuazione annuali di cui ai paragrafi da 1 a 4 devono contenere tutte le informazioni indicate negli stessi paragrafi e nelle norme specifiche di ciascun fondo.

Ove la Commissione non comunichi allo Stato membro che la relazione di attuazione annuale non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, tale relazione si considera ricevibile

7. La Commissione esamina la relazione di attuazione annuale e finale e informa lo Stato membro in merito alle sue osservazioni entro due mesi dalla data di ricezione della stessa e in merito alla relazione di attuazione finale entro cinque mesi dalla data di ricezione della stessa. Ove la Commissione non esprima osservazioni entro i termini stabiliti, le relazioni s'intendono accettate.

8. La Commissione può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito ai problemi che incidono in modo significativo sull'attuazione del programma. In tal caso, l'autorità di gestione fornisce tutte le informazioni necessarie circa tali osservazioni e, se opportuno, in forma la Commissione entro tre mesi in merito alle misure adottate.

9. Sono rese pubbliche le relazioni di attuazione annuali e finali, nonché una sintesi dei relativi contenuti.

Art. 51. Riunione annuale di riesame

1. Ogni anno, a partire dal 2016 e fino al 2023 compreso, è organizzata una riunione annuale di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro, al fine di esaminare la performance di ciascun programma, tenendo conto, se del caso, della relazione di attuazione annuale e delle osservazioni della Commissione. Nel corso di tale riunione sono riesaminate anche le attività di comunicazione e informazione del programma, in particolare i risultati e l'efficacia delle misure adottate per informare il pubblico circa i risultati e il valore aggiunto del sostegno dei fondi SIE.

2. La riunione annuale di riesame può riguardare più di un programma. Quest'ultima, nel 2017 e nel 2019, copre tutti i programmi in atto nello Stato membro, tenendo conto inoltre delle relazioni sullo stato di attuazione presentate in tali anni dallo Stato membro conforme mente all'articolo 52.

3. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro e la Commissione possono convenire di non organizzare la riunione annuale di riesame relativa a un programma in anni diversi dal 2017 e 2019.

4. La riunione annuale di riesame è presieduta dalla Commissione o, qualora lo Stato membro ne faccia richiesta, è presieduta congiunta mente dallo Stato membro e dalla Commissione.

5. Lo Stato membro assicura che sia dato un seguito appropriato alle osservazioni della Commissione in seguito alla riunione annuale di riesame in merito ai problemi che influenzano in modo significativo l'attuazione del programma e, se del caso, informano la Commissione, entro tre mesi, relativamente alle misure adottate.

Sezione II

Progresso strategico

Art. 52. Relazione sullo stato dei lavori

1. Entro il 31 agosto 2017 e il 31 agosto 2019, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione sullo stato dei lavori concernente l'esecuzione dell'accordo di partenariato rispettivamente al 31 di cembre 2016 e al 31 dicembre 2018.

2. La relazione sullo stato dei lavori contiene informazioni e valutazioni in merito a quanto segue:

- a) cambiamenti nelle esigenze di sviluppo nello Stato membro dall'adozione dell'accordo di partenariato;
- b) progressi compiuti nella realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché nelle missioni specifiche di ciascun

fondo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, mediante il contributo dei fondi SIE agli obiettivi tematici selezionati, in particolare rispetto ai target intermedi stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ciascun programma e al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;

- c) effettiva attuazione, secondo il calendario stabilito, delle azioni per adempiere condizionalità ex ante applicabili definite nell'accordo di partenariato e non soddisfatte alla data di adozione dell'accordo di partenariato. Tale punto si applica esclusivamente alla relazione sullo stato dei lavori da presentare nel il 2017;
- d) attuazione di meccanismi per garantire il coordinamento tra i fondi SIE e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;
- e) attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, o una sintesi dell'attuazione degli approcci integrati basati sui programmi, compresi i progressi nella realizzazione degli ambiti prioritari stabiliti per la cooperazione;
- f) se del caso, azioni intraprese per rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i fondi SIE;
- g) azioni adottate e risultati conseguiti nell'ottica della riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;
- h) ruolo dei partner di cui all'articolo 5 nell'esecuzione dell'accordo di partenariato;
- i) una sintesi delle azioni adottate in relazione all'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 e degli obiettivi politici per l'attuazione dei fondi SIE.

3. Qualora, entro due mesi dalla data di presentazione della relazione sullo stato dei lavori, la Commissione stabilisca che le informazioni presentate sono incomplete o poco chiare, tanto da incidere in maniera significativa sulla qualità e l'affidabilità della valutazione in questione, può richiedere ulteriori informazioni agli Stati membri, a condizione che tale richiesta non determini ritardi immotivati e fornendo motivazioni dell'asserita mancanza di qualità e affidabilità. Lo Stato membro fornisce le informazioni richieste alla Commissione entro tre mesi e, se del caso, rivede di conseguenza la relazione sullo stato dei lavori.

4. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il modello da utilizzare per la presentazione della relazione sullo stato dei lavori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Art. 53. Relazioni della Commissione e discussione sui fondi SIE

1. A partire dal 2016 la Commissione trasmette ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di sintesi inerente ai programmi dei fondi SIE basata sulle relazioni di attuazione annuali degli Stati membri presentate ai sensi dell'articolo 50, nonché una sintesi dei risultati delle valutazioni disponibili dei programmi. Nel 2017 e 2019 la relazione di sintesi forma parte integrante della relazione strategica di cui al paragrafo 2.

2. Nel 2017 e nel 2019 la Commissione redige una relazione strategica che sintetizza le relazioni sullo stato dei lavori degli Stati membri, relazione che presenta rispettivamente entro il 31 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2019 al Parlamento europeo,

al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e tali istituzioni sono invitate a tenere un dibattito in merito.

3. Il Consiglio discute la relazione strategica con particolare attenzione al contributo dei fondi SIE al conseguimento della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, ed è invitato ad apportare il suo contributo alla riunione di primavera del Consiglio europeo.

4. Su base biennale, a partire dal 2018, la Commissione include nella sua relazione annuale sullo stato dei lavori, presentata alla riunione di primavera del Consiglio europeo, una sezione che riassume le relazioni più recenti di cui ai paragrafi 1 e 2, ponendo l'accento sul contributo dei fondi SIE ai progressi compiuti per la realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Capo II

Valutazione

Art. 54. Disposizioni generali

1. Le valutazioni sono effettuate per migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione dei programmi e per valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto. L'impatto dei programmi viene valutato, alla luce della missione dei rispettivi fondi SIE, in relazione agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e tenendo conto delle dimensioni del programma in relazione al PIL e al tasso di disoccupazione nella zona del programma interessata, ove appropriato.

2. Gli Stati membri forniscono le risorse necessarie allo svolgimento delle valutazioni e garantiscono l'esistenza di procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari, compresi i dati relativi agli indicatori comuni e, ove appropriato, agli indicatori specifici per programma.

3. Le valutazioni sono effettuate da esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma. La Commissione fornisce orientamenti su come effettuare le valutazioni, immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Tutte le valutazioni sono rese pubbliche.

Art. 55. Valutazione ex ante

1. Gli Stati membri effettuano valutazioni ex ante per migliorare la qualità della progettazione di ciascun programma.

2. Le valutazioni ex ante sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei programmi e sono presentate alla Commissione contemporaneamente al programma, unitamente a una sintesi. Le norme specifiche di ciascun fondo possono stabilire soglie al di sotto delle quali la valutazione ex ante può essere combinata alla valutazione di un altro programma.

3. Le valutazioni ex ante prendono in esame quanto segue:

- a) il contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in riferimento agli obiettivi tematici e alle priorità selezionati, tenendo

conto delle esigenze nazionali e regionali, delle potenzialità di sviluppo, nonché dell'esperienza acquisita nell'ambito dei precedenti periodi di programmazione;

- b) la coerenza interna del programma o delle attività proposti e il rapporto con altri strumenti pertinenti;
- c) la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma;
- d) la coerenza degli obiettivi tematici selezionati, delle priorità e dei corrispondenti obiettivi dei programmi con il QSC, l'accordo di partenariato e le raccomandazioni pertinenti specifiche per paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e, se si applica a livello nazionale, il programma nazionale di riforma;
- e) la pertinenza e la chiarezza degli indicatori del programma proposto;
- f) in che modo i risultati attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi;
- g) se i valori target quantificati relativi agli indicatori sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto dei fondi SIE;
- h) la motivazione della forma di sostegno proposta;
- i) l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del programma;
- j) l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del programma e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle valutazioni;
- k) l'idoneità dei target intermedi selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione;
- l) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire qualunque discriminazione per quanto concerne, in particolare, l'accessibilità per le persone con disabilità;
- m) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere lo sviluppo sostenibile;
- n) le misure intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

Le valutazioni ex ante comprendono, ove appropriato, i requisiti per la valutazione ambientale strategica stabiliti nella direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵, tenendo conto delle esigenze in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici.

²⁵ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

Art. 56 Valutazione durante il periodo di programmazione

1. L'autorità di gestione o lo Stato membro redigono un piano di valutazione che può comprendere più di un programma. Esso viene presentato conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

2. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di un'adeguata capacità di valutazione.

3. Nel corso del periodo di programmazione, l'autorità di gestione garantisce che siano effettuate valutazioni di ciascun programma, anche intese a valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto, sulla base del piano di valutazione, e che ogni valutazione sia soggetta ad appropriato follow-up conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Almeno una volta nel corso del periodo di programmazione si valuta in che modo il sostegno dei fondi SIE abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità. Tutte le valutazioni sono soggette all'esame del comitato di sorveglianza e trasmesse alla Commissione.

4. La Commissione può effettuare di sua iniziativa valutazioni dei programmi. Essa ne informa l'autorità di gestione e i risultati sono trasmessi all'autorità di gestione e messi a disposizione del comitato di sorveglianza interessato.

Art. 57. Valutazione ex post

1. Le valutazioni ex post sono effettuate dalla Commissione o dagli Stati membri in stretta cooperazione con la Commissione. Le valutazioni ex post prendono in esame l'efficacia e l'efficienza dei fondi SIE e il loro contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto degli obiettivi definiti in tale strategia dell'Unione e conformemente ai requisiti specifici stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

2. Le valutazioni ex post sono completate entro il 31 dicembre 2024.

3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai contributi del FESR o del FEASR a favore dei programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b).

4. Per ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo, la Commissione elabora, entro il 31 dicembre 2025, un rapporto di sintesi che delinea le principali conclusioni delle valutazioni ex post.

Titolo VI

Assistenza tecnica

Art. 58. Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1. Su iniziativa della Commissione, i fondi SIE possono sostenere le misure di preparazione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del presente regolamento

Le misure di cui al primo comma possono essere attuate direttamente dalla Commissione o indirettamente da entità e persone diverse dagli Stati membri conformemente all'articolo 154 del regolamento finanziario.

Le misure di cui al primo comma possono comprendere in particolare:

- a) assistenza per la preparazione e la valutazione di progetti, anche con la BEI;
- b) sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace dei fondi SIE;
- c) studi legati alle relazioni della Commissione sui fondi SIE e alla relazione sulla coesione;
- d) misure connesse all'analisi, alla gestione, alla sorveglianza, allo scambio di informazioni e all'esecuzione dei fondi SIE, nonché misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e all'assistenza tecnica e amministrativa;
- e) valutazioni, relazioni di esperti, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento attuale e futuro dei fondi SIE, che possono essere effettuati se del caso dalla BEI;
- f) azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di reti di sostegno, interventi di comunicazione, con particolare riferimento ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi SIE, azioni di sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi;
- g) installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'audit, il controllo e la valutazione;
- h) azioni intese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione;
- i) azioni relative all'audit;
- j) rafforzamento della capacità nazionale e regionale in termini di pianificazione degli investimenti, valutazione delle necessità, preparazione, progettazione e attuazione di strumenti finanziari, piani d'azione comuni e grandi progetti, comprese iniziative comuni con la BEI;
- k) divulgazione delle buone pratiche al fine di assistere gli Stati membri a rafforzare la capacità dei partner pertinenti di cui all'articolo 5 e le loro organizzazioni ombrello;
- l) azioni finanziate a norma del regolamento (UE) 2017/825 per contribuire a realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

La Commissione dedica almeno il 15 % delle risorse di cui al presente articolo all'ottenimento di una maggiore efficienza nella comunicazione al pubblico e di più forti sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione medesima, ampliando la base di conoscenze sui risultati ottenuti, in particolare attraverso una raccolta e una diffusione dei dati più efficaci, valutazioni e relazioni, e soprattutto evidenziando il contributo dei fondi SIE nel migliorare le condizioni di vita delle persone, come pure aumentando la visibilità del sostegno dei fondi SIE e sensibilizzando in merito ai risultati e al valore aggiunto di tale sostegno. Le misure di informazione, comunicazione e visibilità relative ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi SIE, con particolare riferimento alle operazioni, sono portate avanti dopo la chiusura dei programmi, se del caso. Tali misure contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

A seconda della loro finalità, le misure di cui al presente articolo possono essere finanziate mediante spese operative o amministrative.

2. Ogni anno la Commissione definisce i suoi piani relativi ai tipi di azioni connesse alle misure di cui al paragrafo 1, quando è previsto un contributo dai fondi SIE, mediante atti di esecuzione.

Art. 59. Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

1. Su iniziativa di uno Stato membro, i fondi SIE possono sostenere attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit. Lo Stato membro può utilizzare i fondi SIE per sostenere azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati, e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali fondi. I fondi SIE possono anche essere utilizzati per sostenere azioni tese a rafforzare la capacità dei partner interessati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera e), e per sostenere lo scambio delle buone prassi tra tali partner. Le azioni di cui al presente paragrafo possono interessare periodi di programmazione precedenti e successivi.

1 bis. Ogni fondo SIE può sostenere operazioni di assistenza tecnica ammissibili ai sensi di uno degli altri fondi SIE.

2. Le norme specifiche di ciascun fondo possono aggiungere o escludere azioni che possono essere finanziate dall'assistenza tecnica di ciascun fondo SIE.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono attuare le azioni di cui al paragrafo 1 tramite l'aggiudicazione diretta di un contratto:

- a) alla BEI;
- b) a un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;
- c) a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato di cui all'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettera b), punto iii).

Titolo VII

Sostegno finanziario fornito dai fondi SIE

Capo I

Sostegno fornito dai fondi SIE

Art. 60. Determinazione dei tassi di cofinanziamento

1. La decisione della Commissione che adotta un programma fissa il tasso o i tassi di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno fornito dai fondi SIE conformemente alle norme specifiche relative a ciascun fondo.

2. Le azioni di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100%.

Art. 61. Operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento

1. Il presente articolo si applica alle operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento. Ai fini del presente articolo, per «entrate nette» si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dall'operazione, con l'eccezione dei risparmi sui costi risultanti dall'attuazione di misure di efficienza energetica, sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.

Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento.

2. La spesa ammissibile dell'operazione o cofinanziata dai fondi SIE è ridotta anticipatamente tenendo conto della capacità potenziale dell'operazione di generare entrate nette in uno specifico periodo di riferimento che copre sia l'esecuzione dell'operazione sia il periodo successivo al suo completamento.

3. Le entrate nette potenziali dell'operazione sono determinate in anticipo tramite uno dei seguenti metodi, scelto dall'autorità di gestione per un settore, sottosettore o tipo di operazione:

- a) applicazione di una percentuale forfettaria di entrate nette per il settore o sottosettore applicabile all'operazione secondo la definizione di cui all'allegato V o in uno degli atti delegati di cui al secondo, terzo e quarto comma;
- a bis) applicazione di un tasso forfettario di entrate nette stabilito da uno Stato membro per un settore o sottosettore non contemplato dalla lettera a). Prima che sia applicato il tasso forfettario, l'autorità di audit responsabile verifica che tale tasso sia stato stabilito secondo un metodo giusto, equo e verificabile basato su dati storici o criteri oggettivi;
- b) calcolo delle entrate nette attualizzate del funzionamento, tenendo conto del periodo di riferimento adeguato per il settore o sotto settore applicabile all'operazione, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione, l'applicazione del principio "chi inquina paga" e, se del caso, di considerazioni di equità collegate alla prosperità relativa dello Stato membro o regione interessata.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo ai casi debitamente giustificati per modificare l'allegato V adeguando i tassi forfettari in esso stabiliti, tenendo conto dei dati storici, del potenziale di recupero dei costi e del principio "chi inquina paga", se del caso.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo ai tassi forfettari per settori o sotto settori nel campo delle TIC, della RSI nonché dell'efficienza energetica. La Commissione notifica gli atti delegati al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2015.

Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 in casi debitamente giustificati per quanto riguarda l'aggiunta di settori o

sottosettori, compresi i sottosettori dei settori di cui all'allegato V, che rientrano tra gli obiettivi tematici definiti nell'articolo 9, primo comma, e sostenuti dai fondi SIE.

Qualora si applichi il metodo di cui al primo comma, lettera a), si presume che tutte le entrate nette generate durante l'esecuzione e dopo il completamento dell'operazione siano prese in considerazione nell'applicazione del tasso forfettario e pertanto esse non sono successivamente dedotte dalle spese ammissibili dell'operazione.

Se un tasso forfettario per un nuovo settore o sottosettore è stato fissato mediante l'adozione di un atto delegato in conformità del terzo e al quarto comma, un'autorità di gestione può decidere di applicare il metodo di cui al primo comma, lettera a), per nuove operazioni in relazione al settore o sottosettore interessato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo al metodo di cui al primo comma, lettera b). Qualora si applichi tale metodo, le entrate nette generate durante l'esecuzione dell'operazione, derivanti da fonti di entrate non prese in considerazione nel determinare le entrate nette potenziali dell'operazione, sono dedotte dalle spese ammissibili dell'operazione non più tardi che nella richiesta di pagamento finale presentata dal beneficiario.

4. Il metodo attraverso il quale è effettuata la detrazione delle entrate nette dalle spese dell'operazione incluse nella domanda di pagamento presentata alla Commissione è determinato conformemente alle norme nazionali.

5. In alternativa all'applicazione dei metodi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, il tasso massimo di cofinanziamento di cui all'articolo 60, paragrafo 1, può essere ridotto, su richiesta di uno Stato membro, per una priorità o misura nell'ambito della quale tutte le operazioni che ricevono un sostegno potrebbero applicare un tasso forfettario uniforme conformemente al paragrafo 3, primo comma, lettera a), del presente articolo. Tale riduzione non è inferiore all'importo calcolato moltiplicando il tasso massimo di cofinanziamento dell'Unione applicabile in virtù delle norme specifiche di ciascun fondo per il pertinente tasso forfettario di cui alla lettera a).

6. Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo sulla base di uno dei metodi indicati ai paragrafi 3 o 5, le entrate nette generate entro i tre anni successivi al completamento di un'operazione o entro il termine per la presentazione dei documenti per la chiusura del programma fissata nelle norme specifiche di ciascun Fondo, se precedente, sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione.

7. I paragrafi da 1 a 6 non si applicano:

- a) alle operazioni o parti di operazioni sostenute esclusivamente dal FSE;
- b) alle operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non supera 1 000 000 EUR,
- c) all'assistenza rimborsabile soggetta all'obbligo di rimborso completo e ai premi;
- d) all'assistenza tecnica;
- e) al sostegno da o a strumenti finanziari;
- f) alle operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o tabelle standard di costi unitari;
- g) alle operazioni eseguite nell'ambito di un piano d'azione comune;
- h) alle operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR o nel regolamento FEAMP.

In deroga al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, qualora applichi il paragrafo 5, uno Stato membro può includere tra le priorità o misure pertinenti le operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non supera 1 000 000 EUR.

8. Inoltre, i paragrafi da 1 a 6 non si applicano alle operazioni per le quali il sostegno nell'ambito di un programma costituisce un aiuto di Stato.

Capo II

Norme speciali sul sostegno dei fondi SIE ai PPP

Art. 62. PPP

I fondi SIE possono essere utilizzati per sostenere operazioni PPP. Tali operazioni PPP sono conformi al diritto applicabile, in particolare in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici.

Art. 63. Beneficiario nell'ambito di operazioni PPP

1. In relazione a operazioni PPP e in deroga all'articolo 2, punto 10), un beneficiario può essere:

- a) l'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'operazione; o
- b) un organismo di diritto privato di uno Stato membro (il "partner privato") che è o deve essere selezionato per l'esecuzione dell'operazione.

2. L'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'operazione PPP può proporre che il partner privato, da selezionare previa approvazione dell'operazione, sia il beneficiario ai fini del sostegno dei fondi SIE. In tal caso, la decisione di approvazione è subordinata all'accertamento, da parte dell'autorità di gestione, che il partner privato selezionato soddisfi e si assuma tutti i corrispondenti obblighi di un beneficiario ai sensi del presente regolamento.

3. Il partner privato selezionato per attuare l'operazione può essere sostituito come beneficiario durante l'attuazione ove ciò sia richiesto ai sensi dei termini e delle condizioni del PPP, ovvero dell'accordo di finanziamento tra il partner privato e l'istituzione finanziaria che cofinanzia l'operazione. In tal caso il partner privato o l'organismo di diritto pubblico subentrante diviene il beneficiario, previo accertamento, da parte dell'autorità di gestione, che il partner subentrante soddisfi e si assuma tutte i corrispondenti obblighi di un beneficiario, ai sensi del presente regolamento.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme aggiuntive in materia di sostituzione di un beneficiario e alle relative responsabilità.

5. La sostituzione di un beneficiario non è da considerarsi un cambio di proprietà ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera b), se tale sostituzione rispetta le condizioni applicabili definite al paragrafo 3 del presente articolo e in un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.

Art. 64. Sostegno alle operazioni PPP

1. Nel caso di un'operazione PPP in cui il beneficiario sia un organismo di diritto pubblico, le spese nell'ambito di un'operazione PPP sostenute e pagate dal partner privato possono, in deroga all'articolo 65, paragrafo 2, essere considerate sostenute e pagate da un beneficiario e incluse in una domanda di pagamento alla Commissione, a condizione che siano ottemperate le seguenti condizioni:

- a) il beneficiario ha sottoscritto un accordo PPP con un partner privato;
- b) l'autorità di gestione ha verificato che le spese dichiarate dal beneficiario siano state pagate dal partner privato e che l'operazione sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, nonché al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione.

2. I pagamenti ai beneficiari eseguiti riguardo alle spese incluse in una domanda di pagamento a norma del paragrafo 1 sono corrisposti in un conto di garanzia aperto a tale scopo a nome del beneficiario.

3. I fondi versati nel conto di garanzia di cui al paragrafo 2 sono utilizzati per pagamenti conformemente all'accordo PPP, compreso ogni eventuale pagamento da effettuarsi in caso di cessazione dell'accordo PPP.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo ai requisiti minimi da includere negli accordi PPP, necessari per l'applicazione della deroga indicata nel paragrafo 1 del presente articolo, comprese le disposizioni legate alla risoluzione dell'accordo PPP e allo scopo di garantire una pista di controllo adeguata.

Capo III**Ammissibilità delle spese e stabilità****Art. 65. Ammissibilità**

1. L'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi.

2. Le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023. Inoltre le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEASR solo se l'aiuto in questione è di fatto pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022.

3. In deroga al paragrafo 2, le spese per l'IOG sono ammissibili dal 1° settembre 2013.

4. Nel caso di costi rimborsati a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), le azioni che costituiscono la base per il rimborso si svolgono tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023.

5. In deroga al paragrafo 4, la data di inizio in relazione alle spese rimborsate a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera b) e c), per azioni a titolo dell'IOG è fissata al 1° settembre 2013.

6. Non sono selezionati per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

7. Il presente articolo lascia impregiudicate le norme sull'ammissibilità dell'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all'articolo 58.

8. Il presente articolo si applica alle operazioni che generano entrate nette nel corso della loro attuazione e ai quali non si applica l'articolo 61, paragrafi da 1 a 6.

Le spese ammissibili dell'operazione da cofinanziare attraverso i fondi SIE sono ridotte delle entrate nette non considerate al momento dell'ap provazione dell'operazione e generate direttamente solo durante la sua attuazione, non oltre la domanda del pagamento del saldo presentata dal beneficiario. Qualora non tutti i costi siano ammissibili al cofinanzia mento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte dei costi ammissibili e a quella dei costi non ammissibili.

Il presente paragrafo non si applica:

- a) all'assistenza tecnica;
- b) agli strumenti finanziari;
- c) all'assistenza rimborsabile soggetta a obbligo di rimborso integrale;
- d) ai premi;
- e) alle operazioni soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato;
- f) alle operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o standard di costi unitari, purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette; alle operazioni attuati nell'ambito di un piano di azione congiunto, purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette;
- g) alle operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento FEASR o nel regolamento FEAMP, a eccezione delle operazioni per le quali il regolamento FEAMP fa riferimento al presente paragrafo; o
- h) alle operazioni per le quali i costi totali ammissibili non superino 100 000 EUR.

Ai fini del presente articolo e dell'articolo 61, qualsiasi pagamento ricevuto dal beneficiario derivante da una penalità contrattuale a seguito di una violazione del contratto tra il beneficiario e un terzo o verificatosi in conseguenza del ritiro di un'offerta da parte di un terzo scelto in base alla normativa in materia di appalti pubblici (il "deposito") non è considerato come entrata e non è dedotto dalle spese ammissibili dell'operazione.

9. La spesa che diventa ammissibile a seguito di una modifica ap portata a un programma è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione oppure, in caso di applicazione dell'articolo 96, paragrafo 11, a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione che modifica il programma.

Le norme specifiche del FEAMP possono derogare al primo comma.

10. In deroga al paragrafo 9, le procedure specifiche relative alla data di inizio dell'ammissibilità possono essere stabilite nel regolamento FEASR.

In deroga al paragrafo 9, le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19 sono ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020.

In deroga al paragrafo 9, le spese per le operazioni volte a far fronte alle sfide migratorie conseguenti all'aggressione militare da parte della Federazione russa sono ammissibili a decorrere dal 24 febbraio 2022.

10 bis. Il paragrafo 6 non si applica alle operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa.

Il paragrafo 6 non si applica neppure agli interventi sostenuti dal FE AMP relativi alle conseguenze di tale aggressione nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

In deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b), dette operazioni possono essere selezionate per il sostegno del FESR, del FSE, del Fondo di coesione o del FEAMP prima dell'approvazione del programma modificato.

11. Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la spesa dichiarata in una domanda di pagamento per uno dei fondi SIE non sia dichiarata per il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dello stesso fondo nell'ambito di un altro programma. L'importo della spesa da indicare in una domanda di pagamento di un fondo SIE può essere calcolato per ciascun fondo SIE e per il programma o i programmi interessati su base proporzionale, conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno.

Art. 66. Forme di sostegno

I fondi SIE sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari o una combinazione degli stessi.

Nel caso dell'assistenza rimborsabile, il sostegno rimborsato all'organismo che l'ha fornito o a un'altra autorità competente dello Stato membro è registrato in un conto separato oppure con codici contabili distinti e reimpiegato allo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma.

Art. 67. Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile

1. Le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere una delle seguenti forme:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti;
- b) tabelle standard di costi unitari;
- c) somme forfettarie;
- d) finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite;
- e) finanziamenti che non sono collegati ai costi delle operazioni pertinenti, ma si basano sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell'attuazione o nel conseguimento degli obiettivi dei programmi di cui all'atto delegato adottato in conformità del paragrafo 5 bis.

Le norme specifiche di ciascun Fondo possono limitare le forme di sovvenzione o di assistenza rimborsabile applicabile a determinate operazioni.

Per la forma di finanziamento di cui al primo comma, lettera e), l'audit mira esclusivamente a verificare che siano state soddisfatte le condizioni per il rimborso.

2. In deroga al paragrafo 1, ulteriori forme di sovvenzione e metodi di calcolo possono essere stabiliti nel regolamento FEAMP.

2 bis. Nel caso di operazioni o progetti non coperti dalla prima frase del paragrafo 4 e che ricevono sostegno dal FESR e dall'FSE, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile per le quali il sostegno pubblico non supera 100 000 EUR assumono la forma di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, fatta eccezione per le operazioni che ricevono sostegno nell'ambito di aiuti di Stato che non costituiscono aiuti *de minimis*.

Qualora si ricorra a finanziamenti a tasso forfettario, le categorie di costi a cui è applicato il tasso forfettario possono essere rimborsate conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a).

Per operazioni sostenute dal FEASR, dal FESR o dall'FSE, quando si ricorre al tasso forfettario di cui all'articolo 68 ter, paragrafo 1, le indennità e le retribuzioni pagate ai partecipanti possono essere rimborsate conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo.

Il presente paragrafo è soggetto alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 152, paragrafo 7.

3. Le opzioni di cui al paragrafo 1 si possono combinare unicamente se ciascuna opzione copre diverse categorie di costi, o se sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione.

4. Laddove un'operazione o un progetto facente parte di un'operazione sia attuato esclusivamente tramite appalti pubblici di lavori, beni o servizi, si applica solo il paragrafo 1, primo comma, lettere a) ed e). Laddove l'appalto pubblico nell'ambito di un'operazione o di un progetto facente parte di un'operazione sia limitato a determinate categorie di costi, tutte le opzioni di cui al paragrafo 1 sono applicabili all'intera operazione o progetto facente parte di un'operazione.

5. Gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), sono stabiliti in uno dei seguenti modi:

- a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
 - i) su dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti;
 - ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari;
 - iii) sull'applicazione delle consuete prassi contabili dei singoli beneficiari;
- a bis) un progetto di bilancio redatto caso per caso e approvato ex ante dall'autorità di gestione o, nel caso del FEASR, dall'autorità competente per la selezione delle operazioni, ove il sostegno pubblico non superi 100 000 EUR;
- b) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari;

- c) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;
- d) tassi previsti dal presente regolamento o dalle norme specifiche di ciascun fondo.
- e) metodi specifici per determinare gli importi stabiliti conformemente alle norme specifiche di un fondo.

5 *bis*. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 per integrare il presente regolamento per quanto concerne la definizione delle tabelle standard di costi unitari o dei finanziamenti a tasso forfettario di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b) e d), del presente articolo, i relativi metodi di cui al paragrafo 5, lettera a), del presente articolo e la forma di sostegno di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e), del presente articolo, precisando le modalità dettagliate relative alle condizioni di finanziamento e alla loro applicazione.

6. Il documento che specifica le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione indica il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione.

Art. 68. Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile

Laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi possono essere calcolati forfettariamente in uno dei seguenti modi:

- a) un tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di regimi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;
- b) un tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
- c) un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 per integrare le disposizioni sul tasso forfettario e i relativi metodi di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo.

Art. 68 bis. Costi per il personale in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile

1. I costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati in base a un tasso forfettario fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi per il personale. Gli Stati membri non sono tenuti a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, purché i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori di valore superiore alla soglia di cui all'articolo 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE.

2. Ai fini della determinazione dei costi per il personale, una tariffa oraria può essere calcolata dividendo per 1 720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati, per le persone che lavorano a tempo pieno, o per la quota proporzionale corrispondente di 1 720 ore, per le persone che lavorano a tempo parziale.

3. Quando si applica la tariffa oraria calcolata in conformità del paragrafo 2, il numero complessivo di ore dichiarate per persona per un determinato anno non supera il numero di ore utilizzate per il calcolo di tale tariffa oraria.

Il primo comma non si applica ai programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea per quanto riguarda i costi per il personale relativi a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell'ambito dell'operazione.

4. Qualora non siano disponibili, i costi annui lordi per l'impiego possono essere desunti dai costi lordi per l'impiego documentati disponibili o dal contratto di lavoro, debitamente adeguati in base a un periodo di 12 mesi.

5. I costi per il personale relativi a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell'ambito dell'operazione possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi lordi per l'impiego, corrispondente a una percentuale fissa delle ore di lavoro impiegate nell'ambito dell'operazione su base mensile, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione dell'orario di lavoro. Il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce tale percentuale fissa.

Art. 68 ter. Finanziamento a tasso forfettario dei costi diversi dai costi per il personale

1. Un tasso forfettario fino al 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale può essere utilizzato per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.

Per le operazioni sostenute dall'FSE, dal FESR o dal FEASR le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso forfettario.

2. Il tasso forfettario di cui al paragrafo 1 non è applicato ai costi per il personale calcolati in base a un tasso forfettario.

Art. 68 quater. Costo unitario delle operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa

Ai fini dell'attuazione delle operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa, gli Stati membri possono inserire tra le spese dichiarate nelle domande di pagamento un costo unitario collegato alle necessità di base e al sostegno a favore delle persone che ricevono protezione temporanea o altra protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in

conformità della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio²⁶ e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio²⁷. Tale costo unitario è pari a 100 EUR alla settimana per ogni settimana completa o parziale trascorsa da una persona nello Stato membro interessato. Il costo unitario può essere utilizzato per la durata massima totale di 26 settimane, a decorrere dalla data di arrivo della persona nell'Unione.

Gli importi calcolati su tale base sono considerati sostegno pubblico versato a beneficiari e costituiscono spese ammissibili ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Art. 69. Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e per l'assistenza rimborsabile

1. I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono considerati ammissibili a condizione che lo prevedano le norme in materia di ammissibilità dei fondi SIE e del programma e siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

- a) il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;
- b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;
- c) il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
- d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;
- e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

Il valore dei terreni o immobili di cui al primo comma, lettera d), del presente paragrafo è certificato da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato e non supera il limite di cui al paragrafo 3, lettera b).

2. Le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) ciò è consentito dalle norme del programma in materia di ammissibilità;

²⁶ Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1).

²⁷ Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

- b) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili quando rimborsato nella forma di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera a);
- c) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
- d) all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

3. Non sono ammissibili a un contributo dei fondi SIE né all'importo di sostegno trasferito dal Fondo di coesione al CEF di cui all'articolo 92, paragrafo 6, i seguenti costi:

- a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- b) l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente;
- c) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Art. 70. Ammissibilità delle operazioni a seconda dell'ubicazione

1. Fatte salve le deroghe di cui al paragrafo 2 e le norme specifiche di ciascun fondo, le operazioni sostenute dai fondi SIE sono ubicate nell'area del programma.

Le operazioni riguardanti la prestazione di servizi a cittadini o imprese che coprono l'intero territorio di uno Stato membro sono considerate ubicate in tutte le aree del programma all'interno di uno Stato membro. In questi casi le spese sono assegnate proporzionalmente alle aree del programma interessate, secondo criteri oggettivi.

Il secondo comma del presente paragrafo non si applica al programma nazionale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 o al programma specifico per l'istituzione e la gestione della rete rurale nazionale di cui all'articolo 54, paragrafo 1, di detto regolamento.

2. L'autorità di gestione può accettare che un'operazione sia attuata al di fuori dell'area del programma ma sempre all'interno dell'Unione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'operazione è a vantaggio dell'area del programma;
- b) l'importo complessivo a titolo del FESR, del fondo di coesione, del FEASR o del FEAMP destinato dal programma a operazioni ubicate fuori dall'area del programma non supera il 15 % del sostegno del FESR, del Fondo di coesione, del FEASR o del FEAMP a livello di priorità al momento dell'adozione del programma;
- c) il comitato di sorveglianza ha dato il suo consenso all'operazione o al tipo di operazioni interessate;
- d) le autorità responsabili per il programma nell'ambito del quale è finanziata l'operazione soddisfano gli obblighi posti a carico di tali autorità per quanto concerne la gestione, il controllo e l'audit o stipulano accordi con autorità nell'area in cui si svolge l'operazione.

Qualora le operazioni finanziate a titolo dei fondi e del FEAMP siano attuate fuori dall'area del programma in conformità del presente paragrafo e apportino benefici sia all'esterno che all'interno dell'area del programma, tali spese sono assegnate proporzionalmente a tali aree secondo criteri oggettivi.

Qualora le operazioni riguardino l'obiettivo tematico di cui all'articolo 9, primo comma, punto 1), e siano attuate all'esterno dello Stato membro ma sempre all'interno dell'Unione, si applicano soltanto le lettere b) e d) del primo comma del presente paragrafo.

Qualora le operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa che ricevono sostegno dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione siano attuate al di fuori dell'area del programma ma all'interno dello Stato membro, si applica solo la lettera d) del primo comma.

3. Per le operazioni concernenti attività di assistenza tecnica o misure di informazione, comunicazione e visibilità e attività promozionali, e per le operazioni relative all'obiettivo tematico di cui all'articolo 9, primo comma, punto 1), è possibile sostenere spese al di fuori dell'Unione, purché siano necessarie per la buona esecuzione dell'operazione.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle operazioni sostenute dal FSE, ad eccezione del paragrafo 2, quarto comma.

Art. 71. Stabilità delle operazioni

1. Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

- a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Gli Stati membri possono ridurre il limite temporale definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

2. Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi SIE assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

3. Nel caso di operazioni sostenute dal FSE e di operazioni sostenute da altri fondi SIE che non comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo del Fondo è rimborsato solo quando le operazioni sono soggette a un obbligo di mantenimento dell'investimento ai sensi delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e quando si verifichi la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva entro il periodo stabilito da dette norme.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai contributi forniti a o da strumenti finanziari, al leasing ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 né a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

5. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle persone fisiche beneficiarie di un sostegno agli investimenti che, dopo il completamento dell'operazione di investimento, diventano ammissibili al sostegno e lo ricevono nell'ambito del regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ove l'investimento in questione sia direttamente connesso al tipo di attività individuata come ammissibile al sostegno del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Titolo VIII

Gestione e controllo

Capo I

Sistemi di gestione e controllo

Art. 72. Principi generali dei sistemi di gestione e controllo

I sistemi di gestione e controllo prevedono, a norma dell'articolo 4, paragrafo 8:

- a) una descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;
- b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;
- c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate;
- d) sistemi informatizzati per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per la sorveglianza e le relazioni;
- e) sistemi di predisposizione delle relazioni e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;
- f) disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo;
- g) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;
- h) la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti.

Art. 73. Responsabilità in caso di gestione concorrente

Conformemente al principio di gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi secondo le rispettive responsabilità definite dal presente regolamento e dalle norme specifiche di ciascun fondo.

Art. 74. Responsabilità degli Stati membri

1. Gli Stati membri adempiono agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumono le responsabilità che ne derivano indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al regolamento finanziario e alle norme specifiche di ciascun fondo.

2. Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e controllo dei programmi siano istituiti conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo e funzionino in modo efficace.

3. Gli Stati membri garantiscono l'introduzione di efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE. La definizione della portata, delle norme e delle procedure relative a tali modalità compete agli Stati membri conformemente ai relativi quadri istituzionali e giuridici. Gli Stati membri, su richiesta della Commissione, esaminano i reclami presentati alla Commissione che ricadono nell'ambito delle suddette modalità. Su richiesta, gli Stati membri informano la Commissione, previa richiesta, dei risultati di tali esami.

4. Tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono modalità e condizioni alle quali detto sistema di scambio elettronico di dati debba conformarsi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Capo II**Poteri e responsabilità della Commissione****Art. 75. Poteri e responsabilità della Commissione**

1. La Commissione accerta, sulla base delle informazioni disponibili, comprese le informazioni in merito alla designazione degli organismi responsabili della gestione e del controllo, i documenti forniti ogni anno, conformemente all'articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario, dagli organismi designati, le relazioni di controllo, le relazioni di attuazione annuali e gli audit effettuati da organismi nazionali e dell'Unione, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo e che tali sistemi funzionino in modo efficace durante l'attuazione dei programmi.

2. I funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere audit o controlli sul posto a condizione che si dia all'autorità competente nazionale un preavviso di almeno dodici giorni lavorativi, salvo in casi urgenti. La Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della necessità di evitare inutili duplicazioni degli audit o dei controlli svolti dagli Stati membri, del livello di rischio per il bilancio dell'Unione e della necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico dei

beneficiari conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. L'ambito di tali audit o controlli può comprendere, in particolare, una verifica dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo di un programma o di parte dello stesso, nelle operazioni e la valutazione della sana gestione finanziaria delle operazioni o dei programmi. A detti controlli di audit o controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati degli Stati membri.

Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debita mente legittimati a effettuare controlli o controlli sul posto, hanno accesso a tutti i necessari registri, documenti e metadati, a prescindere dal mezzo su cui sono conservati, relativi a operazioni finanziate dai fondi SIE o ai sistemi di gestione e controllo. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione copie di tali registri, documenti e metadati.

I poteri descritti nel presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti a funzionari specificamente designati dalla normativa nazionale. I funzionari e i rappresentanti autorizzati della Commissione non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o agli interrogatori formali di persone nell'ambito della normativa nazionale. Tuttavia, tali funzionari e rappresentanti hanno accesso alle informazioni così raccolte, fatte salve le competenze dei tribunali nazionali e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti giuridici interessati.

2 bis. La Commissione fornisce alla competente autorità nazionale:

- a) il progetto di relazione di audit risultante da un audit o un controllo sul posto entro tre mesi dalla fine di tale audit o controllo;
- b) la relazione di audit definitiva entro tre mesi dal ricevimento di una risposta completa da parte della competente autorità nazionale in merito al progetto di relazione di audit risultante dall'audit o dal controllo sul posto in questione;

Le relazioni di cui al primo comma, lettere a) e b), sono messe a disposizione entro i termini di cui a dette lettere in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.

Il termine di cui al primo comma, lettera a), non comprende il periodo che ha inizio il giorno successivo alla data in cui la Commissione invia la sua richiesta di informazioni supplementari allo Stato membro e si estende fin quando lo Stato membro non risponde a tale richiesta.

Il presente paragrafo non è applicabile al FEASR.

3. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per garantire l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo o la regolarità delle spese conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

Titolo IX

Gestione finanziaria, esame e accettazione dei conti e rettifiche finanziarie, disimpegno

Capo I

Gestione finanziaria

Art. 76. Impegni di bilancio

Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun programma sono effettuati in rate annuali per ciascun Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. Gli impegni di bilancio relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione in un singolo programma sono distinti dalla restante ripartizione del programma.

La decisione della Commissione di adottare un programma costituisce la decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento finanziario e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale regolamento.

Per ciascun programma gli impegni di bilancio relativi alla prima rata seguono l'adozione del programma da parte della Commissione.

Gli impegni di bilancio relativi alle rate successive sono effettuati dalla Commissione entro il 1° maggio di ogni anno, sulla base della decisione di cui al secondo comma del presente articolo, salvo nel caso in cui si applichi l'articolo 16 del regolamento finanziario.

Nell'applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia di cui all'articolo 22, se le priorità non hanno conseguito i rispettivi target intermedi, se del caso la Commissione dispone il disimpegno degli stanziamenti corrispondenti impegnati nei programmi interessati in quanto componente della riserva di efficacia dell'attuazione e li rende di nuovo disponibili per i programmi la cui dotazione è incrementata in seguito a una modifica approvata dalla Commissione a norma dell'articolo 22, paragrafo 5.

Art. 77. Norme comuni per i pagamenti

1. I pagamenti, da parte della Commissione, dei contributi dei fondi SIE a ciascun programma sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio e sono subordinati ai fondi disponibili. Ogni pagamento è imputato all'impegno di bilancio aperto del fondo in questione meno recente.

2. I pagamenti relativi a impegni della riserva di efficacia dell'attuazione non sono eseguiti prima della ripartizione effettiva della riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 22, paragrafi 3 e 4.

3. I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale.

4. Per le forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), e agli articoli 68 e 69, i costi calcolati sulla base applicabile sono considerati spese ammissibili.

Art. 78. Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale

Le norme specifiche di ciascun fondo disciplinano il calcolo dell'importo rimborsato come pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale. Tale importo è in funzione dello specifico tasso di cofinanziamento applicabile alle spese ammissibili.

Art.79. Domande di pagamento

1. La procedura specifica e le informazioni da presentare per le domande di pagamento in relazione a ciascun fondo SIE sono stabilite nelle norme specifiche di ciascun fondo.

2. La domanda di pagamento da presentare alla Commissione fornisce tutte le informazioni necessarie perché la Commissione possa presentare i conti a norma dell'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

Art. 80. Uso dell'euro

Gli importi che figurano nei programmi presentati dagli Stati membri, le previsioni di spesa, le domande di pagamento, i bilanci le spese indicate nelle relazioni di attuazione annuali e finali sono espressi in euro.

Art. 81. Pagamento del prefinanziamento iniziale

1. A seguito della decisione che approva il programma, la Commissione versa un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate secondo le esigenze di bilancio. Il livello delle rate è definito nelle norme specifiche di ciascun fondo.

2. Il prefinanziamento iniziale è utilizzato esclusivamente per pagamenti ai beneficiari nell'attuazione del programma ed è a tale scopo messo immediatamente a disposizione dell'organismo responsabile.

Art. 82. Liquidazione del prefinanziamento iniziale

La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale è effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi al momento della chiusura del programma.

Art. 83. Interruzione dei termini di pagamento

1. I termini di pagamento di una richiesta di pagamento intermedio possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario per un periodo massimo di sei mesi qualora:

- a) a seguito di informazioni fornite da un organismo di audit nazionale o dell'Unione, vi siano prove chiare che facciano presumere carenze significative nel funzionamento del sistema di gestione e controllo;

- b) l'ordinatore delegato debba effettuare verifiche supplementari, essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una domanda di pagamento siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie;
- c) non sia stato presentato uno dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario.

Gli Stati membri possono concedere un'estensione del periodo di interruzione di ulteriori tre mesi.

Le norme specifiche di ciascun fondo per il FEAMP possono stabilire basi specifiche per l'interruzione dei pagamenti legati al mancato rispetto delle norme applicabili nell'ambito della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate, vista la natura, la gravità, la durata e la ricorrenza della mancata conformità.

2. L'ordinatore delegato limita l'interruzione dei termini di pagamento a quella parte delle spese oggetto della richiesta di pagamento in cui si rinvergono gli elementi di cui al paragrafo 1, primo comma, salvo qua lora non sia possibile identificare la parte delle spese interessate. L'ordinatore delegato informa immediatamente per iscritto lo Stato membro e l'autorità di gestione in merito ai motivi dell'interruzione, chiedendo a essi di porre rimedio alla situazione. L'ordinatore delegato pone fine all'interruzione non appena siano state adottate le misure necessarie.

Capo III

Rettifiche finanziarie

Art. 85. Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma e procedendo al recupero presso lo Stato membro al fine di escludere le spese che violano il diritto applicabile dal finanziamento dell'Unione.

2. Una violazione del diritto applicabile determina una rettifica finanziaria solo se riguarda una spesa che è stata notificata alla Commissione e ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) la violazione ha influenzato la selezione di un'operazione da parte dell'organismo responsabile del sostegno dei fondi SIE o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile accertarne l'incidenza ma sussista un rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto;
- b) la violazione ha influenzato l'importo delle spese dichiarate per il rimborso a carico del bilancio dell'Unione o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile quantificarne l'incidenza finanziaria ma sussista il rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto.

3. Nel decidere una rettifica finanziaria ai sensi del paragrafo 1, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della violazione del diritto applicabile e delle sue implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione. La Commissione tiene aggiornato il Parlamento europeo sulle decisioni adottate per l'applicazione delle rettifiche finanziarie.

4. I criteri e le procedure per l'applicazione delle rettifiche finanziarie sono stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

Capo IV

Disimpegno

Art. 86. Principi

1. Tutti i programmi sono sottoposti a una procedura di disimpegno fondata sul principio che sono disimpegnati gli importi connessi a un impegno che non sono coperti da un prefinanziamento o da una domanda di pagamento entro un determinato periodo di tempo, comprendendo ogni domanda di pagamento interamente o parzialmente soggetta a interruzione della scadenza di pagamento o a sospensione dei pagamenti.

2. L'impegno relativo all'ultimo anno del periodo è disimpegnato conformemente alle norme da seguire per la chiusura dei programmi.

3. Le norme specifiche di ciascun fondo specificano l'applicazione precisa della regola del disimpegno per ciascun fondo SIE.

4. La parte di impegni ancora aperti è disimpegnata qualora non sia stato presentato alla Commissione uno dei documenti richiesti per la chiusura entro i termini stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.

5. Gli impegni di bilancio riguardanti la riserva di efficacia dell'attuazione sono disciplinati unicamente dalla procedura di disimpegno di cui al paragrafo 4.

Art. 87. Eccezioni al disimpegno

1. L'importo interessato dal disimpegno si intende ridotto degli importi equivalenti alla parte dell'impegno di bilancio per la quale:

- a) le operazioni sono sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o
- b) non è stato possibile eseguire una domanda di pagamento per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma, in tutto o in parte.

Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore di cui al primo comma, lettera b), ne dimostrano le conseguenze dirette sulla realizzazione di tutto o parte del programma.

Ai fini del primo comma, lettere a) e b), la riduzione può essere richiesta una volta se la sospensione o la situazione di forza maggiore sono durate non più di un anno, o un numero di volte che corrisponde alla durata della situazione di forza maggiore o al numero di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che sospende l'esecuzione dell'operazione e la data della decisione finale.

2. Entro il 31 gennaio lo Stato membro invia alla Commissione informazioni in merito alle eccezioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), per l'importo da dichiarare entro la chiusura dell'esercizio precedente.

Art. 88. Procedura

1. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e l'autorità di gestione ogniquale volta esista un rischio di applicazione della norma sul disimpegno ai sensi dell'articolo 86.

2. Sulla base delle informazioni che ha ricevuto al 31 gennaio, la Commissione informa lo Stato membro e l'autorità di gestione circa l'importo del disimpegno risultante da dette informazioni.

3. Lo Stato membro dispone di due mesi per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni.

4. Entro il 30 giugno lo Stato membro presenta alla Commissione un piano finanziario modificato che riflette, per l'esercizio finanziario interessato, la riduzione del contributo relativo a una o più priorità del programma tenendo conto, se del caso, della ripartizione per fondo e per categoria di regioni. In caso di mancata presentazione, la Commissione modifica il piano finanziario riducendo il contributo dei fondi SIE per l'esercizio finanziario interessato. Tale riduzione è ripartita proporzionalmente tra le singole priorità.

5. La Commissione modifica la decisione che adotta il programma, mediante atti di esecuzione, entro il 30 settembre.

Parte III

Disposizioni generali applicabili al FESR, al FSE e al Fondo di Coesione

Titolo I

Obiettivi e quadro finanziario

Capo I

Missione, obiettivi e copertura geografica del sostegno

Art. 89. Missione e obiettivi

1. I fondi contribuiscono a sviluppare e portare avanti le azioni dell'Unione intese a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, conformemente all'articolo 174 TFUE.

Le azioni sostenute dai fondi contribuiscono inoltre alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

2. Ai fini della missione di cui al paragrafo 1, si perseguono i seguenti obiettivi:

- a) investimenti in favore della crescita e dell'occupazione negli Stati membri e nelle regioni, con il sostegno di tutti i fondi; e
- b) cooperazione territoriale europea, con il sostegno del FESR.

Art. 90. Obiettivo degli investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

1. I fondi strutturali sostengono l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (le "regioni di livello NUTS 2"), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 105/2007.

2. Le risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione sono ripartite fra le seguenti tre categorie di regioni di livello NUTS 2:

- a) regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27;
- b) regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75 % e il 90 % della media del PIL dell'UE-27;
- c) regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 90 % della media del PIL dell'UE-27.

La classificazione di una regione in una delle tre categorie di regioni è determinata in base al rapporto tra il PIL pro capite di ciascuna regione, misurato in parità di potere di acquisto (PPA) e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2007-2009, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

3. Il Fondo di coesione sostiene gli Stati membri il cui RNL pro capite, misurato in PPA e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2008-2010, è inferiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione nel 2013, ma il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27, calcolato ai sensi del primo comma, ricevono sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico.

4. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, che definisce l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri delle tre categorie di regioni di cui al paragrafo 2 e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. Tale elenco è valido dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

5. Nel 2016 la Commissione riesamina l'ammissibilità degli Stati membri al sostegno a titolo del Fondo di coesione sulla scorta dei dati dell'Unione relativi all'RNL dell'UE-27 per il periodo 2012-2014. Gli Stati membri il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27, diventano nuovi Stati ammissibili al sostegno a titolo del Fondo di coesione e gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione e il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90 % perdono la propria ammissibilità e ricevono sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico.

Capo II

Quadro finanziario

Art. 91. Risorse per la coesione economica, sociale e territoriale

1. Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2014 - 2020, espresse in prezzi del 2011, ammontano a 330 105 627 309 EUR, conformemente alla ripartizione annuale stabilita nell'allegato VI, di cui 325 938 694 233 EUR rappresentano le risorse globali assegnate al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, e 4 166 933 076 EUR costituiscono una dotazione specifica per l'IOG. Ai fini della programmazione e della successiva inclusione nel bilancio dell'Unione, l'importo delle risorse assegnate alla coesione economica, sociale e territoriale è indicizzato in ragione del 2 % all'anno.

2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che fissa la ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea la ripartizione annuale delle risorse della dotazione specifica a titolo dell'IOG per ogni Stato membro con l'elenco delle regioni ammissibili, conformemente ai criteri e alla metodologia di cui rispettivamente agli allegati VII e VIII, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo o l'articolo 92, paragrafo 8.

3. Lo 0,35 % delle risorse globali previa detrazione del sostegno al CEF di cui all'articolo 92, paragrafo 6, e dell'aiuto per i più indigenti di cui all'articolo 92, paragrafo 7, è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. Un massimo di 112 233 000 EUR a prezzi correnti è assegnato al programma di sostegno alle riforme strutturali istituito dal regolamento (UE) 2017/825 per essere utilizzati in funzione dell'ambito di applicazione e della finalità del programma stesso.

Art. 92. Risorse per gli obiettivi Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e Cooperazione territoriale europea

1. Le risorse destinate all'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione ammontano al 96,09 % delle risorse globali (ossia, in totale, a 317 073 545 392 EUR) e sono così ripartite:

- a) il 51,52 % (ossia, in totale, 163 359 380 738 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate;
- b) il 10,82 % (ossia, in totale, 34 319 221 039 EUR) è destinato alle regioni in transizione;
- c) il 16,33 % (ossia, in totale, 51 773 321 432 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;
- d) il 20,89 % (ossia, in totale, 66 236 030 665 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;
- e) lo 0,44 % (ossia, in totale, 1 385 591 518 EUR) è destinato come finanziamento supplementare alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e alle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.

2. Oltre agli importi di cui all'articolo 91 e al paragrafo 1 del presente articolo, negli anni 2014 e 2015 sono resi disponibili ulteriori importi pari a 94 200 000 EUR e 92 400 000 EUR rispettivamente nei termini previsti negli adeguamenti addizionali di cui all'allegato VII. Detti importi sono precisati nella decisione della Commissione di cui all'articolo 91, paragrafo 2.

3. Nel 2016 la Commissione, nel suo adeguamento tecnico per il 2017 a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 riesamina gli stanziamenti complessivi a titolo dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione di ciascuno Stato membro per il periodo 2017-2020, applicando il metodo di assegnazione di cui ai paragrafi da 1 a 16 dell'allegato VII sulla base dei dati statistici più recenti disponibili nonché della comparazione, per gli Stati membri soggetti a massimale, tra il PIL nazionale cumulato osservato per gli anni 2014-2015 e il PIL nazionale cumulato per lo stesso periodo stimato nel 2012 a norma del paragrafo 10 dell'allegato VII. Qualora vi sia una divergenza cumulativa di oltre ± 5 % tra le dotazioni riviste e le dotazioni totali, le dotazioni totali sono adeguate di conseguenza. A norma dell'articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, gli adeguamenti sono ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2017-2020 e i corrispondenti massimali del quadro finanziario sono modificati di conseguenza. L'effetto netto totale degli adeguamenti, sia positivo, sia negativo, non può superare 4 000 000 000 EUR. A seguito dell'adeguamento tecnico la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, volta a definire una ripartizione annua rivista delle risorse globali per ogni singolo Stato membro.

4. Al fine di garantire che siano destinati investimenti sufficienti a favore dell'occupazione giovanile, della mobilità dei lavoratori, della conoscenza, dell'inclusione sociale e della lotta contro la povertà, la quota di risorse dei fondi strutturali disponibile per la programmazione dei programmi operativi nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione assegnata al FSE in ciascuno Stato membro non è inferiore alla corrispondente quota di FSE per tale Stato membro come stabilito nei programmi operativi per gli obiettivi Convergenza e Competitività regionale e occupazione per il periodo di programmazione 2007-2013. A tale quota è aggiunto un importo supplementare per ogni Stato membro, fissato secondo il metodo definito nell'allegato IX, al fine di garantire che la quota del FSE in percentuale rispetto al totale delle risorse combinate per i Fondi a livello dell'Unione, esclusi il sostegno del Fondo di coesione destinato alle infrastrutture di trasporto nell'ambito del CEF di cui al paragrafo 6, e il sostegno dei fondi strutturali per gli aiuti alle persone indigenti di cui al paragrafo 7, negli Stati membri non sia inferiore al 23,1 %. Ai fini del presente paragrafo, gli investimenti forniti dal FSE all'IOG sono considerati parte della quota di fondi strutturali assegnata al FSE.

5. Le risorse destinate all'IOG ammontano a 4 166 933 076 EUR, di cui 23,7 milioni di EUR costituiscono le risorse aggiuntive per il 2020. Tali risorse sono integrate da investimenti mirati del FSE a norma dell'articolo 22 del regolamento FSE.

Gli Stati membri che beneficiano delle risorse aggiuntive per la dotazione specifica per l'IOG possono chiedere di trasferire al FSE fino al 50 % di tali risorse aggiuntive al fine di costituire i corrispondenti investimenti mirati del FSE, come prescritto all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento FSE. Tale trasferimento è effettuato alle rispettive categorie di regioni corrispondenti alla classificazione delle regioni ammissibili a beneficiare dell'aumento della dotazione specifica per l'IOG. Gli Stati membri chiedono il trasferimento nella richiesta di modifica del programma a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento. Le risorse assegnate ad anni precedenti non sono trasferibili.

Il secondo comma del presente paragrafo si applica a tutte le risorse aggiuntive per la dotazione specifica per l'IOG assegnate nel 2019 e nel 2020.

6. L'importo del sostegno del Fondo di coesione destinato al CEF ammonta a 10 000 000 000 EUR. Esso è erogato per progetti relativi a infrastrutture di trasporto conformi al regolamento (UE) n. 1316/2013 esclusivamente in Stati membri ammissibili ai finanziamenti dal Fondo di coesione.

La Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta una decisione stabilendo l'importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro al CEF e da determinare su base pro rata per l'intero periodo. Il Fondo di coesione assegnato a ciascuno Stato membro è ridotto di conseguenza.

Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno del Fondo di coesione di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio del CEF a partire dall'esercizio finanziario 2014.

L'importo trasferito dal Fondo di coesione al CEF di cui al primo comma è eseguito tramite l'invio di inviti specifici per progetti di attuazione delle reti principali o per progetti e attività orizzontali indicati nella parte I dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1316/2013.

Agli inviti specifici di cui al quarto comma si applicano le norme applicabili per il settore dei trasporti a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013. Fino al 31 dicembre 2016, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione. Dal 1° gennaio 2017 le risorse trasferite al CEF che non siano state stanziate per un progetto riguardante infrastrutture di trasporto sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento (UE) n. 1316/2013.

Al fine di sostenere gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione con difficoltà nella concezione di progetti che presentino una maturità o una qualità sufficienti, o entrambi, nonché un valore aggiunto per l'Unione, è riservata particolare attenzione alle azioni di sostegno al programma intese a rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle amministrazioni e dei servizi pubblici in relazione allo sviluppo e all'attuazione dei progetti elencati nella parte I dell'allegato del regolamento (UE) n. 1316/2013. Al fine di garantire il massimo assorbimento possibile delle risorse trasferite in tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, la Commissione può organizzare ulteriori inviti.

7. Il sostegno dei Fondi strutturali per gli aiuti agli indigenti nel quadro degli obiettivi Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione è di almeno 2 500 000 000 EUR e può essere incrementato fino a 1 000 000 000 EUR di sostegno supplementare deciso su basi volontarie dagli Stati membri.

La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che stabilisce l'importo da trasferire dalla dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro per l'intero periodo all'aiuto per gli indigenti. La dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro è ridotta di conseguenza, sulla base di una riduzione pro rata per categoria di regioni.

Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno dei Fondi strutturali di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio degli aiuti agli indigenti dall'esercizio finanziario 2014.

8. 330 000 000 EUR delle risorse dei Fondi strutturali destinate all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione sono destinati alle azioni innovative sotto gestione diretta o indiretta della Commissione nel settore dello sviluppo urbano sostenibile.

9. Le risorse per l'obiettivo di Cooperazione territoriale europea ammontano al 2,69 % delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei fondi per il periodo 2014-2020 (ossia, in totale, 8 865 148 841 EUR).

10. Ai fini del presente articolo, degli articoli 18, 91, 93, 95, 99, 120, dell'allegato I e dell'allegato X del presente regolamento, dell'articolo 4 del regolamento FESR, dell'articolo 4 e degli articoli da 16 a 23 del regolamento FSE, dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento CTE, la regione ultraperiferica di Mayotte è considerata regione di livello NUTS 2, rientrando nella categoria delle regioni meno sviluppate. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1 e 2, del regolamento CTE, Mayotte e Saint Martin sono considerate regioni di livello NUTS 3.

Art. 92 bis. Risorse REACT-EU

Le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio²⁸ sono attuate nell'ambito dei fondi strutturali con un importo massimo fino a 47 500 000 000 EUR a prezzi del 2018 di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto i), di tale regolamento, fatto salvo l'articolo 3, paragrafi 3, 4, 7 e 9, dello stesso regolamento.

Tali risorse aggiuntive per il 2021 e il 2022, derivanti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa, forniranno assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e di preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia («risorse REACT-EU»).

Come previsto nell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094, le risorse REACT-EU costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai fini dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Art. 92 ter. Modalità di attuazione per le risorse REACT-EU

1. Le risorse REACT-EU sono rese disponibili nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

In deroga all'articolo 94, gli Stati membri assegnano congiuntamente parte delle proprie risorse REACT-EU a programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea a cui partecipano, qualora convengano che tali dotazioni rispecchino le rispettive priorità nazionali.

²⁸ Regolamento del Consiglio (UE) 2020/2094, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per il sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 del 22.12.2020, pag. 23).

Le risorse REACT-EU sono utilizzate per attuare l'assistenza tecnica a norma del paragrafo 6 del presente articolo ed effettuare le operazioni che danno attuazione all'obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo.

2. Oltre alle risorse globali di cui all'articolo 91, per gli impegni di bilancio per il periodo 2021 e 2022 sono rese disponibili le risorse REACT-EU come indicato di seguito:

- 2021: EUR 37 500 000 000;
- 2022: EUR 10 000 000 000.

Le risorse REACT-EU finanziano anche le spese amministrative fino a 18 000 000 EUR a prezzi del 2018.

Le operazioni da finanziare mediante le risorse REACT-EU possono essere selezionate per ricevere il sostegno fino alla fine del 2023. Le disposizioni di scaglionamento di cui a un regolamento recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti sono applicabili alle operazioni sostenute dalle risorse REACT-EU.

3. Lo 0,35 % delle risorse REACT-EU è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, dedicando particolare attenzione agli Stati membri colpiti più duramente dalla pandemia di COVID-19 e a quelli con tassi di assorbimento e di attuazione più bassi.

4. La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta una decisione con cui stabilisce la ripartizione delle risorse REACT-EU sotto forma di stanziamenti a carico dei fondi strutturali per ciascuno Stato membro per il 2021, conformemente ai criteri e alla metodologia di cui all'allegato VII bis. Tale decisione sarà rivista nel 2021 per definire la ripartizione delle risorse REACT-EU per il 2022 in base ai dati disponibili al 19 ottobre 2021.

5. In deroga all'articolo 76, primo comma, gli impegni di bilancio relativi alle risorse REACT-EU per ciascun programma operativo in questione sono effettuati per ciascun fondo per gli anni 2021 e 2022.

L'impegno giuridico di cui all'articolo 76, secondo comma, per gli anni 2021 e 2022 entra in vigore a decorrere dalla o successivamente alla data di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/2094.

Alle risorse REACT-EU non si applica l'articolo 76, terzo e quarto comma.

In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento finanziario, agli impegni di bilancio basati sulle risorse REACT-EU si applicano le norme in materia di disimpegno di cui alla parte II, titolo IX, capo IV, e all'articolo 136 del presente regolamento. In deroga all'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario, le risorse REACT-EU non devono essere utilizzate per azioni o programmi successivi.

In deroga all'articolo 86, paragrafo 2, e all'articolo 136, paragrafo 1, del presente regolamento, gli impegni relativi alle risorse REACT-EU sono disimpegnati conformemente alle regole da seguire per la chiusura dei programmi.

Ciascuno Stato membro assegna ai programmi operativi o ai programmi di cooperazione transfrontaliera le risorse REACT-EU disponibili per la programmazione nell'ambito del FESR e del FSE, coinvolgendo le autorità locali e regionali, così come le pertinenti

organizzazioni che rappresentano la società civile e le parti sociali, in conformità del principio di partenariato.

In deroga all'articolo 92, paragrafo 7, è possibile anche proporre che una parte delle risorse REACT-EU sia utilizzata, laddove lo Stato membro interessato lo ritenga appropriato, per aumentare il sostegno al Fondo di aiuti europei agli indigenti («FEAD»), al fine di far fronte alla situazione di quanti sono stati colpiti in misura senza precedenti dalla crisi COVID-19. Una parte delle risorse REACT-EU può altresì essere utilizzata per aumentare il sostegno destinato all'IOG. In entrambi i casi l'aumento può essere proposto prima dell'assegnazione al FESR e al FSE o contestualmente alla stessa.

In seguito all'assegnazione iniziale, se uno Stato membro richiede la modifica di un programma operativo a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, le risorse REACT-EU possono essere trasferite tra il FESR e il FSE, indipendentemente dalle percentuali di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), mantenendo la capacità operativa complessiva del FSE a livello di Unione. Il presente comma non si applica alle risorse del FESR destinate ai programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

L'articolo 30, paragrafo 5, non si applica alle risorse REACT-EU. Tali risorse sono escluse dalla base di calcolo dei massimali stabiliti in tale paragrafo.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera f), del regolamento finanziario, a tali trasferimenti non si applica la condizione secondo cui gli stanziamenti devono essere destinati allo stesso obiettivo. Tali trasferimenti possono applicarsi soltanto all'anno in corso o agli anni successivi nel piano finanziario.

Le prescrizioni di cui all'articolo 92, paragrafo 4, del presente regolamento non si applicano all'assegnazione iniziale né ai trasferimenti successivi delle risorse REACT-EU.

Le risorse REACT-EU sono attuate in conformità delle norme del fondo al quale sono assegnate o trasferite.

6. Su richiesta degli Stati membri, è possibile assegnare fino al 4 % del totale delle risorse REACT-EU nell'ambito del FESR e del FSE all'assistenza tecnica nel quadro di qualunque programma operativo esistente sostenuto dal FESR o dal FSE o di uno o più nuovi programmi di cui al paragrafo 10.

A norma del paragrafo 1, secondo comma, è possibile assegnare all'assistenza tecnica fino al 6 % delle risorse aggiuntive del FESR destinate a un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

7. In deroga agli articoli 81, paragrafo 1, e 134, paragrafo 1, il prefinanziamento iniziale da versare a seguito della decisione con cui la Commissione adotta un programma operativo o approva la modifica di un programma operativo ai fini dell'assegnazione delle risorse REACT-EU è pari all'11 % delle risorse REACT-EU assegnate ai programmi per il 2021.

In aggiunta al prefinanziamento iniziale di cui al primo comma, la Commissione versa, quale prefinanziamento iniziale aggiuntivo nel 2022, il 4 % delle risorse REACT-EU assegnate ai programmi per l'anno 2021. Per i programmi negli Stati membri che hanno registrato un livello di arrivi di persone dall'Ucraina superiore all'1 % rispetto alla loro popolazione nazionale tra il 24 febbraio 2022 e il 23 marzo 2022, detta percentuale è aumentata al 34 %.

Nel presentare la relazione finale di attuazione richiesta a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, e dell'articolo 111, gli Stati membri riferiscono in merito all'utilizzo del

prefinanziamento iniziale aggiuntivo di cui al secondo comma del presente paragrafo per far fronte alle sfide migratorie risultanti dall'aggressione militare da parte della Federazione russa e al contributo di tale prefinanziamento iniziale aggiuntivo alla ripresa dell'economia.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 134, paragrafo 2, al prefinanziamento annuale per gli anni 2021, 2022 e 2023, l'importo del sostegno fornito dai fondi al programma operativo per l'intero periodo di programmazione comprende le risorse REACT-EU.

Qualora la decisione della Commissione che approva il programma operativo o la modifica del programma operativo che assegna le risorse REACT-EU per il 2021 sia stata adottata dopo il 31 dicembre 2021 e il relativo prefinanziamento non sia stato versato, l'importo del prefinanziamento iniziale di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo è versato nel 2022.

La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo è effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi alla data della chiusura del programma operativo.

8. Le risorse REACT-EU non destinate all'assistenza tecnica sono utilizzate nel quadro dell'obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, per sostenere operazioni che promuovono il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparano una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.

Gli Stati membri possono assegnare le risorse REACT-EU a uno o più assi prioritari distinti nell'ambito di uno o più programmi operativi esistenti nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione o di uno o più programmi di cooperazione transfrontaliera esistenti nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, oppure a uno o più nuovi programmi operativi di cui al paragrafo 10 del presente articolo, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, il programma copre il periodo fino al 31 dicembre 2022, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo.

Per quanto riguarda il FESR, le risorse REACT-EU sono utilizzate principalmente per sostenere investimenti in prodotti e servizi a carattere sanitario o in infrastrutture sociali, per fornire sostegno sotto forma di capitale di esercizio o sostegno agli investimenti delle PMI in settori con un elevato potenziale in termini di creazione di posti di lavoro, per sostenere gli investimenti che contribuiscano alla transizione verso un'economia verde e digitale, per sostenere gli investimenti nelle infrastrutture che consentano la prestazione di servizi di base ai cittadini e per sostenere misure economiche nelle regioni più dipendenti dai settori maggiormente colpiti dalla crisi COVID-19.

Per quanto riguarda il FSE, le risorse REACT-EU sono utilizzate principalmente per sostenere l'accesso al mercato del lavoro mantenendo i posti di lavoro dei dipendenti e dei lavoratori autonomi, anche attraverso regimi di riduzione dell'orario lavorativo anche nei casi in cui tale sostegno non sia associato a misure attive del mercato del lavoro, a meno che queste ultime non siano imposte dal diritto nazionale. Le risorse REACT-EU stimolano la creazione di posti di lavoro e di occupazione di qualità, in particolare per le persone in situazioni di vulnerabilità, e ampliano le misure a favore dell'occupazione giovanile, in linea con la garanzia per i giovani rafforzata. Gli investimenti nell'istruzione, la formazione e lo sviluppo delle competenze sono indirizzati ad affrontare la duplice transizione verde e digitale.

Le risorse REACT-EU sostengono inoltre i sistemi sociali che contribuiscono alla lotta contro la discriminazione e alle misure a favore dell'inclusione sociale e dell'eliminazione della povertà, con particolare riferimento alla povertà minorile, e migliorano l'accesso paritario ai servizi sociali di interesse generale, anche a favore dei minori, degli anziani, delle persone con disabilità, delle minoranze etniche e delle persone senza fissa dimora.

9. A eccezione dell'assistenza tecnica di cui al paragrafo 6 del presente articolo e delle risorse REACT-EU utilizzate per il FEAD o per l'IOG di cui al paragrafo 5, settimo comma, del presente articolo, le risorse REACT-EU sostengono operazioni nell'ambito del nuovo obiettivo tematico «Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia», che integra gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9.

L'obiettivo tematico di cui al primo comma del presente paragrafo è disponibile esclusivamente per la programmazione delle risorse REACT-EU. In deroga all'articolo 96, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del presente regolamento e all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1299/2013, non può essere combinato con altre priorità d'investimento.

L'obiettivo tematico di cui al primo comma del presente paragrafo costituisce inoltre la priorità d'investimento unica per la programmazione e l'attuazione delle risorse REACT-EU del FESR e del FSE.

Qualora all'interno di un programma operativo esistente siano istituiti uno o più assi prioritari distinti corrispondenti all'obiettivo tematico di cui al primo comma del presente paragrafo, per la descrizione dell'asse prioritario nel programma operativo riveduto non sono richiesti gli elementi elencati all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punti v) e vii), del presente regolamento e all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), punti v) e vi), del regolamento (UE) n. 1299/2013.

Nel piano di finanziamento riveduto di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera d), del presente regolamento e all'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1299/2013, è stabilita l'assegnazione delle risorse REACT-EU per l'anno 2021 e, se del caso, 2022, senza individuazione degli importi per la riserva di efficacia dell'attuazione e senza specificazione della ripartizione per categoria di regioni.

In deroga all'articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento, le richieste di modifica di programmi presentate da uno Stato membro sono debitamente motivate e, in particolare, descrivono l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla promozione del superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e sulla preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia. Tali richieste sono corredate del programma riveduto.

10. In deroga all'articolo 26, paragrafo 4, gli Stati membri possono elaborare nuovi programmi operativi specifici a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, nell'ambito del nuovo obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo. Non è richiesta la valutazione ex ante di cui all'articolo 55.

In deroga all'articolo 96, paragrafo 2, lettera a), qualora sia istituito un tale nuovo programma operativo, la motivazione descrive l'impatto atteso del programma operativo sulla promozione del superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e sulla preparazione di una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.

Qualora sia istituito un tale nuovo programma operativo, gli Stati membri possono individuare, ai fini dell'articolo 96, paragrafo 5, lettera a), solo le autorità già designate nell'ambito dei programmi operativi in corso sostenuti dal FESR, dal FSE e dal Fondo di coesione.

Per tale nuovo programma operativo non sono richiesti gli elementi di cui all'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punti v) e vii), al paragrafo 4, al paragrafo 6, lettere b) e c), e al paragrafo 7. Gli elementi di cui all'articolo 96, paragrafo 3, sono richiesti unicamente quando è fornito il sostegno corrispondente.

In deroga all'articolo 29, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 30, paragrafo 2, la Commissione si adopera al massimo per approvare qualsiasi nuovo programma operativo specifico o qualsiasi modifica a un programma esistente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di presentazione da parte di uno Stato membro.

11. In deroga all'articolo 65, paragrafi 2 e 9, le spese per le operazioni sostenute nel quadro dell'obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo sono ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020.

12. In deroga all'articolo 120, paragrafo 3, primo e secondo comma, all'asse o agli assi prioritari sostenuti mediante le risorse REACT-EU programmate nell'ambito dell'obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo può essere applicato un tasso di cofinanziamento fino al 100 %. Oltre agli indicatori comuni definiti nelle norme specifiche di ciascun fondo, gli Stati membri si avvalgono anche, se del caso, di indicatori specifici per programma relativi alla COVID-19 messi a disposizione dalla Commissione.

In deroga all'articolo 56, paragrafo 3, e all'articolo 114, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché entro il 31 dicembre 2024 sia effettuata almeno una valutazione dell'uso delle risorse REACT-EU, avente a oggetto l'efficacia, l'efficienza, l'impatto e, se del caso, l'inclusività e la non discriminazione, anche da una prospettiva di genere, di tali risorse e il modo in cui hanno contribuito al conseguimento dell'obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo.

13. Alle risorse REACT-EU non si applicano le seguenti disposizioni:

- a) prescrizioni relative alla concentrazione tematica, anche per quanto riguarda le soglie stabilite per lo sviluppo urbano sostenibile dal presente regolamento o dalle norme specifiche di ciascun fondo, in deroga all'articolo 18;
- b) condizionalità ex ante, in deroga all'articolo 19 e alle norme specifiche di ciascun fondo;
- c) prescrizioni relative alla riserva di efficacia dell'attuazione e all'applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, in deroga agli articoli 20 e 22, rispettivamente;
- d) l'articolo 65, paragrafo 6, per le operazioni che hanno avuto inizio a decorrere dal 1° febbraio 2020 e che promuovono il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e che preparano una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia sostenuta nell'ambito dell'obiettivo tematico di cui al paragrafo 9, primo comma, del presente articolo;
- e) le prescrizioni relative all'elaborazione di una strategia di comunicazione, in deroga all'articolo 116 e all'articolo 115, paragrafo 1, lettera a).

In deroga ai requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013 per le operazioni sostenute dalle risorse REACT-EU nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, è sufficiente la cooperazione dei beneficiari in almeno due settori.

14. Nell'esercizio delle loro responsabilità in materia di informazione, comunicazione e visibilità in conformità dell'articolo 115, paragrafi 1 e 3, e dell'allegato XII, gli Stati membri e le autorità di gestione provvedono affinché i beneficiari potenziali, i beneficiari effettivi, i partecipanti, i destinatari finali degli strumenti finanziari e il pubblico siano a conoscenza dell'esistenza e dell'entità delle risorse REACT-EU, nonché dell'ulteriore sostegno da esse derivante.

Gli Stati membri e le autorità deputate alla gestione comunicano chiaramente ai cittadini che l'operazione in questione è finanziata nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19 e garantiscono piena trasparenza utilizzando, se del caso, i media sociali.

Per le operazioni che ricevono sostegno finanziario a carico delle risorse REACT-EU, i riferimenti al «Fondo», ai «Fondi» o ai «Fondi SIE» nell'allegato XII, sezione 2.2, sono integrati dalla formulazione «finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19».

Art. 93. Non trasferibilità delle risorse tra categorie di regioni

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro per le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate non sono trasferibili tra tali categorie di regioni.

2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può accogliere, in circostanze debitamente giustificate legate alla realizzazione di uno o più obiettivi tematici, una proposta formulata da uno Stato membro nell'ambito della prima presentazione dell'accordo di partenariato, o, in circostanze debitamente motivate, al momento dell'assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione ovvero nel contesto di una revisione globale dell'accordo di partenariato, di trasferire fino al 3 % dello stanziamento complessivo destinato a una categoria di regioni ad altre categorie di regioni.

Art. 94. Non trasferibilità delle risorse tra obiettivi

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea non sono trasferibili tra detti obiettivi.

2. In deroga al paragrafo 1, al fine di preservare il contributo effettivo del Fondo ai compiti di cui all'articolo 89, paragrafo 1, in circostanze debitamente giustificate e subordinate alla condizione di cui al paragrafo 3, mediante un atto di esecuzione, la Commissione può accogliere la proposta di uno Stato membro nella sua prima presentazione dell'accordo di partenariato di trasferire una quota dei suoi stanziamenti a titolo dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

3. La quota dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea nello Stato membro che formula la proposta di cui al paragrafo 2 non è inferiore al 35 % del totale assegnato a detto Stato membro per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e

dell'occupazione e l'obiettivo della cooperazione territoriale europea, e dopo il trasferimento non è inferiore al 25 % del totale.

Art. 95. Addizionalità

1. Ai fini del presente articolo e dell'allegato X, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "formazione lorda di capitale fisso": tutte le acquisizioni effettuate da produttori residenti, al netto delle cessioni, di capitale fisso durante un periodo di tempo determinato, più taluni incrementi di valore dei beni non prodotti realizzati mediante l'attività produttiva delle unità di produzione o istituzionali, quali definite nel regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio²⁹;
- 2) "capitale fisso": tutti i beni materiali o immateriali che rappresentano il prodotto di processi di produzione, i quali sono utilizzati più volte o continuamente nei processi di produzione per più di un anno;
- 3) "amministrazioni pubbliche": tutte le unità istituzionali che, oltre ad adempiere le loro responsabilità politiche e il loro ruolo di regolamentazione economica, producono principalmente servizi (ed eventualmente prodotti) non destinabili alla vendita per il consumo individuale o collettivo e ridistribuiscono il reddito e la ricchezza;
- 4) "spese strutturali pubbliche o assimilabili": gli investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche.

2. Il sostegno dei fondi destinato all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non sostituisce le spese strutturali pubbliche o assimilabili di uno Stato membro.

3. Gli Stati membri mantengono, nel periodo 2014-2020, un livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, mediamente almeno pari, su base annua, al livello di riferimento stabilito nell'accordo di partenariato.

Nello stabilire il livello di riferimento di cui al primo comma, la Commissione e gli Stati membri tengono conto delle condizioni macroeconomiche generali e di circostanze specifiche o eccezionali, quali le privatizzazioni o un livello eccezionale di spese strutturali pubbliche o assimilabili, da parte dello Stato membro nel corso del periodo di programmazione 2007-2013, e dell'evoluzione di altri indicatori di investimento pubblico. Essi tengono conto anche delle variazioni nelle dotazioni nazionali a titolo dei fondi rispetto al periodo 2007-2013.

4. La verifica relativa all'effettivo mantenimento del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, nel periodo in questione è effettuata soltanto negli Stati membri nei quali le regioni meno sviluppate coprono almeno il 15 % della popolazione complessiva.

²⁹ Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1).

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono almeno il 65 % della popolazione totale, la verifica è effettuata a livello nazionale.

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15 % e meno del 65 % della popolazione totale, la verifica è effettuata a livello nazionale e regionale. A tal fine, detti Stati membri forniscono alla Commissione informazioni in merito alla spesa nelle regioni meno sviluppate in ogni fase del processo di verifica.

5. La verifica relativa all'effettivo mantenimento del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, è effettuata al momento della presentazione dell'accordo di partenariato (la "verifica ex ante"), nel 2018 (la "verifica intermedia") e nel 2022 (la "verifica ex post").

Le norme dettagliate relative alla verifica dell'addizionalità sono definite nell'allegato X, punto 2.

6. Qualora, nell'ambito della verifica ex post, la Commissione accerti che uno Stato membro non ha mantenuto il livello di riferimento delle spese strutturali pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, stabilito nell'accordo di partenariato conformemente all'allegato X, in relazione al grado di non conformità, la Commissione può introdurre una rettifica finanziaria con l'adozione di una decisione mediante un atto di esecuzione. Per determinare se effettuare o meno una rettifica finanziaria, la Commissione verifica se la situazione economica dello Stato membro sia cambiata in misura significativa successivamente alla verifica intermedia. Le norme dettagliate relative ai tassi di rettifica finanziaria sono definite nell'allegato X, punto 3.

7. I paragrafi da 1 a 6 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

Titolo II

Programmazione

Capo I

Disposizioni generali sui fondi

Art. 96. Contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

1. Un programma operativo è costituito da assi prioritari. Un asse prioritario riguarda un fondo e una categoria di regioni tranne nel caso del Fondo di coesione e corrisponde, fatto salvo l'articolo 59, a un obiettivo tematico e comprende una o più priorità di investimento di tale obiettivo tematico conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Se del caso, e allo scopo di incrementarne l'impatto e l'efficacia attraverso un approccio integrato tematicamente coerente, un asse prioritario può:

- a) interessare più di una categoria di regioni;
- b) combinare una o più priorità di investimento complementari fornite dal FESR, dal Fondo di coesione o dal FSE nell'ambito di un obiettivo tematico;

- c) in casi debitamente giustificati, combinare una o più priorità di investimento complementari di diversi obiettivi tematici, allo scopo di ottenere il massimo contributo di tale asse prioritario;
- d) per il FSE, combinare le priorità di investimento di diversi obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti 8, 9, 10 e 11, al fine di promuoverne il contributo ad altri assi prioritari e di attuare l'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale.

Gli Stati membri possono combinare due o più delle opzioni di cui alle lettere da a) a d).

2. Un programma operativo contribuisce alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale e stabilisce:

- a) una motivazione per la scelta degli obiettivi tematici, le corrispondenti priorità d'investimento e le dotazioni finanziarie con riguardo all'accordo di partenariato, sulla base dell'identificazione delle esigenze regionali e, se del caso, nazionali, comprese le esigenze relative alle sfide identificate nelle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, tenendo conto della valutazione ex ante conformemente all'articolo 55;
- b) per ciascun asse prioritario diverso dall'assistenza tecnica:
 - i) le priorità di investimento e gli obiettivi specifici corrispondenti;
 - ii) al fine di rafforzare l'orientamento ai risultati del programma, i risultati previsti per gli obiettivi specifici e i corrispondenti indicatori di risultato, con un valore di riferimento e un valore target, se del caso quantificato conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo;
 - iii) una descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere nell'ambito di ciascuna priorità di investimento e il loro contributo atteso agli obiettivi specifici di cui al punto i) compresi i principi guida per la selezione delle operazioni e, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati, dei tipi di beneficiari, il previsto impiego di strumenti finanziari e di grandi progetti;
 - iv) gli indicatori di output, compreso il valore target quantificato, che si prevede contribuiscano al conseguimento dei risultati, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, per ciascuna priorità di investimento;
 - v) identificazione delle fasi di attuazione e degli indicatori finanziari e di output e, se del caso, degli indicatori di risultato da utilizzare quali target intermedi e target finali per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'allegato II;
 - vi) le categorie d'operazione corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa delle risorse programmate;
 - vii) se del caso, una sintesi dell'uso previsto dell'assistenza tecnica comprese, se necessario, azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e dei beneficiari;

- c) per ciascun asse prioritario relativo all'assistenza tecnica:
 - i) gli obiettivi specifici;
 - ii) i risultati attesi per ciascun obiettivo specifico e, ove oggettivamente giustificato sulla base del contenuto delle azioni, i corrispondenti indicatori di risultato, con un valore di riferimento e un valore target, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo;
 - iii) una descrizione delle azioni da sostenere e del loro contributo atteso agli obiettivi specifici di cui al punto i);
 - iv) gli indicatori di output che si prevede contribuiscano al conseguimento dei risultati;
 - v) le categorie di operazione corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa delle risorse programmate.

Il punto ii) non si applica se il contributo dell'Unione all'asse prioritario o agli assi prioritari relativi all'assistenza tecnica in un programma operativo non supera 15 000 000 EUR;

- d) un piano di finanziamento contenente le tabelle seguenti:
 - i) le tabelle che specificano, per ciascun anno, conformemente agli articoli 60, 120 e 121, l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista a titolo di ciascun fondo, che identificano gli importi connessi alla riserva di efficacia dell'attuazione;
 - ii) le tabelle che specificano, per l'intero periodo di programmazione, per il programma operativo e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo di ciascun fondo e l'importo del cofinanziamento nazionale, identificando gli importi collegati alla riserva di efficacia dell'attuazione. Per gli assi prioritari che riguardano varie categorie di regioni, le tabelle specificano l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo dei fondi e l'importo del cofinanziamento nazionale per ciascuna categoria di regioni.

Per gli assi prioritari che combinano priorità di investimento di diversi obiettivi tematici, la tabella specifica l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo di ciascun fondo e l'importo del cofinanziamento nazionale per ciascuno dei corrispondenti obiettivi tematici.

Qualora il cofinanziamento nazionale sia costituito da cofinanziamento pubblico e privato, la tabella fornisce una ripartizione indicativa fra componente pubblica e componente privata. Essa indica inoltre, a titolo informativo, la partecipazione prevista della BEI;

- e) un elenco dei grandi progetti la cui attuazione è prevista durante il periodo di programmazione.

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi alla nomenclatura di cui al primo comma, lettere b), punto vi) e c), punto v). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

3. Considerati il suo contenuto e i suoi obiettivi, un programma operativo descrive l'approccio integrato allo sviluppo territoriale, tenuto conto dell'accordo di partenariato, e indica il modo in cui il programma operativo contribuisce alla realizzazione dei suoi obiettivi e risultati previsti specificando, se del caso, quanto segue:

- a) l'approccio all'uso di strumenti per lo sviluppo locale di tipo partecipativo e i principi per l'individuazione delle aree in cui sarà attuato;
- b) l'importo indicativo del sostegno del FESR alle azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, da realizzare conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento FESR e la dotazione indicativa del sostegno del FSE alle azioni integrate;
- c) l'approccio all'uso dello strumento ITI nei casi che non rientrano tra quelli contemplati alla lettera b) e la dotazione finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario;
- d) le modalità delle azioni interregionali e transnazionali, nell'ambito dei programmi operativi, con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;
- e) qualora gli Stati membri e le regioni partecipino a strategie macro-regionali e strategie relative ai bacini marittimi, subordinatamente alle esigenze delle aree interessate dal programma come identificate dallo Stato membro, il contributo delle operazioni previste nell'ambito del programma di tali strategie.

4. In aggiunta, il programma operativo specifica quanto segue:

- a) se del caso, l'identificazione delle modalità con le quali sono affrontate le esigenze specifiche delle zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate e per le persone con disabilità e, qualora sia rilevante, il contributo all'approccio integrato definito nell'accordo di partenariato;
- b) se del caso, l'identificazione delle modalità con le quali sono affrontate le sfide demografiche delle regioni ovvero le esigenze specifiche delle aree affette da svantaggi demografici o naturali gravi e permanenti di cui all'articolo 174 TFUE e il contributo all'approccio integrato definito nell'accordo di partenariato a tale scopo.

5. Il programma operativo individua:

- a) l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit;
- b) l'organismo al quale la Commissione deve effettuare i pagamenti;
- c) le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti di cui all'articolo 5 nella preparazione del programma operativo e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma operativo.

6. Il programma operativo stabilisce inoltre quanto segue, tenuto conto del contenuto dell'accordo di partenariato e del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri:

- a) meccanismi volti a garantire il coordinamento tra i fondi, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI, tenendo conto delle pertinenti disposizioni di cui al CSF;
- b) per ogni condizionalità ex ante stabilita a norma dell'articolo 19 e dell'allegato XI, applicabile al programma operativo, una valutazione dell'ottemperanza alle condizionalità ex ante alla data della presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo e, qualora le condizionalità ex ante non siano ottemperate, una descrizione delle azioni per l'adempimento della condizionalità

in questione, gli organismi responsabili e un calendario per tali azioni conformemente alla sintesi presentata nell'accordo di partenariato;

- c) una sintesi della valutazione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e, se necessario, le azioni pianificate, corredate di un'indicazione temporale, per la riduzione degli oneri amministrativi.

7. Ciascun programma operativo, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è fornita nell'ambito di un programma operativo specifico, comprende, dietro valutazione debitamente motivata da parte dello Stato membro della loro rilevanza ai fini del contenuto e degli obiettivi dei programmi operativi, una descrizione di:

- a) le azioni specifiche per tenere in considerazione le esigenze di protezione ambientale, l'uso efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle catastrofi, la prevenzione e la gestione dei rischi nella scelta delle operazioni;
- b) le azioni specifiche per promuovere le pari opportunità e prevenire le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante la preparazione, la definizione e l'esecuzione del programma operativo, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi bersaglio a rischio di tale discriminazione, e in particolare l'obbligo di garantire l'accessibilità per le persone disabili;
- c) il contributo del programma operativo alla promozione della parità tra uomini e donne e, se del caso, le modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma operativo e a livello di operazione.

Gli Stati membri possono presentare un parere degli organismi nazionali per la parità sulle misure di cui al primo comma, lettere b) e c), con la proposta di un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

8. Quando uno Stato membro prepara al massimo un programma operativo per ciascun fondo, gli elementi del programma operativo contemplati dal paragrafo 2, primo comma, lettera a), dal paragrafo 3, lettere a), c) e d), e dal paragrafo 3, dal paragrafo 4 e dal paragrafo 6 possono essere integrati unicamente nel quadro delle pertinenti disposizioni dell'accordo di partenariato.

9. Il programma operativo è preparato in conformità di un modello. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce tale modello. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

10. Fatto salvo l'articolo 30, paragrafi 5, 6 e 7, la Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, che approva tutti gli elementi, compresa ogni futura modifica, del programma operativo disciplinati dal presente articolo, a eccezione di quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto vi), lettera c), punto v), e lettera e), dei paragrafi 4 e 5, del paragrafo 6, lettere a) e c), e del paragrafo 7, che rimangono di competenza degli Stati membri.

11. L'autorità di gestione informa la Commissione di ogni decisione che modifica gli elementi del programma operativo non contemplati dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 10 entro un mese dalla data di tale decisione di modifica. Tale decisione di modifica indica la data della sua entrata in vigore, che non è anteriore alla data della sua adozione.

Art. 97. Disposizioni specifiche per la programmazione del sostegno a strumenti comuni riguardanti garanzie illimitate e cartolarizzazione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

A norma dell'articolo 28, i programmi operativi di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), comprendono unicamente gli elementi di cui all'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punti i), ii) e iv), e lettera d), all'articolo 96, paragrafo 5, e all'articolo 96, paragrafo 6, lettera b).

Art. 98. Sostegno congiunto dei fondi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

1. I fondi possono intervenire congiuntamente a sostegno dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

2. Il FESR e l'FSE possono finanziare, in modo complementare ed entro un limite del 10 % del finanziamento dell'Unione per ciascun asse prioritario di un programma operativo, parte di un'operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro fondo sulla base delle norme applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per la buona esecuzione dell'operazione e siano direttamente associati a essa.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

4. Le operazioni volte a far fronte alle sfide migratorie conseguenti all'aggressione militare da parte della Federazione russa possono essere finanziate dal FESR o dall'FSE sulla base delle norme applicabili all'altro fondo.

Inoltre tali operazioni possono essere finanziate anche dal Fondo di coesione in base alle norme applicabili al FESR o all'FSE.

In tali casi, le operazioni di questo tipo sono programmate a valere su un asse prioritario dedicato dell'altro fondo, contribuendo alle corrispondenti priorità d'investimento di quest'ultimo.

Qualora un asse prioritario dedicato si avvalga della possibilità di cui al primo e al secondo comma, almeno il 30 % della dotazione finanziaria di tale asse prioritario è destinato a operazioni aventi beneficiari che sono autorità locali o organizzazioni della società civile che operano in comunità locali, o entrambi. Gli Stati membri riferiscono in merito al rispetto di tale condizione nella relazione finale di attuazione di cui all'articolo 50, paragrafo 1, e all'articolo 111. Se tale condizione non è soddisfatta, il rimborso da parte della Commissione nell'ambito dell'asse prioritario in questione è ridotto proporzionalmente per garantire che tale condizione sia rispettata nel calcolo del saldo finale da versare al programma.

Qualora sia necessario comunicare dati sui partecipanti per le operazioni dell'asse prioritario di cui al terzo comma, tali dati si basano su stime informate e si limitano al numero totale delle persone che ricevono sostegno e al numero dei minori di età inferiore a 18 anni. Gli stessi obblighi di rendicontazione si applicano anche ad altri assi prioritari sostenuti dall'FSE che sostengono soltanto operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie conseguenti all'aggressione militare da parte della Federazione russa.

Il presente paragrafo non si applica ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

Art. 99. Ambito geografico dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

Salvo quanto diversamente concordato tra la Commissione e lo Stato membro, i programmi operativi per il FESR e il FSE sono definiti al livello geografico adeguato e almeno al livello NUTS 2, conformemente al quadro istituzionale e giuridico dello Stato membro.

I programmi operativi che beneficiano del sostegno del Fondo di coesione sono definiti a livello nazionale.

Capo II

Grandi progetti

Art. 100. Contenuto

Nell'ambito di uno o più programmi operativi, che hanno formato oggetto di una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 10, del presente regolamento, o ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 12, del regolamento CTE, il FESR e il Fondo di coesione possono sostenere un'operazione comprendente una serie di opere, attività o servizi in sé inteso a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura economica o tecnica, che ha finalità chiaramente identificate e per la quale il costo ammissibile complessivo supera i 50 000 000 EUR e, nel caso di operazioni che contribuiscono all'obiettivo tematico ai sensi dell'articolo 9, primo comma, punto 7), qualora il costo ammissibile complessivo superi i 75 000 000 EUR (il "grande progetto"). Gli strumenti finanziari non sono considerati grandi progetti.

Art. 101. Informazioni necessarie per l'approvazione di un grande progetto

Prima dell'approvazione di un grande progetto, l'autorità di gestione garantisce che siano disponibili le informazioni seguenti:

- a) i dettagli riguardanti l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto e le sue funzioni;
- b) una descrizione dell'investimento e la sua ubicazione;
- c) il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 61;
- d) studi di fattibilità effettuati, compresa l'analisi delle opzioni e i risultati;
- e) un'analisi dei costi-benefici, compresa un'analisi economica e finanziaria, e una valutazione dei rischi;
- f) un'analisi dell'impatto ambientale, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi e della resilienza alle catastrofi;
- g) una spiegazione in ordine a quanto il grande progetto è coerente con gli assi prioritari pertinenti del programma operativo o dei programmi operativi interessati e il contributo atteso al conseguimento degli obiettivi specifici di tali assi prioritari, nonché il contributo atteso allo sviluppo socioeconomico;

- h) il piano di finanziamento con l'indicazione delle risorse finanziarie complessive previste e del sostegno previsto dei fondi, della BEI e di tutte le altre fonti di finanziamento, insieme con indicatori fisici e finanziari per verificare i progressi tenendo conto dei rischi individuati;
- i) il calendario di attuazione del grande progetto e, qualora il periodo di attuazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il sostegno dei fondi durante il periodo di programmazione.

La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la metodologia da seguire sulla base delle migliori prassi riconosciute, per effettuare l'analisi dei costi-benefici di cui al primo comma, lettera e). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Su iniziativa di uno Stato membro, le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i), possono essere valutate da esperti indipendenti supportati dall'assistenza tecnica della Commissione o, d'intesa con la Commissione, da altri esperti indipendenti ("analisi della qualità"). In altri casi, gli Stati membri presentano alla Commissione le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i), non appena sono disponibili.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alla metodologia da impiegare per l'esecuzione dell'analisi della qualità di un grande progetto.

La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono il formato per la presentazione delle informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Art. 102. Decisione relativa a un grande progetto

1. Qualora un grande progetto sia stato valutato positivamente nell'ambito dell'analisi della qualità eseguita da esperti indipendenti, sulla base della loro valutazione delle informazioni di cui all'articolo 101, primo comma, l'autorità di gestione può procedere alla selezione del grande progetto conformemente all'articolo 125, paragrafo 3. L'autorità di gestione informa la Commissione in merito al grande progetto selezionato. Tali informazioni comprendono i seguenti elementi:

- a) i documenti di cui all'articolo 125, paragrafo 3, lettera c), indicanti:
 - i) l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto;
 - ii) una descrizione dell'investimento, la sua ubicazione, il calendario e il contributo atteso del grande progetto al conseguimento degli obiettivi specifici dell'asse o degli assi prioritari interessati;
 - iii) il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti stabiliti all'articolo 61;
 - iv) il piano finanziario, insieme agli indicatori fisici e finanziari per la verifica dei progressi, tenendo conto dei rischi individuati;
- b) l'analisi della qualità effettuata dagli esperti indipendenti, contenente indicazioni chiare in merito alla fattibilità dell'investimento e alla realizzabilità economica del grande progetto.

Si ritiene che il contributo finanziario al grande progetto selezionato dallo Stato membro sia approvato dalla Commissione in assenza di una decisione, mediante un atto di

esecuzione, che respinga il contributo finanziario entro tre mesi dalla data della notifica di cui al primo comma. La Commissione respinge il contributo finanziario soltanto qualora abbia accertato una debolezza significativa nell'ambito dell'analisi indipendente della qualità.

La Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il formato della notifica di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

2. In casi diversi da quello di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione valuta il grande progetto sulla base delle informazioni di cui all'articolo 101, al fine di stabilire se il contributo finanziario richiesto per il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione a norma dell'articolo 125, paragrafo 3, sia giustificato. Entro tre mesi dalla data di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 101, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione relativa all'approvazione del contributo finanziario al grande progetto selezionato.

3. L'approvazione da parte della Commissione ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, e del paragrafo 2 è subordinata alla conclusione del primo contratto d'opera o, nel caso di operazioni realizzate nel quadro di strutture PPP, alla firma dell'accordo di PPP tra l'organismo pubblico e quello privato, entro tre anni dalla data dell'approvazione. Su richiesta debitamente motivata dello Stato membro, in particolare in caso di ritardi dovuti a procedimenti amministrativi e giudiziari connessi all'attuazione di grandi progetti, e presentata entro tre anni, la Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, una decisione sulla proroga del periodo non superiore a due anni.

4. Se non approva il contributo finanziario al grande progetto selezionato, la Commissione fornisce nella sua decisione le ragioni di tale rifiuto.

5. I grandi progetti comunicati alla Commissione ai sensi del paragrafo 1 o presentati per l'approvazione ai sensi del paragrafo 2 figurano nell'elenco di grandi progetti di un programma operativo.

6. La spesa relativa a un grande progetto può essere inclusa in una domanda di pagamento successivamente alla presentazione per l'approvazione di cui al paragrafo 2. Qualora la Commissione non approvi il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione, la dichiarazione di spesa successiva al ritiro della domanda da parte dello Stato membro o all'adozione della decisione della Commissione è rettificata di conseguenza.

7. Qualora un grande progetto sia valutato da esperti indipendenti a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la spesa relativa al progetto può essere inclusa in una domanda di pagamento dopo che l'autorità di gestione ha informato la Commissione dell'avvenuta comunicazione agli esperti indipendenti delle informazioni richieste a norma dell'articolo 101.

Un'analisi indipendente della qualità dev'essere consegnata entro sei mesi dalla comunicazione delle informazioni agli esperti indipendenti.

Le spese corrispondenti sono ritirate e la dichiarazione di spesa è rettificata di conseguenza nei seguenti casi:

- a) se l'analisi indipendente della qualità non è stata trasmessa alla Commissione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma;
- b) se lo Stato membro ritira la comunicazione delle informazioni; o
- c) se la valutazione pertinente è negativa.

Art. 103. Decisione relativa a un grande progetto soggetto a un'esecuzione scaglionata

1. In deroga all'articolo 101, terzo comma, e all'articolo 102, paragrafi 1 e 2, le procedure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano a un'operazione che soddisfi le seguenti condizioni:

- a) l'operazione consiste nella seconda fase o in una fase successiva di un grande progetto nell'ambito del precedente periodo di programmazione, la cui fase o le cui fasi precedenti sono approvate dalla Commissione non più tardi del 31 dicembre 2015 a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006; oppure, nel caso degli Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo il 1° gennaio 2013, non più tardi del 31 dicembre 2016;
- b) la somma dei costi complessivi ammissibili di tutte le fasi del grande progetto supera i rispettivi livelli stabiliti nell'articolo 100;
- c) la domanda relativa al grande progetto e la valutazione della Commissione nell'ambito del precedente periodo di programmazione coprano tutte le fasi pianificate;
- d) non vi sono modifiche sostanziali nelle informazioni di cui all'articolo 101, primo comma, del presente regolamento in relazione al grande progetto rispetto alle informazioni fornite nella domanda relativa al grande progetto presentata a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, in particolare per quanto riguarda le spese complessive ammissibili;
- e) la fase del grande progetto da attuare nell'ambito del precedente periodo di programmazione è o sarà pronta per l'utilizzo previsto indicato nella decisione della Commissione entro il termine per la presentazione dei documenti di chiusura per il programma operativo o i programmi operativi pertinenti.

2. L'autorità di gestione può procedere alla selezione del grande progetto conformemente all'articolo 125, paragrafo 3, e presentare la notifica contenente tutti gli elementi di cui all'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera a), insieme alla conferma che la condizione di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo è soddisfatta. Non è richiesto alcun riesame della qualità delle informazioni da parte di esperti indipendenti.

3. Si ritiene che il contributo finanziario al grande progetto selezionato dall'autorità di gestione sia approvato dalla Commissione in assenza di una decisione, mediante un atto di esecuzione, che respinga il contributo finanziario al grande progetto entro tre mesi dalla data della notifica di cui al paragrafo 2. La Commissione respinge il contributo finanziario soltanto a causa di modifiche sostanziali avvenute nelle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), o dell'incoerenza del grande progetto con il pertinente asse prioritario del programma operativo o dei programmi operativi interessati.

4. L'articolo 102, paragrafi da 3 a 6, si applica alle decisioni sul grande progetto soggetto a una esecuzione scaglionata.

Capo III

Piano d'azione comune

Art. 104. Ambito di applicazione

1. Un piano d'azione comune è un'operazione il cui ambito è definito e che è gestito in relazione alle realizzazioni e ai risultati che deve conseguire. Comprende un progetto o un gruppo di progetti, che non prevedono la fornitura di infrastrutture, realizzati sotto la responsabilità del beneficiario, nell'ambito di uno o più programmi operativi. Le realizzazioni e i risultati di un piano d'azione comune sono convenuti fra uno Stato membro e la Commissione, contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici dei programmi operativi e costituiscono la base per il sostegno a titolo dei fondi. I risultati si riferiscono agli effetti diretti del piano d'azione comune. Il beneficiario di un piano di azione comune è un organismo di diritto pubblico. I piani d'azione comuni non sono considerati grandi progetti.

2. La spesa pubblica destinata a un piano d'azione comune è pari ad almeno 5 000 000 EUR o al 5 % del sostegno pubblico al programma operativo o a uno dei programmi partecipanti, se inferiore.

3. Il paragrafo 2 non si applica alle operazioni sostenute a titolo dell'IOG, al primo piano d'azione comune presentato da uno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione o al primo piano d'azione comune presentato da un programma nell'ambito dell'obiettivo cooperazione territoriale europea.

Art. 105. Preparazione dei piani d'azione comuni

1. Lo Stato membro, l'autorità di gestione o qualsiasi organismo di diritto pubblico designato può presentare una proposta di piano d'azione comune al momento della presentazione dei programmi operativi interessati o successivamente. Tale proposta contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 106.

2. Un piano d'azione comune copre parte del periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023.

Art. 106. Contenuto dei piani d'azione comuni

Un piano d'azione comune contiene:

- 1) una descrizione degli obiettivi del piano d'azione comune e di come esso contribuisce agli obiettivi del programma o alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio di cui gli Stati membri devono tener conto nelle politiche per l'occupazione a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE;
- 3) una descrizione dei progetti o dei tipi di progetti previsti, unitamente, se del caso, ai target intermedi e ai target finali in termini di realizzazioni e risultati legati agli indicatori comuni per asse prioritario;

- 4) informazioni sulla sua copertura geografica e sui gruppi bersaglio;
- 5) il suo periodo di esecuzione;
- 6) la conferma che contribuirà all'approccio volto a promuovere la parità tra uomini e donne, come previsto nel pertinente programma o accordo di partenariato;
- 7) la conferma che contribuirà all'approccio sullo sviluppo sostenibile, come previsto nel pertinente programma o accordo di partenariato;
- 8) le sue disposizioni di esecuzione, comprendenti:
 - a) le informazioni sulla selezione del piano d'azione comune da parte dell'autorità di gestione, conformemente all'articolo 125, paragrafo 3;
 - b) le modalità di conduzione del piano d'azione comune, conformemente all'articolo 108;
 - c) le modalità di sorveglianza e valutazione del piano d'azione comune, comprese le disposizioni volte a garantire la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati sul conseguimento dei target intermedi, delle realizzazioni e dei risultati;
- 9) le sue disposizioni finanziarie, tra cui:
 - a) i costi da sostenere per conseguire i target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati, nel caso di tabelle standard di costi unitari e somme forfettarie, in base ai metodi di cui all'articolo 67, paragrafo 5, del presente regolamento e all'articolo 14 del regolamento FSE;

 - c) il piano di finanziamento per ciascun programma operativo e asse prioritario, compreso l'importo complessivo ammissibile e l'ammontare della spesa pubblica.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato e il modello del piano d'azione comune. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Art. 107. Decisione relativa al piano d'azione comune

1. La Commissione valuta il piano d'azione comune sulla base delle informazioni di cui all'articolo 106, al fine di stabilire se il sostegno a titolo dei fondi sia giustificato.

Se, entro due mesi dalla presentazione di una proposta di piano d'azione comune, ritiene che non soddisfatti i criteri di valutazione di cui all'articolo 104, la Commissione trasmette osservazioni allo Stato membro. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari richieste e, se del caso, rivede il piano d'azione comune di conseguenza.

2. A condizione che le eventuali osservazioni siano propriamente recepite, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione di approvazione del piano d'azione comune entro quattro mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, ma non prima dell'adozione dei programmi operativi interessati.

3. La decisione di cui al paragrafo 2 indica il beneficiario e gli obiettivi del piano d'azione comune, i target intermedi, ove pertinente, e i target finali in termini di realizzazioni e risultati, i costi per conseguire tali target intermedi e finali in termini di

realizzazioni e risultati e il piano di finanziamento per ciascun programma operativo e asse prioritario, compreso l'importo complessivo ammissibile e l'ammontare della spesa pubblica, il periodo di esecuzione del piano d'azione comune e, se pertinente, la copertura geografica e i gruppi di destinatari del piano d'azione comune.

4. Qualora la Commissione, mediante un atto di esecuzione, rifiuti di autorizzare il sostegno dei fondi da assegnare a un piano d'azione comune, ne comunica i motivi allo Stato membro entro il termine di cui al paragrafo 2.

Art. 108. Comitato direttivo e modifica del piano d'azione comune

1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione istituisce un comitato direttivo del piano d'azione comune, che può essere diverso dal comitato di sorveglianza dei pertinenti programmi operativi. Il comitato direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e riferisce all'autorità di gestione. Se del caso, l'autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza competente dei risultati del lavoro svolto dal comitato direttivo e dei progressi nell'attuazione del piano d'azione comune in conformità dell'articolo 110, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera a).

La composizione del comitato direttivo è stabilita dallo Stato membro in accordo con l'autorità di gestione pertinente, nel rispetto del principio di partenariato.

La Commissione può partecipare ai lavori del comitato direttivo a titolo consultivo.

2. Il comitato direttivo svolge le seguenti attività:

- a) verifica i progressi verso il conseguimento dei target intermedi, delle realizzazioni e dei risultati del piano d'azione comune;
- b) esamina e approva, se del caso, eventuali proposte di modifica del piano d'azione comune al fine di tenere conto degli aspetti che incidono sulla sua esecuzione efficace.

3. Le richieste di modifica dei piani d'azione comuni presentate da uno Stato membro alla Commissione sono debitamente motivate. La Commissione valuta se la richiesta di modifica sia giustificata, tenendo conto delle informazioni fornite dallo Stato membro. La Commissione può formulare osservazioni e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie. La Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, su una richiesta di modifica entro tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite. Ove approvata, la modifica entra in vigore alla data di adozione della decisione.

Art. 109. Gestione finanziaria e controllo del piano d'azione comune

1. I pagamenti al beneficiario di un piano d'azione comune si basano su importi forfettari o tabelle standard di costi unitari.

2. La gestione finanziaria, il controllo e l'audit del piano d'azione comune sono mirati esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni di pagamento definite nella decisione di approvazione del piano d'azione comune.

3. Il beneficiario di un piano di azione comune e gli organismi che agiscono sotto la sua responsabilità possono applicare le rispettive pratiche contabili ai costi delle operazioni

di esecuzione. Tali pratiche contabili e i costi realmente sostenuti dal beneficiario non sono soggetti all'audit dell'autorità di audit o della Commissione.

Titolo III

Sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione

Capo I

Sorveglianza e valutazione

Art. 110. Funzioni del comitato di sorveglianza

1. Il comitato di sorveglianza esamina in particolare:

- a) ogni aspetto che incide sui risultati del programma operativo;
- b) i progressi realizzati nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni;
- c) l'attuazione della strategia di comunicazione, comprese le misure di informazione e comunicazione, e delle misure volte a migliorare la visibilità dei fondi;
- d) l'esecuzione dei grandi progetti;
- e) l'attuazione dei piani d'azione comuni;
- f) le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l'accessibilità per persone con disabilità;
- g) le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile;
- h) se del caso, le condizionalità ex ante non sono soddisfatte alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo, lo stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità ex ante applicabili;
- i) gli strumenti finanziari.

2. In deroga all'articolo 49, paragrafo 3, il comitato di sorveglianza esamina e approva:

- a) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni, tranne se tali criteri sono approvati da gruppi di azione locale in conformità dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera c);
- b) le relazioni di attuazione annuali e finali;
- c) il piano di valutazione del programma operativo ed eventuali modifiche dello stesso, anche quando uno dei due è parte del piano di valutazione comune a norma dell'articolo 114, paragrafo 1;
- d) la strategia di comunicazione per il programma operativo ed eventuali modifiche della stessa;
- e) eventuali proposte di modifiche al programma operativo presentate dall'autorità di gestione.

Art. 111. Relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

1. Entro il 31 maggio 2016 ed entro la stessa data di ogni anno successivo fino al 2023 compreso, lo Stato membro trasmette alla Commissione una relazione di attuazione annuale conformemente all'articolo 50, paragrafo 1. La relazione presentata nel 2016 copre gli esercizi finanziari 2014 e 2015, nonché il periodo tra la data iniziale di ammissibilità della spesa e il 31 dicembre 2013.

2. Per le relazioni presentate nel 2017 e nel 2019, la scadenza di cui al paragrafo 1 è il 30 giugno.

3. Le relazioni di attuazione annuali contengono informazioni su quanto segue:

- a) esecuzione del programma operativo conformemente all'articolo 50, paragrafo 2;
- b) progressi nella preparazione e nell'attuazione di grandi progetti e piani d'azione comuni.

4. Le relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 contengono e valutano le informazioni previste a norma dell'articolo 50, rispettivamente paragrafi 4 e 5, e le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nonché le informazioni seguenti:

- a) i progressi nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato alle risultanze delle valutazioni;
- b) i risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi promosse nell'ambito della strategia di comunicazione;
- c) il coinvolgimento dei partner nelle fasi di attuazione, sorveglianza e valutazione del programma operativo.

Le relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 possono, a seconda del contenuto e degli obiettivi dei programmi operativi, stabilire le informazioni e valutare le informazioni seguenti:

- a) i progressi nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, compreso lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi naturali o permanenti, lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del programma operativo;
- b) i progressi nell'attuazione delle azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i fondi;
- c) i progressi nell'attuazione di eventuali azioni interregionali e transnazionali;
- d) se del caso, i contributi alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi;
- e) le azioni specifiche intraprese per promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne e prevenire la discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e nelle operazioni;
- f) le azioni intraprese per promuovere lo sviluppo sostenibile a norma dell'articolo 8;
- g) i progressi nell'attuazione delle azioni in materia di innovazione sociale, se del caso;

- h) i progressi nell'esecuzione di misure intese a rispondere alle esigenze specifiche delle aree geografiche più colpite dalla povertà o gruppi bersaglio a maggior rischio di povertà, discriminazione o di esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate, le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani non occupati, comprese, se del caso, le risorse finanziarie utilizzate.

In deroga al primo e secondo comma, e allo scopo di garantire la coerenza tra l'accordo di partenariato e la relazione sullo stato dei lavori, gli Stati membri con non più di un programma operativo per fondo possono includere le informazioni relative alle condizionalità ex ante di cui all'articolo 50, paragrafo 4, le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 5, e le informazioni di cui alle lettere a), b), c) e h) del secondo comma del presente paragrafo nella relazione sullo stato dei lavori, in luogo della relazione di attuazione annuale presentate nel 2017 e nel 2019, e della relazione di attuazione finale, fatto salvo l'articolo 110, paragrafo 2, lettera b).

5. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i modelli per le relazioni di attuazione annuali e finali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Art. 112. Trasmissione di dati finanziari

1. Entro il 31 gennaio, il 31 luglio e il 31 ottobre, lo Stato membro trasmette per via elettronica alla Commissione ai fini della sorveglianza, relativamente a ciascun programma operativo e per ciascun asse prioritario:

- a) il costo totale e la spesa pubblica ammissibile delle operazioni e il numero di operazioni selezionate per il sostegno;
- b) la spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione.

2. Inoltre, la trasmissione effettuata entro il 31 gennaio contiene i dati di cui sopra ripartiti per categoria di operazione. Tale trasmissione è considerata adempimento dell'obbligo di presentazione dei dati finanziari di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

3. Le trasmissioni da effettuare entro il 31 gennaio e il 31 luglio sono accompagnate da una previsione dell'importo per il quale gli Stati membri prevedono di presentare domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo.

4. La data limite per i dati presentati ai sensi del presente articolo è la fine del mese precedente quello della presentazione.

5. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il modello da utilizzare per presentare i dati finanziari alla Commissione ai fini della sorveglianza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Art. 114. Valutazione

1. L'autorità di gestione o lo Stato membro preparano un piano di valutazione per uno o più programmi operativi. Il piano di valutazione è presentato al comitato di sorveglianza al più tardi entro un anno dall'adozione del programma operativo. Nel caso dei programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b),

adottati prima del 2 agosto 2018, il piano di valutazione è presentato al comitato di sorveglianza entro un anno da tale data.

2. Entro il 31 dicembre 2022 le autorità di gestione presentano alla Commissione, per ciascun programma operativo, una relazione che sintetizza le conclusioni delle valutazioni effettuate durante il periodo di programmazione e i risultati principali ottenuti dal programma operativo, fornendo commenti in merito alle informazioni riferite.

3. La Commissione effettua valutazioni ex post in stretta collaborazione con gli Stati membri e le autorità di gestione.

Capo II

Informazione, comunicazione e visibilità

Art. 115 Informazione, comunicazione e visibilità

1. Gli Stati membri e le autorità di gestione sono responsabili di quanto segue:

- a) elaborare strategie di comunicazione;
- b) garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi di uno Stato membro e sull'accesso agli stessi, comprese informazioni sulle tempistiche di attuazione del programma e qualsiasi processo di consultazione pubblica collegato;
- c) informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nell'ambito dei programmi operativi;
- d) pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il ruolo e le realizzazioni della politica di coesione e dei fondi mediante misure volte a migliorare la visibilità dei risultati e dell'impatto degli accordi di partenariato, dei programmi operativi e delle operazioni.

2. Al fine di garantire la trasparenza del sostegno fornito dai fondi, gli Stati membri o le autorità di gestione mantengono un elenco delle operazioni suddivise per programma operativo e per fondo, nella forma di un foglio elettronico che consente di selezionare, cercare, estrarre, comparare i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet, a esempio in formato CSV o XML. L'elenco delle operazioni è accessibile tramite un sito web unico o un portale web unico, che fornisce un elenco e una sintesi di tutti i programmi operativi dello Stato membro interessato.

Al fine di incoraggiare l'utilizzo dell'elenco delle operazioni successive da parte del settore privato, della società civile e dell'amministrazione pubblica nazionale, il sito web può indicare chiaramente le norme applicabili in materia di licenza ai sensi delle quali i dati sono pubblicati.

L'elenco delle operazioni è aggiornato almeno ogni sei mesi.

Le informazioni minime da indicare nell'elenco delle operazioni sono specificate nell'allegato XII.

3. Le norme dettagliate concernenti l'informazione, la comunicazione e la visibilità destinate al pubblico e le misure di informazione rivolte ai beneficiari potenziali e ai beneficiari sono contenute nell'allegato XII.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione relative all'operazione, le istruzioni per creare l'emblema e una definizione dei colori standard. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Art. 116. Strategia di comunicazione

1. Lo Stato membro o le autorità di gestione elaborano una strategia di comunicazione per ciascun programma operativo. È possibile definire una strategia di comunicazione comune per diversi programmi operativi. La strategia di comunicazione tiene conto dell'entità del programma o dei programmi operativi pertinenti conformemente al principio di proporzionalità.

La strategia di comunicazione comprende gli elementi indicati nell'allegato XII.

2. La strategia di comunicazione è presentata al comitato di sorveglianza per approvazione, a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, lettera d), non più tardi di sei mesi dall'adozione del programma o dei programmi operativi interessati.

Qualora sia definita una strategia di comunicazione comune per diversi programmi operativi, che riguardi vari comitati di sorveglianza, lo Stato membro può designare un comitato di sorveglianza responsabile, d'intesa con gli altri comitati di sorveglianza competenti, dell'approvazione della strategia comune di comunicazione nonché delle eventuali modifiche successive di tale strategia.

Se del caso, lo Stato membro o le autorità di gestione possono modificare la strategia di comunicazione durante il periodo di programmazione. La strategia di comunicazione modificata è trasmessa dall'autorità di gestione al comitato di sorveglianza per approvazione a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, lettera d).

3. In deroga al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo, l'autorità di gestione informa il comitato o i comitati di sorveglianza responsabili almeno una volta all'anno in merito ai progressi nell'attuazione della strategia di comunicazione di cui all'articolo 110, paragrafo 1, lettera c), e in merito alla sua analisi dei risultati di tale attuazione, nonché circa le attività di informazione e comunicazione e le misure per migliorare la visibilità dei fondi, che sono pianificate per l'anno successivo. Il comitato di sorveglianza esprime un parere in merito alle attività e alle misure pianificate per l'anno successivo, ivi inclusi i modi per aumentare l'efficacia delle attività di comunicazione rivolte al pubblico.

Art. 117. Funzionari incaricati dell'informazione e della comunicazione e relative reti

1. Ogni Stato membro designa un funzionario incaricato dell'informazione e della comunicazione che coordina le azioni di informazione e di comunicazione in relazione a uno o più fondi, compresi i programmi pertinenti nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, e ne informa la Commissione.

2. Il funzionario incaricato dell'informazione e della comunicazione è responsabile del coordinamento di una rete nazionale di comunicatori sui fondi, ove tale rete esista,

della creazione e del mantenimento del sito o del portale web di cui all'allegato XII e di fornire una panoramica delle misure di comunicazione intraprese a livello dello Stato membro.

3. Ciascuna autorità di gestione nomina una persona responsabile dell'informazione e della comunicazione a livello del programma operativo e ne informa la Commissione. Se del caso, è possibile designare una persona per diversi programmi operativi.

4. La Commissione istituisce reti a livello dell'Unione che comprendono le persone designate dagli Stati membri, al fine di garantire lo scambio di informazioni sui risultati dell'attuazione delle strategie di comunicazione, lo scambio di esperienze nell'attuazione delle misure di informazione e di comunicazione e lo scambio di buone prassi, nonché al fine di consentire la pianificazione congiunta o il coordinamento delle attività di comunicazione tra gli Stati membri e con la Commissione, ove opportuno. Almeno una volta all'anno le reti discutono e valutano l'efficacia delle misure di informazione e comunicazione e propongono raccomandazioni per migliorare la portata e l'impatto delle attività di comunicazione e per sensibilizzare in merito ai risultati e al valore aggiunto di tali attività.

Titolo IV

Assistenza tecnica

Art. 118. Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

I fondi, tenendo conto delle detrazioni di cui all'articolo 91, paragrafo 3, possono sostenere l'assistenza tecnica fino a un massimo dello 0,35 % della loro rispettiva dotazione annua.

Art. 119. Assistenza tecnica degli Stati membri

1. L'ammontare dei fondi destinato all'assistenza tecnica in uno Stato membro è limitato al 4 % dell'importo complessivo dei fondi assegnato ai programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione.

La dotazione specifica dell'IOG può essere considerata da uno Stato membro per il calcolo dell'importo totale massimo dei fondi destinato all'assistenza tecnica per ogni Stato membro.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, la dotazione per l'assistenza tecnica destinata da un fondo non supera il 10 % della dotazione complessiva destinata da tale fondo ai programmi operativi in uno Stato membro nell'ambito di ciascuna categoria di regioni dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, ove applicabile.

3. In deroga all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, le operazioni di assistenza tecnica possono essere attuate al di fuori dell'area interessata dal programma, ma all'interno dell'Unione, a condizione che le operazioni siano a vantaggio del programma operativo o, nel caso di un programma operativo di assistenza tecnica, per gli altri programmi interessati.

4. Nel caso dei fondi strutturali, qualora le dotazioni di cui al paragrafo 1 siano utilizzate a sostegno di operazioni di assistenza tecnica riguardanti nel loro insieme più di una categoria di regioni, le spese relative alle operazioni possono essere eseguite

nell'ambito di un asse prioritario che combina diverse categorie di regioni e assegnate su base proporzionale tenendo conto delle rispettive assegnazioni alle diverse categorie di regioni del programma operativo o della dotazione nell'ambito di ciascuna categoria di regioni come percentuale della dotazione complessiva destinata allo Stato membro.

5. In deroga al paragrafo 1, qualora l'importo complessivo dei fondi destinati a uno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non supera 1 000 000 000 EUR, l'importo stanziato per l'assistenza tecnica può raggiungere il 6 % dell'importo totale o 50 000 000 EUR, se questo è inferiore.

5 bis. La valutazione del rispetto delle percentuali è effettuata al momento dell'adozione del programma operativo.

6. L'assistenza tecnica assume la forma di un asse prioritario monofondo all'interno di un programma operativo o di un programma operativo specifico, o entrambi.

Titolo V

Sostegno finanziario fornito dai fondi

Art. 120. Determinazione dei tassi di cofinanziamento

1. La decisione della Commissione che adotta un programma operativo fissa il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno dei fondi per ciascun asse prioritario. Se un asse prioritario riguarda più di una categoria di regioni o più di un fondo, ove opportuno, la decisione della Commissione fissa il tasso di cofinanziamento per categoria di regioni e fondo.

2. Per ciascun asse prioritario, la decisione della Commissione indica se il relativo tasso di cofinanziamento deve applicarsi:

- a) alla spesa totale ammissibile, comprese la spesa pubblica e privata; o
- b) alla spesa pubblica ammissibile.

3. Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario e, se del caso, per categoria di regioni e fondo, dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non può superare:

- a) l'85 % per il Fondo di coesione;
- b) l'85 % per le regioni meno sviluppate degli Stati membri il cui la media del PIL pro capite per il periodo 2007-2009 è stata inferiore all'85 % della media UE-27 relativa allo stesso periodo e alle regioni ultraperiferiche, compresa la dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento CTE;
- c) l'80 % per le regioni meno sviluppate degli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera b) e per tutte le regioni il cui PIL pro capite usato come un criterio di ammissibilità per il periodo di programmazione 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE a 25 per lo stesso periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE a 27, nonché per le regioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1083/2006 che ricevono sostegno transitorio per il periodo di programmazione 2007-2013;

- d) il 60 % per le regioni in transizione diverse da quelle di cui alla lettera c);
- e) il 50 % per le regioni più sviluppate diverse da quelle di cui alla lettera c).

Per il periodo dal 1° gennaio 2014 fino alla chiusura del programma operativo il tasso di cofinanziamento al livello di ogni asse prioritario per tutti i programmi operativi a Cipro non deve essere superiore all'85 %.

La Commissione procede a una verifica mirata a valutare le ragioni per mantenere il tasso di cofinanziamento di cui al secondo comma dopo il 30 giugno 2017 e se del caso presenta una proposta legislativa entro il 30 giugno 2016.

Il tasso di cofinanziamento al livello di ogni asse prioritario per tutti i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea non è superiore all'85 %

Il tasso massimo di cofinanziamento ai sensi del primo comma, lettere b), c), d), ed e) è aumentato per ogni asse prioritario riguardante l'attuazione dell'IOG e nel caso in cui un asse prioritario è dedicato a un'innovazione sociale o a una cooperazione transnazionale o a una combinazione di entrambe. Tale incremento è determinato in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo.

4. Il tasso di cofinanziamento della dotazione supplementare ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera e), non supera il 50 % per le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui al protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.

5. Il tasso massimo di cofinanziamento ai sensi del paragrafo 3 a livello di asse prioritario è aumentato di dieci punti percentuali laddove l'asse prioritario sia attuato interamente attraverso strumenti finanziari o attraverso iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo.

6. La partecipazione dei fondi per ciascun asse prioritario non è inferiore al 20 % della spesa pubblica ammissibile.

7. Nell'ambito di un programma operativo può essere stabilito un asse prioritario separato con un tasso di cofinanziamento fino al 100 % per sostenere le operazioni realizzate attraverso strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione. Quando è stabilito a tal fine un asse prioritario separato, il sostegno previsto nell'ambito di tale asse non può essere attuato con altri mezzi.

8. Nell'ambito di un programma operativo può essere stabilito un asse prioritario separato con un tasso di cofinanziamento fino al 95 % per sostenere le operazioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

- a) le operazioni sono selezionate dalle autorità di gestione in risposta a catastrofi naturali gravi o regionali quali definite all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio³⁰;
- b) le operazioni sono volte alla ricostruzione in risposta alla catastrofe naturale; e

³⁰ Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).

c) le operazioni sono finanziate nell'ambito di una priorità d'investimento del FESR.

L'importo stanziato per le operazioni di cui al primo comma non supera il 5 % dello stanziamento totale del FESR in uno Stato membro per il periodo di programmazione 2014-2020.

In deroga all'articolo 65, paragrafo 9, le spese per le operazioni nell'ambito di questo asse prioritario sono ammissibili a decorrere dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale.

Qualora le spese riguardanti le operazioni di cui al primo comma siano state incluse in una domanda di pagamento presentata alla Commissione prima dell'istituzione dell'asse prioritario separato, lo Stato membro procede ai necessari adeguamenti della successiva domanda di pagamento e, se del caso, dei successivi conti presentati in seguito all'adozione della modifica del programma.

9. Nell'ambito di un programma operativo può essere stabilito un asse prioritario distinto destinato a promuovere l'integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi con un tasso di cofinanziamento fino al 100 %. Tale asse prioritario può essere interamente dedicato a operazioni volte ad affrontare le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare da parte della Federazione russa, compreso l'asse prioritario dedicato di cui all'articolo 98, paragrafo 4, terzo comma.

Art. 121. Modulazione dei tassi di cofinanziamento

Il tasso di cofinanziamento dei fondi a favore di un asse prioritario può essere modulato per tenere conto di quanto segue:

- 1) importanza dell'asse prioritario ai fini della realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle carenze specifiche da affrontare;
- 2) tutela e miglioramento dell'ambiente, in particolare tramite l'applicazione del principio di precauzione, del principio di azione preventiva e del principio "chi inquina paga";
- 3) tasso di mobilitazione di risorse private;
- 4) copertura di zone caratterizzate da svantaggi naturali o demografici gravi e permanenti, definite come segue:
 - a) Stati membri insulari ammissibili al Fondo di coesione e altre isole, ad eccezione di quelle in cui è situata la capitale di uno Stato membro o che dispongono di un collegamento permanente con la terraferma;
 - b) zone di montagna, quali definite dalla legislazione nazionale dello Stato membro;
 - c) zone a bassa (ad esempio meno di 50 abitanti per km²) e bassissima (meno di 8 abitanti per km²) densità demografica;
 - d) inclusione delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE.

Parte IV

Disposizioni generali applicabili ai fondi e al FEAMP

Titolo I

Gestione e controllo

Capo I

Sistemi di gestione e controllo

Art. 122. Responsabilità degli Stati membri

1. Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e controllo dei programmi operativi siano istituiti conformemente agli articoli 72, 73 e 74.

2. Gli Stati membri prevencono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi informano la Commissione delle irregolarità che superano i 10 000 EUR di contributo dei fondi o del FEAMP e la informano sui progressi significativi dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari.

Gli Stati membri non informano la Commissione delle irregolarità in relazione a quanto segue:

- a) casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma operativo cofinanziato in seguito al fallimento del beneficiario;
- b) casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione prima del rilevamento da parte di una delle due autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;
- c) casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o dall'autorità di certificazione prima dell'inclusione delle spese in questione in una domanda di pagamento presentata alla Commissione.

In tutti gli altri casi, in particolare in caso di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode, le irregolarità rilevate e le relative misure preventive e correttive sono notificate alla Commissione.

Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario per un'operazione non può essere recuperato per colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio dell'Unione. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l'importo che deve essere recuperato presso il beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo dei fondi a un'operazione in un esercizio contabile.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme dettagliate supplementari relative ai criteri per la definizione dei casi di irregolarità da segnalare, ai dati da fornire e alle condizioni e procedure da applicare onde determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri.

La Commissione adotta atti di esecuzione per fissare la frequenza della comunicazione delle irregolarità e il formato da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri garantiscono che entro il 31 dicembre 2015 tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari e un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione, un'autorità di audit e organismi intermedi possano essere effettuati mediante sistemi di scambio elettronico di dati.

I sistemi di cui al primo comma agevolano l'interoperabilità con i quadri nazionali e dell'Unione e consentono ai beneficiari di presentare tutte le informazioni una sola volta.

La Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni di cui al presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

4. Il paragrafo 3 non si applica al FEAMP.

Capo II

Autorità di gestione e controllo

Art. 123. Designazione delle autorità

1. Per ciascun programma operativo ogni Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale o un organismo privato quale autorità di gestione. La stessa autorità di gestione può essere designata per più di un programma operativo.

2. Per ciascun programma operativo lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di certificazione, fermo restando il paragrafo 3. La stessa autorità di certificazione può essere designata per più di un programma operativo.

3. Lo Stato membro può designare per un programma operativo un'autorità di gestione che sia un'autorità o un organismo pubblico, affinché svolga anche le funzioni di autorità di certificazione.

4. Per ciascun programma operativo lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione. La stessa autorità di audit può essere designata per più di un programma operativo.

5. Nel caso dei fondi e del FEAMP, purché sia rispettato il principio della separazione delle funzioni, l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit possono fare parte della stessa autorità pubblica o dello stesso organismo pubblico.

Ove l'importo complessivo del sostegno dei Fondi al programma operativo supera 250 000 000 EUR o il sostegno del FEAMP supera 100 000 000 EUR, l'autorità di audit può appartenere alla stessa autorità pubblica o allo stesso organismo pubblico dell'autorità di gestione a condizione che, ai sensi delle disposizioni applicabili per i precedenti periodi di programmazione, la Commissione abbia informato lo Stato membro, prima della data di adozione del programma operativo interessato, delle sue conclusioni, in virtù delle quali può fare affidamento principalmente sul suo parere di audit, oppure a condizione che la Commissione abbia accertato, sulla base dell'esperienza del precedente

periodo di programmazione, che l'organizzazione istituzionale e la responsabilità dell'autorità di audit forniscono adeguate garanzie circa la sua indipendenza operativa e affidabilità.

6. Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto.

7. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo a un organismo intermedio mediante un accordo scritto tra l'organismo intermedio e lo Stato membro o l'autorità di gestione (una "sovvenzione globale"). L'organismo intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria.

8. Lo Stato membro può, di propria iniziativa, designare un organismo di coordinamento incaricato di mantenere i contatti con la Commissione e fornirle informazioni, coordinare le attività degli altri organismi designati competenti e promuovere l'applicazione armonizzata del diritto applicabile.

9. Lo Stato membro definisce per iscritto le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di gestione, di certificazione e di audit, le relazioni tra dette autorità e le relazioni tra queste ultime e la Commissione.

Art. 124. Procedura per la designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione

1. Lo Stato membro notifica alla Commissione la data e la forma delle designazioni, che sono eseguite al livello appropriato, dell'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione, prima della presentazione della prima richiesta di pagamento intermedio alla Commissione.

2. Le designazioni di cui al paragrafo 1 si basano su una relazione e un parere di un organismo di audit indipendente che valuta la conformità delle autorità ai criteri relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza definiti all'allegato XIII. L'organismo di audit indipendente è l'autorità di audit ovvero un altro organismo di diritto pubblico o privato con la necessaria capacità di audit, indipendente dall'autorità di gestione e, se del caso, dall'autorità di certificazione, e che svolge il proprio lavoro tenendo conto degli standard in materia di audit accettati a livello internazionale. L'organismo di audit indipendente, qualora concluda che la parte del sistema di gestione e controllo relativa all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione è sostanzialmente identica a quella istituita per il precedente periodo di programmazione e che esistono prove, alla luce delle operazioni di audit effettuate a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio³¹, dell'efficacia del suo funzionamento

³¹ Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

durante tale periodo, può concludere che i pertinenti criteri sono soddisfatti senza svolgere ulteriori attività di audit.

3. Qualora l'importo complessivo del sostegno fornito dai fondi a un programma operativo superi 250 000 000 EUR o dal FEAMP superi 100 000 000 EUR, la Commissione può chiedere, entro un mese dalla notifica delle designazioni di cui al paragrafo 1, la relazione e il parere dell'organismo di audit indipendente di cui al paragrafo 2 e la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per l'autorità di gestione o, se del caso, l'autorità di certificazione. La Commissione decide se richiedere tali documenti sulla base di una valutazione dei rischi, tenendo conto di informazioni su variazioni sostanziali nelle funzioni e procedure dell'autorità di gestione o, se del caso, dell'autorità di certificazione rispetto a quelle istituite per il precedente periodo di programmazione e opportune prove dell'efficacia del loro funzionamento.

La Commissione può formulare osservazioni entro due mesi dal ricevimento dei documenti di cui al primo comma. Fatto salvo l'articolo 83, l'esame di tali documenti non interrompe il trattamento delle domande per i pagamenti intermedi.

4. Qualora l'importo totale del sostegno fornito dai fondi a un programma operativo o dal FEAMP superi rispettivamente 250 000 000 EUR e 100 000 000 EUR e vi siano significativi cambiamenti nelle funzioni e nelle procedure dell'autorità di gestione o, se del caso, dell'autorità di certificazione rispetto a quelle in essere per il precedente periodo di programmazione, lo Stato membro può, su propria iniziativa, presentare alla Commissione, entro due mesi dalla notifica della designazione di cui al paragrafo 1, i documenti di cui al paragrafo 3. La Commissione formula osservazioni su tali documenti entro tre mesi dal loro ricevimento.

5. Qualora i risultati degli audit e dei controlli esistenti mostrino che l'autorità designata non ottempera più ai criteri di cui al paragrafo 2, lo Stato membro stabilisce, a un livello appropriato e tenuto conto della gravità del problema, un periodo di prova, durante il quale sono attuate le necessarie azioni correttive.

Qualora l'autorità designata non attui le necessarie azioni correttive entro il periodo di prova stabilito dallo Stato membro, lo Stato membro, al livello appropriato, pone termine a tale designazione.

Lo Stato membro notifica senza indugio alla Commissione quando un'autorità designata è sottoposta a un periodo di prova, fornendo informazioni sul rispettivo periodo di prova, quando si è concluso il periodo di prova dopo l'attuazione delle azioni correttive, nonché quando è posto fine alla designazione di un'autorità. La notifica, da parte di uno Stato membro, che un organismo designato è stato sottoposto a un periodo di prova, fatta salva l'applicazione dell'articolo 83, non interrompe il trattamento delle domande di pagamenti intermedi.

6. Qualora sia posto fine alla designazione di un'autorità di gestione o di certificazione, gli Stati membri designano, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, un nuovo organismo ad assumerne le funzioni e ne informano la Commissione.

7. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo al modello per la relazione e al parere dell'organismo di audit indipendente, nonché alla descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per l'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Art. 125. Funzioni dell'autorità di gestione

1. L'autorità di gestione è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

2. Per quanto concerne la gestione del programma operativo, l'autorità di gestione:

- a) assiste il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 47 e fornisce a esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, dati finanziari e dati relativi a indicatori e target intermedi;
- b) elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, le relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50;
- c) rende disponibili agli organismi intermedi e ai beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione delle operazioni;
- d) istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, se del caso;
- e) garantisce che i dati di cui alla lettera d) siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema di cui alla lettera d) e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso, ove richiesto dagli allegati I e II del regolamento FSE.

3. Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'autorità di gestione:

- a) elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati che:
 - i) garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e d
 - ii) ei risultati specifici della pertinente priorità;
 - iii) siano non discriminatori e trasparenti;
 - iv) tengano conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8;
- b) garantisce che l'operazione selezionata rientri nell'ambito di applicazione del FEAMP, del fondo o dei fondi interessati e possa essere attribuita a una categoria di operazione o, nel caso del FEAMP, una misura individuata nella o nelle priorità del programma operativo;
- c) provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario, il termine per l'esecuzione, come pure i requisiti riguardanti l'informazione, la comunicazione e la visibilità;
- d) si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla lettera c) prima dell'approvazione dell'operazione;
- e) si accerta che, ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione;

- f) garantisce che le operazioni selezionate per il sostegno dei fondi non includano attività che facevano parte di un'operazione che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di recupero a norma dell'articolo 71, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal programma;
 - g) stabilisce le categorie di operazione o, nel caso del FEAMP, le misure cui è attribuita la spesa relativa a una specifica operazione.
4. Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'autorità di gestione:
- a) verifica che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti e che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione e:
 - i) qualora i costi debbano essere rimborsati ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera a), che l'importo della spesa dichiarata dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato pagato;
 - ii) nel caso di costi rimborsati a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a e), che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario;
 - b) garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;
 - c) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
 - d) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g);
 - e) prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 63, paragrafo 5, lettere a) e b), e articolo 63, paragrafi 6 e 7, del regolamento finanziario.

In deroga al primo comma, lettera a), il regolamento CTE può stabilire norme specifiche di verifica applicabili ai programmi di cooperazione.

5. Le verifiche ai sensi del paragrafo 4, primo comma, lettera a), comprendono le seguenti procedure:

- a) verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari;
- b) verifiche sul posto delle operazioni.

La frequenza e la portata delle verifiche sul posto sono proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico a un'operazione e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'autorità di audit per il sistema di gestione e controllo nel suo complesso.

6. Le verifiche sul posto di singole operazioni ai sensi del paragrafo 5, primo comma, lettera b), possono essere svolte a campione

7. Qualora l'autorità di gestione sia anche un beneficiario nell'ambito del programma operativo, le disposizioni relative alle verifiche di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme indicanti le informazioni relative ai dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito di un sistema di sorveglianza istituito a norma del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo.

La Commissione adotta atti delegati che definiscono le specifiche tecniche del sistema istituito a norma del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149, che stabiliscono in dettaglio i requisiti minimi per la pista di controllo di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera d), del presente articolo, con riguardo ai documenti contabili da mantenere e alla documentazione di supporto da conservare al livello dell'autorità di certificazione, dell'autorità di gestione, degli organismi intermedi e dei beneficiari.

10. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione riguardo al modello per la dichiarazione di gestione di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera e), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

Art. 126. Funzioni dell'autorità di certificazione

L'autorità di certificazione di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti:

- a) elaborare e trasmettere alla Commissione le domande di pagamento e certificare che provengono da sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi verificabili e sono state oggetto di verifiche da parte dell'autorità di gestione;
- b) preparare i bilanci di cui all'articolo 63, paragrafo 5, lettera a), e articolo 63, paragrafo 6, del regolamento finanziario;
- c) certificare la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci e che le spese in esse iscritte sono conformi al diritto applicabile e sono state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e nel rispetto del diritto applicabile;
- d) garantire l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci, compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione o di un programma operativo;
- e) garantire, ai fini della preparazione e della presentazione delle domande di pagamento, di aver ricevuto informazioni adeguate dall'autorità di gestione in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese;
- f) tenere conto, nel preparare e presentare le domande di pagamento, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità;

- g) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari;
- h) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio dell'Unione prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla domanda di pagamento successiva.

Art. 127. Funzioni dell'autorità di audit

1. L'autorità di audit garantisce lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate. I controlli di audit cui sono sottoposte le spese dichiarate si basano su un campione rappresentativo e, come regola generale, su un metodo di campionamento statistico.

Un metodo di campionamento non statistico può essere impiegato previo giudizio professionale dell'autorità di audit in casi debitamente giustificati conformemente alle norme internazionalmente accettate in materia di audit e, in ogni caso, se il numero di operazioni in un periodo contabile è insufficiente a consentire il ricorso a un metodo statistico.

In tali casi, la dimensione del campione è sufficiente a consentire all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido, a norma dell'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario.

Il metodo di campionamento non statistico copre almeno il 5 % delle operazioni per le quali sono state dichiarate spese alla Commissione durante un periodo contabile e il 10 % delle spese dichiarate alla Commissione durante un periodo contabile.

2. Qualora le attività di audit siano svolte da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che tale organismo disponga della necessaria indipendenza funzionale.

3. L'autorità di audit si assicura che il lavoro di audit tenga conto degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia.

4. Entro otto mesi dall'adozione del programma operativo, l'autorità di audit prepara una strategia di audit per lo svolgimento dell'attività di audit. La strategia di audit definisce la metodologia di audit, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni e la pianificazione delle attività di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi. La strategia di audit è aggiornata annualmente a partire dal 2016 e fino al 2024 compreso. Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, è possibile preparare un'unica strategia di audit per i programmi operativi interessati. L'autorità di audit presenta alla Commissione la strategia di audit su richiesta.

5. L'autorità di audit prepara:

- a) un parere di audit a norma dell'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario;
- b) una relazione di controllo che evidenzia le principali risultanze delle attività di audit svolte a norma del paragrafo 1, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate.

Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, le informazioni di cui al primo comma, lettera b), possono essere raggruppate in una relazione unica.

6. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i modelli per la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo all'ambito e ai contenuti degli audit relativi alle operazioni e ai conti, nonché la metodologia per la selezione del campione di operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme dettagliate sull'uso dei dati raccolti durante gli audit effettuati da funzionari della Commissione o da rappresentanti autorizzati della Commissione.

Capo III

Cooperazione con le autorità di audit

Art. 128. Cooperazione con le autorità di audit

1. La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinarne i piani e metodi di audit e scambia immediatamente con tali autorità i risultati dei controlli effettuati sui sistemi di gestione e di controllo.

2. Al fine di facilitare tale cooperazione, laddove designi varie autorità di audit, lo Stato membro può designare un organismo di coordinamento.

3. La Commissione, le autorità di audit e l'eventuale organismo di coordinamento si riuniscono periodicamente e, in linea di massima, almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo, per esaminare la relazione di controllo annuale, il parere di audit e la strategia di audit e per uno scambio di opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.

Titolo II

Gestione finanziaria, preparazione, esame e accettazione dei conti e rettifiche finanziarie

Capo I

Gestione finanziaria

Art. 129. Norme comuni per i pagamenti

Lo Stato membro assicura che, entro la chiusura del programma operativo, l'importo della spesa pubblica erogato ai beneficiari sia almeno pari al contributo dei fondi e del FEAMP versato dalla Commissione allo Stato membro.

Art. 130. Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del saldo finale

1. La Commissione rimborsa a titolo di pagamento intermedio il 90 % dell'importo risultante dall'applicazione del tasso di cofinanziamento, previsto per ciascuna priorità nella decisione che adotta il programma operativo, alle spese ammissibili per la priorità che figurano nella domanda di pagamento. La Commissione determina gli importi residui da rimborsare a titolo di pagamento intermedio o da recuperare a norma dell'articolo 139.

2. Il contributo dei fondi o del FEAMP a una priorità mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non è superiore:

- a) alla spesa pubblica ammissibile indicata nelle domande di pagamento per la priorità; o
- b) al contributo dei fondi o del FEAMP per la priorità indicata nella decisione della Commissione che approva il programma operativo,

Se questo è inferiore.

3. In deroga al paragrafo 2, nel periodo contabile finale il contributo dei fondi o del FEAMP a ciascuna priorità mediante i pagamenti del saldo finale non supera, per fondo e per categoria di regioni, di oltre il 15 % il contributo dei fondi o del FEAMP per ciascuna priorità stabilito, per fondo e per categoria di regioni, dalla decisione della Commissione che approva il programma operativo.

Il contributo dei fondi o del FEAMP mediante i pagamenti del saldo finale nel periodo contabile finale non è superiore alla spesa pubblica ammissibile dichiarata o al contributo di ciascun fondo e categoria di regioni a ciascun programma operativo stabilito dalla decisione della Commissione che approva il programma operativo, a seconda di quale dei due sia il più basso.

Art. 131. Domande di pagamento

1. Le domande di pagamento comprendono, per ciascuna priorità:

- a) l'importo totale delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate nell'attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione;

- b) l'importo totale della spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell'autorità di certificazione.

Per quanto concerne gli importi da includere nelle domande di pagamento in relazione alle forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), le domande di pagamento comprendono gli elementi di cui agli atti delegati adottati in conformità dell'articolo 67, paragrafo 5 bis, e utilizzano i modelli per le domande di pagamento di cui agli atti di esecuzione adottati in conformità del paragrafo 6 del presente articolo.

2. Le spese ammissibili contenute in una domanda di pagamento sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo per le forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a e), agli articoli 68, 68 bis, 68 ter e 68 quater, all'articolo 69, paragrafo 1, e all'articolo 109 del presente regolamento e all'articolo 14 del regolamento FSE. Per tali forme di sostegno, gli importi indicati nella domanda di pagamento sono i costi calcolati sulla base applicabile.

3. Nel caso degli aiuti di Stato, il contributo pubblico corrispondente alle spese contenute in una domanda di pagamento è stato versato ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, lettera a), è stato versato dal beneficiario all'organismo che riceve l'aiuto.

4. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nel caso degli aiuti di Stato, la domanda di pagamento può includere gli anticipi versati al beneficiario dall'organismo che concede l'aiuto oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, lettera a), gli anticipi versati dal beneficiario all'organismo che riceve l'aiuto, alle seguenti condizioni cumulative:

- a) tali anticipi sono soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria stabilita in uno Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro;
- b) tali anticipi non eccedono il 40 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, lettera a), il 40 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere all'organismo che riceve l'aiuto nell'ambito di una determinata operazione;
- c) tali anticipi sono coperti dalle spese sostenute dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10, lettera a), dalle spese sostenute dall'organismo che riceve l'aiuto nell'attuazione dell'operazione, e sono giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo oppure entro il 31 dicembre 2023, se anteriore.

Qualora le condizioni di cui al primo comma, lettera c), non siano soddisfatte, la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.

5. Ciascuna domanda di pagamento contenente gli anticipi del tipo di cui al paragrafo 4 del presente articolo indica separatamente:

- a) l'importo complessivo versato come anticipo dal programma operativo;

- b) l'importo che entro tre anni dal pagamento dell'anticipo in conformità del paragrafo 4, primo comma, lettera c), è stato coperto dalle spese sostenute dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10), lettera a), dall'organismo che riceve l'aiuto; e
- c) l'importo che non è stato coperto dalle spese pagate dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l'organismo che concede l'aiuto a norma dell'articolo 2, punto 10), lettera a), dall'organismo che riceve l'aiuto e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso.

6. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il modello per le domande di pagamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Art. 132. Pagamento ai beneficiari

1. In funzione della disponibilità dei finanziamenti a titolo di prefinanziamento iniziale e annuale e dei pagamenti intermedi l'autorità di gestione assicura che un beneficiario riceva l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario.

Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari.

2. Il pagamento di cui al paragrafo 1 può essere interrotto dall'autorità di gestione in uno dei seguenti casi debitamente motivati:

- a) l'importo della domanda di pagamento non è dovuto o non sono stati prodotti i documenti giustificativi appropriati, tra cui la documentazione necessaria per le verifiche della gestione a norma dell'articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera a);
- b) è stata avviata un'indagine in merito a un'eventuale irregolarità che incide sulla spesa in questione.

Il beneficiario interessato è informato per iscritto dell'interruzione e dei motivi della stessa.

Art. 133. Uso dell'euro

1. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. Tali importi sono convertiti in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità di certificazione del programma operativo interessato. Il tasso di cambio è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione.

2. In deroga al paragrafo 1, il regolamento CTE può stabilire norme specifiche sul calendario per la conversione in euro.

3. Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 1 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di certificazione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

Art. 134. Pagamento del prefinanziamento

1. Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate come segue:

- a) nel 2014: l'1 % dell'ammontare del contributo dei Fondi e del FE-AMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione o l'1,5 % dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli articoli 122 e 143 TFUE, o a titolo del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2013 ai sensi degli articoli 136 e 143 TFUE;
- b) nel 2015: l'1 % dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione o l'1,5 % dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli articoli 122 e 143 TFUE, o a titolo del FESF, o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2014 ai sensi degli articoli 136 e 143 TFUE;
- c) nel 2016: l'1 % dell'ammontare del contributo a titolo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione.

Nel caso di un programma operativo adottato nel 2015 o successivamente, le rate precedenti sono versate nell'anno di adozione.

1 *bis*. Oltre alle rate di cui ai punti b) e c) del paragrafo 1, per tutto il periodo di programmazione è corrisposto un prefinanziamento iniziale supplementare pari al 3,5 % dell'importo del contributo dei fondi e del FEAMP ai programmi operativi in Grecia ogni anno nel 2015 e nel 2016.

Il prefinanziamento iniziale supplementare non si applica ai programmi che rientrano nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea né alla dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.

Se al 31 dicembre 2016 l'importo totale del prefinanziamento iniziale supplementare corrisposto nel 2015 e nel 2016 in base al presente paragrafo per un programma operativo di un fondo, se del caso, non è interessato da domande di pagamento presentate dall'autorità di certificazione per tale programma, la Grecia rimborsa alla Commissione l'importo totale del prefinanziamento iniziale supplementare versato per il fondo in questione a titolo di tale programma. Tali rimborsi non costituiscono una rettifica finanziaria e non comportano una riduzione del contributo dei fondi o del FEAMP ai programmi operativi. Gli importi rimborsati costituiscono entrate con destinazione specifica interna conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario.

2. Negli anni dal 2016 al 2023, un importo di prefinanziamento annuale è pagato entro il 1° luglio. Esso è una percentuale dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione, come segue:

- nel 2016: il 2 %;
- nel 2017: il 2,625 %;
- nel 2018: il 2,75 %;
- nel 2019: il 2,875 %;
- nel 2020: il 3 %;

- dal 2021 al 2023: il 2 %.

3. Nel calcolare l'importo del prefinanziamento iniziale di cui al paragrafo 1, l'ammontare del contributo per l'intero periodo di programmazione esclude gli importi della riserva di efficacia dell'attuazione inizialmente attribuiti al programma operativo.

Nel calcolare l'importo del prefinanziamento annuale di cui al paragrafo 2, fino al 2020 incluso, l'ammontare del contributo per l'intero periodo di programmazione esclude gli importi della riserva di efficacia dell'attuazione inizialmente attribuiti al programma operativo.

Art. 135. Termini per la presentazione di domande di pagamenti intermedi e per il relativo pagamento

1. L'autorità di certificazione trasmette regolarmente, a norma dell'articolo 131, paragrafo 1, una domanda di pagamento intermedio concernente gli importi contabilizzati nel periodo contabile nel sistema contabile di tale autorità. L'autorità di certificazione può tuttavia includere, ove lo ritenga necessario, tali importi nelle domande di pagamento presentate nei successivi periodi contabili.

2. L'autorità di certificazione trasmette la domanda finale di un pagamento intermedio entro il 31 luglio successivo alla chiusura del precedente periodo contabile e in ogni caso prima della prima domanda di pagamento intermedio per il successivo periodo contabile.

3. La prima domanda di pagamento intermedio non può essere presentata prima della notifica alla Commissione della designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione a norma dell'articolo 124.

4. Non sono effettuati pagamenti intermedi per un programma operativo salvo se la relazione di attuazione annuale è stata inviata alla Commissione conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

5. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione effettua il pagamento intermedio entro 60 giorni dalla data di registrazione presso la Commissione della domanda di pagamento.

Art. 136. Disimpegno

1. La Commissione procede al disimpegno della parte dell'importo in un programma operativo che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale e per i pagamenti intermedi entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma operativo, o per la quale non sia stata presentata, a norma dell'articolo 131, una domanda di pagamento redatta a norma dell'articolo 135.

2. La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2023 è disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto i documenti prescritti ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 1, entro il termine stabilito all'articolo 141, paragrafo 1.

Capo II

Preparazione, esame e accettazione dei conti, chiusura dei programmi operativi e sospensione dei pagamenti

Sezione I

Preparazione, esame e accettazione dei conti

Art. 137. Preparazione dei conti

1. I conti di cui all'articolo 63, paragrafo 5, lettera a), e articolo 63, paragrafo 6, del regolamento finanziario sono presentati alla Commissione per ciascun programma operativo. I conti coprono il periodo contabile e indicano, a livello di ciascuna priorità e, se del caso, per ogni fondo e categoria di regioni:

- a) l'importo totale di spese ammissibili registrato dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili, che è stato inserito in domande di pagamento presentate alla Commissione a norma dell'articolo 131 e dell'articolo 135, paragrafo 2, entro il 31 luglio successivo alla fine del periodo contabile, l'importo totale della spesa pubblica corrispondente sostenuta per l'esecuzione delle operazioni e l'importo totale dei pagamenti corrispondenti effettuati ai beneficiari a norma dell'articolo 132, paragrafo 1;
- b) gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile, gli importi da recuperare al termine del periodo contabile, i recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 e gli importi non recuperabili;
- c) gli importi dei contributi per programma erogati agli strumenti finanziari a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, e gli anticipi dell'aiuto di Stato di cui all'articolo 131, paragrafo 4;
- d) per ciascuna priorità, un raffronto tra le spese dichiarate ai sensi della lettera a) e le spese dichiarate rispetto al medesimo periodo contabile nelle domande di pagamento, accompagnato da una spiegazione delle eventuali differenze.

2. Qualora le spese previamente incluse in una domanda di pagamento intermedio per il periodo contabile siano escluse da uno Stato membro a causa di una valutazione in corso della legittimità e della regolarità di tali spese, parte o tutte le spese in seguito ritenute legittime e regolari possono essere incluse in una domanda di pagamento intermedio relativa a un successivo periodo contabile.

3. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il modello dei conti di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.

Art. 138. Presentazione di informazioni

Per ogni esercizio, a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso, gli Stati membri trasmettono entro il termine stabilito all'articolo 63, paragrafo 5, e articolo 63, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento finanziario, i documenti di cui a detto articolo, vale a dire:

- a) i conti di cui all'articolo 137, paragrafo 1, del presente regolamento per il precedente periodo contabile;
- b) la dichiarazione di gestione e la relazione annuale di sintesi di cui all'articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera e), del presente regolamento per il precedente periodo contabile;
- c) il parere di audit e la relazione di controllo di cui all'articolo 127, paragrafo 5, primo comma, lettere a) e b), del presente regolamento per il precedente periodo contabile.

Art. 139. Esame e accettazione dei conti

1. La Commissione procede a un esame dei documenti presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 138. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie per consentire alla Commissione di accertare la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti entro il termine fissato all'articolo 84.

2. La Commissione accetta i conti ove sia in grado di accertarne la completezza, l'accuratezza e la veridicità. La Commissione raggiunge tale conclusione ove l'autorità di audit abbia fornito un parere di audit non qualificato riguardante la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti, a meno che la Commissione non disponga di prove specifiche che dimostrino l'inaffidabilità del parere di audit sui conti.

3. La Commissione comunica allo Stato membro se può accettare i conti entro il termine stabilito all'articolo 84, paragrafo 1.

4. Se per motivi addebitabili allo Stato membro non è in grado di accettare i conti entro il termine di cui all'articolo 84, paragrafo 1, la Commissione comunica agli Stati membri le ragioni specifiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo e le azioni che devono essere avviate e i termini per il loro completamento. Al termine del periodo previsto per il completamento di dette azioni, la Commissione comunica allo Stato membro se è in grado di accettare i conti.

5. Ai fini dell'accettazione dei conti da parte della Commissione non si tiene conto di questioni connesse alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti riguardanti le spese contabilizzate. La procedura di esame e accettazione dei conti non interrompe il trattamento delle domande di pagamento intermedio e non determina la sospensione dei pagamenti, fatti salvi gli articoli 83 e 142.

6. Sulla base dei conti accettati, la Commissione calcola l'importo imputabile ai fondi e al FEAMP per il periodo contabile e gli adeguamenti conseguenti in relazione ai pagamenti allo Stato membro. La Commissione tiene conto di quanto segue:

- a) gli importi contabilizzati di cui all'articolo 137, paragrafo 1, lettera a), ai quali deve applicarsi il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità;
- b) l'ammontare totale dei pagamenti effettuati dalla Commissione durante il periodo contabile costituiti da:
 - i) l'importo dei pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 130, paragrafo 1, e dell'articolo 24; e
 - ii) l'importo del prefinanziamento annuale versato ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 2.

7. A seguito del calcolo effettuato a norma del paragrafo 6, la Commissione effettua la liquidazione del rispettivo prefinanziamento annuale e versa l'eventuale importo aggiuntivo dovuto entro 30 giorni dall'accettazione dei conti. Qualora esista un importo recuperabile dallo Stato membro, tale importo è soggetto a un ordine di recupero emesso dalla Commissione, che viene eseguito, ove possibile, mediante compensazione degli importi dovuti allo Stato membro nell'ambito di pagamenti successivi al medesimo programma operativo. Tale recupero non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo dei fondi e del FEAMP al programma operativo. L'importo recuperato costituisce un'entrata con destinazione specifica conformemente all'articolo 177, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

In deroga al primo comma, la Commissione non emette un ordine di recupero degli importi recuperabili dallo Stato membro per i conti presentati nel 2020. Gli importi non recuperati sono utilizzati per accelerare gli investimenti relativi all'epidemia di COVID-19 e ammissibili ai sensi del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun Fondo.

Gli importi non recuperati sono liquidati o recuperati alla chiusura.

8. Qualora, previa applicazione della procedura di cui al paragrafo 4, non sia in grado di accettare i conti, la Commissione stabilisce, sulla base delle informazioni disponibili e a norma del paragrafo 6, l'importo imputabile ai fondi e al FEAMP per il periodo contabile e ne informa lo Stato membro. Se lo Stato membro notifica il suo accordo alla Commissione entro due mesi dalla trasmissione dell'informazione da parte della Commissione, si applica il paragrafo 7. In assenza di tale accordo, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che stabilisce l'importo imputabile ai fondi e al FEAMP per l'esercizio contabile. Tale decisione non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo dei fondi e del FEAMP al programma operativo. Sulla base di tale decisione, la Commissione applica gli adeguamenti dei pagamenti allo Stato membro conformemente al paragrafo 7.

9. L'accettazione dei conti da parte della Commissione o una decisione da parte della Commissione a norma del paragrafo 8 del presente articolo, lascia impregiudicata l'applicazione delle rettifiche a norma degli articoli 144 e 145.

10. Gli Stati membri possono sostituire gli importi irregolari individuati dopo la presentazione dei conti effettuando gli adeguamenti corrispondenti nei conti relativi al periodo contabile in cui è individuata l'irregolarità, fatti salvi gli articoli 144 e 145.

Art. 140. Disponibilità dei documenti

1. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dai fondi e dal FEAMP per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1 000 000 EUR siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti europea per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione.

Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui al primo comma, tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

Un'autorità di gestione può decidere di applicare alle operazioni con spese ammissibili per un totale inferiore a 1 000 000 EUR la norma di cui al secondo comma.

Il periodo di tempo di cui al primo o al secondo comma è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

2. L'autorità di gestione informa i beneficiari della data di inizio del periodo di cui al paragrafo 1.

3. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Se i documenti sono conservati su supporti per i dati comunemente accettati in conformità della procedura di cui al paragrafo 5, gli originali non sono necessari.

4. I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

5. La procedura per la certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati al documento originale è stabilita dalle autorità nazionali e garantisce che le versioni conservate rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

6. Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati, che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

Sezione II

Chiusura di programmi operativi

Art. 141. Presentazione dei documenti di chiusura e pagamento del saldo finale

1. Oltre ai documenti di cui all'articolo 138, per il periodo contabile dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 gli Stati membri presentano la relazione di attuazione finale del programma operativo o l'ultima relazione di attuazione annuale del programma operativo sostenuto dal FEAMP.

2. Il pagamento del saldo finale avviene entro tre mesi dalla data di accettazione dei conti del periodo contabile finale o entro un mese dalla data di accettazione della relazione di attuazione finale, se successiva.

Sezione III

Sospensione dei pagamenti

Art. 142. Sospensione dei pagamenti

1. La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello di priorità o di programmi operativi qualora si verifichino una o più delle seguenti condizioni:

- a) vi siano gravi carenze nel funzionamento effettivo del sistema di gestione e controllo del programma operativo, che hanno messo a rischio il contributo

dell'Unione al programma operativo e per le quali non sono state adottate misure correttive;

- b) le spese figuranti in una domanda di pagamento siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie che non è stata rettificata;
- c) lo Stato membro non abbia adottato le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un'interruzione ai sensi dell'articolo 83;
- d) sussistano gravi carenze nella qualità e nell'affidabilità del sistema di sorveglianza o dei dati su indicatori comuni e specifici;
- e) non siano portate a termine azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante secondo le condizioni fissate all'articolo 19;
- f) dalla verifica di efficacia dell'attuazione emerga relativamente a una priorità che vi sia stata una grave carenza nel conseguire i target intermedi relativi agli indicatori finanziari e di output e alle fasi di attuazione principali stabilite nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione secondo le condizioni fissate all'articolo 22.

Le norme specifiche del FEAMP possono prevedere basi specifiche per la sospensione dei pagamenti connessi alla non conformità con le norme applicabili nel quadro della politica comune della pesca, che sono proporzionate per quanto riguarda la natura, la gravità, la durata e la reiterazione della non conformità.

2. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni.

3. La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi se lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.

Capo III

Rettifiche finanziarie

Sezione I

Rettifiche finanziarie effettuate dagli stati membri

Art. 143. Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

1. Spetta in primo luogo agli Stati membri fare accertamenti sulle irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi. Nel caso di un'irregolarità sistemica, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate.

2. Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un'operazione o programma operativo. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta

per i fondi o per il FEAMP e apporta una rettifica proporzionale. Le rettifiche finanziarie sono inserite nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione.

3. Il contributo dei fondi o del FEAMP soppresso a norma del paragrafo 2 può essere reimpiegato dallo Stato membro nell'ambito del programma operativo in questione, fatto salvo il paragrafo 4.

4. Il contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere reimpiegato per operazioni oggetto di rettifica o, laddove la rettifica finanziaria riguardi una irregolarità sistemica, per operazioni interessate da tale irregolarità sistemica.

5. Le norme specifiche di ciascun fondo per il FEAMP possono stabilire basi specifiche per rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri legate al mancato rispetto delle norme applicabili nell'ambito della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate, vista la natura, la gravità, la durata e la ricorrenza della mancata conformità.

Sezione II

Rettifiche finanziarie effettuate dalla commissione

Art. 144. Criteri per le rettifiche finanziarie

1. La Commissione procede a rettifiche finanziarie mediante atti di esecuzione, sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma operativo a norma dell'articolo 85, qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che:

- a) vi è una grave carenza nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo, tale da compromettere il contributo dell'Unione già versato al programma operativo;
- b) lo Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono a norma dell'articolo 143 anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;
- c) le spese figuranti in una domanda di pagamento sono irregolari e non sono state rettificate dallo Stato membro anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

La Commissione basa le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità individuate, valutando se si tratta di un'irregolarità sistemica. Se non è possibile quantificare con precisione l'importo di spesa irregolare addebitato ai fondi o al FEAMP, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o per estrapolazione.

2. Nel decidere una rettifica ai sensi del paragrafo 1, la Commissione si attiene al principio di proporzionalità e tiene conto della natura e della gravità dell'irregolarità, nonché della portata e delle implicazioni finanziarie delle carenze dei sistemi di gestione e controllo riscontrate nel programma operativo.

3. Ove si basi su relazioni di revisori non appartenenti ai propri servizi, la Commissione trae le proprie conclusioni circa le conseguenze finanziarie dopo aver esaminato le misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 143, paragrafo 2, le notifiche inviate a norma dell'articolo 122, paragrafo 3, e le eventuali risposte dello Stato membro.

4. In conformità dell'articolo 22, paragrafo 7, qualora la Commissione, sulla base dell'esame della relazione di attuazione finale del programma operativo per i fondi o dell'ultima relazione di attuazione annuale per il FEAMP, riscontri una grave carenza nel raggiungimento dei target finali stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, può applicare rettifiche finanziarie rispetto alle priorità interessate, mediante atti di esecuzione.

5. Quando uno Stato membro non rispetta gli obblighi a norma dell'articolo 95 la Commissione può, in relazione al grado di inadempimento di tali obblighi, procedere a una rettifica finanziaria sopprimendo la totalità o una parte del contributo a titolo dei fondi o del FEAMP a favore dello Stato membro interessato.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme dettagliate relative ai criteri per determinare le carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, tra cui le principali fattispecie di tali carenze, i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare i tassi forfettari o le rettifiche finanziarie estrapolate.

7. Le norme specifiche del FEAMP possono prevedere basi specifiche per le correzioni finanziarie della Commissione connesse alla non conformità con le norme applicabili nel quadro della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate per quanto riguarda la natura, la gravità, la durata e la reiterazione della non conformità.

Art. 145. Procedura

1. Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le conclusioni provvisorie del suo esame e invitandolo a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi.

2. Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data la possibilità allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare l'ambito dell'esame a una parte o a un campione adeguati della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato a un periodo ulteriore di due mesi successivi al periodo di due mesi di cui al paragrafo

3. La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa convocato per un'audizione, in modo che tutte le informazioni e osservazioni pertinenti siano a disposizione della Commissione ai fini delle conclusioni in merito all'applicazione della rettifica finanziaria.

5. In caso di accordo e fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo, lo Stato membro può riutilizzare i fondi interessati e il FEAMP conformemente all'articolo 143, paragrafo 3.

6. Per applicare le rettifiche finanziarie la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, entro un termine di sei mesi dalla data dell'audizione, o dalla data di ricevimento di informazioni aggiuntive, ove lo Stato membro convenga di presentarle successivamente all'audizione. La Commissione tiene conto di tutte le informazioni fornite e delle osservazioni formulate durante la procedura. Se l'audizione

non ha luogo, il termine di sei mesi decorre da due mesi dopo la data della lettera di convocazione per l'audizione trasmessa dalla Commissione.

7. Se nell'espletamento delle sue prerogative di cui all'articolo 75 la Commissione o la Corte dei conti europea rilevano irregolarità che dimostrino una carenza grave nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, le conseguenti rettifiche finanziarie riducono il sostegno dei fondi o del FEAMP al programma operativo.

Il primo comma non si applica in caso di carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo che, prima della data di accertamento da parte della Commissione o della Corte dei conti europea:

- a) siano state individuate nella dichiarazione di gestione, nella relazione annuale di controllo o nel parere di audit presentati alla Commissione a norma dell'articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario o in altre relazioni di audit dell'autorità di audit presentate alla Commissione e siano state oggetto di interventi appropriati; oppure
- b) siano state oggetto di misure correttive appropriate dello Stato membro.

La valutazione delle gravi carenze nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo è basata sul diritto applicabile al momento della presentazione delle dichiarazioni di gestione, delle relazioni annuali di controllo e dei pareri di audit pertinenti.

Nel contesto della decisione su una rettifica finanziaria la Commissione:

- a) rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della carenza grave nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione;
- b) ai fini dell'applicazione di una rettifica su base forfettaria o per estrapolazione, esclude le spese irregolari precedentemente rilevate dallo Stato membro che sono state oggetto di adeguamento dei conti conformemente all'articolo 139, paragrafo 10, e le spese oggetto di valutazione in corso della loro legittimità e regolarità a norma dell'articolo 137, paragrafo 2;
- c) tiene conto delle rettifiche su base forfettaria o per estrapolazione applicate alle spese dallo Stato membro per altre carenze gravi rilevate dallo Stato membro al momento di determinare il rischio residuo per il bilancio dell'Unione.

8. Le norme specifiche per il FEAMP possono fissare norme supplementari di procedura per le rettifiche finanziarie di cui all'articolo 144, paragrafo 7.

Art. 146. Obblighi degli Stati membri

Una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi di cui all'articolo 143, paragrafo 2, del

presente regolamento e di recuperare gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio³².

Art. 147. Rimborso

1. Qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 98 del regolamento finanziario. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo all'emissione dell'ordine.

2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

Titolo III

Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi

Art. 148. Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi

1. Le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile non supera 400 000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, 300 000 EUR per l'FSE o 200 000 EUR per il FEAMP non sono soggette a più di un audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci relativi all'esercizio in cui l'operazione è completata. Altre operazioni non sono soggette a più di un audit per esercizio da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci relativi all'esercizio in cui l'operazione è completata. Le operazioni non sono soggette a un audit da parte della Commissione o dell'autorità di audit in qualsiasi anno, se è già stato svolto un audit durante quello stesso anno da parte della Corte dei conti europea, a condizione che i risultati dei lavori di audit eseguiti dalla Corte dei conti europea per tali operazioni possano essere utilizzati dall'autorità di audit o dalla Commissione al fine di ottemperare ai loro rispettivi compiti.

In deroga al primo comma, le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è compresa tra 200 000 EUR e 400 000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, tra 150 000 EUR e 300 000 EUR per l'FSE e tra 100 000 EUR e 200 000 EUR per il FEAMP possono essere soggette a più di un audit se l'autorità di audit, sulla base del suo giudizio professionale, ritiene che non è possibile emettere/redigere un parere di audit basandosi sui metodi di campionamento statistico o non statistico di cui all'articolo 127, paragrafo 1, senza effettuare più di un audit della rispettiva operazione.

³² Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

2. Riguardo ai programmi operativi per i quali il parere di audit più recente non segnala l'esistenza di carenze significative, la Commissione può concordare con l'autorità di audit nel successivo incontro di cui all'articolo 128, paragrafo 3, che il livello di audit richiesto può essere ridotto in misura proporzionale al rischio individuato. In tal caso, la Commissione svolge audit sul posto per proprio conto solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze nel sistema di gestione e controllo che incidono sulle spese dichiarate alla Commissione in un periodo contabile i cui bilanci sono stati oggetto di una decisione di accettazione da parte della Commissione.

3. Riguardo ai programmi operativi per i quali la Commissione conclude che il parere dell'autorità di audit è affidabile, può concordare con la stessa di limitare gli audit sul posto della Commissione alla verifica dell'operato dell'autorità di audit, a meno che vi siano prove che facciano presumere carenze nell'operato dell'autorità di audit per un periodo contabile i cui bilanci sono stati accettati dalla Commissione.

4. In deroga al paragrafo 1, l'autorità di audit e la Commissione possono effettuare audit relativi alle operazioni qualora da una valutazione del rischio o da un audit effettuato dalla Corte dei conti europea emerga un rischio specifico di irregolarità o di frode, qualora vi siano prove che facciano presumere gravi carenze nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo interessato e durante il periodo di cui all'articolo 140, paragrafo 1. La Commissione può, al fine di valutare il lavoro di un'autorità di audit, esaminare la pista di controllo dell'autorità di audit o partecipare ai controlli sul posto dell'autorità di audit e può, ove necessario, conformemente agli standard internazionalmente riconosciuti, allo scopo di ottenere garanzie in merito all'efficace funzionamento dell'autorità di audit, effettuare audit relativi alle operazioni.

Parte V

Delega di potere, disposizioni di attuazione, transitorie e finali

Capo I

Delega di potere e disposizioni di attuazione

Art. 149. Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 12, secondo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, all'articolo 37, paragrafo 13, all'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, all'articolo 39 bis, paragrafo 7, all'articolo 40, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, all'articolo 63, paragrafo 4, all'articolo 64, paragrafo 4, all'articolo 67, paragrafo 5 bis, all'articolo 68, secondo comma, all'articolo 101, quarto comma, all'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, all'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, all'articolo 125, paragrafo 9, all'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e all'articolo 144, paragrafo 6, è conferito alla Commissione a decorrere dal 21 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2020.

3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 12, secondo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, all'articolo 37, paragrafo 13,

all'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, all'articolo 39 bis, paragrafo 7, all'articolo 40, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, all'articolo 63, paragrafo 4, all'articolo 64, paragrafo 4, all'articolo 67, paragrafo 5 bis, all'articolo 68, secondo comma, all'articolo 101, quarto comma, all'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, all'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, all'articolo 125, paragrafo 9, all'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e all'articolo 144, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3 bis. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 12, secondo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, all'articolo 37, paragrafo 13, all'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, all'articolo 39 bis, paragrafo 7, all'articolo 40, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, all'articolo 63, paragrafo 4, all'articolo 64, paragrafo 4, all'articolo 67, paragrafo 5 bis, all'articolo 68, secondo comma, all'articolo 101, quarto comma, all'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, all'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, all'articolo 125, paragrafo 9, all'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e all'articolo 144, paragrafo 6, entra in vigore solo se nessuna obiezione è stata espressa dal Parlamento europeo o dal Consiglio entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Art. 150. Procedura di comitato

1. Nell'applicazione del presente regolamento, del regolamento FESR, del regolamento CTE, del regolamento FSE e del regolamento FC, la Commissione è assistita da un comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Quando il comitato non fornisce un parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione in relazione ai poteri di esecuzione di cui all'articolo 8, terzo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quinto comma, all'articolo 38, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 38, paragrafo 10, all'articolo 39, paragrafo 4, secondo comma, all'articolo 46,

paragrafo 3, all'articolo 96, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 115, paragrafo 4 e all'articolo 125, paragrafo 8, secondo comma, e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Capo II

Disposizioni transitorie e finali

Art. 151. Riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono al riesame del presente regolamento entro il 31 dicembre 2020 a norma dell'articolo 177 TFUE.

Art. 152. Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica né il proseguimento né la modifica, compresa la soppressione totale o parziale dell'assistenza approvata dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1083/2006 o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali operazioni al 31 dicembre 2013. Tale regolamento o altra normativa applicabile continuano quindi ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a tale assistenza o operazioni fino alla loro chiusura. Ai fini del presente paragrafo l'assistenza copre i programmi operativi ed i grandi progetti.

2. Le domande di assistenza presentate o approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 restano valide.

3. Qualora uno Stato membro si avvalga dell'opzione di cui all'articolo 123, paragrafo 3, può presentare una richiesta alla Commissione affinché l'autorità di gestione svolga le funzioni dell'autorità di certificazione in deroga all'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006 per i programmi operativi corrispondenti attuati a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006. La richiesta è corredata di una valutazione effettuata dall'autorità di audit. Qualora la Commissione accerti, sulla base delle informazioni messe a disposizione dall'autorità di audit, nonché dei propri audit, che i sistemi di gestione e controllo di tali programmi operativi funzionano in modo efficiente e che il loro funzionamento non sarà pregiudicato dall'autorità di gestione che svolge le funzioni dell'autorità di certificazione, informa lo Stato membro del suo assenso entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta.

4. In deroga all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006, il massimale per l'importo totale cumulativo del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi effettuati è pari al 100 % del contributo dei fondi ai programmi operativi per gli obiettivi di convergenza, competitività regionale e occupazione in Grecia.

5. In deroga all'articolo 53, paragrafo 2, e all'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 e ferme restando le decisioni della Commissione che fissano il tasso e l'importo massimi del contributo dei fondi per ciascun programma operativo greco e per ciascun asse prioritario, i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale si calcolano applicando un tasso di cofinanziamento massimo del 100 % alle spese ammissibili indicate per i programmi operativi greci per gli obiettivi di convergenza, competitività regionale e occupazione nell'ambito di ciascun asse prioritario in ciascuna dichiarazione di spesa certificata dall'autorità di certificazione. L'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 non si applica ai programmi operativi in Grecia.

6. La Grecia istituisce un meccanismo per garantire che gli importi supplementari resi disponibili a seguito delle misure di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo siano utilizzati esclusivamente per i pagamenti a favore di beneficiari e per operazioni a titolo dei suoi programmi operativi.

La Grecia presenta alla Commissione una relazione sull'applicazione dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo entro la fine del 2016 e fa il punto sull'argomento anche nella relazione finale di attuazione da presentare a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006.

7. L'autorità di gestione, o il comitato di sorveglianza per i programmi che rientrano nell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, può decidere di non applicare l'articolo 67, paragrafo 2 bis, per un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dal 2 agosto 2018.

Se l'autorità di gestione, o il comitato di sorveglianza per i programmi che rientrano nell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, ritiene che l'articolo 67, paragrafo 2 bis, comporti un onere amministrativo sproporzionato, può decidere di prorogare il periodo transitorio di cui al primo comma del presente paragrafo per il periodo che considera adeguato. L'autorità, o il comitato, notifica tale decisione alla Commissione prima della scadenza del periodo transitorio iniziale.

Il primo e il secondo comma non si applicano alle sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile sostenute dall'FSE per le quali il sostegno pubblico non supera 50 000 EUR.

Art. 153. Abrogazione

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 152, il regolamento (CE) n. 1083/2006 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2014.

2. I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XIV.

Art. 154. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli da 20 a 24, l'articolo 29, paragrafo 3, l'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), gli articoli 58, 60, da 76 a 92, 118, 120, 121 e gli articoli da 129 a 147 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

L'articolo 39, paragrafo 2, settimo comma, seconda frase, e l'articolo 76, quinto comma, si applicano a decorrere dalla data in cui entra in vigore la modifica del regolamento finanziario relativa al disimpegno di stanziamenti.

Gli articoli 92 bis e 92 ter non si applicano al Regno Unito o nel Regno Unito. I riferimenti agli Stati membri contenuti in tali disposizioni non si intendono fatti al Regno Unito.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

QUADRO STRATEGICO COMUNE

1. INTRODUZIONE

Al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equo e sostenibile dell'Unione e di massimizzare il contributo dei fondi SIE alla strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché la missione specifica di ciascun fondo SIE, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, è necessario garantire che gli impegni politici assunti nel contesto della strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva siano sostenuti da investimenti tramite i fondi SIE e da altri strumenti dell'Unione. Pertanto, il quadro strategico comune (QSC), a norma dell'articolo 10 e in linea con le priorità e gli obiettivi definiti nei regolamenti specifici di ciascun fondo, fornisce orientamenti strategici al fine di conseguire un approccio di sviluppo integrato utilizzando i fondi SIE in coordinamento con altri strumenti e politiche dell'Unione, in linea con gli obiettivi strategici e con gli obiettivi principali della strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e, ove appropriato, con le iniziative faro, tenendo conto delle principali sfide a territoriali e degli specifici contesti nazionali, regionali e locali.

2. CONTRIBUTO DEI FONDI SIE ALLA STRATEGIA DELL'UNIONE PER UNA CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA E COERENZA CON LA GOVERNANCE ECONOMICA DELL'UNIONE

1. Per sostenere un orientamento efficace verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva negli accordi di partenariato e nei programmi, il presente regolamento individua undici obiettivi tematici, definiti all'articolo 9, primo comma, corrispondenti alle priorità della strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che riceveranno il sostegno dei fondi SIE.
2. In linea con tali obiettivi tematici stabiliti all'articolo 9, primo comma, gli Stati membri, al fine di assicurare la massa critica necessaria a generare crescita e occupazione, concentrano il sostegno conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e alle norme specifiche per ciascun fondo sulla concentrazione tematica e garantiscono l'efficacia della spesa. Gli Stati membri prestano particolare attenzione ad attribuire priorità a una spesa favorevole alla crescita, compresa la spesa per l'istruzione, la ricerca, l'innovazione e l'efficienza energetica e la spesa per agevolare l'accesso delle PMI ai finanziamenti e per garantire la sostenibilità ambientale, la gestione delle risorse naturali e l'azione per il clima, nonché per modernizzare la pubblica amministrazione. Essi prevedono altresì di mantenere o rafforzare la copertura e l'efficacia dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del mercato del lavoro al fine di contrastare la disoccupazione, con un'attenzione particolare a quella giovanile, affrontare le conseguenze sociali della crisi e promuovere l'inclusione sociale.
3. Al fine di assicurare la coerenza con le priorità stabilite nell'ambito del semestre europeo, nel predisporre gli accordi di partenariato, gli Stati membri pianificano l'uso dei fondi SIE tenendo conto dei programmi nazionali di riforma e, se del caso, delle raccomandazioni pertinenti più recenti specifiche per ciascun paese adottate in conformità dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE nonché delle raccomandazioni

pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, secondo i rispettivi ruoli e obblighi. Gli Stati membri, se necessario, tengono inoltre conto delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio formulate sulla base del patto di stabilità e crescita e dei programmi di aggiustamento economico.

4. Al fine di determinare il modo in cui i fondi SIE possono contribuire più efficacemente alla strategia Europa dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e per tenere conto degli obiettivi del trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, gli Stati membri scelgono gli obiettivi tematici per l'uso pianificato dei fondi SIE nell'ambito degli appropriati contesti nazionali, regionali e locali.

3. APPROCCIO INTEGRATO E DISPOSIZIONI PER L'USO DEI FONDI SIE

3.1 Introduzione

1. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), l'accordo di partenariato indica un approccio integrato allo sviluppo territoriale. Gli Stati membri garantiscono che la selezione degli obiettivi tematici, degli investimenti e delle priorità dell'Unione tenga conto delle esigenze di sviluppo e delle sfide territoriali in modo integrato, in linea con l'analisi delineata nella sezione 6.4. Gli Stati membri cercano di sfruttare al massimo le possibilità di assicurare un'erogazione coordinata e integrata dei fondi SIE.
2. Gli Stati membri e, se del caso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, le regioni garantiscono che gli interventi finanziati attraverso i fondi SIE siano complementari e attuati in un modo coordinato nell'ottica di creare sinergie, al fine di ridurre i costi e gli oneri amministrativi a carico degli organismi di gestione e dei beneficiari conformemente agli articoli 4, 15 e 27.

3.2 Coordinamento e complementarità

1. Gli Stati membri e le autorità di gestione responsabili dell'attuazione dei fondi SIE collaborano strettamente alla preparazione, all'attuazione, alla sorveglianza e alla valutazione dell'accordo di partenariato e dei programmi. In particolare, assicurano che siano realizzate le seguenti azioni:
 - a) individuazione dei settori di intervento in cui i fondi SIE possono essere combinati in modo complementare per raggiungere gli obiettivi tematici di cui al presente regolamento;
 - b) garanzia, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, dell'esistenza di disposizioni per l'efficace coordinamento dei fondi SIE, al fine di accrescere l'impatto e l'efficacia dei fondi anche, se del caso, attraverso l'uso di programmi multifondo per i fondi;
 - c) promozione del coinvolgimento delle autorità di gestione responsabili di altri fondi SIE e dei ministeri competenti nello sviluppo dei regimi di sostegno, per assicurare il coordinamento ed evitare sovrapposizioni;
 - d) istituzione, se necessario, di comitati di controllo congiunti per i programmi di attuazione dei fondi SIE e sviluppo di altri sistemi di gestione

e controllo comuni per facilitare il coordinamento tra le autorità responsabili dell'attuazione dei fondi SIE;

- e) utilizzo delle soluzioni di e-governance comuni disponibili, che possano assistere i richiedenti e i beneficiari, e utilizzo più ampio possibile di "sportelli unici" di consulenza, anche sulle opportunità di sostegno disponibili attraverso ciascuno dei fondi SIE;
- f) creazione di meccanismi di coordinamento delle attività di cooperazione finanziate dal FESR e dal FSE con gli investimenti finanziati dai programmi dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;
- g) promozione di approcci comuni tra i fondi SIE in merito agli orientamenti concernenti lo sviluppo delle operazioni, gli inviti a presentare proposte e le procedure di selezione o altri meccanismi volti a facilitare l'accesso ai fondi per i progetti integrati;
- h) promozione della cooperazione tra le autorità di gestione di diversi fondi SIE in materia di sorveglianza, valutazione, gestione e controllo, nonché audit.

3.3 Promozione di approcci integrati

1. Gli Stati membri, se del caso, combinano i fondi SIE in pacchetti integrati a livello locale, regionale o nazionale, pensati specificamente per affrontare sfide territoriali specifiche, al fine di sostenere il raggiungimento degli obiettivi definiti nell'accordo di partenariato e nei programmi. A tal fine si possono utilizzare ITT, operazioni integrate, piani d'azione comuni e lo sviluppo locale di tipo partecipativo.
2. Ai sensi dell'articolo 36, per conseguire un uso integrato degli obiettivi tematici, possono essere combinati nell'ambito di un ITI i finanziamenti di diversi assi prioritari o programmi operativi sostenuti dal FES, FESR o dal Fondo di coesione. Le azioni sostenute nell'ambito di un ITI possono essere integrate con un sostegno finanziario dai programmi a titolo, rispettivamente, del FEASR o del FEAMP.
3. Conformemente alle pertinenti disposizioni delle norme specifiche di ciascun fondo, per aumentare l'impatto e l'efficacia di un approccio integrato coerente dal punto di vista tematico, un asse prioritario può riguardare più di una categoria di regioni, combinare una o più priorità di investimento complementari del FESR, Fondo di coesione e FSE in un unico obiettivo tematico e, in casi debitamente giustificati, combinare una o più priorità di investimento di diversi obiettivi tematici al fine di massimizzare il loro contributo a tale asse prioritario.
4. Gli Stati membri promuovono, conformemente al loro quadro istituzionale e giuridico e all'articolo 32, lo sviluppo di approcci locali e subregionali. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è attuato nel contesto di un approccio strategico per garantire che la definizione delle esigenze locali "dal basso" tenga conto delle priorità definite a un livello più alto. Gli Stati membri definiscono dunque l'approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo nel FEASR e, se del caso, nel FESR, nel FSE o nel FEAMP ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, e indicare negli accordi di partenariato le principali sfide da affrontare in questo modo, i principali obiettivi e le priorità dello sviluppo locale di tipo partecipativo, i tipi di territori da

coprire, il ruolo specifico da attribuire ai gruppi di azione locale nell'attuazione delle strategie, il ruolo previsto per il FEASR e, ove appropriato, per il FESR, il FSE o il FEAMP nell'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo in diversi tipi di territori, come le zone rurali, urbane e costiere, e i relativi meccanismi di coordinamento.

4. COORDINAMENTO E SINERGIE TRA I FONDI SIE E ALTRE POLITICHE E ALTRI STRUMENTI DELL'UNIONE

Il coordinamento tra gli Stati membri quale previsto dalla presente sezione si applica nella misura in cui uno Stato membro intende avvalersi del sostegno dei fondi SIE e di altri strumenti dell'Unione nel settore strategico pertinente. I programmi dell'Unione citati nella presente sezione non costituiscono un elenco esaustivo.

4.1 Introduzione

1. Gli Stati membri e la Commissione tengono conto, secondo le rispettive responsabilità, dell'impatto delle politiche dell'Unione a livello nazionale e regionale e sulla coesione sociale, economica, e territoriale, al fine di favorire le sinergie e un coordinamento efficace e individuare e promuovere gli strumenti più idonei per utilizzare i fondi dell'Unione a sostegno degli investimenti locali, regionali e nazionali. Gli Stati membri garantiscono inoltre la complementarità tra le politiche e gli strumenti dell'Unione e gli interventi nazionali, regionali e locali.
2. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono, a norma dell'articolo 46 e secondo le rispettive responsabilità, il coordinamento tra i fondi SIE e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione a unionale e nazionale. Essi adottano le misure opportune per garantire la coerenza nelle fasi di programmazione e attuazione tra gli interventi finanziati dai fondi SIE e gli obiettivi di altre politiche dell'Unione. A tal fine essi cercano di tenere conto dei seguenti aspetti:
 - a) rafforzare le complementarità e le sinergie tra i diversi strumenti dell'Unione a livello unionale, nazionale e regionale, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;
 - b) ottimizzare le strutture esistenti e, ove necessario, crearne di nuove che facilitino l'identificazione strategica delle priorità per i diversi strumenti e le diverse strutture di coordinamento a livello unionale e nazionale, evitino la duplicazione degli sforzi e identifichino le aree in cui è necessario un supporto finanziario supplementare;
 - c) sfruttare le possibilità di combinare strumenti diversi per sostenere singole operazioni e lavorare in stretta collaborazione con i responsabili dell'attuazione a livello unionale e nazionale, al fine di offrire ai beneficiari opportunità coerenti e semplificate di finanziamento.

4.2 Coordinamento con la politica agricola comune e la politica comune della pesca

1. Il FEASR è parte integrante della politica agricola comune e integra le misure previste dal Fondo europeo agricolo di garanzia, che fornisce un sostegno diretto agli agricoltori e sostiene le misure di mercato. Gli Stati membri gestiscono quindi tali interventi insieme per massimizzare le sinergie e il valore aggiunto del sostegno dell'Unione.

2. Il FEAMP mira a raggiungere gli obiettivi della politica comune della pesca riformata e della politica marittima integrata. Gli Stati membri utilizzano quindi il FEAMP a sostegno degli sforzi volti a migliorare la raccolta dei dati e a rafforzare i controlli, e garantire la ricerca di sinergie anche a sostegno delle priorità della politica marittima integrata, come la ricerca marina, la pianificazione dello spazio marittimo, la gestione integrata delle zone costiere, la sorveglianza marittima integrata, la protezione dell'ambiente marino e della biodiversità e l'adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle zone costiere.

4.3 L'iniziativa Orizzonte 2020 e altri programmi dell'Unione nei settori della ricerca e dell'innovazione gestiti a livello centrale

1. Gli Stati membri e la Commissione prestano la dovuta attenzione a rafforzare il coordinamento, le sinergie e la complementarità tra i fondi SIE e Orizzonte 2020, il programma per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (COSME) in conformità del regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³³ e gli altri pertinenti programmi di finanziamento dell'Unione gestiti a livello centrale, e al contempo delimitano chiaramente le aree di intervento.
2. Gli Stati membri sviluppano strategie nazionali e/o regionali per una "specializzazione intelligente", in linea con il programma di riforma nazionale, se del caso. Tali strategie possono assumere la forma ovvero essere incluse in un quadro strategico di ricerca e innovazione nazionale o regionale per una "specializzazione intelligente". Le strategie di "specializzazione intelligente" sono sviluppate coinvolgendo le autorità di gestione nazionali o regionali e le parti interessate, come le università e altri istituti di istruzione superiore, l'industria e le parti sociali, in un processo di scoperta imprenditoriale. Le autorità direttamente interessate da Orizzonte 2020 sono strettamente associate a questo processo. Le strategie di "specializzazione intelligente" comprendono:
 - a) le "azioni a monte" per preparare gli attori regionali della R&I a partecipare a Orizzonte 2020 ("scala verso l'eccellenza") sono elaborate, se del caso, mediante lo sviluppo delle capacità. La comunicazione e la cooperazione tra i punti di contatto nazionali di Orizzonte 2020 e le autorità di gestione dei fondi SIE sono rafforzate;
 - b) le "azioni a valle" forniscono i mezzi per sfruttare e diffondere nel mercato i risultati della R&I, ottenuti nel quadro di Orizzonte 2020 e dei programmi precedenti, con particolare attenzione alla creazione di un ambiente imprenditoriale e industriale favorevole all'innovazione anche per le PMI e in linea con le priorità individuate per i territori nella pertinente strategia di specializzazione intelligente.

³³ Regolamento (UE) n. 1287/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (COSME) per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1639/2006/CE (Cfr. pag. 33 della presente Gazzetta ufficiale).

3. Gli Stati membri sfruttano appieno le disposizioni del presente regolamento che consentono di combinare i fondi SIE con le risorse di Orizzonte 2020 nei programmi pertinenti utilizzati per attuare parti delle strategie di cui al punto 2. È necessario fornire un sostegno congiunto alle autorità nazionali e regionali per lo sviluppo e l'attuazione di tali strategie, per individuare le opportunità di finanziamento congiunto delle infrastrutture di R&I di interesse europeo, promuovere la collaborazione internazionale, fornire sostegno metodologico attraverso le verifiche inter pares, favorire lo scambio di buone prassi e la formazione nelle diverse regioni.
4. Allo scopo di liberare le loro potenzialità di eccellenza nel campo della ricerca e dell'innovazione, in modo complementare e sinergico con Orizzonte 2020, in particolare attraverso finanziamenti congiunti, gli Stati membri e, se del caso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, le regioni tengono in considerazione ulteriori misure. Tali misure consistono nel:
 - a) creare collegamenti tra istituzioni di ricerca di eccellenza e Stati membri e regioni meno sviluppati in materia di ricerca, sviluppo e innovazione al fine di istituire centri di eccellenza nuovi o aggiornare quelli esistenti nelle regioni meno sviluppate nonché negli Stati membri e nelle regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione;
 - b) creare collegamenti con le regioni meno sviluppate nonché meno efficienti negli Stati membri e nelle regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione tra i cluster innovativi di riconosciuta eccellenza;
 - c) istituire "cattedre SER" per attirare accademici di alto livello, in particolare nelle regioni meno sviluppate nonché negli Stati membri e nelle regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione;
 - d) favorire l'accesso alle reti internazionali dei ricercatori e degli innovatori che non sono adeguatamente coinvolti nello Spazio europeo della ricerca (SER) o provenienti dalle regioni meno sviluppate o da Stati membri e regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione;
 - e) contribuire nel modo opportuno ai partenariati europei per l'innovazione;
 - f) preparare le istituzioni nazionali e/o i cluster di eccellenza alla partecipazione alle comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT); e
 - g) partecipare in qualità di paese ospitante a programmi internazionali di elevata qualità per la mobilità dei ricercatori con il cofinanziamento delle "azioni Marie Skłodowska-Curie".

Gli Stati membri si impegnano, ove opportuno e a norma dell'articolo 70, a fare uso della flessibilità per sostenere operazioni al di fuori dell'area interessata dal programma, con un livello di investimento sufficiente a conseguire una massa critica, al fine di attuare le misure di cui al primo comma nel modo più efficace possibile.

4.4 Finanziamento di progetti dimostrativi nel quadro della Riserva per i nuovi entranti (NER 300)³⁴

Gli Stati membri assicurano che il finanziamento dai fondi SIE sia coordinato con il sostegno dal programma NER 300, che utilizza i proventi della vendita all'asta di 300 milioni di quote riservate, nel quadro della riserva per i nuovi entranti del sistema europeo di scambio delle quote di emissione.

4.5 Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE)³⁵ e l'acquis in materia di ambiente

1. Gli Stati membri e la Commissione, attraverso un accresciuto orientamento tematico nei programmi e l'applicazione del principio dello sviluppo sostenibile a norma dell'articolo 8, cercano di sfruttare le sinergie con gli strumenti (finanziari e no) delle politiche dell'Unione di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, tutela ambientale ed efficienza delle risorse.
2. Gli Stati membri promuovono e, se del caso, a norma dell'articolo 4, garantiscono la complementarità e il coordinamento con il programma LIFE, in particolare con i progetti integrati nei settori della natura, della biodiversità, dell'acqua, dei rifiuti, dell'aria, della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Tale coordinamento si realizza attraverso misure quali la promozione del finanziamento mediante i fondi SIE di attività che completino i progetti integrati nell'ambito di LIFE, nonché la promozione dell'uso di soluzioni, metodi e approcci convalidati nell'ambito di LIFE, compresi, tra l'altro, investimenti in infrastrutture verdi, efficienza energetica, ecoinnovazione, soluzioni basate sull'ecosistema, e l'adozione delle relative tecnologie innovative.
3. I piani, i programmi o le strategie settoriali pertinenti (compreso il quadro d'azione prioritaria, il piano di gestione del bacino idrografico, il piano di gestione dei rifiuti, la strategia di mitigazione o di adattamento) possono servire da quadro di coordinamento, qualora sia previsto il sostegno nei settori interessati.

4.6 ERASMUS+³⁶

1. Gli Stati membri cercano di utilizzare i fondi SIE per integrare gli strumenti e i metodi sviluppati e testati con successo nell'ambito del programma Erasmus+ allo scopo di massimizzare l'impatto sociale ed economico dell'investimento sulle

³⁴ Decisione 2010/670/UE della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO₂ in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39).

³⁵ Regolamento (UE) n. 1293/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (Cfr. pag. 185 della presente Gazzetta ufficiale).

³⁶ Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni nn 1719/2006/CE, 1720/2006/CE e 1298/2008/CE (Cfr. pag. 50 della presente Gazzetta ufficiale).

persone e, tra l'altro, dare impulso alle iniziative per i giovani e alle azioni dei cittadini.

2. Gli Stati membri promuovono e garantiscono, a norma dell'articolo 4, un coordinamento efficace tra i fondi SIE e Erasmus+ a livello nazionale operando una chiara distinzione tra i tipi di investimenti e le categorie di destinatari. Gli Stati membri perseguono la complementarità per quanto riguarda il finanziamento di azioni di mobilità.
3. Il coordinamento va realizzato mediante lo sviluppo di meccanismi di cooperazione opportuni tra le autorità di gestione e le agenzie nazionali istituite nell'ambito del programma Erasmus+, favorendo in tal modo una comunicazione trasparente e accessibile nei confronti dei cittadini a livello dell'Unione, nazionale e regionale.

4.7 Programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI)³⁷

1. Gli Stati membri promuovono e garantiscono, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, un coordinamento efficace tra il programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e il sostegno fornito dai fondi SIE nel quadro degli obiettivi tematici Occupazione e inclusione sociale. Tale coordinamento efficace comprende il coordinamento del sostegno nell'ambito dell'asse EURES del programma EaSI con azioni a favore della mobilità transnazionale dei lavoratori sostenute dal FSE, al fine di promuovere la mobilità geografica dei lavoratori e aumentare le possibilità di occupazione, nonché il coordinamento tra il sostegno dei fondi SIE per il lavoro autonomo, l'imprenditorialità, la creazione di imprese e le imprese sociali e il sostegno dell'asse Microfinanza e imprenditorialità sociale del programma EaSI.
2. Gli Stati membri cercano di sviluppare gradualmente le misure di maggior successo adottate nel quadro dell'asse Progress del programma EaSI, in particolare in materia di innovazione sociale e sperimentazione di politiche sociali, con il sostegno del FSE.

4.8 Meccanismo per collegare l'Europa (CEF)³⁸

1. Per massimizzare il valore aggiunto europeo nel settore dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia, gli Stati membri e la Commissione garantiscono che gli interventi del FESR e del Fondo di coesione siano programmati in stretta cooperazione con il sostegno fornito dal CEF, in modo da assicurare la complementarità, evitare duplicazioni degli sforzi e garantire collegamenti ottimali

³⁷ Regolamento (UE) n. 1296/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale ("EaSI") e che modifica la decisione n. 283/2010/UE che istituisce che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (Cfr. pag. 238 della presente Gazzetta ufficiale).

³⁸ Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa, che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

di diversi tipi di infrastrutture a livello locale, regionale, nazionale e unionale. Si garantisce il maggiore effetto leva possibile dei diversi strumenti di finanziamento per i progetti con una dimensione unionale e di mercato interno, che presentano il massimo valore aggiunto europeo e promuovono la coesione sociale, economica e territoriale, e in particolare per i progetti di realizzazione delle reti prioritarie di infrastrutture, di trasporto, energetiche e digitali, come indicato nei rispettivi quadri strategici delle reti transeuropee di trasporto, al fine di costruire nuove infrastrutture e di ammodernare in maniera sostanziale quelle esistenti.

2. Nel settore dei trasporti, la pianificazione degli investimenti si basa sulla domanda di trasporto reale e prevista e individuare i collegamenti mancanti e le strozzature, tenendo conto, in un approccio coerente, dello sviluppo dei collegamenti transfrontalieri nell'Unione, e realizzando collegamenti tra le regioni all'interno di uno Stato membro. Gli investimenti nei collegamenti regionali alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T) globale e ai suoi assi principali assicurano che le zone urbane e rurali beneficino delle opportunità offerte dalle reti principali.
3. La definizione degli investimenti prioritari che hanno un impatto al di là di un determinato Stato membro, in particolare quelli che fanno parte dei principali corridoi della rete TEN-T, è coordinata con la pianificazione della rete TEN-T e con i piani di attuazione dei corridoi principali della rete, in modo che gli investimenti dal FESR e dal Fondo di coesione nelle infrastrutture di trasporto siano pienamente in linea con gli orientamenti TEN-T.
4. Gli Stati membri si concentrano sulle forme sostenibili di trasporto e sulla mobilità urbana sostenibile e sull'investimento in settori che offrono il maggiore valore aggiunto europeo, tenendo conto della necessità di migliorare la qualità, l'accessibilità e l'affidabilità dei servizi di trasporto per promuovere il trasporto pubblico. Una volta identificati, gli investimenti sono classificati in ordine di priorità in base al loro contributo alla mobilità, alla sostenibilità, alla riduzione delle emissioni di gas effetto serra e allo Spazio unico europeo dei trasporti, conformemente alla visione delineata nel Libro bianco intitolato "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile", nel quale si sottolinea la necessità di ridurre considerevolmente le emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti. È opportuno promuovere il contributo di progetti a una rete europea per il trasporto sostenibile delle merci attraverso lo sviluppo di vie d'acqua interne, sulla base di una preventiva valutazione del loro impatto ambientale.
5. I fondi SIE finanziano la realizzazione delle infrastrutture locali e regionali e dei loro collegamenti alle reti prioritarie dell'Unione nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni.
6. Gli Stati membri e la Commissione istituiscono meccanismi adeguati di coordinamento e di supporto tecnico per garantire la complementarità e la pianificazione efficace delle misure nel settore delle TIC, al fine di sfruttare appieno i diversi strumenti dell'Unione (fondi SIE, fondi CEF, reti transeuropee, Orizzonte 2020) per il finanziamento delle reti a banda larga e delle infrastrutture per i servizi digitali. Per scegliere lo strumento finanziario più appropriato si considera il potenziale di generazione di reddito dell'intervento e il livello di rischio, al fine di usare i fondi pubblici nel modo più efficiente possibile. Nell'ambito della valutazione delle domande di sostegno dei fondi SIE, gli Stati membri tengono conto delle valutazioni delle operazioni a questi connessi che

sono stati presentati per il CEF ma non sono stati scelti, fatta salva la decisione di selezione finale da parte dell'autorità di gestione.

4.9 Strumento di assistenza preadesione, strumento europeo di vicinato e Fondo europeo di sviluppo

1. Gli Stati membri e la Commissione, in base alle rispettive responsabilità, cercano di migliorare il coordinamento tra strumenti esterni e fondi SIE al fine di aumentare l'efficacia nel conseguimento dei molteplici obiettivi strategici dell'Unione. Il coordinamento e la complementarità con il Fondo europeo di sviluppo, lo strumento di preadesione e lo strumento europeo di vicinato sono particolarmente importanti.
2. Per sostenere una maggiore integrazione territoriale, gli Stati membri cercano di sfruttare al meglio le sinergie tra le attività di cooperazione territoriale nell'ambito della politica di coesione e gli strumenti della politica europea di vicinato, in particolare per quanto riguarda le attività di cooperazione transfrontaliera, tenendo conto del potenziale offerto dai GECT.

5. PRINCIPI ORIZZONTALI DI CUI AGLI ARTICOLI 5, 7 E 8 E OBIETTIVI STRATEGICI TRASVERSALI

5.1 Partenariato e governance a più livelli

1. Conformemente all'articolo 5, il principio di partenariato e governance a più livelli è rispettato dagli Stati membri al fine di facilitare la realizzazione della coesione sociale, economica e territoriale e delle priorità dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. A fine di rispettare tale principio è necessaria un'azione coordinata, in particolare tra i diversi livelli di governance, realizzata conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, anche mediante la cooperazione operativa istituzionalizzata, in relazione alla preparazione e all'attuazione dell'accordo di partenariato e dei programmi.
2. Gli Stati membri esaminano l'esigenza di rafforzare la capacità istituzionale dei partner al fine di sviluppare il loro potenziale contributo all'efficacia del partenariato.

5.2 Sviluppo sostenibile

1. Gli Stati membri e le autorità di gestione, in tutte le fasi dell'attuazione, assicurano la piena integrazione dello sviluppo sostenibile dei fondi SIE, nel rispetto del principio di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 3, paragrafo 3, TUE, nonché in conformità dell'obbligo di integrare i requisiti di tutela ambientale a norma dell'articolo 11 TFUE e del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 191, paragrafo 2, TFUE.

Le autorità di gestione intraprendono azioni durante tutta la durata dei programmi, per evitare o ridurre gli eventuali effetti dannosi per l'ambiente degli interventi e garantire risultati che apportino benefici sociali, ambientali e climatici netti. Le azioni da intraprendere possono comprendere quanto segue:

- a) orientare gli investimenti verso le opzioni più efficienti in termini di risorse e più sostenibili;
 - b) evitare gli investimenti che potrebbero avere un grave impatto negativo sull'ambiente o sul clima e sostenere azioni per attenuare gli eventuali impatti residui;
 - c) adottare una prospettiva di lungo termine quando si raffrontano i costi relativi al ciclo di vita delle diverse possibilità di investimento;
 - d) ricorrere maggiormente agli appalti pubblici "verdi".
2. Gli Stati membri tengono conto del potenziale di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento a essi degli investimenti effettuati con il sostegno dei fondi SIE, a norma dell'articolo 8, e garantiscono che siano in grado di fronteggiare l'impatto dei cambiamenti climatici e delle calamità naturali, come a esempio maggiori rischi di inondazioni, siccità, le ondate di calore, gli incendi forestali e gli eventi meteorologici estremi.
3. Gli investimenti sono coerenti con la gerarchizzazione della gestione idrica in linea con la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹, concentrandosi sulle opzioni di gestione della domanda. Le opzioni di fornitura alternative sono prese in considerazione unicamente dopo che siano state esaurite le potenzialità di risparmio e di efficienza idrica. L'intervento pubblico nel settore della gestione dei rifiuti integra gli sforzi compiuti nel settore privato, in particolare in relazione alla responsabilità dei produttori. Gli investimenti incoraggiano approcci innovativi in grado di promuovere elevati livelli di riciclaggio. Gli investimenti sono coerenti con la gerarchia dei rifiuti stabilita a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰. Le spese legate alla biodiversità e alla tutela delle risorse naturali sono coerenti con la direttiva 92/43/CEE del Consiglio⁴¹.

5.3 Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione

1. A norma dell'articolo 7, gli Stati membri e la Commissione perseguono l'obiettivo della parità fra uomini e donne e adottano le misure opportune per prevenire qualsiasi discriminazione durante l'elaborazione, l'attuazione, il controllo e la valutazione delle operazioni nel quadro dei programmi cofinanziati dai fondi SIE. Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7, gli Stati membri descrivono le azioni da intraprendere, in particolare per quanto attiene alla selezione delle operazioni, alla fissazione degli obiettivi per gli interventi e alle modalità di controllo e rendicontazione. Gli Stati membri effettuano anche analisi di genere, se del caso. In particolare, azioni specifiche mirate sono sostenute mediante il FSE.

³⁹ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

⁴⁰ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

⁴¹ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

2. Gli Stati membri garantiscono, a norma degli articoli 5 e 7, la partecipazione al partenariato degli organismi responsabili della promozione della parità di genere, della non discriminazione e strutture adeguate, in linea con le prassi nazionali, a fornire consulenza sulla parità di genere, sulla non discriminazione e sull'accessibilità, al fine di fornire il contributo di conoscenze necessario nella preparazione, nel controllo e nella valutazione dei fondi SIE.
3. Le autorità di gestione conducono valutazioni o esercizi di autovalutazione, in coordinamento con i comitati di sorveglianza, focalizzati sull'applicazione del principio dell'integrazione della dimensione di genere.
4. Gli Stati membri soddisfano, nel modo opportuno, le esigenze dei gruppi svantaggiati al fine di permettere loro di integrarsi meglio nel mercato del lavoro e facilitarne in tal modo la piena partecipazione alla società.

5.4 Accessibilità

1. Gli Stati membri e la Commissione intraprendono le azioni appropriate per prevenire ogni discriminazione basata sulla disabilità, a norma dell'articolo 7. Le autorità di gestione garantiscono, agendo durante l'interno ciclo di vita del programma, che tutti i prodotti, i beni, i servizi e le infrastrutture aperti o forniti al pubblico e cofinanziati dai fondi SIE siano accessibili a tutti i cittadini, compresi i cittadini con disabilità conformemente al diritto unionale e nazionale applicabile, contribuendo in tal modo alla creazione di un ambiente privo di barriere per le persone con disabilità e gli anziani. In particolare, è garantita l'accessibilità all'ambiente fisico, ai trasporti, alle TIC e della comunicazione, al fine di favorire l'inclusione dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con disabilità. Le azioni da intraprendere possono includere l'orientamento degli investimenti verso l'accessibilità negli edifici esistenti e nei servizi istituiti.

5.5 Fronteggiare il cambiamento demografico

1. Si tiene conto a tutti i livelli delle sfide connesse al cambiamento demografico, comprese, in particolare, quelle connesse a una popolazione lavorativa in calo, a una quota crescente nella popolazione totale di persone in pensione e allo spopolamento. Gli Stati membri utilizzano i fondi SIE, in linea con le pertinenti strategie nazionali o regionali, ove tali strategie siano in essere, per affrontare i problemi demografici e creare crescita nel quadro di una società che invecchia.
2. Gli Stati membri utilizzano i fondi SIE, in linea con le pertinenti strategie nazionali o regionali, per agevolare l'inclusione di tutte le fasce di età, anche attraverso un migliore accesso alle strutture educative e di sostegno sociale, nell'ottica di aumentare le opportunità di lavoro per le persone anziane e i giovani e con un'attenzione particolare per le regioni con tassi elevati di disoccupazione giovanile rispetto alla media dell'Unione. Gli investimenti in infrastrutture sanitarie sono intesi a garantire una vita lavorativa lunga e in buona salute per tutti i cittadini dell'Unione.
3. Al fine di affrontare le sfide nelle regioni più colpite dal cambiamento demografico, gli Stati membri individuano, in particolare, misure intese a:
 - a) sostenere il rinnovamento demografico attraverso condizioni migliori per le famiglie e un maggiore equilibrio tra vita lavorativa e vita familiare;

- b) stimolare l'occupazione, aumentare la produttività e i risultati economici investendo in istruzione, TIC e ricerca e innovazione;
- c) concentrarsi sull'adeguatezza e sulla qualità dell'istruzione, della formazione e delle strutture di sostegno sociale nonché, se del caso, sull'efficienza dei sistemi di protezione sociale;
- d) promuovere una prestazione delle cure sanitarie e delle cure a lungo termine efficiente sotto il profilo dei costi, includendo investimenti nella sanità elettronica, nella teleassistenza e in infrastrutture.

5.6 Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

A norma dell'articolo 8, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione dei rischi sono integrati nella preparazione e nell'attuazione degli accordi di partenariato e dei programmi.

6. MODALITÀ PER FRONTEGGIARE LE PRINCIPALI SFIDE TERRITORIALI

- 6.1 Gli Stati membri tengono conto delle caratteristiche geografiche o demografiche e adottare misure per affrontare le sfide territoriali specifiche di ciascuna regione al fine di sbloccare il loro potenziale di sviluppo, in tal modo aiutandole anche a ottenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nel modo più efficace.
- 6.2 La scelta e la combinazione di obiettivi tematici, nonché la selezione degli investimenti e delle priorità dell'Unione corrispondenti e degli obiettivi specifici riflettono le esigenze e il potenziale di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva di ciascuno Stato membro e di ciascuna regione.
- 6.3 Pertanto, nell'elaborazione degli accordi di partenariato e dei programmi gli Stati membri tengono conto del fatto che le principali sfide della società cui si trova oggi a far fronte l'Unione – globalizzazione, cambiamenti demografici, degrado ambientale, migrazione, cambiamenti climatici, uso dell'energia, conseguenze economiche e sociali della crisi – possono avere impatti differenti nelle diverse regioni.
- 6.4 Nell'ottica di un approccio territoriale integrato nell'affrontare le sfide territoriali, gli Stati membri assicurano che i programmi a titolo dei fondi SIE riflettono la diversità delle regioni europee, in termini di caratteristiche dell'occupazione e del mercato del lavoro, interdipendenze tra diversi settori, modelli di pendolarismo, invecchiamento e cambiamenti demografici, caratteristiche culturali, paesaggistiche e del patrimonio, vulnerabilità e impatti dei cambiamenti climatici, destinazione del territorio e disponibilità limitata delle risorse, potenziale per un uso più sostenibile delle risorse comprese le fonti rinnovabili, dispositivi istituzionali e di governance, connettività e accessibilità e collegamenti tra zone rurali e urbane. A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri e le regioni seguono pertanto il seguente iter al fine della redazione degli accordi di partenariato e dei programmi:
 - a) analizzare le caratteristiche, il potenziale di sviluppo e la capacità dello Stato membro o della regione, in particolare in relazione alle sfide principali individuate nella strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nei programmi nazionali di riforma e, se del caso, nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle pertinenti

raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE;

- b) valutare le principali sfide cui deve far fronte la regione o lo Stato membro e individuare le strozzature e i collegamenti mancanti e le lacune nel campo dell'innovazione, compresa la mancanza di capacità di programmazione e di attuazione che inibisce il potenziale di crescita e occupazione a lungo termine. Ciò costituisce la base per l'identificazione dei settori e delle attività possibili per la fissazione delle priorità politiche, l'intervento e la concentrazione;
- c) valutare le difficoltà di un coordinamento transettoriale, intergiurisdizionale o transfrontaliero, in particolare nel contesto di strategie macroregionali e per i bacini marittimi;
- d) individuare misure tese a conseguire un migliore coordinamento tra i diversi livelli territoriali, tenendo conto della scala territoriale e del contesto adeguati per la progettazione delle politiche nonché del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri, e le diverse fonti di finanziamento per ottenere un approccio integrato che colleghi la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ai soggetti regionali e locali.

6.4. Al fine di tener conto dell'obiettivo della coesione territoriale, gli Stati membri e le regioni garantiscono, in particolare, che l'approccio globale di promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nelle aree interessate:

- a) rifletta il ruolo delle città, delle zone urbane e rurali e delle zone di pesca e costiere, nonché delle zone che presentano svantaggi geografici o demografici specifici;
- b) tenga conto delle sfide specifiche delle regioni ultraperiferiche, delle regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e delle regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;
- c) si occupi dei collegamenti tra zone urbane e rurali, in termini di accesso a servizi e infrastrutture di elevata qualità e a prezzi abbordabili, e dei problemi delle regioni con una forte concentrazione di comunità socialmente emarginate.

7. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE

7.1 Coordinamento e complementarità

1. Gli Stati membri perseguono la complementarità tra le attività di cooperazione e altre azioni sostenute dai fondi SIE.
2. Gli Stati membri garantiscono che le attività di cooperazione diano un contributo effettivo agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che la cooperazione sia organizzata a sostegno di obiettivi strategici di più ampio respiro. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione, in base alle rispettive competenze, garantiscono la complementarità e il coordinamento con altri programmi o strumenti finanziati dall'Unione.

3. Per aumentare l'efficacia della politica di coesione, gli Stati membri cercano di coordinare e integrare i programmi nell'ambito dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea e dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, in particolare per garantire una pianificazione coerente e facilitare l'attuazione di investimenti su vasta scala.
4. Gli Stati membri, se del caso, assicurano che gli obiettivi delle strategie macroregionali e per i bacini marittimi rientrino nella pianificazione strategica globale, negli accordi di partenariato, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento, e nei programmi nelle regioni e negli Stati membri interessati, conformemente alle disposizioni pertinenti delle norme specifiche di ciascun fondo. Gli Stati membri cercano inoltre di garantire che laddove esistono strategie macroregionali e per i bacini marittimi, i fondi SIE ne sostengano l'attuazione conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento e alle pertinenti disposizioni delle norme specifiche di ciascun fondo e in linea con le esigenze dell'area del programma individuate dagli Stati membri. Al fine di garantire un'attuazione efficiente è necessario anche un coordinamento con altri strumenti finanziati dall'Unione e con altri strumenti pertinenti.
5. Gli Stati membri, ove opportuno, sfruttano la possibilità di realizzare azioni interregionali e transnazionali i cui beneficiari siano situati in almeno un altro Stato membro, nel quadro dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, compresa l'attuazione delle pertinenti misure nel campo della ricerca e dell'innovazione derivanti dalle rispettive strategie di specializzazione intelligente.
6. Gli Stati membri e le regioni fanno il miglior uso possibile dei programmi di cooperazione territoriali per superare le barriere alla cooperazione oltre i confini amministrativi, contribuendo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale. In tale contesto, occorre riservare particolare attenzione alle regioni di cui all'articolo 349 TFUE.

7.2 Cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale nell'ambito del FESR

1. Gli Stati membri e le regioni cercano di far ricorso alla cooperazione per raggiungere una massa critica, tra l'altro nei settori delle TIC e della ricerca e innovazione, nonché per promuovere lo sviluppo di approcci comuni alla specializzazione intelligente e di partenariati tra istituti di istruzione. La cooperazione interregionale comprende, se del caso, la promozione della cooperazione tra cluster ad alta intensità di ricerca innovativa e degli scambi tra istituti di ricerca tenendo conto dell'esperienza delle "regioni della conoscenza" e del "potenziale di ricerca nelle regioni che rientrano nell'obiettivo convergenza e nelle regioni ultraperiferiche" nell'ambito del settimo programma quadro per la ricerca.
2. Gli Stati membri e le regioni cercano, nelle zone interessate, di avvalersi della cooperazione transfrontaliera e transnazionale per:
 - a) assicurare che le zone che hanno in comune importanti elementi geografici (isole, laghi, fiumi, bacini marittimi o catene montuose) sostengano la gestione e promozione comuni delle loro risorse naturali;

- b) sfruttare le economie di scala che possono essere realizzate, in particolare con riferimento ad investimenti relativi all'uso condiviso di servizi pubblici comuni;
 - c) promuovere la pianificazione e lo sviluppo coerenti di infrastrutture di rete transfrontaliere, in particolare dei collegamenti transfrontalieri mancanti, e di modalità di trasporto rispettose dell'ambiente e interoperabili nelle zone geografiche più estese;
 - d) raggiungere una massa critica, in particolare nei settori della ricerca e innovazione e delle TIC, dell'istruzione e in relazione alle misure volte a migliorare la competitività delle PMI;
 - e) rafforzare i servizi del mercato del lavoro transfrontaliero per favorire la mobilità dei lavori attraverso le frontiere;
 - f) migliorare la governance transfrontaliera.
3. Gli Stati membri e le regioni cercano di far ricorso alla cooperazione interregionale per rafforzare l'efficacia della politica di coesione incoraggiando lo scambio di esperienze tra regioni e città al fine di migliorare la progettazione e l'attuazione di programmi nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

7.3 Contributo dei programmi generali alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi

1. Conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del presente regolamento e alle pertinenti disposizioni delle norme specifiche di ciascun fondo, gli Stati membri cercano di assicurare un'efficace mobilitazione dei finanziamenti dell'Unione destinati alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi in linea con le esigenze dell'area del programma individuate dagli Stati membri. Assicurare un'efficace mobilitazione può essere raggiunto, tra l'altro, privilegiando le operazioni derivanti da strategie macroregionali e per i bacini marittimi attraverso l'organizzazione di inviti specifici per i medesimi o dando la priorità a tali operazioni nel processo di selezione mediante l'individuazione di operazioni che possono essere finanziati congiuntamente da vari programmi.
2. Gli Stati membri valutano l'opportunità di avvalersi dei pertinenti programmi transnazionali come quadri di sostegno per l'insieme delle politiche e dei fondi necessari all'attuazione delle strategie macroregionali e per i bacini marittimi.
3. Gli Stati membri promuovono, se del caso, il ricorso ai fondi SIE nel contesto delle strategie macroregionali per la creazione di corridoi di trasporto europei, compreso il sostegno alla modernizzazione delle dogane, la prevenzione, preparazione e risposta alle calamità naturali, la gestione dell'acqua a livello di bacino idrografico, le infrastrutture verdi, la cooperazione marittima integrata a livello transfrontaliero e intersettoriale, le reti di ricerca e innovazione e le reti TIC, la gestione delle risorse marine comuni nel bacino marittimo e la protezione della biodiversità marina.

7.4 Cooperazione transnazionale nell'ambito del FSE

1. Gli Stati membri cercano di affrontare le aree strategiche identificate nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio al fine di massimizzare l'apprendimento reciproco.
2. Gli Stati membri selezionano, se del caso, i temi delle attività transnazionali e stabiliscono adeguati meccanismi di attuazione in funzione delle loro esigenze specifiche.

ALLEGATO II

METODO PER DEFINIRE IL QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE

1. Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è costituito da target intermedi definiti per ciascuna priorità, a eccezione delle priorità relative all'assistenza tecnica e dei programmi dedicati agli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 39, per l'anno 2018 e da target finali fissati per il 2023. Target intermedi e target finali sono presentati secondo il formato indicato nella tabella 1.

Tabella 1: Formato standard per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Priorità	Indicatore o, se del caso, fase di attuazione principale e unità di misurazione	Target intermedio per il 2018	Target finale per il 2023

2. I target intermedi sono obiettivi intermedi, direttamente connessi al conseguimento dell'obiettivo specifico di una priorità che indicano, se del caso, i progressi attesi verso il conseguimento dei target finali fissati per la fine del periodo. I target intermedi stabiliti per il 2018 includono indicatori finanziari, indicatori di output e, se del caso, indicatori di risultato, che sono strettamente connessi con gli interventi promossi dalle politiche. Gli indicatori di risultato non sono presi in considerazione per le finalità di cui all'articolo 22, paragrafi 6, e 7. È possibile stabilire target intermedi anche per fasi di attuazione principali.
3. I target intermedi e i target finali sono:
 - a) realistici, raggiungibili, pertinenti, recanti informazioni essenziali sui progressi di una priorità;
 - b) coerenti con la natura e il carattere degli obiettivi specifici della priorità;
 - c) trasparenti, con obiettivi verificabili oggettivamente e fonti di dati identificate e, ove possibile, disponibili al pubblico;
 - d) verificabili, senza imporre oneri amministrativi eccessivi;
 - e) coerenti tra i vari programmi, se del caso.
4. I target finali per il 2023 per una determinata priorità sono stabiliti tenendo conto dell'ammontare della riserva di efficacia dell'attuazione connessa alla priorità.

5. In casi debitamente giustificati, come cambiamenti significativi delle condizioni economiche ambientali e relative al mercato del lavoro, in uno Stato membro o in una regione, e in aggiunta a modifiche risultanti da cambiamenti nella dotazione di una determinata proprietà, tale Stato membro può proporre la revisione dei target intermedi e dei target finali in conformità dell'articolo 30.

ALLEGATO III

Criteri per la determinazione dell'ambito di applicazione e del livello della sospensione degli impegni o dei pagamenti di cui all'articolo 23, paragrafo 11

1. DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI SOSPENSIONE DEGLI IMPEGNI

Il livello massimo di sospensione applicato ad uno Stato membro è stabilito in primo luogo tenendo conto dei massimali di cui all'articolo 23, paragrafo 11, terzo comma, lettere da a) a c). Tale livello è ridotto se si applica almeno una delle seguenti condizioni:

- a) se il tasso di disoccupazione nello Stato membro nell'anno precedente il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, supera il tasso medio dell'Unione di oltre due punti percentuali, il livello massimo di sospensione è ridotto del 15 %;
- b) se il tasso di disoccupazione nello Stato membro nell'anno precedente il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, supera il tasso medio dell'Unione di oltre cinque punti percentuali, il livello massimo di sospensione è ridotto del 25 %;
- c) se il tasso di disoccupazione nello Stato membro nell'anno precedente il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, supera il tasso medio dell'Unione di oltre otto punti percentuali, il livello massimo di sospensione è ridotto del 50 %;
- d) se la proporzione delle persone a rischio di povertà o esclusione sociale nello Stato membro supera la media dell'Unione di oltre dieci punti percentuali nell'anno precedente il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, il livello massimo di sospensione è ridotto del 20 %;
- e) se lo Stato membro presenta una contrazione del PIL reale per almeno due anni consecutivi precedenti il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, il livello massimo di sospensione è ridotto del 20 %;
- f) se la sospensione riguarda gli impegni per gli anni 2018, 2019 o 2020, si applica una riduzione al livello risultante dall'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 11, come segue:
 - i) per il 2018, il livello di sospensione è ridotto del 15 %;
 - ii) per il 2019, il livello di sospensione è ridotto del 25 %;
 - iii) per il 2020, il livello di sospensione è ridotto del 50 %.

La riduzione del livello di sospensione risultante dall'applicazione delle lettere da a) ad f) non supera in totale il 50 %.

Qualora la situazione descritta alle lettere b) o c) si verifichi contemporaneamente ad entrambe le condizioni di cui alle lettere d) ed e), l'effetto della sospensione è rinviato di un anno.

2. DETERMINAZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE DEGLI IMPEGNI NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI E DELLE PRIORITÀ

La sospensione degli impegni applicata ad uno Stato membro riguarda in primo luogo in modo proporzionale tutti i programmi e le priorità.

Sono tuttavia esclusi dall'ambito di applicazione della sospensione i seguenti programmi e priorità:

- i) i programmi o le priorità già soggetti ad una decisione di sospensione adottata ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6;
- ii) i programmi o le priorità le cui risorse devono essere aumentate in seguito ad una richiesta di riprogrammazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, nel corso dell'anno in cui si è verificato l'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9;
- iii) i programmi o le priorità le cui risorse sono state incrementate nei due anni precedenti il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, in seguito ad una decisione adottata a norma dell'articolo 23, paragrafo 5;
- iv) i programmi o le priorità che hanno un'importanza decisiva per contrastare condizioni economiche o sociali avverse. Tali programmi o priorità coprono programmi o priorità che sostengono investimenti di particolare importanza per l'Unione in relazione all'IOG. I programmi o le priorità possono essere considerati di importanza decisiva quando sostengono investimenti correlati all'attuazione di raccomandazioni rivolte allo Stato membro interessato nel quadro del Semestre europeo e concernenti riforme strutturali o relative a priorità concernenti la riduzione della povertà o a strumenti finanziari per la competitività delle PMI.

3. DETERMINAZIONE DEL LIVELLO FINALE DI SOSPENSIONE DEGLI IMPEGNI PER I PROGRAMMI CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE

L'esclusione di una priorità nell'ambito di un programma è attuata riducendo gli impegni nell'ambito del programma proporzionalmente alla dotazione assegnata alla priorità.

Il livello di sospensione da applicare agli impegni nell'ambito dei programmi corrisponde al livello necessario a conseguire il livello aggregato di sospensione stabilito ai sensi del punto 1.

4. DETERMINAZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE E IL LIVELLO DI SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

I programmi e le priorità di cui al punto 2, punti da i) a iv), sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione della sospensione dei pagamenti.

Il livello di sospensione da applicare non supera il 50 % dei pagamenti dei programmi e delle priorità.

ALLEGATO IV**ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI: ACCORDI DI FINANZIAMENTO**

1. Qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma dell'articolo 39 bis e dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), l'accordo di finanziamento comprende i termini e le condizioni per i contributi del programma allo strumento finanziario e comprende almeno gli elementi seguenti:
 - a) la strategia o la politica d'investimento compresi le modalità di attuazione, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali che si intende raggiungere e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni;
 - b) un piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto leva previsto di cui all'articolo 37, paragrafo 2, lettera c);
 - c) i risultati prefissati che lo strumento finanziario interessato dovrebbe raggiungere per contribuire agli obiettivi specifici e ai risultati della priorità pertinente;
 - d) le disposizioni per il controllo dell'attuazione degli investimenti e dei flussi delle opportunità d'investimento, compresa la rendicontazione da parte dello strumento finanziario al fondo di fondi e/o all'autorità di gestione, onde garantire la conformità con l'articolo 46;
 - e) i requisiti in materia di audit, quali i requisiti minimi per la documentazione da conservare a livello dello strumento finanziario (e, se del caso, a livello del fondo di fondi), e i requisiti in relazione alla gestione delle registrazioni separate per le diverse forme di sostegno conformemente all'articolo 37, paragrafi 7 e 8, (ove applicabile), compresi le disposizioni e i requisiti riguardanti l'accesso ai documenti da parte delle autorità di audit degli Stati membri, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea, per garantire una pista di controllo chiara conformemente all'articolo 40;
 - f) i requisiti e le procedure per la gestione del contributo scaglionato previsto dal programma conformemente all'articolo 41 e per la previsione dei flussi delle opportunità di investimento, compresi i requisiti per la contabilità fiduciaria/separata a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, e dell'articolo 39 bis, paragrafo 5, secondo comma;
 - g) i requisiti e le procedure per la gestione degli interessi e altre plusvalenze generate di cui all'articolo 43, comprese le operazioni/ gli investimenti di tesoreria accettabili, e le responsabilità e gli obblighi delle parti interessate;
 - h) le disposizioni relative al calcolo e al pagamento dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione dello strumento finanziario;
 - i) le disposizioni relative al riutilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE fino alla fine del periodo di ammissibilità conformemente all'articolo 44 e, ove pertinente, le disposizioni sul trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis;

- j) le disposizioni relative al reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE dopo la fine del periodo di ammissibilità conformemente all'articolo 45 e le modalità relative all'uscita di tali risorse dallo strumento finanziario;
- k) le condizioni di un eventuale ritiro o ritiro parziale dei contributi dei programmi erogati agli strumenti finanziari, compreso il fondo di fondi, se del caso;
- l) le disposizioni volte a garantire che gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari gestiscano detti strumenti in modo indipendente e conformemente alle norme professionali pertinenti, e agiscano nell'interesse esclusivo delle parti che forniscono i contributi allo strumento finanziario;
- m) le disposizioni relative alla liquidazione dello strumento finanziario.

Inoltre, qualora gli strumenti finanziari siano organizzati mediante un fondo di fondi, l'accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione e l'organismo che attua il fondo di fondi prevede altresì la valutazione e la selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari, compresi inviti a manifestare interesse o procedure di appalti pubblici.

2. I documenti di strategia di cui all'articolo 38, paragrafo 8, per gli strumenti finanziari attuati a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettera d), comprendono almeno gli elementi seguenti:
 - a) la strategia o la politica d'investimento dello strumento finanziario, i termini e le condizioni generali dei prestiti o delle garanzie previsti, i destinatari mirati finali e le azioni da sostenere;
 - b) un piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto leva previsto di cui all'articolo 37, paragrafo 2;
 - c) l'uso e il riutilizzo di risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE conformemente agli articoli 43, 44 e 45 e, ove pertinente, le disposizioni sul trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis;
 - d) la sorveglianza e la rendicontazione per quanto concerne l'attuazione dello strumento finanziario allo scopo di garantire la conformità con l'articolo 46.

ALLEGATO V**DEFINIZIONE DEI TASSI FORFETTARI PER PROGETTI GENERATORI DI ENTRATE NETTE**

	Settore	Tasso forfettario
1	Strada	30 %
2	Ferrovia	20 %
3	Trasporto urbano	20 %
4	Acqua	25 %
5	Rifiuti solidi	20 %

ALLEGATO VI**RIPARTIZIONE ANNUALE DEGLI STANZIAMENTI D'IMPEGNO PER GLI ANNI DAL 2014 AL 2020**

Profilo annuale rettificato (compresa l'integrazione per l'IOG)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
EUR, prezzi del 2011	34 108 069 924	55 725 174 682	46 044 910 736	48 027 317 164	48 341 984 652	48 811 933 191	49 046 236 960	330 105 627 309

ALLEGATO VII**METODOLOGIA DI ASSEGNAZIONE**

Metodo di assegnazione per le regioni meno sviluppate ammissibili per l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera a)

1. La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili di livello NUTS 2 calcolate secondo la seguente procedura:
 - a) determinazione di un importo assoluto (in EUR) ottenuto moltiplicando la popolazione della regione interessata per la differenza tra il PIL pro capite di quella regione, misurato in PPA, e il PIL medio pro capite dell'UE a-27 (in PPA);
 - b) applicazione di una percentuale dell'importo assoluto summenzionato al fine di determinare la dotazione finanziaria di tale regione; tale percentuale è calibrata in modo da riflettere la prosperità relativa, misurata in PPA rispetto alla media dell'UE a -27, dello Stato membro in cui è situata la regione ammissibile, ossia:
 - i) per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore all'82 % della media dell'UE-27: 3,15 %

- ii) per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è compreso tra l'82 % e il 99 % della media dell'UE-27: 2,70 %
- iii) per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore al 99 % della media dell'UE-27: 1,65 %;
- c) all'importo ottenuto in conformità della lettera b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 1 300 EUR per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di lavoratori disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate dell'Unione.

Metodo di assegnazione per le regioni in transizione ammissibili per l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera b)

2. La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili di livello NUTS 2 calcolate secondo la seguente procedura:
 - a) determinazione dell'intensità teorica minima e massima dell'aiuto per ogni regione in transizione ammissibile. Il livello di sostegno minimo è determinato dall'intensità media dell'aiuto pro capite per Stato membro, prima dell'applicazione della rete di sicurezza regionale, assegnata alle regioni più sviluppate di tale Stato membro. Se lo Stato membro non ha regioni più sviluppate, il livello minimo dell'aiuto corrisponde alla media iniziale pro capite dell'intensità dell'aiuto di tutte le regioni più sviluppate, ossia 19,80 EUR pro capite e all'anno. Il livello di sostegno massimo fa riferimento a una regione teorica avente un PIL pro capite del 75 % della media dell'UE a 27 ed è calcolato applicando il metodo definito nel precedente paragrafo 1, lettere a) e b). Si tiene conto del 40 % dell'importo ottenuto applicando questo metodo;
 - b) calcolo delle dotazioni regionali iniziali, tenendo conto del PIL regionale pro capite (PPA) mediante interpolazione lineare del PIL pro capite della regione raffrontato all'UE a 27;
 - c) all'importo ottenuto in conformità della lettera b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 1 100 EUR per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di lavoratori disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate.

Il metodo di assegnazione per le regioni più sviluppate ammissibili per l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera c)

3. La dotazione finanziaria teorica iniziale totale è ottenuta moltiplicando l'intensità di aiuto pro capite e per anno di 19,80 EUR per la popolazione ammissibile.
4. La quota di ciascuno Stato membro interessato è la somma delle quote delle sue regioni ammissibili di livello NUTS-2, calcolate secondo i seguenti criteri, ponderati come indicato:
 - a) popolazione totale della regione (ponderazione 25 %);

- b) numero di persone disoccupate nelle regioni di livello NUTS 2 con un tasso di disoccupazione superiore alla media di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 20 %);
- c) occupati aggiuntivi per raggiungere l'obiettivo, stabilito dalla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, di un tasso di occupazione regionale (nella fascia d'età compresa tra i 20 e i 64 anni) del 75 % (ponderazione 20 %);
- d) numero aggiuntivo di persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni con un livello di istruzione terziaria per raggiungere l'obiettivo, stabilito dalla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, del 40 % (ponderazione 12,5 %);
- e) numero di persone (di età compresa tra i 18 e i 24 anni) che hanno abbandonato prematuramente l'istruzione o la formazione da sottrarre per raggiungere l'obiettivo, stabilito dalla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, del 10 % (ponderazione 12,5 %);
- f) differenza tra il PIL regionale osservato (misurato in PPA) e il PIL regionale teorico se la regione avesse lo stesso PIL pro capite della regione di livello NUTS 2 più prospera (ponderazione 7,5 %);
- g) popolazione delle regioni di livello NUTS 3 aventi una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti/km² (ponderazione 2,5 %).

Metodo di assegnazione per gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione di cui all'articolo 90, paragrafo 3

5. La dotazione finanziaria teorica totale è ottenuta moltiplicando l'intensità media di aiuto pro capite e per anno di 48 EUR per la popolazione ammissibile. L'assegnazione a priori a ciascuno Stato membro ammissibile di tale dotazione finanziaria teorica corrisponde a una percentuale fondata sulla popolazione, la superficie e la prosperità nazionale di detto Stato, ottenuta secondo la seguente procedura:
 - a) calcolo della media aritmetica tra, da un lato, le quote della popolazione e della superficie di tale Stato membro e, dall'altro, la popolazione e la superficie totali di tutti gli Stati membri ammissibili; se tuttavia una quota della popolazione totale di uno Stato membro supera la rispettiva quota di territorio totale per un fattore pari o superiore a 5, come conseguenza di una densità di popolazione estremamente elevata, solo la quota della popolazione totale sarà utilizzata in questa fase;
 - b) adeguamento dei valori percentuali così ottenuti mediante un coefficiente corrispondente a un terzo della percentuale di cui l'RNL pro capite di quello Stato membro (in PPA) per il periodo 2008-2010 che eccede o è al di sotto dell'RNL medio pro capite di tutti gli Stati membri ammissibili (media espressa come 100 %).
6. Al fine di riflettere le esigenze significative, in termini di trasporto e ambiente, degli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1° maggio 2004 o successivamente, la loro quota del Fondo di coesione sarà fissata ad un minimo di un terzo della dotazione finanziaria definitiva totale dopo il livellamento di cui ai paragrafi da 10 a 13 ricevuta in media sul periodo.

7. L'assegnazione dal Fondo di coesione per Stati membri di cui all'articolo 90, paragrafo 3, secondo comma, è decrescente nell'arco di sette anni. Il sostegno transitorio è pari a 48 EUR pro capite nel 2014, applicato alla popolazione totale dello Stato membro. Negli anni successivi gli importi sono espressi come percentuale dell'importo definito per il 2014, con percentuali pari al 71 % nel 2015, al 42 % nel 2016, al 21 % nel 2017, al 17 % nel 2018, al 13 % nel 2019 e all'8 % nel 2020.

Metodo di assegnazione dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 4 del regolamento CTE.

8. L'assegnazione di risorse per Stato membro, a copertura della cooperazione transfrontaliera e transnazionale, compreso il contributo del FESR allo strumento europeo di vicinato e allo strumento di assistenza preadesione è determinato come somma ponderata della quota di popolazione delle regioni frontaliere e quota della popolazione totale di ogni Stato membro. La ponderazione è determinata dalle rispettive quote delle componenti transfrontaliera e transnazionale. Le quote delle componenti della cooperazione transfrontaliera e transnazionale sono pari al 77,9 % e al 22,1 %.

Metodo di assegnazione del finanziamento supplementare per le regioni di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera e).

9. Un'assegnazione speciale corrispondente a un'intensità di aiuto di 30 EUR per abitante all'anno è destinata alle regioni ultraperiferiche di livello NUTS-2 e alle regioni settentrionali a bassa densità di popolazione di livello NUTS-2. Tale assegnazione è distribuita per regione e per Stato membro in proporzione alla popolazione totale di tali regioni.

Livello massimo di trasferimenti dai fondi che sostengono la coesione

10. Per contribuire all'obiettivo di concentrare adeguatamente il finanziamento a sostegno della coesione nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e per ridurre le disparità dell'intensità media dell'aiuto pro capite dovute ai massimali, il livello massimo del trasferimento dai Fondi a ogni singolo Stato membro ai sensi del presente regolamento è pari al 2,35 % del PIL dello Stato membro. Il massimale sarà applicato annualmente, con riserva delle modifiche necessarie per agevolare l'anticipazione del finanziamento dell'IOG, e, se del caso, ridurrà proporzionalmente tutti i trasferimenti (fatta eccezione per le regioni più sviluppate e per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea) allo Stato membro interessato al fine di ottenere il livello massimo del trasferimento. Per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea anteriormente al 2013 e la cui crescita media del PIL reale nel periodo 2008-2010 è stata inferiore a -1 %, il livello massimo del trasferimento sarà del 2,59 %.
11. I massimali di cui al paragrafo 10 comprendono i contributi del FESR al finanziamento alla componente transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato e allo strumento di assistenza preadesione. Tali massimali non comprendono l'assegnazione specifica di 3 000 000 000 EUR all'IOG.
12. La Commissione baserà i calcoli del PIL sui dati statistici disponibili nel maggio 2012. I singoli tassi di crescita nazionali del PIL per il 2014-2020, previsti dalla Commissione nel maggio 2012, saranno applicati separatamente a ciascuno Stato membro.

13. Le norme di cui al paragrafo 10 non portano ad assegnazioni per Stato membro superiori al 110 % del rispettivo livello in termini reali per il periodo di programmazione 2007-2013.

Disposizioni complementari

14. Per tutte le regioni il cui PIL pro capite (in PPA) è stato utilizzato come un criterio di ammissibilità per il periodo di programmazione 2007-2013 ed è stato inferiore al 75 % della media dell'UE a 25, ma il cui PIL pro capite è superiore al 75 % della media dell'UE a 27, il livello minimo del sostegno nel periodo 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione corrisponderà ogni anno al 60 % della loro dotazione annuale media indicativa precedente a titolo della dotazione "convergenza", calcolata dalla Commissione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2007-2013.
15. Le regioni in transizione, senza eccezione alcuna, non ricevono meno di quanto avrebbero ricevuto se fossero rientrate tra le regioni più sviluppate. Al fine di determinare il livello di questa dotazione minima, a tutte le regioni aventi un PIL pro capite almeno pari al 75 % della media dell'UE a 27 sarà applicato il metodo di distribuzione delle dotazioni delle regioni più sviluppate.
16. La dotazione complessiva minima dei fondi per uno Stato membro corrisponde al 55 % della sua dotazione complessiva individuale per il periodo 2007-2013. Gli adeguamenti necessari per l'adempimento di quest'obbligo sono applicati proporzionalmente alle dotazioni dei fondi, escludendo le dotazioni dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.
17. Per far fronte alle conseguenze che la crisi economica in Stati membri all'interno della zona euro ha sul loro livello di prosperità e al fine di stimolare la crescita e la creazione di posti di lavoro in detti Stati membri, i fondi strutturali forniscono le dotazioni supplementari seguenti:
- a) 1 375 000 000 EUR per le regioni più sviluppate della Grecia;
 - b) 1 000 000 000 EUR per il Portogallo, suddivisi come segue: 450 000 000 EUR per le regioni più sviluppate, di cui 150 000 000 EUR per Madera, 75 000 000 EUR per la regione di transizione e 475 000 000 EUR per le regioni meno sviluppate;
 - c) 100 000 000 EUR per le regioni Border, Midland e Western in Irlanda;
 - d) 1 824 000 000 EUR per la Spagna, di cui 500 000 000 EUR per l'Extremadura, 1 051 000 000 EUR per le regioni di transizione e 273 000 000 EUR per le regioni più sviluppate;
 - e) 1 500 000 000 EUR per le regioni meno sviluppate dell'Italia, di cui 500 000 000 EUR per le aree non urbane.
18. Tenuto conto delle sfide rappresentate dalla situazione degli Stati membri insulari e dalla perifericità di talune zone dell'Unione europea, Malta e Cipro ricevono, a seguito dell'applicazione del metodo di calcolo di cui al paragrafo 16, una dotazione aggiuntiva rispettivamente di 200 000 000 EUR e di 150 000 000 EUR nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, ripartiti nel modo seguente: un terzo per il Fondo di coesione e due terzi per i fondi strutturali.

Alle regioni spagnole di Ceuta e Melilla è assegnata una dotazione supplementare di 50 000 000 EUR nell'ambito dei fondi strutturali.

Alla regione ultraperiferica di Mayotte è assegnata una dotazione totale di 200 000 000 EUR nell'ambito dei fondi strutturali.

19. Per agevolare l'adeguamento di determinate regioni ai mutamenti del loro stato di ammissibilità ovvero agli effetti di lunga durata di recenti sviluppi nella loro economia, sono assegnate le dotazioni supplementari seguenti:
 - a) per il Belgio 133 000 000 EUR, di cui 66 500 000 EUR per la regione Limburg e 66 500 000 EUR per le regioni di transizione della Vallonia;
 - b) per la Germania 710 000 000 EUR, di cui 510 000 000 EUR per le precedenti regioni di convergenza nella categoria delle regioni di transizione e 200 000 000 EUR per la regione di Lipsia;
 - c) fatto salvo il paragrafo 10, dai fondi strutturali è assegnata una dotazione supplementare di 1 560 000 000 EUR alle regioni meno sviluppate dell'Ungheria, una dotazione supplementare di 900 000 000 EUR alle regioni meno sviluppate della Repubblica ceca e una dotazione supplementare di 75 000 000 EUR alle regioni meno sviluppate della Slovenia.
20. Un importo totale di 150 000 000 EUR è assegnato al programma PEACE, di cui 106 500 000 EUR per il Regno Unito 43 500 000 EUR per l'Irlanda. Tale programma è attuato come programma di cooperazione transfrontaliera con la partecipazione dell'Irlanda del Nord e dell'Irlanda.

Adeguamenti supplementari in conformità dell'articolo 92, paragrafo 2

21. Oltre agli importi di cui agli articoli 91 e 92, Cipro beneficia di una dotazione supplementare pari a 94 200 000 EUR nel 2014 e 92 400 000 EUR nel 2015, da aggiungere alla sua dotazione a titolo dei fondi strutturali.

ALLEGATO VII bis

METODO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE REACT-EU — ARTICOLO 92 TER, PARAGRAFO 4

Metodo di assegnazione delle risorse REACT-EU

Le risorse REACT-EU sono ripartite tra gli Stati membri applicando il metodo descritto di seguito:

1. La quota provvisoria delle risorse REACT-EU spettanti a ciascuno Stato membro è determinata calcolando la somma ponderata delle quote stabilite in base ai seguenti criteri, ponderati come indicato:
 - a) un fattore relativo al PIL (ponderazione di 2/3) ottenuto applicando la seguente procedura:
 - i) calcolare la quota della perdita totale del PIL reale destagionalizzato espresso in EUR di ciascuno Stato membro tra il primo semestre del 2019 e la fine del periodo di riferimento applicabile per tutti gli Stati membri considerati;

- ii) adeguare le quote calcolate applicando il punto i) dividendole per il RNL pro capite degli Stati membri, espresso in percentuale dell'RNL medio pro capite dell'UE-27 (media espressa come 100 %);
- b) un fattore di disoccupazione (ponderazione di 2/9) espresso come media ponderata:
 - i) della quota di disoccupati dello Stato membro rispetto al totale dei disoccupati (ponderazione di 3/4) a gennaio 2020 per tutti gli Stati membri considerati, e
 - ii) della quota attribuibile allo Stato membro dell'aumento totale del numero di disoccupati (ponderazione di 1/4) tra gennaio 2020 e la fine del periodo di riferimento applicabile per tutti gli Stati membri considerati;
- c) un fattore di disoccupazione giovanile (ponderazione di 1/9) espresso come media:
 - i) della quota di giovani disoccupati dello Stato membro rispetto al totale dei giovani disoccupati (ponderazione di 3/4) a gennaio 2020 per tutti gli Stati membri considerati, e
 - ii) della quota attribuibile allo Stato membro dell'aumento totale del numero di giovani disoccupati (ponderazione di 1/4) tra gennaio 2020 e la fine del periodo di riferimento applicabile per tutti gli Stati membri considerati.

Qualora il PIL reale destagionalizzato dello Stato membro espresso in EUR per il periodo di riferimento applicabile sia superiore a quello del primo semestre del 2019, i dati di tale Stato membro sono esclusi dai calcoli di cui alla lettera a), punto i).

Nel caso in cui il numero di disoccupati (fascia di età da 15 a 74 anni) o di giovani disoccupati (fascia di età da 15 a 24 anni) nello Stato membro per il periodo di riferimento applicabile sia inferiore a quello del gennaio 2020, i dati di tale Stato membro sono esclusi dai calcoli di cui alle lettere b), punto ii), e c), punto ii).

2. Le norme di cui al punto 1 non danno luogo, per l'intero periodo 2021-2022, ad assegnazioni per Stato membro superiori:
 - a) per gli Stati membri il cui RNL medio pro capite (in SPA) è superiore al 109 % della media dell'UE-27 per il periodo 2015-2017: allo 0,07 % del loro PIL reale del 2019;
 - b) per gli Stati membri il cui RNL medio pro capite (in SPA) è pari o inferiore al 90 % della media dell'UE-27 per il periodo 2015-2017: al 2,60 % del loro PIL reale del 2019;
 - c) per gli Stati membri il cui RNL medio pro capite (in SPA) è superiore al 90 % e pari o inferiore al 109 % della media dell'UE-27 per il periodo 2015-2017: a una percentuale ottenuta mediante un'interpolazione lineare tra lo 0,07 % e il 2,60 % del loro PIL reale del 2019, che comporta una riduzione proporzionale della percentuale di livellamento in linea con l'aumento della prosperità.

Gli importi che superano il livello di cui alle lettere da a) a c) per Stato membro sono ridistribuiti proporzionalmente alle quote assegnate a tutti gli altri Stati membri il cui RNL medio pro capite (in SPA) è inferiore al 100 % della media dell'UE-27. L'RNL pro capite (in SPA) per il periodo 2015-2017 è quello utilizzato per la politica di coesione nei negoziati sul QFP 2021-2027.

3. Ai fini del calcolo della distribuzione delle risorse REACT-EU per l'anno 2021:
- a) per quanto riguarda il PIL, il periodo di riferimento è il primo semestre del 2020;
 - b) per quanto riguarda il numero di disoccupati e di giovani disoccupati, il periodo di riferimento è la media del periodo da giugno ad agosto del 2020;
 - c) l'assegnazione massima risultante dall'applicazione del punto 2 è moltiplicata per la percentuale delle risorse REACT-EU per l'anno 2021 rispetto al totale delle risorse REACT-EU per gli anni 2021 e 2022.

Prima di applicare il metodo descritto ai punti 1 e 2 per quanto riguarda le risorse REACT-EU per l'anno 2021, al Lussemburgo e a Malta è assegnato un importo pari, rispettivamente, a 100 000 000 EUR and 50 000 000 EUR.

Inoltre, alle regioni ultraperiferiche di livello NUTS 2 è assegnato, a carico della dotazione, un importo corrispondente a un'intensità di aiuto di 30 EUR per abitante. Tale dotazione è distribuita per regione e per Stato membro in proporzione alla popolazione totale di tali regioni. La dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche è aggiunta alla dotazione che ciascuna regione ultraperiferica riceve mediante la ripartizione del bilancio nazionale.

L'importo rimanente per il 2021 è ripartito tra gli Stati membri conformemente al metodo descritto ai punti 1 e 2.

4. Ai fini del calcolo della distribuzione delle risorse REACT-EU per l'anno 2022:
- a) per quanto riguarda il PIL, il periodo di riferimento è il primo semestre del 2021;
 - b) per quanto riguarda il numero di disoccupati e di giovani disoccupati, il periodo di riferimento è la media del periodo da giugno ad agosto del 2021;
 - c) l'assegnazione massima risultante dall'applicazione del punto 2 è moltiplicata per la percentuale delle risorse REACT-EU per l'anno 2022 rispetto al totale delle risorse REACT-EU per gli anni 2021 e 2022.

ALLEGATO VIII

METODOLOGIA APPLICATA ALLA DOTAZIONE SPECIFICA PER L'IOG DI CUI ALL'ARTICOLO 91

- I. La ripartizione della dotazione specifica per l'IOG è determinata come segue:
1. Il numero di giovani disoccupati di età compresa tra i 15 e i 24 anni è identificato nelle regioni di livello NUTS 2 di cui all'articolo 15 decies del regolamento FSE, segnatamente nelle regioni di livello NUTS 2 che registrano tassi di disoccupazione giovanile per giovani di età compresa tra 15 e 24 anni superiori al 25 % nel 2012 e, per quanto riguarda gli Stati membri in cui il tasso di disoccupazione giovanile è aumentato di oltre il 30 % nel 2012, nelle regioni che hanno registrato tassi di disoccupazione giovanile superiori al 20 % nel 2012 (le «regioni ammissibili»).
 2. La dotazione corrispondente a ciascuna regione ammissibile è calcolata sulla base del rapporto tra il numero di giovani disoccupati nella regione ammissibile e il numero totale dei giovani disoccupati di cui al punto 1 in tutte le regioni ammissibili.

3. La dotazione per ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per ciascuna delle sue regioni ammissibili.
- II. La dotazione specifica per l'IOG non è presa in considerazione ai fini dell'applicazione delle norme sui massimali stabilite nell'allegato VII in materia di assegnazione delle risorse globali.
- III. Ai fini della determinazione della dotazione specifica dall'IOG per Mayotte il tasso di disoccupazione giovanile e il numero dei giovani disoccupati è determinato sulla base degli ultimi dati disponibili a livello nazionale fino alla disponibilità dei dati Eurostat a livello NUTS 2.
- IV. Le risorse dell'iniziativa a favore dell'IOG possono essere rivedute al rialzo per il periodo dal 2016 al 2020 nel quadro della procedura di bilancio ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013. La ripartizione per Stato membro delle risorse addizionali segue la stessa procedura della ripartizione iniziale, ma fa riferimento agli ultimi dati annuali disponibili.

ALLEGATO IX

METODOLOGIA PER DETERMINARE LA QUOTA MINIMA DELL'FSE

La quota percentuale supplementare da aggiungersi alla quota delle risorse dei Fondi strutturali di cui all'articolo 92, paragrafo 4, stanziata in uno Stato membro a favore del FSE, che corrisponde alla quota di detto Stato membro per il periodo di programmazione 2007-2013, è stabilita sulla base dei tassi di occupazione (per le persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni) dell'anno di riferimento 2012 secondo le seguenti modalità:

- se il tasso di occupazione è pari o inferiore al 65 %, la quota è incrementata di 1,7 punti percentuali;
- se il tasso di occupazione è compreso tra il 65 % e il 70 %, la quota è incrementata di 1,2 punti percentuali;
- se il tasso di occupazione è superiore al 70 % ma inferiore al 75 %, la quota è incrementata di 0,7 punti percentuali;
- se il tasso di occupazione è superiore al 75 % non è necessario alcun incremento.

La quota percentuale totale di uno Stato membro risultante dall'incremento non può superare il 52 % delle risorse dei Fondi strutturali di cui all'articolo 92, paragrafo 4.

Per la Croazia la quota delle risorse dei Fondi strutturali, esclusi gli obiettivi di cooperazione territoriale europea, stanziati per il FSE per il periodo di programmazione 2007-2013 sono pari alla quota media delle regioni dell'obiettivo convergenza degli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1° gennaio 2004 o successivamente.

ALLEGATO X

ADDIZIONALITÀ

1. SPESE STRUTTURALI PUBBLICHE O ASSIMILABILI

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono almeno il 65 % della popolazione, la cifra relativa agli investimenti fissi lordi indicata nei programmi di stabilità e convergenza preparati dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 1466/97 per presentare la loro strategia di bilancio a medio termine è utilizzata per determinare le spese strutturali pubbliche o assimilabili. La cifra da utilizzare è quella indicata nel quadro del saldo di bilancio e del debito delle amministrazioni pubbliche e relativa alle prospettive di bilancio delle stesse, ed è presentata come percentuale del PIL.

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15 % e meno del 65 % della popolazione, la cifra totale relativa agli investimenti fissi lordi nelle regioni meno sviluppate è utilizzata per determinare le spese strutturali pubbliche o assimilabili. Essa è indicata nello stesso formato stabilito al primo comma.

2. VERIFICA

Le verifiche dell'addizionalità a norma dell'articolo 95, paragrafo 5, sono soggette alle seguenti disposizioni:

2.1 Verifica ex-ante

- a) Quando presenta un accordo di partenariato, uno Stato membro è tenuto a fornire informazioni sul profilo di spesa pianificato nel formato della tabella 1 che segue.

Tabella 1

Spese delle amministrazioni pubbliche come percentuale del PIL	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
P51	X	X	X	X	X	X	X

- b) Gli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15 % e meno del 65 % della popolazione sono tenuti a fornire altresì informazioni sul profilo di spesa pianificato nelle regioni meno sviluppate nel formato della tabella 2.

Tabella 2

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche nelle regioni meno sviluppate come percentuale del PIL	X	X	X	X	X	X	X

- c) Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni sui principali indicatori macroeconomici e sulle previsioni alla base del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili.

- d) Gli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15 % e meno del 65 % della popolazione sono inoltre tenuti a fornire alla Commissione informazioni sul metodo utilizzato per stimare gli investimenti fissi lordi in tali regioni. A tal fine gli Stati membri utilizzano i dati sugli investimenti pubblici a livello regionale, se disponibili. Qualora non siano disponibili, o in altri casi debitamente giustificati, anche qualora uno Stato membro abbia modificato significativamente per il periodo 2014-2020 la ripartizione regionale definita nel regolamento (CE) n. 1059/2003, gli investimenti fissi lordi possono essere stimati rapportando gli indicatori di spesa pubblica a livello regionale o la popolazione regionale ai dati sugli investimenti pubblici a livello nazionale.
- e) Una volta raggiunto un accordo tra la Commissione e lo Stato membro, la tabella 1 e, se del caso, la tabella 2 saranno inserite nell'accordo di partenariato dello Stato membro interessato come livello di riferimento delle spese strutturali pubbliche o assimilabili da mantenere nel periodo 2014-2020.

2.2 Verifica intermedia

- a) Al momento della verifica intermedia, il livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili s'intende mantenuto dallo Stato membro se la spesa media annua nel periodo 2014-2017 è pari o superiore al livello di spesa di riferimento indicato nell'accordo di partenariato.
- b) Dopo la verifica intermedia, la Commissione, in consultazione con lo Stato membro, può decidere di modificare il livello di riferimento delle spese strutturali pubbliche o assimilabili nell'accordo di partenariato se la situazione economica nello Stato membro interessato è cambiata in misura significativa da quella stimata al momento dell'adozione dell'accordo.

2.3 Verifica ex post

Al momento della verifica ex post, il livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili s'intende mantenuto dallo Stato membro se la spesa media annua nel periodo 2014-2020 è pari o superiore al livello di spesa di riferimento indicato nell'accordo di partenariato.

3. RETTIFICHE FINANZIARIE SUCCESSIVE ALLA VERIFICA EX POST

Ove la Commissione decida di apportare una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 95, paragrafo 6, la percentuale di rettifica finanziaria si ottiene sottraendo il 3 % dalla differenza tra il livello di riferimento nell'accordo di partenariato e il livello conseguito, espresso come percentuale del livello di riferimento, e dividendo il risultato per 10. La rettifica finanziaria è determinata applicando la percentuale di rettifica finanziaria al contributo dei Fondi a favore dello Stato membro interessato per le regioni meno sviluppate per l'intero periodo di programmazione.

Ove la differenza tra il livello di riferimento indicato nell'accordo di partenariato e il livello conseguito, espresso come percentuale del livello di riferimento indicato nell'accordo di partenariato, sia pari o inferiore al 3 %, non si apportano rettifiche finanziarie.

La rettifica finanziaria non supera il 5 % della dotazione dei Fondi a favore dello Stato membro interessato per le regioni meno sviluppate per l'intero periodo di programmazione.

ALLEGATO XI

Condizionalità ex ante

PARTE I:

Condizionalità tematiche ex ante

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (obiettivo R&S) (articolo 9, primo comma, punto 1)	FESR: — tutte le priorità di investimento nel quadro dell'obiettivo tematico n. 1. 12	1.1. Ricerca e innovazione: esistenza di una strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale in linea con il programma di riforma nazionale, che esercita un effetto leva sulla spesa privata in ricerca e innovazione ed è conforme alle caratteristiche di sistemi efficaci di ricerca e di innovazione ai livelli nazionale e regionale.	— Disponibilità di una strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale che: — si basi sull'analisi SWOT (punti di forza, debolezza, opportunità e minacce) o analisi analoghe per concentrare le risorse su una serie limitata di priorità di ricerca e innovazione; — definisca misure per stimolare gli investimenti privati in RST; — preveda un meccanismo di controllo. — Adozione di un quadro che definisce le risorse di bilancio disponibili per la ricerca e l'innovazione.
	FESR: — potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I nonché promuovere centri di competenza, in particolare quelli di interesse europeo	1.2 Infrastruttura per la ricerca e l'innovazione. Esistenza di un piano pluriennale per la programmazione di bilancio e la definizione delle priorità di investimento.	— Adozione di un piano indicativo pluriennale per la programmazione di bilancio e la definizione delle priorità di investimento in rapporto alle priorità dell'Unione e, se del caso, al Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI).
2. Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), nonché l'impiego e la qualità delle medesime (obiettivo banda larga) (articolo 9, primo comma punto 2)	FESR: — sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC. — rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health.	2.1. Crescita digitale: un quadro politico strategico dedicato alla crescita digitale, per stimolare servizi privati e pubblici accessibili, di buona qualità e interoperabili consentiti dalle TIC e aumentarne la diffusione tra cittadini, compresi i gruppi vulnerabili, imprese e pubbliche amministrazioni, anche con iniziative transfrontaliere. — La strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale prevede, ad esempio, un quadro politico strategico dedicato alla crescita digitale, contenente quanto segue: — programmazione di bilancio e definizione delle azioni prioritarie mediante l'analisi SWOT o analisi analoghe conformemente al quadro di valutazione dell'agenda digitale europea;	— analisi del sostegno equilibrato a domanda e offerta di tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC); — indicatori per misurare i progressi degli interventi in settori quali alfabetizzazione digitale, e-inclusione, e-accessibilità e sanità (e-health) nei limiti previsti dall'articolo 168 TFUE, conformi, ove opportuno, alle pertinenti strategie settoriali dell'Unione, nazionali o regionali esistenti; — valutazione della necessità di rafforzare lo sviluppo delle capacità nelle TIC.

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
	FESR: — estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia digitale.	2.2. Infrastruttura di reti di accesso di nuova generazione (NGN): esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGN che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità in conformità delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili.	— Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti NGN che contenga: — un piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tenga conto delle infrastrutture private e pubbliche esistenti e degli investimenti programmati; — modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro; — misure per stimolare gli investimenti privati.
3. Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese (PMI) (articolo 9, primo comma, punto 3)	FESR: — promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatrici di imprese; — sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione.	3.1. Realizzazione di azioni specifiche per sostenere la promozione dell'imprenditorialità tenendo conto dello Small Business Act (SBA).	— Le azioni specifiche sono: — misure attuate allo scopo di ridurre i tempi e i costi di costituzione di un'impresa, tenendo conto degli obiettivi dello SBA; — misure attuate allo scopo di ridurre il tempo necessario per ottenere licenze e permessi per avviare ed esercitare l'attività specifica di un'impresa, tenendo conto degli obiettivi dello SBA; — un meccanismo posto in essere per verificare l'attuazione delle misure dello SBA adottate e valutare l'impatto della legislazione sulle PMI.
4. Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori; (articolo 9, primo comma, punto 4)	FESR+ Fondo di coesione: — sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa. 4.1. Realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in termini di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi nell'efficienza	— Le azioni sono: — misure che garantiscono che siano posti in essere requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia conformemente agli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁴² ; — misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici conforme all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE;	— misure volte a garantire la pianificazione strategica sull'efficienza energetica conformemente all'articolo 3 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁴³ ; — misure conformi all'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁴⁴ concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici per garantire che gli utenti finali ricevano contatori individuali, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e

⁴² Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153, del 18.6.2010, pag. 13).

⁴³ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

⁴⁴ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
	energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici.		proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.
	FESR + Fondo di coesione: — promuovere l'uso della cogenerazione di calore ed energia ad alto rendimento sulla base della domanda di calore utile.	4.2. Realizzazione di azioni volte a promuovere la cogenerazione di calore ed energia ad alto rendimento.	— Le azioni sono: — il sostegno alla cogenerazione è basato sulla domanda di calore utile e sui risparmi di energia primaria conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2004/8/ CE, gli Stati membri o gli organi competenti hanno valutato il quadro legislativo e regolamentare esistente in rapporto alle procedure di autorizzazione o alle altre procedure allo scopo di: a) favorire la progettazione di unità di cogenerazione per soddisfare domande economicamente giustificabili di calore utile ed evitare la produzione di una quantità di calore superiore al calore utile; e b) ridurre gli ostacoli di ordine regolamentare e di altro tipo all'aumento della cogenerazione.
	FESR+Fondo di coesione: — promuovere la produzione e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili.	4.3. Realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili ⁴⁵	— Esistenza di regimi di sostegno trasparenti, accesso prioritario alle reti o accesso garantito e priorità in materia di dispacciamento, nonché norme standard rese pubbliche in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/28/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶. — Adozione da parte dello Stato membro di un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili conformemente all'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE.
5. Promuovere	FESR+Fondo di coesione:	5.1. Prevenzione e gestione dei	— Disponibilità di una

⁴⁵ Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (GU L 114, del 27.4.2006, pag. 64).

⁴⁶ Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (GU L 114, del 27.4.2006, pag. 64).

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi (obiettivo cambiamento climatico) (articolo 9, primo comma, punto 5)	— promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi.	rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico	valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: — la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili utilizzati nelle valutazioni dei rischi nonché dei criteri di definizione delle priorità di investimento basati sui rischi; — la descrizione di scenari monorischio e multirischio; — la considerazione, se del caso, di strategie nazionali di adattamento al cambiamento climatico.
6. Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse (articolo 9, primo comma, punto 6)	FESR + Fondo di coesione: — investire nel settore delle risorse idriche per rispondere agli obblighi imposti dall'aquis dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi.	6.1. Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.	— Nei settori sostenuti dal FESR e dal Fondo di coesione, lo Stato membro ha garantito il contributo a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione. — L'adozione di un piano di gestione dei bacini idrografici per il distretto idrografico conforme all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE.
	FESR + Fondo di coesione: — investire nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dall'aquis dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi.	6.2. Settore dei rifiuti: promuovere investimenti economicamente ed ecologicamente sostenibili nel settore dei rifiuti, in particolare, attraverso la definizione di piani di gestione dei rifiuti conformi alla direttiva 2008/98/CE ai rifiuti e alla gerarchia dei rifiuti.	— È stata presentata alla Commissione una relazione di attuazione, a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2008/98/CE in merito ai progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE; — Esistenza di uno o più piani di gestione dei rifiuti a norma dell'articolo 28 della direttiva 2008/98/CE; — Esistenza di programmi di prevenzione dei rifiuti, a norma dell'articolo 29 della direttiva 2008/98/CE; — Adozione delle misure necessarie per conseguire gli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio entro il 2020 conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
			direttiva 2008/98/CE.
7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete; (articolo 9, primo comma, punto 7)	FESR + Fondo di coesione: — favorire la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale mediante investimenti nella rete transeuropea di trasporto (RTE-T). — sviluppare e risanare sistemi di trasporto ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili, e promuovere misure di riduzione del rumore. — sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto ecologici (anche quelli a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, tra cui il trasporto per vie navigabili interne e quello marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile;	FESR: — migliorare la mobilità regionale, collegando i nodi secondari e terziari all'infrastruttura della RTE-T, compresi i nodi multimodali. 7.1. Trasporti: esistenza di uno o più piani o quadri generali per gli investimenti in materia di trasporti conformemente all'assetto istituzionale degli Stati membri (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale) che sostiene lo sviluppo dell'infrastruttura e migliora l'accessibilità alla rete globale e alla rete centrale RTE-T. — Esistenza di uno o più piani o quadri generali per gli investimenti in materia di trasporti che soddisfino i requisiti giuridici per una valutazione ambientale strategica e definisca:	— il contributo allo spazio unico europeo dei trasporti conforme all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷, comprese le priorità per gli investimenti in materia di: — assi principali della rete RTE-T e rete globale in cui si prevedono investimenti del FESR e del Fondo di coesione; e — viabilità secondaria; — un piano realistico e maturo riguardante i progetti per i quali si prevede un sostegno da parte del FESR e del Fondo di coesione; — misure intese ad assicurare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.
	FESR + Fondo di coesione: — favorire la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale mediante investimenti nella RTE-T. — sviluppare e risanare sistemi di trasporto ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili, e promuovere misure di riduzione del rumore. — sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto ecologici (anche quelli a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, tra cui il trasporto per vie navigabili interne e quello marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile. FESR:	7.2. Ferrovie: l'esistenza nell'ambito di uno o più piani o quadri generali dei trasporti di una sezione specifica dedicata allo sviluppo delle ferrovie conformemente all'assetto istituzionale degli Stati membri (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale) che sostiene lo sviluppo dell'infrastruttura e migliora l'accessibilità alla rete globale e alla rete centrale RTE-T. Gli investimenti coprono asset mobili, interoperabilità e sviluppo delle capacità.	— Esistenza di una sezione dedicata allo sviluppo della rete ferroviaria all'interno di uno o più piani o quadri di cui sopra che soddisfino i requisiti giuridici per una valutazione ambientale strategica e definiscano un piano di progetti realistici e maturi (compresi una tabella di marcia e un quadro di bilancio); — Misure intese ad assicurare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.

⁴⁷ Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348, del 20.12.2013, pag. 1).

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
	— migliorare la mobilità regionale, collegando i nodi secondari e terziari all'infrastruttura della RTE-T, compresi i nodi multimodali. FESR + Fondo di coesione — Sostenere uno spazio multimodale unico di trasporto europeo, investendo nella rete RTE-T. — Sviluppare e riabilitare sistemi di trasporto ferroviario completi, di alta qualità e interoperabili, e promuovere misure di riduzione del rumore. — sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto ecologici (anche quelli a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, tra cui il trasporto per vie navigabili interne e quello marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile; FESR: — migliorare la mobilità regionale, collegando i nodi secondari e terziari all'infrastruttura della RTE-T, compresi i nodi multimodali.	7.3. Altri modi di trasporto, tra cui la navigazione interna e il trasporto marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali: l'esistenza all'interno uno o più piani o quadri generali dei trasporti di una sezione specifica sulla navigazione interna e sul trasporto marittimo, sui porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, che contribuiscono a migliorare la connettività della rete l'accessibilità alla rete globale e centrale RTE-T e di promuovere una mobilità regionale e locale sostenibile.	— Esistenza di una sezione sulla navigazione interna e sul trasporto marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali nell'ambito di uno o più piani o di uno o più quadri dei trasporti che: — soddisfino i requisiti giuridici per una valutazione ambientale strategica; — definiscano un piano di progetti realistici e maturi (tra cui un calendario e quadro di bilancio); — Misure intese ad assicurare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.
	FESR: — migliorare l'efficienza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'energia e attraverso l'integrazione della generazione distribuita da fonti rinnovabili.	7.4 Sviluppo di sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'energia. Esistenza di piani generali per investimenti nell'ambito delle infrastrutture di sistemi intelligenti per l'energia e di misure normative, che contribuiscono a migliorare l'efficienza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento.	— Disponibilità di piani generali che descrivano le priorità per le infrastrutture energetiche nazionali: — a norma dell'articolo 22 della direttiva 2009/72/ CE e della direttiva 2009/73/CE, ove applicabile, e — conformemente ai piani di investimento regionali pertinenti a norma dell'articolo 12 e al piano decennale di sviluppo della rete a livello di Unione a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE)

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
			n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁸, nonché ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁹, e — conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁰; — Tali piani contengono: — un piano di progetti realistici e maturi riguardante i progetti per i quali si prevede un sostegno da parte del FESR; — misure per il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica e di tutela dell'ambiente, in linea con l'articolo 3, paragrafo 10, della direttiva 2009/72/CE e con l'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2009/73/CE; — misure per ottimizzare l'uso dell'energia e promuovere l'efficienza energetica, in linea con l'articolo 3, paragrafo 11, della direttiva 2009/72/CE e con l'articolo 3, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE.
8. promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori; (obiettivo occupazione) (articolo 9, primo comma, punto 8)	FSE: — accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, ivi compresi i disoccupati di lunga durata e chi si trova ai margini del mercato del lavoro, anche con iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità dei lavoratori.	8.1. Definizione e attuazione di politiche attive per il mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione.	— I servizi dell'occupazione dispongono delle necessarie capacità per offrire ed effettivamente offrono quanto segue: — servizi personalizzati e misure del mercato del lavoro di tipo attivo e preventivo in una fase precoce, aperti a tutte le persone in cerca di lavoro che si concentrano sulle persone a più alto rischio di esclusione sociale, ivi comprese le persone appartenenti a comunità emarginate;

⁴⁸ Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15).

⁴⁹ Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).

⁵⁰ Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
			— informazioni esaustive e trasparenti su nuovi posti di lavoro e opportunità di occupazione che tengano conto delle mutevoli esigenze del mercato del lavoro. — I servizi dell'occupazione hanno creato modalità di cooperazione formale o informale con le parti interessate.
	FSE: — lavoro autonomo, imprenditorialità e creazione di imprese, ivi comprese le piccole e medie imprese e le microimprese. FESR: — sostenere lo sviluppo di incubatrici di imprese e il sostegno a investimenti per i lavoratori autonomi nonché la creazione di imprese e di microimprese.	8.2. Lavoro autonomo, imprenditorialità e creazione di imprese: esistenza di un quadro politico strategico per il sostegno alle nuove imprese.	— Disponibilità di un quadro politico strategico per il sostegno alle nuove imprese, recante i seguenti elementi: — misure attuate allo scopo di ridurre i tempi e i costi di costituzione di un'impresa, tenendo conto degli obiettivi dello SBA; — misure attuate allo scopo di ridurre il tempo necessario per ottenere licenze e permessi per avviare ed esercitare l'attività specifica di un'impresa, tenendo conto degli obiettivi dello SBA; — azioni per collegare i servizi per lo sviluppo delle imprese e i servizi finanziari (accesso al capitale), compresa l'assistenza a gruppi e aree svantaggiati, o ad entrambi, ove necessario.
	FSE: — modernizzare le istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorare il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, comprese le azioni atte a migliorare la mobilità professionale transnazionale attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e le parti interessate. FESR: — investire in infrastrutture per i servizi per l'impiego.	8.3. Modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione; riforme delle istituzioni del mercato del lavoro precedute da un chiaro quadro strategico e da una valutazione ex ante che comprenda la dimensione di genere.	Azioni per riformare i servizi di promozione dell'occupazione, mirate a dotarli della capacità di offrire quanto segue: — servizi personalizzati e misure del mercato del lavoro di tipo attivo e preventivo in una fase precoce, aperti a tutte le persone in cerca di lavoro che si concentrano sulle persone a più alto rischio di esclusione sociale, ivi comprese le persone appartenenti a comunità emarginate; — informazioni esaustive e trasparenti su nuovi posti di lavoro e opportunità di occupazione che tengano conto delle mutevoli esigenze del mercato del lavoro. — La riforma dei servizi dell'occupazione comprende la creazione di reti di cooperazione formale o informale con le parti interessate.
	FSE: — invecchiamento attivo e in buona salute.	8.4. Invecchiamento attivo e in buona salute: definizione di politiche per l'invecchiamento attivo alla luce degli orientamenti in materia di occupazione	— Coinvolgimento dei soggetti interessati nella definizione e nel follow-up delle politiche a favore dell'invecchiamento attivo al fine di mantenere i lavoratori anziani nel mercato del lavoro e promuoverne l'occupazione;

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
			— Lo Stato membro prevede misure per promuovere l'invecchiamento attivo.
	FSE: — adattamento di lavoratori, imprese e imprenditori al cambiamento.	8.5. Adattamento di lavoratori, imprese e imprenditori al cambiamento: esistenza di politiche mirate a favorire l'anticipazione e la gestione efficace del cambiamento e della ristrutturazione.	— Disponibilità di strumenti per sostenere le parti sociali e le autorità pubbliche nello sviluppo e nella sorveglianza di approcci proattivi al cambiamento e alla ristrutturazione, tra cui: — misure volte a promuovere l'anticipazione del cambiamento; — misure volte a promuovere la preparazione e gestione del processo di ristrutturazione;
	FSE: — integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani;	8.6. Esistenza di un quadro d'azione strategica per la promozione dell'occupazione giovanile, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani. Questa condizionalità ex ante si applica solamente all'attuazione dell'IOG	— L'esistenza di un quadro d'azione strategica per promuovere l'occupazione giovanile: — si basa su dati di fatto che misurano i risultati per i giovani disoccupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione e che costituiscono una base per elaborare politiche mirate e vigilare sugli sviluppi; — identifica l'autorità pubblica incaricata di gestire le misure a favore dell'occupazione giovanile e di coordinare le partnership a tutti i livelli e in tutti i settori; — coinvolge le parti interessate competenti in materia di disoccupazione giovanile; — consente un intervento tempestivo e pronta attivazione; — comprende provvedimenti a favore dell'accesso all'occupazione, del miglioramento delle competenze, della mobilità dei lavoratori e dell'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani disoccupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione.
9. Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni discriminazione (obiettivo povertà) (articolo 9, primo comma, punto 9)	FSE: — inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità. FESR: — investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale che contribuisce allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla promozione dell'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché al passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali.	9.1. Esistenza e attuazione di un quadro politico strategico nazionale per la riduzione della povertà ai fini dell'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione.	— Disponibilità di un quadro politico strategico nazionale per la riduzione della povertà ai fini dell'inclusione attiva che: — fornisca un supporto di dati di fatto sufficienti per elaborare politiche di riduzione della povertà e tenga sotto controllo gli sviluppi; — contenga misure a sostegno del conseguimento dell'obiettivo nazionale relativo a povertà ed esclusione sociale (come definito nel programma nazionale di riforma), che comprende la promozione di opportunità di occupazione sostenibili e di qualità per persone a più alto rischio di esclusione sociale, comprese le persone appartenenti a comunità

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
	— fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali.		emarginate; — coinvolga le parti interessate nel combattere la povertà; — in funzione delle esigenze individuate, comprenda misure per passare dall'assistenza in istituto all'assistenza diffusa sul territorio; — Su richiesta e ove motivato, le parti interessate riceveranno sostegno nella presentazione di proposte di progetti e nell'attuazione e gestione dei progetti selezionati.
	FSE: — integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom. FESR: — investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale che contribuisce allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla promozione dell'inclusione sociale attraverso l'accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché al passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali. — fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali. — investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa.	9.2. Esistenza di un quadro politico strategico nazionale per l'inclusione dei Rom.	— Esistenza di una strategia nazionale per l'inclusione dei Rom che: — stabilisca obiettivi nazionali raggiungibili per l'integrazione dei Rom al fine di colmare il divario che li divide dal resto della popolazione. Tali obiettivi devono affrontare i quattro obiettivi dell'UE per l'integrazione dei Rom, relativi all'accesso all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e all'alloggio; — identifichi ove pertinente le microregioni svantaggiate o i quartieri ghetto in cui vivono le comunità più svantaggiate, utilizzando indicatori socioeconomici e territoriali già disponibili (es. livello di istruzione molto basso, disoccupazione di lungo periodo, ecc.); — comprenda rigorosi metodi di controllo per valutare l'impatto delle azioni di integrazione dei Rom e un meccanismo di revisione per l'adattamento della strategia; — sia progettata, attuata e monitorata in stretta cooperazione e in costante dialogo con la società civile dei Rom e con le autorità regionali e locali; — Su richiesta e ove motivato, fornitura di sostegno alle parti interessate per la presentazione di proposte di progetti e per l'attuazione e la gestione dei progetti selezionati.
	FSE: — miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di elevata qualità, compresi i servizi sociali e l'assistenza sanitaria d'interesse generale. FESR: — investire nell'infrastruttura	9.3. Sanità: esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per la sanità nei limiti previsti dall'articolo 168 TFUE che garantisca la sostenibilità economica.	— Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per la sanità che: — preveda misure coordinate per migliorare l'accesso ai servizi sanitari; — preveda misure per stimolare l'efficienza nel settore sanitario con l'introduzione di modelli di erogazione dei servizi e infrastrutture;

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
	sanitaria e sociale in modo da contribuire allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla promozione dell'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché al passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali.		— preveda un sistema di controllo e riesame. — Lo Stato membro o la regione ha adottato un quadro che delinea le risorse di bilancio disponibili a titolo indicativo e una concentrazione di risorse efficienti in termini di costi su bisogni identificati come prioritari per l'assistenza sanitaria.
10. investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente; (obiettivo istruzione) (articolo 9, primo comma, punto 10)	FSE: — ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione. FESR: — investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa.	10.1. Abbandono scolastico: esistenza di un quadro politico strategico inteso a ridurre l'abbandono scolastico (ESL) nei limiti previsti dall'articolo 165 del TFUE.	— Esistenza di un sistema per la raccolta e l'analisi di dati e informazioni sull'abbandono scolastico ai livelli pertinenti, che: — fornisca un supporto di dati di fatto sufficiente per elaborare politiche mirate e tenga sotto controllo gli sviluppi. — Esistenza di un quadro politico strategico sull'abbandono scolastico, che: — si basi su dati di fatto; — copra i settori pertinenti dell'istruzione, compreso lo sviluppo della prima infanzia, si occupi in particolare dei gruppi vulnerabili maggiormente a rischio di abbandono scolastico, compresi gli appartenenti a comunità emarginate, e tratti misure di prevenzione, intervento e compensazione; — coinvolga tutti i settori politici e le parti interessate che sono rilevanti per affrontare l'abbandono scolastico.
	FSE: — migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione terziaria e di livello equivalente nonché l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita, soprattutto per i gruppi svantaggiati. FESR: — investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa		— Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per l'istruzione terziaria, recante i seguenti elementi: — ove necessario, misure per favorire la partecipazione e aumentare il numero di diplomati che: — aumentino la partecipazione all'istruzione superiore tra i gruppi a basso reddito e altri gruppi sottorappresentati, con particolare riferimento ai gruppi svantaggiati, compresi gli appartenenti a comunità emarginate; — riducano i tassi di abbandono/migliorino i tassi di completamento degli studi; — incoraggino l'innovazione nei contenuti e nella definizione dei programmi; — misure per aumentare l'occupabilità e l'imprenditorialità che:

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
			— incoraggino lo sviluppo di "competenze trasversali", compresa l'imprenditorialità nei pertinenti programmi di istruzione superiore; — riducano le differenze di genere in termini di scelte accademiche e professionali.
	FSE: — rafforzare la parità di accesso all'apprendimento permanente per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di istruzione flessibili anche tramite l'orientamento professionale e la convalida delle competenze acquisite. FESR: — investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa	10.3. Apprendimento permanente: esistenza di un quadro politico strategico nazionale e/ o regionale per l'apprendimento permanente nei limiti previsti dall'articolo 165 TFUE.	— Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per l'apprendimento permanente che preveda: — misure a sostegno dello sviluppo e del collegamento di servizi per l'apprendimento permanente, compreso il miglioramento delle competenze (convalida, orientamento, istruzione e formazione) e che prevedano il coinvolgimento, anche tramite partenariati, delle parti interessate; — misure per lo sviluppo delle competenze dei vari gruppi di destinatari qualora questi siano definiti prioritari nei quadri politici strategici nazionali o regionali (ad esempio, giovani che seguono una formazione professionale, adulti, genitori che rientrano nel mercato del lavoro, lavoratori scarsamente qualificati e anziani, migranti e altri gruppi svantaggiati, in particolare persone con disabilità); — misure per ampliare l'accesso all'apprendimento permanente, anche attraverso iniziative volte ad utilizzare efficacemente gli strumenti di trasparenza (per esempio il quadro europeo delle qualifiche, il quadro nazionale delle qualifiche, il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale, il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale). — misure per migliorare la pertinenza dell'istruzione e della formazione al mercato del lavoro e per adeguarle alle esigenze di gruppi mirati di destinatari (ad esempio, giovani che seguono una formazione professionale, adulti, genitori che rientrano nel mercato del lavoro, lavoratori scarsamente qualificati e lavoratori anziani, migranti e altri gruppi svantaggiati, in particolare persone con disabilità).
	FSE: — migliorare la pertinenza dei	10.4. esistenza di un quadro politico strategico nazionale o	— Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
	sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale nonché migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e i programmi di apprendistato. FESR: — investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa	regionale per innalzare la qualità e l'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione professionale nei limiti previsti dall'articolo 165 del TFUE.	per innalzare la qualità e l'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione professionale nei limiti previsti dall'articolo 165 TFUE, che preveda i seguenti elementi: — misure per migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione professionale al mercato del lavoro in stretta cooperazione con le parti interessate, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei curriculum e il consolidamento dell'offerta di formazione basata sul lavoro nelle sue diverse forme; — misure per accrescere la qualità e l'attrattiva dell'istruzione e della formazione professionale, anche mediante la definizione di un approccio nazionale per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (ad esempio, conformemente al quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale) e l'utilizzo degli strumenti per la trasparenza e il riconoscimento, ad esempio il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET).
11. Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente (articolo 9, primo comma, punto 11)	FSE: — investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance. FESR: — potenziare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni attraverso azioni per rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici interessati dagli interventi del FESR, affiancando le azioni a titolo del FSE per rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza della pubblica amministrazione. Fondo di coesione: — potenziare la capacità	Esistenza di un quadro politico strategico inteso a rafforzare l'efficienza amministrativa dello Stato membro, compresa una riforma dell'amministrazione pubblica.	— È stato elaborato ed è in corso di attuazione un quadro politico strategico inteso a rafforzare l'efficienza amministrativa delle autorità pubbliche dello Stato membro e le loro capacità, recante i seguenti elementi: — analisi e pianificazione strategica di azioni di riforma giuridica, organizzativa e/o procedurale; — sviluppo di sistemi di gestione della qualità; — azioni integrate per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure amministrative; — sviluppo e attuazione di strategie e politiche in materia di risorse umane riguardanti le principali carenze individuate in questo settore; — sviluppo di competenze a tutti i livelli della gerarchia professionale in seno alle autorità pubbliche; — sviluppo di procedure e strumenti per il controllo e la valutazione.

Obiettivi tematici	Priorità d'investimento	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
	istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni rafforzando la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici interessati dagli interventi del Fondo di coesione.		

PARTE II:

Condizionalità tematiche ex ante

Area	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
1. Antidiscriminazione	Esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di antidiscriminazione nel campo dei fondi SIE.	— Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili di promuovere la parità di trattamento di tutti gli individui a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE; — Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione alla normativa e alla politica antidiscriminazione dell'Unione.
2. Parità di genere	Esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di parità di genere nel campo dei fondi SIE.	— Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili della parità di genere a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità di genere nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE; — Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica dell'Unione in materia di parità di genere nonché all'integrazione della dimensione di genere.
3. Disabilità	Esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/ EC del Consiglio ⁵¹ .	— Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la consultazione e la partecipazione degli organismi incaricati della tutela dei diritti delle persone con disabilità o delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e di altre parti interessate a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi; — Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel

⁵¹ Decisione del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).

Area	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
		controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica vigente dell'Unione e nazionale in materia di disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica della Convenzione UNCRPD come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale, ove opportuno; — Dispositivi per garantire il controllo dell'attuazione dell'articolo 9 della Convenzione UNCRPD in relazione ai fondi SIE in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi.
4. Appalti pubblici	Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.	— Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi; — Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti; — Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE; — Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.
5. Aiuti di Stato	Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.	— Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato; — Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE; — Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.
6. Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS)	Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.	— Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁵² (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁵³ (VAS); — Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione delle direttive VIA e VAS; — Dispositivi per garantire una sufficiente capacità amministrativa.
7. Sistemi statistici e indicatori di risultato	Esistenza di una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi. Esistenza di un sistema di indicatori di risultato necessario per selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto.	— Esistenza di dispositivi per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati statistici che comprendono i seguenti elementi: — l'identificazione delle fonti e la presenza di meccanismi per garantire la convalida statistica; — dispositivi per la pubblicazione e la disponibilità al pubblico di dati aggregati; — Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda:

⁵² Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici (GU L 26, del 28.1.2012, p. 1).

⁵³ Direttiva 2001/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197, del 21.7.2001, p. 30).

Area	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
		— la selezione di indicatori di risultato per ciascun programma atti a fornire informazioni sui motivi che giustificano la selezione delle azioni delle politiche finanziate dal programma; — la fissazione di obiettivi per tali indicatori; — il rispetto per ciascun indicatore dei seguenti requisiti: solidità e validazione statistica, chiarezza dell'interpretazione normativa, sensibilità alle politiche, raccolta puntuale dei dati; — Esistenza di procedure per garantire che tutte le operazioni finanziate dal programma adottino un sistema efficace di indicatori.

ALLEGATO XII

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ DEL SOSTEGNO FORNITO DAI FONDI

1. elenco delle operazioni

L'elenco delle operazioni di cui all'articolo 115, paragrafo 2, contiene, in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro, i seguenti campi di dati:

- nome del beneficiario (solo per persone giuridiche; non sono nominate persone fisiche);
- denominazione dell'operazione;
- sintesi dell'operazione;
- data di inizio dell'operazione;
- data di fine dell'operazione (data prevista per il completamento materiale o la completa attuazione dell'operazione);
- spesa totale ammissibile assegnata all'operazione;
- tasso di cofinanziamento dell'Unione (per asse prioritario);
- codice postale dell'operazione; o altro indicatore appropriato dell'ubicazione;
- paese;
- denominazione della categoria di operazione a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punto vi);
- data dell'ultimo aggiornamento dell'elenco delle operazioni.

I titoli dei campi di dati sono forniti anche in almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione.

2. MISURE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E MISURE VOLTE A MIGLIORARE LA VISIBILITÀ PER IL PUBBLICO

Lo Stato membro, l'autorità di gestione e i beneficiari adottano le misure necessarie per informare e comunicare al pubblico sulle operazioni sostenute nel quadro di un programma operativo a norma del presente regolamento.

2.1. Responsabilità dello Stato membro e dell'autorità di gestione

1. Lo Stato membro e l'autorità di gestione assicurano che le misure di informazione e comunicazione siano realizzate conformemente alla strategia di comunicazione al fine di migliorare la visibilità e l'interazione con i cittadini e che tali misure mirino alla massima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione al livello appropriato e adattati, se del caso, all'innovazione tecnologica.
2. Lo Stato membro o l'autorità di gestione è responsabile di almeno le seguenti misure di informazione e comunicazione:
 - a) l'organizzazione di un'attività informativa principale che pubblicizzi l'avvio del programma operativo o dei programmi operativi, anche prima dell'approvazione delle pertinenti strategie di comunicazione;
 - b) l'organizzazione di un'attività informativa principale all'anno che promuova le opportunità di finanziamento e le strategie perseguite e presenti i risultati del programma operativo o dei programmi operativi, compresi, se del caso, grandi progetti, piani d'azione comuni e altri esempi di progetti;
 - c) esporre l'emblema dell'Unione presso la sede di ogni autorità di gestione;
 - d) la pubblicazione elettronica dell'elenco delle operazioni di cui alla sezione 1 del presente allegato;
 - e) fornire esempi di operazioni, in particolare di quelle relativamente a cui il valore aggiunto dell'intervento dei fondi è particolarmente visibile, suddivisi per programma operativo, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico. Gli esempi sono in una lingua ufficiale dell'Unione di ampia diffusione diversa dalla lingua o dalle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;
 - f) fornire informazioni aggiornate in merito all'attuazione del programma operativo, compresi le realizzazioni e i risultati principali, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico.
3. L'autorità di gestione coinvolge, se del caso, in azioni di informazione e comunicazione, conformemente al diritto e prassi nazionali, i seguenti organismi:
 - a) i partner di cui all'articolo 5;
 - b) centri di informazione sull'Europa, così come gli uffici di rappresentanza, e uffici di informazione del Parlamento europeo negli Stati membri;
 - c) istituti di istruzione e di ricerca.

Tali organismi provvedono a un'ampia diffusione delle informazioni di cui all'articolo 115, paragrafo 1.

2.2. Responsabilità dei beneficiari

1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione e le misure volte a migliorare la visibilità dei fondi a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi all'operazione riportando:

- a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento all'Unione;
- b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.

Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.

2. Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
 - a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.
3. Per le operazioni sostenute dal FSE, e in casi appropriati per le operazioni sostenute dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario si assicura che i partecipanti siano stati informati in merito a tale finanziamento.

Qualsiasi documento relativo all'attuazione di un'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, contiene una dichiarazione da cui risulti che l'operazione è stata finanziata dal fondo o dai fondi.

4. Durante l'esecuzione di un'operazione sostenuta dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario espone, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per i quali il sostegno pubblico complessivo superi 500 000 EUR.
5. Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:
 - a) il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500 000 EUR;
 - b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4.

6. Le responsabilità specificate nella presente sottosezione si applicano dal momento in cui è fornito al beneficiario il documento che specifica le condizioni per il sostegno all'operazione di cui all'articolo 125, paragrafo 3, lettera c).

3. MISURE DI INFORMAZIONE PER I POTENZIALI BENEFICIARI E PER I BENEFICIARI EFFETTIVI

3.1. Azioni di informazione rivolte ai potenziali beneficiari

1. L'autorità di gestione assicura, conformemente alla strategia di comunicazione, che la strategia del programma operativo, gli obiettivi e le opportunità di finanziamento offerte dal sostegno congiunto dell'Unione e dello Stato membro, vengano ampiamente divulgati ai potenziali beneficiari e a tutte le parti interessate, con l'indicazione del sostegno finanziario fornito dai fondi in questione.
2. L'autorità di gestione garantisce che i potenziali beneficiari abbiano accesso alle informazioni pertinenti, comprese informazioni aggiornate, se necessario, e tenendo conto dell'accessibilità di servizi elettronici o altre tipologie di comunicazioni, per taluni potenziali beneficiari, almeno sui seguenti punti:
 - a) le opportunità di finanziamento e gli inviti a presentare domande;
 - b) le condizioni di ammissibilità delle spese da soddisfare per poter beneficiare di un sostegno nell'ambito di un programma operativo;
 - c) una descrizione delle procedure di esame delle domande di finanziamento e delle rispettive scadenze;
 - d) i criteri di selezione delle operazioni da sostenere;
 - e) i contatti a livello nazionale, regionale o locale che sono in grado di fornire informazioni sui programmi operativi
 - f) la responsabilità dei beneficiari di informare il pubblico circa lo scopo dell'operazione e il sostegno all'operazione da parte dei fondi, conformemente alla sottosezione 2.2, dal momento in cui è fornito al beneficiario il documento che specifica le condizioni per il sostegno all'operazione di cui all'articolo 125, paragrafo 3, lettera c). L'autorità di gestione può chiedere che i potenziali beneficiari propongano, nelle domande, attività di comunicazione indicative volte a migliorare la visibilità dei fondi, che siano proporzionali alla dimensione dell'operazione.

3.2. Azioni di informazione rivolte ai beneficiari

1. L'autorità di gestione informa i beneficiari che l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2.
2. L'autorità di gestione fornisce, se del caso, informazioni e strumenti di comunicazione, comprendenti modelli in formato elettronico, per aiutare i beneficiari a rispettare gli obblighi di cui al punto 2.2.

4. ELEMENTI DELLA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

La strategia di comunicazione redatta dall'autorità di gestione e, se del caso, dallo Stato membro contiene i seguenti elementi:

- a) una descrizione dell'approccio adottato, comprendente le principali misure di informazione e comunicazione che lo Stato membro o l'autorità di

gestione deve adottare, destinato ai potenziali beneficiari, ai beneficiari, ai soggetti moltiplicatori e al grande pubblico, tenuto conto delle finalità di cui all'articolo 115;

- b) una descrizione dei materiali che saranno resi disponibili in formati accessibili alle persone con disabilità;
- c) una descrizione di come i beneficiari saranno sostenuti nelle loro attività di comunicazione;
- d) il bilancio indicativo per l'attuazione della strategia;
- e) una descrizione degli organismi amministrativi, tra cui le risorse umane, responsabili dell'attuazione delle misure di informazione e comunicazione;
- f) le modalità per le misure di informazione e comunicazione di cui al punto 2, compreso il sito web o portale web in cui tali dati possono essere reperiti;
- g) l'indicazione di come le misure di informazione e comunicazione debbano essere valutate in termini di visibilità della politica, dei programmi operativi, delle operazioni e del ruolo svolto dai fondi e dall'Unione e in termini di sensibilizzazione nei loro confronti;
- h) ove pertinente, una descrizione dell'utilizzo dei principali risultati del precedente programma operativo;
- i) un aggiornamento annuale che riporti le attività di informazione e comunicazione, comprese le misure volte a migliorare la visibilità dei fondi, da svolgere nell'anno successivo, basato, tra l'altro, sugli insegnamenti tratti in merito all'efficacia di tali misure.

ALLEGATO XIII

CRITERI DI DESIGNAZIONE DELLE AUTORITÀ DI GESTIONE E DELLE AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE

1. AMBIENTE DI CONTROLLO INTERNO

- i) Esistenza di una struttura organizzativa che contempli le funzioni delle autorità di gestione e di certificazione e la ripartizione delle funzioni all'interno di tali autorità assicurando, se del caso, che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni.
- ii) Quadro per assicurare, in caso di delega di compiti a organismi intermedi, la definizione delle loro responsabilità e dei loro obblighi rispettivi, la verifica della loro capacità di svolgere i compiti delegati e l'esistenza di procedure di rendicontazione.
- iii) Procedure di rendicontazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.
- iv) Piano per l'assegnazione di risorse umane adeguate con le necessarie competenze tecniche, a vari livelli e per varie funzioni nell'organizzazione.

2. GESTIONE DEL RISCHIO

Tenuto conto del principio di proporzionalità, un quadro per assicurare che si effettui un'appropriata gestione dei rischi, ove necessario, e, in particolare, in caso di modifiche significative delle attività.

3. ATTIVITÀ DI GESTIONE E CONTROLLO

A. Autorità di gestione

- i) Procedure riguardanti domande di sovvenzione, valutazione delle domande, selezione ai fini del finanziamento, ivi compresi istruzioni e orientamenti che garantiscano il contributo delle operazioni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 125, paragrafo 3, lettera a), alla realizzazione degli obiettivi e dei risultati specifici dei pertinenti assi prioritari.
- ii) Procedure per le verifiche di gestione, comprese le verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari e le verifiche sul posto delle operazioni.
- iii) Procedure per il trattamento delle domande di rimborso presentate dai beneficiari e l'autorizzazione dei pagamenti.
- iv) Procedure per un sistema di raccolta, registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, compresi, ove opportuno, i dati su singoli partecipanti e, se necessario, ripartizione per sesso dei dati sugli indicatori e per garantire che la sicurezza dei sistemi sia in linea con gli standard riconosciuti a livello internazionale.
- v) Procedure stabilite dall'autorità di gestione per garantire che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative a un'operazione.
- vi) Procedure per istituire misure antifrode efficaci e proporzionate.
- vii) Procedure per garantire una pista di controllo e un sistema di archiviazione adeguati.
- viii) Procedure per preparare la dichiarazione di gestione di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario e il riepilogo annuale delle relazioni sugli audit finali e dei controlli effettuati, comprese le carenze individuate, di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera b), dello stesso.
- ix) Procedure per garantire che il beneficiario disponga di un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione.

B. Autorità di certificazione

- i) Procedure per certificare le domande di pagamento intermedio alla Commissione.
- ii) Procedure per preparare i bilanci e certificare che sono veritieri, esatti e completi e che le spese sono conformi al diritto applicabile tenendo conto dei risultati di tutte le attività di audit.

- iii) Procedure per garantire un'adeguata pista di controllo conservando i dati contabili ivi compresi gli importi recuperabili, recuperati e ritirati per ciascuna operazione in forma elettronica.
- iv) Procedure, se del caso, per garantire di aver ricevuto dall'autorità di certificazione informazioni adeguate in merito alle verifiche effettuate e ai risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità.

4. SORVEGLIANZA

A. Autorità di gestione

- i) Procedure per assistere il comitato di sorveglianza nei suoi lavori.
- ii) Procedure per elaborare e presentare alla Commissione le relazioni di attuazione annuali e finali.

B. Autorità di certificazione

Procedure per l'adempimento delle responsabilità dell'autorità di certificazione in materia di sorveglianza dei risultati delle verifiche di gestione e dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità prima di trasmettere alla Commissione le domande di pagamento.

ALLEGATO XIV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1083/2006	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articoli 3 e 4	Articolo 89
Articoli 5, 6 e 8	Articolo 90
Articolo 7	—
Articolo 9	Articoli 4 e 6
Articolo 10	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 11	Articolo 5
Articolo 12	Articolo 4, paragrafo 4
Articolo 13	Articolo 4, paragrafo 5
Articolo 14	Articoli 4, paragrafi 7 e 8, e 73
Articolo 15	Articolo 95
Articolo 16	Articolo 7
Articolo 17	Articolo 8
Articolo 18	Articolo 91
Articoli da 19 a 21	Articolo 92
Articolo 22	Articoli 93 e 94

Regolamento (CE) n. 1083/2006	Presente regolamento
Articolo 23	Articolo 92, paragrafo 6
Articolo 24	Articolo 91, paragrafo 3
Articolo 25	Articoli 10 e 11
Articolo 26	Articolo 12
Articolo 27	Articolo 15
Articolo 28	Articoli 14 e 16
Articolo 29	Articolo 52
Articolo 30	Articolo 53
Articolo 31	Articolo 113
Articolo 32	Articoli 26, 29 e 96, paragrafi 9 e 10
Articolo 33	Articoli 30 e 96, paragrafo 11
Articolo 34	Articolo 98
Articolo 35	Articolo 99
Articolo 36	Articolo 31
Articolo 37	Articoli 27 e 96, paragrafi da 1 a 8
Articolo 38	—
Articolo 39	Articolo 100
Articolo 40	Articolo 101
Articolo 41	Articoli 102 e 103
Articolo 42	Articolo 123, paragrafo 7
Articolo 43	—
Articolo 43 bis	Articolo 67
Articolo 43 ter	Articolo 67
Articolo 44	Articoli da 37 a 46
Articolo 45	Articoli 58 e 118
Articolo 46	Articoli 59 e 119
Articolo 47	Articolo 54
Articolo 48	Articoli 55, 56, paragrafi da 1 a 3, articolo 57 e articolo 114, paragrafi 1 e 2
Articolo 49	Articoli 56, paragrafo 4, 57 e 114,
Articolo 50	Articoli 20 e 22
Articolo 51	—
Articolo 52	Articolo 121
Articoli 53 and 54	Articoli 60 e 120
Articolo 55	Articolo 61
Articolo 56	Articoli da 65 a 70
Articolo 57	Articolo 71
Articolo 58	Articolo 73
Articolo 59	Articolo 123
Articolo 60	Articolo 125
Articolo 61	Articolo 126
Articolo 62	Articolo 127

Regolamento (CE) n. 1083/2006	Presente regolamento
Articolo 63	Articolo 47
Articolo 64	Articolo 48
Articolo 65	Articolo 110
Articolo 66	Articolo 49
Articolo 67	Articoli 50 e 111
Articolo 68	Articoli 51 e 112
Articolo 69	Articoli da 115 a 117
Articolo 70	Articoli 74 e 122
Articolo 71	Articolo 124
Articolo 72	Articolo 75
Articolo 73	Articolo 128
Articolo 74	Articolo 148
Articolo 75	Articolo 76
Articolo 76	Articoli 77 e 129
Articolo 77	Articoli 78 e 130
Articoli 78 e 78 bis	Articolo 131
Articolo 79	—
Articolo 80	Articolo 132
Articolo 81	Articoli 80 e 133
Articolo 82	Articoli 81 e 134
Articolo 83	—
Articolo 84	Articolo 82
Articoli da 85 a 87	Articolo 135
Articolo 88	—
Articolo 89	Articolo 141
Articolo 90	Articolo 140
Articolo 91	Articolo 83
Articolo 92	Articolo 142
Articolo 93	Articoli 86 e 136
Articolo 94	—
Articolo 95	—
Articolo 96	Articolo 87
Articolo 97	Articolo 88
Articolo 98	Articolo 143
Articolo 99	Articoli 85 e 144
Articolo 100	Articolo 145
Articolo 101	Articolo 146
Articolo 102	Articolo 147
Articoli 103 e 104	Articolo 150
Articolo 105	Articolo 152
Articolo 105 bis	—

Regolamento (CE) n. 1083/2006	Presente regolamento
Articolo 106	Articolo 151
Articolo 107	Articolo 153
Articolo 108	Articolo 154

1. Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 67

Il Consiglio e la Commissione convengono che l'articolo 67, paragrafo 4, che esclude l'applicazione dei costi semplificati di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere da b) a d) laddove un intervento o un progetto facente parte di un intervento sia attuato esclusivamente tramite procedure per gli appalti pubblici, non osta all'attuazione di un intervento tramite procedure per gli appalti pubblici che comportano pagamenti da parte del beneficiario al contraente sulla base di costi unitari predefiniti. Il Consiglio e la Commissione concordano sul fatto che i costi determinati e pagati dal beneficiario sulla base di tali costi unitari stabiliti tramite procedure per gli appalti pubblici costituiscono costi reali effettivamente sostenuti e pagati dal beneficiario a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera a).

2. Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alla ricostituzione degli stanziamenti

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di includere nella revisione del regolamento finanziario, al fine di allineare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al quadro finanziario pluriennale 2014-2020, le disposizioni necessarie per l'applicazione delle modalità di assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza e relative all'attuazione degli strumenti finanziari conformemente all'articolo 39 (iniziativa PMI) nel quadro del regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei per quanto concerne la ricostituzione:

- i) degli stanziamenti che erano stati impegnati per programmi relativi alla riserva di efficacia ed efficienza e che hanno dovuto essere disimpegnati in quanto le priorità dei programmi in questione non hanno raggiunto le tappe fondamentali previste;
- ii) degli stanziamenti che erano stati impegnati in relazione a programmi specifici di cui all'articolo 39, paragrafo 4, lettera b), e che hanno dovuto essere disimpegnati poiché è stato necessario sospendere la partecipazione di uno Stato membro allo strumento finanziario.

3. Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 1

Qualora siano necessarie ulteriori deroghe motivate alle disposizioni comuni per tenere conto delle specificità del FEAMP e del FEASR, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea si impegnano ad autorizzare tali deroghe procedendo con la dovuta diligenza ad apportare le modifiche necessarie al regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei.

4. Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esclusione di ogni retroattività per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3

Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono che:

- per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento, le azioni intraprese dagli Stati membri per coinvolgere i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, comprendono tutte le azioni intraprese a livello pratico dagli Stati membri, indipendentemente dalla loro tempistica, nonché le azioni da essi intraprese prima dell'entrata in vigore di tale regolamento e prima del giorno di entrata in vigore dell'atto delegato per un codice europeo di condotta adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del medesimo regolamento, durante le fasi preparatorie del processo di programmazione di uno Stato membro, a condizione che vengano conseguiti gli obiettivi del principio di partenariato previsti in tale regolamento. In questo contesto, gli Stati membri, secondo le rispettive competenze nazionali e regionali, decideranno sul contenuto della proposta di accordo di partenariato e della proposta di progetti di programmi, in conformità alle disposizioni pertinenti di tale regolamento e alle norme specifiche del fondo;
- l'atto delegato recante un codice di condotta europeo, adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, non avrà in nessun caso effetto retroattivo diretto o indiretto, soprattutto per quanto riguarda la procedura di approvazione dell'accordo di partenariato e dei programmi, dato che non è intenzione del legislatore dell'Unione conferire alla Commissione poteri che le consentano di respingere l'approvazione dell'accordo di partenariato e dei programmi solo ed esclusivamente in ragione di una qualsiasi mancanza di conformità con il codice di condotta europeo, adottato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3;
- il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a mettere a loro disposizione il progetto di testo dell'atto delegato da adottare ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, il prima possibile ma non oltre la data di adozione da parte del Consiglio dell'accordo politico sul regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento o la data di votazione in Aula da parte del Parlamento europeo del progetto di relazione su tale regolamento, a seconda di quale abbia luogo per prima.

Regolamento (UE) 2018/1046

Regolamento (UE, euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

(Estratto)

Art. 191. Principio del divieto di cumulo e divieto del doppio finanziamento

1. Per una stessa azione può essere attribuita una sola sovvenzione a carico del bilancio a favore di uno stesso beneficiario, a meno che non autorizzino altrimenti i pertinenti atti di base.

Un beneficiario può ricevere una sola sovvenzione di funzionamento a carico del bilancio per esercizio. Un'azione può essere oggetto di un finanziamento congiunto su linee di bilancio distinte di competenza di diversi ordinatori.

2. Il richiedente informa immediatamente gli ordinatori di eventuali richieste multiple e sovvenzioni multiple relative alla stessa azione o allo stesso programma di lavoro.

3. In nessun caso il bilancio finanzia due volte i medesimi costi.

4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai tipi di aiuti seguenti e, se del caso, la Commissione può decidere di non verificare se il medesimo costo sia stato finanziato due volte:

- a) aiuti corrisposti a persone fisiche a fini di studio, ricerca, formazione o istruzione;
- b) aiuti diretti corrisposti a persone fisiche estremamente bisognose, come i disoccupati e i rifugiati.

Regolamento (UE) 2020/852

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088

(Estratto)

Capo II

Attività economiche ecosostenibili

Art.17. Danno significativo agli obiettivi ambientali

1. Ai fini dell'articolo 3, lettera b), si considera che, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un'attività economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, tale attività economica arreca un danno significativo:

- a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se l'attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
- b) all'adattamento ai cambiamenti climatici, se l'attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
- c) all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l'attività nuoce:
 - i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o
 - ii) al buono stato ecologico delle acque marine;
- d) all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se:
 - i) l'attività conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;
 - ii) l'attività comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o
 - iii) lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;
- e) alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, se l'attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio; o
- f) alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se l'attività:

- i) nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o
- ii) nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione.

2. Nel valutare un'attività economica in base ai criteri indicati al paragrafo 1, si tiene conto dell'impatto ambientale dell'attività stessa e dell'impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi.

Regolamento (UE) 2020/2094

Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Al fine di sostenere la ripresa all'indomani della crisi COVID-19, il presente regolamento istituisce lo strumento dell'Unione europea per la ripresa («strumento»).

2. Il sostegno prestato nell'ambito dello strumento finanzia in particolare le seguenti misure per far fronte alle conseguenze economiche negative della crisi COVID-19 o al bisogno immediato di finanziamenti per scongiurare una recrudescenza:

- a) misure per ripristinare l'occupazione e la creazione di posti di lavoro;
- b) misure sotto forma di riforme e investimenti volti a rinvigorire il potenziale di crescita sostenibile e di occupazione al fine di rafforzare la coesione tra gli Stati membri e di aumentarne la resilienza;
- c) misure a favore delle imprese che hanno subito l'impatto economico della crisi COVID-19, in particolare misure a beneficio delle piccole e medie imprese, nonché sostegno agli investimenti in attività essenziali per il rafforzamento della crescita sostenibile nell'Unione, compresi gli investimenti finanziari diretti nelle imprese;
- d) misure a favore della ricerca e dell'innovazione in risposta alla crisi COVID-19;
- e) misure per migliorare il livello di preparazione dell'Unione alle crisi e consentire una risposta rapida ed efficace dell'Unione in caso di gravi emergenze, incluse misure quali la costituzione di scorte di forniture ed apparecchiature mediche essenziali e l'acquisizione delle infrastrutture necessarie per una rapida risposta alle crisi;
- f) misure volte a garantire che una transizione giusta verso un'economia climaticamente neutra non sia compromessa dalla crisi COVID-19;
- g) misure volte ad affrontare l'impatto della crisi COVID-19 sull'agricoltura e lo sviluppo rurale.

3. Le misure di cui al paragrafo 2 sono attuate nell'ambito di programmi specifici dell'Unione e conformemente ai pertinenti atti dell'Unione che li disciplinano, nel pieno

rispetto degli obiettivi dello strumento. Tali misure prevedono assistenza tecnica e amministrativa per la loro attuazione.

Art. 2. Finanziamento dello strumento e assegnazione dei fondi

1. Lo strumento è finanziato fino a un importo di 750 000 milioni di EUR a prezzi del 2018 sulla base del potere conferito all'articolo 5 della decisione sulle risorse proprie.

Ai fini dell'attuazione in base a uno specifico programma dell'Unione, gli importi di cui al primo comma sono adeguati sulla base di un deflatore fisso del 2 % annuo. Per gli stanziamenti di impegno tale deflatore si applica alle rate annuali.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è assegnato come segue:

- a) un sostegno fino a 384 400 milioni di EUR a prezzi del 2018 in forma di aiuti a fondo perduto e di aiuti rimborsabili mediante strumenti finanziari ripartiti come segue:
 - i) fino a 47 500 milioni di EUR a prezzi del 2018 per i programmi strutturali e di coesione del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, quali rafforzati fino al 2022, compreso il sostegno mediante strumenti finanziari;
 - ii) fino a 312 500 milioni di EUR a prezzi del 2018 per un programma di finanziamento della ripresa e della resilienza economica e sociale mediante il sostegno a riforme e investimenti;
 - iii) fino a 1 900 milioni di EUR a prezzi del 2018 per programmi relativi alla protezione civile;
 - iv) fino a 5 000 milioni di EUR a prezzi del 2018 per programmi relativi alla ricerca e all'innovazione, compreso il sostegno mediante strumenti finanziari;
 - v) fino a 10 000 milioni di EUR a prezzi del 2018 per programmi di sostegno ai territori nella transizione verso un'economia climaticamente neutra;
 - vi) fino a 7 500 milioni di EUR a prezzi del 2018 per lo sviluppo nelle zone rurali;
- b) fino a 360 000 milioni di EUR a prezzi del 2018 in forma di prestiti agli Stati membri per un programma di finanziamento della ripresa e della resilienza economica e sociale mediante il sostegno a riforme e investimenti;
- c) fino a 5 600 milioni di EUR a prezzi del 2018 per accantonamenti a copertura delle garanzie di bilancio e relativa spesa per programmi finalizzati al sostegno di operazioni di investimento nel settore delle politiche interne dell'Unione.

Art. 3. Norme relative all'attuazione di bilancio

1. Ai fini dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario, 384 400 milioni di EUR a prezzi del 2018 dell'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del presente regolamento costituiscono entrate con destinazione specifica esterne per i programmi dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento e 5 600 milioni di EUR a prezzi del 2018 di tale importo costituiscono entrate con destinazione specifica esterne per i programmi dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento.

2. 360 000 milioni di EUR a prezzi del 2018 dell'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono utilizzati per prestiti erogati agli Stati membri nell'ambito dei programmi dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

3. Gli stanziamenti di impegno a copertura del sostegno ai programmi dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e c), sono messi a disposizione automaticamente fino agli importi rispettivi di cui a tali lettere a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione sulle risorse proprie che conferisce il potere di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento.

4. Gli impegni giuridici che danno luogo alla spesa per il sostegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e, se del caso, all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), sono contratti dalla Commissione o dalle sue agenzie esecutive entro il 31 dicembre 2023. Impegni giuridici pari ad almeno il 60 % dell'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), sono contratti entro il 31 dicembre 2022.

5. Le decisioni sulla concessione dei prestiti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), sono adottate entro il 31 dicembre 2023.

6. Le garanzie di bilancio dell'Unione fino a un importo che, in conformità del pertinente tasso di copertura di cui ai rispettivi atti di base, corrisponde all'accantonamento a copertura delle garanzie di bilancio dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), in funzione dei profili di rischio delle operazioni di finanziamento e di investimento oggetto di sostegno, sono concesse esclusivamente a sostegno delle operazioni di sostegno approvate dalle controparti entro il 31 dicembre 2023. I rispettivi accordi di garanzia di bilancio contengono disposizioni volte ad assicurare che le operazioni finanziarie corrispondenti ad almeno il 60 % dell'importo di tali garanzie di bilancio siano approvate dalle controparti entro il 31 dicembre 2022. Quando l'accantonamento a copertura delle garanzie di bilancio è utilizzato per un sostegno a fondo perduto relativo alle operazioni di finanziamento e investimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), i relativi impegni giuridici sono contratti dalla Commissione entro il 31 dicembre 2023.

7. I paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo non si applicano all'assistenza tecnica e amministrativa di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

8. I costi dell'assistenza tecnica e amministrativa per l'attuazione dello strumento, quali le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali ai fini del presente regolamento, sono finanziati dal bilancio dell'Unione.

9. I pagamenti relativi agli impegni giuridici contratti, alle decisioni adottate e alle disposizioni relative alle operazioni finanziarie approvate a norma dei paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo sono effettuati entro il 31 dicembre 2026, ad eccezione dell'assistenza tecnica e amministrativa di cui all'articolo 1, paragrafo 3, e dei casi in cui, eccezionalmente, sebbene l'impegno giuridico sia stato contratto, la decisione sia stata adottata o l'operazione sia stata approvata, a condizioni conformi al termine applicabile a norma del presente paragrafo, i pagamenti successivi al 2026 siano necessari affinché l'Unione possa onorare i propri obblighi nei confronti dei terzi, anche a seguito di una sentenza definitiva contro l'Unione.

Art. 4. Relazioni

Entro il 31 ottobre 2022 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'andamento dell'attuazione dello strumento e sull'utilizzo del fondo assegnato a norma dell'articolo 2, paragrafo 2.

Art. 5. Applicabilità

1. Il presente regolamento non si applica al o nel Regno Unito.

2. Si intende che i riferimenti a «Stati membri» nel presente regolamento non includono il Regno Unito.

Art. 6. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Regolamento (UE) 2021/240

Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico

Capo I

Disposizioni Generali

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento istituisce uno strumento di sostegno tecnico («strumento»).

Esso stabilisce l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici dello strumento, il bilancio dello strumento per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- (1) «sostegno tecnico»: misure che aiutano le autorità nazionali ad attuare riforme istituzionali, amministrative e strutturali che siano sostenibili, rafforzino la resilienza, potenzino la coesione economica, sociale e territoriale e sostengano la pubblica amministrazione nella preparazione di investimenti sostenibili e capaci di rafforzare la resilienza;
- (2) «autorità nazionale»: una o più autorità pubbliche a livello di amministrazione, comprese quelle regionali e locali, nonché le organizzazioni di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 2, punto 42), del regolamento finanziario, che cooperano in uno

spirito di partenariato in conformità del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri;

- (3) «fondi dell'Unione»: il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo Plus, il Fondo di coesione, il Fondo per una transizione giusta, il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, il Fondo per l'asilo e la migrazione, il Fondo per la sicurezza interna e lo strumento per la gestione delle frontiere e i visti;
- (4) «organizzazione internazionale»: un'organizzazione ai sensi dell'articolo 156 del regolamento finanziario e organizzazioni assimilate a tale organizzazione a norma dello stesso articolo;
- (5) «semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche» o «semestre europeo»: il processo definito all'articolo 2-bis del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio⁵⁴;
- (6) «raccomandazioni specifiche per paese»: le raccomandazioni rivolte dal Consiglio a ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 121, paragrafo 2, e all'articolo 148, paragrafo 4, TFUE nel contesto del semestre europeo.

Art. 3. Obiettivo generale

L'obiettivo generale dello strumento è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione sostenendo gli sforzi degli Stati membri volti ad attuare le riforme. Ciò è necessario per incoraggiare gli investimenti, aumentare la competitività e conseguire una convergenza economica e sociale sostenibile, la resilienza e la ripresa. Si tratta inoltre di una condizione necessaria per sostenere gli Stati membri nel rafforzamento della loro capacità istituzionale e amministrativa, anche a livello regionale e locale, agevolare transizioni socialmente inclusive, verdi e digitali, rispondere efficacemente alle sfide individuate nell'ambito delle raccomandazioni specifiche per paese e dare attuazione al diritto dell'Unione.

Art.4. Obiettivi specifici

Per conseguire l'obiettivo generale di cui all'articolo 3, lo strumento persegue obiettivi specifici che consistono nell'assistere le autorità nazionali nel miglioramento della loro capacità di:

- a) concepire, elaborare e attuare le riforme;
- b) preparare, modificare, attuare e rivedere i piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241. Tali obiettivi specifici sono perseguiti in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, anche attraverso lo scambio di buone prassi, processi e metodi, il coinvolgimento dei portatori di interessi, ove del caso, e una gestione delle risorse umane più efficace ed efficiente.

⁵⁴ Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).

Art. 5. Ambito di applicazione

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 si riferiscono alle aree di intervento connesse alla coesione, alla competitività, all'istruzione, alla produttività, alla ricerca e all'innovazione, alla crescita intelligente, equa, sostenibile e inclusiva, all'occupazione e agli investimenti, con un'attenzione particolare alle azioni che promuovono la transizione digitale e la transizione verde e giusta, e si concentrano in particolare su uno o più dei seguenti comparti:

- a) la gestione delle finanze e dei beni pubblici, la procedura di bilancio, inclusi il bilancio verde e il bilancio di genere, il quadro macrofinanziario, la gestione del debito e della liquidità, la politica fiscale e di spesa, la conformità fiscale, l'amministrazione delle entrate e l'unione doganale, nonché la lotta alla pianificazione fiscale aggressiva, la frode, l'evasione e l'elusione fiscali;
- b) la riforma istituzionale e il funzionamento efficiente e orientato al servizio della pubblica amministrazione e del governo elettronico, la semplificazione normativa e procedurale, le attività di audit, l'incremento della capacità di assorbimento dei fondi dell'Unione, la promozione della cooperazione amministrativa, un effettivo Stato di diritto, la riforma dei sistemi giudiziari, lo sviluppo delle capacità delle autorità antitrust e garanti della concorrenza, il potenziamento della vigilanza finanziaria e il rafforzamento della lotta contro la frode, la corruzione e il riciclaggio di denaro;
- c) il contesto imprenditoriale, anche per le piccole e medie imprese, i lavoratori autonomi, gli imprenditori e le imprese dell'economia sociale, la reindustrializzazione e la rilocalizzazione della produzione nell'Unione, lo sviluppo del settore privato, i mercati dei prodotti e dei servizi, gli investimenti pubblici e privati, anche in infrastrutture fisiche e virtuali, i promotori di progetti e i vivai di progetti, la partecipazione pubblica alle imprese, i processi di privatizzazione, il commercio e gli investimenti diretti esteri, la concorrenza, gli appalti pubblici efficienti e trasparenti, lo sviluppo settoriale sostenibile e il sostegno alla ricerca, all'innovazione e alla digitalizzazione;
- d) l'istruzione, l'apprendimento permanente e la formazione, l'istruzione e la formazione professionali, le politiche per i giovani, le politiche del mercato del lavoro, compreso il dialogo sociale, per la creazione di posti di lavoro, una maggiore partecipazione al mercato del lavoro dei gruppi sottorappresentati, il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione, in particolare per quanto riguarda le competenze digitali, l'alfabetizzazione mediatica, la cittadinanza attiva, l'invecchiamento attivo, la parità di genere, le politiche in materia di protezione civile, frontiere e migrazione, la promozione dell'inclusione sociale, nonché la lotta alla povertà, alla disparità di reddito e a tutte le forme di discriminazione;
- e) un'assistenza sanitaria pubblica, dei sistemi di sicurezza sociale, un'assistenza e una protezione sociale e dei servizi di assistenza all'infanzia accessibili, anche dal punto di vista economico, e resilienti;
- f) le politiche per la mitigazione dei cambiamenti climatici, la realizzazione della transizione digitale e della transizione verde e giusta, le soluzioni di governo elettronico, gli appalti elettronici, la connettività, l'accesso ai dati e la governance dei dati, le soluzioni per la protezione dei dati, l'e-learning, l'uso di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale, il pilastro ambientale dello sviluppo sostenibile e

la tutela dell'ambiente, l'azione per il clima, i trasporti e la mobilità, la promozione dell'economia circolare, dell'efficienza energetica e delle risorse e delle fonti di energia rinnovabile, il conseguimento della diversificazione energetica, la lotta alla povertà energetica e il conseguimento della sicurezza energetica, nonché per il settore agricolo, la protezione del suolo e della biodiversità, la pesca e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, remote e insulari;

- g) le politiche per il settore finanziario e la regolamentazione di quest'ultimo, compresi l'alfabetizzazione finanziaria, la stabilità finanziaria, l'accesso ai finanziamenti e i prestiti all'economia reale, in particolare per le piccole e medie imprese, i lavoratori autonomi e gli imprenditori;
- h) la produzione, la fornitura e il monitoraggio della qualità dei dati e delle statistiche;
- i) la preparazione per l'adesione alla zona euro; e
- j) la rilevazione precoce dei rischi elevati per la salute o la sicurezza pubblica e la risposta coordinata agli stessi, nonché la garanzia della continuità operativa e di servizio di istituzioni e settori pubblici e privati essenziali.

Art. 6. Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dello strumento per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 864 000 000 EUR a prezzi correnti.

2. La dotazione finanziaria dello strumento può coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione dello strumento e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, le spese connesse a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio di informazioni, compresi gli strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione dello strumento. Le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti di sostegno tecnico sul terreno e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l'attuazione delle riforme strutturali.

3. Oltre alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite – su loro richiesta e conformemente alle condizioni e alla procedura stabilite in un regolamento che stabilisca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo Plus, sul Fondo di coesione, sul Fondo per una transizione giusta e sul Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e norme finanziarie per questi ultimi e per il Fondo per l'asilo e la migrazione, il Fondo per la sicurezza interna e lo strumento per la gestione delle frontiere e i visti – allo strumento per finanziare richieste di sostegno tecnico chiaramente individuate e possono essere ritrasferite qualora non vengano impegnate. Tali risorse sono utilizzate esclusivamente a beneficio dello Stato membro che ha richiesto il trasferimento, anche a livello regionale e locale.

Art.7. Pagamenti in caso di sostegno tecnico aggiuntivo

1. Oltre al sostegno tecnico coperto dal bilancio di cui all'articolo 6, gli Stati membri possono richiedere un sostegno tecnico aggiuntivo nell'ambito dello strumento e ne sostengono le relative spese.

2. I pagamenti effettuati da uno Stato membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo costituiscono entrate con destinazione specifica esterna previste dall'atto di base in conformità dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario e sono utilizzati esclusivamente a beneficio di detto Stato membro.

Capo II

Sostegno tecnico

Art. 8. Azioni ammissibili al sostegno tecnico

In conformità degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4, lo strumento finanzia in particolare i seguenti tipi di azioni:

- a) prestazione di consulenze in materia di indicazioni strategiche, modifica delle politiche e formulazione di strategie e tabelle di marcia per le riforme, nonché in materia di riforme legislative, istituzionali, strutturali e amministrative;
- b) messa a disposizione, per brevi o lunghi periodi, di esperti anche residenti incaricati di svolgere compiti in ambiti specifici o di eseguire attività operative, all'occorrenza con un supporto di interpretazione, traduzione e cooperazione, assistenza amministrativa e fornitura di infrastrutture e attrezzature;
- c) creazione delle capacità istituzionali, amministrative o settoriali e relative azioni di sostegno a tutti i livelli di governance, anche contribuendo al conferimento di responsabilità alla società civile, comprese le parti sociali, se del caso, in particolare mediante:
 - i) seminari, conferenze e laboratori, se del caso con il coinvolgimento dei portatori di interessi;
 - ii) scambi di migliori prassi, comprese, ove opportuno, visite di lavoro organizzate nei pertinenti Stati membri o paesi terzi per consentire ai funzionari di acquisire o accrescere le proprie competenze o conoscenze nelle materie pertinenti;
 - iii) azioni di formazione e sviluppo di moduli di formazione online o di altro tipo per sviluppare le conoscenze e le competenze professionali necessarie correlate alle riforme pertinenti;
- d) raccolta di dati e statistiche, definizione di metodi comuni, tra cui sull'integrazione e il monitoraggio della dimensione climatica e di genere, nonché, se del caso, di indicatori o parametri di riferimento;
- e) organizzazione di un sostegno operativo locale in ambiti quali l'asilo, la migrazione e il controllo delle frontiere;
- f) creazione delle capacità informatiche, comprese consulenze in materia di sviluppo, manutenzione, gestione e controllo di qualità delle infrastrutture e delle applicazioni informatiche necessarie per attuare le riforme pertinenti,

cibersicurezza, soluzioni di software e hardware aperto, soluzioni per la protezione dei dati nonché consulenze relative a programmi volti alla digitalizzazione dei servizi pubblici, in particolare nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione o della giustizia;

- g) svolgimento di studi, inclusi studi di fattibilità, ricerca, analisi e indagini, valutazioni e valutazioni d'impatto, comprese valutazioni dell'impatto di genere, ed elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico;
- h) definizione ed esecuzione di progetti e strategie di comunicazione per attività di apprendimento, compreso l'e-learning, collaborazione, sensibilizzazione, divulgazione e scambio di buone prassi, organizzazione di campagne di sensibilizzazione e informazione e di campagne ed eventi mediatici, comprese la comunicazione istituzionale e, se del caso, la comunicazione attraverso le reti sociali o le piattaforme sociali;
- i) raccolta e pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni e diffondere i risultati del sostegno tecnico fornito nell'ambito dello strumento, anche mediante lo sviluppo, la gestione e la manutenzione di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione; e
- j) qualsiasi altra attività pertinente a sostegno dell'obiettivo generale e degli obiettivi specifici indicati, rispettivamente, agli articoli 3 e 4.

Art. 9. Richiesta di sostegno tecnico

1. Gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno tecnico nell'ambito dello strumento presentano una richiesta in tal senso alla Commissione, indicando le aree di intervento e le priorità rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 5 per i quali chiedono il sostegno. Tali richieste sono presentate entro il 31 ottobre, salvo diversa indicazione negli appositi inviti a presentare richieste supplementari di cui al paragrafo 4 del presente articolo. La Commissione può fornire orientamenti riguardo ai principali elementi da includere nella richiesta di sostegno tecnico.

2. Affinché le riforme perseguite dagli Stati membri godano di ampio sostegno e titolarità, gli Stati membri che desiderano ricevere il sostegno tecnico nell'ambito dello strumento possono consultare, se del caso, i pertinenti portatori di interessi prima di richiedere il sostegno tecnico, in conformità del diritto e delle prassi nazionali.

3. Gli Stati membri possono presentare una richiesta di sostegno tecnico nelle circostanze legate:

- a) all'attuazione delle riforme che gli Stati membri intraprendono di propria iniziativa e in conformità dell'obiettivo generale e degli obiettivi specifici indicati, rispettivamente, agli articoli 3 e 4;
- b) all'attuazione di riforme che favoriscano la crescita e rafforzino la resilienza nell'ambito dei processi di governance economica, in particolare delle raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo o di azioni legate all'attuazione del diritto dell'Unione;
- c) all'attuazione dei programmi di aggiustamento economico per gli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria dall'Unione nell'ambito degli strumenti esistenti, in particolare a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli Stati membri la cui moneta è l'euro e

del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio per gli Stati membri la cui moneta non è l'euro;

- d) alla preparazione, alla modifica e alla revisione di piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241 e alla relativa attuazione da parte degli Stati membri.

4. La Commissione organizza appositi inviti a presentare richieste supplementari in risposta all'emergere di specifiche esigenze degli Stati membri, come ad esempio per la presentazione di richieste connesse ai casi di cui al paragrafo 3, lettera d).

5. Nel rispetto dei principi della trasparenza, della parità di trattamento e della sana gestione finanziaria e in seguito a un dialogo con gli Stati membri, anche nel contesto del semestre europeo, la Commissione esamina la richiesta di sostegno di cui al paragrafo 1 tenendo conto dell'urgenza, dell'entità e della profondità delle sfide individuate, del sostegno necessario nelle aree di intervento interessate, di un'analisi degli indicatori socio-economici e della capacità istituzionale e amministrativa generale dello Stato membro.

Sulla base di tale analisi e tenendo conto delle azioni e delle misure esistenti finanziate dai fondi dell'Unione o da altri programmi dell'Unione, la Commissione e gli Stati membri interessati concordano le aree prioritarie per il sostegno, gli obiettivi, un calendario indicativo, la portata delle misure di sostegno da prevedere e il contributo finanziario globale stimato per tale sostegno tecnico, da illustrare in un piano di cooperazione e di sostegno («piano di cooperazione e di sostegno»).

6. Il piano di cooperazione e di sostegno indica, separatamente rispetto alle altre azioni di sostegno tecnico, le misure collegate ai piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2021/241.

Art. 10. Informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio e comunicazione sui piani di cooperazione e di sostegno

1. La Commissione trasmette simultaneamente e senza indebito ritardo, con il consenso dello Stato membro interessato, il piano di cooperazione e di sostegno al Parlamento europeo e al Consiglio. Lo Stato membro interessato può rifiutare di dare il suo consenso in caso di informazioni sensibili o riservate la cui divulgazione potrebbe compromettere i suoi interessi pubblici.

2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione trasmette il piano di cooperazione e di sostegno al Parlamento europeo e al Consiglio:

- a) non appena lo Stato membro interessato ha occultato tutte le informazioni sensibili o riservate la cui divulgazione potrebbe compromettere i suoi interessi pubblici;
- b) dopo un periodo ragionevole, quando la divulgazione delle pertinenti informazioni non incide negativamente sull'attuazione delle misure di sostegno, e comunque non oltre due mesi dall'attuazione di dette misure nell'ambito del piano di cooperazione e di sostegno.

3. La Commissione può realizzare attività di comunicazione per garantire la visibilità del finanziamento dell'Unione per le misure di sostegno previste dai piani di cooperazione e di sostegno, anche attraverso attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali e gli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo e della Commissione nello Stato membro interessato. La Commissione pubblica sul suo sito web un elenco delle

richieste di sostegno tecnico approvate e lo aggiorna periodicamente. La Commissione informa periodicamente gli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo e della Commissione in merito ai progetti negli Stati membri interessati.

Art. 11. Finanziamenti complementari

Le azioni finanziate a norma dello strumento possono ricevere sostegno da altri programmi, strumenti o fondi previsti nel bilancio dell'Unione, purché tale sostegno non copra gli stessi costi.

Art. 12. Attuazione dello strumento

1. La Commissione attua lo strumento in conformità del regolamento finanziario.

2. Le misure nell'ambito dello strumento possono essere attuate direttamente dalla Commissione o indirettamente da persone o entità in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento finanziario. In particolare, il sostegno dell'Unione a favore delle azioni di cui all'articolo 8 del presente regolamento assume la forma di:

- a) sovvenzioni;
- b) appalti pubblici;
- c) rimborso dei costi sostenuti da esperti esterni, compresi gli esperti delle autorità nazionali, regionali o locali degli Stati membri che forniscono o ricevono il sostegno;
- d) contributi a fondi fiduciari istituiti da organizzazioni internazionali; e
- e) azioni realizzate in gestione indiretta.

3. Le sovvenzioni possono essere attribuite alle autorità nazionali, al gruppo della Banca europea per gli investimenti, a organizzazioni internazionali, a organismi pubblici o privati e a entità aventi la propria sede legale:

- a) negli Stati membri;
- b) nei paesi dell'Associazione europea di libero scambio firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo, alle condizioni da esso stabilite.

Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni può arrivare al 100 % dei costi ammissibili.

4. Il sostegno tecnico può essere fornito con la collaborazione di entità e organizzazioni internazionali di altri Stati membri.

5. Il sostegno tecnico può essere fornito anche da singoli esperti, che possono essere invitati a contribuire a determinate attività organizzate laddove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi specifici indicati all'articolo 4.

6. Ai fini dell'attuazione del sostegno tecnico, la Commissione adotta programmi di lavoro mediante atti di esecuzione e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

I programmi di lavoro indicano:

- a) l'importo assegnato allo strumento;
- b) le misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in conformità dell'obiettivo generale e degli obiettivi specifici di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 del

presente regolamento e nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 5 e le azioni ammissibili indicate all'articolo 8 del presente regolamento; e

- c) i criteri di selezione e di attribuzione delle sovvenzioni, nonché tutti gli elementi richiesti dal regolamento finanziario.

7. Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, una parte limitata del programma di lavoro, non superiore al 30% dell'assegnazione annuale, è riservata a misure speciali per casi urgenti imprevisti e debitamente giustificati che richiedono una risposta immediata, come una grave perturbazione dell'economia o circostanze significative con gravi ripercussioni sulla situazione economica, sociale o sanitaria relative a uno Stato membro e che sfuggano al suo controllo.

La Commissione può adottare, su richiesta di uno Stato membro che desideri ricevere sostegno tecnico, misure speciali in conformità degli obiettivi e delle azioni di cui al presente regolamento per fornire sostegno tecnico alle autorità nazionali che affrontino questioni urgenti. Dette misure speciali sono di natura temporanea e sono collegate ai casi di cui all'articolo 9, paragrafo 3. Tali misure speciali hanno fine entro sei mesi dalla loro adozione e possono essere sostituite da sostegno tecnico alle condizioni di cui all'articolo 9.

Capo III

Complementarità, Monitoraggio e Valutazione

Art. 13. Coordinamento e complementarità

1. In funzione delle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri interessati promuovono le sinergie e assicurano un efficace coordinamento tra lo strumento e gli altri programmi e strumenti dell'Unione, in particolare le misure finanziate dai fondi dell'Unione. A tal fine essi:

- a) garantiscono la complementarità, la sinergia, la coerenza e la coesione tra i diversi strumenti a livello di Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale e locale, in particolare per quanto riguarda le misure finanziate dai fondi dell'Unione, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;
- b) ottimizzano i meccanismi di coordinamento al fine di evitare la duplicazione degli sforzi o sovrapposizioni; e
- c) garantiscono una stretta collaborazione tra i responsabili dell'attuazione a livello di Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale e locale, al fine di realizzare azioni di sostegno coerenti e razionalizzate nell'ambito dello strumento.

2. La Commissione si adopera per garantire la complementarità e le sinergie con il sostegno fornito da altre organizzazioni internazionali pertinenti.

Art. 14. Monitoraggio dell'attuazione

1. La Commissione monitora l'attuazione dello strumento e misura il conseguimento dell'obiettivo generale e degli obiettivi specifici indicati, rispettivamente, agli articoli 3 e 4, anche utilizzando i piani di cooperazione e di sostegno. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi compiuti e ai fini del monitoraggio e della valutazione del

presente regolamento in relazione al conseguimento dell'obiettivo generale e degli obiettivi specifici sono riportati nell'allegato. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito dello strumento.

2. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace, tempestiva e, ove pertinente e fattibile, in forma disaggregata per genere dei dati per il monitoraggio dell'attuazione dello strumento e dei risultati. A tale scopo ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati.

Art. 15. Relazione annuale

1. La Commissione presenta simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento («relazione annuale»).

2. La relazione annuale comprende informazioni riguardanti:

- a) le richieste di sostegno presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 9, paragrafo 1;
- b) l'analisi dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 3, utilizzati per esaminare le richieste di sostegno presentate dagli Stati membri;
- c) i piani di cooperazione e di sostegno di cui all'articolo 9, paragrafo 5;
- d) le misure speciali adottate a norma dell'articolo 12, paragrafo 7;
- e) l'attuazione delle misure di sostegno, se del caso anche a livello nazionale e regionale; e
- f) le attività di comunicazione svolte dalla Commissione.

3. Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a partecipare a uno scambio di opinioni con la commissione competente del Parlamento europeo per discutere della relazione annuale e dell'attuazione dello strumento.

Art. 16. Valutazione intermedia e valutazione ex post

1. Entro il 20 febbraio 2025 la Commissione presenta simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, una relazione di valutazione intermedia indipendente sull'attuazione del presente regolamento. Tale relazione esamina, in particolare, la misura in cui sono stati conseguiti l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici indicati, rispettivamente, agli articoli 3 e 4, l'adequatezza e l'efficienza dell'utilizzo delle risorse e il valore aggiunto europeo. Essa valuta inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti. I risultati della relazione di valutazione intermedia possono essere utilizzati, se del caso, per eventuali proposte legislative pertinenti.

2. Entro il 31 dicembre 2030 la Commissione presenta simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, una relazione di valutazione ex post indipendente. Tale relazione consiste in una valutazione globale dell'attuazione del presente regolamento e comprende informazioni sull'impatto del presente regolamento a lungo termine.

Art. 17. Trasparenza

La Commissione istituisce un unico registro pubblico online che le consenta, fatte salve le norme applicabili e sulla base di consultazioni con gli Stati membri interessati, di mettere a disposizione studi o relazioni finali elaborati nell'ambito delle azioni ammissibili di cui all'articolo 8. Ove giustificato, gli Stati membri interessati possono chiedere che la Commissione non divulghi tali documenti senza il loro previo accordo.

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 18. Informazione, comunicazione e pubblicità

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

2. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sullo strumento, sulle azioni svolte a titolo dello strumento e sui risultati ottenuti, ivi incluso, ove opportuno e previo accordo delle autorità nazionali, attraverso attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali e gli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo e della Commissione nello Stato membro interessato.

Art. 19. Disposizioni transitorie

1. Le azioni e le attività di sostegno tecnico avviate entro il 31 dicembre 2020 a norma del regolamento (UE) 2017/825 continuano a essere disciplinate da tale regolamento fino al loro completamento.

2. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento può coprire anche le spese di assistenza tecnica e amministrativa, ivi comprese le attività di monitoraggio, comunicazione e valutazione richieste a norma del regolamento (UE) 2017/825 e non completate entro il 31 dicembre 2020.

3. Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2020 stanziamenti intesi a coprire le spese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento relative alla gestione di azioni e attività avviate a norma del regolamento (UE) 2017/825 e non completate entro il 31 dicembre 2020.

Art. 20. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

INDICATORI

Il conseguimento dell'obiettivo generale e degli obiettivi specifici indicati, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 è misurato sulla base dei seguenti indicatori, ripartiti per Stato membro e per area di intervento.

Gli indicatori sono utilizzati in funzione dei dati e delle informazioni disponibili, compresi i dati quantitativi e/o qualitativi.

Indicatori di output

- a) numero di piani di cooperazione e di sostegno conclusi;
- b) numero di attività di sostegno tecnico svolte;
- c) risultati tangibili delle attività di sostegno tecnico quali piani d'azione, tabelle di marcia, orientamenti, manuali e raccomandazioni;

indicatori di risultato

- a) risultati delle attività di sostegno tecnico svolte, quali adozione di una strategia, adozione di una nuova legge o modifica di una legge esistente e adozione di nuove procedure e azioni per potenziare l'attuazione delle riforme;
- b) indicatori di impatto
- c) gli obiettivi fissati nei piani di cooperazione e di sostegno che sono stati raggiunti grazie, tra l'altro, al sostegno tecnico ricevuto.

La Commissione effettua la valutazione ex post di cui all'articolo 16 anche allo scopo di definire i collegamenti tra il sostegno tecnico fornito e l'attuazione delle pertinenti misure nello Stato membro interessato con l'obiettivo di rafforzare la resilienza, la crescita sostenibile, l'occupazione e la coesione.

Regolamento (UE) 2021/241⁵⁵

Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza

Capo I

Disposizioni generali e finanziamento

Art.1. Oggetto

Il presente regolamento istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza («dispositivo»).

Esso stabilisce gli obiettivi del dispositivo, il suo finanziamento, le forme di finanziamento dell'Unione erogabili nel suo ambito e le regole di erogazione di tale finanziamento.

Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «fondi dell'Unione»: fondi coperti da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti («regolamento recante disposizioni comuni per gli anni dal 2021 al 2027»);
- 2) «contributo finanziario»: sostegno finanziario non rimborsabile che può essere assegnato o che è stato assegnato agli Stati membri nell'ambito del dispositivo;
- 3) «semestre europeo»: il processo definito all'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio⁵⁶;
- 4) «traguardi e obiettivi»: le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, intendendo per «traguardi» i risultati qualitativi e per «obiettivi» i risultati quantitativi;
- 5) «resilienza»: la capacità di affrontare gli shock economici, sociali e ambientali e/o i persistenti cambiamenti strutturali in modo equo, sostenibile e inclusivo; e

⁵⁵ Regolamento modificato dal Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁵⁶ Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).

- 6) «non arrecare un danno significativo»: non sostenere o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

Art. 3. Ambito di applicazione

L'ambito di applicazione del dispositivo fa riferimento alle aree di intervento di pertinenza europea strutturate in sei pilastri:

- a) transizione verde;
- b) trasformazione digitale;
- c) crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato interno ben funzionante con PMI forti;
- d) coesione sociale e territoriale;
- e) salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, al fine, fra l'altro, di rafforzare la capacità di risposta alle crisi e la preparazione alle crisi; e
- f) politiche per la prossima generazione, l'infanzia e i giovani, come l'istruzione e le competenze.

Art.4. Obiettivi generali e specifici

1. In linea con i sei pilastri di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché con la coerenza e le sinergie che ne derivano, e nell'ambito della crisi COVID-19, l'obiettivo generale del dispositivo è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alle crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico di detta crisi, in particolare sulle donne, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, sostenendo la transizione verde, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 stabiliti nell'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999, nonché al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e della transizione digitale, contribuendo in tal modo alla convergenza economica e sociale verso l'alto, a ripristinare e a promuovere la crescita sostenibile e l'integrazione delle economie dell'Unione e a incentivare la creazione di posti di lavoro di alta qualità, nonché contribuendo all'autonomia strategica dell'Unione unitamente a un'economia aperta, e generando un valore aggiunto europeo.

2. Per conseguire tale obiettivo generale, il dispositivo persegue l'obiettivo specifico di fornire un sostegno finanziario che consenta agli Stati membri di raggiungere i traguardi e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani per la ripresa e la resilienza. L'obiettivo specifico è perseguito in stretta e trasparente cooperazione con gli Stati membri interessati.

Art. 5. Principi orizzontali

1. Il sostegno nell'ambito del dispositivo non sostituisce, salvo in casi debitamente motivati, le spese di bilancio correnti a livello nazionale e rispetta il principio dell'addizionalità del finanziamento dell'Unione di cui all'articolo 9.

2. Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo».

Art. 6. Risorse dello strumento dell'Unione europea per la ripresa

1. Le misure di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2020/2094 sono attuate nell'ambito del dispositivo:

- a) mediante un importo fino a 312 500 000 000 EUR di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2020/2094, a prezzi del 2018, disponibile per il sostegno finanziario non rimborsabile, fatto salvo l'articolo 3, paragrafi 4 e 7, del regolamento (UE) 2020/2094.

Come stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094, tali importi costituiscono entrate con destinazione specifica esterna ai fini dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario;

- b) mediante un importo fino a 360 000 000 000 EUR di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2020/2094, a prezzi del 2018, disponibile per il sostegno sotto forma di prestito agli Stati membri ai sensi degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/2094.

2. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettera a), possono coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione del dispositivo e per il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, consultazione dei portatori di interessi, azioni di informazione e comunicazione, comprese azioni di sensibilizzazione inclusive, e la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del dispositivo. Le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti sul campo e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l'attuazione di riforme e investimenti.

Art. 7. Risorse provenienti da programmi in regime di gestione concorrente e utilizzo delle risorse

1. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta dello Stato membro interessato, essere trasferite al dispositivo alle condizioni di cui all'articolo 21 del regolamento recante disposizioni comuni. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario. Tali risorse sono utilizzate esclusivamente a beneficio dello Stato membro interessato.

2. Gli Stati membri possono proporre di includere nel loro piano di ripresa e resilienza, come costi stimati, i pagamenti per il sostegno tecnico aggiuntivo a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2021/240 e l'importo del contributo in contanti per il comparto degli Stati membri a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento InvestEU. Tali costi non superano il 4% della dotazione finanziaria totale del piano per la

ripresa e la resilienza, e le misure pertinenti stabilite nel piano di ripresa e resilienza rispettano i requisiti del presente regolamento.

Art. 8. Attuazione

Il dispositivo è attuato dalla Commissione in regime di gestione diretta, in conformità delle pertinenti norme adottate a norma dell'articolo 322 TFUE, in particolare il regolamento finanziario e il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁷.

Art. 9. Addizionalità e finanziamento complementare

Il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.

Art. 10. Misure per collegare il dispositivo a una sana governance economica

1. La Commissione presenta al Consiglio una proposta di sospensione totale o parziale degli impegni o dei pagamenti qualora il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 126, paragrafi 8 o 11, TFUE, decida che uno Stato membro non ha adottato misure efficaci per correggere il disavanzo eccessivo, a meno che non abbia determinato l'esistenza di una grave recessione economica dell'Unione nel suo complesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, e dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio⁵⁸.

2. La Commissione può presentare al Consiglio una proposta di sospensione totale o parziale degli impegni o dei pagamenti in uno dei seguenti casi:

- a) se il Consiglio adotta due raccomandazioni successive nella stessa procedura per squilibri eccessivi a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1176/2011, motivate dal fatto che uno Stato membro ha presentato un piano d'azione correttivo insufficiente;
- b) se il Consiglio adotta due decisioni successive nella stessa procedura per squilibri eccessivi a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1176/2011, con cui accerta l'inadempimento dello Stato membro per non aver adottato l'azione correttiva raccomandata;
- c) se la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato le misure di cui al regolamento (CE) n. 332/2002 e, di conseguenza, decide di non autorizzare l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro;

⁵⁷ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1).

⁵⁸ Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

- d) se il Consiglio decide che uno Stato membro non adempie al programma di aggiustamento macroeconomico di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 o alle misure richieste da una decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.

Si riserva la priorità alla sospensione degli impegni; i pagamenti sono sospesi solo qualora si richieda un intervento immediato e in caso di grave inosservanza.

La decisione di sospendere i pagamenti si applica alle richieste di pagamento presentate dopo la data della decisione di sospensione.

3. Una proposta di una decisione di sospendere gli impegni presentata dalla Commissione si ritiene adottata dal Consiglio a meno che esso non decida, tramite un atto di esecuzione, di respingere la proposta a maggioranza qualificata entro un mese dalla presentazione della proposta della Commissione.

La sospensione degli impegni si applica agli impegni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'adozione della decisione di sospensione.

Il Consiglio adotta una decisione, tramite un atto di esecuzione, su una proposta della Commissione di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardo alla sospensione dei pagamenti.

4. L'ambito e il livello della sospensione degli impegni o del pagamento da imporre sono proporzionati, rispettano la parità di trattamento tra Stati membri e tengono conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato, in particolare del livello di disoccupazione, povertà o esclusione sociale nello Stato membro interessato comparato alla media dell'Unione e dell'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato.

5. La sospensione degli impegni è soggetta a un massimale del 25 % degli impegni o dello 0,25 % del PIL nominale, se inferiore, in uno dei seguenti casi:

- a) nel primo caso di inadempienza riguardante una procedura per disavanzi eccessivi di cui al paragrafo 1;
- b) nel primo caso di inadempienza riguardante un piano d'azione correttivo in una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 2, lettera a);
- c) nel caso di inadempienza dell'azione correttiva raccomandata in seguito a una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 2, lettera b);
- d) nel primo caso di inadempienza di cui al paragrafo 2, lettere c) e d).

Nel caso di inadempienza persistente, la sospensione degli impegni può superare le percentuali massime indicate al primo comma.

6. Il Consiglio revoca la sospensione degli impegni su proposta della Commissione, secondo la procedura di cui al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo, nei seguenti casi:

- a) se la procedura per disavanzo eccessivo è sospesa a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1467/97 o il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, di abrogare la decisione riguardante l'esistenza di un disavanzo eccessivo;
- b) se il Consiglio ha approvato il piano d'azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 o la procedura per gli squilibri eccessivi è sospesa a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, di detto regolamento o il Consiglio ha chiuso la

procedura per gli squilibri eccessivi a norma dell'articolo 11 di detto regolamento;

- c) se la Commissione ha concluso che lo Stato membro ha adottato le misure opportune di cui al regolamento (CE) n. 332/2002;
- d) se la Commissione ha concluso che lo Stato membro interessato ha adottato le misure opportune per attuare il programma di aggiustamento macroeconomico di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 o le misure richieste con una decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.

Dopo che il Consiglio ha revocato la sospensione degli impegni, la Commissione può nuovamente contrarre impegni precedentemente sospesi, fatto salvo l'articolo 3, paragrafi 4, 7 e 9 del regolamento (UE) 2020/2094.

Il Consiglio adotta una decisione relativa alla revoca della sospensione dei pagamenti su proposta della Commissione secondo la procedura di cui al paragrafo 3, terzo comma, qualora siano soddisfatte le condizioni applicabili di cui al primo comma del presente paragrafo.

7. La Commissione informa il Parlamento europeo in merito all'attuazione del presente articolo. In particolare, ove la Commissione presenti una proposta a norma dei paragrafi 1 o 2, ne informa immediatamente il Parlamento europeo e trasmette informazioni dettagliate sugli impegni e sui pagamenti che potrebbero essere oggetto di sospensione.

La commissione competente del Parlamento europeo può invitare la Commissione a discutere l'applicazione del presente articolo nel contesto di un dialogo strutturato al fine di consentire al Parlamento europeo di esprimere le proprie opinioni. La Commissione tiene in debita considerazione le opinioni espresse dal Parlamento europeo.

La Commissione trasmette la proposta di sospensione o la proposta di revoca della sospensione al Parlamento europeo e al Consiglio senza ritardo dopo la sua adozione. Il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di esporre i motivi della sua proposta.

8. Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione procede a un riesame dell'applicazione del presente articolo. A tal fine la Commissione elabora una relazione che trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata se del caso di una proposta legislativa.

9. Qualora subentrino importanti cambiamenti nella situazione socioeconomica dell'Unione, la Commissione può presentare una proposta di riesame dell'applicazione del presente articolo, oppure il Parlamento europeo o il Consiglio, agendo rispettivamente a norma dell'articolo 225 o 241 TFUE, possono richiedere alla Commissione di presentare tale proposta.

Capo II

Contributo finanziario, processo di assegnazione, prestiti e riesame

Art. 11. Contributo finanziario massimo

1. Per ciascuno Stato membro il contributo finanziario massimo è calcolato come segue:

- a) per il 70 % dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), convertito in prezzi correnti, sulla base della popolazione, dell'inverso del PIL pro capite e del relativo tasso di disoccupazione di ciascuno Stato membro, secondo la metodologia riportata nell'Allegato II;
- b) per il 30 % dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), convertito in prezzi correnti, sulla base della popolazione, dell'inverso del PIL pro capite e, in pari proporzioni, della variazione del PIL reale nel 2020 e della variazione aggregata del PIL reale per il periodo 2020-2021, secondo la metodologia riportata nell'Allegato III. La variazione del PIL reale per il 2020 e la variazione aggregata del PIL reale per il periodo 2020-2021 si basano sulle previsioni di autunno 2020 della Commissione.

2. Il calcolo del contributo finanziario massimo ai sensi del paragrafo 1, lettera b), è aggiornato entro il 30 giugno 2022 per ciascuno Stato membro sostituendo i dati delle previsioni economiche di autunno 2020 della Commissione con i risultati effettivi relativi alla variazione del PIL reale per il 2020 e alla variazione aggregata del PIL reale per il periodo 2020-2021.

Art. 12. Assegnazione del contributo finanziario

1. Al fine di attuare il proprio piano per la ripresa e la resilienza, ciascuno Stato membro può presentare una richiesta entro il limite del rispettivo contributo finanziario massimo di cui all'articolo 11.

2. Fino al 31 dicembre 2022 la Commissione mette a disposizione per assegnazione il 70 % dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), convertito in prezzi correnti.

3. Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la Commissione mette a disposizione per assegnazione il 30 % dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), convertito in prezzi correnti.

4. Le assegnazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 lasciano impregiudicato l'articolo 6, paragrafo 2.

Art. 13. Prefinanziamento

1. Previa adozione entro il 31 dicembre 2021 da parte del Consiglio della decisione di esecuzione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e su richiesta presentata da uno Stato membro unitamente al proprio piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione versa un prefinanziamento per un importo fino al 13 % del contributo finanziario e, se del caso, fino al 13 % del prestito conformemente all'articolo 20, paragrafi 2 e 3. In deroga all'articolo 116, paragrafo 1, del regolamento finanziario, la Commissione effettua il

pagamento corrispondente entro, nella misura del possibile, due mesi dall'adozione, da parte della Commissione, del l'impegno giuridico di cui all'articolo 23.

2. In caso di prefinanziamento ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, i contributi finanziari e, laddove applicabile, il prestito da versare, di cui all'articolo 20, paragrafo 5, lettere a) o h), rispettivamente, sono adeguati proporzionalmente.

3. Qualora l'importo del prefinanziamento del contributo finanziario a norma del paragrafo 1 del presente articolo superi il 13 % del contributo finanziario massimo calcolato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, entro il 30 giugno 2022, il seguente pagamento autorizzato in conformità dell'articolo 24, paragrafo 5, e, se necessario, i pagamenti successivi sono ridotti fino a compensare l'importo eccedente. Se i rimanenti pagamenti sono insufficienti, l'importo eccedente è restituito.

Art. 14. Prestiti

1. Fino al 31 dicembre 2023, su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere allo Stato membro interessato un prestito per l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza.

2. Lo Stato membro può chiedere un sostegno sotto forma di prestito contestualmente alla presentazione di un piano per la ripresa e la resilienza di cui all'articolo 18 o in un momento diverso fino al 31 agosto 2023. In quest'ultimo caso la richiesta è corredata di un piano per la ripresa e la resilienza riveduto comprendente traguardi e obiettivi supplementari.

3. Nella richiesta di sostegno sotto forma di prestito lo Stato membro illustra:

- a) i motivi della richiesta di sostegno sotto forma di prestito, giustificati dai fabbisogni finanziari più elevati connessi a riforme e investimenti supplementari;
- b) le riforme e gli investimenti supplementari in linea con l'articolo 18;
- c) il costo più elevato del piano per la ripresa e la resilienza in questione rispetto all'importo dei contributi finanziari assegnati al piano per la ripresa e la resilienza a norma, rispettivamente, dell'articolo 20, paragrafo 4, lettera a) o lettera b);
- d) se del caso, le riforme e gli investimenti in linea con l'articolo 21 quater.

4. Il sostegno sotto forma di prestito per il piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro interessato non è superiore alla differenza tra i costi totali del piano per la ripresa e la resilienza, se del caso rivisto, e il contributo finanziario massimo di cui all'articolo 11, comprese, se del caso, le entrate di cui all'articolo 21 bis nonché le risorse trasferite dai programmi in regime di gestione concorrente.

5. L'importo massimo del sostegno sotto forma di prestito per ogni Stato membro non supera il 6,8 % del suo RNL nel 2019 a prezzi correnti.

6. In deroga al paragrafo 5, fatta salva la disponibilità di risorse, in circostanze eccezionali l'importo del sostegno sotto forma di prestito può essere aumentato, tenuto conto delle esigenze dello Stato membro richiedente, nonché delle richieste di sostegno sotto forma di prestito già presentate o pianificate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza. Per facilitare l'applicazione di tali principi, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 marzo 2023, se intendono richiedere un sostegno sotto forma di prestito. La Commissione presenta contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio, a

parità di condizioni e senza indebito ritardo, una panoramica delle intenzioni espresse dagli Stati membri e la via da seguire proposta per la distribuzione delle risorse disponibili. Tale comunicazione dell'intenzione di richiedere un sostegno sotto forma di prestito non pregiudica la facoltà degli Stati membri di richiedere un sostegno sotto forma di prestito fino al 31 agosto 2023, anche nel caso di richieste superiori al 6,8 % del l'RNL laddove si applichino le condizioni pertinenti. Ciò non pregiudica neppure la conclusione, da parte della Commissione, del corrispondente accordo di prestito dopo l'adozione della pertinente decisione di esecuzione del Consiglio.

7. Il prestito è erogato a rate, subordinatamente al rispetto dei traguardi e degli obiettivi in linea con l'articolo 20, paragrafo 5, lettera h).

8. La Commissione valuta la richiesta di sostegno sotto forma di prestito a norma dell'articolo 19. Il Consiglio adotta una decisione di esecuzione su proposta della Commissione a norma dell'articolo 20, paragrafo 1. Se del caso, il piano per la ripresa e la resilienza è modificato di conseguenza.

Art. 15. Accordo di prestito

1. Prima di sottoscrivere un accordo di prestito con lo Stato membro interessato, la Commissione valuta se:

- a) la motivazione della richiesta di sostegno sotto forma di prestito e il suo importo sono ritenuti ragionevoli e plausibili in relazione alle riforme e agli investimenti supplementari; e
- b) le riforme e gli investimenti supplementari sono conformi ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

2. Se la Commissione considera che la richiesta di sostegno sotto forma di prestito soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1, dopo aver adottato la decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 20, paragrafo 1, conclude un accordo di prestito con lo Stato membro interessato. L'accordo di prestito, oltre agli elementi elencati all'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento finanziario, contiene le informazioni seguenti:

- a) l'importo del prestito in euro e, se del caso, l'importo del prestito prefinanziato in conformità dell'articolo 13;
- b) la scadenza media; l'articolo 220, paragrafo 2, del regolamento finanziario non si applica a tale scadenza;
- c) la formula di fissazione del prezzo e il periodo di disponibilità del prestito;
- d) il numero massimo di rate e il piano di rimborso;
- e) gli altri elementi necessari per l'attuazione del prestito in relazione alle riforme e ai progetti di investimento interessati, in linea con la decisione di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

3. In conformità dell'articolo 220, paragrafo 5, lettera e), del regolamento finanziario, i costi connessi all'ottenimento di finanziamenti per l'erogazione dei prestiti di cui al presente articolo sono a carico degli Stati membri beneficiari.

4. La Commissione stabilisce le modalità necessarie per la gestione delle operazioni di erogazione dei prestiti concessi a norma del presente articolo.

5. Gli Stati membri beneficiari di un prestito concesso a norma del presente articolo aprono un conto dedicato per la gestione del prestito ricevuto. Essi trasferiscono inoltre il capitale e gli interessi dovuti in relazione a qualsiasi prestito connesso a un conto indicato dalla Commissione in linea con le modalità stabilite a norma del paragrafo 4 venti giorni lavorativi prima della scadenza corrispondente.

Art. 16. Relazione di riesame

1. Entro il 31 luglio 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di riesame sull'attuazione del dispositivo.

2. La relazione di riesame presenta in particolare i seguenti elementi:

- a) una valutazione della misura in cui l'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza è in linea con l'ambito di applicazione e con tribuisce all'obiettivo generale del presente regolamento in linea con i sei pilastri di cui all'articolo 3 compreso il modo in cui i piani per la ripresa e la resilienza affrontano le disuguaglianze tra donne e uomini;
- b) una valutazione quantitativa del contributo dei piani per la ripresa e la resilienza al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - i) l'obiettivo climatico per almeno il 37 %;
 - ii) l'obiettivo digitale per almeno il 20%;
 - iii) ciascuno dei sei pilastri di cui all'articolo 3;
- c) lo stato di attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza e le osservazioni e gli orientamenti destinati agli Stati membri prima dell'aggiornamento dei rispettivi piani per la ripresa e la resilienza di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

3. Ai fini della relazione di riesame di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione tiene conto del quadro di valutazione di cui all'articolo 30, delle relazioni degli Stati membri di cui all'articolo 27 e di ogni altra informazione pertinente sul conseguimento dei traguardi e degli obiettivi dei piani per la ripresa e la resilienza, quali disponibili in base alle procedure di pagamento, sospensione e risoluzione di cui all'articolo 24.

4. La commissione competente del Parlamento europeo può invitare la Commissione a presentare i principali risultati della relazione di riesame nel contesto del dialogo sulla ripresa e la resilienza di cui all'articolo 26.

Capo III

Piani per la ripresa e la resilienza

Art. 17. Ammissibilità

1. Entro l'ambito di applicazione di cui all'articolo 3 e nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4, gli Stati membri elaborano piani nazionali per la ripresa e la resilienza. Tali piani definiscono il programma di riforme e investimenti dello Stato membro interessato. I piani per la ripresa e la resilienza ammissibili al finanziamento a titolo del dispositivo comprendono misure per l'attuazione di riforme e investimenti pubblici,

strutturati in un pacchetto completo e coerente, che può anche includere regimi pubblici finalizzati a incentivare gli investimenti privati.

2. Le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 sono ammissibili a condizione che soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento.

Tuttavia le nuove riforme ed investimenti di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, sono ammissibili solo qualora abbiano inizio a decorrere dal 1° febbraio 2022.

3. I piani per la ripresa e la resilienza sono coerenti con le pertinenti sfide e priorità specifiche per paese individuate nell'ambito del semestre europeo, nonché con le sfide e le priorità individuate nell'ultima raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro per gli Stati membri la cui moneta è l'euro. I piani per la ripresa e la resilienza sono inoltre coerenti con le informazioni incluse dagli Stati membri nei programmi nazionali di riforma nell'ambito del semestre europeo, nei piani nazionali per l'energia e il clima, e nei relativi aggiornamenti, a norma del regolamento (UE) 2018/1999, nei piani territoriali per una transizione giusta a titolo di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta («Fondo per una transizione giusta»), nei piani di attuazione della garanzia per i giovani, come pure negli accordi di partenariato e nei programmi operativi a titolo dei fondi dell'Unione.

4. I piani per la ripresa e la resilienza rispettano i principi orizzontali di cui all'articolo 5.

5. Qualora uno Stato membro sia esonerato dal monitoraggio e dalla valutazione nell'ambito del semestre europeo sulla base dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 472/2013, o sia soggetto a procedure di verifica a norma del regolamento (CE) n. 332/2002, il presente regolamento si applica allo Stato membro interessato in relazione alle sfide e priorità identificate dalle misure stabilite in tali regolamenti.

Art. 18. Piano per la ripresa e la resilienza

1. Lo Stato membro che desidera ricevere un contributo finanziario in conformità dell'articolo 12 presenta alla Commissione un piano per la ripresa e la resilienza quale definito all'articolo 17, paragrafo 1.

2. Dopo che la Commissione mette a disposizione a fini di assegnazione l'importo di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lo Stato membro può aggiornare e trasmettere il piano per la ripresa e la resilienza di cui al paragrafo 1 del presente articolo per tenere conto del contributo finanziario massimo aggiornato calcolato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2.

3. Il piano per la ripresa e la resilienza presentato dallo Stato membro può essere trasmesso in un unico documento integrato insieme al programma nazionale di riforma ed è trasmesso ufficialmente, di norma, entro il 30 aprile. Lo Stato membro può presentare un progetto di piano per la ripresa e la resilienza dal 15 ottobre dell'anno precedente.

4. Il piano per la ripresa e la resilienza dev'essere debitamente motivato e giustificato. Esso deve presentare in particolare i seguenti elementi:

- a) una spiegazione del modo in cui, considerate le misure in esso contenute, il piano per la ripresa e la resilienza rappresenta una risposta completa e adeguatamente equilibrata alla situazione socioeconomica dello Stato membro e contribuisce pertanto in modo appropriato a tutti i pilastri di cui all'articolo 3, tenendo conto delle sfide specifiche dello Stato membro interessato;

- b) una spiegazione del modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza contribuisce ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide, individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, inclusi i relativi aspetti di bilancio, così come le raccomandazioni espresse a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011, se del caso, rivolte allo Stato membro interessato, o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo;
- c) una spiegazione dettagliata del modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza rafforza il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica, sociale e istituzionale dello Stato membro interessato, anche attraverso la promozione di politiche per l'infanzia e la gioventù, e attenua l'impatto sociale ed economico della crisi COVID-19, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e migliorando così la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione;
- c) bis) una spiegazione del modo in cui il capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuisce a contrastare la povertà energetica, anche attribuendo, se del caso, un'adeguata priorità alle esigenze delle persone in condizioni di povertà energetica, nonché alla riduzione delle vulnerabilità durante le prossime stagioni invernali;
- d) una spiegazione del modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza garantisce che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e degli investimenti in esso inclusi arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo»);
- e) una spiegazione qualitativa del modo in cui si prevede che le misure previste dal piano per la ripresa e la resilienza saranno in grado di contribuire alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono, che indichi se tali misure rappresentano almeno il 37 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza e se le misure di tale tipo incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU rappresentano un importo pari almeno al 37 % dei costi totali stimati delle misure incluse in tale capitolo, sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'allegato VI; la metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo d'intervento elencato nell'allegato VI; i coefficienti di sostegno per gli obiettivi climatici possono essere aumentati fino a un totale del 3 % delle assegnazioni del piano per la ripresa e la resilienza per i singoli investimenti al fine di tenere conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano credibilmente l'impatto sugli obiettivi climatici, come illustrato nel piano per la ripresa e la resilienza;
- f) una spiegazione del modo in cui le misure del piano per la ripresa e la resilienza dovrebbero contribuire alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono e che indichi se tali misure rappresentano un importo pari ad almeno il 20 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza sulla base della metodologia per la marcatura digitale di cui all'allegato VII; la metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo di intervento elencato nell'allegato VII; i coefficienti di sostegno per gli obiettivi digitali possono essere aumentati per gli

investimenti individuali al fine di tener conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano l'impatto sugli obiettivi digitali;

- g) se del caso, per gli investimenti nelle capacità e nella connettività digitali, un'autovalutazione della sicurezza basata su criteri oggettivi comuni che identifichi eventuali problemi di sicurezza e specifichi in che modo tali questioni saranno affrontate al fine di conformarsi alla pertinente normativa dell'Unione e nazionale;
- h) un'indicazione del fatto che le misure incluse nel piano per la ripresa e la resilienza comprendano o meno progetti transfrontalieri o multinazionali, una spiegazione del modo in cui le misure pertinenti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, comprese le misure volte ad affrontare le sfide individuate nella più recente valutazione delle esigenze elaborata dalla Commissione, hanno una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale, e un'indicazione che specifichi se i costi totali di tali misure rappresentano un importo pari ad almeno il 30 % dei costi stimati del capitolo dedicato al piano REPowerEU;
- i) i traguardi e gli obiettivi previsti e un calendario indicativo dell'attuazione delle riforme, nonché degli investimenti da completare entro il 31 agosto 2026;
- j) i progetti di investimento previsti e il relativo periodo di investimento;
- k) la stima dei costi totali delle riforme e degli investimenti oggetto del piano per la ripresa e la resilienza presentato (denominata anche «stima dei costi totali del piano per la ripresa e la resilienza»), fondata su una motivazione adeguata e su una spiegazione di come tale costo sia in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi e commisurato all'impatto economico e sociale nazionale atteso;
- l) se del caso, informazioni su finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti;
- m) le misure di accompagnamento che possono essere necessarie;
- n) una giustificazione della coerenza del piano per la ripresa e la resilienza; nonché una spiegazione della sua coerenza rispetto ai principi, ai piani e ai programmi di cui all'articolo 17;
- o) una spiegazione del modo in cui le misure del piano per la ripresa e la resilienza dovrebbero contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità per tutti, come pure all'integrazione di tali obiettivi, in linea con i principi 2 e 3 del pilastro europeo dei diritti sociali, nonché con l'obiettivo di sviluppo sostenibile dell'ONU 5 e, ove pertinente, la strategia nazionale per la parità di genere;
- p) le modalità per il monitoraggio e l'attuazione efficaci del piano per la ripresa e la resilienza da parte dello Stato membro interessato, compresi i traguardi e gli obiettivi proposti e i relativi indicatori;
- q) per la preparazione e, ove disponibile, l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, una sintesi del processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi e il modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza tiene conto dei contributi dei portatori di interessi; tale sintesi è integrata, qualora sia stato incluso un capitolo dedicato al piano REPowerEU, dall'indicazione dei

portatori di interessi consultati, da una descrizione dell'esito del processo di consultazione per quanto riguarda tale capitolo, e da una presentazione che delinea il modo in cui sono stati presi in considerazione i contenuti ricevuti;

- r) una spiegazione riguardo al sistema predisposto dallo Stato membro per prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi forniti nell'ambito del dispositivo e le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione;
- s) se del caso, la richiesta di sostegno sotto forma di prestito e i traguardi supplementari di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, e i relativi elementi; e
- t) qualsiasi altra informazione pertinente.

5. Nel preparare i loro piani per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di organizzare uno scambio di buone pratiche al fine di consentire agli Stati membri richiedenti di beneficiare dell'esperienza di altri Stati membri. Gli Stati membri possono inoltre chiedere assistenza tecnica nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico. Gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere sinergie con i piani per la ripresa e la resilienza di altri Stati membri.

Art. 19. Valutazione della Commissione

1. La Commissione valuta il piano per la ripresa e la resilienza o, se del caso, il suo aggiornamento presentato dallo Stato membro a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, o dell'articolo 18, paragrafo 2, entro due mesi dalla presentazione ufficiale, e formula una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio a norma dell'articolo 20, paragrafo 1. In sede di tale valutazione la Commissione agisce in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato. La Commissione può formulare osservazioni o richiedere informazioni supplementari. Lo Stato membro interessato fornisce le informazioni supplementari richieste e, se necessario, può rivedere il piano per la ripresa e la resilienza, anche dopo la sua presentazione ufficiale. Lo Stato membro interessato e la Commissione possono concordare di prorogare il termine per la valutazione per un periodo di tempo ragionevole, se necessario.

2. Nel valutare il piano per la ripresa e la resilienza e nel determinare l'importo da assegnare allo Stato membro interessato, la Commissione tiene conto delle informazioni analitiche sullo Stato membro interessato disponibili nell'ambito del semestre europeo, nonché della motivazione e degli elementi forniti da tale Stato membro, di cui all'articolo 18, paragrafo 4, e di ogni altra informazione pertinente tra cui, in particolare, quelle contenute nel programma nazionale di riforma e nel piano nazionale per l'energia e il clima di tale Stato membro, nei piani territoriali per una transizione giusta a titolo del regolamento sul Fondo per una transizione giusta, nei piani di attuazione della garanzia per i giovani e, se del caso, le informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza tecnica fornita dallo strumento di assistenza tecnica.

3. La Commissione valuta la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del piano per la ripresa e la resilienza e, a tal fine, tiene conto dei seguenti criteri, che applica in conformità dell'allegato V:

Pertinenza:

- a) se il piano per la ripresa e la resilienza rappresenta una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, contribuendo in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3, tenendo conto delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato;
- b) se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace tutte, o un sottoinsieme significativo delle sfide, individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, compresi gli aspetti di bilancio, e, se del caso, nelle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011 rivolte allo Stato membro interessato o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo;
- c) se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica, sociale e istituzionale dello Stato membro, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, anche tramite la promozione di politiche per l'infanzia e la gioventù, e di attenuare l'impatto economico e sociale della crisi COVID-19, migliorando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione;
- d) se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di assicurare che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento in esso inclusa arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo»); la Commissione fornisce agli Stati membri orientamenti tecnici a tal fine;
- d) bis) se il capitolo dedicato al piano REPowerEU contiene le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater che contribuiscono efficacemente alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'incremento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030;
- d) ter) se il capitolo dedicato al piano REPowerEU contiene le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater, che potrebbero avere una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale;
- e) se il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure che contribuiscono efficacemente alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono, se tali misure rappresentano un importo pari ad almeno il 37 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza e se dette misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU rappresentano un importo pari almeno al 37 % dei costi totali stimati delle misure incluse in tale capitolo, sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'allegato VI; tale metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo di intervento elencato nell'allegato VI; i coefficienti di sostegno per gli obiettivi climatici possono essere aumentati fino a un totale del 3 % delle assegnazioni del piano per la ripresa e la resilienza per i singoli investimenti al fine di tenere conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano credibilmente l'impatto sugli obiettivi climatici, fatto salvo l'accordo della Commissione;

- f) se il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure che contribuiscono efficacemente alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono e se tali misure rappresentano un importo pari ad almeno il 20 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza sulla base della metodologia per la marcatura digitale di cui all'allegato VII; tale metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo di intervento elencato nell'allegato VII; i coefficienti di sostegno per gli obiettivi digitali possono essere aumentati per gli investimenti individuali al fine di tener conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano l'impatto sugli obiettivi digitali;

Efficacia:

- g) se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di avere un impatto duraturo sullo Stato membro interessato;
- h) se le modalità proposte dagli Stati membri interessati, compresi il calendario e i traguardi e gli obiettivi previsti, e i relativi indicatori, sono tali da garantire un monitoraggio e un'attuazione efficaci del piano per la ripresa e la resilienza;

Efficienza:

- i) se la giustificazione fornita dallo Stato membro in merito all'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è ragionevole e plausibile ed è in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi, nonché commisurata all'impatto atteso sull'economia e l'occupazione;
- j) se le modalità proposte dallo Stato membro interessato sono tali da prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi derivanti dal dispositivo, comprese le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione;

Coerenza:

- k) se il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimento pubblico che rappresentano azioni coerenti.

4. Qualora lo Stato membro interessato abbia chiesto un sostegno sotto forma di prestito di cui all'articolo 14, la Commissione valuta se la richiesta di prestito soddisfa i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 1, e, in particolare, se le riforme e gli investimenti supplementari riguardo ai quali è stata fatta tale richiesta soddisfano i criteri di valutazione di cui al paragrafo 3.

5. Se valuta negativamente un piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione comunica una valutazione debitamente motivata entro il termine di cui al paragrafo 1.

6. Ai fini della valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza presentati dagli Stati membri, la Commissione può farsi assistere da esperti.

Art. 20. Proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio

1. Su proposta della Commissione, il Consiglio approva, mediante decisione di esecuzione, la valutazione del piano per la ripresa e la resilienza presentato dallo Stato membro a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, ovvero, ove applicabile, del suo aggiornamento presentato a norma dell'articolo 18, paragrafo 2.

2. Qualora la Commissione valuti positivamente il piano per la ripresa e la resilienza, la proposta della Commissione di decisione di esecuzione del Consiglio stabilisce le riforme e i progetti di investimento che dovranno essere attuati dallo Stato membro, compresi i traguardi e gli obiettivi e i contributi finanziari calcolati conformemente all'articolo 11.

3. Qualora lo Stato membro interessato richieda un sostegno sotto forma di prestito, la proposta della Commissione di decisione di esecuzione del Consiglio stabilisce inoltre l'importo del sostegno sotto forma di prestito di cui all'articolo 14, paragrafi 4 e 6, e le riforme e i progetti di investimento supplementari che lo Stato membro deve attuare avvalendosi di tale prestito, compresi i traguardi e gli obiettivi supplementari.

4. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 2 è determinato in base ai costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro interessato, valutato secondo i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3. L'importo del contributo finanziario è stabilito come segue:

- a) se il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è pari o superiore al contributo finanziario massimo calcolato per lo Stato membro in questione conformemente all'articolo 11, il contributo finanziario assegnato allo Stato membro interessato è pari all'importo totale del contributo finanziario massimo calcolato per lo Stato membro in questione conformemente all'articolo 11;
- b) se il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è inferiore al contributo finanziario massimo calcolato per lo Stato membro in questione conformemente all'articolo 11, il contributo finanziario assegnato allo Stato membro interessato è pari all'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza;
- c) se il piano per la ripresa e la resilienza non risponde in misura soddisfacente ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, allo Stato membro interessato non è assegnato alcun contributo finanziario.

5. La proposta della Commissione di cui al paragrafo 2 stabilisce inoltre:

- a) il contributo finanziario da erogare a rate successivamente al conseguimento soddisfacente, da parte dello Stato membro, dei pertinenti traguardi e obiettivi individuati in relazione all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza;
- b) il contributo finanziario e, se del caso, l'importo del sostegno sotto forma di prestito da erogare in forma di prefinanziamento in conformità dell'articolo 13 successivamente all'approvazione del piano per la ripresa e la resilienza;
- c) la descrizione delle riforme e dei progetti di investimento e l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza;
- c) bis) una sintesi delle misure proposte nel capitolo dedicato al piano REPowerEU aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale, comprese le misure volte ad affrontare le sfide individuate nella più recente valutazione delle esigenze elaborata dalla Commissione; nel caso in cui i costi stimati di tali misure rappresentino un importo inferiore al 30 % dei costi stimati di tutte le misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, una

spiegazione dei motivi, in particolare una dimostrazione che altre misure incluse nel capitolo dedicato al piano RE-PowerEU rispondono meglio agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, o che non sono disponibili progetti realistici sufficienti aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale, in particolare considerando la durata del dispositivo;

- d) il periodo, non oltre il 31 agosto 2026, entro cui devono essere completati i traguardi e gli obiettivi sia per i progetti di investimento che per le riforme;
- e) le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, comprese, se del caso, le misure necessarie per conformarsi all'articolo 22;
- f) gli indicatori pertinenti relativi al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti;
- g) le modalità di pieno accesso da parte della Commissione ai pertinenti dati sottostanti; e
- h) se del caso, l'importo del prestito da erogare a rate e i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi all'erogazione del prestito.

6. Le modalità e il calendario di sorveglianza e attuazione di cui al paragrafo 5, lettera e), gli indicatori pertinenti relativi al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi di cui al paragrafo 5, lettera f), le modalità di accesso da parte della Commissione ai dati sottostanti di cui al paragrafo 5, lettera g), e, se del caso, i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi all'erogazione del prestito di cui al paragrafo 5, lettera h), sono ulteriormente specificati in accordi operativi che devono essere conclusi dallo Stato membro interessato e dalla Commissione dopo l'adozione della decisione di cui al paragrafo 1.

7. Il Consiglio adotta le decisioni di esecuzione di cui al paragrafo 1, di norma, entro quattro settimane dall'adozione della proposta della Commissione.

8. Il Consiglio, su proposta della Commissione, modifica senza indebito ritardo la sua decisione di esecuzione adottata in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, per includervi il contributo finanziario massimo aggiornato, calcolato conformemente all'articolo 11, paragrafo 2.

Art. 21 Modifica del piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro

1. Se il piano per la ripresa e la resilienza, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, non può più essere realizzato, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato a causa di circostanze oggettive, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una richiesta motivata affinché presenti una proposta intesa a modificare o sostituire le decisioni di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 20, paragrafi 1 e 3. A tal fine, lo Stato membro può proporre un piano per la ripresa e la resilienza modificato o un nuovo piano per la ripresa e la resilienza. Gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica per l'elaborazione di tale proposta nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico.

2. Se ritiene che i motivi addotti dallo Stato membro interessato giustifichino una modifica del pertinente piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione valuta il piano modificato o nuovo per la ripresa e la resilienza in conformità dell'articolo 19 e presenta una proposta per una nuova decisione di esecuzione del Consiglio conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, entro due mesi dalla presentazione ufficiale della richiesta. Se

necessario, lo Stato membro interessato e la Commissione possono convenire di prorogare tale termine di un periodo di tempo ragionevole. Il Consiglio adotta la nuova decisione di esecuzione, di norma, entro quattro settimane dall'adozione della proposta della Commissione.

3. Se ritiene che i motivi addotti dallo Stato membro interessato non giustifichino una modifica del pertinente piano per la ripresa e la resilienza, la Commissione respinge la richiesta entro il termine di cui al paragrafo 2, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione delle conclusioni della Commissione.

Capo III bis

Il Piano REPowerEU

Art. 21 bis. Proventi del sistema di scambio di quote di emissione a norma della direttiva 2003/87/CE

1. Sono messi a disposizione 20 000 000 000 EUR a prezzi correnti, ottenuti in conformità dell'articolo 10 sexies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁹ a titolo di sostegno finanziario supplementare non rimborsabile nell'ambito del dispositivo, da utilizzare a norma del presente regolamento, al fine di aumentare la resilienza del sistema energetico dell'Unione mediante la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione. Come stabilito dall'articolo 10 sexies della direttiva 2003/87/CE, tali importi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne in conformità dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

2. La quota di assegnazione dell'importo di cui al paragrafo 1 messa a disposizione di ciascuno Stato membro è calcolata sulla base degli indicatori definiti nella metodologia di cui all'allegato IV bis.

3. L'importo di cui al paragrafo 1 è assegnato esclusivamente alle misure di cui all'articolo 21 quater, ad eccezione delle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a). Esso può altresì coprire le spese di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

4. Gli stanziamenti di impegno a copertura dell'importo di cui al paragrafo 1 sono resi disponibili automaticamente per tale importo a decorrere dal 1° marzo 2023.

5. Ciascuno Stato membro può presentare alla Commissione una domanda di assegnazione di un importo non superiore alla sua quota, includendo nel proprio piano le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater e indicandone i costi stimati.

6. La decisione di esecuzione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, stabilisce l'importo delle entrate di cui al paragrafo 1 del presente articolo,

⁵⁹ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

assegnate allo Stato membro a seguito della presentazione di una domanda a norma del paragrafo 5 del presente articolo. L'importo corrispondente è versato a rate, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, a norma dell'articolo 24, successivamente al conseguimento soddisfacente, da parte dello Stato membro interessato, dei traguardi e obiettivi individuati in relazione all'attuazione delle misure di cui all'articolo 21 quater.

Art. 21 ter. Risorse provenienti da programmi in regime di gestione concorrente a sostegno degli obiettivi del piano REPowerEU

1. Nell'ambito delle risorse loro assegnate, gli Stati membri possono richiedere, nell'ambito del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027, di fornire sostegno agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del presente regolamento, a titolo di programmi sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale europeo Plus e dal Fondo di coesione, alle condizioni di cui all'articolo 26 bis del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027 e dei regolamenti specifici dei fondi. Tale sostegno è eseguito conformemente al regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027 e ai regolamenti specifici dei fondi.

2. Le risorse possono essere trasferite a norma dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁰ a sostegno delle misure di cui all'articolo 21 quater del presente regolamento.

Art. 21 quarter. Capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza

1. I piani per la ripresa e la resilienza presentati alla Commissione dopo il 1° marzo 2023, che richiedano il ricorso a finanziamenti aggiuntivi a norma dell'articolo 14, dell'articolo 21 bis o dell'articolo 21 ter, includono un capitolo contenente le misure e i corrispondenti traguardi e obiettivi. Le misure del capitolo dedicato al piano REPowerEU sono o nuove riforme e investimenti, avviati a partire dal 1° febbraio 2022, o la parte rafforzata delle riforme e degli investimenti inclusi nella decisione di esecuzione del Consiglio già adottata per lo Stato membro interessato.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che sono soggetti a una riduzione del contributo finanziario massimo conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, possono includere nei capitoli dedicati al piano REPowerEU anche misure di cui alle decisioni di esecuzione del Consiglio già adottate, senza rafforzarle, fino a un importo dei costi stimati pari a tale diminuzione.

3. Le riforme e gli investimenti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU mirano a contribuire al conseguimento di almeno uno degli obiettivi seguenti:

- a) miglioramento delle infrastrutture e degli impianti energetici per rispondere alle esigenze immediate in termini di sicurezza dell'approvvigionamento di gas,

⁶⁰ Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1).

incluso il gas naturale liquefatto, in particolare per consentire la diversificazione dell'approvvigionamento, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso; le misure riguardanti le infra strutture e gli impianti petroliferi necessari per rispondere alle esigenze immediate in termini di sicurezza dell'approvvigionamento possono essere inclusi nel capitolo dedicato al piano REPowerEU di uno Stato membro solo qualora tale Stato membro sia soggetto alla deroga temporanea eccezionale di cui all'articolo 3 quaterdecies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 833/2014 entro il 1o marzo 2023, a causa della sua dipendenza specifica dal petrolio greggio e della sua situazione geografica;

- b) promozione dell'efficienza energetica degli edifici e delle infrastrutture energetiche critiche, decarbonizzazione dell'industria, aumento della produzione e della diffusione del biometano sostenibile e dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili e aumento della quota e accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili;
- c) contrasto della povertà energetica;
- d) incentivazione della riduzione della domanda di energia;
- e) contrasto delle strozzature interne e transfrontaliere nella trasmissione e nella distribuzione di energia, sostegno dello stoccaggio di energia elettrica e accelerazione dell'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, nonché sostegno dei trasporti a zero emissioni e delle relative infrastrutture, comprese le ferrovie;
- f) sostegno degli obiettivi di cui alle lettere da a) a e), attraverso la riqualificazione accelerata della forza lavoro, grazie all'acquisizione di competenze verdi e delle relative competenze digitali, e attraverso il sostegno delle catene del valore relative alle materie prime e tecnologie critiche connesse alla transizione verde.

4. Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contiene inoltre una spiegazione su come le misure contenute in tale capitolo sono coerenti con gli sforzi profusi dallo Stato membro interessato al fine di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 3, tenendo conto delle misure contenute nella decisione di esecuzione del Consiglio già adottata, nonché una spiegazione del contributo complessivo di tali misure e di altre misure complementari o di accompagnamento finanziate a livello nazionale e finanziate dall'Unione al conseguimento di tali obiettivi.

5. I costi stimati delle riforme e degli investimenti che figurano nel capitolo dedicato al piano REPowerEU non sono presi in considerazione per il calcolo della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettera f), e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f).

6. In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), il principio "non arrecare un danno significativo" non si applica alle riforme e agli investimenti a norma del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, fatta salva una valutazione positiva della Commissione riguardo al rispetto dei requisiti seguenti:

- a) la misura è necessaria e proporzionata per rispondere alle esigenze immediate in termini di sicurezza dell'approvvigionamento conformemente al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, tenendo conto delle alternative più pulite praticabili e del rischio di effetti di lock-in;

- b) lo Stato membro interessato ha intrapreso sforzi soddisfacenti per limitare il potenziale danno agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, ove possibile, e per attenuare il danno attraverso altre misure, comprese le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU;
- c) la misura non compromette il conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050, in base a considerazioni di tipo qualitativo;
- d) si prevede che la misura diventerà operativa entro il 31 dicembre 2026.

7. Nell'effettuare la valutazione di cui al paragrafo 6, la Commissione agisce in stretta cooperazione con lo Stato membro interessato. La Commissione può formulare osservazioni o richiedere informazioni supplementari. Lo Stato membro interessato fornisce le informazioni supplementari richieste.

8. Le entrate messe a disposizione a norma dell'articolo 21 bis non contribuiscono alle riforme e agli investimenti di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo.

9. I costi totali stimati delle misure soggette a una valutazione positiva da parte della Commissione a norma del paragrafo 6 non superano il 30 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU.

Art. 21 quinquies. Prefinanziamento del piano REPowerEU

1. Il piano per la ripresa e la resilienza contenente un capitolo dedicato al piano REPowerEU può essere accompagnato da una richiesta di prefinanziamento. Previa adozione da parte del Consiglio della decisione di esecuzione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 2, entro il 31 dicembre 2023, la Commissione versa fino a due prefinanziamenti per un importo totale massimo del 20 % del finanziamento supplementare richiesto dallo Stato membro interessato per finanziare il capitolo dedicato al piano REPowerEU, a norma degli articoli 7, 12, 14, 21 bis e 21 ter, rispettando nel contempo i principi di parità di trattamento tra gli Stati membri e di proporzionalità.

2. Per quanto riguarda le risorse trasferite alle condizioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2021/1060, ciascuna delle due serie di prefinanziamenti versati non supera 1 000 000 000 EUR.

3. In deroga all'articolo 116, paragrafo 1, del regolamento finanziario, la Commissione effettua versamenti di prefinanziamento, per quanto possibile e compatibilmente con le risorse disponibili, come segue:

- a) per quanto riguarda il primo versamento di prefinanziamento, entro due mesi dalla conclusione, da parte della Commissione e dello Stato membro interessato, dell'accordo che costituisce un impegno giuridico di cui all'articolo 23;
- b) per quanto riguarda il secondo versamento di prefinanziamento, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della decisione di esecuzione del Consiglio che approva la valutazione del piano per la ripresa e la resilienza comprensivo di un capitolo dedicato al piano REPowerEU.

4. Un versamento del prefinanziamento per le risorse di cui al paragrafo 2 è effettuato dopo aver ricevuto da tutti gli Stati membri informazioni in merito alla loro intenzione di chiedere il prefinanziamento di tali risorse e, se necessario, su base proporzionale per rispettare il massimale totale di 1 000 000 000 EUR.

5. In caso di prefinanziamento ai sensi del paragrafo 1, il contributo finanziario di cui all'articolo 20, paragrafo 5, lettera a), e, laddove applicabile, l'importo del prestito da versare di cui all'articolo 20, paragrafo 5, lettera h), rispettivamente, sono adeguati proporzionalmente.

Capo IV

Disposizioni finanziarie

Art. 22. Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. Nell'attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio.

2. Gli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1, contemplano per gli Stati membri i seguenti obblighi:

- a) verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, e che tutte le misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza siano state attuate correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi;
- b) adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi quali definiti all'articolo 61, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza;
- c) corredare una richiesta di pagamento di:
 - i) una dichiarazione di gestione che attesti che i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto, che le informazioni presentate con la richiesta di pagamento sono complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo posti in essere forniscono le garanzie necessarie a stabilire che i fondi sono stati gestiti in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria; e
 - ii) una sintesi degli audit effettuati, che comprenda le carenze individuate e le eventuali azioni correttive adottate;

- d) ai fini dell'audit e del controllo e al fine di fornire dati comparabili sull'utilizzo dei fondi in relazione a misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza, raccogliere le seguenti categorie standardizzate di dati, nonché garantire il relativo accesso:
 - i) il nome del destinatario finale dei fondi;
 - ii) il nome dell'appaltatore e del subappaltatore, ove il destinatario finale dei fondi sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell'Unione in materia di appalti pubblici;
 - iii) il/nome/i, il/icone/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶¹;
 - iv) un elenco di eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza con l'importo totale del finanziamento pubblico di tali misure e con l'indicazione dell'importo dei fondi erogati nell'ambito del dispositivo e di altri fondi dell'Unione;
- e) autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, l'EPPO a esercitare i rispettivi diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario e imporre a tutti i destinatari finali dei fondi erogati per le misure di attuazione delle riforme e dei progetti di investimento inclusi nel piano per la ripresa e la resilienza, o a tutte le altre persone o entità coinvolte nella loro attuazione, l'obbligo di autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario e imporre obblighi analoghi a tutti i destinatari finali dei fondi erogati;
- f) conservare i dati conformemente all'articolo 132 del regolamento finanziario.

3. I dati personali di cui al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo, sono trattati dagli Stati membri e dalla Commissione esclusivamente ai fini dello svolgimento, e per la durata corrispondente, delle procedure di scarico, audit e controllo dell'utilizzo dei fondi in relazione all'attuazione degli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1. Nel quadro della procedura di scarico della Commissione, conformemente all'articolo 319 TFUE, il dispositivo è soggetto agli obblighi di informazione nell'ambito delle relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità di cui all'articolo 247 del regolamento finanziario e, in particolare, è oggetto di un capitolo separato della relazione annuale sulla gestione e il rendimento.

4. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri un sistema integrato e interoperabile di informazione e monitoraggio, comprendente un unico strumento di

⁶¹ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

estrazione di dati e valutazione del rischio, al fine di accedere ai dati pertinenti e di analizzarli, in vista di un'applicazione generalizzata di tale sistema da parte di Stati membri, anche con il sostegno dello strumento di sostegno tecnico.

5. Gli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1, prevedono inoltre il diritto della Commissione di ridurre proporzionalmente il sostegno nell'ambito del dispositivo e di recuperare qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione o di chiedere il rimborso anticipato del prestito in caso di frode, corruzione e conflitto di interessi che ledano gli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte dello Stato membro, o una grave violazione di un obbligo derivante da detti accordi.

Nel decidere in merito all'importo del recupero e della riduzione o dell'importo da rimborsare anticipatamente, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto della gravità della frode, della corruzione e del conflitto di interessi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, o di una violazione di un obbligo. Allo Stato membro è data l'opportunità di presentare le proprie osservazioni prima che sia effettuata la riduzione o richiesto il rimborso anticipato.

Art. 23. Impegno del contributo finanziario

1. Una volta che il Consiglio ha adottato una decisione di esecuzione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, la Commissione conclude con lo Stato membro interessato un accordo che costituisce un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento finanziario. Per ciascuno Stato membro l'impegno giuridico non supera il totale del contributo finanziario di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), per il 2021 e 2022, il contributo finanziario aggiornato di cui all'articolo 11, paragrafo 2, per il 2023 e l'importo calcolato conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 2.

2. Gli impegni di bilancio possono essere basati su impegni globali e, all'occorrenza, essere ripartiti in frazioni annue distribuite su diversi anni.

Art. 24. Regole concernenti il pagamento, la sospensione e la risoluzione degli accordi riguardanti i contributi finanziari e i prestiti

1. I pagamenti dei contributi finanziari e, se del caso, dei prestiti allo Stato membro interessato a norma del presente articolo sono effettuati entro il 31 dicembre 2026 conformemente agli stanziamenti di bilancio e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

2. Dopo aver raggiunto i traguardi e gli obiettivi concordati e indicati nel piano per la ripresa e la resilienza quale approvato in conformità dell'articolo 20, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata relativa al pagamento del contributo finanziario e, se del caso, del prestito. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione tali richieste di pagamento due volte l'anno.

3. La Commissione valuta in via preliminare, senza indebito ritardo e al più tardi entro due mesi dal ricevimento della richiesta, se i pertinenti traguardi e obiettivi indicati nella decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 20, paragrafo 1, siano stati conseguiti in misura soddisfacente. Il conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi presuppone che le misure relative ai traguardi e agli obiettivi conseguiti in misura soddisfacente in precedenza non siano state annullate dallo Stato membro interessato. Ai fini della valutazione è tenuto conto anche degli accordi operativi di cui all'articolo 20, paragrafo 6. La Commissione può essere assistita da esperti.

4. Se effettua una valutazione preliminare positiva del conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi e obiettivi, la Commissione tra smette le proprie conclusioni al comitato economico e finanziario e ne chiede il parere sul conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi e obiettivi. La Commissione tiene conto del parere del comitato economico e finanziario per la sua valutazione.

5. Se effettua una valutazione positiva, la Commissione adotta, senza indebito ritardo, una decisione che autorizza l'erogazione del contributo finanziario e, ove applicabile, del prestito in conformità del regolamento finanziario. Tale decisione è adottata secondo la procedura di esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

6. Se, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 3, la Commissione accerta che i traguardi e gli obiettivi indicati nella decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 20, paragrafo 1, non sono stati conseguiti in misura soddisfacente, il pagamento della totalità o di parte del contributo finanziario e, ove applicabile, del prestito è sospeso. Lo Stato membro interessato può presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione della valutazione della Commissione.

La sospensione è revocata solamente quando lo Stato membro interessato ha adottato le misure necessarie per garantire un conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi che figurano nella decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 20, paragrafo 1.

7. In deroga all'articolo 116, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il termine di pagamento inizia a decorrere dalla data di comunicazione della decisione che autorizza l'erogazione allo Stato membro interessato a norma del paragrafo 5 del presente articolo o dalla data di comunicazione della revoca della sospensione a norma del paragrafo 6, secondo comma, del presente articolo.

8. Se lo Stato membro interessato non ha adottato le misure necessarie entro un periodo di sei mesi dalla sospensione, la Commissione riduce proporzionalmente l'importo del contributo finanziario e, ove applicabile, del prestito dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione delle sue conclusioni.

9. Se, entro il termine di 18 mesi dalla data di adozione della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 20, paragrafo 1, non sono stati compiuti progressi concreti da parte dello Stato membro interessato per quanto riguarda il conseguimento dei pertinenti traguardi e obiettivi, la Commissione risolve gli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1, e disimpegna l'importo del contributo finanziario fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento finanziario. Qualsiasi eventuale prefinanziamento a norma dell'articolo 13 è recuperato integralmente. La Commissione adotta una decisione sulla risoluzione degli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1, e, ove applicabile, del recupero del prefinanziamento dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione della sua valutazione relativa alla mancata realizzazione di progressi concreti.

10. In presenza di circostanze eccezionali, l'adozione della decisione che autorizza l'erogazione del contributo finanziario e, ove applicabile, del prestito a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, può essere rinviata fino a tre mesi.

Capo V

Disposizioni istituzionali

Art. 25. Trasparenza

1. La Commissione trasmette senza indebito ritardo, simultaneamente e alle stesse condizioni, al Parlamento europeo e al Consiglio i piani per la ripresa e la resilienza quali presentati ufficialmente dagli Stati membri e le proposte di decisioni di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 20, paragrafo 1, rese pubbliche dalla Commissione.

2. Le informazioni trasmesse dalla Commissione al Consiglio o ai suoi organi preparatori nel quadro del presente regolamento o della sua attuazione sono simultaneamente messe a disposizione del Parlamento europeo, se necessario nel rispetto di disposizioni di riservatezza. Gli esiti pertinenti delle discussioni in seno agli organi preparatori del Consiglio sono condivisi con la commissione competente del Parlamento.

3. Lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di omettere informazioni sensibili o riservate la cui divulgazione potrebbe compromettere i suoi interessi pubblici. In tal caso, la Commissione consulta il Parlamento europeo e il Consiglio per stabilire le modalità con cui le informazioni omesse possono essere messe a loro disposizione nel rispetto della riservatezza, in conformità delle norme applicabili.

4. La Commissione fornisce alla commissione competente del Parlamento europeo una panoramica delle sue conclusioni preliminari relative al conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi e obiettivi inclusi nei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri.

5. La commissione competente del Parlamento europeo può invitare la Commissione a fornire informazioni in merito allo stato di avanzamento della valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza nel contesto del dialogo sulla ripresa e la resilienza di cui all'articolo 26.

Art. 25 bis. Trasparenza sui destinatari finali

1. Ciascuno Stato membro istituisce un portale pubblico e di facile utilizzo contenente dati sui 100 destinatari finali che ricevono i finanziamenti di importo più elevato per l'attuazione delle misure nell'ambito del dispositivo. Gli Stati membri aggiornano tali dati due volte l'anno.

2. Per i destinatari finali di cui al paragrafo 1 sono pubblicate le informazioni seguenti:

- a) nel caso di una persona giuridica, la denominazione legale completa del destinatario e il numero di identificazione IVA o codice di identificazione fiscale, se disponibile, o un altro identificativo unico stabilito a livello nazionale;
- b) nel caso di una persona fisica, il nome e il cognome del destinatario;
- c) l'importo ricevuto da ciascun destinatario e le misure associate per le quali uno Stato membro ha ricevuto finanziamenti nell'ambito del dispositivo.

3. Le informazioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento finanziario non sono pubblicate.

4. Qualora siano pubblicati dati personali, lo Stato membro interessato sopprime le informazioni di cui al paragrafo 2 due anni dopo la fine dell'esercizio in cui il finanziamento è stato versato al destinatario finale.

5. La Commissione centralizza i portali pubblici degli Stati membri e pubblica i dati di cui al paragrafo 1 nel quadro di valutazione della ripresa e della resilienza di cui all'articolo 30.

Art. 26. Dialogo sulla ripresa e la resilienza

1. Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e di garantire maggiore trasparenza e responsabilità, le commissioni competenti del Parlamento europeo possono invitare ogni due mesi la Commissione a discutere le seguenti questioni:

- a) lo stato della ripresa, della resilienza e della capacità di aggiustamento nell'Unione, nonché le misure adottate a norma del presente regolamento;
- b) i piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri;
- c) la valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri;
- d) le conclusioni principali della relazione di riesame di cui all'articolo 16, paragrafo 2;
- e) lo stato di conseguimento dei traguardi e degli obiettivi inclusi nei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri;
- f) le procedure di pagamento, sospensione e risoluzione, comprese eventuali osservazioni presentate ed eventuali misure correttive adottate dagli Stati membri per garantire un conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi;
- g) qualsiasi altra informazione e documentazione pertinente fornita dalla Commissione alla commissione competente del Parlamento europeo in relazione all'attuazione del dispositivo;
- h) l'avanzamento dell'attuazione delle riforme e degli investimenti nei capitoli dedicati al piano REPowerEU.

2. Il Parlamento europeo può esprimere il proprio parere in risoluzioni sulle questioni di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione tiene conto di qualsiasi elemento derivante dalle opinioni espresse attraverso il dialogo sulla ripresa e la resilienza, comprese le risoluzioni del Parlamento europeo, se previste.

4. Il quadro di valutazione della ripresa e della resilienza di cui all'articolo 30 funge da base per il dialogo sulla ripresa e sulla resilienza.

Capo VI

Comunicazione

Art. 27. Comunicazione di informazioni da parte dello Stato membro nell'ambito del semestre europeo

Lo Stato membro interessato riferisce due volte l'anno nell'ambito del semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del suo piano per la ripresa e la resilienza, compresi gli accordi operativi di cui all'articolo 20, paragrafo 6, nonché in merito agli indicatori comuni di cui all'articolo 29, paragrafo 4. A tal fine le relazioni degli Stati membri sono adeguatamente rispecchiate nei programmi nazionali di riforma, che sono utilizzati come strumento per riferire in merito ai progressi compiuti verso il completamento dei piani per la ripresa e la resilienza.

Capo VII

Complementarità, monitoraggio e valutazione

Art. 28. Coordinamento e complementarità

In funzione delle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri interessati promuovono le sinergie e assicurano un efficace coordinamento tra il dispositivo e gli altri programmi e strumenti dell'Unione, tra cui lo strumento di sostegno tecnico, e in particolare le misure finanziate dai fondi dell'Unione. A tal fine essi:

- e) garantiscono complementarità, sinergia, coerenza e uniformità tra i diversi strumenti a livello dell'Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale, in particolare per quanto riguarda le misure finanziate da fondi dell'Unione, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;
- f) ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi; e
- g) garantiscono una stretta collaborazione tra i responsabili dell'attuazione e del controllo a livello dell'Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale, al fine di conseguire gli obiettivi del dispositivo.

Art. 29. Monitoraggio dell'attuazione

1. La Commissione sorveglia l'attuazione del dispositivo e misura il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, inclusa l'attuazione delle riforme e degli investimenti nei capitoli dedicati al piano REPowerEU e il loro contributo agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito del dispositivo.

2. Il sistema di comunicazione dei risultati della Commissione garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati. A tale scopo ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono imposti obblighi di comunicazione proporzionati.

3. La Commissione riferisce ex post in merito alle spese finanziate dal dispositivo a titolo di ciascuno dei pilastri di cui all'articolo 3. Tali relazioni si baseranno sulla ripartizione della spesa stimata prevista nei piani per la ripresa e la resilienza approvati.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro la fine di dicembre 2021, atti delegati a norma dell'articolo 33 per integrare il presente regolamento al fine di:

- a) stabilire gli indicatori comuni da utilizzare per riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione del dispositivo per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici; e
- b) definire una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale, anche a favore dell'infanzia e della gioventù, nell'ambito del dispositivo.

5. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito agli indicatori comuni.

Art. 30. Quadro di valutazione della ripresa e della resilienza

1. La Commissione istituisce un quadro di valutazione della ripresa e della resilienza («quadro di valutazione») che illustra i progressi dell'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri in ciascuno dei sei pilastri di cui all'articolo 3. Il quadro di valutazione costituisce il sistema di comunicazione dei risultati del dispositivo.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato a norma dell'articolo 33 per integrare il presente regolamento definendo gli elementi dettagliati del quadro di valutazione al fine di illustrare i progressi dell'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza di cui al paragrafo 1.

3. Il quadro di valutazione delinea inoltre i progressi dell'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza in relazione agli indicatori comuni di cui all'articolo 29, paragrafo 4. Esso comprende anche lo stato di avanzamento dell'attuazione delle misure contenute nei capitoli dedicati al piano REPowerEU e il loro contributo agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, e fornisce le informazioni sulla riduzione delle importazioni di combustibili fossili da parte dell'Unione e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico.

4. Il quadro di valutazione è operativo entro dicembre 2021 ed è aggiornato dalla Commissione due volte l'anno. Il quadro di valutazione è messo a disposizione del pubblico su un sito web o su un portale Internet.

Art. 31. Relazione annuale

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale in merito all'attuazione del dispositivo.

2. La relazione annuale contiene informazioni sui progressi compiuti con i piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri interessati nell'ambito del dispositivo, comprese informazioni sullo stato dell'attuazione dei traguardi e degli obiettivi come pure sullo stato dei pagamenti e delle relative sospensioni.

3. La relazione annuale comprende inoltre le seguenti informazioni sui seguenti elementi:

- a) il contributo del dispositivo agli obiettivi climatici e digitali;

- b) i risultati del dispositivo sulla base degli indicatori comuni di cui all'articolo 29, paragrafo 4;
- c) le spese finanziate dal dispositivo in base ai sei pilastri di cui all'articolo 3, che comprendono le spese in ambito sociale, incluse quelle relative all'infanzia e alla gioventù, di cui all'articolo 29, paragrafo 4;
- d) una panoramica delle misure aventi una dimensione o un effetto transfrontalieri o multinazionali incluse in tutti i capitoli dedicati al piano REPowerEU, i loro costi totali stimati, precisando se i costi totali di tali misure rappresentino o meno un importo che costituisce almeno il 30 % dei costi totali stimati delle misure incluse in tutti i capitoli dedicati al piano REPowerEU;
- e) il numero delle misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a), incluse in tutti i capitoli dedicati al piano REPowerEU, e i relativi costi totali stimati;
- f) lo stato di avanzamento dell'attuazione delle riforme e degli investimenti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU attraverso un'apposita sezione che comprende le lezioni apprese dopo aver analizzato i dati disponibili sui destinatari finali e gli esempi di migliori pratiche.

3 bis. Le informazioni di cui al paragrafo 3, lettere d) ed e), sono incluse nella relazione annuale solo dopo l'approvazione delle valutazioni di tutti i piani per la ripresa e la resilienza contenenti un capitolo dedicato al piano REPowerEU.

4. Per riferire sulle attività di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione può utilizzare, ove appropriato, il contenuto dei documenti pertinenti da essa adottati ufficialmente nell'ambito del semestre europeo.

Art. 32. Valutazione e valutazione ex-post del dispositivo

1. Entro il 20 febbraio 2024 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione indipendente sull'attuazione del dispositivo ed entro il 31 dicembre 2028 una relazione di valutazione ex-post indipendente.

2. La relazione di valutazione esamina in particolare la misura in cui sono stati conseguiti gli obiettivi, l'efficienza nell'uso delle risorse e il valore aggiunto europeo. Esamina inoltre se tutti gli obiettivi e le azioni sono ancora pertinenti e valuta l'attuazione dei capitoli dedicati al piano REPowerEU e il loro contributo al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3.

3. Ove opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta di modifiche del presente regolamento.

4. La relazione di valutazione ex post contiene una valutazione globale del dispositivo e informazioni sul suo impatto nel lungo periodo.

Art. 33. Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 29, paragrafo 4, e all'articolo 30, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 19 febbraio 2021.

3. La delega di poteri di cui all'articolo 29, paragrafo 4, e all'articolo 30, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, e dell'articolo 30, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Capo VIII

Comunicazione e disposizioni finali

Art. 34. Informazione, comunicazione e pubblicità

1. La Commissione può avviare attività di comunicazione per garantire la visibilità del finanziamento dell'Unione per il sostegno finanziario previsto nel pertinente piano per la ripresa e la resilienza, anche attraverso attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali interessate. La Commissione può, se del caso, garantire che il sostegno nell'ambito del dispositivo sia comunicato e riconosciuto mediante una dichiarazione di finanziamento.

2. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, anche, ove opportuno, attraverso il logo dell'Unione e una dichiarazione adeguata sul finanziamento che recita «finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU», in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

3. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul dispositivo, sulle azioni intraprese a norma dello stesso e sui risultati ottenuti. La Commissione, ove opportuno, informa gli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo in merito alle sue azioni e li coinvolge nelle stesse. Le risorse finanziarie destinate al dispositivo contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 4.

Art. 35. Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Art. 36. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

Metodologia per il calcolo del contributo finanziario massimo per Stato membro nell'ambito del dispositivo

Il presente allegato stabilisce la metodologia per il calcolo del contributo finanziario massimo disponibile per ogni Stato membro in conformità dell'articolo 11. Tale metodologia tiene conto dei seguenti elementi, con riguardo a ogni Stato membro:

- popolazione;
- inverso del PIL pro capite;
- tasso medio di disoccupazione negli ultimi cinque anni rispetto alla media dell'Unione (2015-2019);
- la diminuzione del PIL reale nel 2020 e la diminuzione del PIL reale negli anni 2020 e 2021 complessivamente.

Per evitare un'eccessiva concentrazione di risorse:

- l'inverso del PIL pro capite è limitato a un massimo del 150 % della media dell'Unione;
- la deviazione dalla media dell'Unione del tasso di disoccupazione di un singolo Stato membro è limitata a un massimo del 150 % della media dell'Unione.
- Per tenere conto della maggiore stabilità dei mercati del lavoro degli Stati membri più benestanti (il cui RNL pro capite supera la media dell'Unione), la deviazione dalla media dell'Unione del loro tasso di disoccupazione è limitata a un massimo del 75 %.

Il contributo finanziario massimo di uno Stato membro nell'ambito del dispositivo (MFCi) è definito nel modo seguente:

$$MFC_i = v_i \times (FS)$$

in cui:

FS (Financial support, Sostegno finanziario) è il finanziamento disponibile nell'ambito del dispositivo, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a); e

v_i è il criterio di ripartizione dello Stato membro i , definito come:

$$v_i = 0,7 \kappa_i + 0,3 \alpha_i$$

in cui:

κ_i è il criterio di ripartizione applicato al 70 % dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e stabilito nell'allegato II; e α_i è il criterio di ripartizione applicato al 30 % dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e stabilito nell'allegato III.

ALLEGATO II

Il criterio di ripartizione applicato al 70 % dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), κ_i è definito come segue:

$$\kappa_i = \frac{\sigma_{i,2019} * v_i}{\sum_{i=1}^{27} \sigma_{i,2019} * v_i}$$

in cui

$$\sigma_{i,2019} = \frac{GDP_{EU,2019}^{PC}}{GDP_{i,2019}^{PC}} * \frac{pop_{i,2019}}{pop_{EU,2019}} \text{ e } v_i = \frac{U_{i,2015-2019}}{U_{EU,2015-2019}}$$

con

$$\frac{GDP_{EU,2019}^{PC}}{GDP_{i,2019}^{PC}} \leq 1,5$$

$v_i \leq 0,75$ per gli Stati membri con $GNI_{i,2019}^{PC} > GNI_{EU,2019}^{PC}$ e

$v_i \leq 1,5$ per gli Stati membri con $GNI_{i,2019}^{PC} \leq GNI_{EU,2019}^{PC}$.

Definire⁶²:

- $GDP_{i,2019}^{PC}$ come il PIL nominale pro capite dello Stato membro i nel 2019;
- $GDP_{EU,2019}^{PC}$ come la media ponderata del PIL pro capite dei 27 Stati membri UE nel 2019;
- $pop_{i,2019}$ come la popolazione totale dello Stato membro i nel 2019;
- $pop_{EU,2019}$ come la popolazione totale dei 27 Stati membri UE nel 2019;

⁶² Tutti i dati contenuti nel regolamento provengono da Eurostat; ultimo aggiornamento: maggio 2020 per i dati storici.

- $U_{i,2015-2019}$ come il tasso di disoccupazione medio dello Stato membro i nel periodo 2015-2019;
- $U_{EU,2015-2019}$ come il tasso di disoccupazione medio dei 27 Stati membri dell'UE nel periodo 2015-2019 (per ogni anno la media ponderata dei 27 Stati membri dell'UE);
- $GNI_{i,2019}^{PC}$ come il RNL pro capite dello Stato membro i nel 2019;
- $GNI_{EU,2019}^{PC}$ come il RNL medio ponderato pro capite dei 27 Stati membri dell'UE nel 2019.

ALLEGATO III

Il criterio di ripartizione applicato al 30 % dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), α_i , è definito come segue:

$$\alpha_i = \frac{\phi_i + \rho_i}{2}$$

In cui

$$\phi_i = \frac{\sigma_{i,2019} * \delta GDP_{i,2020-2019}}{\sum_{i=1}^{27} \sigma_{i,2019} * \delta GDP_{i,2020-2019}} \quad e \quad \rho_i = \frac{\sigma_{i,2019} * \delta GDP_{i,2021-2019}}{\sum_{i=1}^{27} \sigma_{i,2019} * \delta GDP_{i,2021-2019}}$$

in cui

$$\delta GDP_{i,2020-2019} = \min \left\{ \frac{GDP_{i,2020}}{GDP_{i,2019}} - 1; 0 \right\}$$

$$\delta GDP_{i,2021-2019} = \min \left\{ \frac{GDP_{i,2021}}{GDP_{i,2019}} - 1; 0 \right\}$$

e

$$\sigma_{i,2019} = \frac{GDP_{EU,2019}^{PC}}{GDP_{i,2019}^{PC}} * \frac{pop_{i,2019}}{pop_{EU,2019}}$$

con

$$\frac{GDP_{EU,2019}^{PC}}{GDP_{i,2019}^{PC}} \leq 1,5$$

Definire:

- $GDP_{i,t}$ come il PIL reale dello Stato membro i nel periodo $t = 2019, 2020, 2021$;
- $GDP_{i,2019}^{PC}$ come il PIL pro capite dello Stato membro i nel 2019;
- $GDP_{EU,2019}^{PC}$ come la media ponderata del prodotto interno lordo pro capite dei 27 Stati membri dell'UE nel 2019;

- $pop_{i,2019}$ come la popolazione totale dello Stato membro i nel 2019;
- $pop_{EU,2019}$ come la popolazione totale dei 27 Stati membri dell'UE nel 2019.

La diminuzione del PIL reale per il 2020 ($\delta GDP_{i,2020-2019}$) e la diminuzione complessiva del PIL reale per il periodo 2020-2021 ($\delta GDP_{i,2020-2019}$) sono basate sulle previsioni di autunno 2020 della Commissione e aggiornate entro il 30 giugno 2022 per ciascuno Stato membro sostituendo i dati delle previsioni di autunno 2020 della Commissione con i risultati effettivi riportati nell'ultimo aggiornamento disponibile pubblicato nella serie Eurostat codice «tec00115 (Real GDP growth rate - volume)» (tasso di crescita del PIL reale - volume).

ALLEGATO IV

Applicando la metodologia negli allegati I, II e III all'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), convertito in prezzi correnti, si otterranno la quota e l'importo seguenti per il contributo finanziario massimo per Stato membro, fatto salvo il calcolo aggiornato entro il 30 giugno 2022:

Contributo finanziario massimo per Stato membro dell'UE					
per il 70 % dell'importo disponibile			per il 30 % dell'importo disponibile (importo indicativo basato sulle previsioni di autunno 2020 della Commissione per l'autunno 2020)		
	Quota come % del totale	Importo (in migliaia di euro, a prezzi correnti)	Quota come % del totale	Importo (in migliaia di euro, a prezzi correnti)	Totale
BE	1,56 %	3 646 437	2,20 %	2 278 834	5 925 271
BG	1,98 %	4 637 074	1,58 %	1 631 632	6 268 706
CZ	1,51 %	3 538 166	3,41 %	3 533 509	7 071 676
DK	0,56 %	1 303 142	0,24 %	248 604	1 551 746
DE	6,95 %	16 294 947	9,01 %	9 324 228	25 619 175
EE	0,32 %	759 715	0,20 %	209 800	969 515
IE	0,39 %	914 572	0,07 %	74 615	989 186
EL	5,77 %	13 518 285	4,11 %	4 255 610	17 773 895
ES	19,88 %	46 603 232	22,15 %	22 924 818	69 528 050
FR	10,38 %	24 328 797	14,54 %	15 048 278	39 377 074
HR	1,98 %	4 632 793	1,61 %	1 664 039	6 296 831
IT	20,45 %	47 935 755	20,25 %	20 960 078	68 895 833
CY	0,35 %	818 396	0,18 %	187 774	1 006 170
LV	0,70 %	1 641 145	0,31 %	321 944	1 963 088
LT	0,89 %	2 092 239	0,13 %	132 450	2 224 690
LU	0,03 %	76 643	0,02 %	16 883	93 526
HU	1,98 %	4 640 462	2,45 %	2 535 376	7 175 838
MT	0,07 %	171 103	0,14 %	145 371	316 474
NL	1,68 %	3 930 283	1,96 %	2 032 041	5 962 324
AT	0,95 %	2 231 230	1,19 %	1 230 938	3 462 169
PL	8,65 %	20 275 293	3,46 %	3 581 694	23 856 987

Contributo finanziario massimo per Stato membro dell'UE					
per il 70 % dell'importo disponibile			per il 30 % dell'importo disponibile (importo indicativo basato sulle previsioni di autunno 2020 della Commissione per l'autunno 2020)		
	Quota come % del totale	Importo (in migliaia di euro, a prezzi correnti)	Quota come % del totale	Importo (in migliaia di euro, a prezzi correnti)	Totale
PT	4,16 %	9 760 675	4,01 %	4 149 713	13 910 387
RO	4,36 %	10 213 809	3,90 %	4 034 211	14 248 020
SI	0,55 %	1 280 399	0,48 %	496 924	1 777 322
SK	1,98 %	4 643 840	1,63 %	1 686 154	6 329 994
FI	0,71 %	1 661 113	0,41 %	424 692	2 085 805
SE	1,24 %	2 911 455	0,36 %	377 792	3 289 248
EU27	100,00 %	234 461 000	100,00 %	103 508 000	337 969 000

ALLEGATO IV bis

Il presente allegato stabilisce la metodologia per calcolare la quota di assegnazione delle risorse sotto forma di sostegno finanziario supplementare non rimborsabile nell'ambito del dispositivo di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, a disposizione di ciascuno Stato membro. Tale metodologia tiene conto dei seguenti elementi, con riguardo a ogni Stato membro:

- popolazione;
- inverso del PIL pro capite;
- deflatore dei prezzi per gli investimenti fissi lordi;
- quota di combustibili fossili nel consumo interno lordo di energia. Per evitare un'eccessiva concentrazione di risorse:
- l'inverso del PIL pro capite è limitato a un massimo del 160 % della media ponderata dell'Unione;
- l'inverso del PIL pro capite è limitato a un massimo del 55 % della media ponderata dell'Unione se il PIL pro capite dello Stato membro interessato è superiore al 130 % della media dell'UE-27;
- una quota di assegnazione minima è fissata allo 0,15 %;
- una quota di assegnazione massima è fissata al 13,80 %.

Il criterio di ripartizione applicato all'importo di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, p_i è definito come segue:

$$p_i = \begin{cases} 0,0015 & \omega_i \leq 0,0015 \\ 0,138 & \omega_i \geq 0,138 \\ \omega_i - \frac{\omega_i}{\sum_i^{27-z-q} \omega_i} \left[\sum_{i=i}^z (0,0015 - \omega_i) - \sum_{i=i}^q (\omega_i - 0,138) \right] & 0,0015 < \omega_i < 0,138 \end{cases}$$

dove gli Stati membri da i a z sono gli Stati membri che beneficiano di una quota di assegnazione minima e gli Stati membri da i a q sono gli Stati membri che beneficiano di una quota di assegnazione massima.

$$\text{dove } \omega_i = \frac{\tau_i + \mu_i + \psi_i}{3}$$

$$\text{dove } \tau_i = \frac{\sigma_{i,2021}}{\sum_{i=1}^{27} \sigma_{i,2021}} \text{ e } \mu_i = \frac{\sigma_{i,2021} \times \frac{FFGIC_{i,2020}}{FFGIC_{EU,2020}}}{\sum_{i=1}^{27} \sigma_{i,2021} \times \frac{FFGIC_{i,2020}}{FFGIC_{EU,2020}}} \text{ e } \psi_i = \frac{\sigma_{i,2021} \times \frac{GFCF_{i,2022Q2/2021Q2}}{GFCF_{EU,2022Q2/2021Q2}}}{\sum_{i=1}^{27} \sigma_{i,2021} \times \frac{GFCF_{i,2022Q2/2021Q2}}{GFCF_{EU,2022Q2/2021Q2}}}$$

$$\text{dove } \sigma_{i,2021} = \frac{pop_{i,2021}}{pop_{EU,2021}} \times \min \left\{ \frac{GDP_{EU,2021}^{PC}}{GDP_{i,2021}^{PC}}; 1,6 \right\} \text{ per gli Stati membri i con } \frac{GDP_{i,2021}^{PC}}{GDP_{EU,2021}^{PC}} \leq 1,3 \text{ e}$$

$$\sigma_{i,2021} = \frac{pop_{i,2021}}{pop_{EU,2021}} \times \min \left\{ \frac{GDP_{EU,2021}^{PC}}{GDP_{i,2021}^{PC}}; 0,55 \right\} \text{ per gli Stati membri i con } \frac{GDP_{i,2021}^{PC}}{GDP_{EU,2021}^{PC}} > 1,3$$

Definizioni⁶³:

— $pop_{i,2021}$ — la popolazione totale nello Stato membro i nel 2021;

— $pop_{EU,2021}$ — la popolazione totale negli Stati membri dell'UE-27 nel 2021;

$GDP_{EU,2021}^{PC}$ — la media ponderata del PIL nominale pro capite) degli Stati membri dell'UE-27 nel 2021;

$GDP_{i,2021}^{PC}$ — il PIL nominale pro capite dello Stato membro i nel 2021;

— $FFGIC_{i,2020}$ — la quota di combustibili fossili nel consumo interno lordo di energia dello Stato membro i nel 2020;

— $FFGIC_{EU,2020}$ — la media ponderata della quota di combustibili fossili nel consumo interno lordo di energia degli Stati membri dell'UE-27 nel 2020;

$GFCF_{i,2022Q2/2021Q2}$ — il rapporto tra l'indice dei prezzi degli investimenti fissi lordi del T2 del 2022 (deflatore implicito, 2015 = 100, moneta nazionale, dati destagionalizzati e con correzione degli effetti di calendario) dello Stato membro i e l'indice dei prezzi degli investimenti fissi lordi del T2 del 2021 (deflatore implicito, 2015 = 100, moneta nazionale, dati destagionalizzati e con correzione degli effetti di calendario) dello Stato membro i;

$GFCF_{EU,2022Q2/2021Q2}$ — il rapporto tra l'indice dei prezzi degli investimenti fissi lordi del T2 del 2022 (deflatore implicito, 2015 = 100, moneta nazionale, dati destagionalizzati e con correzione degli effetti di calendario) dell'aggregato UE-27 e l'indice dei prezzi degli

⁶³ Tutti i dati contenuti nel presente regolamento provengono da Eurostat. Ultimo aggiornamento del 20 settembre 2022 per i dati storici utilizzati per l'applicazione del criterio di ripartizione di cui al presente allegato. I combustibili fossili comprendono i combustibili fossili solidi, i gas artificiali, la torba e i prodotti a base di torba, lo scisto bituminoso e le sabbie bituminose, il petrolio e i prodotti petroliferi (esclusa la parte di biocarburante), il gas naturale e i rifiuti non rinnovabili.

investimenti fissi lordi del T2 del 2021 (deflatore implicito, 2015 = 100, moneta nazionale, dati destagionalizzati e con correzione degli effetti di calendario) dell'aggregato UE-27.

Applicando la metodologia all'importo di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, si otterranno la quota e l'importo seguenti per Stato membro:

Stato Membro	Quota come % del totale	Importo (in migliaia di euro, a prezzi correnti)
Belgio	1,41 %	282 139
Bulgaria	2,40 %	480 047
Cechia	3,41 %	681 565
Danimarca	0,65 %	130 911
Germania	10,45 %	2 089 555
Estonia	0,42 %	83 423
Irlanda	0,45 %	89 598
Grecia	3,85 %	769 222
Spagna	12,93 %	2 586 147
Francia	11,60 %	2 320 955
Croazia	1,35 %	269 441
Italia	13,80 %	2 760 000
Cipro	0,26 %	52 487
Lettonia	0,62 %	123 983
Lituania	0,97 %	194 020
Lussemburgo	0,15 %	30 000
Ungheria	3,51 %	701 565
Malta	0,15 %	30 000
Paesi Bassi	2,28 %	455 042
Austria	1,05 %	210 620
Polonia	13,80 %	2 760 000
Portogallo	3,52 %	704 420
Romania	7,00 %	1 399 326
Slovenia	0,58 %	116 910
Slovacchia	1,83 %	366 959
Finlandia	0,56 %	112 936
Svezia	0,99 %	198 727
UE-27	100,00 %	20 000 000

ALLEGATO V

Orientamenti per la valutazione del dispositivo

1. Ambito di applicazione

I presenti orientamenti, unitamente al presente regolamento, fungono da base per la valutazione trasparente ed equa da parte della Commissione delle proposte relative ai piani per la ripresa e la resilienza presentate dagli Stati membri e per la definizione del contributo finanziario conformemente agli obiettivi e a ogni altro requisito pertinente stabilito nel presente regolamento. I presenti orientamenti costituiscono la base per l'applicazione dei criteri di valutazione e per la definizione del contributo finanziario di cui, rispettivamente, all'articolo 19, paragrafo 3, e all'articolo 20, paragrafo 4.

Gli orientamenti per la valutazione sono destinati a:

- a) guidare il processo di valutazione delle proposte relative ai piani per la ripresa e la resilienza presentate dagli Stati membri;
- b) fornire ulteriori dettagli sui criteri di valutazione e un sistema di rating, al fine di garantire un processo equo e trasparente; e
- c) definire il nesso tra la valutazione che deve essere effettuata dalla Commissione in base ai criteri di valutazione e la definizione del contributo finanziario da stabilire nella proposta della Commissione di decisione del Consiglio in relazione ai piani per la ripresa e la resilienza.

Gli orientamenti sono uno strumento che agevola la valutazione da parte della Commissione delle proposte di piani per la ripresa e la resilienza presentate dagli Stati membri e per garantire che i piani per la ripresa e la resilienza sostengano riforme e investimenti pubblici che siano pertinenti e presentino un elevato valore aggiunto in riferimento agli obiettivi del dispositivo, garantendo nel contempo la parità di trattamento tra gli Stati membri.

2. Criteri di valutazione

Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, la Commissione valuta i piani per la ripresa e la resilienza in base ai criteri di pertinenza, efficacia, efficienza e coerenza. A seguito del processo di valutazione la Commissione attribuisce ai piani per la ripresa e la resilienza presentati dagli Stati membri un rating in base a ciascuno dei criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, al fine di definire il contributo finanziario in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4.

A fini di semplificazione ed efficienza, il sistema prevede rating compresi tra A e C, come indicato di seguito. Pertinenza:

2.1 Il piano per la ripresa e la resilienza rappresenta una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, contribuendo in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3, tenendo conto delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato.

Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.

Ambito di applicazione

2.2 Il piano per la ripresa e la resilienza contribuisce in modo globale e adeguatamente equilibrato a tutti i sei pilastri di cui all'articolo 3, prendendo in considerazione le sfide specifiche dello Stato membro interessato e tenendo conto del contributo finanziario dello Stato interessato e del sostegno sotto forma di prestito richiesto.

Rating

A - in ampia misura

B - in misura moderata

C - in misura ridotta

Il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace tutte le sfide, o un insieme significativo di esse, individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, compresi gli aspetti di bilancio, e, se del caso, nelle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011 rivolte allo Stato membro interessato o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo.

Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.

Ambito di applicazione

– Il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace tutte le sfide, o un insieme significativo di esse, individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, compresi gli aspetti di bilancio e, se del caso, nelle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011 rivolte allo Stato membro interessato o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo, tenendo conto del contributo finanziario dello Stato membro interessato e del sostegno sotto forma di prestito richiesto nonché della portata e dell'entità delle sfide specifiche del paese e delle informazioni comprese nel programma nazionale di riforma;

e

– il piano per la ripresa e la resilienza rappresenta una risposta globale e adeguata alla situazione economica e sociale dello Stato membro interessato.

e

– le sfide affrontate dal piano per la ripresa e la resilienza sono considerate significative per promuovere il potenziale di crescita dell'economia dello Stato membro interessato in modo sostenibile;

e

– dopo il completamento delle riforme e degli investimenti proposti, le sfide dovrebbero essere risolte o essere state affrontate in modo tale da contribuire significativamente alla loro risoluzione.

Rating

A – il piano per la ripresa e la resilienza contribuisce ad affrontare in modo efficace tutte le sfide, o un insieme significativo di esse, individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo e rappresenta una risposta adeguata alla situazione economica e sociale dello Stato membro interessato

B – il piano per la ripresa e la resilienza contribuisce ad affrontare in modo parziale tutte le sfide, o un insieme significativo di esse, individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo e rappresenta una risposta adeguata alla situazione economica e sociale dello Stato membro interessato

C – il piano per la ripresa e la resilienza non contribuisce ad affrontare le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo e non rappresenta una risposta adeguata alla situazione economica e sociale dello Stato membro interessato

2.3 Il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica, istituzionale e sociale dello Stato membro, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, anche tramite la promozione di politiche per l'infanzia e la gioventù, e di attenuare l'impatto economico e sociale della crisi, potenziando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione.

Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.

Ambito di applicazione

- Il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure volte a promuovere la crescita economica e la coesione economica in modo inclusivo, in particolare affrontando le carenze dell'economia degli Stati membri, promuovendo il potenziale di crescita dell'economia dello Stato membro interessato, incentivando la creazione di posti di lavoro e attenuando gli effetti negativi della crisi;

e

il piano per la ripresa e la resilienza contiene misure volte a rafforzare la coesione sociale e i sistemi di protezione sociale, comprese le politiche per l'infanzia e la gioventù, riducendo le vulnerabilità sociali, contribuendo all'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali e a migliorare i livelli degli indicatori del suo quadro di valutazione della situazione sociale;

e

- il piano per la ripresa e la resilienza intende ridurre la vulnerabilità economica agli shock dell'economia dello Stato membro;

e

- il piano per la ripresa e la resilienza intende incrementare la capacità delle strutture e delle istituzioni economiche e/o sociali dello Stato membro di adattarsi e di resistere agli shock;

e

- il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza.

Rating

A – Elevato impatto atteso

B – Medio impatto atteso

C – Basso impatto atteso

2.4 Il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di assicurare che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento inclusa nel piano per la ripresa e la resilienza arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo»).

Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti:

Ambito di applicazione

- Nessuna misura per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento inclusi nel piano per la ripresa e la resilienza arreca un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo»).

Rating

A – Nessuna misura arreca un danno significativo agli obiettivi ambientali (principio «non arrecare un danno significativo»)

C – Una o più misure arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali (principio «non arrecare un danno significativo»).

2.5 Il piano per la ripresa e la resilienza contiene misure che contribuiscono in modo efficace alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono, che rappresentano un importo pari almeno il 37 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza e dette misure nel capitolo dedicato al piano REPowerEU rappresentano un importo pari almeno al 37 % dei costi totali stimati delle misure nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'allegato VI; la metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo d'intervento elencato nell'allegato VI; i coefficienti di sostegno per gli obiettivi climatici possono essere aumentati fino a un totale del 3 % delle assegnazioni del piano per la ripresa e la resilienza per i singoli investimenti al fine di tenere conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano credibilmente l'impatto sugli obiettivi climatici, fatto salvo l'accordo della Commissione.

Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.

Ambito di applicazione

- L’attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo efficace alla transizione verde, compresa la biodiversità, e, se del caso, alla gestione delle sfide che ne conseguono, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi climatici dell’Unione per il 2030 nel rispetto dell’obiettivo della neutralità climatica dell’UE entro il 2050;

e

gli Stati membri applicano una metodologia che consiste nell’assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito, che riflette in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi climatici. Le ponderazioni sono basate sulle dimensioni e sui codici delle tipologie di intervento di cui all’allegato VI e possono essere aumentate per i singoli investimenti al fine di tenere conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano credibilmente l’impatto sugli obiettivi climatici.

Lo stesso sistema di ponderazione si applica alle misure che non possono essere direttamente assegnate a un settore di intervento elencato nell’allegato VI;

e

- l’attuazione delle misure previste è in grado di produrre un impatto duraturo. Rating

A - In ampia misura

B - In misura moderata

C - In misura ridotta

2.6 Il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure che contribuiscono efficacemente alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che conseguono da tale transizione e tali misure rappresentano almeno il 20 % dell’assegnazione totale del piano per la ripresa e la resilienza sulla base della metodologia per la marcatura digitale di cui all’allegato VII; la metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo d’intervento elencato nell’allegato VII; i coefficienti di sostegno agli obiettivi digitali possono essere aumentati per gli investimenti individuali al fine di tener conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano l’impatto sugli obiettivi digitali.

Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.

Ambito di applicazione

- l’attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo alla trasformazione digitale dei settori economico o sociale;

o

- l’attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo ad affrontare le sfide derivanti dalla transizione digitale;

e

- gli Stati membri applicano una metodologia che consiste nell’assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito, che riflette in quale misura il sostegno

apporta un contributo agli obiettivi digitali. Le ponderazioni sono basate sulle dimensioni e sui codici delle tipologie di intervento di cui all'allegato VII e possono essere aumentate per i singoli investimenti al fine di tenere conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano l'impatto sugli obiettivi digitali. Lo stesso sistema di ponderazione si applica alle misure che non possono essere direttamente assegnate a un settore di intervento elencato nell'allegato VII;

e

- l'attuazione delle misure previste è in grado di produrre un impatto duraturo. Rating

A - In ampia misura

B - In misura moderata

C - In misura ridotta Efficacia:

2.7 Il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di avere un impatto duraturo sullo Stato membro interessato.

Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.

Ambito di applicazione

l'attuazione delle misure previste è in grado di determinare un cambiamento strutturale nell'amministrazione o in istituzioni pertinenti;

o

- l'attuazione delle misure previste è in grado di determinare un cambiamento strutturale nelle politiche pertinenti;

e

- l'attuazione delle misure previste è in grado di produrre un impatto duraturo.

Rating

A - In ampia misura

B - In misura moderata

C - In misura ridotta

2.8 Le modalità proposte dagli Stati membri interessati sono tali da garantire un monitoraggio e un'attuazione efficace del piano per la ripresa e la resilienza, inclusi il calendario previsto, i traguardi e gli obiettivi, e i relativi indicatori.

Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.

Ambito di applicazione

- All'interno dello Stato membro, una struttura è incaricata di: i) attuare il piano per la ripresa e la resilienza; ii) monitorare i progressi in relazione ai traguardi e agli obiettivi; iii) comunicare informazioni;

e

- i traguardi e gli obiettivi proposti sono chiari e realistici; e gli indicatori proposti per tali traguardi e obiettivi sono pertinenti, accettabili e solidi;

e

le modalità generali proposte dagli Stati membri in termini di organizzazione (compresa la garanzia di una sufficiente assegnazione di personale) per l'attuazione delle riforme e degli investimenti sono credibili.

Rating

A – Modalità adeguate per un'attuazione efficace

B – Modalità minime per un'attuazione efficace

C – Modalità insufficienti per un'attuazione efficace

Efficienza:

2.9 La motivazione fornita dallo Stato membro in merito all'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza presentato è ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti. Ambito di applicazione

Lo Stato membro ha fornito informazioni e prove sufficienti a dimostrare che l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è appropriato («ragionevole»);

e

lo Stato membro ha fornito informazioni e prove sufficienti a dimostrare che l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è in linea con la natura e il tipo delle riforme e degli investimenti previsti («plausibile»);

e

lo Stato membro ha fornito informazioni e prove sufficienti a dimostrare che l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza che deve essere finanziato dal dispositivo non è coperto da finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti;

e

l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è commisurato all'impatto economico e sociale atteso delle misure previste, incluse nel piano dello Stato membro interessato.

Rating

A – In ampia misura

B – In misura moderata

C – In misura ridotta

2.10 Le disposizioni proposte dallo Stato membro interessato sono tali da prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi, nell'utilizzo dei fondi derivanti dal dispositivo, comprese le disposizioni volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte di altri programmi dell'Unione.

Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.

Ambito di applicazione

Il sistema di controllo interno descritto nel piano per la ripresa e la resilienza si basa su solidi processi e strutture e individua attori (organismi/entità) chiari e i loro ruoli e responsabilità per lo svolgimento dei compiti di controllo interno; in particolare, garantisce un'adeguata separazione delle funzioni pertinenti;

e

il sistema di controllo e le altre disposizioni pertinenti, anche per la raccolta e la messa a disposizione dei dati sui destinatari finali descritti nel piano per la ripresa e la resilienza, in particolare al fine di prevenire, individuare e correggere casi di corruzione, frode e conflitti di interessi quando si utilizzano i fondi forniti nell'ambito del dispositivo sono adeguati;

e

le disposizioni descritte nel piano per la ripresa e la resilienza per evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte di altri programmi dell'Unione sono adeguate;

e

gli attori (organismi/entità) responsabili dei controlli hanno la capacità giuridica e la capacità amministrativa di esercitare i loro ruoli e compiti previsti.

Rating

A – Disposizioni adeguate

C – Disposizioni insufficienti

Coerenza:

2.11 Il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimento pubblico che rappresentano azioni coerenti.

Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti.

Ambito di applicazione

Il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure che contribuiscono a rafforzare gli effetti l'una dell'altra;

o

il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure complementari tra loro.

Rating

A – In ampia misura

B – In misura moderata

C – In misura ridotta

2.12 Si prevede che le misure di cui all'articolo 21 quater saranno in grado di contribuire in modo efficace alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'aumento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili prima del 2030.

Nel valutare le misure di cui all'articolo 21 quater sulla base di tale criterio, la Commissione tiene conto delle sfide specifiche e dei finanziamenti aggiuntivi ai sensi del dispositivo a disposizione dello Stato membro interessato. La Commissione tiene inoltre conto degli elementi seguenti:

Ambito di applicazione

si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire in modo efficace al miglioramento delle infrastrutture e degli impianti energetici al fine di rispondere alle esigenze immediate in termini di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, compreso il gas naturale liquefatto, o di petrolio ove si applichi la deroga di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a), in particolare per consentire la diversificazione dell'approvvigionamento, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso;

o

- si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire in modo efficace alla promozione dell'efficienza energetica degli edifici e delle infrastrutture energetiche critiche, alla decarbonizzazione dell'industria, all'aumento della produzione e della diffusione del biometano sostenibile e dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili e all'aumento della quota e alla diffusione più rapida di energie rinnovabili;

o

- si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire in modo efficace al contrasto della povertà energetica, anche attribuendo, se del caso, un'adeguata priorità alle esigenze delle persone in condizioni di povertà energetica nonché alla riduzione delle vulnerabilità durante le prossime stagioni invernali;

- o
- si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire in modo efficace a incentivare la riduzione della domanda di energia;
- o
- si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di eliminare le strozzature interne e transfrontaliere nella trasmissione e nella distribuzione di energia, sostenendo lo stoccaggio di energia elettrica e accelerando l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, e sostenendo i trasporti a zero emissioni e le relative infrastrutture, comprese le ferrovie;
- o
- si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire in modo efficace al sostegno degli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere da a) a e), attraverso la riqualificazione accelerata della forza lavoro, grazie all'acquisizione di competenze verdi e delle relative competenze digitali, e sostenendo le catene del valore relative alle materie prime e alle tecnologie critiche connesse alla transizione verde;
- e
- se le misure previste sono coerenti con gli sforzi profusi dallo Stato membro interessato al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, tenendo conto delle misure contenute nella decisione di esecuzione del Consiglio già adottata, nonché di altre misure complementari o di accompagnamento finanziate a livello nazionale e finanziate dall'Unione che contribuiscono agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3.

Rating

- A — In ampia misura
- B — In misura moderata
- C — In misura ridotta

2.13 Si prevede che le misure di cui all'articolo 21 quater avranno una dimensione o un effetto transfrontalieri o multinazionali.

Per la valutazione sulla base del presente criterio, la Commissione tiene conto degli elementi seguenti:

Ambito di applicazione

- si prevede che l'attuazione a livello nazionale delle misure previste sarà in grado di contribuire ad assicurare l'approvvigionamento energetico nell'Unione nel suo complesso, anche affrontando le sfide individuate nella più recente valutazione delle esigenze elaborata dalla Commissione, in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, tenendo conto del contributo finanziario disponibile per lo Stato membro interessato e della sua posizione geografica;
- o

- si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e la domanda di energia.

Rating

- A — In ampia misura
- B — In misura moderata
- C — In misura ridotta

3. Definizione del contributo finanziario

In conformità dell'articolo 20, la proposta della Commissione definisce il contributo finanziario tenendo conto dell'importanza e della coerenza del piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro interessato, valutato secondo i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3. A tal fine sono applicati i criteri seguenti:

- se il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è pari o superiore al contributo finanziario massimo calcolato per lo Stato membro in questione conformemente all'articolo 11, il contributo finanziario assegnato allo Stato membro interessato è pari all'importo totale del contributo finanziario massimo calcolato per lo Stato membro in questione conformemente all'articolo 11;
- se il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è inferiore al contributo finanziario massimo calcolato per lo Stato membro in questione conformemente all'articolo 11, il contributo finanziario assegnato allo Stato membro interessato è pari all'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza;
- se il piano per la ripresa e la resilienza non risponde in misura soddisfacente ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, allo Stato membro interessato non è assegnato alcun contributo finanziario.

Ai fini dell'attuazione del presente comma si applicano le formule seguenti:

- relativamente alla lettera a) di cui sopra: se $C_i \geq MFC_i$ lo Stato membro i riceve MFC_i
- relativamente alla lettera b) di cui sopra: se $C_i < MFC_i$ lo Stato membro i riceve C_i

in cui:

- i si riferisce allo Stato membro interessato
- MFC è il contributo finanziario massimo per lo Stato membro interessato
- C è l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza

A seguito del processo di valutazione e tenendo conto dei rating:

il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di valutazione:

se il rating finale per i criteri di cui al punto 2 si configura nel modo seguente:

- un A per i criteri 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 e 2.12

e per gli altri criteri:

- tutti A,
 - oppure
 - nessuna maggioranza di B rispetto ad A e assenza di C.
- il piano per la ripresa e la resilienza non soddisfa i criteri di valutazione:
se il rating finale per i criteri di cui al punto 2 si configura nel modo seguente:
- nessun A per i criteri 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 e 2.12
- e per gli altri criteri:
- una maggioranza di B rispetto ad A,
 - oppure
 - almeno un C.

ALLEGATO VI

Metodologia di controllo del clima

Dimensioni e codici delle tipologie di intervento per il dispositivo per la ripresa e la resilienza

	CAMPO DI INTERVENTO	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali
001	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	0 %	0 %
002	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	0 %	0 %
002 bis1	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in grandi imprese ⁶⁴ direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	0 %	0 %
003	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	0 %	0 %
004	Investimenti in beni immateriali in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	0 %	0 %
005	Investimenti in beni immateriali in PMI (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	0 %	0 %
005bis1	Investimenti in beni immateriali in grandi imprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	0 %	0 %
006	Investimenti in beni immateriali in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	0 %	0 %

⁶⁴ Le grandi imprese sono tutte le imprese diverse dalle PMI, comprese le piccole imprese a media capitalizzazione.

	CAMPO DI INTERVENTO	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali
007	Attività di ricerca e innovazione in microimprese, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)	0 %	0 %
008	Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete	0 %	0 %
008bis1	Attività di ricerca e innovazione in grandi imprese, comprese le attività in rete	0 %	0 %
009	Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca pubblici, istituti di istruzione superiore e centri di competenze, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)	0 %	0 %
010	Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B)	0 %	0 %
010bis1	Digitalizzazione delle grandi imprese (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B)	0 %	0 %
010ter	Digitalizzazione delle PMI o delle grandi imprese (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica ⁶⁵	40 %	0 %
011	Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione	0 %	0 %
011bis	Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica ⁶⁶	40 %	0 %
012	Applicazioni e servizi e informatici per le competenze digitali e l'inclusione digitale	0 %	0 %
013	Applicazioni e servizi e informatici di assistenza sanitaria online (compresi l'e-Care, l'Internet delle cose per l'attività fisica e la domotica per categorie deboli)	0 %	0 %
014	Infrastrutture commerciali per le PMI (compresi i parchi e i siti industriali)	0 %	0 %
015	Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi	0 %	0 %
015bis	Sostegno alle grandi imprese mediante strumenti finanziari, compresi gli investimenti produttivi	0 %	0 %
016	Sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti	0 %	0 %
017	Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione)	0 %	0 %

⁶⁵ Se l'obiettivo della misura è che l'attività deve trattare o raccogliere dati per consentire riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra che si traducono in dimostrate riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita. Se l'obiettivo della misura impone ai centri dati di conformarsi al «Codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati».

⁶⁶ Se l'obiettivo della misura è che l'attività deve trattare o raccogliere dati per consentire riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra che si traducono in dimostrate riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita. Se l'obiettivo della misura impone ai centri dati di conformarsi al «Codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati».

	CAMPO DI INTERVENTO	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali
018	Incubazione, sostegno a spin off, spin out e start-up	0 %	0 %
019	Sostegno ai poli di innovazione, anche tra imprese, organismi di ricerca e autorità pubbliche e reti di imprese a beneficio principalmente delle PMI	0 %	0 %
020	Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione, innovazione guidata dall'utente e dalla domanda)	0 %	0 %
021	Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra le imprese, i centri di ricerca e il settore dell'istruzione superiore	0 %	0 %
022	Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici	100 %	40 %
023	Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia circolare	40 %	100 %
024	Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno	40 %	40 %
024bis	Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle grandi imprese e misure di sostegno	40 %	40 %
024ter	Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI o nelle grandi imprese e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica ⁶⁷	100 %	40%
025	Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno	40 %	40 %
025bis	Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformi ai criteri di efficienza energetica ⁶⁸	100 %	40%
025ter	Costruzione di nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico (5)	40 %	40%
026	Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica e misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno	40 %	40 %
026bis	Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica ⁶⁹	100 %	40%
027	Sostegno alle imprese che forniscono servizi che contribuiscono all'economia a basse emissioni di carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici, comprese le misure di sensibilizzazione	100 %	40 %
028	Energia rinnovabile: energia eolica	100 %	40 %
029	Energia rinnovabile: solare	100 %	40 %

⁶⁷ a) Se l'obiettivo della misura è conseguire, in media, almeno una ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione della Commissione sulla ristrutturazione degli edifici (UE) 2019/786 o b) conseguire, in media, una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante.

⁶⁸ Se l'obiettivo della misura è conseguire, in media, almeno una ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/78 della Commissione sulla ristrutturazione degli edifici. La ristrutturazione degli edifici include anche le infrastrutture ai sensi dei campi d'intervento da 85 a 92.

⁶⁹ Se l'obiettivo della misura è a) conseguire, in media, almeno una ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione sulla ristrutturazione degli edifici o b) conseguire, in media, una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante. La ristrutturazione degli edifici è intesa anche a includere infrastrutture ai sensi dei campi d'intervento da 85 a 92.

	CAMPO DI INTERVENTO	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali
030	Energia rinnovabile: biomassa ⁷⁰	40 %	40 %
030bis	Energia rinnovabile: biomassa con elevate riduzioni di gas a effetto serra ⁷¹	100 %	40 %
031	Energia rinnovabile: marina	100 %	40 %
032	Altre energie rinnovabili (compresa l'energia geotermica)	100 %	40 %
033	Sistemi energetici intelligenti (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC) e relativo stoccaggio	100 %	40 %
034	Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento e teleraffreddamento	40 %	40 %
034bis0	Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento efficiente e teleraffreddamento con basse emissioni del ciclo di vita	100 %	40 %
034bis1	Sostituzione degli impianti di riscaldamento a carbone con impianti di riscaldamento a gas ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici	0 %	0 %
034bis2	Distribuzione e trasporto di gas naturale in sostituzione del carbone ⁷²	0 %	0 %
035	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi)	100 %	100 %
036	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: incendi (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi)	100 %	100 %
037	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: altri rischi, per esempio tempeste e siccità (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi)	100 %	100 %
038	Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (come i terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (per esempio incidenti tecnologici), comprese le	0 %	100 %

⁷⁰ Se l'obiettivo della misura riguarda la produzione di energia elettrica o termica a partire da biomassa, in linea con la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

⁷¹ Se l'obiettivo della misura riguarda la produzione di energia elettrica o termica a partire da biomassa, in linea con la direttiva (UE) 2018/2001; e se l'obiettivo della misura è conseguire nell'impianto una riduzione di almeno l'80 % delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso della biomassa in relazione alla metodologia di riduzione dei gas a effetto serra e al relativo combustibile fossile di riferimento di cui all'allegato VI della direttiva (UE) 2018/2001. Se l'obiettivo della misura riguarda la produzione di biocombustibile a partire da biomassa, in linea con la direttiva (UE) 2018/2001; e se l'obiettivo della misura è conseguire nell'impianto una riduzione di almeno il 65 % delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso della biomassa a tal fine in relazione alla metodologia di riduzione dei gas a effetto serra e al relativo combustibile fossile di riferimento di cui all'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001.

⁷² Nel caso della cogenerazione ad alto rendimento, se l'obiettivo della misura è ottenere emissioni nel ciclo di vita inferiori a 100 gCO₂e/kWh o riscaldamento/raffreddamento ottenuto a partire dal calore di scarto. Nel caso del teleriscaldamento/teleraffreddamento, se l'infrastruttura associata segue la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1) o se l'infrastruttura esistente è ristrutturata per soddisfare la definizione di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, o se il progetto è un sistema pilota avanzato (sistemi di controllo e di gestione dell'energia, Internet degli oggetti) o porta a un regime di riduzione della temperatura nel sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento.

	CAMPO DI INTERVENTO	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali
	azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture per la gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi		
039	Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile)	0%	100 %
039bis	Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile) conformemente ai criteri di efficienza ⁷³	40%	100 %
040	Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresa la gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite)	40%	100 %
041	Raccolta e trattamento delle acque reflue	0%	100 %
041bis	Raccolta e trattamento delle acque reflue conformemente ai criteri di efficienza energetica ⁷⁴	40%	100 %
042	Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio	40%	100%
042bis	Gestione dei rifiuti domestici: gestione dei rifiuti residui	0%	100%
044	Gestione dei rifiuti industriali e commerciali: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio	40%	100 %
044bis	Gestione dei rifiuti industriali e commerciali: rifiuti residui e pericolosi	0%	100 %
045	Promozione dell'impiego di materiali riciclati come materie prime	0%	100 %
045bis	Utilizzo di materiali riciclati come materie prime conformemente ai criteri di efficienza ⁷⁵	100%	100 %
046	Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati	0%	100 %
046bis	Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati conformemente ai criteri di efficienza ⁷⁶	40%	100 %
047	Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI	40%	40 %
047bis	Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle grandi imprese	40%	40 %
048	Misure per la qualità dell'aria e la riduzione del rumore	40%	100 %
049	Protezione, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000	40%	100 %
050	Tutela della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu	40%	100 %

⁷³ Se l'obiettivo della misura è far sì che il sistema costruito abbia un consumo energetico medio $\leq 0,5$ kWh o un indice di perdita dell'infrastruttura (ILI) ≤ 1.5 e che l'attività di ristrutturazione riduca il consumo energetico medio di oltre il 20 % o diminuisca la perdita di oltre il 20 %.

⁷⁴ Se l'obiettivo della misura è che il sistema completo di trattamento delle acque reflue costruito abbia un consumo netto di energia pari a zero o che il rinnovo del sistema completo per le acque reflue comporti una riduzione del consumo energetico medio di almeno il 10 % (esclusivamente mediante misure di efficienza energetica e non mediante cambiamenti materiali o di carico).

⁷⁵ Se l'obiettivo della misura è convertire almeno il 50 %, in peso, dei rifiuti non pericolosi sottoposti a raccolta differenziata in materie prime secondarie.

⁷⁶ Se l'obiettivo della misura è trasformare i siti industriali e i terreni contaminati in un pozzo naturale di assorbimento del carbonio.

	CAMPO DI INTERVENTO	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali
051	TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (reti dorsali/di backhaul)	0%	0 %
052	TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per condomini)	0%	0 %
053	TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per singole abitazioni e uffici)	0%	0 %
054	TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino alla stazione di base per comunicazioni senza fili avanzate)	0%	0 %
055	TIC: altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless)	0%	0 %
055bis	TIC: altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless) conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica ⁷⁷	40%	0 %
056	Autostrade e strade di nuova costruzione o ristrutturate - rete centrale TEN-T ⁷⁸	0%	0 %
057	Autostrade e strade di nuova costruzione o ristrutturate - rete globale TEN-T	0%	0 %
058	Collegamenti stradali secondari alle reti e ai nodi stradali TEN-T di nuova costruzione o migliorati	0%	0 %
059	Altre strade di accesso nazionali, regionali e locali di nuova costruzione o ristrutturate	0%	0 %
060	Autostrade e strade ricostruite o ammodernate - rete centrale TEN-T	0%	0 %
061	Autostrade e strade ricostruite o ammodernate - rete globale TEN-T	0%	0 %
062	Altre strade ricostruite o ammodernate (autostrade, strade nazionali, regionali o locali)	0%	0 %
063	Digitalizzazione dei trasporti: trasporti stradali	0%	0 %
063bis	Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: trasporti stradali	40%	0%
064	Linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate- rete centrale TEN-T	100%	40 %
065	Linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate- rete globale TEN-T	100%	40 %
066	Altre linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate	40%	40 %
066bis	Altre linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate – elettriche che/a zero emissioni ⁷⁹	100%	40%

⁷⁷ Se l'obiettivo della misura è che l'attività deve trattare o raccogliere dati per consentire riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra che si traducono in dimostrate riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita. Se l'obiettivo della misura impone ai centri dati di conformarsi al «Codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati».

⁷⁸ Per i campi d'intervento da 56 a 62, i campi d'intervento 73, 74 e 77 possono essere utilizzati per elementi delle misure relative agli interventi sui combustibili alternativi, compresa la ricarica dei veicoli elettrici, o sui trasporti pubblici.

⁷⁹ Se l'obiettivo della misura riguarda i binari elettrificati e i sottosistemi associati o se esiste un piano di elettrificazione o se è idoneo all'uso da parte di treni a zero emissioni di gas di scarico entro 10 anni.

	CAMPO DI INTERVENTO	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali
067	Linee ferroviarie ricostruite o ammodernate - rete centrale TEN-T	100%	40 %
068	Linee ferroviarie ricostruite o ammodernate - rete globale TEN-T	100%	40 %
069	Altre linee ferroviarie ricostruite o ammodernate	40%	40 %
069bis	Altre ferrovie ricostruite o modernizzate — emissioni elettriche/zero emissioni ⁸⁰	100%	40%
070	Digitalizzazione dei trasporti: trasporto ferroviario	40%	0 %
071	Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)	40%	40 %
072	Infrastrutture ferroviarie mobili	0%	40 %
072bis	Infrastrutture ferroviarie mobili a zero emissioni/elettriche ⁸¹	100%	40%
073	Infrastrutture di trasporto urbano pulito ⁸²	100%	40 %
074	Materiale rotabile di trasporto urbano pulito ⁸³	100%	40 %
075	Infrastrutture ciclistiche	100%	100 %
076	Digitalizzazione dei trasporti urbani	0%	0 %
076bis	Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: trasporto urbano	40%	0%
077	Infrastrutture per combustibili alternativi ⁸⁴	100%	40 %
078	Trasporti multimodali (TEN-T)	40%	40 %
079	Trasporto multimodale (non urbano)	40%	40 %
080	Porti marittimi (TEN-T)	0%	0 %
080bis	Porti marittimi (TEN-T), esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili	40%	0%
081	Altri porti marittimi	0%	0 %
081bis	Altri porti marittimi, esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili	40%	0%
082	Vie navigabili interne e porti (TEN-T)	0%	0 %
082bis	Vie navigabili interne e porti (TEN-T) esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili	40%	0%
083	Vie navigabili interne e porti (regionali e locali)	0%	0 %
083bis0	Vie navigabili interne e porti (regionali e locali) esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili	40%	0%
083bis1	Sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo, per gli aeroporti esistenti	0%	0 %
084	Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto	0%	0 %
084bis	Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: altri modi di trasporto	40%	0%

⁸⁰ Se l'obiettivo della misura riguarda i binari elettrificati e i sottosistemi associati o se esiste un piano di elettrificazione o se è idoneo all'uso da parte di treni a zero emissioni di gas di scarico entro 10 anni.

⁸¹ Si applica anche ai treni bimodali.

⁸² Per infrastrutture di trasporto urbano pulite si intendono le infrastrutture che consentono il funzionamento di materiale rotabile a emissioni zero.

⁸³ Il materiale rotabile di trasporto urbano pulito si riferisce al materiale rotabile a emissioni zero.

⁸⁴ Se l'obiettivo della misura è in linea con la direttiva (UE) 2018/2001.

	CAMPO DI INTERVENTO	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali
085	Infrastrutture per l'educazione e la cura della prima infanzia	0%	0 %
086	Infrastrutture per l'istruzione primaria e secondaria	0%	0 %
087	Infrastrutture per l'istruzione terziaria	0%	0 %
088	Infrastrutture per l'istruzione e la formazione professionale e l'apprendimento per gli adulti	0%	0 %
089	Infrastrutture abitative destinate ai migranti, ai rifugiati e alle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale	0%	0 %
090	Infrastrutture abitative destinate ai migranti (diversi dai rifugiati e dalle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale)	0%	0 %
091	Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità	0%	0 %
092	Infrastrutture per la sanità	0%	0 %
093	Attrezzature sanitarie	0%	0 %
094	Beni mobili per la salute	0%	0 %
095	Digitalizzazione delle cure sanitarie	0%	0%
096	Infrastrutture di accoglienza temporanea per migranti, rifugiati e persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale	0%	0 %
097	Misure volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro	0%	0 %
098	Misure volte a promuovere l'accesso all'occupazione dei disoccupati di lunga durata	0%	0 %
099	Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e l'integrazione socio-economica dei giovani	0%	0 %
100	Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese	0%	0 %
101	Sostegno all'economia sociale e alle imprese sociali	0%	0 %
102	Misure volte a modernizzare e rafforzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le competenze necessarie e per garantire assistenza e sostegno tempestivi e mirati	0%	0 %
103	Sostegno all'incontro della domanda e dell'offerta e alle transizioni	0%	0 %
104	Sostegno alla mobilità dei lavoratori	0%	0 %
105	Misure volte a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro	0%	0 %
106	Misure volte a promuovere l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, compreso l'accesso all'assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti	0%	0 %
107	Misure volte a creare ambienti di lavoro sani e adeguati, attenti ai rischi per la salute e che promuovano l'attività fisica	0%	0 %
108	Sostegno allo sviluppo di competenze digitali	0%	0 %
109	Sostegno per l'adattamento al cambiamento da parte di lavoratori, imprese e imprenditori	0%	0 %
110	Misure volte a incoraggiare l'invecchiamento attivo e in buona salute	0%	0 %
111	Sostegno all'educazione e alla cura della prima infanzia (infrastrutture escluse)	0%	0 %
112	Sostegno all'istruzione primaria e secondaria (infrastrutture escluse)	0%	0 %
113	Sostegno all'istruzione terziaria (infrastrutture escluse)	0%	0 %
114	Sostegno all'istruzione degli adulti (infrastrutture escluse)	0%	0 %

	CAMPO DI INTERVENTO	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali
115	Misure volte a promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva alla società	0%	0 %
116	Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per i soggetti svantaggiati	0%	0 %
117	Misure volte a migliorare l'accesso dei gruppi emarginati (come i rom) all'istruzione e all'occupazione e a promuoverne l'inclusione sociale	0%	0 %
118	Sostegno alle organizzazioni della società civile che operano nelle comunità emarginate come i rom	0%	0 %
119	Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei cittadini di paesi terzi all'occupazione	0%	0 %
120	Misure volte all'integrazione sociale dei cittadini di paesi terzi	0%	0 %
121	Misure volte a rafforzare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e abbordabili	0%	0 %
122	Misure volte a rafforzare l'offerta di servizi di assistenza familiare e di prossimità	0%	0 %
123	Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari (infrastrutture escluse)	0%	0 %
124	Misure volte a migliorare l'accesso all'assistenza a lungo termine (infrastrutture escluse)	0%	0 %
125	Misure volte a modernizzare i sistemi di protezione sociale, con presa la promozione dell'accesso alla protezione sociale	0%	0 %
126	Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini	0%	0 %
127	Misure contro la deprivazione materiale mediante assistenza con prodotti alimentari e/o materiali per gli indigenti, comprese misure di accompagnamento	0%	0 %
128	Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici	0%	0 %
129	Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali	0%	0 %
130	Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio naturale e del l'ecoturismo diversi dai siti Natura 2000	0%	100 %
131	Riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici	0%	0 %
131bis	Iniziative di sviluppo territoriale, compresa la preparazione di strategie territoriali	0%	0 %
132	Sviluppo delle capacità delle autorità di programma e degli organi smi coinvolti nell'attuazione dei fondi	0%	0 %
133	Rafforzamento della cooperazione con i partner sia all'interno sia al di fuori dello Stato membro	0%	0 %
134	Finanziamenti incrociati nel quadro del FESR (sostegno alle azioni di tipo FSE necessarie a garantire l'attuazione della componente FESR dell'operazione e a essa direttamente collegate)	0%	0 %
135	Rafforzamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate per attuare progetti di cooperazione territoriale e iniziative in contesti transfrontalieri, transnazionali, marittimi e interregionali	0%	0 %
135 bis	Interreg: gestione dei valichi di frontiera, mobilità e gestione della migrazione	0%	0 %
136	Regioni ultraperiferiche: compensazione dei costi supplementari dovuti a problemi di accessibilità e frammentazione territoriale	0%	0 %
137	Regioni ultraperiferiche: interventi specifici destinati a compensare i costi supplementari dovuti alle dimensioni del mercato	0%	0 %
138	Regioni ultraperiferiche: sostegno destinato a compensare i costi supplementari dovuti alle condizioni climatiche e alle difficoltà di soccorso	40%	40 %
139	Regioni ultraperiferiche: aeroporti	0%	0 %

	CAMPO DI INTERVENTO	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali
140	Informazione e comunicazione	0%	0 %
141	Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo	0%	0 %
142	Valutazione e studi, raccolta dati	0%	0 %
143	Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti	0%	0 %
01	Contribuire alle competenze e all'occupazione verdi e all'economia verde	100%	

ALLEGATO VII

Metodologia per la marcatura digitale nell'ambito del dispositivo

Metodologia per la marcatura digitale:

Tabella degli interventi

Code	Campo di intervento e tipo di intervento ⁸⁵	Coefficiente per il calcolo del sostegno alla transizione digitale
	Campo di intervento 1: connettività Dimensione DESI 1: connettività	
051	Reti a banda larga ad altissima capacità (reti dorsali/di backhaul) ⁸⁶	100%
052	Reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per condomini)	100%
053	Reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per singole abitazioni e uffici)	100%
054	Reti a banda larga ad altissima capacità (reti dorsali/di backhaul) (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino alla stazione di base per comunicazioni senza fili avanzate) ⁸⁷	100%
054bis	Copertura della rete 5G, compresa la fornitura ininterrotta di connettività lungo i percorsi di trasporto; connettività Gigabit (reti che offrono almeno 1 Gbps in download e in upload) per i fattori socioeconomici, quali scuole, nodi di trasporto e principali fornitori di servizi pubblici	100%
054ter	Connettività mobile dei dati con un'ampia copertura territoriale	100%
	Campo di intervento 2: investimenti connessi al digitale a favore della R&S: «Il settore delle TIC nell'UE e le sue prestazioni in materia di R&S»	
009bis	Investimenti in attività di R&I connesse al digitale (compresi i centri di ricerca di eccellenza, la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale, gli studi di fattibilità, l'acquisizione di attività fisse o immateriali per attività di R&I connesse al digitale)	100%
	Campo di intervento 3: capitale umano Dimensione DESI 2: capitale umano	
012	Applicazioni e servizi e informatici per le competenze digitali e l'inclusione digitale ⁸⁸	100%

⁸⁵ La descrizione degli interventi nella presente tabella non pregiudica il rispetto delle norme in materia di concorrenza, in particolare per garantire che gli interventi non escludano gli investimenti privati.

⁸⁶ Compresi i cavi sottomarini all'interno e tra gli Stati membri e tra l'Unione e i paesi terzi.

⁸⁷ Compresa le reti 5G e 6G.

Code	Campo di intervento e tipo di intervento ⁸⁵	Coefficiente per il calcolo del sostegno alla transizione digitale
016	Sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti	40%
108	Sostegno allo sviluppo di competenze digitali ⁸⁹	100%
099	Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e l'integrazione socio-economica dei giovani	40%
100	Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese	40%
	Campo di intervento 4: servizi pubblici digitali ed ecosistemi digitali locali Dimensione DESI 5: Servizi pubblici digitali	
011	Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione ⁹⁰	100%
011bis	Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica ⁹¹	100%
011ter	Applicazione del regime europeo di identità digitale per uso pubblico e privato	100%
013	Applicazioni e servizi e informatici di assistenza sanitaria online (compresi l'e-Care, Internet delle cose per l'attività fisica e la domotica per categorie deboli)	100%
095	Digitalizzazione delle cure sanitarie	100%
063	Digitalizzazione dei trasporti: trasporti stradali	100%
063bis	Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: trasporti stradali	100%
070	Digitalizzazione dei trasporti: trasporto ferroviario	100%
071	Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)	100%
076	Digitalizzazione dei trasporti urbani	100%
076bis	Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: trasporto urbano	100%
084	Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto	100%
084bis	Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: altri modi di trasporto	100%
033	Sistemi energetici intelligenti (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC) e relativo stoccaggio	40%
011quater	Digitalizzazione dei sistemi giudiziari	100%
	Campo di intervento 5: Digitalizzazione delle imprese Dimensione DESI 4: Integrazione di tecnologie digitali.	

⁸⁸ Sono compresi: misure a sostegno della digitalizzazione degli istituti di istruzione e formazione (compresi gli investimenti nelle infrastrutture informatiche e di comunicazione), anche per l'istruzione e la formazione professionale e la formazione degli adulti.

⁸⁹ Si riferisce alle competenze digitali a tutti i livelli e comprende: programmi di istruzione altamente specializzati per formare specialisti digitali (o, programmi incentrati sulla tecnologia); formazione degli insegnanti, sviluppo di contenuti digitali a fini educativi e pertinenti capacità organizzative. Ciò comprende anche misure e programmi volti a migliorare le competenze digitali di base.

⁹⁰ Compreso l'uso di tecnologie avanzate (come il calcolo ad alte prestazioni, la cibersicurezza o l'intelligenza artificiale) per i servizi pubblici e il processo decisionale e l'interoperabilità delle infrastrutture e dei servizi pubblici digitali (regionali, nazionali e transfrontalieri).

⁹¹ Se l'obiettivo della misura è che l'attività debba trattare o raccogliere dati per consentire riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra che si traducono in dimostrate riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita. Se l'obiettivo della misura impone ai centri dati di conformarsi al «Codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati».

Code	Campo di intervento e tipo di intervento ⁸⁵	Coefficiente per il calcolo del sostegno alla transizione digitale
010	Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B)	100%
010bis	Digitalizzazione delle grandi imprese (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B)	100%
010ter	Digitalizzazione delle PMI o delle grandi imprese (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) conformi ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica ⁹²	100%
014	Infrastrutture commerciali per le PMI (compresi i parchi e i siti industriali) ⁹³	40%
015	Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi ⁹⁴	40%
017	Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione) ⁹⁵	40%
018	Incubazione, sostegno a spin off, spin out e start-up ⁹⁶	40%
019	Sostegno ai poli di innovazione, anche tra imprese, organismi di ricerca e autorità pubbliche e reti di imprese a beneficio principalmente delle PMI ⁹⁷	40%
020	Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione, innovazione guidata dall'utente e dalla domanda) ⁹⁸	40%
021	Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra le imprese, i centri di ricerca e il settore dell'istruzione superiore ⁹⁹	40%
021bis	Sostegno alla produzione e alla distribuzione di contenuti digitali	100%
	Campo di intervento 6: Investimenti nelle capacità digitali e nella diffusione di tecnologie avanzate Dimensione DESI 4: Integrazione delle tecnologie digitali + raccolta di dati ad hoc	
055	Altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless)	100%
055bis	Altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless)	100%

⁹² Se l'obiettivo della misura è che l'attività debba trattare o raccogliere dati per consentire riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra che si traducono in dimostrate riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita. Se l'obiettivo della misura impone ai centri dati di conformarsi al «Codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati».

⁹³ Il coefficiente digitale del 40% dovrebbe essere applicato solo quando l'intervento si concentra su elementi direttamente collegati alla digitalizzazione delle imprese, tra cui, per esempio, prodotti digitali, risorse TIC, ecc.

⁹⁴ Il coefficiente digitale del 40% dovrebbe essere applicato solo quando l'intervento si concentra su elementi direttamente collegati alla digitalizzazione delle imprese, tra cui, per esempio, prodotti digitali, risorse TIC, ecc.

⁹⁵ Il coefficiente digitale del 40% dovrebbe essere applicato solo quando l'intervento si concentra su elementi direttamente collegati alla digitalizzazione delle imprese, tra cui, per esempio, prodotti digitali, risorse TIC, ecc.

⁹⁶ Il coefficiente digitale del 40% dovrebbe essere applicato solo quando l'intervento si concentra su elementi direttamente collegati alla digitalizzazione delle imprese, tra cui, per esempio, prodotti digitali, risorse TIC, ecc.

⁹⁷ Il coefficiente digitale del 40% dovrebbe essere applicato solo quando l'intervento si concentra su elementi direttamente collegati alla digitalizzazione delle imprese, tra cui, per esempio, prodotti digitali, risorse TIC, ecc.

⁹⁸ Compresi gli enti economici sociali.

⁹⁹ Il coefficiente digitale del 40% dovrebbe essere applicato solo quando l'intervento si concentra su elementi direttamente collegati alla digitalizzazione delle imprese, tra cui, per esempio, prodotti digitali, risorse TIC, ecc.

¹⁰⁰ Il coefficiente digitale del 40% dovrebbe essere applicato solo quando l'intervento si concentra su elementi direttamente collegati alla digitalizzazione delle imprese, tra cui, per esempio, prodotti digitali, risorse TIC, ecc.

Code	Campo di intervento e tipo di intervento ⁸⁵	Coefficiente per il calcolo del sostegno alla transizione digitale
	conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica. ¹⁰¹	
021ter	Sviluppo di servizi e strutture di supporto altamente specializzati per le amministrazioni pubbliche e le imprese (centri nazionali di competenza per il calcolo ad alte prestazioni, centri informatici, strutture di sperimentazione e prova dell'IA, blockchain, Internet degli oggetti, ecc.)	100%
021quater	Investimenti in tecnologie avanzate quali: capacità di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico/capacità di comunicazione quantistica (compresa la crittografia quantistica); progettazione, produzione e integrazione dei sistemi di microelettronica; la prossima generazione di dati, cloud e capacità europee all'avanguardia (infrastrutture, piattaforme e servizi); realtà virtuale e aumentata, Deeptech e altre tecnologie digitali avanzate. Investimenti volti a garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento digitale.	100%
021quinquies	Sviluppo e diffusione di tecnologie, misure e strutture di supporto per la cibersicurezza per gli utenti del settore pubblico e privato.	100%
	Campo di intervento 7: Rendere più verde il settore digitale	
027bis	Investimenti in tecnologie, competenze, infrastrutture e soluzioni che migliorino l'efficienza energetica e garantiscano la neutralità climatica dei centri e delle reti di dati.	100%

¹⁰¹ Se l'obiettivo della misura è che l'attività debba trattare o raccogliere dati per consentire riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra che si traducono in dimostrate riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita. Se l'obiettivo della misura impone ai centri dati di conformarsi al «Codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati».

Regolamento delegato (UE) 2021/2105

Regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale

Art. 1. Definizione della metodologia

1. La metodologia per la rendicontazione della spesa sociale nell'ambito del dispositivo, anche a favore di infanzia e gioventù e della parità di genere, si basa sulle stime della spesa indicate nei piani per la ripresa e la resilienza approvati e sulle fasi illustrate ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. Le riforme e gli investimenti a connotazione eminentemente sociale sono assegnati a una delle nove aree di intervento in materia sociale enumerate nell'allegato. Ciascuna area di intervento in materia sociale è ricompresa in una categoria sociale più generale. Ciascuna riforma o ciascun investimento può essere assegnato a un'unica area di intervento in materia sociale e, quindi, ricompreso in un'unica categoria sociale.

3. A ciascuna misura di carattere sociale diretta in particolare a infanzia e gioventù è apposto un contrassegno, così che risulti poi possibile una rendicontazione specifica della spesa a favore di infanzia e gioventù nell'ambito del dispositivo.

4. A ciascuna misura di carattere sociale diretta in particolare alla parità di genere è apposto un contrassegno, così che risulti poi possibile una rendicontazione specifica della spesa a favore della parità di genere nell'ambito del dispositivo.

5. L'allegato enumera le aree di intervento in materia sociale e le categorie sociali e prevede i contrassegni atti a distinguere le misure di carattere sociale dirette in particolare a infanzia e gioventù e alla parità di genere, di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

6. La Commissione applica la metodologia illustrata nel presente articolo per la relazione annuale prevista all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241, al fine d'informare sulla spesa sociale finanziata dal dispositivo, anche a favore di infanzia e gioventù e della parità di genere.

Art. 2. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

Metodologia per la rendicontazione della spesa sociale, anche a favore di infanzia e gioventù e della parità di genere

1. La Commissione assegna **ciascuna misura a connotazione eminentemente sociale esclusivamente a una delle nove aree di intervento in materia sociale enumerate qui di seguito:**

Nove aree di intervento nelle quattro grandi categorie sociali Categoria sociale «Occupazione e competenze»	
1. Educazione degli adulti, compresa istruzione e formazione professionale continua; riconoscimento e convalida delle competenze	
2. Sostegno all'occupazione e creazione di posti di lavoro, compresi incentivi all'assunzione e alla transizione occupazionale e sostegno del lavoro autonomo	
3. Ammodernamento delle istituzioni del mercato del lavoro, compresi infrastrutture, servizi per l'impiego, sistemi di previsione del fabbisogno di competenze, ispettorati del lavoro; tutela e organizzazione dell'occupazione; dialogo sociale e meccanismi di determinazione dei salari; adeguamento dei luoghi di lavoro	
Categoria sociale «Istruzione e cura dell'infanzia»	
4. Educazione e cura nella prima infanzia: accessibilità, accessibilità economica, qualità e inclusività, comprese digitalizzazione e infrastrutture	
5. Istruzione generale, professionale e superiore: accessibilità, accessibilità economica, qualità e inclusività, comprese digitalizzazione e infrastrutture	
Categoria sociale «Sanità e assistenza a lungo termine»	
6. Assistenza sanitaria: resilienza, sostenibilità, adeguatezza, disponibilità, accessibilità, accessibilità economica e qualità, comprese digitalizzazione e infrastrutture	
7. Assistenza a lungo termine: resilienza, sostenibilità, adeguatezza, disponibilità, accessibilità, accessibilità economica e qualità, comprese digitalizzazione e infrastrutture	
Categoria sociale «Politiche sociali»	
8. Edilizia popolare e altre infrastrutture sociali	
9. Protezione sociale, compresi servizi sociali e integrazione dei gruppi vulnerabili	

2. La Commissione appone a ciascuna misura di carattere sociale diretta in particolare a **infanzia e gioventù** un contrassegno, così che risulti possibile una rendicontazione specifica della spesa a favore di infanzia e gioventù nell'ambito del dispositivo.

3. La Commissione appone a ciascuna misura di carattere sociale diretta in particolare alla **parità di genere** un contrassegno, così che risulti possibile una rendicontazione specifica della spesa a favore della parità di genere nell'ambito del dispositivo.

Regolamento delegato (UE) 2021/2106

Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza

Art. 1. Contenuto del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza ed elenco degli indicatori comuni

Il quadro di valutazione illustra i progressi dell'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza in ciascuno dei sei pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241, da misurare in particolare sulla base dei seguenti elementi:

- a) il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, che riflettono l'attuazione delle riforme e degli investimenti stabiliti nelle decisioni di esecuzione adottate dal Consiglio, elencando i traguardi e gli obiettivi che sono stati conseguiti in modo soddisfacente, conteggiandone il numero e indicandone la percentuale rispetto al numero totale dei traguardi e degli obiettivi stabiliti in tali decisioni di esecuzione del Consiglio. In tale contesto si può anche comunicare in che modo il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi contribuisce all'attuazione delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese;
- b) la spesa finanziata dal dispositivo, anche nell'ambito di ciascuno dei pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241, che include la spesa sociale secondo la metodologia definita nel regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione¹⁰², sulla base della ripartizione della spesa stimata prevista nei piani per la ripresa e la resilienza approvati;
- c) lo stato di avanzamento di ciascun piano per la ripresa e la resilienza;
- d) i progressi nell'erogazione dei contributi finanziari e dei prestiti;
- e) le analisi tematiche delle misure incluse nei piani per la ripresa e la resilienza ed esempi che illustrano i progressi dell'attuazione nell'ambito dei sei pilastri;
- f) gli indicatori comuni, che figurano nell'allegato, da utilizzare per riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione del dispositivo per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici.

Art. 2. Comunicazione

1. Affinché il quadro di valutazione, compresi gli indicatori comuni, sia aggiornato in modo coerente e uniforme due volte l'anno, tutti gli Stati membri riferiscono alla

¹⁰² Regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale (cfr. pag. 79 della presente Gazzetta ufficiale).

Commissione due volte l'anno nell'ambito del semestre europeo sui progressi compiuti nella realizzazione dei piani per la ripresa e la resilienza, comprese le modalità operative, e sugli indicatori comuni.

2. La comunicazione di informazioni sui progressi compiuti nella realizzazione dei piani per la ripresa e la resilienza ha luogo ogni anno, di norma, entro la metà di aprile e l'inizio di ottobre, rispettivamente entro il 30 aprile e il 15 ottobre. Il periodo di riferimento copre l'intero periodo di attuazione del piano, dal 1° febbraio 2020 in poi, se del caso.

3. La comunicazione di informazioni per l'aggiornamento degli indicatori comuni ha luogo ogni anno entro il 28 febbraio e il 31 agosto. Il periodo di riferimento copre l'intero periodo di attuazione del piano, dal 1° febbraio 2020 in poi, se del caso, fino alle rispettive date limite del 31 dicembre e del 30 giugno di ogni anno.

Art. 3.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione *nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

Elenco degli indicatori comuni

Gli indicatori comuni rispecchieranno i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del dispositivo nell'ambito delle riforme e degli investimenti inclusi nei piani per la ripresa e la resilienza. Una misura può contribuire a diversi indicatori comuni. Qualora il piano per la ripresa e la resilienza di uno Stato membro non contenga nessuna misura che contribuisca a qualcuno dei seguenti indicatori, lo Stato membro in questione discute con la Commissione per decidere se riferire sull'indicatore come «non applicabile».

Numero	Indicatore comune relativo al sostegno RRF	Pilastri RRF	Spiegazione	Unità di misura
1	Risparmi sul consumo annuo di energia primaria	Pilastro 1 Pilastro 3	Riduzione complessiva del consumo annuo di energia primaria per le entità beneficiarie grazie al sostegno fornito dalle misure nell'ambito del dispositivo. Il valore di base si riferisce al consumo annuo di energia primaria prima dell'intervento, mentre il valore raggiunto si riferisce al consumo annuo di energia primaria per l'anno successivo all'intervento. Per gli edifici, gli interventi devono essere sufficientemente documentati per poter calcolare tali valori, ad esempio utilizzando gli attestati di prestazione energetica o altri sistemi di monitoraggio che rispettino i criteri stabiliti all'articolo 10.	MWh/anno

Numero	Indicatore comune relativo al sostegno RRF	Pilastri RRF	Spiegazione	Unità di misura
			paragrafo 6, della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰³ (direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia). Per i processi nelle imprese, il consumo annuo di energia primaria è documentato sulla base di audit energetici in linea con l'articolo 8 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰⁴ (direttiva sull'efficienza energetica) o altre specifiche tecniche pertinenti. Per edifici pubblici si intendono gli edifici di proprietà di autorità pubbliche e gli edifici di proprietà di organizzazioni senza scopo di lucro, a condizione che tali organismi perseguano obiettivi di interesse generale, ad esempio nei settori dell'istruzione, della sanità, dell'ambiente e dei trasporti. Tra gli esempi figurano l'edilizia per la pubblica amministrazione, scuole, ospedali ecc.	
2	Capacità operativa supplementare installata per l'energia rinnovabile	Pilastro 1 Pilastro 3	Capacità supplementare installata per l'energia rinnovabile grazie al sostegno fornito dalle misure nell'ambito del dispositivo e che è operativa (ossia collegata alla rete, se del caso, e pienamente pronta a produrre energia o già attiva nella produzione di energia). La capacità di produzione è definita come la «capacità elettrica massima netta» quale definita da Eurostat¹⁰⁵. Per energia rinnovabile si intende l'energia da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (termica e fotovoltaica) e geotermica, energia ambientale, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas [cfr. direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰⁶]. L'indicatore comprende anche la capacità degli elettrolizzatori per la produzione di idrogeno, generata con il sostegno di misure nell'ambito del dispositivo. L'indicatore è rilevato e comunicato distinguendo tra i) capacità di produzione di energia rinnovabile e ii) capacità degli elettrolizzatori per la produzione di idrogeno.	MW
3	Infrastrutture per i combustibili alternativi (punti di ricarica/rifornimento)	Pilastro 1 Pilastro 3	Numero di punti di ricarica/rifornimento (nuovi o modernizzati) per veicoli puliti, sostenuti da misure nell'ambito del dispositivo. Per punto di ricarica si intende un'interfaccia in grado di caricare un veicolo elettrico alla volta o sostituire la batteria di un veicolo elettrico alla volta; per punto di rifornimento si intende un impianto di rifornimento per la fornitura di combustibile alternativo mediante un'installazione fissa o mobile. Rientrano nella definizione di combustibili alternativi i combustibili o le fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del	Punti di ricarica/rifornimento

¹⁰³ Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/844 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75).

¹⁰⁴ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315, 14.11.2012, p. 1).

¹⁰⁵ La massima potenza elettrica attiva che può essere fornita in modo continuativo al punto di uscita, supponendo che l'intero impianto sia in funzione (previa deduzione dell'energia fornita ai dispositivi ausiliari della centrale e tenendo conto delle perdite nei trasformatori considerati parte integrante della centrale).

¹⁰⁶ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

Numero	Indicatore comune relativo al sostegno RRF	Pilastri RRF	Spiegazione	Unità di misura
			settore dei trasporti e che sono in linea con la direttiva (UE) 2018/2001 ¹⁰⁷ . L'indicatore è rilevato e comunicato distinguendo tra i) punti ricarica e ii) punti di rifornimento. Tra questi ultimi, iii) i punti di rifornimento di idrogeno sono comunicati separatamente.	
4	Popolazione che beneficia di misure di protezione contro inondazioni, incendi boschivi e altre catastrofi naturali connesse al clima	Pilastro 1 Pilastro 4	Popolazione che vive in zone in cui le infrastrutture di protezione (comprese le infrastrutture verdi e le soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici) vengono costruite o significativamente migliorate grazie al sostegno fornito da misure nell'ambito del dispositivo, al fine di ridurre la vulnerabilità alle inondazioni, agli incendi boschivi e ad altri rischi naturali connessi al clima (tempeste, siccità, ondate di calore). L'indicatore tiene conto delle misure di protezione che sono chiaramente ubicate in zone ad alto rischio e volte a rispondere direttamente ai rischi specifici, e non di misure più generali attuate a livello nazionale o regionale. Per le inondazioni, l'indicatore conteggia la popolazione residente a rischio.	Persone
5	Abitazioni aggiuntive con accesso a Internet fornito attraverso reti ad altissima capacità	Pilastro 2 Pilastro 4	Numero totale di abitazioni con accesso a reti ad altissima capacità secondo la definizione contenuta negli orientamenti del BEREC sulle reti ad altissima capacità [BoR (20) 16 ¹⁰⁸] che, prima del sostegno fornito da misure nell'ambito del dispositivo, avevano accesso solo a connessioni più lente o non disponevano di alcun accesso a Internet. Sono presi in considerazione anche la copertura della rete 5G e i potenziamenti ad una velocità di gigabit. Il potenziamento dell'accesso a Internet deve essere una conseguenza diretta del sostegno fornito da misure nell'ambito del dispositivo. L'indicatore misura le abitazioni che possono beneficiare dell'accesso e non l'effettivo utilizzo. Per abitazione si intende l'insieme di vani o anche un solo vano situato in un edificio permanente o in una parte strutturalmente distinta di esso destinato funzionalmente ad uso di alloggio di una famiglia tutto l'anno ¹⁰⁹ [cfr. Commissione (Eurostat)]. L'indicatore non conteggia le abitazioni collettive quali ospedali, case per anziani, residenze, carceri, caserme militari, istituzioni religiose, pensioni, ostelli per lavoratori ecc.	Abitazioni
6	Imprese beneficiarie di un sostegno per sviluppare o adottare prodotti, servizi e processi applicativi digitali	Pilastro 2 Pilastro 3	Numero di imprese beneficiarie di un sostegno, fornito da misure nell'ambito del dispositivo, per lo sviluppo o l'adozione di servizi, prodotti e processi basati su tecnologie digitali nuovi o significativamente aggiornati. Sono incluse tecnologie digitali avanzate quali l'automazione, l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, la blockchain, le infrastrutture di cloud ed edge e gli spazi di dati, il calcolo quantistico e ad alte prestazioni. Negli aggiornamenti significativi rientrano solo le nuove funzionalità. Le informazioni sono pertanto raccolte separatamente per i) le imprese beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di	Imprese

¹⁰⁷ In particolare, l'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, che stabilisce criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa.

¹⁰⁸ L'articolo 2, punto 2, del codice europeo delle comunicazioni elettroniche (EECC) definisce attualmente una «rete ad altissima capacità» come «una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure una rete di comunicazione elettronica in grado di fornire prestazioni di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione».

¹⁰⁹ <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Dwelling>

Numero	Indicatore comune relativo al sostegno RRF	Pilastri RRF	Spiegazione	Unità di misura
			tecnologie e soluzioni digitali e ii) le imprese beneficiarie di un sostegno per l'adozione di soluzioni digitali per trasformare i loro servizi, prodotti o processi. Devono inoltre essere raccolte in base alle dimensioni delle imprese. Ogni impresa è conteggiata una sola volta, indipendentemente dal numero di volte in cui riceve sostegno per la digitalizzazione fornito da misure nell'ambito del dispositivo. La classificazione delle imprese e la disaggregazione in base alle loro dimensioni sono determinate in base alla definizione adottata per l'indicatore 9.	
7	Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati	Pilastro 2 Pilastro 5	Numero di utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici recentemente sviluppati o significativamente aggiornati grazie al sostegno fornito da misure nell'ambito del dispositivo. Negli aggiornamenti significativi rientrano solo le nuove funzionalità. L'indicatore ha un valore di base pari a 0 solo se il servizio, il prodotto o il processo digitale è nuovo. Per utenti si intendono i clienti dei servizi e dei prodotti pubblici recentemente sviluppati o aggiornati grazie al sostegno fornito da misure nell'ambito del dispositivo, nonché il personale dell'ente pubblico che utilizza i processi digitali recentemente sviluppati o significativamente aggiornati grazie al sostegno fornito da misure nell'ambito dello strumento. Se non è possibile identificare i singoli utenti, il fatto di conteggiare più volte lo stesso cliente che utilizza un servizio online non è considerato un doppio conteggio.	Utenti/anno
8	Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno	Pilastro 3	Numero di ricercatori che, nella loro linea di attività, si avvalgono direttamente del centro di ricerca pubblico o privato o delle apparecchiature cui è concesso un sostegno fornito da misure nell'ambito del dispositivo. L'indicatore è misurato in termini di equivalenti a tempo pieno (ETP) annuali, calcolati secondo la metodologia indicata nel Manuale di Frascati dell'OCSE del 2015. Il sostegno deve migliorare il centro di ricerca o la qualità delle apparecchiature di ricerca. Sono escluse le sostituzioni senza aumento della qualità, così come la manutenzione. Non sono conteggiati né i posti vacanti di R&S né il personale di supporto per le attività di R&S (ossia l'organico che non partecipa direttamente alle attività di R&S). L'equivalente a tempo pieno annuale del personale addetto alle attività di R&S è definito come il rapporto tra le ore di lavoro effettivamente dedicate ad attività di R&S nel corso di un anno solare e il numero totale di ore convenzionalmente lavorate nello stesso periodo da un individuo o da un gruppo. Per convenzione, una persona non può effettuare più di un ETP in attività di R&S su base semestrale. Il numero di ore convenzionalmente lavorate è determinato sulla base delle ore lavorative normative/statutarie. Una persona a tempo pieno deve essere identificata con riferimento al suo stato occupazionale, al tipo di contratto (a tempo pieno o a tempo parziale) e al suo livello di impegno in attività di R&S (cfr. Manuale di Frascati dell'OCSE del 2015, capitolo 5.3). L'indicatore è disaggregato per genere ¹¹⁰ .	Equivalente a tempo pieno annuale
9	Imprese beneficiarie di	Pilastro 3	L'indicatore conteggia tutte le imprese che ricevono sostegno in denaro o in natura da misure nell'ambito del dispositivo.	Imprese

¹¹⁰ Uomini, donne, persone non binarie. Alcuni Stati membri hanno introdotto pratiche o disposizioni giuridiche in cui si riconosce la possibilità che alcune persone non rientrino in alcuna delle due categorie o non desiderino essere inserite in una di esse. Per tali Stati membri queste persone devono essere registrate come «non binarie».

Numero	Indicatore comune relativo al sostegno RRF	Pilastri RRF	Spiegazione	Unità di misura
	un sostegno (tra cui piccole imprese, comprese le microimprese, medie e grandi imprese)		Per impresa si intende la più piccola combinazione di unità giuridiche che costituisce un'unità organizzativa per la produzione di beni o servizi che fruisce di una certa autonomia decisionale, in particolare per quanto attiene alla destinazione delle sue risorse correnti, e che esercita una o più attività in uno o più luoghi. Un'impresa può corrispondere a una sola unità giuridica. Le unità giuridiche comprendono le persone giuridiche la cui esistenza è riconosciuta dalla legge indipendentemente dagli individui o dalle istituzioni che le possiedono o ne sono membri, come le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società a responsabilità limitata, le società di capitali ecc. Le unità giuridiche comprendono anche le persone fisiche che esercitano un'attività economica come indipendenti, quali i proprietari e i gestori di negozi o officine, gli avvocati o gli artigiani lavoratori autonomi [Commissione (Eurostat), sulla base del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15.3.1993, sezione III A]. L'indicatore è rilevato e comunicato in base alle dimensioni dell'impresa. Ai fini di questo indicatore, le imprese sono definite come organizzazioni a scopo di lucro che producono beni e servizi per soddisfare le esigenze del mercato. Classificazione delle imprese: piccole imprese, comprese le microimprese (0-49 lavoratori dipendenti e autonomi e fatturato annuo ≤ 10 milioni di EUR o bilancio ≤ 10 milioni di EUR); medie imprese (50-249 lavoratori dipendenti e autonomi e fatturato annuo > 10 milioni di EUR e ≤ 50 milioni di EUR o bilancio > 10 milioni di EUR e ≤ 43 milioni di EUR); grandi imprese (> 250 lavoratori dipendenti e autonomi e fatturato annuo > 50 milioni di EUR o bilancio > 43 milioni di EUR). In caso di superamento di una delle due soglie (lavoratori dipendenti e autonomi e fatturato annuo/ bilancio), le imprese sono classificate nella categoria superiore [Commissione (Eurostat) sulla base dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹¹¹, articoli 2 e 3]. Le dimensioni dell'impresa beneficiaria sono misurate all'inizio del sostegno.	
10	Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione	Pilastro 2 Pilastro 4 Pilastro 6	L'indicatore tiene conto del numero di partecipanti ad attività di istruzione (ISCED 0-6, apprendimento degli adulti) e di formazione (formazione dentro e fuori l'impresa, istruzione e formazione professionale continua ecc.) sostenute da misure nell'ambito del dispositivo, compresi i partecipanti alla formazione in materia di competenze digitali¹¹². L'indicatore è pertanto rilevato e comunicato indicando i) i partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione e, tra essi, ii) i	Persone

¹¹¹ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

¹¹² In linea con l'allegato VII del regolamento RRF che riporta la marcatura digitale nell'ambito del dispositivo, la formazione in materia di competenze digitali deve essere intesa ai sensi del campo di intervento 108 (Sostegno allo sviluppo di competenze digitali), che recita: «Si riferisce alle competenze digitali a tutti i livelli e comprende: programmi di istruzione altamente specializzati per formare specialisti digitali (o, programmi incentrati sulla tecnologia); formazione degli insegnanti, sviluppo di contenuti digitali a fini educativi e pertinenti capacità organizzative. Ciò comprende anche misure e programmi volti a migliorare le competenze digitali di base.»

Numero	Indicatore comune relativo al sostegno RRF	Pilastri RRF	Spiegazione	Unità di misura
11	Numero di persone che hanno un lavoro o che cercano un lavoro	Pilastro 3 Pilastro 4	partecipanti alla formazione in materia di competenze digitali. È inoltre disaggregato per genere ¹¹³ ed età ¹¹⁴ . I partecipanti sono conteggiati all'inizio della loro partecipazione all'attività di istruzione o formazione. Persone disoccupate ¹¹⁵ o inattive ¹¹⁶ che hanno ricevuto sostegno da misure nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza e che hanno un lavoro, anche autonomo, o che erano inattive quando hanno ricevuto il sostegno e hanno iniziato a cercare un lavoro immediatamente dopo aver ricevuto tale sostegno. L'indicatore è disaggregato per genere ¹¹⁷ ed età ¹¹⁸ . Per «persona che cerca un lavoro» si intende una persona abitualmente senza lavoro, disponibile a lavorare e attivamente in cerca di lavoro, secondo la definizione di «disoccupato». Le persone che si sono recentemente iscritte presso i servizi pubblici per l'impiego come persone in cerca di lavoro sono sempre conteggiate, anche se non sono immediatamente disponibili a lavorare.	Persone
12	Capacità delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate	Pilastro 4 Pilastro 5	Il numero massimo annuo di persone che possono essere servite almeno una volta nell'arco di un anno da una struttura di assistenza sanitaria nuova o modernizzata grazie al sostegno fornito da misure nell'ambito del dispositivo. La modernizzazione non comprende la ristrutturazione energetica, la manutenzione e le riparazioni. Le strutture di assistenza sanitaria comprendono ospedali, cliniche, centri di assistenza ambulatoriale, centri di assistenza specializzati ecc.	Persone/anno
13	Capacità delle classi nelle strutture per la cura dell'infanzia e nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate	Pilastro 4 Pilastro 6	Capacità delle classi in termini di numero massimo di posti nelle strutture per l'istruzione e la cura della prima infanzia e nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate (ISCED 0-6) generati grazie al sostegno fornito da misure nell'ambito del dispositivo. La capacità delle classi è calcolata conformemente alla normativa nazionale, ma non comprende gli insegnanti, i genitori, il personale ausiliario o qualsiasi altra persona che sia anch'essa autorizzata a utilizzare le strutture. Per strutture per l'istruzione e la cura della prima infanzia quali asili nido e scuole materne si intendono quelle destinate ai bambini dalla nascita all'inizio dell'istruzione primaria (ISCED 0). Le strutture scolastiche comprendono le scuole (ISCED 1-3, ISCED 4) e l'istruzione superiore (ISCED 5-6). Rientrano nell'indicatore le strutture per l'infanzia o le strutture scolastiche recentemente costruite o modernizzate	Persone

¹¹³ Uomini, donne, persone non binarie. Alcuni Stati membri hanno introdotto pratiche o disposizioni giuridiche in cui si riconosce la possibilità che alcune persone non rientrino in alcuna delle due categorie o non desiderino essere inserite in una di esse. Per tali Stati membri queste persone devono essere registrate come «non binarie».

¹¹⁴ 0-17, 18-29, 30-54, 55 e oltre.

¹¹⁵ I disoccupati sono persone solitamente senza lavoro, disponibili a lavorare e che cercano attivamente lavoro. Le persone considerate disoccupati registrati secondo le definizioni nazionali sono sempre incluse in questa categoria anche se non soddisfano tutti e tre i criteri. Fonte: direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione, Labour market policy (LMP) statistics – Methodology 2018, paragrafo 18.

¹¹⁶ Si definiscono «inattivi» coloro che non fanno attualmente parte della forza lavoro (nel senso che non sono lavoratori né disoccupati secondo le definizioni fornite). Fonte: direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione, Labour market policy statistics – Methodology 2018, paragrafo 20.

¹¹⁷ Uomini, donne, persone non binarie. Alcuni Stati membri hanno introdotto pratiche o disposizioni giuridiche in cui si riconosce la possibilità che alcune persone non rientrino in alcuna delle due categorie o non desiderino essere inserite in una di esse. Per tali Stati membri queste persone devono essere registrate come «non binarie».

¹¹⁸ 0-17, 18-29, 30-54, 55 e oltre.

Numero	Indicatore comune relativo al sostegno RRF	Pilastri RRF	Spiegazione	Unità di misura
14	Numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno	Pilastro 6	(ad esempio per migliorare gli standard di igiene e sicurezza); la modernizzazione non comprende la ristrutturazione energetica o la manutenzione e le riparazioni. Il numero di partecipanti di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono un sostegno in denaro o in natura da misure nell'ambito del dispositivo. L'indicatore è disaggregato per genere ¹¹⁹ .	Persone

Regolamento (UE) 2023/435

Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023, che modifica il Regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la Direttiva 2003/87/CE

Art. 1. Modifiche del regolamento (UE) 2021/241

Il regolamento (UE) 2021/241 è così modificato:

- 1) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. In linea con i sei pilastri di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché con la coerenza e le sinergie che ne derivano, e nell'ambito della crisi COVID-19, l'obiettivo generale del dispositivo è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alle crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri, attenuando l'impatto sociale ed economico di detta crisi, in particolare sulle donne, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, sostenendo la transizione verde, contribuendo al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 stabiliti nell'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999, conformandosi all'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050 e della transizione digitale, e aumentando la resilienza, la sicurezza e la sostenibilità del sistema energetico dell'Unione mediante la necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione, anche potenziando la diffusione delle energie rinnovabili, l'efficienza energetica e la capacità di stoccaggio dell'energia, contribuendo in tal modo alla convergenza economica e sociale verso l'alto, a ripristinare e a promuovere la crescita sostenibile e l'integrazione delle economie dell'Unione e a incentivare la creazione di posti di lavoro

¹¹⁹ Uomini, donne, persone non binarie. Alcuni Stati membri hanno introdotto pratiche o disposizioni giuridiche in cui si riconosce la possibilità che alcune persone non rientrino in alcuna delle due categorie o non desiderino essere inserite in una di esse. Per tali Stati membri queste persone devono essere registrate come «non binarie».

di alta qualità, nonché contribuendo all'autonomia strategica dell'Unione unitamente a un'economia aperta, e generando un valore aggiunto europeo.»;

2) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il dispositivo sostiene unicamente misure che rispettano il principio “non arrecare un danno significativo”, il quale si applica anche alle misure incluse nei capitoli dedicati al piano REPowerEU, salvo disposizione contraria nel presente regolamento.»;

3) l'articolo 14 è così modificato:

a) al paragrafo 3 è aggiunta la lettera seguente:

«d) se del caso, le riforme e gli investimenti in linea con l'articolo 21 quater.»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il sostegno sotto forma di prestito per il piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro interessato non è superiore alla differenza tra i costi totali del piano per la ripresa e la resilienza, se del caso rivisto, e il contributo finanziario massimo di cui all'articolo 11, comprese, se del caso, le entrate di cui all'articolo 21 bis nonché le risorse trasferite dai programmi in regime di gestione concorrente.»;

c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. In deroga al paragrafo 5, fatta salva la disponibilità di risorse, in circostanze eccezionali l'importo del sostegno sotto forma di prestito può essere aumentato, tenuto conto delle esigenze dello Stato membro richiedente, nonché delle richieste di sostegno sotto forma di prestito già presentate o pianificate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza. Per facilitare l'applicazione di tali principi, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 marzo 2023, se intendono richiedere un sostegno sotto forma di prestito. La Commissione presenta contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio, a parità di condizioni e senza indebito ritardo, una panoramica delle intenzioni espresse dagli Stati membri e la via da seguire proposta per la distribuzione delle risorse disponibili. Tale comunicazione dell'intenzione di richiedere un sostegno sotto forma di prestito non pregiudica la facoltà degli Stati membri di richiedere un sostegno sotto forma di prestito fino al 31 agosto 2023, anche nel caso di richieste superiori al 6,8 % dell'RNL laddove si applichino le condizioni pertinenti. Ciò non pregiudica neppure la conclusione, da parte della Commissione, del corrispondente accordo di prestito dopo l'adozione della pertinente decisione di esecuzione del Consiglio.»;

4) all'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 sono ammissibili a condizione che soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento.

Tuttavia le nuove riforme ed investimenti di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 1, sono ammissibili solo qualora abbiano inizio a decorrere dal 1° febbraio 2022.»;

5) all'articolo 18, il paragrafo 4 è così modificato:

- a) è inserita la seguente lettera:
- «c bis) una spiegazione del modo in cui il capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuisce a contrastare la povertà energetica, anche attribuendo, se del caso, un'adeguata priorità alle esigenze delle persone in condizioni di povertà energetica, nonché alla riduzione delle vulnerabilità durante le prossime stagioni invernali;»;
- b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
- «e) una spiegazione qualitativa del modo in cui si prevede che le misure previste dal piano per la ripresa e la resilienza saranno in grado di contribuire alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono, che indichi se tali misure rappresentano almeno il 37 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza e se le misure di tale tipo incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU rappresentano un importo pari almeno al 37 % dei costi totali stimati delle misure incluse in tale capitolo, sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'allegato VI; la metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo d'intervento elencato nell'allegato VI; i coefficienti di sostegno per gli obiettivi climatici possono essere aumentati fino a un totale del 3 % delle assegnazioni del piano per la ripresa e la resilienza per i singoli investimenti al fine di tenere conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano credibilmente l'impatto sugli obiettivi climatici, come illustrato nel piano per la ripresa e la resilienza;»;
- c) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
- «h) un'indicazione del fatto che le misure incluse nel piano per la ripresa e la resilienza comprendano o meno progetti transfrontalieri o multinazionali, una spiegazione del modo in cui le misure pertinenti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, comprese le misure volte ad affrontare le sfide individuate nella più recente valutazione delle esigenze elaborata dalla Commissione, hanno una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale, e un'indicazione che specifichi se i costi totali di tali misure rappresentano un importo pari ad almeno il 30 % dei costi stimati del capitolo dedicato al piano REPowerEU;»;
- d) la lettera q) è sostituita dalla seguente:
- «q) per la preparazione e, ove disponibile, l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, una sintesi del processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi e il modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza tiene conto dei contributi dei portatori di interessi; tale sintesi è integrata, qualora sia stato incluso un capitolo dedicato al piano REPowerEU, dall'indicazione dei portatori di interessi consultati, da una descrizione dell'esito del processo di consultazione per quanto riguarda tale capitolo, e da una presentazione che delinei il modo in cui sono stati presi in considerazione i contenuti ricevuti;»;
- 6) l'articolo 19, paragrafo 3, è così modificato:

a) sono inserite le lettere seguenti:

«d bis) se il capitolo dedicato al piano REPowerEU contiene le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater che contribuiscono efficacemente alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'incremento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030;

d ter) se il capitolo dedicato al piano REPowerEU contiene le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater, che potrebbero avere una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale;»;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) se il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure che contribuiscono efficacemente alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono, se tali misure rappresentano un importo pari ad almeno il 37 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza e se dette misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU rappresentano un importo pari almeno al 37 % dei costi totali stimati delle misure incluse in tale capitolo, sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'allegato VI; tale metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo di intervento elencato nell'allegato VI; i coefficienti di sostegno per gli obiettivi climatici possono essere aumentati fino a un totale del 3 % delle assegnazioni del piano per la ripresa e la resilienza per i singoli investimenti al fine di tenere conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano credibilmente l'impatto sugli obiettivi climatici, fatto salvo l'accordo della Commissione;»;

7) all'articolo 20, paragrafo 5, è inserita la lettera seguente:

«c bis) una sintesi delle misure proposte nel capitolo dedicato al piano REPowerEU aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale, comprese le misure volte ad affrontare le sfide individuate nella più recente valutazione delle esigenze elaborata dalla Commissione; nel caso in cui i costi stimati di tali misure rappresentino un importo inferiore al 30 % dei costi stimati di tutte le misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, una spiegazione dei motivi, in particolare una dimostrazione che altre misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU rispondono meglio agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, o che non sono disponibili progetti realistici sufficienti aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale, in particolare considerando la durata del dispositivo;»;

8) dopo il capo III è inserito il capo seguente:

"CAPO III bis IL PIANO REPOWEREU

Articolo 21 bis

Proventi del sistema di scambio di quote di emissione a norma della direttiva 2003/87/CE

1. Sono messi a disposizione 20 000 000 000 EUR a prezzi correnti, ottenuti in conformità dell'articolo 10 sexies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹²⁰ a titolo di sostegno finanziario supplementare non rimborsabile nell'ambito del dispositivo, da utilizzare a norma del presente regolamento, al fine di aumentare la resilienza del sistema energetico dell'Unione mediante la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione. Come stabilito dall'articolo 10 sexies della direttiva 2003/87/CE, tali importi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne in conformità dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.
2. La quota di assegnazione dell'importo di cui al paragrafo 1 messa a disposizione di ciascuno Stato membro è calcolata sulla base degli indicatori definiti nella metodologia di cui all'allegato IV bis.
3. L'importo di cui al paragrafo 1 è assegnato esclusivamente alle misure di cui all'articolo 21 quater, ad eccezione delle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a). Esso può altresì coprire le spese di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
4. Gli stanziamenti di impegno a copertura dell'importo di cui al paragrafo 1 sono resi disponibili automaticamente per tale importo a decorrere dal 1° marzo 2023.
5. Ciascuno Stato membro può presentare alla Commissione una domanda di assegnazione di un importo non superiore alla sua quota, includendo nel proprio piano le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater e indicandone i costi stimati.
6. La decisione di esecuzione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, stabilisce l'importo delle entrate di cui al paragrafo 1 del presente articolo, assegnate allo Stato membro a seguito della presentazione di una domanda a norma del paragrafo 5 del presente articolo. L'importo corrispondente è versato a rate, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, a norma dell'articolo 24, successivamente al conseguimento soddisfacente, da parte dello Stato membro interessato, dei traguardi e obiettivi individuati in relazione all'attuazione delle misure di cui all'articolo 21 quater.

¹²⁰ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32)."

*Articolo 21 ter***Risorse provenienti da programmi in regime di gestione concorrente a sostegno degli obiettivi del piano REPowerEU**

1. Nell'ambito delle risorse loro assegnate, gli Stati membri possono richiedere, nell'ambito del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027, di fornire sostegno agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del presente regolamento, a titolo di programmi sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale europeo Plus e dal Fondo di coesione, alle condizioni di cui all'articolo 26 bis del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027 e dei regolamenti specifici dei fondi. Tale sostegno è eseguito conformemente al regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027 e ai regolamenti specifici dei fondi.

2. Le risorse possono essere trasferite a norma dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio¹²¹ a sostegno delle misure di cui all'articolo 21 quater del presente regolamento.

*Articolo 21 quarter***Capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza**

1. I piani per la ripresa e la resilienza presentati alla Commissione dopo il 1° marzo 2023, che richiedano il ricorso a finanziamenti aggiuntivi a norma dell'articolo 14, dell'articolo 21 bis o dell'articolo 21 ter, includono un capitolo contenente le misure e i corrispondenti traguardi e obiettivi. Le misure del capitolo dedicato al piano REPowerEU sono o nuove riforme e investimenti, avviati a partire dal 1° febbraio 2022, o la parte rafforzata delle riforme e degli investimenti inclusi nella decisione di esecuzione del Consiglio già adottata per lo Stato membro interessato.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che sono soggetti a una riduzione del contributo finanziario massimo conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, possono includere nei capitoli dedicati al piano REPowerEU anche misure di cui alle decisioni di esecuzione del Consiglio già adottate, senza rafforzarle, fino a un importo dei costi stimati pari a tale diminuzione.

3. Le riforme e gli investimenti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU mirano a contribuire al conseguimento di almeno uno degli obiettivi seguenti:

- a) miglioramento delle infrastrutture e degli impianti energetici per rispondere alle esigenze immediate in termini di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, incluso il gas naturale liquefatto, in particolare per consentire la diversificazione dell'approvvigionamento, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso; le misure riguardanti le infrastrutture e gli impianti petroliferi necessari per rispondere alle esigenze immediate in termini di sicurezza dell'approvvigionamento possono essere inclusi nel capitolo dedicato al piano REPowerEU di uno Stato membro solo qualora tale Stato membro sia soggetto alla deroga temporanea eccezionale

¹²¹ Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1).»;

di cui all'articolo 3 quaterdecies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 833/2014 entro il 1° marzo 2023, a causa della sua dipendenza specifica dal petrolio greggio e della sua situazione geografica;

- b) promozione dell'efficienza energetica degli edifici e delle infrastrutture energetiche critiche, decarbonizzazione dell'industria, aumento della produzione e della diffusione del biometano sostenibile e dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili e aumento della quota e accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili;
- c) contrasto della povertà energetica;
- d) incentivazione della riduzione della domanda di energia;
- e) contrasto delle strozzature interne e transfrontaliere nella trasmissione e nella distribuzione di energia, sostegno dello stoccaggio di energia elettrica e accelerazione dell'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, nonché sostegno dei trasporti a zero emissioni e delle relative infrastrutture, comprese le ferrovie;
- f) sostegno degli obiettivi di cui alle lettere da a) a e), attraverso la riqualificazione accelerata della forza lavoro, grazie all'acquisizione di competenze verdi e delle relative competenze digitali, e attraverso il sostegno delle catene del valore relative alle materie prime e tecnologie critiche connesse alla transizione verde.

4. Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contiene inoltre una spiegazione su come le misure contenute in tale capitolo sono coerenti con gli sforzi profusi dallo Stato membro interessato al fine di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 3, tenendo conto delle misure contenute nella decisione di esecuzione del Consiglio già adottata, nonché una spiegazione del contributo complessivo di tali misure e di altre misure complementari o di accompagnamento finanziate a livello nazionale e finanziate dall'Unione al conseguimento di tali obiettivi.

5. I costi stimati delle riforme e degli investimenti che figurano nel capitolo dedicato al piano REPowerEU non sono presi in considerazione per il calcolo della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettera f), e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f).

6. In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), il principio "non arrecare un danno significativo" non si applica alle riforme e agli investimenti a norma del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, fatta salva una valutazione positiva della Commissione riguardo al rispetto dei requisiti seguenti:

- 1) la misura è necessaria e proporzionata per rispondere alle esigenze immediate in termini di sicurezza dell'approvvigionamento conformemente al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, tenendo conto delle alternative più pulite praticabili e del rischio di effetti di lock-in;
- 2) lo Stato membro interessato ha intrapreso sforzi soddisfacenti per limitare il potenziale danno agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, ove possibile, e per attenuare il danno attraverso altre misure, comprese le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU;

- 3) la misura non compromette il conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050, in base a considerazioni di tipo qualitativo;
 - 4) si prevede che la misura diventerà operativa entro il 31 dicembre 2026.
7. Nell'effettuare la valutazione di cui al paragrafo 6, la Commissione agisce in stretta cooperazione con lo Stato membro interessato. La Commissione può formulare osservazioni o richiedere informazioni supplementari. Lo Stato membro interessato fornisce le informazioni supplementari richieste.
8. Le entrate messe a disposizione a norma dell'articolo 21 bis non contribuiscono alle riforme e agli investimenti di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo.
9. I costi totali stimati delle misure soggette a una valutazione positiva da parte della Commissione a norma del paragrafo 6 non superano il 30 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU.

Articolo 21 quinquies

Prefinanziamento del piano REPowerEU

1. Il piano per la ripresa e la resilienza contenente un capitolo dedicato al piano REPowerEU può essere accompagnato da una richiesta di prefinanziamento. Previa adozione da parte del Consiglio della decisione di esecuzione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 2, entro il 31 dicembre 2023, la Commissione versa fino a due prefinanziamenti per un importo totale massimo del 20 % del finanziamento supplementare richiesto dallo Stato membro interessato per finanziare il capitolo dedicato al piano REPowerEU, a norma degli articoli 7, 12, 14, 21 bis e 21 ter, rispettando nel contempo i principi di parità di trattamento tra gli Stati membri e di proporzionalità.
2. Per quanto riguarda le risorse trasferite alle condizioni di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2021/1060, ciascuna delle due serie di prefinanziamenti versati non supera 1 000 000 000 EUR.
3. In deroga all'articolo 116, paragrafo 1, del regolamento finanziario, la Commissione effettua versamenti di prefinanziamento, per quanto possibile e compatibilmente con le risorse disponibili, come segue:
 - a) per quanto riguarda il primo versamento di prefinanziamento, entro due mesi dalla conclusione, da parte della Commissione e dello Stato membro interessato, dell'accordo che costituisce un impegno giuridico di cui all'articolo 23;
 - b) per quanto riguarda il secondo versamento di prefinanziamento, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della decisione di esecuzione del Consiglio che approva la valutazione del piano per la ripresa e la resilienza comprensivo di un capitolo dedicato al piano REPowerEU.
4. Un versamento del prefinanziamento per le risorse di cui al paragrafo 2 è effettuato dopo aver ricevuto da tutti gli Stati membri informazioni in merito alla loro intenzione di chiedere il prefinanziamento di tali risorse e, se necessario, su base proporzionale per rispettare il massimale totale di 1 000 000 000 EUR.
5. In caso di prefinanziamento ai sensi del paragrafo 1, il contributo finanziario di cui all'articolo 20, paragrafo 5, lettera a), e, laddove applicabile, l'importo del prestito da

versare di cui all'articolo 20, paragrafo 5, lettera h), rispettivamente, sono adeguati proporzionalmente.

9) all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Una volta che il Consiglio ha adottato una decisione di esecuzione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, la Commissione conclude con lo Stato membro interessato un accordo che costituisce un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento finanziario. Per ciascuno Stato membro l'impegno giuridico non supera il totale del contributo finanziario di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), per il 2021 e 2022, il contributo finanziario aggiornato di cui all'articolo 11, paragrafo 2, per il 2023 e l'importo calcolato conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 2.»;

10) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 25 bis

Trasparenza sui destinatari finali

1. Ciascuno Stato membro istituisce un portale pubblico e di facile utilizzo contenente dati sui 100 destinatari finali che ricevono i finanziamenti di importo più elevato per l'attuazione delle misure nell'ambito del dispositivo. Gli Stati membri aggiornano tali dati due volte l'anno.

2. Per i destinatari finali di cui al paragrafo 1 sono pubblicate le informazioni seguenti:

- a) nel caso di una persona giuridica, la denominazione legale completa del destinatario e il numero di identificazione IVA o codice di identificazione fiscale, se disponibile, o un altro identificativo unico stabilito a livello nazionale;
- b) nel caso di una persona fisica, il nome e il cognome del destinatario;
- c) l'importo ricevuto da ciascun destinatario e le misure associate per le quali uno Stato membro ha ricevuto finanziamenti nell'ambito del dispositivo.

3. Le informazioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento finanziario non sono pubblicate.

4. Qualora siano pubblicati dati personali, lo Stato membro interessato sopprime le informazioni di cui al paragrafo 2 due anni dopo la fine dell'esercizio in cui il finanziamento è stato versato al destinatario finale.

5. La Commissione centralizza i portali pubblici degli Stati membri e pubblica i dati di cui al paragrafo 1 nel quadro di valutazione della ripresa e della resilienza di cui all'articolo 30.»;

11) all'articolo 26, paragrafo 1, è aggiunto il punto seguente:

«h) l'avanzamento dell'attuazione delle riforme e degli investimenti nei capitoli dedicati al piano REPowerEU.»;

12) all'articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione sorveglia l'attuazione del dispositivo e misura il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, inclusa l'attuazione delle riforme e degli investimenti nei capitoli dedicati al piano REPowerEU e il loro contributo agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito del dispositivo.»;

13) all'articolo 30, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il quadro di valutazione delinea inoltre i progressi dell'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza in relazione agli indicatori comuni di cui all'articolo 29, paragrafo 4. Esso comprende anche lo stato di avanzamento dell'attuazione delle misure contenute nei capitoli dedicati al piano REPowerEU e il loro contributo agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, e fornisce le informazioni sulla riduzione delle importazioni di combustibili fossili da parte dell'Unione e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico.»;

14) l'articolo 31 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è così modificato:

i) [non riguarda la versione italiana];

ii) sono aggiunte le lettere seguenti:

«d) una panoramica delle misure aventi una dimensione o un effetto transfrontalieri o multinazionali incluse in tutti i capitoli dedicati al piano REPowerEU, i loro costi totali stimati, precisando se i costi totali di tali misure rappresentino o meno un importo che costituisce almeno il 30 % dei costi totali stimati delle misure incluse in tutti i capitoli dedicati al piano REPowerEU;

il numero delle misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a), incluse in tutti i capitoli dedicati al piano REPowerEU, e i relativi costi totali stimati;

lo stato di avanzamento dell'attuazione delle riforme e degli investimenti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU attraverso un'apposita sezione che comprende le lezioni apprese dopo aver analizzato i dati disponibili sui destinatari finali e gli esempi di migliori pratiche.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. Le informazioni di cui al paragrafo 3, lettere d) ed e), sono incluse nella relazione annuale solo dopo l'approvazione delle valutazioni di tutti i piani per la ripresa e la resilienza contenenti un capitolo dedicato al piano REPowerEU.»;

15) all'articolo 32, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La relazione di valutazione esamina in particolare la misura in cui sono stati conseguiti gli obiettivi, l'efficienza nell'uso delle risorse e il valore aggiunto europeo. Esamina inoltre se tutti gli obiettivi e le azioni sono ancora pertinenti e valuta l'attuazione dei capitoli dedicati al piano REPowerEU e il loro contributo al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3.»;

16) il testo che figura nell'allegato I del presente regolamento è inserito come allegato IV bis;

17) l'allegato V è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

Art. 2. Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013

Nel regolamento (UE) n. 1303/2013 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 25 ter

Misure eccezionali per l'uso dei fondi a sostegno delle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia, delle famiglie vulnerabili e dei regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti

1. Come misura eccezionale strettamente necessaria per affrontare la crisi energetica derivante dall'impatto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, il FESR può sostenere il finanziamento del capitale di esercizio sotto forma di sovvenzioni alle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia, nell'ambito della priorità di investimento di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1301/2013. Le PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia sono quelle ammissibili a ricevere gli aiuti per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica nell'ambito del quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato. Come ulteriore misura eccezionale strettamente necessaria per affrontare la crisi energetica derivante dall'impatto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, il FSE può aiutare le famiglie vulnerabili a sostenere i costi del consumo energetico, anche in assenza di misure attive corrispondenti, nell'ambito della priorità di investimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n. 1304/2013.

2. Le operazioni che forniscono il sostegno di cui al paragrafo 1 possono essere finanziate dal FESR o dal FSE sulla base delle norme applicabili all'altro fondo. Inoltre, qualora tali operazioni contribuiscano a una delle priorità di investimento di cui al paragrafo 1, esse possono essere finanziate dal Fondo di coesione sulla base delle norme applicabili al FESR o al FSE. Il FESR e il Fondo di coesione possono altresì finanziare l'accesso al mercato del lavoro mediante il mantenimento dei posti di lavoro di lavoratori dipendenti e autonomi attraverso regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti, sulla base delle norme applicabili al FSE nell'ambito della priorità di investimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (UE) n. 1304/2013.

3. Le operazioni che forniscono il sostegno di cui ai paragrafi 1 e 2 sono programmate esclusivamente nell'ambito di un nuovo asse prioritario dedicato. L'asse prioritario dedicato può comprendere finanziamenti del FESR e del FSE provenienti da categorie di regioni differenti e dal Fondo di coesione. Il sostegno fornito dalle risorse REACT-EU, ai sensi dell'articolo 92 bis, è programmato nell'ambito di un asse prioritario dedicato separato che contribuisce alla priorità di investimento di cui all'articolo 92 ter, paragrafo 9, terzo comma.

Gli importi assegnati agli assi prioritari dedicati di cui al primo comma del presente paragrafo non superano il 10 % del totale delle risorse del FESR, del FSE e del Fondo di coesione, comprese le risorse REACT-EU, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", assegnate allo Stato membro interessato per il periodo di programmazione 2014- 2020 come stabilito nei pertinenti atti di esecuzione della Commissione. In deroga all'articolo 120, paragrafo 3, primo e secondo comma, all'asse o agli assi prioritari dedicati si applica un tasso di cofinanziamento del 100 %.

4. Le richieste di modifica di un programma operativo esistente presentate da uno Stato membro per introdurre uno o più assi prioritari dedicati di cui al paragrafo 3 sono

debitamente motivate e corredate del programma riveduto. Gli elementi elencati all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punti v) e vii), non sono richiesti nella descrizione dell'asse o degli assi prioritari del programma operativo riveduto.

5. In deroga all'articolo 65, paragrafo 9, le spese per le operazioni a sostegno del finanziamento del capitale di esercizio sotto forma di sovvenzioni alle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia, per le operazioni che forniscono sostegno alle famiglie vulnerabili al fine di aiutarle a sostenere i costi del consumo energetico e ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti, sono ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2022. A tali operazioni e regimi non si applica l'articolo 65, paragrafo 6.

6. In deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b), le operazioni a sostegno del finanziamento del capitale di esercizio sotto forma di sovvenzioni alle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia, le operazioni che forniscono sostegno alle famiglie vulnerabili al fine di aiutarle a sostenere i costi del consumo energetico e ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti, possono essere selezionate ai fini del sostegno da parte del FESR, del FSE o del Fondo di coesione prima dell'approvazione del programma rivisto.

7. Per le operazioni a sostegno del finanziamento del capitale di esercizio sotto forma di sovvenzioni alle PMI particolarmente colpite dagli aumenti dei prezzi dell'energia attuate al di fuori dell'area del programma ma all'interno dello Stato membro, si applica solo l'articolo 70, paragrafo 2, lettera d), primo comma. In deroga all'articolo 70, paragrafo 4, l'articolo 70, paragrafo 2, primo comma, lettera d), si applica anche alle operazioni sostenute dal FSE che forniscono sostegno alle famiglie vulnerabili al fine di aiutarle a sostenere i costi del consumo energetico e ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti attuate al di fuori dell'area del programma ma all'interno dello Stato membro.

8. Il totale dei pagamenti effettuati dalla Commissione agli Stati membri a titolo del FESR, del FSE e del Fondo di coesione, escluse le risorse REACT-EU, per le priorità dedicate di cui al paragrafo 3, non supera i 5 000 000 000 EUR nel 2023. Gli importi saranno erogati entro i limiti dei finanziamenti disponibili e dei massimali del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

9. Il presente articolo non si applica ai programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea."».

Art. 3. Modifiche del regolamento (UE) 2021/1060

Il regolamento (UE) 2021/1060 è così modificato:

1) all'articolo 22, paragrafo 3, lettera g), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) una tabella che specifichi le dotazioni finanziarie per ciascuno dei fondi e, se applicabile, per ciascuna categoria di regioni, per l'intero periodo di programmazione e per anno, compresi gli eventuali importi trasferiti in conformità dell'articolo 26 o 27 e la richiesta da parte degli Stati membri di misure di sostegno che contribuiscano al

conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio¹²²;

2) all'articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente:

«8. Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ o dal Fondo di coesione, lo Stato membro può presentare una modifica di un programma, conformemente al presente articolo, chiedendo che le misure che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241, siano incluse in un programma, se tale sostegno contribuisce agli obiettivi specifici del fondo in questione stabiliti nei regolamenti specifici di ciascun fondo. Gli importi richiesti per tali misure sono programmati nell'ambito di un obiettivo specifico conformemente ai regolamenti specifici di ciascun fondo e inclusi in una priorità. Tali importi non superano complessivamente il limite del 7,5 % della dotazione nazionale iniziale per ciascun fondo.»;

3) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 26 bis

Sostegno al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241

1. Gli Stati membri che presentano alla Commissione, conformemente al regolamento (UE) 2021/241, un piano per la ripresa e la resilienza contenente un capitolo dedicato al piano REPowerEU possono chiedere, mediante una modifica del programma in conformità dell'articolo 24 del presente regolamento, che fino al 7,5 % della loro dotazione nazionale iniziale nell'ambito del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione sia incluso nelle priorità che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241, a condizione che tale sostegno contribuisca agli obiettivi specifici del fondo in questione stabiliti nei regolamenti specifici di ciascun fondo. La possibilità di tale richiesta non pregiudica la possibilità di trasferimento di risorse prevista dall'articolo 26 del presente regolamento.

2. Le risorse richieste dagli Stati membri ai sensi del presente articolo sono eseguite in conformità del presente regolamento e dei regolamenti specifici relativi ai fondi.

3. Le richieste di modifica di un programma indicano l'importo totale delle risorse che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241 ciascun anno per fondo e per categoria di regione, se applicabile.»;

4) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

¹²² Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

Art. 4. Modifiche del regolamento (UE) 2021/1755

Nel regolamento (UE) 2021/1755 è inserito l'articolo seguente:

*«Articolo 4 bis***Trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza**

1. Entro il 1° marzo 2023 gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta motivata di trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio della totalità o di parte degli importi della dotazione provvisoria stabilita nell'atto di esecuzione della Commissione di cui all'articolo 4, paragrafo 5. Se la richiesta di trasferimento è approvata, la Commissione modifica l'atto di esecuzione per tenere conto degli importi adeguati in seguito ai trasferimenti.
2. Se il trasferimento incide sulle rate già versate o da versare a titolo di prefinanziamento, la Commissione modifica di conseguenza l'atto di esecuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, per lo Stato membro interessato. Se del caso, la Commissione recupera, conformemente al regolamento finanziario, la totalità o una parte delle rate 2021 e 2022 versate a tale Stato membro a titolo di prefinanziamento. In tal caso gli importi recuperati sono trasferiti al dispositivo per la ripresa e la resilienza a esclusivo beneficio dello Stato membro interessato.
3. Se uno Stato membro sceglie di trasferire la totalità o una parte della propria dotazione provvisoria al dispositivo per la ripresa e la resilienza conformemente al presente articolo, gli importi da spendere ai fini di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, sono ridotti in modo proporzionale.
4. Se uno Stato membro sceglie di trasferire la totalità della propria dotazione provvisoria al dispositivo per la ripresa e la resilienza, l'articolo 10, paragrafo 1, non si applica.
5. L'articolo 10, paragrafo 2, non si applica agli importi trasferiti al dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Art. 5. Modifiche della direttiva 2003/87/CE

Nella direttiva 2003/87/CE, è inserito l'articolo seguente:

*«Articolo 10 sexies***Dispositivo per la ripresa e la resilienza**

1. Come misura straordinaria una tantum, per il periodo fino al 31 agosto 2026, le quote messe all'asta ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono messe all'asta fino a quando l'importo totale dei proventi della vendita all'asta abbia raggiunto i 20 miliardi di EUR. Tali entrate sono messe a disposizione del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) e sono eseguite conformemente alle disposizioni di cui a tale regolamento.
2. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafo 8, per un periodo fino al 31 agosto 2026, una parte delle quote di cui a tale paragrafo è messa all'asta per sostenere gli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 32, lettere da b) a f), del regolamento (UE) 2021/241,

finché l'importo dei proventi ottenuti dalla vendita all'asta non abbia raggiunto i 12 miliardi di EUR.

3. Fino al 31 agosto 2026 un certo numero di quote della quantità che sarebbe altrimenti messa all'asta dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2030 dagli Stati membri a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), è messa all'asta per sostenere gli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere da b) a f), del regolamento (UE) 2021/241, finché l'importo dei proventi ottenuti dalla vendita all'asta non abbia raggiunto gli 8 miliardi di EUR. Tali quote sono, in linea di principio, messe all'asta in volumi annui uguali nel corso del periodo pertinente.

4. In deroga all'articolo 1, paragrafo 5 bis, della decisione (UE) 2015/1814, fino al 31 dicembre 2030, 27 milioni di quote non assegnate nella riserva stabilizzatrice del mercato del quantitativo totale che sarebbe altrimenti invalidato durante quel periodo sono utilizzate per sostenere l'innovazione, secondo quanto disposto all'articolo 10 bis, paragrafo 8, primo comma, della presente direttiva.

5. La Commissione garantisce che le quote messe all'asta di cui ai paragrafi 2 e 3 e, se del caso, i prefinanziamenti, conformemente all'articolo 21 quinquies del regolamento (UE) 2021/241, siano messe all'asta conformemente ai principi e alle modalità di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della presente direttiva e all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione (*6) per garantire un importo adeguato di risorse del Fondo per l'innovazione nel periodo 2023-2026. Il periodo per la messa all'asta di cui al presente articolo è riesaminato un anno dopo il suo inizio alla luce dell'impatto della messa all'asta di cui al presente articolo sul mercato del carbonio e sul prezzo.

6. La BEI è il responsabile del collocamento delle quote da mettere all'asta a norma del presente articolo sulla piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e fornisce i proventi generati dalla vendita all'asta alla Commissione.

7. I proventi generati dalla vendita all'asta delle quote costituiscono entrate con destinazione specifica esterna a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7).

Art. 6. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

Nel regolamento (UE) 2021/241 è inserito l'allegato seguente:

«ALLEGATO IV bis

Il presente allegato stabilisce la metodologia per calcolare la quota di assegnazione delle risorse sotto forma di sostegno finanziario supplementare non rimborsabile nell'ambito del dispositivo di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, a disposizione di ciascuno Stato membro. Tale metodologia tiene conto dei seguenti elementi, con riguardo a ogni Stato membro:

- popolazione;
- inverso del PIL pro capite;
- deflatore dei prezzi per gli investimenti fissi lordi;
- quota di combustibili fossili nel consumo interno lordo di energia.

Per evitare un'eccessiva concentrazione di risorse:

- l'inverso del PIL pro capite è limitato a un massimo del 160 % della media ponderata dell'Unione;
- l'inverso del PIL pro capite è limitato a un massimo del 55 % della media ponderata dell'Unione se il PIL pro capite dello Stato membro interessato è superiore al 130 % della media dell'UE-27;
- una quota di assegnazione minima è fissata allo 0,15 %;
- una quota di assegnazione massima è fissata al 13,80 %.

Il criterio di ripartizione applicato all'importo di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, ρ_i è definito come segue:

$$\rho_i = \begin{cases} 0,0015 & \omega_i \leq 0,0015 \\ 0,138 & \omega_i \geq 0,138 \\ \omega_i - \frac{\omega_i}{\sum_i^{27-z-q} \omega_i} \left[\sum_{i=i}^z (0,0015 - \omega_i) - \sum_{i=i}^q (\omega_i - 0,138) \right] & 0,0015 < \omega_i < 0,138 \end{cases}$$

dove gli Stati membri da i a z sono gli Stati membri che beneficiano di una quota di assegnazione minima e gli Stati membri da i a q sono gli Stati membri che beneficiano di una quota di assegnazione massima.

dove

$$< 9_i = \frac{< 4_i + \mu_i + < 8_i}{3}$$

dove

$$< 4_i = \frac{< 3_{i,2021}}{\sum_{i=1}^{27} < 3_{i,2021}}$$

e

$$\mu_i = \frac{< 3_{i,2021} \times \frac{FFGIC_{i,2020}}{FFGIC_{EU,2020}}}{\sum_{i=1}^{27} < 3_{i,2021} \times \frac{FFGIC_{i,2020}}{FFGIC_{EU,2020}}}$$

e

$$< 8_i = \frac{< 3_{i,2021} \times \frac{GFCF_{i,2022Q2/2021Q2}}{GFCF_{EU,2022Q2/2021Q2}}}{\sum_{i=1}^{27} < 3_{i,2021} \times \frac{GFCF_{i,2022Q2/2021Q2}}{GFCF_{EU,2022Q2/2021Q2}}}$$

dove

$$< 3_{i,2021} = \frac{pop_{i,2021}}{pop_{EU,2021}} \times \min \left\{ \frac{GDP_{EU,2021}^{PC}}{GDP_{i,2021}^{PC}}; 1,6 \right\}$$

per gli Stati membri i con

$$\frac{GDP_{i,2021}^{PC}}{GDP_{EU,2021}^{PC}} \leq 1,3$$

e

$$< 3_{i,2021} = \frac{pop_{i,2021}}{pop_{EU,2021}} \times \min \left\{ \frac{GDP_{EU,2021}^{PC}}{GDP_{i,2021}^{PC}}; 0,55 \right\}$$

per gli Stati membri i con

$$\frac{GDP_{i,2021}^{PC}}{GDP_{EU,2021}^{PC}} > 1,3$$

Definizioni¹²³:

- 1) $pop_{i,2021}$ — la popolazione totale nello Stato membro i nel 2021;
- 2) $pop_{EU,2021}$ — la popolazione totale negli Stati membri dell'UE-27 nel 2021;

¹²³ Tutti i dati contenuti nel presente regolamento provengono da Eurostat. Ultimo aggiornamento del 20 settembre 2022 per i dati storici utilizzati per l'applicazione del criterio di ripartizione di cui al presente allegato. I combustibili fossili comprendono i combustibili fossili solidi, i gas artificiali, la torba e i prodotti a base di torba, lo scisto bituminoso e le sabbie bituminose, il petrolio e i prodotti petroliferi (esclusa la parte di biocarburante), il gas naturale e i rifiuti non rinnovabili.

- 3) $GDP_{EU,2021}^{PC}$ — la media ponderata del PIL nominale pro capite) degli Stati membri dell'UE-27 nel 2021;
- 4) $GDP_{i,2021}^{PC}$ — il PIL nominale pro capite dello Stato membro *i* nel 2021;
- 5) $FFGIC_{i,2020}$ — la quota di combustibili fossili nel consumo interno lordo di energia dello Stato membro *i* nel 2020;
- 6) $FFGIC_{EU,2020}$ — la media ponderata della quota di combustibili fossili nel consumo interno lordo di energia degli Stati membri dell'UE-27 nel 2020;
- 7) $GFCF_{i,2022Q2/2021Q2}$ — il rapporto tra l'indice dei prezzi degli investimenti fissi lordi del T2 del 2022 (deflatore implicito, 2015 = 100, moneta nazionale, dati destagionalizzati e con correzione degli effetti di calendario) dello Stato membro *i* e l'indice dei prezzi degli investimenti fissi lordi del T2 del 2021 (deflatore implicito, 2015 = 100, moneta nazionale, dati destagionalizzati e con correzione degli effetti di calendario) dello Stato membro *i*;
- 8) $GFCF_{EU,2022Q2/2021Q2}$ — il rapporto tra l'indice dei prezzi degli investimenti fissi lordi del T2 del 2022 (deflatore implicito, 2015 = 100, moneta nazionale, dati destagionalizzati e con correzione degli effetti di calendario) dell'aggregato UE-27 e l'indice dei prezzi degli investimenti fissi lordi del T2 del 2021 (deflatore implicito, 2015 = 100, moneta nazionale, dati destagionalizzati e con correzione degli effetti di calendario) dell'aggregato UE-27.

Applicando la metodologia all'importo di cui all'articolo 21 *bis*, paragrafo 1, si otterranno la quota e l'importo seguenti per Stato membro:

Stato membro	Quota come % del totale	Importo (in migliaia di euro, a prezzi correnti)
Belgio	1,41 %	282 139
Bulgaria	2,40 %	480 047
Cechia	3,41 %	681 565
Danimarca	0,65 %	130 911
Germania	10,45 %	2 089 555
Estonia	0,42 %	83 423
Irlanda	0,45 %	89 598
Grecia	3,85 %	769 222
Spagna	12,93 %	2 586 147
Francia	11,60 %	2 320 955
Croazia	1,35 %	269 441
Italia	13,80 %	2 760 000
Cipro	0,26 %	52 487
Lettonia	0,62 %	123 983
Lituania	0,97 %	194 020
Lussemburgo	0,15 %	30 000
Ungheria	3,51 %	701 565
Malta	0,15 %	30 000
Paesi Bassi	2,28 %	455 042
Austria	1,05 %	210 620

Stato membro	Quota come % del totale	Importo (in migliaia di euro, a prezzi correnti)
Polonia	13,80 %	2 760 000
Portogallo	3,52 %	704 420
Romania	7,00 %	1 399 326
Slovenia	0,58 %	116 910
Slovacchia	1,83 %	366 959
Finlandia	0,56 %	112 936
Svezia	0,99 %	198 727
UE-27	100,00 %	20 000 000

».

ALLEGATO II

L'allegato V del regolamento (UE) 2021/241 è così modificato:

1) Alla sezione 2, punto 2.5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.5. Il piano per la ripresa e la resilienza contiene misure che contribuiscono in modo efficace alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono, che rappresentano un importo pari almeno il 37 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza e dette misure nel capitolo dedicato al piano REPowerEU rappresentano un importo pari almeno al 37 % dei costi totali stimati delle misure nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'allegato VI; la metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo d'intervento elencato nell'allegato VI; i coefficienti di sostegno per gli obiettivi climatici possono essere aumentati fino a un totale del 3 % delle assegnazioni del piano per la ripresa e la resilienza per i singoli investimenti al fine di tenere conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano credibilmente l'impatto sugli obiettivi climatici, fatto salvo l'accordo della Commissione.»;

2) alla sezione 2 sono aggiunti i punti seguenti:

«2.12. Si prevede che le misure di cui all'articolo 21 quater saranno in grado di contribuire in modo efficace alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'aumento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili prima del 2030.

Nel valutare le misure di cui all'articolo 21 quater sulla base di tale criterio, la Commissione tiene conto delle sfide specifiche e dei finanziamenti aggiuntivi ai sensi del dispositivo a disposizione dello Stato membro interessato. La Commissione tiene inoltre conto degli elementi seguenti:

Ambito di applicazione

- si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire in modo efficace al miglioramento delle infrastrutture e degli impianti energetici al fine di

rispondere alle esigenze immediate in termini di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, compreso il gas naturale liquefatto, o di petrolio ove si applichi la deroga di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a), in particolare per consentire la diversificazione dell'approvvigionamento, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso;

o

- si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire in modo efficace alla promozione dell'efficienza energetica degli edifici e delle infrastrutture energetiche critiche, alla decarbonizzazione dell'industria, all'aumento della produzione e della diffusione del biometano sostenibile e dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili e all'aumento della quota e alla diffusione più rapida di energie rinnovabili;

o

- si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire in modo efficace al contrasto della povertà energetica, anche attribuendo, se del caso, un'adeguata priorità alle esigenze delle persone in condizioni di povertà energetica nonché alla riduzione delle vulnerabilità durante le prossime stagioni invernali;

o

- si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire in modo efficace a incentivare la riduzione della domanda di energia;

o

- si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di eliminare le strozzature interne e transfrontaliere nella trasmissione e nella distribuzione di energia, sostenendo lo stoccaggio di energia elettrica e accelerando l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, e sostenendo i trasporti a zero emissioni e le relative infrastrutture, comprese le ferrovie;

o

- si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire in modo efficace al sostegno degli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere da a) a e), attraverso la riqualificazione accelerata della forza lavoro, grazie all'acquisizione di competenze verdi e delle relative competenze digitali, e sostenendo le catene del valore relative alle materie prime e alle tecnologie critiche connesse alla transizione verde;

e

- se le misure previste sono coerenti con gli sforzi profusi dallo Stato membro interessato al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, tenendo conto delle misure contenute nella decisione di esecuzione del Consiglio già adottata, nonché di altre misure complementari o di accompagnamento finanziate a livello nazionale e finanziate dall'Unione che contribuiscono agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3.

Rating

A — In ampia misura

B — In misura moderata

C — In misura ridotta

2.13. Si prevede che le misure di cui all'articolo 21 quater avranno una dimensione o un effetto transfrontalieri o multinazionali.

Per la valutazione sulla base del presente criterio, la Commissione tiene conto degli elementi seguenti:

Ambito di applicazione

- si prevede che l'attuazione a livello nazionale delle misure previste sarà in grado di contribuire ad assicurare l'approvvigionamento energetico nell'Unione nel suo complesso, anche affrontando le sfide individuate nella più recente valutazione delle esigenze elaborata dalla Commissione, in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, tenendo conto del contributo finanziario disponibile per lo Stato membro interessato e della sua posizione geografica;

o

- si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e la domanda di energia.

Rating

A — In ampia misura

B — In misura moderata

C — In misura ridotta»;

3) la sezione 3 è così modificata:

- a) il trattino «— un A per i criteri 2.2, 2.3, 2.5 e 2.6» è sostituito da «— un A per i criteri 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 e 2.12»;
- b) il trattino «— nessun A per i criteri 2.2, 2.3, 2.5 e 2.6» è sostituito da «— nessun A per i criteri 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 e 2.12».

ALLEGATO III

L'allegato V del regolamento (UE) 2021/1060 è così modificato:

1) il testo del punto 3 è sostituito dal seguente:

«Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punti i), ii) e iii); articolo 112, paragrafi 1, 2 e 3; e articoli 14, 26 e 26 bis del regolamento CPR»;

2) il punto 3.1 è così modificato:

a) il primo paragrafo e la tabella non numerata sono sostituiti dal seguente:

«3.1 Trasferimenti e contributi¹²⁴

Riferimento: articoli 14, 26, 26 bis e 27 del regolamento CPR

Modifica del programma concernente:	contributo a InvestEU
	trasferimento a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta
	trasferimento tra FESR, FSE+, Fondo di coesione o a un altro Fondo o ad altri Fondi
	fondi che contribuiscono agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241

b) dopo la tabella 17B è inserita la seguente tabella:

«Tabella 21: risorse che contribuiscono agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241

Fondo	Categoria di regioni	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
FESR	Più sviluppate							
	In transizione							
	Meno sviluppate							
Totale								
FSE+	Più sviluppate							
	In transizione							
	Meno sviluppate							
Totale								
Fondo di coesione	N/A».							
Totale								

¹²⁴ Applicabile solo alle modifiche del programma, in linea con gli articoli 14, 26 e 26 bis, ad eccezione dei trasferimenti complementari al JTF in linea con l'articolo 27 del regolamento CPR. I trasferimenti non incidono sulla ripartizione annuale delle dotazioni finanziarie a livello del QFP per uno Stato membro.”

Regolamento (UE) 2023/1525

Regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 2023 sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP)

(Estratto)

Art. 6. Finanziamento cumulativo e alternativo

1. Lo strumento è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che abbia beneficiato di un contributo nell'ambito dello strumento può essere finanziata anche da parte di un altro programma dell'Unione, purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Al corrispondente contributo fornito all'azione si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell'azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

2. Al fine di ricevere un marchio di eccellenza nell'ambito dello strumento, le azioni devono essere conformi alle condizioni cumulative seguenti:

- 1) sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito dello strumento;
- 2) sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell'invito a presentare proposte; e
- 3) non sono finanziate nel quadro dell'invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.

3. Nel proporre piani per la ripresa e la resilienza modificati o nuovi, in conformità del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri hanno la facoltà di includere misure che contribuiscono anche agli obiettivi dello strumento, in particolare misure connesse a proposte presentate in seguito a un invito a presentare proposte nell'ambito dello strumento che hanno ricevuto un marchio di eccellenza.

4. L'articolo 8, paragrafo 5, si applica per analogia alle azioni finanziate in conformità del presente articolo.

Regolamento (UE) 2024/795

Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241

(Estratto)

Art.14. Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato:

1) all'articolo 25 bis è inserito il paragrafo seguente:

«1 ter. In deroga all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 120, paragrafo 3, primo e quarto comma, un tasso di cofinanziamento del 100 % può essere applicato alle spese dichiarate nelle domande di pagamento riguardanti l'intero periodo contabile che inizia il 1° luglio 2023 e termina il 30 giugno 2024 per uno o più assi prioritari di un programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione.

In deroga all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 96, paragrafo 10, l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % non necessita di una decisione della Commissione che approvi la modifica di un programma. Lo Stato membro comunica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute, previa approvazione del comitato di sorveglianza. Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica solo se le tabelle finanziarie sono notificate alla Commissione prima della presentazione della domanda finale di pagamento intermedio per l'ultimo esercizio contabile che inizia il 1° luglio 2023 e si conclude il 30 giugno 2024, in conformità dell'articolo 135, paragrafo 2.»

2) all'articolo 130, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3. In deroga al paragrafo 2, nel periodo contabile finale il contributo dei fondi o del FEAMP a ciascuna priorità mediante i pagamenti del saldo finale non supera, per fondo e per categoria di regioni, di oltre il 15 % il contributo dei fondi o del FEAMP per ciascuna priorità stabilito, per fondo e per categoria di regioni, dalla decisione della Commissione che approva il programma operativo. Ai fini del presente paragrafo, la dotazione speciale supplementare per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera e), è considerata parte della dotazione del FESR destinata alla categoria di regioni della regione ultraperiferica interessata.»;

3) all'articolo 135 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. In deroga al paragrafo 2, il termine per la trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile finale è il 31 luglio 2025. L'ultima domanda di pagamento intermedio trasmessa entro il 31 luglio 2025 è considerata la domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile finale.

Gli importi provenienti da risorse diverse da REACT-EU rimborsati dalla Commissione a titolo di pagamenti intermedi nel 2025 non superano l'1 % delle dotazioni finanziarie complessive per il programma interessato per fondo, escluse le risorse REACT-EU. Gli importi dovuti dalla Commissione nel 2025 che superano tale percentuale non sono

versati e sono utilizzati esclusivamente per la liquidazione del prefinanziamento alla chiusura.»;

4) all'articolo 138 è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al termine di cui al primo comma, gli Stati membri possono trasmettere i documenti di cui alle lettere a), b) e c) per il periodo contabile finale entro il 15 febbraio 2026.»;

[...]

Art. 19. Modifiche del regolamento (UE) 2021/241

Il regolamento (UE) 2021/241 è così modificato:

1) all'articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri possono inoltre proporre di includere nel loro piano di ripresa e resilienza, come costo stimato, l'importo del contributo in contanti per il comparto degli Stati membri a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio¹²⁵ esclusivamente per misure a sostegno di operazioni di investimento che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio¹²⁶. Tale costo non supera il 6 % della dotazione finanziaria totale del piano per la ripresa e la resilienza, e le misure pertinenti stabilite nel piano di ripresa e resilienza rispettano i requisiti del presente regolamento.

2) all'articolo 21 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Al solo scopo di avvalersi della possibilità di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento e all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/795, gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta motivata affinché presenti una proposta di modifica della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 20, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento al fine di includere misure a sostegno degli obiettivi del regolamento (UE) 2024/795 fatte salve le disposizioni del presente regolamento.»;

3) all'articolo 29 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. Prima di pubblicare inviti a presentare proposte o procedure di gara in relazione agli obiettivi STEP, quali stabiliti all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/...+, gli Stati membri

¹²⁵ Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

¹²⁶ Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj>).»;

mettono a disposizione le seguenti informazioni sul portale della sovranità di cui all'articolo 6 di tale regolamento:

- a) area geografica interessata dall'invito a presentare proposte;
- b) investimento in questione;
- c) tipologia di richiedenti ammissibili;
- d) importo totale del sostegno per l'invito;
- e) data di apertura e chiusura dell'invito;
- f) link al sito web in cui l'invito sarà pubblicato.».

Fonti Nazionali Primarie

Decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229

Decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229 "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti."

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché gli ulteriori soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che realizzano opere pubbliche sono tenute a¹:

- a) detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere;
- b) detenere ed alimentare un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna transazione posta in essere per la realizzazione delle opere ed interventi, idoneo ad assicurare la relativa evidenza e tracciabilità;
- c) prevedere specifici vincoli, anche sulla base di quanto specificato nell'ambito del decreto di cui all'articolo 5, per assicurare la raccolta e la comunicazione dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori, come previsto dal presente decreto e dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ai fini dell'inoltro all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, subordinando l'erogazione dei finanziamenti pubblici all'effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo;
- d) garantire che, nell'ambito dei sistemi di cui al presente articolo, l'opera sia corredata, ai fini dell'ottenimento dei relativi finanziamenti pubblici, del Codice unico di progetto (CUP) che deve figurare già nella fase di presentazione ed in

¹ Alinea così modificato dall'art. 52, comma 4-bis, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, inserito dall'art. 40, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

tutte le successive transazioni, anche ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Codice identificativo di gara non può essere rilasciato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei confronti di contratti finalizzati alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico sprovvisi del Codice unico di progetto obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni.

2. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Art. 2. Comunicazione dei dati

1. I dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche rilevati mediante i sistemi informatizzati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data prevista dal decreto di cui all'articolo 5, sono resi disponibili dai soggetti di cui al medesimo articolo 1, con cadenza almeno trimestrale, salvo differenti cadenze previste nella fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di seguito denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche».

Art. 3. Coerenza delle informazioni con il Quadro strategico nazionale 2007/2013

1. Le informazioni di cui all'articolo 2 sono coerenti con quanto stabilito per il sistema nazionale di monitoraggio del Quadro strategico nazionale 2007/2013 istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato.

Art. 4. Definanziamento per mancato avvio dell'opera

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del CIPE, sono stabiliti i criteri per la definizione di un sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con il medesimo decreto si provvede altresì alla definizione delle procedure e delle modalità di definanziamento degli interventi e dei programmi pubblici, considerando anche parametri temporali di riferimento distinti per livello progettuale, tipologia di aggiudicazione, classificazione di opere, costo complessivo, procedura di spesa sin dall'impegno contabile, volti a incentivare una maggiore tempestività delle procedure di spesa relative ai finanziamenti. Il definanziamento si applica esclusivamente alle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato².

1-bis. Le quote annuali dei limiti di impegno, dei contributi e delle somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del comma 1 sono versate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato qualora iscritte in conto residui, a uno specifico fondo per la

² Comma così sostituito dall'art. 1, comma 805, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

riprogrammazione degli investimenti per la crescita, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai residui perenti. Nell'ambito del fondo di cui al primo periodo è istituita una apposita sezione in cui sono iscritte le risorse finanziarie provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, a cui continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111³.

1-ter. Le risorse del fondo per la riprogrammazione degli investimenti per la crescita, di cui al comma 1-bis, sono assegnate dal CIPE per spese in conto capitale, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senza vincoli programmatici, settoriali o territoriali ad eccezione delle risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale, che rimangono vincolate alla chiave di riparto territoriale vigente al momento della nuova assegnazione delle risorse. L'assegnazione delle somme revocate può svilupparsi su un arco temporale pluriennale, in modo tale da assicurarne la neutralità rispetto ai saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui⁴.

2. Le Amministrazioni interessate hanno l'obbligo di provvedere alla verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici, anche sulla base delle risultanze della banca dati delle amministrazioni pubbliche e dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1, comunicandone l'esito al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ciascun anno, tenendo conto delle procedure in materia già previste a legislazione vigente⁵.

3. Con modalità disciplinate dal sistema di verifica di cui al comma 1, sono accertate l'efficace organizzazione ed esecuzione delle verifiche di cui al comma 2, incluse le verifiche in loco di singoli interventi e programmi pubblici, nonché la congruenza dei dati trasmessi ai sensi dell'articolo 6⁶.

Art. 5. Definizione set informativo

1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene definito, il dettaglio delle informazioni previsto all'articolo 2, che costituisce il contenuto informativo minimo dei sistemi di cui all'articolo 1. Tali informazioni, per quanto riguarda la singola opera, includono in ogni caso: data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo

³ Comma inserito dall'art. 1, comma 805, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

⁴ Comma inserito dall'art. 1, comma 805, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

⁵ Comma così modificato dall'art. 1, comma 805, lett. c), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

⁶ Comma così modificato dall'art. 1, comma 805, lett. d), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara⁷.

Art. 6. Modalità e regole di trasmissione dei dati

1. Con il decreto di cui all'articolo 5 sono altresì stabilite, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e DigitPA, le modalità di trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 2 alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ed ogni elemento necessario ad assicurare la corretta ed efficace attivazione del processo di rilevazione di cui al presente decreto.

2. Tale trasmissione si considera assolta se effettuata con le informazioni minime di cui all'articolo 5 verso altre banche dati gestite da amministrazioni dello Stato i cui dati, secondo quanto specificato all'articolo 7, confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 l'obbligo di trasmissione si intende assolto qualora siano trasmesse le informazioni minime di cui all'articolo 5.

3. Per i dati già trasmessi ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, l'obbligo di cui all'articolo 2 si intende adempiuto con la trasmissione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; la medesima Autorità rende disponibili detti dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

4. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 163, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 per cui l'obbligo si intende adempiuto con la trasmissione al CIPE che provvede a condividere le informazioni ai fini dell'alimentazione della banca dati delle amministrazioni pubbliche.

5. L'obbligo di trasmissione delle informazioni previsto all'articolo 2, se riguardante opere già oggetto di rilevazione nell'ambito del sistema nazionale di monitoraggio del Quadro strategico nazionale 2007/2013 istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato si intende assolto con la validazione dei dati nell'ambito del predetto sistema che li rende disponibili per la banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Art. 7. Titolari di banche dati già esistenti

1. I titolari di banche dati previste ai sensi dalla normativa vigente e contenenti gli elementi informativi di cui alla presente norma, condividono le informazioni ai fini dell'alimentazione della banca dati delle amministrazioni pubbliche sulla base di appositi protocolli tecnici tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato e le Amministrazioni interessate.

⁷ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 28 febbraio 2013.

Art. 8. Disponibilità dei dati

1. Le informazioni confluite nella banca dati delle amministrazioni pubbliche sono rese disponibili alle Amministrazioni pubbliche che concorrono all'alimentazione della medesima banca dati, nonché all'ANCI, all'UPI ed al CIPE secondo protocolli convenuti con il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, in conformità alle modalità di accesso definite con il decreto di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica è consentito l'accesso alle informazioni confluite nella banca dati delle amministrazioni pubbliche secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Gli elementi contenuti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche costituiscono la base di riferimento ufficiale per la divulgazione delle informazioni sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, per le attività di valutazione degli investimenti pubblici previste dalla normativa vigente, nonché per l'elaborazione dei documenti di contabilità e finanza pubblica, dall'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. La relazione sullo stato di attuazione delle leggi pluriennali di spesa di cui all'articolo 10-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è redatta sulla base degli elementi confluiti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche ed è trasmessa alle Camere anche in formato elettronico elaborabile.

Art. 9. Trasmissione dei dati di partenariato pubblico-privato

1. Le informazioni e i dati relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato che interessano la realizzazione di opere pubbliche sono acquisite secondo le modalità individuate nel presente decreto, nonché da quanto disposto dall'articolo 14, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 10. Fondo progetti e Fondo opere

1. Con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le autorizzazioni di spesa relative al finanziamento di opere pubbliche che, ai fini della gestione, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, sono ripartite, in relazione alla loro destinazione, tra spese per la progettazione e spese per la realizzazione mediante iscrizione su appositi articoli dei pertinenti capitoli di bilancio.

2. Ai fini della gestione, per ciascuna Amministrazione, le risorse destinate, rispettivamente, alla progettazione ed alla realizzazione delle opere pubbliche, sono unitariamente considerate come facenti parte di due fondi distinti, rispettivamente, denominati «Fondo progetti» e «Fondo opere». Tra gli stessi, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono essere disposte variazioni compensative di bilancio.

3. In apposito allegato al disegno di legge di bilancio e al Rendiconto generale dello Stato è indicato l'ammontare delle risorse afferenti rispettivamente al «Fondo progetti» e al «Fondo opere», distintamente per ciascun Ministero.

4. L'opera pubblica, previa assegnazione del Codice unico di Progetto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è ammessa al finanziamento a valere sul «Fondo progetti» per la relativa quota a carico del bilancio dello Stato, a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ove prevista, ovvero dell'approvazione del progetto preliminare redatto ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero dell'approvazione del progetto preliminare ai sensi dell'articolo 165 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

5. Le opere pubbliche vengono ammesse al finanziamento a valere sul «Fondo opere» dopo il completamento e l'approvazione della relativa progettazione definitiva.

Art. 11. Funzionamento dei sistemi

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato d'intesa con le amministrazioni interessate provvede all'applicazione della presente disciplina e fornisce il supporto tecnico necessario ad assicurare il funzionamento dei sistemi informativi di cui al presente decreto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato può prevedere forme di certificazione dei sistemi e delle banche dati di cui al presente provvedimento per assicurare accuratezza, consistenza, completezza e tempestività delle relative informazioni.

Art. 12. Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 11 del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"

(Estratto)

Art. 1

591. A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle agenzie fiscali di cui al *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, per le quali resta fermo l'obbligo di versamento previsto dall'*articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, come incrementato ai sensi del comma 594. A decorrere dall'esercizio 2021, alle spese di natura corrente del settore informatico dell'INPS non si applicano i vincoli di spesa di cui al presente comma.^{8 9 10}

592. Ai fini dei commi da 590 a 600, le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sono individuate con riferimento:

- a) per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, alle corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132*;
- b) per gli enti e gli organismi che adottano la contabilità civilistica, alle corrispondenti voci B6), B7) e B8) del conto economico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema di cui all'*allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013*, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013. Le università, che adottano gli schemi di bilancio di cui al *decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 19 del 14 gennaio 2014*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014, individuano le voci di bilancio riconducibili a quelle indicate nel primo periodo della presente lettera.¹¹

593. Fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi

⁸ Comma così modificato dall' *art. 1, comma 727, L. 30 dicembre 2021, n. 234*, a decorrere dal 31 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 1, comma 729, della medesima legge n. 234/2021*.

⁹ Per la rideterminazione dei limiti di spesa di cui al presente comma vedi l'*art. 29, comma 20, D.L. 2 marzo 2024, n. 19*.

¹⁰ Vedi, anche, l'*art. 51, comma 3-undecies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

¹¹ Vedi, anche, l'*art. 51, comma 3-undecies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

di cui al comma 591 è consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento. Non concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi. Il superamento del limite di cui al comma 591 è altresì consentito per le spese per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR, nonché, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, per l'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali.^{12 13}

[...]

Legge 30 dicembre 2020, n. 178

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"

(Estratto)

Art. 1

1037. Per l'attuazione del programma Next Generation EU è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 50.307,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 53.623 milioni di euro per l'anno 2023.¹⁴

1038. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1040, le risorse del Fondo di cui al comma 1037 sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominati, rispettivamente, «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto» e «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a titolo di prestito». Nel primo conto corrente sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto; nel secondo conto corrente sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante prestiti. I predetti conti correnti

¹² Comma così modificato dall' art. 53, comma 6, lett. a), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, dall' art. 29, comma 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

¹³ Vedi, anche, l'art. 51, comma 3-undecies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

¹⁴ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 628, L. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi della *legge 25 novembre 1971, n. 1041*.

1039. Le risorse giacenti nei conti correnti infruttiferi di cui al comma 1038 sono attribuite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione od organismo titolare e/o attuatore dei progetti, sulla base delle procedure definite con il decreto di cui al comma 1042, nel rispetto del sistema di gestione e controllo delle componenti del Next Generation EU.¹⁵

1040. Qualora le risorse iscritte nel Fondo di cui al comma 1037 siano utilizzate per progetti finanziati dal dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea che comportino minori entrate per il bilancio dello Stato, un importo corrispondente alle predette minori entrate è versato sulla contabilità speciale n. 1778, intestata « Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio », per la conseguente regolazione contabile mediante versamento nei pertinenti capitoli dello Stato di previsione dell'entrata. Il versamento nella predetta contabilità speciale è effettuato mediante utilizzo delle risorse del medesimo Fondo oppure, ove gli effetti delle misure si realizzino in un periodo temporale più esteso rispetto a quello della dotazione del Fondo, utilizzando direttamente le disponibilità dei conti di tesoreria di cui al comma 1038 previamente incrementate dal Fondo.

1041. Le risorse erogate all'Italia dal bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato in due distinti capitoli, rispettivamente relativi ai contributi a fondo perduto e ai prestiti. Nei medesimi capitoli affluiscono le risorse del programma Next Generation EU oggetto di anticipazione nazionale da parte del Fondo di cui al comma 1037.

1042. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, il primo da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037.¹⁶

1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico.

¹⁵ Comma modificato dall'*art. 15, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, e, successivamente, così sostituito dall'*art. 10, comma 1, D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.

¹⁶ Per le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui al presente comma, vedi il *D.M. 11 ottobre 2021*.

1044. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi.

1045. Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027, anche sulla base dei dati di cui al comma 1044, il Consiglio dei ministri approva e trasmette alle Camere una relazione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nella quale sono riportati i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti. La relazione indica, altresì, le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.

1046. Al fine di garantire, nella gestione finanziaria, il rispetto dei principi europei di tracciabilità delle operazioni contabili afferenti alla realizzazione del programma Next Generation EU e dei progetti finanziati, anche per i successivi eventuali controlli di competenza delle istituzioni dell'Unione europea, le risorse finanziarie iscritte nel Fondo di cui al comma 1037 sono utilizzate dopo l'approvazione del programma Next Generation EU per finanziare i progetti previsti dallo stesso programma e mantengono, quale vincolo di destinazione, la realizzazione degli interventi del programma fino a tutta la durata del medesimo programma. I progetti devono essere predisposti secondo quanto stabilito dalla normativa europea in materia e comunque corredati di indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi e finali da raggiungere, verificabili tramite appositi indicatori quantitativi.

1046-bis. Fermo restando quanto previsto a legislazione vigente, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, le risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono essere utilizzate dalle amministrazioni titolari, previa comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito dei medesimi interventi per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia.¹⁷

1047. Le anticipazioni sono destinate ai singoli progetti tenendo conto, tra l'altro, dei cronoprogrammi della spesa e degli altri elementi relativi allo stato delle attività desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al comma 1043.

1048. I trasferimenti successivi sono assegnati, fino alla concorrenza dell'importo totale del progetto, sulla base di rendicontazioni bimestrali, secondo i dati finanziari, fisici

¹⁷ Comma inserito dall'art. 30, comma 1, D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 novembre 2022, n. 175.

e procedurali registrati e validati sul sistema informatico di cui al comma 1043 e in base al conseguimento dei relativi target intermedi e finali previsti.

1049. Ogni difformità rilevata nell'attuazione dei singoli progetti rispetto alle disposizioni dei commi da 1037 a 1050 nonché nel conseguimento dei relativi target intermedi e finali con impatto diretto sugli importi richiesti a rimborso alla Commissione europea per il programma Next Generation EU, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore dell'amministrazione titolare, deve essere immediatamente corretta. Nel caso di revoca dei finanziamenti, gli importi eventualmente corrisposti sono recuperati e riassegnati nelle disponibilità finanziarie del medesimo programma.

1050. Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, è istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, un'apposita unità di missione con compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU. Per tale finalità, è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca. L'unità di missione, oltre che di personale di ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, può avvalersi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero, di non più di 10 unità di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. A tal fine, all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, la parola: "Ministro" è sostituita dalla seguente: "Ministero".¹⁸

[...]

¹⁸ Comma così modificato dall'*art. 1-bis, comma 7, lett. d)*, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, e, successivamente, dagli *art. 7, comma 3, e 64, comma 6-ter.2*, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, come modificato dall'*art. 31-ter, comma 1*, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59

Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1^a luglio 2021, n. 101 - "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"

Art. 1. Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. È approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026.

2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue:¹⁹

- a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i seguenti programmi e interventi:
 1. Servizi digitali e cittadinanza digitale: 50 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;²⁰
 2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73 milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24 milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026;²¹
 3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale: 65,98 milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno 2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31 milioni di euro per l'anno 2026;²²
 4. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati: 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;²³
- b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di

¹⁹ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 1^o luglio 2021, n. 10*.

²⁰ Numero così corretto da *Comunicato 11 maggio 2021, pubblicato nella G.U. 11 maggio 2021, n. 111*.

²¹ Numero così corretto da *Comunicato 11 maggio 2021, pubblicato nella G.U. 11 maggio 2021, n. 111*.

²² Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente numero vedi l'art. 1, commi 6, lett. a), e 8, lett. a), n. 23), D.L. 2 marzo 2024, n. 19.

²³ Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente numero vedi l'art. 1, comma 8, lett. a), n. 1), D.L. 2 marzo 2024, n. 19.

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma:

1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;²⁴
- c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferiti ai seguenti programmi e interventi:
 1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74 milioni di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per l'anno 2024, 173,91 milioni di euro per l'anno 2025 e 124,22 milioni di euro per l'anno 2026;^{25 26}
 2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2 milioni di euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per l'anno 2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026;²⁷
 3. Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali: 150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni di euro per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno 2023, 376,9 milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;^{28 29}
 4. Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci: 60 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025;^{30 31}
 5. Strade sicure - Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni di euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;^{32 33}

²⁴ Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente numero vedi l'art. 1, commi 6, lett. b), e 8, lett. a), n. 2), D.L. 2 marzo 2024, n. 19.

²⁵ Punto così modificato dalla *legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101*.

²⁶ Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente numero vedi l'art. 1, comma 8, lett. a), n. 3), D.L. 2 marzo 2024, n. 19.

²⁷ Punto così modificato dalla *legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101*.

²⁸ Punto così modificato dalla *legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101*.

²⁹ Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente numero vedi l'art. 1, commi 6, lett. c), n. 1), e 8, lett. a), n. 7), D.L. 2 marzo 2024, n. 19.

³⁰ Punto così modificato dalla *legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101*.

³¹ Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente numero vedi l'art. 1, comma 8, lett. a), n. 8), D.L. 2 marzo 2024, n. 19.

³² Punto così modificato dalla *legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101*.

6. Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale: 25 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026;^{34 35}
7. Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;^{36 37}
8. Aumento selettivo della capacità portuale: 72 milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno 2025;³⁸
9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale: 20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno 2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno 2026;^{39 40}
10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;^{41 42}
11. Elettificazione delle banchine (Cold ironing), attraverso un sistema alimentato, ove l'energia non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili, da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale: 80 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;^{43 44 45}

³³ Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente numero vedi l'art. 1, commi 6, lett. c), n. 2), e 8, lett. a), n. 9), D.L. 2 marzo 2024, n. 19.

³⁴ Punto così modificato dalla *legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101*.

³⁵ Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente numero vedi l'art. 1, commi 6, lett. c), n. 3), e 8, lett. a), n. 10), D.L. 2 marzo 2024, n. 19.

³⁶ Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente numero vedi l'art. 1, commi 6, lett. c), n. 4), e 8, lett. a), n. 11), D.L. 2 marzo 2024, n. 19.

³⁷ Vedi, anche, il D.M. 13 agosto 2021.

³⁸ Vedi, anche, il D.M. 13 agosto 2021.

³⁹ Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente numero vedi l'art. 1, commi 6, lett. c), n. 5), e 8, lett. a), n. 12), D.L. 2 marzo 2024, n. 19.

⁴⁰ Vedi, anche, il D.M. 13 agosto 2021.

⁴¹ Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente numero vedi l'art. 1, comma 8, lett. a), n. 13), D.L. 2 marzo 2024, n. 19.

⁴² Vedi, anche, il D.M. 13 agosto 2021.

⁴³ Punto così modificato dalla *legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101*.

⁴⁴ Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente numero vedi l'art. 1, commi 6, lett. c), n. 6), e 8, lett. a), n. 14), D.L. 2 marzo 2024, n. 19.

⁴⁵ Vedi, anche, il D.M. 13 agosto 2021.

12. Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;^{46 47}
13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica: 200 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026⁴⁸;
- d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della cultura riferiti al seguente programma:
 1. Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7 milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1 milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026^{49,50};
- e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute riferiti ai seguenti programmi e interventi:
 1. Salute, ambiente, biodiversità e clima: 51,49 milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56 milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026;^{51 52}
 2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250 milioni di euro per l'anno 2021, 390 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 250 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;⁵³
 3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni di euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per l'anno 2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro per l'anno 2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026⁵⁴;

⁴⁶ Punto così modificato dalla *legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101*.

⁴⁷ Per la rideterminazione delle risorse di cui al presente numero vedi l'art. 1, comma 418, L. 30 dicembre 2021, n. 234.

⁴⁸ Punto così modificato dalla *legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101*.

⁴⁹ Punto così modificato dalla *legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101*.

⁵⁰ Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente numero vedi l'art. 1, commi 6, lett. d), e 8, lett. a), n. 15), D.L. 2 marzo 2024, n. 19.

⁵¹ Punto così modificato dalla *legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101*.

⁵² Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente numero vedi l'art. 1, comma 8, lett. a), n. 16), D.L. 2 marzo 2024, n. 19.

⁵³ Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente numero vedi l'art. 1, comma 8, lett. a), n. 17), D.L. 2 marzo 2024, n. 19.

⁵⁴ Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente numero vedi l'art. 1, comma 8, lett. a), n. 18), D.L. 2 marzo 2024, n. 19.

- f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico riferiti ai seguenti programmi e interventi:
1. «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza digitale: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno 2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni di euro per l'anno 2026;
 2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per l'anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022, 1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno 2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026;
 3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025⁵⁵;
- g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia riferiti al seguente programma e intervento:
1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per l'anno 2023, 41,5 milioni di euro per l'anno 2024, 57 milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro per l'anno 2026⁵⁶;
- h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riferiti al seguente programma e intervento:⁵⁷
1. Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo: 200 milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. Il 25 per cento delle predette somme è destinato esclusivamente alle produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore^{58 59};

⁵⁵ Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente numero vedi l'art. 1, commi 6, lett. e), e 8, lett. a), n. 19), D.L. 2 marzo 2024, n. 19.

⁵⁶ Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente numero vedi l'art. 1, commi 6, lett. f), e 8, lett. a), n. 20), D.L. 2 marzo 2024, n. 19.

⁵⁷ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101*.

⁵⁸ Punto così modificato dalla *legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101*.

⁵⁹ Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente numero vedi l'art. 1, commi 6, lett. g), e 8, lett. a), n. 21), D.L. 2 marzo 2024, n. 19.

- i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca riferiti al seguente programma e intervento:
 - 1. Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;⁶⁰
- l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno riferiti al seguente programma e intervento:
 - 1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel 2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024;
- m) quanto a 910 milioni di euro per l'anno 2023, 829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l'anno 2026 per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 3 e 4.

2-bis. Al fine di favorire la realizzazione di investimenti in materia di mobilità in tutto il territorio nazionale nonché di ridurre il divario infrastrutturale tra le diverse regioni, le risorse di cui al comma 2, lettera c), punti 1 e 3, sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna rispettivamente in misura almeno pari al 50 per cento e all'80 per cento.⁶¹

2-ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 2, sono destinate:

- a) nella misura di 18 milioni di euro per l'anno 2021, di 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 56,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 157,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 142 milioni di euro per l'anno 2025 e di 108,7 milioni di euro per l'anno 2026, all'erogazione, fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un contributo di importo non superiore al 50 per cento dei costi necessari per il rinnovo ovvero l'ammodernamento delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse;⁶²
- b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni di euro per l'anno 2023, al rinnovo ovvero all'acquisto, da parte di Rete ferroviaria italiana Spa, di unità navali impiegate nel traghettamento nello Stretto di Messina per i servizi ferroviari di collegamento passeggeri e merci ovvero nel traghettamento veloce dei passeggeri. Tali risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti;⁶³
- c) nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 64,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 58

⁶⁰ Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente numero *vedi l'art. 1, commi 6, lett. h), e 8, lett. a), n. 22), D.L. 2 marzo 2024, n. 19.*

⁶¹ Comma inserito dalla *legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101.*

⁶² Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui alla presente lettera *vedi l'art. 1, comma 8, lett. a), n. 4), D.L. 2 marzo 2024, n. 19.*

⁶³ Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui alla presente lettera *vedi l'art. 1, comma 8, lett. a), n. 5), D.L. 2 marzo 2024, n. 19.*

milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni di euro per l'anno 2026, al finanziamento, in misura non superiore al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale sul territorio nazionale necessari alla de-carbonizzazione dei trasporti e in particolare nel settore marittimo, nonché di punti di rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con le relative capacità di stoccaggio, e per l'acquisto delle unità navali necessarie a sostenere le attività di bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione nazionali⁶⁴ ⁶⁵.

2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:

- a) le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 4, finalizzate all'erogazione di contributi in favore delle imprese del settore ferroviario merci e della logistica che svolgono le proprie attività sul territorio nazionale. I contributi sono destinati al finanziamento, in misura non superiore al 50 per cento, dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e mezzi di movimentazione per il trasporto merci ferroviario anche nei terminal intermodali, nonché al finanziamento, nella misura del 100 per cento, di interventi destinati all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari di Rete ferroviaria italiana Spa;⁶⁶
- b) la tipologia e i parametri tecnici degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi delle lettere a) e c) del comma 2-ter, l'entità del contributo riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per ciascuna delle tipologie di intervento e le modalità e le condizioni di erogazione dello stesso.⁶⁷

2-quinquies. Le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 12, sono destinate, al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con particolare riferimento alla promozione e al miglioramento dell'accessibilità delle aree interne, al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla ripartizione delle risorse tra le aree interne, sulla base dei seguenti criteri:

- a) entità della popolazione residente;

⁶⁴ Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui alla presente lettera vedi l'art. 1, comma 8, lett. a), n. 6), D.L. 2 marzo 2024, n. 19.

⁶⁵ Comma inserito dalla legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101.

⁶⁶ In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 21 dicembre 2021, n. 521/2021.

⁶⁷ Comma inserito dalla legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101.

- b) estensione delle strade statali, provinciali e comunali qualora queste ultime rappresentino l'unica comunicazione esistente tra due o più comuni appartenenti all'area interna;
- c) esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica dei territori e dall'accelerazione sismica;
- d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa entità.^{68 69}

2-sexies. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui al comma 2-quinquies, si tiene conto, in modo prevalente, dei criteri di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati.⁷⁰

2-septies. Al fine di favorire l'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, nonché degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli ex Istituti autonomi per le case popolari, le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 13, sono destinate al finanziamento di un programma di interventi di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, ivi compresi interventi di demolizione e ricostruzione, avente ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di:

- a) interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di edilizia residenziale pubblica e progetti di miglioramento o di adeguamento sismico;
- b) interventi di efficientamento energetico di alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative progettazioni;
- c) interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere a) e b);
- d) interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di miglioramento e valorizzazione delle aree verdi, dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di intervento;
- e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli immobili da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli interventi di cui alle medesime lettere a) e b). Alle finalità di cui alla presente lettera può essere destinato un importo non superiore al 10 per cento del totale delle risorse;

⁶⁸ Comma inserito dalla *legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101*.

⁶⁹ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 12 ottobre 2021* e il *D.M. 19 luglio 2023*.

⁷⁰ Comma inserito dalla *legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101*.

- f) operazioni di locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b).⁷¹

2-octies. Gli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 13, non sono ammessi alle detrazioni previste dall'*articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*.⁷²

2-novies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* :

- a) sono individuati gli indicatori di riparto su base regionale delle risorse di cui al comma 2-septies, tenuto conto del numero di alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti in ciascuna regione, dell'entità della popolazione residente nella regione nonché dell'entità della popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1 e 2;
- b) sono stabilite le modalità e i termini di ammissione a finanziamento degli interventi, con priorità per gli interventi effettuati nelle zone sismiche 1 e 2, per quelli che prevedono azioni congiunte sia di miglioramento di classe sismica sia di efficientamento energetico, nonché per quelli in relazione ai quali sia già disponibile almeno il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'*articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*;
- c) sono disciplinate le modalità di erogazione dei finanziamenti.⁷³

2-decies. Al fine di incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, le risorse del Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all'*articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 maggio 2014, n. 80*, sono altresì destinate a:

- a) interventi di ristrutturazione e riqualificazione di alloggi e immobili già destinati a edilizia residenziale pubblica;
- b) interventi finalizzati al riutilizzo, al completamento o alla riconversione di edilizia residenziale sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti o abbandonati, liberi da qualunque vincolo.⁷⁴

3. All'*articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, sono apportate le seguenti modificazioni:

⁷¹ Comma inserito dalla *legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101*.

⁷² Comma inserito dalla *legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101*.

⁷³ Comma inserito dalla *legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101*.

⁷⁴ Comma inserito dalla *legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101*.

- a) al comma 3-bis, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
- b) il comma 8-bis è sostituito dal seguente: «8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.».

4. La copertura di parte degli oneri di cui all'*articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, pari a 1.655,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse previste per l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dei *commi da 1037 a 1050 della legge n. 178 del 2020*, è rideterminata in 1.315,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica rilevati dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione di cui all'*articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, rispetto alla previsione tendenziale, sono vincolati alla proroga del termine della fruizione della citata agevolazione, da definire con successivi provvedimenti legislativi. Il monitoraggio di cui al primo periodo è effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e i conseguenti aggiornamenti delle stime sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.⁷⁵

6. Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Allo scopo di agevolare la realizzazione degli interventi previsti dal comma 2, lettera f), punto 1, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 2- quater dell'*articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287*, non si applicano ai soggetti individuati per l'attuazione degli interventi suddetti.⁷⁶

⁷⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101*.

⁷⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101 e, successivamente, dall'art. 12, comma 4-bis, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14*.

7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al *decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229*, e i sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza è utilizzato il sistema informatico di cui all'*articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*.⁷⁷

[7-bis. Fatte salve le procedure applicabili ai programmi ed interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'*articolo 14, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, e fermo restando anche quanto previsto dal medesimo *articolo 14, comma 1, primo periodo*, il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano la revoca del finanziamento ai sensi del presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di revoca sono adottati dal Ministro a cui risponde l'amministrazione centrale titolare dell'intervento. Nel caso in cui il soggetto attuatore sia la stessa amministrazione centrale, nonché per gli interventi di cui al comma 2, lettera b), punto 1, la revoca è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse disponibili per effetto delle revoche, anche iscritte in conto residui, sono riprogrammate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri premianti nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i migliori dati di impiego delle risorse. Per le risorse oggetto di revoca, i termini di conservazione dei residui di cui all'*articolo 34-bis, commi 3 e 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, decorrono nuovamente dal momento dell'iscrizione nello stato di previsione di destinazione. Qualora le somme oggetto di revoca siano state già trasferite dal bilancio dello Stato, le stesse devono essere tempestivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, al fine di consentirne l'utilizzo previsto con la riprogrammazione disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. In caso di mancato versamento delle predette somme da parte degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, il recupero è operato con le procedure di cui all'*articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*. Per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di mancato versamento, le predette regioni e province autonome assoggettano i propri enti ad una riduzione in corrispondente misura dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome che provvedono, conseguentemente, a riversare all'entrata del bilancio dello Stato le somme recuperate. In caso di mancato versamento da parte delle regioni e delle

⁷⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101*.

province autonome si procede al recupero delle somme dovute a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.^{78 79]}

7-ter. L'attuazione degli investimenti di cui al comma 2, lettera e), costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'*articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, come prorogato, a decorrere dal 2013, dall'*articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, e la relativa verifica è effettuata congiuntamente dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui rispettivamente all'articolo 9 e all'articolo 12 dell'*intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23 marzo 2005*.⁸⁰

7-quater. Fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario e procedurale previsto dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 7, alla ripartizione delle risorse per la concreta attuazione degli interventi di cui al comma 2, lettera d), punto 1, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.⁸¹

7-quinquies. A partire dall'anno 2022 e fino alla completa realizzazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, è presentata annualmente alle Camere, unitamente alla relazione già prevista dall'*articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2017, n. 18*, una relazione sulla ripartizione territoriale dei programmi e degli interventi di cui al comma 2, anche sulla base delle risultanze dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 7.⁸²

8. L'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'*articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea. I termini per il conseguimento degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati ai sensi del comma 7, sono sospesi dalla data di notificazione dell'intervento e riprendono corso dalla data di notifica della decisione di autorizzazione della Commissione europea. Qualora la Commissione europea adotti una decisione negativa, le risorse destinate all'intervento notificato e dichiarato non compatibile sono revocate e rimangono nella disponibilità dell'amministrazione titolare per essere destinate ad interventi in linea con le finalità del PNC e il cui cronoprogramma procedurale, da adottare con le modalità di cui al comma 7, sia coerente con la necessità di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del medesimo Piano. Le amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari in coerenza con il principio dell'assenza di un danno

⁷⁸ Comma inserito dalla *legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101*.

⁷⁹ Comma abrogato dall'*art. 1, comma 12, D.L. 2 marzo 2024, n. 19*.

⁸⁰ Comma inserito dalla *legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101*.

⁸¹ Comma inserito dalla *legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101*.

⁸² Comma inserito dalla *legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101*.

significativo agli obiettivi ambientali, di cui all'*articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020*.⁸³

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati in 3.005,53 milioni di euro milioni di euro per l'anno 2021, 6.053,59 milioni di euro per l'anno 2022, 6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80 milioni di euro per l'anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026, 70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro per l'anno 2028, 10,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,4 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l'anno 2026, 2.809,90 milioni di euro per l'anno 2027, 2.806,40 milioni di euro per l'anno 2028, 2.524,01 milioni di euro per l'anno 2029, 1.431,84 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 5.⁸⁴

Art. 1-bis. Misure di semplificazione per gli investimenti⁸⁵

1. Ai fini della corretta programmazione finanziaria delle risorse e dell'erogazione dei contributi concessi per la progettazione e la realizzazione di investimenti relativi a interventi di spesa in conto capitale, inclusi quelli indicati all'articolo 1, l'amministrazione erogante i predetti contributi verifica tramite il sistema di cui al *decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229*, e quelli ad esso collegati, l'avvenuta esecuzione da parte degli enti beneficiari dei relativi adempimenti amministrativi, ivi compresi:⁸⁶

- a) la presentazione dell'istanza di finanziamento nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3*;
- b) l'affidamento dei relativi contratti;
- c) l'emissione di stati di avanzamento dei lavori;
- d) il monitoraggio fisico della realizzazione dell'intervento;
- e) la chiusura contabile e di cantiere dell'intervento;
- f) la chiusura del codice unico di progetto di cui all'*articolo 11 della citata legge n. 3 del 2003*.

2. Le amministrazioni eroganti i contributi hanno pieno accesso alle funzioni e ai dati dei sistemi di cui al comma 1.

3. Il *comma 144 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, è sostituito dal seguente:

«144. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell'anno di

⁸³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101 e, successivamente, dall'art. 7, comma 2, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41*.

⁸⁴ Comma così modificato dalla *legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101*.

⁸⁵ Articolo inserito dalla *legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101*.

⁸⁶ Alinea così modificato dall'*art. 36-ter, comma 21, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108*.

riferimento del contributo, per il 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'*articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 146».

4. All'*articolo 1, comma 51-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'ammontare dei contributi assegnati con il decreto di cui al terzo periodo sia inferiore alle risorse disponibili, le risorse residue per l'anno 2021 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2021».

5. All'*articolo 1, comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Gli enti beneficiari del contributo per l'anno 2022 sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicare entro il 20 luglio 2021»;
- b) al quarto periodo, le parole: «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «10 agosto».

Art. 2. Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione⁸⁷

1. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'*articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, al fine di accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è incrementata complessivamente di 15.500 milioni di euro secondo le annualità di seguito indicate: 850 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, 1.250 milioni di euro per l'anno 2024, 2.850 milioni di euro per l'anno 2025, 3.600 milioni di euro per l'anno 2026, 2.280 milioni di euro per l'anno 2027, 2.200 milioni di euro per l'anno 2028, 600 milioni di euro per l'anno 2029, 500 milioni di euro per l'anno 2030 e 370 milioni di euro per l'anno 2031. Ai predetti oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 5.⁸⁸

[1-bis. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'*articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, come rifinanziato dal comma 1 del presente articolo, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sono destinate risorse complessive pari a 700 milioni di euro a investimenti nei seguenti settori:

- a) 35 milioni di euro per l'anno 2022, 45 milioni di euro per l'anno 2023 e 55 milioni di euro per l'anno 2024, per la realizzazione di un'unica Rete di interconnessione nazionale dell'istruzione che assicuri il coordinamento delle

⁸⁷ Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101*.

⁸⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101*.

piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici scolastici regionali e Ministero dell'istruzione, l'omogeneità nell'elaborazione e nella trasmissione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata e la realizzazione e gestione dei servizi connessi alle attività predette;

- b) 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la costituzione di un polo energetico nel Mare Adriatico per riconvertire le piattaforme di estrazione del petrolio e del gas e realizzare un distretto marino integrato nell'ambito delle energie rinnovabili al largo delle coste di Ravenna, nel quale eolico offshore e fotovoltaico galleggiante producano energia elettrica in maniera integrata e siano, contemporaneamente, in grado di generare idrogeno verde tramite elettrolisi;
- c) 35 milioni di euro per l'anno 2021, 70 milioni di euro per l'anno 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in favore dei comuni con popolazione tra 50.000 e 250.000 abitanti e dei capoluoghi di provincia con meno di 50.000 abitanti per investimenti finalizzati al risanamento urbano, nel rispetto degli obiettivi della transizione verde e della rigenerazione urbana sostenibile, nonché a favorire l'inclusione sociale;
- d) 30 milioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, per investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria, in considerazione del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO₂), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla *direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008*. Le risorse sono assegnate in coerenza con il riparto di cui al *comma 14-ter dell'articolo 30 del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 giugno 2019, n. 58*;
- e) 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per interventi prioritari di adeguamento e potenziamento di nodi e collegamenti ferroviari nel Sud Italia, anche per la valorizzazione dei siti di interesse turistico, storico e archeologico;
- f) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024, per il rinnovo delle flotte navali private adibite all'attraversamento dello Stretto di Messina;
- g) 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024, per interventi infrastrutturali per evitare il sovraffollamento carcerario;
- h) 15 milioni di euro per l'anno 2021, per investimenti per il passaggio a metodi di allevamento a stabulazione libera, estensivi, pascolivi, come l'allevamento all'aperto, l'allevamento con nutrizione ad erba (grass fed) e quello biologico e per la transizione a sistemi senza gabbie.^{89 90]}

⁸⁹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101*.

⁹⁰ Comma abrogato dall'*art. 1, comma 10, lett. a), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*.

[1-ter. Le risorse del comma 1-bis, lettere da a) ad h), sono assegnate dal CIPESS, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità di cui all'*articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, e nel rispetto della percentuale di riparto territoriale ivi stabilita. Con la delibera del CIPESS sono individuati per ciascun intervento finanziato gli obiettivi iniziali, intermedi e finali in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale nonché le modalità di revoca in caso di mancato rispetto di tali obiettivi. Le risorse revocate tornano nella disponibilità del CIPESS per la programmazione complessiva nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.^{91 92]}

[1-quater. Gli interventi di cui al comma 1-bis, lettere b), f) ed h), sono attuati nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.^{93 94]}

Art. 3. Ulteriori disposizioni finanziarie su Transizione 4.

1. All'*articolo 1, comma 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, dopo le parole: «del presente articolo» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione della quota pari a 3.976,1 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.629,05 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.370,18 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.082,07 milioni di euro per l'anno 2024, a 450,41 milioni di euro per l'anno 2025 e a 21,79 milioni di euro per l'anno 2026,».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 704,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, a 989,17 milioni di euro per l'anno 2024, a 324,71 milioni di euro per l'anno 2025 e a 21,79 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui all'*articolo 1, comma 2, lettera f), punto 2* e quanto a 3.271,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.214,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.745,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.092,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 125,7 milioni di euro per l'anno 2025 ai sensi dell'*articolo 5*.⁹⁵

Art. 4. Interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie AV/AC

1. Per la realizzazione del secondo lotto costruttivo di cui al secondo lotto funzionale relativo alla linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova, concernente «Attraversamento di Vicenza», è autorizzata la spesa complessiva di 925 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026, 165 milioni di euro per l'anno 2027, 95 milioni di euro per l'anno 2028 e 45 milioni di euro per l'anno 2029. È altresì autorizzata, per la predisposizione della progettazione definitiva del terzo lotto funzionale tratta AV/AC Vicenza-Padova, la spesa complessiva di 25 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022. Le

⁹¹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101*.

⁹² Comma abrogato dall'*art. 1, comma 10, lett. a), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*.

⁹³ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101*.

⁹⁴ Comma abrogato dall'*art. 1, comma 10, lett. a), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*.

⁹⁵ Comma così corretto da *Comunicato 10 maggio 2021, pubblicato nella G.U. 10 maggio 2021, n. 110*.

risorse di cui al presente comma sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore del presente decreto.⁹⁶

2. All'*articolo 208, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria, è altresì autorizzata la spesa complessiva di 9.400 milioni di euro, di cui 8 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 250 milioni di euro per l'anno 2024, 740 milioni di euro per l'anno 2025, 1.800 milioni di euro per l'anno 2026, 1.667 milioni di euro per l'anno 2027, 1.830 milioni di euro per l'anno 2028, 1.520 milioni di euro per l'anno 2029 e 1.235 milioni di euro per l'anno 2030. Le risorse di cui al secondo periodo sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del *decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*.»⁹⁷

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2021, a 190 milioni di euro per l'anno 2022, a 300 milioni di euro per l'anno 2023, a 400 milioni di euro per l'anno 2024, a 940 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.950 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.832 milioni di euro per l'anno 2027, a 1.925 milioni di euro per l'anno 2028, a 1.565 milioni di euro per l'anno 2029 ed a 1.235 milioni di euro per l'anno 2030, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 2.130 milioni di euro per l'anno 2028, 1.850 milioni di euro per l'anno 2029, 1.695 milioni di euro per l'anno 2030, 1.462 milioni di euro per l'anno 2031 e 470 milioni di euro per l'anno 2032 si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Art. 5. Disposizioni finanziarie

1. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 2, lettera a), sono determinati nel limite massimo di 7 milioni di euro nel 2022, 40 milioni di euro nel 2023, 83 milioni di euro nel 2024, 144 milioni di euro nel 2025, 231 milioni di euro nel 2026, 325 milioni di euro per l'anno 2027, 433 milioni di euro nel 2028, 577 milioni di euro nel 2029, 728 milioni di euro nel 2030, 897 milioni di euro per l'anno 2031, 1.061 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.189 milioni di euro annui a decorrere dal 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 1 milione di euro per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022, 56 milioni di euro per l'anno 2023, 106 milioni di euro per l'anno 2024, 178 milioni di euro per l'anno 2025, 277 milioni di euro per l'anno 2026, 386 milioni di euro per l'anno 2027, 505 milioni di euro per l'anno 2028, 657 milioni di euro per l'anno 2029, 823 milioni di euro per l'anno 2030, 1.007 milioni di euro per l'anno 2031, 1.173 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.306 milioni di euro annui a decorrere dal 2033.⁹⁸

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.290,13 milioni di euro per l'anno 2021, 9.314,69 milioni di euro nel 2022,

⁹⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101*.

⁹⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101*.

⁹⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101*.

9.944,70 milioni di euro nel 2023, 9.010,70 milioni di euro nel 2024, 9.519,68 milioni di euro nel 2025, 8.982,96 milioni di euro nel 2026, 4.507,90 milioni di euro per l'anno 2027, 4.564,40 milioni di euro nel 2028, 2.742,00 milioni di euro nel 2029, 2.463,00 milioni di euro nel 2030, 1.267,00 milioni di euro nel 2031, 1.061,00 milioni di euro nel 2032, 1.199,10 milioni di euro per l'anno 2033, 1.192,40 milioni di euro per l'anno 2034 e 1.189,00 milioni di euro annui a decorrere dal 2035, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 5.555,90 milioni di euro per l'anno 2027, 6.541,40 milioni di euro per l'anno 2028, 6.631,01 milioni di euro per l'anno 2029, 6.129,84 milioni di euro per l'anno 2030, 6.049 milioni di euro nel 2031, 4.943 milioni di euro nel 2032, 2.556,10 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.309,40 milioni di euro per l'anno 2034 e 1.306,00 milioni di euro annui a decorrere dal 2035, si provvede:

- a) quanto a 6.280,53 milioni di euro per l'anno 2021, 9.173,49 milioni di euro nel 2022, 9.835,40 milioni di euro nel 2023, 9.010,70 milioni di euro nel 2024, 9.519,68 milioni di euro nel 2025, 8.982,96 milioni di euro nel 2026, 4.377,00 milioni di euro per l'anno 2027, 4.490,30 milioni di euro nel 2028, 2.712,20 milioni di euro nel 2029, 2.438,50 milioni di euro nel 2030, 1.241,60 milioni di euro per l'anno 2031, 1.030,50 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.189 milioni di euro annui a decorrere dal 2033 e, in termini di indebitamento netto 5.425 milioni di euro per l'anno 2027, 6.467,30 milioni di euro per l'anno 2028, 6.601,21 milioni di euro per l'anno 2029, 6.105,34 milioni di euro per l'anno 2030, 6.023,60 milioni di euro per l'anno 2031, 4.912,50 milioni di euro per l'anno 2032, 2.546 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.306 milioni di euro annui a decorrere dal 2034, mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'*articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243*;
- b) quanto a 9,6 milioni di euro per l'anno 2021, 141,2 milioni di euro per l'anno 2022, 109,3 milioni di euro per l'anno 2023, 130,9 milioni di euro per l'anno 2027, 74,1 milioni di euro per l'anno 2028, 29,8 milioni di euro per l'anno 2029, 24,5 milioni di euro per l'anno 2030, 25,4 milioni di euro per l'anno 2031 e 30,5 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 3;
- c) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2033, 3,4 milioni di euro nel 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*⁹⁹.

3. L'*allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178*, è sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.

4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

⁹⁹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101*.

Art. 6. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO 1

(articolo 5, comma 3)

"Allegato 1

(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
- COMPETENZA -			
Descrizione risultato differenziale	2021	2022	2023
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-242.281	-166.374	-148.536
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	529.516	440.671	503.586
- CASSA -			
Descrizione risultato differenziale	2021	2022	2023
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-335.281	-217.874	-208.036
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	622.646	492.171	563.086
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77

Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 – “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”

Parte I

Governance per il PNRR

Titolo I

Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR

Art. 1 Principi, finalità e definizioni

1. Il presente decreto definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al *regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021*, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al *decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al *Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018*.

2. Ai fini del presente decreto e della sua attuazione assume preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi inclusi nei Piani indicati al comma 1, nel pieno rispetto degli standard e delle priorità dell'Unione europea in materia di clima e di ambiente.

3. Le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del *Regolamento (UE) 2021/241*, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'*articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione* e definiscono, ai sensi dell'*art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione*, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

4. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) «Cabina di regia», l'organo con poteri di indirizzo politico, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR;¹⁰⁰
- b) «Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia», il fondo di cui all'*articolo 1, commi 1037 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*,¹⁰¹

¹⁰⁰ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

¹⁰¹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

- c) «PNC», il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;¹⁰²
- d) «PNRR», il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi degli *articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241*;¹⁰³
- e) «interventi del PNRR», gli investimenti e le riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- f) «*Regolamento (UE) 2021/241*», il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;¹⁰⁴
- g) «Segreteria tecnica», la struttura costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto alle attività della Cabina di regia;¹⁰⁵
- h) «Semestre europeo», il processo definito all'*articolo 2 bis del Regolamento (CE) n. 1466/97*;
- i) «Servizio centrale per il PNRR», la struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;¹⁰⁶
- l) «amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR», i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR;¹⁰⁷
- m) «Sistema Nazionale di e-Procurement», il sistema di cui all'*articolo 1, comma 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*;¹⁰⁸
- n) «Sogei S.p.A.», la Società Generale d'Informatica S.p.A. di cui all' *articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, società in house del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- o) «soggetti attuatori», i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR;¹⁰⁹
- p) [«Tavolo permanente» il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, organo con funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR;]¹¹⁰
- q) «Unità di audit», la struttura che svolge attività di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del *Regolamento (UE) 2021/241*;¹¹¹

¹⁰² Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

¹⁰³ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

¹⁰⁴ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

¹⁰⁵ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 4, lett. a), n. 1), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁰⁶ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

¹⁰⁷ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

¹⁰⁸ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

¹⁰⁹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

¹¹⁰ Lettera abrogata dall'*art. 1, comma 4, lett. a), n. 2), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

¹¹¹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

- r) «Unità di missione», l'Unità di missione di cui all'*articolo 1, comma 1050 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178*, struttura che svolge funzioni di valutazione e monitoraggio degli interventi del PNRR;
- s) «PNIEC», il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, predisposto in attuazione del *Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018*.¹¹²

Art. 2 Cabina di regia

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. In relazione alle specifiche esigenze connesse alla necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, garantendo l'apporto delle professionalità adeguate al raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano di cui al presente comma, per il medesimo periodo in cui resta operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, è sospesa l'applicazione di disposizioni che, con riguardo al personale che a qualunque titolo presta la propria attività lavorativa presso le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, con esclusione del personale che ha raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*, determinano il rientro del medesimo personale presso l'amministrazione statale di provenienza. Resta ferma la possibilità di revoca dell'incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi della vigente disciplina.¹¹³

2. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, la Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo svolgimento di specifiche attività. La Cabina di regia in particolare:¹¹⁴

- a) elabora indirizzi e linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR, anche con riferimento ai rapporti con i diversi livelli territoriali;
- b) effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi, anche mediante la formulazione di indirizzi specifici sull'attività di monitoraggio e controllo svolta dal Servizio centrale per il PNRR, di cui all'articolo 6;
- c) esamina, previa istruttoria della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dai Ministri competenti per

¹¹² Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

¹¹³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

¹¹⁴ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

materia e, con riferimento alle questioni di competenza regionale o locale, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;¹¹⁵

- d) effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per il programma di governo, il monitoraggio degli interventi che richiedono adempimenti normativi e segnala all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5 l'eventuale necessità di interventi normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di attuazione;
- e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante le informazioni di cui all'*articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, nonché una nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro;¹¹⁶
- f) riferisce periodicamente al Consiglio dei ministri sullo stato di avanzamento degli interventi del PNRR;¹¹⁷
- g) trasmette, per il tramite, rispettivamente, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del presente decreto, la relazione periodica di cui alla lettera e) del presente comma alla Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e che viene costantemente aggiornata dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative;¹¹⁸
- h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo e propone, ove ne ricorrano le condizioni, l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12;
- i) assicura la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale secondo le modalità previste dal comma 3-bis;¹¹⁹
- l) promuove attività di informazione e comunicazione coerenti con l'*articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241*.¹²⁰

3. Alle sedute della Cabina di regia partecipano i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di competenza di una singola regione o provincia autonoma, ovvero il Presidente della

¹¹⁵ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

¹¹⁶ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, dall'*art. 9-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

¹¹⁷ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

¹¹⁸ Lettera sostituita dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, così modificata dall'*art. 1, comma 4, lett. b), n. 1.1), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

¹¹⁹ Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 4, lett. b), n. 1.2), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

¹²⁰ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

Conferenza delle regioni e delle province autonome, quando sono esaminate questioni che riguardano più regioni o province autonome, ovvero il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia quando sono esaminate questioni di interesse locale; in tali casi alla seduta partecipa sempre il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che può presiederla su delega del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle sedute della Cabina di regia possono essere inoltre invitati, in dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i referenti o rappresentanti del partenariato economico, sociale e territoriale.¹²¹

3-bis. In relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera i), alle sedute della cabina di regia partecipano il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia, il sindaco di Roma capitale, nonché rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati, sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del *decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13*. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, alla cabina di regia partecipano i rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e della ricerca e della società civile, nonché delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2021. Ai rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute della cabina di regia, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.¹²²

4. Il Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all'*articolo 8 del decreto legge 1° marzo 2021 n. 22*, convertito con modificazioni dalla *legge 22 aprile 2021, n. 55* e il Comitato interministeriale per la transizione ecologica di cui all'*articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, svolgono, sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia che ha la facoltà di partecipare attraverso un delegato. Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR possono sottoporre alla Cabina di regia l'esame delle questioni che non hanno trovato soluzione all'interno del Comitato interministeriale.

5. Negli ambiti in cui le funzioni statali di programmazione e attuazione degli investimenti previsti nel PNRR e nel Piano nazionale complementare al PNRR richiedano il coordinamento con l'esercizio delle competenze costituzionalmente attribuite alle regioni,

¹²¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

¹²² Comma inserito dall'*art. 1, comma 4, lett. b), n. 2), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 10, comma 1, D.L. 2 marzo 2024, n. 19*.

alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, e al fine di assicurarne l'armonizzazione con gli indirizzi della Cabina di regia di cui al comma 2, del Comitato interministeriale per la transizione ecologica di cui all'*articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e del Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all'*articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 aprile 2021, n. 55*, e con la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei per gli anni 2021-2027, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie partecipa alle sedute della Cabina di regia e dei Comitati predetti e, su impulso di questi, promuove le conseguenti iniziative anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché di Conferenza unificata. Nei casi di cui al primo periodo, quando si tratta di materie nelle quali le regioni e le province autonome vantano uno specifico interesse, ai predetti Comitati partecipano anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nonché i Presidenti delle regioni e delle province autonome per le questioni di loro competenza che riguardano la loro regione o provincia autonoma.¹²³

6. All'*articolo 57-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* le parole "composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie,".

6-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire singole questioni al Consiglio dei ministri perché stabilisca le direttive alle quali la Cabina di regia deve attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. Le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6, verifica il rispetto del predetto obiettivo e, ove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative.^{124 125}

Art. 3 Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale¹²⁶

[1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di

¹²³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, dall'*art. 36-ter, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

¹²⁴ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

¹²⁵ Vedi, anche, il *D.M. 22 marzo 2022*, il *D.M. 25 marzo 2022*, il *D.M. 29 marzo 2022*, il *D.M. 27 aprile 2022*, il *D.M. 29 aprile 2022*, il *D.M. 30 settembre 2022* e il *D.M. 19 aprile 2023*.

¹²⁶ Articolo abrogato dall'*art. 1, comma 4, lett. c), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Trento e di Bolzano, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi nonché di Roma capitale, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca e della società civile nonché delle organizzazioni della cittadinanza attiva. I componenti sono individuati sulla base della maggiore rappresentatività, della comprovata esperienza e competenza e di criteri oggettivi e predefiniti da individuare con il decreto di cui al primo periodo. Ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.¹²⁷

2. Il Tavolo permanente svolge funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR. Il Tavolo permanente può segnalare collaborativamente alla Cabina di regia di cui all'articolo 2 e al Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR anche al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi]

Art. 4 Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri¹²⁸

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'*articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303* è costituita una struttura con funzioni di segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia, la cui durata temporanea è superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. La Segreteria tecnica opera in raccordo con il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e l'Ufficio per il programma di governo nonché, per gli interventi di interesse delle regioni e delle province autonome, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome.¹²⁹

2. La Segreteria tecnica di cui al presente articolo:

- a) supporta la Cabina di regia nell'esercizio delle sue funzioni;¹³⁰
- b) elabora e trasmette alla Cabina di regia, con cadenza periodica, rapporti informativi sullo stato di attuazione del PNRR, anche sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12;¹³¹

¹²⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

¹²⁸ Per il trasferimento dei compiti della Segreteria tecnica di cui al presente articolo alla Struttura di missione PNRR vedi l'*art. 2, comma 2, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

¹²⁹ Comma così modificato dall'*art. 36-ter, comma 2, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, e, successivamente, dall'*art. 1, comma 4, lett. d), n. 1), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

¹³⁰ Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 4, lett. d), n. 2.1), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

¹³¹ Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 4, lett. d), n. 2.2), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

- b- bis) vigila sull'osservanza da parte delle amministrazioni centrali, nello svolgimento delle attività previste dall'articolo 8, degli indirizzi e delle linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR elaborati dalla Cabina di regia;¹³²
- c) individua e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le azioni utili al superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti per materia, laddove non risolvibili mediante l'attività di supporto espletata ai sensi della lettera b-bis);¹³³
- d) acquisisce dal Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 le informazioni e i dati di attuazione del PNRR a livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto dei tempi programmati ed a eventuali criticità rilevate nella fase di attuazione degli interventi;¹³⁴
- e) ove ne ricorrano le condizioni all'esito dell'istruttoria svolta, segnala al Presidente del Consiglio dei ministri i casi da valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12;
- f) istruisce i procedimenti relativi all'adozione di decisioni finalizzate al superamento del dissenso di cui all'articolo 13 e all'articolo 44.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi rispetto agli eventuali ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'*art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.¹³⁵

Art. 4-bis Misure per il supporto tecnico all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione del PNRR¹³⁶

1. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'*articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18*, con specifico riferimento al monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR, la Segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, prorogata da ultimo ai sensi dell'*articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, costituisce struttura ai sensi dell'*articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*, con durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce, ed è prorogata fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il contingente di esperti della Segreteria tecnica di cui al medesimo comma 1 è formato da personale non dirigenziale, in possesso di

¹³² Lettera inserita dall'*art. 1, comma 4, lett. d), n. 2.3), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

¹³³ Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 4, lett. d), n. 2.4), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

¹³⁴ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

¹³⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

¹³⁶ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

specifica e adeguata competenza nell'ambito delle politiche in favore delle persone con disabilità, in numero non superiore a quindici. Il suddetto contingente è composto da personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero da personale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga condizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da Ministeri, organi, enti o istituzioni, ai sensi dell'*articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*, e dell'*articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127*. Il trattamento economico del personale di cui al presente comma è corrisposto secondo le modalità previste dall'*articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999*. Il contingente può essere composto altresì da personale di società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato mediante convenzioni stipulate previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'*articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999*, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 5, sono definite la modalità di formazione del contingente di cui al comma 2 e di chiamata del personale nonché le specifiche professionalità richieste.

4. Gli incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono confermati fino al 31 dicembre 2026.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, aggiuntivi rispetto allo stanziamento di cui all'*articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, e di 900.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, cui si provvede a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 5 Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e Ufficio per la semplificazione

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una struttura di missione denominata Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione.

2. L'Unità, costituita nell'ambito del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. All'Unità è assegnato un contingente di personale, nei limiti delle risorse di cui al comma 4. L'Unità opera in raccordo con il Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'*articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144*.¹³⁷

3. L'Unità svolge i seguenti compiti:

¹³⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, dall'*art. 7-bis, comma 3, D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

- a) individua, sulla base delle segnalazioni trasmesse dalla Cabina di regia di cui all'articolo 2, gli ostacoli all'attuazione corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR derivanti dalle disposizioni normative e dalle rispettive misure attuative e propone rimedi;¹³⁸
- b) coordina, anche sulla base delle verifiche dell'impatto della regolamentazione di cui all'*articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*, curate dalle amministrazioni, l'elaborazione di proposte per superare le disfunzioni derivanti dalla normativa vigente e dalle relative misure attuative, al fine di garantire maggiore coerenza ed efficacia della normazione;¹³⁹
- c) cura l'elaborazione di un programma di azioni prioritarie ai fini della razionalizzazione e revisione normativa;
- d) promuove e potenzia iniziative di sperimentazione normativa, anche tramite relazioni istituzionali con analoghe strutture istituite in Paesi stranieri, europei ed extraeuropei, e tiene in adeguata considerazione le migliori pratiche di razionalizzazione e sperimentazione normativa a livello internazionale;
- e) riceve e considera ipotesi e proposte di razionalizzazione e sperimentazione normativa formulate da soggetti pubblici e privati.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi rispetto agli eventuali ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'*art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

5. L'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione pubblica opera in raccordo con l'Unità di cui all'*articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2006, n. 233*, nello svolgimento dei seguenti compiti:

- a) promozione e coordinamento delle attività di rafforzamento della capacità amministrativa nella gestione delle procedure complesse rilevanti ai fini del PNRR anche attraverso le task force di esperti multidisciplinari da allocare nel territorio previste dal PNRR;
- b) promozione e coordinamento degli interventi di semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure e della predisposizione del catalogo dei procedimenti semplificati e standardizzati previsti nel PNRR;
- c) misurazione e riduzione dei tempi e degli oneri a carico di cittadini e imprese;
- d) promozione di interventi normativi, organizzativi e tecnologici di semplificazione anche attraverso una Agenda per la semplificazione condivisa con le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;

¹³⁸ Per il trasferimento dei compiti di cui alla presente lettera alla Struttura di missione PNRR vedi l'*art. 2, comma 2, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

¹³⁹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

- e) pianificazione e verifica su base annuale degli interventi di semplificazione.

Art. 6 Monitoraggio e rendicontazione del PNRR¹⁴⁰

1. Per il potenziamento dei compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU, oltre a quanto previsto dal comma 2, sono istituite presso il medesimo Ministero due posizioni di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnate al medesimo Ministero e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.^{141 142}

2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Ispettorato generale per il PNRR con compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, sulla gestione finanziaria e sul monitoraggio del PNRR, nonché di controllo e rendicontazione all'Unione europea ai sensi degli *articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2021/241*, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, di comunicazione e di pubblicità. L'Ispettorato è inoltre responsabile della gestione del Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo 8, nonché alle amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione degli interventi del PNRR di cui all'articolo 9. L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di società partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9. Per gli interventi di titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato svolge, in raccordo con le altre strutture del Ministero e nel rispetto delle loro competenze, le funzioni previste dall'articolo 8, commi 1, 2, secondo periodo, 3 e 4. L'Ispettorato assicura il supporto per l'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata, anche raccordandosi con la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il coordinamento delle attività necessarie alle finalità di cui al presente comma, è istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una

¹⁴⁰ Vedi, anche, l'*art. 11-bis, comma 4, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25*.

¹⁴¹ Comma modificato dall'*art. 7, comma 2, D.L. 11 novembre 2022, n. 173*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 16 dicembre 2022, n. 204*, e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 4, lett. e), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*, che ha sostituito i commi 1 e 2 con gli attuali commi 1, 2 e 2-bis.

¹⁴² Sul conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al presente comma vedi l'*art. 20, comma 1, D.L. 22 aprile 2023, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2023, n. 74*.

posizione di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca.¹⁴³
¹⁴⁴

2-bis. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, l'Ispettorato di cui al comma 2 si raccorda con le altre strutture centrali e territoriali della Ragioneria generale dello Stato. Queste ultime concorrono al presidio dei processi amministrativi, al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR e al supporto alle amministrazioni centrali e territoriali interessate per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.^{145 146}

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 930.000 per l'anno 2021 e di euro 1.859.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.¹⁴⁷

Art. 6-bis Piano nazionale dei dragaggi sostenibili¹⁴⁸

1. Al fine di consentire lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici e la manutenzione degli invasi e dei bacini idrici, tenendo conto delle disposizioni del decreto adottato ai sensi dell'*articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero per la transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, è approvato il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, anche sulla base della programmazione delle Autorità di sistema portuale e delle regioni con particolare riferimento ai programmi finanziati dal PNC e di ulteriori risorse europee, nazionali, regionali e delle Autorità di sistema portuale. Ai fini della tutela dell'ambiente marino, il Piano è attuato tenendo conto delle disposizioni dell'*articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006*.

2. Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque marino-costiere sono interventi di pubblica utilità e indifferibili e urgenti e costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale.

3. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel

¹⁴³ Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 4, lett. e), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*, che ha sostituito i commi 1 e 2 con gli attuali commi 1, 2 e 2-bis.

¹⁴⁴ Sul conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al presente comma vedi l'*art. 20, comma 1, D.L. 22 aprile 2023, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2023, n. 74*.

¹⁴⁵ Comma inserito dall'*art. 1, comma 4, lett. e), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*, che ha sostituito i commi 1 e 2 con gli attuali commi 1, 2 e 2-bis.

¹⁴⁶ Sul conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al presente comma vedi l'*art. 20, comma 1, D.L. 22 aprile 2023, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2023, n. 74*.

¹⁴⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

¹⁴⁸ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla *legge 7 agosto 1990, n. 241*. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con provvedimento conclusivo della conferenza di servizi di cui all'*articolo 14-ter della citata legge n. 241 del 1990*, da convocare da parte dell'autorità competente individuata ai sensi del decreto di cui al *comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni. Resta ferma la disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale, laddove richiesta. Le amministrazioni interessate nell'ambito del nuovo procedimento autorizzativo svolgono le proprie attività con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7 Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza¹⁴⁹

1. Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) è istituito un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit del PNRR ai sensi dell'*articolo 22 paragrafo 2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE) 2021/241*. L'ufficio di cui al primo periodo opera in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si avvale, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a linee di intervento realizzate a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.

2. L'Unità di missione di cui all'*articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178* provvede, anche in collaborazione con le amministrazioni di cui all'articolo 8, alla predisposizione e attuazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR, assicurando il rispetto degli *articoli 19 e 20 del Regolamento (UE) 2021/241*, nonché la coerenza dei relativi obiettivi finali e intermedi. Concorre inoltre alla verifica della qualità e completezza dei dati di monitoraggio rilevati dal sistema di cui all'*articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178* (41) e svolge attività di supporto ai fini della predisposizione dei rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del Piano. Per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro annui dal 2023 al 2028, da destinare alla stipula di convenzioni con amministrazioni pubbliche e con università, enti e istituti di ricerca, nonché all'assegnazione da parte di tali istituzioni di borse di ricerca da assegnare tramite procedure competitive. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR nonché di esercitare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalità, da destinare ai Dipartimenti del tesoro e delle finanze del medesimo Ministero, pari a 50 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3, del comparto Funzioni centrali. Il reclutamento del suddetto contingente di personale è effettuato senza il previo

¹⁴⁹ Vedi, anche, l'*art. 11-bis, comma 4, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25*.

svolgimento delle previste procedure di mobilità e mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.¹⁵⁰

2-bis. All'ultimo periodo del *comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227*, le parole: "e per i Sottosegretari" sono soppresse.¹⁵¹

3. L'Unità di missione si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale. Essa provvede altresì a supportare le attività di valutazione delle politiche di spesa settoriali di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e a valorizzare il patrimonio informativo relativo alle riforme e agli investimenti del PNRR anche attraverso lo sviluppo di iniziative di trasparenza e partecipazione indirizzate alle istituzioni e ai cittadini. Conseguentemente all'*articolo 1, comma 1050, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178*, le parole ", di durata triennale rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, è reso indisponibile nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario" sono soppresse.¹⁵²

4. Per le finalità dell'articolo 6 e del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a conferire n. 9 incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'*articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, anche in deroga ai limiti ivi previsti, e a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, o a ricorrere alle deroghe previste dall'*articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*, per le restanti unità di livello dirigenziale non generale. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca; per le medesime finalità il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto della società Studiare Sviluppo srl, anche per la selezione delle occorrenti professionalità specialistiche.¹⁵³

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalità di cui all'*articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400*, si provvede alla ridefinizione, in coerenza con l'articolo 6 e con il presente articolo, dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more del perfezionamento del regolamento di organizzazione del predetto Ministero, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, da adottarsi entro il 31 luglio 2022 con le modalità di cui all'*articolo 10 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22*, convertito con modificazioni dalla *legge 22 aprile 2021 n. 55*. In sede di prima applicazione, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6 e quelli di cui al presente articolo possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano state avviate prima dell'adozione del predetto regolamento di

¹⁵⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*, dall'*art. 18-bis, comma 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*, e, successivamente, dall'*art. 1, comma 4, lett. f), n. 1), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵¹ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

¹⁵² Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

¹⁵³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 4, lett. f), n. 2), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

organizzazione, ma siano comunque conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero e coerenti rispettivamente con le disposizioni dell'articolo 6 e del presente articolo.^{154 155}

6. Sogei S.p.A. assicura il supporto di competenze tecniche e funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR. Per tale attività può avvalersi di Studiare Sviluppo s.r.l., secondo le modalità che saranno definite in specifica Convenzione, per la selezione di esperti cui affidare le attività di supporto. Alla società Sogei S.p.A. non si applicano le disposizioni relative ai vincoli in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e la stessa determina i processi di selezione e assunzione di personale in base a criteri di massima celerità ed efficacia, prediligendo modalità di selezione basate su requisiti curriculari e su colloqui di natura tecnica, anche in deroga a quanto previsto dall'*articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*. Al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.¹⁵⁶

7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'*articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20*, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'*articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*. La Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'*articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20*.¹⁵⁷

8. Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, ferme restando le competenze in materia dell'Autorità nazionale anticorruzione, le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, nonché le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui al primo periodo, sono altresì definite le modalità con cui la Guardia di finanza può condividere, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, dati, informazioni e documentazione acquisiti nell'ambito delle relative attività istituzionali e ritenuti rilevanti per le attività di competenza della Ragioneria generale dello Stato e delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR, fermo restando il rispetto delle norme sul segreto investigativo e delle disposizioni di cui al *regolamento (UE)*

¹⁵⁴ Comma così modificato dall'*art. 1, comma 13, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*.

¹⁵⁵ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 30 settembre 2021*.

¹⁵⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

¹⁵⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.¹⁵⁸

8-bis. Al fine di assicurare il coordinamento dei controlli e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato promuove misure finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di controllo del PNRR, ispirate al principio di proporzionalità, anche mediante l'utilizzo di metodologie standardizzate supportate da sistemi informatici, previa condivisione con le Amministrazioni titolari di interventi del PNRR, nonché con le istituzioni e gli Organismi interessati nell'ambito del tavolo di coordinamento per la rendicontazione e il controllo del PNRR operante presso il medesimo Dipartimento.¹⁵⁹

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.255.046 per l'anno 2021 e di euro 3.428.127 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 218.000 per l'anno 2021 e a euro 436.000 annui a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, quanto a euro 198.346 per l'anno 2021 e a euro 476.027 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, e, quanto a euro 838.700 per l'anno 2021 e a euro 2.516.100 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.¹⁶⁰

Art. 8 Coordinamento della fase attuativa

1. Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.^{161 162 163 164 165}

¹⁵⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*, dall'*art. 1, comma 4, lett. f), n. 3), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*, e, successivamente, dall'*art. 3, comma 8, D.L. 2 marzo 2024, n. 19*.

¹⁵⁹ Comma inserito dall'*art. 1, comma 4, lett. f), n. 4), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶⁰ Comma così sostituito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

¹⁶¹ Comma corretto da *Comunicato 1° giugno 2021*, pubblicato nella G.U. 1° giugno 2021, n. 130 e, successivamente, così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il punto di contatto con l'Ispettorato generale per il PNRR per l'espletamento degli adempimenti previsti dal *Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea* delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento. La stessa provvede a trasmettere al predetto Ispettorato generale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l'avanzamento dell'attuazione dei relativi obiettivi intermedi e finali, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'*articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*.¹⁶⁶

3. La medesima struttura vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR. Essa svolge attività di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del PNRR.¹⁶⁷

4. La struttura di cui al comma 1 vigila sulla regolarità delle procedure e delle spese e adotta tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse. Adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso i protocolli d'intesa di cui al comma 13 dell'articolo 7. Essa è inoltre responsabile dell'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico.

5. Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della

¹⁶² Per l'articolazione dell'unità di missione di cui al presente comma, per il Ministero della transizione ecologica, vedi l'*art. 17-sexies, comma 1, D.L. 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2021, n. 113*.

¹⁶³ Sul conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al presente comma vedi l'*art. 25, comma 10, D.L. 22 aprile 2023, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2023, n. 74*.

¹⁶⁴ Per la soppressione dell'unità di missione di livello dirigenziale generale istituita ai sensi del presente comma, vedi l'*art. 2, comma 2-bis, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*, come modificato dall'*art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*.

¹⁶⁵ Per l'organizzazione della Unità di missione di cui al presente comma vedi, per il Dipartimento per la trasformazione digitale, il *D.M. 24 settembre 2021*, per il Dipartimento della funzione pubblica, il *D.M. 4 ottobre 2021* e, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il *D.M. 11 ottobre 2021*.

¹⁶⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 4, lett. f-bis), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea.

5-bis. Nell'ambito di un protocollo d'intesa nazionale tra il Governo e le parti sociali più rappresentative, ciascuna amministrazione titolare di interventi previsti nel PNRR prevede lo svolgimento di periodici tavoli di settore e territoriali finalizzati e continui sui progetti di investimento e sulle ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali nonché sull'impatto diretto e indiretto anche nei singoli ambiti territoriali e sulle riforme settoriali e assicura un confronto preventivo sulle ricadute dirette o indirette sul lavoro dei suddetti progetti. Per la partecipazione ai tavoli di settore e territoriali di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.¹⁶⁸

6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5-bis è autorizzata la spesa di euro 8.789.000 per l'anno 2021 e di euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.¹⁶⁹

6-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con particolare riguardo a quelle strettamente connesse al coordinamento delle attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, e allo scopo di consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio sulle relative misure di incentivazione e sostegno al settore del turismo, il Ministero del turismo può svolgere le procedure di cui all'*articolo 7, comma 12, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 aprile 2021, n. 55*, mediante il ricorso alle modalità semplificate di cui all'*articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 maggio 2021, n. 76*.¹⁷⁰

6-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 6-bis e per garantire il conseguimento degli obiettivi e degli interventi di competenza del Ministero del turismo previsti nel PNRR, con particolare riguardo a quelle strettamente connesse al coordinamento delle attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, essenziali per l'efficace realizzazione delle misure di sostegno e incentivazione del settore del turismo, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è autorizzata, in aggiunta alla dotazione organica prevista dalla legislazione vigente e a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2021, ad assumere, entro l'anno 2021, facendo ricorso a procedure concorsuali da effettuare nel rispetto dei principi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni di cui al *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, un contingente fino a 120 unità di personale non dirigenziale, di cui 70 appartenenti al livello secondo e 50 appartenenti al livello terzo del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo - aziende alberghiere. L'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento sono disciplinate da un apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il Ministero del turismo e l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale fine, all'*articolo 7, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22*, convertito, con modificazioni,

¹⁶⁸ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

¹⁶⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

¹⁷⁰ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

dalla *legge 22 aprile 2021, n. 55*, le parole: "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero del turismo". All'onere derivante dalle assunzioni di cui al presente comma per i primi ventiquattro mesi, pari a 3.041.667 euro per l'anno 2021, a 7.300.000 euro per l'anno 2022 e a 4.258.333 euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo.¹⁷¹

6-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 6-ter del presente articolo, pari a 1.566.459 euro per l'anno 2021, a 3.759.500 euro per l'anno 2022 e a 2.193.042 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*.¹⁷²

Art. 8-bis Disposizioni per l'attuazione del programma di Governo¹⁷³

1. Per garantire una più efficace attuazione del programma di Governo e anche al fine della trasmissione alle Camere delle relazioni periodiche sullo stato di attuazione dei provvedimenti attuativi di secondo livello previsti in disposizioni legislative, nonché dell'aggiornamento costante del motore di ricerca del sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, è rafforzata la Rete governativa permanente dell'attuazione del programma di Governo, coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per il programma di Governo e costituita dai Nuclei permanenti per l'attuazione del programma di Governo istituiti da ciascun Ministero all'interno degli uffici di diretta collaborazione con il compito specifico di provvedere alla costante attuazione dei citati provvedimenti attuativi e al recupero dell'arretrato di quelli non adottati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9 Attuazione degli interventi del PNRR

1. Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente. Per gli interventi di importo non superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'*articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo*

¹⁷¹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 372, L. 30 dicembre 2021, n. 234*, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

¹⁷² Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

¹⁷³ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

18 aprile 2016, n. 50, su beni di proprietà delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i medesimi enti proprietari possono essere individuati quali soggetti attuatori esterni. Le diocesi possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni anche in relazione agli interventi su beni di proprietà di altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. L'intervento è attuato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, secondo modalità definite in apposito atto adottato dal soggetto attuatore pubblico titolare dell'investimento e previa sottoscrizione di un disciplinare di obblighi nei confronti dell'amministrazione titolare dell'investimento ovvero tramite accordi di collaborazione ai sensi dell'*articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241*.¹⁷⁴

2. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati.¹⁷⁵

3. Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile.

3-bis. I controlli di cui al comma 3 sono espletati anche nei casi di cui all'articolo 50, comma 3, del presente decreto ovvero nei casi di esecuzione anticipata di cui all'*articolo 32, commi 8 e 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*.¹⁷⁶

4. Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit.

Art. 10 Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici

1. Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'*articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*.¹⁷⁷

2. L'attività di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di

¹⁷⁴ Comma così modificato dall'*art. 36, comma 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*, dall'*art. 31-bis, comma 2, D.L. 9 agosto 2022, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 settembre 2022, n. 142*, e, successivamente, dall'*art. 14, comma 5, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁷⁵ Comma così modificato dall'*art. 10, comma 2-bis, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

¹⁷⁶ Comma inserito dall'*art. 14, comma 1, lett. a), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁷⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati.

3. Ai fini dell'*articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016*, la valutazione della congruità economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali.¹⁷⁸

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, anche per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo delle società di cui al comma 1 per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali.¹⁷⁹

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze definisce, per le società in house statali, i contenuti minimi delle convenzioni per l'attuazione di quanto previsto dal comma 4. Ai relativi oneri le Amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Laddove ammissibili, tali oneri possono essere posti a carico delle risorse previste per l'attuazione degli interventi del PNRR, ovvero delle risorse per l'assistenza tecnica previste nei programmi dell'Unione europea 2021/2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti.^{180 181}

6. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto di cui al presente articolo, le società interessate possono provvedere con le risorse interne, ivi compreso personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del comma 6-ter con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze - di persone fisiche o giuridiche - disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* e dal *decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*.¹⁸²

6-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, né ai fini dell'applicazione dell'*articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*. (64)

6-ter. Ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o rinnovati dalle società di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività di supporto di cui al presente articolo essenziali per l'attuazione del progetto non si applicano i limiti di cui agli *articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al primo periodo possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 30 giugno 2026 per i progetti del PNRR. I medesimi contratti indicano, a pena

¹⁷⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

¹⁷⁹ Comma così modificato dall'*art. 8, comma 3, lett. a), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*.

¹⁸⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

¹⁸¹ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Direttiva 17 gennaio 2022*.

¹⁸² Comma così modificato dall'*art. 8, comma 3, lett. b), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*.

di nullità, il progetto del PNRR ovvero il progetto finanziato con le risorse nazionali o europee di cui al comma 1 al quale è riferita la prestazione lavorativa; il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'*articolo 2119 del codice civile*.¹⁸³

6-quater. Al fine di accelerare l'avvio degli investimenti di cui al presente articolo mediante il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l'affidamento dei contratti pubblici, garantendo laddove necessario l'applicazione uniforme dei principi e delle priorità trasversali previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed agevolando al contempo le attività di monitoraggio e controllo degli interventi, in attuazione di quanto previsto dal comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, la società Invitalia S.p.A. promuove la definizione e la stipulazione di appositi accordi quadro, recanti l'indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell'*articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. La verifica di cui all'*articolo 26 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016* avviene prima dell'avvio dei lavori conseguenti agli accordi quadro aggiudicati nelle more della progettazione anche ai sensi dell'*articolo 54, comma 4, lettera a), del medesimo decreto legislativo*. I soggetti attuatori che si avvalgono di una procedura avente ad oggetto accordi quadro per servizi tecnici e lavori non sostengono alcun onere per attività di centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi sono posti a carico delle convenzioni di cui al comma 5.¹⁸⁴

6-quinquies. Gli atti normativi o i provvedimenti attuativi dei piani o dei programmi di cui al comma 1 sottoposti al parere di cui all'*articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono adottati qualora il parere non sia reso entro il termine previsto dal citato *articolo 2, comma 3*. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli schemi di atto normativo o amministrativo in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Amministrazione competente ha già chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*.¹⁸⁵

Art. 11 Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti

1. Per aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attività di approvvigionamento e garantire una rapida attuazione delle progettualità del PNRR e degli altri interventi ad esso collegati, ivi compresi i programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2021/2027, la società Consip S.p.A. mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico. Per le medesime finalità, la

¹⁸³ Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 13-bis, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 8, comma 3, lett. c), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*.

¹⁸⁴ Comma aggiunto dall'*art. 32, comma 1, D.L. 23 settembre 2022, n. 144*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 novembre 2022, n. 175*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 14, comma 2, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁸⁵ Comma aggiunto dall'*art. 14, comma 1, lett. b), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

società Consip S.p.A. realizza un programma di informazione, formazione e tutoraggio nella gestione delle specifiche procedure di acquisto e di progettualità per l'evoluzione del Sistema Nazionale di e-Procurement e il rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni. La società Consip S.p.A. si coordina con le centrali di committenza regionali per le attività degli enti territoriali di competenza.¹⁸⁶

2. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività effettuati dalla Sogei S.p.A., per la realizzazione e implementazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni affidatarie in ottemperanza a specifiche disposizioni normative o regolamentari, le cui procedure di affidamento sono poste in essere dalla Consip S.p.A. ai sensi dell'*articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*.¹⁸⁷

3. Per realizzare le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la società Consip S.p.A. un apposito disciplinare, nel limite complessivo di spesa di 40 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026. A tal fine è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.¹⁸⁸

3-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società Difesa servizi S.p.A. di cui all'*articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, in qualità di centrale di committenza, per l'espletamento delle procedure di gara relative all'infrastruttura di cui all'*articolo 33-septies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*. La società Difesa servizi S.p.A. può avvalersi, senza oneri a carico della finanza pubblica, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'*articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611*, per la rappresentanza e la difesa nei giudizi relativi alle attività di cui al presente comma. Con apposite convenzioni da stipularsi fra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della difesa e la società Difesa servizi S.p.A. sono definite le modalità di attuazione del presente comma. Per le attività svolte ai sensi del presente comma, per gli anni dal 2022 al 2026, agli organi di Difesa servizi S.p.A. e ai soggetti, anche esterni, che hanno in essere rapporti di lavoro autonomo o subordinato con la medesima società, il divieto di cui all'*articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, si applica limitatamente ai due anni successivi alla cessazione dell'incarico o del rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Per la realizzazione delle attività assegnate alla società Difesa servizi S.p.A. è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.¹⁸⁹

¹⁸⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

¹⁸⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, dall'*art. 7, comma 2, lett. a), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

¹⁸⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

¹⁸⁹ Comma aggiunto dall'*art. 7, comma 2, lett. b), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, come corretto da *Comunicato 16 novembre 2021*, pubblicato nella G.U. 16 novembre 2021, n. 273.

Art. 11-bis Disposizioni in materia di produzione di basi di dati mediante informazioni provenienti da archivi amministrativi ai fini dell'attuazione del PNRR¹⁹⁰

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, della gestione della fase di ripresa e della necessità e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, volte a soddisfare i nuovi fabbisogni informativi, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anche in collaborazione con gli altri enti che partecipano al Sistema statistico nazionale, produce le informazioni statistiche necessarie, mediante l'utilizzo e l'integrazione di informazioni provenienti da archivi amministrativi e dati di indagine, al fine di soddisfare le esigenze informative relative alla fase pandemica e a quella successiva. Le amministrazioni pubbliche che dispongono di archivi contenenti dati e informazioni utili ai fini della produzione delle basi di dati consentono all'ISTAT di accedere a tali archivi e alle informazioni individuali ivi contenute, con esclusione della banca dati detenuta dal Centro elaborazione dati di cui all'*articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121*, e della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita dall'*articolo 96 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*.

2. Le operazioni di cui al comma 1, svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza degli interessati, sono individuate con provvedimento del Presidente dell'ISTAT in cui sono specificati gli scopi perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti amministrative utilizzate e le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza e le garanzie adottate per tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, i tempi di conservazione, nonché le risorse richieste. I provvedimenti sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ISTAT.

3. In caso di trattamenti che richiedono l'utilizzo di dati personali di cui agli *articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*, i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo sono adottati sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli *articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*, mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Istituto.

5. I dati di cui al comma 1, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, possono essere comunicati per finalità scientifiche ai soggetti di cui al *comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, nei limiti e secondo le modalità ivi previsti, nonché ai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni che disciplinano lo scambio dei dati tra gli enti e uffici del medesimo Sistema.

6. L'ISTAT provvede alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

¹⁹⁰ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

Titolo II

Poteri sostitutivi, superamento del dissenso e procedure finanziarie

Art. 12 Poteri sostitutivi

1. Nei casi di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali di cui all'*articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328*, degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, nell'inerzia o nella difformità nell'esecuzione dei progetti o degli interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore anche al fine di individuare tutte le cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società di cui all'*articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175* o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti.¹⁹¹

2. Fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 1, e nei casi ivi previsti, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie può promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento nei riguardi di regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*.¹⁹²

3. Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo, l'inerzia o la difformità di cui al comma 1 sia ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province o dai comuni, all'assegnazione del termine non superiore a quindici giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo con le stesse modalità previste dal secondo periodo del comma 1 provvede direttamente il Ministro competente. Lo stesso Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque

¹⁹¹ Comma modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁹² Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi compresi le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni.¹⁹³

4. Ove il Ministro competente non adotti i provvedimenti di cui al comma 3 e in tutti i casi in cui situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei progetti rientranti nel PNRR non risultino altrimenti superabili con celerità, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o della Cabina di regia, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi con le modalità previste dal comma 1.¹⁹⁴

5. L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei commi precedenti, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata alla Struttura di missione PNRR di cui all'*articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 aprile 2023, n. 41*, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia, qualora il Consiglio dei ministri non abbia già autorizzato detta deroga con la delibera adottata ai sensi del comma 1, ultimo periodo. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. In caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo periodo del presente comma, nonché le disposizioni di cui all'*articolo 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 giugno 2019, n. 55*.¹⁹⁵

5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche qualora il ritardo o l'inerzia riguardi una pluralità di interventi ovvero l'attuazione di un intero programma di interventi.¹⁹⁶

6. La Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR restano estranee ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti individuati o nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del presente articolo. Di tutte le obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con le risorse del piano o con

¹⁹³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, dall'*art. 3, comma 1, lett. a), n. 2*, D.L. *24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁹⁴ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

¹⁹⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*, dall'*art. 3, comma 1, lett. a), n. 3*, D.L. *24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*, e, successivamente, dall'*art. 4, comma 3, D.L. 2 marzo 2024, n. 19*.

¹⁹⁶ Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. a), n. 4*, D.L. *24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti. Per la nomina dei Commissari di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione dei relativi compensi, si applicano le procedure e le modalità applicative previste dall'*articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

6-bis. All'*articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1".¹⁹⁷

Art. 13 Superamento del dissenso

1. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, l'Autorità politica delegata in materia di PNRR ovvero il Ministro competente, anche su impulso della Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero dell'Ispettorato generale per il PNRR di cui all'articolo 6, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.¹⁹⁸

2. Ove il dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente provenga da un organo della regione, o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente locale, la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR, qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli *articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione*, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

¹⁹⁷ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

¹⁹⁸ Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 14 Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare

1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'*articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59*, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'*articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88*. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato *articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021*, cofinanziati dal PNRR.¹⁹⁹

1-bis. Con riferimento agli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, di cui all'*articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici sono svolte in ogni caso dalla Soprintendenza speciale per il PNRR di cui all'articolo 29 del presente decreto.²⁰⁰

1-ter. Con riferimento agli interventi di cui all'*articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad acta di cui all'articolo 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.²⁰¹

2. Alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'*articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, si provvede in deroga alle specifiche normative di settore, con le procedure finanziarie del PNRR stabilite con le modalità di cui all'*articolo 1, commi da 1038 a 1049 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178*.

2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'*articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*. A tale scopo con apposita delibera del CIPESS, da adottare entro il 31 luglio 2022, si provvede alla ricognizione complessiva degli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014- 2020, rientranti nei progetti in essere del PNRR, ai quali non si applica il termine di cui ai commi 7, lettera b), e 7-bis dell'*articolo 44 del decreto-legge 30*

¹⁹⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²⁰⁰ Comma inserito dall'*art. 36, comma 2, D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*.

²⁰¹ Comma inserito dall'*art. 2, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 marzo 2023, n. 21*.

aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Nell'ambito di tali interventi, sono individuati quelli per i quali trova applicazione il primo periodo.²⁰²

Art. 14-bis Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016²⁰³

1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'*articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*, la cabina di coordinamento di cui all'*articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, è integrata dal capo del Dipartimento "Casa Italia" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.

2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'*articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 15 Procedure finanziarie e contabili

1. All'*articolo 1, comma 1039, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, le parole "su un conto corrente della Tesoreria centrale appositamente istituito" sono sostituite dalle seguenti: "su un conto aperto presso la Tesoreria statale".

2. Le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR sono stabilite in sede di emanazione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'*articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di

²⁰² Comma aggiunto dall'*art. 56, comma 4, D.L. 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91*.

²⁰³ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

Trento e di Bolzano, ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*.²⁰⁴

3. Gli enti di cui all'*articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR e del PNC che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall'*articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*.

4. Gli enti di cui al comma 3 possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti.

4-bis. Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'*articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e dall'*allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*. La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR.²⁰⁵

5. All'*articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 giugno 2019, n. 55*, le parole "2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "2020, 2021 e 2022".

6. Il piano dei conti integrato per le amministrazioni centrali dello Stato di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, n. 140*, ai sensi dell'*articolo 38-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche rivedendo il livello minimo di articolazione e la sua composizione in moduli distinti. Il termine della sperimentazione di cui all'*articolo 38-sexies della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, è prorogato di un anno.²⁰⁶

Art. 15-bis Semplificazione della rettifica degli allegati a e a/2 al rendiconto degli enti locali per l'anno 2020²⁰⁷

1. In deroga alle modalità previste per la deliberazione del rendiconto della gestione di cui all'*articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, qualora l'ente locale abbia approvato il rendiconto senza aver inviato la certificazione di cui all'*articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126*, la rettifica degli allegati al rendiconto 2020 relativi al risultato di amministrazione (allegato a) e all'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) di cui al *decreto legislativo 23*

²⁰⁴ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²⁰⁵ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, così modificato dall'*art. 6-bis, comma 1, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

²⁰⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²⁰⁷ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

giugno 2011, n. 118, è effettuata dal responsabile del servizio finanziario, sentito l'organo di revisione, salvo che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione. Il rendiconto aggiornato è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*.

Art. 16 Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, commi da 1 a 5-bis, e 11, pari a 10.337.000 euro per l'anno 2021, 28.672.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e 2.295.000 euro annui a decorrere dal 2027, si provvede:²⁰⁸

- a) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*;
- b) quanto a 4.316.000 euro per l'anno 2021 e 8.632.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*;
- c) quanto a 6.021.000 euro per l'anno 2021 e 12.040.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando:²⁰⁹
 - 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 2.541.000 euro per l'anno 2021, 4.384.000 euro per l'anno 2022 e 5.080.000 annui a decorrere dall'anno 2023;²¹⁰
 - 2) l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;²¹¹
 - 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;²¹²
 - 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 per l'anno 2022;²¹³
 - 5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;²¹⁴

²⁰⁸ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²⁰⁹ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²¹⁰ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²¹¹ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²¹² Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²¹³ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

- 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;²¹⁵
- 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;²¹⁶
- 8) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;²¹⁷
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;²¹⁸
- 10) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;²¹⁹
- 11) l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022;²²⁰
- 12) l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 annui a decorrere dall'anno 2022²²¹.

2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

²¹⁴ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²¹⁵ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²¹⁶ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²¹⁷ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²¹⁸ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²¹⁹ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²²⁰ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²²¹ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

PARTE II

Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa

Titolo I

Transizione ecologica e accelerazione del procedimento ambientale e paesaggistico²²²

Capo I

Valutazione di impatto ambientale di competenza statale

Art. 17 Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC

1. Al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 8* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-bis è sostituito dai seguenti:

"2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto, è istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo di quaranta unità, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla *legge 28 giugno 2016, n. 132*, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore di sanità (ISS), secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato, ai sensi dell'*articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127*, fuori ruolo o nella posizione di comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno e non possono far parte della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche attingendo

²²² Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico».

dall'elenco utilizzato per la nomina dei componenti della Commissione tecnica di verifica di cui comma 1 del presente articolo in possesso dei medesimi requisiti di cui al presente comma. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta. Alle riunioni della commissione partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della *legge 28 giugno 2016, n. 132*, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall'articolo 27, del presente decreto.

2-ter. Al fine di garantire univocità di indirizzo, i presidenti della Commissione tecnica di cui al comma 1 e della Commissione tecnica di cui al comma 2-bis, coadiuvati da un numero massimo di due commissari per ciascuna Commissione, individuati dal Ministro della transizione ecologica, provvedono all'elaborazione di criteri tecnici e procedurali preordinati all'attuazione coordinata e omogenea delle disposizioni di cui alla parte seconda del presente decreto.

2-quater. Il Ministro della transizione ecologica può attribuire, al presidente di una delle Commissioni di cui ai commi 1 o 2-bis, anche la presidenza dell'altra. Nel caso in cui la presidenza di entrambe le Commissioni sia attribuita al presidente della Commissione di cui al comma 1, quest'ultimo è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione entro dieci giorni dall'assunzione dell'incarico e per l'intera durata del medesimo.

2-quinquies. In relazione a quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater, resta fermo che dagli incarichi ivi indicati è escluso il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

2-sexies. La denominazione "Commissione tecnica PNRR-PNIEC" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Commissione tecnica PNIEC".

2-septies. Qualora lo richieda almeno una delle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le tipologie dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'allegato I-bis al presente decreto possono essere modificate, con decreto del Ministro della transizione

ecologica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato",²²³

- b) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma nonché la Commissione di cui al comma 2-bis danno precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza.",²²⁴
- c) al comma 5 le parole "Commissione tecnica PNIEC" ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: "Commissione tecnica PNRR-PNIEC" e le parole "e in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti," sono sostituite dalle seguenti: ", esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del provvedimento finale,"

Art. 18 Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC

1. Al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 7-bis*
 - 1) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del *Regolamento (UE) 2018/1999*, come individuati nell'*Allegato I-bis*, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.";
 - 2) il comma 2-ter è abrogato
- b) dopo l'*allegato I alla Parte seconda*, è inserito l'*allegato I-bis*, di cui all'*allegato I* al presente decreto;
- b-bis) all'*articolo 6*, dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. Nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9"²²⁵.

²²³ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²²⁴ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²²⁵ Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

Art. 18-bis Intesa delle regioni²²⁶

1. Per le opere previste dall'*allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, nei procedimenti disciplinati dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*, le regioni sono tenute a esprimere la loro intesa entro trenta giorni dalla positiva conclusione della conferenza di servizi, al fine di consentire all'autorità competente il rilascio del provvedimento finale.

ART. 18-ter Ulteriori disposizioni di semplificazione in materia di VIA in casi eccezionali²²⁷

1. Nei casi eccezionali in cui è necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, il Ministro competente per la realizzazione dell'intervento può proporre al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'avvio della procedura di esenzione del relativo progetto dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* secondo quanto previsto all'*articolo 6, comma 11, del medesimo decreto*.

Art. 19 Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva

1. Al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 19*:

- 1) al comma 4 la parola "quarantacinque" è sostituita dalla seguente: "trenta";
- 2) al comma 6 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Nel medesimo termine l'autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.",²²⁸
- 3) al comma 7 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Ai fini di cui al primo periodo l'autorità competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con

²²⁶ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²²⁷ Articolo inserito dall'*art. 14, comma 1, lett. c), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

²²⁸ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica.";

- b) all'*articolo 20* sono aggiunte in fine le seguenti parole "entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis.";
- b- bis) all'*allegato III alla parte seconda*, lettera u), dopo le parole: "*R.D. 29 luglio 1927, n. 1443*" sono aggiunte le seguenti: ", fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla precedente lettera b)",²²⁹
- b- ter) all'*allegato IV alla parte seconda*, punto 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell'allegato III alla parte seconda"²³⁰.

Art. 20 Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC

1. Al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 25*, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

"2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2-bis, l'autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere l'adozione del provvedimento di VIA è proposta al Ministro entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.

2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.

2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse

²²⁹ Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²³⁰ Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023. In sede di prima applicazione, i termini indicati al primo periodo del presente comma ai fini dell'eventuale rimborso al proponente del 50 per cento dei diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima riunione della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis.

2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'*articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione dell'atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del Ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'*articolo 2 della legge n. 241 del 1990*, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni.

2-quinquies. Il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'*articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica." ²³¹

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso 2-ter, pari a 840.000 euro per l'anno 2021, 1.640.000 euro per l'anno 2022 e 1.260.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero della transizione ecologica provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, si provvede ai sensi del comma 12-bis dell'*articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*. ²³²

Art. 21 Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico

1. Al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 23*:

- 1) al comma 3, primo periodo le parole "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti "quindici giorni", al secondo periodo sono premesse le parole

²³¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²³²

"Entro il medesimo termine", nonché dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "I termini di cui al presente comma sono perentori.";

- 2) al comma 4 le parole "Per i progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis" sono sostituite dalle seguenti "Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis";
- b) all'articolo 24:
- 1) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti.";
 - 2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, l'autorità competente, entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, può, per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni ovvero a centoventi giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti su motivata richiesta del proponente in ragione della particolare complessità tecnica del progetto o delle indagini richieste. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.",²³³
 - 3) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico.", nonché al secondo periodo dopo le parole "si applica il termine di trenta giorni" sono inserite le seguenti "ovvero quindici giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis".

²³³ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

Art. 22 Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale

1. Al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 27*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto" sono sostituite dalle seguenti: "delle autorizzazioni ambientali tra quelle elencate al comma 2 richieste" e le parole "di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso in materia ambientale richiesti" sono sostituite dalle seguenti: "delle autorizzazioni di cui al comma 2";
- b) al comma 2, prima del primo periodo, è inserito il seguente: "E' facoltà del proponente richiedere l'esclusione dal presente procedimento dell'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative normative di settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, un livello di progettazione esecutivo.";
- c) al comma 4, le parole "ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti in materia ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al comma 2 richieste dal proponente";
- d) al comma 6, la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci" e le parole ", l'autorità competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui all'*articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241* che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente" sono soppresse;
- e) al comma 7, dopo le parole "l'autorità competente" sono inserite le seguenti: "indice la conferenza di servizi decisoria di cui all'*articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241*, che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente";
- f) al comma 8:
 - 1) al terzo periodo, le parole "Per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis", sono sostituite dalle seguenti: "Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis";
 - 2) al sesto periodo, le parole "per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis", sono sostituite dalle seguenti: "per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis".

Art. 22-bis Ulteriori disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure amministrative per la cessione di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica²³⁴

1. All'*articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 47 è sostituito dal seguente:

"47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente. Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza pervenendo alla definizione della procedura. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà avviene dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48";

b) il comma 48 è sostituito dal seguente:

"48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'*articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1992, n. 359*, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione. Il consiglio comunale delibera altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari";

c) il comma 49-bis è sostituito dal seguente:

²³⁴ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

"49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'*articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865*, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 del presente articolo. In ogni caso, il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati. I soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. La percentuale di cui al primo periodo del presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'*articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione, da parte dei comuni, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Nel caso in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell'affrancazione sono determinati in misura corrispondente al limite massimo previsto dal comma 48 e dal presente comma, decade quanto previsto dall'*articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997* e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze. La deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione, da parte del comune, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alle procedure di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli *articoli da 8a a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179*, compresi nei piani di zona convenzionati".

Capo II

Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale

Art. 23 Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale

1. Al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 26* è inserito il seguente:

"Art. 26-bis.

(Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale)

1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, il proponente può richiedere, prima della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 27-bis, l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. Il proponente trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, i seguenti documenti:

- a) studio preliminare ambientale ovvero una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale;
- b) progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'*articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*.

2. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documentazione di cui al comma 1 è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, nel sito web dell'autorità competente che comunica, per via telematica, a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione. Contestualmente l'autorità competente indice una conferenza di servizi preliminare ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, con le medesime amministrazioni ed enti.

3. La conferenza di servizi preliminare di cui all'*articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, si svolge con le modalità di cui all'articolo 14-bis della medesima legge e i termini possono essere ridotti fino alla metà. Le amministrazioni e gli enti coinvolti ai sensi del comma 2 si esprimono in sede di conferenza, sulla base della documentazione prodotta dal proponente, relativamente alla definizione delle informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale, del relativo livello di dettaglio, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio nonché alla definizione delle condizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto. Entro cinque giorni dal termine dei lavori della conferenza preliminare, l'autorità competente trasmette al proponente le determinazioni acquisite.

4. L'autorità competente, in accordo con tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, può stabilire una riduzione dei termini della conferenza di servizi di cui al comma 7 dell'articolo 27-bis, fornendo congrua motivazione dei presupposti che determinano tale decisione in

relazione alle risultanze emerse. Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4 dell'articolo 27-bis. Le amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento nel corso del procedimento di cui all'articolo 27-bis, salvo che in presenza di significativi elementi nuovi, emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati".²³⁵

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla realizzazione delle attività mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

Art. 24 Provvedimento autorizzatorio unico regionale

1. All'*articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, le parole "l'adeguatezza e" sono soppresse, ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'*articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160*, nel termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità.";
- b) al comma 4, le parole "concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale" sono soppresse, e dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica.";
- c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite

²³⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 4.";

d) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

"7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'*articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241*. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.

7-bis. Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.

7-ter. Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto."²³⁶

Art. 24-bis Autorizzazione unica per la realizzazione di interventi edilizi rilevanti nelle strutture turistiche²³⁷

1. La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, gli interventi di modifica, potenziamento o rifacimento totale o parziale delle medesime

²³⁶ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²³⁷ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

strutture, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse a tali interventi e la realizzazione delle infrastrutture indispensabili all'attività delle predette strutture ricettive sono soggetti a un'autorizzazione unica rilasciata dalla regione o provincia autonoma competente, nei limiti individuati da ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi del comma 3.

2. L'autorizzazione unica di cui al comma 1 è rilasciata all'esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e concluso con decisione adottata in sede di conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli *articoli 14 e seguenti della predetta legge n. 241 del 1990*. Fatti salvi gli adempimenti di prevenzione degli incendi previsti dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151*, il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo valido ai fini della realizzazione dell'opera o dell'intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli interventi assoggettati ad autorizzazione unica ai sensi del comma 1 e specificano le modalità e i tempi del procedimento unico di cui al comma 2, nel rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*.

Capo III

Competenza in materia di VIA, monitoraggio e interpello ambientale

Art. 25 Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto

1. Al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 7-bis*, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
 - "4-bis. Nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA ovvero a verifica di assoggettabilità a VIA rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, il proponente, con riferimento alle voci elencate negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, invia in formato elettronico al Ministero della transizione ecologica e alla Regione o Provincia autonoma interessata una comunicazione contenente:
 - a) oggetto/titolo del progetto o intervento proposto;
 - b) tipologia progettuale individuata come principale;
 - c) altre tipologie progettuali coinvolte.

4-ter. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Regione o la Provincia autonoma trasmette al Ministero le valutazioni di competenza, anche in merito all'individuazione dell'autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA o alla verifica di assoggettabilità a VIA, dandone contestualmente comunicazione al proponente. Entro i successivi trenta giorni, in base ai criteri di cui agli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, il competente ufficio del Ministero comunica al proponente e alla Regione o Provincia autonoma la determinazione in merito all'autorità competente, alla quale il proponente stesso dovrà presentare l'istanza per l'avvio

del procedimento. Decorso tale termine, si considera acquisito l'assenso del Ministero sulla posizione formulata dalla Regione o Provincia autonoma.";²³⁸

b) all'*articolo 6*:

- 1) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Qualora nei procedimenti di VIA di competenza statale l'autorità competente coincida con l'autorità che autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata dall'autorità competente nell'ambito del procedimento autorizzatorio. Resta fermo che la decisione di autorizzare il progetto è assunta sulla base del provvedimento di VIA",²³⁹
- 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'*articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241*".

Art. 26 Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA

1. All'*articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, terzo periodo, le parole "d'intesa con il proponente" sono sostituite dalle seguenti:
"sentito il proponente";
- b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) nomina del 50 per cento dei rappresentanti del Ministero della transizione ecologica tra soggetti estranei all'amministrazione del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalità per l'esercizio delle funzioni;"

Art. 27 Interpello ambientale

1. Dopo l'*articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152*, è inserito il seguente:

"Art. 3-septies

Interpello in materia ambientale

1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le città metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano,

²³⁸ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²³⁹ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da più soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica può fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al *decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195*, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'*articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*. 3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione".²⁴⁰

Capo IV

Valutazione ambientale strategica

Art. 28 Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica

1. Al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 12*:

- 1) al comma 1, le parole "ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo" sono soppresse e dopo la parola "preliminare" sono inserite le seguenti: "di assoggettabilità a VAS";
- 2) al comma 2, le parole "documento preliminare" sono sostituite dalle seguenti: "rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS";
- 3) al comma 4, le parole "e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni" sono soppresse;

b) all'*articolo 13*:

- 1) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti

²⁴⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i contributi. I contributi sono inviati all'autorità competente ed all'autorità procedente entro trenta giorni dall'avvio della consultazione." ,²⁴¹

- 2) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. L'autorità procedente trasmette all'autorità competente in formato elettronico:
 - a) la proposta di piano o di programma;
 - b) il rapporto ambientale;
 - c) la sintesi non tecnica;
 - d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del piano/programma ai sensi dell'articolo 32;
 - e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 14 comma 1;
 - f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33.";
 - 3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. La documentazione di cui al comma 5 è immediatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web dell'autorità competente e dell'autorità procedente. La proposta di piano o programma e il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.";
- c) l'*articolo 14* è sostituito dal seguente:
- "Art. 14
(Consultazione)
1. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 13, comma 5, lettera e), contiene almeno:
- a) la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente, l'autorità procedente
 - b) la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VAS e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;
 - c) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali;
 - d) l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall'autorità procedente nella loro interezza;
 - e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;

²⁴¹ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

- f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.

2. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

3. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'*articolo 7 e all'articolo 8 commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.*",²⁴²

- d) all'*articolo 18*:

- 1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. L'autorità procedente trasmette all'autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i), dell'Allegato VI alla parte seconda.

2-ter. L'autorità competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'autorità procedente.";

- 2) al comma 3, le parole "e delle Agenzie interessate" sono soppresse;

- 3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. L'autorità competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34.".

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

²⁴² Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

Capo V

Disposizioni in materia paesaggistica

Art. 29 Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR²⁴³

1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026.

2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attività istruttoria.²⁴⁴

3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale sono svolte dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad interim.

4. Presso la Soprintendenza speciale è costituita una segreteria tecnica composta, oltre che da personale di ruolo del Ministero, da un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'*articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.^{245 246}

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a 1.550.000 euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*.²⁴⁷

²⁴³ Vedi, anche, l'*art. 36, comma 2-ter, D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*.

²⁴⁴ Comma così sostituito dall'*art. 20, comma 1, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

²⁴⁵ Per la rideterminazione degli importi previsti dal presente comma vedi l'*art. 20, commi 2, 3 e 4, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

²⁴⁶ Vedi, anche, l'*art. 51, comma 2, D.L. 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91*.

²⁴⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

Capo VI

Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili

Art. 30 Interventi localizzati in aree contermini

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel PNIEC e nel PNRR, con particolare riguardo all'incremento del ricorso alle fonti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, all'*articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo." ²⁴⁸

[2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero della cultura, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tutti i casi di cui al presente comma, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'*articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241*.²⁴⁹]

Art. 31 Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e individuazione delle infrastrutture per il trasporto del GNL in Sardegna²⁵⁰

1. All'*articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 aprile 2002, n. 55*, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) al comma 2-quater, lettera c), il numero 3) è sostituito dal seguente:

"3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'*articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28*, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente o autorizzato, anche se non ancora in esercizio, e se l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree",²⁵¹

a) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente: "2-quinquies. Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "stand-alone" e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle

²⁴⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²⁴⁹ Comma abrogato dall'*art. 47, comma 2, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

²⁵⁰ Rubrica così corretta da *Comunicato 1° giugno 2021*, pubblicato nella G.U. 1° giugno 2021, n. 130.

²⁵¹ Lettera premessa dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure.";

- b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: "3-ter. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 1-sexies, comma 4-bis, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 ottobre 2003, n. 290*."

2. All'*articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28*, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Le soglie di cui all'*Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW purché il proponente alleggi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'*Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione.".²⁵²

2-bis. All'*articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28*, dopo le parole: "su edifici" sono inserite le seguenti: ", come definiti alla voce 32 dell'*allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU*, ai sensi dell'*articolo 4, comma 1-sexies, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici su strutture e manufatti diversi dagli edifici".²⁵³

2-ter. All'*articolo 6, comma 1, lettera e-quater), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, dopo le parole: "a servizio degli edifici," sono inserite le seguenti: "come definiti alla voce 32 dell'*allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU*, ai

²⁵² Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²⁵³ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

sensi dell'*articolo 4, comma 1-sexies, del presente testo unico*, o degli impianti di cui all'*articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza,".²⁵⁴

2-quater. Al *decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o su strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra";
- b) dopo l'*articolo 4* è aggiunto il seguente:

"Art. 4-bis (Piccoli impianti su strutture e manufatti diversi dagli edifici o collocati a terra). - 1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano alla realizzazione, alla connessione e all'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici al servizio degli impianti di cui all'*articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, come definiti alla voce 32 dell'*allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU*, ai sensi dell'*articolo 4, comma 1-sexies, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, o collocati a terra in adiacenza".²⁵⁵

3. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna anche in attuazione dell'*articolo 60, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 settembre 2020, n. 120*, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono individuate le opere e le infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone nell'Isola.^{256 257}

4. All'*articolo 60, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 settembre 2020, n. 120*, le parole "individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al *comma 2-bis dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, introdotto dall'articolo 50 del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'*articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*,".

5. All'*articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2012, n. 27*, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

²⁵⁴ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²⁵⁵ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²⁵⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²⁵⁷ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 29 marzo 2022*.

"1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.

1-quinquies. L'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

1-sexies. Qualora dall'attività di verifica e controllo risulti la violazione delle condizioni di cui al comma 1-quater, cessano i benefici fruiti".²⁵⁸

6. All'*Allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, al paragrafo 2), è aggiunto, in fine, il seguente punto: "- impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.".²⁵⁹

7. La *Tabella A allegata al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387* è sostituita dalla tabella di cui all'allegato II al presente decreto.

7-bis. Per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti all'interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, le soglie di cui alla lettera b) del punto 2 dell'*allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'*articolo 19 del medesimo decreto* si intendono elevate a 10 MW.²⁶⁰

Art. 31-bis Misure di semplificazione per gli impianti di biogas e di biometano²⁶¹

1. Al fine di semplificare i processi di economia circolare relativi alle attività agricole e di allevamento, nonché delle filiere agroindustriali, i sottoprodotti utilizzati come materie prime per l'alimentazione degli impianti di biogas compresi nell'*allegato 1, tabella 1. A, punti 2 e 3, al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, utilizzati al fine di produrre biometano attraverso la purificazione del biogas, costituiscono materie prime idonee al riconoscimento della qualifica di biocarburante avanzato ai sensi del *decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018.

2. Le disposizioni dell'*articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*, si applicano anche a tutte le opere infrastrutturali necessarie all'immissione del biometano nella rete esistente di trasporto e di distribuzione del gas naturale, per le quali il

²⁵⁸ Comma così sostituito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²⁵⁹ Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'*art. 17-undecies, comma 1, D.L. 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2021, n. 113*.

²⁶⁰ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²⁶¹ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

provvedimento finale deve prevedere anche l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in esso compresi nonché la variazione degli strumenti urbanistici ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*.

Art. 31-ter Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas²⁶²

1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'*articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, dopo le parole: "e materie derivanti" è inserita la seguente: "prevalentemente" e dopo la parola: "realizzatrici" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'*articolo 2135 del codice civile*,".

Art. 31-quater Impianti di produzione e pompaggio idroelettrico²⁶³

1. Al *decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 2, comma 1, lettera b)*, dopo le parole: "dalla fonte idraulica," sono inserite le seguenti: "anche tramite impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro";
- b) all'*articolo 12, comma 3*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4".

Art. 31-quinquies Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifere²⁶⁴

1. All'*articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"16-bis. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica può essere conferita all'OCSIT la facoltà di chiedere ai soggetti obbligati una garanzia a copertura del mancato versamento del contributo di cui al comma 5 del presente articolo, può essere delegata all'OCSIT l'autorizzazione alla tenuta delle scorte all'estero e per l'estero ai sensi del comma 1 dell'articolo 8, possono essere apportate modifiche all'elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 e al loro livello e la

²⁶² Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²⁶³ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²⁶⁴ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

stipulazione di opzioni contrattuali di acquisto di prodotto dell'OCSIT per la detenzione di scorte petrolifere".

Art. 32 Norme di semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e semplificazione delle procedure di repowering²⁶⁵

1. All'*articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, il terzo periodo, è sostituito dai seguenti: "Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*. Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. Fermi restando il rispetto della normativa vigente in materia di distanze minime di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, e dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché il rispetto della normativa in materia di smaltimento e recupero degli aerogeneratori, i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore già esistente.",²⁶⁶
- b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Per "sito dell'impianto eolico" si intende:

 - a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;

²⁶⁵ Rubrica così corretta da *Comunicato 1° giugno 2021*, pubblicato nella G.U. 1° giugno 2021, n. 130.

²⁶⁶ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

- b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.

3-ter. Per "riduzione minima del numero di aerogeneratori" si intende:

- a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d_1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra $n_1 \cdot 2/3$ e $n_1 \cdot d_1 / (d_2 - d_1)$;
- b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d_1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare $n_1 \cdot d_1 / d_2$ arrotondato per eccesso dove:
- 1) d_1 : diametro rotorì già esistenti o autorizzati;
 - 2) n_1 : numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
 - 3) d_2 : diametro nuovi rotorì;
 - 4) h_1 : altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato.

3-quater. Per "altezza massima dei nuovi aerogeneratori" h_2 raggiungibile dall'estremità delle pale si intende, per gli aerogeneratori di cui alla lettera a) del comma 3-ter, due volte e mezzo l'altezza massima dal suolo h_1 raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e, per gli aerogeneratori di cui alla lettera b) del citato comma 3-ter, il doppio dell'altezza massima dal suolo h_1 raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente"²⁶⁷.

1-bis. Alla *lettera a) del comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori".²⁶⁸

Art. 32-bis Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni²⁶⁹

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate a contrastare i cambiamenti climatici e a perseguire, entro l'anno 2030, gli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030, al punto ii. della lettera a) del punto 12.7 della parte II delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'*allegato annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10*

²⁶⁷ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²⁶⁸ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²⁶⁹ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, le parole: "compatibile con il regime di scambio sul posto" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 500 kW di potenza di concessione".

Art. 32-ter Norme di semplificazione in materia di infrastrutture di ricarica elettrica²⁷⁰

1. All'*articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 settembre 2020, n. 120*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"In conseguenza di quanto disposto dal primo periodo, l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio del permesso di costruire ed è considerata attività di edilizia libera";

b) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

"14-bis. Ai fini della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta all'ente proprietario della strada l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica competente. Le procedure sono soggette all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettua la valutazione, come previsto dall'*articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241*, rilascia entro trenta giorni un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica, che ha una durata minima di dieci anni, e un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore della rete, per le relative opere di connessione".

Art. 32-quater Semplificazioni in materia di sistemi di qualificazione degli installatori²⁷¹

1. Il *comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28*, è sostituito dal seguente:

"7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione di cui al presente articolo sono inseriti nella visura camerale delle imprese dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

²⁷⁰ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²⁷¹ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

Capo VII

Disposizioni in materia di efficienza energetica²⁷²

Art. 33 Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana

1. All'*articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

"Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'*articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione.";

b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'*articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
- b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.";²⁷³

c) il comma 13-ter è sostituito dai seguenti:

"13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la

²⁷² Rubrica così sostituita dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Efficientamento energetico».

²⁷³ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' *articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall' *articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001* opera esclusivamente nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della CILA;
- b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
- d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento" (136).

2. Restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' *articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, è incrementato di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b), valutati in 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,3 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2033, e dal comma 3, pari a 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 1, lettere a) e b), e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10,1 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' *articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*.²⁷⁴

²⁷⁴ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

Art. 33-bis Ulteriori misure in materia di incentivi di cui all'*articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*²⁷⁵

1. All'*articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'*articolo 873 del codice civile*, per gli interventi di cui all'*articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e al presente articolo";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione";

c) dopo il comma 10-bis, introdotto dall'*articolo 33 del presente decreto*, sono inseriti i seguenti:

"10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a) della nota II-bis) all'*articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131*, è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita.

10-quater. Al primo periodo del *comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2013, n. 90*, le parole: 'entro diciotto mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'entro trenta mesi'";

d) dopo il comma 13-quater, introdotto dall'*articolo 33 del presente decreto*, è inserito il seguente:

"13-quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'*articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, del *decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione

²⁷⁵ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'*articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*".

Art. 33-ter Riforma del sistema di riscossione degli oneri generali di sistema^{276 277}
278

[1. Su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica, sono rideterminate le modalità di riscossione degli oneri generali di sistema, prevedendo che, anche avvalendosi di un soggetto terzo che possieda caratteristiche di terzietà e indipendenza, le partite finanziarie relative agli oneri possano essere destinate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali senza entrare nella disponibilità dei venditori.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.]

Capo VIII

Semplificazione per la promozione dell'economia circolare e il contrasto al dissesto idrogeologico

Art. 34 Cessazione della qualifica di rifiuto

1. All'*articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "medesimi procedimenti autorizzatori" sono inserite le seguenti: "previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente";
- b) al comma 3-ter, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
- c) i commi 3-quater e 3-quinquies sono abrogati.

Art. 35 Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare

1. Al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti e la migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di promuovere l'attività di recupero nella gestione dei rifiuti in una visione di economia circolare come previsto dal nuovo piano d'azione europeo per l'economia circolare, al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, sono apportate le seguenti modificazioni:

²⁷⁶ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²⁷⁷ Vedi, anche l'*art. 11, comma 5-octies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*, e la *Deliberazione 17 maggio 2022, n. 216/2022/R/eel*.

²⁷⁸ Articolo abrogato dall'*art. 19, comma 2, D.L. 9 dicembre 2023, n. 181*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 febbraio 2024, n. 11*.

- a) alla parte IV, titolo I, le parole "e assimilati", ovunque ricorrano, sono soppresse e all'*articolo 258, comma 7*, le parole "e assimilati" sono soppresse;
- b) all'*articolo 185*:
- 1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana";
 - 2) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi tali i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario";²⁷⁹
 - 2-bis) al comma 1, lettera f), le parole: ", fino al 31 dicembre 2022," sono soppresse;²⁸⁰
 - 3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'*articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123*, e, in virtù della persistente capacità esplosiva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attività di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza.

4-ter. Al fine di garantire il perseguimento delle finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando il recupero dei rifiuti da articoli pirotecnici, è fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici di provvedere, singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale, secondo i criteri direttivi di cui all'articolo 237 del presente decreto."²⁸¹
 - c) all'*articolo 188*, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni";²⁸²
 - d) all'*articolo 188-bis, comma 4, lettera h)*, le parole "dell'avvenuto recupero" sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvio a recupero";

²⁷⁹ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²⁸⁰ Numero inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²⁸¹ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²⁸² Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

- d- d-bis) all'*articolo 190*, comma 4, le parole: "i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative" sono sostituite dalle seguenti: "analoghe evidenze documentali o gestionali";²⁸³
- e) all'*articolo 193*, *comma 18*, dopo le parole "da assistenza sanitaria" sono inserite le seguenti: "svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento e da assistenza";
- e- bis) all'*articolo 230*, il comma 5 è sostituito dal seguente:
- "5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'*articolo 212*, *comma 5*, *del presente decreto*, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'*articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298*";²⁸⁴
- f) all'*articolo 258*, *comma 7*, le parole ", comma 3," sono sostituite dalle seguenti: ", comma 5,";
- g) all'*articolo 206-bis*, *comma 1*:
- 1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche tramite audit nei confronti dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui ai Titoli I, II e III della parte quarta del presente decreto";
 - 2) alla lettera b) le parole da "permanente di criteri e specifici" a "quadro di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "periodico di misure" e le parole da "efficacia, efficienza e qualità" a "smaltimento dei rifiuti;" sono sostituite dalle seguenti: "la qualità e la riciclabilità, al fine di promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, la preparazione al riutilizzo, il riutilizzo, i sistemi di restituzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti;"
 - 3) le lettere c), d), e), f), g), g-bis), g-ter), g-quater) e g-quinquies) sono sostituite dalle seguenti:

²⁸³ Lettera inserita dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²⁸⁴ Lettera inserita dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

"c) analizza le relazioni annuali dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto, verificando le misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi, rispetto ai target stabiliti dall'Unione europea e dalla normativa nazionale di settore, al fine di accertare il rispetto della responsabilità estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni;

d) provvede al riconoscimento dei sistemi autonomi di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto;

e) controlla il raggiungimento degli obiettivi previsti negli accordi di programma ai sensi dell'articolo 219-bis e ne monitora l'attuazione;

f) verifica l'attuazione del Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 e, qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti, predispone lo stesso;

g) effettua il monitoraggio dell'attuazione del Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180;

h) verifica il funzionamento dei sistemi istituiti ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter, in relazione agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti.";

g-bis) all'*articolo 206-bis*, comma 6, primo periodo, la parola: ", 235," è sostituita dalla seguente: "e" e dopo le parole "degli articoli 227 e 228" sono aggiunte le seguenti: ", e i sistemi di cui agli articoli 178-bis e 178-ter";²⁸⁵

g-ter) all'*articolo 208*, comma 15, secondo periodo, le parole: "almeno sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "almeno venti giorni";²⁸⁶

h) all'*articolo 214-ter, comma 1*, le parole ", mediante segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241*." sono sostituite dalle seguenti: ", successivamente alla verifica e al controllo dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, effettuati dalle province ovvero dalle città metropolitane territorialmente competenti, secondo le modalità indicate all'articolo 216. Gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo sono comunicati dalle autorità competenti al Ministero della transizione ecologica. Le modalità e la tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono definite nel decreto di cui al comma 2.";

i) l'*articolo 216-ter* è sostituito dal seguente:

"Art. 216-ter

Comunicazioni alla Commissione europea

²⁸⁵ L'originario numero 4) della lettera g) è stato ridenominato come lettera g-bis) e così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²⁸⁶ Lettera inserita dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

1. I piani di gestione e i programmi di prevenzione di cui all'articolo 199, commi 1 e 3, lettera r), e le loro eventuali revisioni sostanziali, sono comunicati al Ministero della transizione ecologica, utilizzando il formato adottato in sede comunitaria, per la successiva trasmissione alla Commissione europea.

2. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 181, comma 4. I dati sono raccolti e comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno a cui si riferiscono, secondo il formato di cui alla *decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 del 7 giugno 2019*. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione della suddetta decisione di esecuzione.

3. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 180, commi 5 e 6. I dati sono comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti e secondo il formato di cui alla *decisione di esecuzione (UE) 2021/19 del 18 dicembre 2020* in materia di riutilizzo e alla *decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 del 28 novembre 2019* sui rifiuti alimentari. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione delle suddette decisioni di esecuzione.

4. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi agli olii industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, immessi sul mercato nonché sulla raccolta e trattamento degli olii usati. I dati sono comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti e secondo il formato di cui all'*allegato VI alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019*. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione della suddetta decisione di esecuzione.

5. I dati di cui ai commi 2, 3 e 4 sono corredati di una relazione di controllo della qualità secondo il formato per la comunicazione stabilito dagli allegati alle rispettive decisioni di esecuzione, nonché di una relazione sulle misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 205-bis e 182-ter, che comprende informazioni dettagliate sui tassi di scarto medio. Tali informazioni sono comunicate secondo il formato per la comunicazione stabilito dagli allegati alle rispettive decisioni di esecuzione.

6. La parte quarta del presente decreto nonché i provvedimenti inerenti alla gestione dei rifiuti sono comunicati alla Commissione europea.",²⁸⁷

i-bis) all'*articolo 219-bis*.

1) al comma 1, le parole: "Conformemente alla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179, gli operatori economici adottano misure volte ad

²⁸⁷ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

assicurare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato anche attraverso l'utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di aumentare la percentuale degli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per contribuire alla transizione verso un'economia circolare, gli operatori economici, in forma individuale o in forma collettiva, adottano sistemi di restituzione con cauzione nonché sistemi per il riutilizzo degli imballaggi";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. I sistemi di cui al comma 1 si applicano agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande";

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione delle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo. Con il medesimo regolamento sono, inoltre, previsti:

- a) gli obiettivi annuali qualitativi e quantitativi da raggiungere;
- b) i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggio fissati in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni della concorrenza;
- c) i termini di pagamento e le modalità di restituzione della cauzione da versare al consumatore che restituisce l'imballaggio;
- d) le premialità e gli incentivi economici da riconoscere agli esercenti che adottano sistemi di restituzione con cauzione;
- e) l'eventuale estensione delle disposizioni del presente articolo ad altre tipologie di imballaggio;
- f) la percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi;
- g) la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori",²⁸⁸

l) all'*articolo 221*, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. I produttori che hanno ottenuto il riconoscimento del sistema sono tenuti a presentare annualmente al Ministero della

²⁸⁸ Lettera inserita dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

Transizione ecologica e al CONAI la documentazione di cui all'articolo 237, comma 6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo sono inseriti nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225. ",²⁸⁹

I-bis) alla lettera zb) del punto 7 dell'*allegato IV alla parte seconda* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno";²⁹⁰

m) l'*allegato D* -Elenco dei rifiuti. Classificazione dei rifiuti, della Parte quarta è sostituito dall'*allegato III* al presente decreto²⁹¹.

2. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'*articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22*, in impianti o installazioni già autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, non costituiscono una modifica sostanziale ai sensi dell'*articolo 5, comma 1, lettera I-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, e dell'*articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013, n. 59*, o variante sostanziale ai sensi degli *articoli 208, comma 19, e 214, 214-bis, 214-ter, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006*, e richiedono la sola comunicazione dell'intervento di modifica da inoltrarsi, unitamente alla presentazione della documentazione tecnica descrittiva dell'intervento, all'autorità competente. Nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, il soggetto proponente può procedere all'avvio della modifica. L'autorità competente, se rileva che la modifica comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di un titolo autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di nuova autorizzazione. La modifica comunicata non può essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione.

3. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'*articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013* in impianti o installazioni non autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata, non costituiscono una modifica sostanziale ai sensi dell'*articolo 5,*

²⁸⁹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²⁹⁰ Lettera inserita dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²⁹¹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

*comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, o variante sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19, e 214, 214-bis, 214-ter, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e richiedono il solo aggiornamento del titolo autorizzatorio, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, da comunicare all'autorità competente quarantacinque giorni prima dell'avvio della modifica. Nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, il soggetto proponente può procedere all'avvio della modifica. L'autorità competente, se rileva che la modifica comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di un titolo autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di nuova autorizzazione. La modifica comunicata non può essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione.*²⁹²

3-bis. Il *comma 14 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448*, è sostituito dal seguente:

"14. Per finalità di tutela ambientale, le amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali e industriali, riservano all'acquisto di pneumatici ricostruiti una quota almeno pari al 30 per cento del totale. Se alla procedura di acquisto di due o più pneumatici di ricambio di cui al primo periodo non è riservata una quota di pneumatici ricostruiti che rappresenti almeno il 30 per cento del numero complessivo degli pneumatici da acquistare, la procedura è annullata per la parte riservata all'acquisto di pneumatici ricostruiti. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli acquisti di pneumatici riguardanti i veicoli di emergenza, i veicoli in uso al Ministero della difesa e i veicoli delle Forze di polizia".²⁹³

3-ter. All'*articolo 199, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

r-quater) l'analisi dei flussi derivanti da materiali da costruzione e demolizione nonché, per i rifiuti contenenti amianto, idonee modalità di gestione e smaltimento nell'ambito regionale, allo scopo di evitare rischi sanitari e ambientali connessi all'abbandono incontrollato di tali rifiuti".²⁹⁴

4. Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

²⁹² Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²⁹³ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

²⁹⁴ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

Art. 35-bis Misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno²⁹⁵

1. Al fine di introdurre misure di semplificazione e di promozione dell'economia circolare nella filiera foresta-legno, attese la specificità e la multifunzionalità della filiera nonché l'opportunità di un suo rilancio, dopo il *comma 4-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 aprile 2009, n. 33*, sono inseriti i seguenti:

"4-quinquies.1. È promossa la stipulazione di accordi di foresta nel territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonché per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi.

4-quinquies.2. Gli accordi di foresta di cui al comma 4-quinquies.1 sono stipulati tra due o più soggetti, singoli o associati, di cui almeno la metà deve essere titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali o almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali.

4-quinquies.3. Gli accordi di foresta, allo scopo di valorizzare superfici private e pubbliche a vocazione agrosilvo-pastorale nonché di assicurare la conservazione e l'erogazione dei servizi ecosistemici, nel rispetto della biodiversità e dei paesaggi forestali, possono:

- a) individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli accordi medesimi;
- b) promuovere la gestione associata e sostenibile delle proprietà agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle proprietà fondiarie pubbliche e private, singole e associate, nonché dei terreni di cui alle *lettere g) e h) del comma 2 dell'articolo 3 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34*;
- c) prevedere la realizzazione di interventi volti alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio boschivo;
- d) prevedere la realizzazione di interventi e di progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti in cui operano;
- e) promuovere sinergie tra coloro che operano nelle aree interne sia in qualità di proprietari o di titolari di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvo-pastorali sia in qualità di esercenti attività di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tale fine i soggetti di cui al comma 4-sexies stipulano contratti di rete secondo le disposizioni del comma 4-quater.

²⁹⁵ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

4-quinquies.4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4-quinquies.1 e 4-quinquies.2, gli accordi di foresta sono equiparati alle reti di impresa agricole. Le regioni promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla loro diffusione e attuazione".

Art. 36 Semplificazioni in materia di economia montana e forestale

1. Le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, sono esenti dall'autorizzazione idraulica di cui al *regio decreto 25 luglio 1904 n. 523*, recante "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", e dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico di cui al *regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267*, recante "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", e successive norme regionali di recepimento.²⁹⁶

[2. Nei boschi e nelle foreste indicati dall'*articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, che non alterino lo stato dei luoghi e siano condotti secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica.²⁹⁷]

[3. Sono soggetti al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31*, anche se interessano aree vincolate ai sensi dell'*articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42*, e nel rispetto di quanto previsto dal Piano Forestale di Indirizzo territoriale e dai Piani di Gestione Forestale o strumenti equivalenti di cui all'*articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34*, ove adottati, i seguenti interventi ed opere di lieve entità: (152)

- a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato;
- b) ricostruzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica;
- c) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi.²⁹⁸]

3-bis. Si considerano compresi tra gli interventi di cui alla lettera A.15) dell'*allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31*, anche i cavi interrati per il trasporto dell'energia elettrica facenti parte della rete di trasmissione nazionale alle medesime condizioni previste per le reti di distribuzione locale.²⁹⁹

²⁹⁶ Comma così corretto da *Comunicato 1° giugno 2021*, pubblicato nella G.U. 1° giugno 2021, n. 130.

²⁹⁷ Comma abrogato dall'*art. 8, comma 3, L. 27 dicembre 2023, n. 206*.

²⁹⁸ Comma abrogato dall'*art. 8, comma 3, L. 27 dicembre 2023, n. 206*.

²⁹⁹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

3-ter. All'*articolo 57, comma 2-octies, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 2019, n. 157*, le parole: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sulla base dei dati relativi al gettito del sovracanone di cui all'*articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959*, forniti dal Ministero della transizione ecologica,".³⁰⁰

Art. 36-bis Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria³⁰¹

1. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni, le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'*articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993, n. 236*, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027, di cui all'*articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*.

Art. 36-ter Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico³⁰²

1. I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di cui all'*articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 116*, all'*articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 2014, n. 164*, al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019*, recante approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2019, e all'*articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 giugno 2019, n. 55*, di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.

³⁰⁰ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

³⁰¹ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

³⁰² Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

2. Gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, di cui al *decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 116*, e al *decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 2014, n. 164*, a qualunque titolo finanziati, nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR costituiscono interventi di preminente interesse nazionale.

3. I commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale di cui al comma 2, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri di priorità, ove definiti, dei piani di gestione del rischio di alluvioni, dei piani di assetto idrogeologico e della valutazione del rischio a livello nazionale di cui all'*articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013*, su un meccanismo unionale di protezione civile, nonché del principio di non arrecare un danno significativo. Le strutture regionali preposte al rilascio di pareri e nulla osta, anche ambientali, per gli interventi di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico assumono le attività indicate dai commissari di Governo come prioritarie, se opportuno anche aggiornando il sistema di misurazione della performance con le modalità di cui all'*articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*.³⁰³

4. Il Ministro della transizione ecologica trasmette una relazione annuale al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, contenente l'indicazione degli interventi di competenza dei commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e il loro stato di attuazione.

5. All'*articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 116*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

- 1) al primo periodo, dopo le parole: "Presidenti delle regioni" sono inserite le seguenti: ", di seguito denominati commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico,";
- 2) al secondo periodo, le parole: "Presidenti delle regioni" sono sostituite dalle seguenti: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Al commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico non è dovuto alcun compenso. In caso di dimissioni o di impedimento del predetto commissario, il Ministro della transizione ecologica nomina un commissario ad acta, fino all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento";

³⁰³ Comma così modificato dall'*art. 16, comma 3, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

- c) ai commi 4 e 5, le parole: "Presidente della regione", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "commissario di Governo".

6. All'*articolo 4, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 giugno 2019, n. 55*, le parole: "Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico" sono sostituite dalle seguenti: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico".

7. All'*articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 2014, n. 164*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:
- "Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica previa intesa con il Presidente di ciascuna regione territorialmente competente";
- b) all'ultimo periodo le parole: "Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico" sono sostituite dalle seguenti: "commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico";
- c) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti:
- "In caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi con riferimento all'attuazione di uno o più interventi, laddove il ritardo sia grave e non imputabile a cause indipendenti dalla responsabilità del commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, può essere revocato il commissario in carica e nominato un altro soggetto avente specifiche competenze in materia di dissesto idrogeologico, che subentra nelle medesime funzioni ed assume i medesimi poteri del commissario revocato. Al commissario nominato ai sensi del precedente periodo si applicano tutte le disposizioni dettate per i commissari con funzioni di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati".

8. All'*articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 2014, n. 164*, le parole: "Presidenti delle Regioni" sono sostituite dalle seguenti: "commissari di Governo".

9. Il commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, anche attraverso i contratti di fiume, in collaborazione con le autorità di distretto e le amministrazioni comunali territorialmente competenti, può attuare, nel limite delle risorse allo scopo destinate, interventi di manutenzione idraulica sostenibile e periodica dei bacini e sottobacini idrografici che mirino al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'alveo, alla corretta manutenzione delle foci e della sezione fluviale anche al fine di ripristinare, in tratti di particolare pericolosità per abitati e infrastrutture, adeguate sezioni idrauliche per il deflusso delle acque.

10. Fermi restando i poteri già conferiti in materia di espropriazioni da norme di legge ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 si applicano alle procedure relative agli interventi finalizzati all'eliminazione o alla mitigazione dei rischi derivanti dal dissesto idrogeologico nel territorio nazionale, a tutela del supremo obiettivo della salvaguardia della vita umana.

11. I termini previsti dal testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*, sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'*articolo 9 del citato testo unico*, e dei termini previsti dall'*articolo 11*, comma 2, dall'*articolo 13*, comma 5, dall'*articolo 14*, comma 3, lettera a), dall'*articolo 20*, commi 1, 8, 10 e 14, dall'*articolo 22*, commi 3 e 5, dall'*articolo 22-bis*, comma 4, dall'*articolo 23*, comma 5, dall'*articolo 24*, dall'*articolo 25*, comma 4, dall'*articolo 26*, comma 10, dall'*articolo 27*, comma 2, dall'*articolo 42-bis*, commi 4 e 7, dall'*articolo 46* e dall'*articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico*.

12. In caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all'*articolo 24, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati.

13. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, l'autorità procedente, qualora lo ritenga necessario, convoca la conferenza di servizi di cui all'*articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241*. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza di servizi è di trenta giorni.

14. Il *comma 3-bis dell'articolo 54 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 settembre 2020, n. 120*, e il *comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 2014, n. 164*, sono abrogati. Il secondo, terzo e quarto periodo del *comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 116*, sono soppressi.

15. Al fine di razionalizzare i differenti sistemi informativi correlati al finanziamento e alla rendicontazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, ivi compresi quelli previsti nel PNRR, il Ministero della transizione ecologica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede alla ricognizione e omogeneizzazione dei propri sistemi informativi in materia di interventi per la difesa del suolo, anche avvalendosi delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare un flusso informativo ordinato, omogeneo a livello nazionale e coerente tra i diversi sistemi.

16. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), d'intesa con il Ministero della transizione ecologica, all'esito della ricognizione di cui al comma 15, elabora uno studio per l'attuazione dei processi di interoperabilità tra i sistemi informativi per il monitoraggio delle gare, dei progetti, delle opere pubbliche e degli investimenti correlati agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e svolge le attività tecniche e operative di propria competenza per l'attuazione del conseguente programma sulla base di apposita convenzione.

17. L'ISPRA svolge le predette attività sentite le competenti strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché in raccordo con le altre amministrazioni centrali titolari di competenze in materia di interventi di difesa del suolo e difesa idrogeologica, al fine di rendere più integrato, efficace, veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e di rendicontazione dei progetti, garantendo un'adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari.

18. Al fine di consentire un più rapido ed efficiente svolgimento delle attività di valutazione e selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, l'ISPRA, in coordinamento con le competenti strutture del Ministero della transizione ecologica, provvede alla ricognizione delle funzionalità della piattaforma del Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) che necessitano di aggiornamento, adeguamento e potenziamento. A tal fine, il Ministero della transizione ecologica e l'ISPRA operano d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché in raccordo con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con le altre amministrazioni centrali con competenze in materia di interventi di difesa del suolo e dissesto idrogeologico, al fine di rendere più integrato, efficace, veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei progetti, garantendo una adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari. L'alimentazione del sistema ReNDiS avviene assicurando il principio di unicità dell'invio previsto dall'*articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis*, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e garantendo l'interoperabilità con la banca dati di cui all'*articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*.

19. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività dell'ISPRA di cui ai commi da 15 a 18, pari a 165.000 euro per l'anno 2021 e a 235.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'auto-rizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 752, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo non si applicano agli interventi finalizzati al superamento delle emergenze di rilievo nazionale deliberate ai sensi dell'*articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1*.

21. Al fine di accelerare e semplificare gli interventi infrastrutturali anche connessi alle esigenze di contrastare il dissesto idrogeologico, all'*articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*, le parole: "limitatamente a quelli indicati all'articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "inclusi quelli indicati all'articolo 1".

Art. 37 Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali

1. Al fine di accelerare le procedure di bonifica dei siti contaminati e la riconversione di siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel PNRR e finanziabili con gli ulteriori strumenti di finanziamento europei, al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, Parte quarta, Titolo V, sono apportate le seguenti modificazioni:

- [a) all'*articolo 241 dopo il comma 1* è aggiunto il seguente:
 "1-bis. In caso di aree con destinazione agricola secondo gli strumenti urbanistici ma non utilizzate, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da almeno dieci anni, per la produzione agricola e l'allevamento, si applicano le procedure del presente Titolo e le concentrazioni di soglia di contaminazione previste nella tabella 1, colonne A e B, dell'allegato 5, individuate tenuto conto

delle attività effettivamente condotte all'interno delle aree. In assenza di attività commerciali e industriali si applica la colonna A. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche in tutti gli altri casi in cui non trova applicazione il regolamento di cui al comma 1. ";³⁰⁴]

b) all'articolo 242:

1) al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole "indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori" sono inserite le seguenti: ", le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attività di verifica in corso d'opera necessarie per la certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, con oneri a carico del proponente,";

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso è necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell'area, né una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualità ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.";

3) al comma 13 il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

3- bis) dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:

"13-ter. Qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, il proponente può presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con l'ARPA territorialmente competente, è realizzato dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con la medesima ARPA, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'ARPA territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'ARPA territorialmente competente definisce i valori di fondo. È fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità

³⁰⁴ Lettera soppressa dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo"³⁰⁵;

c) all'*articolo 242-ter*:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "possono essere realizzati" sono aggiunte le seguenti: "i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza,";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la realizzazione di opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato ai sensi dell'articolo 242.";

3) al comma 2, dopo le parole "di cui al comma 1" sono aggiunte le parole "e al comma 1-bis";

4) al comma 3, dopo le parole "individuato al comma 1" sono aggiunte le parole "e al comma 1-bis";

5) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Ai fini della definizione dei valori di fondo naturale si applica la procedura prevista dall'*articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120*. È fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo.""³⁰⁶;

d) all'*articolo 243*:

1) al comma 6 dopo le parole "Il trattamento delle acque emunte" sono aggiunte le seguenti: ", da effettuarsi anche in caso di utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito,";

2) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Al fine di garantire la tempestività degli interventi di messa in sicurezza, di emergenza e di prevenzione, i termini per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico sono dimezzati.""³⁰⁷;

e) all'*articolo 245, al comma 2*, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:

"Il procedimento è interrotto qualora il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi dall'approvazione o comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 4. In tal caso, il procedimento per l'identificazione del responsabile

³⁰⁵ Numero inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

³⁰⁶ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

³⁰⁷ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

della contaminazione deve concludersi nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente." .;

f) all'*articolo 248*:

1) al comma 1 dopo le parole "sulla conformità degli interventi ai progetti approvati" sono aggiunte le seguenti: "e sul rispetto dei tempi di esecuzione di cui all'articolo 242, comma 7";

2) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo:

"Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della relazione tecnica provvede, nei successivi sessanta giorni, la Regione, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni.";

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici ambientali, ad esito delle verifiche di cui alla procedura definita dal comma 7-bis dell'articolo 242. In tal caso, la certificazione di avvenuta bonifica dovrà comprendere anche un piano di monitoraggio con l'obiettivo di verificare l'evoluzione nel tempo della contaminazione rilevata nella falda.";

f- bis) all'*articolo 250*, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "entro il termine di novanta giorni dalla mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione o dall'accertato inadempimento da parte dello stesso",³⁰⁸

g) all'*articolo 250*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, le regioni, le province autonome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'*articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, possono avvalersi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso la stipula di apposte convenzioni, delle società in house del medesimo Ministero.";

h) all'*articolo 252*:

1) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo:

"I valori d'intervento sito-specifici delle matrici ambientali in aree marine, che costituiscono i livelli di contaminazione al di sopra dei quali devono essere previste misure d'intervento funzionali all'uso legittimo delle aree e proporzionali all'entità della contaminazione, sono individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministero della transizione ecologica su

³⁰⁸ Lettera inserita dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).";

- 2) al comma 4, primo periodo, le parole ", sentito il Ministero delle attività produttive" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il Ministero dello sviluppo economico";
- 3) al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo:
 "A condizione che siano rispettate le norme tecniche di cui al comma 9-quinquies, il piano di caratterizzazione può essere eseguito decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di inizio attività al Ministero della transizione ecologica. Qualora il Ministero della transizione ecologica accerti il mancato rispetto delle norme tecniche di cui al precedente periodo, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dal medesimo Ministero.";³⁰⁹
- 4) il comma 4-quater è abrogato;
- 5) al comma 5, dopo le parole "altri soggetti qualificati pubblici o privati" sono aggiunte le seguenti: ", anche coordinati fra loro";
- 6) al comma 6, primo periodo, la parola "sostituisce" è sostituita dalla seguente: "ricomprende";
- 7) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo:
 "A tal fine il proponente allega all'istanza la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti gli atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco con l'indicazione anche dell'Amministrazione ordinariamente competente.";³¹⁰
- 8) il comma 8 è abrogato;
- 9) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
 "8-bis. Nei siti di interesse nazionale, l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, non è soggetta a preventiva approvazione del Ministero della transizione ecologica e può essere eseguita a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Il rispetto delle suddette condizioni è valutato dal Ministero della transizione ecologica e dall'Istituto superiore di sanità che si pronunciano entro sessanta giorni

³⁰⁹ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

³¹⁰ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

dalla presentazione dell'istanza corredata della necessaria documentazione tecnica.";³¹¹

10) dopo il comma 9-ter sono aggiunti i seguenti:

"9-quater. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero della transizione ecologica adotta i modelli delle istanze per l'avvio dei procedimenti di cui al comma 4 e i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare.

9-quinquies. Con decreto del Ministero della transizione ecologica sono adottate le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività di cui al comma 4.";³¹²

i) all'*articolo 252-bis*:

1) al comma 8, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Alla conferenza di servizi partecipano anche i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di programma. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 252.";

2) il comma 9 è abrogato.

1-bis. All'*articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2012, n. 28*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini delle metodiche e dei limiti da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e devono inoltre rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l'ambiente".³¹³

2. Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

³¹¹ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

³¹² Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

³¹³ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

Art. 37-bis Misure per la prevenzione dell'inquinamento del suolo³¹⁴

1. Al fine di prevenire la contaminazione del suolo dovuta all'utilizzo di alcuni tipi di correttivi nell'agricoltura, all'*allegato 3, tabella 2.1 "Correttivi calcici e magnesiaci", colonna 3 "Modo di preparazione e componenti essenziali", del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al numero 21 "Gesso di defecazione", dopo le parole: "solfato di calcio" sono aggiunte le seguenti: ". Non sono ammessi fanghi di depurazione";
- b) al numero 22 "Carbonato di calcio di defecazione", dopo le parole: "anidride carbonica" sono aggiunte le seguenti: ". Non sono ammessi fanghi di depurazione".

Art. 37-ter Sostegno agli investimenti pubblici degli enti locali³¹⁵

1. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'*articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2018, la condizione prevista dal comma 2, lettera d), del medesimo articolo 2, si intende soddisfatta anche qualora i beni siano concessi in locazione o in comodato d'uso agli enti attuatori.

Art. 37-quater Fondo per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi³¹⁶

1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi, all'*articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, dopo le parole: "rifiuti radioattivi" è inserita la seguente: "anche".

³¹⁴ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

³¹⁵ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

³¹⁶ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

Titolo II

Transizione digitale

Art. 38 Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche amministrazioni e divario digitale

1. All'*articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 settembre 2020, n. 120*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 5, è inserito il seguente "5-bis. Ai destinatari di cui al comma 5, ove abbiano comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia anche un avviso di cortesia in modalità informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione. L'avviso di cortesia è reso disponibile altresì tramite il punto di accesso di cui all'*articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*.";
- b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale ultimo caso, il gestore della piattaforma invia anche l'avviso di cortesia di cui al comma 5-bis, ove sussistano i presupposti ivi previsti.";
- c) al comma 7:
 - 1) al primo periodo, le parole "e con applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della stessa legge" sono sostituite dalle seguenti: "e con applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge";
 - 2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:

"In tutti i casi in cui la legge consente la notifica a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione avviene senza ritardo, in formato cartaceo e in busta chiusa, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Ove all'indirizzo indicato non sia possibile il recapito del plico contenente l'avviso di avvenuta ricezione per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali può essere consegnato il plico, l'addetto al recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagine per accertare l'indirizzo dell'abitazione, ufficio o sede del destinatario irreperibile. Gli accertamenti svolti e il relativo esito sono verbalizzati e comunicati al gestore della piattaforma. Ove dagli accertamenti svolti dall'addetto al recapito postale ovvero dalla consultazione del registro dell'anagrafe della popolazione residente o dal registro delle imprese sia possibile individuare un indirizzo del destinatario diverso da quello al quale è stato tentato il precedente recapito, il gestore della piattaforma invia a tale diverso indirizzo l'avviso di avvenuta ricezione; in caso contrario, deposita l'avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo rende così disponibile al destinatario. Quest'ultimo può in ogni caso acquisire copia dell'avviso di avvenuta ricezione tramite il fornitore di cui al successivo comma 20, con le modalità fissate dal decreto di cui al comma 15. La notifica dell'avviso di avvenuta ricezione si perfeziona nel decimo giorno successivo a quello di deposito nella piattaforma. Il destinatario che incorra in decadenze e dimostri di non aver

ricevuto la notifica per causa ad esso non imputabile può essere rimesso in termini.";

- d) al comma 12, le parole "ai sensi della *legge 20 novembre 1982, n. 890*", sono sostituite dalle seguenti: "effettuata con le modalità di cui al comma 7";
- e) al comma 15:
 - 1) alla lettera h), le parole "al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 5-bis, 6 e 7";
 - 2) alla lettera i), dopo le parole "oggetto di notificazione" sono inserite le seguenti: "o, nei casi previsti dal comma 7, sesto periodo, dell'avviso di avvenuta ricezione";
 - 3) dopo la lettera l), è aggiunta la seguente: "l-bis) sono disciplinate le modalità con le quali gli addetti al recapito postale comunicano al gestore della piattaforma l'esito degli accertamenti di cui al comma 7, quarto periodo.";
- f) al comma 20, le parole "la spedizione dell'avviso di avvenuta ricezione e" sono soppresse.

2. Al fine di semplificare e favorire l'utilizzo del domicilio digitale e dell'identità digitale e l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle nuove tecnologie, al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 3-bis*:
 - 01) al comma 1-bis, dopo la parola: "eleggere" sono inserite le seguenti: "o modificare" »;³¹⁷
 - 1) al comma 1-ter, le parole "1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "1, 1-bis e 4-quinquies";
 - 2) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole "può essere reso disponibile" sono sostituite dalle seguenti: "è attribuito";
 - 3) al comma 4-bis, le parole "sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39*" sono sostituite dalle seguenti: "su cui è apposto a stampa il contrassegno di cui all'articolo 23, comma 2-bis o l'indicazione a mezzo stampa del responsabile pro tempore in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39*";
 - 4) al comma 4-ter, dopo le parole "è stato predisposto" sono inserite le seguenti: "come documento nativo digitale" e le parole "in conformità alle Linee guida" sono soppresse;
 - 5) al comma 4-quater, le parole "Le modalità di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano" sono sostituite dalle seguenti: "La copia analogica con l'indicazione a mezzo stampa del

³¹⁷ Numero premesso dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

responsabile in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39*, soddisfa";

6) al comma 4-quinquies, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"È possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari. ";

b) all'*articolo 6-quater*, comma 3, dopo le parole "AglD provvede" sono aggiunte le seguenti: "costantemente all'aggiornamento e";

b- b-bis) all'*articolo 64-bis*, comma 1-ter, dopo le parole: "servizi in rete" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, ";³¹⁸

c) dopo l'*articolo 64-bis*, è aggiunto il seguente:

"Art. 64-ter

(Sistema di gestione deleghe)

1. È istituito il Sistema di gestione deleghe (SGD), affidato alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.
2. Il SGD consente a chiunque di delegare l'accesso a uno o più servizi a un soggetto titolare dell'identità digitale di cui all'articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo. La presentazione della delega avviene mediante una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, ovvero presso gli sportelli di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, presenti sul territorio. Con il decreto di cui al comma 7 sono disciplinate le modalità di acquisizione della delega al SGD.
3. A seguito dell'acquisizione della delega al SGD, è generato un attributo qualificato associato all'identità digitale del delegato, secondo le modalità stabilite dall'AglD con Linee guida. Tale attributo può essere utilizzato anche per l'erogazione di servizi in modalità analogica.
4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi al SGD.
5. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del SGD e per l'erogazione del servizio, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale si avvale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. I rapporti tra la struttura di cui al precedente periodo e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. sono regolati, anche ai sensi dell'*articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*, con apposita convenzione.
6. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è il titolare del trattamento dei dati personali, ferme restando, ai sensi dell'*articolo 28 del regolamento*

³¹⁸ Lettera inserita dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

(UE) 2016/679, le specifiche responsabilità spettanti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e, nel caso previsto dal comma 2, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

7. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64, comma 2-sexies, relativamente alle modalità di accreditamento dei gestori di attributi qualificati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti l'AgID, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono definiti le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di acquisizione della delega e di funzionamento del SGD. Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalità di adesione al sistema nonché le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità e procedure per assicurare il rispetto dell'*articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679*.
8. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente."³¹⁹
- d) all'*articolo 65*, comma 1, lettera c-bis), secondo periodo, le parole "di assenza" sono sostituite dalle seguenti: "in assenza" e le parole "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3-bis, comma 1-ter" sono sostituite dalle seguenti: "speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l'istanza o la dichiarazione".

3. L'efficacia delle disposizioni del comma 2, lettera c), i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.

3-bis. Il *comma 2-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 dicembre 2020, n. 176*, è sostituito dal seguente:

"2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale è attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti di cui ai commi 1 e 2 è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del Portale".³²⁰

3-ter. Il *comma 2-ter dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 dicembre 2020, n. 176*, è sostituito dal seguente:

"2-ter. L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche".³²¹

³¹⁹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

³²⁰ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

³²¹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

Art. 38-bis Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni³²²

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 15*, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea";
- b) all'*articolo 25*:
 - 1) al primo comma, secondo periodo, le parole: "entro il venerdì precedente l'elezione," sono sostituite dalle seguenti: "entro il giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata,";
 - 2) dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Le autenticazioni di cui al primo periodo del primo comma del presente articolo non sono necessarie nel caso in cui gli atti siano firmati digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata da uno dei delegati di cui all'articolo 20, ottavo comma, o dalle persone da essi autorizzate con atto firmato digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata e i documenti siano trasmessi mediante posta elettronica certificata".

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 28*, sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea";
- b) all'*articolo 32*, settimo comma:
 - 1) il numero 1) è sostituito dal seguente:

"1) un modello di contrassegno depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea";
 - 2) al numero 4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

". L'autenticazione non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso mediante posta elettronica certificata";
- c) all'*articolo 35*, secondo comma, le parole: "venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune," sono sostituite dalle seguenti: "giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune,".

³²² Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

3. Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, riportante i dati anagrafici dell'elettore e il suo numero di iscrizione alle liste elettorali, necessario per la sottoscrizione di liste di candidati per le elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e amministrative, di proposte di referendum e di iniziative legislative popolari, può essere richiesto anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, dal segretario, dal presidente o dal rappresentante legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati, o da uno dei soggetti promotori del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare, o da un suo delegato, mediante domanda presentata all'ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente. In caso di richiesta tramite posta elettronica certificata, è allegata alla domanda l'eventuale delega, firmata digitalmente, del segretario, del presidente o del rappresentante legale del partito o del movimento politico o di uno dei soggetti promotori del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare.

4. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di liste di candidati, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di ventiquattro ore dalla domanda. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di proposte di referendum popolare, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di quarantotto ore dalla domanda.

5. I certificati rilasciati ai sensi del comma 4 costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 3 nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione.

6. La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati rilasciati in formato digitale ai sensi del comma 4 è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi. Sono competenti a eseguire le autenticazioni previste dal primo periodo del presente comma i soggetti di cui all'*articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53*.

7. All'*articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici nonché le liste di cui al primo periodo del comma 11 hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet ovvero, per le liste di cui al citato primo periodo del comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all'*articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313*, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione. I rappresentanti legali dei partiti e dei

movimenti politici nonché delle liste di cui al citato primo periodo del comma 11, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, ed essi dichiarino contestualmente sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'*articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà";

- b) al comma 15, primo periodo, le parole: "certificato penale" sono sostituite dalle seguenti: "certificato del casellario giudiziale di cui all'*articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313*," e le parole: "dal casellario giudiziale" sono soppresse.

8. I commi 1 e 2 dell'*articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53*, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla *legge 6 febbraio 1948, n. 29*, dalla *legge 8 marzo 1951, n. 122*, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*, dalla *legge 17 febbraio 1968, n. 108*, dal *decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 maggio 1976, n. 240*, dalla *legge 24 gennaio 1979, n. 18*, e dalla *legge 25 maggio 1970, n. 352*, nonché per le elezioni previste dalla *legge 7 aprile 2014, n. 56*, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'*articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*".

9. Dopo il *comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2018, n. 99*, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. I rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche, dei movimenti e delle liste civiche che aderiscono alle norme del codice di autoregolamentazione di cui al comma 1, lettera i), possono trasmettere alla Commissione, con il consenso degli interessati, le liste delle candidature provvisorie per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nonché per le elezioni politiche nazionali, regionali, comunali e circoscrizionali entro settantacinque giorni dallo svolgimento delle medesime elezioni. La Commissione verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative alle candidature ai sensi del citato codice di autoregolamentazione, con riguardo ai nominativi trasmessi nelle proposte di candidature provvisorie. Con un regolamento interno adottato dalla stessa Commissione sono disciplinate le modalità di controllo sulla selezione e sulle candidature ai fini di cui al comma 1, lettera i), stabilendo in particolare:

- a) il regime di pubblicità della declaratoria di incompatibilità dei candidati con le disposizioni del codice di autoregolamentazione;
- b) la riservatezza sull'esito del controllo concernente le liste provvisorie di candidati;
- c) la celerità dei tempi affinché gli esiti dei controlli sulle liste provvisorie di candidati siano comunicati secondo modi e tempi tali da garantire ai partiti, alle formazioni politiche, ai movimenti e alle liste civiche l'effettiva possibilità di modificare la composizione delle liste prima dello scadere dei termini di presentazione a pena di decadenza previsti dalla legislazione elettorale.

3-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 3-bis, le candidature possono essere trasmesse alla Commissione entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

10. All'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al *comma 627*, dopo le parole: "politiche" sono inserite le seguenti: ", regionali, amministrative";
- b) al *comma 628* è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Le disposizioni del decreto di cui al primo periodo si applicano anche alle elezioni regionali e amministrative, previo il necessario adeguamento da realizzare entro il 31 ottobre 2021 al fine di consentire la sperimentazione per il turno elettorale dell'anno 2022".

11. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 38-ter Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali³²³

1. Al fine di incentivare l'utilizzo delle comunicazioni digitali e di semplificare le procedure di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese e utenti, all'*articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero mediante posta elettronica certificata al domicilio digitale del destinatario ai sensi dell'*articolo 6 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*".

Art. 38-quater Misure di semplificazione per la raccolta di firme digitali tramite piattaforma o strumentazione elettronica ai fini degli adempimenti di cui agli *articoli 7 e 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352*³²⁴

1. All'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al *comma 341*, le parole: "di raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti di cui all'*articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352*" sono sostituite dalle seguenti: "per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli *articoli 75, 132 e 138 della Costituzione* nonché per i progetti di legge previsti dall'*articolo 71, secondo comma, della Costituzione*, anche mediante la modalità prevista dall'*articolo 65, comma 1, lettera b), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*. La piattaforma mette a disposizione del sottoscrittore, a seconda delle finalità della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni prescritte, rispettivamente, dagli *articoli 4, 27 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352*. La piattaforma acquisisce, inoltre, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Gli obblighi previsti dall'*articolo 7, commi terzo e quarto, della legge n. 352 del 1970* sono assolti mediante il caricamento nella piattaforma, da parte dei promotori della raccolta, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all'*articolo 7, secondo comma, della stessa legge n. 352 del 1970*, della proposta recante, a seconda delle finalità della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli *articoli 4, 27 e 49 della citata legge n. 352 del 1970*. La piattaforma, acquisita la proposta, le attribuisce data certa mediante uno strumento di validazione temporale elettronica qualificata di cui all'*articolo 42 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014*, e, entro due giorni, rende disponibile alla sottoscrizione la proposta di referendum anche ai fini del decorso del termine di cui all'*articolo 28 della legge n. 352 del 1970*";
- b) al *comma 343* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la

³²³ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

³²⁴ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

protezione dei dati personali, definisce le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della stessa piattaforma, i casi di malfunzionamento nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino delle sue funzionalità. Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalità di accesso alla piattaforma di cui al comma 341, le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità e le procedure per assicurare il rispetto dell'*articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*, nonché le modalità con cui i promotori mettono a disposizione dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, nella stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe raccolte per il medesimo referendum, le firme raccolte elettronicamente. L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione verifica la validità delle firme raccolte elettronicamente anche mediante l'accesso alla piattaforma";

- c) il *comma 344* è sostituito dal seguente:

"344. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla data di operatività della piattaforma di cui al comma 341, le firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli *articoli 75, 132 e 138 della Costituzione* nonché per i progetti di legge previsti dall'*articolo 71, secondo comma, della Costituzione* possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. I promotori della raccolta predispongono un documento informatico che, a seconda delle finalità della raccolta, reca le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli *articoli 4, 27 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352*, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista dalla *legge n. 352 del 1970*. Gli obblighi previsti dall'*articolo 7, commi terzo e quarto, della legge n. 352 del 1970* sono assolti mediante la messa a disposizione da parte dei promotori, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all'*articolo 7, secondo comma, della stessa legge n. 352 del 1970*, del documento informatico di cui al secondo periodo, da sottoscrivere con firma elettronica qualificata. I promotori del referendum depositano le firme raccolte elettronicamente nella stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe raccolte per il medesimo referendum. Le firme raccolte elettronicamente possono essere depositate presso l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, come duplicato informatico ai sensi dell'*articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotate del contrassegno a stampa di cui all'*articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice*".

2. All'*articolo 8, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I certificati elettorali rilasciati mediante posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, possono essere depositati, unitamente alla richiesta di referendum e al messaggio a cui sono acclusi, come

duplicato informatico ai sensi dell'*articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies*), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotati del contrassegno a stampa di cui all'*articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice*".

Art. 39 Semplificazione di dati pubblici

1. All'*articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2-bis, dopo le parole "registri di stato civile tenuti dai comuni," sono inserite le seguenti "garantendo agli stessi, anche progressivamente, i servizi necessari all'utilizzo del medesimo" e le parole "con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui è stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti "con uno o più decreti di cui al comma 6-bis";
- b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
"2-ter. Con uno o più decreti di cui al comma 6-bis sono definite le modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*.";
- c) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole "del 23 luglio 2014", sono aggiunte le seguenti: ", esenti da imposta di bollo limitatamente all'anno 2021" e, al quinto periodo, dopo le parole "inoltre possono consentire," sono aggiunte le seguenti: "mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero";
- d) il comma 6-bis è sostituito dal seguente
"6-bis. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai privati, nonché l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR."³²⁵.

2. Al fine di favorire la condivisione e l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico per l'esercizio di finalità istituzionali e la semplificazione degli oneri per i cittadini e le imprese, al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, sono apportate le seguenti modificazioni:³²⁶

- a) all'*articolo 50*:

³²⁵ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

³²⁶ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

- 1) al comma 2-ter, primo periodo, le parole "delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro" sono sostituite dalle seguenti: "dei soggetti che hanno diritto ad accedervi" e, al secondo periodo, le parole "Con gli stessi accordi, le" sono sostituite dalla seguente: "Le";
 - 2) al comma 3-bis, dopo le parole "non modifica la titolarità del dato" sono aggiunte le seguenti: "e del trattamento, ferme restando le responsabilità delle amministrazioni che ricevono e trattano il dato in qualità di titolari autonomi del trattamento";
 - 3) al comma 3-ter, il primo periodo è soppresso;
- b) all' *articolo 50-ter*.
- 1) al comma 1, dopo le parole "accedervi ai fini" sono aggiunte le seguenti: "dell'attuazione dell'articolo 50 e" e le parole "e agli accordi quadro previsti dall'articolo 50" sono soppresse;
 - 2) al comma 2, quinto periodo, le parole "il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'*articolo 5 e 71 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62" sono sostituite dalle seguenti: "le basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis"³²⁷;
 - 3) al comma 2, sesto periodo, dopo le parole "nonché il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API" sono aggiunte le seguenti: "con i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente";
 - 4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le proprie basi dati.";
 - 4- bis) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Il decreto di cui al presente comma è comunicato alle Commissioni parlamentari competenti"³²⁸;
- c) all' *articolo 60*, comma 3-bis, dopo la lettera f-ter), sono aggiunte le seguenti:
- "f-quater) l'archivio nazionale dei veicoli e l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli *articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*;

³²⁷ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

³²⁸ Numero inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

f-quinquies) il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'*articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*;

f-sexies) l'anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), di cui all'*articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179* convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*;

f-septies) l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui all'articolo 6-quater.";

- d) all'*articolo 60, comma 3-ter*, dopo le parole "comunitari, individua" è inserita la seguente: ", aggiorna" e, in fine, sono aggiunte le seguenti: ", ulteriori rispetto a quelle individuate in via prioritaria dal comma 3-bis"³²⁹.

3. Con esclusione della lettera c) del comma 1, l'efficacia delle disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.³³⁰

4. All'*articolo 264 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, il comma 3 è abrogato.

5. Al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 43, comma 2*, il secondo periodo è soppresso;
- b) all'*articolo 72, comma 1*, le parole "e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'*articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*" sono soppresse.

6. La disposizione di cui al comma 5, lettera a), ha efficacia dalla data fissata ai sensi dell'*articolo 50-ter, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, inserito dal presente decreto. Fino alla predetta data, resta assicurata l'interoperabilità dei dati di cui all'*articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, tramite accordi quadro, accordi di fruizione o apposita autorizzazione.

6-bis. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle autorità indipendenti e della Corte dei conti, nonché di tutti i soggetti istituzionali nazionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e l'Istituto nazionale di statistica, sono individuati gli adempimenti degli enti locali concernenti la comunicazione di informazioni

³²⁹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

³³⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

che si intendono assolti a seguito dell'invio dei bilanci alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*.³³¹

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c), valutati in 22,8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 34 della legge 30 dicembre 2020, n. 178*.

Art. 39-bis Ulteriore proroga del termine per la raccolta di sottoscrizioni a fini referendari³³²

1. Al *comma 1-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "15 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini previsti dagli *articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della citata legge n. 352 del 1970* sono differiti di un mese".

Art. 39-ter Semplificazione della richiesta di occupazione del suolo pubblico per attività politica³³³

1. Al comma 67 dell'*articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le richieste devono pervenire almeno dieci giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa, salvo che i regolamenti comunali dispongano termini più brevi".

Art. 39-quater Disposizioni in materia di comunicazione di trattamenti sanitari obbligatori all'autorità di pubblica sicurezza³³⁴

1. All'*articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "uffici delle Forze dell'ordine" sono sostituite dalle seguenti: "uffici e comandi delle Forze di polizia";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le modalità informatiche e telematiche con le quali il sindaco, in qualità di autorità sanitaria, comunica agli uffici e comandi delle Forze di polizia l'adozione di misure o trattamenti sanitari obbligatori connessi a patologie che possono determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione, alla detenzione e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonché al rilascio del nulla osta di

³³¹ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

³³² Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

³³³ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

³³⁴ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

cui all'*articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, come da ultimo sostituito dall'*articolo 3, comma 1, lettera d)*, del presente decreto".

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all'*articolo 6, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204*, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, il sindaco, quale autorità sanitaria, comunica al prefetto i nominativi dei soggetti nei cui confronti ha adottato trattamenti sanitari obbligatori per patologie suscettibili di determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione e alla detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonché al rilascio del nulla osta di cui all'*articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*. Il prefetto, quando accerti, per il tramite dell'ufficio o comando delle Forze di polizia competente, che il soggetto interessato detiene, a qualsiasi titolo, armi, munizioni e materie esplodenti o è titolare di una licenza di porto di armi, adotta le misure previste dall'*articolo 39 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931*. Resta ferma la possibilità per l'ufficio o comando delle Forze di polizia di disporre il ritiro cautelare delle armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi del *medesimo articolo 39*, secondo comma.

Art. 39-quinquies Introduzione degli *articoli 62-quater* e 62-quinquies del codice di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, e altre norme in materia di istituzione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione e dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore³³⁵

1. Al capo V, sezione II, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

"Art. 62-quater

Anagrafe nazionale dell'istruzione

1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'istruzione, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito di un apposito sistema informativo denominato hubscuola, realizzato dal Ministero dell'istruzione, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST).

2. L'ANIST, realizzata dal Ministero dell'istruzione, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e alle banche di dati degli studenti, dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici, anche istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.

3. L'ANIST assicura alle regioni, ai comuni e alle istituzioni scolastiche la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantisce

³³⁵ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali e mette a disposizione del Ministero dell'interno le informazioni relative ai titoli di studio per il loro inserimento nell'ANPR.

4. Anche ai fini del comma 5 dell'articolo 62, l'ANIST è costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e delle loro famiglie, dei docenti e del personale ATA. L'ANIST è costantemente alimentata con i dati relativi al rendimento scolastico degli studenti attraverso l'interoperabilità con i registri scolastici di cui all'*articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*. L'ANIST, con riferimento alla codifica e al georiferimento dei numeri civici in essa contenuti, è costantemente aggiornata attraverso l'allineamento con le risultanze dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, di cui all'*articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*.

5. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIST con le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis. L'ANIST rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'*articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 30 settembre 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:

- a) i dati che devono essere contenuti nell'ANIST, con riferimento alle tre componenti degli studenti, dei docenti e personale ATA e delle istituzioni scolastiche ed edifici scolastici;
- b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, le modalità di cooperazione dell'ANIST con banche di dati istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, nonché le modalità di alimentazione da parte dei registri scolastici di cui all'*articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L'allineamento dell'ANIST con le altre banche di dati di rilevanza nazionale, regionale, provinciale e locale avviene in conformità alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilità.

Art. 62-quinquies

Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore

1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'università e della ricerca, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, a cura del Ministero dell'università e della ricerca, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS).

2. L'ANIS è alimentata, con le modalità individuate con il decreto di cui al comma 5, dalle istituzioni della formazione superiore, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento, nonché tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della

formazione superiore, di cui all'*articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 luglio 2003, n. 170*. L'ANIS assicura alla singola istituzione la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali. L'ANIS rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni della formazione superiore e assicura l'interoperabilità con le altre banche di dati di rilevanza nazionale che sono di interesse del Ministero dell'università e della ricerca per le relative finalità istituzionali.

3. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 62 del presente codice, l'ANIS è costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e dei laureati.

4. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIS mediante le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis.

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 31 dicembre 2021, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:

- a) i contenuti dell'ANIS, tra i quali i dati relativi alle iscrizioni degli studenti, all'istituzione di appartenenza e al relativo corso di studi, i titoli conseguiti e gli ulteriori dati relativi presenti nelle altre banche di dati di rilevanza nazionale di interesse del Ministero dell'università e della ricerca cui lo stesso può accedere per le relative finalità istituzionali;
- b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nonché le modalità di alimentazione da parte delle istituzioni della formazione superiore nonché tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L'allineamento dell'ANIS con l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, con l'ANPR e con le altre anagrafi di interesse del Ministero dell'università e della ricerca per le relative finalità istituzionali avviene in conformità alle linee guida adottate dall'AglD in materia di interoperabilità".

Art. 39-sexies Modifica dell'*articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*³³⁶

1. L'*articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, è sostituito dal seguente:

"Art. 234

³³⁶ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica

1. Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza nonché per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche, il Ministero dell'istruzione si avvale della società di cui all'*articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*, sulla base di specifica convenzione di durata pluriennale.
2. La società di cui al comma 1 assicura le finalità di cui al medesimo comma in via diretta nonché avvalendosi di specifici operatori del settore cui affidare le attività di supporto nel rispetto della normativa vigente, nonché di esperti.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Art. 39-septies Disposizioni in materia di start-up innovative e PMI innovative³³⁷

1. Gli atti costitutivi, gli statuti e le loro successive modificazioni delle società start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, costituite in forma di società a responsabilità limitata, anche semplificata, depositati presso l'ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e redatti con le modalità alternative all'atto pubblico ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e secondo le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2016, restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l'iscrizione nel registro delle imprese.

2. Fino all'adozione delle nuove misure concernenti l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle società di cui al comma 1 dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica la disciplina di cui all'articolo 2480 del codice civile.

3. Il compenso per l'attività notarile concernente gli atti deliberati ai sensi del comma 2 è determinato in misura non superiore a quella minima prevista dalla lettera B) della tabella D - Notai del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140.

³³⁷ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

Art. 40 Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari³³⁸

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:³³⁹

- a) al comma 1, alinea, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni",³⁴⁰
- a- bis) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "proprietà pubbliche e private" sono inserite le seguenti: ", compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi,"³⁴¹
- b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nel rispetto del procedimento autorizzatorio semplificato di cui agli articoli 87 e 88 del presente codice"³⁴².

2. All'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, primo periodo, la parola "denuncia" è sostituita dalla seguente: "segnalazione" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento."³⁴³
- b) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"6. Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

7. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per

³³⁸ Il presente articolo era stato modificato, con l'aggiunta del comma 5-quater, dall'art. 18, comma 4, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 21 aprile 2023, n. 41).

³³⁹ Alinea così modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

³⁴⁰ Lettera così modificata dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

³⁴¹ Lettera inserita dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

³⁴² Lettera così modificata dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

³⁴³ Lettera così modificata dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene comunque informato il Ministero.

8. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e fermo restando l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 9 del presente articolo.

9. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi"³⁴⁴.

3. All'articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.";
- b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Quando l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza, convoca, entro

³⁴⁴ Lettera così modificata dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione.

4. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione dell'infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

5. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui all'articolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto al comma 7 del presente articolo e l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 9 del presente articolo.",³⁴⁵

- c) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale. Decorso i suddetti termini, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente";
- d) il comma 7-bis è abrogato;
- e) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, la conferenza di servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad accoglimento dell'istanza, salvo che non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il

³⁴⁵ Lettera così modificata dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

Ministero. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente.";

e- bis) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. Per i progetti già autorizzati ai sensi del presente articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia in caso di accoglimento dell'istanza per decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie varianti in corso d'opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell'istanza unica, l'operatore comunica la variazione all'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, con un preavviso di almeno quindici giorni, allegando una documentazione cartografica dell'opera che dia conto delle modifiche. L'operatore avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo. Gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo".³⁴⁶

3-bis. Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa digitale, stabilito nel programma Next Generation EU e per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi relativi ai lavori di scavo di lunghezza inferiore a 200 metri per la posa di infrastruttura a banda ultralarga non è richiesta la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore di rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno trenta giorni l'inizio dei lavori all'autorità competente alla verifica in questione, allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dalla procedura, nonché una descrizione sintetica dell'intervento recante altresì documentazione fotografica.³⁴⁷

4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, in deroga agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, nonché ai regolamenti adottati dagli enti locali, qualora sia tecnicamente fattibile per l'operatore, la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga viene effettuata con la metodologia della micro trincea, attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità variabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. Per i

³⁴⁶ Lettera aggiunta dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

³⁴⁷ Comma inserito dall'art. 32, comma 1, lett. c-ter), D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

predetti interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro trincea e per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, nonché per la realizzazione dei pozzetti accessori alle citate infrastrutture non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le previsioni di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, e all'articolo 25, commi da 8 a 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'ulteriore semplificazione di cui all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. L'operatore di rete si limita a comunicare, con un preavviso di almeno quindici giorni e di otto giorni per i lavori di scavo di lunghezza inferiore a duecento metri, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente, allegando la documentazione cartografica prodotta dall'operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e, nel caso la posa in opera interessi spazi aperti nei centri storici, un elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi. L'ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità stabilite dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra-larga, può concordare con l'operatore stesso accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale.³⁴⁸

5. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, gli interventi di cui agli articoli 87 bis e 87 ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e gli interventi di modifica previsti dal punto A.24 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, sono realizzati previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale, corredata da un'autocertificazione descrittiva degli interventi e delle caratteristiche tecniche degli impianti e non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, purché non comportino aumenti delle altezze superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma superiori a 1,5 metri quadrati. Gli impianti sono attivabili qualora, entro trenta giorni dalla richiesta di attivazione all'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento negativo.³⁴⁹

5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 91 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:

"2-bis. Il proprietario o l'inquilino, in qualità di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire all'operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attività

³⁴⁸ Comma così modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 e, successivamente, dall'art. 18, comma 9, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

³⁴⁹ Comma così modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purché consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già previste dal contratto in essere".³⁵⁰

5-ter. Dopo il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è inserito il seguente:

"831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'in-dice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".³⁵¹

Art. 41 Violazione degli obblighi di transizione digitale

1. Al fine di assicurare l'attuazione dell'Agenda digitale italiana ed europea, la digitalizzazione dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, con specifico riferimento alla realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché garantire il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale nelle materie di cui all'*articolo 5, comma 3, lett. b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 18*, è aggiunto il seguente:

"Art. 18-bis

(Violazione degli obblighi di transizione digitale)

1. L'AglID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, e procede, d'ufficio ovvero su segnalazione del difensore civico digitale, all'accertamento delle relative violazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio, l'AglID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dati, documenti e ogni altra informazione strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo ovvero la trasmissione di informazioni

³⁵⁰ Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

³⁵¹ Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

o dati parziali o non veritieri è punita ai sensi del comma 5, con applicazione della sanzione ivi prevista ridotta della metà.

2. L'AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state commesse una o più violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, procede alla contestazione nei confronti del trasgressore, assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito.

3. L'AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate, assegna al trasgressore un congruo termine perentorio, proporzionato rispetto al tipo e alla gravità della violazione, per conformare la condotta agli obblighi previsti dalla normativa vigente, segnalando le violazioni all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, nonché ai competenti organismi indipendenti di valutazione. L'AgID pubblica le predette segnalazioni su apposita area del proprio sito internet istituzionale.

4. Le violazioni accertate dall'AgID rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli *articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. Resta fermo quanto previsto dagli *articoli 13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice e dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*.

5. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonché di violazione degli obblighi previsti dagli articoli 5, 7, comma 3, 41, commi 2 e 2-bis, 43, comma 1-bis, 50, comma 3-ter, 50-ter, comma 5, 64, comma 3-bis, 64-bis del presente Codice, dall'*articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217* e dall'*articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, ove il soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, non ottemperi all'obbligo di conformare la condotta nel termine di cui al comma 3, l'AgID irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si applica, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, la disciplina della *legge 24 novembre 1981, n. 689*. I proventi delle sanzioni sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze a favore per il 50 per cento dell'AgID e per la restante parte al Fondo di cui all'*articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*.

6. Contestualmente all'irrogazione della sanzione nei casi di violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonché di violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-bis, comma 4, l'AgID segnala la violazione alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale che, ricevuta la segnalazione, diffida ulteriormente il soggetto responsabile a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un congruo termine perentorio, proporzionato al tipo e alla gravità della violazione, avvisandolo che, in caso di inottemperanza, potranno essere esercitati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, valutata la gravità della violazione, può nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi. Nel caso di inerzia o ritardi riguardanti amministrazioni locali, si procede

all'esercizio del potere sostitutivo di cui agli *articoli 117*, quinto comma, e *120*, secondo comma, della Costituzione, ai sensi dell'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

7. L'AglD, con proprio regolamento, disciplina le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione.

8. All'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente."³⁵²

2. All'*articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con lo stesso regolamento sono individuati i termini e le modalità con cui le amministrazioni devono effettuare le migrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis.";

b) dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente:³⁵³

"4-quinquies. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo è accertata dall'AglD ed è punita ai sensi dell'*articolo 18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*."

3. All'*articolo 17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell'AglD per l'esercizio dei poteri di cui all'*articolo 18-bis*"; il quarto, il quinto e il sesto periodo sono soppressi.

Art. 42 Implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19

1. La piattaforma nazionale-DGC per l'emissione, il rilascio e la verifica delle certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo, di cui all'*articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 giugno 2021, n. 87*, è realizzata, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla Sogei S.p.A., e gestita dalla stessa per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati generati dalla piattaforma medesima. Per l'anno 2022, è autorizzata la spesa di 1.830.000 euro, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria.³⁵⁴

2. Le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'*articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021*, sono rese disponibili all'interessato, oltreché mediante l'inserimento nel fascicolo sanitario elettronico (FSE) e attraverso l'accesso tramite autenticazione al portale della

³⁵² Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

³⁵³ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

³⁵⁴ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, dall'*art. 8, comma 1, lett. a), D.L. 24 dicembre 2021, n. 221*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 febbraio 2022, n. 11*.

piattaforma nazionale di cui al comma 1, anche tramite il punto di accesso telematico di cui all'*articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, nonché tramite l'applicazione di cui all'*articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 giugno 2020, n. 70*, con le modalità individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al predetto *articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021*.³⁵⁵

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla piattaforma di cui al comma 1 i dati di contatto di coloro ai quali hanno somministrato almeno una dose di vaccino per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, per consentire la comunicazione all'interessato di un codice univoco che gli consenta di acquisire le proprie certificazioni verdi COVID-19 dai canali di accesso alla piattaforma di cui al comma 1. Ai fini di cui al primo periodo, la trasmissione dei dati di contatto da parte delle regioni e delle province autonome avviene, per coloro che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al menzionato *articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021*, per il tramite del Sistema tessera sanitaria e per coloro ai quali verranno somministrate una o più dosi di vaccino successivamente all'entrata in vigore del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Anagrafe Nazionale Vaccini di cui al *decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2018, n. 257.

4. Per il servizio di telefonia mobile, tramite messaggi brevi, per il recapito dei codici di cui al comma 3, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 3.318.400 euro e, per l'anno 2022, la spesa di 3.099.386 euro, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'*articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute. A tal fine le risorse di cui al primo periodo sono iscritte sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e costituiscono incremento del limite di spesa annuo della vigente convenzione.³⁵⁶

Art. 42-bis Disposizioni in materia sanitaria³⁵⁷

1. All'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al *comma 577*, le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio";
- b) al *comma 583*, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

³⁵⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

³⁵⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*, dall'*art. 8, comma 1, lett. b), D.L. 24 dicembre 2021, n. 221*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 febbraio 2022, n. 11*, e, successivamente, dall'*art. 24-bis, comma 1, D.L. 9 agosto 2022, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 settembre 2022, n. 142*.

³⁵⁷ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

2. All'*articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 dicembre 2020, n. 181*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";
- b) al comma 5:
 - 1) al primo periodo, le parole: "o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi" sono soppresse;
 - 2) al secondo periodo, le parole: "o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi" sono soppresse;
- c) al comma 6:
 - 1) il terzo periodo è soppresso;
 - 2) al quarto periodo, le parole: "o di decadenza" sono soppresse.

3. All'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, dopo il comma 491 è inserito il seguente:

"491-bis. Negli anni 2021 e 2022, qualora in fase di attuazione delle disposizioni del comma 491 non siano disponibili i dati di produzione riferiti all'anno precedente a quello oggetto di riparto, si procede sulla base dei valori e delle ultime evidenze disponibili".

4. L'*articolo 11-duodevicies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 giugno 2021, n. 87*, è abrogato.

Art. 43 Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione e servizi informatici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, anche al fine di conseguire gli obiettivi di cui al *Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021* e al *Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021* nonché quelli previsti dal decreto ministeriale di cui all'*articolo 1, comma 7, del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59*, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi della Sogei S.p.A., per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi, fermo quanto previsto dall'*articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178* e dal *decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229* relativamente al monitoraggio dello stato di attuazione delle opere pubbliche. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni.³⁵⁸

³⁵⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, si provvede all'aggiornamento delle modalità attuative e degli strumenti operativi per la trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road), di cui all'*articolo 1, comma 72, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, fissando i requisiti funzionali minimi a cui devono attenersi gli operatori di settore e i concessionari di reti stradali e autostradali. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, si provvede altresì all'adeguamento della disciplina delle sperimentazioni su strada pubblica di sistemi di guida automatica e connessa nonché alla disciplina delle sperimentazioni di mezzi innovativi di trasporto su strada pubblica a guida autonoma e connessa, non omologati o non omologabili secondo l'attuale normativa di settore. A tal fine, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per i veicoli e mezzi innovativi di trasporto su strada a guida connessa e automatica, con il compito di analizzare e promuovere l'adozione di strumenti metodologici e operativi per monitorare, con idonee analisi preventive e successive, gli impatti del processo di digitalizzazione delle infrastrutture viarie e della sperimentazione su strada di veicoli a guida autonoma, di esprimere pareri in merito alle richieste di autorizzazione per la sperimentazione di veicoli a guida autonoma, di verificare l'avanzamento del processo di trasformazione digitale verso le Smart Road, nonché di effettuare studi e formulare proposte per l'aggiornamento della disciplina tecnica in materia di veicoli a guida autonoma.³⁵⁹

2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, è definita la composizione ed è disciplinato il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 2-bis. Per la partecipazione alle attività dell'Osservatorio non sono riconosciuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.³⁶⁰

2-quater. Al fine di semplificare i procedimenti per il conseguimento o il rinnovo delle patenti nautiche, le visite mediche per l'accertamento dei requisiti di idoneità fisica e psichica sono svolte:

- a) presso le strutture pubbliche di cui all'*articolo 36, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146*;

³⁵⁹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

³⁶⁰ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

- b) presso i gabinetti medici dove si accertano i requisiti di idoneità per le patenti di guida, nonché presso le scuole guida, le scuole nautiche, i consorzi per l'attività di scuola nautica e le sedi dei soggetti di cui alla *legge 8 agosto 1991, n. 264*, che rispettino idonei requisiti igienico-sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte da medici in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti di guida, ai sensi del *decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011.³⁶¹

2-quinquies. Al *comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229*, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

" i) disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per il conseguimento, la convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonché delle modalità di accertamento e di certificazione dei predetti requisiti;" .³⁶²

Titolo III

Procedura speciale per alcuni progetti PNRR

Art. 44 Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto

1. Agli interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto nonché agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano le disposizioni di cui al presente comma, nonché ai commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 8. In relazione a tali interventi, il progetto è trasmesso, a cura della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione del parere di cui all'articolo 48, comma 7, del presente decreto. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 45 verifica, entro quindici giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, l'esistenza di evidenti carenze, di natura formale o sostanziale, ivi comprese quelle afferenti gli aspetti ambientali, paesaggistici e culturali, tali da non consentire l'espressione del parere e, in tal caso, provvede a restituirlo immediatamente alla stazione appaltante richiedente, con l'indicazione delle integrazioni ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai fini dell'espressione del parere in senso favorevole. Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità delle opere, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici può disporre che l'attività di verifica dell'esistenza di evidenti carenze progettuali, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sia svolta da una delle Sezioni esistenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La stazione appaltante procede alle modifiche e alle integrazioni richieste dal

³⁶¹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

³⁶² Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

Comitato speciale, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di restituzione del progetto. Il Comitato speciale esprime il parere entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ovvero entro il termine massimo di venti giorni dalla ricezione del progetto modificato o integrato secondo quanto previsto dal presente comma. Decorsi tali termini, il parere si intende reso in senso favorevole.³⁶³

1-bis. In relazione agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato richiesto ovvero acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'*articolo 215 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, tale parere tiene luogo di quello previsto dal medesimo comma 1, ferma restando l'applicazione dei commi 5 e 6 del presente articolo, in caso di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'*articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, nonché dei commi 7 e 8 del presente articolo, relativamente agli effetti della verifica del progetto effettuata ai sensi dell'*articolo 26, comma 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016*, agli obblighi di comunicazione in capo alla stazione appaltante e ai termini di indizione delle procedure di aggiudicazione, anche ai fini dell'esercizio dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 12 del presente decreto. Qualora il parere di cui al primo periodo del presente comma sia stato espresso sul progetto definitivo, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano in relazione a quest'ultimo, in quanto compatibili. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma 8 del presente articolo e fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6, terzo e quinto periodo, del medesimo articolo, la stazione appaltante comunica alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, per il tramite della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvenuta approvazione del livello progettuale da mettere a gara e il termine di novanta giorni comincia a decorrere dalla data di tale approvazione.³⁶⁴

1-ter. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale a impianti fissi e, in particolare, di quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR, in deroga all'*articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è obbligatorio esclusivamente con riguardo agli interventi il cui valore, limitatamente alla componente "opere civili", è pari o superiore a 100 milioni di euro. In relazione agli investimenti di cui al primo periodo del presente comma di importo pari o inferiore a 100 milioni di euro, si prescinde dall'acquisizione del parere previsto dal citato *articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016*. Al fine di ridurre i tempi di espressione del parere di cui al presente comma, la Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili competente in materia di trasporto pubblico locale a impianti fissi provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, allo svolgimento dell'attività istruttoria e alla formulazione di una

³⁶³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, dall'*art. 33, comma 1, lett. a), n. 1, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

³⁶⁴ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

proposta di parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.³⁶⁵

1-quater. Le procedure di approvazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 53-bis del presente decreto per i quali sia stato nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'*articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 giugno 2019, n. 55*, anche eventualmente suddivisi in lotti funzionali, possono essere avviate dal Commissario straordinario o dalla stazione appaltante anche nel caso in cui la disponibilità dei finanziamenti sia limitata al solo progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tale ipotesi, fermi restando gli effetti dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*, decade qualora, entro sei mesi dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, il Commissario straordinario non adotti apposita ordinanza attestante l'assegnazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi. Gli interventi di cui al presente comma sono considerati prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per i successivi livelli progettuali e per la loro realizzazione. In caso di decadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, restano valide le autorizzazioni e le intese già acquisite, purché il Commissario straordinario attesti l'assenza di modifiche al progetto sulla base del quale i pareri, le autorizzazioni e le intese sono stati rilasciati.³⁶⁶

2. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'*articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016*, il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli interventi di cui al comma 1 è trasmesso dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove questo non sia stato restituito ai sensi del terzo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Il termine di cui al comma 3, secondo periodo, dell'*articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016* è ridotto a quarantacinque giorni. La verifica preventiva dell'interesse archeologico si svolge secondo le modalità di cui all'articolo 48, comma 5-ter.³⁶⁷

3. In relazione agli interventi di cui al comma 1, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, unitamente alla documentazione di cui all'*articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, a cura della stazione appaltante decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica ove questo non sia stato restituito ai sensi del terzo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Ai fini della presentazione dell'istanza di cui all'*articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48,

³⁶⁵ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

³⁶⁶ Comma inserito dall'*art. 33, comma 1, lett. a), n. 1-bis*, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

³⁶⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, dall'*art. 33, comma 1, lett. a), nn. 2.1) e 2.2)*, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

comma 5-bis, secondo periodo, del presente decreto. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 4. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico di cui all'articolo 46, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'*articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006*. Le procedure di valutazione di impatto ambientale di tutti gli interventi di cui al comma 1 sono svolte con le modalità e nei tempi previsti per i progetti di cui al comma 2-bis dell'*articolo 8 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006*. In relazione agli interventi di cui al comma 1, per la cui realizzazione è nominato un commissario straordinario ai sensi dell'*articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 giugno 2019, n. 55*, fermo quanto previsto dal quinto periodo del presente comma, si applica, altresì, la riduzione dei termini prevista dal medesimo *articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019*, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli previsti dalla *direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011*.³⁶⁸

4. In relazione agli interventi di cui al comma 1, decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove non sia stato restituito ai sensi del terzo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti, la stazione appaltante convoca la conferenza di servizi per l'approvazione del progetto ai sensi dell'*articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016*. La conferenza di servizi è svolta in forma semplificata ai sensi dell'*articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241* e nel corso di essa, ferme restando le prerogative dell'autorità competente in materia di VIA, sono acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e direttive adottate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi del terzo periodo del comma 1, nonché gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte secondo le modalità di cui all'articolo 46 del presente decreto, della verifica preventiva dell'interesse archeologico e della valutazione di impatto ambientale, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui al *comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*. La determinazione conclusiva della conferenza approva il progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quater, quinto, sesto e settimo periodo.³⁶⁹

5. Qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'*articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, la questione è posta all'esame del

³⁶⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*, dall'*art. 10, comma 1, lett. a), D.L. 16 giugno 2022, n. 68*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108*, e, successivamente, dall'*art. 33, comma 1, lett. a), n. 3), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

³⁶⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*, dall'*art. 10, comma 1, lett. b), D.L. 16 giugno 2022, n. 68*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108*, e, successivamente, dall'*art. 33, comma 1, lett. a), n. 4), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni di cui al medesimo *articolo 14-quinquies*, secondo le modalità di cui al comma 6 del presente articolo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quater, terzo e quarto periodo.³⁷⁰

6. Entro cinque giorni dalla conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 4, il progetto è trasmesso unitamente alla determinazione conclusiva della conferenza e alla relativa documentazione al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, integrato, nel caso previsto dal comma 5, con la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In caso di approvazione del progetto all'unanimità o sulla base delle posizioni prevalenti di assenso da parte della conferenza di servizi di cui al comma 4, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla trasmissione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel prendere atto della approvazione all'unanimità o sulla base delle posizioni prevalenti di assenso, adotta una determinazione motivata relativa alle integrazioni e alle modifiche al progetto di fattibilità tecnica ed economica rese necessarie dalle prescrizioni contenute negli atti di assenso acquisiti in sede di conferenza di servizi, ivi incluse le prescrizioni del Comitato speciale. Nel caso previsto dal comma 5 e fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo del presente comma, la determinazione motivata del Comitato speciale individua altresì le integrazioni e modifiche occorrenti per pervenire, in attuazione del principio di leale collaborazione, ad una soluzione condivisa e sostituisce, con i medesimi effetti di cui al comma 4, quella della conferenza di servizi. In relazione alle eventuali integrazioni ovvero modifiche richieste dal Comitato speciale è acquisito, ove necessario, il parere dell'autorità che ha rilasciato il provvedimento di VIA, che si esprime entro venti giorni dalla richiesta e, in tal caso, il Comitato speciale adotta la determinazione motivata entro i successivi dieci. In presenza di dissensi qualificati ai sensi dell'*articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della medesima legge n. 241 del 1990* e qualora non sia possibile pervenire ad una soluzione condivisa ai fini dell'adozione della determinazione motivata, il Comitato speciale, entro tre giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo ovvero al quarto periodo, trasmette alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 una relazione recante l'illustrazione degli esiti della conferenza di servizi, delle ragioni del dissenso e delle proposte dallo stesso formulate per il superamento del dissenso, compatibilmente con le preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC dal decreto di cui al *comma 7 dell' articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*. La Segreteria tecnica propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla ricezione della relazione di cui al quinto periodo, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni. Il Consiglio dei ministri si pronuncia, entro i successivi dieci giorni, se del caso adottando una nuova determinazione conclusiva ai sensi del primo periodo del comma 6 del predetto *articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990* con i medesimi effetti di cui al comma 4, del presente articolo. Alle riunioni del Consiglio dei ministri possono partecipare senza diritto di voto i Presidenti delle regioni o delle province

³⁷⁰ Comma così sostituito dall'*art. 33, comma 1, lett. a), n. 5), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

autonome interessate. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Le decisioni del Consiglio dei ministri sono immediatamente efficaci, non sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti di cui all'*articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20*, e sono pubblicate, per estratto, entro cinque giorni dalla data di adozione, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.³⁷¹

6-bis. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 4, ovvero la determinazione motivata adottata dal Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici o la nuova determinazione conclusiva del Consiglio dei ministri nei casi previsti dal comma 6, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta l'avvio delle procedure previste dal capo IV del titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*, determinano la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli *articoli 12 e seguenti del medesimo testo unico*. L'avviso di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità di cui all'*articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001* è integrato con la comunicazione di cui all'*articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, richiamata dal comma 4 del presente articolo.³⁷²

6-ter. I programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi agli interventi di cui all'allegato IV del presente decreto possono essere finanziati entro il limite massimo dell'1% del costo dell'intervento a valere sulle risorse del quadro economico dell'opera. I programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica di cui al primo periodo sono approvati secondo le modalità di cui ai commi 4, 5 e 6.³⁷³

7. Ai fini della verifica del progetto e dell'accertamento dell'ottemperanza alle prescrizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quinquies. Le varianti da apportare ai progetti approvati in base alla procedura di cui al presente articolo, sia in fase di redazione dei successivi livelli progettuali, sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate dalla stazione appaltante ovvero, laddove nominato, dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'*articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 giugno 2019, n. 55*, in conformità a quanto stabilito dal medesimo articolo 4, comma 2.³⁷⁴

³⁷¹ Comma corretto da *Comunicato 1° giugno 2021*, pubblicato nella G.U. 1° giugno 2021, n. 130 e, successivamente, così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e dall'*art. 33, comma 1, lett. a), nn. 6.1), 6.2), 6.3) e 6.4), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

³⁷² Comma inserito dall'*art. 6, comma 2-bis, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 6, comma 2, del medesimo D.L. n. 152/2021*.

³⁷³ Comma inserito dall'*art. 33, comma 1, lett. a), n. 7), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

³⁷⁴ Comma modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e dall'*art. 16, comma 3-octies, lett. a), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 33, comma 1, lett. a), n. 8), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

[7-bis. Le disposizioni dell'articolo 48, comma 5, primo, terzo e quarto periodo, si applicano anche ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.]^{375 376}

8. La stazione appaltante provvede ad indire la procedura di aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla data di comunicazione della determinazione motivata del Comitato speciale ai sensi del comma 6 ovvero dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 6, dandone contestuale comunicazione alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, per il tramite della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, l'intervento sostitutivo è attuato nelle forme e secondo le modalità di cui all'articolo 12.³⁷⁷

8-bis. Il quinto periodo del comma 290 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: "Alla società possono essere affidate le attività di realizzazione e di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto nonché, previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, nei limiti e secondo le modalità previsti dal comma 8-ter dell'*articolo 178 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*".³⁷⁸

8-ter. Al *comma 7-bis dell'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".³⁷⁹

8-quater. All'*articolo 35, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2020, n. 8*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le tratte diverse da quelle previste dal secondo periodo sono assegnate, all'esito del procedimento di revisione della concessione di cui al terzo periodo, alla società ANAS Spa che provvede altresì alla realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, anche attraverso l'adeguamento della strada statale n. 1 - Aurelia, nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili a tale fine nell'ambito del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e la società ANAS Spa relativo al periodo 2021-2025. Per la progettazione ed esecuzione dell'intervento viario di cui al precedente periodo, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di programma relativo al periodo 2021-2025 e fino al completamento dei lavori, l'amministratore delegato pro tempore della società ANAS Spa è nominato commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'*articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 giugno 2019, n. 55*. Al

³⁷⁵ Comma inserito dall'*art. 16, comma 3-octies, lett. b), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.

³⁷⁶ Comma abrogato dall'*art. 33, comma 1, lett. a), n. 9), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

³⁷⁷ Comma corretto da *Comunicato 1° giugno 2021*, pubblicato nella G.U. 1° giugno 2021, n. 130 e, successivamente, così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

³⁷⁸ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

³⁷⁹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate".³⁸⁰

8-quinquies. Al fine di consentire l'ultimazione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonché dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali e dei IX Giochi paralimpici invernali svoltisi a Torino nel 2006 e delle opere previste e finanziate dalla *legge 8 maggio 2012, n. 65*, il termine di cui all'*articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285*, come prorogato dall'*articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2011, n. 10*, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024.³⁸¹

Art. 44-bis Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale³⁸²

1. Ai fini della realizzazione degli interventi autostradali di cui all'Allegato IV-bis al presente decreto, prima dell'approvazione ai sensi dell'*articolo 27 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, il progetto definitivo o esecutivo è trasmesso, rispettivamente a cura della stazione appaltante o del concedente, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui al comma 2 e al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 45 del presente decreto per le finalità di cui al comma 3. Il progetto è trasmesso unitamente a una relazione sul quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei requisiti per garantire la cantierizzazione e la manutenibilità delle opere. Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono adottate le linee guida per la redazione della relazione di cui al secondo periodo.³⁸³

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro i successivi quindici giorni dalla data di ricezione del progetto secondo quanto previsto al comma 1, stipula, ove non già sottoscritto, apposito Protocollo d'intesa con le amministrazioni e gli enti territoriali competenti da cui risultino la favorevole valutazione relativa alla realizzazione dell'intervento, alle caratteristiche peculiari dell'opera e ai tempi stimati d'esecuzione, eventuali obblighi a carico delle amministrazioni coinvolte e ulteriori aspetti ritenuti rilevanti in relazione alle circostanze. Tale Protocollo è inviato al Comitato speciale di cui al comma 1, che ne tiene anche conto ai fini dell'espressione del parere secondo quanto previsto dal comma 3.

3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto dall'*articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, esprime un parere

³⁸⁰ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

³⁸¹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, così modificato dall'*art. 14, comma 2, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2024, n. 18*.

³⁸² Articolo inserito dall'*art. 10, comma 3, lett. a), D.L. 18 novembre 2022, n. 176*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 gennaio 2023, n. 6*.

³⁸³ Comma così modificato dall'*art. 33, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

esclusivamente sugli aspetti progettuali di cui alla relazione trasmessa ai sensi del comma 1.³⁸⁴

3-bis. Per i progetti esecutivi relativi agli interventi di cui al comma 1, già trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del medesimo comma 1 alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per i quali sono scaduti i termini per l'approvazione previsti dal piano economico-finanziario, la relazione di cui al comma 1 è soggetta all'attività di verifica da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'*articolo 34, comma 2, lettera a), dell'Allegato I.7 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36*. Per i progetti di cui al primo periodo non è richiesto il parere di cui al comma 3 del presente articolo.³⁸⁵

4. Agli interventi valutati ai sensi del comma 3 si applicano, in base allo stato del procedimento di realizzazione dell'intervento, le disposizioni dell'articolo 44, comma 4.

Art. 45 Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici³⁸⁶

1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al *regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021* e al *regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021*, è istituito, fino al 31 dicembre 2026, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione dei pareri di cui all'articolo 44 del presente decreto, in relazione agli interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto, un Comitato speciale presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e composto da:

- a) sette dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai rispettivi Ministri, dei quali uno appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno appartenente al Ministero della transizione ecologica, uno appartenente al Ministero della cultura, uno appartenente al Ministero dell'interno, uno appartenente al Ministero dell'economia e delle finanze e uno appartenente al Ministero della difesa, e il dirigente di livello generale di cui al comma 4,³⁸⁷
- b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità;

³⁸⁴ Comma così sostituito dall'*art. 33, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

³⁸⁵ Comma inserito dall'*art. 16, comma 1, D.L. 10 agosto 2023, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 ottobre 2023, n. 136*.

³⁸⁶ Per lo svolgimento delle funzioni del comitato speciale di cui al presente articolo, a decorrere dal 1° aprile 2023, vedi l'*art. 3, comma 2, dell'allegato I.11, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36*.

³⁸⁷ Lettera così modificata dall'*art. 5, comma 4, lett. a), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*, e, successivamente, dall'*art. 33, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

- c) tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali, di cui uno designato dall'Ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'Ordine professionale degli architetti ed uno designato dall'Ordine professionale dei geologi;
- d) tredici esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza;
- e) un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato.

2. Al Comitato possono essere invitati a partecipare, in qualità di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti a pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto. Per la partecipazione alle attività del Comitato non spettano indennità e gettoni di presenza ed è riconosciuto il solo rimborso delle spese nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici.³⁸⁸

3. I componenti del Comitato speciale sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, durano in carica tre anni e possono essere confermati per un secondo triennio e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. I componenti del Comitato speciale non possono farsi rappresentare. Al Presidente, al dirigente di livello generale di cui al successivo comma 4 e agli altri componenti del Comitato speciale sono corrisposti, anche in deroga alle previsioni di cui all'*articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e fermo il limite di cui all'*articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, un'indennità pari al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso l'amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma di 35.000 euro annui comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione e un rimborso per le spese documentate sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici.³⁸⁹

4. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria del Comitato speciale è istituita, presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, nei limiti di una spesa pari a euro 391.490 per l'anno 2021 e pari a euro 782.979 per gli anni dal 2022 al 2026, una struttura di supporto di durata temporanea fino al 31 dicembre 2026, cui è preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, equiparato ad un Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvale di un dirigente di livello non generale, con funzioni di segretario generale del Comitato speciale, e di dieci unità di personale di livello non dirigenziale, individuate tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato, ai sensi dell'*articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127*, in posizione di fuori

³⁸⁸ Comma così modificato dall'*art. 5, comma 4, lett. b), D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.

³⁸⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, dall'*art. 33, comma 1, lett. c), n. 2), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

ruolo, comando, distacco o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. La struttura di supporto può altresì avvalersi, mediante apposite convenzioni e nel limite complessivo di spesa di euro 500.000 per l'anno 2021 e di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, di società controllate da Amministrazioni dello Stato specializzate nella progettazione o realizzazione di opere pubbliche.³⁹⁰

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 quantificati in euro 1.381.490 per l'anno 2021 e in euro 2.762.979 per ciascuno degli anni dal 2022 fino al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.³⁹¹

Art. 46 Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato su proposta della Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui all'*articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, possono essere individuate, in relazione agli interventi di cui all'articolo 44, comma 1, nonché a quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC, soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a quelle previste dall'*Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76*. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV al presente decreto, il dibattito pubblico ha una durata massima di quarantacinque giorni e tutti i termini previsti dal citato *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76 del 2018*, sono ridotti della metà. Nei casi di obbligatorietà del dibattito pubblico, la stazione appaltante provvede ad avviare il relativo procedimento contestualmente alla trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 44, comma 1. In caso di restituzione del progetto ai sensi del secondo periodo dell'articolo 44, comma 1, il dibattito pubblico è sospeso con avviso pubblicato sul sito internet istituzionale della stazione appaltante e il termine di cui al secondo periodo del presente comma riprende a decorrere dalla data di pubblicazione sul medesimo sito internet istituzionale dell'avviso di trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica integrato o modificato secondo le indicazioni rese dal Comitato speciale del Consiglio superiore di lavori pubblici. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate nella conferenza di servizi di cui all'articolo 44, comma 4, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui al *comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui al secondo periodo del presente comma, la Commissione

³⁹⁰ Comma così modificato dall'*art. 33, comma 1, lett. c), n. 3), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

³⁹¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

nazionale per il dibattito pubblico provvede ad istituire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un elenco di soggetti, in possesso di comprovata esperienza e competenza nella gestione dei processi partecipativi ovvero nella gestione ed esecuzione delle attività di programmazione e pianificazione in materia urbanistica o di opere pubbliche, cui conferire l'incarico di coordinatore del dibattito pubblico, come disciplinato dal decreto adottato in attuazione dell'*articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016*. In caso di inosservanza da parte della stazione appaltante dei termini di svolgimento del dibattito pubblico previsti dal presente comma, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico esercita, senza indugio, i necessari poteri sostitutivi. Ai componenti della Commissione nazionale è riconosciuto, per il periodo dal 2021 al 2026 in caso di esercizio dei poteri sostitutivi, il rimborso delle spese di missione nei limiti previsti per il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con oneri non superiori a 22.500 euro per l'anno 2021 e a 45.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.³⁹²

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Titolo IV³⁹³

Contratti pubblici

Art. 47 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel CNC^{394 395}

1. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal *Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021* e dal *Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021*, nonché dal CNC, si applicano le disposizioni seguenti.³⁹⁶

2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'*articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198*,

³⁹² Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, dall'*art. 10, comma 1, lett. c), D.L. 16 giugno 2022, n. 68*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108*.

³⁹³ Sull'applicabilità delle disposizioni del presente titolo vedi l'*Art. 1, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 marzo 2023, n. 21*, e, successivamente, l'*Art. 20-octies, comma 10, D.L. 1° giugno 2023, n. 61*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2023, n. 100*.

³⁹⁴ Rubrica così sostituita dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

³⁹⁵ Sull'applicabilità delle disposizioni del Titolo IV, di cui il presente articolo è parte, vedi l'*art. 1, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 marzo 2023, n. 21*, e, successivamente, l'*art. 20-octies, comma 10, D.L. 1° giugno 2023, n. 61*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2023, n. 100*.

³⁹⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3-bis. Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'*articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68*, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.³⁹⁷

4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla *legge 12 marzo 1999, n. 68*, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.³⁹⁸

³⁹⁷ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

³⁹⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:

- a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'*articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, dell'*articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215*, dell'*articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216*, dell'*articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67*, degli *articoli 35 e 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198*, ovvero dell'*articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*;³⁹⁹
- b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;
- c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;⁴⁰⁰
- d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;
- d- bis) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla *legge 12 marzo 1999, n. 68*;⁴⁰¹
- e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'*articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254*.

6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 del presente decreto. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1.⁴⁰²

7. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota

³⁹⁹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁴⁰⁰ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁴⁰¹ Lettera inserita dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁴⁰² Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.⁴⁰³

8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.^{404 405}

9. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3-bis sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'*articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.⁴⁰⁶

Art. 47-bis Composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto⁴⁰⁷

408

1. Salvo quanto espressamente stabilito dal presente decreto, la composizione degli organismi pubblici istituiti dal medesimo decreto, i cui membri non siano individuati esclusivamente tra i titolari di incarichi di Governo e di altre cariche istituzionali, nonché delle relative strutture amministrative di supporto, è definita nel rispetto del principio di parità di genere, fermo restando il numero di componenti previsto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 47-ter Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari^{409 410}

1. All'*articolo 177, comma 2, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

⁴⁰³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁴⁰⁴ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁴⁰⁵ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 7 dicembre 2021*.

⁴⁰⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁴⁰⁷ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁴⁰⁸ Sull'applicabilità delle disposizioni del Titolo IV, di cui il presente articolo è parte, vedi l'*art. 1, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 marzo 2023, n. 21*, e, successivamente, l'*art. 20-octies, comma 10, D.L. 1° giugno 2023, n. 61*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2023, n. 100*.

⁴⁰⁹ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁴¹⁰ Sull'applicabilità delle disposizioni del Titolo IV, di cui il presente articolo è parte, vedi l'*art. 1, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 marzo 2023, n. 21*, e, successivamente, l'*art. 20-octies, comma 10, D.L. 1° giugno 2023, n. 61*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2023, n. 100*.

Art. 47-quater Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC^{411 412}

1. Ai fini della tutela della libera concorrenza e di garantire il pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal *regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021*, e dal *regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021*, nonché dal PNC, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Art. 48 Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC⁴¹³

1. In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, e alle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano le disposizioni del presente titolo, *l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, nonché le disposizioni di cui al presente articolo.⁴¹⁴

2. È nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*.⁴¹⁵

3. Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'*articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016*, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti. Trova applicazione *l'articolo 226, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*. Al solo scopo di assicurare la

⁴¹¹ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁴¹² Sull'applicabilità delle disposizioni del Titolo IV, di cui il presente articolo è parte, vedi *l'art. 1, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 marzo 2023, n. 21*, e, successivamente, *l'art. 20-octies, comma 10, D.L. 1° giugno 2023, n. 61*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2023, n. 100*.

⁴¹³ Sull'applicabilità delle disposizioni del Titolo IV, di cui il presente articolo è parte, vedi *l'art. 1, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 marzo 2023, n. 21*, e, successivamente, *l'art. 20-octies, comma 10, D.L. 1° giugno 2023, n. 61*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2023, n. 100*.

⁴¹⁴ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*, dall'*art. 35, comma 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*, e, successivamente, dall'*art. 14, comma 1, lett. d), n. 1), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

⁴¹⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali. Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta.⁴¹⁶

3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica alle università statali, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli enti pubblici di ricerca di cui all'*articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218*, per tutte le procedure per la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca di importo fino a 215.000 euro.⁴¹⁷

4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1 e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, nonché in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, si applica l'*articolo 125 del codice del processo amministrativo* di cui al *decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR.⁴¹⁸

5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'*articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016*, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'*articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016*, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo, del presente articolo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all'*articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016* è svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai sensi dell'*articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'*articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327* e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo è effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui

⁴¹⁶ Comma modificato dall'*art. 16-ter, comma 1, D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*, e dall'*art. 6-ter, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 24-ter, comma 1, D.L. 13 giugno, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 agosto 2023, n. 103*.

⁴¹⁷ Comma inserito dall'*art. 27-bis, comma 1, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

⁴¹⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, dall'*art. 12-bis, comma 7, lett. a) e b), D.L. 16 giugno 2022, n. 68*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108*, per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'*art. 12, comma 6, del medesimo D.L. n. 68/2022*. In precedenza, il presente comma era stato modificato dall'*art. 3, comma 7, lett. a) e b), D.L. 7 luglio 2022, n. 85*, abrogato dall'*art. 1, comma 2, della medesima L. n. 108/2022*, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni del medesimo *D.L. n. 85/2022*.

all'*articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383*. Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi inclusi quelli cui si applica l'*articolo 44*, la stazione appaltante è altresì abilitata a svolgere la conferenza di servizi di cui al presente articolo al fine di acquisire tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari, anche ai fini della localizzazione e della conformità urbanistica e paesaggistica, all'approvazione dei progetti di risoluzione delle interferenze di reti o servizi con l'opera ferroviaria qualora non approvati unitamente al progetto dell'infrastruttura ferroviaria. Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al primo periodo si producono anche a seguito dell'approvazione del progetto di risoluzione delle interferenze da parte della stazione appaltante, ferma restando l'attribuzione del potere espropriativo al soggetto gestore.⁴¹⁹

5-bis. Ai fini di cui al comma 5, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, unitamente alla documentazione di cui all'*articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006*, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi. Ai fini della presentazione dell'istanza di cui all'*articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006*, non è richiesta la documentazione di cui alla lettera g-bis) del comma 1 del medesimo *articolo 23*.⁴²⁰

5-ter. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'*articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016*, sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 5 del presente articolo. Qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'*articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016* sono corredate delle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera da svolgere ai sensi del medesimo articolo 25. Nei casi in cui dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'*articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016* emerge l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente fissa il termine di cui al comma 9 del medesimo *articolo 25* tenuto conto del cronoprogramma dell'intervento e, comunque, non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori. Le modalità di svolgimento del procedimento di cui all'*articolo 25, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016* sono disciplinate con apposito decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, fermo restando il procedimento disciplinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del citato *articolo 25, comma 13*.⁴²¹

⁴¹⁹ Comma sostituito dall'*art. 14, comma 1, lett. d), n. 2), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*, che ha sostituito l'originario comma 5 con i commi da 5 a 5-quinquies. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 18, comma 1, lett. a), D.L. 10 agosto 2023, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 ottobre 2023, n. 136*.

⁴²⁰ Comma inserito dall'*art. 14, comma 1, lett. d), n. 2), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*, che ha sostituito l'originario comma 5 con gli attuali commi da 5 a 5-quinquies.

⁴²¹ Comma inserito dall'*art. 14, comma 1, lett. d), n. 2), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*, che ha sostituito l'originario comma 5 con gli attuali commi da 5 a 5-quinquies.

5-quater. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 5 e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui al *comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'*articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990*. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'*articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001*, e le comunicazioni agli interessati di cui all'*articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990* tengono luogo della fase partecipativa di cui all'*articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001*. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all'*articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994*.⁴²²

5-quinquies. In deroga all'*articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016*, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'*articolo 26, comma 6, del predetto decreto* accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali.⁴²³

6. Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un punteggio

⁴²² Comma inserito dall'*art. 14, comma 1, lett. d), n. 2), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*, che ha sostituito l'originario comma 5 con gli attuali commi da 5 a 5-quinquies.

⁴²³ Comma inserito dall'*art. 14, comma 1, lett. d), n. 2), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*, che ha sostituito l'originario comma 5 con gli attuali commi da 5 a 5-quinquies.

premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all'*articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del 2016*. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al primo periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13 del citato articolo 23.

7. Per gli interventi di cui al comma 1, *in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo n. 50 del 2016*, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio Superiore, in deroga a quanto previsto dall'*articolo 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 giugno 2019, n. 55*, non riguarda anche la valutazione di congruità del costo. In relazione agli investimenti di cui al primo periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'*articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016*. Con provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle richieste di parere di cui al presente comma, è indicato il contenuto essenziale dei documenti e degli elaborati di cui all'*articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016*, occorrenti per l'espressione del parere, e sono altresì disciplinate, fermo quanto previsto dall'articolo 44 del presente decreto, procedure semplificate per la verifica della completezza della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la conseguente definizione accelerata del procedimento.⁴²⁴

7-bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale di cui all'*articolo 216, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, sostenuti dalle centrali di committenza in attuazione di quanto previsto dal presente articolo, possono essere posti a carico delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del presente decreto.⁴²⁵

Art. 48-bis Interventi sulle infrastrutture energetiche lineari^{426 427}

1. Per gli interventi infrastrutturali ferroviari rientranti nelle disposizioni di cui agli articoli 44 e 48, che ai fini della loro funzionalità necessitano di connessione alle

⁴²⁴ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁴²⁵ Comma aggiunto dall'*art. 18-bis, comma 12, D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*.

⁴²⁶ Articolo inserito dall'*art. 10, comma 7-bis, D.L. 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 novembre 2021, n. 156*.

⁴²⁷ Sull'applicabilità delle disposizioni del Titolo IV, di cui il presente articolo è parte, vedi l'*art. 1, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 marzo 2023, n. 21*, e, successivamente, l'*art. 20-octies, comma 10, D.L. 1° giugno 2023, n. 61*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2023, n. 100*.

infrastrutture lineari energetiche, le procedure autorizzatorie di cui ai predetti articoli possono applicarsi anche alla progettazione degli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di tali infrastrutture, ove queste siano strettamente connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria. In tali casi, il procedimento si svolge mediante unica conferenza di servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni competenti all'adozione di provvedimenti, pareri, visti, nulla osta e intese relativi all'infrastruttura ferroviaria e alle opere di connessione. Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, le procedure autorizzatorie di cui agli articoli 44 e 48 possono applicarsi anche nel caso in cui il progetto di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le predette infrastrutture, non siano acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui ai predetti articoli convocata per l'approvazione del progetto ferroviario. La determinazione conclusiva della conferenza dispone l'approvazione del progetto ferroviario e l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere di connessione elettriche in favore del soggetto gestore dell'infrastruttura lineare energetica, ai sensi degli *articoli 52-bis e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*. Con tale determinazione, le connessioni elettriche alle infrastrutture di cui al primo periodo sono dichiarate di pubblica utilità e inamovibili ai sensi dell'*articolo 52-quater, commi 1 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001* e la loro localizzazione, in caso di difformità dallo strumento urbanistico vigente, ha effetto di variante con contestuale imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con attribuzione del relativo potere espropriativo al soggetto gestore dell'infrastruttura lineare energetica. I medesimi effetti si producono anche nel caso in cui la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, in conformità a quanto stabilito dal terzo periodo, disponga l'approvazione del progetto di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le predette infrastrutture.⁴²⁸

Art. 49 Modifiche alla disciplina del subappalto⁴²⁹

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

- a) fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'*articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. È

⁴²⁸ Comma così modificato dall'*art. 18, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), D.L. 10 agosto 2023, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 ottobre 2023, n. 136*.

⁴²⁹ Sull'applicabilità delle disposizioni del Titolo IV, di cui il presente articolo è parte, vedi l'*art. 1, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 marzo 2023, n. 21*, e, successivamente, l'*art. 20-octies, comma 10, D.L. 1° giugno 2023, n. 61*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2023, n. 100*.

soppresso l'*articolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 giugno 2019, n. 55*;⁴³⁰

b) all'*articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*:

1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

"A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.";

2) al comma 14, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.".

2. Dal 1° novembre 2021, al citato *articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*:

a) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al *comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190*, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'*articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*.";

b) il comma 5 è abrogato;

⁴³⁰ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

b- b-bis) al comma 7, secondo periodo, le parole da: "la certificazione attestante" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81 ";⁴³¹

c) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto."

3. Le amministrazioni competenti:

a) assicurano la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all'*articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016*, come modificato dall'articolo 53 del presente decreto;⁴³²

b) adottano il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, di cui all'*articolo 105, comma 16, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016* e all'*articolo 8, comma 10 - bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 settembre 2020, n. 120*,

c) adottano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il regolamento di cui all'*articolo 91, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*.

4. Per garantire la piena operatività e l'implementazione della banca dati di cui al comma 3, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2021 e di euro 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*.

Art. 50 Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC⁴³³

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al *regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021* e al *regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021*, in relazione alla esecuzione dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dai citati regolamenti, nonché dalle risorse del PNC, e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, si applicano le disposizioni del presente titolo, nonché le disposizioni del presente articolo.

2. Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all'*articolo 5*

⁴³¹ Lettera inserita dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁴³² Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁴³³ Sull'applicabilità delle disposizioni del Titolo IV, di cui il presente articolo è parte, vedi l'*art. 1, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 marzo 2023, n. 21*, e, successivamente, l'*art. 20-octies, comma 10, D.L. 1° giugno 2023, n. 61*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2023, n. 100*.

del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall'ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l'adozione delle determinazioni relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, il responsabile o l'unità organizzativa di cui all'*articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.⁴³⁴

3. Il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'*articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50*.

4. La stazione appaltante prevede, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all'*articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016*, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Art. 51 Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76⁴³⁵

1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 1*:

1) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

2) al comma 2:

2.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più

⁴³⁴ Comma così modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

⁴³⁵ Sull'applicabilità delle disposizioni del Titolo IV, di cui il presente articolo è parte, vedi l'*art. 1, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 marzo 2023, n. 21, e, successivamente, l'*art. 20-octies, comma 10, D.L. 1° giugno 2023, n. 61*, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2023, n. 100.

operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;"⁴³⁶;

2.2. alla lettera b), le parole "di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'*articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016* e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'*articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016*" sono sostituite dalle seguenti: "di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'*articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016* e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'*articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016*";

- b) all'*articolo 2*:
 - 1) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
 - 2) al comma 2, le parole "agli articoli 61 e 62" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 62";
- b- bis) all'*articolo 2-ter*:
 - 1) al comma 1, lettera a), le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
 - 2) al comma 1, lettera b), le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e dopo le parole: "legati alla stessa funzione," è inserita la seguente: "anche"⁴³⁷;
- c) all'*articolo 3*:
 - 1) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
 - 2) al comma 2, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
 - 2- bis) al comma 3, dopo le parole: "esiti delle interrogazioni" sono inserite le seguenti: ", anche demandate al gruppo interforze tramite il 'Sistema di indagine' gestito dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno,"⁴³⁸;
- d) all'*articolo 5*:
 - 1) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

⁴³⁶ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁴³⁷ Lettera inserita dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁴³⁸ Numero inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

- 2) al comma 2, le parole "su determinazione" sono sostituite dalle seguenti: "su parere";
- e) all'*articolo 6*:
- 1) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
- 2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "ciascuna di esse nomini uno o due componenti" sono inserite le seguenti: ", individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo,";
- 3) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli *articoli 92 e 96 del codice di procedura civile*.";⁴³⁹
- 4) al comma 7, il secondo periodo è soppresso e, al quarto periodo, dopo le parole "fino a un quarto" sono inserite le seguenti: "e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter";
- 5) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflativi e contenziosi esistenti. Con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio gli atti di costituzione del collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione. Ai componenti dell'osservatorio non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque

⁴³⁹ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

denominati. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a legislazione vigente"⁴⁴⁰;

- f) all'*articolo 8*, comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
- f-bis) all'*articolo 10*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
 "2-bis. In deroga alle disposizioni del *decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*:
 - a) l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli;
 - b) per ciascun locale adibito ad abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento e, comunque, la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento;
 - c) ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili di cui al presente comma e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d'uso";⁴⁴¹
- g) all'*articolo 13*, comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
- h) all'*articolo 21*, comma 2, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".

2. La proroga di cui al comma 1, lettera b), numero 1), non si applica alle disposizioni di cui al *comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 76 del 2020*.

3. Le modifiche apportate dal comma 1, lettera a), numero 2), numeri 2.1 e 2.2, all'*articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2020* si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data continua ad applicarsi il citato *articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020* nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il presente decreto.⁴⁴²

⁴⁴⁰ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁴⁴¹ Lettera inserita dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁴⁴² Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

Art. 52 Modifiche al *decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32* e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti⁴⁴³

1. Al *decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 giugno 2019, n. 55*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 1*:
 - 1) al comma 1:
 - 1.1 all'alinea, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
 - 1.2. alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal *Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021* e dal *Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021*, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'*articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59*. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia"⁴⁴⁴;
 - 2) il comma 2 è abrogato;
 - 3) al comma 3, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
 - 4) al comma 4, le parole "Per gli anni 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2019 al 2023";
 - 5) al comma 6, le parole "Per gli anni 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2019 al 2023";
 - 6) al comma 7, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano ferme le disposizioni relative all'acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente alla costruzione e all'esercizio delle dighe di ritenuta."⁴⁴⁵;
 - 7) al comma 10, le parole "Fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2023";
 - 8) al comma 15, le parole "Per gli anni dal 2019 al 2022" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2019 al 2023";
 - 9) al comma 18, secondo periodo le parole "Fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2023";

⁴⁴³ Sull'applicabilità delle disposizioni del Titolo IV, di cui il presente articolo è parte, vedi l'*art. 1, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 marzo 2023, n. 21*, e, successivamente, l'*art. 20-octies, comma 10, D.L. 1° giugno 2023, n. 61*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2023, n. 100*.

⁴⁴⁴ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁴⁴⁵ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

- a- bis) all'*articolo 4*, comma 1, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"⁴⁴⁶.

1-bis. In caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate o dell'Amministrazione penitenziaria, anche connesse all'emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all'*articolo 44* del presente decreto si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'*articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, nonché alle opere destinate alla realizzazione o all'ampliamento di istituti penitenziari, individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa ovvero, quanto alle opere di edilizia penitenziaria, del Ministro della Giustizia, sentito, in entrambi i casi, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.^{447 448}

Art. 53 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici⁴⁴⁹

1. Fermo restando, per l'acquisto dei beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'*articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, quanto previsto dall'*articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 settembre 2020, n. 120*, così come modificato dal presente decreto, le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui all'*articolo 48, comma 3*, in presenza dei presupposti ivi previsti, in relazione agli affidamenti di importo superiore alle predette soglie, aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.⁴⁵⁰

2. Al termine delle procedure di gara di cui al comma 1, le amministrazioni stipulano il contratto e avviano l'esecuzione dello stesso secondo le modalità di cui all'*articolo 75, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito in *legge 24 aprile 2020, n. 27*, nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 32, commi 9 e 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016*. Per le verifiche antimafia si applica l'*articolo 3 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76*, convertito in *legge 11 settembre 2020, n. 120*. L'autocertificazione consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti relativi ai beni, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le verifiche successive ai fini del comprovato possesso dei requisiti da completarsi entro sessanta giorni.

⁴⁴⁶ Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁴⁴⁷ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 40, comma 2, D.L. 9 agosto 2022, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 settembre 2022, n. 142*.

⁴⁴⁸ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 14 gennaio 2022*.

⁴⁴⁹ Sull'applicabilità delle disposizioni del Titolo IV, di cui il presente articolo è parte, vedi l'*art. 1, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 marzo 2023, n. 21*, e, successivamente, l'*art. 20-octies, comma 10, D.L. 1° giugno 2023, n. 61*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2023, n. 100*.

⁴⁵⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

3 La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale esercita la funzione di cui all'*articolo 14-bis, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, sentita l'AgID, in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 ritenute strategiche per assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

3-bis. Le disposizioni di cui all'*articolo 14-bis, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82* non si applicano in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1.⁴⁵¹

4. Nell'esercizio della funzione di cui al comma 3, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale detta anche prescrizioni, obbligatorie e vincolanti nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, relative alle modalità organizzative e ai tempi di svolgimento delle procedure di affidamento necessarie al fine di assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal PNRR nel rispetto dei termini di attuazione individuati nel cronoprogramma relativo ai singoli progetti, nonché alla qualità e alla coerenza tecnologica complessiva delle architetture infrastrutturali.⁴⁵²

5. Al *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, recante "*Codice dei contratti pubblici*" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 29*:

- 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "nonché alle procedure per l'affidamento" sono inserite le seguenti: "e l'esecuzione";
- 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Tutte le informazioni inerenti agli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli di cui all'articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalità indicate all'articolo 213, comma 9. L'ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 e ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell'articolo 162, la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell'articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici."⁴⁵³
- 3) al comma 3, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "anche attraverso la messa a disposizione di piattaforme telematiche interoperabili con la Banca

⁴⁵¹ Comma inserito dall'*art. 18, comma 1, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

⁴⁵² Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁴⁵³ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

dati nazionale dei contratti pubblici per la gestione di tutte le fasi della vita dei contratti pubblici secondo le modalità indicate all'articolo 213, comma 9";

- 4) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare le piattaforme telematiche di cui al comma 2, aderenti alle regole di cui all'articolo 44.";
- 5) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "4-bis. L'interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC, il sistema di cui al *decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229*, e le piattaforme telematiche ad essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni, in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità. L'insieme dei dati e delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti. Per le opere pubbliche si applica quanto previsto dall'*articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229*."⁴⁵⁴
- b) all'*articolo 36*, comma 6-bis, secondo periodo, la parola "decreto" è sostituita dalla seguente: "provvedimento" e, al terzo periodo, le parole "Banca dati nazionale degli operatori economici" sono sostituite dalle seguenti: "Banca dati nazionale dei contratti pubblici.";
- c) all'*articolo 77*, comma 2, le parole "può lavorare" sono sostituite dalle seguenti: "di regola, lavora".
- d) all'*articolo 81*:
 - 1) al comma 1, le parole "Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici" sono sostituite dalle seguenti: "Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'articolo 213, comma 8";
 - 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'AgID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui all'*articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, nonché i criteri e le modalità relative all'accesso e al funzionamento della Banca dati. L'interoperabilità tra le diverse banche dati gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento, nonché tra queste e le banche dati gestite dall'ANAC, è assicurata secondo le modalità individuate dall'AgID con le Linee guida in materia."⁴⁵⁵

⁴⁵⁴ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁴⁵⁵ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

- 3) al comma 3, primo periodo, la parola "decreto" è sostituita dalla seguente: "provvedimento" e, al secondo periodo, le parole ", debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti," sono soppresse;
- 4) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito il fascicolo virtuale dell'operatore economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80, l'attestazione di cui all'articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 83 che l'operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l'operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.";
- 5) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici la disponibilità in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche dati, con modalità automatizzate mediante interoperabilità secondo le modalità individuate dall'AgID con le linee guida in materia. L'ANAC garantisce l'accessibilità alla propria banca dati alle stazioni appaltanti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 84, commi 1 e seguenti, limitatamente ai loro dati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2, l'ANAC può predisporre elenchi di operatori economici già accertati e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse."⁴⁵⁶;
- e) all'*articolo 85*, comma 7, la parola "decreto" è sostituita dalla seguente: "provvedimento";
- e- bis) all'*articolo 111*:
 - 1) al comma 1:
 - 1.1) al primo periodo, le parole: "con particolare riferimento alle" sono sostituite dalla seguente: "mediante";
 - 1.2) al secondo periodo, la parola: "decreto" è sostituita dalla seguente: "regolamento";
 - 2) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: "semplificazione" sono aggiunte le seguenti: ", mediante metodologie e strumentazioni elettroniche";
 - 3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le metodologie e strumentazioni elettroniche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo garantiscono il collegamento con la Banca dati

⁴⁵⁶ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 213, comma 8, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai sensi del citato articolo 213, comma 9".⁴⁵⁷

- f) all'*articolo 213*, comma 8, il quarto periodo è soppresso;
- g) all'*articolo 216*, comma 13, la parola "decreto" è sostituita dalla seguente: "provvedimento";

6. All'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al *comma 593* è aggiunto, infine, il seguente periodo «Il superamento del limite di cui al comma 591 è altresì consentito per le spese per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR»;
- b) i *commi 610, 611, 612 e 613* sono abrogati.

7. L'ANAC provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 53-bis Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria e penitenziaria^{458 459 460}

1. Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonché degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria e penitenziaria e alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies.⁴⁶¹

1-bis. Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui all'articolo 48, comma 5, si producono anche per le opere oggetto di commissariamento a norma dell'*articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 giugno 2019, n. 55*, a seguito dell'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il presidente della regione interessata, ai sensi del medesimo articolo 4.⁴⁶²

⁴⁵⁷ Lettera inserita dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁴⁵⁸ Rubrica così modificata dall'*art. 40, comma 1, lett. c), D.L. 9 agosto 2022, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 settembre 2022, n. 142*.

⁴⁵⁹ Articolo inserito dall'*art. 6, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, come corretto da *Comunicato 16 novembre 2021*, pubblicato nella G.U. 16 novembre 2021, n. 273; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 6, comma 2, del medesimo D.L. n. 152/2021*.

⁴⁶⁰ Sull'applicabilità delle disposizioni del Titolo IV, di cui il presente articolo è parte, vedi l'*art. 1, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 marzo 2023, n. 21*, e, successivamente, l'*art. 20-octies, comma 10, D.L. 1° giugno 2023, n. 61*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2023, n. 100*.

⁴⁶¹ Comma modificato dall'*art. 40, comma 1, lett. a), D.L. 9 agosto 2022, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 settembre 2022, n. 142*, e, successivamente, così sostituito dall'*art. 14, comma 1, lett. e), n. 1), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

⁴⁶² Comma così modificato dall'*art. 14, comma 1, lett. e), n. 2), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

1-ter. In relazione alle procedure concernenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, negli affidamenti di progettazione ed esecuzione sono richiesti idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali al progettista individuato dall'operatore economico che partecipa alla procedura di affidamento, o da esso associato; in tali casi si applica il comma 1-quater dell'*articolo 59 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*.

2. Per gli interventi di edilizia giudiziaria e penitenziaria, qualora sia necessario acquisire il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante, esso è acquisito nella medesima conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica.⁴⁶³

3. Per i progetti di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, le procedure di valutazione di impatto ambientale sono svolte, in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nei tempi e secondo le modalità previsti per i progetti di cui all'*articolo 8, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006*. In relazione agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto, per la cui realizzazione è nominato un commissario straordinario ai sensi dell'*articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 giugno 2019, n. 55*, fermo quanto previsto dall'articolo 44, comma 3, del presente decreto si applica, altresì, la riduzione dei termini previsti dal medesimo *articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019*, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli previsti dalla *direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011*. In relazione agli interventi ferroviari diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo, i termini relativi al procedimento per la verifica dell'assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, nonché del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono ridotti della metà.

4. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'*articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016*, in relazione ai progetti di interventi di cui al comma 1, il termine di cui all'*articolo 25, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016* è ridotto a quarantacinque giorni.⁴⁶⁴

[5. In deroga all'*articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016*, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'*articolo 26, comma 6, del predetto decreto* accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della

⁴⁶³ Comma così modificato dall'*art. 40, comma 1, lett. b), D.L. 9 agosto 2022, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 settembre 2022, n. 142*.

⁴⁶⁴ Comma così modificato dall'*art. 14, comma 1, lett. e), n. 3), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali.^{465]}

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto.

6-bis. In considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse alle infrastrutture di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore nonché l'applicazione delle disposizioni del presente decreto anche agli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, a esclusione di quelle relative alla vigilanza, al controllo e alla verifica contabile.

Art. 54 Estensione dell'Anagrafe antimafia degli esecutori agli interventi per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo⁴⁶⁶

1. Al fine di favorire il più celere svolgimento delle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, opera l'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'*articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione di cui al primo periodo, devono essere iscritti, a domanda, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al citato *articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016*. Sono abrogati i *commi 1, 2 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 giugno 2009, n. 77*.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il *comma 33 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2017, n. 172*, è abrogato. Gli operatori economici già iscritti nella sezione speciale del citato *comma 33 dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017* confluiscono, a cura della Prefettura-UTG dell'Aquila, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al comma 1 del presente articolo.⁴⁶⁷

⁴⁶⁵ Comma abrogato dall'*art. 14, comma 1, lett. e), n. 4), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

⁴⁶⁶ Sull'applicabilità delle disposizioni del Titolo IV, di cui il presente articolo è parte, vedi l'*art. 1, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 marzo 2023, n. 21*, e, successivamente, l'*art. 20-octies, comma 10, D.L. 1° giugno 2023, n. 61*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2023, n. 100*.

⁴⁶⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

2-bis. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, al *comma 9 dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2015, n. 125*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali possono delegare per l'attuazione delle opere e tramite stipula di un accordo ai sensi dell'*articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che, al fine di accelerare il processo di ricostruzione, eserciterà il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente".⁴⁶⁸

2-ter. Al fine di favorire il più celere svolgimento delle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 può individuare, sulla base di specifica motivazione, interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Tali interventi possono essere realizzati secondo le disposizioni dell'*articolo 63, commi 1 e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'*articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito è rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici territoriali del Governo ai sensi dell'*articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190*, che abbiano presentato domanda di iscrizione nella predetta Anagrafe. Si applicano le disposizioni del citato *articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016*. I lavori sono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'*articolo 216, comma 12, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016*.⁴⁶⁹

Art. 55 Misure di semplificazione in materia di istruzione⁴⁷⁰

1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di istruzione ricompresi nel PNRR e garantirne l'organicità, sono adottate le seguenti misure di semplificazione:

- a) per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR:

⁴⁶⁸ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁴⁶⁹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁴⁷⁰ Sull'applicabilità delle disposizioni del Titolo IV, di cui il presente articolo è parte, vedi l'*art. 1, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 marzo 2023, n. 21*, e, successivamente, l'*art. 20-octies, comma 10, D.L. 1° giugno 2023, n. 61*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2023, n. 100*.

- 1) il Ministero dell'istruzione predispone linee guida tecniche suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati con le quali individua anche i termini che gli enti locali rispettano per la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori, tenendo conto delle regole di monitoraggio e delle tempistiche definite dai regolamenti europei in materia;
- 1- bis) Il Ministero dell'istruzione comunica al Prefetto competente per territorio gli interventi che ha autorizzato affinché il Prefetto possa monitorarne l'attuazione da parte degli enti locali mediante l'attivazione di tavoli di coordinamento finalizzati all'efficace realizzazione delle attività;⁴⁷¹
- 2) in caso di inerzia degli enti locali beneficiari nell'espletamento delle procedure per la progettazione e per l'affidamento dei lavori, nonché nelle attività legate all'esecuzione e al collaudo degli interventi, rilevata a seguito di attività di monitoraggio, al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal *Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021*, e di assicurare il diritto allo studio in ambienti sicuri e adeguati, si applica l'articolo 12;
- 3) all'*articolo 7-ter, comma 1, alinea, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41*, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026"; (286)
- 4) gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio di bilancio sono autorizzati, per le annualità dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti concessi per l'edilizia scolastica nell'ambito del PNRR mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'*articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* e dall'*allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*;
- 5) l'autorizzazione prevista dall'*articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, relativa agli interventi di edilizia scolastica autorizzati nell'ambito del PNRR, è resa dall'amministrazione competente entro sessanta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi. Il parere del soprintendente di cui all'*articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, è reso entro trenta giorni;
- b) per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, agli investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e alle azioni ricomprese nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione:⁴⁷²
 - 1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal *Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021*, nonché dal *regolamento (UE) 2020/2221, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020*, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all'*articolo 1, commi 449 e 450, della*

⁴⁷¹ Numero inserito dall'*art. 24, comma 6, lett. a), n. 1), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁴⁷² Alinea così modificato dall'*art. 47, comma 3, D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*.

legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo;⁴⁷³

- 2) i dirigenti scolastici, con riferimento all'attuazione degli interventi ricompresi nel complessivo PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al *decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 settembre 2020, n. 120*, come modificato dal presente decreto, anche in deroga a quanto previsto dall'*articolo 45, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129*,⁴⁷⁴
- 3) fermo restando lo svolgimento dei compiti di controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche, come disciplinati dal *decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 129 del 2018*, ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche, i revisori dei conti utilizzano apposita piattaforma digitale messa a disposizione dal Ministero dell'istruzione, alla quale è possibile accedere anche tramite il sistema pubblico di identità digitale, secondo indicazioni del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
- 4) le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate al cablaggio e alla sistemazione degli spazi delle scuole possono procedere direttamente all'attuazione dei suddetti interventi di carattere non strutturale previa comunicazione agli enti locali proprietari degli edifici.

Art. 55-bis Regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale^{475 476}

1. All'*articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 maggio 2016, n. 89*, le parole: "per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo," sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024. Fino alla medesima data".

Art. 55-ter Semplificazione in materia di incasso degli assegni^{477 478}

1. All'articolo 66 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

⁴⁷³ Numero così modificato dall'*art. 24, comma 6, lett. a), n. 2), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁴⁷⁴ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁴⁷⁵ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁴⁷⁶ Sull'applicabilità delle disposizioni del Titolo IV, di cui il presente articolo è parte, vedi l'*art. 1, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 marzo 2023, n. 21*, e, successivamente, l'*art. 20-octies, comma 10, D.L. 1° giugno 2023, n. 61*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2023, n. 100*.

⁴⁷⁷ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁴⁷⁸ Sull'applicabilità delle disposizioni del Titolo IV, di cui il presente articolo è parte, vedi l'*art. 1, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 marzo 2023, n. 21*, e, successivamente, l'*art. 20-octies, comma 10, D.L. 1° giugno 2023, n. 61*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2023, n. 100*.

"Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.

La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'*articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 2011, n. 106*, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.

Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo".

Art. 56 Disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza⁴⁷⁹

1. Per i programmi di edilizia sanitaria indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute e riconducibili alle ipotesi di cui all'*articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, nonché per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'*articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67*, limitatamente al periodo di attuazione del PNRR, il permesso di costruire può essere rilasciato in deroga alla disciplina urbanistica ed alle disposizioni di legge statali e regionali in materia di localizzazione delle opere pubbliche; i medesimi programmi, ove riconducibili alle ipotesi di cui all'*articolo 22 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001*, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, fermo restando il rispetto delle disposizioni, nazionali o regionali, igienico sanitarie, antisismiche, di prevenzione incendi e di statica degli edifici, di tutela del paesaggio e dei beni culturali, di quelle sui vincoli idrogeologici nonché di quelle sul risparmio energetico.

2. Gli istituti della programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché la disciplina del contratto istituzionale di sviluppo di cui agli *articoli 1 e 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88* e all'*articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2017, n. 123*, si applicano ai programmi indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute e al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'*articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67*.⁴⁸⁰

⁴⁷⁹ Sull'applicabilità delle disposizioni del Titolo IV, di cui il presente articolo è parte, vedi l'*art. 1, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 marzo 2023, n. 21*, e, successivamente, l'*art. 20-octies, comma 10, D.L. 1° giugno 2023, n. 61*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2023, n. 100*.

⁴⁸⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

2-bis. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione.⁴⁸¹

Art. 56-bis Iniziative di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL^{482 483}

1. In relazione alle esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale, anche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 settembre 2021, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere individuate iniziative di investimento immobiliare di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, ulteriori rispetto a quelle di cui all'*articolo 25-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2020, n. 8*.⁴⁸⁴

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono valutate dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento, a valere sulle risorse allo scopo autorizzate, ai sensi dell'*articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*.

Art. 56-ter Misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca^{485 486}

1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di agricoltura e pesca compresi nel PNRR e garantirne l'organicità, sono adottate le seguenti misure di semplificazione:

- a) all'*articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario";
- b) all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale".

⁴⁸¹ Comma aggiunto dall'*art. 38-ter, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁴⁸² Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁴⁸³ Sull'applicabilità delle disposizioni del Titolo IV, di cui il presente articolo è parte, vedi l'*art. 1, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 marzo 2023, n. 21*, e, successivamente, l'*art. 20-octies, comma 10, D.L. 1° giugno 2023, n. 61*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2023, n. 100*.

⁴⁸⁴ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 14 settembre 2022*.

⁴⁸⁵ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁴⁸⁶ Sull'applicabilità delle disposizioni del Titolo IV, di cui il presente articolo è parte, vedi l'*art. 1, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 marzo 2023, n. 21*, e, successivamente, l'*art. 20-octies, comma 10, D.L. 1° giugno 2023, n. 61*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2023, n. 100*.

Art. 56-quater Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al *decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*^{487 488}

1. Al codice della proprietà industriale, di cui al *decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'*articolo 70* è inserito il seguente:

"Art. 70-bis

Licenza obbligatoria in caso di emergenza nazionale sanitaria

1. Nel caso di dichiarazione di stato di emergenza nazionale motivato da ragioni sanitarie, per fare fronte a comprovate difficoltà nell'approvvigionamento di specifici medicinali o dispositivi medici ritenuti essenziali, possono essere concesse, nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei, licenze obbligatorie per l'uso, non esclusivo, non alienabile e diretto prevalentemente all'approvvigionamento del mercato interno, dei brevetti rilevanti ai fini produttivi, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale o fino a un massimo di dodici mesi dalla cessazione dello stesso.

2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Agenzia italiana del farmaco in merito all'essenzialità e alla disponibilità dei farmaci rispetto all'emergenza in corso e sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale. Con il medesimo decreto è stabilita anche l'adeguata remunerazione a favore di quest'ultimo, determinata tenendo conto del valore economico dell'autorizzazione.

3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali in merito all'essenzialità e alla disponibilità dei dispositivi rispetto all'emergenza sanitaria in corso e sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale. Con il medesimo decreto è stabilita anche l'adeguata remunerazione a favore di quest'ultimo, determinata tenendo conto del valore economico dell'autorizzazione";

b) all'*articolo 72*:

1) al comma 1, le parole: "articoli 70 e 71" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 70, 70-bis e 71";

2) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di cui all'articolo 70-bis, il decreto di cui al presente comma è adottato in conformità ai commi 2 e 3 del medesimo articolo".

⁴⁸⁷ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁴⁸⁸ Sull'applicabilità delle disposizioni del Titolo IV, di cui il presente articolo è parte, vedi l'*art. 1, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 marzo 2023, n. 21*, e, successivamente, l'*art. 20-octies, comma 10, D.L. 1° giugno 2023, n. 61*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2023, n. 100*.

Titolo V

Semplificazioni in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno

Art. 57 Zone Economiche Speciali

1. Al *decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2017, n. 123*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 4*:

- 1) al comma 6, secondo periodo, le parole ", nominato ai sensi dell'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*" sono soppresse e dopo le parole "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: ", nonché da un rappresentante dei consorzi di sviluppo industriale, di cui all'*articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317*, ovvero di quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, presenti sul territorio";
- 1- bis) al comma 6, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Nel caso in cui tali porti rientrino nella competenza territoriale di più Autorità di sistema portuale, al Comitato partecipano i Presidenti di ciascuna Autorità di sistema portuale";⁴⁸⁹
- 1- ter) al comma 6, sesto periodo, le parole: "dell'Autorità di sistema portuale" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascuna Autorità di sistema portuale";⁴⁹⁰
- 2) dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d'intesa con il Presidente della Regione interessata. Nel caso di mancato perfezionamento dell'intesa nel termine di sessanta giorni dalla formulazione della proposta, il Ministro per il sud e la coesione territoriale sottopone la questione al Consiglio dei ministri che provvede con deliberazione motivata. Nel decreto è stabilita la misura del compenso spettante al Commissario, previsto dal comma 6, nel rispetto dei limiti di cui all'*articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*. I Commissari nominati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione cessano, ove non confermati, entro sessanta giorni dalla medesima data.";
- 3) il comma 7-quater è sostituito dal seguente: "7-quater. L'Agenzia per la Coesione territoriale supporta l'attività dei Commissari e garantisce, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia sulle ZES di cui all'*articolo 5, comma 1, lettera a-quater*), il coordinamento della loro azione nonché della pianificazione nazionale degli interventi nelle ZES, tramite proprio personale amministrativo e tecnico a ciò appositamente destinato, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'Agenzia per la Coesione territoriale fornisce inoltre supporto ai singoli Commissari mediante personale tecnico e amministrativo individuato ai sensi dell'*articolo 7, comma 6, del*

⁴⁸⁹ Numero inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁴⁹⁰ Numero inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dotato di idonee competenze, al fine di garantire efficacia e operatività dell'azione commissariale. A tale fine è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034. Il Commissario straordinario si avvale inoltre delle strutture delle amministrazioni centrali o territoriali, di società controllate dallo Stato o dalle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."⁴⁹¹

- 4) dopo il comma 7-quater, è inserito il seguente: "7-quinquies. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla infrastrutturazione delle ZES, fino al 31 dicembre 2026, il Commissario straordinario può, a richiesta degli enti competenti, assumere le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli *articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle *direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014*. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.";
- 5) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"8-bis. Le Regioni adeguano la propria programmazione o la riprogrammazione dei fondi strutturali alle esigenze di funzionamento e sviluppo della ZES e concordano le relative linee strategiche con il Commissario, garantendo la massima sinergia delle risorse materiali e strumentali approntate per la piena realizzazione del piano strategico di sviluppo.";
- b) all'*articolo 5*:
 - 1) al comma 1, lettera a-bis), sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1.1 prima delle parole "eventuali autorizzazioni" sono inserite le seguenti: "nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 5-bis,";
 - 1.2 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'*articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241*,";
 - 2) al comma 1, lettera a-ter), le parole da "e lo sportello unico di cui alla *legge 28 gennaio 1994, n. 84*" a "conclusione del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "e i procedimenti di cui all'articolo 5-bis".
 - 3) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. I termini di cui al comma 1 previsti per il rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti, pareri, concessioni, accertamenti di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, delle amministrazioni centrali nonché

⁴⁹¹ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

- di tutti gli altri competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori. Decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono resi in senso favorevole.";
- 4) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'*articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo *articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*. Il credito d'imposta è esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti.";
- c) dopo l'*articolo 5*, è inserito il seguente:
- "ART. 5-bis
- Autorizzazione unica
1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche ed in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale e degli aeroporti, le opere per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle zone economiche speciali (ZES) da parte di soggetti pubblici e privati sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.
2. I progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno delle ZES, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica, ove necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale.
3. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all'opera da eseguire, al progetto da approvare o all'attività da intraprendere, è rilasciata dal Commissario straordinario della ZES, di cui all'*articolo 4, comma 6*, in esito ad apposita conferenza di servizi, in applicazione dell'*articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241*.
4. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, anche per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, demaniale, antincendio, della salute dei cittadini e preposte alla disciplina doganale.
5. Il rilascio dell'autorizzazione unica sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto.
6. Le previsioni di cui ai commi da 2 a 5 si applicano altresì alle opere e altre attività all'interno delle ZES e ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuali e, in tal caso, l'autorizzazione unica prevista dai citati commi è rilasciata dall'Autorità di sistema portuale."⁴⁹².

⁴⁹² Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 4), da attuare con le risorse previste per la realizzazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.⁴⁹³

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 3), pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023, a carico del Programma operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020 e, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*.⁴⁹⁴

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), numero 4, valutati in 45,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'*articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*.⁴⁹⁵

Art. 58 Accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne⁴⁹⁶

1. All'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 15* è sostituito dal seguente: "15. L'attuazione degli interventi individuati ai sensi del comma 14 è perseguita attraverso la cooperazione tra i livelli istituzionali interessati, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale che si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Agenzia per la coesione territoriale, nelle forme e con le modalità definite con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Nelle more dell'adozione della delibera, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021, la cooperazione è perseguita attraverso la sottoscrizione degli accordi di programma quadro di cui all'*articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale, che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale".⁴⁹⁷

Art. 59 Proroga del termine per la perequazione infrastrutturale⁴⁹⁸

1. Nelle more di una ridefinizione, semplificazione e razionalizzazione del procedimento finalizzato alla perequazione infrastrutturale di cui all'*articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, il termine del 30 giugno 2021 previsto all'*articolo 1, comma 815, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, è prorogato al 31 dicembre 2021.

⁴⁹³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁴⁹⁴ Comma così sostituito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁴⁹⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁴⁹⁶ Vedi, anche, la *Deliberazione 2 agosto 2022, n. 41/2022*.

⁴⁹⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁴⁹⁸ Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

Art. 60 Rafforzamento del ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale

1. All'*articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 2014, n. 164*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, dopo la parola "Ministri", sono inserite le seguenti: "o, su sua delega, il Ministro per il sud e la coesione territoriale" e le parole "anche avvalendosi" sono sostituite dalle seguenti:
"avvalendosi dell'Agenzia per la coesione territoriale e";
- b) al comma 3, dopo la parola "Ministri", sono inserite le seguenti: "o, su sua delega, il Ministro per il sud e la coesione territoriale" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", per il tramite dell'Agenzia per la coesione territoriale. L'Agenzia può assumere le funzioni di soggetto attuatore, avvalendosi di una centrale di committenza ai fini dell'effettiva realizzazione degli interventi".

Art. 60-bis Accelerazione dei procedimenti relativi ai beni confiscati alle mafie⁴⁹⁹

1. Al fine di accelerare il procedimento di destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, anche allo scopo di garantire il tempestivo svolgimento delle attività connesse all'attuazione degli interventi di valorizzazione dei predetti beni, previsti dal PNRR, all'*articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, lettera c), settimo periodo, dopo le parole: "finalità sociali" sono aggiunte le seguenti: "ovvero per il sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria inerenti ai beni confiscati utilizzati per le medesime finalità";
- b) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La notifica del provvedimento di destinazione dei beni immobili agli enti di cui al comma 3, lettere c), primo periodo, e d), perfeziona il trasferimento del bene al patrimonio indisponibile dell'ente destinatario, che ne effettua la trascrizione entro i successivi dieci giorni";
- c) dopo il comma 15-quater è aggiunto il seguente:
"15-quinquies. In caso di revoca della destinazione, il bene rientra nella disponibilità dell'Agenzia, che ne verifica, entro sessanta giorni, la possibilità di destinazione secondo la procedura ordinaria. Qualora tale verifica dia esito negativo, il bene è mantenuto al patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia stessa. La relativa gestione è affidata all'Agenzia del demanio. L'Agenzia del demanio provvede alla regolarizzazione del bene confiscato avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 51, comma 3-ter, nonché alla rifunzionalizzazione e valorizzazione dello stesso, mediante l'utilizzo delle risorse ad essa attribuite per gli interventi su beni appartenenti al patrimonio dello Stato,

⁴⁹⁹ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

anche per la successiva assegnazione, a titolo gratuito, agli enti e ai soggetti di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo per le finalità ivi previste".

Titolo VI

Modifiche alla *legge 7 agosto 1990 n. 241*

1. All'*articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 9-bis:
 - 1) il primo periodo è sostituito dal seguente:
"L' organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.";
 - 2) al terzo periodo, dopo le parole "l'indicazione del soggetto" sono inserite le seguenti: "o dell'unità organizzativa";
- b) il comma 9-ter è sostituito dal seguente:
"9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.".

Art. 62 Modifiche alla disciplina del silenzio assenso

1. All'*articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'*articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*".⁵⁰⁰

⁵⁰⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

Art. 63 Annullamento d'ufficio

1. All'*articolo 21-nonies, comma 1 e comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, la parola "diciotto" è sostituita dalla seguente: "dodici".⁵⁰¹

Art. 63-bis Modifiche all'*articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168*, in materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi a oggetto terreni a uso civico (316)

1. All'*articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168*, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"8-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti terreni:

- a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore della *legge 8 agosto 1985, n. 431*, e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate dall'amministrazione comunale;
- b) siano stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;
- c) non siano stati trasformati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa.

8-ter. I trasferimenti di diritti di uso civico e le permute di cui al comma 8-bis hanno a oggetto terreni di superficie e valore ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile dei comuni, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I trasferimenti dei diritti e le permute comportano la demanializzazione dei terreni di cui al periodo precedente e a essi si applica l'*articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*.

8-quater. I terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico ai sensi di quanto disposto dai commi 8-bis e 8-ter sono sdemanializzati e su di essi è mantenuto il vincolo paesaggistico".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

⁵⁰¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

Titolo VII

Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa

Art. 64 Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca

1. All'*articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, le parole "tramite appositi comitati, " e ",tenendo conto in particolare dei principi della tecnica di valutazione tra pari" sono soppresse.

2. L'*articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240* è sostituito dal seguente:

"Art. 21.

Comitato nazionale per la valutazione della ricerca

1. Al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione, è istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). Il CNVR è composto da quindici studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, tra i quali tre componenti sono scelti dal Ministro dell'università e della ricerca e gli altri dodici sono designati, due ciascuno e nel rispetto del principio della parità di genere, dal Consiglio universitario nazionale, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, dall'European Research Council e dall'Accademia nazionale dei Lincei e, uno ciascuno, dalla European Science Foundation e dal Consiglio nazionale dei ricercatori e dei tecnologi. Il Comitato è regolarmente costituito con almeno dieci componenti.

2. Il CNVR, in particolare:

- a) indica i criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel rispetto dei principi indicati dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 20, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte;
- b) nomina i componenti dei comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 20;
- c) provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi;
- d) definisce i criteri per la individuazione e l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca;
- e) predispone rapporti specifici sull'attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNVR.

3. Il CNVR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. L'incarico di componente del CNVR è di durata quinquennale, non rinnovabile. In caso di

cessazione di un componente prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il compenso dei componenti del Comitato è stabilito nel decreto di nomina, nel limite previsto dall'*articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il CNVR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero dell'università e della ricerca." ⁵⁰²

3. In sede di prima applicazione, il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui al comma 2 è composto dai componenti del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è integrato nella sua piena composizione dal Ministro dell'università e della ricerca nel rispetto del principio della parità di genere. Sono fatti salvi gli atti inerenti alle procedure valutative del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le parole "Comitato nazionale dei garanti della ricerca" devono intendersi riferite, ovunque ricorrano, al "Comitato nazionale per la valutazione della ricerca".

4. All'*articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, le parole "Comitato nazionale dei garanti per la ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "Comitato nazionale per la valutazione della ricerca".

5. All'*articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, la lettera b) è abrogata. ⁵⁰³

6. In relazione alle accresciute esigenze in tema di selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca connessi all'attuazione del PNRR, il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'*articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. L'incremento di cui al presente comma e le somme eventualmente non impiegate per l'attivazione delle convenzioni di cui al primo periodo dell'*articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, sono finalizzate a promuovere l'attività di valutazione degli esperti tecnico-scientifici e professionali, anche in deroga al limite massimo del 7 per cento di cui al secondo periodo del citato *articolo 1, comma 551, della legge n. 178 del 2020*, nonché alla stipula di accordi o convenzioni con enti ed istituzioni, anche esteri, di riconosciuto prestigio nell'ambito della valutazione della ricerca, in ordine allo svolgimento di attività di supporto specialistico e di analisi, di valutazione economica e finanziaria ovvero di verifica, monitoraggio e controllo sugli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento a quelli previsti dal PNRR. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, relativamente alla quota destinata ai compiti dell'Agenzia Nazionale della ricerca in materia di valutazione dell'impatto di attività di ricerca. ⁵⁰⁴

⁵⁰² Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁵⁰³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁵⁰⁴ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

6-bis. Anche al fine di supportare l'attività del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui all'*articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, attraverso le procedure concorsuali pubbliche e con le modalità di cui all'*articolo 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, sessantanove unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione F1, del comparto Funzioni centrali, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in esito alla prova scritta di cui al quarto periodo dell'*articolo 1, comma 939, della legge n. 178 del 2020*. Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 100.000 per l'anno 2021 e a euro 2.760.845 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.⁵⁰⁵

6-ter. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva del contingente previsto dall'*articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165*, è incrementata, nei limiti della dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, di quindici unità di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Per i medesimi anni di cui al primo periodo, in aggiunta al contingente di cui al citato *articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 2020*, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'università e della ricerca è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale, assegnato alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto. Per le finalità di cui al presente comma la dotazione finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'*articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 marzo 2020, n. 12*, è incrementata di 30.000 euro per l'anno 2021 e di 90.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 118.476,61 euro per l'anno 2021 e a 337.407,12 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.⁵⁰⁶

6-ter.1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, ad acquisire, attraverso l'attivazione

⁵⁰⁵ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁵⁰⁶ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

delle convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT della società Consip Spa, servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Per le finalità del primo periodo del presente comma è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.⁵⁰⁷

6-ter.2. In ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al *decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 marzo 2020, n. 12*, al fine di consentire una maggiore flessibilità gestionale e una più efficace realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno 2022 i limiti, relativi al medesimo Ministero, di cui all'*articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e all'*articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, sono rideterminati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In ragione del processo di riorganizzazione di cui al primo periodo è rideterminata, altresì, la consistenza del fondo per la retribuzione della posizione e di risultato del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'università e della ricerca. Agli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, pari a 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del presente articolo. All'*articolo 1, comma 1050, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, le parole: «non dirigenziale» sono soppresse.⁵⁰⁸

6-quater. Per le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi e delle nuove funzionalità strumentali di gestione amministrativa e contabile finalizzate a rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa e per potenziare le attività a supporto degli uffici scolastici regionali e degli uffici centrali, nonché al fine di avviare tempestivamente le procedure di attuazione e monitoraggio degli interventi del PNRR e di supportare gli enti locali nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad assumere, nel biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di alta professionalità pari a cinquanta unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3. Per il reclutamento del suddetto contingente di personale, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità, apposite procedure concorsuali

⁵⁰⁷ Comma inserito dall'*art. 13, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 565, L. 29 dicembre 2022, n. 197*, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

⁵⁰⁸ Comma inserito dall'*art. 31-ter, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

pubbliche per titoli ed esame orale per l'accesso alle quali è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e della conoscenza della lingua inglese, anche di dottorato di ricerca pertinente al profilo professionale richiesto. I bandi di selezione stabiliscono i titoli da valutare e i punteggi attribuibili, lo svolgimento di un esame orale da parte del candidato, anche finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese nonché dell'eventuale altra lingua straniera tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)", svolto nelle sedi e secondo le modalità indicate dall'amministrazione anche con l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, nel rispetto dei principi inerenti allo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali, garantendo l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità e le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici. Per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dal presente comma è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 100.000.⁵⁰⁹

6-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 6-quater è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2021 e di euro 2.236.523 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.⁵¹⁰

6-sexies. Per garantire la funzionalità degli uffici del Ministero dell'istruzione, con regolamento emanato ai sensi dell'*articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, ovvero ai sensi dell'*articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173*, si provvede all'adeguamento della struttura organizzativa del medesimo Ministero, apportando modifiche ai regolamenti di organizzazione vigenti e prevedendo l'istituzione di tre posizioni dirigenziali di livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia è corrispondentemente incrementata. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di riorganizzazione ai sensi del primo periodo, le tre posizioni dirigenziali di livello generale sono temporaneamente assegnate nel numero di una all'Ufficio di gabinetto e due ai rispettivi dipartimenti del Ministero dell'istruzione, per lo svolgimento di un incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per le medesime finalità la dotazione finanziaria per gli uffici di diretta collaborazione è incrementata di 300.000 euro per l'anno 2021, di 800.000 euro per l'anno 2022 e di 1,28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 547.400 per l'anno 2021 e di euro 1.542.200 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

⁵⁰⁹ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁵¹⁰ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.⁵¹¹

6-septies. Il contributo di cui all'*articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, in favore della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei Lincei è prorogato per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.⁵¹²

7. Al fine di realizzare interventi di investimento finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, ovvero alla tutela di strutture di particolare rilievo storico ed architettonico delle medesime istituzioni è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021 da assegnare alle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica a titolo di cofinanziamento degli interventi di cui al presente comma.⁵¹³

7-bis. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

- a) quanto a 8 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come rifinanziata dall'*articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*,
- b) quanto a 4 milioni di euro mediante utilizzo delle somme, conservate nel conto dei residui, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come rifinanziata dall'*articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.⁵¹⁴

8. All'*articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338*, al comma 2, la parola "50" è sostituita dalla seguente "75".

⁵¹¹ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108* e, successivamente, così modificato dall'*art. 24, comma 6, lett. b), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, e dall'*art. 6, comma 3-bis, D.L. 11 novembre 2022, n. 173*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 16 dicembre 2022, n. 204*.

⁵¹² Comma inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁵¹³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁵¹⁴ Il presente comma in origine capoverso del comma 7 è stato ridenominato come comma 7-bis e così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

9. L'efficacia della disposizione del comma 8, i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.

Art. 64-bis Misure di semplificazione nonché prime misure attuative del PNRR in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica⁵¹⁵

1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti nel PNRR, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. All'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 102 è sostituito dal seguente:
 "102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso nonché per l'accesso ai corsi di laurea magistrale istituiti dalle università, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'*articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508*, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi di corsi di laurea di cui al *decreto ministeriale 16 marzo 2007*, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007:
 - a) classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli istituti superiori per le industrie artistiche;
 - b) classe L-3 per i diplomi rilasciati da istituzioni diverse da quelle di cui alla lettera a)";
- b) al comma 104, dopo le parole: "o di specializzazione" sono inserite le seguenti: "nonché a borse di studio, ad assegni di ricerca e ad ogni altro bando per attività di formazione, studio, ricerca o perfezionamento".

3. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143*, le istituzioni di cui all'*articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508*, possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate, personale amministrativo a tempo indeterminato nei profili di collaboratore e di elevata professionalità EP/1 ed EP/2 con procedure concorsuali svolte ai sensi dell'*articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

4. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143*, le assunzioni a tempo indeterminato presso le istituzioni statali di cui all'*articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508*, pari

⁵¹⁵ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente ai sensi dell'*articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.⁵¹⁶

5. Il reclutamento di docenti nelle accademie di belle arti, accreditate ai sensi dell'*articolo 29, comma 9, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, anche a valere su graduatorie nazionali o di istituto, per gli insegnamenti ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, nonché per gli insegnamenti ABPR72, ABPR73, ABPR74, ABPR75 e ABPR76 di cui al *decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 dicembre 2010, n. 302*, è subordinato al possesso dei requisiti del corpo docente individuati ai sensi del citato *articolo 29, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004*, nonché all'inserimento nell'elenco dei restauratori di beni culturali previsto dall'*articolo 182 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004*, in uno o più settori di competenza coerenti con il settore artistico-disciplinare a cui afferisce l'insegnamento.

6. Al primo periodo del *comma 1 dell'articolo 3-quater del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 marzo 2020, n. 12*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione delle disposizioni di cui all'*articolo 8, comma 5, del medesimo regolamento*, che si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022».

7. Gli organi delle istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale previsti dall'*articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132*, possono essere rimossi, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previa diffida, nei seguenti casi: a) per gravi o persistenti violazioni di legge; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi o dei servizi indispensabili dell'istituzione; c) in caso di dissesto finanziario, quando la situazione economica dell'istituzione non consenta il regolare svolgimento dei servizi indispensabili ovvero quando l'istituzione non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi. Con il decreto di cui al presente comma si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni dell'organo o degli organi rimossi nonché gli ulteriori eventuali compiti finalizzati al ripristino dell'ordinata gestione dell'istituzione.

8. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'*articolo 2, comma 7, lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508*, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere favorevole dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, può essere autorizzata l'istituzione di corsi di studio delle istituzioni statali di cui all'*articolo 2, comma 1, della medesima legge n. 508 del 1999* in sedi diverse dalla loro sede legale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della

⁵¹⁶ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 18 luglio 2022* e il *D.P.C.M. 21 ottobre 2022*.

ricerca, sono definiti le procedure per l'autorizzazione dei corsi di cui al primo periodo del presente comma e i requisiti di idoneità delle strutture, di sostenibilità e di adeguatezza delle risorse finanziarie nonché di conformità dei servizi che sono assicurati nelle predette sedi decentrate, ferme restando le dotazioni organiche dell'istituzione. Entro dodici mesi dalla data di adozione del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, le istituzioni statali di cui al citato *articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999* che hanno già attivato corsi in sedi decentrate richiedono l'autorizzazione di cui al presente comma, ove non già autorizzati sulla base di specifiche disposizioni normative. Dopo il termine di cui al terzo periodo del presente comma, in assenza di autorizzazione, le istituzioni assicurano agli studenti il completamento dei corsi presso le sedi legali delle medesime istituzioni ovvero presso un'altra istituzione, con applicazione di quanto previsto dall'*articolo 6, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212*, e i titoli di studio rilasciati presso sedi decentrate non autorizzate non hanno valore legale.

9. Il *comma 655 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, si interpreta nel senso che le procedure di cui al medesimo comma sono finalizzate al superamento del precariato e sono riservate a coloro che hanno maturato il requisito, riferito agli anni accademici di insegnamento, nelle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale statali italiane.

10. Al comma 107-bis dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, le parole: "di validità" sono sostituite dalle seguenti: "di conseguimento" e le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

Art. 64-ter Proroga degli organi degli Enti parco nazionali⁵¹⁷

1. Al fine di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR nelle aree protette, la durata in carica del presidente e del consiglio direttivo di ciascun Ente parco nazionale, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prorogata fino alla scadenza dell'organo nominato in data più recente.

Art. 64-quater Fruizione delle aree naturali protette⁵¹⁸

1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a essi attribuite dal PNRR, gli enti di gestione delle aree naturali protette possono regolamentare l'accesso a specifiche aree o strutture in cui sia necessario il contingentamento dei visitatori, affidando il servizio di fruizione di tali aree o strutture, previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, a soggetti in possesso di adeguata formazione e prevedendo la corresponsione di un contributo all'ente di gestione da parte dei visitatori.

⁵¹⁷ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁵¹⁸ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

Art. 64-quinquies Misure di semplificazione in materia di ricerca clinica⁵¹⁹

1. Al *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 16*, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "l'attività ambulatoriale" sono inserite le seguenti: ", la ricerca clinica, la comunicazione al paziente";
- b) all'*articolo 16-bis*, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "alla medicina di genere e all'età pediatrica" sono inserite le seguenti: "nonché alla comunicazione tra il medico e il paziente".

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 65 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali

1. All'*articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 16 novembre 2018, n. 130*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali, direttamente sulla base del programma annuale di attività di cui al comma 5-bis, nonché nelle forme e secondo le modalità indicate nei commi da 3 a 5.";

- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e fermi restando i compiti e le responsabilità dei soggetti gestori, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture:

- a) esercita l'attività ispettiva finalizzata alla verifica dell'attività di manutenzione svolta dai gestori, dei relativi risultati e della corretta organizzazione dei processi di manutenzione, nonché l'attività ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori, in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle stesse, a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio, nonché all'esecuzione dei necessari interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed alla Commissione di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264*;

⁵¹⁹ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

- b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia;
- c) propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'adozione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, del decreto previsto dall'*articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35*;
- d) stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura di cui all'*articolo 3 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011*;
- e) cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli ai sensi dell'*articolo 4 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011* nonché la relativa attività di formazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del medesimo decreto;
- f) provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza della rete esistente, secondo quanto previsto dall'*articolo 5 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011*, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;
- g) effettua, in attuazione del programma annuale di attività di cui al comma 5-bis e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni, le ispezioni di sicurezza previste dall'*articolo 6 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011*, anche compiendo verifiche sulle attività di controllo già svolte dai gestori eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito;
- h) adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni volte ad assicurare la corretta applicazione delle stesse;
- i) sovrintende alla gestione dei dati secondo quanto previsto dall'*articolo 7 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011*;
- l) propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe previste dall'*articolo 10 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011*;
- m) svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali";

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta dell'Agenzia sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, da espletarsi nel corso dell'anno successivo, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed alla Commissione di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 5*

ottobre 2006, n. 264. Relativamente alle attività dell'anno 2021, il programma di cui al primo periodo è adottato entro il 31 agosto 2021. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'Agenzia trasmette al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle attività previste dai commi da 3 a 5 e svolte nel corso dell'anno precedente."⁵²⁰.

Art. 65-bis Proroga della concessione di esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno⁵²¹

1. Al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di trasporto di interesse nazionale costituito dalla ferrovia internazionale Domodossola-Locarno, come disciplinato dalla Convenzione internazionale resa esecutiva dalla legge 16 dicembre 1923, n. 3195, all'*articolo 3, comma 9, della legge 18 giugno 1998, n. 194*, le parole: "31 agosto 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2031". All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 66 Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali⁵²²

01. All'*articolo 4, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: "delle attività di cui all'articolo 5," sono inserite le seguenti: "nonché delle eventuali attività diverse di cui all'articolo 6";
- b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli 5 e 6".⁵²³

02. All'*articolo 32, comma 4, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile".⁵²⁴

1. All'*articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, le parole: "31 maggio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2022".

⁵²⁰ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁵²¹ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁵²² Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁵²³ Comma premesso dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁵²⁴ Comma premesso dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

1-bis. All'*articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui all'*articolo 2*, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui al citato *articolo 2*".⁵²⁵

2. All'*articolo 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Esclusivamente per le medesime finalità, l'INPS consente alle pubbliche amministrazioni, agli enti territoriali e alle associazioni di tutela delle persone con disabilità maggiormente rappresentative e capillarmente diffuse a livello territoriale, che erogano beni o servizi in favore delle persone con disabilità, l'accesso, temporaneo e limitato al solo disbrigo delle pratiche connesse all'erogazione di detti beni o servizi, su richiesta dell'interessato, alle informazioni strettamente necessarie contenute nei verbali di accertamento dello stato di invalidità o disabilità in tutti i casi stabiliti dalla legge, attraverso lo strumento della Carta. L'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua la tipologia di dati soggetti al trattamento e le operazioni eseguibili necessarie al funzionamento della Carta e all'accesso alle predette informazioni nonché le misure necessarie alla tutela dei diritti fondamentali dell'interessato."⁵²⁶

Art. 66-bis Modifiche a disposizioni legislative⁵²⁷

1. Al primo periodo del *comma 2 dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395*, le parole: "individuate con decreto del Ministro" sono soppresse.

2. Al secondo periodo del *comma 1-bis dell'articolo 56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443*, le parole da: "Con decreto del Ministro della giustizia" fino a: "che assicurano" sono sostituite dalle seguenti: "E' assicurata".

3. Il *comma 3-bis dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale*, di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, è abrogato.⁵²⁸

4. Al *comma 4-octies dell'articolo 241-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, le parole: ", secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono soppresse.

5. Il *comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, è abrogato.

6. All'*articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, il quarto periodo del *comma 38* è soppresso e il *comma 937* è abrogato.

7. Il *comma 4 dell'articolo 19 della legge 28 luglio 2016, n. 154*, è abrogato.

⁵²⁵ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁵²⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁵²⁷ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁵²⁸ Il presente comma era stato modificato dall'*art. 10, comma 7, D.L. 10 settembre 2021, n. 121*; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla *legge di conversione (L. 9 novembre 2021, n. 156)*.

8. Il *comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151*, è abrogato.

9. La *lettera a) del comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*, è abrogata.

10. Il *comma 3 dell'articolo 78 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, è abrogato.

11. Il *comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74*, è abrogato.

12. Il *comma 20-ter dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, è abrogato.

13. Il *comma 13 dell'articolo 19 del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114*, è abrogato.

14. Il secondo periodo del *comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 16 novembre 2018, n. 130*, è soppresso.

15. Il numero 1) della *lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126*, è abrogato.

16. Il secondo periodo del *comma 373 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, è soppresso.

Art. 66-ter Misure di semplificazione per l'erogazione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare⁵²⁹

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è inserito il seguente:

"4-bis. Nelle more dell'adozione del decreto annuale di cui al comma 4, le amministrazioni preposte continuano a erogare l'assegno di cui al comma 2 sulla base del decreto emanato nell'anno precedente a quello di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*".

Art. 66-quater Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità⁵³⁰

1. All'*articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286*, sono apportate le seguenti modificazioni:

⁵²⁹ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁵³⁰ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

- a) al comma 152, dopo le parole: "sospette di falsità," sono inserite le seguenti: "non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione delle stesse,";
- b) al comma 153, le parole: "fino ad euro 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 300 a euro 5.000 secondo la gravità della violazione".

Art. 66-quinquies Destinazione di parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del *codice della strada* all'acquisto di mezzi per finalità di protezione civile⁵³¹

1. All'*articolo 208, comma 5-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente interessato".

Art. 66-sexies Clausola di salvaguardia⁵³²

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

Art. 67 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato I⁵³³

(Articoli 17, comma 1, lettera a), e 18, comma 1, lettera b))

"Allegati alla Parte Seconda

ALLEGATO I-bis

- Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del *Regolamento (UE) 2018/1999*.

⁵³¹ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁵³² Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

⁵³³ Allegato così modificato dalla *legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108*.

1. Dimensione della decarbonizzazione

1.1 Infrastrutture per il phase out della generazione elettrica alimentata a carbone

1.1.1 Riconversione e/o dismissione delle centrali alimentate a carbone;

1.1.2 Nuovi impianti termoelettrici alimentati attraverso gas naturale per le esigenze di nuova potenza programmabile, con prevalente funzione di adeguatezza, regolazione e riserva connessi alle esigenze del sistema elettrico derivanti dalla chiusura delle centrali alimentate a carbone

1.1.3 Infrastrutture di reloading, trasporto via nave, stoccaggio e rigassificazione necessarie a consentire il phase out dalla generazione a carbone e la decarbonizzazione delle industrie in Sardegna.

1.2 Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a:

1.2.1 Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti;

1.2.2 Generazione di energia termica: impianti geotermici, solare termico e a concentrazione, produzione di energia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, biometano, residui e rifiuti;

1.2.3 Produzione di carburanti sostenibili: biocarburanti e biocarburanti avanzati, biometano e biometano avanzato (compreso l'upgrading del biogas e la produzione di BioLNG da biometano), syngas, carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, e-fuels), carburanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuels).

1.3 Infrastrutture e impianti per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno

1.3.1 Impianti di produzione di idrogeno;

1.3.2 Impianti di PoZer-to-X;

1.3.3 Infrastrutture di trasporto di idrogeno;

1.3.4 Infrastrutture di stoccaggio di idrogeno.

1.4 Altre opere funzionali alla decarbonizzazione del sistema energetico e dell'industria

1.4.1 Costruzione di impianti di rifornimento di combustibili alternativi (per il trasporto stradale, aereo e navale), nonché ristrutturazione totale o parziale di impianti esistenti con incluso l'annesso stoccaggio, per:

a. Ricarica elettrica;

b. Rifornimento Idrogeno (per utilizzo con Fuel cell, motori endotermici e vettori derivati, quali ammoniaca);

c. Rifornimento Gas Naturale Compresso / Gas Naturale Compresso di origine Biologica;

d. Rifornimento Gas Naturale Liquefatto / Gas Naturale Liquefatto di origine biologica;

e. Rifornimento Gas di Petrolio Liquefatto / Gas di Petrolio Liquefatto di origine biologica;

f. Biocarburanti in purezza;

1.4.2 Impianti di riconversione del ciclo produttivo finalizzati a ridurre le emissioni da parte del settore industriale, ivi compresa la cattura, trasporto, utilizzo e/o stoccaggio della CO₂.

2 Dimensione dell'efficienza energetica

2.1 Riqualificazione energetica profonda di zone industriali o produttive, aree portuali, urbane e commerciali;

2.2 Reti di telecalore / teleriscaldamento / teleraffrescamento;

2.3 Impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR);

2.4 Impianti di Recupero di calore di scarto.

3 Dimensione della sicurezza energetica

3.1 Settore elettrico

3.1.1 Sviluppo rete di trasmissione nazionale:

a. elettrodotti funzionali al collegamento internazionale e interconnector;

b. elettrodotti e opere funzionali al collegamento tra zone di mercato nazionali e alla riduzione delle congestioni intrazonali e dei vincoli di capacità produttiva;

c. opere funzionali all'incremento dell'adeguatezza e della sicurezza del sistema e di regolazione dei parametri di frequenza, tensione e potenza di corto circuito;

d. aumento della resilienza delle reti anche verso fenomeni meteorologici estremi a tutela della continuità delle forniture e della sicurezza di persone e cose;

3.1.2 Riqualificazione delle reti di distribuzione:

a. Cabine primarie e secondarie;

b. Linee elettriche Bassa e Media Tensione;

c. Telecontrollo e Metering.

3.1.3 Sviluppo capacità di accumulo elettrochimico e pompaggio

a. Installazione di sistemi di accumulo elettrochimici e pompaggi

3.2 Settore gas

3.2.1 Miglioramento della flessibilità della rete nazionale e regionale di trasporto,, e ammodernamento delle stesse reti finalizzato all' aumento degli standard di sicurezza e controllo;

3.2.2 Impianti per l'integrazione delle fonti di gas rinnovabili attraverso l'utilizzo delle infrastrutture esistenti del sistema gas per il relativo trasporto, stoccaggio e distribuzione;

3.2.3 Impianti per la diversificazione della capacità di importazione;

3.2.4 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione di GNL di cui agli *articoli 9 e 10 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257*, nonché impianti di liquefazione di GNL, finalizzati alla riduzione di emissioni di CO₂ rispetto ad altre fonti fossili, e relative modifiche degli impianti esistenti;

3.2.5 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione di GPL di cui all'*articolo 57 del Decreto-Legge del 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito con modificazioni dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35* finalizzate alla riduzione di emissioni di CO₂ rispetto ad altre fonti fossili.

3.3 Settore dei prodotti petroliferi

3.3.1 Interventi per la riconversione delle raffinerie esistenti e nuovi impianti per la produzione di prodotti energetici derivanti da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché

l'ammodernamento e l'incremento della capacità esistente anche finalizzata alla produzione di carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, e-fuels), carburanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuels);

3.3.2 Interventi di decommissioning delle piattaforme di coltivazione di idrocarburi ed infrastrutture connesse.".

Allegato II⁵³⁴

(Articolo 31)

"Tabella A

(Articolo 12)

Fonte	Soglie
1 Eolica	60 kW
2 Solare fotovoltaica	50 kW
3 Idraulica	100 kW
4 Biomasse	200 kW
5 Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	300 kW

Allegato III

(Articolo 3)

"Allegati alla Parte Quarta

Allegato D - Elenco dei rifiuti.

Classificazione dei rifiuti.

"Indice. Capitoli dell'elenco

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali

01 01 Rifiuti da estrazione di minerali

01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi

01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

⁵³⁴ Allegato così modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

- 01 03 04 * sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso
- 01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose
- 01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
- 01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
- 01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
- 01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10
- 01 03 10* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
- 01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
- 01 04 07 * rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
- 01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 01 04 09 scarti di sabbia e argilla
- 01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
- 01 04 13 rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
- 01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
- 01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
- 01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
- 01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
- 01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
- 01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, preparazione e lavorazione di alimenti
- 02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca
- 02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 01 02 scarti di tessuti animali
02 01 03 scarti di tessuti vegetali
02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07 rifiuti derivanti dalla silvicoltura
02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
02 01 10 rifiuti metallici
02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 02 rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 02 scarti di tessuti animali
02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione
02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero
02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 02 rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti

02 06 03 fanghi da trattamento in loco degli effluenti

02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti

02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 04 * segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno

03 02 01 * preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati

03 02 02 * prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati

03 02 03 * prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici

03 02 04 * prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici

03 02 05 * altri prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose

03 02 99 prodotti per trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)

03 03 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta

03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio

03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica

03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10

03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, e dell'industria tessile

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 01 carniccio e frammenti di calce

04 01 02 rifiuti di calcinazione

04 01 03 * bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida

04 01 04 liquido di concia contenente cromo

04 01 05 liquido di concia non contenente cromo

04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo

04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo

04 01 08 rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 02 rifiuti dell'industria tessile

04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)

04 02 14 * rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici

04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14

04 02 16 * tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose

04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16

04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19

04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze

04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate

04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone

05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio

05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione

05 01 03 * morchie da fondi di serbatoi

05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione

05 01 05 * perdite di olio

05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature

05 01 07 * catrami acidi

05 01 08 * altri catrami

05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09

05 01 11 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi

05 01 12 * acidi contenenti oli

05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie

05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

05 01 15 * filtri di argilla esauriti

05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio

05 01 17 bitume

05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone

05 06 01 * catrami acidi

05 06 03 * altri catrami

05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale

05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio

05 07 02 rifiuti contenenti zolfo

05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 Rifiuti dei processi chimici inorganici

06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di acidi

06 01 01 * acido solforico ed acido solforoso

06 01 02 * acido cloridrico

06 01 03 * acido fluoridrico

06 01 04 * acido fosforico e fosforoso

06 01 05 * acido nitrico e acido nitroso

06 01 06 * altri acidi

06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di basi

06 02 01 * idrossido di calcio

06 02 03 * idrossido di ammonio

06 02 04 * idrossido di sodio e di potassio

06 02 05 * altre basi

06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici

06 03 11 * sali e loro soluzioni, contenenti cianuri

06 03 13 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti

06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13

06 03 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti

06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15

06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03

06 04 03 * rifiuti contenenti arsenico

06 04 04 * rifiuti contenenti mercurio

06 04 05 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti

06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti

06 05 02 * fanghi da trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose

06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02

06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione

06 06 02 * rifiuti contenenti solfuri pericolosi

06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02

06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni

06 07 01 * rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto

06 07 02 * carbone attivato dalla produzione di cloro

06 07 03 * fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio

06 07 04 * soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto

06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso del silicio e dei suoi derivati

06 08 02 * rifiuti contenenti clorosilani pericolosi

06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo

06 09 02 scorie fosforose

06 09 03 * rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose

06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03

06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti

06 10 02 * rifiuti contenenti sostanze pericolose

06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 11 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici e opacificanti

06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio

06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti

06 13 01 * prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici

06 13 02 * carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)

06 13 03 nerofumo

06 13 04 * rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto

06 13 05 * fuliggine

06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 Rifiuti dei processi chimici organici

07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti chimici organici di base

07 01 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 01 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 01 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati

- 07 01 08 * altri fondi e residui di reazione
- 07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
- 07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
- 07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
- 07 02 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 02 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 02 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 02 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 02 08 * altri fondi e residui di reazione
- 07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
- 07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
- 07 02 13 rifiuti plastici
- 07 02 14 * rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
- 07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
- 07 02 16 * rifiuti contenenti siliconi pericolosi
- 07 02 17 rifiuti contenenti siliconi diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
- 07 02 17* rifiuti contenenti siliconi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
- 07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)
- 07 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 03 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 03 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 03 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 03 08 * altri fondi e residui di reazione
- 07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
- 07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

- 07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
- 07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi, organici
- 07 04 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 04 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 04 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 04 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 04 08 * altri fondi e residui di reazione
- 07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
- 07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
- 07 04 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
- 07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti farmaceutici
- 07 05 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 05 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 05 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 05 08 * altri fondi e residui di reazione
- 07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
- 07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
- 07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
- 07 05 14 rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
- 07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici

- 07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 06 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 06 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 06 08 * altri fondi e residui di reazione
- 07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
- 07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
- 07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti
- 07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 07 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 07 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 07 08 * altri fondi e residui di reazione
- 07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
- 07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
- 07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
- 08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici
- 08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
- 08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
- 08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

- 08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
- 08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
- 08 01 19 * sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
- 08 01 21 * residui di pittura o di sverniciatori
- 08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
- 08 02 01 polveri di scarti di rivestimenti
- 08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
- 08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
- 08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di inchiostri per stampa
- 08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
- 08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
- 08 03 12 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
- 08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
- 08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
- 08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
- 08 03 16 * residui di soluzioni per incisione
- 08 03 17 * toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
- 08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
- 08 03 19 * oli dispersi
- 08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)
- 08 04 09 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
- 08 04 11 * fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11

- 08 04 13 * fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
- 08 04 15 * rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
- 08 04 17 * olio di resina
- 08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08
- 08 05 01 * isocianati di scarto
- 09 Rifiuti dell'industria fotografica
- 09 01 rifiuti dell'industria fotografica
- 09 01 01 * soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa
- 09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
- 09 01 03 * soluzioni di sviluppo a base di solventi
- 09 01 04 * soluzioni di fissaggio
- 09 01 05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
- 09 01 06 * rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
- 09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
- 09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
- 09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie
- 09 01 11 * macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
- 09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
- 09 01 13 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06
- 09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 Rifiuti provenienti da processi termici
- 10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)
- 10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
- 10 01 02 ceneri leggere di carbone
- 10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato
- 10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia

- 10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
- 10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
- 10 01 09 * acido solforico
- 10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile
- 10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14
- 10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
- 10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
- 10 01 20 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
- 10 01 22 * fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
- 10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
- 10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
- 10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
- 10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 02 rifiuti dell'industria siderurgica
- 10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie
- 10 02 02 scorie non trattate
- 10 02 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 02 08 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
- 10 02 10 scaglie di laminazione
- 10 02 11 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11

- 10 02 13 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
- 10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione
- 10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
- 10 03 02 frammenti di anodi
- 10 03 04 * scorie della produzione primaria
- 10 03 05 rifiuti di allumina
- 10 03 08 * scorie saline della produzione secondaria
- 10 03 09 * scorie nere della produzione secondaria
- 10 03 15 * schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
- 10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
- 10 03 17 * rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi
- 10 03 18 rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
- 10 03 19 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
- 10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19
- 10 03 21 * altre polveri e particolati (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
- 10 03 22 altre polveri e particolati (compresi quelli prodotti da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21
- 10 03 23 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 03 24 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
- 10 03 25 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
- 10 03 27 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
- 10 03 29 * rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
- 10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
- 10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo
 - 10 04 01 * scorie della produzione primaria e secondaria
 - 10 04 02 * scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
 - 10 04 03 * arsenato di calcio
 - 10 04 04 * polveri dei gas di combustione
 - 10 04 05 * altre polveri e particolato
 - 10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
 - 10 04 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
 - 10 04 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
 - 10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
 - 10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco
 - 10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria
 - 10 05 03 * polveri dei gas di combustione
 - 10 05 04 altre polveri e particolato
 - 10 05 05 * rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
 - 10 05 06 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
 - 10 05 08 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
 - 10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
 - 10 05 10 * scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
 - 10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
 - 10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame
 - 10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria
 - 10 06 02 scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
 - 10 06 03 * polveri dei gas di combustione
 - 10 06 04 altre polveri e particolato
 - 10 06 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
 - 10 06 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
 - 10 06 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
 - 10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
 - 10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino
- 10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 07 02 scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
- 10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 07 04 altre polveri e particolato
- 10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 07 07 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
- 10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
- 10 08 04 polveri e particolato
- 10 08 08 * scorie saline della produzione primaria e secondaria
- 10 08 09 altre scorie
- 10 08 10 * scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
- 10 08 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
- 10 08 12 * rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi
- 10 08 13 rifiuti contenenti carbonio della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
- 10 08 14 frammenti di anodi
- 10 08 15 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
- 10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15
- 10 08 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
- 10 08 19 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
- 10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi
- 10 09 03 scorie di fusione
- 10 09 05 * forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 09 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
- 10 09 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07

10 09 09 * polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse, da quelle di cui alla voce 10 09 09

10 09 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose

10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11

10 09 13 * scarti di leganti contenenti sostanze pericolose

10 09 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13

10 09 15 * scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose

10 09 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15

10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi

10 10 03 scorie di fusione

10 10 05 * forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 10 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05

10 10 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07

10 10 09 * polveri di gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09

10 10 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose

10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11

10 10 13 * scarti di leganti contenenti sostanze pericolose

10 10 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13

10 10 15 * scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose

10 10 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15

10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro

10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro

10 11 05 polveri e particolato

10 11 09 * residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose

10 11 10 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09

10 11 11 * rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)

10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11

- 10 11 13 * fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 14 fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
- 10 11 15 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
- 10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
- 10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
- 10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
- 10 12 01 residui di miscela non sottoposti a trattamento termico
- 10 12 03 polveri e particolato
- 10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 12 06 stampi di scarto
- 10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
- 10 12 09 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
- 10 12 11 * rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
- 10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
- 10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali
- 10 13 01 residui di miscela non sottoposti a trattamento termico
- 10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
- 10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
- 10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 13 09 * rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, contenenti amianto
- 10 13 10 rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09

10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10

10 13 12 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12

10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento

10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori

10 14 01 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio

11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa

11 01 rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e rivestimento di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decappaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)

11 01 05 * acidi di decappaggio

11 01 06 * acidi non specificati altrimenti

11 01 07 * basi di decappaggio

11 01 08 * fanghi di fosfatazione

11 01 09 * fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose

11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09

11 01 11 * soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose

11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11

11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose

11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13

11 01 15 * eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose

11 01 16 * resine a scambio ionico saturate o esaurite

11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi

11 02 02 * fanghi della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi Marosite, goethite)

11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi

11 02 05 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose

11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05

11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

- 11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento
- 11 03 01 * rifiuti contenenti cianuro
- 11 03 02 * altri rifiuti
- 11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
- 11 05 01 zinco solido
- 11 05 02 ceneri di zinco
- 11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 11 05 04 * fondente esaurito
- 11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 12 Rifiuti prodotti dalla sagomatura e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
- 12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
- 12 01 01 limatura e trucioli di metalli ferrosi
- 12 01 02 polveri e particolato di metalli ferrosi
- 12 01 03 limatura e trucioli di metalli non ferrosi
- 12 01 04 polveri e particolato di metalli non ferrosi
- 12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
- 12 01 06 * oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
- 12 01 07 * oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
- 12 01 08 * emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
- 12 01 09 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
- 12 01 10 * oli sintetici per macchinari
- 12 01 12 * cere e grassi esauriti
- 12 01 13 rifiuti di saldatura
- 12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
- 12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
- 12 01 16 * residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose
- 12 01 17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16
- 12 01 18 * fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli
- 12 01 19 * oli per macchinari, facilmente biodegradabili
- 12 01 20 * corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
- 12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20

- 12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)
- 12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio
- 12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
- 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)
- 13 01 scarti di oli per circuiti idraulici
- 13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB
- 13 01 04 * emulsioni clorurate
- 13 01 05 * emulsioni non clorurate
- 13 01 09 * oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
- 13 01 10 * oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
- 13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici
- 13 01 12 * oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
- 13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici
- 13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
- 13 02 04 * oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
- 13 02 05 * oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
- 13 02 06 * oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione
- 13 02 07 * oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili
- 13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
- 13 03 oli isolanti e oli termoconduttori usati
- 13 03 01 * oli isolanti o oli termoconduttori, contenenti PCB
- 13 03 06 * oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
- 13 03 07 * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
- 13 03 08 * oli sintetici isolanti e oli termoconduttori
- 13 03 09 * oli isolanti e oli termoconduttori, facilmente biodegradabili
- 13 03 10 * altri oli isolanti e oli termoconduttori
- 13 04 oli di sentina
- 13 04 01 * oli di sentina da navigazione interna
- 13 04 02 * oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli
- 13 04 03 * oli di sentina da un altro tipo di navigazione
- 13 05 prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 01 * rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua

- 13 05 03 * fanghi da collettori
- 13 05 06 * oli prodotti da separatori olio/acqua
- 13 05 07 * acque oleose prodotte da separatori olio/acqua
- 13 05 08 * miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua
- 13 07 residui di combustibili liquidi
- 13 07 01 * olio combustibile e carburante diesel
- 13 07 02 * benzina
- 13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele)
- 13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti
- 13 08 01 * fanghi ed emulsioni da processi di dissalazione
- 13 08 02 * altre emulsioni
- 13 08 99 * rifiuti non specificati altrimenti
- 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08)
- 14 06 rifiuti di solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol
- 14 06 01 * clorofluorocarburi, +CFC, +FC
- 14 06 02 * altri solventi e miscele di solventi, alogenati
- 14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi
- 14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
- 14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
- 15 Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
- 15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
- 15 0 01 imballaggi di carta e cartone
- 15 01 02 imballaggi di plastica
- 15 01 03 imballaggi in legno
- 15 01 04 imballaggi metallici
- 15 01 05 imballaggi compositi
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti
- 15 01 07 imballaggi di vetro
- 15 01 09 imballaggi in materia tessile
- 15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
- 15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
- 15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 04 * veicoli fuori uso

16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

16 01 07 * filtri dell'olio

16 01 08 * componenti contenenti mercurio

16 01 09 * componenti contenenti PCB

16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio "air bag")

16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto

16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11

16 01 13 * liquidi per freni

16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14

16 01 16 serbatoi per gas liquefatto

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

16 2 rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 09 * trasformatori e condensatori contenenti PCB

16 02 10 * apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09

16 02 11 * apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, +CFC, +FC

16 02 12 * apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere

16 02 13 * apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (1) diversi da quelli di cui

alle voci 16 02 09 e 16 02 12

(1) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc.

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

16 02 15 * componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

16 03 03 * rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose

16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

16 03 05 * rifiuti organici contenenti sostanze pericolose

16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

16 03 07* mercurio metallico

16 04 esplosivi di scarto

16 04 01 * munizioni di scarto

16 04 02 * fuochi artificiali di scarto

16 04 03 * altri esplosivi di scarto

16 05 gas in contenitori a pressione e sostanze chimiche di scarto

16 05 04 * gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose

16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04

16 05 06 * sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio

16 05 07 * sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

16 05 08 * sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08

16 06 batterie ed accumulatori

16 06 01 * batterie al piombo

16 06 02 * batterie al nichel-cadmio

16 06 03 * batterie contenenti mercurio

16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)

16 06 05 altre batterie ed accumulatori

- 16 06 06 * elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
- 16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto e stoccaggio (tranne 05 e 13)
- 16 07 08 * rifiuti contenenti oli
- 16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
- 16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 16 08 catalizzatori esauriti
- 16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
- 16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
- 16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
- 16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)
- 16 08 05 * catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
- 16 08 06 * liquidi esauriti usati come catalizzatori
- 16 08 07 * catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
- 16 09 sostanze ossidanti
- 16 09 01 * permanganati, ad esempio permanganato di potassio
- 16 09 02 * cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
- 16 09 03 * perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
- 16 09 04 * sostanze ossidanti non specificate altrimenti
- 16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito
- 16 10 01 * rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose
- 16 10 02 rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01
- 16 10 03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
- 16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
- 16 11 rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari
- 16 11 01 * rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose
- 16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
- 16 11 03 * altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose
- 16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
- 16 11 05 * rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05

17 Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 01 cemento

17 01 02 mattoni

17 01 03 mattonelle e ceramiche

17 01 06 * miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 17 01 06

17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati

17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02 alluminio

17 04 03 piombo

17 04 04 zinco

17 04 05 ferro e acciaio

17 04 06 stagno

17 04 07 metalli misti

17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

17 04 10 * cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

17 05 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio

17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

- 17 05 05 * materiale di dragaggio, contenente sostanze pericolose
- 17 05 06 materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05
- 17 05 07 * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
- 17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
- 17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
- 17 06 01 * materiali isolanti, contenenti amianto
- 17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
- 17 06 04 materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
- 17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto
- 17 08 materiali da costruzione a base di gesso
- 17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
- 17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
- 17 09 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
- 17 09 01 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
- 17 09 02 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
- 17 09 03 * altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
- 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
- 18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)
- 18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
- 18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)
- 18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)
- 18 01 03 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
- 18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
- 18 01 06 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
- 18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
- 18 01 08 * medicinali citotossici e citostatici
- 18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08

- 18 01 10 * rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
- 18 02 Rifiuti legati alle attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
- 18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
- 18 02 02 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
- 18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
- 18 02 05 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
- 18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05
- 18 02 07 * medicinali citotossici e citostatici
- 18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
- 19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
- 19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
- 19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
- 19 01 05 * residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 19 01 06 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi
- 19 01 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 19 01 10 * carbone attivo esaurito, prodotto dal trattamento dei fumi
- 19 01 11 * ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
- 19 01 13 * ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
- 19 01 15 * polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
- 19 01 17 * rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
- 19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
- 19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 02 Rifiuti prodotti da trattamenti chimico-fisici di rifiuti (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
- 19 02 03 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
- 19 02 04 * rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso
- 19 02 05 * fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose

- 19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
- 19 02 07 * oli e concentrati prodotti da processi di separazione
- 19 02 08 * rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
- 19 02 09 * rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
- 19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
- 19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 03 Rifiuti stabilizzati/solidificati
- 19 03 04 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08
- 19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
- 19 03 06 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
- 19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
- 19 03 08* mercurio parzialmente stabilizzato
- 19 04 Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
- 19 04 01 rifiuti vetrificati
- 19 04 02 * ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
- 19 04 03 * fase solida non vetrificata
- 19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
- 19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
- 19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
- 19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
- 19 05 03 compost fuori specifica
- 19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 06 Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
- 19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
- 19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
- 19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
- 19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale vegetale
- 19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 07 Percolato di discarica
- 19 07 02 * percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
- 19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02

- 19 08 Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
 - 19 08 01 residui di vagliatura
 - 19 08 02 rifiuti da dissabbiamento
 - 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
 - 19 08 06 * resine a scambio ionico saturate o esaurite
 - 19 08 07 * soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni
 - 19 08 08 * rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
 - 19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
 - 19 08 10 * miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
 - 19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
 - 19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
 - 19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
 - 19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
 - 19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 09 Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
 - 19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
 - 19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
 - 19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
 - 19 09 04 carbone attivo esaurito
 - 19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite
 - 19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
 - 19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 10 Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo
 - 19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio
 - 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
 - 19 10 03 * fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
 - 19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03
 - 19 10 05 * altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
 - 19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05

- 19 11 Rifiuti prodotti dalla rigenerazione degli oli
- 19 11 01 * filtri di argilla esauriti
- 19 11 02 * catrami acidi
- 19 11 03 * rifiuti liquidi acquosi
- 19 11 04 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
- 19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
- 19 11 07 * rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi
- 19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 12 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
- 19 12 01 carta e cartone
- 19 12 02 metalli ferrosi
- 19 12 03 metalli non ferrosi
- 19 12 04 plastica e gomma
- 19 12 05 vetro
- 19 12 06 * legno, contenente sostanze pericolose
- 19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
- 19 12 08 prodotti tessili
- 19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
- 19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
- 19 12 11 * altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
- 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
- 19 13 Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
- 19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
- 19 13 03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03

- 19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
- 19 13 07 * rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
- 20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
- 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
- 20 01 01 carta e cartone
- 20 01 02 vetro
- 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 10 abbigliamento
- 20 01 11 prodotti tessili
- 20 01 13 * solventi
- 20 01 14 * acidi
- 20 01 15 * sostanze alcaline
- 20 01 17 * prodotti fotochimici
- 20 01 19 * pesticidi
- 20 01 21 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
- 20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
- 20 01 25 oli e grassi commestibili
- 20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
- 20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
- 20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
- 20 01 29 * detergenti, contenenti sostanze pericolose
- 20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
- 20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici
- 20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
- 20 01 33 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
- 20 01 34 batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
- 20 01 35 * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (2)

(2) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc.

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

20 01 37 * legno contenente sostanze pericolose

20 01 38 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 01 39 plastica

20 01 40 metalli

20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera

20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti

20 02 Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 rifiuti biodegradabili

20 02 02 terra e roccia

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 Altri rifiuti urbani

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

20 03 02 rifiuti dei mercati

20 03 03 residui della pulizia stradale

20 03 04 fanghi delle fosse settiche

20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature

20 03 07 rifiuti ingombranti

20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti. ".

Allegato IV

(articolo 44)

- 1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina;
- 2) Potenziamento linea ferroviaria Verona - Brennero (opere di adduzione);
- 3) Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria;
- 4) Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto;
- 5) Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara;
- 6) Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara;
- 7) Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania);
- 8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio);

- 9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway);
- 10) Realizzazione della Diga foranea di Genova.

Allegato IV-bis⁵³⁵

(articolo 44-bis, comma 1)

(Interventi del Terzo atto aggiuntivo alla Convenzione Autostrade per l'Italia - art. 44 bis)

- 1) A1 - Riqualifica Barberino-Calenzano
- 2) A11 - Firenze-Pistoia (Lotti 1 e 2)
- 3) A14 - Bologna-dir. Ravenna
- 4) A1 - Incisa-Valdarno (Lotti 1 e 2)
- 5) A1 - Milano Sud-Lodi
- 6) Gronda di Genova
- 7) A14 - Passante di Bologna
- 8) A13 - Bologna-Ferrara
- 9) A13 - Monselice-Padova
- 10) A1 - Tangenziale di Modena
- 11) A14 - Opere compensative di Pesaro - altre bretelle
- 12) A1 - Prevaia Toscana (A2, A1+A3)

⁵³⁵ Allegato aggiunto dall'art. 10, comma 3, lett. b), D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6.

Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80

Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 6 agosto 2021, n. 113 - Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.

Titolo I

Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni

Capo I

Modalità speciali per il reclutamento per l'attuazione del PNRR e per il rafforzamento della capacità funzionale della pubblica amministrazione

Art. 1. Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche

1. Al di fuori delle assunzioni di personale già espressamente previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito «PNRR», presentato alla Commissione europea ai sensi degli *articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021*, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto. A tal fine, con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del PNRR. Il predetto reclutamento è effettuato in deroga ai limiti di spesa di cui all'*articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* e alla dotazione organica delle amministrazioni interessate. L'ammissibilità di ulteriori spese di personale a carico del PNRR rispetto a quelle di cui al secondo periodo è oggetto di preventiva verifica da parte dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento di cui all'*articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima procedura si applica per le spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni. Per i reclutamenti di cui ai commi 4 e 5, ciascuna amministrazione, previa verifica di cui al presente comma, individua, in relazione ai progetti di competenza, il fabbisogno di personale necessario

all'attuazione degli stessi. In caso di verifica negativa le Amministrazioni possono assumere il personale o conferire gli incarichi entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate.⁵³⁶

2. Al fine di accelerare le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato, ovvero con contratto di somministrazione di lavoro, da impiegare per l'attuazione del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 e i soggetti attuatori di interventi previsti dal medesimo Piano possono ricorrere alle modalità di selezione stabilite dal presente articolo. A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato, ovvero i contratti di somministrazione di lavoro, e i contratti di collaborazione di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Tali contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta, ad eccezione dei contratti di collaborazione stipulati con professionisti ed esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del presente decreto per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, nell'ambito del Sub-investimento 2.2.1 'Assistenza tecnica a livello centrale e locale', i quali possono essere soggetti a ulteriori rinnovi o proroghe nel rispetto del termine di attuazione del progetto e nel limite delle risorse assegnate. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'*articolo 2119 del codice civile*. Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione europea, per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi.⁵³⁷

3. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5, lettera b), le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, una riserva di posti non superiore al 40 per cento, destinata al predetto personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi. I bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento di cui all'*articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56*.⁵³⁸

⁵³⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113* e, successivamente, dall'*art. 9, comma 18-bis, lett. a) e b), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁵³⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*, dall'*art. 10, comma 3, D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*, dall'*art. 19-ter, comma 3, D.L. 21 marzo 2022, n. 21*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 maggio 2022, n. 51*, dall'*art. 8, comma 1-bis, lett. a) e b), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*, e, successivamente, dall'*art. 8, comma 2, lett. 0a), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

⁵³⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

3-bis. All'*articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».⁵³⁹

4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2 per le finalità ivi previste, le amministrazioni, previa verifica di cui al comma 1, possono svolgere le procedure concorsuali relative al reclutamento di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNRR mediante le modalità digitali, decentrate e semplificate di cui all'*articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli ai sensi del citato *articolo 10*, lo svolgimento della sola prova scritta. Se due o più candidati ottengono pari punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell'*articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127*. I bandi di concorso per il reclutamento del personale di cui al presente comma sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento di cui all'*articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56*.⁵⁴⁰

4-bis. Le modalità di selezione di cui al comma 4 possono essere utilizzate per le assunzioni a tempo determinato anche dalle amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, non interessate dall'attuazione del PNRR.⁵⁴¹

5. Ai medesimi fini di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il portale del reclutamento di cui all'*articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56*, istituisce uno o più elenchi ai quali possono iscriversi, rispettivamente:⁵⁴²

- a) professionisti, ivi compresi i professionisti come definiti ai sensi dell'*articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4*, in possesso dell'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell'*articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4*, rilasciato da un'associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione in conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell'*articolo 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4*, ed esperti per il conferimento di incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo di cui all'*articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*;⁵⁴³
- b) personale in possesso di un'alta specializzazione per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.

6. Ciascun elenco è suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse professioni e specializzazioni e agli eventuali ambiti territoriali e prevede l'indicazione, da parte dell'iscritto, dell'ambito territoriale di disponibilità all'impiego. Le modalità per l'istituzione

⁵³⁹ Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁵⁴⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113* e successivamente, dall'*art. 3, comma 3, D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*.

⁵⁴¹ Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁵⁴² Alinea così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁵⁴³ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

dell'elenco e la relativa gestione, l'individuazione dei profili professionali e delle specializzazioni, il limite al cumulo degli incarichi, le modalità di aggiornamento dell'elenco e le modalità semplificate di selezione comparativa e pubblica sono definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*. Tutte le fasi della procedura di cui al presente comma sono tempestivamente pubblicate nel sito internet istituzionale di ciascuna amministrazione. Le informazioni di cui al presente comma sono pubblicate sul portale del reclutamento di cui all'*articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56*, con collegamento ipertestuale alla corrispondente pagina del sito internet istituzionale dell'amministrazione.^{544 545}

7. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 5, lettera a), il decreto di cui al comma 6 individua quali requisiti per l'iscrizione nell'elenco:

- (a) almeno cinque anni di permanenza nel relativo albo, collegio o ordine professionale comunque denominato,⁵⁴⁶
- b) essere iscritto al rispettivo albo, collegio o ordine professionale comunque denominato;
- c) non essere in quiescenza.

7-bis. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 5, lettera a), il decreto di cui al comma 6 definisce gli ulteriori requisiti, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco di cui al medesimo comma 5, lettera a), anche per i professionisti di cui alla *legge 14 gennaio 2013, n. 4*.⁵⁴⁷

7-ter. Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non è richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio. Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano i divieti di cui all'*articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. Le amministrazioni di cui al comma 1, qualora ravvisino potenziali conflitti di interessi nell'esercizio dell'attività del professionista, inseriscono nel contratto di assunzione la sospensione dall'albo di appartenenza e dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. Nel contratto di assunzione è espressamente dichiarata l'insussistenza del conflitto di interessi fra le mansioni attribuite dalla pubblica amministrazione e l'esercizio dell'attività professionale.⁵⁴⁸

⁵⁴⁴ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁵⁴⁵ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 14 ottobre 2021*.

⁵⁴⁶ Lettera soppressa dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁵⁴⁷ Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁵⁴⁸ Comma inserito dall'*art. 31, comma 1, lett. a), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 10, comma 4-bis, D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*, per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'*art. 10, comma 4-ter, del medesimo D.L. n. 36/2022*.

7-quater. I professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-ter possono mantenere l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, e al *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*. E' in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento dell'iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza. Le modalità di applicazione del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti gli enti previdenziali di diritto privato istituiti ai sensi del *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, e del *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.^{549 550}

8. Il decreto di cui al comma 6 valorizza le documentate esperienze professionali maturate nonché il possesso di titoli di specializzazione ulteriori rispetto a quelli abilitanti all'esercizio della professione, purché a essa strettamente conferenti. Le amministrazioni, sulla base delle professionalità che necessitano di acquisire, invitano almeno quattro professionisti o esperti, e comunque in numero tale da assicurare la parità di genere, tra quelli iscritti nel relativo elenco e li sottopongono ad un colloquio selettivo per il conferimento degli incarichi di collaborazione.⁵⁵¹

9. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 5, lettera b), avviene previo svolgimento di procedure idonee svolte ai sensi dell'*articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 maggio 2021, n. 76*, con previsione della sola prova scritta, alle quali consegue esclusivamente il diritto all'inserimento nei predetti elenchi in ordine di graduatoria, sulla base della quale le amministrazioni attingono ai fini della stipula dei contratti.

10. Ai fini di cui al comma 5, lettera b), per alta specializzazione si intende il possesso della laurea magistrale o specialistica e di almeno uno dei seguenti titoli, in settori scientifici o ambiti professionali strettamente correlati all'attuazione dei progetti:

- a) dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello;⁵⁵²
- b) documentata esperienza professionale qualificata e continuativa, di durata almeno triennale, maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell'Unione europea (8).

11. Per le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, le procedure concorsuali di cui al comma 4 possono essere organizzate dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del *comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e del portale del

⁵⁴⁹ Comma inserito dall'*art. 31, comma 1, lett. a), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁵⁵⁰ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 2 settembre 2022*.

⁵⁵¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁵⁵² Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

reclutamento di cui all'*articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56*. Nel bando è definito il cronoprogramma relativo alle diverse fasi di svolgimento della procedura.

12. Fermo restando l'*articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, le commissioni esaminatrici delle procedure di cui al presente articolo sono composte nel rispetto del principio della parità di genere.

13. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi del comma 5, lettera b), è equiparato, per quanto attiene al trattamento economico fondamentale e accessorio e ad ogni altro istituto contrattuale, al profilo dell'Area III, posizione economica F3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali, sezione Ministeri. Si applicano, ove necessario, le tabelle di corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2015.⁵⁵³

14. Le amministrazioni di cui al comma 1, nei limiti ivi stabiliti e per le medesime finalità, possono procedere ad assunzioni a tempo determinato anche mediante utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti anche di concorsi per assunzioni a tempo determinato.⁵⁵⁴

14-bis. Alle assunzioni previste dal presente articolo non si applicano gli *articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.⁵⁵⁵

14-ter. Al comma 8 dell'*articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56*, le parole: «nel triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».⁵⁵⁶

15. Le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165*, impegnate nell'attuazione del PNRR possono derogare, fino a raddoppiarle, alle percentuali di cui all'*articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del Piano. Fino al 31 dicembre 2026, per le predette amministrazioni, per la copertura dei posti delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR, le quote di cui all'*articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001*, riferite agli incarichi dirigenziali generali e non generali, si applicano nella misura del 12 per cento. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna amministrazione interessata. In alternativa a quanto previsto al primo periodo, le stesse amministrazioni possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'*articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, gli incarichi dirigenziali di cui all'*articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti per la durata espressamente prevista per ciascun incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Le amministrazioni possono riservare

⁵⁵³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁵⁵⁴ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁵⁵⁵ Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁵⁵⁶ Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

una quota degli incarichi ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.⁵⁵⁷

15-bis. Al fine di garantire all'Agenzia per la coesione territoriale la piena operatività organizzativa e funzionale in relazione ai compiti connessi con l'attuazione degli interventi del programma Next Generation EU e della programmazione cofinanziata dai fondi strutturali per il ciclo di programmazione 2021-2027, fino al 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica dell'Agenzia possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli della medesima Agenzia in deroga al limite percentuale di cui all'*articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.⁵⁵⁸

15-ter. All'*articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: «correlate professionalità» sono inserite le seguenti: «o di adeguato titolo di studio coerente con i profili da selezionare»;
- b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al personale reclutato è assicurata, a cura dell'Agenzia per la coesione territoriale e nei limiti delle risorse disponibili di cui al presente comma, una formazione specifica in relazione ai profili rivestiti e alle funzioni da svolgere».⁵⁵⁹

15-quater. All'*articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 maggio 2021, n. 76*, le parole: «anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini del punteggio finale» e dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Il bando può prevedere che il punteggio per il titolo di studio richiesto per l'accesso sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio sia stato conseguito non oltre quattro anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento».⁵⁶⁰

15-quinquies. All'*articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «Per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 1 e 4 nonché» sono soppresse;
- b) dopo le parole: «concorsi pubblici» sono inserite le seguenti: «nonché di assistere gli enti locali nell'organizzazione delle procedure concorsuali anche ai sensi dell'*articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 maggio 2021, n. 76*».⁵⁶¹

16. Alle attività di cui al presente articolo il Dipartimento della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

⁵⁵⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 1, D.L. 22 aprile 2023, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2023, n. 74*.

⁵⁵⁸ Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁵⁵⁹ Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁵⁶⁰ Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁵⁶¹ Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

17. Per la realizzazione degli investimenti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, le disposizioni del presente articolo si applicano, con la procedura di cui al comma 1, anche alle pubbliche amministrazioni titolari di interventi finanziati esclusivamente a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*, limitatamente agli incarichi di collaborazione di cui al comma 5, lettera a), necessari all'assistenza tecnica. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'*articolo 117, terzo comma, della Costituzione*.⁵⁶²

17-bis. I bandi delle procedure di reclutamento e di mobilità del personale pubblico sono pubblicati sul portale del reclutamento secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.⁵⁶³

Art. 1-bis. Misure urgenti per l'attuazione del PNRR da parte del Ministero della cultura⁵⁶⁴

1. Il Ministero della cultura, al fine di assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche, anche nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR, per il triennio 2021-2023 è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'*articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 maggio 2021, n. 76*, nei limiti della vigente dotazione organica, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, un contingente pari a duecentosettanta unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) laurea specialistica, o laurea magistrale, o diploma di laurea, rilasciato ai sensi della *legge 19 novembre 1990, n. 341*, in archivistica e biblioteconomia e, in aggiunta, diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata biennale in materie attinenti al patrimonio culturale, oppure diploma di una delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso il Ministero della cultura o titoli equipollenti;
- b) qualunque laurea specialistica, o laurea magistrale, o diploma di laurea rilasciato ai sensi della *legge 19 novembre 1990, n. 341*, e, in aggiunta, diploma di specializzazione di una delle scuole di alta formazione e di studio che operano

⁵⁶² Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁵⁶³ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁵⁶⁴ Articolo inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero della cultura istituite presso gli Archivi di Stato o titoli equipollenti, oppure dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello di durata biennale in beni archivistici o equivalente.

2. I bandi per le procedure concorsuali di cui al comma 1 definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia archivistica e biblioteconomica nell'ambito della pubblica amministrazione, ai sensi dell'*articolo 10, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 maggio 2021, n. 76*.

3. Nelle more dello svolgimento delle procedure di reclutamento di personale di cui ai commi 1 e 2, al fine di assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche, nonché di consentire l'attuazione degli interventi previsti nel PNRR, il Ministero della cultura può autorizzare incarichi di collaborazione a esperti archivisti ai sensi dell'*articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, per la durata massima di ventiquattro mesi, i cui effetti giuridici ed economici cessano comunque entro la data del 31 dicembre 2023, e per un importo massimo di 40.000 euro annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. La Direzione generale Archivi del Ministero della cultura assicura il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura.

4. Gli incarichi di collaborazione di cui al comma 3 sono affidati, previa valutazione dei titoli, a soggetti in possesso, alternativamente, di uno dei titoli di cui al comma 1.

5. Al fine di rafforzare l'azione di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, il Ministero della cultura è autorizzato a coprire, per l'anno 2021, nei limiti di una spesa annua massima pari a euro 1.501.455, nel rispetto della vigente dotazione organica nonché delle facoltà assunzionali, già maturate e disponibili a legislazione vigente, e dei limiti previsti dalla normativa vigente, le carenze di personale nei profili professionali afferenti alle Aree funzionali II e III mediante lo scorrimento delle proprie vigenti graduatorie regionali di merito, già approvate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relative alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all'Area II e all'Area III, posizioni economiche F1, assumendo in ordine di graduatoria i candidati attualmente collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie regionali nel limite del 20 per cento per ciascuno dei profili professionali per i quali originariamente sono state in dette le relative procedure interne.

6. Il Ministero della cultura è autorizzato ad avvalersi della società Ales Spa per l'attuazione degli interventi previsti nel PNRR, fino al completamento del Piano e comunque fino al 31 dicembre 2026. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la società Ales Spa è qualificata di diritto centrale di committenza. Per le finalità di cui al primo periodo, alla società Ales Spa è

assegnato un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7,5 milioni per gli anni dal 2022 al 2026.⁵⁶⁵

7. La misura massima del 15 per cento di cui all'*articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126*, può essere incrementata fino a un terzo, tenuto conto della necessità di dare attuazione al PNRR.

8. All'*articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126*, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

9. All'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, il comma 324 è abrogato.

10. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 5, 7 e 8, pari ad euro 12.913.792,65, il Ministero della cultura provvede nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, già maturate e disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dai commi 3, 6 e 10, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2021, a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

- a) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 9;
- b) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*;
- c) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Art. 2. Misure urgenti per esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione

1. Nelle more dell'attuazione della previsione di cui all'*articolo 47, comma 6, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro

⁵⁶⁵ Comma così modificato dall'*art. 51, comma 3, D.L. 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91*.

dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, le amministrazioni pubbliche possono attivare specifici progetti di formazione e lavoro per l'acquisizione, attraverso contratti di apprendistato anche nelle more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, di competenze di base e trasversali, nonché per l'orientamento professionale di diplomati e di studenti universitari. A tal fine è istituito, a decorrere dall'anno 2021, un apposito fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gestito dal Dipartimento della funzione pubblica, con una dotazione di euro 700.000 per l'anno 2021 e di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022 che costituisce limite di spesa.^{566 567}

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 700.000 per l'anno 2021 e a euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282* convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*.

Art. 2-bis. Apprendistato presso l'Agenzia industrie difesa^{568 569}

1. Nelle more della revisione della dotazione organica dell'Agenzia industrie difesa e dei relativi stabilimenti e al fine di garantirne l'efficacia delle capacità tecnico-amministrative connesse alle attività derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Agenzia industrie difesa è autorizzata, a decorrere dal 1° marzo 2022 e per la durata massima di due anni, ad attivare 48 contratti di apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le qualifiche professionali e tecniche dei predetti contratti e il relativo trattamento economico ed è stabilita la distribuzione del relativo personale nell'ambito degli stabilimenti dell'Agenzia.⁵⁷⁰

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di spesa di euro 1.280.000 per l'anno 2022, di euro 1.536.000 per l'anno 2023 e di euro 256.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della *legge 31 dicembre 2012, n. 244*, e iscritti sul fondo di cui all'*articolo 619 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*.

⁵⁶⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁵⁶⁷ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 23 marzo 2022*.

⁵⁶⁸ Articolo inserito dall'*art. 1, comma 696, L. 30 dicembre 2021, n. 234*, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

⁵⁶⁹ Per la proroga dei contratti stipulati ai sensi del presente articolo vedi l'*art. 10, comma 1-bis, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2024, n. 18*.

⁵⁷⁰ Vedi, anche, il *Comunicato 5 settembre 2022*.

Art. 3. Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito

1. All'*articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente».⁵⁷¹

2. I limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'*articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità.

3. All'*articolo 28, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza in aggiunta all'accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal *decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487*, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti.

1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale

⁵⁷¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonché della tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15 per cento è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di cui all'*articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. A tal fine, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli enti di cui ai *commi 2 e 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125*.».⁵⁷²

3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le percentuali di cui all'*articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, cessano di avere efficacia.⁵⁷³

3-ter. All'*articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, il secondo periodo è soppresso.⁵⁷⁴

3-quater. Al fine di consentire il superamento del precariato e la salvaguardia dei livelli occupazionali, gli enti locali della Regione siciliana che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi degli *articoli 244 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'*articolo 243-bis, comma 8, lettera g), del medesimo testo unico* di cui al *decreto legislativo n. 267 del 2000*, sono autorizzati a prorogare, fino al 31 dicembre 2022, i contratti di lavoro a tempo determinato già in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'*articolo 259, comma 6, del suddetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000*.⁵⁷⁵

⁵⁷² Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁵⁷³ Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁵⁷⁴ Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁵⁷⁵ Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

3-quinquies. Per il monitoraggio delle finalità di cui al comma 3-quater e per l'individuazione delle soluzioni relative alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un tavolo tecnico composto dai rappresentanti della Regione siciliana, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e del Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o emolumenti comunque denominati.⁵⁷⁶

3-sexies. Dall'attuazione dei commi 3-quater e 3-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 259, comma 10, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.⁵⁷⁷

4. All'*articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, e dall'articolo 23, comma 1, secondo periodo, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il 50 per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, con le modalità di cui al comma 3-bis. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni indicano, per il triennio successivo, il numero dei posti che si rendono vacanti per il collocamento in quiescenza del personale dirigenziale di ruolo di prima fascia e la programmazione relativa a quelli da coprire mediante concorso»;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi in cui le amministrazioni valutino che la posizione da ricoprire richieda specifica esperienza, peculiare professionalità e attitudini manageriali e qualora le ordinarie procedure di interpello non abbiano dato esito soddisfacente, l'attribuzione dell'incarico può avvenire attraverso il coinvolgimento di primarie società di selezione di personale dirigenziale e la successiva valutazione delle candidature proposte da parte di una commissione indipendente composta anche da membri esterni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Nei casi di cui al presente comma non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6. Gli incarichi sono conferiti con contratti di diritto privato a tempo determinato e stipulati per un periodo non superiore a tre anni. L'applicazione della disposizione di cui al presente comma non deve determinare posizioni sovranumerarie»;
- c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, i concorsi di cui al comma 3 definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali, finalizzate alla valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo

⁵⁷⁶ Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁵⁷⁷ Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

- d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «comunitario o internazionale» sono inserite le seguenti:
«secondo moduli definiti dalla Scuola nazionale dell'amministrazione»;
- e) il comma 5 è abrogato.⁵⁷⁸

4-bis. Nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, analogamente a quanto disposto dall'*articolo 5*, commi 2, lettera b), e 4, della *legge 8 ottobre 2010, n. 170*. Tali misure devono essere esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso. La mancata adozione delle misure di cui al presente comma comporta la nullità dei concorsi pubblici. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Autorità politica delegata per le disabilità entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma.^{579 580}

5. All'*articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021».⁵⁸¹

6. Le disposizioni dei commi 3 e 4 costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'*articolo 117, terzo comma, della Costituzione*. Ai fini dell'attuazione delle medesime disposizioni, il Ministro per la pubblica amministrazione, acquisite le proposte della Scuola nazionale dell'amministrazione, entro il 31 ottobre 2022, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, adotta specifiche linee guida.⁵⁸²

7. All'*articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole «, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza» sono soppresse;⁵⁸³
- b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di

⁵⁷⁸ Comma così sostituito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁵⁷⁹ Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113* e, successivamente, così modificato dall'*art. 31, comma 1, lett. b), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁵⁸⁰ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 9 novembre 2021*.

⁵⁸¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁵⁸² Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113* e successivamente, dall'*art. 3, comma 5, D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*.

⁵⁸³ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.»⁵⁸⁴.

7-bis. All'*articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale è fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma 1 è da considerare all'esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell'ente».⁵⁸⁵

7-ter. Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell'amministrazione cedente, fino all'effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione, ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento.⁵⁸⁶

7-quater. Nell'ambito dei processi volti a favorire, ai sensi del presente articolo, la mobilità del personale, le disposizioni di cui all'*articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108*, si applicano, a domanda del soggetto interessato e nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica dell'amministrazione di destinazione, anche ai dirigenti di seconda fascia, o equivalenti in base alla specificità dell'ordinamento dell'amministrazione di provenienza, appartenenti ai ruoli degli enti di cui all'*articolo 10, comma 11-ter, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 maggio 2021, n. 76*, incaricati della funzione indicata dal citato *articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2004* presso le amministrazioni di cui alla *tabella A allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2004*.⁵⁸⁷

7-quinquies. All'*articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

⁵⁸⁴ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁵⁸⁵ Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁵⁸⁶ Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁵⁸⁷ Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

«1-bis. Le modalità di presentazione della domanda di partecipazione di cui al comma 4 dell'articolo 247 si applicano anche alle procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».⁵⁸⁸

8. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera e-ter) è sostituita dalla seguente:

« e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello. In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master universitario di secondo livello, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento.»⁵⁸⁹

b) il comma 3-quater è abrogato.

9. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche nonché dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività»;

b) al comma 2, al primo periodo, le parole «e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate» sono soppresse e, al terzo periodo, le parole «, nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo,» sono soppresse.

10. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole «formazione alla ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «dottorato di ricerca».

[10-bis. Il Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad avviare un processo di semplificazione dell'iter per ottenere il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, definendo un elenco di atenei internazionali.^{590 591}]

Art. 3-bis. Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali⁵⁹²

1. Gli enti locali possono organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei

⁵⁸⁸ Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁵⁸⁹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁵⁹⁰ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁵⁹¹ Comma abrogato dall'art. 1, comma 28-septies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

⁵⁹² Articolo inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la dirigenza.

2. I rapporti tra gli enti locali e le modalità di gestione delle selezioni sono disciplinati in appositi accordi.

3. Gli enti locali aderenti attingono agli elenchi di idonei di cui al comma 1 per la copertura delle posizioni programmate nei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità. Gli enti locali interessati procedono alle assunzioni, previo interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi, ogniqualvolta si verifichi la necessità di procedere all'assunzione di personale in base ai documenti programmatori definiti dal singolo ente.

4. In presenza di più soggetti interessati all'assunzione, l'ente locale procede a valutarne le candidature con le modalità semplificate di cui all'*articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 maggio 2021, n. 76*, per la formazione di una graduatoria di merito dalla quale attingere per la copertura dei posti disponibili. Il singolo ente interessato all'assunzione, prima di procedere, deve avviare un interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi per verificarne la disponibilità all'assunzione. In presenza di più soggetti interessati all'assunzione l'ente procede ad effettuare una prova selettiva scritta o orale diretta a formulare una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura del posto disponibile.

5. Gli elenchi di idonei di cui al comma 1, una volta costituiti, sono soggetti ad aggiornamento continuo, almeno una volta all'anno, al fine di mettere a disposizione degli enti locali aderenti un numero adeguato di candidati per l'assunzione in servizio. I soggetti selezionati restano iscritti negli elenchi degli idonei sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato, e comunque per un massimo di tre anni.

6. Gli adempimenti relativi alle selezioni uniche per la formazione degli elenchi di idonei possono essere gestiti congiuntamente dagli enti attraverso il coordinamento dei rispettivi uffici, o avvalendosi di società esterne specializzate nel reclutamento e nella selezione del personale, costituendo a tal fine uffici dedicati alla gestione delle procedure, o possono essere esternalizzati.

7. Gli elenchi di cui al comma 1 possono essere utilizzati per la copertura, con assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato, dei posti che si rendono vacanti in organico a causa del passaggio diretto di propri dipendenti presso altre amministrazioni.

8. Ferma restando la priorità nell'utilizzo delle proprie graduatorie, per le finalità di cui al comma 7, gli enti locali possono procedere anche in deroga alla previsione di cui al comma 3 e, in caso di contratti a tempo determinato, ai limiti finanziari di cui all'*articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*.

9. Le procedure selettive bandite ai sensi del presente articolo sono soggette alle forme di pubblicità previste a legislazione vigente.

Art. 3-ter. Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali⁵⁹³

1. All'*articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2016, n. 160*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia».

Art. 3-quater. Disposizioni in materia di vicesegretari comunali⁵⁹⁴

1. All'*articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2020, n. 8*, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro».

Art. 4. Formez PA

1. Al *decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 2, comma 1*, l'alinfa è sostituito dal seguente: «1. All'associazione Formez PA è attribuita la funzione di supporto delle riforme e di diffusione dell'innovazione amministrativa nei confronti dei soggetti associati. È inoltre attribuita la funzione di supporto per le attività di coordinamento, sviluppo e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ai soggetti associati e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni dello Stato e le amministrazioni associate di cui all'*articolo 1* possono avvalersi di Formez PA, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, per le seguenti finalità: »;⁵⁹⁵
- b) all'*articolo 2, comma 1, lettera a)*, dopo la parola «settore», sono inserite le seguenti: «reclutamento e»;
- c) all'*articolo 2, comma 1, lettera a)*, prima del numero 1) sono inseriti i seguenti:
«01) predisporre e organizzare, su richiesta delle amministrazioni, procedure concorsuali e di reclutamento nel pubblico impiego, secondo le direttive del Dipartimento della funzione pubblica, provvedendo agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure medesime;
02) predisporre modelli per l'implementazione di nuove modalità di accesso al pubblico impiego in relazione all'attuazione dei progetti del PNRR;»;⁵⁹⁶
- d) all'*articolo 2, comma 1, lettera a)*, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente: «5-bis) assistere le pubbliche amministrazioni nello sviluppo del processo di

⁵⁹³ Articolo inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁵⁹⁴ Articolo inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁵⁹⁵ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁵⁹⁶ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

- digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, assicurandone l'omogeneità a livello territoriale;»;
- e) all'*articolo 2*, comma 1, lettera b), dopo la parola «tecnica», sono inserite le seguenti: «e supporto al PNRR: »;
 - f) all'*articolo 2*, comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole «cittadini stessi», sono inserite le seguenti: «, al fine di agevolare il completamento del processo di digitalizzazione»;
 - g) all'*articolo 2*, comma 1, lettera b), dopo il numero 5), sono aggiunti i seguenti:
 - «5-bis) sviluppare forme di coordinamento per l'individuazione e la realizzazione dei progetti del PNRR che coinvolgono le pubbliche amministrazioni, anche regionali e locali;
 - 5-ter) sviluppare attività di analisi, studio e ricerca per l'individuazione di processi rapidi per l'utilizzazione delle risorse del PNRR, destinate alle amministrazioni regionali e locali;
 - 5-quater) elaborare modelli di lavoro flessibile per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alle modalità digitali e da remoto di svolgimento della prestazione lavorativa.»⁵⁹⁷
 - h) l'*articolo 3* è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. Sono organi di Formez PA:

 - a) il presidente;
 - b) il direttore generale;
 - c) il consiglio di amministrazione;
 - d) il collegio dei revisori;
 - e) l'assemblea.

2. Il presidente, che ha la rappresentanza legale dell'associazione, è nominato dal Ministro per la pubblica amministrazione ed è scelto tra esperti con qualificata professionalità ed esperienza decennale nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

3. Il consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o suo delegato, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, da tre membri designati dalla Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, in rappresentanza delle regioni, dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), nonché da altri cinque membri di cui tre designati dal Ministro per la pubblica amministrazione e due dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

4. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, e scelto tra persone di comprovata qualificazione professionale ed esperienza lavorativa pregressa di almeno cinque anni in posizioni dirigenziali nel

⁵⁹⁷ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

settore pubblico o privato, con particolare riguardo alle esperienze maturate nelle attività di selezione e gestione del personale.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la pubblica amministrazione delegato nomina il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e uno appartenente ai ruoli dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in qualità di presidente.

6. I compiti degli organi sociali e le modalità di partecipazione ai medesimi organi sono definiti dallo statuto dell'associazione. I compensi relativi sono fissati dall'assemblea di Formez PA, nel rispetto dei limiti indicati dalla legge e previa approvazione del Dipartimento della funzione pubblica.»⁵⁹⁸

- i) all'*articolo 5*, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Lo statuto e le sue modificazioni sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione. Si applicano gli *articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361*.».

2. In relazione alle modifiche introdotte dal comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'organo di cui all'*articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6*, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, decade dall'incarico. Entro i successivi trenta giorni Formez PA adegua lo statuto e il regolamento interno alle nuove funzioni.⁵⁹⁹

3. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.⁶⁰⁰

Art. 5. Scuola nazionale dell'amministrazione

1. Al *decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 2*, comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: «f-bis) promuovere e sostenere, durante l'intero percorso di carriera, la qualificazione, la riqualificazione, la crescita e l'aggiornamento professionale del personale che opera negli uffici di cui all'*articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.»;⁶⁰¹
- b) all'*articolo 3*, comma 1 dopo la lettera e), è inserita la seguente: «e-bis) attività di ricerca e di studio per l'individuazione di specifiche tipologie di formazione per il personale delle pubbliche amministrazioni preposto allo sviluppo e all'attuazione delle azioni contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;»;

⁵⁹⁸ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁵⁹⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁶⁰⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁶⁰¹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

c) all'*articolo 4*, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) il Segretario Generale.»;

d) l'*articolo 6* è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Il Comitato di gestione). - 1. Il Comitato di gestione è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Segretario Generale, dal Capo del Dipartimento per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica, da tre rappresentanti nominati dal Ministro per la pubblica amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'università e della ricerca, da uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da uno nominato dal Ministro della difesa, da uno nominato dal Ministro della cultura e da non più di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La nomina a membro del comitato di gestione e la partecipazione alle riunioni non danno titolo a emolumenti o compensi di qualsiasi tipo.

2. Il Comitato di gestione approva il programma annuale della Scuola proposto dal Presidente, il bilancio di previsione e le eventuali variazioni nonché il rendiconto consuntivo annuale proposti dal Segretario Generale; adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto legislativo e dal regolamento di cui all'*articolo 15*; viene sentito dal Segretario Generale in merito alla definizione dell'organizzazione interna della Scuola.

3. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni.»;⁶⁰²

e) all'*articolo 7*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, ed è scelto tra i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, tra gli avvocati dello Stato o tra professori universitari ordinari, tra alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione o tra altri soggetti parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca.»;⁶⁰³

2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il Presidente è vertice dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato di gestione. È responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo

⁶⁰² Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁶⁰³ Numero così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

dell'attività di formazione, d'intesa con il Segretario Generale e sentito il Comitato Scientifico di cui al comma 4, mediante la progettazione, la programmazione e la realizzazione di attività di partenariato con Università e Istituti di alta formazione nazionali e internazionali. Il Presidente, sentito il Segretario Generale, nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi, secondo le norme in vigore. Il Presidente nomina i docenti della Scuola, esercita tutte le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo e dal regolamento e redige il programma triennale e il programma annuale della Scuola d'intesa con il Segretario Generale, sentito il Comitato Scientifico.»⁶⁰⁴;

f) l'*articolo 8* è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Segretario Generale). - 1. Il Segretario Generale è scelto tra soggetti di comprovata qualificazione professionale ed esperienza gestionale, almeno quinquennale, maturata nel settore pubblico o privato e nell'organizzazione e gestione di strutture complesse. Il Segretario Generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione a tale fine delegato. Il Segretario Generale dura in carica quattro anni e può essere confermato.

2. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e attua le delibere del Comitato di Gestione, è responsabile del funzionamento della struttura interna e ne dirige le attività, assicurandone il coordinamento, sovrintende allo svolgimento delle attività di supporto alla funzione didattica e scientifica. Nello svolgimento delle sue funzioni il Segretario Generale:

- 1) concorre alla definizione del programma triennale e annuale della Scuola;
- 2) predispone progetti di sviluppo della Scuola attraverso accordi per la formazione manageriale, con Enti e imprese italiani e stranieri;
- 3) sovrintende alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria e propone il regolamento contabile e finanziario al Comitato di gestione, che lo approva;
- 4) è titolare del centro di responsabilità amministrativa; predispone il bilancio di previsione e le eventuali variazioni nonché il rendiconto consuntivo annuale e li propone al Comitato di gestione, che li approva, ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto legislativo e dalle delibere di cui all'*articolo 15, comma 1*, e in particolare attua i provvedimenti disposti dal regolamento di cui all'*articolo 15, comma 5*;
- 5) effettua la ricognizione dei fabbisogni e la relativa programmazione in attuazione dell'*articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*;
- 6) individua le risorse finanziarie da assegnare agli uffici secondo quanto previsto dal documento di programmazione;

⁶⁰⁴ Numero così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

- 7) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino le soglie di cui all'*articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*,
- 8) nomina i dirigenti della Scuola.»;⁶⁰⁵
- g) le parole «dirigente amministrativo» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «Segretario Generale»;
- h) all'*articolo 13*, comma 2, dopo le parole «articolo 15», sono aggiunte le seguenti: «, comma 1»;
- i) all'*articolo 14*:
 - 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento. Il trattamento del Presidente è incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, a tale fine delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;
 - 2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Il trattamento economico complessivo del Segretario Generale è articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'*articolo 19 comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e in un emolumento accessorio stabilito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi definiti dall'*articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e nei limiti della vigente normativa.»;
- l) all'*articolo 15*, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Segretario generale definisce con proprie delibere, sentito il Comitato di gestione, l'organizzazione interna della Scuola e detta le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento.»;
- [m) all'*articolo 15*, comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;⁶⁰⁶
- n) all'*articolo 18*, comma 1, dopo le parole «del Presidente», sono inserite le seguenti: «, d'intesa con il Segretario Generale,»;
- o) le parole «e l'innovazione» ovunque ricorrano sono soppresse.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Scuola nazionale dell'amministrazione adegua il regolamento recante l'organizzazione interna e il funzionamento alle nuove disposizioni.⁶⁰⁷

⁶⁰⁵ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁶⁰⁶ Lettera soppressa dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁶⁰⁷ Il presente comma era stato modificato dall'*art. 7, comma 3, D.L. 23 giugno 2021, n. 92*, successivamente abrogato dall'*art. 1, comma 2, L. 6 agosto 2021, n. 113* a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del citato *D.L. n. 92/2021*.

2-bis. Il dirigente amministrativo della Scuola nazionale dell'amministrazione permane in carica per il disbrigo degli affari strettamente attinenti all'ordinaria amministrazione fino alla nomina del Segretario generale della Scuola medesima.⁶⁰⁸

3. All'attuazione del presente articolo la Scuola nazionale dell'amministrazione provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3-bis. All'*articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2026, nell'ipotesi in cui i docenti esercitino l'opzione per il regime a tempo definito, il trattamento economico ad essi spettante è corrispondentemente ridotto e nei confronti degli stessi non si applica la disposizione di cui all'*articolo 2, comma 4, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2015, n. 202*».⁶⁰⁹

Art. 6. Piano integrato di attività e organizzazione⁶¹⁰

1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio (53) di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del *decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150* e della *legge 6 novembre 2012, n. 190*.⁶¹¹

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

- a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'*articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;⁶¹²
- b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;⁶¹³

⁶⁰⁸ Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁶⁰⁹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁶¹⁰ Per l'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), per il triennio 2023-2025, vedi il *D.M. 29 marzo 2023, n. 50*.

⁶¹¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁶¹² Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁶¹³ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

- c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'*articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;⁶¹⁴
- d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;⁶¹⁵
- e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
- f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

2-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, nell'ambito del personale in servizio, individuano un dirigente amministrativo ovvero un altro dipendente ad esso equiparato, che abbia esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità anche comprovata da specifica formazione, che definisce specificatamente le modalità e le azioni di cui al comma 2, lettera f), proponendo la relativa definizione degli obiettivi programmatici e strategici della performance di cui al comma 2, lettera a), e della relativa strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e degli obiettivi formativi annuali e pluriennali di cui al comma 2, lettera b). Le predette funzioni possono essere assolve anche dal responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro di cui all'*articolo 39-ter, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001*, ove dotato di qualifica dirigenziale. I nominativi dei soggetti individuati ai sensi del presente comma sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.⁶¹⁶

⁶¹⁴ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁶¹⁵ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁶¹⁶ Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2023, n. 222*, a decorrere dal 13 gennaio 2024, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 222/2023*.

2-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, con meno di cinquanta dipendenti, possono eventualmente applicare le previsioni di cui al comma 2-bis, anche ricorrendo a forme di gestione associata.⁶¹⁷

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al *decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del *decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198*.⁶¹⁸

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.⁶¹⁹

5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'*articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.^{620 621}

6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'*articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.^{622 623}

6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:⁶²⁴

- a) *articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*;
- b) *articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124*;
- c) *articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.⁶²⁵

⁶¹⁷ Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2023, n. 222*, a decorrere dal 13 gennaio 2024, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 10, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 222/2023*.

⁶¹⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁶¹⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁶²⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 12, lett. a), n. 1, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*.

⁶²¹ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81*.

⁶²² Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 12, lett. a), n. 2, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*.

⁶²³ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 30 giugno 2022, n. 132*.

⁶²⁴ Alinea così modificato dall'*art. 7, comma 1, lett. a), n. 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*.

⁶²⁵ Comma inserito dall'*art. 1, comma 12, lett. a), n. 3, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*.

7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, ferme restando quelle previste dall'*articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*. In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell'approvazione del Piano, possono aggiornare la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'*articolo 9, comma 1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2016, n. 160*.^{626 627}

7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il decreto di cui al comma 6.⁶²⁸

7-ter. Nell'ambito della sezione del Piano relativa alla formazione del personale, le amministrazioni di cui al comma 1 indicano quali elementi necessari gli obiettivi e le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di quelle a tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse proprie e di quelle attribuite dallo Stato o dall'Unione europea, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio interno dirigenti e funzionari aventi competenze e conoscenze idonee per svolgere attività di formazione con risorse interne e per esercitare la funzione di docente o di tutor, per i quali sono predisposti specifici percorsi formativi.⁶²⁹

8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.⁶³⁰

8-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito di promuovere lo sviluppo strategico del Piano e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonché di garantire la piena applicazione

⁶²⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113* e, successivamente, dall'*art. 10, comma 11-ter, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*.

⁶²⁷ In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'*art. 2, comma 3, D.L. 24 marzo 2022, n. 24*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 maggio 2022, n. 52*, e, successivamente, l'*art. 5, comma 8, L. 21 febbraio 2024, n. 14*.

⁶²⁸ Comma inserito dall'*art. 7, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*.

⁶²⁹ Comma inserito dall'*art. 1, comma 14-sexies, D.L. 22 aprile 2023, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2023, n. 74*.

⁶³⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

delle attività di monitoraggio sull'effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano, anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa, o altri emolumenti comunque denominati.^{631 632}

Art. 6-bis. Disposizioni in materia di segretari comunali⁶³³

1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di segretari comunali iscritti all'Albo, considerata anche la necessità di rafforzare la capacità funzionale degli enti locali connessa agli interventi previsti nel PNRR, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all'*articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Conseguentemente, dalla medesima data, il *comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, è abrogato.⁶³⁴

Capo II

Misure organizzative a supporto del sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR

Art. 7. Reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti

1. Per la realizzazione delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR di cui al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri indice un concorso pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per il reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, in deroga all'*articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81* ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei

⁶³¹ Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, D.L. 22 aprile 2023, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2023, n. 74*.

⁶³² In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 22 giugno 2023*.

⁶³³ Articolo inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁶³⁴ Vedi, anche, l'*art. 12-bis, comma 1, lett. a), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25*.

profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale, delle quali 80 unità da assegnare, per i profili indicati nella tabella 1, di cui all'Allegato IV al presente decreto, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, e le restanti da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, tra le amministrazioni centrali deputate allo svolgimento delle predette attività, individuate dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'*articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*.^{635 636}

2. Al fine di garantire l'integrale copertura dei posti di cui al comma 1 e fino ad ulteriori 300 unità a valere sulle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato lo scorrimento delle graduatorie del concorso di cui al medesimo comma 1, che rimangono efficaci per la durata dell'attuazione del PNRR, nonché delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, relative all'assunzione di personale con contratto sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.⁶³⁷

3. Le assunzioni di personale di cui al comma 1, da selezionare anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'*articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'*articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* e non sono computate ai fini della consistenza della dotazione organica.⁶³⁸

3-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, possono prevedere, nei soli concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche dell'Area funzionale III, una riserva di posti in favore del personale assunto ai sensi del medesimo comma 1, in misura non superiore al 50 per cento. (65)

4. Per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR di cui all'*articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato può avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 167.000 per l'anno 2021 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con una dotazione di euro 2.668.000 per l'anno 2021 e di euro 8.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, tra le restanti amministrazioni di cui al comma 1, che

⁶³⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113* e, successivamente, dall'*art. 8, comma 2, lett. a), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

⁶³⁶ Ad integrazione del contingente previsto dal presente comma vedi l'*art. 34-ter, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁶³⁷ Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 12, lett. a-bis), D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*.

⁶³⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

possono avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti con le modalità di cui all'articolo 1 del presente decreto, per la durata massima di trentasei mesi. Con le medesime modalità di cui all'articolo 1 del presente decreto sono conferiti gli incarichi di cui all'*articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*.⁶³⁹

5. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato assicura la formazione del personale assunto ai sensi del comma 1. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 865.000 per l'anno 2021.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 12.600.000 per l'anno 2021 e di euro 35.198.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.⁶⁴⁰

6-bis. La facoltà di cui all'*articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2020, n. 8*, può essere esercitata anche dai dirigenti medici di ruolo presso i presidi sanitari delle amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.⁶⁴¹

Art. 7-bis. Reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze⁶⁴²

1. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR, nonché di attuare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per il triennio 2022-2024, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'*articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 maggio 2021, n. 76*, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze dei Dipartimenti del medesimo Ministero, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a centoquarantacinque unità da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto Funzioni centrali, di cui cinquanta unità da assegnare al Dipartimento della Ragioneria

⁶³⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*, e successivamente, dall'*art. 7, comma 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*.

⁶⁴⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁶⁴¹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁶⁴² Articolo inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

generale dello Stato, trenta unità al Dipartimento del tesoro, trenta unità al Dipartimento delle finanze e trentacinque unità al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e un contingente di settantacinque unità da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2, del comparto Funzioni centrali, da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.⁶⁴³

2. Al fine di assicurare la piena operatività delle strutture del Dipartimento delle finanze per l'attuazione dei progetti del PNRR, nonché per il connesso e necessario potenziamento della capacità di analisi e monitoraggio degli effetti economici delle misure fiscali e, in particolare, di quelle finalizzate ad accelerare la transizione ecologica e digitale e ad aumentare la competitività e la resilienza delle imprese italiane, è istituito presso lo stesso Dipartimento un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca.

3. Per le attività indicate all'articolo 8, comma 3, in aggiunta a quanto previsto dal terzo periodo del predetto comma 3, sono istituite presso il Dipartimento del tesoro sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale, di cui tre di consulenza, studio e ricerca. A tal fine, lo stesso Dipartimento è autorizzato a conferire tre incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'*articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, anche in deroga ai limiti ivi previsti. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, il personale di livello dirigenziale non generale di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo.

4. Al fine di curare il contenzioso che coinvolge più dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, presso il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi è istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca.

5. Nell'ambito delle esigenze anche derivanti dal presente articolo, la Sogei Spa assicura la piena efficacia delle attività anche per la realizzazione dei progetti di trasformazione digitale del PNRR affidati alla medesima società e provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con l'utilizzo degli utili di bilancio conseguiti e, ove necessario, con l'eventuale emissione di specifiche obbligazioni. Per le medesime finalità la Sogei Spa è autorizzata, previa delibera dell'assemblea degli azionisti, alla costituzione di società o all'acquisto di partecipazioni.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a euro 2.175.396 per l'anno 2021 e a euro 11.097.046,25 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*.

⁶⁴³ Comma così modificato dall'*art. 1, comma 12, lett. b), nn. 1) e 2), D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*, dall'*art. 1, comma 12, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*, e, successivamente, dall'*art. 1, comma 9, lett. a), D.L. 30 dicembre 2023, n. 215*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2024, n. 18*.

Art. 8. Reclutamento di personale per le attività di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza

1. In considerazione delle maggiori responsabilità connesse con le funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato ai sensi dell'*articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77* e del sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attività di monitoraggio e controllo del PNRR, sono istituite sette posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.^{644 645}

2. I direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato con funzioni dirigenziali di livello generale assicurano, nell'ambito territoriale di competenza definito nella tabella di cui all'Allegato I, il coordinamento unitario delle attività di cui al comma 1.⁶⁴⁶

3. Il raccordo con il semestre europeo, come definito all'*articolo 2-bis del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997*, in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del PNRR e con il programma nazionale di riforma viene assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro che provvede inoltre a curare i rapporti con la Banca europea per gli investimenti e con altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate per l'attuazione del PNRR. Il Dipartimento del Tesoro verifica in itinere le eventuali proposte di modifica all'accordo di prestito di cui all'*articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021*, anche di tipo integrativo, nel rispetto di quanto indicato dall'*articolo 14 del medesimo regolamento*. A tal fine sono istituite presso il Dipartimento del Tesoro due posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca.⁶⁴⁷

4. Si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 941.000 per l'anno 2021 e di euro 2.257.000 a decorrere dal 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.⁶⁴⁸

⁶⁴⁴ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁶⁴⁵ Vedi, anche, l'*art. 11-bis, comma 4, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25*, e l'*art. 16, comma 1-bis, D.P.C.M. 26 giugno 2019, n. 103*, come modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. l), D.P.C.M. 22 giugno 2022, n. 100*.

⁶⁴⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁶⁴⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁶⁴⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

Art. 8-bis. Reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro per l'attuazione del PNRR per la lotta al lavoro sommerso^{649 650}

1. Al fine di dare attuazione al Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso previsto dal PNRR, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche da espletare secondo le modalità semplificate di cui all'*articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 maggio 2021, n. 76*, senza il previo esperimento delle previste procedure di mobilità, e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale con profilo "ispettivo" e "amministrativo" pari a 184 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 7.965.291 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*.

Art. 9. Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, fatte salve le assunzioni a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera a), da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero minimo di mille unità, per il supporto ai predetti enti e agli enti locali nella gestione delle procedure complesse, tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, sono ripartite le risorse finanziarie nel limite massimo di euro 38.800.000 per l'anno 2021, di euro 106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di euro 67.900.000 per l'anno 2024.^{651 652}

2. I reclutamenti di cui al comma 1 sono autorizzati subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea. Ai relativi oneri pari a euro 38.800.000 per l'anno 2021, euro 106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ed euro 67.900.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'*articolo 1, comma 1037, della legge 30*

⁶⁴⁹ Articolo inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁶⁵⁰ Il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025 è stato adottato con *D.M. 19 dicembre 2022, n. 221*.

⁶⁵¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113* e, successivamente, dall'*art. 31, comma 1, lett. c), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁶⁵² In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 12 novembre 2021*.

*dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.*⁶⁵³

2-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono ripartite le risorse di cui al *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, residue e non impegnate pari a 48.100.000,00 euro a valere sulle risorse complessive destinate dal Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale" della misura M1C1 pari a 368.400.000,00 euro, destinandole, quanto a 30 milioni di euro al conferimento, da parte delle amministrazioni attuatrici, di ulteriori incarichi professionali da effettuarsi con le modalità e i criteri già definiti con il decreto di cui al comma 1 e, quanto a 18.100.000,00 euro, alla realizzazione di attività per il coordinamento e il rafforzamento delle attività operative di governance del progetto di cui al medesimo comma 1, mediante la realizzazione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di un Portale di progetto e di una Unità centrale, che cessa entro il 31 dicembre 2026, composta da professionisti ed esperti reclutati ai sensi dell'articolo 1, dedicata al raccordo dell'attività dei pool territoriali, alla misurazione dei tempi e alla verifica dei risultati, alla raccolta di evidenze su oneri amministrativi rilevati a livello regionale e nazionale, all'elaborazione di proposte di interventi di semplificazione, nonché al supporto ai lavori del Tavolo di coordinamento istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1. L'amministrazione titolare dell'intervento è il Dipartimento della funzione pubblica quale Amministrazione centrale responsabile del sub-investimento 2.2.1 della misura M1C1; resta ferma l'applicazione delle disposizioni inerenti all'attuazione del PNRR, ivi comprese quelle riferite alla rendicontazione, monitoraggio e controllo.^{654 655}

⁶⁵³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁶⁵⁴ Comma aggiunto dall'*art. 7, comma 1, lett. c), D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*.

⁶⁵⁵ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 29 agosto 2022*.

Titolo II

Misure organizzative per l'attuazione dei progetti nell'ambito delle missioni del PNRR

Capo I

Transizione digitale

Art. 10. Reclutamento di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione del PNRR per l'innovazione e la transizione digitale e rafforzamento dell'Agenzia per l'Italia Digitale

1. Al fine di attuare gli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti nell'ambito del PNRR, fornendo adeguata attività di supporto, di verifica e di controllo del raggiungimento di milestone e target dei progetti di trasformazione digitale delle amministrazioni centrali e locali, presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, opera, fino al 31 dicembre 2026, un apposito contingente massimo di trecentotrentotto unità, nel limite di spesa di euro 9.334.000 per l'anno 2021, di euro 28.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di euro 18.666.000 per l'anno 2026, composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza almeno triennale nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di significativa esperienza almeno triennale in tali materie, ovvero anche da personale non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, al quale si applica la disposizione dell'*articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti la composizione del contingente ed i compensi degli esperti.⁶⁵⁶

2. Gli esperti di cui al comma 1 sono individuati previa valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale richiesta ed almeno un colloquio che può essere effettuato anche in modalità telematica. Le predette valutazioni selettive ovvero loro singole fasi possono essere effettuate con modalità telematiche anche automatizzate.⁶⁵⁷

2-bis. All'*articolo 8, comma 9, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 aprile 2021, n. 55*, le parole: «nominati ai sensi dell'*articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*,» sono soppresse.⁶⁵⁸

⁶⁵⁶ Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, lett. c-bis), D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*.

⁶⁵⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁶⁵⁸ Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

3. Per le esigenze di funzionamento connesse all'attività del contingente di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva massima di euro 1.000.000 per l'anno 2021, di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di euro 2.000.000 per l'anno 2026. Sono comprese tra le esigenze di funzionamento di cui al precedente periodo quelle relative alle missioni svolte dagli esperti di cui al comma 1 che esercitino funzioni di monitoraggio e verifica da effettuare al di fuori delle sedi ordinarie e prevalenti di esecuzione dell'incarico, ai quali, anche in deroga alla disposizione di cui all'*articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, è consentito l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione dell'indennità prevista dall'*articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836*, quale rimborso delle spese di viaggio, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale dell'ufficio di appartenenza, nel limite delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, qualora lo svolgimento della missione risulti inconciliabile con l'orario dei servizi pubblici ovvero l'uso di tale mezzo risulti indispensabile per garantire l'efficacia dell'azione amministrativa.⁶⁵⁹

4. L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) è autorizzata ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026, in deroga ai limiti di spesa di cui all'*articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* e alla dotazione organica, un contingente di personale nel numero massimo di 67 unità dell'Area III, posizione economica F1, mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto, nel limite di spesa di euro 1.242.131 per l'anno 2021 e di euro 3.726.391 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.⁶⁶⁰

5. I reclutamenti di cui al presente articolo sono autorizzati subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea. Ai relativi oneri pari a euro 11.576.131 per l'anno 2021, euro 34.726.391 annui per gli anni dal 2022 al 2025 e euro 24.392.391 per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'*articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, secondo le modalità di cui ai *commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1*.⁶⁶¹

⁶⁵⁹ Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1-ter, D.L. 22 giugno 2023, n. 75*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 agosto 2023, n. 112*.

⁶⁶⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁶⁶¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

Capo II

Misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa

Art. 11. Addetti all'ufficio per il processo

1. Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, costituite ai sensi dell'*articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in deroga a quanto previsto dall'*articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, il Ministero della giustizia richiede alla Commissione RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, per l'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga in deroga all'*articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*, e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera a). Nell'ambito di tale contingente, alla corte di cassazione sono destinati addetti all'ufficio per il processo in numero non superiore a 400, da assegnarsi in virtù di specifico progetto organizzativo del primo presidente della corte di cassazione, con l'obiettivo prioritario del contenimento della pendenza nel settore civile e del contenzioso tributario. Al fine di supportare le linee di progetto di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ricomprese nel PNRR, e in particolare per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo costituite ai sensi dell'*articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186*, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa, di seguito indicato con l'espressione "Giustizia amministrativa", per assicurare la celere definizione dei processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, in deroga a quanto previsto dall'*articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, è autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento, per l'assunzione di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga in deroga all'*articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*, e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera b), così ripartito: 250 unità complessive per i profili di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e 76 unità per il profilo di cui al comma 3, lettera d). I contingenti di personale di cui al presente comma non sono computati ai fini della consistenza della dotazione organica rispettivamente del Ministero della giustizia e della Giustizia amministrativa. L'assunzione del personale di cui al presente comma è autorizzata subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'*articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021*.⁶⁶²

⁶⁶² Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*, dall'*art. 9, comma 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*, dall'*art. 10, comma 2, lett. a) e b), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*, dall'*art. 1, comma 9, lett. b), D.L. 30 dicembre 2023, n. 215*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2024, n. 18*, e, successivamente, dall'*art. 8, comma 2, lett. b), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

2. Il personale da assumere nell'amministrazione della giustizia ordinaria ai sensi del comma 1 deve essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero, per una quota dei posti a concorso da indicarsi nel bando, del diploma di laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati ovvero deve aver conseguito i titoli di studio anzidetti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso sempreché alla suddetta data avesse superato l'ultimo esame previsto dal corso di laurea. In deroga a quanto previsto dagli *articoli 2, comma 2, 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, la declaratoria del profilo professionale degli addetti all'ufficio per il processo, comprensiva di specifiche e contenuti professionali, è determinata secondo quanto previsto dall'Allegato II, numero 1. Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, gli addetti all'ufficio per il processo sono equiparati ai profili dell'area III, posizione economica F1. Il Ministero della giustizia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, può stabilire, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell'orario di lavoro.⁶⁶³

2-bis. L'assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio per il processo. Ai soli fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica, il praticante avvocato può ricongiungere il periodo già svolto a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'ufficio per il processo, anche nel caso in cui l'ufficio o la sede siano diversi rispetto a quella del consiglio dell'ordine presso il quale risulti iscritto.⁶⁶⁴

3. Il contingente di cui al comma 1, la cui procedura di assunzione è gestita dalla Giustizia amministrativa, è composto dai seguenti profili professionali:

- a) funzionari amministrativi - area III - posizione economica F1;
- b) funzionari informatici - area III - posizione economica F1;
- c) funzionari statistici - area III - posizione economica F1;
- d) assistenti informatici - area II - posizione economica F2.

4. Il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, e, per la Giustizia amministrativa, limitatamente al personale di cui al comma 3, lettera a), qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per almeno due anni consecutivi:⁶⁶⁵

⁶⁶³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113* e, successivamente, dall'*art. 22, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

⁶⁶⁴ Comma inserito dall'*art. 33, comma 2, lett. a), D.L. 1° marzo 2022, n. 17*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 aprile 2022, n. 34*.

⁶⁶⁵ Alinea così modificato dall'*art. 22, comma 1, lett. a), n. 2.1), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 22, comma 3, del medesimo D.L. n. 19/2024*.

- a) costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'*articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160*;
- b) equivale ad un anno di tirocinio professionale per l'accesso alle professioni di avvocato e di notaio;⁶⁶⁶
- c) equivale ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'*articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398*;
- d) costituisce titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura onoraria ai sensi dell'*articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116*;⁶⁶⁷
- d- bis) costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, ai sensi dell'*articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487*, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato.⁶⁶⁸

5. L'amministrazione giudiziaria, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, può prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei candidati in possesso dell'attestazione di cui al comma 4 ovvero, alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della terza area professionale, prevedere una riserva in favore del personale assunto ai sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento. L'amministrazione della Giustizia amministrativa, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, può prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore del personale che, al termine del rapporto di lavoro, abbia ricevuto, dal presidente dell'Ufficio giudiziario dove ha prestato servizio, un attestato di servizio prestato con merito.

[6. L'assunzione del personale di cui al comma 1 è autorizzata subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea.]⁶⁶⁹

7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata:

- a) per la Giustizia ordinaria, la spesa di euro 360.142.195 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 390.154.044 per l'anno 2024, di euro 360.142.195 per l'anno 2025 e di euro 180.071.098 per l'anno 2026, a cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'*articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia;⁶⁷⁰
- b) per la Giustizia amministrativa la spesa di euro 8.458.696 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 8.199.308 per l'anno 2024, di euro 7.939.920 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede a valere sul Fondo di

⁶⁶⁶ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁶⁶⁷ La punteggiatura finale della presente lettera è stata così modificata dall'*art. 22, comma 1, lett. a), n. 2.2), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

⁶⁶⁸ Lettera aggiunta dall'*art. 22, comma 1, lett. a), n. 2.3), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 22, comma 3, del medesimo D.L. n. 19/2024*.

⁶⁶⁹ Comma soppresso dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁶⁷⁰ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'*articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Art. 12. Modalità di impiego degli addetti all'ufficio per il processo

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, in merito alla necessaria approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sono individuati i tribunali o le corti di appello alle cui strutture organizzative denominate ufficio per il processo sono assegnati gli addetti, nonché il numero degli addetti destinati ad ogni singolo ufficio. Le unità di personale di cui all'articolo 11, comma 3 assunte per gli uffici per il processo della Giustizia amministrativa sono distribuite esclusivamente presso le seguenti sedi: Consiglio di Stato, in ogni sezione giurisdizionale; Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma; Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano; Tribunale amministrativo regionale per il Veneto; Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli; Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno; Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo; Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania. Fanno eccezione 7 funzionari informatici e 3 funzionari statistici che sono assegnati, rispettivamente, al Servizio per l'informatica e al Segretariato generale della Giustizia amministrativa al fine di coadiuvare l'ufficio per il processo con riferimento agli aspetti informatici del progetto ricompreso nel PNRR e allo scopo di monitorare l'andamento della riduzione dell'arretrato. La decorrenza della presa di servizio delle unità di personale di cui all'articolo 11, comma 3, è la stessa per tutti gli Uffici per il processo.⁶⁷¹

2. Le modalità di impiego degli addetti all'ufficio per il processo presso gli Uffici giudiziari della Giustizia ordinaria sono individuate all'Allegato II, numero 1.⁶⁷²

3. All'esito dell'assegnazione degli addetti all'ufficio per il processo di cui al comma 2, il Capo dell'ufficio giudiziario entro il 31 dicembre 2021, di concerto con il dirigente amministrativo, predispone un progetto organizzativo che preveda l'utilizzo, all'interno delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, degli addetti selezionati in modo da valorizzare il loro apporto all'attività giudiziaria.

Art. 13. Reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR⁶⁷³

1. Al fine di assicurare la piena operatività dell'ufficio per il processo e di supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR, in deroga a quanto previsto dall'*articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, il Ministero della giustizia richiede di avviare le procedure di reclutamento tramite concorso per titoli e prova scritta, alla Commissione Interministeriale RIPAM, che può avvalersi di

⁶⁷¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁶⁷² Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁶⁷³ Rubrica così sostituita dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

Formez PA in relazione a profili professionali non ricompresi tra quelli ordinariamente previsti nell'Amministrazione giudiziaria, nel periodo 2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026 in deroga all'*articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*, per un contingente massimo di 4.745 unità di personale amministrativo non dirigenziale, nel limite di spesa annuo di cui al comma 6, così ripartito.⁶⁷⁴

a) 2.100 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);⁶⁷⁵

b) 145 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere b), d) e f);⁶⁷⁶

c) 2.500 unità per il profilo di cui al comma 2, lettera l).⁶⁷⁷

2. Il contingente di cui al comma 1 è composto dai seguenti profili professionali:

- a) tecnico IT senior;
- b) tecnico IT junior;
- c) tecnico di contabilità senior;
- d) tecnico di contabilità junior;
- e) tecnico di edilizia senior;
- f) tecnico di edilizia junior;
- g) tecnico statistico;
- h) tecnico di amministrazione;
- i) analista di organizzazione;
- l) operatore di data entry.

3. In deroga a quanto previsto dagli *articoli 2, comma 2, 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, le declaratorie dei profili professionali di cui al comma 2, comprensive di specifiche professionali e contenuti professionali, sono determinate secondo quanto previsto dall'Allegato II, numeri da 2 a 11 e, per il personale di cui all'articolo 11, comma 3, dall'Allegato III. Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, i profili di cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i), sono equiparati ai profili dell'area III, posizione economica F1, i profili di cui al comma 2, lettere b), d) e f), sono equiparati ai profili dell'area II, posizione economica F2, e il profilo di cui al comma 2, lettera l), è equiparato ai profili dell'area II, posizione economica F1. Il Ministero della giustizia, sentite

⁶⁷⁴ Alinea così modificato dall'*art. 10, comma 2-bis, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*, dall'*art. 1, comma 9, lett. c), nn. 1.1), 1.2) e 1.3), D.L. 30 dicembre 2023, n. 215*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2024, n. 18*, e, successivamente, dall'*art. 8, comma 2, lett. c), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

⁶⁷⁵ Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 9, lett. c), n. 2), D.L. 30 dicembre 2023, n. 215*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2024, n. 18*.

⁶⁷⁶ Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 9, lett. c), n. 3), D.L. 30 dicembre 2023, n. 215*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2024, n. 18*.

⁶⁷⁷ Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 9, lett. c), n. 4), D.L. 30 dicembre 2023, n. 215*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2024, n. 18*.

le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, può stabilire, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell'orario di lavoro. Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale e accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, i profili di cui all'articolo 11, comma 3, lettere a), b) e c), sono equiparati ai profili dell'Area III, posizione economica F1, e il profilo di cui al citato comma 3, lettera d), è equiparato ai profili di Area II, posizione economica F2. Al personale di cui all'articolo 11, comma 3, non spetta il compenso di cui all'*articolo 37, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'*articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* e al di fuori della dotazione organica del personale amministrativo e delle assunzioni già programmate.⁶⁷⁸

4. L'amministrazione, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato indette dal Ministero della giustizia, può prevedere, qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per l'intero triennio sempre presso la sede di prima assegnazione, l'attribuzione in favore dei candidati di un punteggio aggiuntivo per il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, ovvero, alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della medesima area professionale come equiparata ai sensi del comma 3 al profilo professionale nel quale è stato prestato servizio, una riserva in favore del personale assunto ai sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato, la suddetta attestazione può costituire titolo di preferenza a parità di titoli e di merito, a norma dell'*articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487*.

5. L'assunzione del personale di cui al comma 1 è autorizzata subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea.

6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 207.829.968 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a cui si provvede mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'*articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia.⁶⁷⁹

Art. 14. Procedura straordinaria di reclutamento

1. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi del PNRR, il Ministero della giustizia richiede alla Commissione RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento per i profili di cui agli articoli 11, comma 1, e 13 mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta, in deroga all'*articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. Ferme restando, a

⁶⁷⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁶⁷⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

parità di requisiti, le riserve previste dalla *legge 12 marzo 1999, n. 68*, e dal *codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, i titoli valutabili ai sensi del presente comma, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono soltanto i seguenti:⁶⁸⁰

- a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti per il Ministero della giustizia possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;⁶⁸¹
- b) ulteriori titoli universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso, per i soli profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);
- c) eventuali abilitazioni professionali, per i profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2, lettere c), d), e), f) e h);
- d) il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'*articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, per il profilo di cui all'articolo 11;
- e) il servizio prestato presso la Corte di cassazione, la Procura generale presso la Corte di cassazione nonché le sezioni specializzate dei tribunali in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, quali research officers, nell'ambito del Piano operativo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo - EASO, per i profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma 2, lettera h).⁶⁸²

2. La Giustizia amministrativa procede all'assunzione di tutti i profili professionali di cui all'articolo 11, comma 3, mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta, con possibilità di svolgimento della prova da remoto. I titoli valutabili per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono esclusivamente i seguenti:

- a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti dalla Giustizia amministrativa possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;⁶⁸³

⁶⁸⁰ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113* e, successivamente, dall'*art. 13, comma 1, D.L. 22 giugno 2023, n. 75*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 agosto 2023, n. 112*.

⁶⁸¹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁶⁸² Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁶⁸³ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

- b) per i profili di cui all'articolo 11, comma 3, lettere a), b) e c), eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post-universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso;
- c) per i profili di cui all'articolo 11, comma 3, lettere a), b) e c), eventuali abilitazioni professionali coerenti con il profilo medesimo;
- d) per il profilo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'*articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.*

3. Per le procedure di reclutamento nell'amministrazione della giustizia ordinaria, il bando indica i posti messi a concorso per ogni profilo e, nell'ambito di ogni profilo, indica i posti per ogni singolo distretto di Corte di appello, nonché, ove previsto nel medesimo bando, per ogni singolo circondario di tribunale. Ai fini della procedura di reclutamento di cui al presente comma, gli uffici giudiziari nazionali e l'amministrazione centrale sono assimilati a un autonomo distretto. Il bando per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa indica i posti messi a concorso per ogni profilo e, nell'ambito di ogni profilo, i posti destinati ad ogni Ufficio per il processo.

4. Ogni candidato, per le procedure di reclutamento nell'amministrazione della giustizia ordinaria, non può presentare domanda per più di un profilo e, nell'ambito di tale profilo, per più di un distretto e, nell'ambito di tale distretto, qualora il bando lo preveda, per più di un circondario. Ogni candidato per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa può presentare domanda solo per un profilo ed esclusivamente per un ufficio giudiziario della Giustizia amministrativa.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, per i titoli di studi accademici richiesti per l'accesso ai profili di cui all'articolo 11 e di cui all'articolo 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i), si applicano i criteri di equipollenza e di equiparazione previsti dal *decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*, dal *decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270*, e dai *decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009, e *15 febbraio 2011*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011. I candidati che partecipano alla selezione bandita dalla Giustizia amministrativa devono essere in possesso del titolo di accesso al profilo per il quale concorrono, come indicato nell'Allegato III.⁶⁸⁴

6. Le commissioni esaminatrici, per i concorsi richiesti dal Ministero della Giustizia, sono composte da un magistrato ordinario che abbia conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità o da un dirigente generale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* o da un avvocato con almeno quindici anni di iscrizione all'Albo o da un professore ordinario di materie giuridiche, tutti anche in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni di presidente, e da non più di quattro componenti,

⁶⁸⁴ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

individuati tra magistrati ordinari che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, dirigenti di livello non generale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, avvocati con almeno dieci anni di iscrizione all'Albo e professori ordinari, associati, ricercatori confermati o a tempo determinato di cui all'*articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, tutti anche in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni di commissari. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'*articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487*.

7. Per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa la procedura concorsuale è decentrata per ogni ufficio giudiziario, in relazione al quale è nominata una sola commissione che procede alla selezione dei candidati per tutti i profili professionali, formando distinte graduatorie. La prova scritta può essere svolta presso un'unica sede per tutte le procedure concorsuali. Per la selezione dei candidati per l'ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, è nominata, per i funzionari informatici, per quelli statistici e per gli assistenti informatici, una sola commissione, che forma un'unica graduatoria per ogni profilo.⁶⁸⁵

8. Per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa la commissione esaminatrice è composta da un magistrato dell'ufficio giudiziario e da due dirigenti di seconda fascia dell'area amministrativa. Per la selezione degli assistenti informatici la commissione può avvalersi di personale esperto dell'Ufficio o della consulenza del Servizio per l'informatica. Nella commissione competente alla selezione dei candidati per l'Ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, un dirigente amministrativo è sostituito da un dirigente tecnico per la selezione dei funzionari informatici e statistici, nonché per quella degli assistenti informatici. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente all'Area III. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'*articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487*. I lavori delle commissioni devono concludersi entro il 15 dicembre 2021. Il Segretario generale della Giustizia amministrativa monitora il rispetto della tempistica e fornisce supporto, ove necessario.⁶⁸⁶

9. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487*, costituiranno altresì titoli di preferenza a parità di merito per le procedure di reclutamento di cui al presente articolo:

- a) l'avere svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'*articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*,⁶⁸⁷
- b) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai sensi dell'*articolo 50, commi 1-bis e 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge*

⁶⁸⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁶⁸⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁶⁸⁷ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

11 agosto 2014, n. 114, nonché, per il concorso indetto dalla Giustizia amministrativa, ai sensi dell'*articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186*,⁶⁸⁸

- c) l'aver completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'*articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, così come indicato dall'*articolo 50, commi 1-bis e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*, nonché, per il concorso indetto dalla Giustizia amministrativa, ai sensi dell'*articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186*,⁶⁸⁹
- c- bis) l'aver conseguito il diploma della scuola di specializzazione per le professioni legali.⁶⁹⁰

10. A parità dei titoli preferenziali di cui al comma 9 del presente articolo e di cui all'*articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487*, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell'*articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127*. Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli di attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza dovrà essere documentato esclusivamente con le modalità indicate dal bando di concorso.⁶⁹¹

11. Per ogni profilo, per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, la commissione esaminatrice forma una singola graduatoria relativa ai posti messi a concorso in ogni distretto ovvero, quando lo preveda il bando di concorso, in ogni circondario. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, qualora una graduatoria distrettuale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo, l'amministrazione giudiziaria può coprire i posti ancora vacanti mediante ulteriore scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per il medesimo profilo di altri distretti. A tali ulteriori procedure di scorrimento, aventi ad oggetto uno o più distretti che presentano residue scoperture nel profilo, possono partecipare, presentando domanda per una o più sedi dei distretti oggetto della procedura, i candidati risultati idonei, ma non utilmente collocati, nelle altre graduatorie distrettuali ancora capienti, tenendosi conto per ciascuno di essi della votazione complessiva ivi conseguita. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 15. Per quanto attiene al secondo scaglione di addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo, in caso di incapienza delle graduatorie distrettuali formate nell'ambito della nuova procedura assunzionale, il reclutamento potrà avvenire mediante scorrimento delle graduatorie formate nell'ambito della procedura relativa al primo scaglione. Per la Giustizia amministrativa, qualora una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo in un Ufficio giudiziario, il Segretario generale della Giustizia amministrativa potrà coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo in altro ufficio giudiziario e, nella seconda tornata delle assunzioni,

⁶⁸⁸ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁶⁸⁹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁶⁹⁰ Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁶⁹¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

chiamare gli idonei del primo scaglione, con i criteri indicati nel bando di concorso; lo scorrimento delle graduatorie avviene a partire da quelle con maggior numero di idonei e, in caso di pari numero di idonei, secondo l'ordine degli Uffici giudiziari indicato nell'articolo 12, comma 1, secondo periodo.⁶⁹²

12. Per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, è ammesso a sostenere la prova scritta, per ogni distretto, un numero di candidati pari ad un multiplo, non inferiore al doppio, del numero di posti messi a concorso nel distretto, secondo quanto stabilito dal bando e sulla base delle graduatorie risultanti all'esito della valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1, 9 e 10. La prova scritta potrà essere svolta mediante l'uso di tecnologie digitali. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il bando di concorso specifica i criteri di attribuzione dei punteggi, le modalità di formazione della graduatoria finale per ogni singolo distretto o circondario, le sedi di corte di appello presso cui potrà essere svolta la suddetta prova scritta e i criteri di assegnazione alle predette sedi di esame dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta. Potranno essere costituite sottocommissioni, ognuna delle quali valuterà non meno di duecento candidati. La prova scritta consiste nella somministrazione di quesiti a risposta multipla. Il bando può prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate e, ove necessario, la non contestualità delle sessioni, garantendo in ogni caso la trasparenza e l'omogeneità delle prove. Le materie oggetto della prova scritta, le modalità di nomina della commissione esaminatrice e dei comitati di vigilanza e le ulteriori misure organizzative sono determinate con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.⁶⁹³

12-bis. In relazione ai soli profili di cui all'articolo 11, in deroga a quanto previsto dall'*articolo 1 del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16*, nell'ambito dei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo richiesti dal Ministero della giustizia, si procede al reclutamento e alla successiva gestione giuridica ed economica del personale amministrativo anche per gli addetti all'ufficio per il processo da assegnare agli uffici giudiziari del distretto di corte di appello di Trento. Il bando indica in relazione alle assunzioni degli uffici giudiziari siti nella Provincia autonoma di Bolzano i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come requisito per la partecipazione il possesso dell'attestato di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue italiana e tedesca, di cui agli *articoli 3 e 4, secondo comma, numero 4*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. La commissione esaminatrice, anche in deroga al bando di concorso, può ammettere a sostenere la prova scritta un numero di candidati pari ad un multiplo, non superiore a trenta volte, del numero dei posti messi a concorso nel distretto, sulla base delle graduatorie risultanti all'esito della valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1, 9 e 10. Il bando prevede altresì, per le procedure di cui al presente comma, che la commissione esaminatrice di cui al comma 6 sia integrata con componenti indicati dalla regione

⁶⁹² Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*, dall'*art. 33, comma 2, lett. b), n. 1*), *D.L. 1° marzo 2022, n. 17*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 aprile 2022, n. 34*, e, successivamente, dall'*art. 22, comma 1, lett. b), n. 1*), *D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

⁶⁹³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

Trentino-Alto Adige/Südtirol, sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra il Ministero della giustizia e la suddetta regione.⁶⁹⁴

12-ter. Coerentemente con le misure assunzionali introdotte con il presente decreto, fino al 31 dicembre 2024 al personale del Ministero della giustizia non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7.⁶⁹⁵

12-quater. Se il lavoratore assunto a tempo determinato alle dipendenze del Ministero della giustizia ai sensi degli articoli 11 e 13 risulta vincitore di un concorso indetto per l'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze di una pubblica amministrazione diversa dal Ministero della giustizia, la data di immissione in ruolo può essere differita fino al termine del rapporto a tempo determinato e non oltre il 30 giugno 2026, previo assenso di tale amministrazione e del lavoratore interessato.⁶⁹⁶

13. Per l'espletamento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni di tutti i profili professionali di cui agli articoli 11 e 13 è autorizzata, subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea, per l'amministrazione della giustizia ordinaria, la spesa di euro 3.281.709 per l'anno 2021 e di euro 341.112 per l'anno 2023 e, per la Giustizia amministrativa, la spesa di euro 488.800 per l'anno 2021 e di euro 320.800 per l'anno 2024 a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'*articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, secondo le modalità di cui ai *commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1*.⁶⁹⁷

Art. 15. Vincolo di permanenza nella sede e mobilità temporanea

1. Il personale di cui agli articoli 11 e 13 permane nella sede di assegnazione per l'intera durata del contratto a tempo determinato.⁶⁹⁸

2. Per la Giustizia ordinaria, avuto riguardo all'articolazione su base distrettuale della procedura di reclutamento e alla necessità di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal PNRR, ogni forma di mobilità interna su domanda del dipendente, fondata su circostanze sopravvenute successivamente all'assegnazione della sede, si intende comunque riferita ad uffici situati nel medesimo distretto in cui è situata la sede di prima assegnazione. Al momento della assegnazione della sede ai vincitori del concorso nei singoli profili, potrà essere fatta valere ogni circostanza idonea a costituire, secondo la normativa vigente, titolo di precedenza o di preferenza in relazione alla specifica graduatoria distrettuale ovvero, qualora lo preveda il bando di concorso, circondariale. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 17, comma 14, della legge 15*

⁶⁹⁴ Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113* e, successivamente, così modificato dall'*art. 35, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*, e dall'*art. 33, comma 2, lett. b), n. 2, D.L. 1° marzo 2022, n. 17*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 aprile 2022, n. 34*.

⁶⁹⁵ Comma inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113* e, successivamente, così modificato dall'*art. 8, comma 4-bis, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*, e dall'*art. 11, comma 6-ter, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2024, n. 18*.

⁶⁹⁶ Comma inserito dall'*art. 22, comma 1, lett. b), n. 2, D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

⁶⁹⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁶⁹⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

maggio 1997, n. 127, il medesimo personale non può in alcun caso essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni, né essere destinatario di provvedimenti di applicazione endodistrettuale, come previsto dalla contrattazione integrativa.⁶⁹⁹

3. Per la Giustizia ordinaria, è fatta salva la mobilità per compensazione, in condizioni di piena neutralità finanziaria e previo nulla osta del Ministero della giustizia.

Art. 16. Attività di formazione

1. Il Ministero della giustizia assicura l'informazione, la formazione e la specializzazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente capo e destinato all'ufficio per il processo di competenza della giustizia ordinaria, individuando con decreto del Direttore generale del personale e della formazione specifici percorsi didattici, da svolgersi anche per via telematica.⁷⁰⁰

2. Per il personale di cui all'articolo 11, comma 3, assunto a tempo determinato ai sensi del presente decreto è assicurata la formazione, secondo un programma definito dal Segretario generale della Giustizia amministrativa.⁷⁰¹

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata, subordinatamente all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea, per l'amministrazione della giustizia ordinaria la spesa di euro 235.000 per l'anno 2021, di euro 2.000.000 per l'anno 2022, di euro 1.460.000 per l'anno 2023 e di euro 1.102.000 per l'anno 2024 e, per la Giustizia amministrativa, la spesa di euro 37.464 per l'anno 2022 e di euro 35.234 per l'anno 2024 a cui si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'*articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, secondo le modalità di cui ai *commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1*.^{702 703}

Art. 16-bis. Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato⁷⁰⁴

1. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, e dell'articolo 13, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico, con possibilità di scorrimento fra i distretti.

⁶⁹⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁷⁰⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁷⁰¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁷⁰² Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁷⁰³ Vedi, anche, l'*art. 22, comma 4, D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

⁷⁰⁴ Articolo inserito dall'*art. 22, comma 1, lett. c), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*, come corretto da *Comunicato 5 marzo 2024*, pubblicato nella G.U. 5 marzo 2024, n. 54.

2. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a procedere, nel limite di ottanta unità da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL), Comparto funzioni centrali e di dieci unità da inquadrare nell'area degli assistenti del medesimo CCNL e con corrispondente incremento della dotazione organica del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, alla stabilizzazione nei propri ruoli, previa selezione comparativa, dei dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 2.457.650 per l'anno 2026 e ad euro 4.915.299 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.265.690 per l'anno 2026 e euro 2.531.379 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*.

Art. 17. Monitoraggio dell'impiego degli addetti all'ufficio per il processo e delle altre misure sul personale e smaltimento dell'arretrato⁷⁰⁵

[1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono indicate le procedure di monitoraggio, le risorse e le modalità necessarie ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria di cui al presente capo nell'ambito del PNRR.]⁷⁰⁶

2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da emanare entro cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, sono adottate le Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato in tutti gli uffici della Giustizia amministrativa, con l'indicazione dei compiti degli Uffici per il processo, ivi inclusa la segnalazione degli affari meritevoli di priorità nella definizione, e del cronoprogramma dei risultati intermedi e finali da raggiungere.^{707 708}

3. Il personale addetto all'ufficio per il processo presta attività lavorativa esclusivamente per la riduzione dell'arretrato, ove necessario anche in modalità da remoto e con la dotazione informatica fornita dall'Amministrazione.⁷⁰⁹

4. Le attività di segnalazione, individuate nelle Linee guida di cui al comma 2, possono essere svolte anche dal Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

⁷⁰⁵ Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁷⁰⁶ Comma abrogato dall'*art. 48, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*.

⁷⁰⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁷⁰⁸ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.S. 8 febbraio 2022*.

⁷⁰⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

5. Ferme restando le udienze straordinarie annualmente individuate dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ai sensi dell'*articolo 16, comma 1, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*, al fine della trattazione dei procedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, del presente decreto, sono programmate dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ulteriori udienze straordinarie, in un numero necessario e sufficiente al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, per la Giustizia amministrativa, dal PNRR. A tal fine, il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa aggiorna il numero di affari da assegnare al presidente del collegio e ai magistrati componenti dei collegi. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adegua alle finalità del PNRR, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, il decreto previsto dall'*articolo 16, comma 1, delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*.⁷¹⁰

6. La partecipazione dei magistrati alle udienze straordinarie di cui al comma 5 è su base volontaria. Le udienze si svolgono da remoto. Non possono essere assegnati alle udienze straordinarie di smaltimento gli affari di cui agli *articoli da 112 a 117 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*. La partecipazione dei magistrati alle udienze straordinarie di cui al comma 5 costituisce criterio preferenziale, da parte del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, nell'assegnazione degli incarichi conferiti d'ufficio.⁷¹¹

7. Per evitare la formazione di nuovo arretrato, al *decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*allegato 1, recante il codice del processo amministrativo*:

1) dopo l'*articolo 72* è inserito il seguente:

«Art. 72-bis (Decisione dei ricorsi suscettibili di immediata definizione). - 1. Il presidente, quando i ricorsi siano suscettibili di immediata definizione, anche a seguito della segnalazione dell'ufficio per il processo, fissa la trattazione alla prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio. Salvi eccezionali motivi, non è possibile chiedere il rinvio della trattazione della causa. Se è concesso il rinvio, la trattazione del ricorso è fissata alla prima camera di consiglio utile successiva.

2. Se è possibile definire la causa in rito, in mancanza di eccezioni delle parti, il collegio sottopone la relativa questione alle parti presenti. Nei casi di particolare complessità della questione sollevata, il collegio, con ordinanza, assegna un termine non superiore a venti giorni per il deposito di memorie. La causa è decisa alla scadenza del termine, senza che sia necessario convocare un'ulteriore camera di consiglio. Se la causa non è definibile in

⁷¹⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁷¹¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

- rito, il collegio con ordinanza fissa la data dell'udienza pubblica. In ogni caso la decisione è adottata con sentenza in forma semplificata»;
- 2) all'*articolo 73*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Non è possibile disporre, d'ufficio o su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio»;
 - 3) all'*articolo 79*, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'interruzione del processo è immediatamente dichiarata dal presidente con decreto; il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della segreteria»;
 - 4) all'*articolo 80*, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. In tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio il presidente può disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l'udienza è fissata d'ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni»;
 - 5) all'*articolo 82*, comma 1, la parola: «centottanta» è sostituita dalla seguente:
«centoventi»;
 - 6) all'*articolo 87*, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato sono svolte in camera di consiglio da remoto. Non si applica il comma 3, fatta eccezione per l'ultimo periodo»;
- b) all'*allegato 2, recante le norme di attuazione del codice del processo amministrativo*:
- 1) all'*articolo 13*, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ricorso straordinario» sono aggiunte le seguenti: «, nonché lo svolgimento da remoto di udienze, camere di consiglio e adunanze»;
 - 2) nel titolo IV, dopo l'*articolo 13-ter* è aggiunto il seguente:
«Art. 13-quater (Trattazione da remoto). - 1. Fermo quanto previsto dall'*articolo 87, comma 4-bis, del codice*, in tutti i casi di trattazione di cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto nel verbale dell'udienza delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e della libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune sede dell'ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati, le parti che si difendono personalmente e il personale addetto è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla partecipazione alla discussione da remoto, il difensore può chiedere il passaggio della causa in decisione fino alle ore 12 del terzo giorno antecedente a quello dell'udienza stessa; il difensore che deposita tale richiesta è considerato presente a ogni effetto. Ai magistrati che partecipano alla trattazione di cause da remoto non spetta alcun trattamento di missione né alcun rimborso di spese»;
 - 3) all'*articolo 14*, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I verbali e i provvedimenti della commissione sono sottoscritti con firma digitale del presidente e del segretario. Le sedute della commissione si tengono con strumenti di collegamento da remoto. Si dà atto nel verbale della seduta delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e della loro

libera volontà, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali».⁷¹²

Art. 17-bis. Misure urgenti per il potenziamento della Scuola superiore della magistratura⁷¹³

1. Al *decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
 - «Art. 1 (Scuola superiore della magistratura).
 - 1. È istituita la Scuola superiore della magistratura, di seguito denominata: 'Scuola'.
 - 2. La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di formazione e aggiornamento dei magistrati.
 - 3. La Scuola è un ente autonomo, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.
 - 4. Per il raggiungimento delle proprie finalità la Scuola si avvale di personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità.
 - 5. Il personale dell'Amministrazione della giustizia è scelto con procedure selettive organizzate dalla Scuola, in funzione delle esigenze specifiche e delle corrispondenti competenze professionali. Al termine della procedura selettiva la Scuola richiede l'assegnazione del personale selezionato al Ministero della giustizia, che è tenuto a provvedere entro quindici giorni dalla richiesta. La Scuola, di propria iniziativa o a domanda del dipendente, può richiedere al Ministero della giustizia la revoca dell'assegnazione. La revoca su iniziativa dell'Amministrazione della giustizia è subordinata al parere favorevole della Scuola.
 - 6. Il personale in servizio presso la Scuola superiore della magistratura alla data di entrata in vigore della presente disposizione rimane assegnato alla Scuola a norma del comma 5.
 - 7. Il trattamento economico accessorio del personale del Ministero della giustizia e di quello comandato è a carico della Scuola. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate fino a un massimo di tre sedi della Scuola. Con il medesimo decreto è individuata la sede della Scuola in cui si riunisce il comitato direttivo»;
- b) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «nomina il segretario generale» sono inserite le seguenti:
 - «e il vice segretario generale»;
- c) all'articolo 6, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

⁷¹² Comma così sostituito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁷¹³ Articolo inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

«2-bis. I professori universitari ancora in servizio nominati nel comitato direttivo possono essere collocati in aspettativa con assegni. A richiesta dell'interessato, l'aspettativa è concessa dal rettore. Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza. Ai professori collocati in aspettativa si applica quanto previsto dal *terzo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382*»;

d) l'*articolo 10* è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Trattamento economico).

1. Al presidente del comitato direttivo, anche in quiescenza, è corrisposta un'indennità di funzione stabilita nel limite di 20.000 euro annui, oltre al gettone di presenza nel limite di euro 600 per seduta fino a un massimo di 40 sedute annue; ai componenti del comitato direttivo, anche in quiescenza, è corrisposto un gettone di presenza nel limite di euro 600 per seduta fino a un massimo di 40 sedute annue.

2. La misura dell'indennità di funzione e del gettone di presenza di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tenuto conto del trattamento attribuito per analoghe funzioni presso la Scuola nazionale dell'amministrazione»;

e) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) l'individuazione di esperti formatori, scelti tra magistrati, docenti universitari e avvocati con adeguata qualificazione professionale ed esperienza organizzativa e formativa, nonché tra altri esperti qualificati, per i compiti previsti dal regolamento interno»;

f) all'*articolo 17-ter*.

1) al comma 3, le parole: «, per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi,» sono soppresse;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al segretario generale, se magistrato ordinario collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, nel rispetto della disciplina di cui all'*articolo 58, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, è corrisposto un trattamento economico accessorio annuo lordo di importo non superiore alla misura di cui all'*articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, nel rispetto del limite fissato dall'*articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*»;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Funzioni, durata e trattamento economico»;

g) nel capo II del titolo I, dopo la sezione IV-bis è aggiunta la seguente:

«SEZIONE IV-ter

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Art. 17-quater (Vice segretario generale)

1. Il vice segretario generale della Scuola:

- a) coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni;
- b) esercita le competenze delegategli dal segretario generale;
- c) sostituisce il segretario generale in caso di assenza o impedimento ed esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.

Art. 17-quinquies (Funzioni, durata e trattamento economico). - 1. Il comitato direttivo, sentito il segretario generale, nomina il Vice segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità, ovvero tra i dirigenti di seconda fascia, attualmente in servizio presso l'amministrazione giudiziaria, di cui all'*articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. Al Vice segretario generale si applica l'articolo 6, commi 3, nella parte in cui prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4, del presente decreto.

2. Il Vice segretario generale dura in carica cinque anni durante i quali, se magistrato, è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, nel rispetto della disciplina di cui all'*articolo 58, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*. L'attribuzione dell'incarico a un dirigente di seconda fascia non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell'amministrazione di provenienza.

3. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato, su richiesta motivata del segretario generale, dal comitato direttivo, con provvedimento adottato previa audizione del Vice segretario generale, nel caso di grave inosservanza delle direttive o delle disposizioni del segretario generale.

4. Al Vice segretario generale, se magistrato ordinario collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, è corrisposta un'indennità di funzione stabilita nel limite massimo di 20.000 euro annui»;

- h) all'articolo 37, comma 2, dopo le parole: «Ministero della giustizia,» sono inserite le seguenti:
«i cui oneri, limitatamente al trattamento economico fondamentale, restano a carico della stessa amministrazione,».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse ordinariamente stanziare per il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Art. 17-ter. Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116⁷¹⁴

1. Al *decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 31*, comma 1, le parole: «sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2021»;
- b) all'*articolo 32*, comma 1, secondo periodo, le parole: «Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021»;
- c) all'*articolo 32*, comma 5, al primo periodo, le parole: «31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025» e il secondo periodo è soppresso;
- d) all'*articolo 33*, comma 2, le parole: «dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022».

Art. 17-quater. Principio di parità di genere⁷¹⁵

1. Il piano di reclutamento di personale a tempo determinato, il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche, le assunzioni, mediante contratto di apprendistato, le mobilità e le progressioni di carriera, nonché tutte le altre modalità di assunzione, escluse quelle per concorso, di cui al presente decreto sono attuati assicurando criteri orientati al raggiungimento di un'effettiva parità di genere, secondo quanto disposto dal PNRR.

Titolo II-bis⁷¹⁶

Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport

Art. 17-quinquies. Assunzione di personale presso il Ministero della transizione ecologica⁷¹⁷

1. Al fine di consentire l'attuazione delle politiche di transizione ecologica anche nell'ambito del PNRR, di supportare le funzioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di cui all'*articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, nonché di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti nell'ambito dell'Unione europea e con l'*Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015*, ratificato e

⁷¹⁴ Articolo inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁷¹⁵ Articolo inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁷¹⁶ Intitolazione inserita dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁷¹⁷ Articolo inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*, che ha inserito il Titolo II-bis.

reso esecutivo ai sensi della *legge 4 novembre 2016, n. 204*, per il biennio 2021-2022⁷¹⁸ il Ministero della transizione ecologica è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'*articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, duecentodiciotto unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, in possesso di laurea specialistica o magistrale. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli, valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione ai sensi dell'*articolo 35-quater, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 165 del 2001*.⁷¹⁹

2. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 1, il 50 per cento dei posti è riservato a soggetti in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1 che, alla data del 24 giugno 2021, abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il soppresso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero presso il Ministero della transizione ecologica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i requisiti di cui al primo periodo, la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell'attività svolta.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la dotazione organica del Ministero della transizione ecologica è incrementata di 155 unità di personale dell'Area III.

4. Al *comma 317 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al quarto periodo, le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2026», le parole: «nell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2027», le parole: «nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2028», le parole: «nell'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2029» e le parole: «nell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2030»;
- b) il quinto e il sesto periodo sono soppressi.

5. A seguito del completamento delle procedure di cui al comma 1, le convenzioni stipulate fra il Ministero della transizione ecologica e la SOGESID Spa di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della predetta società eventualmente assunto ai sensi del medesimo comma 1.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 8.901.122 per l'anno 2022 e a euro 10.681.346 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a euro 1.755.726 per l'anno 2022 e a euro 2.106.871 a decorrere dall'anno 2023, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, maturate e disponibili, dell'amministrazione e, quanto a euro 7.145.396 per l'anno 2022 e a euro 8.574.475 a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,

⁷¹⁸ Per il differimento del presente termine vedi l'*art. 11, comma 3, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*.

⁷¹⁹ Comma così modificato dall'*art. 1, comma 9, lett. a) e b), D.L. 22 aprile 2023, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2023, n. 74*.

ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 17-sexies. Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica e organizzazione del Ministero dello sviluppo economico⁷²⁰

1. Per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'*articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'*articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi.

2. Per l'attuazione del comma 1, sono resi indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del Ministero della transizione ecologica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario ed è autorizzata la spesa di euro 222.210 per l'anno 2021 e di euro 577.744 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 a copertura dei posti di livello dirigenziale generale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Per il Ministero della transizione ecologica il termine di cui all'*articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 aprile 2021, n. 55*, è prorogato al 31 luglio 2021, nonché, ai soli fini dell'adeguamento dell'organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1, al 31 dicembre 2021.

4. Per il Ministero dello sviluppo economico il termine di cui all'*articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 22 del 2021* è prorogato al 31 luglio 2021.

Art. 17-septies. Avvalimento da parte del Ministero della transizione ecologica di personale dell'ENEA e dell'ISPRA e modifica della dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri⁷²¹

1. Al fine di rafforzare le attività volte al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile di interesse comune, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale di personale dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca

⁷²⁰ Articolo inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*, che ha inserito il Titolo II-bis.

⁷²¹ Articolo inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*, che ha inserito il Titolo II-bis.

ambientale (ISPRA) fino a un contingente massimo, per ciascun ente, di trenta unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento sono disciplinate con protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e i soggetti di cui al primo periodo. Il trattamento economico fondamentale del personale di cui al presente comma rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre il trattamento economico accessorio è a carico del Ministero della transizione ecologica.⁷²²

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 315.900 euro per l'anno 2021 e a 631.800 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al *decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 800*, comma 1, il numero: «4.207» è sostituito dal seguente: «4.204»;
- b) alla *tabella 4*, quadro I, specchio B, il numero: «1.131» è sostituito dal seguente: «1.128»;
- c) alla *tabella 4*, quadro I, specchio C, il numero: «1.108» è sostituito dal seguente: «1.105»;
- d) all'articolo 174-bis:
 - 1) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'in-terno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro della transizione ecologica, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del Comando carabinieri per la tutela agro-alimentare. Il Ministro della transizione ecologica si avvale del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero, mentre il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari è retto da

⁷²² Comma così modificato dall'*art. 13, comma 1, lett. a) e b), D.L. 22 aprile 2023, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2023, n. 74*.

un generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto all'organico. L'incarico di Vice comandante del Comando è attribuito al generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale»;

2) dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

«2-quater. Il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce gli obiettivi strategici generali del Comando di cui al comma 2, lettera a), nelle materie riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri della transizione ecologica e delle politiche agricole alimentari e forestali».

Art. 17-octies. Misure di accelerazione delle attività dei commissari in materia ambientale⁷²³

1. All'*articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 116*, al primo periodo, le parole: «e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario» e il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Al soggetto attuatore, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione, è corrisposto un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui all'*articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, che è posto a carico del quadro economico degli interventi così come risultante dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato. Il soggetto attuatore, nel caso in cui si tratti di un dipendente di una pubblica amministrazione, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario».

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, presso ogni commissario è istituito fino al 31 dicembre 2026 un contingente di personale non dirigenziale nel numero massimo complessivo di duecento unità.

3. Per l'attuazione del comma 2, il Ministero della transizione ecologica è autorizzato per l'anno 2021⁷²⁴ a reclutare, con le modalità semplificate di cui all'*articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 maggio 2021, n. 76*, nonché anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi e comunque non successiva al 31 dicembre 2026, un contingente massimo di centocinquanta unità da inquadrare nell'Area III,

⁷²³ Articolo inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*, che ha inserito il Titolo II-bis.

⁷²⁴ Per il differimento del presente termine vedi l'*art. 11, comma 1, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*, e, successivamente, l'*art. 1, comma 20, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2024, n. 18*.

posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali e da assegnare funzionalmente ai commissari di cui al comma 2 sulla base della tabella 1 di cui all'allegato IV-bis.

4. Il restante contingente da assegnare ai commissari di cui al comma 2 è costituito, fino a un massimo di cinquanta unità e nel limite di spesa complessivo di euro 816.617 per l'anno 2021 e di euro 2.449.850 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, come ripartiti sulla base della tabella 2 di cui all'allegato IV-ter, da soggetti in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di architetto, geologo, ingegnere civile e ambientale, pianificatore territoriale, biologo, dottore commercialista, avvocato, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, da individuare tramite apposita procedura di interpello avviata dal Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni a decorrere dal 24 giugno 2021. Il personale di cui al presente comma, al quale si applica l'*articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza.

5. Agli oneri di cui ai commi 2, 3 e 4, pari a euro 3.079.917 per l'anno 2021 e a euro 9.239.750 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede, quanto a 3.079.917 euro per l'anno 2021, 9.239.750 euro per l'anno 2022 e 1.550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quanto a 7.689.750 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*.

6. All'*articolo 4-ter del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 febbraio 2014, n. 9*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'*articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato *articolo 20*,»;
- b) al comma 2, dopo le parole: «ai sensi dell'*articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato *articolo 20*».

7. Al fine di consentire la rapida attuazione del sistema di collettamento e depurazione del Lago di Garda e la conseguente tempestiva dismissione della condotta sublacuale, giunta al termine della propria vita tecnica, il prefetto di Brescia è nominato Commissario straordinario, con i poteri di cui all'*articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 giugno 2019, n. 55*, per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda. Il Commissario straordinario,

avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri, delle strutture del Ministero della transizione ecologica, elabora un piano degli interventi e lo sottopone al Ministro della transizione ecologica. Tale piano deve indicare, ai sensi dell'*articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3*, i codici unici di progetto delle opere che si intende realizzare e il relativo cronoprogramma. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del *decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229*, è effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario straordinario, per la realizzazione degli interventi, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, degli enti pubblici, delle società controllate da amministrazioni dello Stato, nonché dei soggetti privati da individuare con le procedure di cui all'*articolo 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 32 del 2019*, dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, come risultanti dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato. Il compenso del Commissario straordinario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare, è pari a quello indicato dall'*articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*. Nel caso in cui il Commissario straordinario svolga le funzioni di stazione appaltante è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata al medesimo nella quale confluiscono tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionali e regionali, nonché le altre risorse destinate alla realizzazione delle opere. Alle dirette dipendenze del Commissario straordinario opera una struttura di supporto composta da un contingente di sei unità di personale non dirigenziale reclutato con le modalità di cui al comma 4, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dallo stesso Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario e comunque entro il 31 dicembre 2026.

8. Agli oneri di cui al comma 7, pari a euro 97.994 per l'anno 2021 e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 97.994 per l'anno 2021 e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a euro 293.982 per l'anno 2022, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 17-novies. Inviato speciale per il cambiamento climatico⁷²⁵

1. Al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, il

⁷²⁵ Articolo inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*, che ha inserito il Titolo II-bis.

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nominano l'inviato speciale per il cambiamento climatico.⁷²⁶

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale assicurano il supporto tecnico e organizzativo all'inviato di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.⁷²⁷

3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione e in possesso di adeguata professionalità ed esperienza per ricoprire l'incarico, è corrisposto un compenso determinato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dall'*articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214* e comunque nel limite di 238.380 euro. L'inviato, nel caso in cui si tratti di un dipendente appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, è collocato presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o in altra analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. L'inviato di cui al comma 1, anche se estraneo alla pubblica amministrazione, svolge l'incarico a tempo pieno. La durata dell'incarico è fissata nei limiti di cui all'*articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ferma restando la possibilità di revoca anticipata da parte dei Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e degli affari esteri e della cooperazione internazionale per cessazione del rapporto fiduciario o di dimissioni dell'inviato.⁷²⁸

4. Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 111.620 per l'anno 2021, euro 211.620 per l'anno 2022 ed euro 111.620 per l'anno 2023. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.⁷²⁹

⁷²⁶ Comma così sostituito dall'*art. 12, comma 1, D.L. 22 aprile 2023, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2023, n. 74*.

⁷²⁷ Comma così sostituito dall'*art. 12, comma 1, D.L. 22 aprile 2023, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2023, n. 74*.

⁷²⁸ Comma sostituito dall'*art. 39, comma 1, lett. a), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 12, comma 1, D.L. 22 aprile 2023, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2023, n. 74*.

⁷²⁹ Comma così sostituito dall'*art. 39, comma 1, lett. b), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

Art. 17-decies. Consiglio di amministrazione dell'ENEA⁷³⁰

1. All'*articolo 37, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99*, le parole: «tre componenti» sono sostituite dalle seguenti: «cinque componenti».

2. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 32.000 per l'anno 2021 e a euro 64.000 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*.

Art. 17-undecies. Regime transitorio in materia di VIA⁷³¹

1. L'*articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, come da ultimo modificato dal *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, e dal comma 2 del presente articolo, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. L'*articolo 31, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, che trasferisce alla competenza statale i progetti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui all'*allegato II alla parte seconda, paragrafo 2), ultimo punto, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. I progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, per i quali le istanze siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali.⁷³²

2. All'*articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2-bis:
 - 1) al primo periodo, dopo le parole: «numero massimo di quaranta unità,» sono inserite le seguenti:
«inclusi il presidente e il segretario,» e dopo le parole: «delle amministrazioni statali e regionali,» sono inserite le seguenti: «delle istituzioni universitarie,»;
 - 2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato d'ufficio in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del decreto di nomina di cui al sesto periodo del presente comma. Nel caso in cui al presidente della Commissione di cui al comma 1 sia attribuita anche la presidenza della Commissione di cui al comma 2-bis, si applica l'*articolo 9, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*;»;

⁷³⁰ Articolo inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*, che ha inserito il Titolo II-bis.

⁷³¹ Articolo inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*, che ha inserito il Titolo II-bis.

⁷³² Comma così modificato dall'*art. 7-quater, comma 1, D.L. 21 marzo 2022, n. 21*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 maggio 2022, n. 51*.

- 3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I commissari, laddove collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento dell'incarico, restano in carica fino al termine dello stesso e non possono essere rinnovati; in tal caso, i suddetti commissari percepiscono soltanto, oltre al trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma 5»;
- b) al comma 5, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-bis» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, nelle more dell'adozione del nuovo decreto ai sensi del presente comma».

Art. 17-duodecies. Disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026⁷³³

1. All'*articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 maggio 2020, n. 31*, sono apportate le seguenti modificazioni:⁷³⁴

- a) al comma 2:
 - 1) al primo periodo, dopo le parole: «Lo scopo statutario è» sono inserite le seguenti: «la progettazione nonché» e dopo le parole: «bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» sono aggiunte le seguenti:
«, nonché delle opere, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le regioni interessate, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di Governo competente in materia di sport adottato entro il 31 ottobre 2021»;
 - 2) al terzo periodo, le parole: «commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'*articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*» sono sostituite dalle seguenti: «commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'*articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*»;
- b) al comma 2-bis, le parole: «sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'*articolo 61, commi 5 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*» sono sostituite dalle seguenti: «sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'*articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*»;
- c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. Per la realizzazione degli interventi ricompresi nei piani approvati ai sensi del presente articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale e sui siti di importanza comunitaria, si applicano i criteri e la disciplina previsti dalla *direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992*»;
- d) al comma 9, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'*articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*»;

⁷³³ Articolo inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*, che ha inserito il Titolo II-bis.

⁷³⁴ All'*articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 maggio 2020, n. 31*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- e) dopo il comma 12-bis è aggiunto il seguente:
 «12-ter. Alle controversie relative all'approvazione dei piani approvati ai sensi del presente articolo, alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati negli stessi piani, si applica l'*articolo 125 del codice del processo amministrativo*, di cui all'*allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 17-terdecies. Personale del CONI⁷³⁵

1. All'*articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5*, convertito dalla *legge 24 marzo 2021, n. 43*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, dopo le parole: «ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni» sono inserite le seguenti: «e ai sensi del comma 4»;
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il CONI, con proprio atto, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e in coerenza con gli standard di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato olimpico internazionale nonché dalla *legge 31 gennaio 1992, n. 138*, e dal *decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 ottobre 2003, n. 280*, determina l'articolazione della propria dotazione organica nel rispetto dei limiti di cui al comma 1. Il personale di Sport e Salute S.p.A. di cui al comma 2, incluso quello dirigenziale, è inquadrato tenuto conto delle attribuzioni previste dalle qualifiche e dai profili di provenienza, dei compiti svolti e della specificità delle relative professionalità. Con il medesimo atto sono stabiliti i criteri e le modalità per il reclutamento, attraverso una o più procedure concorsuali da concludere entro il 31 dicembre 2021, del personale di cui al comma 3, per le singole qualifiche professionali, incluso il contingente di personale dirigenziale, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'*articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e in deroga alle procedure di mobilità di cui all'*articolo 30, comma 2-bis, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001*, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero. Le prove concorsuali possono svolgersi con modalità semplificate ai sensi dell'*articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 maggio 2021, n. 76*, e consistere in una valutazione per titoli coerenti rispetto alle professionalità di necessaria acquisizione e nell'espletamento di almeno una prova. Al personale si applica il contratto collettivo nazionale del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del comparto Funzioni centrali-sezione enti pubblici non economici».

⁷³⁵ Articolo inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*, che ha inserito il Titolo II-bis.

Art. 18. Disposizioni finanziarie

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Art. 18-bis. Clausola di salvaguardia⁷³⁶

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispetti vi statuti e con le relative norme di attuazione.

Art. 19. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO I (art. 8, comma 2)Tabella - Ambiti territoriali⁷³⁷

AREA	RTS	AMBITO TERRITORIALE
Area Nord-Ovest	RTS Milano	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia
Area Nord-Est	RTS Venezia	Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige
Area Centro-Nord	RTS Bologna	Emilia Romagna, Toscana e Marche
Area Centro-Sardegna	RTS Roma	Lazio, Umbria, Sardegna
Area Sud-Ovest	RTS Napoli	Campania, Basilicata
Area Sud-Adriatica	RTS Bari	Puglia, Abruzzo, Molise
Area Sud-Sicilia	RTS Palermo	Sicilia, Calabria

⁷³⁶ Articolo inserito dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

⁷³⁷ Allegato così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

ALLEGATO II (art. 11 comma 2 e art. 13, comma 3)

Profili professionali del personale amministrativo a tempo determinato PNRR presso il Ministero della giustizia⁷³⁸

1. Addetto all'ufficio per il processo**SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:**

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.5.1.1.1 - Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione (*Le professioni comprese in questa unità supportano le attività degli uffici dell'amministrazione statale, formulano proposte e pareri ai dirigenti da cui dipendono funzionalmente, curano l'attuazione dei progetti, delle attività amministrative e delle procedure loro affidate, supportando le attività del personale subordinato*) e al codice Istat 2.5.2.2- Esperti legali in imprese o enti pubblici (*Le professioni comprese in questa categoria affrontano, gestendo e supportando le attività di appositi uffici, gli aspetti legali propri delle attività di organizzazioni, imprese o della stessa Amministrazione Pubblica, rappresentandole e tutelandone – eventualmente – gli interessi nelle procedure legali, nei diversi gradi dei processi penali, civili ed amministrativi; stilando documenti, contratti e altri atti legali*).

Attività di contenuto specialistico: studio dei fascicoli (predisponendo, ad esempio, delle schede riassuntive per procedimento); supporto al giudice nel compimento della attività pratico/materiale o di facile esecuzione, come la verifica di completezza del fascicolo, l'accertamento della regolare costituzione delle parti (controllo notifiche, rispetto dei termini, individuazione dei difensori nominati ecc.), supporto per bozze di provvedimenti semplici, il controllo della pendenza di istanze o richieste o la loro gestione, organizzazione dei fascicoli, delle udienze e del ruolo, con segnalazione all'esperto coordinatore o al magistrato assegnatario dei fascicoli che presentino caratteri di priorità di trattazione; condivisione all'interno dell'ufficio per il processo di riflessioni su eventuali criticità, con proposte organizzative e informatiche per il loro superamento; approfondimento giurisprudenziale e dottrinale; ricostruzione del contesto normativo riferibile alle fattispecie proposte; supporto per indirizzi giurisprudenziali sezionali; supporto ai processi di digitalizzazione e innovazione organizzativa dell'ufficio e monitoraggio dei risultati; raccordo con il personale addetto alle cancellerie.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza nonché, nei termini di cui all'articolo 11, in economia e commercio e scienze politiche o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di <i>office automation</i> più diffuse.

⁷³⁸ Allegato così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

2. Tecnico IT senior

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.1.1.4.2 - Analisti di sistema (*Le professioni comprese in questa unità analizzano i problemi di elaborazione dei dati per diverse esigenze di calcolo e disegnano, individuano o ottimizzano appropriati sistemi di calcolo e di gestione delle informazioni*) e al codice Istat 2.1.1.4.1 - Analisti e progettisti di software (*Le professioni comprese in questa unità sviluppano, creano, modificano o ottimizzano software applicativi analizzando le esigenze degli utilizzatori; progettano, sviluppano e testano software di sistema, di rete, linguaggi e compilatori per diverse aree ed esigenze applicative*).

Attività di contenuto specialistico: progettazione, sviluppo e assistenza alle infrastrutture digitali, alle reti e ai sistemi informatici nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in informatica, ingegneria, fisica, matematica, ovvero altra laurea con specializzazione in informatica o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di <i>office automation</i> più diffuse.

3. Tecnico IT junior

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 3.1.2.1-Tecnici programmatori (*Le professioni classificate in questa categoria assistono i progettisti e analisti di software traducendo istruzioni e specifiche di controllo, di procedure o di soluzioni di problemi, in diagrammi logici di flusso per la programmazione in linguaggio informatico; sviluppando e scrivendo programmi per memorizzare, ricercare ed elaborare informazioni e dati*), al codice Istat 3.1.2.5-Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici (*Le professioni classificate in questa categoria assistono i progettisti e amministratori di sistemi installando, configurando, gestendo e mantenendo per gli aspetti software i sistemi telematici ed i relativi sistemi di sicurezza*), al codice Istat 3.1.2.4-Tecnici gestori di basi di dati (*Le professioni classificate in questa categoria assistono gli analisti e progettisti di basi dati gestendo, controllando e mantenendo basi di dati e relativi sistemi di sicurezza*).

Attività di contenuto specialistico: progettazione, sviluppo e assistenza alle infrastrutture digitali, alle reti e ai sistemi informatici nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR, sotto la direzione e con il supporto dei profili superiori.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F2 della seconda area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di perito Informatico o altro diploma equivalente con specializzazione in informatica; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di <i>office automation</i> più diffuse.

4. Tecnico di contabilità senior

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.5.1.4.1 - Specialisti in contabilità (*Le professioni comprese in questa unità esaminano, analizzano, interpretano le*

informazioni contabili per formulare pareri, preparare indicazioni e proposte su questioni contabili, fiscali e finanziarie, per certificare la correttezza e la conformità delle scritture aziendali alle leggi e ai regolamenti, ovvero coordinano le attività di gestione e di produzione delle scritture contabili).

Attività di contenuto specialistico: Gestione economico-finanziaria, monitoraggio, revisione, predisposizione di atti di carattere contabile o contrattuale, redazione di bilanci e prospetti e rendicontazione, nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in economia e commercio, scienze politiche o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di <i>office automation</i> più diffuse.

5. Tecnico di contabilità junior

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 3.3.1.2 - Contabili e professioni assimilate (Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti, ovvero applicano le procedure in materia di tenuta delle scritture contabili di società o di organizzazioni; analizzano, classificano e registrano le operazioni contabili e le poste di bilancio; interpretano e valutano i conti; redigono i bilanci, attendono a procedure ed adempimenti fiscali; redigono paghe, compensi e versamenti contributivi; gestiscono le operazioni in liquidità di imprese ed organizzazioni; adempiono a mandati di pagamento; evadono conti e fatture certificando e mantenendo scritture delle operazioni; curano l'amministrazione di edifici e di proprietà condominiali garantendo la manutenzione, il funzionamento dei servizi comuni e la sicurezza degli impianti e delle strutture).

Attività di contenuto specialistico: Gestione economico-finanziaria, monitoraggio, revisione, predisposizione di atti di carattere contabile o contrattuale, redazione di bilanci e prospetti e rendicontazione, nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR, sotto la direzione e con il supporto dei profili superiori.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F2 della seconda area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Istituto Tecnico Commerciale o diplomi equipollenti; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di <i>office automation</i> più diffuse.

6. Tecnico di edilizia senior

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.2.1.6.1 - Ingegneri edili e ambientali (Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche ovvero applicano le conoscenze esistenti nel campo della pianificazione urbana e del territorio, della progettazione, della costruzione e della manutenzione di edifici, strade, ferrovie, aeroporti, ponti e sistemi per lo smaltimento dei rifiuti e di altre costruzioni civili e industriali. Definiscono e progettano standard e procedure per garantire la funzionalità e la sicurezza delle strutture. Progettano soluzioni per prevenire, controllare o risanare gli impatti negativi dell'attività antropica sull'ambiente; conducono valutazioni di impatto

ambientale di progetti ed opere dell'ingegneria civile o di altre attività; si occupano di prevenzione e risanamento dei fenomeni di dissesto idrogeologico e instabilità dei versanti, di sistemazione e gestione dei bacini idrografici. Sovrintendono e dirigono tali attività) e al codice Istat 2.2.2.1

- Architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio (Le professioni classificate in questa categoria conducono ricerche ovvero applicano le conoscenze esistenti in materia di design, di pianificazione, conservazione, restauro e recupero urbanistico e territoriale, della progettazione, della costruzione e della manutenzione di opere civili, e di siti industriali. Ne disegnano e progettano la forma, gli interni e i loro arredamenti; disegnano mezzi di trasporto e altri beni prodotti su scala industriale curandone gli aspetti funzionali, simbolici ed estetici; conducono ricerche sulle caratteristiche tecnologiche di particolari materiali e processi; definiscono e progettano standard e procedure per garantire la funzionalità e la sicurezza delle strutture. Sovrintendono e dirigono tali attività; possono collaborare con gli Ingegneri per progettazioni e realizzazioni che richiedono complesse soluzioni tecnologiche e di calcolo).

Attività di contenuto specialistico: manutenzione degli edifici, attività di progettazione e collaudo di opere da eseguire, eventuale direzione dei lavori, gestione della logistica e degli spazi, nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in ingegneria, architettura o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di <i>office automation</i> più diffuse. Conoscenza ed uso del metodo BIM (<i>Building Information Modeling</i>).

7. Tecnico di edilizia junior

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 3.1.3.5.0 - Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate (Le professioni classificate in questa unità assistono gli specialisti nella ricerca nel campo dell'ingegneria civile e nella progettazione di edifici, strade, ferrovie, aeroporti e porti e di altre opere civili, ovvero applicano ed eseguono procedure e tecniche proprie per disegnare, progettare, sovrintendere alla costruzione e mantenere tali opere, per controllarne gli impianti, gli apparati e i relativi sistemi tecnici e garantirne il funzionamento e la sicurezza) e al codice Istat 3.1.5.2 - Tecnici della gestione di cantieri edili (Le professioni comprese in questa categoria applicano procedure, regolamenti e tecnologie proprie per gestire, controllare organizzare e garantire l'efficienza e la sicurezza dei processi di lavorazione nei cantieri edili).

Attività di contenuto specialistico: manutenzione degli edifici, attività di progettazione e collaudo di opere da eseguire, eventuale direzione dei lavori, gestione della logistica e degli spazi, nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR, sotto la direzione e con il supporto dei profili superiori

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F2 della seconda area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Istituto Tecnico per Geometri o altro diploma equipollente; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di <i>office automation</i> più diffuse. Conoscenza ed uso del metodo BIM (<i>Building Information Modeling</i>).

8. Tecnico statistico

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.1.1.3.2 – Statistici (Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche su concetti e teorie fondamentali della scienza attuariale e della statistica, incrementano la conoscenza scientifica in materia, applicano le relative teorie e tecniche per raccogliere, analizzare e sintetizzare informazioni, per definire modelli di interpretazione dei dati, per individuare soluzioni statistiche da adottare nei vari settori della produzione di beni e servizi e della stessa ricerca scientifica).

Attività di contenuto specialistico: rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati statistici, monitoraggio delle attività oggetto di rilevazione, valutazione dei target e degli impatti delle misure, nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in scienze statistiche, scienze statistiche ed attuariali o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di <i>office automation</i> più diffuse.

9. Tecnico di amministrazione

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.5.1.1.1 - Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione (*Le professioni comprese in questa unità coordinano le attività degli uffici dell'amministrazione statale, formulano proposte e pareri ai dirigenti da cui dipendono funzionalmente, curano l'attuazione dei progetti, delle attività amministrative e delle procedure loro affidate, coordinando le attività del personale subordinato*) e al codice Istat 2.5.2.2- Esperti legali in imprese o enti pubblici (*Le professioni comprese in questa categoria affrontano, gestendo e coordinando le attività di appositi uffici, gli aspetti legali propri delle attività di organizzazioni, imprese o della stessa Amministrazione Pubblica, rappresentandole e tutelandone – eventualmente – gli interessi nelle procedure legali, nei diversi gradi dei processi penali, civili ed amministrativi; stilando documenti, contratti e altri atti legali*).

Attività di contenuto specialistico: attività di predisposizione di atti amministrativi conformi alla normativa vigente, curandone l'istruttoria preliminare, esecuzione di altri atti dell'amministrazione, nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea triennale in scienze dei servizi giuridici, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature delle applicazioni informatiche di <i>office automation</i> più diffuse.

10. Analista di organizzazione

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 2.5.1.3.2 - Specialisti dell'organizzazione del lavoro (Le professioni comprese in questa unità analizzano e

definiscono l'organizzazione del lavoro, individuano i fabbisogni quantitativi e qualitativi di personale, redigono organigrammi, procedure, job descriptions e istruzioni).

Attività di contenuto specialistico: studio, pianificazione e miglioramento delle unità organizzative, dei processi di lavoro e dell'efficiente utilizzo delle risorse, nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, sociologia, scienze statistiche e demografiche, psicologia indirizzo psicologia del lavoro e delle organizzazioni del lavoro, ingegneria gestionale ed altre equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di <i>office automation</i> più diffuse.

11. Operatore di *data entry*

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Riconducibile, salvo quanto specificato di seguito, al codice Istat 4.1.2 - Impiegati addetti alle macchine d'ufficio (Le professioni classificate in questa classe, utilizzando computer o altre apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche, inseriscono e registrano dati o codici, eseguono operazioni di calcolo e di elaborazione; preparano, modificano, riproducono e trasmettono documenti; trascrivono manoscritti, minute, documenti o processi verbali; redigono verbali utilizzando appropriate tecniche di scrittura e macchine per stenografia-scrittura; trascrivono le informazioni registrate in stenografia e sui mezzi di registrazione del suono).

Attività di contenuto specialistico: digitalizzazione e inserimento di dati di diversa natura nei sistemi informatici dell'amministrazione mediante utilizzo di software specifici, gestione e trattamento dei dati, trasferimento dei dati supporto informatico, organizzazione di basi di dati, attività, anche su atti e documenti cartacei, correlate con la digitalizzazione e la gestione dei dati, nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della seconda area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Diploma di istruzione secondaria di secondo grado; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di <i>office automation</i> più diffuse.

ALLEGATO III – (art. 13, comma 3)

Profili professionali del personale amministrativo a tempo determinato PNRR presso la Giustizia amministrativa⁷³⁹

1. FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO**SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:**

Lavoratori che, nell'ambito delle istruzioni di massima ricevute ed avvalendosi anche di strumenti informatici, applicano con autonomia le proprie conoscenze giuridiche, contabili e gestionali, con eventuali funzioni di direzione, coordinamento e controllo di uffici o servizi anche di particolare rilevanza e complessità non riservati a qualifiche dirigenziali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37, terzo comma, della legge 27 aprile 1982 n. 186, garantendo lo svolgimento delle attività di competenza, con responsabilità dei risultati.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea, diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale coerenti con le professionalità da selezionare ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previste dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.

2. FUNZIONARIO INFORMATICO**SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:**

In relazione al contenuto specialistico delle conoscenze possedute, svolge attività di: definizione delle specifiche tecniche funzionali per la progettazione degli applicativi software, del sistema e della rete; controllo di qualità di prodotti software e di soluzioni hardware; valutazione dei prodotti esistenti sul mercato; qualità e monitoraggio degli standard di funzionamento; gestione di tematiche complesse con proposizione di iniziative innovative; individuazione di obiettivi di miglioramento dei sistemi e del livello di servizio.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea, diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale in informatica, ingegneria informatica o equipollenti.

3. FUNZIONARIO STATISTICO**SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:**

Rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati statistici, monitoraggio delle attività oggetto di rilevazione, valutazione dei target e degli impatti delle misure. Cura la raccolta e l'elaborazione di dati statistici ed effettua elaborazioni anche complesse.

⁷³⁹ Allegato così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F1 della terza area funzionale mediante pubblico
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Laurea, diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale in scienze statistiche e scienze statistiche ed attuariali o equipollenti.

4.ASSISTENTE INFORMATICO

SPECIFICHE E CONTENUTI PROFESSIONALI:

Nel quadro di indirizzi definiti, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, svolge compiti di attività operativa ed istruttoria in campo informatico, con grado di autonomia e responsabilità, nell'ambito di prescrizioni di massima e/o secondo metodologie definite.

Accesso al profilo dall'esterno:	Equiparata alla fascia retributiva F2 della seconda area funzionale mediante pubblico concorso.
Requisiti per l'accesso dall'esterno:	Diploma di istituto secondario di secondo grado di indirizzo informatico.

ALLEGATO IV – (art. 7, comma 1)

Suddivisione dei profili professionali delle 80 unità di personale da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze-RGS - Tabella 1

Tabella 1

Amministrazione centrale	n. unità di personale non dirigenziale	Profili			
		Economico	Giuridico	Statistico-matematico	Ingegneria gestionale
Ministero dell'Economia e delle Finanze	80	30	20	10	20

ALLEGATO IV-bis
(Articolo 17-octies, comma 3)⁷⁴⁰

Tabella 1

Regione	Unità
Piemonte	12
Valle d'Aosta	2
Lombardia	12
Bolzano	4
Trento	3
Veneto	9
Friuli Venezia Giulia	4
Liguria	3
Emilia-Romagna	11
Toscana	11
Umbria	4
Marche	5
Lazio	9
Abruzzo	5
Molise	2
Campania	7
Puglia	10
Basilicata	5
Calabria	8
Sicilia	12
Sardegna	12
Totale	150

⁷⁴⁰ Allegato aggiunto dalla *legge di conversione 6 agosto 2021*, n. 113.

ALLEGATO IV-ter
 Articolo 17-octies, comma 4)⁷⁴¹

Tabella 2

Regione	Risorse finanziarie 2021	Risorse finanziarie 2022-2026
Piemonte	65.330	195.988
Valle d'Aosta	16.332	48.997
Lombardia	65.330	195.988
Bolzano	16.333	48.997
Trento	16.333	48.997
Veneto	48.997	146.991
Friuli Venezia Giulia	16.332	48.997
Liguria	16.332	48.997
Emilia-Romagna	65.330	195.988
Toscana	65.330	195.988
Umbria	16.332	48.997
Marche	32.664	97.994
Lazio	48.997	146.991
Abruzzo	32.664	97.994
Molise	16.332	48.997
Campania	32.664	97.994
Puglia	48.997	146.991
Basilicata	32.664	97.994
Calabria	32.664	97.994
Sicilia	65.330	195.988
Sardegna	65.330	195.988
TOTALE	816.617	2.449.850

⁷⁴¹ Allegato aggiunto dalla *legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113*.

Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121

Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156 - "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali"

(Estratto)

Art. 10. Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni

1.All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 1039 è sostituito dal seguente: «1039. Le risorse giacenti nei conti correnti infruttiferi di cui al comma 1038 sono attribuite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione od organismo titolare e/o attuatore dei progetti, sulla base delle procedure definite con il decreto di cui al comma 1042, nel rispetto del sistema di gestione e controllo delle componenti del Next Generation EU.».

2.Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono state individuate le risorse finanziarie, come determinate nella decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia», viene aggiornato sulla base di eventuali riprogrammazioni del PNRR adottate secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione necessarie all'attuazione del Piano sono assegnate annualmente sulla base del cronoprogramma finanziario degli interventi cui esse sono destinate.

3.La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE - ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, le assegnazioni e le rimodulazioni delle risorse finanziarie in favore delle amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR sono disposte con le modalità di cui all'articolo 4-quater, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55⁷⁴².

⁷⁴² Comma così modificato dall'art. 6, comma 2, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

4. Laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni ed i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021. Ove possibile, la modalità semplificata di cui al primo periodo è altresì estesa alla contabilizzazione e alla rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito dei Piani di sviluppo e coesione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58⁷⁴³.

5. In sede di definizione dei provvedimenti che recano le procedure di attuazione degli interventi del PNRR, ivi incluse quelle relative ai progetti in essere, le amministrazioni responsabili, in aggiunta agli ordinari criteri previsti dalla normativa di settore, stabiliscono ulteriori e specifici criteri di assegnazione delle risorse idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo previsti dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, anche sulla base di apposite linee guida da emanarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze⁷⁴⁴.

6. Nel caso in cui si renda necessario procedere al recupero di somme nei confronti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, si applicano le procedure di cui al comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101⁷⁴⁵.

7. All'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete, nonché la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la carta Nazionale dei servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line»⁷⁴⁶.

7-bis. Dopo l'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è inserito il seguente:

«Art. 48-bis (Interventi sulle infrastrutture energetiche lineari). - 1. Per gli interventi infrastrutturali ferroviari rientranti nelle disposizioni di cui agli articoli 44 e 48, che ai fini della loro funzionalità necessitano di connessione alle infrastrutture lineari energetiche, le procedure autorizzatorie di cui ai predetti articoli possono applicarsi anche alla

⁷⁴³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156*.

⁷⁴⁴ Comma così modificato dalla *legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156*.

⁷⁴⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156*.

⁷⁴⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156*.

progettazione degli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di tali infrastrutture, ove queste siano strettamente connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria. In tali casi, il procedimento si svolge mediante unica conferenza di servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni competenti all'adozione di provvedimenti, pareri, visti, nulla osta e intese relativi all'infrastruttura ferroviaria e alle opere di connessione. La determinazione conclusiva della conferenza dispone l'approvazione del progetto ferroviario e l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere di connessione elettriche in favore del soggetto gestore dell'infrastruttura lineare energetica, ai sensi degli articoli 52-bis e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Con tale determinazione, le connessioni elettriche alle infrastrutture di cui al primo periodo sono dichiarate di pubblica utilità e inamovibili ai sensi dell'articolo 52-quater, commi 1 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e la loro localizzazione, in caso di difformità dallo strumento urbanistico vigente, ha effetto di variante con contestuale imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con attribuzione del relativo potere espropriativo al soggetto gestore dell'infrastruttura lineare energetica»⁷⁴⁷.

7-ter. All'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: «finalizzati a garantire» sono inserite le seguenti: «, limitatamente alle sole infrastrutture già in esercizio»⁷⁴⁸.

7-quater. Al primo periodo del comma 17-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, dopo le parole: «da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie» sono aggiunte le seguenti: «, nonché a definire i tempi di adeguamento a dette prescrizioni da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie»⁷⁴⁹.

7-quinquies. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi direttamente della società Cassa depositi e prestiti S.p.a. e di società da essa direttamente o indirettamente controllate per attività di assistenza e supporto tecnico-operativo, per la gestione di fondi e per attività a queste connesse, strumentali o accessorie. I rapporti tra le parti sono regolati sulla base di apposite convenzioni, anche in relazione alla remunerazione dell'attività svolta, concluse sulla base e in conformità all'accordo quadro stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Cassa depositi e prestiti Spa. Le amministrazioni possono sottoscrivere le suddette convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a

⁷⁴⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156*.

⁷⁴⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156*.

⁷⁴⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156*.

legislazione vigente nell'ambito dei rispettivi bilanci, anche a valere sui quadri economici degli investimenti che concorrono a realizzare⁷⁵⁰.

7-sexies. Per le medesime finalità di cui al comma 7-quinquies nonché al fine di rafforzare il settore del venture capital, il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle condizioni previste dalla sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, è autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 2 miliardi di euro, secondo la disciplina dei relativi regolamenti di gestione, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, comprese quote o azioni di fondi per il venture debt o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture debt, istituiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che altri investitori professionali, compresa la società Cassa depositi e prestiti Spa in qualità di istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscrivano risorse aggiuntive per almeno il 30 per cento dell'ammontare della sottoscrizione del Ministero medesimo e fermo restando il rispetto della richiamata sezione della comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04. A tal fine è autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2021, dell'importo di 2 miliardi di euro delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativo all'articolo 1, comma 209, della citata legge n. 145 del 2018. La normativa di attuazione recante le modalità di investimento del Ministero dello sviluppo economico attraverso il fondo di sostegno al venture capital disciplina anche le conseguenze del mancato investimento di almeno il 60 per cento del patrimonio del fondo entro cinque anni dalla chiusura, anche parziale, del primo periodo di sottoscrizione. Per la gestione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dello sviluppo economico, cui affluiscono le risorse ad esso assegnate e sul quale la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a effettuare operazioni di versamento e di prelevamento per le medesime finalità. Il Ministero dello sviluppo economico stipula con la società Cassa depositi e prestiti Spa un'apposita convenzione per la disciplina delle modalità operative di gestione delle risorse assegnate al citato conto corrente^{751 752}.

7-septies. Per le medesime finalità di cui al comma 7-quinquies, limitatamente agli strumenti e agli interventi in favore delle piccole e medie imprese, le amministrazioni di cui

⁷⁵⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156*.

⁷⁵¹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156* e, successivamente, così modificato dall'*art. 39, comma 1-bis, D.L. 1° marzo 2022, n. 17*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 aprile 2022, n. 34*.

⁷⁵² In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 26 luglio 2022*.

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi anche della società Mediocredito centrale S.p.a.⁷⁵³.

7-octies. All'articolo 8, comma 2-bis, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche per evitare qualsiasi effetto decadenziale»⁷⁵⁴.

7-novies. Le previsioni di cui al comma 7-quinquies si applicano anche agli interventi pubblici previsti dal programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, dal fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, o comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea⁷⁵⁵.

7-decies. Per le medesime finalità di cui al comma 7-quinquies, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o il Sottosegretario di Stato delegato alle politiche spaziali e aerospaziali, nel rispetto delle condizioni previste nella comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01, come richiamata dalla comunicazione della Commissione europea 2021/C 508/01, concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, è autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 90 milioni di euro, a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 3, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per 10 milioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023, 28 milioni di euro per l'anno 2024 e 17 milioni di euro per l'anno 2025, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ovvero di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, comprese quote o azioni di fondi per il venture debt o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture debt, istituiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I rapporti tra le parti, i criteri e le modalità degli investimenti sono regolati da un'apposita convenzione, anche per quanto riguarda la remunerazione dell'attività svolta. I rimborsi dei capitali investiti e qualsiasi ritorno sui medesimi, incluse le plusvalenze, sono versati all'entrata del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri⁷⁵⁶.

⁷⁵³ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156*.

⁷⁵⁴ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156*.

⁷⁵⁵ Comma aggiunto dall'*art. 27, comma 1-bis, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25*.

⁷⁵⁶ Comma aggiunto dall'*art. 30, comma 8-ter, D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*.

Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152

Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 dicembre 2021, n. 233 - Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose

Titolo I

Misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per il 2021

Capo I

Turismo

Art. 1. Contributi a fondo perduto e credito d'imposta per le imprese turistiche⁷⁵⁷

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit» Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto, in favore dei soggetti di cui al comma 4, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024.

2. Ai soggetti di cui al comma 4 è riconosciuto altresì un contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere aumentato anche cumulativamente:⁷⁵⁸

- a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell'importo totale dell'intervento;
- b) fino ad ulteriori 20.000 euro, per le imprese o le società aventi i requisiti previsti per l'imprenditoria femminile dall'*articolo 53 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198*, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, per le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e per le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della presente lettera, per giovani si

⁷⁵⁷ Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁷⁵⁸ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

intendono le persone con età compresa tra 18 anni compiuti e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;⁷⁵⁹

- c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese o le società la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.⁷⁶⁰

3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 8, non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi di cui al comma 5. L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un'anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'*articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, o cauzione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione.

4. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla *legge 20 febbraio 2006, n. 96*, e dalle pertinenti norme regionali, alle imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici. Gli incentivi sono riconosciuti altresì alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali di cui al presente comma.⁷⁶¹

5. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'*articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*. Il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, compreso il servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi della «progettazione universale» di cui alla *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006*, ratificata e resa esecutiva ai sensi della *legge 3 marzo 2009, n. 18*, i seguenti interventi.⁷⁶²

- a) interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;

⁷⁵⁹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁷⁶⁰ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁷⁶¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁷⁶² Alinea così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

- b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla *legge 9 gennaio 1989, n. 13*, e al *decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503*;
- c) interventi edilizi di cui all'*articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) del presente comma;^{763 764}
- d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativamente alle strutture di cui all'*articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323*;⁷⁶⁵
- e) interventi di digitalizzazione, con riferimento alle spese previste dall'*articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2014, n. 106*.⁷⁶⁶

6. Gli interventi di cui al comma 5 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'*articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020*.⁷⁶⁷

7. Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2, è possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal *decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017* recante «Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018, a condizione che almeno il 50 per cento di tali spese sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.⁷⁶⁸

8. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'*articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al terzo periodo, il Ministero del turismo, prima della comunicazione ai soggetti beneficiari, trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa tra il Ministero del turismo e l'Agenzia delle entrate, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso,

⁷⁶³ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁷⁶⁴ Vedi, anche, l'*art. 4-bis, comma 1, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25*.

⁷⁶⁵ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁷⁶⁶ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁷⁶⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁷⁶⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

unitamente a quello del contributo a fondo perduto, nonché le eventuali variazioni e revoche. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziare a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'*articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'*articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia* ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al *decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, ferma restando l'applicazione dell'*articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del sesto periodo sono nulli. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta e il contributo a fondo perduto di cui al comma 2 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli *articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, il Ministero del turismo provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'*articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40*, convertito con modificazioni dalla *legge 22 maggio 2010, n. 73*. Il Ministero del turismo provvede alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuare in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. (9) (14)

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero del turismo pubblica un avviso contenente le modalità applicative per l'erogazione degli incentivi previsti dai commi 1 e 2, compresa l'individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi. Ferma restando la disciplina di cui al citato *decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017* per quanto previsto ai sensi del comma 7, gli interessati presentano, in via telematica, apposita domanda in cui dichiarano, ai sensi degli *articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, e dell'*articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, il possesso dei requisiti necessari per la fruizione degli incentivi.⁷⁶⁹

10. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi, secondo l'ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, con una

⁷⁶⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. L'esaurimento delle risorse è comunicato con avviso pubblico pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo.⁷⁷⁰

11. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.⁷⁷¹

12. Agli interventi conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, ai fini del credito d'imposta e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le disposizioni di cui all'*articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126*.⁷⁷²

13. Per il finanziamento del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 79, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, convertito con modificazioni dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126*. Conseguentemente, all'*articolo 79, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126*, le parole: «per i tre periodi d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «per i due periodi d'imposta».^{773 774 775}

14. Gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al *regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013*, relativo all'applicazione degli *articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea* agli aiuti «de minimis» e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». Il Ministero del turismo provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'*articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.⁷⁷⁶

15. Per le medesime finalità di cui al comma 1, tenuto conto degli obiettivi di cui al presente articolo e del grado di raggiungimento degli stessi, il Ministero del turismo, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2023, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede ad aggiornare gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche

⁷⁷⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁷⁷¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁷⁷² Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁷⁷³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁷⁷⁴ Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi l'*art. 15, comma 6, lett. n), D.L. 18 novembre 2022, n. 176*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 gennaio 2023, n. 6*.

⁷⁷⁵ Vedi, anche, l'*art. 38, comma 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*.

⁷⁷⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.⁷⁷⁷

16. Sono abrogati i commi 2-ter e 5 dell'*articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2014, n. 106*.⁷⁷⁸

17. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'*articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, secondo le modalità di cui ai *commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1*. Nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è garantito il rispetto di quanto stabilito dall'*articolo 2, comma 6-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*.⁷⁷⁹

17-bis. Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività delle imprese operanti nel settore della ristorazione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo per l'erogazione di un contributo a fondo perduto alle medesime imprese, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituiscono limite di spesa.⁷⁸⁰

17-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare del contributo di cui al comma 17-bis, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate.^{781 782}

17-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.⁷⁸³

17-quinquies. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 17-bis a 17-quater è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'*articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*.⁷⁸⁴

⁷⁷⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁷⁷⁸ Comma corretto da *Comunicato 16 novembre 2021*, pubblicato nella G.U. 16 novembre 2021, n. 273 e, successivamente, così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁷⁷⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁷⁸⁰ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁷⁸¹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁷⁸² In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 29 aprile 2022*.

⁷⁸³ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁷⁸⁴ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

Art. 2. Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico

1. Per l'attuazione della linea progettuale «Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo (Sezione speciale "turismo" del Fondo di garanzia per le PMI)», Misura M1C3, investimento 4.2.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una «Sezione Speciale Turismo» per la concessione di garanzie ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto e ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 58 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. Per i giovani che intendono avviare attività nel settore agriturismo le garanzie di cui al primo periodo sono concesse ai soggetti di età compresa tra 18 e 40 anni. La concessione di garanzie sui finanziamenti erogati, in conformità alla misura M1C3 4.2.4 del PNRR, deve rispettare le disposizioni nazionali e unionali che regolano il meccanismo di funzionamento del fondo, in particolare richiamando la decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010 della Commissione europea e il *regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014*, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli *articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*. In fase di attuazione l'intervento deve rispettare il principio di «non arrecare danno significativo all'ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'*articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020*.⁷⁸⁵

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti per gli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio «non inquinare significativamente», di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01, o per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.⁷⁸⁶

3. In deroga alla disciplina di cui al *decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, come autorizzato dalla decisione C (2020)2370 del 13 aprile 2020, alle garanzie di cui comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:⁷⁸⁷

- a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
- b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
- c) sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;

⁷⁸⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁷⁸⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁷⁸⁷ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

- d) la percentuale di copertura della garanzia diretta è determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall'*articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 giugno 2020, n. 40*. Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la percentuale di copertura della garanzia diretta è stabilita nella misura massima del 70 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria; tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino all'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria;
- e) la percentuale di copertura della riassicurazione è determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall'*articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 23 del 2020*. Successivamente alla scadenza della predetta disciplina, la percentuale di copertura della riassicurazione è stabilita nella misura massima dell'80 per cento dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento; tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia per la riassicurazione;⁷⁸⁸
- f) sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione;
- g) fermo restando quanto previsto all'*articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia *allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019*;
- h) la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;

⁷⁸⁸ Lettera così corretta da *Comunicato 16 novembre 2021*, pubblicato nella G.U. 16 novembre 2021, n. 273.

- i) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'*articolo 10, comma 2, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017*;
- l) per operazioni di investimento immobiliare la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- m) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l'erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

3-bis. Nell'attività di rilascio delle garanzie di cui al comma 1 il consiglio di gestione del Fondo adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziarie delle imprese turistiche. Ai fini di cui al presente articolo, la composizione del consiglio di gestione del Fondo è integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche. Al fine di assicurare l'immediata operatività della misura, il consiglio di gestione del Fondo opera anche nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al secondo periodo.⁷⁸⁹

4. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applica quanto previsto dal *decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248* e dalle disposizioni operative del Fondo.

5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonché l'Istituto per il credito sportivo, ove rendano disponibili risorse addizionali rispetto a quelle di cui al presente articolo, concorrono all'incremento della misura della garanzia e della riassicurazione rispettivamente nei limiti di cui al comma 3, lettere d) ed e), e, previo accordo con il Ministero del turismo e Medio-credito Centrale S.p.a., possono provvedere all'istruttoria delle istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo.⁷⁹⁰

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'*articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, secondo le modalità di cui ai *commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1*.

Art. 3. Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo

1. Per l'attuazione della linea progettuale «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo», Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono concessi contributi diretti alla

⁷⁸⁹ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233* e, successivamente, così modificato dall'*art. 39, comma 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*.

⁷⁹⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025, in combinazione con i finanziamenti di cui al comma 4.

2. Sono soggetti beneficiari le imprese di cui all'articolo 1, comma 4, incluse quelle titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l'attività imprenditoriale.

3. Il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 è concedibile nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. Gli interventi di cui al comma 1 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'*articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020*.

4. A copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 e dall'eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulla quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita con delibera del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ai sensi dell'articolo 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004, in aggiunta a finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato.^{791 792}

5. Gli incentivi di cui al presente articolo sono alternativi a quelli previsti dall'articolo 1 e, comunque, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID19», di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione.

6. Con decreto del Ministero del turismo, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni finanziarie di cui al presente articolo, in conformità alla predetta Misura M1C3, intervento 4.2.5, e gli adempimenti relativi alla gestione degli interventi agevolativi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 e

⁷⁹¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁷⁹² In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Deliberazione 14 aprile 2022, n. 14/2022*.

all'erogazione del contributo diretto alla spesa. Tale decreto assolve anche a quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 357, della citata legge n. 311 del 2004.^{793 794}

7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonché l'Istituto per il credito sportivo, possono rendere disponibili risorse addizionali rispetto a quelle del Fondo di cui al comma 1, previo accordo con il Ministero del turismo, prevedendo idonee forme di collaborazione per l'istruttoria relativa alle istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo presentate a valere sulle predette risorse addizionali.

8. I finanziamenti attivati per il sostegno degli investimenti di cui al presente articolo, ivi inclusi quelli concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, possono accedere alle garanzie di cui all'*articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, rilasciate dalla società SACE S.p.a. nei limiti delle disponibilità di risorse a legislazione vigente.⁷⁹⁵

9. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'*articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, secondo le modalità di cui ai *commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1*. All'attuazione del comma 4 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9-bis. Al fine di rendere più efficienti gli investimenti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzati a sostenere la crescita economica nazionale e la competitività delle imprese, all'alinea del *comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale limite massimo è ridotto al 50 per cento per le assegnazioni effettuate nel periodo 2022-2024, al fine di promuovere gli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*».⁷⁹⁶

Art. 3-bis. Fondo turismo⁷⁹⁷

1. Il comma 3 dell'articolo 178 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

«3. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022, di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo

⁷⁹³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁷⁹⁴ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 28 dicembre 2021*.

⁷⁹⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁷⁹⁶ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁷⁹⁷ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'*articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile volta a rimodulare e ridurre, per i predetti importi annuali, le somme già assegnate al Piano operativo 'Cultura e turismo', come rimodulate dalla *deliberazione del CIPE n. 46/2020 del 28 luglio 2020*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020, relativamente agli interventi di competenza del Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 4. Credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator

1. Per l'attuazione della linea progettuale «Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator», Misura M1C3, investimento 4.2.2, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale come previste dall'*articolo 9, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2014, n. 106*, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 18 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025. In fase di attuazione, l'intervento rispetta il principio di «non arrecare danno significativo all'ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'*articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852*.⁷⁹⁸

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'*articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, e di cui all'*articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'*articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'*articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia* ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al *decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, ferma restando l'applicazione dell'*articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 77 del 2020*, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del terzo periodo sono nulli. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla

⁷⁹⁸ Vedi, anche, l'*art. 38, comma 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*.

cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuare in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli *articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*.^{799 800}

3. L'incentivo di cui al presente articolo spetta nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di cui al *regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013* e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione C (2020) 1863 della Commissione europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione. Il Ministero del turismo provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'*articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.⁸⁰¹

4. Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'*articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, secondo le modalità di cui ai *commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1*.

Capo II

Infrastrutture ferroviarie, edilizia giudiziaria e opere pubbliche⁸⁰²

Art. 5. Semplificazione delle procedure riguardanti gli investimenti ferroviari

1. Al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al *regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021*, e dal *decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*, nonché di

⁷⁹⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233* e, successivamente, dall'*art. 28, comma 3-ter, lett. b), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25*. In precedenza il presente comma era stato modificato dall'*art. 1, comma 4, lett. b), D.L. 25 febbraio 2022, n. 13*, abrogato dall'*art. 1, comma 2, della medesima Legge n. 25/2022* a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto *D.L. n. 13/2022*.

⁸⁰⁰ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Provvedimento 27 marzo 2024*.

⁸⁰¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸⁰² Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Infrastrutture ferroviarie, edilizia giudiziaria».

ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari, al *decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 1*:

1) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza Unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di programma di cui all'articolo 15, un documento strategico, con validità di norma quinquennale, recante l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, delle attività per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete, nonché l'individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari standard di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici. Il documento strategico contiene, altresì, la descrizione degli assi strategici in materia di mobilità ferroviaria, con particolare riferimento a: programmi di sicurezza e di resilienza delle infrastrutture, anche in ottemperanza di specifici obblighi di legge; programmi di sviluppo tecnologico per aumentare la capacità e migliorare le prestazioni con riferimento alla rete del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di primo e secondo livello; interventi prioritari sulle direttrici, nonché interventi prioritari da sottoporre a revisione progettuale; attività relative al fondo per la progettazione degli interventi e le relative indicazioni di priorità strategica; individuazione delle priorità strategiche relative ai collegamenti di ultimo miglio dei porti e degli aeroporti; localizzazione degli interventi, con la specifica indicazione di quelli da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno in conformità agli obbiettivi di cui all'*articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2017, n. 18*; le linee strategiche delle sperimentazioni relative alle innovazioni tecnologiche e ambientali; la ricognizione dei fabbisogni per la manutenzione e i servizi per l'infrastruttura ferroviaria; le metodologie di valutazione degli investimenti, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale e sociale e all'accessibilità per le persone con disabilità; i criteri di valutazione delle prestazioni rese dal gestore e delle relative penalità.»⁸⁰³

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Le Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, si esprimono sul documento strategico nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione, decorso il quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede all'approvazione di detto documento con proprio decreto. Il documento strategico è sottoposto ad aggiornamento dopo tre anni o comunque in caso di mutamento degli scenari di carattere eccezionale, secondo le modalità indicate nel comma 7 e nel presente comma.»;

⁸⁰³ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

b) all'*articolo 15*:

- 1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «per un periodo minimo di cinque anni,» sono inserite le seguenti: «per l'attuazione delle strategie di sviluppo sostenibile dell'infrastruttura ferroviaria nazionale come individuate nel documento di cui all'articolo 1, comma 7, e per definire altresì la programmazione degli investimenti, anche previsti da specifiche disposizioni di legge, relativi alla manutenzione, al rinnovo e alla sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria,»;
- 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene ai profili finanziari, entro il mese di giugno dell'anno precedente all'inizio di ciascun quinquennio programmatorio sottopone lo schema di contratto all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), che adotta la relativa delibera entro trenta giorni. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili informa l'organismo di regolazione, che si esprime entro quindici giorni relativamente ai profili di competenza, e, mediante il gestore dell'infrastruttura, i richiedenti e, su loro richiesta, i richiedenti potenziali, sul contenuto dello schema di contratto di programma, al fine di consentire agli stessi di esprimersi al riguardo prima che esso sia sottoposto all'approvazione del CIPESS. La delibera del CIPESS è sottoposta al controllo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'*articolo 41, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*. Al fine di permettere una più celere realizzazione degli interventi ferroviari, è ammessa la registrazione anche parziale della delibera del CIPESS, che diviene efficace limitatamente a quanto oggetto di registrazione. In tal caso, il CIPESS può adottare, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, una delibera integrativa o modificativa delle parti non registrate. Lo schema di contratto di programma è sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il gestore dell'infrastruttura entro quindici giorni dalla registrazione da parte della Corte dei conti della delibera di approvazione del medesimo schema da parte del CIPESS. Il contratto di programma è trasmesso, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili alle Camere, al Ministero dell'economia e delle finanze e al CIPESS, con apposita informativa. Gli investimenti ferroviari autorizzati e finanziati da specifiche disposizioni di legge sono inseriti di diritto nel contratto di programma in corso alla data di entrata in vigore di dette disposizioni e ne costituiscono parte integrante. Gli aggiornamenti di cui al comma 2-bis danno evidenza di tali investimenti e dei relativi finanziamenti che vi rimangono vincolati ai sensi delle disposizioni di legge.»;⁸⁰⁴
- 3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

⁸⁰⁴ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

«2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria provvedono alla sottoscrizione degli aggiornamenti annuali del contratto di programma, in coerenza con quanto previsto dal documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7. Gli aggiornamenti di importo pari o inferiore a 5 miliardi di euro complessivi sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa al CIPESS. Per gli aggiornamenti di importo superiore a 5 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi, si applica la procedura di cui al comma 2. Gli aggiornamenti, entro cinque giorni dall'emanazione del decreto di approvazione ovvero, nei casi previsti dal terzo periodo, dalla loro sottoscrizione, sono trasmessi alle Camere, corredati della relazione di cui al comma 2-ter.

2-ter. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisce annualmente alle Camere sullo stato di attuazione dei contratti di programma.»⁸⁰⁵

- 4) al comma 5, primo periodo, le parole «della Strategia di cui all'articolo 1, comma 7,» sono sostituite dalle seguenti: «del documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7,».

2. In relazione al periodo programmatorio 2022-2026, il documento di cui all'*articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112* è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* entro il 31 dicembre 2021 e lo schema di contratto di programma di cui all'*articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 112 del 2015* è trasmesso al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile entro il 31 marzo 2022.

3. Alla *legge 14 luglio 1993, n. 238*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il titolo è sostituito dal seguente: «Disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato italiane S.p.A.»;
- b) all'*articolo 1*:
 - 1) al comma 1, le parole «i contratti di programma e» sono soppresse;
 - 2) il comma 2-bis è abrogato;
 - 3) al comma 3 le parole «di programma» sono sostituite dalle seguenti: «di servizio».

Art. 6. Approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria

1. Al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, dopo l'articolo 53 è inserito il seguente:

⁸⁰⁵ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

«Art. 53-bis (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria). - 1. Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonché degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria e alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori può avvenire anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'*articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'*articolo 48, comma 7, quarto periodo*. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all'*articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016* è svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai sensi dell'*articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'*articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327* e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo è effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all'*articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383*. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, unitamente alla documentazione di cui all'*articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006*, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo del presente comma. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'*articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241*. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'*articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*, e le comunicazioni agli interessati di cui all'*articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990* tengono luogo della fase partecipativa di cui all'*articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001*. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all'*articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994*.

1-bis. Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 1 si producono anche per le opere oggetto di commissariamento a norma dell'*articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14*

giugno 2019, n. 55, a seguito dell'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il presidente della regione interessata, ai sensi del medesimo articolo 4.

1-ter. In relazione alle procedure concernenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, negli affidamenti di progettazione ed esecuzione sono richiesti idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali al progettista individuato dall'operatore economico che partecipa alla procedura di affidamento, o da esso associato; in tali casi si applica il comma 1-quater dell'*articolo 59 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*.

2. Per gli interventi di edilizia giudiziaria, qualora sia necessario acquisire il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante, esso è acquisito nella medesima conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica.

3. Per i progetti di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, le procedure di valutazione di impatto ambientale sono svolte, in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nei tempi e secondo le modalità previsti per i progetti di cui all'*articolo 8, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006*. In relazione agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto, per la cui realizzazione è nominato un commissario straordinario ai sensi dell'*articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 giugno 2019, n. 55*, fermo quanto previsto dall'articolo 44, comma 3, del presente decreto si applica, altresì, la riduzione dei termini previsti dal medesimo *articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019*, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli previsti dalla *direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011*. In relazione agli interventi ferroviari diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo, i termini relativi al procedimento per la verifica dell'assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, nonché del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono ridotti della metà.

4. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'*articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016*, in relazione ai progetti di interventi di cui al comma 1, il termine di cui all'*articolo 25, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016* è ridotto a quarantacinque giorni. Le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 1.

5. In deroga all'*articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016*, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'*articolo 26, comma 6, del predetto decreto* accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto.

6-bis. In considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse alle infrastrutture di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore nonché l'applicazione delle disposizioni del presente decreto anche agli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, a esclusione di quelle relative alla vigilanza, al controllo e alla verifica contabile».⁸⁰⁶

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli interventi di cui all'*articolo 9 del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 novembre 2021, n. 156*.⁸⁰⁷

2-bis. Dopo il *comma 6 dell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, è inserito il seguente:

«6-bis. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 4, ovvero la determinazione motivata adottata dal Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici o la nuova determinazione conclusiva del Consiglio dei ministri nei casi previsti dal comma 6, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta l'avvio delle procedure previste dal capo IV del titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*, determinano la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli *articoli 12 e seguenti del medesimo testo unico*. L'avviso di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità di cui all'*articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001* è integrato con la comunicazione di cui all'*articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, richiamata dal comma 4 del presente articolo».⁸⁰⁸

Art. 6-bis. Disposizioni in materia di progettazione delle opere pubbliche⁸⁰⁹

1. Al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi per l'assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate alla realizzazione di opere pubbliche, le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'*articolo 21 del codice dei contratti pubblici*, di cui al *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*.

⁸⁰⁶ Comma corretto da *Comunicato 16 novembre 2021*, pubblicato nella G.U. 16 novembre 2021, n. 273 e, successivamente, così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸⁰⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸⁰⁸ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸⁰⁹ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

Art. 6-ter. Avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR⁸¹⁰

1. All'*articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta».

Art. 6-quater. Funzioni e compensi del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti⁸¹¹

1. All'*articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 settembre 2020, n. 120*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «e con funzioni di assistenza per la» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di»;
- b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare:

 - a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo corrispondente allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro;
 - b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo corrispondente allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro».

⁸¹⁰ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸¹¹ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

Capo III

Innovazione tecnologica e transizione digitale

Art. 7. Disposizioni per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale

1. All'*articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, dopo le parole «INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.,» sono aggiunte le seguenti: «Difesa servizi S.p.A.,».

2. All'*articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole «nonché per la realizzazione delle attività di cui all'*articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*,» sono soppresse;
- b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società Difesa servizi S.p.A. di cui all'*articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, in qualità di centrale di committenza, per l'espletamento delle procedure di gara relative all'infrastruttura di cui all'*articolo 33-septies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*. La società Difesa servizi S.p.A. può avvalersi, senza oneri a carico della finanza pubblica, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'*articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611*, per la rappresentanza e la difesa nei giudizi relativi alle attività di cui al presente comma. Con apposite convenzioni da stipularsi fra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della difesa e la società Difesa servizi S.p.A. sono definite le modalità di attuazione del presente comma. Per le attività svolte ai sensi del presente comma, per gli anni dal 2022 al 2026, agli organi di Difesa servizi S.p.A. e ai soggetti, anche esterni, che hanno in essere rapporti di lavoro autonomo o subordinato con la medesima società, il divieto di cui all'*articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, si applica limitatamente ai due anni successivi alla cessazione dell'incarico o del rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Per la realizzazione delle attività assegnate alla società Difesa servizi S.p.A. è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.»⁸¹²

3. All'*articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, sono apportate le seguenti modificazioni:

⁸¹² Lettera corretta da *Comunicato 16 novembre 2021*, pubblicato nella G.U. 16 novembre 2021, n. 273 e, successivamente, così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

- a) al comma 1, le parole «o verso l'infrastruttura di cui al comma 4-ter» sono soppresse;
- b) al comma 4, le parole: «ai commi 1 e 4-ter» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;⁸¹³
- c) il comma 4-ter è abrogato.

4. All'*articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 2019, n. 157*, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente: «f-ter) l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), di cui all'*articolo 5 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2021, n. 109*, con riguardo alla sicurezza, alla continuità e allo sviluppo del sistema informatico necessario per l'esercizio dei propri compiti istituzionali.».

4-bis. In coerenza con gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza connessi con la missione 1 - componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA", allo scopo di favorire la transizione digitale del Ministero della difesa e potenziare le capacità dei processi di conservazione digitale degli archivi e dei sistemi di controllo di qualità delle unità produttive in gestione all'Agenzia industrie difesa, nonché per la realizzazione di interventi di ammodernamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti, è autorizzato a favore della predetta Agenzia un contributo di 11.300.000 euro per l'anno 2022 e di 7.100.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 11.300.000 euro per l'anno 2022 e a 7.100.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.⁸¹⁴

5. La società di cui all'*articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, eroga servizi in qualità di infrastruttura nazionale cloud a favore delle amministrazioni per le quali opera sulla base di affidamenti in house e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nonché delle altre amministrazioni centrali che si avvalgono della predetta società ai sensi dell'*articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 2019, n. 157*, come modificato dal comma 4 del presente articolo.⁸¹⁵

6. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera b), pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

⁸¹³ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸¹⁴ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸¹⁵ Comma così sostituito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Capo IV

Procedure di spesa e controllo parlamentare⁸¹⁶

Art. 8. Fondo ripresa resilienza Italia

1. Per l'attuazione delle linee progettuali Piani urbani integrati - Fondo di Fondi della BEI - M5C2, intervento 2.2 b) e Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) - M1C3 intervento 4.2.3 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata la costituzione di un Fondo dei Fondi denominato «Fondo ripresa resilienza Italia» del quale lo Stato italiano è contributore unico e la cui gestione è affidata alla Banca europea per gli investimenti ai sensi del *regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021*, con una dotazione pari a 772 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'*articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, secondo le modalità di cui ai *commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1*.⁸¹⁷

1-bis. Al fine di sviluppare le iniziative di potenziamento della medicina di precisione previste nella missione 4, componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure per l'istituzione dei Molecular tumor board nell'ambito delle reti oncologiche regionali e per l'individuazione dei centri specialistici per l'esecuzione dei test per la profilazione genomica estesa Next generation sequencing (NGS), da parte di ciascuna regione e provincia autonoma. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i compiti e le regole di funzionamento dei Molecular tumor board nonché le modalità e i termini per la raccolta dei dati relativi ai risultati dei test per la profilazione genomica NGS eseguiti dai citati centri specialistici.^{818 819}

1-ter. Entro novanta giorni dall'adozione del decreto di cui comma 1-bis, nel rispetto delle previsioni ivi contenute e assicurando la parità di accesso e di trattamento nonché la multidisciplinarietà e l'interdisciplinarietà, le regioni e le province autonome provvedono all'istituzione dei Molecular tumor board e dei centri specialistici di cui al comma 1-bis.⁸²⁰

⁸¹⁶ Rubrica così sostituita dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Procedure di spesa».

⁸¹⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸¹⁸ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸¹⁹ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 30 maggio 2023*.

⁸²⁰ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

1-quater. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.⁸²¹

2. Ai fini dell'immediata operatività del «Fondo ripresa resilienza Italia» di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli investimenti uno o più accordi necessari a consentire la sua costituzione ed a trasferire le risorse del Fondo su di un conto corrente infruttifero appositamente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla Banca europea per gli investimenti quale gestore del Fondo di Fondi.

3. Con apposito accordo di finanziamento viene conferita la gestione del «Fondo ripresa resilienza Italia» di cui al comma 1 alla Banca europea per gli investimenti e vengono definiti, tra l'altro, le modalità ed i criteri di gestione delle risorse da parte della Banca, nel rispetto dei principi e degli obblighi riferiti all'attuazione del PNRR, ivi compreso il principio di «non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)», le priorità e la strategia di investimento del Fondo, i criteri di ammissibilità per i beneficiari e di selezione mediante avviso pubblico, i compiti ed i poteri del Comitato per gli investimenti di cui al comma 4, nonché i settori target in cui investire.⁸²²

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito il Comitato per gli investimenti, presieduto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto struttura di coordinamento centrale per l'implementazione del PNRR, composto da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e per settori target del Fondo. Per la partecipazione al predetto organismo non sono previsti compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza né alcun tipo di emolumento.

5. Una quota del Fondo di cui al comma 1, fino ad un massimo del 5 per cento dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in prestiti e fino ad un massimo del 7 per cento dell'importo totale delle contribuzioni erogate ai destinatari finali in investimenti in equity e quasi-equity, può essere destinata agli oneri di gestione connessi all'attività oggetto degli accordi di cui ai commi 2 e 3. Le risorse rivenienti dall'attuazione del Fondo sono reinvestite per gli stessi obiettivi e le stesse priorità strategiche, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.⁸²³

6. Al fine di sostenere investimenti coerenti con le finalità del PNRR e con i principi di digitalizzazione, sostenibilità ed efficienza energetica, nell'ambito del «Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui al comma 1 è costituita una sezione denominata «Fondo per il Turismo Sostenibile» con dotazione di 500 milioni di euro per l'attuazione della linea progettuale Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) - M1C3 intervento 4.2.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica per quanto attiene alle linee progettuali riferite al settore turistico.

⁸²¹ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸²² Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸²³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

Art. 8-bis. Disposizioni in materia di distretti turistici⁸²⁴

1. All'*articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 2011, n. 106*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, le parole: «Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro del turismo»;
- b) al comma 5, la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2023» e le parole: «dei beni e delle attività culturali e» sono soppresse.

Art. 9. Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti

1. All'*articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, le parole «31 dicembre 2025.» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026. Le risorse dei programmi operativi complementari possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).».⁸²⁵

2. Ai fini della tempestiva attuazione della Riforma 1.11 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per favorire l'applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, all'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al *comma 861*, dopo le parole «amministrativa e contabile.» è aggiunto il seguente periodo:
«Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'*articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.»;⁸²⁶
- b) al *comma 862*, dopo le parole «la contabilità finanziaria,» sono inserite le seguenti: «anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio,»;
- c) al *comma 871*, dopo le parole «lettera b),» sono inserite le seguenti «e le comunicazioni di cui al comma 867 degli enti che si avvalgono della facoltà prevista dall'ultimo periodo del comma 861».⁸²⁷

⁸²⁴ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸²⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸²⁶ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸²⁷ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

3. Al fine di favorire la produzione di analisi sull'impatto su occupazione e retribuzione del lavoro dipendente e autonomo e su altri fenomeni di interesse settoriale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tramite la stipula di convenzioni o l'avvio di programmi di ricerca, le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, possono promuovere l'utilizzo a fini di ricerca di dati provenienti da archivi amministrativi e la loro integrazione con informazioni provenienti anche da fonti esterne all'amministrazione originaria.

4. Le convenzioni stipulate ovvero i programmi di ricerca di cui al comma 3 sono pubblicati nel sito internet istituzionale delle amministrazioni coinvolte e specificano gli scopi perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti utilizzate, le misure di sicurezza, i titolari del trattamento nonché i tempi di conservazione e ogni altra garanzia adottata per tutelare la riservatezza degli interessati, coerentemente con l'*articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*. In ogni caso, i dati trattati sono privati di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche sottostanti.

5. Le amministrazioni provvedono alle attività previste dai commi 3 e 4 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Al fine di consentire l'avvio e l'esecuzione tempestivi dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», di cui all' *articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, può disporre anticipazioni in favore dei relativi soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste dagli stessi presentate, sentite le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono. Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla realizzazione tempestiva degli interventi PNRR per i quali sono erogate. I soggetti attuatori sono tenuti a riversare nel citato conto corrente di tesoreria l'importo dell'anticipazione non utilizzata a chiusura degli interventi.⁸²⁸

7. Le risorse erogate ai sensi del comma 6 sono tempestivamente reintegrate al predetto conto corrente di tesoreria, dalle medesime amministrazioni titolari degli interventi, a valere sui pertinenti stanziamenti di bilancio.

8. Ai fini del rafforzamento delle attività, degli strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e dei processi di revisione e valutazione della spesa, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è istituito il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, con funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di analisi e di valutazione della spesa e di supporto alla definizione della proposta del Ministro dell'economia e delle finanze per l'applicazione dell'*articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196*. Il Comitato opera in coerenza con le linee guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e con i conseguenti specifici indirizzi del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Comitato indica

⁸²⁸ Comma modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 6, comma 1, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

i criteri e le metodologie per la definizione dei processi e delle attività di revisione della spesa, nonché gli obiettivi da perseguire. Il Comitato è composto dal Ragioniere generale dello Stato, che assume le funzioni di Presidente, o da un suo delegato individuato in relazione alla materia trattata, nonché da un rappresentante della Banca d'Italia, da un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da un rappresentante della Corte dei conti, designati dalle rispettive amministrazioni. Possono essere chiamati a far parte del Comitato fino a due esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica e di valutazione delle politiche pubbliche, individuati dal Presidente del Comitato nell'ambito delle istituzioni pubbliche, delle università, degli enti e istituti di ricerca. I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle pubbliche amministrazioni ed esperti esterni con professionalità inerenti alle materie trattate. La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Ai partecipanti alle riunioni del Comitato spettano gli eventuali rimborsi di spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, ai cui oneri si fa fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.⁸²⁹

9. Per le attività istruttorie e di segreteria del Comitato scientifico di cui al comma 8 è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una apposita Unità di missione, che svolge anche attività di segreteria tecnica, cui è preposto un dirigente di livello generale e due dirigenti di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale. L'Unità di missione, anche in collaborazione con gli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, svolge attività di analisi e valutazione della spesa sulla base degli indirizzi e del programma di lavoro definiti dal Comitato scientifico di cui al comma 8. L'Unità di missione, nell'ambito della procedura di cui all'*articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, collabora alle attività necessarie alla definizione degli obiettivi di spesa dei Ministeri e dei relativi accordi, nonché al successivo monitoraggio e all'elaborazione delle relative relazioni. L'Unità di missione concorre all'attività dei nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'*articolo 39 della citata legge n. 196 del 2009*. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 571.571 annui a decorrere dall'anno 2022 e il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale di cui al presente comma in deroga ai limiti percentuali previsti dall'*articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. Si applicano le disposizioni dell'*articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*.⁸³⁰

10. Per il rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ivi inclusi l'Unità di missione di cui al comma 9 e i Nuclei di valutazione della spesa di cui all'*articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, nonché per le attività di

⁸²⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233* e, successivamente, dagli *artt. 48-bis, comma 2, lett. a) e b), e 49, comma 5, D.L. 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91*.

⁸³⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato per il periodo 2021-2024, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 40 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.864.375 annui a decorrere dall'anno 2022. Anche in considerazione delle esigenze di cui al presente comma, all'*articolo 1, comma 884, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023».⁸³¹

11. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può altresì avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica, nonché di un contingente massimo di 10 esperti, ai sensi dell'*articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, di comprovata qualificazione professionale, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 500.000. I nominativi degli esperti selezionati, le loro retribuzioni e i loro curricula sono resi pubblici nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla conclusione dei procedimenti delle rispettive nomine, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a legislazione vigente e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. Per le medesime finalità il Dipartimento è autorizzato a stipulare convenzioni con università, enti e istituti di ricerca. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2022.⁸³²

12. Le risorse iscritte nel bilancio dello Stato espressamente finalizzate alla realizzazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza possono essere versate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sui conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'*articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, laddove richiesto da esigenze di unitarietà e flessibilità di gestione del PNRR. Gli schemi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati ai sensi del primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che sono resi entro sette giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.⁸³³

13. I fondi esistenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'*articolo 1, commi 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, nonché sulle apposite contabilità speciali intestate alle amministrazioni dello Stato per la gestione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Italia non sono soggetti ad esecuzione forzata. Sui fondi ivi depositati non sono ammessi atti di sequestro

⁸³¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*, dall'*art. 1, comma 13, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*, e, successivamente, dall'*art. 1, comma 10, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2024, n. 18*.

⁸³² Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸³³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime.

14. Le attività connesse alla realizzazione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza denominata «Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale», inserita nella missione 1, componente 1, dello stesso Piano, sono svolte dalla Struttura di governance istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 35518 del 5 marzo 2020.

15. Ai fini delle attività di cui al comma 14, ai componenti dello Standard Setter Board, di cui all'articolo 3 della predetta determina del Ragioniere generale dello Stato, è riconosciuto, per gli anni dal 2022 al 2026, un compenso onnicomprensivo, per un importo annuo non superiore a 8.000 euro per singolo componente. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 120.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della Struttura di governance, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.⁸³⁴

16. Al fine di favorire la partecipazione degli enti territoriali alla definizione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le proposte relative ai principi e agli standard contabili elaborate dallo Standard Setter Board di cui al comma 15 sono trasmesse, per il parere, alla Commissione Arconet di cui all'*articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*.⁸³⁵

17. Con una o più determine del Ragioniere generale dello Stato, sono apportate le necessarie modifiche alla citata Determina n. 35518 del 5 marzo 2020, al fine di dare attuazione a quanto stabilito dai commi 15 e 16.

18. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 3.155.946 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e a 3.035.946 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede per 3.155.946 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

18-bis. All'*articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2021, n. 113*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A tal fine, con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del PNRR»;

⁸³⁴ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸³⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

- b) al terzo periodo, le parole: «L'ammissibilità di tali spese a carico del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «L'ammissibilità di ulteriori spese di personale a carico del PNRR rispetto a quelle di cui al secondo periodo».⁸³⁶

Art. 9-bis. Consultazione e informazione del Parlamento nel processo di attuazione e di valutazione della spesa del PNRR⁸³⁷

1. All'*articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «una nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e».

2. Nelle ipotesi di cui all'*articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021*, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Governo trasmette alle Camere, prima del suo invio alla Commissione europea e in tempo utile per consentirne l'esame parlamentare, la proposta di un piano per la ripresa e la resilienza modificato o di un nuovo piano per la ripresa e la resilienza.

Art. 10. Supporto tecnico operativo per le misure di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali⁸³⁸

1. Per l'attuazione delle misure di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero il «Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previsti dall'*articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*».⁸³⁹

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.⁸⁴⁰

2-bis. All'*articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, dopo le parole: «e locale» sono inserite le seguenti: «, dagli enti del sistema camerale».⁸⁴¹

⁸³⁶ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸³⁷ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸³⁸ Per la rideterminazione del fondo di cui al presente articolo vedi l'*art. 8, comma 11, D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

⁸³⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸⁴⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸⁴¹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

Art. 10-bis. Potenziamento degli interventi in materia di nuove competenze dei lavoratori previsti nell'ambito del programma React EU e del Piano nazionale di ripresa e resilienza e disposizioni in materia di ammortizzatori sociali⁸⁴²

1. Le risorse del Fondo Nuove Competenze, di cui all'*articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il limite delle minori entrate contributive di cui all'*articolo 41, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 luglio 2021, n. 106*, è rideterminato in 108,8 milioni di euro per l'anno 2021 e in 54,4 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, e alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in 3,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

- a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021, mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del comma 2 per il medesimo anno 2021;
- b) quanto a 3,3 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*.

Capo V

Zone economiche speciali

Art. 11. Modifiche alla conferenza di servizi per insediamenti ZES e sportello unico ZES

1. Al *decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2017, n. 123*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 5*:
 - 1) al comma 1, la lettera a-ter), è sostituita dalla seguente: «a-ter) presso ogni Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6, opera uno sportello unico digitale presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova attività soggetta all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5-bis, presentano il proprio progetto. Lo sportello unico è reso disponibile anche in lingua inglese e opera secondo i migliori standard tecnologici, con carattere di interoperabilità rispetto ai sistemi e alle piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti nell'istruttoria del procedimento. Ciascun Commissario rende noto, con avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la data a partire dalla quale lo sportello è reso disponibile. Nelle more della piena

⁸⁴² Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente di cui all'*articolo 38 comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito con modificazioni dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, che le trasmette al Commissario con le modalità determinate mediante accordo tra questo e gli enti titolari dei SUAP;»⁸⁴³

- 2) al comma 1, lettera a-sexies), le parole «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023»;
 - 3) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Agenzia per la coesione affida i servizi tecnologici per la realizzazione dello sportello unico digitale e per la sua messa in funzione, mediante procedura di evidenza pubblica, ovvero si avvale, mediante convenzione, di piattaforme già in uso ad altri enti o amministrazioni. Gli oneri, nella misura massima di 2,5 milioni di euro, sono posti a carico del PON Governance 2014/2020 e in particolare sulla quota React UE assegnata al programma nello specifico Asse di Assistenza Tecnica e Capacità amministrativa di cui alla Decisione della Commissione Europea C (2021) 7145 del 29 settembre 2021.»;
- b) all'*articolo 5-bis*:
- 1) al comma 3, le parole: «dell'articolo 14-bis» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 14-bis e seguenti»,⁸⁴⁴
 - 2) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ove le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e delle pubblica incolumità, ovvero le amministrazioni delle Regioni, si oppongano alla determinazione motivata di conclusione della conferenza ai sensi dell'*articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241*, la riunione di cui al comma 4 di detto articolo è indetta dall'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale, sulla base di una motivata relazione del Commissario della ZES interessata. Le attività propedeutiche e istruttorie necessarie all'individuazione, in esito alla riunione, di una soluzione condivisa alla luce del principio di leale collaborazione, sono svolte dal competente Dipartimento per le politiche di coesione. Se la soluzione condivisa non è raggiunta, l'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale rimette la questione al Consiglio dei ministri con propria proposta motivata, secondo quanto previsto dall'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo. Qualora il progetto di insediamento della nuova attività produttiva sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trovi applicazione l'*articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, alla conferenza di servizi indetta dall'Autorità competente partecipa sempre il Commissario della ZES interessata. Ove siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiano condotto ad un diniego di

⁸⁴³ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸⁴⁴ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

autorizzazione, il Commissario può chiedere all'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti. L'Autorità politica delegata per il Sud e la coesione territoriale indice, entro dieci giorni dalla richiesta, una riunione preliminare con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego di autorizzazione. Qualora all'esito della suddetta riunione l'intesa non sia raggiunta, si applica, in quanto compatibile, l'*articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241*. L'intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di novanta giorni».⁸⁴⁵

1-bis. Ai fini dell'applicazione, in favore dei lavoratori in esubero delle imprese di cui all'*articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 maggio 2021, n. 69*, delle disposizioni di cui all'*articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92*, in relazione alle giornate di mancato avviamento al lavoro, ferma restando la necessità di stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, le condizioni previste dal medesimo comma 1 dell'articolo 9-bis, relativamente ai porti nei quali devono operare o aver operato dette imprese, devono intendersi come alternative.⁸⁴⁶

1-ter. All'*articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2017, n. 123*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Commissario è dotato, per l'arco temporale di cui al comma 7-quater, di una struttura di supporto composta da un contingente massimo di personale di 10 unità, di cui 2 di livello dirigenziale di seconda fascia, amministrativo e tecnico, e 8 di livello non dirigenziale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità stabiliti dal Commissario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al precedente periodo è individuato mediante apposite procedure di interpello da esperirsi nei confronti del personale dirigenziale e del personale appartenente alle categorie A e B della Presidenza del Consiglio dei ministri o delle corrispondenti qualifiche funzionali dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni o delle autorità amministrative indipendenti. Il predetto personale è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo ai sensi dell'*articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di

⁸⁴⁵ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸⁴⁶ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Agli oneri relativi alle spese di personale si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 7-quater»;

- b) al comma 7-quater, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché mediante il finanziamento delle spese di funzionamento della struttura e di quelle economali» e, al terzo periodo, dopo le parole: «A tale fine» sono inserite le seguenti: «nonché ai fini di cui al comma 6-bis».⁸⁴⁷

Capo VI

Università e ricerca

Art. 12. Borse di studio per l'accesso all'università

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli *articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021*, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'*articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68*, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti, per il periodo di riferimento del PNRR, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, in deroga alle disposizioni del medesimo *articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012*. Per le finalità di cui al primo periodo, le risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza confluiscono sul fondo di cui all'*articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012*, e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il fondo medesimo. Al riparto di cui al periodo precedente le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano limitatamente alla quota di risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e provvedono alle finalità del presente articolo secondo il rispettivo ordinamento.^{848 849}

1-bis. Le risorse di cui al comma 1, secondo periodo, non costituiscono incremento del fondo di cui all'*articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012*, e non concorrono al computo della percentuale a carico delle regioni, con risorse proprie, ai sensi dell'*articolo 18, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012*.⁸⁵⁰

⁸⁴⁷ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸⁴⁸ Comma così modificato dall'*art. 19, comma 6-bis, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25*.

⁸⁴⁹ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 17 dicembre 2021, n. 1320*.

⁸⁵⁰ Comma aggiunto dall'*art. 14, comma 5, D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*.

Art. 13. Supporto tecnico al Ministero dell'università e della ricerca

1. All'*articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente:

«6-ter.1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT della società Consip Spa, servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.».⁸⁵¹

Art. 14. Ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'*articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nell'ambito dei criteri generali di cui al primo periodo, al fine di promuovere l'interdisciplinarietà dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi, una parte dei crediti formativi complessivi può essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studio. Tali attività possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attività purché finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio.».⁸⁵²

2. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, con i decreti di cui all'*articolo 15, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, si provvede alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di assicurare la loro rispondenza agli elementi di flessibilità e di interdisciplinarietà di cui al comma 1.⁸⁵³

2-bis. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, in riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'*articolo 3 del decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale 4*

⁸⁵¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸⁵² Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸⁵³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233* e, successivamente, dall'*art. 14, comma 6-quinquies, D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*.

maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 24 giugno 2021, relativamente all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria nel territorio delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, il Ministero dell'università e della ricerca può autorizzare la presentazione di proposte di nuova istituzione dei corsi di studio connessi al citato ampliamento dell'offerta formativa, in deroga ai termini ordinariamente previsti, al fine di garantirne l'avvio dall'anno accademico 2022/2023.⁸⁵⁴

Art. 14-bis. Patti territoriali dell'alta formazione per le imprese⁸⁵⁵

1. Al fine di promuovere l'interdisciplinarietà dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi e altamente specializzati in grado di soddisfare i fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive nazionali, nonché di migliorare e ampliare l'offerta formativa universitaria anche attraverso la sua integrazione con le correlate attività di ricerca, sviluppo e innovazione, alle università che promuovono, nell'ambito della propria autonomia, la stipulazione di "Patti territoriali per l'alta formazione per le imprese", di seguito denominati "Patti", con imprese ovvero enti o istituzioni di ricerca pubblici o privati, nonché con altre università, pubbliche amministrazioni e società pubbliche, è attribuito, per gli anni dal 2022 al 2025, un contributo complessivo, a titolo di cofinanziamento, di euro 290 milioni, di cui 20 milioni di euro nel 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito della valutazione delle proposte di Patto di cui al comma 5.

3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata all'effettiva sottoscrizione del Patto tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, il Ministro dell'università e della ricerca, il Rettore dell'università proponente, i Rettori delle altre eventuali università sottoscrittrici e i rappresentanti degli altri soggetti pubblici o privati sottoscrittori.

4. I Patti:

- a) recano la puntuale indicazione di progetti volti, in particolare, a promuovere l'offerta formativa di corsi universitari finalizzati alla formazione delle professionalità, anche a carattere innovativo, necessarie allo sviluppo delle potenzialità e della competitività dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro, con particolare riferimento alle discipline STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics, anche integrate con altre discipline umanistiche e sociali. I progetti possono altresì prevedere iniziative volte a sostenere la transizione dei laureati nel mondo del lavoro e la loro formazione continua, nel quadro dell'apprendimento permanente

⁸⁵⁴ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸⁵⁵ Articolo inserito dall'*art. 28, comma 1, D.L. 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91*.

per tutto il corso della vita, e a promuovere il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese;

- b) sono corredati del cronoprogramma di realizzazione delle fasi intermedie dei progetti con cadenza semestrale e prevedono la revoca, anche parziale, del contributo di cui al comma 1 in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, ferme restando le obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte. Per il 2022, il cronoprogramma prevede obiettivi annuali;
- c) indicano le risorse finanziarie per provvedere all'attuazione dei progetti, distinguendo tra quelle disponibili nei bilanci delle università e quelle eventualmente a carico degli altri soggetti pubblici o privati sottoscrittori;
- d) assicurano la complementarità dei relativi contenuti e obiettivi rispetto a quelli di altre iniziative di ricerca in corso o in fase di avvio, anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e possono recare misure per potenziare i processi di internazionalizzazione nei settori della ricerca coinvolti;
- e) possono prevedere, ai fini dell'attuazione, la stipulazione di accordi di programma tra le singole università o aggregazioni delle stesse e il Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'*articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, o la federazione, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero la fusione di università ai sensi dell'*articolo 3 della medesima legge n. 240 del 2010*.

5. I Patti sono definiti e proposti dalle università interessate e valutati da una commissione nominata dal Ministro dell'università e della ricerca e composta da cinque membri, due designati dal Ministro dell'università e della ricerca e tre designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

6. Possono proporre i Patti le sole università che hanno sede in regioni che presentano valori inferiori rispetto alla media nazionale, in relazione a ciascuno dei seguenti parametri:

- a) numero di laureati rispetto alla popolazione residente nella regione interessata dal Patto;
- b) tasso di occupazione dei laureati a tre anni dalla laurea;
- c) numero di laureati in regione diversa da quella di residenza sul totale dei laureati residenti nella regione interessata dal Patto.

7. Ai fini della valutazione delle proposte di Patto di cui al comma 5, la commissione tiene conto della capacità dei Patti, in relazione alle discipline per le quali è proposto l'ampliamento dell'offerta formativa e con priorità per le discipline STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics anche integrate con altre discipline umanistiche e sociali, di colmare i divari territoriali e di genere espressi dai parametri di cui al comma 6, nonché del tasso di crescita delle filiere produttive connesse alle discipline medesime. Sono prioritariamente ammessi al cofinanziamento statale i progetti che prevedono la federazione, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero la fusione di atenei ai sensi dell'*articolo 3 della legge n. 240 del 2010*.

8. La verifica dell'attuazione del Patto, il monitoraggio delle misure adottate e l'accertamento del raggiungimento degli obiettivi sono effettuati dal Ministero

dell'università e della ricerca. Il Ministero verifica, in particolare, l'effettivo incremento del numero di studenti iscritti ai corsi nelle discipline previste e del tasso di occupazione dei laureati nelle filiere produttive correlate, anche in relazione al tempo intercorso dalla laurea, nonché la rispondenza dell'ampliamento dell'offerta didattica rispetto alle esigenze del mercato del lavoro e l'innalzamento della qualità della formazione e della relativa attività di ricerca. Il mancato rispetto degli obiettivi è valutato dal Ministero dell'università e della ricerca, anche tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ai fini della distribuzione delle risorse pubbliche destinate alle università ai sensi dell'*articolo 1, commi 4 e 5, della legge n. 240 del 2010*, e determina, altresì, la revoca del contributo statale nei casi di cui al comma 4, lettera b). I contributi revocati possono essere destinati ad altri Patti con le modalità di cui al comma 2.

9. In sede di prima applicazione, le università interessate definiscono e propongono i Patti entro il 15 settembre 2022 e la relativa procedura di valutazione di cui al comma 5 si esaurisce entro il 15 novembre 2022.

Art. 15. Alloggi per studenti

1. All'*articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: «Al fine di semplificare e rendere tempestivi ed efficaci la selezione e il monitoraggio degli interventi, le procedure sono effettuate esclusivamente con modalità digitali e attraverso la informatizzazione del processo edilizio e del progetto con l'esclusivo utilizzo di strumenti per la rappresentazione digitale del processo costruttivo. I progetti devono prevedere, a pena di inammissibilità, il numero dei posti letto attesi. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i progetti ammessi a finanziamento e sono assegnate le relative risorse, con conseguente individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti ai singoli progetti.»;
- b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi individuati nella comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono promossi prioritariamente la ristrutturazione, la trasformazione, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e l'acquisto di strutture ed immobili esistenti con la finalità di perseguire elevati standard ambientali nella costruzione e nella gestione degli interventi.».

Titolo II

Ulteriori misure urgenti finalizzate all'accelerazione delle iniziative PNRR

Capo I

Ambiente

Art. 16. Risorse idriche

1. All'*articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, le parole «Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della transizione ecologica e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali», e dopo le parole «dei costi ambientali e dei costi della risorsa», sono inserite le seguenti: «e dell'inquinamento, conformemente al principio "chi inquina paga",»⁸⁵⁶

- b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sono definiti i criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura, e per sostenere l'uso del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»^{857 858}

2. All'*articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 2014, n. 164*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica è adottato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, corredati dei relativi cronoprogrammi, così come risultanti dal sistema di monitoraggio. Gli interventi ammessi al finanziamento sono identificati dai relativi codici unici di progetto (CUP), ai sensi dell'*articolo 11, commi 2-bis e 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3*. Il monitoraggio del Piano e degli interventi è effettuato dalle amministrazioni titolari dei CUP con il sistema di monitoraggio di cui al *decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229*, e con i sistemi ad esso collegati e gli interventi sono classificati sotto la voce "MITE - Mitigazione del rischio idrogeologico". Con i

⁸⁵⁶ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸⁵⁷ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸⁵⁸ Vedi, anche, il *D.M. 30 settembre 2022, n. 485148*.

medesimi decreti di cui al primo periodo sono disciplinate le modalità di trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni e le rimodulazioni.»;⁸⁵⁹

- b) al quarto periodo, le parole: «accordo di programma» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento di individuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico di cui all'*articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 2017, n. 158*».⁸⁶⁰

3. All'*articolo 36-ter, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, le parole: «e dei piani di assetto idrologico.» sono sostituite dalle seguenti: «, dei piani di assetto idrogeologico e della valutazione del rischio a livello nazionale di cui all'*articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013*, su un meccanismo unionale di protezione civile, nonché del principio di non arrecare un danno significativo.»⁸⁶¹

4. All'*articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli interventi di cui al comma 1073, lettera b), sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, ai sensi dell'*articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 2014, n. 164*. I medesimi interventi sono individuati attraverso il CUP ai sensi dell'*articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3*».⁸⁶²

5. Al *comma 3 dell'articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «da 3.000 euro a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 40.000 euro»;
- b) al secondo periodo, le parole: «da 300 euro a 1.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 400 euro a 2.000 euro»⁸⁶³

6. Allo scopo di garantire lo sviluppo sostenibile dei sistemi idrici sotto il profilo ambientale, per le domande di utilizzazione d'acqua a fini irrigui, nel corso del procedimento di rilascio del relativo titolo, si provvede, su idonea documentazione fornita dal richiedente, alla valutazione d'impatto, anche cumulativo, ai sensi dell'*articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000* che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, su tutti i corpi idrici potenzialmente interessati. E' fatto divieto di espandere il sistema irriguo esistente, anche se finalizzato a conseguire obiettivi di efficienza, se i corpi idrici interessati sono in uno stato inferiore al buono o qualora siano previste o si renda necessario adottare misure finalizzate al raggiungimento, al mantenimento o al ripristino degli

⁸⁵⁹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸⁶⁰ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸⁶¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸⁶² Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸⁶³ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico di cui all'*articolo 76 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, ovvero a impedirne l'ulteriore deterioramento, anche temporaneo, anche in previsione e tenuto conto dell'evoluzione dei cambiamenti climatici.⁸⁶⁴

Art. 16-bis. Proroga dell'affidamento del servizio idrico integrato alla società Acquedotto pugliese Spa⁸⁶⁵

1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare la costituzione della società di cui all'*articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, nonché di consentire l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza entro i termini definiti ed evitare che gli effetti dell'emergenza del COVID-19 possano inficiare l'efficacia delle procedure da avviare per l'affidamento del servizio idrico integrato nella regione Puglia, al comma 11-bis del citato *articolo 21*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

Art. 16-ter. Disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di povertà energetica e clienti domestici⁸⁶⁶

1. A decorrere dalla data prevista dall'*articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124*, per la cessazione del servizio di maggior tutela per i clienti domestici, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di vendita a tutele gradualità, i clienti domestici continuano a essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2007, n. 125*, secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica.

2. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta, ai sensi dell'*articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124*, disposizioni per assicurare l'assegnazione del servizio a tutele gradualità per i clienti domestici, mediante procedure competitive da concludersi entro il 10 gennaio 2024, garantendo la continuità della fornitura di energia elettrica.

3. Qualora alla suddetta data di cui all'*articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124*, non siano state adottate le misure previste dall'*articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210*, nei confronti dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica continua ad applicarsi il servizio di tutela di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2007, n. 125*, secondo gli indirizzi definiti con il decreto del Ministro della transizione ecologica di cui al comma 1 del presente articolo.

⁸⁶⁴ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸⁶⁵ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸⁶⁶ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

4. All'*articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210*, le parole: «che ne facciano richiesta» sono soppresse.

5. Ai fini dell'individuazione dei clienti vulnerabili di cui all'*articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210*, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di acquisizione del consenso per il trattamento dei dati sensibili e di trasmissione delle informazioni da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente unico Spa.

Art. 17. Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, adotta un apposito Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C4 - investimento 3.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.^{867 868}

2. Ai fini del Piano d'azione di cui al comma 1 si applicano le definizioni, l'ambito di applicazione e i criteri di assegnazione delle risorse previsti dalle disposizioni di attuazione dell'*articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*.

3. Le informazioni necessarie alla predisposizione del Piano d'azione sono fornite dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano, secondo le modalità indicate dal Ministero della transizione ecologica.

Art. 17-bis. Disposizioni per la ripermimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale⁸⁶⁹

1. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la regione e gli enti locali interessati, sono effettuate la ricognizione e la ripermimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'*articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*.⁸⁷⁰

⁸⁶⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸⁶⁸ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 4 agosto 2022*.

⁸⁶⁹ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸⁷⁰ Comma così modificato dall'*art. 11, comma 5, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*, e, successivamente, dall'*art. 12, comma 2, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2024, n. 18*.

Art. 18. Riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica⁸⁷¹

1. Al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'*articolo 12*, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente»;⁸⁷²

a) all'*articolo 13*:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «impatti ambientali significativi,» sono inserite le seguenti: «anche transfrontalieri,» e al secondo periodo, dopo le parole «l'autorità competente, individua» sono inserite le seguenti: «e seleziona»;

2) al comma 2, la parola «concordato» è sostituita dalle seguenti: «comunicato dall'autorità competente» e le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;

3) al comma 5, la lettera f) è abrogata;

b) all'*articolo 14*, comma 2, le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;

c) all'*articolo 15*.⁸⁷³

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione»;⁸⁷⁴

2) al comma 1 le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni».

1-bis. All'*articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2017, n. 18*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i progetti di competenza del Commissario, in caso di inerzia regionale, ai sensi dell'*articolo 7-bis, comma 8-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006*, il Ministero della transizione ecologica, con il supporto della Commissione di cui all'*articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006*, effettua la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale regionale e la valutazione di impatto ambientale regionale».⁸⁷⁵

⁸⁷¹ Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸⁷² Lettera premessa dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸⁷³ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸⁷⁴ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸⁷⁵ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

Art. 18-bis. Modifiche alla disciplina concernente il Commissario straordinario unico per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane⁸⁷⁶

1. Dopo il *comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2017, n. 18*, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, oggetto di procedure di infrazione europee, gli interventi medesimi sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

2-ter. In considerazione del carattere di eccezionalità e di estrema urgenza degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, i termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso hanno carattere perentorio e sono ridotti alla metà.

2-quater. Decorsi i termini di cui al comma 2-ter, i pareri e gli atti di assenso ivi indicati, esclusi quelli in materia ambientale o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, si intendono acquisiti con esito positivo. Restano ferme le responsabilità a carico degli enti e delle amministrazioni che non hanno fornito i pareri e gli atti di assenso entro i termini di cui al citato comma 2-ter.

2-quinquies. Nei procedimenti espropriativi avviati dal Commissario unico, i termini legislativi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*, sono ridotti alla metà».

Art. 19. Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici

1. Al fine di definire gli obblighi dei produttori in relazione alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici, all'*articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico, incentivate e installate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi del *decreto del Ministro delle attività produttive 28 luglio 2005*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005, e dei *decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, *6 agosto 2010*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 agosto 2010, *5 maggio 2011*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e *5 luglio 2012*, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, è previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto. In alternativa, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti in base agli

⁸⁷⁶ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

importi determinati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario, i citati sistemi collettivi. I soggetti responsabili degli impianti incentivati ai sensi dei citati *decreti del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012* adeguano la garanzia finanziaria per la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici all'importo della trattenuta stabilita dal GSE in attuazione dell'articolo 40, comma 3, del presente decreto»;⁸⁷⁷

- b) al terzo periodo, dopo le parole «modalità operative» sono inserite le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» e le parole: «deliberazioni e disciplinari tecnici può provvedere» sono sostituite dalle seguenti: «istruzioni operative provvede»;⁸⁷⁸
- c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi di ammodernamento tecnologico (revamping) degli impianti fotovoltaici incentivati esistenti, il GSE provvede in ogni caso al trattenimento della garanzia finanziaria di cui all'articolo 40, comma 3, dei moduli fotovoltaici sostituiti o dismessi, fatti salvi i casi in cui i soggetti responsabili abbiano già prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Gli importi trattenuti sono restituiti ai soggetti responsabili degli impianti solo dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti la avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti o dismessi.».⁸⁷⁹

1-bis. Al fine di garantire la completa razionalizzazione delle disposizioni concernenti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da fotovoltaico, all'*articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: «pannelli fotovoltaici» sono inserite le seguenti: «domestici e professionali non incentivati» e le parole: «fatta salva la ripartizione degli oneri che sia stata eventualmente già definita in conformità alle disposizioni di cui all'*articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28*» sono soppresse;
- b) al quarto periodo, le parole: «previsti dai *decreti ministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012*» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti e del medesimo importo per tutti i meccanismi incentivanti individuati dai Conti Energia» e le parole: «un nuovo pannello» sono sostituite dalle seguenti: «nuovi pannelli»;
- c) al sesto periodo, le parole: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il GSE» sono sostituite dalle seguenti: «Il GSE, previa approvazione del Ministero della transizione ecologica,»⁸⁸⁰

⁸⁷⁷ Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸⁷⁸ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸⁷⁹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸⁸⁰ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

Art. 19-bis. Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili⁸⁸¹

1. Con riguardo alla misura M2-C2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile" del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al fine di contribuire allo sviluppo delle fonti rinnovabili che possono fornire un contributo importante agli obiettivi di transizione ecologica ed energetica definiti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, all'articolo 56, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la parola: «che,» è sostituita dalla seguente: «prevista» e le parole: «, non dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui allo stesso comma 3, e» sono soppresse.

Art. 19-ter. Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito⁸⁸²

1. All'*articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, le parole: «carte di debito e carte di credito» sono sostituite dalle seguenti: «carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito»;
- b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla *legge 24 novembre 1981, n. 689*, a eccezione dell'*articolo 16* in materia di pagamento in misura ridotta. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'*articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981* è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All'accertamento si provvede ai sensi dell'*articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981*».

⁸⁸¹ Articolo inserito dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233.

⁸⁸² Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

Capo II

Efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione territoriale

Art. 20. Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio

1. All'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al *comma 29-bis*, quarto periodo, le parole «ai commi 32 e 35» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 31-ter, 32 e 35 nonché di quelli relativi all'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR»;

b) dopo il *comma 31* sono inseriti i seguenti:

«31-bis. I comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e 29-bis, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, utilizzano una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

31-ter. I comuni beneficiari dei contributi rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di applicazione del principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" ai sensi dell'*articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020*, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'*articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021*, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio»,⁸⁸³

c) al *comma 32*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per i contributi relativi al triennio 2022-2024, a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo.»;

d) al *comma 33*:

1) al primo periodo, le parole «per il restante 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti «per il 45 per cento» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per il restante 5 per cento previa verifica della completa alimentazione del

⁸⁸³ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.»;

- 2) all'ultimo periodo, dopo le parole «avvenga previa» sono inserite le seguenti: «verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35, nonché del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR e della»;

- e) dopo il *comma 42* sono inseriti i seguenti:

«42-bis. Le risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, sono integrate con 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Alle risorse di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021.

42-ter. Agli oneri di cui al comma 42-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'*articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, secondo le modalità di cui ai *commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1*.

42-quater. I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 42-bis, rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'*articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021*, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.».

2. All'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 0a) al *comma 139* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno»,⁸⁸⁴

- a) dopo il *comma 139-bis* è inserito il seguente:

«139-ter. I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 139 per l'anno 2021, nonché delle risorse di cui al comma 139-bis, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'*articolo 34 del regolamento (UE)*

⁸⁸⁴ Lettera premessa dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.»;

- b) al *comma 145* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di mancato rispetto dei termini di conclusione dei lavori di cui al comma 139-ter.».

3. Ai fini del rispetto del *regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021*, i comuni beneficiari delle risorse di cui al presente articolo assicurano l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi finanziati, con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché dei collegati obiettivi intermedi (milestone) e finali (target) e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresì, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit. Per le finalità di cui al presente comma i soggetti attuatori integrano le informazioni presenti sui sistemi di monitoraggio già operativi e conservano la documentazione dei lavori utilizzando le specifiche funzioni previste dal sistema informatico di cui all'*articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*.⁸⁸⁵

Art. 20-bis. Misure di semplificazione per gli investimenti per la ricostruzione post-sisma del 2009 previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari⁸⁸⁶

1. Al fine di semplificare e accelerare gli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 finanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*, le disposizioni previste dall'*articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 luglio 2018, n. 89*, per gli edifici interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 si applicano agli interventi di ricostruzione nel cratere del sisma del 6 aprile 2009. Le predette disposizioni si applicano anche ai comuni della provincia di Campobasso e ai comuni della città metropolitana di Catania di cui all'*allegato 1 annesso al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 giugno 2019, n. 55*, nonché ai comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche non ricompresi nei crateri.⁸⁸⁷

⁸⁸⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸⁸⁶ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸⁸⁷ Comma così modificato dall'*art. 31-bis, comma 1, D.L. 9 agosto 2022, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 settembre 2022, n. 142*, e, successivamente, dall'*art. 3-duodecies, comma 1, D.L. 11 gennaio 2023, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 marzo 2023, n. 21*.

Art. 21. Piani integrati

1. Al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo già consumato con modifica di sagome e impianti urbanistici, nonché sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, sono assegnate risorse alle città metropolitane, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2» nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un ammontare complessivo pari a 900 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 122,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 325,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200,73 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'*articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, secondo le modalità di cui ai *commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo* ^{888 889}.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate, per gli anni dal 2021 al 2024, con le risorse di cui all'*articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*.

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite tra le città metropolitane in base al peso della radice quadrata della popolazione residente in ciascuna area metropolitana moltiplicata per il quadrato della mediana dell'Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), come da tabella allegata al presente decreto (Allegato 1).

4. Al fine di rafforzare gli interventi previsti dal comma 1, nell'ambito del «Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui all'articolo 8 è costituita una sezione con dotazione di 272 milioni di euro per l'attuazione della linea progettuale «Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi - M5C2 - Intervento 2.2 b)» del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È altresì autorizzato il cofinanziamento dei progetti ricompresi nei predetti Piani, con oneri a carico del bilancio dei soggetti attuatori di cui al comma 8, mediante stipula di mutui con la Banca europea degli investimenti (BEI), la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e il sistema bancario. Restano, comunque, ferme per ciascun ente attuatore le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento per ciascun ente, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai *decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 18 agosto 2000, n. 267*.⁸⁹⁰

5. Le città metropolitane provvedono ad individuare, sulla base dei criteri di cui ai commi 6, 7 e 8 e nei limiti delle risorse assegnate di cui al comma 3, i progetti finanziabili

⁸⁸⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233* e, successivamente, dall'*art. 34, comma 1, lett. a), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

⁸⁸⁹ Per la rideterminazione delle risorse di cui al presente comma vedi l'*art. 34, comma 2, D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

⁸⁹⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

all'interno della propria area urbana entro centotrentacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle progettualità espresse anche dai comuni appartenenti alla propria area urbana. Resta fermo che nel caso di progettualità espressa dalla città metropolitana la medesima possa avvalersi delle strutture amministrative del comune capoluogo che, pertanto, diviene soggetto attuatore.⁸⁹¹

6. I progetti oggetto di finanziamento, il costo totale di ciascuno dei quali non può essere inferiore a 50 milioni di euro, devono riguardare la manutenzione per il riuso e la rifunionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche e private, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8, lettera a), esistenti per finalità di interesse pubblico, il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale, economico e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività economiche, culturali e sportive, nonché interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento alla rivitalizzazione economica, ai trasporti ed al consumo energetico.⁸⁹²

7. I progetti oggetto di finanziamento devono, inoltre, a pena di inammissibilità:

- a) intervenire su aree urbane il cui IVSM è superiore a 99 o superiore alla mediana dell'area territoriale;
- b) avere un livello progettuale che assicuri il rispetto dei termini di cui al comma 10 e, in ogni caso, non inferiore al progetto di fattibilità;⁸⁹³
- c) assicurare, nel caso di edifici oggetto di riuso, rifunionalizzazione o ristrutturazione, l'incremento di almeno due classi energetiche;⁸⁹⁴
- d) assicurare l'equilibrio tra zone edificate e zone verdi, limitando il consumo di suolo, nonché potenziare l'autonomia delle persone con disabilità e l'inclusione sociale attraverso la promozione di servizi sociali e sanitari di prossimità a livello locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli all'accesso agli alloggi e alle opportunità di lavoro tenendo conto anche delle nuove possibilità offerte dalle tecnologie e dal lavoro da remoto ai fini della conciliazione tra esigenze di cura familiare ed esigenze lavorative, nel rispetto del principio di parità di genere e ai fini della riduzione dei flussi di traffico veicolare nelle aree metropolitane;⁸⁹⁵
- d- bis) assicurare ampi processi di partecipazione degli attori economici e della società civile in fase di definizione degli interventi oggetto dei Piani integrati;⁸⁹⁶
- e) prevedere la valutazione di conformità alle condizioni collegate al principio del DNSH (Do Not Significant Harm), previsto dall'*articolo 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020*;⁸⁹⁷

⁸⁹¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233* e, successivamente, dall'*art. 3, comma 6-ter, lett. a), D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*.

⁸⁹² Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸⁹³ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233* e, successivamente, dall'*art. 3, comma 6-ter, lett. b), D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*.

⁸⁹⁴ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸⁹⁵ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸⁹⁶ Lettera inserita dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸⁹⁷ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

f) prevedere la quantificazione del target obiettivo: metri quadrati dell'area interessata all'intervento, intesa come bacino territoriale che beneficia dell'intervento.⁸⁹⁸

8. I progetti oggetto di finanziamento possono, inoltre, prevedere:

- a) la possibilità di partecipazione dei privati, attraverso il «Fondo Ripresa Resilienza Italia» di cui all'articolo 8 nel limite massimo del 25 per cento del costo totale dell'intervento;
- b) la presenza facoltativa di start-up di servizi pubblici nella proposta progettuale;
- c) la co-progettazione con il terzo settore;
- c- bis) l'applicazione contestuale a tutte le strutture edilizie interessate dal progetto o a gruppi di esse, ove ne ricorrano i presupposti, delle detrazioni di cui agli *articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2013, n. 90*, e all'*articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*.⁸⁹⁹

9. I singoli interventi rientranti nei progetti integrati, di cui al comma 6, sono identificati da CUP, di cui all'*articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3*, associati attraverso modalità guidate (template) messe a disposizione dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'interno del Sistema CUP, secondo le specifiche fornite dal Ministero dell'interno - Direzione centrale per la finanza locale. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le città metropolitane comunicano al Ministero dell'interno - Direzione centrale per la finanza locale i progetti integrati finanziabili, completi dei soggetti attuatori, dei CUP identificativi dei singoli interventi, del cronoprogramma di attuazione degli stessi. A tal fine, con decreto del Ministero dell'interno - Direzione centrale per la finanza locale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è approvato il modello di presentazione delle proposte progettuali integrate, contenente le indicazioni per una corretta classificazione dei progetti integrati e dei singoli interventi che ne fanno parte, all'interno dell'anagrafica CUP.⁹⁰⁰

10. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono assegnate le risorse ai soggetti attuatori per ciascun progetto integrato oggetto di finanziamento, di cui al comma 6, e per i singoli interventi che ne fanno parte (identificati da CUP) e, per ciascun progetto, è sottoscritto uno specifico "atto di adesione ed obbligo", allegato al medesimo decreto del Ministro dell'interno, contenente i criteri, gli indirizzi ed i relativi obblighi che regolano il rapporto con i soggetti attuatori. L'atto di adesione ed obbligo ed il decreto di cui al primo periodo disciplinano altresì i termini di avvio e conclusione dei lavori (marzo 2026), le modalità di erogazione e revoca delle

⁸⁹⁸ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁸⁹⁹ Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁹⁰⁰ Il modello previsto dal presente comma è stato approvato con *Decreto 6 dicembre 2021*.

risorse, i contenuti essenziali della documentazione di gara per il rispetto del principio DNSH (DoNot Significant Harm), previsto dall'*articolo 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020*, ed ogni altro elemento utile per il rispetto delle disposizioni riportate nel PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'*articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021*, in base alle indicazioni riportate nell'atto di adesione ed obbligo di cui al primo periodo, e l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio. A seguito dell'assegnazione delle risorse, il Ministero dell'interno trasmette al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri la lista dei CUP finanziati all'interno di ciascun piano integrato, per l'aggiornamento dell'anagrafe dei progetti nel sistema CUP.⁹⁰¹

11. Ai fini del rispetto del *regolamento (UE) 2021/241*, i soggetti attuatori assicurano l'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento attuativo degli interventi finanziati con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché dei collegati obiettivi intermedi (milestone) e finali (target) e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresì, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit, ivi inclusi quelli relativi all'individuazione delle progettualità di cui al comma 5. Assicurano inoltre il rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" ai sensi dell'*articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020*.⁹⁰²

Art. 22. Misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'assegnazione e al trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nella misura di 800 milioni di euro, finalizzate all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico rientranti nelle tipologie di cui all'*articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1*, il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento, le Regioni e le Province autonome di

⁹⁰¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁹⁰² Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

Trento e di Bolzano entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2016*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2017. Il decreto tiene conto, inoltre, della classificazione dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 2017, n. 158*. Con il medesimo decreto sono disciplinate anche le modalità di impiego delle citate risorse finanziarie e le relative modalità di gestione contabile.^{903 904}

1-bis. Il decreto di cui al comma 1 può essere rimodulato, con le modalità previste dal medesimo comma 1, entro il 31 dicembre 2024, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025. Le rimodulazioni possono essere elaborate integrando i criteri di riparto stabiliti dal citato *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016* con ulteriori criteri, anche riferiti alla performance operativa dei soggetti attuatori degli interventi.⁹⁰⁵

1-ter. La ripartizione delle ulteriori risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, relative a interventi già individuati nell'ambito della programmazione delle risorse finanziarie di cui all'*articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, e all'*articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2018, n. 136*, finalizzate all'attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, entro il limite di 400 milioni di euro, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento e le regioni e le province autonome entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal citato *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016*, può essere rimodulata entro il 31 dicembre 2024 con appositi decreti dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, anche nella qualità di Commissari delegati titolari di contabilità speciali per l'attuazione di ordinanze di protezione civile, previa intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025.⁹⁰⁶

1-quater. Il *comma 3 dell'articolo 74-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, è abrogato.⁹⁰⁷

1-quinquies. Dopo il *comma 2-bis dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, è inserito il seguente:

⁹⁰³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁹⁰⁴ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 23 agosto 2022*.

⁹⁰⁵ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233* e, successivamente, così modificato dall'*art. 29, comma 4, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

⁹⁰⁶ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233* e, successivamente, così modificato dall'*art. 29, comma 4, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

⁹⁰⁷ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

«2-ter. Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis».⁹⁰⁸

1-sexies. Nell'individuazione degli interventi previsti dall'*articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1*, si dà conto della valutazione della ripetitività dei fenomeni alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi nei territori interessati nel decennio precedente, dell'estensione sovracomunale del loro impatto nonché delle vittime eventualmente provocate dagli eventi medesimi.⁹⁰⁹

Art. 23. Utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ed estensione delle procedure PNRR⁹¹⁰

1. All'*articolo 1, comma 178, lettera d), sesto periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, dopo le parole «di immediato avvio dei lavori» sono inserite le seguenti: «o il completamento di interventi in corso, così come risultanti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fermi restando i requisiti di addizionalità e di ammissibilità della spesa a decorrere dal 1° gennaio 2021».

1-bis. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione, relativamente agli interventi non ancora realizzati della programmazione 2014-2020 nonché agli interventi della programmazione 2021-2027, si applicano le misure di semplificazione di cui all'*articolo 48, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*.⁹¹¹

1-ter. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'*articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, possono essere utilizzate, su richiesta delle regioni interessate, nell'ambito degli accordi di cui all'*articolo 1, comma 178, lettera d), della predetta legge n. 178 del 2020*, ai fini del cofinanziamento regionale, ai sensi del *comma 52 dell'articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020*, dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 15 punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'*articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, come complessivamente determinate ai sensi del primo periodo, possono essere destinate a copertura del cofinanziamento regionale di spese di investimento dei programmi regionali cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus, senza vincoli di riparto tra i programmi. Le risorse assegnate ai sensi del comma 1 sono portate

⁹⁰⁸ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁹⁰⁹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁹¹⁰ Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁹¹¹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

in prededuzione dalla quota da assegnare ai Piani di sviluppo e coesione (PSC) 2021-2027 delle medesime regioni interessate.^{912 913}

Capo III

Scuole innovative, progetti di rilevante interesse nazionale e mobilità dei docenti universitari

Art. 24. Progettazione di scuole innovative

1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, anche attraverso un potenziamento delle infrastrutture per lo sport, è prevista l'indizione di un concorso di progettazione di cui al Titolo VI, Capo IV, del *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*. Tale concorso è indetto dal Ministero dell'istruzione per le aree geografiche e gli enti locali individuati a seguito della procedura selettiva per l'attuazione delle misure della Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1. In fase di attuazione l'intervento deve rispettare il principio di «non arrecare danno significativo all'ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'*articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020*.⁹¹⁴

2. Il concorso di progettazione è articolato in due gradi. Il primo grado è finalizzato alla presentazione di proposte di idee progettuali legate agli obiettivi di cui al comma 1. Il secondo grado, cui accedono le migliori proposte di idee progettuali, è volto alla predisposizione di progetti di fattibilità tecnica ed economica per ciascuno degli interventi individuati a seguito della procedura selettiva di cui al comma 1. L'intera procedura del concorso di progettazione deve concludersi entro centosessanta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso, oltre il quale gli enti locali possono procedere autonomamente allo sviluppo della progettazione, così come in caso di assenza di proposte progettuali pervenute per il concorso o di loro inidoneità. Al termine del concorso di progettazione, tali progetti di fattibilità tecnica ed economica divengono di proprietà degli enti locali che attuano gli interventi. Ai vincitori del concorso di progettazione, così come individuati dalle Commissioni giudicatrici, è corrisposto un premio. Gli enti locali, nel rispetto prioritario di target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ove non ricorrano all'appalto per l'affidamento di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'*articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108*, affidano i successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di

⁹¹² Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233* e modificato dall'*art. 1, comma 5, D.L. 19 settembre 2023, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 novembre 2023, n. 162*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 10, comma 5, D.L. 7 maggio 2024, n. 60*.

⁹¹³ In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'*art. 7, comma 1, D.L. 7 maggio 2024, n. 60*.

⁹¹⁴ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

gara, ai suddetti vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, economico- finanziari e tecnico-organizzativi, la cui verifica è rimessa agli enti locali stessi. Resta fermo che gli stessi vincitori sono tenuti allo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro trenta giorni dall'incarico. Al fine di rispettare i tempi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito del concorso di progettazione sono nominate Commissioni giudicatrici per aree geografiche per il cui funzionamento è previsto un compenso definito con decreto del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite massimo complessivo di euro 2.640.000,00.⁹¹⁵

2-bis. Resta fermo che il concorso di progettazione e i successivi livelli di progettazione sono affidati nei limiti delle risorse disponibili nei quadri economici di progetto indicati dagli enti locali in sede di candidatura delle aree.⁹¹⁶

2-ter. Al fine di garantire il raggiungimento dei target del PNRR è possibile autorizzare un numero più ampio di aree e progetti, relativi all'investimento 1.1 della Missione 2, Componente 3, del PNRR, anche utilizzando risorse nazionali disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione.⁹¹⁷

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a euro 6.873.240 per l'anno 2022 e euro 11.486.360 per l'anno 2023, si provvede, quanto a 4.233.240 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e quanto a euro 2.640.000 per l'anno 2022 e euro 11.486.360 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440*.⁹¹⁸

4. Le risorse di cui al Programma operativo complementare «Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020 del Ministero dell'istruzione sono trasferite, per l'importo di euro 82.824.159,15, al Programma operativo complementare «Governance e Capacità istituzionale» 2014-2020 dell'Agenzia per la coesione territoriale, sulla base di intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, per l'attuazione di misure di supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e, per gli interventi di edilizia scolastica, agli enti locali, nell'ambito

⁹¹⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*, dall'*art. 47, comma 4, lett. a), nn. 1) e 2)*, *D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*, e, successivamente, dall'*art. 24, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

⁹¹⁶ Comma inserito dall'*art. 47, comma 4, lett. b)*, *D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*.

⁹¹⁷ Comma inserito dall'*art. 47, comma 4, lett. b)*, *D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*.

⁹¹⁸ Comma così modificato dall'*art. 47, comma 4, lett. c)*, *D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*.

del Piano nazionale di ripresa e resilienza, individuati dal Ministero dell'istruzione in accordo con l'Agenzia per la coesione territoriale.⁹¹⁹

5. Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al completamento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga ai regolamenti di organizzazione vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione di cui all'*articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, possono essere posti alle dipendenze dell'apposita unità di missione di livello dirigenziale generale istituita dal Ministero dell'istruzione ai sensi dell'*articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, anche gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale del Ministero già esistenti e il cui ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e le finalità del Piano, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.⁹²⁰

6. Al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 55*, comma 1:
 - 1) alla lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis) Il Ministero dell'istruzione comunica al Prefetto competente per territorio gli interventi che ha autorizzato affinché il Prefetto possa monitorarne l'attuazione da parte degli enti locali mediante l'attivazione di tavoli di coordinamento finalizzati all'efficace realizzazione delle attività;»;
 - 2) alla lettera b), numero 1), dopo le parole «del 12 febbraio 2021,» sono aggiunte le seguenti: «nonché dal *regolamento (UE) 2020/2221, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020*,»;
- b) all'*articolo 64*, comma 6-sexies, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al primo periodo, le tre posizioni dirigenziali di livello generale sono temporaneamente assegnate nel numero di una all'Ufficio di gabinetto e due ai rispettivi dipartimenti del Ministero dell'istruzione, per lo svolgimento di un incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.».

6-bis. Il termine massimo per l'aggiudicazione degli interventi a valere sulle risorse di cui all'*articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, che rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, di

⁹¹⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233* e, successivamente, dall'*art. 47, comma 4, lett. d), D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*.

⁹²⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

concerto con il Ministro dell'interno, non oltre il termine di aggiudicazione previsto dagli obiettivi del Piano.⁹²¹

Art. 24-bis. Sviluppo delle competenze digitali⁹²²

1. Al fine di consentire l'attuazione della linea progettuale M4-C1 - Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per favorire e migliorare l'apprendimento e le competenze digitali, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per un triennio, il Piano nazionale di formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, di cui all'*articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107*, nell'ambito delle risorse ad esso destinate dal *comma 125 del medesimo articolo 1 della legge n. 107 del 2015* e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individua, tra le priorità nazionali, l'approccio agli apprendimenti della programmazione informatica (coding) e della didattica digitale.

2. Entro il termine dell'anno scolastico 2024/2025, con decreto del Ministro dell'istruzione sono integrati, ove non già previsti, gli obiettivi specifici di apprendimento e i traguardi di competenza delle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida vigenti per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione.

3. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, nelle scuole di ogni ordine e grado si persegue lo sviluppo delle competenze digitali, anche favorendo gli apprendimenti della programmazione informatica (coding), nell'ambito degli insegnamenti esistenti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 25. Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)

1. Al *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, all'*articolo 238*, comma 4, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli *articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241* che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, le risorse di cui al secondo periodo, limitatamente all'anno 2021, possono essere utilizzate al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie del programma di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) dell'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca possono essere stabiliti l'importo massimo finanziabile e la valutazione minima per ciascun settore European Research Council (ERC), nell'ambito dei progetti eleggibili, ai fini dell'ammissione al finanziamento dei PRIN, anche se finanziati con risorse diverse da quelle di cui al presente comma.».⁹²³

⁹²¹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233* e, successivamente, così modificato dall'*art. 5, comma 2, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*, e dall'*art. 7, comma 1, D.L. 10 maggio 2023, n. 51*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 luglio 2023, n. 87*.

⁹²² Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁹²³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

Art. 25-bis. Misure di semplificazione nel campo della ricerca⁹²⁴

1. Dopo l'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. (Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza). - 1. Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'*articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218*, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto».

Art. 25-ter. Progetto di rilevante interesse internazionale "Legacy Expo 2020 Dubai"⁹²⁵

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di internazionalizzazione della ricerca fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della missione 4 "Istruzione e ricerca", componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", anche per potenziare le competenze di supporto all'innovazione e per costruire percorsi ibridi interdisciplinari e interculturali e nuovi profili professionali su ambiti di rilevante interesse strategico, sono stanziati 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per l'avvio e il primo sviluppo dei progetti di ricerca e alta formazione nella regione mediorientale di cui al comma 2, quale legacy della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentiti i Ministri della cultura e della salute e il Commissario generale di sezione per Expo 2020 Dubai dell'Italia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione di Expo 2020 Dubai, sono individuate le modalità di coordinamento delle azioni di competenza delle amministrazioni coinvolte e di promozione dei progetti concernenti la realizzazione di un campus universitario arabo-mediterraneo, di un centro di ricerca e alta formazione per la digitalizzazione e ricostruzione dei beni culturali e per la produzione artistica e culturale legata all'intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie e di un campus di ricerca e alta formazione sulla trasformazione del cibo ed è disposto il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i medesimi progetti.⁹²⁶

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando

⁹²⁴ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁹²⁵ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁹²⁶ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 3 agosto 2022*.

l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Dall'attuazione del presente articolo, ad esclusione di quanto previsto dal comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 26. Sostegno della mobilità, anche internazionale, dei docenti universitari

1. All'*articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali.»;⁹²⁷
- b) al terzo periodo le parole «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti «Ministro dell'università e della ricerca» e dopo le parole «previo parere» sono inserite le seguenti: «, in merito alla coerenza del curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata, nonché in merito al possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara fama,».⁹²⁸

2. Alla *legge 30 dicembre 2010, n. 240*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 7*, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le università possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la

⁹²⁷ Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁹²⁸ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università. Per le chiamate di professori ordinari ai sensi del primo periodo, ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16. Le università pubblicano nel proprio sito internet istituzionale l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente articolo. La presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università. La proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, e viene sottoposta, previo parere del Senato accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al secondo periodo.

5-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 5-bis possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'*articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attività di ricerca traslazionale, preclinica e clinica. Coloro che partecipano alle procedure di cui al presente comma devono essere in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza ed essere in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura.

5-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»⁹²⁹

- b) all'*articolo 18*, comma 4, dopo le parole «università stessa» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-bis».⁹³⁰

2-bis. Dopo il *comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218*, sono inseriti i seguenti:

⁹²⁹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁹³⁰ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

«3-bis. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, gli Enti possono procedere alla copertura di posti di primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo mediante chiamata diretta di personale in servizio con la medesima qualifica da almeno cinque anni presso altro Ente. Le chiamate sono effettuate mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze del piano triennale di attività. Gli Enti pubblicano nel proprio sito internet l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura dei posti di cui al presente comma.

3-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 3-bis possono partecipare anche professori universitari associati, per l'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo, e professori universitari ordinari, per l'inquadramento come dirigente di ricerca o dirigente tecnologo, purché in servizio da almeno cinque anni presso l'università».⁹³¹

2-ter. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute.⁹³²

Capo IV

Servizi digitali e disposizioni in materia di crisi d'impresa⁹³³

Art. 27. Semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali

1. Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, sono apportate le seguenti modificazioni:⁹³⁴

- a) all'*articolo 3-bis*, comma 1-ter, secondo periodo, dopo le parole «di cui all'articolo 64-bis» sono aggiunte le seguenti: «, di quello reso disponibile on-line dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62, ovvero recandosi presso l'ufficio anagrafe del proprio comune di residenza»;⁹³⁵
- b) all'*articolo 5*:
 - 1) il comma 2-bis è abrogato;
 - 2) al comma 4 dopo le parole «linee guida per» sono inserite le seguenti: «l'attuazione del presente articolo e per»;
- c) all'*articolo 6-quater*, comma 3, le parole «Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62,» sono soppresse e, dopo le parole «al presente articolo

⁹³¹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁹³² Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁹³³ Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Servizi digitali».

⁹³⁴ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁹³⁵ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

nell'ANPR», sono aggiunte le seguenti: «e il Ministero dell'interno provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'ANPR nell'elenco di cui al presente articolo. Le funzioni di aggiornamento e trasferimento dei dati sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;⁹³⁶

d) all'*articolo 32-bis*, comma 1, le parole «, sentito il Comitato di indirizzo» sono soppresse;

e) *articolo 62*:

- 1) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «svolgimento delle proprie funzioni» sono inserite le seguenti: «, anche ampliando l'offerta dei servizi erogati on-line a cittadini e imprese, direttamente o tramite soggetti affidatari dei servizi»; dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «I Comuni accedono alle informazioni anagrafiche contenute nell'ANPR, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 6, lettera a), per l'espletamento, anche con modalità automatiche, delle verifiche necessarie all'erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle proprie funzioni.»;⁹³⁷
- 2) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e garantiscono un costante allineamento dei propri archivi informatizzati con le anagrafiche contenute nell'ANPR».⁹³⁸

2. All'*articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, la lettera b) è abrogata;
- 2) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi e, all'ultimo periodo, le parole «le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e» sono soppresse.

2-bis. Al fine di garantire all'autorità di vigilanza sui mercati finanziari maggiore celerità nella realizzazione degli obiettivi della transizione digitale, in coerenza con l'esigenza di rafforzare i servizi digitali anche in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza, promuovendo lo sviluppo del processo di digitalizzazione dell'attività istituzionale della Commissione nazionale per le società e la borsa a tutela dei risparmiatori e del mercato finanziario, al Fondo istituito ai sensi dell'*articolo 32-ter.1, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, sono destinati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Alle spese effettuate mediante le risorse di cui al presente comma non si applica l'*articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito,

⁹³⁶ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁹³⁷ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁹³⁸ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*. Nell'ambito delle risorse disponibili nel Fondo di cui al primo periodo, ferma restando la finalità di assicurare la gratuità dell'accesso alla procedura ivi prevista, possono essere finanziati progetti finalizzati all'ottimizzazione e all'evoluzione dell'architettura e delle infrastrutture dei sistemi informativi e dei servizi digitali, adeguando la capacità dei sistemi alle nuove esigenze applicative e infrastrutturali, anche in materia di sistemi di intelligenza artificiale, tecnofinanza e finanza sostenibile.⁹³⁹

2-ter. All'*articolo 128-duodecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*⁹⁴⁰, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 3-bis è abrogato;
- b) al comma 6, le parole: «e del comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, e del comma 3».⁹⁴¹

2-quater. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.⁹⁴²

2-quinquies. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 2-bis con riguardo all'esigenza di rafforzare i servizi digitali anche in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché al fine di assicurare la trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione in coerenza con gli obiettivi e i tempi previsti dalla linea di intervento M1C1 - riforma 1.3 del medesimo Piano, garantendo l'efficacia e l'efficienza dei processi di spesa nella fornitura di servizi digitali, le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, nonché la Commissione nazionale per le società e la borsa, a decorrere dall'anno finanziario 2022 e fino al termine di attuazione del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono proporre, nell'ambito dei rispettivi bilanci di previsione o con i provvedimenti di assestamento dei bilanci stessi, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti previsti, nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie, per gli investimenti relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in attrezzature, quali i server e altri impianti informatici, e quelli relativi all'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente comma da parte delle amministrazioni centrali dello Stato è assicurata dagli uffici centrali del bilancio. Per le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato, i collegi di revisione dei conti e i collegi sindacali presso gli enti e organismi pubblici vigilano sulla corretta applicazione del presente comma

⁹³⁹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁹⁴⁰ NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385».

⁹⁴¹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁹⁴² Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

nell'ambito dei compiti loro attribuiti dall'*articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123*.⁹⁴³

2-sexies. Il comma 1 dell'*articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, è abrogato.⁹⁴⁴

2-septies. All'*articolo 7, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, di interoperabilità tra i sistemi informatici e di software alla quale i predetti Ordini e Federazioni regionali aderiscono obbligatoriamente concorrendo ai relativi oneri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».⁹⁴⁵

2-octies. All'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al *comma 341*, la parola: «, 132» è soppressa;
- b) al *comma 344*, la parola: «, 132» è soppressa.⁹⁴⁶

2-novies. Dopo il *comma 2 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4*, è inserito il seguente:

«2-bis. Nelle more dell'adozione della disciplina di recepimento della *direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019*, i siti web e le applicazioni mobili realizzati, alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11 della presente legge, dai soggetti erogatori di cui all'articolo 3, comma 1-bis, sono adeguati alle disposizioni della presente legge in materia di rispetto dei requisiti di accessibilità entro il 28 giugno 2022».⁹⁴⁷

2-decies. All'*articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 novembre 1996, n. 608*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di associato in partecipazione con apporto lavorativo,» sono inserite le seguenti: «nonché di lavoro intermediato da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'*articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*», e dopo le parole: «data certa di trasmissione» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies»;
- b) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:

«2-quater. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, si presume lavoro intermediato da piattaforma digitale la prestazione d'opera, compresa quella intellettuale, il cui corrispettivo è erogato dal committente tramite una piattaforma digitale.

⁹⁴³ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁹⁴⁴ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁹⁴⁵ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁹⁴⁶ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁹⁴⁷ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

2-quinquies. Nel caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale, la comunicazione di cui al comma 2 è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro. In caso di stipulazione contestuale di due o più contratti di lavoro intermediato da piattaforma digitale, l'obbligo di cui al comma 2 può essere assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del committente e dei prestatori d'opera, la data di inizio e di cessazione della prestazione, la durata presunta, espressa in ore, della prestazione e l'inquadramento contrattuale. Le modalità di trasmissione della comunicazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».⁹⁴⁸

2-undecies. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti abilitati all'accesso al sistema telematico dell'Agenzia delle entrate per la consultazione delle planimetrie catastali, di cui all'*articolo 2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 16 settembre 2010*, pubblicato nel sito internet della medesima Agenzia, al fine di inserire in tale elenco anche i soggetti iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella sezione agenti immobiliari che siano muniti di delega espressa da parte dell'intestatario catastale.^{949 950}

Art. 28. Servizio di collegamento delle imprese alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati

1. Nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'*articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite del gestore del sistema informativo nazionale di cui all'*articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580*, mettono a disposizione delle imprese il servizio dedicato di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'*articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, che consente alle imprese di effettuare controlli automatizzati e di acquisire certificati relativi ai propri fatti, stati e qualità.⁹⁵¹

2. Al fine di predisporre sistemi informativi necessari per la messa a disposizione del servizio di cui al comma 1, consentire l'erogazione del servizio e garantirne lo sviluppo e la manutenzione fino al 2023, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stipulata una convenzione tra la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Ministero dello sviluppo economico, Unioncamere e Infocamere in qualità di gestore del servizio, sentite l'AgID e la società di cui all'*articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 febbraio 2019, n. 12*, che

⁹⁴⁸ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁹⁴⁹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁹⁵⁰ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Provvedimento 20 maggio 2022*.

⁹⁵¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

disciplina il cronoprogramma di attuazione, le regole tecniche, le modalità di funzionamento, nonché la misura e le modalità di erogazione del finanziamento del progetto sulla base dei costi sostenuti. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio di cui all'*articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021*, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti. Agli oneri derivanti dal presente comma per la realizzazione della piattaforma, nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2021, 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse destinate agli interventi di cui all'*articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge n. 59 del 2021*.⁹⁵²

3. A decorrere dal 2024, con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti gli oneri a carico delle imprese che usufruiscono del servizio di cui al comma 1, al fine di assicurare la remunerazione dei costi a regime per l'erogazione del servizio e lo sviluppo e la manutenzione dell'infrastruttura abilitante da parte del gestore informatico del servizio.

3-bis. Al fine di semplificare e di agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché di consentire l'accelerazione degli investimenti ivi previsti, all'*articolo 54-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 luglio 2021, n. 106*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «ad acta» sono soppresse;
- b) dopo le parole: «delle predette» è inserita la seguente: «nuove»;
- c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche o tra soggetti di comprovata esperienza professionale. Gli organi delle camere di commercio accorpate e ridefinite ai sensi del presente comma decadono a decorrere dalla nomina dei commissari di cui al primo periodo».⁹⁵³

Art. 28-bis. Piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche⁹⁵⁴

1. Nell'ambito dell'intervento "Servizi digitali e cittadinanza digitale" del Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'*articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*, al fine di incentivare la digitalizzazione dei pagamenti della pubblica amministrazione, di uniformare i processi di erogazione dei benefici economici

⁹⁵² Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁹⁵³ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁹⁵⁴ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

concessi dalle amministrazioni pubbliche e di consentire un più efficiente controllo della spesa pubblica, i benefici economici concessi da un'amministrazione pubblica di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio dello Stato e destinati a specifici acquisti da effettuare attraverso terminali di pagamento (POS) fisici o virtuali possono essere erogati, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante utilizzo della piattaforma tecnologica prevista all'*articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*.

2. I servizi di progettazione, di realizzazione e di gestione del sistema informatico destinato all'erogazione dei benefici economici di cui al comma 1 sono svolti dalla società di cui all'*articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 febbraio 2019, n. 12*.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, sono definiti il cronoprogramma procedurale per la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura tecnologica per l'erogazione dei benefici di cui al presente articolo, nonché le modalità di attuazione del medesimo articolo, comprese le modalità di funzionamento della piattaforma di cui al comma 1, stabilendo, in particolare, le modalità di colloquio con i sistemi informativi utilizzati dalle amministrazioni pubbliche per la gestione contabile della spesa, di erogazione e di fruizione uniformi dei benefici, di verifica del rispetto dei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché di remunerazione del servizio da parte delle amministrazioni pubbliche che intendono avvalersene al fine di coprire i costi di gestione della piattaforma e di garantirne l'autosostenibilità a regime. Le amministrazioni pubbliche di cui al citato *articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001* determinano i casi di utilizzo della piattaforma di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle modalità di funzionamento stabilite dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della piattaforma di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche provvedono a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.⁹⁵⁵

4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica, con cadenza semestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni rilevati dai sistemi di monitoraggio di cui all'*articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula, a titolo non oneroso, una o più convenzioni con la società di cui all'*articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 febbraio 2019, n. 12*, al fine di definire le modalità e i tempi di comunicazione dei flussi contabili relativi ai benefici di cui al comma 1 del presente articolo nonché le modalità di accreditamento dei medesimi benefici.

⁹⁵⁵ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 6 ottobre 2022*.

6. Agli oneri derivanti dalla progettazione e dalla realizzazione dell'infrastruttura per l'erogazione dei benefici di cui al presente articolo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'*articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*. Quanto alla copertura degli oneri di gestione e funzionamento della piattaforma di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 e a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 3 del presente articolo e, per l'eventuale parte residua, a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per la quota riferibile al Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'*articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*.

Art. 29. Fondo per la Repubblica Digitale

1. Nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e competenze digitali» del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'*articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*, in via sperimentale, per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, è istituito il «Fondo per la Repubblica Digitale», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al *decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153*, nell'ambito della propria attività istituzionale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3.

2. Il Fondo è destinato esclusivamente al sostegno di progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale, con la finalità di accrescere le competenze digitali, anche allo scopo di migliorare i corrispondenti indicatori del Digital Economy and Society Index (DESI) della Commissione europea.⁹⁵⁶

3. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al *decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153*, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di intervento del Fondo di cui al comma 1 e sono individuate le caratteristiche, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei progetti da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi. Con il protocollo di cui al primo periodo, sono altresì regolate le modalità di organizzazione e governo del medesimo Fondo. Nel definire le modalità di intervento del Fondo si tiene conto del principio di omogeneità territoriale nazionale.⁹⁵⁷

4. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 3 sono altresì definiti le modalità di costituzione del Comitato strategico di indirizzo, il numero dei componenti e le regole di funzionamento dello stesso. Al predetto Comitato è affidato il compito di definire le linee strategiche e le priorità d'azione per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 1, nonché la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei progetti in considerazione della

⁹⁵⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁹⁵⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

capacità degli stessi di accrescere il livello delle competenze digitali dei cittadini e della coerenza con le linee strategiche. Lo stesso protocollo d'intesa definisce le modalità di costituzione del Comitato scientifico indipendente a cui è affidato il compito di monitorare e valutare l'efficacia ex post degli interventi finanziati. La partecipazione ai Comitati di cui al presente comma non dà diritto a retribuzioni, compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.⁹⁵⁸

4-bis. A decorrere dal 31 gennaio 2022 e fino alla completa realizzazione dei progetti, il Comitato strategico di cui al comma 4 presenta annualmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sulla ripartizione territoriale del programma e degli interventi finanziati ai sensi del comma 2.⁹⁵⁹

5. Alle fondazioni di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 1 per gli anni 2022 e 2023 e al 75 per cento per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il contributo è assegnato secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 3, fino a esaurimento delle risorse disponibili che vengono individuate con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica o la transizione digitale a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri anche in relazione alle risorse di cui all'*articolo 1, comma 2, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*. Il credito è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziare, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui agli *articoli 1260 e seguenti del codice civile* e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della *legge 24 dicembre 2007, n. 244*, e all'*articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*.^{960 961}

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell'economia

⁹⁵⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁹⁵⁹ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁹⁶⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁹⁶¹ Per l'assegnazione di risorse al Fondo per la Repubblica digitale vedi il *D.M. 23 febbraio 2022*, il *D.M. 13 settembre 2022* e il *D.P.C.M. 15 dicembre 2023*.

e delle finanze sono definite le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 5, nel rispetto del limite di spesa stabilito.⁹⁶²

7. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio di cui all'*articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021*, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

Art. 30. Digitalizzazione dell'intermodalità e della logistica integrata

1. Al fine di accelerare l'implementazione e il potenziamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale in coerenza con il cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferite al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le funzioni di soggetto attuatore di cui all'*articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2012, n. 27*.

2. Gli effetti delle convenzioni previste dall'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dall'*articolo 61-bis, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2012, n. 27*, dall'*articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, dall'*articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2017, n. 18*, dall'*articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2017, n. 123*, dall'*articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, e dall'*articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 2019, n. 157*, ove non già scadute, cessano alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.⁹⁶³

3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti delle risorse previste dai relativi stanziamenti o autorizzazioni di spesa.⁹⁶⁴

- a) all'accertamento e all'erogazione al precedente soggetto attuatore dei contributi eventualmente ancora dovuti in relazione alle attività specificamente previste dalle convenzioni stipulate, in attuazione dell'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dell'*articolo 61-bis, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2012, n. 27*, e dell'*articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*,
- b) in relazione alle convenzioni stipulate in attuazione dell'*articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge n. 243 del 2016* e dell'*articolo 16-ter del decreto-legge n. 91*

⁹⁶² In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 25 marzo 2022*.

⁹⁶³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁹⁶⁴ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

del 2017, nonché in relazione alle attività previste dall'*articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019*, al rimborso, fatti salvi i pagamenti già effettuati, in favore del precedente soggetto attuatore dei soli costi, derivanti da obbligazioni giuridicamente vincolanti, dallo stesso sostenuti e documentati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e strettamente afferenti alle attività previste dalle citate disposizioni.⁹⁶⁵

4. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, il precedente soggetto attuatore provvede a mettere a disposizione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili tutto quanto realizzato o in corso di realizzazione in attuazione delle convenzioni e delle disposizioni indicate nello stesso comma 3, nonché quanto necessario per assicurare il funzionamento della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale di cui all'*articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012*.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi, mediante apposita convenzione ed a valere sulle risorse di cui all'*articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 2019, n. 157*, nel limite di euro 58.334, per l'anno 2021, e di euro 700.000 annui a decorrere dall'anno 2022, della società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al fine di far fronte alle ulteriori attività derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A. è autorizzata, in deroga all'*articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*, ad assumere a tempo indeterminato 19 unità di personale non dirigenziale, con comprovata competenza multidisciplinare in materia di logistica e di logistica digitale, di cui due quadri, da inquadrare in base al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro. La società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A. provvede al reclutamento del personale di cui al primo periodo mediante apposita selezione ai sensi dell'*articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 119.000 euro per l'anno 2021 e a 1.426.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 giugno 2019, n. 55*.⁹⁶⁶

6-bis. Ai fini dell'autorizzazione delle opere concernenti la realizzazione di centri intermodali ferroviari in aree adiacenti ai porti, le medesime aree sono equiparate alle zone territoriali omogenee B previste dal *decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444*, ai fini dell'applicabilità della disciplina stabilita dall'*articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*.⁹⁶⁷

⁹⁶⁵ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁹⁶⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁹⁶⁷ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

Art. 30-bis. Intermodalità e logistica integrata: processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche⁹⁶⁸

1. In attuazione della missione 3 - componente 2 - "Intermodalità e logistica integrata", nell'ambito della riforma 2.3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e al fine di favorire ulteriormente i processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'*articolo 1696* è sostituito dal seguente:

«Art. 1696. (Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate). - Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.

Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della *legge 6 dicembre 1960, n. 1621*, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.

Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.

Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni»;

b) l'*articolo 1737* è sostituito dal seguente:

«Art. 1737. (Nozione). - Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie»;

⁹⁶⁸ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

c) l'*articolo 1739* è sostituito dal seguente:

«Art. 1739. (Obblighi dello spedizioniere).

- Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante.

Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante»;

d) l'*articolo 1741* è sostituito dal seguente:

«Art. 1741. (Spedizioniere vettore). - Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.

Nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l'*articolo 1696*»;

e) l'*articolo 2761* è sostituito dal seguente:

«Art. 2761. (Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario).

- I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.

I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.

Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'*articolo 2752*.

I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.

Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'*articolo 2756*».

Art. 30-ter. Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre banche di dati^{969 970}

[1. La piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi dell'*articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 ottobre 2021, n. 147*, è collegata alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e alle banche di dati

⁹⁶⁹ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁹⁷⁰ Articolo abrogato dall'*art. 47, comma 1, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83*, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022*.

dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'agente della riscossione.

2. L'esperto nominato ai sensi dell'*articolo 3, comma 6, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 ottobre 2021, n. 147*, accede alle banche di dati di cui al comma 1, previo consenso prestato dall'imprenditore ai sensi del *regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, ed estrae la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate.

3. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma telematica di cui al comma 1 non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'*articolo 28 del citato regolamento (UE) 2016/679* spettanti al soggetto gestore della piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.]

Art. 30-quater. Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori^{971 972}

[1. I creditori accedono alla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 30-ter, comma 1, e inseriscono al suo interno le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall'esperto di cui al medesimo articolo 30-ter, comma 2. Essi accedono ai documenti e alle informazioni inseriti nella piattaforma dall'imprenditore al momento della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente o nel corso delle trattative. La documentazione e le informazioni inserite nella piattaforma sono accessibili previo consenso prestato, dall'imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi del *regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*.]

Art. 30-quinquies. Istituzione di un programma informatico per la sostenibilità del debito e l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici nell'ambito della composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa^{973 974}

[1. Sulla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 30-ter, comma 1, è reso disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente e che consente all'imprenditore di condurre il test pratico di cui all'*articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118*, convertito, con

⁹⁷¹ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁹⁷² Articolo abrogato dall'*art. 47, comma 1, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83*, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022*.

⁹⁷³ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁹⁷⁴ Articolo abrogato dall'*art. 47, comma 1, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83*, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022*.

modificazioni, dalla *legge 21 ottobre 2021, n. 147*, per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

2. Se l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non supera l'importo di 30.000 euro e, all'esito dell'elaborazione condotta dal programma di cui al comma 1, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione. L'imprenditore comunica la rateizzazione ai creditori interessati dalla stessa avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano si intenderà approvato e sarà eseguito secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati. Resta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali. Restano altresì ferme le responsabilità per l'inserimento nel programma di dati o informazioni non veritieri.

3. Le informazioni e i dati da inserire nel programma informatico, le specifiche tecniche per il suo funzionamento e le modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati sono definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.]

Art. 30-sexies. Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati^{975 976}

[1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:

- a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
 - 1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;
 - 2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;
- b) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'*articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, superiore all'importo di euro 5.000;
- c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le

⁹⁷⁵ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁹⁷⁶ Articolo abrogato dall'*art. 47, comma 1, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83*, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 83/2022*.

società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.

2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:

- a) dall'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'*articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*;
- b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.

3. La segnalazione di cui al comma 1 contiene l'invito a richiedere la composizione negoziata di cui all'*articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 ottobre 2021, n. 147*, se ne ricorrono i presupposti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

- a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- b) per l'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell'anno 2022;
- c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.]

Capo V

Personale e organizzazione delle pubbliche amministrazioni e servizio civile

Art. 31. Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR

1. Al *decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2021, n. 113*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 1*, dopo il comma 7-bis, sono inseriti i seguenti

«7-ter. Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non è richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio. Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano i divieti di cui all'*articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

7-quater. I professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-ter possono mantenere l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, e al *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*. È in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento dell'iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza. Le

modalità di applicazione del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti gli enti previdenziali di diritto privato istituiti ai sensi del *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, e del *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;⁹⁷⁷

- b) all'*articolo 3*, comma 4-bis, dopo la parola «regioni,» sono inserite le seguenti: «province, città metropolitane e», e dopo le parole «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti «e dell'Autorità politica delegata per le disabilità»;⁹⁷⁸
- c) all'*articolo 9*, comma 1, le parole «delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali» sono sostituite dalle seguenti «delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano» e le parole «nel numero massimo complessivo di mille unità» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero minimo di mille unità», e dopo le parole «per il supporto ai predetti enti» sono aggiunte le seguenti: «e agli enti locali».⁹⁷⁹

1-bis. Nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di accelerarne la programmazione e l'attuazione, nell'ambito degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori, di cui all'*articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, possono essere conferiti a esperti di comprovata qualificazione professionale incarichi di consulenza e collaborazione, fino al numero massimo complessivo di quindici, ai sensi dell'*articolo 7, comma 6, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, per l'importo massimo di 30.000 euro lordi annui per singolo incarico e fino a una spesa complessiva annua di 300.000 euro. Gli incarichi hanno durata non oltre il 31 dicembre 2026, cessano comunque automaticamente con la cessazione del mandato amministrativo del conferente e non sono cumulabili con altri incarichi conferiti ai sensi del presente comma. Agli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di cui al primo periodo gli enti provvedono nell'ambito delle proprie risorse, fermo restando il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio. Agli incarichi di cui al presente comma si applicano l'*articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, l'*articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, e l'*articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*.⁹⁸⁰

⁹⁷⁷ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁹⁷⁸ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁹⁷⁹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁹⁸⁰ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

Art. 31-bis. Potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno⁹⁸¹

1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'*articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e all'*articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'*articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 giugno 2019, n. 58*, e dell'*articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, nonché dell'*articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*, nel limite della spesa aggiuntiva individuata in applicazione del presente comma.⁹⁸²

2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, con specifico riferimento alle attività di supporto riferite ai progetti ivi indicati, nonché per le finalità di cui all'articolo 9, comma 10, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca e un posto di funzione dirigenziale di livello non generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca e presso il Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero è istituito un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca; si applicano le disposizioni dell'*articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 598.858 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

⁹⁸¹ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁹⁸² Comma così modificato dall'*art. 3, comma 3, D.L. 22 aprile 2023, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2023, n. 74*.

3. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli *articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, previa verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico, come ridenominata ai sensi dell'*articolo 3, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 dicembre 2012, n. 213*, da effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai comuni interessati.

4. Alle assunzioni a tempo determinato previste dai commi 1 e 3 i comuni possono applicare le disposizioni previste dagli *articoli 1, comma 3, 3-bis e 3-ter del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2021, n. 113*.

5. Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 3, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 30 luglio 2022, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.^{983 984}

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di accelerare la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia per la coesione territoriale può stipulare contratti di collaborazione, di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del

⁹⁸³ Comma così modificato dall'*art. 7, comma 2, D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*.

⁹⁸⁴ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 30 dicembre 2022* e il *D.P.C.M. 1° maggio 2023*. Sulla destinazione delle risorse previste dal presente comma vedi, anche, l'*art. 1, comma 828, L. 29 dicembre 2022, n. 197* e l'*art. 3, comma 2, D.L. 22 aprile 2023, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2023, n. 74*.

Mezzogiorno, nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro, a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale "Governance e capacità istituzionale 2014-2020", di cui alla *deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto 2016*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla *deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020. I contratti di cui al presente comma non danno in alcun caso luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Agenzia.

8. Il personale di cui al comma 7 è selezionato dall'Agenzia per la coesione territoriale con le modalità e le procedure di cui all'*articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2021, n. 113*. L'Agenzia, previa ricognizione dei fabbisogni degli enti beneficiari, avuto anche riguardo agli esiti della procedura concorsuale di cui all'*articolo 1, commi 179 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, e a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, individua, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 20 febbraio 2022, gli enti cui destinare il personale di cui al comma 7 del presente articolo e provvede alla relativa contrattualizzazione e assegnazione entro i successivi sessanta giorni. I singoli enti beneficiari, individuati dall'Agenzia per la coesione territoriale a seguito della ricognizione dei fabbisogni, possono comunicare la volontà di procedere direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione dei collaboratori, in deroga a quanto previsto dal primo periodo, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Agenzia stessa nel rispetto dell'*articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. In questo caso le corrispondenti risorse sono trasferite dall'Agenzia agli enti beneficiari. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede al periodico monitoraggio dell'attività concretamente svolta dal personale.^{985 986}

9. Il personale di cui ai commi 7 e 8 presta assistenza tecnica e operativa qualificata presso gli enti di assegnazione e svolge, in particolare, le seguenti funzioni: supporto all'elaborazione di studi di fattibilità tecnico-economica nonché degli ulteriori livelli progettuali; analisi e predisposizione delle attività necessarie alla partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, compresi i bandi che prevedono iniziative per la valorizzazione della cultura e della tradizione dei comuni italiani, dei programmi operativi nazionali e regionali a valere sui fondi strutturali, nonché degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione; verifica, controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di finanziamento.

10. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'*articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, possono procedere, con oneri a carico dei propri bilanci, all'assunzione di collaboratori con contratto a tempo determinato per le esigenze degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori di cui all'articolo 90 del

⁹⁸⁵ Comma così modificato dall'*art. 11, comma 2-bis, D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*.

⁹⁸⁶ In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'*art. 6, comma 3, D.L. 7 maggio 2024, n. 60*.

predetto testo unico, nei limiti dell'80 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'ultimo rendiconto precedente alla deliberazione della citata procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Art. 31-ter. Potenziamento amministrativo del Ministero dell'università e della ricerca⁹⁸⁷

1. Dopo il *comma 6-ter. 1 dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, è inserito il seguente:

«6-ter.2. In ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al *decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 marzo 2020, n. 12*, al fine di consentire una maggiore flessibilità gestionale e una più efficace realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno 2022 i limiti, relativi al medesimo Ministero, di cui all'*articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e all'*articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, sono rideterminati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In ragione del processo di riorganizzazione di cui al primo periodo è rideterminata, altresì, la consistenza del fondo per la retribuzione della posizione e di risultato del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'università e della ricerca.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, pari a 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del presente articolo. All'*articolo 1, comma 1050, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, le parole: 'non dirigenziale' sono soppresse».

2. Per le finalità di cui al *comma 6-ter. 1 dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, e in ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, per la progettazione e la gestione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore, istituita ai sensi dell'*articolo 62-quinquies del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, il predetto Ministero si avvale della società di cui all'*articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, sulla base di specifica convenzione anche di durata pluriennale. Con la convenzione di cui al primo periodo è altresì disciplinato l'avvalimento della citata società anche ai fini della digitalizzazione dei servizi e dei processi organizzativi e amministrativi interni, nonché per la gestione giuridica ed economica del personale.

⁹⁸⁷ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

Art. 32. FormezPA

1. All'*articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6*, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, le altre amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nonché gli enti pubblici economici possono entrare a far parte dell'associazione di cui al comma 1.».

Art. 33. Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni

1. Al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni tra le amministrazioni statali titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e gli enti territoriali è istituito, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni».⁹⁸⁸

2. Il Nucleo di cui al comma 1 è operativo fino al 31 dicembre 2026.

3. Il Nucleo di cui al comma 1 assicura al predetto Dipartimento il supporto tecnico per la realizzazione delle attività di competenza volte ad attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR in raccordo con le altre amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR e, in particolare, delle attività volte a:

- a) curare l'istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;
- b) prestare supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, favorendo il confronto con le amministrazioni titolari degli interventi previsti dal PNRR, nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna regione e provincia autonoma, denominato «Progetto bandiera», ferme restando le competenze delle medesime Amministrazioni titolari di interventi PNRR e le modalità di finanziamento previste dall'*articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 giugno 2022, n. 79*;⁹⁸⁹
- c) prestare attività di assistenza agli enti territoriali, con particolare riferimento ai piccoli comuni di cui all'*articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158*, e ai comuni insulari e delle zone montane, anche in raccordo con le altre iniziative di supporto tecnico attivate dalle amministrazioni competenti;
- d) condividere con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni raccolte e comunicare, d'intesa con le medesime strutture, le attività svolte, anche mediante la progettazione e gestione di uno spazio web informativo, dedicato ai tavoli di coordinamento e alle attività di assistenza di cui alla lettera c).

⁹⁸⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁹⁸⁹ Lettera così sostituita dall'*art. 37, comma 1, D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, nonché per le attività di competenza, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di un contingente di ventitré unità di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale, individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Il predetto contingente è comprensivo delle unità di personale non dirigenziale di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, recante ripartizione delle unità di personale non dirigenziale previste dall'*articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2021, n. 113*, e sostituisce le unità organizzative di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che è conseguentemente modificato al fine di definire compiti e assetto organizzativo della nuova struttura. Alle posizioni dirigenziali di cui al predetto contingente si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2021, n. 113*. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 110.437 per l'anno 2021 e di euro 1.325.247 annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per il finanziamento delle spese di funzionamento del Nucleo di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al predetto Dipartimento.⁹⁹⁰

5. Gli incarichi dirigenziali e i comandi o i collocamenti fuori ruolo del personale di cui al comma 4 cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026.⁹⁹¹

6. Al Nucleo di cui al comma 1 sono assegnate le risorse di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, recante ripartizione del fondo previsto dall'*articolo 7, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2021, n. 113*.

7. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, dal 1° gennaio 2022, può altresì avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica, nonché di un contingente di esperti, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, ai sensi dell'*articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, di comprovata qualificazione professionale, entro il limite di spesa complessivo di euro 300.000. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 110.437 per l'anno 2021 e ad euro 1.625.247 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*.

⁹⁹⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

⁹⁹¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

Art. 34. Reclutamento di personale per il Ministero della transizione ecologica per l'attuazione degli obiettivi di transizione ecologica del PNRR

1. Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi della transizione ecologica previsti nell'ambito del PNRR, anche fornendo adeguato supporto alle amministrazioni centrali e locali per il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica di cui al medesimo Piano, nonché per fornire supporto alla struttura di missione di cui all'*articolo 17-sexies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2021, n. 113*, al Ministero della transizione ecologica è assegnato, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025, un apposito contingente massimo di centocinquantadue unità, nel limite di spesa complessivo di euro 7.600.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi nell'ambito della transizione ecologica ed energetica o della tutela del territorio o della biodiversità o dello sviluppo dell'economia circolare, nonché di significativa esperienza almeno triennale in tali materie, ovvero anche da personale di livello non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti la composizione del contingente, i profili degli esperti da inserire nella short list di cui al comma 2-bis e i compensi degli esperti. Ai sensi del presente articolo, i contratti degli esperti selezionati possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2025.^{992 993}

2. A decorrere dall'anno 2023, l'individuazione degli esperti di cui al comma 1 avviene a seguito di avviso pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse alla nomina di esperto. Al fine di garantire il costante aggiornamento della short list di cui al comma 2-bis, l'avviso di cui al primo periodo rimane pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sino al 30 giugno 2025.⁹⁹⁴

2-bis. All'esito della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, è redatta una short list recante i nominativi dei soggetti valutati come idonei. Il Capo del dipartimento competente, sentiti i direttori generali, provvede alla nomina ai sensi del comma 2-ter, attingendo alla short list di cui al primo periodo, tenuto conto, in rapporto

⁹⁹² Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233* e, successivamente, dall'*art. 19, comma 3, lett. a), nn. 1), 2) e 3), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

⁹⁹³ Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l'*art. 26, comma 2-bis, lett. a), D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*, come modificato dall'*art. 8, comma 7, D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

⁹⁹⁴ Comma modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 19, comma 3, lett. a-bis), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

alle esigenze operative delle strutture di livello generale afferenti al dipartimento, delle specifiche professionalità ed esperienze dei soggetti inclusi nella stessa short list.⁹⁹⁵

2-ter. Gli incarichi di esperto ai sensi del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'*articolo 7, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, con decreto del Capo del dipartimento competente, che definisce l'oggetto dell'attività da svolgere e la durata dell'incarico stesso. Al decreto di cui al primo periodo è allegato il curriculum vitae dell'esperto, comprovante il possesso della professionalità richiesta in ragione dell'oggetto dell'attività.⁹⁹⁶

3. Per le esigenze di funzionamento connesse all'attività del contingente di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva massima di euro 1.400.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025.^{997 998}

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, per 4,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,6 milioni di euro per l'anno 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per 4,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 7,4 milioni di euro per l'anno 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.⁹⁹⁹

Art. 34-bis. Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza¹⁰⁰⁰

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, all'*articolo 152, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*, le parole: «3.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «3.100 unità». Ai fini dell'incremento del contingente di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali determinato ai sensi del primo periodo, è autorizzata la spesa di 2.178.050 euro per l'anno 2022, di 4.486.800 euro per l'anno 2023, di 4.621.400 euro per l'anno 2024, di 4.760.000 euro per l'anno 2025, di 4.902.800 euro per l'anno 2026, di 5.049.900 euro

⁹⁹⁵ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 19, comma 3, lett. a-bis), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

⁹⁹⁶ Comma inserito dall'*art. 19, comma 3, lett. b), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

⁹⁹⁷ Comma così modificato dall'*art. 19, comma 3, lett. c), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

⁹⁹⁸ Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l'*art. 26, comma 2-bis, lett. b), D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*, come modificato dall'*art. 8, comma 7, D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

⁹⁹⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

¹⁰⁰⁰ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

per l'anno 2027, di 5.201.400 euro per l'anno 2028, di 5.357.400 euro per l'anno 2029, di 5.518.100 euro per l'anno 2030 e di 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2031.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 2.178.050 euro per l'anno 2022 e a 5.683.600 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 34-ter. Reclutamento di personale e rafforzamento organizzativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza¹⁰⁰¹

1. Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi in materia di lavoro e politiche sociali previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di fornire supporto all'unità di missione di cui all'*articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in aggiunta al contingente già previsto dall'*articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2021, n. 113*, è autorizzato ad assumere un ulteriore contingente di dieci unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, nel profilo professionale giuridico, da reclutare tramite selezione pubblica o mediante utilizzo di graduatorie vigenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 409.622 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 2019, n. 157*.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 le risorse stanziate sul capitolo 1003, piani gestionali 3 e 5, e sul capitolo 1008, piano gestionale 2, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono incrementate rispettivamente di 423.720 euro, di 102.541 euro e di 36.016 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 2019, n. 157*.

¹⁰⁰¹ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

Art. 35. Rafforzamento organizzativo in materia di Giustizia

1. All'*articolo 14, comma 12-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2021, n. 113*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il bando indica in relazione alle assunzioni degli uffici giudiziari siti nella Provincia autonoma di Bolzano i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come requisito per la partecipazione il possesso dell'attestato di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue italiana e tedesca, di cui agli *articoli 3 e 4, secondo comma, numero 4*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.». ¹⁰⁰²

2. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia a livello di singolo ufficio giudiziario nell'attuazione del processo di riforma e di innovazione tecnologica dei servizi, nonché al fine di garantire un monitoraggio effettivo dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia attraverso una gestione più efficace di tutti gli elementi conoscitivi di natura statistica, al *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 16*, comma 3:

- 1) alla lettera b), le parole «anche informatici» sono soppresse;
- 2) alla lettera d) le parole «dei beni ad essi relativi.» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni ad essi relativi.»;
- 3) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «d-bis) servizi per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione: gestione dei processi e delle risorse connessi alle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e della innovazione; gestione della raccolta, organizzazione e analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia; attuazione delle procedure di raccolta dei dati e della relativa elaborazione statistica secondo criteri di completezza, affidabilità, trasparenza e pubblicità; monitoraggio dell'efficienza del servizio giustizia con particolare riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari; coordinamento della programmazione delle attività della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione.». ¹⁰⁰³

b) all'*articolo 16*, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti indicati al comma 3, il Ministero della giustizia, fermo il disposto dell'*articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 febbraio 2010, n. 24*, provvede ad effettuare l'accesso diretto ai dati relativi a tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia, anche se raccolti dagli uffici giudiziari.»;

c) all'*articolo 17*, la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque».

¹⁰⁰² Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

¹⁰⁰³ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022, nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria è istituito un posto di Capo dipartimento, un posto di vice Capo dipartimento e un posto di funzione per l'Ufficio del Capo dipartimento ed è resa stabile la struttura dirigenziale di livello generale per il coordinamento delle politiche di coesione di cui all'*articolo 16, comma 12, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84*, inclusi i due uffici dirigenziali di livello non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria è incrementata di tre posizioni di livello generale e di tre posizioni di livello non generale.

4. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e per il potenziamento dei relativi servizi istituzionali, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022, è istituita una apposita struttura di livello dirigenziale generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di una unità di dirigente generale penitenziario.

4-bis. Per il potenziamento funzionale delle attribuzioni demandate all'amministrazione della giustizia minorile e di comunità, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2022, è istituito presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia un ufficio di livello dirigenziale non generale di seconda fascia del comparto Funzioni centrali, per la gestione dell'area contrattuale, per l'acquisizione di beni, di servizi e di lavori, con funzioni di programmazione e di coordinamento. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia della carriera amministrativa del medesimo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di un'unità.¹⁰⁰⁴

5. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 4-bis, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2022, il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo stesso regolamento il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.¹⁰⁰⁵

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.351.521 per l'anno 2022, di euro 1.674.739 per l'anno 2023, di euro 1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di euro 1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro 1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, cui si provvede, quanto a euro 1.351.521 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

¹⁰⁰⁴ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

¹⁰⁰⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, quanto a euro 1.674.739 per l'anno 2023, a euro 1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a euro 1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, a euro 1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e a euro 1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'*articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*.¹⁰⁰⁶

7. Al fine di conseguire gli obiettivi di complessiva riduzione dell'arretrato della Giustizia amministrativa stabiliti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, qualora i concorsi espletati ai sensi dell'*articolo 11, comma 3, del decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2021, n. 113*, non abbiano consentito di coprire tutti i posti messi a concorso, l'Amministrazione può coprire i posti rimasti vacanti, a parità di spesa, mediante scorrimento delle graduatorie dei candidati risultati idonei, non vincitori, anche di altro profilo, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno delle professionalità dei candidati idonei presenti nelle graduatorie, oppure mediante una nuova procedura concorsuale alla quale sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano presentato domanda per la procedura indetta dal Segretario generale della Giustizia amministrativa in data 21 giugno 2021, ma che non siano stati ammessi a partecipare alla prova scritta del corrispondente profilo perché non rientranti nella percentuale prevista dall'articolo 8 del bando. Alla nuova procedura è ammesso un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso per ciascun profilo. La procedura concorsuale è unica per ogni Ufficio giudiziario previsto dall'*articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021* ed è costituita da una prova scritta.

Art. 35-bis. Disposizioni per l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari¹⁰⁰⁷

1. In relazione all'adozione dei migliori modelli organizzativi per l'abbattimento dell'arretrato e per la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari, secondo gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'*articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, dopo la parola: «sentiti,» sono inserite le seguenti: «per il settore penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e, in ogni caso,» e dopo la parola: «civili,» è inserita la seguente: «penali,»;
- b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) per il settore penale, i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, sulla base delle disposizioni di legge e delle linee guida elaborate dal Consiglio superiore della magistratura».

¹⁰⁰⁶ Comma così sostituito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

¹⁰⁰⁷ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

Art. 35-ter. Rafforzamento degli obblighi di formazione e aggiornamento dei giudici delegati alle procedure concorsuali e incentivi in caso di trasferimento ad altro ufficio per assicurare gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione alla specializzazione dei magistrati che svolgono funzioni in materia concorsuale¹⁰⁰⁸

1. Il magistrato che svolge, anche in misura non prevalente, le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali da non più di otto anni assicura la propria formazione e il proprio aggiornamento professionale e, a tale fine, è tenuto a frequentare, in ciascun anno decorrente dalla data di assunzione di tali funzioni, almeno due corsi di formazione e aggiornamento banditi dalla Scuola superiore della magistratura nella materia concorsuale.

2. L'assolvimento degli obblighi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 1 costituisce specifico indicatore della capacità di cui all'*articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160*, da inserire nei rapporti informativi redatti ai fini dei pareri per il conseguimento delle valutazioni di professionalità.

3. In caso di trasferimento ad altro ufficio, la formazione e l'aggiornamento in conformità a quanto previsto dal comma 1 e la positiva esperienza maturata per non meno di tre anni nella materia concorsuale costituiscono criteri di prevalenza nell'assegnazione di posti che comportano la trattazione di procedimenti nella medesima materia.

4. Al magistrato che ha svolto in misura prevalente le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali per almeno otto anni presso lo stesso ufficio giudiziario è assegnato un punteggio aggiuntivo in caso di partecipazione a bandi di concorso ordinari per il trasferimento ad altro ufficio.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura adotta i necessari provvedimenti attuativi.

Art. 36. Potenziamiento dell'unità per la semplificazione

1. All'*articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2006, n. 233*, sono apportate le seguenti modificazioni:¹⁰⁰⁹

- a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita l'Unità per la semplificazione.»;
- b) le parole «e la qualità della regolazione», ovunque ricorrano, sono soppresse;
- c) al settimo periodo le parole «della segreteria tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unità»;

¹⁰⁰⁸ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

¹⁰⁰⁹ Alinea così corretto da *Comunicato 16 novembre 2021*, pubblicato nella G.U. 16 novembre 2021, n. 273.

- d) dopo il settimo periodo sono inseriti i seguenti: «La dotazione organica dell'Unità per la semplificazione è costituita da una figura dirigenziale di prima fascia con funzioni di coordinatore, individuata tra figure, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza nel settore della legislazione e della semplificazione normativa, da tre figure dirigenziali di seconda fascia, scelte anche tra estranei alla pubblica amministrazione, e da un contingente di sette unità di personale non dirigenziale che possono essere scelte tra appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del comparto Funzioni centrali o di altre pubbliche amministrazioni. Il personale non dirigenziale proveniente dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fisso e continuativo in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza. Dell'Unità fanno parte inoltre non più di cinque esperti di provata competenza e quindici componenti scelti tra esperti nei settori di interesse per l'attuazione delle funzioni delegate del Ministro per la pubblica amministrazione.». ¹⁰¹⁰

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera d), pari a euro 22.732 per l'anno 2021 e a euro 136.388 annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*.

Art. 36-bis. Potenziamento del tavolo istituzionale per il coordinamento degli interventi per il Giubileo 2025¹⁰¹¹

1. Al secondo periodo del *comma 645 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, le parole: «due senatori e due deputati» sono sostituite dalle seguenti: «tre senatori e tre deputati».

Art. 36-ter. Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza¹⁰¹²

1. All'*articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, le parole: «partecipa anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «partecipano anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nonché i Presidenti delle regioni e delle province autonome per le questioni di loro competenza che riguardano la loro regione o provincia autonoma».

2. All'*articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, per gli interventi di interesse delle regioni e delle province autonome, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome».

¹⁰¹⁰ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

¹⁰¹¹ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

¹⁰¹² Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

Art. 37. Integrazione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard

1. All'*articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole «la Commissione è formata da undici componenti» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione è formata da dodici componenti»;
- b) dopo le parole «Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie,» sono aggiunte le seguenti: «uno designato dall'Autorità politica delegata in materia di coesione territoriale,».

Art. 38. Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco¹⁰¹³

1. Nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), finalizzata anche a promuovere gli investimenti in ricerca e sviluppo di carattere pubblico sui farmaci in attuazione della missione n. 6 del PNRR, e comunque fino al 1° dicembre 2023, restano in carica i componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR), di cui all'*articolo 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245*, nominati con *decreto del Ministro della salute del 20 settembre 2018*.¹⁰¹⁴

Art. 38-bis. Disposizioni in materia di formazione continua in medicina¹⁰¹⁵

1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'*articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24*, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.

¹⁰¹³ Per la soppressione della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR) vedi l'*art. 3, comma 1-bis, D.L. 8 novembre 2022, n. 169*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 16 dicembre 2022, n. 196*.

¹⁰¹⁴ Comma così modificato dall'*art. 4, comma 8-duodecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2022, n. 15*, dall'*art. 35, comma 5, D.L. 21 giugno 2022, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2022, n. 122*, dall'*art. 3, comma 1, D.L. 8 novembre 2022, n. 169*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 16 dicembre 2022, n. 196*, dall'*art. 4, comma 9-novies, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*, dall'*art. 3, comma 5, D.L. 10 maggio 2023, n. 51*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 luglio 2023, n. 87*, e, successivamente, dall'*art. 9, comma 1, D.L. 29 settembre 2023, n. 132*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 novembre 2023, n. 170*.

¹⁰¹⁵ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

Art. 38-ter. Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza¹⁰¹⁶

1. All'*articolo 56 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione».

Art. 38-quater. Riduzione dei termini per l'accesso alle terapie per pazienti con malattie rare¹⁰¹⁷

1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla missione 6 - salute e politiche sociali, volte a rafforzare le prestazioni erogate sul territorio con interventi terapeutici innovativi in tutto il territorio nazionale e a garantire un più elevato livello di salute, nonché al fine di accelerare il procedimento per l'aggiornamento dei prontuari terapeutici ospedalieri, nel rispetto di termini perentori in tutte le regioni, all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 novembre 2012, n. 189*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'aggiornamento di cui al presente comma deve essere effettuato entro due mesi nel caso di impiego di farmaci per la cura di malattie rare. Contestualmente all'aggiornamento, ciascuna regione è tenuta a indicare, con deliberazione della giunta regionale, i centri di prescrizione di farmaci con nota AIFA o piano terapeutico».

Art. 38-quinquies. Disposizioni per il potenziamento della ricerca biomedica nell'ambito della missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza¹⁰¹⁸

1. Al fine di dare attuazione alle azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative all'innovazione, alla ricerca e alla digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale e al potenziamento del sistema della ricerca biomedica, con decreto del Ministro della salute sono definiti i criteri e le modalità per il sistema di valutazione tra pari (peer review) dei proof of concept (PoC) e dei progetti nel campo delle malattie rare, dei tumori rari e delle malattie altamente invalidanti, nonché i criteri per la remunerazione delle attività dei revisori e dei componenti del gruppo scientifico di valutazione dei medesimi progetti.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700.000 euro per le attività funzionali al processo di valutazione, si provvede nei limiti delle complessive risorse finanziarie disponibili per i bandi afferenti ai progetti di cui al medesimo comma 1, a valere sui finanziamenti previsti dall'investimento 2.1 della missione 6, componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

¹⁰¹⁶ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

¹⁰¹⁷ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

¹⁰¹⁸ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

Art. 39. Inviato speciale per il cambiamento climatico

1. All'*articolo 17-novies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2021, n. 113*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'inviato speciale è individuato nell'ambito del personale di livello dirigenziale dipendente di amministrazioni pubbliche. Per lo svolgimento delle funzioni non spettano emolumenti o compensi, comunque denominati, aggiuntivi oltre a quelli già in godimento, ferma restando la corresponsione del trattamento economico di missione nei limiti spettanti conformemente all'ordinamento di appartenenza.»;¹⁰¹⁹
- b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 111.620 per l'anno 2021, euro 211.620 per l'anno 2022 ed euro 111.620 per l'anno 2023.».

Art. 40. Razionalizzazione e semplificazione del sistema di servizio civile universale

1. Al fine di razionalizzare e semplificare il sistema del servizio civile universale, al *decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 1*, comma 2:
 - 1) alla lettera a), le parole «per piani annuali, articolati» sono soppresse;
 - 2) la lettera b) è abrogata;¹⁰²⁰
- b) all'*articolo 4*:
 - 1) al comma 1, le parole «modulato per Piani annuali ed» sono sostituite dalle seguenti: «, suscettibile di aggiornamento annuale,»;
 - 2) al comma 2, le parole «e i Piani annuali tengono conto» sono sostituite delle seguenti: «tiene conto»;
 - 3) al comma 3, le parole «e i Piani annuali, in relazione a ciascun anno» sono soppresse e la parola «contengono» è sostituita dalla seguente: «contiene»;
 - 4) al comma 4, le parole «ed i Piani annuali sono predisposti» sono sostituite dalle seguenti: «è predisposto» e le parole «sono approvati» sono sostituite dalle seguenti: «è approvato»;
- c) all'*articolo 5*:
 - 1) al comma 5, le parole «e nei limiti della programmazione finanziaria prevista all'articolo 24» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I programmi di intervento da finanziare sono individuati ogni anno con

¹⁰¹⁹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

¹⁰²⁰ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

decreto dipartimentale sulla base delle risorse disponibili indicate nel documento di programmazione finanziaria, di cui all'articolo 24.»;

- 2) al comma 7, le parole «dai Piani» sono sostituite dalle seguenti: «dal Piano»;
- d) all'*articolo 7*, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole «e dei Piani annuali» sono soppresse.

Art. 40-bis. Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza¹⁰²¹

1. Nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'*articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 2019, n. 26*, al fine di consentire la continuità delle attività di assistenza tecnica per garantire l'avvio e il funzionamento del reddito di cittadinanza nelle fasi iniziali del programma ai sensi dell'*articolo 12, comma 3, quinto, sesto e settimo periodo, del citato decreto-legge n. 4 del 2019*, la società ANPAL Servizi Spa è autorizzata a prorogare i contratti stipulati con il personale che opera presso le sedi territoriali delle regioni e delle province autonome per svolgere le predette attività di assistenza tecnica fino al 30 aprile 2022. La proroga di cui al primo periodo avviene nei limiti e a valere sulle risorse assegnate a ciascuna regione ai sensi dell'*articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019* e non ancora utilizzate per le assunzioni ivi previste.

Titolo III

Gestioni commissariali, imprese agricole, e sport

Capo I

Gestioni commissariali e alitalia

Art. 41. Comprensorio Bagnoli-Coroglio

1. All'*articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 2014, n. 164*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, le parole «*decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*» sono sostituite dalle seguenti: «*decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*»;
- b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Ferma restando l'applicazione del comma 9 relativamente alle modalità di approvazione del programma, qualora nella fasi di istruttoria riferite all'elaborazione della proposta di programma, ovvero di attuazione dello stesso, emergano dissensi, dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente provenienti da

¹⁰²¹ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, il procedimento e non sia previsto un meccanismo di superamento del dissenso, il Commissario straordinario propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'*articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*.»;¹⁰²²

c) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. In riferimento al comprensorio di cui al comma 11, il Commissario straordinario, fino al 31 dicembre 2025, è individuato nel Sindaco pro tempore di Napoli. Il Commissario è nominato a titolo gratuito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il predetto decreto è, inoltre, definita la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a dieci unità di livello non dirigenziale e due unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto dall'*articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 maggio 2021, n. 76*. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le predette modalità di reperimento, al personale di livello dirigenziale è riconosciuta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarichi dirigenziali di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Detto personale dirigenziale è posto, ai sensi dell'*articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. Il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, può altresì nominare, dal 2022 al 2025, non più di due sub-commissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti cui gli

¹⁰²² Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

stessi sono preposti. La remunerazione dei sub-commissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun sub-commissario, di 75.000 euro lordi onnicomprensivi. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario. Il Commissario e il soggetto attuatore, oltre a quanto previsto dal comma 4, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per la struttura di supporto e per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate. Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura si provvede, nel limite di 57.816 euro per l'anno 2021 e di 544.213 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*. Il Commissario può avvalersi, per le attività strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi del comune di Napoli, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché, mediante convenzione, di altri soggetti a controllo pubblico senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Commissario può altresì avvalersi, in relazione a specifici interventi che richiedano particolari competenze, e nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario per il più celere conseguimento degli obiettivi del programma, di altri Soggetti attuatori, quali concessionari di servizi pubblici e società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico, o altri organismi di diritto pubblico, mediante la stipula di apposite Convenzioni. In tal caso, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Commissario si provvede alla conseguente riduzione dei compensi riconosciuti al Soggetto attuatore di cui comma 12 in relazione agli interventi che sono stati trasferiti.»;¹⁰²³

- d) al comma 13, primo periodo, le parole «e delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «e, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della cultura» e, al secondo periodo, dopo le parole «al predetto programma» sono inserite le seguenti: «e possono essere sentite le associazioni, i comitati e gli altri soggetti rappresentativi di interessi diffusi, a livello nazionale o locale, il cui scopo associativo sia connesso con le tematiche trattate»;¹⁰²⁴
- e) al comma 13-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Considerata la complessità della pianificazione e la necessità che, ai fini della VAS, siano previamente definiti i profili localizzativi e le azioni che, in ragione della loro pluralità e contestualità, sono suscettibili di generare effetti cumulativi e sinergici, può procedersi alla valutazione integrata della VAS con la VIA. In tal caso la valutazione integrata è effettuata dall'Autorità competente per la VAS e si conclude con un unico provvedimento.»;

¹⁰²³ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

¹⁰²⁴ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

- f) dopo il comma 13-bis, sono inseriti i seguenti: «13-bis.1. Il Soggetto attuatore redige e trasmette al Commissario, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un cronoprogramma relativo alle attività di realizzazione di infrastrutture e di rigenerazione urbana dell'area interessata dagli interventi, nonché delle altre attività di cui al comma 3, che è approvato con proprio provvedimento dal Commissario entro i successivi quindici giorni. Gli interventi da realizzare sono identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'*articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3*. Il monitoraggio della realizzazione dei predetti interventi è effettuato ai sensi del *decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229*. Il Commissario, in caso di mancata trasmissione del cronoprogramma nonché di mancato rispetto dello stesso, dispone, con proprio provvedimento, la riduzione dei compensi spettanti, nell'ambito delle Convenzioni vigenti, al Soggetto attuatore sino al massimo del 50 per cento.

13-bis.2. In caso di mancato rispetto da parte del soggetto attuatore degli impegni finalizzati all'elaborazione e all'attuazione del programma, o di suoi stralci, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti del suddetto programma, nonché qualora sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti dallo stesso, il Commissario straordinario, informata la cabina di regia di cui al comma 13, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Commissario straordinario, sentita la cabina di regia, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina altro soggetto attuatore, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi delle società in controllo pubblico, di cui all'*articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*, o di altre amministrazioni pubbliche. In relazione a tali interventi al Soggetto attuatore inadempiente non sono riconosciuti compensi. In caso di gravi e reiterati inadempimenti il Commissario straordinario, sentita la cabina di regia, può proporre la revoca dell'incarico di Soggetto attuatore, come individuato ai sensi del comma 12. Detta revoca e la contestuale individuazione del nuovo soggetto attuatore sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.»¹⁰²⁵

- g) dopo il comma 13-quater è aggiunto il seguente: «13-quinquies. Gli interventi relativi alle aree del comprensorio Bagnoli-Coroglio, in ragione della loro particolare complessità e della rilevanza strategica per lo sviluppo dell'area, sono ricompresi tra quelli per i quali si applicano le procedure speciali previste in particolare dagli *articoli 18 e 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, nonché le ulteriori misure di semplificazione e accelerazione previste dalla parte II, titoli primo, terzo e quarto, del medesimo *decreto-legge n. 77 del 2021*.».

¹⁰²⁵ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il soggetto attuatore di cui all'*articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 2014, n. 164*, consegna al nuovo Commissario il quadro degli interventi già realizzati, programmati e in corso di realizzazione, con indicazione del Codice Unico di Progetto, dei relativi costi e fonti di finanziamento sulla base delle risultanze del sistema di monitoraggio di cui al *decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229*, nonché delle criticità emerse nella realizzazione degli interventi previsti.

Art. 42. Città di Taranto

1. All'*articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 ottobre 2012, n. 171*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo, le parole «un anno, prorogabile» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni, prorogabili sino al 31 dicembre 2023»;
- b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è definita la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a cinque unità di livello non dirigenziale, e una unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto dall'*articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 maggio 2021, n. 76*. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le predette modalità di reperimento, al personale di livello dirigenziale è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Detto personale dirigenziale è posto, ai sensi dell'*articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario. Il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, delle norme in materia ambientale, di cui al *decreto legislativo 3 aprile*

2006, n. 152, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In caso di dissensi, dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte il procedimento, e non sia previsto un meccanismo di superamento del dissenso, il Commissario straordinario propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'*articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*. Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale di cui al presente comma si provvede nel limite di 28.908 euro per l'anno 2021 e di 173.448 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*».¹⁰²⁶

Art. 43. Potenziamento della struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive

1. All'*articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 dicembre 2019, n. 141*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole «ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «eccetto i subcommissari eventualmente individuati dal Commissario unico ai sensi del comma 3-bis»;
- b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le funzioni e le attività del Commissario unico di cui al comma 1 sono estese su richiesta delle singole regioni agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonché su richiesta del Ministero della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale, limitatamente ai soli interventi per i quali sono stati già previsti finanziamenti a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle relative risorse da parte degli enti richiedenti. Sulla base di intese ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, viene predisposto un elenco dei siti con priorità di intervento che saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario unico.»;
- c) al comma 3, le parole «dodici unità» sono sostituite dalle seguenti: «quindici unità»;
- d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il Commissario unico può avvalersi di subcommissari, fino al numero massimo di tre, individuati tra i componenti della struttura di supporto di cui al comma 3, che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario

¹⁰²⁶ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

unico. A ciascun subcommissario è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 30.000 euro annui. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 324.000 euro annui». ¹⁰²⁷ Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 324.000 euro annui». ¹⁰²⁸

2. Agli oneri di cui al comma 1, lettera d), pari a 324.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. ¹⁰²⁹

Art. 43-bis. Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato ¹⁰³⁰

1. L'importo di 35 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 4 novembre 2021 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2021, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'*articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020.

2. Il Commissario straordinario provvede con ordinanza a destinare le risorse di cui al comma 1 del presente articolo e quelle già versate nella contabilità speciale ai sensi del *comma 412 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, al finanziamento di interventi, anche infrastrutturali, per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dagli eventi sismici, da coordinare con gli interventi finanziati con le risorse di cui all'*articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente comma, una quota non superiore a 10 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1 può essere destinata agli oneri strettamente connessi all'attuazione degli interventi medesimi. ¹⁰³¹

¹⁰²⁷ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

¹⁰²⁸ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

¹⁰²⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

¹⁰³⁰ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

¹⁰³¹ Comma così modificato dall'*art. 2, comma 4-quater, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*.

Art. 43-ter. Modifica all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, in materia di credito d'imposta per investimenti nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017¹⁰³²

1. Al *comma 3 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 aprile 2017, n. 45*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta di cui al comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'».

Art. 43-quater. Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del servizio sanitario della regione Calabria¹⁰³³

1. All'*articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 dicembre 2020, n. 181*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole da: «, nel termine di trenta giorni» fino a: «sessanta giorni,» sono soppresse;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'*articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67*, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, compresi gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico di cui all'*articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 giugno 2019, n. 60*, e gli interventi inseriti negli accordi di programma già sottoscritti ai sensi dell'*articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e dell'*articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, nonché gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della salute, sono attuati dal Commissario ad acta anche avvalendosi allo scopo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, previo parere dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Ove necessario in relazione alla complessità degli interventi, il Commissario ad acta può nominare esperti individuati all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità, nel rispetto delle previsioni del quadro economico generale degli interventi».

¹⁰³² Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

¹⁰³³ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

Art. 44. Disposizioni concernenti la società Alitalia in amministrazione straordinaria¹⁰³⁴

1. Il fondo di cui all'*articolo 11-quater, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 luglio 2021, n. 106*, può essere utilizzato, nei limiti dello stanziamento ivi previsto, anche per il rimborso degli indennizzi dei titolari di titoli di viaggio non utilizzati nonché voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria, anche non connessi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'indennizzo è erogato nell'ipotesi in cui non sia garantito al contraente un analogo servizio di trasporto ed è quantificato in misura non superiore all'importo del titolo di viaggio. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico provvede al trasferimento all'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e all'Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria delle risorse sulla base di specifica richiesta dei Commissari straordinari che quantifica l'ammontare complessivo dei titoli, voucher o analoghi titoli oggetto di rimborso nel corso dell'anno 2021.

Art. 44-bis. Disposizioni urgenti in materia di accelerazione delle procedure della gestione commissariale di liquidazione di società pubbliche¹⁰³⁵

1. Al fine di accelerare le procedure della gestione commissariale di liquidazione di società pubbliche, all'*articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il *comma 132* sono inseriti i seguenti:

«132-bis. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di liquidazione della società di cui al comma 126 del presente articolo, agevolando in tal modo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni socie il relativo avanzo di liquidazione, il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all'*articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, trasmette alle amministrazioni socie, entro il 31 gennaio 2022, il rendiconto finale delle attività liquidatorie alla data del 31 dicembre 2021, unitamente a un prospetto concernente l'individuazione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, sorti in capo alla società, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2021. Il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui al citato *articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, entro il 28 febbraio 2022, versa all'entrata del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni socie l'avanzo di liquidazione derivante dalla chiusura della liquidazione della stessa società, con esclusione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al precedente periodo, pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al primo periodo del presente comma, pendenti alla data del 31 dicembre 2021, sorti in

¹⁰³⁴ Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

¹⁰³⁵ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

capo alla società di cui al medesimo *articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, sono trasferiti alla società Fintecna Spa o a diversa società da questa interamente partecipata entro il 30 aprile 2022. Gli atti e le operazioni posti in essere per il trasferimento dei rapporti giuridici di cui al terzo periodo sono esenti da imposizione fiscale diretta e indiretta e dall'applicazione di tasse. La società trasferitaria procede alla liquidazione delle posizioni derivanti dai rapporti giuridici attivi e passivi oggetto di trasferimento ai sensi del terzo periodo, subentrando altresì nei contenziosi pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti ai sensi del terzo periodo alla società Fintecna Spa o a diversa società da questa interamente partecipata costituiscono un unico patrimonio separato rispetto sia al patrimonio della società trasferitaria, sia ai patrimoni separati ad essa trasferiti in virtù di specifiche disposizioni legislative. La società trasferitaria non risponde in alcun modo con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri sorti in forza dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, trasferiti al patrimonio separato di cui al sesto periodo, ivi compresi quelli da sostenersi per la liquidazione di tale patrimonio. Agli oneri derivanti dal compenso da riconoscere alla società Fintecna Spa o alla diversa società da questa interamente partecipata per la liquidazione dei rapporti giuridici trasferiti ai sensi del terzo periodo, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura comunque complessivamente non superiore a 500.000 euro, si provvede a valere sulle risorse affluite al patrimonio separato. Alla cessazione dei rapporti attivi, passivi, contenziosi e processuali trasferiti al patrimonio separato, la società trasferitaria procede al versamento delle eventuali somme attive al Ministero dell'economia e delle finanze, alla regione Lombardia, al comune di Milano, alla città metropolitana di Milano e alla camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, per ciascuno in proporzione alla partecipazione al capitale della società di cui al primo periodo del presente comma. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

132-ter. All'*articolo 1, comma 58, lettera e), della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, il terzo periodo è soppresso. All'*articolo 7-sexies del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° dicembre 2016, n. 225*, il comma 2 è abrogato»;

b) i *commi 415, 416 e 417* sono abrogati.

2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale della società Fintecna Spa, ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa della società, alla stessa non si applicano i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'Istituto nazionale di statistica di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*.

Capo II

Imprese agricole

Art. 45. Compensazione per le imprese agricole

1. All'*articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 marzo 2006, n. 81*, il comma 16 è sostituito dal seguente:

«16. Fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per le imprese agricole, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'*articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*, nell'*articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, e nell'*articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'*articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102*, con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine, l'istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'*articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165*. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'istituto previdenziale.».

Capo III

Sport

Art. 46. Fondi per il rilancio del sistema sportivo

1. Al fine di potenziare il supporto agli organismi sportivi e consentire la ripresa delle relative attività, per l'anno 2021, è riconosciuto un contributo di euro 27.200.000 in favore della società Sport e Salute S.p.A., destinato al finanziamento degli organismi sportivi di cui all'*articolo 1, comma 630, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*. All'onere derivante dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 27.200.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'*articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*.¹⁰³⁶

¹⁰³⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

Art. 46-bis. Finanziamento di organismi sportivi per la promozione dell'attività sportiva di base¹⁰³⁷

1. Al fine di promuovere l'adozione di uno stile di vita sano e attivo per tutte le fasce della popolazione, con particolare riferimento alla fase post-pandemica, una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse disponibili di cui all'*articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, è destinata agli organismi sportivi di cui al terzo periodo dell'*articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, per la promozione e la realizzazione dell'attività sportiva di base in tutto il territorio nazionale.

2. Fermo restando il riparto dei fondi ordinari disposto dal comma 561 e attribuito con il decreto di cui al *comma 562 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, le risorse aggiuntive di cui al comma 1 del presente articolo sono assegnate con ulteriore decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di sport che ne individua i criteri e le modalità attuative. Ai fini attuativi, l'Autorità di Governo competente in materia di sport si avvale della società Sport e salute Spa.¹⁰³⁸

Titolo IV

Investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia

Capo I

Investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia

Art. 47. Amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario delle aziende

1. All'*articolo 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui risultino applicate le misure previste dall'articolo 94-bis, il tribunale valuta se adottare in loro sostituzione il provvedimento di cui al comma 2, lettera b)»;¹⁰³⁹
- b) al comma 6, secondo periodo, le parole «Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e» sono sostituite dalle seguenti: «Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente, il prefetto che ha adottato l'informazione antimafia interdittiva nonché»;
- c) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo sospende il termine di cui all'articolo 92,

¹⁰³⁷ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

¹⁰³⁸ Comma così modificato dall'*art. 7, comma 2-quinquies, D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*.

¹⁰³⁹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

comma 2, nonché gli effetti di cui all'articolo 94. Lo stesso provvedimento è comunicato dalla cancelleria del tribunale al prefetto della provincia in cui ha sede legale l'impresa, ai fini dell'aggiornamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all'articolo 96, ed è valutato anche ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis nei successivi cinque anni.¹⁰⁴⁰

Art. 48. Contraddittorio nel procedimento di rilascio dell'interdittiva antimafia

1. Al *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 92*:

- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia»;
- 2) il comma 2-bis è sostituito dai seguenti:

«2-bis. Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l'audizione, da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La predetta comunicazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di cui all'articolo 92, comma 2. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.

2-ter. Al termine della procedura in contraddittorio di cui al comma 2-bis, il prefetto, ove non proceda al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria:

- a) dispone l'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, dandone comunicazione, entro cinque giorni, all'interessato secondo le modalità stabilite dall'*articolo 76, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, qualora gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale;

¹⁰⁴⁰ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

- b) adotta l'informazione antimafia interdittiva, procedendo alla comunicazione all'interessato entro il termine e con le modalità di cui alla lettera a), nel caso di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. Il prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva ai sensi della presente lettera, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'*articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114* e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.

2-quater. Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui al comma 2-bis e la conclusione della procedura in contraddittorio, il cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell'oggetto sociale, della composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli organi sociali, della rappresentanza legale della società nonché della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi variazione dell'assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale delle società e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa possono essere oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia.»¹⁰⁴¹

- b) all'*articolo 93*, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il prefetto competente all'adozione dell'informazione antimafia, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite nel corso dell'accesso, può invitare in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre ogni informazione ritenuta utile, anche allegando elementi documentali, qualora non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento ovvero esigenze di tutela di informazioni che, se disvelate, siano suscettibili di pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri procedimenti amministrativi finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose.»¹⁰⁴²

Art. 48-bis. Ulteriori disposizioni in materia di documentazione antimafia¹⁰⁴³

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 83*, comma 3-bis, le parole: «europei o» sono sostituite dalle seguenti: «europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi»;
- b) all'*articolo 91*, comma 1-bis, la parola: «5.000» è sostituita dalla seguente: «25.000».

¹⁰⁴¹ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

¹⁰⁴² Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

¹⁰⁴³ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

Art. 49. Prevenzione collaborativa

1. Al *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 94*, è inserito il seguente:

«Art. 94-bis (Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale) - 1. Il prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all'impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle seguenti misure:

- a) adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli *articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale;
- b) comunicare al gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo di sede legale o di residenza, entro quindici giorni dal loro compimento, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali conferiti, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, di valore non inferiore a 5.000 euro o di valore superiore stabilito dal prefetto, sentito il predetto gruppo interforze, in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume di affari dell'impresa;
- c) per le società di capitali o di persone, comunicare al gruppo interforze i finanziamenti, in qualsiasi forma, eventualmente erogati da parte dei soci o di terzi;
- d) comunicare al gruppo interforze i contratti di associazione in partecipazione stipulati;
- e) utilizzare un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per gli atti di pagamento e riscossione di cui alla lettera b), nonché per i finanziamenti di cui alla lettera c), osservando, per i pagamenti previsti dall'*articolo 3, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136*, le modalità indicate nella stessa norma.

2. Il prefetto, in aggiunta alle misure di cui al comma 1, può nominare, anche d'ufficio, uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, individuati nell'albo di cui all'articolo 35, comma 2-bis, con il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate all'attuazione delle misure di prevenzione collaborativa. Agli esperti di cui al primo periodo spetta un compenso, determinato con il decreto di nomina, non superiore al 50 per cento di quello liquidabile sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14*. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa, società o associazione.

3. Le misure di cui al presente articolo cessano di essere applicate se il tribunale dispone il controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, comma 2, lettera b). Del periodo di loro esecuzione può tenersi conto ai fini della determinazione della durata del controllo giudiziario.

4. Alla scadenza del termine di durata delle misure di cui al presente articolo, il prefetto, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

5. Le misure di cui al presente articolo sono annotate in un'apposita sezione della banca dati di cui all'articolo 96, a cui è precluso l'accesso ai soggetti privati sottoscrittori di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 83-bis, e sono comunicate dal prefetto alla cancelleria del tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione.».¹⁰⁴⁴

2. Le disposizioni dell'*articolo 94-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti amministrativi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato effettuato l'accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e non è stata ancora rilasciata l'informazione antimafia.¹⁰⁴⁵

2-bis. Le misure adottate ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere in ogni momento revocate o modificate e non impediscono l'adozione dell'informativa antimafia interdittiva.¹⁰⁴⁶

Art. 49-bis. Cambiamento della sede del soggetto sottoposto a verifica per il rilascio della comunicazione antimafia¹⁰⁴⁷

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 86*:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I legali rappresentanti degli organismi societari hanno l'obbligo di comunicare al prefetto e ai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, nelle more dell'emanazione della documentazione antimafia, l'intervenuto cambiamento della sede dell'impresa, trasmettendo gli atti dai quali esso risulta»;

2) al comma 4, le parole: «dell'obbligo di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «degli obblighi di cui ai commi 3 e 3-bis»;

b) all'*articolo 87*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il cambiamento della sede legale o della sede secondaria con rappresentanza del soggetto sottoposto a verifica, successivo alla richiesta della pubblica amministrazione interessata, non comporta il mutamento della competenza del prefetto cui spetta il rilascio della comunicazione antimafia, come determinata ai sensi del comma 2».

¹⁰⁴⁴ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

¹⁰⁴⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

¹⁰⁴⁶ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

¹⁰⁴⁷ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

Titolo V

Abrogazioni e disposizioni finali

Capo I

Abrogazioni e disposizioni finali

Art. 50. Abrogazioni

1. All'*articolo 76, comma 1, lettera a-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, le parole «e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica» sono sostituite dalle seguenti: «individuato ai sensi dell'*articolo 514 del codice di procedura civile*».¹⁰⁴⁸

2. All'*articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole «, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore dell'Agenzia per l'Italia Digitale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse;
- b) al comma 2, dopo le parole «Italia Digitale,» sono inserite le seguenti: «due componenti indicati dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale,».

3. L'*articolo 194-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, è abrogato.

4. All'*articolo 41-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, il comma 1 è abrogato.

5. All'*articolo 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 dicembre 2019, n. 141*, i commi 1 e 2-bis sono abrogati.

Art. 51. Disposizioni finanziarie

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.¹⁰⁴⁹

¹⁰⁴⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

¹⁰⁴⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

Art. 51-bis. Clausola di salvaguardia¹⁰⁵⁰

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 52. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

¹⁰⁵⁰ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

ALLEGATO 1¹⁰⁵¹

(art. 21, comma 3)

Ente	Popolazione post censimento 1° gennaio 2020	Funzione Utilità CM	Mediana IVSM (2018)	Funzione Utilità popolazione e mediana (quadrato)	Assegnazione TOTALE
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	3.034.410	1.742	111,3	21.578.808	351.207.758
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	4.253.314	2.062	99,2	20.294.907	330.311.511
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	3.265.327	1.807	97,1	17.037.340	277.292.703
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	2.230.946	1.494	98,1	14.374.162	233.947.918
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO	1.222.988	1.106	104,4	12.053.470	196.177.292
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA	1.072.634	1.036	104,9	11.396.638	185.486.966
CITTA' METROPOLITANA DI BARI	1.230.205	1.109	100,4	11.180.370	181.967.074
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	995.517	998	98,4	9.660.832	157.235.707
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	1.021.501	1.011	97,8	9.667.120	157.338.045
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	613.887	784	101,8	8.119.696	132.152.814
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	826.194	909	97,7	8.676.212	141.210.434
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	848.829	921	96,5	8.579.554	139.637.277
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA	530.967	729	100,0	7.286.748	118.596.100
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	422.840	650	97,8	6.219.647	101.228.402
TOTALE					2.703.790.000

¹⁰⁵¹ Allegato così sostituito dall'art. 34, comma 1, lett. b), D.L. 2 marzo 2024, n. 19.

TABELLA 1¹⁰⁵²
(Articolo 31-bis, comma 1)

Fascia demografica	Percentuale
1.500.000 abitanti e oltre	0,25
250.000-1.499.999 abitanti	0,3
60.000-249.999 abitanti	0,5
10.000-59.999 abitanti	1
5.000-9.999 abitanti	1,6
3.000-4.999 abitanti	1,8
2.000-2.999 abitanti	2,4
1.000-1.999 abitanti	2,9
Meno di 1.000 abitanti	3,5

¹⁰⁵² Tabella aggiunta dalla *legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233*.

Legge 23 dicembre 2021, n. 238

Legge 23 dicembre 2021, n. 238 - "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020".

(Estratto)

Art. 43. Monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Il Governo trasmette alle Camere, su base semestrale, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato in base al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

2. Le Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR esaminano le relazioni semestrali di cui al comma 1 e svolgono ogni opportuna attività conoscitiva, secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti, finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia, alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi, anche in considerazione delle regole fissate dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 sull'erogazione dei contributi finanziari, nonché alla valutazione dell'impatto economico, sociale e territoriale derivante dall'attuazione delle riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati.

3. Nell'esercizio dell'attività di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari svolgono in particolare audizioni dei soggetti responsabili e attuatori dei progetti e sopralluoghi nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione i progetti del PNRR aventi ricadute sui territori.

4. Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti.

[...]

Art. 46. Sviluppo della funzione consultiva

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e al fine di un efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, il presente articolo reca disposizioni in merito allo sviluppo della funzione consultiva.

2. Limitatamente alle risorse stanziati dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR, le sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendono pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle

sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziare dal PNRR e con i fondi complementari al PNRR. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa qualora l'azione amministrativa si sia conformata ai pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva ai sensi del presente comma nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Legge 30 dicembre 2021, n. 234

Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

(Estratto)

Art. 1

562. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 847 è abrogato. All'articolo 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il secondo periodo è soppresso. La spesa di personale effettuata dalle province e dalle città metropolitane per le assunzioni a tempo determinato necessarie per l'attuazione dei progetti previsti nel PNRR, e sostenuta a valere sulle maggiori risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del primo periodo, non rileva ai fini dell'articolo 33, comma 1-bis, del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

[...]

628. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 1037 è sostituito dal seguente: « 1037. Per l'attuazione del programma Next Generation EU è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 50.307,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 53.623 milioni di euro per l'anno 2023».

[...]

995. Le pubbliche amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito della propria autonomia, possono prorogare, per una sola volta, i contratti di consulenza e collaborazione, di cui all'articolo 7, comma 6, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tali attività nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente.

Decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4

Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25 - "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico"

(Estratto)

Titolo II

Regioni ed enti territoriali

Art. 11-bis. Disposizioni in materia di piani di rientro dal disavanzo sanitario, di enti e aziende del Servizio sanitario nazionale e di personale non dirigenziale della Giustizia amministrativa e del Ministero dell'economia e delle finanze¹⁰⁵³

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 80 è inserito il seguente: «80-bis. Le disposizioni di cui al comma 80, secondo e terzo periodo, si interpretano nel senso che la destinazione del gettito derivante dalla massimizzazione delle aliquote di cui al primo periodo del medesimo comma può essere effettuata anche nelle annualità successive al relativo accertamento ed anche per la riduzione della pressione fiscale e la copertura degli oneri finanziari concernenti il servizio del debito relativo al settore sanitario».

2. Al fine di rafforzare la patrimonializzazione degli enti e delle aziende facenti parte del Servizio sanitario nazionale, semplificando le procedure finalizzate al trasferimento di beni immobili in favore degli stessi e degli enti pubblici territoriali, la disposizione di cui all'articolo 57, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applica anche agli atti di riscatto di beni culturali in favore degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale effettuati in forza di contratti di locazione finanziaria. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, la richiesta avente ad oggetto la verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, può essere formulata, entro sessanta giorni dal

¹⁰⁵³ Articolo inserito dalla *legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25*.

riscatto, dai soggetti beneficiari dello stesso e il riscatto non è soggetto alla prelazione di cui agli articoli 60 e seguenti del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. All'articolo 16 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In analogia a quanto stabilito al comma 1, nell'ambito dei progetti finalizzati all'abbattimento dell'arretrato inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) tali misure straordinarie nei confronti del personale amministrativo non dirigenziale della Giustizia amministrativa, ad eccezione di quello assunto ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Segretario generale della Giustizia amministrativa, tra i dipendenti che hanno concorso al raggiungimento dell'obiettivo del PNRR, secondo parametri indicati, all'inizio di ogni anno, dal Segretario generale della Giustizia amministrativa. Le misure di cui al presente comma trovano copertura mediante utilizzo delle risorse ancora disponibili nel bilancio della Giustizia amministrativa, tenuto conto di quanto previsto al comma 1».

4. Al fine di consentire la prosecuzione delle funzioni istituzionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ivi incluso il supporto amministrativo a tali funzioni, nonché per le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile, al personale non dirigenziale, che presta servizio presso gli uffici interessati del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nonché presso le Ragionerie territoriali dello Stato e gli Uffici centrali di bilancio, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuati gli uffici destinatari, la misura e i criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni, nel limite di spesa di euro 6.500.000 annui. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6.500.000 euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero¹⁰⁵⁴.

[...]

¹⁰⁵⁴ Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l'art. 20, comma 3-quater, D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

Titolo IV

Altre misure urgenti

Art. 29. Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici¹⁰⁵⁵

1. Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni¹⁰⁵⁶:

- a) è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a)¹⁰⁵⁷;
- b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

2. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per le finalità di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.

¹⁰⁵⁵ Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente articolo vedi l'art. 23, comma 3-bis, D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51.

¹⁰⁵⁶ Alinea così modificato dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25.

¹⁰⁵⁷ Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25.

3. La compensazione di cui al comma 1, lettera b) è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

5. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

6. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

7. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo e limitatamente alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione di cui alla lettera b) del comma 1, si provvede, nel limite del 50 per cento

delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il decreto previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 stabilisce, altresì, le modalità di accesso al fondo per le finalità di cui al presente comma¹⁰⁵⁸.

9. Le risorse finanziarie rese disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026 a seguito dell'adozione di provvedimenti di revoca dei finanziamenti statali relativi a interventi di spesa in conto capitale, con esclusione di quelle relative al PNRR di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, al programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020¹⁰⁵⁹.

10. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024, interamente destinati alle compensazioni di cui al comma 1, lettera b), per le opere pubbliche indicate al comma 8. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

11. Nei limiti delle risorse stanziare per ogni intervento, nelle more della determinazione dei prezzi regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, possono, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzi regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo¹⁰⁶⁰.

[11-bis. In relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti possono, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalità previste dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziare per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzare le risultanze dei prezzi regionali aggiornati secondo le modalità di cui al comma 12 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro. Nelle more dell'aggiornamento dei

¹⁰⁵⁸ Comma così modificato dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25.

¹⁰⁵⁹ Comma così modificato dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25.

¹⁰⁶⁰ In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 26, comma 3, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.

prezzari regionali, le stazioni appaltanti possono, ai fini della esecuzione degli accordi quadro secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6 del citato articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziati per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali utilizzati ai fini dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro^{1061 1062}.

12. Al fine di assicurare l'omogeneità della formazione e dell'aggiornamento dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato, entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica, nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari^{1063 1064}.

13. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga».

13-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»¹⁰⁶⁵.

¹⁰⁶¹ Comma inserito dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25.

¹⁰⁶² Comma abrogato dall'art. 26, comma 9, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 26, commi 12 e 12-bis, del medesimo D.L. n. 50/2022.

¹⁰⁶³ Comma così modificato dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25.

¹⁰⁶⁴ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi le linee guida approvate con D.M. 13 luglio 2022.

¹⁰⁶⁵ Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25.

Decreto-legge 1^ marzo 2022, n. 17

Decreto-legge 1^ marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34 - "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali"

(Estratto)

Titolo IV

Altre misure urgenti

Art. 35-bis. Comunicazioni relative a bandi e avvisi finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza¹⁰⁶⁶

1. Le amministrazioni statali sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, entro trenta giorni dalla data di emanazione di bandi e avvisi destinati agli enti territoriali relativi a infrastrutture e opere pubbliche finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, una comunicazione contenente:

- a) la tipologia di intervento;
- b) la tempistica;
- c) l'individuazione degli enti destinatari del finanziamento;
- d) il livello progettuale richiesto;
- e) l'importo massimo finanziabile per singolo ente.

¹⁰⁶⁶ Articolo inserito dalla *legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34*.

Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36

Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 29 giugno 2022, n. 79* - Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Capo I

Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca

Art. 1. Definizione dei profili professionali specifici nell'ambito della pianificazione di fabbisogni di personale

1. All'*articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, le parole «la semplificazione e» sono soppresse e le parole «di nuove figure e competenze professionali» sono sostituite dalle seguenti: «e alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze e capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione e relative anche a strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi finanziamenti».¹⁰⁶⁷

2. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'*articolo 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, come modificato dal presente articolo, le linee di indirizzo sono emanate entro il 30 giugno 2022, previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'*articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*.¹⁰⁶⁸

Art. 2. Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni

1. Al *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 35-bis* è inserito il seguente:

«Art. 35-ter (Portale unico del reclutamento). -1. L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e nelle autorità amministrative indipendenti avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'*articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56*, di seguito denominato "Portale", disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione.

¹⁰⁶⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹⁰⁶⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'*articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, indicando un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all'eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un recapito telefonico. La registrazione al Portale è gratuita e può essere effettuata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all'*articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*. L'iscrizione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al *regolamento (UE) 2016/679* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del *codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione nel Portale o richieste dai bandi di concorso.

2-bis. A decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale.

3. Le informazioni necessarie per l'iscrizione al Portale, le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di cui al comma 1 e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso sono definite entro il 31 ottobre 2022 con protocolli adottati d'intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna amministrazione. Per i reclutamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 3, i protocolli tengono conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti, inclusa quella di cui all'*articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183*.

4. L'utilizzo del Portale è esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le modalità di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite, entro il 31 ottobre 2022, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*.

5. I bandi per il reclutamento e per la mobilità del personale pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il Portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure.

6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»¹⁰⁶⁹

¹⁰⁶⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

2. Il Portale unico del reclutamento di cui all'*articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001*, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è operativo dal 1° luglio 2022 e, a decorrere dalla medesima data, può essere utilizzato dalle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'*articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001* e dalle autorità amministrative indipendenti. Dal 1° novembre 2022 le medesime amministrazioni utilizzano il Portale per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2021, n. 113*.¹⁰⁷⁰

3. Ai concorsi banditi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del bando.

4. Per gli avvisi di selezione pubblicati sul Portale di cui all'*articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001*, introdotto dal comma 1 del presente articolo, gli obblighi di comunicazione di cui all'*articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184* e all'*articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, si intendono assolti mediante pubblicazione, da parte dell'amministrazione cui è indirizzata l'istanza di accesso agli atti o di accesso civico generalizzato, di un apposito avviso sul medesimo Portale.¹⁰⁷¹

5. All'*articolo 14-bis, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «avvalendosi del Portale del reclutamento di cui all'*articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56*».

6. All'*articolo 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, i commi 8 e 9 sono abrogati.

7. A decorrere dal 1° novembre 2022 i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalità previste dall'*articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, e dall'*articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, sono individuati nel rispetto dei principi della parità di genere, attraverso il Portale di cui all'*articolo 35-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001*, introdotto dal comma 1 del presente articolo, prevedendo altresì la partecipazione di soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, tra cui anche specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane. Fino alla predetta data, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nomina i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici unici di cui all'*articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, e delle procedure selettive di cui dell'*articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, sulla base di elenchi di nominativi scelti mediante sorteggio tra i soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità e competenza. Gli elenchi sono formati dalle

¹⁰⁷⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹⁰⁷¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali che assicurano il rispetto del principio di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alla procedura di nomina delle sottocommissioni e dei comitati di vigilanza. Per le finalità di cui al presente comma, i termini di cui all'*articolo 53, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, relativi all'autorizzazione a rivestire l'incarico di commissario nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni. L'*articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56* è abrogato.¹⁰⁷²

Art. 3. Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni

1. Al *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, dopo l'articolo 35-ter, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto, è inserito il seguente:

«Art. 35-quater (Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale). - 1. I concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3, prevedono:

- a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'*articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68*. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero delle prove d'esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l'ampiezza e la profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel comma 2;
- b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
- c) che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di

¹⁰⁷² Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e possano riguardare l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla lettera a), indicate nel bando;

- d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, le quali adottano la tipologia selettiva più conferente con la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti, anche presso la stessa amministrazione, ovvero le abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'*articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68*. Le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;
- f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.

2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si svolgono con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia e la celerità di espletamento, che assicurino l'integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate, anche non contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell'amministrazione procedente, nel rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con disabilità accertata ai sensi dell'*articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della *legge 8 ottobre 2010, n. 170*. Nelle selezioni non contestuali le amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale. All'attuazione del presente comma le

amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.».¹⁰⁷³

1-bis. In relazione all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, alle accresciute esigenze di celerità in ordine all'applicazione dell'*articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, il Ministero dell'università e della ricerca si avvale del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA) per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di studio di formazione superiore di competenza del medesimo Ministero e, a tal fine, stipula con il CIMEA apposita convenzione triennale rinnovabile. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in 800.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.¹⁰⁷⁴

2. All'*articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 maggio 2021, n. 76*, i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono abrogati.¹⁰⁷⁵

3. All'*articolo 1, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2021, n. 113*, le parole «all'*articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 maggio 2021, n. 76*,» sono sostituite dalle seguenti: «all'*articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*,».

3-bis. Al *decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 99-bis*, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53*»;
- b) all'*articolo 155*, primo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53*».¹⁰⁷⁶

3-ter. All'*articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».¹⁰⁷⁷

3-quater. All'*articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, al comma 2, le parole: «quindici giorni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «otto

¹⁰⁷³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹⁰⁷⁴ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹⁰⁷⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹⁰⁷⁶ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹⁰⁷⁷ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

giorni» e, al comma 4, le parole: «entro quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro venti giorni».¹⁰⁷⁸

4. Ai concorsi banditi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del bando.

4-bis. All'*articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*, le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».¹⁰⁷⁹

4-ter. A decorrere dall'anno 2022, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai *commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 giugno 2019, n. 58*.¹⁰⁸⁰

5. All'*articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2021, n. 113*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'attuazione delle medesime disposizioni, il Ministro per la pubblica amministrazione, acquisite le proposte della Scuola nazionale dell'amministrazione, entro il 31 ottobre 2022, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, adotta specifiche linee guida.».

6. Con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro il 31 dicembre 2022, si provvede all'aggiornamento delle disposizioni del *regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487*, nel rispetto delle misure introdotte dal presente articolo e dei seguenti criteri:¹⁰⁸¹

- a) raccolta organica delle disposizioni regolamentari che disciplinano la medesima materia, adeguando la normativa alla nuova disciplina di livello primario;
- b) semplificazione e coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni vigenti, assicurando l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina;
- c) indicazione espressa delle disposizioni da abrogare tra quelle previste dal *decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, dal *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, dal *decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 maggio 2021, n. 76*, e

¹⁰⁷⁸ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹⁰⁷⁹ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹⁰⁸⁰ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹⁰⁸¹ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

di ogni altra disposizione incompatibile con quelle introdotte dal presente decreto.

7. Con le ordinanze di cui all'*articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 giugno 2021, n. 87*, il Ministro della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, può aggiornare i protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.¹⁰⁸²

Art. 4. Aggiornamento dei codici di comportamento e formazione in tema di etica pubblica

1. All'*articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il codice contiene, altresì, una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione.»;¹⁰⁸³
- b) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico».¹⁰⁸⁴

2. Il codice di comportamento di cui all'*articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, è aggiornato entro il 31 dicembre 2022 anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a).¹⁰⁸⁵

Art. 5. Rafforzamento dell'impegno a favore dell'equilibrio di genere

1. Al fine di dare effettiva applicazione al principio della parità di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, le amministrazioni adottano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto dell'*articolo 157, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)* ed in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, misure che attribuiscono vantaggi specifici ovvero evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato. I criteri di discriminazione positiva devono essere proporzionati allo scopo da perseguire ed adottati a parità di qualifica da ricoprire e di punteggio conseguito nelle prove concorsuali. A tal fine, entro il 30 settembre 2022, il

¹⁰⁸² Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹⁰⁸³ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹⁰⁸⁴ Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹⁰⁸⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Dipartimento per le pari opportunità, adotta specifiche linee guida.¹⁰⁸⁶

Art. 6. Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale

1. All'*articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, sono apportate le seguenti modificazioni:¹⁰⁸⁷

- a) a decorrere dal 1° luglio 2022 l'ultimo periodo del comma 1 è soppresso;¹⁰⁸⁸
- b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

«1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte.». ¹⁰⁸⁹

2. I comandi o distacchi del personale non dirigenziale, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusi quelli di cui all'*articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento di cui al comma 3.¹⁰⁹⁰

3. Al fine di non pregiudicare la propria funzionalità, le amministrazioni interessate possono attivare, fino al 31 marzo 2023, a favore del personale di cui al comma 2, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorità e i soggetti di cui

¹⁰⁸⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹⁰⁸⁷ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹⁰⁸⁸ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹⁰⁸⁹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹⁰⁹⁰ Comma così modificato dall'*art. 12, comma 1-decies, lett. a), D.L. 16 giugno 2022, n. 68*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108*.

all'*articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, eccettuato il personale appartenente al servizio sanitario nazionale e quello di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo, in deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. Per le procedure straordinarie di cui al presente comma si tiene conto della anzianità maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire. Non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza.¹⁰⁹¹

4. All'*articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*, le parole «per gli estranei e per gli appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione collettiva» sono sostituite dalle seguenti: «per il personale delle forze armate e delle forze di polizia».

5. All'*articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis Le pubbliche amministrazioni, nei casi in cui alle proprie unità di personale impiegate come esperti nazionali distaccati presso l'Unione europea non sono corrisposte dalle istituzioni, organi o agenzie europei interessati, sulla base di intese con gli stessi, le indennità di soggiorno, comunque denominate, previste dalla disciplina dell'Unione europea, possono corrispondere al predetto personale, per il periodo di effettiva assegnazione come esperti nazionali distaccati, una indennità forfettaria e onnicomprensiva, non pensionabile, destinata a sostenere le spese di soggiorno, di entità non superiore a quelle corrisposte dall'Unione europea per le medesime posizioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022 e di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023 che costituisce il limite di spesa per l'erogazione della indennità di cui al presente comma.»¹⁰⁹²

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 400.000 euro per l'anno 2022 e 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

7. Al fine di potenziare la capacità delle amministrazioni attuatrici del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono essere conferiti incarichi dirigenziali a funzionari di cittadinanza italiana di organizzazioni internazionali o dell'Unione europea ai sensi dell'*articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, anche in deroga alle percentuali ivi previste. Il conferimento degli incarichi ai sensi del presente comma è consentito nei limiti dei posti disponibili e delle facoltà assunzionali dell'amministrazione che conferisce l'incarico, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Gli

¹⁰⁹¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*, dall'*art. 12, comma 1-decies, lett. b), D.L. 16 giugno 2022, n. 68*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108*, e, successivamente, dall'*art. 1, comma 22-quater, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*.

¹⁰⁹² Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

incarichi di cui al presente comma sono conferiti per una durata comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026.

8. All'*articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, le parole «fino al 31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2022».¹⁰⁹³

8-bis. All'*articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Al fine di salvaguardare i relativi cicli lavorativi e produttivi, nelle more dell'approvazione delle nuove dotazioni organiche e dell'espletamento delle procedure concorsuali, le fondazioni lirico-sinfoniche possono prorogare fino al 30 giugno 2023 i contratti di lavoro stipulati a tempo determinato nell'anno 2019 con personale artistico e tecnico in presenza di esigenze contingenti o temporanee».¹⁰⁹⁴

Art. 7. Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Al *decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2021, n. 113*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 6*:
 - 1) al comma 6-bis, alinea, le parole «entro il 30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2022»;¹⁰⁹⁵
 - 2) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il decreto di cui al comma 6.»;
- b) all'*articolo 7*, comma 4, le parole «ai sensi dell'*articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e» sono soppresse;
- c) all'*articolo 9*, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono ripartite le risorse di cui al *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, residue e non impegnate pari a 48.100.000,00 euro a valere sulle risorse complessive destinate dal Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale" della misura M1C1 pari a 368.400.000,00 euro, destinandole, quanto a 30 milioni di euro al conferimento, da parte delle amministrazioni attuatrici, di ulteriori incarichi professionali da effettuarsi con le modalità e i criteri già definiti con il decreto di cui al comma 1 e, quanto a 18.100.000,00 euro, alla realizzazione di

¹⁰⁹³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹⁰⁹⁴ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹⁰⁹⁵ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

attività per il coordinamento e il rafforzamento delle attività operative di governance del progetto di cui al medesimo comma 1, mediante la realizzazione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di un Portale di progetto e di una Unità centrale, che cessa entro il 31 dicembre 2026, composta da professionisti ed esperti reclutati ai sensi dell'articolo 1, dedicata al raccordo dell'attività dei pool territoriali, alla misurazione dei tempi e alla verifica dei risultati, alla raccolta di evidenze su oneri amministrativi rilevati a livello regionale e nazionale, all'elaborazione di proposte di interventi di semplificazione, nonché al supporto ai lavori del Tavolo di coordinamento istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1. L'amministrazione titolare dell'intervento è il Dipartimento della funzione pubblica quale Amministrazione centrale responsabile del sub-investimento 2.2.1 della misura M1C1; resta ferma l'applicazione delle disposizioni inerenti all'attuazione del PNRR, ivi comprese quelle riferite alla rendicontazione, monitoraggio e controllo.»;¹⁰⁹⁶

- c- bis) all'*articolo 10*, comma 1, le parole: «adeguato supporto alla» sono sostituite dalle seguenti: «adeguata attività di supporto, di verifica e di controllo del raggiungimento di milestone e target dei progetti di».¹⁰⁹⁷

2. All'*articolo 31-bis*, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 dicembre 2021*, n. 233, le parole: «, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il 30 luglio 2022,».¹⁰⁹⁸

2-bis. All'*articolo 73*, comma 1-bis, del codice del processo amministrativo, di cui all'*allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010*, n. 104, le parole: «d'ufficio o» sono soppresse.¹⁰⁹⁹

2-ter. L'*articolo 106*, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al *decreto legislativo 18 aprile 2016*, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle imprevedute ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera.^{1100 1101}

2-quater. Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.^{1102 1103}

¹⁰⁹⁶ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 giugno 2022*, n. 79.

¹⁰⁹⁷ Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 29 giugno 2022*, n. 79.

¹⁰⁹⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022*, n. 79.

¹⁰⁹⁹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 giugno 2022*, n. 79.

¹¹⁰⁰ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 giugno 2022*, n. 79.

¹¹⁰¹ Per chiarimenti riguardanti l'ambito di applicazione del presente comma vedi il *Comunicato 20 dicembre 2022*.

¹¹⁰² Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 giugno 2022*, n. 79.

¹¹⁰³ Per chiarimenti riguardanti l'ambito di applicazione del presente comma vedi il *Comunicato 20 dicembre 2022*.

2-quinquies. Il primo periodo del *comma 2 dell'articolo 46-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 dicembre 2021, n. 233*, è sostituito dal seguente: «Fermo restando il riparto dei fondi ordinari disposto dal comma 561 e attribuito con il decreto di cui al *comma 562 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, le risorse aggiuntive di cui al comma 1 del presente articolo sono assegnate con ulteriore decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di sport che ne individua i criteri e le modalità attuative».¹¹⁰⁴

Art. 7-bis. Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione¹¹⁰⁵

1. All'*articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Per assicurare il supporto tecnico alle funzioni di coordinamento delle attività di analisi e verifica di impatto della regolamentazione di cui all'*articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*, nonché per la valutazione degli impatti economici e sociali di iniziative normative, opera alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento il Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione (NUVIR)».

2. Il Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione (NUVIR) è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'*articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144*, a far data dal 1° gennaio 2023 e, dalla medesima data, cessa dalle sue funzioni il gruppo di lavoro sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 luglio 2009 e del 5 dicembre 2019. Gli esperti che alla data del 31 dicembre 2022 compongono il predetto gruppo di lavoro sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), in sede di prima applicazione, sono nominati componenti del NUVIR fino alla data di scadenza dei rispettivi incarichi presso il predetto Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Conseguentemente, al funzionamento del NUVIR si fa fronte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a valere sulle risorse presenti a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.¹¹⁰⁶

3. A decorrere dal 1° gennaio 2023, all'*articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, le parole: «gruppo di lavoro sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo» sono sostituite dalle seguenti: «Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione».

Art. 8. Disposizioni per FormezPA

1. Al fine di ottimizzare e rendere più efficienti le procedure di assunzione di personale pubblico, anche nell'ambito delle esigenze assunzionali connesse al Piano

¹¹⁰⁴ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹⁰⁵ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹⁰⁶ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 19 ottobre 2022*.

nazionale di ripresa e resilienza, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2022 da trasferire, nel medesimo anno, su un conto corrente di tesoreria centrale intestato a FormezPA appositamente istituito. FormezPA, in base all'effettivo fabbisogno finanziario, preleva le predette risorse fino al 31 dicembre 2024, a titolo di anticipazione delle somme necessarie a fronteggiare le spese connesse allo svolgimento di procedure concorsuali oggetto di convenzioni con le pubbliche amministrazioni con oneri a carico di queste ultime.

2. FormezPA, in relazione alle condizioni definite ai sensi del comma 3, provvede alla restituzione della somma di cui al comma 1, unitamente agli interessi passivi calcolati applicando il tasso dell'1 per cento su base annua in relazione alle somme prelevate dal conto corrente di tesoreria centrale di cui al medesimo comma 1, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed entro il 31 dicembre 2027, anche a valere sulle somme ottenute dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle convenzioni di cui al comma 1, con conseguente chiusura del predetto conto corrente di tesoreria centrale.

3. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede alla sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e FormezPA, nel quale sono definite le condizioni dell'anticipazione, prevedendo altresì, qualora FormezPA non adempia al rimborso delle somme nei termini stabiliti, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere le risorse necessarie, fino a concorrenza della rata da rimborsare, a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato a FormezPA. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di rafforzamento dei controlli e della rendicontazione sull'utilizzo del Fondo di cui al comma 1.¹¹⁰⁷

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 dicembre 2020, n. 176*.

Art. 9. Contratti a tempo determinato del Ministero della giustizia, proroga per assunzioni presso il Ministero della transizione ecologica e attuazione della *legge 22 dicembre 2021, n. 227*¹¹⁰⁸

1. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole «a tempo determinato», sono aggiunte le seguenti: «, non rinnovabile,».

¹¹⁰⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹⁰⁸ Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

2. Il termine per l'assunzione di trecentocinquanta unità appartenenti all'area III posizione economica F1, previste all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, relativo al triennio 2019-2021, è differito al triennio 2021-2023.

3. Al fine di garantire l'attuazione della delega legislativa di cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad incrementare la propria dotazione organica di una posizione dirigenziale di prima fascia e di due posizioni dirigenziali di seconda fascia e a indire una o più procedure per il reclutamento di personale non dirigenziale, da destinarsi anche all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, nell'ambito delle facoltà assunzionali già autorizzate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

4. Alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, l'articolo 1, comma 5, lettera g), l'articolo 2, comma 2, lettera g) e l'articolo 3, comma 2, sono abrogati.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 333.102 euro per l'anno 2022 e a 666.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 333.102 euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 666.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante utilizzo di parte delle risorse rivenienti dalle abrogazioni delle disposizioni di cui al comma 4.¹¹⁰⁹

Art. 10. Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'*articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza incarichi ai sensi dell'*articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente, fuori dalle ipotesi di cui all'*articolo 1, commi 4, 5 e 15 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2021, n. 113*. La facoltà di cui al primo periodo è consentita anche per gli interventi previsti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, nei programmi di utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali. Della facoltà di cui al primo periodo possono avvalersi anche le amministrazioni impegnate per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, conseguenti ai sismi del 2009 e del 2016. Gli incarichi attribuiti ai sensi del terzo periodo, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) nelle aree colpite dai sismi del 2009 e del 2016, possono

¹¹⁰⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza, anche se provenienti dalla stessa amministrazione conferente, che abbiano maturato significative esperienze e professionalità tecnico-amministrative nel campo della programmazione, della gestione, del monitoraggio e del controllo dei fondi pubblici nonché dello svolgimento delle attività di responsabile unico del procedimento, anche prescindendo dalla formazione di livello universitario, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, e dagli *articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 2019, n. 26*.¹¹¹⁰

1-bis. All'*articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per il personale in quiescenza delle fondazioni liriche di cui al *decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367*, e di cui alla *legge 11 novembre 2003, n. 310*, il divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del limite ordinamentale di età più elevato previsto per i dipendenti pubblici di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*».¹¹¹¹

2. Al personale di cui al comma 1 possono essere conferiti gli incarichi di cui all'*articolo 31, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, nonché, in presenza di particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente, l'incarico di responsabile unico del procedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 31.¹¹¹²

3. All'*articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2021, n. 113*, dopo le parole «le amministrazioni di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e i soggetti attuatori di interventi previsti dal medesimo Piano».

4. Al fine di rafforzare la propria capacità amministrativa, anche nell'ambito degli interventi attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per il conferimento di incarichi professionali le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, con riferimento a procedure da avviare e già avviate, possono ricorrere alle modalità di selezione di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2021, n. 113*.

4-bis. Al *comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2021, n. 113*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le amministrazioni di cui al comma 1, qualora ravvisino potenziali conflitti di interessi nell'esercizio dell'attività del professionista, inseriscono nel contratto di assunzione la sospensione dall'albo di appartenenza e dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. Nel contratto di assunzione è espressamente dichiarata l'insussistenza del conflitto di interessi

¹¹¹⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79* e, successivamente, dall'*art. 36, comma 2-quater, D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

¹¹¹¹ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹¹² Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

fra le mansioni attribuite dalla pubblica amministrazione e l'esercizio dell'attività professionale».¹¹¹³

4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis non si applica in caso di contratti di prestazione professionale in corso, sottoscritti in data certa anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.¹¹¹⁴

Art. 11. Potenziamento amministrativo delle regioni e delle politiche di coesione

1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le regioni a statuto ordinario che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'*articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti e comunque il termine del 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 di cui all'Allegato 1 al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma non rileva ai fini dell'*articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 giugno 2019, n. 58*, e dell'*articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, nonché dell'*articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*, nei limiti di spesa di cui all'Allegato 1.¹¹¹⁵

2. All'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, dopo il *comma 179*, è aggiunto il seguente:

«179-bis. Le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei all'esito delle procedure svoltesi in attuazione dell'*articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 maggio 2021, n. 76*, o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall'amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'*articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato. I contratti di collaborazione sono stipulati sulla base di uno schema predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale che definisce, in particolare, le modalità, anche temporali, della collaborazione, comunque non superiori a trentasei mesi, e la soglia

¹¹¹³ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹¹⁴ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹¹⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79* e, successivamente, dall'*art. 3, comma 3, D.L. 22 aprile 2023, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2023, n. 74*.

massima della remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore della predetta Agenzia n. 107 del 8 giugno 2018.».¹¹¹⁶

2-bis. All'*articolo 31-bis, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 dicembre 2021, n. 233*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I singoli enti beneficiari, individuati dall'Agenzia per la coesione territoriale a seguito della ricognizione dei fabbisogni, possono comunicare la volontà di procedere direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione dei collaboratori, in deroga a quanto previsto dal primo periodo, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Agenzia stessa nel rispetto dell'*articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. In questo caso le corrispondenti risorse sono trasferite dall'Agenzia agli enti beneficiari. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede al periodico monitoraggio dell'attività concretamente svolta dal personale».¹¹¹⁷

Art. 12. Potenziamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione

1. Al *decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 0a) all'*articolo 4*, comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:
«c-bis) il Vicepresidente, se nominato»;¹¹¹⁸
- a) all'*articolo 6*, comma 1, dopo le parole «Il Comitato di gestione è composto dal Presidente, che lo presiede,» sono inserite le seguenti: «dal Vicepresidente,»;
- b) all'*articolo 7*, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Il Presidente nomina un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegategli dal Presidente.
4-ter. Il Vicepresidente è scelto tra le medesime categorie di soggetti di cui al comma 1. L'incarico del Vicepresidente cessa con la nomina del nuovo Presidente. Il Vicepresidente può essere confermato per una sola volta. Se dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, è svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocamento in una delle predette posizioni»;¹¹¹⁹
- b- bis) all'*articolo 8*, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Segretario generale è nominato, sentito il Presidente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per la pubblica amministrazione a tal fine delegato, ai sensi dell'*articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. Conseguentemente, la dotazione

¹¹¹⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹¹⁷ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹¹⁸ Lettera premissa dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹¹⁹ Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è aumentata di una unità dirigenziale di livello generale. Il Segretario generale dura in carica quattro anni e può essere confermato»;¹¹²⁰

- c) all'*articolo 11*, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a reclutare, dall'anno 2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con corrispondente aumento della dotazione organica del personale non dirigenziale, ventotto unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria A, posizione economica F1, mediante apposite procedure selettive, nell'ambito delle quali possono essere valorizzate le esperienze lavorative maturate dai titolari di contratti stipulati nell'ultimo triennio per lo svolgimento di attività di tutoraggio ai sensi del comma 1-bis. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.916.248 annui a decorrere dall'anno 2023.»;¹¹²¹
- d) all'*articolo 12*:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La Scuola ha sede in Roma. Le attività della Scuola possono svolgersi presso la sede distaccata di Caserta e presso poli formativi localizzati sul territorio nazionale.»;
 - 2) al comma 2, dopo le parole «di una sede distaccata» sono aggiunte le seguenti: «o di un polo formativo»;
 - 3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Dall'istituzione dei poli formativi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai connessi adempimenti della Scuola quest'ultima provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.»;¹¹²²
- e) all'*articolo 13*, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
- «2-bis. Al fine di assicurare alla Scuola lo svolgimento delle attività previste all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a reclutare, dall'anno 2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e attraverso procedure concorsuali pubbliche, ai sensi dell'articolo 35-quater del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a trenta unità di personale di categoria A, profilo professionale di specialista esperto di formazione, comunicazione e sistemi di gestione, posizione economica F3 e a trenta unità di personale di categoria B, profilo di assistente specialista, posizione economica F3, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.974.422 annui a decorrere dall'anno 2023.
- 2-ter. Dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2026, presso la Scuola opera un contingente di personale in possesso di specifiche competenze utili allo svolgimento delle attività istituzionali della Scuola stessa, assunto, previo

¹¹²⁰ Lettera inserita dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹²¹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹²² Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

svolgimento di selezioni pubbliche comparative, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

2-quater. Il contingente di personale di cui al comma 2-ter non può superare le venti unità della categoria B, posizione economica F3, del contratto collettivo nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ripartite in dieci unità per le attività di supporto alla didattica e dieci unità per le attività di supporto alla gestione amministrativa, riferite ai compiti della Scuola in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle procedure concorsuali che la Scuola svolge e alle funzioni di reingegnerizzazione dei processi di lavoro.

2-quinquies. La durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 2-ter, i quali non sono rinnovabili, non può essere superiore a trentasei mesi.

2-sexies. Per l'attuazione dei commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies è autorizzata la spesa di euro 705.487 per l'anno 2022 e di euro 1.209.405 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

2-septies. Per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della Scuola connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, delle funzioni relative alle procedure concorsuali e di quelle relative alla reingegnerizzazione dei processi di lavoro, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è aumentata di due unità dirigenziali di livello non generale. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, in sede di prima applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'*articolo 19, commi 6 o 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 176.576 per l'anno 2022 e di euro 353.152 a decorrere dall'anno 2023.

2-octies. La Scuola provvede ai costi per la gestione dei concorsi pubblici e per le spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale di cui ai commi 2-bis e seguenti nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente.»;¹¹²³

e- bis) all'*articolo 14*, al comma 2 è premesso il seguente:

«1-ter. Il Vicepresidente, se dipendente di pubbliche amministrazioni o docente universitario, ove l'incarico non sia svolto a tempo pieno, conserva il trattamento economico in godimento, incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, al Vicepresidente compete un trattamento economico determinato con le modalità di cui al periodo precedente. Per la figura del Vicepresidente è autorizzata la spesa di 150.362 euro per l'anno 2022 e di 301.263 euro annui a decorrere dall'anno 2023»;¹¹²⁴

¹¹²³ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹²⁴ Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

e- ter) all'*articolo 14*, il comma 1-bis è abrogato.¹¹²⁵

2. All'*articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70*, i commi 4 e 5 sono abrogati.¹¹²⁶

2-bis. All'*articolo 21, comma 4, quarto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*, le parole: «Fino al 31 dicembre 2026,» sono soppresse.¹¹²⁷

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere c), e) ed e-bis), pari a euro 1.032.425 per l'anno 2022, a euro 7.754.490 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e a euro 6.545.085 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede quanto a 1.032.425 per l'anno 2022 e euro 4.500.000 annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, e quanto a euro 3.254.490 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e euro 2.045.085 annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sul Fondo di cui all'*articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b-bis), pari ad euro 165.269 per l'anno 2022 e ad euro 330.537 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*.¹¹²⁸

Art. 13. Durata e disciplina del corso di formazione iniziale per i consiglieri penitenziari nominati all'esito dei concorsi banditi nell'anno 2020

1. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63*, i consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi banditi con decreto del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia del 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020, nonché con decreti del direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia del 28 agosto 2020, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 74 del 22 settembre 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020, svolgono il corso di formazione iniziale in dodici mesi e sostengono gli esami validi anche ai fini del superamento della prova al termine del primo semestre e quelli per la formulazione del giudizio di idoneità al termine del secondo semestre del corso.¹¹²⁹

2. Per i consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi indicati al comma 1, le materie e le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità degli esami previsti durante e al termine del corso e i criteri di determinazione della posizione in

¹¹²⁵ Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹²⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹²⁷ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹²⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹²⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

ruolo dei funzionari risultati idonei sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia in deroga all'*articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400*.¹¹³⁰

Art. 14. Disposizioni in materia di Università e ricerca

1. Al fine di dare attuazione alle misure di cui all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di esecuzione del piano, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero dell'università e della ricerca, le università possono procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato di cui all'*articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, mediante le procedure di cui all'*articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230*, riservate a studiosi che hanno ottenuto un Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence) a seguito della partecipazione a bandi, emanati nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe, relativi alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Alle procedure di cui al primo periodo del presente comma non si applica il terzo periodo del *comma 9 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230*. Gli enti pubblici di ricerca, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero dell'università e della ricerca, possono assumere gli studiosi di cui al primo periodo, anche mediante le procedure di cui all'*articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127*. Alla copertura degli oneri previsti dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse assegnate all'investimento M4C2-1.2.¹¹³¹

1-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, alle procedure ivi disciplinate possono accedere altresì i soggetti che:

- a) hanno partecipato, in qualità di Principal Investigators, a bandi Starting grants o Consolidator grants dello European Research Council e, pur avendo ottenuto una valutazione eccellente (di livello A), non si sono collocati in posizione utile ai fini dell'accesso al finanziamento;
- b) sono risultati vincitori di bandi relativi alle Azioni individuali Marie Skłodowska-Curie (MSCA).¹¹³²

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le chiamate di cui all'*articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230*, relative ai vincitori dei programmi di ricerca dello European Research Council avvengono anche in deroga alle facoltà assunzionali e comunque nei limiti delle risorse di cui all'*articolo 1, comma 297, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234*, assegnate alle università statali secondo il riparto del fondo per il finanziamento ordinario di cui all'*articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537*.

2-bis. Ai soggetti selezionati nell'ambito delle procedure di cui ai commi 1, 1-bis e 2 sono altresì assegnati fondi per lo svolgimento dei rispettivi progetti di ricerca,

¹¹³⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹³¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79* e, successivamente, dall'*art. 18, comma 2, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

¹¹³² Comma inserito dall'*art. 18, comma 2, lett. b), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

conformemente a quanto previsto dall'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, e a quanto specificato nei relativi avvisi e limitatamente alle risorse disponibili sulla base del medesimo investimento 1.2.¹¹³³

3. Il conseguimento di finanziamenti nell'ambito dei programmi di ricerca di cui al comma 2 è considerato merito eccezionale ai sensi dell'*articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218*, e non richiede la valutazione di cui al comma 3 del medesimo *articolo 16*. Gli enti pubblici di ricerca, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero dell'università e della ricerca e comunque nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza possono assumere per chiamata diretta i vincitori dei programmi di ricerca di cui al primo periodo, anche in deroga ai limiti quantitativi dell'*articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218*.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite misure operative specifiche per le chiamate e le assunzioni di cui al presente articolo finalizzate ad incentivare l'accoglimento dei ricercatori presso le università italiane, statali e non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e gli enti pubblici di ricerca di cui all'*articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218*.

4-bis. All'*articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76*, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni». La disposizione di cui al primo periodo si applica anche al mandato dei componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.¹¹³⁴

4-ter. All'*articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente è istituito il profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonché obblighi didattici nel limite massimo del 50 per cento dell'orario di lavoro, al quale non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza. Nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le istituzioni di cui all'articolo 1 individuano i posti da ricercatore nell'ambito delle relative dotazioni organiche»;
- b) al comma 8, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:
 - «l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni di personale, decentramento delle procedure di reclutamento a livello di singola istituzione e previsione del ciclo di reclutamento di durata corrispondente a quella

¹¹³³ Comma inserito dall'*art. 18, comma 2, lett. c), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

¹¹³⁴ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

dell'offerta formativa e conseguente disciplina della mobilità del personale, anche in deroga, quanto al personale docente, all'*articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*;

l-ter) facoltà di disciplinare l'istituzione di cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al 50 per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1, con l'applicazione al relativo personale della disciplina di cui agli *articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*, salva diversa disciplina contrattuale». ¹¹³⁵

4-quater. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'*articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 giugno 2017, n. 96*, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono mantenuti, con vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione che li costituisce, nonché quali graduatorie d'istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. ¹¹³⁶

5. All'*articolo 12 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 dicembre 2021, n. 233*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le risorse di cui al comma 1, secondo periodo, non costituiscono incremento del fondo di cui all'*articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012*, e non concorrono al computo della percentuale a carico delle regioni, con risorse proprie, ai sensi dell'*articolo 18, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012*». ¹¹³⁷

6. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, la parola «due» è sostituita dalla seguente: «tre».

6-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.5, del suddetto Piano, l'*articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Gruppi e settori scientifico-disciplinari). - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità e attinenza scientifica, formativa e culturale, i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie.

2. I gruppi scientifico-disciplinari:

¹¹³⁵ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹³⁶ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹³⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

- a) sono utilizzati ai fini delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16 e delle procedure di cui agli articoli 18 e 24;
- b) sono il riferimento per l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
- c) possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui all'*articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, e all'indicazione della relativa afferenza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
- d) sono il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente.

3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non può essere superiore a quello dei settori concorsuali di cui al *decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 855 del 30 ottobre 2015*, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2015.

4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede anche alla riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai gruppi scientifico-disciplinari, nonché alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari di cui all'*articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 dicembre 2021, n. 233*.

5. L'aggiornamento dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari è effettuato con decreto del Ministro, su proposta del CUN, con cadenza triennale. In assenza della proposta del CUN entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per l'aggiornamento, si provvede con decreto del Ministro».¹¹³⁸

6-ter. Alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'*articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, relative alla tornata 2021-2023, continuano ad applicarsi, in ogni caso, le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione del decreto di cui al *comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, come modificato dal comma 6-bis del presente articolo, le procedure di cui agli *articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, nonché l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al *comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, come modificato dal comma 6-bis del presente articolo, i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari.¹¹³⁹

¹¹³⁸ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹³⁹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

6-quater. All'*articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127*, il comma 99 è abrogato.¹¹⁴⁰

6-quinquies. All'*articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 dicembre 2021, n. 233*, le parole: «decreti di cui all'*articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127*» sono sostituite dalle seguenti: «decreti di cui all'*articolo 15, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240*». (47)

6-sexies. All'*articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo, la parola: «frontale», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste»;
- b) al terzo periodo:
 - 1) la parola: «frontale» è sostituita dalle seguenti: «per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste»;
 - 2) dopo le parole: «della diversità dei» sono inserite le seguenti: «gruppi e dei»;
 - 3) le parole: «decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di ateneo, ai sensi dell'*articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168*». (47)

6-septies. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'*articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (Contratti di ricerca). - 1. Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'*articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382*, possono stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati 'contratti di ricerca', finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca mediante l'indizione di procedure di

¹¹⁴⁰ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

selezione relative ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'*articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381*, volte a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica nel sito internet dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del Ministero dell'università e della ricerca e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.

4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24. Possono altresì concorrere alle selezioni coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3 anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie. Il periodo svolto come titolare di contratto di ricerca è utile ai fini della previsione di cui all'*articolo 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127*.

6. L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.

7. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

8. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo dei soggetti di cui al comma 1, né possono essere computati ai fini di cui all'*articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*».¹¹⁴¹

¹¹⁴¹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

6-octies. All'*articolo 35, comma 3, lettera e-ter), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: «master universitario di secondo livello» sono aggiunte le seguenti: «o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'*articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*»;
- b) al secondo periodo, dopo le parole: «master universitario di secondo livello» sono inserite le seguenti: «o al contratto di ricerca».¹¹⁴²

6-novies. Le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono stipulare contratti di ricerca di cui all'*articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, come sostituito dal comma 6-septies del presente articolo, mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad uno o più settori artistico-disciplinari, esclusivamente ricorrendo a finanziamenti esterni a totale copertura dei costi della posizione. Per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono consentire l'accesso alle procedure per la stipula di contratti di ricerca anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui all'*articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, come sostituito dal comma 6-septies del presente articolo, costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.¹¹⁴³

6-decies. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'*articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quella che ha emanato il bando»;
- b) al comma 2:
 - 1) all'alinea, dopo le parole: «I destinatari» sono inserite le seguenti: «dei contratti di cui al comma 1»;
 - 2) alla lettera a), le parole: «settore concorsuale» sono sostituite dalle seguenti: «gruppo scientifico-disciplinare»;
 - 3) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al comma 3»;

¹¹⁴² Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹⁴³ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

- 4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
- «d) deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell'università al termine dei lavori della commissione giudicatrice. Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi l'università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento interessato»;
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
- «3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto»;
- d) al comma 4, le parole: «di cui al comma 3, lettere a) e b),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»;
- e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
- «5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione»;
- f) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
- «5-bis. La valutazione di cui al comma 5 prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento»;
- g) il comma 7 è abrogato;
- h) al comma 8:
- 1) il primo periodo è soppresso;
 - 2) al secondo periodo, le parole: «lettera b),» sono soppresse;
- i) al comma 9, le parole: « , lettere a) e b),» sono soppresse;

- l) al comma 9-ter, le parole: «, lettera b),», ovunque ricorrono, e la parola: «triennale» sono soppresse;
- m) dopo il comma 9-ter è aggiunto il seguente:
 «9-quater. L'attività didattica, di ricerca e di terza missione, svolta dai ricercatori di cui al comma 3, concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento svolta dall'ANVUR, ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università ai sensi dell'*articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*».¹¹⁴⁴

6-undecies. Alla *legge 30 dicembre 2010, n. 240*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 18*, comma 3, le parole da: «, lettera b)» fino alla fine del comma sono soppresse;
- b) all'*articolo 29*, comma 5, le parole: «(lettera b),» sono soppresse.¹¹⁴⁵

6-duodecies. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-decies e 6-undecies si provvede nell'ambito delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.¹¹⁴⁶

6-terdecies. Ferma restando la possibilità di indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'*articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle risorse e nei periodi di riferimento dei piani straordinari di cui all'*articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, all'*articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2020, n. 8*, all'*articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, nonché all'*articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*, per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono altresì indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'*articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle procedure di cui al primo periodo e ai contratti stipulati nell'ambito delle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla *legge 30 dicembre 2010, n. 240*, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le università possono utilizzare le risorse relative ai piani straordinari di cui al primo periodo anche al fine di stipulare contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'*articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo.¹¹⁴⁷

6-quaterdecies. Fino al 31 luglio 2024, limitatamente alle risorse già programmate ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine, le università, le

¹¹⁴⁴ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹⁴⁵ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹⁴⁶ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹⁴⁷ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'*articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382*, e gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'*articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione del decreto di cui al *comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo, i contratti di ricerca di cui all'*articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, come sostituito dal comma 6-septies del presente articolo, sono stipulati con riferimento ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.¹¹⁴⁸

6-quinquiesdecies. Ferma restando la possibilità di ricorrere al finanziamento, anche parziale, dei contratti di ricerca di cui all'*articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, come sostituito dal comma 6-septies del presente articolo, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'*articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione delle misure previste dal medesimo Piano, nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027.¹¹⁴⁹

6-sexiesdecies. Alle procedure di cui all'*articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, già bandite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla *legge 30 dicembre 2010, n. 240*, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.¹¹⁵⁰

6-septiesdecies. Fino al 31 dicembre 2026, le università riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui all'*articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo, ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'*articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'*articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.¹¹⁵¹

6-duodevicies. Fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'*articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, nel testo vigente prima della data di

¹¹⁴⁸ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79* e, successivamente, così modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. a) e b), D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*, e dall'*art. 6, comma 4, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2024, n. 18*.

¹¹⁴⁹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹⁵⁰ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹⁵¹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79* e, successivamente, così modificato dall'*art. 26, comma 5, lett. a) e b), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'*articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'*articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio. Fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'*articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'*articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.¹¹⁵²

6-undevicies. Il limite temporale di dodici anni di cui all'*articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi ai rapporti instaurati ai sensi degli *articoli 22 e 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non rientrano nel computo del predetto limite i rapporti instaurati ai sensi degli *articoli 22 e 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, come modificati dal presente articolo. L'esclusione dalle procedure di cui all'*articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo, disposta ai sensi dello stesso comma 6-decies, lettera b), numero 3), non si applica ai titolari dei contratti stipulati ai sensi dell'*articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.¹¹⁵³

6-vicies. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi dell'Investimento 6 della Missione 1, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'*articolo 24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, è inserito il seguente:

«Art. 24-ter (Tecnologi a tempo indeterminato). - 1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nonché nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, al fine di svolgere attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale, le università possono assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello spettante al personale di categoria EP.

¹¹⁵² Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79* e, successivamente, così modificato dall'*art. 26, comma 5-bis, lett. a) e b), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

¹¹⁵³ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'*articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e dall'*articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 novembre 2013, n. 128*, i requisiti, i titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale, e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'*articolo 24-bis*».¹¹⁵⁴

6-vicies semel. In via di prima applicazione e comunque entro trentasei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3 dell'*articolo 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, introdotto dal comma 6-vicies del presente articolo, le procedure concorsuali di cui al medesimo articolo 24-ter prevedono una riserva, pari al 50 per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e terza missione presso l'ateneo nel quale presta servizio, nonché per il personale che ha prestato servizio come tecnologo a tempo determinato di cui all'*articolo 24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240*.¹¹⁵⁵

6-vicies bis. Al fine di potenziare le misure volte a dare attuazione al PNRR negli specifici ambiti di competenza, il personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia già inquadrato nel ruolo ad esaurimento previsto dall'*articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381*, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può optare per il passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi con conseguente applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca. Alla copertura dei costi connessi al passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi, quantificati in euro 21.140,03 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulla quota di spettanza dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, di cui al primo periodo della lettera a) del *comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234*. L'inquadramento del personale nei primi due livelli di ricercatore e tecnologo è disciplinato ai sensi dell'*articolo 11, comma 3-ter, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218*. I ricercatori geofisici del ruolo ad esaurimento sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori e tecnologi del terzo livello degli enti pubblici di ricerca.¹¹⁵⁶

6-vicies ter. All'*articolo 1, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 398*, le parole: «, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato» sono soppresse.¹¹⁵⁷

6-vicies quater. All'*articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338*, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

¹¹⁵⁴ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹⁵⁵ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹⁵⁶ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹⁵⁷ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

«4-ter. Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza indicate nell'ambito dei bandi adottati in applicazione della presente legge possono essere destinate anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1, nonché di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con separato bando riservato alle finalità di cui al presente comma, da adottarsi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sono definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti e sono indicati gli standard ed i parametri di cui al comma 4, al fine di adeguarli alle modalità di acquisizione della disponibilità di posti letto di cui al primo periodo. Al fine di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al target M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e resilienza sul decreto di cui al secondo periodo e sul provvedimento di nomina della commissione di cui al comma 5, che può essere composta da rappresentanti indicati dal solo Ministero dell'università e della ricerca, possono non essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'*articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*.».¹¹⁵⁸

Art. 15. Rafforzamento della struttura organizzativa dell'ANPAL

1. Al fine di potenziare le funzioni di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, all'*articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150*, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. A decorrere dall'anno 2022 la dotazione organica dell'ANPAL vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione è incrementata di un numero complessivo di 43 unità di personale, di cui due dirigenti di livello dirigenziale generale, un dirigente di livello dirigenziale non generale e 40 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1. L'ANPAL è autorizzata, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, e in deroga a quanto previsto dall'*articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il contingente di personale di cui al primo periodo. Il contingente di personale di livello non dirigenziale è assunto tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche ovvero l'utilizzo di graduatorie esistenti.

4-ter. Per l'assunzione del contingente di personale di cui al comma 4-bis è autorizzata una spesa pari ad euro 1.283.627 per l'anno 2022 e ad euro 2.200.503 a decorrere dall'anno 2023. È, altresì, autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 100.000 per l'espletamento delle relative procedure concorsuali pubbliche.

4-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-ter si provvede a valere sugli stanziamenti ordinari del bilancio dell'ANPAL, con corrispondente utilizzo

¹¹⁵⁸ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 39, comma 1, D.L. 9 agosto 2022, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 settembre 2022, n. 142*.

delle entrate accertate annualmente rivenienti dal Fondo di cui all'*articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993, n. 236*».¹¹⁵⁹

Art. 15-bis. Disposizioni in materia di patronati¹¹⁶⁰

1. All'*articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, le parole: «, fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale» sono soppresse.

2. Allo scopo di semplificare la procedura di conferimento del mandato agli istituti di patronato, concorrendo a velocizzare gli adempimenti a loro carico, anche nell'ottica della piena attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli istituti di patronato possono acquisire anche in via telematica, nel rispetto dell'*articolo 64, comma 2-quater, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, il mandato di patrocinio di cui all'*articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193*, in deroga alle disposizioni ivi previste.

3. All'*articolo 32, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «E' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione finanziaria di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di remunerare, nei limiti della dotazione finanziaria del fondo di cui al presente comma, che costituisce limite di spesa massima, la specifica attività svolta dagli istituti di patronato. Il finanziamento è erogato agli istituti di patronato in maniera proporzionale rispetto alle pratiche che hanno ottenuto il punteggio».

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 348, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*.

Art. 15-ter. Disposizioni concernenti l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza¹¹⁶¹

1. Al fine di consentire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, alla *legge 12 luglio 2011, n. 112*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 5*, il comma 1 è sostituito dal seguente:

¹¹⁵⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹⁶⁰ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹⁶¹ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

«1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato 'Ufficio dell'Autorità garante', posto alle dipendenze dell'Autorità garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorità garante è vincolato dal segreto d'ufficio»;

b) dopo l'*articolo 5* è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Disposizioni in materia di personale). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica è costituita da due posti di livello dirigenziale non generale, un posto di livello dirigenziale generale e venti unità di personale non dirigenziale, di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso».

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della *legge 12 luglio 2011, n. 112*, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In fase di prima attuazione, il personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, nei limiti della relativa dotazione organica. L'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzato ad assumere personale non dirigenziale di categoria A, posizione economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel biennio 2022-2023, nei limiti dei posti della dotazione organica rimasti vacanti all'esito della procedura di cui al periodo precedente. Per la corresponsione dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario al personale non dirigenziale dell'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzata una spesa pari ad euro 65.799 per l'anno 2022 e ad euro 131.597 annui a decorrere dall'anno 2023.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari ad euro 1.121.470 per l'anno 2022 e ad euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

- a) quanto a euro 1.000.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*;
- b) quanto a euro 121.470 per l'anno 2022, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse trasferite nel 2022 sul proprio bilancio autonomo ai sensi dell'*articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*;
- c) quanto a euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*.

Art. 16. Potenziamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR

1. Al fine di garantire le attività connesse alla gestione, all'erogazione, al monitoraggio e al controllo dei finanziamenti statali agli investimenti comunali e di quelli destinati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente, il Ministero dell'interno è autorizzato per il triennio 2022-2024 ad assumere per le esigenze del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 30 unità di personale, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, nei profili professionali economico, informatico, giuridico e statistico, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente quella di attuazione dei progetti e comunque il termine del 31 dicembre 2026.¹¹⁶²

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 653.132 per l'anno 2022 e a euro 1.306.264 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.¹¹⁶³

Art. 16-bis. Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio¹¹⁶⁴

1. All'*articolo 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

«1-quater. La dotazione organica dei dirigenti di prima fascia dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è aumentata di 3 unità».

2. Al *comma 7 dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, le parole: «l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'*articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001*» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può conferire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili, uno o

¹¹⁶² Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*, dall'*art. 1, comma 21, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*, e, successivamente, dall'*art. 1, comma 8, lettera a), D.L. 30 dicembre 2023, n. 215*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2024, n. 18*.

¹¹⁶³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹⁶⁴ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

più incarichi di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui due anche in deroga ai contingenti previsti dall'*articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001*».

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 430.735 per l'anno 2022 e ad euro 861.469 a decorrere dall'anno 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio autonomo. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 223.990 per l'anno 2022 e a euro 447.970 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*.

Art. 16-ter. Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero della difesa¹¹⁶⁵

1. In considerazione della riduzione della dotazione organica del personale civile ai sensi della *legge 31 dicembre 2012, n. 244*, in coerenza con gli obiettivi di modernizzazione della pubblica amministrazione e valorizzazione delle competenze contenuti nel PNRR, al fine di favorire il ricambio generazionale, promuovendo i percorsi di carriera del personale civile di livello dirigenziale che ha acquisito specifiche professionalità, fino al 31 dicembre 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero della difesa possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli del medesimo Ministero in deroga al limite percentuale di cui all'*articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e comunque nel limite massimo di tre unità ulteriori.

2. Al *decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 6-bis*:
 - 1) al comma 7, le parole: «secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno»;
 - 2) al comma 9, le parole: «ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «per i posti destinati al ruolo normale-comparto aeronavale»;
- b) all'*articolo 35*, comma 2-bis, la parola: «primo» è sostituita dalla seguente: «secondo».

Art. 16-quater. Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato¹¹⁶⁶

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi all'emergenza umanitaria in corso

¹¹⁶⁵ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹⁶⁶ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

dovuta alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, e per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025, è autorizzata l'assunzione di un contingente fino a 500 allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti di quota parte delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui all'*articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*. Alle assunzioni di cui al primo periodo si provvede attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 9 del 31 gennaio 2020.

2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 a valere su quota parte delle facoltà assunzionali previste per l'anno 2022, previa individuazione delle cessazioni intervenute nell'anno 2021 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'*articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:

- a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, comunque non inferiore a 8,25/10, fermi restando le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1;
- b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ai quali sono convocati d'ufficio dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, ferma restando l'esclusione dei soggetti che siano stati comunque convocati ai corrispondenti accertamenti in occasione dello svolgimento del concorso di cui al comma 1.

3. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente del voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi del comma 2, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.

4. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'*articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335*, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

5. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'*articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, dei candidati risultati idonei nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato di cui al comma 1 del presente articolo, per i posti non soggetti alle riserve di cui all'*articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.

Art. 17. Misure di potenziamento dell'esecuzione penale esterna e rideterminazione della dotazione organica dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, nonché autorizzazione all'assunzione

1. Ai fini del rafforzamento delle misure per l'esecuzione penale esterna e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica dei dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna è incrementata di 11 unità. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 521.938 per l'anno 2022, di euro 1.043.876 per l'anno 2023, di euro 1.071.475 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.099.074 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.126.674 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 1.154.273 annui a decorrere dall'anno 2030.¹¹⁶⁷

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1.092 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 895 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 197 unità dell'Area II, posizione economica F2. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 7.791.328 per l'anno 2022 e di euro 46.747.967 annui a decorrere dall'anno 2023.¹¹⁶⁸

3. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2022, in deroga a quanto previsto dall'*articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza 1° luglio 2022, del citato contingente di personale dirigenziale, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dal comma 2 il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e in data non anteriore al 1° novembre 2022, 1.092 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 895 appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 197 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2, mediante l'espletamento di procedure concorsuali, in deroga a quanto previsto dall'*articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto e in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunità previste dalla normativa vigente. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni dalle assunzioni, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi dei precedenti commi e i relativi oneri sostenuti.¹¹⁶⁹

5. Ai fini dell'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche di personale dirigenziale penitenziario e del personale non dirigenziale, indicate nel

¹¹⁶⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹⁶⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹⁶⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84*, si provvede ai sensi dell'*articolo 35, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 dicembre 2021, n. 233*.

6. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui ai commi 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2022.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6 del presente articolo pari a euro 10.313.266 per l'anno 2022, a euro 47.791.843 per l'anno 2023, a euro 47.819.442 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a euro 47.847.041 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a euro 47.874.641 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a euro 47.902.240 annui a decorrere dall'anno 2030 si provvede:

- a) quanto ad euro 10.313.266 per l'anno 2022 e ad euro 17.500.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;¹¹⁷⁰
- b) quanto ad euro 30.291.843 per l'anno 2023, euro 30.319.442 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, euro 30.347.041 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 30.374.641 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 ed euro 30.402.240 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'*articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021 n. 234*.¹¹⁷¹

Art. 17-bis. Misure di potenziamento per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria e per la lotta attiva agli incendi boschivi, per la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché autorizzazione all'assunzione¹¹⁷²

1. Al fine di potenziare gli interventi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria e quelli finalizzati alla lotta attiva agli incendi boschivi, sono rideterminati gli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al *comma 1, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il *comma 961* è sostituito dal seguente:

«961. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 961-bis, 961-ter, 961-quater, 961-quinqies, 961-sexies e 961-septies, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 14,5 milioni di euro per l'anno 2023, 31

¹¹⁷⁰ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹⁷¹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹⁷² Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 62 milioni di euro per l'anno 2026, 68,5 milioni di euro per l'anno 2027, 71 milioni di euro per l'anno 2028, 74 milioni di euro per l'anno 2029, 77 milioni di euro per l'anno 2030, 79 milioni di euro per l'anno 2031 e 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032. Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse è destinato alle relative spese di funzionamento»;

b) dopo il *comma 961* sono inseriti i seguenti:

«961-bis. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato:

- a) la *tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335*, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 10 annesso alla presente legge;
- b) la *tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337*, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 11 annesso alla presente legge;
- c) alla *tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338*, nella colonna relativa ai posti di qualifica, alla riga relativa alle qualifiche di medico superiore e medico capo, dopo la parola: "185" sono aggiunte le seguenti: "(190 a decorrere dal 31 dicembre 2025)";
- d) le modifiche alle dotazioni organiche previste per le qualifiche di primo dirigente, di vice questore e di vice questore aggiunto ai sensi della lettera a) del presente comma sono effettuate gradualmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui al comma 961, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui è conseguentemente rielaborato, entro l'anno 2022, il piano programmatico pluriennale adottato, ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, lettera ii), numero 7), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, con decreto del Ministro dell'interno 20 maggio 2021*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021. Nello stesso piano programmatico pluriennale contenuto nel decreto da adottare ai sensi del primo periodo della presente lettera è riportato, altresì, il complesso delle modificazioni delle dotazioni organiche di cui alle lettere a), b) e c).

961-ter. Per le esigenze di potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri, al *codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 800*:
 - 1) al comma 1, la parola: "4.204" è sostituita dalla seguente: "4.537";
 - 2) al comma 4, la parola: "60.617" è sostituita dalla seguente: "60.653";
- b) all'*articolo 666*, comma 3, la parola: "ventinovesimo" è sostituita dalla seguente: "ventiseiesimo";
- c) l'*articolo 823* è sostituito dal seguente:

"Art. 823 (Organici dei generali e dei colonnelli). - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:

- a) generali di corpo d'armata: 11;
- b) generali di divisione: 29;
- c) generali di brigata: 96;
- d) colonnelli: 538";
- d) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, lo specchio B del quadro I della tabella 4 è sostituito dallo specchio B del quadro I della tabella 4 di cui all'allegato 12 annesso alla presente legge;
- e) dopo lo specchio B del quadro I della tabella 4 è inserito lo specchio B-bis del quadro I della tabella 4 di cui all'allegato 13 annesso alla presente legge;
- f) lo specchio C del quadro I della tabella 4 è sostituito dallo specchio C del quadro I della tabella 4 di cui all'allegato 14 annesso alla presente legge;
- g) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, dopo lo specchio A del quadro II della tabella 4 è inserito lo specchio A-bis del quadro II della tabella 4 di cui all'allegato 15 annesso alla presente legge;
- h) lo specchio B del quadro II della tabella 4 è sostituito dallo specchio B del quadro II della tabella 4 di cui all'allegato 16 annesso alla presente legge;
- i) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, lo specchio B del quadro III della tabella 4 è sostituito dallo specchio B del quadro III della tabella 4 di cui all'allegato 17 annesso alla presente legge;
- l) lo specchio C del quadro III della tabella 4 è sostituito dallo specchio C del quadro III della tabella 4 di cui all'allegato 18 annesso alla presente legge;
- m) i commi 2 e 3 dell'*articolo 2211-bis* sono sostituiti dai seguenti:

"2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio B), quadro I (specchio Bbis), quadro II (specchio A-bis) e quadro III (specchio B).

3. A decorrere dal 1° gennaio 2027 e fino al 31 dicembre 2031, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C), quadro II (specchio Abis) e quadro III (specchio C)";
- n) al comma 1 dell'*articolo 828*:
 - 1) al primo periodo, la parola: "duecentosettantaquattro" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantanove";
 - 2) alla lettera g), la parola: "139" è sostituita dalla seguente: "244";

- 3) alla lettera i), la parola: "sessantaquattro" è sostituita dalla seguente: "ottantaquattro";
- o) dopo l'*articolo 828* è inserito il seguente:
- " Art. 828-bis (Contingente per la tutela agroalimentare). - 1. È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 50 unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico, per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare di cui all'articolo 174-bis, comma 2-bis. Il predetto contingente è così determinato:
- a) generali di brigata: 0;
 - b) colonnelli: 0;
 - c) tenenti colonnelli: 0;
 - d) maggiori: 0;
 - e) capitani: 0;
 - f) ufficiali inferiori: 0;
 - g) ispettori: 34;
 - h) sovrintendenti: 0;
 - i) appuntati e carabinieri: 16".

961-quater. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Guardia di finanza:

- a) con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022, la *tabella 1a di cui alla tabella 11.1 allegata al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172*, è sostituita dalla tabella 1a di cui all'allegato 19 annesso alla presente legge;
- b) la *tabella 1 di cui alla tabella 11.2 allegata al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172*, è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato 20 annesso alla presente legge;
- c) all'*articolo 36, comma 41, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al primo periodo, la parola: "2027" è sostituita dalla seguente: "2029";
 - 2) al terzo periodo, la parola: "2027" è sostituita dalla seguente: "2023";
 - 3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dal 2024 al 2029 il numero di promozioni annuali di cui al presente comma è pari a due unità";
- d) alla *tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69*, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) alla colonna 5, "Specialità Amministrazione", il numero: "5" è sostituito dal seguente: "6";

- 2) alla colonna "Organico", il numero: "258" è sostituito dal seguente: "297";
- e) all'*articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199*, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 23.605 unità".

961-quinquies. La *tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443*, recante le dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 21 annesso alla presente legge.

961-sexies. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, di contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche nonché di presidio e controllo delle frontiere, connessi, tra l'altro, all'emergenza umanitaria in corso dovuta alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina e allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025, oltrech  per implementare l'efficienza degli istituti penitenziari, tenuto anche conto delle misure recate dai commi 961-bis, 961-ter, 961-quater e 961-quinquies, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalit  di cui all'*articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*,   autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 1.574 unit  delle Forze di polizia, negli anni dal 2022 al 2055, in aggiunta alle ordinarie facolt  assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° settembre di ciascun anno, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

Amministrazione e ruoli del personale	Numero annuo di assunzioni straordinarie											
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Polizia di Stato												
Ruolo degli Agenti e Assistenti che espletano funzioni di polizia	0	0	0	0	20	30	30	40	40	270	0	0
Arma dei carabinieri												
Categoria ufficiali - ruolo normale	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8 (fino al 2049 +4 nel 2050)
Categoria ufficiali - ruolo tecnico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 (2 nel 2034)
Categoria ufficiali - ruolo forestale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 (fino al 2055)
Contingente per la tutela dell'ambiente - ruolo ispettori	25	80										
Contingente per la tutela dell'ambiente - ruolo appuntati e carabinieri		20										
Contingente per la tutela agroalimentare - ruolo ispettori		34										
Contingente per la tutela agroalimentare - ruolo appuntati e carabinieri		16										
Ruolo appuntati e carabinieri		36										
Guardia di finanza												
Categoria ufficiali - ruolo normale	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3
Categoria ufficiali - ruolo tecnico-logistico- amministrativo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0
Ruolo appuntati e finanziari	50	62	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0
Polizia penitenziaria												
Ruolo Agenti/Assistenti	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	70	0

961-septies. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi:

- a) è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 95 unità, di cui 65 unità nei ruoli iniziali del personale che espleta funzioni specialistiche e 30 unità nei ruoli iniziali dei direttivi che espletano funzioni tecnico-professionali, a decorrere dal 15 novembre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 961, per un numero massimo di:
 - 1) 9 unità per l'anno 2022 nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali;
 - 2) 8 unità per l'anno 2023 nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali;
 - 3) 28 unità per l'anno 2024, di cui 13 unità nel ruolo iniziale dei direttivi tecnico-professionali, 7 unità nel ruolo iniziale dei piloti di

aeromobile vigile del fuoco e 8 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;

- 4) 4 unità per l'anno 2025, di cui 2 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 2 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
 - 5) 13 unità per l'anno 2026, di cui 7 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 6 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
 - 6) 7 unità per l'anno 2029 nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
 - 7) 6 unità per l'anno 2031, di cui 2 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco e 4 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco;
 - 8) 20 unità per l'anno 2032, di cui 15 unità nel ruolo iniziale degli elisoccorritori vigili del fuoco e 5 unità nel ruolo iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco;
- b) in conseguenza delle assunzioni di cui alla lettera a), la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla *tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217*, è incrementata di un numero corrispondente di unità;
 - c) per il personale che espleta funzioni specialistiche di cui alla lettera a), la copertura dei posti portati in aumento nella dotazione organica delle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco avviene, prioritariamente, mediante concorso pubblico, rispettivamente, ai sensi degli *articoli 33, 34 e 52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217*;
 - d) qualora ad esito delle procedure concorsuali di cui alla lettera c) risultino posti vacanti, l'accesso alle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco può avvenire mediante procedura selettiva interna, ai sensi degli *articoli 32 e 51 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217*. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;
 - e) la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco, di cui al presente comma, avviene mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'*articolo 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217*. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di complessive 15 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco».

3. Dopo l'*allegato 9 annesso alla legge 30 dicembre 2021, n. 234*, sono aggiunti gli allegati da 10 a 21, di cui all'*allegato 1-bis annesso al presente decreto*.

Art. 17-ter. Misure per la funzionalità dell'amministrazione della giustizia¹¹⁷³

1. Il Ministero della giustizia, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nonché di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di far fronte alle gravi scoperture di organico, può, fino al 31 dicembre 2025, assumere con contratto a tempo indeterminato, in numero non superiore a 1.251 unità complessive, personale non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, Area funzionale II, posizione economica F1, che possieda tutti i seguenti requisiti:¹¹⁷⁴

- a) risulti in servizio, successivamente alla data del 30 maggio 2022, con contratto a tempo determinato, presso l'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di operatore giudiziario;
- b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche espletate dall'amministrazione giudiziaria;
- c) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni senza demerito. Ai fini di cui alla presente lettera, per coloro che abbiano maturato almeno dodici mesi di servizio alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, sono equiparati a tale servizio i periodi:
 - 1) di perfezionamento di cui all'*articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*;
 - 2) di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del *comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*,
 - 3) di proseguimento per il 2017 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2016 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'*articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*,
 - 4) di proseguimento per il 2018 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2017 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'*articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*;
 - 5) di attività di tirocinio e collaborazione presso gli uffici giudiziari, attestate dai capi degli uffici medesimi, diversa da quelle indicate nei punti precedenti.

2. Le unità di personale assunte con le procedure di cui al comma 1 sono assegnate, con immissione in ruolo non antecedente al 1° gennaio 2023, alla sede presso cui

¹¹⁷³ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹⁷⁴ Alinea così modificato dall'*art. 8, comma 10-bis, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*.

prestano servizio alla data del 30 maggio 2022. Resta fermo quanto disposto dall'*articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. L'assunzione avviene, nei limiti dell'attuale dotazione organica, anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze, rispetto ai posti previsti per il profilo di operatore giudiziario nella pianta organica dei singoli uffici.

3. Per far fronte agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 43.189.188 annui a decorrere dall'anno 2023.

4. All'*articolo 1, comma 858, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022» e le parole da: «1.231» fino a: «e 123» sono sostituite dalla seguente: «120».

5. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari ad euro 43.189.188 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*.

6. Per le finalità di cui al comma 1, è prorogata sino al 31 dicembre 2022 la durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto, ai sensi dell'*articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, nell'anno 2021.

7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di euro 4.564.854 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Capo II

Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia finanziaria e fiscale

Art. 18. Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici

01. All'*articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti elettronici, le parole: «carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito» sono sostituite dalle seguenti: «carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate».¹¹⁷⁵

1. All'*articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, in materia di sanzioni

¹¹⁷⁵ Comma premesso dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, le parole «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 30 giugno 2022».

2. All'*articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127*, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, le parole da «Sono esonerati dalle predette disposizioni» fino a «o committente soggetto passivo d'imposta.» sono soppresse.¹¹⁷⁶

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti. Per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

4. All'*articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 2019, n. 157*, in materia di trasmissione dei dati relativi alle operazioni giornaliere saldate con mezzi di pagamento elettronici, le parole «di cui al comma 1-ter» sono soppresse.

4-bis. All'*articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il *comma 540* è sostituito dal seguente:

«540. A decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127*, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione è necessario che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato procedano all'acquisto con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione, e che associno all'acquisto medesimo il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544, e che l'esercente trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai *commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127*. A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice

¹¹⁷⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

lotteria, la persona fisica può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale»;

- b) al *comma 544*, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'avvio e per l'attuazione delle lotterie».¹¹⁷⁷

4-ter. All'*articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, dopo le parole: «presente disposizione» sono inserite le seguenti:

«. Per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l'atto definitivo di compravendita può essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022».¹¹⁷⁸

Art. 18-bis. Misure per favorire l'attuazione del PNRR (71)

1. All'*articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro annui dal 2023 al 2028, da destinare alla stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca, nonché all'assegnazione da parte di tali istituzioni di borse di ricerca da assegnare tramite procedure competitive».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

¹¹⁷⁷ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹⁷⁸ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico privato ai sensi degli *articoli 180 e seguenti del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, di importo superiore a 10 milioni di euro, da calcolare ai sensi del medesimo codice, sono tenute a richiedere un parere preventivo al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine della preliminare valutazione della corretta impostazione di tali progetti, in particolare rispetto all'allocazione dei rischi e alla contabilizzazione. Il parere, emesso dal DIPE di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro i successivi quarantacinque giorni, non assume carattere vincolante per le amministrazioni richiedenti. È facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta, nonché dell'interesse pubblico soddisfatto.

4. La richiesta del parere di cui al comma 3 è preliminare alla dichiarazione di fattibilità della relativa proposta di partenariato pubblico privato da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

5. La richiesta del parere di cui al comma 3 da parte dell'amministrazione aggiudicatrice interessata è sottoscritta dall'organo di vertice della stessa ed è inviata al DIPE e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, allegando il progetto di fattibilità tecnico-economica della proposta, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato con formule visibili, la matrice dei rischi e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile alla formulazione di un parere.

6. Per le finalità di cui al comma 3, è istituito, mediante protocollo d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso il DIPE, un apposito comitato di coordinamento, composto da sei membri, di cui tre designati dal DIPE e tre dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ai componenti del comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Per le finalità di cui ai commi 3 e 6, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è altresì autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, con le medesime competenze. Al fine di garantire anche il perseguimento degli obiettivi fissati dal PNRR (M1C1-112), l'Agenzia delle entrate è autorizzata, nei limiti dei posti disponibili della propria vigente dotazione organica, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale corrispondente alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente già autorizzate ai sensi dell'*articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, o da autorizzare ai sensi del predetto *articolo 35, comma 4*, entro la data del 31 dicembre 2022. Il reclutamento del contingente di personale di cui al periodo precedente avviene mediante l'avvio di procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'*articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, e a quelle in materia di procedure di mobilità, ovvero tramite lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Le risorse variabili dei Fondi delle risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate relativi agli anni 2020 e 2021 sono incrementate, rispettivamente, di euro 7.487.544 e di euro 4.004.709. Al relativo onere,

pari ad euro 7.487.544 per l'anno 2022 e ad euro 4.004.709 per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia delle entrate. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 3.856.086 euro per l'anno 2022 e a 2.062.426 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione al potenziamento della riscossione nazionale, l'Agenzia delle entrate, limitatamente alle attività istituzionali da svolgere in sinergia con l'Agenzia delle entrate - Riscossione ai sensi dell'*articolo 1, comma 5-quater, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° dicembre 2016, n. 225*, può conferire fino a 3 incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell'*articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, anche in eccedenza rispetto alle misure percentuali previste dal predetto *articolo 19, comma 6*, nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

8. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, pari a euro 94.009 per l'anno 2022 e a euro 188.018 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Il presente articolo non si applica alle concessioni autostradali nonché alle procedure che prevedono l'espressione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

10. Le spese per acquisto di beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato finanziate con risorse derivanti dal PNRR, da programmi cofinanziati dall'Unione europea e da programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027 non rilevano ai fini dell'applicazione dei relativi limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. All'*articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2006, n. 233*, il comma 24-quinquies è abrogato.

11. Per il rafforzamento, in particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in relazione alle finalità previste dall'*articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2021, n. 113*, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per il triennio 2022-2024, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 50 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.175.111 per l'anno 2022 e di euro 2.350.222 annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. (72)

12. All'*articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale di cui all'*articolo 216, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, sostenuti dalle centrali di committenza in attuazione di quanto previsto dal presente articolo, possono essere posti a carico delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del presente decreto».

Art. 18-ter. Disposizioni in materia di gioco pubblico¹¹⁷⁹

1. Nelle more dell'approvazione e dell'attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e finanza per l'anno 2021 quale collegato alla manovra di bilancio 2022-2024, nel rispetto delle esigenze di continuità delle entrate erariali, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati, è prorogato a titolo oneroso fino al 30 giugno 2024. Gli oneri concessori dovuti a decorrere dal 30 giugno 2022, da versare in due rate annuali scadenti il 30 aprile ed il 31 ottobre, sono confermati nella misura definita dall'*articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*. Con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definiti gli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali.¹¹⁸⁰

2. All'*articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7.1. Con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla lettera c-bis) del comma 7 che non distribuiscono tagliandi e di cui alla lettera c-ter) dello stesso comma, basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e video o siano privi di interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*. Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l'obbligo di versamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'*articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640*. A tal fine, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 7-ter, sono previsti specifici obblighi dichiarativi».

3. Il Fondo di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, è integrato per l'importo di euro 31.761.000 per l'anno 2022, di euro 63.522.000 per l'anno 2023 e di euro 31.761.000 per l'anno 2024.

4. All'onere derivante dal comma 3, pari a euro 31.761.000 per l'anno 2022, a euro 63.522.000 per l'anno 2023 e a euro 31.761.000 per l'anno 2024, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 1.

¹¹⁷⁹ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹⁸⁰ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Determinazione 8 luglio 2022, n. 320379/RU*.

Art. 19. Portale nazionale del sommerso

1. All'*articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di una efficace programmazione dell'attività ispettiva nonché di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro e dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro denominato Portale nazionale del sommerso (PNS). Il Portale nazionale del sommerso sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS e l'INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi.»;¹¹⁸¹
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nel portale di cui al comma 1 confluiscono i verbali ispettivi nonché ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5 milioni per l'anno 2022 ed euro 800.000 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:¹¹⁸²

- a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante riduzione, per 2,86 milioni di euro per l'anno 2022, del fondo di cui all'*articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*.

Art. 19-bis. Proroga del termine di cui all'*articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 aprile 2012, n. 35*¹¹⁸³

1. All'*articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 aprile 2012, n. 35*, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

¹¹⁸¹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹⁸² Alinea così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹⁸³ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

Art. 20. Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Allo scopo di assicurare un'efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, promuove appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'attivazione, tra gli altri:¹¹⁸⁴

- a) di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;
- b) di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l'altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l'abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;
- c) di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;
- d) di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 21. Utilizzo di economie degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Fatta salva la normativa in materia di utilizzo delle economie di progetto e delle risorse disponibili per la compensazione degli oneri derivanti dall'incremento dei prezzi dei materiali necessari alla realizzazione delle opere, le amministrazioni titolari degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza possono destinare eventuali risorse delle missioni e componenti del Piano non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti al finanziamento dei Progetti Bandiera di cui all'*articolo 33, comma 3, lettera b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233*, proposti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano all'interno delle stesse missioni e componenti del Piano, in coerenza con le relative condizionalità e previa individuazione del contributo di tali progetti ai traguardi e agli

¹¹⁸⁴ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

obiettivi già fissati per le stesse, nel rispetto del vincolo di cui all'*articolo 2, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, e con allocazione nelle aree territoriali alle quali le risorse non assegnate erano originariamente destinate, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.¹¹⁸⁵

2. Alla realizzazione dei Progetti Bandiera di cui al comma 1 possono altresì concorrere le risorse afferenti ai Piani di sviluppo e coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'*articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*.¹¹⁸⁶

2-bis. All'*articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole da: «si applicano» fino a: «sezione II» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III del presente capo, salvo quanto disposto dagli articoli 6, per la parte applicabile alla commercializzazione sul mercato internazionale, 7, comma 7, e»;
- b) i commi 3 e 4 sono abrogati.¹¹⁸⁷

Art. 22. Beni confiscati alla mafia - ulteriori misure a supporto

1. Al fine di rendere effettivi gli obiettivi della misura «Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie» di cui alla missione M5C3, investimento 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, per le spese di gestione dei predetti beni, da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite dall'Agenzia per la coesione territoriale con propri provvedimenti in favore degli enti beneficiari selezionati all'esito delle procedure di attuazione della misura di cui al comma 1.

¹¹⁸⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹⁸⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹⁸⁷ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

Capo III

Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute

Art. 23. Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo, di accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino

1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde, anche qualora l'impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'*articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio al ricorrere dei quali si applica il comma 1. Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità con le quali l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.^{1188 1189}

3. L'idrogeno prodotto ai sensi del comma 1 non rientra tra i prodotti energetici di cui all'*articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, e non risulta sottoposto ad accisa ai sensi del medesimo testo unico se non direttamente utilizzato in motori termici come carburante.¹¹⁹⁰

4. All'*articolo 21, quarto comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775*, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, dopo le parole «prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione» sono inserite le seguenti: «e privilegiando la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua».¹¹⁹¹

5. Al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 57, comma 1, lettera a), numero 2)*, in materia di approvazione dei piani di bacino, dopo le parole «sentita la Conferenza Stato-regioni» sono aggiunte le seguenti: «che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta di parere, decorsi i quali si procede anche in mancanza del parere»;
- b) all'*articolo 250, comma 1-bis*, in materia di bonifica da parte dell'amministrazione, dopo le parole «ripristino ambientale» sono inserite le

¹¹⁸⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹⁸⁹ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 21 settembre 2022*.

¹¹⁹⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹⁹¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

seguenti: «e di tutela del territorio e delle acque, le Autorità di bacino distrettuali».

5-bis. All'*articolo 38, comma 1, alinea, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199*, dopo le parole: «produzione di idrogeno» sono inserite le seguenti: «e delle infrastrutture connesse, ivi compresi compressori e depositi e eventuali infrastrutture di connessione a reti di distribuzione e trasporto»,¹¹⁹²

5-ter. All'*articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28*, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:

«9-ter. Nel caso di intervento che coinvolga più Comuni, l'istanza di procedura abilitativa semplificata è presentata a tutti i Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse. L'amministrazione competente ai sensi del presente comma è individuata nel Comune sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare, che acquisisce le eventuali osservazioni degli altri Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse».¹¹⁹³

Art. 23-bis. Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse¹¹⁹⁴

1. All'*articolo 5-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 20 maggio 2022, n. 51*¹¹⁹⁵, ai commi 1 e 2, dopo le parole: «produzione di energia elettrica da biogas» sono inserite le seguenti: «e biomasse di potenza fino ad 1 MW».

Art. 24. Potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell'ENEA

1. All'*articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2013, n. 90*, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 «Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici», nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati alla conclusione degli stessi. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della transizione ecologica, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.».¹¹⁹⁶

¹¹⁹² Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹⁹³ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹⁹⁴ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹⁹⁵ NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 20 maggio 2022, n. 67».

¹¹⁹⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

2. Al fine di assicurare al Ministero della transizione ecologica il supporto necessario per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate alla attuazione e al monitoraggio del Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENEA modifica il proprio statuto prevedendo l'istituzione della figura del direttore generale. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione organica dell'Agenzia è modificata con l'inserimento di una unità dirigenziale di livello generale. Per l'istituzione del posto funzione di livello dirigenziale generale è autorizzata la spesa di 67.456 euro per l'anno 2022 e di 202.366 euro annui a decorrere dall'anno 2023; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.¹¹⁹⁷

3. All'*articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99*, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Al presidente spetta la legale rappresentanza dell'ENEA».¹¹⁹⁸

Art. 24-bis. Contributo a favore di impianti sportivi e piscine¹¹⁹⁹

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le discipline sportive associate e gli enti pubblici che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e che rispondano ai requisiti di cui all'*articolo 55 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014*, possono accedere, per l'anno 2023, a contributi in conto capitale per progetti di investimento nel limite massimo di 1 milione di euro finalizzati all'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo. L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al *regolamento (UE) n. 651/2014* e, in particolare, all'*articolo 55 del medesimo regolamento*, e l'importo massimo dell'aiuto è fissato nell'80 per cento dei costi ammissibili. La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e, con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. La concessione dei predetti contributi è autorizzata nel limite massimo complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2023.

¹¹⁹⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹⁹⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹¹⁹⁹ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027, di cui all'*articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*.

Art. 25. Obiettivi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti¹²⁰⁰

1. All'*articolo 198-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, la lettera i) è abrogata.

2. All'*articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Costituisce altresì parte integrante del piano di gestione dei rifiuti il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico. Il piano è redatto in conformità alle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

Art. 25-bis. Modifica all'*articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*¹²⁰¹

1. All'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. L'accordo di programma quadro di cui al comma 5 stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ad un sistema autonomo di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), ovvero ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223 assicurano la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. Per adempiere agli obblighi di cui al precedente periodo, i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ai sistemi di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), possono avvalersi dei consorzi di cui all'articolo 223 facendosi carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi».

Art. 26. Supporto tecnico-operativo per le misure attuative del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica¹²⁰²

1. Al fine di garantire il supporto tecnico-operativo necessario per l'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica è istituito nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero il Fondo per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'*articolo 9 del decreto-*

¹²⁰⁰ Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²⁰¹ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²⁰² Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

*legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 nonché pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.*¹²⁰³

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.¹²⁰⁴

2-bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è integrata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al primo periodo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

- a) quanto a euro 1.270.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 34, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152* convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 dicembre 2021, n. 233*;
- b) quanto a euro 230.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 34, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 dicembre 2021, n. 233*.¹²⁰⁵

Art. 26-bis. Potenziamento del controllo in materia di reati ambientali¹²⁰⁶

1. Ai fini del potenziamento del controllo in materia di reati ambientali, alla parte sestabis del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 318-ter*, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi da corrispondere a carico del contravventore per l'attività di asseverazione tecnica fornita dall'ente specializzato competente nella materia cui si riferisce la prescrizione di cui al comma 1, quando diverso dall'organo di vigilanza che l'ha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione, dallo stesso organo accertatore, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'*articolo 55 del codice di procedura penale* quando si tratti di ente diverso da un corpo od organo riconducibile a un'amministrazione statale»;
- b) all'*articolo 318-quater*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

¹²⁰³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79* e successivamente, dall'*art. 44, comma 1, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*.

¹²⁰⁴ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²⁰⁵ Comma aggiunto dall'*art. 8, comma 7, D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

¹²⁰⁶ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

«2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato, destinata all'entrata del bilancio dello Stato, unitamente alla somma dovuta ai sensi dell'articolo 318-ter, comma 4-bis. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della somma dovuta ai fini dell'estinzione del reato e di quella da corrispondere, ai sensi dell'articolo 318-ter, comma 4-bis, per la redazione della prescrizione o, in alternativa, per il rilascio dell'asseverazione tecnica. Gli importi di cui all'articolo 318-ter, comma 4-bis, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati al potenziamento delle attività di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti organi ed enti».

2. Il decreto di cui al *comma 4-bis dell'articolo 318-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006*, introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 27. Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici

1. Allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici, e delle zoonosi è istituito il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici, di seguito «SNPS».¹²⁰⁷

2. Il SNPS, mediante l'applicazione dell'approccio integrato «one-health» nella sua evoluzione «planetary health» e tramite l'adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla *legge 28 giugno 2016, n. 132*, di seguito «SNPA», concorre al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati in particolare alla promozione della salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici, valorizzando le esigenze di tutela delle comunità e delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità, in coerenza con i principi di equità e prossimità.¹²⁰⁸

3. Ai fini di cui al comma 2, il SNPS svolge le seguenti funzioni:

- a) identifica e valuta le problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici, per contribuire alla definizione e all'implementazione di politiche di prevenzione attraverso l'integrazione con altri settori;
- b) favorisce l'inclusione della salute nei processi decisionali che coinvolgono altri settori, anche attraverso attività di comunicazione istituzionale e formazione;

¹²⁰⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²⁰⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

- c) concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all'implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza associati a priorità di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all'*articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132*;
 - d) concorre alla individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di sistemi informativi funzionali all'acquisizione, all'analisi, all'integrazione e all'interpretazione di modelli e dati;
 - e) assicura il supporto alle autorità competenti nel settore ambientale per l'implementazione della valutazione di impatto sanitario (VIS) nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS), della valutazione di impatto ambientale (VIA) e dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);¹²⁰⁹
 - e- bis) predispone una relazione annuale in merito ai campi di intervento, alle prospettive di ricerca e di implementazione delle proprie funzioni e ai possibili interventi normativi, ai fini della sua trasmissione alle Camere da parte del Governo.¹²¹⁰
4. Fanno parte del SNPS, operando in coordinamento tra loro, in una logica di rete:
- a) i Dipartimenti di prevenzione di cui agli *articoli 7 e 7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, in coerenza con le previsioni di cui all'*articolo 7-ter, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo*;
 - b) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con funzioni di coordinamento in rete dei Dipartimenti di cui alla lettera a) tra di loro e con le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché con gli altri enti del territorio di competenza, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del SNPS;
 - c) gli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270*;
 - d) l'Istituto superiore di sanità, con compiti di coordinamento e supporto tecnico-scientifico;
 - e) il Ministero della salute, con compiti di indirizzo, programmazione, monitoraggio e comunicazione istituzionale, anche mediante l'adozione di apposite direttive.¹²¹¹

5. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque nel rispetto della tempistica e degli obiettivi individuati per il progetto di cui al comma 8 dall'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati gli specifici compiti, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'*articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*,

¹²⁰⁹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²¹⁰ Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²¹¹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

che tutti i soggetti di cui al comma 4 svolgono nell'ambito del SNPS, per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3.^{1212 1213}

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 5, e comunque nel rispetto della tempistica e degli obiettivi individuati per il progetto di cui al comma 8 dall'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, sono definite le modalità di interazione del SNPS con il SNPA. Allo scopo di assicurare, anche mediante l'adozione di apposite direttive, la effettiva operatività, secondo criteri di efficacia, economicità e buon andamento, delle modalità di interazione del SNPS con il SNPA, con il decreto di cui al primo periodo è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia, della quale fanno parte:¹²¹⁴

- a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede;
- b) due rappresentanti del SNPS, designati dal Ministro della salute tra i dirigenti del medesimo Ministero e dell'Istituto superiore di sanità, con comprovate competenze nel settore della prevenzione sanitaria;¹²¹⁵
- c) due rappresentanti designati dal Ministro della transizione ecologica, tra i dirigenti del medesimo Ministero e del SNPA con comprovate competenze nel settore;¹²¹⁶
- d) un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.¹²¹⁷

7. La partecipazione alle riunioni e alle altre attività promosse dalla Cabina di regia non comporta la corresponsione di gettoni o altri emolumenti comunque denominati, ivi inclusi rimborsi di spese, diarie e indennità, e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Ai fini dell'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si provvede con gli interventi indicati, per il progetto «Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima», nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, nel limite delle risorse di cui all'*articolo 1, comma 2, lettera e), punto 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.*¹²¹⁸

9. Le amministrazioni di cui al comma 4 provvedono agli adempimenti connessi all'attuazione del presente articolo con le risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

¹²¹² Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²¹³ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 9 giugno 2022*.

¹²¹⁴ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²¹⁵ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²¹⁶ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²¹⁷ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 29 marzo 2023*.

¹²¹⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

Capo IV

Transizione digitale

Art. 28. Costituzione e disciplina della società 3-I S.p.A. per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni software e di servizi informatici a favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al *regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021*, con particolare riguardo alla Riforma 1.2 della Missione 1, Componente 1, e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici, è autorizzata la costituzione della società 3-I S.p.A., con sede in Roma, a capitale interamente pubblico. La società svolge le proprie attività a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle altre pubbliche amministrazioni centrali indicate nell'elenco pubblicato ai sensi dell'*articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, fermo restando quanto stabilito dall'*articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*. Il capitale sociale della società 3-I S.p.A., pari a 45 milioni di euro in fase di prima sottoscrizione, è interamente sottoscritto e versato, in tre rate annuali, dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT, nella misura di un terzo per ciascun ente, o nella diversa misura indicata nello statuto di cui al comma 2. Sono consentiti successivi aumenti di capitale sociale per mezzo di conferimenti in natura da parte dei predetti soci. Ogni singolo socio non può comunque detenere una quota superiore al 65 per cento del capitale sociale.¹²¹⁹

2. Lo statuto della società di cui al comma 1 è adottato con deliberazione congiunta dei presidenti degli Istituti di cui al medesimo comma 1 che partecipano al capitale sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Lo statuto definisce la missione della società, anche in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ruoli e responsabilità degli organi della società, nonché le regole di funzionamento della società. Lo statuto definisce altresì le modalità di esercizio del controllo analogo, esercitato dai tre Istituti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi istituzionali e la coerenza con le finalità della transizione digitale nazionale.^{1220 1221}

3. Il consiglio di amministrazione della società è composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per

¹²¹⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79* e, successivamente, dall'*art. 31, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. 9 agosto 2022, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 settembre 2022, n. 142*.

¹²²⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²²¹ Vedi, anche, il *Comunicato 16 settembre 2022*, pubblicato nella G.U. 16 settembre 2022, n. 217.

l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con funzioni di Presidente, e uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I restanti tre membri sono designati, uno ciascuno, dagli Istituti di cui al comma 1, tra gli appartenenti al proprio personale dirigenziale, e sono nominati con decreto delle rispettive amministrazioni vigilanti.

4. Il collegio sindacale della società è composto da tre membri titolari, nominati rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dal Ministro dell'economia e delle Finanze, quest'ultimo con funzioni di presidente, nonché da due membri supplenti, di cui uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed uno dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di consentire il necessario controllo analogo della società 3-I S.p.A., sono in ogni caso sottoposti all'approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli atti della suddetta società relativi a:

- a) affidamenti di attività da parte di amministrazioni diverse da quelle che esercitano il controllo sulla società, per importi maggiori di 500.000 euro;¹²²²
- b) costituzione di nuove società;
- c) acquisizioni di partecipazioni in società;
- d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie;
- e) designazione di amministratori;
- f) proposte di revoca di amministratori;
- g) proposte di modifica dello statuto della società 3-I S.p.A. o di società partecipate;
- h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori.

6. Il rapporto della società con gli Istituti e con le amministrazioni di cui al comma 1 è regolato da apposito contratto di servizio, nel quale sono fissati la data di avvio dei servizi, i livelli minimi inderogabili delle prestazioni e le relative compensazioni economiche, conformemente agli atti di indirizzo strategico approvati dal consiglio di amministrazione. Per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel contratto di servizio la società può stipulare contratti di lavoro e provvedere all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture ai sensi del codice di cui al *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge.¹²²³

7. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e degli altri ministri interessati, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, tenendo conto delle esigenze di autonomia degli Istituti partecipanti, le risorse finanziarie per il conferimento delle quote del capitale sociale di cui al comma 1, i beni immobili in proprietà degli Istituti di cui al comma 1, gli strumenti, i mezzi, gli apparati, le

¹²²² Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²²³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

infrastrutture informatiche oggetto di gestione, i contratti, i rapporti attivi e passivi e ogni altra pertinenza, che sono conferiti o trasferiti alla società 3-I S.p.A. per l'assolvimento dei propri compiti, e sono stabilite le relative modalità di trasferimento alla società.^{1224 1225 1226}

7-bis. Tutte le operazioni, gli atti, i trasferimenti e le cessioni riguardanti beni mobili, immobili, contratti, rapporti attivi e passivi, apparati, infrastrutture e comunque beni strumentali, effettuati da parte degli Istituti di cui al comma 1 nei confronti della società di cui al presente articolo sono esenti, senza limiti di valore, da ogni imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.¹²²⁷

8. La pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

9. Agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del capitale sociale della società si provvede a valere sulle risorse appostate, per le medesime finalità, nei bilanci degli Istituti partecipanti di cui al comma 1, come certificate dagli organi di revisione dei medesimi Istituti, che sono tenuti ad assicurarne apposita evidenza contabile. A tal fine sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti in conto capitale nei bilanci di previsione dei predetti Istituti.¹²²⁸

Art. 29. Acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali

1. All'*articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, per l'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali».

Art. 30. Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore spaziale e aerospaziale e disposizioni in materia di *codice dell'amministrazione digitale*¹²²⁹

1. Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al *decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 2*:

- 1) al comma 2 le parole «alla *legge 9 maggio 1989, n. 168*, e successive modificazioni,» sono soppresse e, dopo le parole «al *decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204*,» sono inserite le seguenti: «al *decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218*,»;

¹²²⁴ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79* e, successivamente, dall'*art. 31, comma 1, lett. b), D.L. 9 agosto 2022, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 settembre 2022, n. 142*.

¹²²⁵ Vedi, anche, il *Comunicato 16 settembre 2022*, pubblicato nella G.U. 16 settembre 2022, n. 217.

¹²²⁶ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 15 settembre 2022*.

¹²²⁷ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79* e, successivamente, così modificato dall'*art. 31, comma 1, lett. c), D.L. 9 agosto 2022, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 settembre 2022, n. 142*.

¹²²⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²²⁹ Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

- 2) al comma 3 le parole «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o Sottosegretario di Stato delegato»; e le parole «le competenze attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza»; in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Il Ministero dell'Università e della ricerca esercita poteri di indirizzo strategico limitatamente all'attività di ricerca scientifica svolta dall'ASI.»;¹²³⁰
- b) all'*articolo 3*, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) alla lettera a) dopo le parole «degli indirizzi del» sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato e del»;¹²³¹
 - 2) alla lettera a-bis) dopo le parole «degli indirizzi del» sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato e del»;¹²³²
 - 3) alla lettera b) dopo le parole «degli indirizzi del» sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato e del»;¹²³³
 - 4) alla lettera c) dopo le parole «con le indicazioni del» sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato e del» e dopo le parole «l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), per quanto riguarda il settore dell'astrofisica» sono inserite le seguenti: «e con gli altri enti pubblici di ricerca, nel quadro del coordinamento della ricerca nazionale, assicurato dal Ministero dell'Università e della ricerca»;¹²³⁴
 - 5) alla lettera f), le parole «dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema Universitario e della ricerca (ANVUR)»;
- c) all'*articolo 6*:
- 1) al comma 1, la lettera f) è abrogata;
 - 2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «E' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è individuato dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, con le procedure di cui ai *commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213*. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.»;
- d) all'articolo 7:

¹²³⁰ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²³¹ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²³² Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²³³ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²³⁴ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

- 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «Consiglio di amministrazione» sono inserite le seguenti: «, fatti salvi i poteri del Presidente del Consiglio dei ministri e del Comitato interministeriale di cui all'articolo 21,»;
 - 2) al comma 1, lettera e), le parole «, il comitato di valutazione, e il direttore generale» sono soppresse;¹²³⁵
 - 3) al comma 1, lettera h), le parole «al direttore generale,» sono soppresse;
 - 4) al comma 2, le parole «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato»; la parola «quattro» è sostituita dalla seguente «sei» e dopo le parole «dei quali uno designato» sono inserite le seguenti: «dal Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno»;¹²³⁶
 - 5) al comma 3, le parole «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato»;¹²³⁷
- e) all'articolo 9, comma 2:
- 1) al primo periodo, le parole «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato»;¹²³⁸
 - 2) al secondo periodo, dopo le parole «due membri supplenti sono designati», sono inserite le seguenti: «, uno effettivo e uno supplente ciascuno, dal Presidente del Consiglio dei ministri e»;
- f) all'*articolo 11*, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Il direttore generale è nominato dal Presidente dell'Agenzia, previa delibera del consiglio di amministrazione.»;
- g) all'*articolo 13* sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 4 le parole «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca», sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato»;¹²³⁹
 - 2) al comma 6, dopo le parole «Presidente del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato»; e le parole «, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,» sono soppresse;¹²⁴⁰

¹²³⁵ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²³⁶ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²³⁷ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²³⁸ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²³⁹ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²⁴⁰ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

- h) all'*articolo 14* dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il piano triennale dell'ente ed i relativi aggiornamenti annuali sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, con proprio decreto, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca limitatamente agli aspetti riguardanti i piani di esplorazione e di ricerca e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti di competenza.»;¹²⁴¹
- i) all'*articolo 15* sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, lettera a), le parole «per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all'*articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204*» sono sostituite dalle seguenti: «per il finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), di cui al comma 2-bis»;
 - 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in sede di distribuzione del Fondo di cui al comma 2-bis, assegna priorità alle risorse destinate ad obbligazioni derivanti da programmi internazionali. Sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno i programmi in collaborazione con l'ESA ed i programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la *legge 29 gennaio 2001, n. 10*. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze l'elenco analitico degli oneri per il successivo esercizio derivanti dalle predette obbligazioni internazionali.»;
 - 3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), con una dotazione pari a 499 milioni di euro a decorrere dal 2022, destinato alla copertura delle spese di funzionamento e gestione dell'ASI, nonché al finanziamento delle attività dell'ASI, ivi comprese quelle di svolgimento dei programmi in collaborazione con l'ESA. Le risorse del predetto Fondo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere assegnate all'Autorità di Governo delegata per le politiche spaziali e aerospaziali, che ne cura la ripartizione con apposito decreto.»;¹²⁴²
- l) all'*articolo 16* sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le attività di cui al comma 1, lettere a), b) c) e d) sono in ogni caso sottoposte alla previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli accordi e alle convenzioni con le università e gli enti pubblici di ricerca di cui all'*articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218*, adottati in esecuzione di azioni previste nel piano triennale di attività di cui all'articolo

¹²⁴¹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²⁴² Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

14, limitatamente agli aspetti riguardanti i piani di esplorazione e di ricerca.»;¹²⁴³

- 2) al comma 4 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, nonché con apposita relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri»;
- m) all'*articolo 17*, comma 1, le parole «in coerenza con le procedure e modalità di cui all'*articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168*.» sono sostituite dalle seguenti: «sottoposti al controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri in coerenza con le procedure e modalità di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218*.»;
- n) all'*articolo 18*, comma 1, dopo le parole «sono inviati» sono inserite le seguenti: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

2. Le azioni possedute dall'Agenzia spaziale italiana (ASI) nel Centro italiano ricerche aerospaziali (CIRA) S.p.a., ai sensi del regolamento di cui al *decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno 1998, n. 305*, sono trasferite, a titolo gratuito, al Consiglio nazionale delle ricerche. (110)

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia spaziale italiana adegua il proprio statuto ed i propri regolamenti alle disposizioni di cui al presente articolo. (110)

4. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o Sottosegretario di Stato delegato assegna all'ente un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie e regolamentari; decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di attuare le necessarie modifiche statutarie e regolamentari. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. (110)

5. Gli organi dell'Agenzia spaziale italiana, integrati ai sensi del comma 1, lettera d), numero 4), rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato. (110)

5-bis. Le maggiori spese derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera d), numero 4), pari a euro 20.900 per l'anno 2022 e a euro 41.800 a decorrere dall'anno 2023, sono poste a carico del bilancio dell'ASI. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 10.764 euro per l'anno 2022 e a 21.527 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*. (111)

¹²⁴³ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera i), numeri 1), 2) e 3), pari a 499 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204*.¹²⁴⁴

7. All'*articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204*, le parole «all'ASI, di cui all'*articolo 15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'articolo 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233*» sono soppresse.

8. Fatti salvi i finanziamenti e i contributi già assegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché fermo restando quanto previsto al comma 6, l'ASI non può ricevere altre risorse o contributi comunque denominati disposti dal Ministero dell'università e della ricerca in favore di altri enti pubblici di ricerca vigilati dal medesimo ministero.

8-bis. Al *codice dell'amministrazione digitale*, di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 3-bis, comma 4*, le parole da: «, anche ai sensi dell'*articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241*» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. Per la violazione della presente disposizione si applica l'articolo 18-bis»;
- b) all'*articolo 18-bis*, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in tutti i casi in cui l'AgID esercita poteri sanzionatori attribuiti dalla legge»;
- c) all'*articolo 62, comma 2-bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modalità e i tempi di adesione da parte dei comuni all'archivio nazionale informatizzato, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile, sono definiti con uno o più decreti di cui al comma 6-bis»;
- d) all'*articolo 64*, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
«3-ter. I gestori dell'identità digitale accreditati, in qualità di gestori di pubblico servizio, prima del rilascio dell'identità digitale a una persona fisica, verificano i dati identificativi del richiedente, ivi inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'ANPR di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma prevista dall'articolo 50-ter. Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identità digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica dell'esistenza in vita. Il direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operatività delle funzionalità necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori dell'identità digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi».¹²⁴⁵

8-ter. All'*articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 novembre 2021, n. 156*, dopo il comma 7-novies è aggiunto il seguente:

¹²⁴⁴ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²⁴⁵ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

«7-decies. Per le medesime finalità di cui al comma 7-quinquies, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o il Sottosegretario di Stato delegato alle politiche spaziali e aerospaziali, nel rispetto delle condizioni previste nella *comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01*, come richiamata dalla *comunicazione della Commissione europea 2021/C 508/01*, concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, è autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 90 milioni di euro, a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'*articolo 1, comma 2, lettera a), punto 3, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*, per 10 milioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023, 28 milioni di euro per l'anno 2024 e 17 milioni di euro per l'anno 2025, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'*articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, ovvero di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, comprese quote o azioni di fondi per il venture debt o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture debt, istituiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'*articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*. I rapporti tra le parti, i criteri e le modalità degli investimenti sono regolati da un'apposita convenzione, anche per quanto riguarda la remunerazione dell'attività svolta. I rimborsi dei capitali investiti e qualsiasi ritorno sui medesimi, incluse le plusvalenze, sono versati all'entrata del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri».¹²⁴⁶

Art. 31. Struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche spaziali e aerospaziali

1. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128* e fatte salve le competenze del Ministero della difesa in materia di difesa nazionale nonché di realizzazione, mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionali di cui agli *articoli 88 e 89 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, ai fini dell'espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di alta direzione, responsabilità politica generale e coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nell'area funzionale delle politiche spaziali e aerospaziali, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di una posizione di livello generale e di due posizioni di livello non generale, da assegnare a una apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'*articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura di cui al presente comma fino al 31 dicembre 2026, possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'*articolo 19, commi 6 o 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, anche in

¹²⁴⁶ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.¹²⁴⁷

2. Per l'esercizio delle funzioni attribuite alla struttura di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri può procedere, a valere sulle attuali facoltà assunzionali, al reclutamento, tramite apposito concorso da espletare ai sensi dell'*articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto, di 5 unità di personale non dirigenziale. Per l'espletamento del predetto concorso, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al *comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*. La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, altresì, di un contingente di 5 esperti, di cui 2 designati d'intesa con il Ministro della difesa e uno designato d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie delle applicazioni e dei servizi spaziali e aerospaziali, nominati ai sensi dell'*articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*. Il predetto contingente è aggiuntivo rispetto a quello di cui all'*articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*.¹²⁴⁸

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 508.102 euro per l'anno 2022 e a euro 1.016.204 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*.¹²⁴⁹

Art. 32. Misure per la realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il rafforzamento dei servizi digitali

1. Al fine di favorire maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al *regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021*, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al *decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*:

- a) all'*articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 1, le parole «interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli *articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, nonché

¹²⁴⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79* e, successivamente, dall'*art. 7, comma 1, D.L. 11 novembre 2022, n. 173*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 16 dicembre 2022, n. 204*.

¹²⁴⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²⁴⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie» sono sostituite dalle seguenti: «interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno, attività di assistenza tecnica e progetti nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, del programma strategico sull'intelligenza artificiale, della strategia italiana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, della strategia nazionale dei dati pubblici, anche con riferimento al riuso dei dati aperti, dello sviluppo e della diffusione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonché della diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale»;¹²⁵⁰

- 2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica» sono aggiunte le seguenti: «e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;
- a- bis) all'articolo 64, comma 2-duodecies, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì in caso di identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici»;
 - 2) all'ultimo periodo, dopo le parole: «titolari di funzioni pubbliche,» sono inserite le seguenti: «ovvero gli altri dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un gestore di attributi qualificati,»;¹²⁵¹
- b) all'articolo 64-ter, comma 7, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole «e di funzionamento del SGD» sono inserite le seguenti: «nonché le modalità di adozione di un manuale operativo contenente le specifiche tecniche di funzionamento del SGD e di attuazione del decreto»;¹²⁵²
- c) all'articolo 26, comma 15, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo la lettera l-bis) è aggiunta la seguente: «l-ter) sono individuate le modalità di adozione di un manuale operativo contenente le specifiche tecniche di attuazione dei decreti di cui al presente comma.»;
- c- bis) all'articolo 54, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica» sono inserite le seguenti: «, nonché per la modifica o lo

¹²⁵⁰ Numero così modificato dalla legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79.

¹²⁵¹ Lettera inserita dalla legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79.

¹²⁵² Lettera così modificata dalla legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79.

spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche»;¹²⁵³

- c- ter) all'*articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa digitale, stabilito nel programma Next Generation EU e per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al *regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021*, e al *regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021*, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi relativi ai lavori di scavo di lunghezza inferiore a 200 metri per la posa di infrastruttura a banda ultralarga non è richiesta la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'*articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357*. L'operatore di rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno trenta giorni l'inizio dei lavori all'autorità competente alla verifica in questione, allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dalla procedura, nonché una descrizione sintetica dell'intervento recante altresì documentazione fotografica»;¹²⁵⁴

- c- quater) al fine di favorire maggiore efficienza e celerità nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, nonché di assicurare la piena e corretta applicazione dell'*articolo 8 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014*, e dell'*articolo 11 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014*, i contratti e le concessioni di cui all'*articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, sono integralmente esclusi dall'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo codice e, conseguentemente, non trovano applicazione le disposizioni eventualmente incompatibili contenute in provvedimenti, contratti e atti di qualunque natura. I soggetti titolari dei contratti o delle concessioni di cui al periodo precedente, affidati con procedure di gara, e in possesso dei requisiti necessari, nell'esercizio della loro autonomia organizzativa e decisionale, assicurano l'applicazione di criteri di semplificazione, efficacia, trasparenza, non discriminazione e tutela dell'ambiente, tenuto conto del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione delle reti di telecomunicazioni.¹²⁵⁵

1-bis. All'*articolo 44 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1:
- 1) dopo la parola: «in specie» è inserita la seguente: «anche»;
 - 2) dopo le parole: «destinati ad ospitare» è inserita la seguente: «successivamente»;

¹²⁵³ Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²⁵⁴ Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²⁵⁵ Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

- b) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'*articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36*,» sono inserite le seguenti: «ove previsto,».¹²⁵⁶

1-ter. Al fine di incentivare la diffusione dell'innovazione digitale e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale nonché per le finalità di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio per l'utilizzo dell'energia sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali.¹²⁵⁷

Art. 32-bis. Modifiche al *titolo V-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141*, recante istituzione di un Sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità¹²⁵⁸

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1, Componente 1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al *decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 30-ter*, comma 1, dopo le parole: «funzioni di supporto» sono inserite le seguenti: «alla prevenzione e al contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo,»;
- b) all'*articolo 30-ter*, comma 5, alinea, la parola: «Partecipano» è sostituita dalle seguenti: «Sono tenuti a partecipare»;
- c) all'*articolo 30-ter*, comma 5, la lettera a) sostituita dalla seguente:
«a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli *articoli 106, 114-quater e 114-septies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*»;
- d) all'*articolo 30-ter*, comma 5, lettera d), le parole: «ai soggetti di cui alle lettere da a) a c)» sono soppresse;
- e) all'*articolo 30-ter*, comma 5-bis, le parole: «in un'apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto di cui all'articolo 30-octies, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

¹²⁵⁶ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²⁵⁷ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²⁵⁸ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

- f) all'*articolo 30-ter*, comma 7, le parole: «del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi» sono sostituite dalle seguenti: «commerciali di appartenenza»;
- g) all'*articolo 30-sexies*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo è posto a carico dei soggetti che partecipano o accedono al sistema pubblico di prevenzione ai sensi dell'articolo 30-ter, previa stipula di un'apposita convenzione con l'ente gestore, attraverso la corresponsione di un contributo articolato in modo da garantire sia le spese di progettazione, di realizzazione e di evoluzione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore stesso. La misura delle componenti del contributo è determinata con il decreto di cui all'articolo 30-octies»;
- h) all'*articolo 30-septies*, comma 1, le parole: «Le somme versate dagli aderenti» sono sostituite dalle seguenti: «Le contribuzioni di cui all'articolo 30-sexies, comma 2,»;
- i) all'*articolo 30-octies*, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) sono individuati le modalità, i presupposti e i profili di accesso ai dati, il processo di rilascio delle credenziali, nonché le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi degli accessi e delle operazioni e sono fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 30-quinquies sono comunicati e gestiti, nonché è stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 30-sexies, comma 1».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è abrogato il *comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 luglio 2017, n. 121*.

Capo V

Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di infrastrutture, beni culturali, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate

Art. 33. Disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti

1. Al fine di provvedere alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, misura M3C2, Riforma 1.3, i progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti nonché le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o comunque indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli impianti stessi, autorizzati ai sensi del comma 2, sono da considerarsi di pubblica utilità, anche ai sensi dell'*articolo 12 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del*

Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e caratterizzati da indifferibilità ed urgenza.¹²⁵⁹

2. Fatti salvi i provvedimenti di competenza del Ministero dell'interno in materia di prevenzione degli incendi, la costruzione e l'esercizio degli impianti di elettrificazione dei porti, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione di detti impianti, nonché le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione competente nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.¹²⁶⁰

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata all'esito di una conferenza di servizi, promossa dall'Autorità di sistema portuale o dalla regione competente e svolta secondo le modalità di cui all'*articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241*, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi compresa l'autorità competente al rilascio ai sensi dell'*articolo 36 del codice della navigazione*, di apposita concessione di durata non inferiore a quindici anni e con canone determinato ai sensi dell'*articolo 39, secondo comma, del medesimo codice della navigazione*. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire gli impianti, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a centoventi giorni, ovvero a centottanta nel caso in cui sia necessario il procedimento di valutazione di impatto ambientale o la verifica di assoggettabilità sul progetto di fattibilità tecnico-economica.¹²⁶¹

4. Ogni eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale o della verifica di assoggettabilità da svolgersi sul progetto di fattibilità tecnico - economica, ivi inclusi quelli che riguardano le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, è di competenza della regione. A tal fine, tutti i termini previsti dall'*articolo 27-bis, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, sono dimezzati.

4-bis. Fermo restando quanto previsto, in relazione agli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*, dagli *articoli 9, 10 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, e dal titolo II della parte I del medesimo *decreto-legge n. 77 del 2021*, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, effettua il monitoraggio dell'osservanza dei termini procedurali di cui al comma 3, segnalando alla regione competente eventuali ritardi, proponendo eventuali interventi correttivi ed assegnando alla

¹²⁵⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²⁶⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²⁶¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

regione un termine non superiore a trenta giorni per la conclusione del procedimento. In caso di inosservanza del termine assegnato ai sensi del primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.¹²⁶²

5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 33-bis. Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale¹²⁶³

1. Al fine di consentire uno sviluppo equilibrato dei sistemi di trasporto pubblico locale sull'intero territorio nazionale, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, da adottare entro il 30 settembre 2022, è determinata l'entità del finanziamento riconoscibile, nel limite complessivo di 75 milioni di euro, agli interventi, valutati ammissibili e presentati dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 agosto 2022 secondo le medesime modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'erogazione di contributi destinati al finanziamento di interventi relativi al trasporto rapido di massa. I finanziamenti di cui al presente comma sono autorizzati, per ciascuna annualità, per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, a 200.000 euro per l'anno 2023 e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, a 200.000 euro per l'anno 2023 e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede:

- a) quanto ad euro 2 milioni per l'anno 2022 e ad euro 5,6 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- b) quanto ad euro 200.000 per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di conto capitale di cui all'*articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

¹²⁶² Comma inserito dall'*art. 9, comma 6-bis, D.L. 16 giugno 2022, n. 68*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 agosto 2022, n. 108*.

¹²⁶³ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

Art. 33-ter. Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di messa in sicurezza, efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile¹²⁶⁴

1. Al fine di assicurare ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e del patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché degli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile, limitatamente ai contributi riferiti all'annualità 2022, i termini di cui al terzo, quarto e sesto periodo del *comma 14-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 giugno 2019, n. 58*, sono prorogati di quattro mesi.

Art. 34. Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere

1. Al *codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, sono apportate le seguenti modificazioni:¹²⁶⁵

- a) all'*articolo 93*, comma 7, le parole «*decreto legislativo n. 231/2001*» sono sostituite dalle seguenti: «*decreto legislativo n. 231 del 2001*, o in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'*articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198*,»;¹²⁶⁶
- b) all'*articolo 95*, comma 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso di certificazione della parità di genere di cui all'*articolo 46-bis del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198*».¹²⁶⁷

Art. 35. Procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. All'*articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, dopo le parole «In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «, anche suddivisi in lotti funzionali,».

1-bis. All'*articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 settembre 2020, n. 120*, il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

«7-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare con riferimento all'intero collegio:

¹²⁶⁴ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²⁶⁵ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²⁶⁶ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²⁶⁷ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

- a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti:
 - 1) l'importo pari allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
 - 2) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
 - 3) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;
 - 4) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;
 - 5) l'importo pari allo 0,07 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro;
- b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti:
 - 1) l'importo pari allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
 - 2) l'importo pari allo 0,4 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
 - 3) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;
 - 4) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;
 - 5) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro».¹²⁶⁸

Art. 36. Interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della cultura

1. All'*articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli interventi di importo non superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'*articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, su beni di proprietà delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i medesimi enti proprietari possono essere individuati quali soggetti attuatori esterni. L'intervento è attuato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici, secondo modalità definite in apposito atto adottato dal soggetto attuatore pubblico titolare dell'investimento e previa sottoscrizione di un disciplinare di obblighi nei confronti dell'amministrazione titolare dell'investimento.».¹²⁶⁹

¹²⁶⁸ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²⁶⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

2. All'*articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Con riferimento agli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, di cui all'*articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici sono svolte in ogni caso dalla Soprintendenza speciale per il PNRR di cui all'articolo 29 del presente decreto».¹²⁷⁰

2-bis. Al Commissario straordinario del Governo per le attività connesse alla partecipazione dell'Italia, quale Paese ospite d'onore, alla Fiera del libro di Francoforte del 2024, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2022, è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, cui sono assegnate le risorse di cui all'*articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, comprensive delle somme destinate alla copertura degli oneri di cui all'articolo 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, nonché eventuali ulteriori risorse, provenienti da soggetti pubblici o privati, destinate alla partecipazione dell'Italia alla Fiera del libro di Francoforte del 2024.¹²⁷¹

2-ter. La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'*articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti.¹²⁷²

Art. 37. Disposizioni in materia di ZES e ZLS

1. All'*articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2017, n. 123*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il medesimo decreto è definita, in via generale, una procedura straordinaria di revisione del perimetro delle aree individuate, improntata al principio di massima semplificazione e celerità, da attivarsi su iniziativa del Commissario di cui al comma 6, rimodulando la perimetrazione vigente, in aumento o in diminuzione, fermo il limite massimo delle superfici fissato per ciascuna regione, in coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico. La proposta di revisione, in relazione alle singole ZES, è approvata, entro trenta giorni dall'acquisizione della proposta commissariale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, sentita la Regione.».¹²⁷³

¹²⁷⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²⁷¹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²⁷² Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²⁷³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

1-bis. All'*articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2017, n. 123*, dopo le parole: «*decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*» sono inserite le seguenti: «, e si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127*».¹²⁷⁴

2. All'*articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2017, n. 123*, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Il credito di imposta è esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Per rafforzare la struttura produttiva delle Zone economiche speciali (ZES) mediante lo strumento agevolativo denominato 'contratto di sviluppo', di cui all'*articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, è stanziata la somma complessiva di 250 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2021-2027, di cui 50 milioni per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le predette risorse sono assegnate con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile al Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione, programmazione 2021-2027, di competenza del predetto Ministero, con specifica destinazione al finanziamento addizionale delle iniziative imprenditoriali nelle ZES. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, definisce con apposite direttive le aree tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi, nonché le modalità di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti. La valutazione delle singole iniziative segue criteri di massima semplificazione e riduzione dei tempi, secondo quanto già previsto dai decreti di cui all'*articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*».¹²⁷⁵

3. L'*articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, è sostituito dal seguente: «65. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate, le modalità di funzionamento e di organizzazione, nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'*articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2017, n. 123*. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'*articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2017, n. 123*».¹²⁷⁶

¹²⁷⁴ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²⁷⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²⁷⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, primo periodo, valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'*articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*.

Art. 37-bis. Modifica dell'articolo 1677-bis del codice civile¹²⁷⁷

1. L'articolo 1677-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1677-bis (Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose). - Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili».

Art. 37-ter. Modifica all'articolo 10-quinquies del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022¹²⁷⁸

1. All'*articolo 10-quinquies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 20 maggio 2022, n. 51*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Sono fatte salve le procedure di cui all'*articolo 31, commi 46, 47, 48, 49-bis e 49-ter, della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, relative alle istanze già depositate dai soggetti interessati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Capo VI

Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di turismo

Art. 38. Digitalizzazione per agenzie di viaggio e tour operator¹²⁷⁹

1. Le risorse finanziarie per l'attuazione della linea progettuale M1C3, sub investimento 4.2.2 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'*articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 dicembre 2021, n. 233*, pari a 98 milioni di euro, sono destinate ad incrementare la dotazione finanziaria della linea progettuale M1C3, sub investimento 4.2.1 del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'importo di 100 milioni di euro, di cui all'*articolo 1, comma 13, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021*, è destinato a

¹²⁷⁷ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²⁷⁸ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²⁷⁹ Rubrica così sostituita dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

finanziare anche le domande di agevolazione presentate dalle agenzie di viaggio e dai tour operator ai sensi dell'*articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021*.¹²⁸⁰

Art. 39. Art. 39. Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico

1. All'*articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 dicembre 2021, n. 233*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare l'immediata operatività della misura, il consiglio di gestione del Fondo opera anche nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al secondo periodo.».

Art. 40. Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici»¹²⁸¹

1. Ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di «Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici» di cui alla misura M1C3, investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario Straordinario del Governo di cui all'*articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*, delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma.¹²⁸²

2. All'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234*, in relazione alla disciplina delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ivi compresi i compiti del Commissario straordinario, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al *comma 420*, dopo le parole «funzionali all'evento», sono inserite le seguenti: «, nonché per la realizzazione degli interventi di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ferma restando la dotazione pari a 500 milioni in favore del predetto investimento,»;
- b) al *comma 421*, dopo le parole «nella città di Roma» sono inserite le seguenti: «e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420»;
- c) al *comma 422*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La proposta di programma include gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, individuati in accordo con il Ministro del turismo, il quale può delegare il Commissario straordinario alla stipula di specifici accordi con i soggetti attuatori.»;
- d) al *comma 426*, dopo le parole «al comma 427» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

¹²⁸⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²⁸¹ Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²⁸² Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

- e) al *comma 427*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, la società "Giubileo 2025" agisce in qualità di stazione appaltante e le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dagli enti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.»;¹²⁸³
- f) al *comma 434*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, la composizione della Cabina di coordinamento è integrata dal Ministro del turismo.»;
- g) al *comma 438*, dopo le parole «o agli enti locali interessati» sono inserite le seguenti: «nonché ai soggetti attuatori degli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420,»;¹²⁸⁴
- h) al *comma 441*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, il Commissario straordinario, tenuto conto degli obiettivi intermedi e degli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, riferisce al Ministero del turismo ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'*articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*.».

Capo VII

Disposizioni in materia di giustizia

Art. 41. Misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria e del Comitato tecnico - scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria

1. All'*articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206*, dopo il comma 37, sono inseriti i seguenti:

«37-bis. Con decreto del Ministro della giustizia è costituito, presso il Ministero della giustizia, il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria, quale organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione dei procedimenti civili, nel rispetto dei canoni del giusto processo, nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario. Nel perseguire tali obiettivi il Comitato si avvale della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, dell'Istituto nazionale di statistica, nonché dei soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale e delle altre banche dati disponibili in materia. Il Comitato promuove la riorganizzazione e

¹²⁸³ La presente lettera era stata modificata dall'*art. 31, comma 1, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 21 aprile 2023, n. 41*).

¹²⁸⁴ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

l'aggiornamento del sistema di rilevazione dei dati concernenti la giustizia civile e assicura la trasparenza delle statistiche attraverso pubblicazioni periodiche e i siti internet istituzionali.

37-ter. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 37-bis è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato ed è formato da un numero di componenti non superiore a quindici che durano in carica tre anni. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

37-quater. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 37-bis e i competenti Dipartimenti del Ministero della giustizia riferiscono al Ministro della giustizia con cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ordine all'evoluzione dei dati sullo smaltimento dell'arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi. Il Ministro della giustizia assume le conseguenti iniziative riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia necessarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di ragionevole durata del processo. I risultati del monitoraggio sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, per le determinazioni di competenza in materia di amministrazione della giustizia e di organizzazione del lavoro giudiziario.».¹²⁸⁵

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 11.433,00 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Al fine di garantire la piena operatività del Comitato tecnico - scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, all'*articolo 2, della legge 27 settembre 2021, n. 134*, il comma 17 è sostituito dal seguente: «17. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 16 è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato ed è formato da un numero di componenti non superiore a quindici che durano in carica tre anni. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.».¹²⁸⁶

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di euro 11.433,00 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

¹²⁸⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²⁸⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

Art. 42. Modifiche all'articolo 389 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 389 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole «16 maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2022» e le parole «ai commi 1-bis e» sono sostituite dalle seguenti: «al comma»;
- b) il comma 1-bis è abrogato.

Art. 43. Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945¹²⁸⁷

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con *decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263*, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.¹²⁸⁸

2. Hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.¹²⁸⁹

3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich

¹²⁸⁷ In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il *D.M. 28 giugno 2023*.

¹²⁸⁸ Comma così modificato dall'*art. 8, comma 11-quater, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*.

¹²⁸⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.^{1290 1291}

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:

- a) la procedura di accesso al Fondo;
- b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della *legge 10 marzo 1955, n. 96*, del *decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043*, della *legge 18 novembre 1980, n. 791*, e della *legge 29 gennaio 1994, n. 94*,¹²⁹²
- c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.

6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'*articolo 144 del codice di procedura civile*. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente.^{1293 1294}

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 20.000.000 per l'anno 2023 ed euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a euro 10.000.000 per l'anno 2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, e quanto a euro 10.000.000 per l'anno 2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*.

¹²⁹⁰ Comma così sostituito dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²⁹¹ La Corte costituzionale, con sentenza 4 - 21 luglio 2023, n. 159 (Gazz. Uff. 26 luglio 2023, n. 30 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione.

¹²⁹² Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²⁹³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹²⁹⁴ Per la proroga dei termini di cui al presente comma vedi l'art. 8, comma 11-ter, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.

Capo VIII

Istruzione

Art. 44. Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie¹²⁹⁵

1. Al *decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la *rubrica del capo I* è sostituita dalla seguente: «Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione per concorso»;
- b) l'*articolo 1* è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti). - 1. Al fine di elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e le scuole, idoneo a sviluppare coerentemente le competenze necessarie per l'esercizio della professione di insegnante, nonché per dare attuazione alla riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, è introdotto un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

- a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;
- b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, psicopedagogiche, relazionali, orientative, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche, in specie relative alla legislazione scolastica;
- c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole, l'orientamento, nonché l'acquisizione delle competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;
- d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale;

¹²⁹⁵ Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

- e) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.

3. La formazione continua obbligatoria, al pari di quella continua incentivata di cui all'articolo 16-ter, dei docenti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche, digitali, pedagogiche e psicopedagogiche, nonché a competenze volte a favorire la partecipazione degli studenti. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre a indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. Le iniziative formative di cui al presente comma si svolgono fuori dell'orario di insegnamento e sono definite, per i profili di competenza, dalla contrattazione collettiva, ferme restando l'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche e le disposizioni del contratto collettivo nazionale»;

- c) l'*articolo 2* è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo). - 1. Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato si articola in:

- a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, di cui al comma 6 dell'articolo 2-bis;
- b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
- c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

2. La formazione iniziale dei docenti è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'*articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107*, nonché con la formazione continua incentivata di cui all'articolo 16-ter e consta di un percorso universitario e accademico specifico finalizzato all'acquisizione di elevate competenze linguistiche e digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti pedagogico, psicopedagogico, didattico, delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell'inclusione e dell'eguaglianza, con particolare attenzione al benessere psicofisico ed educativo degli alunni con disabilità e degli alunni con bisogni educativi speciali. I percorsi di formazione iniziale si concludono con una prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. La prova scritta di cui al secondo periodo è costituita da un'analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato durante il percorso di formazione iniziale. La selezione dei docenti di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia»;

- d) dopo il *capo 1* è inserito il seguente:

«CAPO I-BIS

PERCORSO UNIVERSITARIO E ACCADEMICO DI FORMAZIONE INIZIALE E ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO PER LE SCUOLE SECONDARIE

Art. 2-bis (Percorso universitario e accademico di formazione iniziale).

1. Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a frequenza obbligatoria, è organizzato ed è impartito, per le relative classi di concorso, con modalità di erogazione convenzionale, ai sensi del secondo periodo, dalle università ovvero dalle istituzioni AFAM attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. I percorsi sono svolti interamente in presenza o, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale. Nel decreto di cui al comma 4 sono individuati i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne l'elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono definite le modalità con cui i percorsi di formazione iniziale sono organizzati per realizzare una collaborazione strutturata e paritetica fra sistema scolastico, università e istituzioni AFAM.

2. Il Ministero dell'istruzione stima e comunica al Ministero dell'università e della ricerca il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni nonché le scuole italiane all'estero, nel triennio successivo, per tipologia di posto e per classe di concorso, affinché il sistema di formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla. Per i primi tre cicli dei percorsi di cui al presente articolo, i titolari di contratti di docenza presso una scuola statale o paritaria o nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni possono accedere ai percorsi di cui al comma 1 relativi alla classe di concorso interessata nei limiti della riserva di posti indicati dal decreto di cui al comma 4.

3. Fermi restando i margini di flessibilità dei relativi piani di studio, possono di norma accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 nonché coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei medesimi titoli. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico l'accesso è subordinato all'acquisizione di 180 CFU. Nel rispetto del principio di autonomia delle università, i CFU/CFA di formazione iniziale per l'insegnamento sono conseguiti in modalità aggiuntiva.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti precisati all'articolo 2, comma 2, sono definiti i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica, necessari per la formazione iniziale, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA, in modo che vi

sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa e tenendo in considerazione gli aspetti connessi all'inclusione scolastica nonché le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore. Il decreto di cui al primo periodo determina il numero di crediti formativi universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità. Il medesimo decreto definisce la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l'accesso alla prova finale del percorso di formazione iniziale di cui all'articolo 2, comma 2, tenuto conto del criterio di cui al comma 1, terzo periodo, del presente articolo. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, è comunque riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. Il decreto di cui al presente comma definisce le linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi. I tirocini di cui al presente comma non sono retribuiti.

5. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti gli standard professionali minimi riferiti alle competenze che devono essere possedute dal docente abilitato, nonché le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, gli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti e la composizione della relativa commissione giudicatrice, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui al comma 7. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al precedente periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

6. Con il decreto di cui al comma 4 è individuato il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, nel rispetto degli standard professionali minimi riferiti alle competenze di cui al comma 5, e sono definite le modalità della loro verifica, per favorire la coerenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con le professionalità richieste al docente per favorire la trasformazione digitale dell'organizzazione scolastica e dei processi di apprendimento e insegnamento.

7. Alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti il contingente di personale docente di cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 16,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 16,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 31 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, e, quanto a 19 milioni di

euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107*.

Art. 2-ter (Abilitazione all'insegnamento).

1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.

2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato.

3. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.

4. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.

5. Con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono definiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, con oneri a carico dei partecipanti»;

e) all'*articolo 4*, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. In deroga al comma 1, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione da adottare, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarietà e la multidisciplinarietà dei profili professionali innovativi. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

f) l'*articolo 5* è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Requisiti di partecipazione al concorso).

1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta

formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

3. Costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'*articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124*;

- g) la *rubrica del capo III* è sostituita dalla seguente: «Periodo di prova e immissione in ruolo»;
- h) l'*articolo 13* è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Anno di prova e immissione in ruolo).

1. I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti di cui all'*articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor, che non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definiti le

modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.

2. I vincitori del concorso che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Conseguita l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 2, sono altresì definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA necessari per la formazione iniziale universitaria e accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, e la composizione della relativa commissione. La prova scritta di cui al primo periodo è costituita da un intervento di progettazione didattica inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale si consegue l'abilitazione.

4. I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

5. In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo»;

i) dopo il *capo IV* è inserito il seguente:

«CAPO IV-bis.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE E SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA INCENTIVATA

Art. 16-bis (Scuola di alta formazione dell'istruzione). - 1. È istituita, con sede legale in Roma, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, di seguito

denominata Scuola, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione. La Scuola:

- a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;
- b) coordina e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;
- c) assolve alle funzioni correlate alla formazione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-ter;
- d) sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e di coprogettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione della partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle medesime istituzioni.

2. La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), è dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative, con gli uffici del Ministero dell'istruzione competenti in materia e stipula convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione.

3. Sono organi della Scuola il Presidente, il Comitato d'indirizzo e il Comitato scientifico internazionale.

4. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, ed è scelto tra professori universitari ordinari o tra soggetti con competenze manageriali parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale nell'ambito dell'istruzione e formazione. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico è collocato nella posizione di fuori ruolo. Il Presidente è preposto alla Scuola, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato d'indirizzo. È responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attività di formazione, d'intesa con il direttore generale di cui al comma 6 e sentito il Comitato d'indirizzo. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento o, se non dipendente di amministrazioni pubbliche, svolge il proprio mandato a titolo gratuito.

5. Il Comitato d'indirizzo, presieduto dal Presidente della Scuola, si compone di cinque membri, tra i quali i presidenti dell'INDIRE e dell'INVALSI e due componenti nominati dal Ministro dell'istruzione tra personalità di alta qualificazione professionale. Il Comitato d'indirizzo rimane in carica tre anni e, tramite il direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predispone le convenzioni e svolge le attività di coordinamento istituzionale della Scuola. Il Comitato d'indirizzo, all'atto dell'insediamento, approva il regolamento della Scuola, nel quale sono disciplinate le modalità del suo funzionamento,

nonché quelle di funzionamento dello stesso Comitato d'indirizzo e del Comitato scientifico internazionale. Ai componenti del Comitato d'indirizzo spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

6. Presso la Scuola è istituita una Direzione generale. Il direttore generale è nominato dal Ministro dell'istruzione tra i dirigenti di prima fascia del medesimo Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in carica per tre anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta. L'organizzazione e il funzionamento della Direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione.

7. Il Comitato scientifico internazionale, istituito per adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione, rimane in carica quattro anni ed è composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione che indica altresì i criteri per la nomina. Ai componenti del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

8. La dotazione organica della Scuola è definita nella tabella di cui all'allegato A, annesso al presente decreto. In sede di prima applicazione, per il reclutamento del personale amministrativo delle aree, la Scuola, nei limiti di cui all'allegato A e delle risorse finanziarie assegnate, procede al reclutamento utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di Area III del Ministero dell'istruzione. Con riferimento all'incarico di dirigente di seconda fascia, la Scuola procede conferendo l'incarico, ai sensi dell'*articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, a dirigenti delle amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, o in aspettativa non retribuita, o comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Nella Scuola non può essere impiegato a qualunque titolo personale docente del comparto Scuola.

9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Alla relativa copertura si provvede, per gli anni dal 2023 al 2026, mediante i fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR e, a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107*.

Art. 16-ter (Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti).

1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107*, e dall'*articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità e ai bisogni educativi speciali, nonché le pratiche di laboratorio e l'inclusione, è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema di cui al comma 3 e dei

docenti di ruolo, articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti, volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche. Le modalità di partecipazione alle attività formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva. La partecipazione alle attività formative dei percorsi si svolge al di fuori dell'orario di insegnamento ed è retribuita anche a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto.

2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al comma 1 sono definiti dalla Scuola, che ne coordina la struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:

- a) accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua per le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione, e verifica dei requisiti di cui al comma 8;
- b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei;
- c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti con la formazione in servizio.

3. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola, rafforzare l'autonomia scolastica e promuovere lo sviluppo delle figure professionali di supporto all'autonomia scolastica e al lavoro didattico e collegiale, la Scuola definisce altresì specifici obiettivi dei programmi per percorsi di formazione in servizio strutturati secondo parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti, rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. La partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuita con emolumenti nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva. Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa.

4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 10, avviene dall'anno scolastico 2023/2024 su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo ai sensi del comma 9. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti percorsi formativi è previsto per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico un elemento retributivo *a tantum* di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, al superamento del percorso formativo e in caso di valutazione individuale positiva, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in

godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5 e secondo le modalità ivi previste. Sono pertanto previste, con particolare riferimento alla capacità di incrementare il rendimento degli alunni, alla condotta professionale, alla promozione dell'inclusione e delle esperienze extrascolastiche, verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti di cui all'*articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, e, in particolare, nella verifica finale il comitato è integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o finale può essere ripetuta l'anno successivo. Le medesime verifiche intermedie e finale sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale, nella quale si determina l'eventuale conseguimento dell'incentivo salariale, il comitato di valutazione dei docenti tiene anche conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli indicatori di cui al settimo periodo. Resta ferma la progressione salariale di anzianità.

5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al comma 4, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'incentivo alla formazione, con dotazione pari a 40 milioni di euro nell'anno 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al presente comma, è rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma 4, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 9 e con l'obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata. L'indennità una tantum è corrisposta nel limite di spesa di cui al presente comma, con riferimento all'anno di conseguimento della valutazione individuale positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 10 milioni di euro nell'anno 2026, 52 milioni di euro nell'anno 2027, 118 milioni di euro nell'anno 2028, 184 milioni di euro nell'anno 2029, 250 milioni di euro nell'anno 2030 e 316 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante adeguamento dell'organico dell'autonomia del personale docente conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori, effettuato a partire dall'anno scolastico 2026/2027 e fino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito delle cessazioni annuali, con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato, e, quanto a 30 milioni di euro nell'anno 2026, 33 milioni di euro nell'anno 2027,

42 milioni di euro nell'anno 2028, 52 milioni di euro nell'anno 2029, 61 milioni di euro nell'anno 2030 e 71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*. In attuazione di quanto previsto dal periodo precedente le consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente, con esclusione dei docenti di sostegno, sono pari a 669.075 posti nell'anno scolastico 2026/2027, a 667.325 posti nell'anno scolastico 2027/2028, a 665.575 posti nell'anno scolastico 2028/2029, a 663.825 posti nell'anno scolastico 2029/2030, a 662.075 posti nell'anno scolastico 2030/2031 e a 660.325 posti dall'anno scolastico 2031/2032. In relazione all'adeguamento di cui al periodo precedente gli Uffici scolastici regionali comunicano a ciascuna istituzione scolastica la consistenza dell'organico dell'autonomia. La definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa vigente; non possono essere previsti incrementi per compensare l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma. Il Ministero dell'istruzione, per il tramite degli Uffici scolastici regionali, effettua, per ciascuna istituzione scolastica, un monitoraggio annuale dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia anche al fine di valutare il rispetto del divieto di incremento di tali posti a compensazione della riduzione dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma e ne trasmette gli esiti al Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini dell'adozione del decreto di accertamento di cui al decimo periodo. Per eventuali straordinarie esigenze di compensazione della riduzione dei posti dell'organico dell'autonomia il dirigente scolastico presenta richiesta motivata all'Ufficio scolastico regionale che ne dà comunicazione al Ministero dell'istruzione ai fini del predetto monitoraggio. Le risorse del Fondo di cui al primo periodo sono rese disponibili e ripartite annualmente previa adozione del decreto di cui all'*articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*, con il quale, tra l'altro, si accertano i risparmi realizzati in relazione all'adeguamento di organico effettuato in misura corrispondente alle cessazioni previste annualmente. Qualora, sulla base degli esiti del monitoraggio del Ministero dell'istruzione, emergano incrementi dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia compensativi dell'adeguamento di cui al quarto periodo, l'adeguamento dell'organico dell'autonomia è riferito, nella misura massima di cui al quarto periodo, al solo contingente del potenziamento e l'accertamento di cui al periodo precedente è riferito ai soli risparmi realizzati a seguito dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in misura corrispondente alle cessazioni annuali. La quota di posti non ridotta in ciascun anno scolastico incrementa l'adeguamento dell'organico del potenziamento dell'anno scolastico successivo e a tal fine il Fondo di cui al primo periodo è incrementato in misura corrispondente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra il Fondo di cui al presente comma e i pertinenti capitoli stipendiali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione anche nel caso in cui non siano accertati i risparmi ai sensi del presente comma.

6. All'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al *comma 335*, lettera a), dopo la parola: «titolo,» sono inserite le seguenti: «distinto per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno,»;

b) al *comma 335*, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) è rilevato il numero di classi in deroga attivate ai sensi del comma 344, distinte per ordine di scuola e grado di istruzione»;

c) dopo il *comma 335* è inserito il seguente:

«335-bis. A decorrere dall'anno 2026, con il medesimo decreto di cui al comma 335 sono rilevati il numero di classi e il numero di posti dell'organico dell'autonomia, distinti per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, che sono ridotti in applicazione delle disposizioni di cui all'*articolo 16-ter, comma 5, quarto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59*».¹²⁹⁶

7. Non necessitano di accreditamento per l'erogazione della formazione continua di cui al comma 2, lettera a), la Scuola nazionale dell'amministrazione, tutte le università, le istituzioni AFAM, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricula scolastici italiani.

8. Possono chiedere l'accREDITamento di cui al comma 2, lettera a), i soggetti in possesso dei requisiti di moralità, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale determinati con apposita direttiva del Ministro dell'istruzione. Fermo restando l'accREDITamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accREDITati per la formazione del personale della scuola, sono requisiti minimi di accREDITamento, ai quali deve attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutarî dell'ente, un'esperienza almeno quinquennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni, la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione. I costi della formazione sono allineati agli standard utilizzati per analoghi interventi formativi finanziati con risorse del Programma operativo nazionale.

9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1, prevedendo per le verifiche intermedie e finale di cui al comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacità didattica. La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del regolamento e dell'aggiornamento contrattuale di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti

¹²⁹⁶ NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 17 aprile 2017, n. 59».

percorsi di formazione presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui all'allegato B, annesso al presente decreto.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 relativi all'erogazione della formazione, pari a complessivi euro 17.256.575 per la formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 41.218.788 per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per la formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, per gli anni 2025 e 2026, nonché a euro 43.856.522 per l'anno 2027 e a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

- a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR;
 - b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC 'Per la Scuola' 2014-2020;
 - c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di cui all'*articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107*;
 - d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440*;
 - e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107*»;
- l) nel capo V, dopo l'*articolo 18* è aggiunto il seguente:
- «Art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo).
1. Fino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 6 dell'articolo 2-bis e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. Fino alla data di cui al primo periodo, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.
2. Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e del titolo di studio valido

per l'insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.

3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, primo periodo, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA necessari per la partecipazione al concorso. Sono altresì definiti gli ulteriori 30 CFU/CFA necessari per il completamento della formazione iniziale universitaria e accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, nonché la composizione della relativa commissione, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui all'articolo 2-bis, comma 7. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al secondo periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

4. Fermo restando quanto previsto dal *comma 10-ter dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 luglio 2021, n. 106*, i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1.

5. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 3 dell'articolo 5, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui all'*articolo 1, comma 17-ter, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 20 dicembre 2019, n. 159*, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi dei commi 18-decies e 18-undecies del medesimo *articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2019*.

6. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati»;

- m) sono aggiunti, in fine, gli allegati A e B di cui agli allegati 2 e 3 annessi al presente decreto.

Art. 45. Valorizzazione del personale docente¹²⁹⁷

1. All'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al *comma 593*, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

«b-bis) valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica;

b-ter) valorizzazione del personale docente che presta servizio in zone caratterizzate da rischio di spopolamento e da valori degli indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al *comma 345 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234*»;

b) dopo il *comma 593* è inserito il seguente:

«593-bis. In sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale previsto al comma 592 è riservata alla valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica ai sensi del comma 593, lettera b-bis), e del personale docente di cui al comma 593, lettera b-ter), e con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o del domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica».

2. All'*articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107*, dopo il comma 83 è inserito il seguente:

«83-bis. Dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche individuate ai sensi del decreto di cui al secondo periodo possono altresì chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 del presente articolo e dell'*articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, la concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo, parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche, affidate in reggenza, che possono avvalersi della facoltà di cui al periodo precedente, con priorità per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi, nel rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante

¹²⁹⁷ Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa».

Art. 46. Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti¹²⁹⁸

1. All'*articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 luglio 2021, n. 106*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10:

- 1) alla lettera a), il primo periodo è sostituito dai seguenti: «nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 10.1, secondo periodo, sostenimento di una prova scritta con più quesiti a risposta aperta per i concorsi banditi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare, sull'informatica e sulla lingua inglese. Entro trenta giorni dall'indizione di ciascuna procedura concorsuale bandita ai sensi del presente comma, fino al 31 dicembre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, l'accesso alla prova di cui al primo periodo può essere riservato a coloro che superino una prova preselettiva»;
- 2) alla lettera b), dopo le parole: «prova orale» sono aggiunte le seguenti: «nella quale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e l'abilità nell'insegnamento anche attraverso un test specifico»;
- 3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) formazione della graduatoria dei soggetti che devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica sulla classe di concorso, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a), b) e c), in applicazione dell'*articolo 5*, comma 4, e dell'*articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59*»;

b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10.1. La redazione dei quesiti della prova scritta di cui al comma 10, anche a titolo oneroso, è assegnata a una o più università. È altresì istituita con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro il 10 giugno 2022, una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento di cui al presente articolo, propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti

¹²⁹⁸ Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei candidati. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati»;

c) dopo il comma 10-bis è inserito il seguente:

«10-ter. Ferma restando la riserva di posti di cui al comma 10-bis, i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d), sono immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d-bis), che sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuino posti vacanti e disponibili»;

d) il comma 12 è abrogato;

e) dopo il comma 21 è aggiunto il seguente:

«21-bis. Con riferimento ai soggetti di cui all'*articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59*, la disposizione di cui al comma 10, lettera d-bis), del presente articolo cessa di avere efficacia dal 1° gennaio 2025».

2. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 47. Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'istruzione¹²⁹⁹

1. Al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2025/2026 è individuato dal Ministero dell'istruzione - Unità di missione per il PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a 100 e un numero di dirigenti scolastici fino a un massimo di 5 da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonché le équipe formative territoriali, già costituite ai sensi dell'*articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, e rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione per il PNRR. Per le finalità di cui al presente comma e allo scopo di garantire l'attuazione delle riforme e degli investimenti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi al sistema nazionale di istruzione e formazione, il Ministero dell'istruzione si avvale, fino al 31 dicembre 2026, a supporto dell'ufficio di gabinetto, di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle attività coinvolte nell'attuazione degli interventi del PNRR cui spetta un compenso fino a un importo massimo di euro 70.000 lordi annui per singolo incarico,

¹²⁹⁹ Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

entro il limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro annui. Il contingente di cui al terzo periodo è da considerarsi aggiuntivo rispetto a quello di cui all'*articolo 9, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167*. Agli oneri di cui al terzo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107*. Le risorse di cui al terzo periodo possono essere utilizzate, altresì, per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1.¹³⁰⁰

1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell'anno scolastico 2025/2026, è individuato dal Ministero dell'istruzione e del merito - Unità di missione per il PNRR un contingente di ulteriori cinque unità tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l'amministrazione centrale. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 110.622 per l'anno 2024, a euro 158.031 per l'anno 2025 e a euro 94.819 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107*.¹³⁰¹

2. Allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per il sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla Riforma 1.3 della Missione 4, Componente 1, relativa alla riorganizzazione del sistema scolastico, all'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al *comma 344*, secondo periodo, dopo le parole: «e culturale» sono inserite le seguenti: «, di spopolamento»;
- b) al *comma 345*:
 - 1) all'alinea, le parole: «il mese di marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «il 15 luglio 2022»;
 - 2) alla lettera a), dopo le parole: «e culturale» sono inserite le seguenti: «, di spopolamento».

3. All'*articolo 55, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, le parole: «al contrasto della dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «agli investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e alle azioni ricomprese nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione».

4. All'*articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 dicembre 2021, n. 233*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2:

¹³⁰⁰ Comma così modificato dall'*art. 5, comma 21, lett. a), b), c) e d), D.L. 22 aprile 2023, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2023, n. 74*.

¹³⁰¹ Comma inserito dall'*art. 14, comma 8, D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

- 1) al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, così come in caso di assenza di proposte progettuali pervenute per il concorso o di loro inidoneità»;
- 2) al settimo periodo, le parole: «euro 2.340.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.640.000,00»;
- b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Resta fermo che il concorso di progettazione e i successivi livelli di progettazione sono affidati nei limiti delle risorse disponibili nei quadri economici di progetto indicati dagli enti locali in sede di candidatura delle aree.

2-ter. Al fine di garantire il raggiungimento dei target del PNRR è possibile autorizzare un numero più ampio di aree e progetti, relativi all'investimento 1.1 della Missione 2, Componente 3, del PNRR, anche utilizzando risorse nazionali disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione»;
- c) al comma 3, le parole: «6.573.240 euro» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.873.240», le parole: «9.861.360 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «euro 11.486.360» e le parole: «2.340.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.640.000»;
- d) al comma 4, la parola: «62.824.159,15» è sostituita dalla seguente: «82.824.159,15».

5. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse di cui all'*articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107*, nonché le risorse di cui all'*articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, all'*articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, all'*articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, all'*articolo 1, commi 14, 59, 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, e agli *articoli 32, comma 7-bis, e 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126*, già utilizzate per i progetti in essere, sono vincolate, dall'annualità 2022 all'annualità 2026, alla realizzazione degli stessi.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, primo periodo, pari a euro 1.256.896 per l'anno 2022, a euro 3.142.240 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e a euro 1.885.344 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni dal 2022 al 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107*.

7. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), il presidente, se dirigente scolastico, dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, è svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocamento in una delle predette posizioni e il presidente conserva il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza, incrementato dell'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, al presidente compete un trattamento economico con le modalità previste per l'indennità di carica di cui al periodo precedente con oneri a carico del bilancio dell'INDIRE.

8. All'*articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'*articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 2022, n. 25*. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi».

9. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche, all'*articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 20 dicembre 2019, n. 159*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: «per la copertura» sono inserite le seguenti: «del 50 per cento»;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175*, e del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla procedura straordinaria di cui al presente comma è assegnato il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'*articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, il quale prevede, altresì, un contributo per l'intera copertura degli oneri delle procedure a carico dei partecipanti. I contributi di partecipazione, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono tempestivamente riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione ai fini della copertura integrale delle spese per la procedura concorsuale»;

- c) al comma 3, dopo la parola: «concorso» sono inserite le seguenti: «e della procedura straordinaria».

10. All'*articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2020, n. 41*, le parole: «al 31 agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 agosto 2023».

11. Le graduatorie di cui all'*articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 luglio 2021, n. 106*, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a

legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'*articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo *articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021* e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.¹³⁰²

Capo IX

Disposizioni finali

Art. 48. Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'*articolo 17, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2021, n. 113*, relativo alle procedure di monitoraggio, alle risorse e alle modalità necessarie ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria nell'ambito del PNRR;
- b) l'*articolo 13-bis del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112*, relativo al sistema comune d'informazione e di biglietteria integrate;¹³⁰³
- c) l'*articolo 59, comma 1, lettere l), q) e r), del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229*, relative all'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, al controllo dello Stato di approdo per le unità da diporto utilizzate a fini commerciali battenti bandiera diversa da quella italiana e alle procedure e modalità per l'accertamento del tasso alcolemico;
- d) l'*articolo 11, comma 9, lettera a), del decreto legislativo 16 dicembre 2021, n. 237*, relativo ai certificati nazionali di conduzioni di navi per il trasporto di merci e persone nel settore della navigazione interna;
- d- bis) l'*articolo 231, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, relativo ai veicoli fuori uso.¹³⁰⁴

¹³⁰² Comma così modificato dall'*art. 20, comma 2, D.L. 22 giugno 2023, n. 75*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 agosto 2023, n. 112*.

¹³⁰³ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹³⁰⁴ Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

Art. 48-bis. Clausola di salvaguardia¹³⁰⁵

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 49. Disposizioni finanziarie

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-bis. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dal *decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230*, per l'anno 2022 lo stanziamento di cui all'*articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, è incrementato di euro 28 milioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*.¹³⁰⁶

1-ter. Al fine di assicurare, nei limiti delle risorse stanziare ai sensi del presente comma e con le modalità di cui all'*articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126*, un contributo ai comuni di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la contabilità speciale del Commissario di cui all'*articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016* è integrata per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 13.522.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13.522.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*.¹³⁰⁷

Art. 50. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

¹³⁰⁵ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹³⁰⁶ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79* e, successivamente, così modificato dall'*art. 36, comma 1, D.L. 23 settembre 2022, n. 144*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 novembre 2022, n. 175*.

¹³⁰⁷ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO 1
(Articolo 11, comma 1)

Tabella 1

Fascia demografica	Percentuale
Regioni con 6.000.000 di abitanti e oltre	0,025%
regioni da 5.000.000 a 5.999.999 abitanti	0,030%
regioni da 4.000.000 a 4.999.999 abitanti	0,035%
regioni da 800.000 a 3.999.999 abitanti	0,045%
regioni con meno di 800.000 abitanti	0,070%

ALLEGATO 1-BIS¹³⁰⁸
(articolo 17-bis, comma 3)

ALLEGATO 10
(articolo 1, comma 961-bis)
Tabella A

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	FUNZIONE
Carriera dei funzionari di Polizia			
C	Dirigente generale di pubblica sicurezza	32 (35 a decorrere dal 30 giugno 2022)	Direttore o vice direttore di direzione o ufficio centrale nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; questore di sede di particolare rilevanza; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; direttore della scuola superiore di polizia; direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia; dirigente di ufficio interregionale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza.
D	Dirigente superiore	195 (196 a decorrere dal 31 dicembre 2022)	Questore; ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o di frontiera, nonché di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza; dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza; dirigente di reparto mobile di particolare rilevanza; direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; vice direttore della scuola superiore di polizia; vice direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia.
E	Primo dirigente	709 (686 a decorrere dal 1° gennaio 2027)	Vicario del questore; dirigente di ufficio di prima articolazione interna di particolare rilevanza delle questure; dirigente di distretto di pubblica sicurezza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; vice dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni; vice dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni vice dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza; dirigente di reparto mobile o di reparto speciale; direttore di istituto di

¹³⁰⁸ Allegato inserito dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

			istruzione; vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di centro di polizia scientifica a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza.
Vice questore e Vice questore aggiunto	1595 (1.334 a decorrere dal 1° gennaio 2027)		Dirigente di ufficio di prima articolazione interna di significativa rilevanza delle questure; vice dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza di significativa rilevanza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza di significativa rilevanza; vice dirigente di distretto di pubblica sicurezza; dirigente di settore di distretto di pubblica sicurezza; vice dirigente o dirigente di settore di commissariato distaccato o sezionale di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; coordinatore di attività complesse; vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza, o dirigente di ufficio speciale di pubblica sicurezza istituito presso le regioni; direttore di sezione investigativa periferica di significativa rilevanza per le attività di contrasto della criminalità organizzata; dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale di significativa rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché a livello regionale o interregionale per la polizia postale e delle comunicazioni; vice dirigente o dirigente di settore di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale o ufficio di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni; dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di significativa rilevanza di reparto mobile o di reparto speciale; direttore o vice direttore o direttore di settore di significativa rilevanza di istituto di istruzione; dirigente o vice dirigente di centro di polizia scientifica a livello regionale o interregionale; dirigente di reparto prevenzione crimine; dirigente di nucleo operativo di protezione; responsabile di sezione di polizia giudiziaria di particolare rilevanza.
Commissario capo Commissario Vice Commissario	1.969 (1.520 a decorrere dal 1° gennaio 2027)		
Dotazione complessiva Carriera funzionari	4.500 (3.771 a decorrere dal 1° gennaio 2027)		
Ruolo degli ispettori Vice ispettore		17.481 (18.191 a decorrere dal 1° gennaio 2027)	
Ispettore			
Ispettore capo			
Ispettore superiore			
Sostituto commissario		5.643	
Dotazione complessiva ispettori		23.124 (23.834 a decorrere dal 1° gennaio 2027)	
Ruolo dei sovrintendenti		24.000 (24.025 a decorrere dal 31 dicembre 2022, 24.050 a decorrere dal 31 dicembre 2023, 24.080 a decorrere dal 31 dicembre 2024)	
Vice sovrintendente			
Sovrintendente			
Sovrintendente capo			
Ruolo degli agenti e assistenti		51.870 (51.890 al 1° ottobre 2026, 51.920 al 1° ottobre 2027, 51.950 al 1° ottobre 2028, 51.990 al 1° ottobre 2029, 52.030 al 1° ottobre 2030 e 52.300 al 1° ottobre 2031)	
Agente			
Agente scelto			
Assistente			
Assistente capo			

Tabella A

RUOLO DEGLI AGENTI E DEGLI ASSISTENTI TECNICI

Agente Tecnico
Agente Tecnico Scelto
Assistente Tecnico
Assistente Tecnico Capo

n. 1.000 (1.020 a decorrere dal 30 giugno 2022)

RUOLO DEI SOVRINTENDENTI TECNICI

Vice Sovrintendente Tecnico Sovrintendente Tecnico

n. 1.838 (852 a decorrere dal 1° gennaio 2027)

RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI

Vice Ispettore Tecnico

Ispettore Tecnico

Ispettore Tecnico Capo

Ispettore Tecnico Superiore

Sottintendente Tecnico

Sottintendente Tecnico Capo

CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA

Qualifiche

Commissario tecnico

Commissario capo tecnico

*Incremento delle dotazioni organiche

entro il 1° gennaio 2027

Ingegneri

Fisici

Chimici

Biologi

Psicologi

70

70 (90)*

22

29 (39)*

25 (50)*

Dirigente generale tecnico	2	Direttore centrale nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza, ispettore generale capo, consigliere ministeriale
Ruolo Ingegneri		
Qualifica	Posti di funzione	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	13 (14 a decorrere dal 30 giugno 2022)	Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza, direttore/ dirigente di ufficio tecnico periferico
Primo dirigente tecnico	25	vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/ dirigente o vice direttore/ vice dirigente di ufficio tecnico periferico; direttore/ dirigente di divisione di servizio tecnico-logistico; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza
Direttore tecnico superiore	135	vice direttore di divisione o di ufficio equiparato e direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; direttore di area tecnica di ufficio provinciale o regionale; vice direttore/ vice dirigente di ufficio tecnico periferico; vice direttore/ dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente di ufficio tecnico-
Direttore tecnico capo		logistico territoriale di particolare rilevanza; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto; dirigente di area in uffici territoriali con funzioni finali; direttore di area di istituto di istruzione

Ruolo Fisici		
Qualifica	Posti di funzione	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	12	Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza, direttore/ dirigente di ufficio tecnico periferico
Primo dirigente tecnico	20 (22 a decorrere dal 31 dicembre 2022)	vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/ dirigente o vice direttore/ vice dirigente di ufficio tecnico periferico; direttore/ dirigente di divisione di servizio tecnico-logistico; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza
Direttore tecnico superiore	115 (135)*	vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; direttore di area tecnica di ufficio provinciale o regionale; vice direttore/ vice dirigente di ufficio tecnico periferico; vice direttore/ dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente di uffici tecnico-
Direttore tecnico capo		logistico territoriale di particolare rilevanza; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto; dirigente di area in uffici territoriali con funzioni finali; direttore di area di istituto di istruzione

*Incremento della dotazione organica entro il 1° gennaio 2027

Ruolo Chimici		
Qualifica	Posti di funzione	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	1	Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza, direttore/ dirigente di ufficio tecnico periferico
Primo dirigente tecnico	2 (4)*	vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza
Direttore tecnico superiore	32 (40)*	vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; vice direttore/ dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto
Direttore tecnico capo		

*Incremento della dotazione organica entro il 1° gennaio 2027		
Ruolo Biologi		
Qualifica	Posti di funzione	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	1	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico
Primo dirigente tecnico	1 (3)*	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza
Direttore tecnico superiore	34 (40)*	vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto
Direttore tecnico capo		
*Incremento della dotazione organica entro il 1° gennaio 2027		
Ruolo Psicologi		
Qualifica	Posti di funzione	Funzioni
Dirigente superiore tecnico	1	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza
Primo dirigente tecnico	1 (3)*	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza
Direttore tecnico superiore	35 (60)*	vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di area nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; dirigente di area in uffici territoriali con funzioni finali; direttore di area di istituto di istruzione
Direttore tecnico capo		
*Incremento della dotazione organica entro il 1° gennaio 2027		

ALLEGATO 12
(articolo 1, comma 961-ter)

A decorrere dal 1° gennaio 2022, sostituisce lo Specchio B del Quadro 1 della Tabella 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Tabella 4 - Quadro 1 (specchio B - anno 2022)

RUOLO NORMALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI							
Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado Superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità			
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di Corpo d'Armata	11 (a)	-	-	-	-	-	-
Generale di Divisione	26	scelta	3	-	-	-	2 o 3 (b)
Generale di Brigata	75	scelta	4	-	-	-	4 o 5 (c)
Colonnello	410	scelta	6	-	2 anni di comando provinciale o incarico equipollente (d)	-	9
Tenente Colonnello	1231	scelta	5	-	4 anni di comando territoriale (f), anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore e Capitano	-	36 (g)
Maggiore	462	scelta	4	-	-	-	(h)
Capitano	752	scelta	6	9	2 anni di comando territoriale o incarico equipollente (i)	-	96 (l)
Tenente	436	anzianità	-	4	-	Aver conseguito il diploma di laurea magistrale	-
Sottotenente	218	anzianità	-	2	-	Superare corso applicativo o equivalente	-

Volume organico complessivo 3621 unità.

Alimentazione ai sensi dell'art. 651-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010.

a) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri è collocato in soprannumero rispetto agli organici;

b) a partire dal 2022, ciclo di 2 anni: 2 promozioni il 1° anno; 3 promozioni il 2° anno;

c) a partire dal 2022, ciclo di 3 anni: 4 promozioni il 1° e 3° anno; 3 promozioni il 2° anno;

d) a decorrere dall'aliquota di valutazione formata per l'anno 2007;

f) comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni;

g) a partire dal 2022. Nel numero delle promozioni tabellari indicate, dovranno essere ricomprese le promozioni da attribuire agli Ufficiali aventi almeno 13 anni di anzianità nel grado, da fissare con DM annuale (in misura non superiore a 7), ai sensi dell'art. 1072-bis COM;

h) il numero annuale delle promozioni al grado di tenente colonnello è fissato in tante unità quanti sono i maggiori inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento;

i) a partire dal 2024, comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni;

l) numero di promozioni o scelta al grado di maggiore pari a 96 unità annue.

ALLEGATO 13
(articolo 1, comma 961-ter)

Si inserisce dopo la tabella 4 - Quadro I (specchio B) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Tabella 4 - Quadro I (specchio B-bis - anno 2024)

RUOLO NORMALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI							
Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado Superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità			
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di Corpo d'Armata	11 (a)	-	-	-	-	-	-
Generale di Divisione	26	scelta	3	-	-	-	2 o 3 (b)
Generale di Brigata	75	scelta	4	-	-	-	4 o 5 (c)
Colonnello	416	scelta	6	-	2 anni di comando provinciale o incarico equipollente (d)	-	9
Tenente Colonnello	1231	scelta	5	-	4 anni di comando territoriale (f), anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore e Capitano	-	36 (g)
Maggiore	462	scelta	4	-	-	-	(h)
Capitano	752	scelta	6	9	2 anni di comando territoriale o incarico equipollente (i)	-	96 (j)
Tenente	436	anzianità	-	4	-	Aver conseguito il diploma di laurea magistrale	-
Sottotenente	218	anzianità	-	2	-	Superare corso applicazione o applicativo	-

Volume organico complessivo 3627 unità.

Alimentazione ai sensi dell'art. 651-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010.

a) Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri è collocato in soprannumero rispetto agli organici;

b) a partire dal 2022, ciclo di 2 anni: 2 promozioni il 1° anno; 3 promozioni il 2° anno;

c) a partire dal 2022, ciclo di 3 anni: 4 promozioni il 1° e 3° anno; 5 promozioni il 2° anno;

d) a decorrere dall'aliquota di valutazione formata per l'anno 2007;

f) comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni;

g) a partire dal 2022, nel numero delle promozioni tabellari indicate, dovranno essere ricompresi le promozioni da attribuire agli Ufficiali aventi almeno 13 anni di anzianità nel grado, da fissare con DM annuale (in misura non superiore a 7), ai sensi dell'art. 1072-bis COM;

h) il numero annuale delle promozioni al grado di tenente colonnello è fissato in tante unità quanti sono i maggiori inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento;

i) a scelta dal 2024, comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni;

ALLEGATO 14
(articolo 1, comma 961-ter)

Sostituisce lo Specchio C del Quadro I della Tabella 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Tabella 4 - Quadro I (specchio C - anno 2027)

RUOLO NORMALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI							
Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado Superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità			
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di Corpo d'Armata	11 (a)	-	-	-	-	-	-
Generale di Divisione	26	scelta	3	-	-	-	2 o 3 (b)
Generale di Brigata	78	scelta	4	-	-	-	4 o 5 (c)
Colonnello	436	scelta	6	-	2 anni di comando provinciale o incarico equipollente (d)	-	9
Tenente Colonnello	1208	scelta	5	-	4 anni di comando territoriale (f), anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore e Capitano	-	38 (g)
Maggiore	462	scelta	4	-	-	Aver superato il corso d'istituto (h)	(i)
Capitano	752	scelta	6	9	2 anni di comando compagnia territoriale o incarico equipollente (j)	-	96 (m)
Tenente	436	anzianità	-	4	-	Aver conseguito il diploma di laurea magistrale	-
Sottotenente	218	anzianità	-	2	-	Superare corso applicazione	-

Volume organico complessivo 3627 unità.

Alimentazione ai sensi dell'art. 651-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010.

a) Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri è collocato in soprannumero rispetto agli organici;

b) a partire dal 2027, ciclo di 2 anni: 3 promozioni il 1° anno; 2 promozioni il 2° anno;

c) a partire dal 2027, ciclo di 3 anni: 4 promozioni il 1° e 3° anno; 5 promozioni il 2° anno;

d) a decorrere dall'aliquota di valutazione formata per l'anno 2007;

f) comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni;

g) a partire dal 2027, nel numero delle promozioni tabellari indicate, dovranno essere ricompresi le promozioni da attribuire agli ufficiali aventi almeno 13 anni di anzianità nel grado, da fissare con DM annuale (in misura non superiore a 7), ai sensi dell'art. 1072-bis COM;

h) a partire dal 2027;

i) il numero annuale delle promozioni al grado di tenente colonnello è fissato in tante unità quanti sono i maggiori inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento;

j) comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni, per gli uffici ai territori ai sensi dell'art. 651-bis, co. 1, lett. b), due anni di comando di reparto dell'organizzazione territoriale, anche se svolto in tutto o in parte nel grado di tenente o sottotenente;

m) numero di promozioni a scelta al grado di maggiore pari a 96 unità annue.

ALLEGATO 15
(articolo 1, comma 961-ter)

A decorrere dal 1° gennaio 2022, si inserisce dopo la tabella 4 - Quadro II (specchio A) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Tabella 4 - Quadro II (specchio A-bis - Anno 2022)

PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL RUOLO FORESTALE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI							
Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità			
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di Divisione	1	-	-	-	-	-	-
Generale di Brigata	15	scelta	-	-	-	-	1 o nessuna (a)
Colonnello	70	scelta	5	-	-	-	3 o 2 (b)
Tenente Colonnello	136	scelta	8	-	2 anni di comando o di attribuzione specifica, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore o Capitano (c)	-	8
Maggiore	84	scelta	6	-	-	Aver superato il corso d'istituto	(d)
Capitano	84	scelta	6	-	-	-	(d)
Tenente	24	anzianità	-	2	-	Superare il corso formativo	-
VOLUME ORGANICO COMPLESSIVO	414 (e)						

Alimentazione a 12 unità complessive

- a) ciclo di 4 anni: nessuna promozione il 1°, 2° e 4° anno; 1 promozione il 3° anno;
 b) ciclo di 2 anni: 3 promozioni il 1° anno; 2 promozioni il 2° anno;
 c) gli incarichi validi per l'assolvimento degli obblighi di comando o di attribuzioni specifiche sono definiti con decreto del Ministro della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
 d) il numero annuale delle promozioni al grado superiore è fissato in tante unità quanti sono gli ufficiali inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento;

ALLEGATO 16
(articolo 1, comma 961-ter)

Sostituisce la tabella 4 - Quadro II (specchio B) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Tabella 4 - Quadro II (specchio B - anno 2032)

PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL RUOLO FORESTALE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI							
Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità			
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di Divisione	1	-	-	-	-	-	-
Generale di Brigata	12	scelta	-	-	-	-	1 o nessuna (a)
Colonnello	60	scelta	5	-	-	-	3 o 2 (b)
Tenente Colonnello	149	scelta	8	-	2 anni di comando o di attribuzione specifica, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore o Capitano (c)	-	7 o 6 (d)
Maggiore	84	scelta	6	-	-	Aver superato il corso d'istituto	(e)
Capitano	84	scelta	6	-	-	-	(e)
Tenente	24	anzianità	-	2	-	Superare il corso formativo	-
VOLUME ORGANICO COMPLESSIVO	414 (f)						

Alimentazione a 12 unità complessive

- a) ciclo di 4 anni: nessuna promozione il 1°, 2° e 4° anno; 1 promozione il 3° anno;
 b) ciclo di 4 anni: 2 promozioni il 1°, 2° e 3° anno; 3 promozioni il 4° anno;
 c) gli incarichi validi per l'assolvimento degli obblighi di comando o di attribuzioni specifiche sono definiti con decreto del Ministro della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
 d) ciclo di 5 anni: 7 promozioni il 1°, 2°, 3° e 4° anno; 6 promozioni il 5° anno;
 e) il numero annuale delle promozioni al grado superiore è fissato in tante unità quanti sono gli ufficiali inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento;
 f) i volumi organici decorrono dal 1° gennaio 2032.

ALLEGATO 17
(articolo 1, comma 961-ter)

A decorrere dal 1° gennaio 2022, sostituisce la tabella 4 - Quadro III (specchio B) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Tabella 4 - Quadro III (specchio B - anno 2022)							
RUOLO TECNICO DELL'ARMA DEI CARABINIERI							
Grado	Organico			Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi di comando o attribuzioni specifiche richiesti per inserimento in aliquota di valutazione
					Inserimento aliquota valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	
1	2			3	4	5	6
Generale di Divisione	2			-	-	-	-
Generale di Brigata	6 (a)			a scelta	-	-	1 o nessuna (b)
	Comp. Sanitario Psicologico	Comp. Amministrativo	Comp. Tecnico Scientifico				
Colonnello (c)	12	15	12	a scelta	5	-	2, 1 o nessuna (d)
Ten. Col.	446 (e)			a scelta	8	-	(f)
Maggiore				a scelta	6	-	(g)
Capitano				a scelta	6	-	(g)
Tenente				anzianità	-	2	Superare corso formativo

Volume organico complessivo: 493 unità.

Alimentazione a 17 unità complessive.

(a) 2 Gen. B. per ciascuno dei comparti in cui è articolato il ruolo;

(b) salvo il disposto dell'art. 1072 del decreto legislativo 66/2010, a partire dal 2022 ciclo di 3 anni, nessuna promozione al 1° e al 3° anno; 1 promozione al 2° anno. In caso di nomina a Direttore Generale o incarico corrispondente, in relazione ad esigenze ordinarie, si effettua un'ulteriore promozione a Gen. D. e l'ufficiale nominato Direttore Generale rimane in soprannumero;

(c) l'organico complessivo del Col. è fissato in 39 unità, ripartite secondo le specialità che costituiscono i comparti in cui è articolato il ruolo, nel numero sotto indicato:

- Comparto Sanitario e Psicologico (12 unità complessive): 9 unità per la specialità medicina/farmacia; 2 unità per la specialità psicologia; 1 unità per la specialità veterinaria;
- Comparto Amministrativo (15 unità complessive): 15 unità per la specialità amministrazione e commissariato;
- Comparto Tecnico Scientifico (12 unità complessive): 5 unità per la specialità investigazioni scientifiche; 6 unità per la specialità telematica; 1 unità per la specialità genio;

(d) salvo il disposto dell'art. 1072 del decreto legislativo 66/2010 (la cui applicazione determina la ripartizione del ciclo per singolo comparto), a partire dal 2022 ciclo di 5 anni per ogni singolo comparto, nel numero e secondo l'ordine sotto indicato:

- Comparto Sanitario e Psicologico: 1 promozione al 3° e 4° anno, nessuna promozione al 1°, 2° e 5° anno;
- Comparto Amministrativo: 1 promozione al 3° e 5° anno, nessuna promozione al 1°, 2° e 4° anno;
- Comparto Tecnico Scientifico: 1 promozione al 2° e 4° anno, nessuna promozione al 1°, 3° e 5° anno;

(e) La ripartizione delle unità tra i gradi delle singole specialità è stabilita con determinazione del Comandante Generale.

(f) fermo restando il disposto dell'art. 1075 del decreto legislativo 66/2010, a partire dal 2022, le promozioni annue, per l'intero ruolo, sono ripartite tra i comparti nel numero e secondo l'ordine sotto indicato:

- Comparto Sanitario e Psicologico: ciclo di 5 anni con 1 promozione al 1° e 3° anno; 2 promozioni al 2°, 4° e 5° anno;
- Comparto Amministrativo: ciclo di 5 anni con 1 promozione al 1° e 3° anno; 2 promozioni al 2°, 4° e 5° anno;
- Comparto Tecnico Scientifico: ciclo di 5 anni con 1 promozione al 1° e 3° anno; 2 promozioni al 2°, 4° e 5° anno;

ALLEGATO 18
(articolo 1, comma 961-ter)

Sostituisce la tabella 4 - Quadro III (specchio C) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Tabella 4 - Quadro III (specchio C - anno 2027)							
RUOLO TECNICO DELL'ARMA DEI CARABINIERI							
Grado	Organico			Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per:		Periodi minimi di comando o attribuzioni specifiche richiesti per inserimento in aliquota di valutazione
					Inserimento aliquota valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	
1	2			3	4	5	6
Generale di Divisione	2			-	-	-	-
Generale di Brigata	6 (a)			a scelta	-	-	1 o nessuna (b)
	Comp. Sanitario Psicologico	Comp. Amministrativo	Comp. Tecnico Scientifico				
Colonnello (c)	14	15	13	a scelta	5	-	1 (d)
Ten. Col.	446 (e)			a scelta	8	-	2 anni di attribuzione specifica, anche se compiuta in tutto o in parte nel grado di Maggiore o Capitano (f)
Maggiore				a scelta	6	-	Av. superato il corso d'istituto (h)
Capitano				a scelta	6	-	(i)
Tenente				anzianità	-	2	Superare corso formativo

Volume organico complessivo: 496 unità.

Alimentazione a 17 unità complessive.

(a) 3 Gen. B. per ciascuno dei comparti in cui è articolato il ruolo;

(b) salvo il disposto dell'art. 1072 del decreto legislativo 66/2010, a partire dal 2027 ciclo di 3 anni, nessuna promozione al 1° e al 2° anno; 1 promozione al 3° anno. In caso di nomina a Direttore Generale o incarico corrispondente, in relazione ad esigenze ordinarie, si effettua un'ulteriore promozione a Gen. D. e l'ufficiale nominato Direttore Generale rimane in soprannumero;

(c) l'organico complessivo del Col. è fissato in 42 unità, ripartite secondo le specialità che costituiscono i comparti in cui è articolato il ruolo, nel numero sotto indicato:

- Comparto Sanitario e Psicologico (14 unità complessive): 10 unità per la specialità medicina/farmacia; 2 unità per la specialità psicologia; 2 unità per la specialità veterinaria;
- Comparto Amministrativo (15 unità complessive): 15 unità per la specialità amministrazione e commissariato;
- Comparto Tecnico Scientifico (13 unità complessive): 8 unità per la specialità investigazioni scientifiche; 6 unità per la specialità telematica; 2 unità per la specialità genio;

(d) salvo il disposto dell'art. 1072 del decreto legislativo 66/2010 (la cui applicazione determina la ripartizione del ciclo per singolo comparto), a partire dal 2027 ciclo di 5 anni per ogni singolo comparto, nel numero e secondo l'ordine sotto indicato:

- Comparto Sanitario e Psicologico: 1 promozione al 1° anno;
- Comparto Amministrativo: 1 promozione al 3° anno;
- Comparto Tecnico Scientifico: 1 promozione al 2° anno;

(e) La ripartizione delle unità tra i gradi delle singole specialità è stabilita con determinazione del Comandante Generale.

(f) gli incarichi validi per l'assolvimento degli obblighi di attribuzione specifici sono definiti con decreto del Ministro della Difesa.

(g) proposto dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ripartite secondo le specialità che costituiscono i comparti.

(h) fermo restando il disposto dell'art. 1075 del decreto legislativo 66/2010, a partire dal 2027, le promozioni annue, per l'intero ruolo, sono ripartite tra i comparti nel numero e secondo l'ordine sotto indicato:

- Comparto Sanitario e Psicologico: ciclo di 5 anni con 2 promozioni al 1°, 3° e 5° anno; 1 promozione al 2° e 4° anno;
- Comparto Amministrativo: ciclo di 5 anni con 2 promozioni al 1° anno; 1 promozione al 2°, 3°, 4° e 5° anno;
- Comparto Tecnico Scientifico: ciclo di 5 anni con 2 promozioni al 2° e 4° anno; 1 promozione al 1° e 5° anno;

(i) a partire dal 2027;

(j) il numero annuale delle promozioni al grado superiore è fissato in tante unità quante sono gli affetti inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

ALLEGATO 19
(articolo 1, comma 961-quater)

Sostituisce la Tabella 1a di cui alla tabella 11.1 allegata al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172.

TABELLA 1a

RUOLO NORMALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Organico			Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando e/o di incarico equipollente (1) richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Promozioni al grado superiore				
	Comparto				Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozioni e ad anzianità						
	ordinario	aeronavale	speciale									
1	2			3	4	5	6			7		
Generale di Corpo d'Armata	11 (a)			-	-	-	-			-		
Generale di Divisione	26 (b)			scelta	5	-	Tre anni di cui almeno due in comando di reparto territoriale o speciale o di istruzione o aeronavale (2), a seconda del comparto di appartenenza			1 - 2 - 1 (c)		
Generale di Brigata	75			scelta	5	-				ordinario	aeronavale	
Colonnello	350			scelta	7 (e)	-	Due anni di comando di reparto territoriale o speciale o aeronavale o di istruzione o tecnico-logistico-amministrativo (3), a seconda del comparto di appartenenza			ordinario	aeronavale	
										8	1 - 0 (f)	
Tenente Colonnello	794			scelta			ordinario	aeronavale	speciale	(i)		
					5 (g)					ordinario	aeronavale	speciale
					8 (h)					15	1	1
					12 (i)					11	1	-
Maggiore	479			scelta	5	9	Due anni in incarico operativo (4)	Due anni di imbarco nei gradi di sottotenente, tenente o capitano e tre anni di comando di reparto aeronavale	Cinque anni di incarico operativo o di cui almeno due di comando di reparto (5)	5	0 - 1 (m)	-
	300	45	134							(n)		
Capitano	686			scelta/anzianità	7	9	Cinque anni di incarico operativo di cui					
	420	56	198									
Tenente	582	388		anzianità	-	4						
		240	36									112
							almeno due di comando di reparto territoriale					
Sottotenente	194			anzianità	-	2						
	120	18	56									

NOTE ALLA TABELLA 1a

- (a) Fino all'anno 2024, si applica l'articolo 31, comma 1, qualora il conferimento della promozione aggiuntiva non determini una consistenza in effettivo superiore a 10 unità.
- (b) Di cui 2 riservate al comparto aeronavale. Fino all'anno 2023, si applica l'articolo 31, comma 1, qualora il conferimento della promozione aggiuntiva non determini una consistenza in effettivo superiore a 25 unità.
- (c) Dal 2017 al 2025, ciclo di tre anni: 1 promozione nel primo anno e nel terzo, 2 promozioni nel secondo anno.
- (d) 1 promozione ogni 5 anni.
- (e) "6" fino alle aliquote di valutazione per l'anno 2021.
- (f) Dal 2019, ciclo di due anni: 1 promozione il primo anno, 0 promozioni il secondo anno.
- (g) 1^ aliquota di valutazione: comprende Ten. Col. con 5, 6 e 7 anni di anzianità di grado.
- (h) 2^ aliquota di valutazione: comprende Ten. Col. con 8 e 9 anni di anzianità di grado.
- (i) 3^ aliquota di valutazione: comprende Ten. Col. con anzianità di grado pari o superiore a 12 anni.
- (l) Le promozioni sono conferite nell'ordine della colonna 7, a partire dalla prima delle aliquote di ciascun comparto.
- (m) Ciclo di quattro anni: 0 promozioni nel 1°, 3° e 4° anno; 1 promozione nel 2° anno.
- (n) Le promozioni sono pari al numero degli ufficiali inclusi in aliquota, a ripianamento dell'organico complessivo del grado.
- (o) Le promozioni sono pari al 50% del numero di ufficiali inclusi in aliquota (con arrotondamento all'unità superiore), a ripianamento dell'organico complessivo del grado. Nel computo degli ufficiali in aliquota non sono considerati i capitani nei cui confronti è stata sospesa la valutazione per pregresse annualità.
- (1) Il Comandante Generale, con propria determinazione:
- stabilisce i criteri per l'individuazione degli incarichi di comando e/o di incarico equipollente;
 - può disporre, eccezionalmente, l'esonero dal comando nei confronti degli ufficiali che siano interessati, ovvero siano stati interessati, da procedimenti di natura penale e/o disciplinare.
- (2) I due anni di comando sono ridotti alla metà qualora il comando di reparto territoriale, speciale, di istruzione o aeronavale sia stato compiuto nel grado di colonnello.
- (3) O incarico equipollente, se il comando di reparto è stato svolto nei gradi di tenente colonnello e/o maggiore.
- (4) O incarico equipollente.
- (5) O incarico equipollente.

A decorrere dal 30 settembre 2025, sostituisce la tabella 1 di cui alla tabella 11.2 allegata al decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172.

TABELLA 1

RUOLO NORMALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Organico			Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando e/o di incarico equipollente (2) richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione			Promozioni al grado superiore				
	Comparto				inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità								
	ordinario	aeronavale	speciale											
1	2			3	4	5	6			7				
Generale di Corpo d'Armata	11			-	-	-	-			-				
Generale di Divisione	27 (a)			scelta	4	-	Tre anni di cui almeno due in comando di reparto territoriale o speciale o di istruzione o aeronavale (2), a seconda del comparto di appartenenza			2				
Generale di Brigata	75			scelta	4 (b)	-				ordinario	aeronavale			
							4	1 (c)						
Colonnello	355			scelta	7	-	Due anni di comando di reparto territoriale o speciale o aeronavale o di istruzione o tecnico-logistico-amministrativo (3), a seconda del comparto di appartenenza			ordinario	aeronavale			
							9 (d)	1 - 0 (e)						
Tenente Colonnello	794			scelta		-	ordinario	aeronavale	speciale	(f)				
	626	98	70		5 (f)		Due anni in incarico operativo (4)	Due anni di imbarco nei gradi di sottotenente, tenente o capitano e tre anni di comando di reparto aeronavale	Cinque anni di incarico operativo di cui almeno due di comando di reparto (5)	ordinario	aeronavale	speciale		
					8 (g)					15	1	1 - 2 (n)		
					12 (h)					11	1 - 2 (f)	-		
					5					1 - 0 (m)	-			
Maggiore	479			scelta	5					(o)				
	300	45	134											
Capitano	685			scelta/anzianità	7	9	Cinque anni di incarico operativo di cui almeno due di comando di reparto							
	420	68	198							(p)				
Tenente	582	388		anzianità	-	4								
		240	36				112							
Sottotenente	194			anzianità	-	2				-				
	120	18	56											

NOTE ALLA TABELLA 1

- (a) Di cui 2 riservate al comparto aeronavale.
 (b) "5" fino alle aliquote di valutazione per l'anno 2027.
 (c) A partire dal 2029, 1 promozione ogni 5 anni, fermo restando il limite di cui alla lettera (a), ovvero a vacanza qualora la consistenza in effettivo (ivi considerate le posizioni sopranumerarie) dei Generali di Divisione del comparto aeronavale risulti inferiore alle due unità.
 (d) Per gli anni 2026 e 2027, il numero di promozioni è pari a 8 unità.
 (e) Ciclo di tre anni: 1 promozione il primo e il terzo anno, 0 promozioni il secondo anno.
 (f) 1^a aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 5, 6 e 7 anni di anzianità di grado.
 (g) 2^a aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 8 e 9 anni di anzianità di grado.
 (h) 3^a aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con anzianità di grado pari o superiore a 12 anni.
 (i) Le promozioni sono conferite nell'ordine della colonna 7, a partire dalla prima delle aliquote di ciascun comparto.
 (j) Ciclo di due anni: 1 promozione il primo anno, 2 promozioni il secondo anno.
 (k) Ciclo di due anni: 1 promozione il primo anno, 0 promozioni il secondo anno.
 (l) Ciclo di due anni: 1 promozione il primo anno, 2 promozioni il secondo anno.
 (m) Le promozioni sono pari al numero degli ufficiali inclusi in aliquota, a ripianamento dell'organico complessivo del grado.
 (n) Le promozioni sono pari al 96% del numero di ufficiali inclusi in aliquota (con arrotondamento all'unità superiore), a ripianamento dell'organico complessivo del grado. Né computo degli ufficiali in aliquota non sono considerati i capitani nei cui confronti è stata sospesa la valutazione per pregresse annualità.
 (1) Il Comandante Generale, con propria determinazione:
 - stabilisce i criteri per l'individuazione degli incarichi di comando e/o di incarico equipollente;
 - può disporre, eccezionalmente, l'esonero dal comando nei confronti degli ufficiali che siano interessati, ovvero siano stati interessati, da procedimenti di natura penale e/o disciplinare.
 (2) I due anni di comando sono ridotti alla metà qualora il comando di reparto territoriale, speciale, di istruzione o aeronavale sia stato compiuto nel grado di colonnello.
 (3) O incarico equipollente.
 (4) O incarico equipollente, se il comando di reparto è stato svolto nei gradi di tenente colonnello e/o maggiore.
 (5) O incarico equipollente.

ALLEGATO 21
(articolo 1, comma 961 – quinquies)

Sostituisce la Tabella A, allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395."

DOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

RUOLI	QUALIFICHE	DOTAZIONE ORGANICA		
		UOMINI	DONNE	TOTALE
RUOLO ISPETTORI	SOSTITUTO COMMISSARIO	590	50	640
	ISPETTORE SUPERIORE	3.100	450	3.550
	ISPETTORE CAPO			
	ISPETTORE			
	VICE ISPETTORE			
RUOLO SOVRINTENDENTI	SOVRINTENDENTE CAPO	4.820	480	5.300
	SOVRINTENDENTE			
	VICE SOVRINTENDENTE			
RUOLO AGENTI/ASSISTENTI	ASSISTENTE CAPO	28.597	3.063	31.660
	ASSISTENTE			
	AGENTE SCELTO			
	AGENTE			
TOTALE				41.150

ALLEGATO 2¹³⁰⁹

(articolo 44, comma 1, lettera m))

«ALLEGATO A

(articolo 16-bis, comma 8)

Dotazione organica della Scuola di alta formazione dell'istruzione

Ruolo	Quantità
Direttore generale	1
Dirigente II fascia	1
Personale Area III F1	12

ALLEGATO 3¹³¹⁰

(articolo 44, comma 1, lettera m))

«Allegato B

(articolo 16-ter, comma 9)

1) Vincoli

Il riconoscimento dell'incentivo salariale, nel limite delle risorse assegnate, è deciso dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 4. Detto comitato determina i criteri, tra i quali l'innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l'efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione, per rendere il riconoscimento dell'incentivo salariale selettivo nei termini che possa essere riconosciuto a coloro che ne abbiano fatto richiesta, in funzione di una graduazione degli esiti della valutazione finale. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio. Per l'orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione, funzionale all'ampliamento dell'offerta formativa, è corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria.

Annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali il Fondo di cui all'articolo 16-ter, comma 5.

L'incentivazione retributiva non può essere attribuita secondo criteri di rotazione tra il personale interessato. La violazione di tale vincolo costituisce fonte di responsabilità dirigenziale.

¹³⁰⁹ Allegato così sostituito dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

¹³¹⁰ Allegato così sostituito dalla *legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79*.

2) Contenuti dei percorsi formativi incentivati

Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata si immette in un percorso formativo di durata triennale che consta delle seguenti attività:

- a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);
- b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'articolo 16-ter, comma 1;
- c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-ter, commi 7 e 8, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:
 - 1) approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;
 - 2) strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei;
 - 3) governance della scuola: teoria e pratica;
 - 4) leadership educativa;
 - 5) staff e figure di sistema: formazione tecnico-metodologica, socio-relazionale, strategica;
 - 6) inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;
 - 7) continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;
 - 8) potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;
 - 9) profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;
 - 10) tecniche della didattica digitale.

Le attività di cui alle lettere a), b) e c) sono svolte flessibilmente nell'ambito di ore aggiuntive. Nell'ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell'infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità del docente. Le restanti ore sono dedicate ad attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche».

Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 - "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"

(Estratto)

Titolo I

Disposizioni in materia di energia e imprese

Capo III

Misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti

Art. 26. Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori¹³¹¹

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'*articolo 106, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, entro i termini di cui all'*articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di

¹³¹¹ Vedi, anche, l'*art. 10, comma 2, D.L. 18 novembre 2022, n. 176*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 gennaio 2023, n. 6*.

competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.¹³¹²

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all'*articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016*, e limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezziari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all'*articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 2022, n. 25*. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezziari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato *articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022*, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente *decreto e sino al 31 dicembre 2022*, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'*articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016*, si applicano i prezziari aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezziari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

3. Nelle more della determinazione dei prezziari regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'*articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022*, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'*articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016*, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezziari regionali di cui al comma 7 del medesimo *articolo 23*, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per le finalità di cui al comma 1, qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezziari ai sensi del comma 2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezziari rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo periodo del presente comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e

¹³¹² Comma così modificato dalla *legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91*.

contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato.

4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del *codice dei contratti pubblici* relativi a lavori, servizi e forniture di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, ad esclusione dei soggetti di cui all'*articolo 142, comma 4, del medesimo codice*, ovvero all'applicazione del *codice dei contratti pubblici* di cui al *decreto legislativo n. 50 del 2016*, ad esclusione dei soggetti di cui all'*articolo 164, comma 5, del medesimo codice*, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla copertura degli oneri, si provvede:

- a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal *regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021*, e dal *regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021*, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato «PNRR», di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101* ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'*articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 giugno 2019, n. 55*, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'*articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 settembre 2020, n. 120*, limitatamente alle risorse autorizzate dall'*articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 20 maggio 2022, n. 51*, nonché dalla lettera a) del comma 5 del presente articolo. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* e secondo le modalità definite dal medesimo Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata di attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all'*articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016*, in caso di

accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse;^{1313 1314}

- b) in relazione agli interventi diversi da quelli di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di cui all'*articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 luglio 2021, n. 106*, come incrementate dal comma 5, lettera b), del presente articolo, nonché dall'*articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 aprile 2022, n. 34*, e dall'*articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 51 del 2022*, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di cui all'*articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021*. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le modalità previste dal decreto di cui all'*articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021*, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata di attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all'*articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016*, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse. Sulle istanze presentate ai sensi della presente lettera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli, anche a campione¹³¹⁵.

5. Per le finalità di cui al comma 4:

¹³¹³ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91*.

¹³¹⁴ In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il *Decreto 17 giugno 2022*.

¹³¹⁵ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91* e, successivamente, dall'*art. 11, comma 1, lett. a), D.L. 22 giugno 2023, n. 75*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 agosto 2023, n. 112*.

- a) la dotazione del Fondo di cui all'*articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 120 del 2020*, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse stanziare dalla presente lettera per l'anno 2022, nonché dall'*articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 20 maggio 2022, n. 51*, sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del comma 4, lettera a), del presente articolo, entro il 31 agosto 2022 e le risorse stanziare per l'anno 2023 sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima lettera a) del comma 4, entro il 31 gennaio 2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023;¹³¹⁶
- b) la dotazione del Fondo di cui all'*articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 luglio 2021, n. 106*, è incrementata di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno 2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023.

5-bis. In relazione all'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al km 49+800 della strada statale n. 36. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*.¹³¹⁷

5-ter. In relazione agli interventi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo di cui all'*articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 luglio 2021, n. 106*, limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettono, entro il 31 gennaio 2023, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al citato *articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021*, in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 del presente articolo rispetto

¹³¹⁶ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91*.

¹³¹⁷ Comma inserito dalla *legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91*.

all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.¹³¹⁸

6. Fermo quanto previsto dall'*articolo 29, commi 8 e 9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 2022, n. 25*, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei prezziari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente *decreto e sino al 31 dicembre 2022*, le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'*articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016*, applicando i prezziari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al *decreto legislativo n. 50 del 2016*. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo, per l'anno 2023 e l'anno 2024 le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi

¹³¹⁸ Comma inserito dall' *art. 1, comma 458, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197*, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per l'anno 2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-quater del presente articolo nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione per l'anno 2003 ed entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto.^{1319 1320 1321}

6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, nonché alle concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024. Per i citati appalti, concessioni e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo è rideterminata nella misura dell'80 per cento. Per le concessioni di lavori di cui al primo periodo, l'accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 6-quater è ammesso fino al 10 per cento della sua capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli articoli 180 e 183 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resta ferma l'applicazione delle regole di Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica.¹³²²

6-quater. Per le finalità di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo sono utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che è ulteriormente incrementato con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 700 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce limite massimo di spesa. Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino a concorrenza del citato limite di spesa e su tali richieste il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli, anche a campione.¹³²³

¹³¹⁹ Comma inserito dall' art. 1, comma 458, lett. b), L. 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023, e, successivamente, così modificato dall' art. 1, comma 304, lett. a), nn. 1), 2) e 3), L. 30 dicembre 2023, n. 213, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

¹³²⁰ Per l'interpretazione autentica del penultimo periodo del presente comma, vedi l'art. 7-bis, comma 1, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

¹³²¹ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 1° febbraio 2023.

¹³²² Comma inserito dall' art. 1, comma 458, lett. b), L. 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023, e, successivamente, così modificato dall' art. 52, comma 5-quinquies, lett. a), b) e c), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, e dall' art. 1, comma 304, lett. b), L. 30 dicembre 2023, n. 213, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

¹³²³ Comma inserito dall'art. 1, comma 458, lett. b), L. 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023, e, successivamente, così modificato dall' art. 11, comma 1, lett. b), D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni,

6-quinquies. Nelle more dell'aggiornamento dei prezziari di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti utilizzano l'ultimo prezzo adottato, ivi compreso quello infrannuale di cui al comma 2. All'eventuale congruaggio, in aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a seguito dell'aggiornamento del prezzo.¹³²⁴

6-sexies. Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 29, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 2022, n. 25*.¹³²⁵

7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezziari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente *decreto e sino al 31 dicembre 2022* che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal *regolamento (UE) 2021/240* e dal *regolamento (UE) 2021/241*, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'*articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183*. Fermi restando gli interventi prioritari individuati al primo periodo, al Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'*articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 101 del 2021*, e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'*articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 55 del 2019*. Al Fondo possono altresì accedere, nei termini di cui al terzo periodo:¹³²⁶

- a) il Commissario straordinario di cui all'*articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui al *comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234 del 2021*;

dalla *L. 10 agosto 2023, n. 112*, e dall'*art. 1, comma 304, lett. c), L. 30 dicembre 2023, n. 213*, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

¹³²⁴ Comma inserito dall'*art. 1, comma 458, lett. b), L. 29 dicembre 2022, n. 197*, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

¹³²⁵ Comma inserito dall'*art. 1, comma 458, lett. b), L. 29 dicembre 2022, n. 197*, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

¹³²⁶ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91*.

- b) la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. di cui all'*articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 maggio 2020, n. 31*, per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 del medesimo *articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020*;
- c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all'*articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 25 del 2022*.^{1327 1328}

7-bis. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono determinate le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 7, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti criteri:

- a) fissazione di un termine per la presentazione delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento secondo modalità telematiche e relativo corredo informativo;
- b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base del cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi, verificato ai sensi della lettera b) e costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche;
- d) effettuazione dei trasferimenti secondo le procedure stabilite dalla citata *legge n. 183 del 1987* e dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568*, sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilità di cassa; per le risorse destinate agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle Amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR;
- e) determinazione delle modalità di restituzione delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'*articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 25 del*

¹³²⁷ Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi l'*art. 1, comma 369, L. 29 dicembre 2022, n. 197*, l'*art. 8-bis, comma 5, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*, l'*art. 20-quinquies, comma 6, D.L. 1 giugno 2023, n. 61*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 luglio 2023, n. 100*, l'*art. 43, comma 4-bis, lett. b), D.L. 22 giugno 2023, n. 75*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 agosto 2023, n. 112*, e, successivamente, l'*art. 1, comma 8, lett. b), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*.

¹³²⁸ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 18 novembre 2022*. Vedi, anche, l'*art. 8-bis, comma 1, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 aprile 2023, n. 41*, e l'*art. 7, commi 3 e 4, D.L. 29 settembre 2023, n. 131*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 novembre 2023, n. 169*.

2022. Le eventuali risorse del Fondo già trasferite alle stazioni appaltanti devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;

- f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione della possibilità di far fronte alle maggiori esigenze dei Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13.^{1329 1330}

7-ter. Per gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di cui al comma 7-bis può essere assegnato direttamente, su proposta delle Amministrazioni statali finanziatrici, un contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui al comma 7, tenendo conto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi medesimi, e sono altresì stabilite le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante, anche tenendo conto di quanto previsto dal comma 6.¹³³¹

7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 è incrementato di complessivi 900 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 125 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027, destinato agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al primo periodo rimangono nella disponibilità del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.¹³³²

8. Fino al 31 dicembre 2024, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalità previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziare per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzano i prezzi aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. In relazione all'esecuzione degli accordi quadro di cui al primo periodo, si applicano, altresì, le previsioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore

¹³²⁹ Il presente comma in origine primo capoverso del comma 7 è stato ridenominato come comma 7-bis e così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91.

¹³³⁰ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 28 luglio 2022.

¹³³¹ Il presente comma in origine secondo capoverso del comma 7 è stato ridenominato come comma 7-ter e così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91.

¹³³² Comma inserito dall' art. 34, comma 1, D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2022, n. 142, e, successivamente, così sostituito dall' art. 1, comma 501, L. 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto.¹³³³

9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, il comma 11- bis è abrogato.

10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.

11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano anche alle istanze di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo.¹³³⁴

12. Le disposizioni del presente articolo, ad esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzi regionali, con riguardo ai prezzi dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo del citato comma 2 del presente articolo. In relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto le cui opere siano in corso di esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica agli interventi di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.¹³³⁵

12-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.¹³³⁶

13. In considerazione delle istanze presentate e dell'utilizzo effettivo delle risorse, al fine di assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie disponibilità per le finalità di cui al presente articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare tra gli stati di previsione interessati, anche mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello

¹³³³ Comma così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91, dall'art. 1, comma 458, lett. c), L. 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dall'art. 10, comma 11-duodecies, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, e, successivamente, dall'art. 1, comma 304, lett. d), nn. 1) e 2), L. 30 dicembre 2023, n. 213, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

¹³³⁴ Comma così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91.

¹³³⁵ Comma così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91, dall'art. 1, comma 458, lett. d), L. 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023, e, successivamente, dall'art. 1, comma 304, lett. e), L. 30 dicembre 2023, n. 213, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

¹³³⁶ Comma inserito dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91.

Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per ciascun anno del triennio 2022-2024 e limitatamente alle sole risorse iscritte nell'anno interessato, le occorrenti variazioni compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.¹³³⁷

14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7, quantificati in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Titolo II

Misure in materia di politiche sociali, di accoglienza e finanziarie¹³³⁸

Capo II

Misure in favore degli enti territoriali

Art. 42. Sostegno per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nelle grandi città¹³³⁹

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 325 milioni di euro per l'anno 2023, di 220 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti. Gli importi spettanti a ciascun comune, a valere sui contributi di cui al primo periodo, calcolati in proporzione alla popolazione residente al 1° gennaio 2021, sono indicati nell'allegato 2 al presente decreto^{1340 1341}.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i comuni destinatari del finanziamento, è individuato per ciascun comune il Piano degli interventi e sono adottate le relative schede progettuali degli interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea.

3. I decreti di cui al comma 2 disciplinano, altresì, le modalità di erogazione delle risorse, le modalità di monitoraggio, attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29

¹³³⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 458, lett. e), L. 29 dicembre 2022, n. 197*, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

¹³³⁸ Rubrica così modificata dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Misure in materia di politiche sociali, accoglienza e finanziarie».

¹³³⁹ Rubrica così modificata dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91.

¹³⁴⁰ Comma così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91.

¹³⁴¹ Sul fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti, vedi il D.M. 31 agosto 2022.

dicembre 2011, n. 229, nonché di eventuale revoca delle risorse, in caso di mancato utilizzo secondo il cronoprogramma definito, per ciascun intervento, dalle schede progettuali che costituiscono parte integrante del Piano degli interventi.

4. Agli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 325 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58¹³⁴².

5-bis. Al fine di rafforzare il progetto "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati", previsto nel quadro del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è stanziata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate allo scorrimento, nei limiti della capienza, della graduatoria dei progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma, ma non finanziati per insufficienza della dotazione finanziaria originariamente prevista. Le modalità di controllo, di monitoraggio, di assegnazione e di erogazione delle risorse sono stabilite con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2022, in coerenza con le previsioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 59 del 2021. Con il medesimo decreto è approvato un cronoprogramma procedurale che prevede la stipulazione della convenzione per la concessione delle sovvenzioni entro il 31 dicembre 2023 e, a partire da tale data, il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali nell'ambito temporale di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021¹³⁴³.

5-ter. Il fondo di cui all'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178¹³⁴⁴.

5-quater. Per gli interventi in conto capitale connessi al PNRR sono complessivamente stanziati a favore delle province autonome di Trento e di Bolzano 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Con uno o più decreti del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

¹³⁴² Comma così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91.

¹³⁴³ Comma aggiunto dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 e, successivamente, così modificato dall'art. 19, comma 1, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.

¹³⁴⁴ Comma aggiunto dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91.

decreto, previa intesa con le province destinatarie del finanziamento, è individuato il Piano degli interventi e sono adottate le schede progettuali degli interventi, identificati dal codice unico di progetto, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti con la Commissione europea nell'ambito del PNRR. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178¹³⁴⁵ ¹³⁴⁶.

[...]

Capo IV

Disposizioni in materia di spesa pubblica e altre misure urgenti

Art. 49. Disposizioni in materia di spesa pubblica

1. L'articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applica agli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto desktop outsourcing, posta elettronica certificata, centrali telefoniche, servizi di digital transformation, servizi professionali di supporto alla digitalizzazione dei servizi e dei processi, nonché soluzioni di cybersecurity, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore del presente decreto. La facoltà di recesso ivi prevista è da esercitarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'articolo 31-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è sostituito dal seguente:

«Art. 31-bis (Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale) -1. In conseguenza dell'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi ad oggetto le categorie merceologiche indicate all'articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che siano in corso alla data del 28 febbraio 2022 sono prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari, fino al 31 dicembre 2022, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.»¹³⁴⁷

3. Le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applicano anche agli accordi quadro, alle convenzioni e ai contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti

¹³⁴⁵ Comma aggiunto dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91.

¹³⁴⁶ Vedi, anche, il Comunicato 16 marzo 2023, pubblicato nella G.U. 16 marzo 2023, n. 64.

¹³⁴⁷ Comma così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91.

pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi ad oggetto le categorie merceologiche di cui al comma 1 del presente articolo.

4. All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il quarto periodo si applica anche agli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 4, commi 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.»¹³⁴⁸.

5. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il Comitato è composto dal Ragioniere generale dello Stato, che assume le funzioni di Presidente, o da un suo delegato individuato in relazione alla materia trattata, nonché da un rappresentante della Banca d'Italia, da un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da un rappresentante della Corte dei conti, designati dalle rispettive amministrazioni. Possono essere chiamati a far parte del Comitato fino a due esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica e di valutazione delle politiche pubbliche, individuati dal Presidente del Comitato nell'ambito delle istituzioni pubbliche, delle università, degli enti e istituti di ricerca. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle pubbliche amministrazioni ed esperti esterni con professionalità inerenti alle materie trattate. Con decreto del Presidente sono disciplinati composizione e funzionamento del Comitato. La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.».

6. Ai fini del rafforzamento delle capacità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alle politiche di spesa pubblica, connesse con la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e degli altri interventi finanziati con risorse europee e nazionali, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, anche della società Eutalia s.r.l.¹³⁴⁹.

7. La società Eutalia s.r.l. provvede alle relative attività di supporto tecnico specialistico, anche mediante il reclutamento di personale con elevata specializzazione nelle materie economico-finanziarie, giuridiche, statistico-matematiche, ingegneristiche, sulla base delle esigenze specifiche rappresentate dall'Amministrazione, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, ovvero con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

8. Per le finalità di cui ai commi 6 e 7, nonché per le finalità di cui al comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno

¹³⁴⁸ Comma così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91.

¹³⁴⁹ Comma così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 e, successivamente, dall'art. 6-ter, comma 2, lett. a), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

2022 e 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero¹³⁵⁰.

9. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato nel limite annuo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, in termini di fabbisogno e indebitamento, si provvede ai sensi dell'articolo 58¹³⁵¹.

Decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68

Decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla Legge 5 agosto 2022, n. 108 - "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili"

(Estratto)

Art. 12-bis. Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR¹³⁵²

1. Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), qualora risulti, anche sulla base di quanto rappresentato dalle amministrazioni o dalle altre parti del giudizio, che il ricorso ha ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, in caso di accoglimento dell'istanza cautelare, il tribunale amministrativo regionale, con la medesima ordinanza, fissa la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale

¹³⁵⁰ Comma così modificato dall'art. 6-ter, comma 2, lett. b), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

¹³⁵¹ Comma così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91.

¹³⁵² Articolo inserito dalla legge di conversione 5 agosto 2022, n. 108.

per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, si applica il primo periodo del presente comma e il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti. Nel caso in cui l'udienza di merito non si svolga entro i termini previsti dal presente comma, la misura cautelare perde efficacia, anche qualora sia diretta a determinare un nuovo esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione.

2. Nella decisione cautelare e nel provvedimento di fissazione dell'udienza di merito, il giudice motiva espressamente sulla compatibilità della misura e della data dell'udienza con il rispetto dei termini previsti dal PNRR.

3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a rappresentare che il ricorso ha ad oggetto una procedura amministrativa che riguarda interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR.

4. Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Si applica l'articolo 49 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

5. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, comma 2, e 120, comma 9, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo.

7. All'articolo 48, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, nonché in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR»;
- b) dopo le parole: «al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.» sono aggiunte le seguenti: «In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR».

8. Nelle ipotesi in cui, prima della data dell'8 luglio 2022, la misura cautelare sia già stata concessa, qualora il ricorso abbia ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi opere o interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, l'udienza per la discussione del merito è anticipata d'ufficio entro il termine di cui al comma 1. In tale ipotesi si applicano le ulteriori disposizioni contenute nel presente articolo.

Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115

Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 - "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali"

(Estratto)

Capo V

Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici

Art. 35-bis. Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza¹³⁵³

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2023, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le amministrazioni assegnatarie, ai fini del completamento del contingente del suddetto personale di propria spettanza, possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato selezionato attingendo a graduatorie in corso di validità, per i profili professionali corrispondenti. Le predette amministrazioni comunicano le assunzioni effettuate al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento della funzione pubblica. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente¹³⁵⁴.

1-bis. Le risorse non utilizzate per l'assunzione di personale a tempo determinato in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 negli anni dal 2023 al 2026 sono destinate alle attività di assistenza tecnica finalizzate all'efficace attuazione degli interventi PNRR di competenza di ciascuna amministrazione. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 10.791.000 per l'anno 2023 e ad euro 12.949.000 annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del

¹³⁵³ Articolo inserito dalla legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142.

¹³⁵⁴ Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189¹³⁵⁵.

Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144

Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175 - "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"

(Estratto)

Capo III

Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr)

Sezione IV

Ulteriori misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza

Art. 29. Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili

1. Fermi restando i requisiti di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'*articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2022, n. 91*, la procedura disciplinata dai commi 2 e 3 dell'*articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, si applica anche agli interventi degli enti locali finanziati con risorse di cui all'*articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), lettera c), numeri 12) e 13) e lettera d), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*.¹³⁵⁶

2. A tal fine, gli enti locali attuatori degli interventi di cui al comma 1 considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione relativo a ciascun intervento, l'ammontare di risorse pari al 15 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento. La preassegnazione delle risorse di cui al primo periodo costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Qualora gli enti locali attuatori presentino la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 con le procedure disciplinate dall'*articolo 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022*, l'amministrazione finanziatrice, sentito l'ente

¹³⁵⁵ Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

¹³⁵⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 novembre 2022, n. 175*.

locale, provvede all'annullamento della preassegnazione di cui al secondo periodo o della domanda di accesso.

3. Nei limiti degli importi annuali delle risorse preassegnate, ciascuna amministrazione finanziatrice, tenendo conto di specifiche esigenze espresse dai soggetti attuatori e del monitoraggio in itinere da porre in essere mediante il ricorso ai sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, può rimodulare la richiamata preassegnazione di contributo.

4. Le risorse preassegnate ai sensi del comma 2 sono poste a carico delle risorse autorizzate dall'*articolo 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 settembre 2022, n. 142*, per gli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*, nei limiti degli stanziamenti annuali disponibili.

Art. 30. Utilizzo delle economie derivanti da contratti di forniture e servizi o di concessione di contributi pubblici¹³⁵⁷

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1046 è aggiunto il seguente:

«1046-bis. Fermo restando quanto previsto a legislazione vigente, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, le risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono essere utilizzate dalle amministrazioni titolari, previa comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito dei medesimi interventi per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia.».

[...]

Art. 32. Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente:

«6-quater. Al fine di accelerare l'avvio degli investimenti di cui al presente articolo mediante il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l'affidamento dei contratti pubblici, garantendo laddove necessario l'applicazione uniforme dei principi e delle priorità trasversali previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed agevolando al contempo le attività di monitoraggio e controllo degli interventi, in attuazione di quanto

¹³⁵⁷ Rubrica così modificata dalla legge di conversione 17 novembre 2022, n. 175.

previsto dal comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, la società Invitalia S.p.A. promuove la definizione e la stipulazione di appositi accordi quadro, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. I soggetti attuatori che si avvalgono di una procedura avente ad oggetto accordi quadro per servizi tecnici e lavori non sostengono alcun onere per attività di centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi sono posti a carico delle convenzioni di cui al comma 5.».¹³⁵⁸

[...]

Art. 34-bis. Affidamento di incarichi di responsabile unico del procedimento nell'ambito dell'attuazione del PNRR¹³⁵⁹

1. Al fine di accelerare gli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, al personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in deroga a ogni altra disposizione, possono essere affidati gli incarichi di responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo 31 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176

Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6 - "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica"

(Estratto)

Capo II

Disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per l'efficientamento energetico, nonché per l'accelerazione delle procedure

Art. 10. Norme in materia di procedure di affidamento di lavori

1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo le parole «città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia» sono aggiunte, in fine, le seguenti:

¹³⁵⁸ Comma così modificato dalla legge di conversione 17 novembre 2022, n. 175.

¹³⁵⁹ Articolo inserito dalla legge di conversione 17 novembre 2022, n. 175.

«L'obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».

2. Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e non risultano beneficiarie delle preassegnazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, ma che comunque procedano entro il 31 dicembre 2022 all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori ricorrendo a risorse diverse da quelle di cui al comma 6 del citato articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 possono essere assegnati contributi, a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle risorse del fondo, finalizzati a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzi di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 26. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione del presente comma^{1360 1361}.

2-bis. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il terzo periodo è inserito il seguente:

«I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»¹³⁶².

2-ter. Al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, per gli affidamenti delle opere di cui all'articolo 1, comma 143, della legge n. 145 del 2018, come modificato dal comma 2-bis del presente articolo, sono fatte salve le procedure attuate dai comuni non capoluogo alla data del 31 dicembre 2022 senza l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55¹³⁶³.

3. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente:

«Art. 44-bis (Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale). — 1. Ai fini della realizzazione degli interventi autostradali di cui all'Allegato IV-bis al presente decreto, prima dell'approvazione ai sensi dell'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, di cui

¹³⁶⁰ Comma così modificato dalla legge di conversione 13 gennaio 2023, n. 6.

¹³⁶¹ Per la procedura di accesso al Fondo opere indifferibili vedi il Decreto 27 dicembre 2022.

¹³⁶² Comma inserito dalla legge di conversione 13 gennaio 2023, n. 6.

¹³⁶³ Comma inserito dalla legge di conversione 13 gennaio 2023, n. 6.

al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il progetto definitivo o esecutivo è trasmesso, rispettivamente a cura della stazione appaltante o del concedente, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui al comma 2 e al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 45 del presente decreto per le finalità di cui al comma 3.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro i successivi quindici giorni dalla data di ricezione del progetto secondo quanto previsto al comma 1, stipula, ove non già sottoscritto, apposito Protocollo d'intesa con le amministrazioni e gli enti territoriali competenti da cui risultino la favorevole valutazione relativa alla realizzazione dell'intervento, alle caratteristiche peculiari dell'opera e ai tempi stimati d'esecuzione, eventuali obblighi a carico delle amministrazioni coinvolte e ulteriori aspetti ritenuti rilevanti in relazione alle circostanze. Tale Protocollo è inviato al Comitato speciale di cui al comma 1, che ne tiene anche conto ai fini dell'espressione del parere secondo quanto previsto dal comma 3.

3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, procede ad una valutazione ricognitiva sulla completezza del quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei requisiti per garantire la cantierabilità e la manutenibilità delle opere.

4. Agli interventi valutati ai sensi del comma 3 si applicano, in base allo stato del procedimento di realizzazione dell'intervento, le disposizioni dell'articolo 44, comma 4.»¹³⁶⁴;

- b) dopo l'Allegato IV è aggiunto l'Allegato IV-bis di cui all'Allegato 2 al presente decreto.

3-bis. In considerazione della rilevanza nazionale dell'impianto dell'Autodromo di Monza e al fine di fronteggiare i ritardi derivanti dall'eccezionale contingenza energetica ed economica e il conseguente incremento dei prezzi delle materie prime, per gli interventi di ammodernamento relativi all'Autodromo di Monza di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e all'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in ragione della complessità dei medesimi interventi, è convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241¹³⁶⁵.

¹³⁶⁴ Lettera così modificata dalla legge di conversione 13 gennaio 2023, n. 6.

¹³⁶⁵ Comma aggiunto dalla legge di conversione 13 gennaio 2023, n. 6.

Legge 29 dicembre 2022, n. 197

Legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"

(Estratto)

Parte I Sezione I

Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

369. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei prezzari regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale, la dotazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementata di 500 milioni di euro per il 2023, di 1.000 milioni di euro per il 2024, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3.500 milioni di euro per l'anno 2027. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, nell'apposita contabilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già istituita ai sensi del citato decreto-legge n. 50 del 2022¹³⁶⁶.

370. Per le medesime finalità di cui al comma 369 e a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, agli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza è preassegnato, in aggiunta all'importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell'importo di cui al citato decreto. Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono, entro e non oltre il 5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato completando l'inizializzazione dei

¹³⁶⁶ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 19 maggio 2023 e il Decreto 11 agosto 2023.

progetti oggetto di finanziamento e le attività di profilazione degli utenti. Entro il 10 gennaio 2023 e il 10 giugno 2023 le amministrazioni statali finanziatrici individuano, sulla base dei dati presenti nei citati sistemi informativi, l'elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei codici unici di progetto (CUP). Tale elenco è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione statale finanziatrice entro i medesimi termini. Entro i successivi venti giorni gli enti locali accedono all'apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di confermare la preassegnazione. La mancata conferma equivale a rinuncia alla preassegnazione e l'ente locale può accedere alla procedura di cui ai commi 375 e seguenti. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare, rispettivamente, entro il 15 febbraio 2023 e il 15 luglio 2023, è approvato l'elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la conferma di accettazione della preassegnazione. Il decreto di cui all'ottavo periodo costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Con il decreto di cui al comma 377 sono definite le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante, nei limiti del contributo preassegnato, anche tenendo conto di quanto previsto al comma 373, e le modalità di revoca, da parte dell'amministrazione titolare, in caso di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche¹³⁶⁷.

371. Per le finalità di cui al comma 369, i prezzi regionali adeguati con l'aggiornamento infrannuale previsto dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono essere utilizzati fino al 31 marzo 2023. Per le medesime finalità, le regioni, entro il 31 marzo 2023, procedono all'aggiornamento dei prezzi regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate.

372. Ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 369, i prezzi regionali aggiornati ai sensi del comma 371 si applicano alle procedure di affidamento per opere pubbliche e interventi per le quali intervengano la pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito finalizzate all'affidamento di lavori e alle medesime procedure di affidamento avviate, rispettivamente, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale.

373. Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi, ai sensi del comma 371, le stazioni appaltanti devono preliminarmente procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge.

¹³⁶⁷ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decreto 13 marzo 2023 e il Decreto 11 luglio 2023.

374. Fermo restando quanto previsto dal comma 373, l'accesso al Fondo di cui al comma 369 è consentito esclusivamente per far fronte al maggior fabbisogno derivante dall'applicazione dei prezzi aggiornati relativamente alla voce « lavori » del quadro economico dell'intervento ovvero con riguardo alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora le stesse, ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all'importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all'incremento dei costi dei materiali. L'accesso alle risorse del Fondo è consentito, altresì, con riguardo all'incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell'opera.

375. Fermo restando quanto previsto ai commi da 369 a 374, all'esito della procedura semestrale di cui al comma 370 e sulla base delle risorse che si rendono disponibili possono accedere al Fondo di cui al comma 369 gli interventi finanziati con risorse statali o europee, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- b) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
- d- bis) gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza; tali interventi possono accedere alla procedura ordinaria relativa al secondo semestre 2023 anche per procedure di affidamento dei lavori avviate nel primo semestre 2023¹³⁶⁸;
- c) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 e che siano attuati:
 - 1) dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui all'articolo 1, comma 423, della citata legge n. 234 del 2021;
 - 2) dall'Agenzia per la coesione territoriale, per gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;
 - 3) dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, per la realizzazione degli interventi disciplinati nell'accordo di programma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale di Brescia Caffaro, sottoscritto il 18 novembre 2020 e approvato con decreto

¹³⁶⁸ Lettera inserita dall'art. 8-bis, comma 4, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, e, successivamente, così modificata dall'art. 18, comma 4-bis, lett. a), D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 169 del 24 novembre 2020;

- d) gli interventi per i quali sia stata presentata, per l'anno 2022, istanza di accesso al Fondo di cui al comma 369 e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento;
- b- bis) limitatamente al secondo semestre, gli interventi beneficiari della preassegnazione per l'anno 2022 o per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo di cui al comma 369 nell'anno 2022, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, nonché gli interventi per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo nel primo semestre 2023, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, e con riferimento ai quali non risulta perfezionata la procedura prevista per l'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo. Gli interventi di cui alla presente lettera possono accedere al Fondo, con le modalità indicate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, limitatamente agli importi già preassegnati o richiesti mediante le predette preassegnazioni e domande di accesso. Possono partecipare, altresì, a tale procedura anche gli interventi relativi alla missione 1, componente 3 (M1C3), investimento 2.1, limitatamente alla quota lavori¹³⁶⁹;
- e) limitatamente al secondo semestre, gli interventi integralmente finanziati con risorse statali la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026.

376. Ferme restando le priorità di cui al comma 375, la determinazione della graduatoria semestrale degli interventi, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili del Fondo di cui al comma 369, costituenti limite di spesa, tiene conto del seguente ordine di priorità:

- a) della data prevista di pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara ovvero dell'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonché all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori;
- b) dell'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti e validate dalle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento.

377. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati:

- a) le modalità e il termine semestrale di presentazione, attraverso apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle domande di accesso al Fondo di cui al comma 369 da parte delle stazioni appaltanti e delle istanze di assegnazione delle risorse del medesimo Fondo da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli

¹³⁶⁹ Lettera inserita dall'art. 18, comma 4-bis, lett. b), D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

interventi o titolari dei relativi programmi di investimento, stabilendo un termine per la convalida delle medesime domande;

- b) i contenuti delle domande e delle istanze di cui alla lettera a);
- c) le informazioni del quadro economico di ciascun intervento da fornire ai fini dell'accesso al Fondo sulla base del livello progettuale definito al momento della presentazione della domanda;
- d) le procedure di verifica delle domande da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento nonché di riscontro delle istanze circa la sussistenza dei requisiti di accesso ad opera del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- e) la procedura di determinazione delle graduatorie semestrali e di assegnazione delle risorse del Fondo;
- f) le modalità di trasferimento delle risorse del Fondo di cui al comma 369 secondo le procedure stabilite dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilità di cassa; per le risorse destinate agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria Next Generation EU-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle amministrazioni aventi diritto, con le procedure del medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- g) le modalità di utilizzo delle eventuali economie derivanti da ribassi di asta e di recupero delle risorse eventualmente divenute eccedenti a seguito di una variazione in diminuzione del livello dei prezzi¹³⁷⁰.

378. L'assegnazione delle risorse di cui ai commi 370 e 377 costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.

379. Le disposizioni di cui ai commi da 369 a 378 si applicano esclusivamente ai soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comprese le società del gruppo Ferrovie dello Stato, l'ANAS Spa e gli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al comma 371 del presente articolo, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi.

[...]

726. Al fine del rafforzamento delle capacità amministrative e tecniche del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche connesse con l'espletamento della funzione di presidio sull'attuazione, sul monitoraggio, sulla rendicontazione e sul

¹³⁷⁰ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M 10 febbraio 2023.

controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e sul conseguimento dei relativi obiettivi, il Ministero dell'economia e delle finanze, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, per il biennio 2023-2024, è autorizzato a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze del predetto Dipartimento, un contingente di personale non dirigenziale pari a 100 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari e 50 unità nell'Area degli assistenti previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.577.000 per l'anno 2023 e di euro 7.154.000 a decorrere dall'anno 2024.

727. Per le finalità di cui al comma 726 è autorizzata, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 900.000, di cui euro 500.000 per la gestione delle procedure concorsuali di cui al medesimo comma 726 ed euro 400.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal predetto comma. È altresì autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 450.000 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario.

[...]

780. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti rivolte ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. A tale fine il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato emana entro il 31 gennaio 2023 apposite linee guida con le modalità e i termini di comunicazione al medesimo Dipartimento da parte dei comuni interessati delle esigenze di assistenza tecnica strettamente necessarie all'attuazione dei predetti interventi, per tutto il periodo di riferimento. Qualora le risorse non siano sufficienti a soddisfare le richieste degli enti, si procederà al riparto delle risorse con criteri proporzionali. Con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato sono assegnate le risorse in favore dei comuni interessati per la realizzazione delle rispettive iniziative di assistenza tecnica. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato alla conclusione degli interventi. In alternativa all'assegnazione delle risorse in favore dei singoli Comuni, il supporto tecnico potrà essere assicurato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite di Enti, Istituzioni o Associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o Associazioni di categoria,

ovvero società partecipate dallo Stato, sulla base di Convenzioni, Accordi o Protocolli in essere o da stipulare¹³⁷¹.

[...]

825. Al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell'interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, è autorizzato ad iscrivere al predetto Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.

826. L'iscrizione all'Albo dei borsisti aggiuntivi ai sensi del comma 825 avviene con le modalità previste dal comma 8 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

827. Al corso-concorso selettivo di formazione di cui al comma 825 resta applicabile la disciplina prevista dall'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di svolgimento del corso-concorso di formazione e di tirocinio pratico.

828. Per le medesime finalità di cui al comma 825 e, in particolare, per supportare i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al 31 dicembre 2026, le risorse di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono essere destinate, con il decreto ivi previsto, anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni al fine di superare le attuali criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La durata dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai segretari comunali a valere sulle predette risorse non può eccedere la data del 31 dicembre 2026¹³⁷².

¹³⁷¹ Comma così modificato dall'art. 5, comma 9, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

¹³⁷² Sul contributo per la spesa dei segretari comunali previsto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 1° maggio 2023.

Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13

Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 21 aprile 2023, n. 41* - Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

Parte I¹³⁷³

Governance per il PNRR e il PNC

Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR

1. Al fine di migliorare e rendere più efficiente il coordinamento delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, di titolarità delle amministrazioni centrali di cui all'*articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, i decreti di cui all'*articolo 13, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173*, convertito con modificazioni dalla *legge 16 dicembre 2022, n. 204*, possono, altresì, prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate, la riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unità di missione di livello dirigenziale generale preposta allo svolgimento delle attività previste dal medesimo *articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 2021*, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attribuite all'unità di missione istituita ad altra struttura di livello dirigenziale generale individuata tra quelle già esistenti. In caso di trasferimento delle funzioni e delle attività svolte dall'unità di missione, con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'*articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400*, si provvede alla corrispondente assegnazione alla struttura dirigenziale di livello generale delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite all'unità di missione.¹³⁷⁴

2. Con riferimento alle strutture e alle unità di missione riorganizzate ai sensi del comma 1, la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi a dette strutture ed unità di missione si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'*articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. Agli incarichi dirigenziali di livello non generale conferiti relativamente ad uffici preposti allo svolgimento di funzioni e di attività già di titolarità delle unità di missione, istituite ai sensi dell'*articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021*, si applicano le previsioni dell'*articolo 1, comma 15, terzo, quarto e quinto periodo, del*

¹³⁷³ Originariamente la presente Parte comprendeva l'intitolazione «Titolo I - Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR e del PNC» soppressa dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹³⁷⁴ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio di ministri adottati, su proposta dei Ministri competenti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si procede alla riorganizzazione delle unità di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'*articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108*, della struttura di cui all'*articolo 4-bis del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021*, nonché del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'*articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233*. La riorganizzazione prevista dal primo periodo può essere limitata ad alcune delle strutture ed unità ivi indicate. Agli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi alle strutture riorganizzate ai sensi del presente comma si applicano le previsioni di cui al comma 2.¹³⁷⁵

4. Al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 1*, comma 4:
 - 1) alla lettera g), le parole: «e del Tavolo permanente» sono soppresse;
 - 2) la lettera p) è abrogata;
- b) all'*articolo 2*:
 - 1) al comma 2:
 - 1.1) alla lettera g), le parole: «e al Tavolo permanente di cui all'articolo 3 del presente decreto, i quali sono costantemente aggiornati dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative» sono sostituite dalle seguenti: «che viene costantemente aggiornata dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative»;
 - 1.2) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) assicura la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale secondo le modalità previste dal comma 3-bis;»;
 - 2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. In relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera i), alle sedute della cabina di regia partecipano il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia, il sindaco di Roma capitale, nonché rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati, sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

¹³⁷⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del *decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13*. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, alla cabina di regia partecipano i rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e della ricerca e della società civile, nonché delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2021. Ai rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute della cabina di regia, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»¹³⁷⁶

c) l'*articolo 3* è abrogato;

d) all'*articolo 4*:

1) al comma 1, le parole: «e del Tavolo permanente» sono soppresse;¹³⁷⁷

2) al comma 2:

2.1) alla lettera a), le parole: «e il Tavolo permanente nell'esercizio delle rispettive funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «nell'esercizio delle sue funzioni»;

2.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) elabora e trasmette alla Cabina di regia, con cadenza periodica, rapporti informativi sullo stato di attuazione del PNRR, anche sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12;»;¹³⁷⁸

2.3) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) vigila sull'osservanza da parte delle amministrazioni centrali, nello svolgimento delle attività previste dall'articolo 8, degli indirizzi e delle linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR elaborati dalla Cabina di regia;»;

2.4) alla lettera c), dopo le parole: «competenti per materia» sono inserite le seguenti: «, laddove non risolvibili mediante l'attività di supporto espletata ai sensi della lettera b-bis)»;

e) all'*articolo 6*, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

¹³⁷⁶ Numero così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹³⁷⁷ Numero così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹³⁷⁸ Numero così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

«1. Per il potenziamento dei compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU, oltre a quanto previsto dal comma 2, sono istituite presso il medesimo Ministero due posizioni di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnate al medesimo Ministero e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Ispettorato generale per il PNRR con compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, sulla gestione finanziaria e sul monitoraggio del PNRR, nonché di controllo e rendicontazione all'Unione europea ai sensi degli *articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2021/241*, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, di comunicazione e di pubblicità. L'Ispettorato è inoltre responsabile della gestione del Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo 8, nonché alle amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione degli interventi del PNRR di cui all'articolo 9. L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di società partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9. Per gli interventi di titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato svolge, in raccordo con le altre strutture del Ministero e nel rispetto delle loro competenze, le funzioni previste dall'articolo 8, commi 1, 2, secondo periodo, 3 e 4. L'Ispettorato assicura il supporto per l'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata, anche raccordandosi con la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il coordinamento delle attività necessarie alle finalità di cui al presente comma, è istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca.

2-bis. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, l'Ispettorato di cui al comma 2 si raccorda con le altre strutture centrali e territoriali della Ragioneria generale dello Stato. Queste ultime concorrono al presidio dei processi amministrativi, al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR e al supporto alle amministrazioni centrali e territoriali interessate per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non

generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.»;¹³⁷⁹

f) all'*articolo 7*:

- 1) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «destinare alla stipula di convenzioni» sono inserite le seguenti: «con amministrazioni pubbliche e»;¹³⁸⁰
- 2) al comma 4, primo periodo, le parole: «n. 7 incarichi di livello dirigenziale non generale» sono sostituite dalle seguenti: «n. 9 incarichi di livello dirigenziale non generale»;
- 3) al comma 8, dopo le parole: «le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR» sono inserite le seguenti: «, nonché le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR»;
- 4) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. Al fine di assicurare il coordinamento dei controlli e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato promuove misure finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di controllo del PNRR, ispirate al principio di proporzionalità, anche mediante l'utilizzo di metodologie standardizzate supportate da sistemi informatici, previa condivisione con le Amministrazioni titolari di interventi del PNRR, nonché con le istituzioni e gli Organismi interessati nell'ambito del tavolo di coordinamento per la rendicontazione e il controllo del PNRR operante presso il medesimo Dipartimento.»;¹³⁸¹

- f- bis) all'*articolo 8*, comma 2, al primo periodo, le parole: «con il Servizio centrale per il PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «con l'Ispettorato generale per il PNRR» e, al secondo periodo, le parole: «predetto Servizio centrale» sono sostituite dalle seguenti: «predetto Ispettorato generale».¹³⁸²

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera e), quantificati in euro 549.980 per l'anno 2023 e in euro 659.980 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.¹³⁸³

6. All'*articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201*, le parole: «dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri,» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero delle imprese e del made in Italy,».

¹³⁷⁹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹³⁸⁰ Numero così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹³⁸¹ Numero così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹³⁸² Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹³⁸³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 2. Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Fino al 31 dicembre 2026, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una struttura di missione, denominata Struttura di missione PNRR, alla quale è preposto un coordinatore, articolata in cinque direzioni generali. La Struttura di missione PNRR provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:¹³⁸⁴

- a) assicura il supporto all'Autorità politica delegata in materia di PNRR per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano;
- b) assicura e svolge le interlocuzioni con la Commissione europea quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR, nonché per la verifica della coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione del Piano rispetto agli obiettivi e ai traguardi concordati a livello europeo, fermo quanto previsto dall'*articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*;¹³⁸⁵
- c) in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR di cui al citato *articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021*, verifica la coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e provvede alla definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie;
- d) sovrintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del PNRR ai sensi dell'*articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241*;
- e) assicura, in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR di cui al citato *articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021*, lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità del PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.¹³⁸⁶

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, alla Struttura di missione PNRR sono, altresì, trasferiti i compiti e le funzioni attribuiti alla Segreteria tecnica di cui all'*articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021*, come modificato dal presente decreto, nonché quelli previsti dall'*articolo 5, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 77 del 2021*. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.304.380 per l'anno 2023 e di euro 1.565.256 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, alla Struttura di missione sono, altresì, trasferiti i compiti, le funzioni e le risorse umane attribuiti all'unità di missione di livello dirigenziale generale, istituita ai sensi dell'*articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021* presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, che viene contestualmente soppressa. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi all'unità di missione di cui al primo periodo e la cessazione delle relative funzioni si verificano con la

¹³⁸⁴ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41* e, successivamente, dall'*art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

¹³⁸⁵ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹³⁸⁶ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'*articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.¹³⁸⁷

3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, è assicurato alla Struttura di missione PNRR l'accesso a tutte le informazioni e le funzionalità del sistema informatico di cui all'*articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*. Ai fini della verifica della coerenza della fase attuativa del PNRR rispetto agli obiettivi programmati, la Struttura di missione PNRR può procedere all'effettuazione di ispezioni e controlli a campione, sia presso le amministrazioni centrali titolari delle misure, sia presso i soggetti attuatori.¹³⁸⁸

4. La Struttura di missione PNRR di cui al comma 1 è composta da un contingente di dodici unità dirigenziali di livello non generale e di sessantacinque unità di personale non dirigenziale, individuato anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel limite di spesa complessivo di euro 5.051.076 per l'anno 2023 e di euro 7.620.756 per l'anno 2024 e di euro 7.932.649 per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Alla predetta Struttura è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'*articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di euro 583.334 per l'anno 2023 e di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi del primo periodo è corrisposto secondo le modalità previste dall'*articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999*. Il contingente di personale non dirigenziale può essere composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato, in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'*articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999*, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico. Alle posizioni dirigenziali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 15, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2021, n. 113*. Gli incarichi dirigenziali, di durata non superiore a tre anni e fatta salva la possibilità di rinnovo degli stessi, nonché i comandi o i collocamenti fuori ruolo del personale assegnato alla Struttura di missione cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026. Per le spese di funzionamento e per le spese di missione del personale della Struttura di missione è autorizzata la spesa di euro 693.879 per l'anno 2023, di euro 1.890.602 per l'anno 2024 e di euro 2.102.191 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.¹³⁸⁹

¹³⁸⁷ Comma inserito dall'*art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

¹³⁸⁸ Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, lett. c), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

¹³⁸⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41* e, successivamente, dall'*art. 4, comma 1, lett. d), nn. 1) e 2), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

5. Per le esigenze della Struttura di missione PNRR è autorizzata, altresì, nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 e nei limiti del contingente di cui al comma 4, la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per una durata non eccedente il 31 dicembre 2026, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie del concorso pubblico bandito per il reclutamento del personale di cui all'*articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2021*. Il personale assunto secondo le modalità di cui al primo periodo viene inquadrato nel livello iniziale della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.¹³⁹⁰

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite l'organizzazione della Struttura di missione PNRR e, nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 7, le modalità di formazione del contingente di cui al comma 4 e di chiamata del personale nonché le specifiche professionalità richieste. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale, ivi compresi quelli dei coordinatori, e non generale, relativi alla Segreteria tecnica di cui all'*articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021*, si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi nell'ambito della Struttura di missione PNRR.¹³⁹¹

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 7.632.669 per l'anno 2023 e ad euro 9.159.201 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede:

- a) quanto ad euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse aggiuntive di cui all'*articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*;
- b) quanto ad euro 1.837.898 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Segreteria tecnica di cui all'*articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021* a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;¹³⁹²
- c) quanto ad euro 5.394.771 per l'anno 2023 e ad euro 6.921.303 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*.

Art. 3. Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso

1. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR, di seguito PNC, al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, sono apportate le seguenti modificazioni:

¹³⁹⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹³⁹¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹³⁹² Lettera così modificata dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

a) all'*articolo 12*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei casi di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali di cui all'*articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328*, degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, nell'inerzia o nella difformità nell'esecuzione dei progetti o degli interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore anche al fine di individuare tutte le cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società di cui all'*articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175* o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti.»;¹³⁹³

2) al comma 3, le parole: «non superiore a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a quindici giorni»;

3) al comma 5, al terzo periodo, dopo le parole: «previa autorizzazione della Cabina di regia» sono inserite le seguenti: «, qualora il Consiglio dei ministri non abbia già autorizzato detta deroga con la delibera adottata ai sensi del comma 1, ultimo periodo,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo periodo del presente comma, nonché le disposizioni di cui all'*articolo 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 giugno 2019, n. 55*.»;¹³⁹⁴

4) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche qualora il ritardo o l'inerzia riguardi una pluralità di interventi ovvero l'attuazione di un intero programma di interventi.»;

¹³⁹³ Numero così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹³⁹⁴ Numero così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

- b) all'*articolo 13*, comma 1, le parole: «la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità politica delegata in materia di PNRR ovvero il Ministro competente, anche su impulso della Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero dell'Ispettorato generale per il PNRR di cui all'articolo 6».

Art. 4. Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR

1. All'*articolo 35-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 settembre 2022, n. 142*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'*articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2021, n. 113*, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2023, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le amministrazioni assegnatarie, ai fini del completamento del contingente del suddetto personale di propria spettanza, possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato selezionato attingendo a graduatorie in corso di validità, per i profili professionali corrispondenti. Le predette amministrazioni comunicano le assunzioni effettuate al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento della funzione pubblica. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.»;¹³⁹⁵

- b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le risorse non utilizzate per l'assunzione di personale a tempo determinato in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 negli anni dal 2023 al 2026 sono destinate alle attività di assistenza tecnica finalizzate all'efficace attuazione degli interventi PNRR di competenza di ciascuna amministrazione. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 10.791.000 per l'anno 2023 e ad euro 12.949.000 annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui

¹³⁹⁵ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.*».

Art. 4-bis. Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni¹³⁹⁶

1. Ai fini dell'attuazione della Riforma 1.11, "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", della Missione 1, componente 1, del PNRR le Amministrazioni centrali dello Stato adottano specifiche misure, anche di carattere organizzativo, finalizzate all'efficientamento dei rispettivi processi di spesa, dandone conto nell'ambito della nota integrativa al rendiconto secondo gli schemi indicati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della circolare annuale sul rendiconto generale dello Stato.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'*articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'*articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64*.

3. Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione degli obiettivi della Riforma di cui al comma 1, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori ivi previsti.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale.

Art. 5. Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee¹³⁹⁷

1. Per assicurare il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa europea e nazionale sulle attività finanziate nell'ambito del PNRR e delle politiche di coesione, del PNC, e delle politiche di

¹³⁹⁶ Articolo inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹³⁹⁷ Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

investimento nazionali, le amministrazioni competenti alimentano i sistemi informativi gestiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con i dati del codice fiscale, della partita IVA e con eventuali altri dati personali, necessari per l'identificazione fiscale dei soggetti destinatari o aggiudicatari o degli altri soggetti che, a qualsiasi titolo, ricevano benefici economici. L'acquisizione dei dati di cui al primo periodo può comprendere anche i dati relativi alla salute, ai minori d'età e agli appartenenti alle categorie di cui all'*articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*, esclusivamente nel caso in cui l'acquisizione si renda strettamente necessaria per la rilevazione di specifiche condizioni di accesso ai benefici o di cause di impedimento e con modalità rigorosamente proporzionate alla finalità perseguita. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il preventivo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.¹³⁹⁸

2. In relazione ai dati di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al *regolamento (UE) 2016/679* e al *codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua le attività di trattamento dei dati di monitoraggio dei progetti PNRR e delle politiche di coesione comunitarie e nazionali, nonché del PNC e delle politiche di investimento nazionali, necessarie ai fini di controllo, ispezione, valutazione e monitoraggio, ivi comprese le attività di incrocio e raffronto con i dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rende accessibili i dati di cui al primo periodo alle Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento delle politiche e dei singoli fondi o titolari degli interventi e dei progetti PNRR, nonché agli organismi di gestione e controllo nazionali ed europei, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.¹³⁹⁹

3. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati:

- a) ai sensi del *regolamento (UE) 2021/241*, nell'ambito delle informazioni di cui all'*articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*,¹⁴⁰⁰
- b) sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione comunitarie e nazionali di cui all'*articolo 46, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021*, e all'*articolo 115, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013*.¹⁴⁰¹

4. È in ogni caso esclusa la pubblicazione dei dati di cui all'*articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10 del predetto regolamento (UE) 2016/679*, dei dati di cui all'*articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, nonché dei dati relativi a soggetti minori di età.¹⁴⁰²

¹³⁹⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹³⁹⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴⁰⁰ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴⁰¹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴⁰² Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per consentire l'acquisizione automatica dei dati e delle informazioni necessari all'attività di monitoraggio del PNRR nonché del PNC di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*, per gli affidamenti superiori a cinquemila euro è sempre richiesta, anche ai fini del trasferimento delle risorse relative all'intervento, l'acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario.¹⁴⁰³

6. A partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'*articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3*, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo non si applica per le istanze di concessione di incentivi presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'*articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione. Nei casi di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.¹⁴⁰⁴

8. Al fine di assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa pubblica e valutarne l'efficacia, i dati delle fatture elettroniche oggetto del presente articolo confluiscono nella banca dati di cui all'*articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*. Tali dati sono messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni concedenti gli incentivi di cui al comma 6 anche per semplificare i processi di concessione, assegnazione e gestione dei medesimi incentivi, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al *regolamento (UE) 2016/679* e al *codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*.¹⁴⁰⁵

9. All'*articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre 2022, n. 197*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In alternativa all'assegnazione delle risorse in favore dei singoli Comuni, il supporto tecnico potrà essere assicurato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite di Enti, Istituzioni o Associazioni di natura pubblica e

¹⁴⁰³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴⁰⁴ Comma modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*, e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 479, L. 30 dicembre 2023, n. 213*, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

¹⁴⁰⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

privata, ordini professionali o Associazioni di categoria, ovvero società partecipate dallo Stato, sulla base di Convenzioni, Accordi o Protocolli in essere o da stipulare.».

Art. 6. Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR¹⁴⁰⁶

1. Al fine di semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR, all'*articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 dicembre 2021, n. 233*, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Al fine di consentire l'avvio e l'esecuzione tempestivi dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», di cui all'*articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, può disporre anticipazioni in favore dei relativi soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste dagli stessi presentate, sentite le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono. Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla realizzazione tempestiva degli interventi PNRR per i quali sono erogate. I soggetti attuatori sono tenuti a riversare nel citato conto corrente di tesoreria l'importo dell'anticipazione non utilizzata a chiusura degli interventi».¹⁴⁰⁷

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'*articolo 10, comma 3, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 novembre 2021, n. 156*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del *decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13*, le assegnazioni e le rimodulazioni delle risorse finanziarie in favore delle amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR sono disposte con le modalità di cui all'*articolo 4-quater, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 giugno 2019, n. 55*».¹⁴⁰⁸

Art. 6-bis. Flessibilità per l'utilizzo degli avanzi per investimenti locali e per la gestione dei fondi correnti del PNRR¹⁴⁰⁹

1. All'*articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR».

¹⁴⁰⁶ Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴⁰⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴⁰⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴⁰⁹ Articolo inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 6-ter. Disposizioni per il rafforzamento dell'operatività dell'Amministrazione finanziaria¹⁴¹⁰

1. All'*articolo 9-bis, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 giugno 2017, n. 96*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, per favorire l'introduzione del concordato preventivo e l'implementazione dell'adempimento collaborativo di cui al *decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128*, a porre in essere le attività di progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati, relativamente agli aspetti metodologici, fermi restando il coordinamento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle entrate e la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte della Sogei S.p.A.».

2. All'*articolo 49 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2022, n. 91*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, dopo le parole: «mediante la stipulazione di apposite convenzioni,» è inserita la seguente: «anche»;
- b) al comma 8, dopo le parole: «commi 6 e 7» sono inserite le seguenti: «, nonché per le finalità di cui al *comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*,».

Art. 7. Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC

1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e della necessità di consentire il raggiungimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi del PNC di cui all'*articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di PNRR entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano, ferma restando la necessità che siano assicurati il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del PNC. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, per gli interventi del PNC per i quali il cronoprogramma procedurale prevede l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022 e per i quali i soggetti attuatori non siano riusciti a provvedere entro tale termine ai relativi adempimenti, è comunque consentito, per il primo semestre 2023, l'accesso al Fondo di cui all'*articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50*, convertito con modificazioni dalla *legge 15 luglio 2022, n. 91*, come incrementato ai sensi dell'*articolo 1, comma 369 della legge 29 dicembre 2022, n. 197*.¹⁴¹¹

¹⁴¹⁰ Articolo inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴¹¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

1-bis. Ferma restando la necessità di assicurare il rispetto delle condizioni previste al comma 1, primo periodo, ai fini dell'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali, in sede di adozione del decreto di cui al medesimo comma 1 la scheda progetto relativa al programma denominato "Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus" può prevedere un aggiornamento della tipologia di alimentazione degli autobus adibiti al trasporto pubblico regionale e locale, nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 1, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*.¹⁴¹²

2. All'*articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «I termini per il conseguimento degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati ai sensi del comma 7, sono sospesi dalla data di notificazione dell'intervento e riprendono corso dalla data di notifica della decisione di autorizzazione della Commissione europea. Qualora la Commissione europea adotti una decisione negativa, le risorse destinate all'intervento notificato e dichiarato non compatibile sono revocate e rimangono nella disponibilità dell'amministrazione titolare per essere destinate ad interventi in linea con le finalità del PNC e il cui cronoprogramma procedurale, da adottare con le modalità di cui al comma 7, sia coerente con la necessità di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del medesimo Piano.».

Art. 7-bis. Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi¹⁴¹³

1. L'*articolo 26, comma 6-bis, penultimo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2022, n. 91*, è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-quater del predetto articolo 26, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del medesimo articolo.

Art. 7-ter. Disposizioni urgenti in materia di garanzie definitive negli appalti pubblici¹⁴¹⁴

1. Al fine di favorire la partecipazione alle procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, le disposizioni di cui all'*articolo 103, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, si applicano, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, ai contratti d'appalto relativi ai settori speciali di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo codice di cui al *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del

¹⁴¹² Comma inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴¹³ Articolo inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴¹⁴ Articolo inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

presente decreto, ivi inclusi quelli relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data.

Parte II

Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa

Titolo I

Rafforzamento della capacità amministrativa

Art. 8. Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori

1. Al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire l'attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnate, fino al 31 dicembre 2026, la percentuale di cui all'*articolo 110, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* è elevata al 50 per cento, limitatamente agli enti locali incaricati dell'attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR.¹⁴¹⁵

1-bis. All'*articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2021, n. 113*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: «per il reclutamento del personale a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «, ovvero con contratto di somministrazione di lavoro,»;
- b) al secondo periodo, dopo le parole: «A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «, ovvero i contratti di somministrazione di lavoro,».¹⁴¹⁶

2. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi operativi complementari alle programmazioni europee 2014-2020 e 2021-2027, ai rapporti di collaborazione instaurati ai sensi dell'*articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000* non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo *articolo 110*. Per le medesime finalità di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si

¹⁴¹⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴¹⁶ Comma inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto di cui all'*articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000*.¹⁴¹⁷

3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4 possono incrementare, oltre il limite di cui all'*articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. Per i segretari comunali e provinciali, la medesima facoltà di incremento percentuale del trattamento accessorio oltre il limite di cui all'*articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*, è calcolata sui valori della retribuzione di posizione, spettanti in base all'ente di titolarità, come definiti dal *comma 1 dell'articolo 107 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali, sottoscritto in data 17 dicembre 2020*, nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi vigenti.¹⁴¹⁸

4. Possono procedere all'incremento di cui al comma 3 gli enti locali che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dell'equilibrio di cui all'*articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, con riferimento al saldo "Equilibrio di bilancio";
- b) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'*articolo 1, commi 859 e 869 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*;
- c) incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell'*articolo 228, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000*, dell'ultimo rendiconto approvato, non superiore all'8 per cento;
- d) approvazione, da parte del consiglio comunale, del rendiconto dell'anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti dalla normativa vigente.

5. Per le medesime finalità di cui ai commi 3 e 4, per gli anni dal 2023 al 2026, le regioni, gli enti locali e gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'*articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'*articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75*.¹⁴¹⁹

¹⁴¹⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴¹⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴¹⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41* e, successivamente, dall'*art. 8, comma 1, D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

6. Le disposizioni di cui all'*articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e all'*articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216*, non si applicano ai pagamenti delle risorse finanziarie del PNRR, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e del PNC di cui al *decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*.

7. Al fine di garantire l'attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 "Turismo e Cultura" del PNRR, di titolarità del Ministero del turismo è costituita una direzione generale, articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero del turismo è incrementata di una posizione dirigenziale di livello generale e di due posizioni dirigenziali di livello non generale.^{1420 1421}

8. All'*articolo 54-quater, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, le parole: «è pari a 4» sono sostituite dalle seguenti: «è pari a 5».¹⁴²²

9. All'*articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 aprile 2021, n. 55*, le parole: «in numero di 17» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di 19».

10. Al fine di assicurare il supporto e l'assistenza tecnica necessari per la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 "Turismo e Cultura" del PNRR di titolarità del Ministero del turismo, al comma 13, secondo periodo, dell'*articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 aprile 2021, n. 55*, le parole: «nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».¹⁴²³

11. Agli oneri derivanti dai commi 7, 8 e 9, pari a euro 497.630 per l'anno 2023 e a euro 597.150 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.¹⁴²⁴

12. Le somme di cui all'*articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2021, n. 113*, iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2022, sono conservate nel conto dei residui per l'anno 2023 nella misura di 191.813,00 euro. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 98.800,00 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma*

¹⁴²⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴²¹ Sul conferimento degli incarichi di cui al presente comma vedi l'*art. 25, comma 10, D.L. 22 aprile 2023, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2023, n. 74*.

¹⁴²² Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴²³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴²⁴ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

13. Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'*articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, non trovano applicazione per gli incarichi di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, conferiti da organi costituzionali, o di rilevanza costituzionale, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o, qualora previsto a legislazione vigente, previa informativa alle stesse. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, e dagli *articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 2019, n. 26*.¹⁴²⁵

13-bis. Fino al 31 dicembre 2023, le procedure di cui all'*articolo 145, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, si applicano anche ai finanziamenti e contributi previsti per gli enti locali nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dalle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.¹⁴²⁶

Art. 8-bis. Fondo per l'avvio di opere indifferibili¹⁴²⁷

1. Ferme restando le condizioni per l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'*articolo 26, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2022, n. 91*, gli interventi relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell'*articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, avviate dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 20 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica, entro il 30 aprile 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'elenco degli interventi, completi del codice unico di progetto (CUP) e dell'indicazione dell'ente locale attuatore. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente, sono assegnate le risorse agli interventi individuati nell'elenco di cui allo stesso periodo. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022.¹⁴²⁸

¹⁴²⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41* e, successivamente, dall'*art. 3-ter, comma 1, lett. a) e b), D.L. 18 ottobre 2023, n. 145*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 dicembre 2023, n. 191*.

¹⁴²⁶ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴²⁷ Articolo inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴²⁸ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 26 maggio 2023*.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi dell'*articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2022, n. 91*.

4. All'*articolo 1, comma 375, della legge 29 dicembre 2022, n. 197*, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

5. Al fine di assicurare il completamento dell'intervento relativo all'armamento della tratta Montedonzelli-Piscinola della Linea 1 della metropolitana di Napoli, è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'*articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2022, n. 91*.

6. All'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il *comma 56* è sostituito dal seguente:

«56. L'ente locale beneficiario del contributo di cui al comma 51 è tenuto ad assumere l'obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione oggetto del contributo, entro sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 53. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di monitoraggio e di verifica delle informazioni relative, in particolare, alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione e dell'effettiva conclusione dell'attività di progettazione. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente comma, è sempre richiesta l'acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario. I contributi assegnati ai sensi del comma 53 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per l'80 per cento, previa verifica dell'avvenuta stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione e, per il restante 20 per cento, previa verifica dell'effettiva conclusione dell'attività di progettazione e comunque fino a concorrenza della spesa effettivamente sostenuta. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, il contributo si intende revocato. A decorrere dalla procedura di assegnazione per il 2024, gli enti beneficiari dei contributi relativi al biennio precedente possono presentare istanza di finanziamento delle spese di progettazione, solo dopo aver dimostrato, tramite i sistemi di monitoraggio di cui al comma 57, di aver completato le relative attività di progettazione oggetto di contributo nel biennio precedente»;

b) al *comma 57*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e la conclusione dell'attività di progettazione sono verificate attraverso i dati presenti nel citato sistema di monitoraggio».

Art. 9. Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici

1. Fermo quanto previsto dall'*articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, al fine di favorire ed accelerare lo svolgimento delle attività relative alla realizzazione

delle misure previste dal PNRR, è istituito presso il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, quale organo tecnico consultivo e propositivo in merito alle questioni di sicurezza tecnica riguardanti i sistemi e gli impianti alimentati da idrogeno, comprese le celle a combustibile, da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico dell'energia, i sistemi di produzione di energia elettrica innovativi e le soluzioni adottate per il contrasto al rischio legato ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico.

2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:

- a) individua i criteri e le linee guida per l'adozione dei pareri di conformità dei progetti di fattibilità alle norme e agli indirizzi di sicurezza tecnica, anche in considerazione dei rischi evolutivi, dei sistemi ed impianti di cui al comma 1;
- b) propone e coordina l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni nonché l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale.

3. Il Comitato è presieduto dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composto, oltre che da rappresentanti del Ministero dell'interno, da rappresentanti dei seguenti amministrazioni e organismi: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'università e della ricerca, Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). In relazione alle tematiche trattate, al Comitato possono essere invitati a partecipare anche rappresentanti degli ordini e collegi professionali, delle associazioni di categoria e di ogni altro organismo, ente ed istituzione interessato.¹⁴²⁹

4. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 è assicurata dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il Comitato di cui al comma 1 può avvalersi del contributo dei Comitati tecnici regionali, istituiti presso le Direzioni regionali dei vigili del fuoco, di cui all'*articolo 10 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105*.

6. Per le attività svolte nell'ambito del Comitato non sono corrisposti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.¹⁴³⁰

¹⁴²⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴³⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 10. Disposizioni in materia di efficientamento del comparto Giustizia - Missione 1, componente 1, Asse 2¹⁴³¹

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Missione 1, componente 1, Asse 2 "Giustizia" del PNRR, in deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160*, in relazione ai concorsi per magistrato ordinario banditi con decreti del Ministro della giustizia del 1° dicembre 2021 e del 18 ottobre 2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale, rispettivamente, n. 98 del 10 dicembre 2021 e n. 84 del 21 ottobre 2022, il Ministro della giustizia può chiedere al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di ulteriori posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso.¹⁴³²

2. All'*articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2021, n. 113*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera a)»;
- b) al terzo periodo, le parole: «in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assunzione di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera b)».

2-bis. All'*articolo 13, comma 1, alinea, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2021, n. 113*, dopo le parole: «con contratto di lavoro a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «, non rinnovabile,».¹⁴³³

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 382, della legge 29 dicembre 2022, n. 197*, è incrementata di euro 836.169 per l'anno 2025 e di euro 164.783 per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di

¹⁴³¹ Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴³² Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴³³ Comma inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 11. Attuazione delle misure PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy

1. Al fine di avvalersi di servizi di supporto tecnico operativo e di assistenza tecnica per l'attuazione, il monitoraggio e il controllo delle misure di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero, con una dotazione complessiva di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, il «Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, previsti dall'*articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*».¹⁴³⁴

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.¹⁴³⁵

2-bis. Per garantire lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione previste nell'ambito dell'Investimento 1, "Transizione 4.0", della Missione 1, "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo", componente 2, "Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo", il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato a stipulare, a titolo gratuito, una convenzione con l'Agenzia delle entrate al fine di disciplinare, anche in deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, le procedure e le modalità per la messa a disposizione e lo scambio dei dati, delle informazioni e della documentazione rilevanti per le attività di controllo, l'individuazione dei tempi per l'avvio e la conclusione dei controlli nel rispetto delle scadenze previste per i singoli target, nonché le modalità e i termini entro i quali il Ministero delle imprese e del made in Italy deve assicurare, coerentemente con le tempistiche dei controlli, l'emanazione dei pareri tecnici richiesti dall'Agenzia delle entrate nell'ambito delle attività istruttorie. Nell'ambito di tale convenzione deve essere indicato il numero delle attività di controllo demandate all'Agenzia delle entrate che, in ogni caso, deve essere limitato a quelle necessarie a garantire il controllo e la rendicontazione dell'Investimento di cui al periodo precedente. Nello svolgimento delle predette attività è assicurato il rispetto delle disposizioni del *regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del*

¹⁴³⁴ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41* e, successivamente, dall'*art. 37-bis, comma 1, D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁴³⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*.¹⁴³⁶

Art. 12. Utilizzo del Portale unico del reclutamento inPA

1. All'*articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, sono apportate le seguenti modificazioni:¹⁴³⁷

- a) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del *decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13*, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono individuate le caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale, le informazioni necessarie per la registrazione al medesimo da parte degli utenti, le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilità e degli avvisi di selezione di professionisti ed esperti, ivi compresi le comunicazioni ai candidati e la pubblicazione delle graduatorie, i tempi di conservazione dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati personali, nonché le modalità per l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale. In relazione alle procedure per il reclutamento delle amministrazioni di cui all'articolo 3, il decreto di cui al terzo periodo tiene conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo termine di cui al terzo periodo, per le amministrazioni di cui all'*articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183*, è adottato apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali. La veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell'*articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, è verificata dalle amministrazioni che indicano le selezioni e utilizzano il Portale in quanto amministrazioni procedenti ai sensi dell'*articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000*.»;¹⁴³⁸
- b) il comma 3 è abrogato;
- c) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le modalità di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui al comma 2.».

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione previsto dall'*articolo 35-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo*

¹⁴³⁶ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁴³⁷ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴³⁸ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

2001, n. 165, come modificato dal comma 1, continua ad applicarsi la disciplina contenuta nei protocolli adottati d'intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna amministrazione ai sensi dell'*articolo 35-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione indicato nel primo periodo del presente comma, le modalità di utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte delle Regioni e degli enti locali per le rispettive selezioni di personale continuano ad essere disciplinate dal *decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 15 settembre 2022*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2023.¹⁴³⁹

Art. 13. Disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione M1C2-6, Riforma 2: "Leggi annuali sulla concorrenza", del PNRR, mediante l'efficace esercizio da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei poteri di promozione della concorrenza previsti dalla *legge 10 ottobre 1990, n. 287* alla luce delle nuove disposizioni in materia di concessioni e servizi pubblici locali di cui alla *legge 5 agosto 2022, n. 118*, la pianta organica dell'Autorità è aumentata in misura di otto unità di ruolo della carriera direttiva e di due unità di ruolo nella carriera operativa. Ai relativi oneri, nel limite di euro 571.002 per l'anno 2023, di euro 1.204.700 per l'anno 2024, di euro 1.265.775 per l'anno 2025, di euro 1.329.950 per l'anno 2026, di euro 1.397.382 per l'anno 2027, di euro 1.468.238 per l'anno 2028, di euro 1.542.690 per l'anno 2029, di euro 1.620.921 per l'anno 2030, di euro 1.703.125 per l'anno 2031 e di euro 1.789.502 a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente incremento del contributo di cui all'*articolo 10, commi 7-ter e 7-quater della legge 10 ottobre 1990, n. 287*, tale da garantire la copertura integrale dell'onere per le assunzioni.

¹⁴³⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

Titolo II

Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure¹⁴⁴⁰

Capo I

Misure abilitanti per la riforma della pubblica amministrazione¹⁴⁴¹

Art. 14. Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi

1. Al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 9*, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I controlli di cui al comma 3 sono espletati anche nei casi di cui all'*articolo 50, comma 3*, del presente decreto ovvero nei casi di esecuzione anticipata di cui all'*articolo 32, commi 8 e 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*»;¹⁴⁴²

b) all'*articolo 10*, dopo il comma 6-quater è aggiunto il seguente:

«6-quinquies. Gli atti normativi o i provvedimenti attuativi dei piani o dei programmi di cui al comma 1 sottoposti al parere di cui all'*articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono adottati qualora il parere non sia reso entro il termine previsto dal citato *articolo 2, comma 3*. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli schemi di atto normativo o amministrativo in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Amministrazione competente ha già chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*»;¹⁴⁴³

c) dopo l'*articolo 18-bis*, è inserito il seguente:

«Art. 18-ter - (Ulteriori disposizioni di semplificazione in materia di VIA in casi eccezionali) -1. Nei casi eccezionali in cui è necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, il Ministro competente per la realizzazione dell'intervento può proporre al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'avvio della procedura di esenzione del relativo progetto dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del

¹⁴⁴⁰ Rubrica così sostituita dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e misure abilitanti per la riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione - Milestone m1c1-60».

¹⁴⁴¹ Rubrica inserita dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴⁴² Lettera così modificata dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴⁴³ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 11, del medesimo decreto.»;

d) all'articolo 48:

- 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dai fondi strutturali dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «, e alle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse»;¹⁴⁴⁴
- 2) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo, del presente articolo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo è effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

5-bis. Ai fini di cui al comma 5, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi. Ai fini della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, non è richiesta la documentazione di cui alla lettera g-bis) del comma 1 del medesimo articolo 23.

5-ter. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 5 del presente articolo. Qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, le risultanze della valutazione di assoggettabilità

¹⁴⁴⁴ Numero così modificato dalla legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41.

alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'*articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016* sono corredate delle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera da svolgere ai sensi del medesimo articolo 25. Nei casi in cui dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'*articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016* emerga l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente fissa il termine di cui al comma 9 del medesimo *articolo 25* tenuto conto del cronoprogramma dell'intervento e, comunque, non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori. Le modalità di svolgimento del procedimento di cui all'*articolo 25, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016* sono disciplinate con apposito decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, fermo restando il procedimento disciplinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del citato *articolo 25, comma 13*.

5-quater. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 5 e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui al *comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101*, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'*articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990*. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'*articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001*, e le comunicazioni agli interessati di cui all'*articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990* tengono luogo della fase partecipativa di cui all'*articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001*. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione,

non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all'*articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994*.

5-quinquies. In deroga all'*articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016*, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'*articolo 26, comma 6, del predetto decreto* accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali.»;¹⁴⁴⁵

e) all'*articolo 53-bis*.

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonché degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria e penitenziaria e alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies.»;

2) al comma 1-bis, le parole «conferenza di servizi di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza di servizi di cui all'articolo 48, comma 5,»;¹⁴⁴⁶

3) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

4) il comma 5 è abrogato.

2. All'*articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge n. 77 del 2021*, le parole: «la stipulazione di appositi accordi quadro ai sensi dell' *articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, per l' affidamento dei servizi tecnici e dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «la stipulazione di appositi accordi quadro, recanti l'indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell' *articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. La verifica di cui all'*articolo 26 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016* avviene prima dell'avvio dei lavori conseguenti agli accordi quadro aggiudicati nelle more della progettazione anche ai sensi dell'*articolo 54, comma 4, lettera a), del medesimo decreto legislativo*».¹⁴⁴⁷

3. In considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine di

¹⁴⁴⁵ Numero così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴⁴⁶ Numero così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴⁴⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore.

4. Limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 30 giugno 2024, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli *articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 settembre 2020, n. 120*, nonché le disposizioni di cui all'*articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 giugno 2019, n. 55*. La disciplina di cui all'*articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020* si applica anche alle procedure espletate dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse.¹⁴⁴⁸

4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4, le disposizioni di cui all'*articolo 3, commi da 1 a 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 settembre 2020, n. 120*, si applicano fino al 31 dicembre 2026. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 5 del medesimo articolo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure di potenziamento dell'azione istruttoria dei Gruppi interforze antimafia istituiti presso le prefetture, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.^{1449 1450}

4-ter. Ferma restando la somma complessivamente destinata a concorrere alla realizzazione del singolo programma, in caso di programmi finanziati sia con risorse del PNRR sia con risorse del PNC, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dell'Amministrazione centrale titolare della misura PNRR, può essere disposta, nei limiti delle risorse del PNC disponibili, l'assegnazione di risorse al fine di porre ad esclusivo carico del PNC medesimo specifici interventi, per i quali devono essere comunque assicurati il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del PNC.¹⁴⁵¹

5. All'*articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021*, dopo le parole: «nei confronti dell'amministrazione titolare dell'investimento» sono inserite le seguenti: «ovvero tramite accordi di collaborazione ai sensi dell'*articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241*».

6. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte con le risorse del PNRR o del PNC, i termini previsti dal testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*, sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio, di cui

¹⁴⁴⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*, e, successivamente, dall'*art. 8, comma 5, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2024, n. 18*.

¹⁴⁴⁹ Comma inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴⁵⁰ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 2 ottobre 2023*.

¹⁴⁵¹ Comma inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

all'*articolo 9 del citato testo unico*, e dei termini previsti dall'*articolo 11*, comma 2, dall'*articolo 13*, comma 5, dall'*articolo 14*, comma 3, lettera a), dall'*articolo 20*, commi 1, 8, 10 e 14, dall'*articolo 22*, commi 3 e 5, dall'*articolo 22-bis*, comma 4, dall'*articolo 23*, comma 5, dall'*articolo 24*, dall'*articolo 25*, comma 4, dall'*articolo 26*, comma 10, dall'*articolo 27*, comma 2, dall'*articolo 42-bis*, commi 4 e 7, dall'*articolo 46* e dall'*articolo 48*, comma 3, del medesimo testo unico.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 6, in caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all'*articolo 24, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001*, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati.

8. All'*articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, le parole: «Fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2024» e le parole: «è in facoltà delle amministrazioni procedenti adottare» sono sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni procedenti adottano»;¹⁴⁵²
- b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;».

9. All'*articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197*, dopo il *comma 451* è inserito il seguente:

«451-bis. Per l'erogazione del contributo ai beneficiari di cui al comma 451, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può avvalersi delle procedure previste dall'*articolo 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo è autorizzata una spesa fino al massimo di 2.231.000 euro per l'anno 2023 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 450.».¹⁴⁵³

9-bis. La presentazione dell'istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall'*articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2023*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023, costituisce titolo per l'emissione della fattura da parte dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono all'impresa esecutrice copia dell'istanza presentata,

¹⁴⁵² Lettera così modificata dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴⁵³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.¹⁴⁵⁴

Art. 14-bis. Disposizioni in materia di sottoscrizione degli accordi di programma¹⁴⁵⁵

1. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi previsti dagli accordi di programma, all'*articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 4* è sostituito dal seguente:

«4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, deve essere sottoscritto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della conferenza di cui al comma 3 ed è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'*articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo i permessi di costruire, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato».

Art. 15. Contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa nonché delle regioni e degli enti locali all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR¹⁴⁵⁶

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al *regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021*, l'Agenzia del demanio, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, individua beni immobili di proprietà dello Stato inutilizzati, dalla stessa gestiti, che possono essere destinati ad alloggi o residenze universitarie, anche oggetto di finanziamento anche parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito delle misure di cui al predetto PNRR. Sono esclusi dalle previsioni di cui al primo periodo gli immobili statali in uso o suscettibili di uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'*articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, nonché i beni per i quali siano in corso le procedure volte a consentirne l'uso per le predette finalità e quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione di competenza della medesima Agenzia.¹⁴⁵⁷

¹⁴⁵⁴ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴⁵⁵ Articolo inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴⁵⁶ Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴⁵⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41* e, successivamente, dall'*art. 17, comma 2, lett. a), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

2. Fermo restando quanto previsto dalle specifiche disposizioni normative in materia di residenze universitarie, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, l'Agenzia del demanio, previa comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti della medesima Agenzia, per contribuire, entro il limite non superiore al 30% del quadro economico degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione, alla copertura dei relativi oneri, anche in concorso con le risorse messe a disposizione da altre pubbliche amministrazioni, nonché con le risorse finanziate dal PNRR.

2-bis. Per accelerare la realizzazione di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a residenze e alloggi universitari, la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'*articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, su richiesta delle università statali o degli enti territoriali interessati ovvero degli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, può, senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell'intervento nonché provvedere alle attività di progettazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui al *comma 106 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018*.¹⁴⁵⁸

2-ter. Per supportare e favorire la realizzazione di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a infrastrutture e laboratori di ricerca, la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'*articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, su richiesta degli enti pubblici di ricerca di cui al *decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218*, può, senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell'intervento nonché provvedere alle attività di progettazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui al *comma 106 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018*.¹⁴⁵⁹

3. Gli immobili di cui al comma 1 possono essere destinati dall'Agenzia del demanio anche alla realizzazione di impianti sportivi recanti apposito finanziamento, ovvero idonei ad essere oggetto di finanziamento, anche solo parziale, nell'ambito del PNRR. A tal fine, l'Agenzia del demanio è autorizzata ad utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti della medesima Agenzia per contribuire, entro il limite non superiore al 30 per cento del quadro economico degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione, alla copertura dei relativi oneri anche in concorso con le risorse messe a disposizione da altre Pubbliche Amministrazioni e mediante finanziamenti contratti con l'Istituto per il credito sportivo, nonché con le suddette risorse del PNRR. L'Istituto per il credito sportivo, istituito con *legge 24 dicembre 1957, n. 1295*, assiste l'Agenzia nell'individuazione degli immobili destinati alla realizzazione degli impianti sportivi supportandola nella valutazione della sostenibilità economica e finanziaria dei progetti e nella valutazione della fattibilità tecnica ed economica dei progetti.¹⁴⁶⁰

¹⁴⁵⁸ Comma inserito dall'*art. 17, comma 2, lett. b), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁴⁵⁹ Comma inserito dall'*art. 17, comma 2, lett. b), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁴⁶⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

3-bis. L'Istituto per il credito sportivo può proporre all'Agenzia del demanio di integrare, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'elenco degli immobili di cui al comma 3 che possono essere oggetto degli interventi di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione a valere, anche parzialmente, sulle risorse del PNRR, purché ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici e di conformità ai relativi principi di attuazione, con beni di proprietà del medesimo Istituto, destinati ad impianti sportivi o a finalità istituzionali o strumentali. Per la quota eventualmente non coperta dalle risorse del PNRR, l'Istituto per il credito sportivo provvede al finanziamento degli interventi di cui al periodo precedente nell'ambito della propria autonomia finanziaria.¹⁴⁶¹

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo l'Agenzia del demanio è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ai relativi Piani degli investimenti, nei limiti delle risorse stanziata a legislazione vigente per gli investimenti di competenza, e può avviare iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare in conformità alle regole di Eurostat, in via prioritaria con i soggetti attuatori ovvero con i beneficiari dei finanziamenti di cui al PNRR, anche attraverso l'affidamento in concessione di beni immobili, ovvero mediante l'affidamento delle attività di progettazione, costruzione, ristrutturazione, recupero e gestione delle residenze universitarie e degli impianti sportivi da realizzarsi sugli immobili statali di cui al comma 1, ai sensi della normativa vigente e previa verifica della disponibilità delle risorse finanziarie sui relativi bilanci pluriennali. Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, qualora siano soggetti attuatori, ovvero beneficiari di finanziamenti, nell'ambito delle misure del PNRR, possono avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti, dei servizi di progettazione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'*articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, nei limiti delle risorse stanziata a legislazione vigente. L'Agenzia del Demanio può altresì stipulare intese con l'Istituto per il credito sportivo per facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare.¹⁴⁶²

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa individua beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero da destinare, anche per il tramite della Difesa Servizi S.p.A., alla realizzazione e valorizzazione di opere di protezione ambientale, opere di edilizia residenziale pubblica destinate al personale e impianti sportivi, utilizzando, anche parzialmente, le risorse del PNRR, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione. Il Ministero della difesa comunica le attività svolte ai sensi del presente comma all'Agenzia del demanio. Il Ministero della difesa e la Difesa Servizi S.p.A. possono avvalersi, a titolo gratuito e senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Istituto per il credito sportivo per l'individuazione degli immobili destinati alla realizzazione e valorizzazione di impianti sportivi e per la valutazione della sostenibilità economica e finanziaria e della fattibilità tecnica ed economica dei progetti. Il Ministero della difesa e la

¹⁴⁶¹ Comma inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴⁶² Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41* e, successivamente, dall'*art. 17, comma 2, lett. c), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

Difesa Servizi S.p.A. possono stipulare intese con l'Istituto per il credito sportivo per facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare e valorizzare.¹⁴⁶³

5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e fermo quanto previsto all'ultimo periodo del medesimo comma, l'Agenzia del demanio individua, sentiti gli enti locali competenti e d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, gli immobili di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione che possano essere destinati ad alloggi universitari ed annesso strutture ovvero ad impianti sportivi oggetto di finanziamento, anche parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito delle misure del PNRR. Le operazioni di permuta di cui al presente comma sono realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.¹⁴⁶⁴

5-ter. Al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in considerazione del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione degli immobili e impianti sportivi di loro proprietà che possono essere oggetto di interventi di recupero o ristrutturazione ovvero adibiti alle predette attività. La ricognizione è operata sulla base di criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in coerenza con quanto disposto dal presente articolo, anche al fine di valorizzare le periferie urbane.¹⁴⁶⁵

Art. 15-bis. Contributo dell'Agenzia del demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC¹⁴⁶⁶

1. I beni immobili appartenenti al demanio storico artistico ovvero al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione all'Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento, ovvero interessati da interventi da candidare al finanziamento, in tutto o in parte, con le risorse previste nell'ambito delle misure di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), possono, su domanda presentata da regioni, comuni, province e città metropolitane, essere trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, ai predetti enti che ne facciano motivata richiesta alla suddetta Agenzia entro il 31 dicembre 2024, indicando la destinazione finale del bene e i tempi stimati di realizzazione degli interventi.

2. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'*articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità nonché quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione ai sensi di legge.

¹⁴⁶³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴⁶⁴ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴⁶⁵ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴⁶⁶ Articolo inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

3. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con la competente amministrazione titolare delle risorse di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla richiesta di trasferimento, verifica la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'accoglimento della stessa e ne comunica l'esito all'ente interessato che, in caso di esito positivo, acquisisce la disponibilità del bene, nelle more del completamento del trasferimento, ai fini dell'avvio della progettazione e di ogni altra attività propedeutica.

4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della richiesta, il trasferimento del bene è disposto con decreto dell'Agenzia del demanio che prevede: a) la retrocessione del bene allo Stato in caso di mancato avvio o non completamento dell'intervento nei termini previsti dal relativo finanziamento; b) il divieto di alienazione dei beni statali trasferiti per un periodo di cinque anni decorrenti dal collaudo, dalla regolare esecuzione dei lavori ovvero dal completamento dell'intervento sugli stessi realizzati. Il decreto di trasferimento dei beni immobili appartenenti al demanio storico artistico è comunicato ai competenti uffici del Ministero della cultura secondo le modalità di cui all'*articolo 54, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, e i beni medesimi restano assoggettati alla disciplina di tutela di cui al predetto codice.

5. I beni di cui al comma 1 sono trasferiti, con tutte le pertinenze, gli accessori, i vincoli, gli oneri e i pesi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui al comma 4, nel possesso giuridico degli stessi e con subentro del medesimo ente in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà, ai sensi del presente articolo, immobili statali utilizzati a titolo oneroso, sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 5. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato.

7. Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al presente articolo, gli enti richiedenti, nelle more del trasferimento del bene, possono avvalersi dei servizi di progettazione gratuiti della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'*articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 16. Contributo dell'Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale mediante una gestione del patrimonio pubblico orientata anche al conseguimento di obiettivi di risparmio energetico, l'Agenzia del demanio, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i beni immobili di proprietà dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché, di concerto con le amministrazioni usuarie, i beni statali in uso alle stesse, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Sono esclusi i beni immobili di cui all'*articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27*

aprile 2022, n. 34. Alla realizzazione dei predetti interventi possono concorrere le risorse contenute nei piani di investimento della stessa Agenzia ovvero le risorse messe a disposizione da altre pubbliche amministrazioni, nonché le risorse finalizzate dal PNRR, Missione 2, previo accordo fra la medesima Agenzia e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione. Per il conseguimento dei suddetti scopi l'Agenzia del demanio, previa verifica della disponibilità pluriennale delle risorse finanziarie da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, può avviare iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare in conformità alle regole di Eurostat, per l'affidamento delle attività di progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili da realizzarsi sui beni immobili di cui al presente comma.¹⁴⁶⁷

2. I beni di cui al comma 1 rientrano tra le superfici e le aree idonee ai sensi dell'*articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199* e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'*articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021*.

3. Al fine di promuovere forme di razionalizzazione tra gli interventi su immobili di proprietà dello Stato rientranti nei Piani di finanziamenti per la prevenzione del rischio sismico, per l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento gestiti dall'Agenzia del demanio, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei relativi costi, la predetta Agenzia cura, previo atto di intesa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la progettazione e l'esecuzione degli interventi per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza di pubbliche amministrazioni centrali che forniscono il proprio contributo alla resilienza energetica nazionale ai sensi della normativa vigente.¹⁴⁶⁸

3-bis. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga ai requisiti di cui all'*articolo 31, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199*, l'Agenzia del demanio può costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, in via prioritaria, con le amministrazioni dello Stato di cui all'*articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, nonché con le altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche per impianti superiori a 1 MW, con facoltà di accedere ai regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, disciplinando i relativi rapporti con i clienti finali nell'atto costitutivo della comunità, fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 aprile 2022, n. 34*, e dall'*articolo 10, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 novembre 2022, n. 175*.¹⁴⁶⁹

¹⁴⁶⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴⁶⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴⁶⁹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 17. Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza

1. Tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara e dell'ampia adesione a tali strumenti, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'*articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 30 giugno 2023, sono prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle medesime condizioni, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, degli obiettivi previsti dal PNRR. Fermo il limite temporale di cui al primo periodo, la proroga non può eccedere, anche tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe, il 50 per cento del valore iniziale della convenzione o dell'accordo quadro.

2. All'*articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55*, al secondo periodo, dopo le parole: «i comuni capoluogo di provincia» sono inserite le seguenti: «, nonché ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate di diritto ai sensi dell'*articolo 38, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016* ovvero alle società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi».¹⁴⁷⁰

3. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione al sub investimento "M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione", gli importi e i quantitativi massimi complessivi delle convenzioni quadro e degli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. e funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste dalla milestone M6C2-7 del PNRR, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, anche laddove sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo. L'incremento di cui al periodo precedente è autorizzato purché si tratti di convenzioni o accordi quadro, diversi da quelli di cui sia stato autorizzato l'incremento da precedenti disposizioni di legge. In relazione all'incremento disposto ai sensi del primo periodo, l'aggiudicatario, previa autorizzazione da parte della Consip S.p.A., può eseguire parte della prestazione oggetto delle convenzioni e degli accordi quadro stipulati dalla medesima Consip S.p.A. avvalendosi di altri operatori economici, a prescindere dalla loro eventuale partecipazione alla medesima procedura, purché all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture da subappaltare e che tali operatori economici siano in possesso dei requisiti previsti all'*articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108*, nonché dei requisiti previsti all'*articolo 80 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, o, in alternativa, l'aggiudicatario può esercitare il diritto di recesso entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.¹⁴⁷¹

¹⁴⁷⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴⁷¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

4. Gli incrementi degli importi e dei quantitativi massimi di cui al comma 3 sono messi a disposizione esclusivamente delle sole amministrazioni attuatrici del sub investimento "M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione", nel limite della misura massima del finanziamento riconosciuto all'investimento ai sensi del decreto del Ministro della salute del 21 giugno 2022 di approvazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e dei relativi Piani operativi regionali.¹⁴⁷²

5. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione agli investimenti per la digitalizzazione previsti dalla Missione 6 "Salute", gli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. aventi ad oggetto servizi applicativi e di supporto in ambito "Sanità digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali" sono resi disponibili, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2023, esclusivamente in favore delle amministrazioni attuatrici dei relativi interventi, nella misura massima dei finanziamenti ammessi previa autorizzazione del Ministero della salute. Per le finalità di cui al primo periodo, le amministrazioni attuatrici degli interventi, in caso di raggiungimento dell'importo o del quantitativo massimo del lotto territoriale di riferimento, possono ricorrere ad altro lotto territoriale, previa autorizzazione del Ministero della salute.¹⁴⁷³

Art. 18. Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonché di digitalizzazione dei procedimenti

1. All'*articolo 53 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'*articolo 14-bis, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82* non si applicano in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1.».

2. All'*articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, sono apportate le seguenti modificazioni: (68)

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono conservati, né comunque trattati, oltre quanto strettamente necessario per le finalità di cui al comma 1, i dati, che possono essere resi disponibili, attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, difesa civile e soccorso pubblico, indagini preliminari, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Non possono comunque essere conferiti, conservati, né trattati i dati coperti da segreto o riservati nell'ambito delle materie indicate al periodo precedente.»;

b) al comma 4, secondo periodo, le parole da «dando priorità» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «in apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati finalizzata al supporto di politiche

¹⁴⁷² Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴⁷³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

pubbliche basate sui dati, separata dall'infrastruttura tecnologica dedicata all'interoperabilità dei sistemi informativi di cui al comma 2».

2-bis. All'*articolo 1, comma 563, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, le parole: «alle pubbliche amministrazioni, agli enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti pubblici e privati» e le parole: «attraverso lo strumento della Carta» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso l'utilizzo anche in via telematica dello strumento della Carta».¹⁴⁷⁴

3. Al fine di favorire il celere sviluppo delle infrastrutture digitali e consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al *regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021* e al *regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026*, per la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, l'operatore, una volta ottenuta l'autorizzazione per i fini e nelle forme di cui all'*articolo 49, commi 6 e 7, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*, provvede ad inoltrare ai soggetti di cui all'*articolo 5, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* apposita richiesta, in formato digitale e mediante posta elettronica certificata, per l'adozione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale che dovranno essere resi entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della domanda. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni l'operatore, dandone preventiva comunicazione, in formato digitale e mediante posta elettronica certificata, ai soggetti di cui al citato *articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, almeno cinque giorni prima, può dare avvio ai lavori nel rispetto delle prescrizioni del *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* e secondo le specifiche tecniche definite dettagliatamente nella comunicazione di avvio. Resta in ogni caso salva la possibilità per gli organi competenti di comunicare, prima dell'avvio dei lavori e comunque nel termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio, eventuali ulteriori prescrizioni nell'ambito del rispetto delle norme relative alla circolazione stradale ovvero la sussistenza di eventuali motivi ostativi che impongano il differimento dei lavori per un periodo comunque non superiore ad ulteriori cinque giorni.¹⁴⁷⁵

4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al *regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021*, e al *regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021*, per gli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'*articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, rilasciati o formati alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali

¹⁴⁷⁴ Comma inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴⁷⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'*articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, o ai sensi dell'*articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 settembre 2020, n. 120*, dell'*articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 aprile 2020, n. 27*, e dell'*articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 20 maggio 2022, n. 51*, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate e prorogate ai sensi del citato articolo 10-septies.¹⁴⁷⁶

4-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al *regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021*, e al *regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021*, e di garantire connettività a banda ultra larga nelle aree interne del Paese nelle more del completamento del Piano "Italia a 1 Giga", approvato dal Comitato interministeriale per la transizione digitale il 27 luglio 2021, gli operatori beneficiari della proroga di cui all'*articolo 1, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 febbraio 2022, n. 15*, possono richiedere il mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2026, previa presentazione di apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9 dell'*articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*, entro il 31 luglio 2023. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 63 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003*, la proroga dei diritti d'uso è soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 ottobre 2023 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di gara del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 5a serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018, in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso, considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga.¹⁴⁷⁷

5. Al *codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*, sono apportate le seguenti modificazioni:¹⁴⁷⁸

a) all'*articolo 44*:

- 1) al comma 2, dopo le parole: «è presentata», sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante posta elettronica certificata»;
- 2) al comma 7, le parole: «alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'*articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36*» sono sostituite dalle seguenti: «alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla

¹⁴⁷⁶ Comma così sostituito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴⁷⁷ Comma inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴⁷⁸ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

installazione, ivi inclusi le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'*articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36*»;¹⁴⁷⁹

2-bis) al comma 10, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente:

«sessanta»;¹⁴⁸⁰

b) all'*articolo 45*:

a) al comma 1, dopo le parole: «l'interessato trasmette» sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante posta elettronica certificata»;

b) al comma 2, dopo le parole: «viene trasmessa» sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante posta elettronica certificata»;

2-bis) il comma 5 è abrogato;¹⁴⁸¹

c) all'*articolo 46*, al comma 1, dopo le parole: «l'interessato trasmette» sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante posta elettronica certificata»;

d) all'*articolo 54*, comma 1, dopo le parole: «di aree e beni pubblici o demaniali,» sono inserite le seguenti: «gli enti pubblici non economici nonché ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici».

6. Dopo l'*articolo 49* del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al *decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*, è inserito il seguente:

«Art. 49-bis (Misure di semplificazione per impianti relativi ad opere prive o di minore rilevanza).

1. Gli interventi di cui agli articoli 44 e 45 del presente codice, relativi agli impianti delle opere prive di rilevanza o di minore rilevanza di cui *agli articoli 94 e 94-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, e gli interventi di cui agli articoli 46, 47 e 49 del presente codice non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'*articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*.

2. Sono interventi privi di rilevanza, a titolo esemplificativo: microcelle, impianti di copertura indoor e in galleria e le infrastrutture costituite da pali/paline di altezza inferiore o uguale a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN.

3. Gli interventi di cui al comma 1 che hanno minore rilevanza e prevedono l'esecuzione di lavori strutturali nelle località sismiche individuate ai sensi dell'*articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, sono soggetti al preventivo deposito in formato digitale del progetto strutturale presso l'Ufficio del genio civile, accompagnato dalla dichiarazione del progettista che assevera il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche

¹⁴⁷⁹ Numero così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴⁸⁰ Numero aggiunto dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴⁸¹ Numero aggiunto dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. L'avvenuto deposito abilita all'inizio dei relativi lavori».¹⁴⁸²

7. Dopo l'*articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*, è inserito il seguente:

«Art. 54-bis (Infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità).

1. Per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici non è necessaria l'autorizzazione di cui all'*articolo 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766*, e, nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49 del presente codice e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'*articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*».¹⁴⁸³

8. All'*articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36*, dopo le parole: «I Comuni possono adottare un regolamento», sono inserite le seguenti: «nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli *articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*».

9. All'*articolo 40, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i predetti interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro trincea e per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, nonché per la realizzazione dei pozzetti accessori alle citate infrastrutture non sono richieste le autorizzazioni di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, e non si applicano le previsioni di cui all'*articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33*, e all'*articolo 25, commi da 8 a 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*». (70)

10. All'*articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33*, le parole: «L'articolo 93, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «L'articolo 54, comma 1,».

10-bis. Al fine di contenere l'incremento del contributo di cui all'*articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724*, le disposizioni di cui all'*articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2020, n. 8*, e di cui all'*articolo 34, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 dicembre 2020, n. 176*, anche allo scopo di consentire la prosecuzione delle attività finalizzate all'implementazione del processo di digitalizzazione, in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'*articolo 27, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 dicembre 2021, n. 233*, si applicano fino al completamento

¹⁴⁸² Comma così sostituito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴⁸³ Comma così sostituito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

del processo di transizione digitale da parte dell'Autorità ivi indicata e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.¹⁴⁸⁴

11. Al *decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 30*, comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «dal punto di vista economico,» sono inserite le seguenti: «dell'efficienza e» e, al terzo periodo, dopo le parole «del ricorso» sono inserite le seguenti: «agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e»,¹⁴⁸⁵
- b) all'*articolo 31*, comma 2, dopo le parole: «Gli atti di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, i provvedimenti di affidamento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo,».¹⁴⁸⁶

11-bis. All'*articolo 65 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo la parola: «(PEC)» o «PEC», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «o portale telematico di riferimento»;
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale telematico all'atto della presentazione allo sportello unico è da considerare attestazione di deposito rilasciata al costruttore che ha presentato la denuncia».¹⁴⁸⁷

11-ter. Al fine di garantire il perseguimento del pubblico interesse alla tempestiva e corretta esecuzione del contratto, è estesa ai Piani "Italia a 1 Giga", "Italia 5G backhauling" e "Italia 5G densificazione" l'applicazione delle disposizioni di cui all'*articolo 35, comma 18, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*.¹⁴⁸⁸

11-quater. Per consentire la rendicontazione del Grande progetto nazionale banda ultra larga aree bianche, adottato con la decisione di esecuzione C(2019) 2652 final della Commissione europea, del 3 aprile 2019, sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per la programmazione 2014-2020, il Fondo di rotazione di cui alla *legge 16 aprile 1987, n. 183*, è autorizzato a concedere in favore del Ministero delle imprese e del made in Italy le anticipazioni di cui all'*articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023.¹⁴⁸⁹

¹⁴⁸⁴ Comma inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41* e, successivamente, così modificato dall'*art. 6, comma 1-bis, D.L. 29 settembre 2023, n. 132*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 novembre 2023, n. 170*. Vedi quanto ulteriormente disposto dal medesimo *art. 6, comma 1-bis, D.L. n. 132/2023*.

¹⁴⁸⁵ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴⁸⁶ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴⁸⁷ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴⁸⁸ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴⁸⁹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 18-bis. Adeguamenti tecnologici per la gestione dell'identità digitale¹⁴⁹⁰

1. Al fine di garantire il raggiungimento dei target previsti dalla Missione 1, componente 1, sub-Investimento 1.4.4, del PNRR, in sede di rinnovo degli accreditamenti da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) di cui all'*articolo 64, comma 2-ter, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, i gestori dell'identità digitale garantiscono, oltre ai servizi già erogati, la verifica dei dati mediante l'accesso all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), come previsto dal comma 3-ter del citato articolo 64, nonché gli adeguamenti tecnologici necessari ad assicurare l'innalzamento del livello dei servizi, nonché della qualità, sicurezza ed interoperabilità degli stessi, stabiliti dalle linee guida dell'AgID. Ai fini dell'accredimento e per l'assolvimento degli obblighi di cui al primo periodo e nelle more dell'incremento qualitativo del sistema di identità digitale, i gestori delle identità digitali stipulano apposita convenzione con l'AgID in cui sono definiti gli obblighi dei gestori, ivi compresi quelli previsti al primo periodo e a legislazione vigente, nonché i criteri e le modalità per la verifica del conseguimento e del mantenimento degli obiettivi prestazionali stabiliti dalle norme vigenti, dalle convenzioni stesse e dalle linee guida dell'AgID. La predetta convenzione disciplina, altresì, le modalità e il cronoprogramma di attuazione degli obblighi posti in capo ai gestori dell'identità digitale, le regole tecniche e le modalità di funzionamento dell'accesso ai servizi garantito tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), nonché la misura e le modalità di erogazione del finanziamento del progetto sulla base dei costi sostenuti, dell'adempimento degli obblighi convenzionali e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, monitorati e verificati per approvazione dall'Unità di missione PNRR presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, titolare del sub-Investimento della Missione di cui al primo periodo. La predetta struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ispettorato generale per il PNRR, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

2. Al raggiungimento degli obiettivi convenzionali prefissati in coerenza con il PNRR, monitorati e verificati per approvazione dall'Unità di missione PNRR presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 1, ai gestori dell'identità digitale è riconosciuto un contributo, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per il PNRR, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contributo è ripartito in proporzione al numero di identità digitali gestite da ciascun gestore, degli accessi ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, delle verifiche dei dati nell'ANPR, tenuto conto dell'incremento delle identità digitali gestite e delle transizioni registrate, nonché del grado di raggiungimento degli obiettivi convenzionali di cui al primo periodo, verificati per approvazione, e sono stabiliti le modalità e il cronoprogramma di erogazione delle somme erogabili, nel limite di spesa

¹⁴⁹⁰ Articolo inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

sopra indicato, previo esito positivo delle verifiche sul rispetto delle convenzioni e degli obiettivi del PNRR.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse assegnate alla Missione 1, componente 1, sub-Investimento 1.4.4, del PNRR, secondo le procedure previste per la gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia.

Art. 19. Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto ambientale

1. In un'ottica di razionalizzazione ed efficientamento dell'azione amministrativa, i procedimenti di cui ai titoli III e III-bis della parte seconda del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, sono, a richiesta del proponente, coordinati attraverso la costituzione di un apposito gruppo istruttore a composizione mista, formato da quattro componenti della Commissione di cui all'*articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006* o della Commissione di cui al comma 2-bis, del medesimo *articolo 8* e da quattro componenti della Commissione di cui all'*articolo 8-bis del medesimo decreto n. 152 del 2006*, designati dai rispettivi Presidenti. L'istanza di avvio dei procedimenti integrati VIA- AIA di cui al primo periodo è unica e soddisfa i requisiti di procedibilità e sostanziali propri di ciascun procedimento, compresi quelli previsti agli *articoli 23 e 29-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006*.

2. Al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 8, comma 2-bis*, sedicesimo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; al citato comma 2-bis, il quattordicesimo periodo è sostituito dal seguente: «La Commissione opera con le modalità previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 del presente decreto»;¹⁴⁹¹
- a- bis) all'*articolo 8, comma 5*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'annualità 2023, per i componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica PNRR-PNIEC»;¹⁴⁹²
- b) all'*articolo 23, comma 1*, la lettera g-ter) è soppressa;
- c) all'*articolo 25*, dopo il comma 2-quinquies, è inserito il seguente:
«2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'*articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*.»;

¹⁴⁹¹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴⁹² Lettera inserita dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

- c- bis) all'*articolo 28*, comma 4, dopo le parole: «sono svolte direttamente dall'autorità competente» sono aggiunte le seguenti: «, che deve esprimersi entro il termine di novanta giorni. In caso di inerzia da parte dell'autorità competente, allo svolgimento delle attività di verifica provvede il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'*articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241*».¹⁴⁹³

3. All'*articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 dicembre 2021, n. 233*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1:

- 1) le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;
- 2) le parole: «per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025»;
- 2- bis) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti la composizione del contingente, i profili degli esperti da inserire nella short list di cui al comma 2-bis e i compensi degli esperti»;¹⁴⁹⁴
- 3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi del presente articolo, i contratti degli esperti selezionati possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2025.»;

- a- bis) i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

«2. A decorrere dall'anno 2023, l'individuazione degli esperti di cui al comma 1 avviene a seguito di avviso pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse alla nomina di esperto. Al fine di garantire il costante aggiornamento della short list di cui al comma 2-bis, l'avviso di cui al primo periodo rimane pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sino al 30 giugno 2025.

2-bis. All'esito della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, è redatta una short list recante i nominativi dei soggetti valutati come idonei. Il Capo del dipartimento competente, sentiti i direttori generali, provvede alla nomina ai sensi del comma 2-ter, attingendo alla short list di cui al primo periodo, tenuto conto, in rapporto alle esigenze operative delle strutture di livello generale afferenti al dipartimento, delle specifiche professionalità ed esperienze dei soggetti inclusi nella stessa short list»;¹⁴⁹⁵

¹⁴⁹³ Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴⁹⁴ Numero inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴⁹⁵ Lettera inserita dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

- b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

«2-ter. Gli incarichi di esperto ai sensi del presente articolo sono conferiti, anche in deroga a quanto previsto dall'*articolo 7, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, con decreto del Capo del dipartimento competente, che definisce l'oggetto dell'attività da svolgere e la durata dell'incarico stesso. Al decreto di cui al primo periodo è allegato il curriculum vitae dell'esperto, comprovante il possesso della professionalità richiesta in ragione dell'oggetto dell'attività.»;¹⁴⁹⁶

- c) al comma 3, le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025».

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 20. Disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR

1. Al fine di assicurare una più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, all'*articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attività istruttoria.».

2. Per le finalità di cui al comma 1, agli esperti della segreteria tecnica di cui all'*articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021*, nonché a quelli previsti dall'*articolo 51, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2022, n. 91*, l'importo massimo riconoscibile per singolo incarico è incrementato a 80.000 euro lordi annui. Agli esperti, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nonché dal personale di cui all'*articolo 3 del medesimo decreto legislativo*, si applica quanto previsto dall'*articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Agli esperti è riconosciuto il compenso come definito dal primo periodo esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo parere finale. Gli incarichi conferiti ai sensi dell'*articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021*, nonché quelli previsti dall'*articolo 51*,

¹⁴⁹⁶ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

*comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, sono rinnovabili per un periodo non superiore a trentasei mesi e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2025.*¹⁴⁹⁷

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'*articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, ovvero dell'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022*. Le previsioni di cui al terzo periodo del comma 2 si applicano limitatamente all'attività svolta a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, il limite di spesa annuo previsto dall'*articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021* è incrementato di ulteriori 900.000 euro per l'anno 2023 e quello previsto dall'*articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022* è incrementato di ulteriori 900.000 euro per l'anno 2023 e di ulteriori 3.300.000 euro per l'anno 2024. Per le medesime finalità, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 4.800.000 per l'anno 2025 per il conferimento di incarichi ad esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'*articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, a supporto della Segreteria tecnica di cui all'*articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*.¹⁴⁹⁸

5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, quantificati complessivamente in euro 1.800.000 per l'anno 2023, in euro 3.300.000 per l'anno 2024 e in euro 4.800.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Art. 21. Misure per il monitoraggio e la programmazione delle politiche e delle riforme attuative del PNRR in materia di disabilità¹⁴⁹⁹

1. Al fine di assicurare il monitoraggio delle riforme del PNRR, in attuazione dell'*articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, agli esperti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'*articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 3 marzo 2009, n. 18*, è riconosciuta un'indennità nel limite di spesa complessivo di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede a valere sullo stanziamento di cui all'*articolo 3, comma 7, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2018, n. 97*.

2-bis. All'*articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147*, sono apportate le seguenti modificazioni:

¹⁴⁹⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴⁹⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁴⁹⁹ Rubrica così sostituita dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

- a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'INPS fornisce altresì all'Autorità politica delegata in materia di disabilità e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le indicazioni della medesima Autorità o del medesimo Dipartimento, rappresentazioni in forma aggregata dei dati e delle informazioni presenti nel sistema informativo di cui al comma 3, lettera a), al fine di agevolare il monitoraggio e la programmazione degli interventi e delle politiche in materia di disabilità, di supportare l'attuazione delle riforme e degli investimenti in materia di disabilità previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio»;
- b) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
- «11-bis. Dei dati e delle informazioni di cui al comma 7 e delle informazioni integrate ai sensi del comma 10 è fornita rappresentazione in forma aggregata all'Autorità politica delegata in materia di disabilità e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 4, terzo periodo».¹⁵⁰⁰

Art. 22. Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di antincendio

1. Al fine di assicurare la tempestività degli interventi di manutenzione sugli immobili in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dotati di impianti fotovoltaici e sugli impianti fotovoltaici destinati ad alimentare le stazioni di ricarica dei veicoli a trazione elettrica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la realizzazione dei predetti interventi è attribuita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, che vi provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatta salva la possibilità di avvalersi dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. In relazione agli interventi di cui al primo periodo, nonché ad altri interventi finanziati, in tutto o in parte con le risorse del PNRR, afferenti alle attività e alle funzioni di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, qualora necessario e previa comunicazione ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, i direttori regionali del medesimo Corpo possono convocare le conferenze di servizi di cui all'*articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383*.¹⁵⁰¹

2. Per assicurare il rispetto della tempistica prevista dall'*articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151*, lo sportello unico per le attività produttive che riceve l'istanza di esame dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 ai fini antincendio è tenuto a trasmettere al Comando del

¹⁵⁰⁰ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵⁰¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competente entro tre giorni dalla ricezione la documentazione acquisita a tale scopo.¹⁵⁰²

3. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR e il pieno utilizzo dei relativi fondi, con il tempestivo esame dei progetti PNRR ai fini antincendio, assicurando nel contempo l'espletamento dei servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 112 unità, a decorrere dal 1° marzo 2023, per un numero massimo di:

- a) 36 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative;
- b) 36 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi logistico-gestionali;
- c) 20 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi;
- d) 20 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali.

4. In conseguenza delle assunzioni di cui al comma 3, la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla *tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217*, è incrementata di un numero corrispondente di unità.

5. Alle assunzioni nei ruoli degli ispettori di cui al comma 3, nonché alle assunzioni nel ruolo degli ispettori antincendi da effettuarsi nell'anno 2023 nell'ambito delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può procedere anche mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi anche interni già espletati o da concludersi nel corso del 2023.¹⁵⁰³

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di euro 5.625.741 per l'anno 2023, euro 6.734.535 per l'anno 2024, euro 6.963.358 per l'anno 2025, euro 7.006.346 per l'anno 2026, euro 7.031.637 per l'anno 2027, euro 7.044.178 per gli anni 2028 e 2029, euro 7.109.835 per l'anno 2030 ed euro 7.161.106 a decorrere dall'anno 2031, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'*articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*.¹⁵⁰⁴

7. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al comma 3, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa complessiva di euro 235.896 per l'anno 2023 ed euro 112.000 a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'*articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*.

¹⁵⁰² Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵⁰³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵⁰⁴ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

Capo II

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito

Art. 23. Equipe formative territoriali

1. Al fine di raggiungere milestone e target del PNRR relativi alle linee di investimento per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche, all'*articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al primo periodo, come integrate ai sensi dell'*articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 giugno 2022, n. 79*, negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 sono individuate dal Ministero dell'istruzione e del merito le équipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale e un numero massimo di 100 docenti da porre in esonero dall'esercizio delle attività didattiche, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione per il PNRR.». Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.517.098,00 per l'anno 2023, di euro 3.792.744,00 per l'anno 2024 e di euro 2.275.647,00 per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2023, 2024 e 2025, dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107*.¹⁵⁰⁵

Art. 24. Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica, compresi quelli ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR, di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, è consentito l'utilizzo per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili.¹⁵⁰⁶

2. All'*articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2020, n. 41*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1, nonché per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, nonché di società da esse controllate; i

¹⁵⁰⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵⁰⁶ Comma così modificato dall'*art. 18, comma 4-ter, D.L. 22 aprile 2023, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2023, n. 74*.

relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico.»¹⁵⁰⁷

3. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diverse dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali:¹⁵⁰⁸

- a) applicano ai relativi procedimenti le previsioni di cui all'*articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020*, come modificato dal comma 2 del presente articolo;
- b) possono, in deroga alle previsioni di cui all'*articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 settembre 2020, n. 120*, procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 215.000 euro. In tali casi, l'affidamento diretto può essere effettuato, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'*articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi istituiti o messi a disposizione dalla centrale di committenza, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, anche agli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla *legge 15 luglio 2022, n. 99*, per l'attuazione degli interventi rientranti nel PNRR.¹⁵⁰⁹

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3 e limitatamente agli interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR, le deroghe al *codice dei contratti pubblici* di cui al *decreto legislativo n. 50 del 2016*, previste dall'*articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020* si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da parte della società Invitalia S.p.A. ai sensi dell'*articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, anche per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione.¹⁵¹⁰

5. Al fine di garantire il raggiungimento del target connesso alla Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'*articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65*, che sono assegnate tutte in anticipazione, salvo

¹⁵⁰⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵⁰⁸ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵⁰⁹ Comma inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵¹⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

successivo monitoraggio, agli enti locali individuati per le esigenze relative alla continuità didattica nell'anno scolastico 2023/2024.¹⁵¹¹

6. All'*articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 dicembre 2021, n. 233*, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: «Ai vincitori del concorso di progettazione, così come individuati dalle Commissioni giudicatrici, è corrisposto un premio. Gli enti locali, nel rispetto prioritario di target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ove non ricorrano all'appalto per l'affidamento di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'*articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, affidano i successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai suddetti vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, economico- finanziari e tecnico-organizzativi, la cui verifica è rimessa agli enti locali stessi. Resta fermo che gli stessi vincitori sono tenuti allo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro trenta giorni dall'incarico.». ¹⁵¹²

6-bis. All'*articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n. 99*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1:
 - 1) all'alinea, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciassette mesi»;
 - 2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31 marzo 2023»;
- b) al comma 2, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciassette mesi». ¹⁵¹³

Art. 25. Disposizioni in materia di Scuola di Alta Formazione dell'istruzione

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.2. «Scuola di Alta Formazione e formazione continua per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo», del PNRR, all'*articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59*, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Presso la Scuola è istituita una Direzione generale. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, tra i dirigenti di prima e seconda fascia del medesimo Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, tra dirigenti di altre amministrazioni o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in carica per tre anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta e, se conferito a dirigenti di

¹⁵¹¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41* e, successivamente, dall'*art. 11, comma 2-bis, D.L. 15 settembre 2023, n. 123*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 novembre 2023, n. 159*.

¹⁵¹² Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵¹³ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

seconda fascia, concorre alla maturazione del periodo di cui all'*articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. L'organizzazione e il funzionamento della Direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.».¹⁵¹⁴

Capo III

Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca

Art. 26. Disposizioni in materia di università e ricerca

1. Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dall'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di attuazione del Piano, alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dal medesimo investimento è riconosciuto un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 3.750 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca o che è o è stato titolare di contratti di cui agli *articoli 22 o 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Ciascuna impresa può far richiesta del beneficio di cui al comma 1 nel limite di due posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata, e comunque nei limiti previsti dai *regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013*, relativi all'applicazione degli *articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea* agli aiuti «de minimis». L'esonero di cui al comma 1 si applica, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, fermo restando il limite massimo di importo pari a 7.500 euro per ciascuna unità di personale assunta a tempo indeterminato e comunque nei limiti complessivi delle risorse di cui al comma 4.¹⁵¹⁵

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si provvede a disciplinare le modalità di riconoscimento del beneficio di cui al comma 1 nel limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per il periodo 2024-2026.¹⁵¹⁶

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, si provvede mediante le risorse assegnate per l'Investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza dal *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e*

¹⁵¹⁴ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵¹⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵¹⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021.¹⁵¹⁷

5. All'*articolo 14, comma 6-septiesdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 giugno 2022, n. 79*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026»;
- b) le parole: «nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, per una durata non inferiore a un anno».

5-bis. All'*articolo 14, comma 6-duodevicies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 giugno 2022, n. 79*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026»;
- b) al terzo periodo, le parole: «Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026».¹⁵¹⁸

6. Nel periodo di attuazione del PNRR, il limite di spesa di cui all'*articolo 22, comma 6, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, non si applica alle risorse rivenienti dal medesimo Piano, nonché a quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

6-bis. L'*articolo 6, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, si interpreta come riferito anche ai ricercatori a tempo determinato di cui all'*articolo 24 della medesima legge*, assunti con regime di tempo pieno, i quali possono transitare, per gli anni accademici successivi a quello della presa di servizio, al regime a tempo definito, previa domanda da presentare al rettore sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e con obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.¹⁵¹⁹

7. All'*articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

«4-ter. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio. Le

¹⁵¹⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵¹⁸ Comma inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵¹⁹ Comma inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle Scuole superiori a ordinamento speciale».¹⁵²⁰

8. Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi di cui all'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le università statali possono destinare una quota delle risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione, per la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale in favore di personale docente e della ricerca nel limite di un importo non superiore al 2 per cento della spesa sostenuta annualmente per il predetto personale, sulla base delle indicazioni stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.¹⁵²¹

9. All'*articolo 12 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592*, dopo le parole «Consiglio di amministrazione» sono inserite le seguenti «, scelto fra i componenti in possesso di requisiti non inferiori a quelli di cui all'*articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*».¹⁵²²

9-bis. Al fine di favorire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'*articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508*, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) previsione dell'abilitazione artistica nazionale quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonché quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo contenzioso. Il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto all'assunzione in ruolo».¹⁵²³

Art. 27. Disposizioni per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero dell'università e della ricerca

1. Al fine di promuovere il miglior coordinamento nella realizzazione degli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonché del relativo PNC, i soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti a tal fine assicurano l'integrazione dei propri organi statuari di gestione e controllo con uno o più rappresentanti designati dal Ministero nonché, su indicazione di quest'ultimo, di ulteriori Ministeri, in ragione del tema oggetto della ricerca finanziata. Le modalità per l'attuazione del primo periodo sono definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le designazioni effettuate ai sensi del presente comma non determinano la cessazione dall'incarico dei componenti in carica. I relativi

¹⁵²⁰ Comma così sostituito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵²¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵²² Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵²³ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

compensi sono integralmente a carico dei soggetti di cui al primo periodo e non comportano nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.

2. Al fine di rendere tempestiva l'attuazione del PNRR e del relativo PNC, le università statali, gli enti pubblici di ricerca, di cui all'*articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218*, e le Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica osservano le procedure di controllo e rendicontazione delle misure relative ai medesimi piani, con sistemi interni di gestione e controllo idonei ad assicurare il corretto impiego delle risorse finanziarie loro assegnate, nonché il raggiungimento degli obiettivi in conformità alle disposizioni generali di contabilità pubblica, attestando al Ministero dell'università e della ricerca, ove previsto anche per il tramite dei soggetti di cui al comma 1, gli esiti conseguenti al fine di consentire al medesimo Ministero di adempiere agli eventuali ulteriori obblighi a suo carico.¹⁵²⁴

3. I soggetti di cui al comma 2 adempiono alle disposizioni del presente articolo nell'esercizio della propria autonomia responsabile. Resta ferma la facoltà del Ministero dell'università e della ricerca di effettuare specifiche verifiche, anche a campione, sugli esiti dichiarati e sui controlli effettuati.

4. Le università statali e non statali, legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca di cui all'*articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218*, le Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i soggetti a partecipazione pubblica di cui al comma 1 possono fornire quale idoneo strumento di garanzia delle risorse ricevute ai fini della realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC, anche i fondi assegnati dal Ministero dell'università e della ricerca in relazione al funzionamento ordinario.

5. Per i soggetti di cui al comma 1, i fondi di funzionamento ordinario costituiscono idoneo strumento di garanzia a copertura delle erogazioni ricevute per lo svolgimento delle attività progettuali connesse alla realizzazione di interventi di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC.

Art. 27-bis. Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici per le università statali, le istituzioni dell'AFAM e gli enti pubblici nazionali di ricerca per la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca¹⁵²⁵

1. All'*articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica alle università statali, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli enti pubblici di ricerca di cui all'*articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218*, per tutte le procedure per la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca di importo fino a 215.000 euro».

¹⁵²⁴ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵²⁵ Articolo inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 28. Disposizioni in materia di residenze e alloggi universitari¹⁵²⁶

1. Le ulteriori risorse destinate dalla *legge 29 dicembre 2022, n. 197*, agli interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari, di cui all'*articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338*, possono essere assegnate anche agli interventi proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi organismi preposti al diritto allo studio universitario o all'edilizia residenziale pubblica, ove ammissibili.

1-bis. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'*articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338*, è inserito il seguente:

«Art. 1-ter (Regime autorizzatorio per l'esercizio di una struttura residenziale universitaria).

- 1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'esercizio di una struttura residenziale universitaria beneficiaria delle risorse di cui all'articolo 1-bis è soggetto al regime autorizzatorio di cui al presente articolo.

2. Gli standard minimi nazionali per la classificazione di una struttura residenziale universitaria sono disciplinati dal decreto di cui all'articolo 1-bis, comma 7, lettera f).

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni disciplinano le modalità operative per l'emanazione del provvedimento di classificazione delle strutture che rispettano i requisiti di cui al comma 2 e provvedono al conseguente rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della struttura residenziale universitaria.

4. Le normative relative all'autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali universitarie approvate dalle regioni precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione mantengono la loro efficacia fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, in particolare per quanto concerne gli aspetti di natura fiscale. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Restano salvi ed impregiudicati, in ogni caso, gli interventi che alla data di entrata in vigore della presente disposizione risultano già assegnatari dei finanziamenti di cui alla presente legge e delle risorse a valere sul PNRR». ¹⁵²⁷

¹⁵²⁶ Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵²⁷ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

Capo IV

Disposizioni urgenti in materia di protezione civile

Art. 29. Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico

1. Al fine di accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR, le amministrazioni attuatrici e i soggetti attuatori responsabili degli interventi di cui all'*articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 dicembre 2021, n. 233*, applicano la disciplina prevista dagli *articoli 4 e 14 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018*, fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni di legge vigenti qualora le stesse consentano di ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione dei citati interventi. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto all'*articolo 1, comma 1, secondo periodo, della citata ordinanza n. 558 del 2018*.^{1528 1529}

2. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 1, comma 4-undevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 novembre 2020, n. 159*, ai soli fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzato, fino al 31 dicembre 2026, l'utilizzo delle contabilità speciali vigenti di cui agli eventi citati nell'*allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 79 del 3 aprile 2019, e successive modifiche e integrazioni, sulle quali affluiscono le risorse a tal fine assegnate.¹⁵³⁰

3. Per quanto non diversamente previsto dai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le previsioni del *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2022, adottato in attuazione dell'*articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 dicembre 2021, n. 233*, nonché dei piani definiti d'intesa tra il Dipartimento della protezione civile, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 1, primo periodo, del citato *articolo 22*.¹⁵³¹

4. All'*articolo 22, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge n. 152 del 2021*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». Conseguentemente, sono prorogati di sei mesi i termini previsti dall'*articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2022, nonché di un anno i termini di cui agli *articoli 4 e 6 del medesimo decreto*.¹⁵³²

¹⁵²⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵²⁹ Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l'*art. 36, comma 1, D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁵³⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵³¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵³² Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 29-bis. Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche¹⁵³³

1. Per garantire da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri il coordinamento e il raccordo necessari per affrontare le situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Dipartimento Casa Italia assicura in particolare il supporto necessario per lo svolgimento da parte del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare delle attività di impulso e coordinamento in ordine alla realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza relativi al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'*articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro della transizione ecologica,» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare,»;
- b) al terzo periodo, dopo le parole: «d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare».

3. All'*articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 2014, n. 164*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: «decreti del Ministro della transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare,»;
- b) al decimo periodo, dopo le parole: «su proposta del Ministro della transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «e sentito il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare».

¹⁵³³ Articolo inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

Capo V

Disposizioni urgenti in materia di resilienza, valorizzazione del territorio e efficienza energetica dei comuni

Art. 30. Modifiche alla *legge 30 dicembre 2018, n. 145*

1. All'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) al *comma 136*, primo periodo, dopo le parole: «opere pubbliche» sono inserite le seguenti: «o le forniture»;¹⁵³⁴

0b) al *comma 136-bis*:

1) al primo periodo, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre» e dopo le parole: «piccole opere» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per forniture o lavori pubblici cantierabili per le stesse finalità previste dal comma 135»;

2) al secondo periodo, dopo la parola: «lavori» sono inserite le seguenti: «o le forniture» e le parole: «15 dicembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile dell'anno successivo»;¹⁵³⁵

0c) dopo il *comma 136-bis* è inserito il seguente:

«136-ter. Nel caso di interventi a copertura pluriennale, il mancato affidamento dei lavori o delle forniture nei termini di cui al comma 136 comporta la revoca di cui al comma 136-bis per la sola quota relativa alla prima annualità; la regione ha facoltà di confermare la programmazione dello stesso intervento per le sole annualità successive, procedendo al cofinanziamento dell'intervento con risorse proprie o del soggetto beneficiario»;¹⁵³⁶

a) dopo il *comma 139-ter*, è inserito il seguente:

«139-quater. Al fine di garantire il rispetto dei target associati alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualità 2024 e 2025 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023. I comuni beneficiari delle risorse riferite alle annualità 2023, 2024 e 2025 concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione in materia di attuazione del PNRR per la gestione, il controllo e la valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'*articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12*

¹⁵³⁴ Lettera premessa dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵³⁵ Lettera premessa dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵³⁶ Lettera premessa dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.»;¹⁵³⁷

- a- a-bis) al *comma 143*, terzo periodo, dopo le parole: «tre mesi» sono inserite le seguenti: «e, per il contributo riferito all'annualità 2022, di sei mesi»;¹⁵³⁸
- b) al *comma 146*, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Per le opere di cui ai commi 139-ter e 139-quater il monitoraggio delle opere pubbliche è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema ReGiS, di cui all'*articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*»;
- c) al *comma 148-ter*, secondo periodo, dopo le parole: «31 dicembre 2021» sono inserite le seguenti: «e i contributi riferiti all'anno 2021 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 gennaio 2023».

Art. 31. Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l'attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici»

1. All'*articolo 1, comma 427, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*, la parola: «agisce» è sostituita dalle seguenti: «può agire».¹⁵³⁹

2. In ragione della necessità e urgenza di consentire la prima concreta fruizione del compendio di proprietà dello Stato sito in Roma, denominato «Città dello Sport» per ospitare le celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, l'Agenzia del demanio, previa comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, ai sensi dell'*articolo 1, commi 421 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*, applica la procedura di cui all'*articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, per l'affidamento, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica, della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi di: arresto del degrado, messa in sicurezza di aree e ogni altra attività necessaria per ottenere il collaudo statico dell'opera realizzata; completamento del palasport per destinarlo ad arena scoperta; superamento delle barriere architettoniche e installazione di servizi igienici per ospitare i fedeli e gli utenti in generale; regimentazione delle acque meteoriche e realizzazione di un'area verde per l'accoglienza dei fedeli per grandi eventi. Per le finalità di cui al primo periodo, l'Agenzia del demanio può ricorrere alla procedura di cui all'*articolo 48, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021* per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi tecnici, inerenti agli interventi di cui al citato primo periodo, ferma restando l'applicazione delle ulteriori misure acceleratorie e semplificatorie di cui all'*articolo 1, comma 427-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*.¹⁵⁴⁰

3. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 2 nonché di eventuali ulteriori interventi di completamento del sito, secondo modalità progettuali

¹⁵³⁷ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵³⁸ Lettera inserita dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵³⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵⁴⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

progressivamente integrabili e nel rispetto di standard elevati di efficienza energetica ed ambientale, modalità costruttive innovative ed economicamente vantaggiose volte anche alla salvaguardia delle risorse idriche e alla riqualificazione del verde urbano e limitando il consumo del suolo, l'Agenzia del demanio può avvalersi delle procedure semplificate e acceleratorie previste dall'*articolo 16-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2021, n. 215*.¹⁵⁴¹

4. Al fine di consentire all'Agenzia del demanio l'immediato avvio delle attività di cui al comma 2, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, ai sensi dell'*articolo 1, commi 421 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*, sentita la medesima Agenzia, propone le necessarie rimodulazioni delle risorse e degli interventi, già individuati alla scheda n. 25 - "Completamento area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport", di cui all'Allegato n. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 2022 al numero 3348, di approvazione del Programma dettagliato degli interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ai fini della rimodulazione del medesimo Programma secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.¹⁵⁴²

5. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3 e ferma restando la quota di finanziamento a carico delle risorse di cui all'*articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*, l'Agenzia del demanio è autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti di competenza fino a 70 milioni di euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani degli investimenti.

6. All'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al *comma 420*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota delle risorse di cui al presente comma, nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, può essere attribuita, anche provvedendo alle opportune rimodulazioni dei cronoprogrammi di cui al comma 423, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 422, al Commissario straordinario per la realizzazione di interventi di parte corrente connessi alle attività giubilari.»¹⁵⁴³
- b) dopo il *comma 425* sono inseriti i seguenti:

«425-bis. In sede di prima applicazione e in ragione della necessità e urgenza di ultimare gli interventi relativi al sottovia di Piazza Pia, a piazza Risorgimento, alla riqualificazione dello spazio antistante la basilica di San Giovanni, alla riqualificazione di Piazza dei Cinquecento ed aree adiacenti ed al completamento del rinnovo dell'armamento della metropolitana linea A, indicati come essenziali e indifferibili nel Programma dettagliato del Giubileo della Chiesa Cattolica per il

¹⁵⁴¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵⁴² Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵⁴³ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

2025 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 2022 al numero 3348, il Commissario straordinario di cui al comma 421, con ordinanza adottata ai sensi del comma 425 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dispone che la realizzazione dei citati interventi da parte dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza, eventualmente utilizzate dai soggetti attuatori, avvenga ricorrendo alle seguenti procedure:

- a) ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera, il soggetto attuatore convoca una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'*articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241*, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. Nel corso della conferenza è acquisita e valutata la verifica preventiva dell'interesse archeologico ove prevista, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e di certezza dei tempi di realizzazione. La conferenza di servizi si conclude nel termine di trenta giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all'*articolo 14-quinquies, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990*, una sola volta per non più di dieci giorni. Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al terzo periodo, approva il progetto e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato;
- b) in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento di cui all'alinea del presente comma, il Commissario Straordinario di cui al comma 421, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre, entro i successivi cinque giorni, la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni;
- c) la verifica prevista dall'*articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, in caso di esito positivo, produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli *articoli 93, 94 e 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*. I progetti, corredati

dell'attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati, ai soli fini informativi e con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. In deroga all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica può essere effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9, del medesimo decreto legislativo, ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;

d) ai fini dell'affidamento dei lavori, la selezione degli operatori economici avviene secondo le modalità di cui all'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Il soggetto attuatore, ovvero la centrale di committenza cui abbia eventualmente fatto ricorso, individua gli operatori economici da consultare nella procedura negoziata, in numero adeguato e compatibile con la celerità della procedura di gara e tale da garantire il confronto concorrenziale, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, e seleziona cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Ai fini della procedura di gara:

- 1) è autorizzato il ricorso alle riduzioni dei termini per ragioni d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- 2) è autorizzato, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti degli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura;
- 3) il termine di cui all'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è ridotto a cinque giorni;
- 4) la verifica di congruità delle offerte anormalmente basse può essere effettuata, in deroga alla previsione di cui all'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in base ai soli elementi specifici dell'offerta, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;
- 5) è autorizzata la consegna delle prestazioni in via di urgenza prima della stipula contrattuale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipula del contratto;
- 6) è autorizzata la modifica del contratto senza procedere ad un nuovo affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'esecuzione di lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, necessari a realizzare la sistemazione superficiale dell'area di intervento e di quelle limitrofe ad esso funzionali, purché il prezzo degli stessi non ecceda, ai sensi del comma 7 del

medesimo *articolo 106*, il 50 per cento del valore del contratto iniziale, nonché nel rispetto dell'*articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014*, sugli appalti pubblici.

425-ter. In relazione agli interventi previsti dal programma dettagliato degli interventi, approvato ai sensi del comma 422, si applicano, altresì, in quanto compatibili, le procedure e le deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al *regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021*.

425-quater. Nel rispetto dei principi sanciti dagli *articoli 2 e 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità*, ratificata ai sensi della *legge 3 marzo 2009, n. 18*, il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di cui al comma 425-bis garantisce il rispetto dei principi e delle regole tecniche sulla progettazione universale, per assicurare, su base di uguaglianza con gli altri, l'accessibilità, l'autonomia, la sicurezza nonché la fruibilità degli spazi pubblici da parte delle persone con disabilità»;¹⁵⁴⁴

b- b-bis) al *comma 427*:

- 1) al quinto periodo, le parole: «per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade» sono soppresse;
- 2) al sesto periodo, le parole: «Limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'*articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016*,» sono soppresse;
- 3) al settimo periodo, le parole: «di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui al comma 422,».¹⁵⁴⁵

6-bis. L'Agenzia del demanio, ove necessario per l'attuazione degli interventi finanziati dai commi precedenti, può ricorrere, nei limiti delle procedure disciplinate dal presente articolo e previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, al supporto e alla fornitura di servizi dell'Istituto per il credito sportivo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.¹⁵⁴⁶

6-ter. In occasione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, il Commissario straordinario di cui al comma 2 adotta un piano per la realizzazione di un progetto di cardioprotezione di Roma Capitale che, al fine di consentire la riduzione dei tempi di intervento nei casi di arresto cardiaco, prevede il posizionamento di postazioni con defibrillatori teleconnessi al numero 118, in relazione ai flussi dei fedeli del Giubileo, nei luoghi di cui all'*articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 4 agosto 2021, n. 116*.¹⁵⁴⁷

¹⁵⁴⁴ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵⁴⁵ Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵⁴⁶ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵⁴⁷ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

6-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di posizionamento dei dispositivi di cui al comma 6-ter.¹⁵⁴⁸

6-quinquies. Ai fini di cui al comma 6-ter è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*.¹⁵⁴⁹

Capo VI

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti

Art. 31-bis. Misure urgenti per interventi su infrastrutture viarie nei territori colpiti dal sisma del 2016¹⁵⁵⁰

1. All'*articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al comma 1, per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione delle opere, al soggetto attuatore si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 4, commi 3 e 5, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 giugno 2019, n. 55*. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con le modalità e nel limite della quota di cui all'*articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*».

Art. 31-ter. Attribuzione di risorse alla regione Molise per l'adeguamento sismico della diga di Ripaspaccata¹⁵⁵¹

1. Al fine di garantire la realizzazione dell'Investimento 4.1 della Missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in relazione alle manutenzioni impiantistiche e strumentali e all'adeguamento sismico delle strutture in calcestruzzo armato del manufatto di scarico e della casa di guardia della diga di Ripaspaccata in agro del comune di Montaquila, in provincia di Isernia, è autorizzata in favore della regione Molise la spesa di 7,1 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42*.

¹⁵⁴⁸ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵⁴⁹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵⁵⁰ Articolo inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵⁵¹ Articolo inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 32. Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del *decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*

1. All'*articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 giugno 2019, n. 55*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Relativamente ai progetti delle infrastrutture ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 può avere ad oggetto anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'*articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'*articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal comma 3, la stazione appaltante pone a base di gara direttamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dal Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti.».

Art. 33. Semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. Al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 44*:

1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Agli interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto nonché agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano le disposizioni di cui al presente comma, nonché ai commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 8. In relazione a tali interventi, il progetto è trasmesso, a cura della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione del parere di cui all'*articolo 48, comma 7, del presente decreto*.» e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità delle opere, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici può disporre che l'attività di verifica dell'esistenza di evidenti carenze progettuali, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sia svolta da una delle Sezioni esistenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;¹⁵⁵²

1- bis) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

«1-quater. Le procedure di approvazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui al comma 1 del presente articolo e all'*articolo 53-bis del presente decreto* per i quali sia stato nominato un Commissario

¹⁵⁵² Numero così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

straordinario ai sensi dell'*articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 giugno 2019, n. 55*, anche eventualmente suddivisi in lotti funzionali, possono essere avviate dal Commissario straordinario o dalla stazione appaltante anche nel caso in cui la disponibilità dei finanziamenti sia limitata al solo progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tale ipotesi, fermi restando gli effetti dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*, decade qualora, entro sei mesi dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, il Commissario straordinario non adotti apposita ordinanza attestante l'assegnazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi. Gli interventi di cui al presente comma sono considerati prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per i successivi livelli progettuali e per la loro realizzazione. In caso di decadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, restano valide le autorizzazioni e le intese già acquisite, purché il Commissario straordinario attesti l'assenza di modifiche al progetto sulla base del quale i pareri, le autorizzazioni e le intese sono stati rilasciati»;¹⁵⁵³

2) al comma 2:

2.1) al primo periodo, le parole: «di cui all'Allegato IV al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e le parole «secondo periodo del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo del comma 1»;

2.2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La verifica preventiva dell'interesse archeologico si svolge secondo le modalità di cui all'articolo 48, comma 5-ter.»;

3) al comma 3, le parole: «di cui all'Allegato IV del presente decreto», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1», al primo periodo, le parole: «secondo periodo del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo del comma 1», e dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

«Ai fini della presentazione dell'istanza di cui all'*articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5- bis, secondo periodo, del presente decreto» e, all'ultimo periodo, le parole: «dal quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dal quinto periodo»;¹⁵⁵⁴

4) al comma 4, le parole: «secondo periodo del comma 1», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo del comma 1», al primo periodo, le parole: «di cui all'Allegato IV del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e il quarto, quinto e sesto periodo sono

¹⁵⁵³ Numero inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵⁵⁴ Numero così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

sostituiti dal seguente: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quater, quinto, sesto e settimo periodo.»,¹⁵⁵⁵

- 5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'*articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, la questione è posta all'esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni di cui al medesimo *articolo 14-quinquies*, secondo le modalità di cui al comma 6 del presente articolo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quater, terzo e quarto periodo»;¹⁵⁵⁶

- 6) al comma 6:

6.1 al primo periodo, le parole: «nei casi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso previsto»;

6.2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di approvazione del progetto all'unanimità o sulla base delle posizioni prevalenti di assenso da parte della conferenza di servizi di cui al comma 4, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla trasmissione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel prendere atto della approvazione all'unanimità o sulla base delle posizioni prevalenti di assenso, adotta una determinazione motivata relativa alle integrazioni e alle modifiche al progetto di fattibilità tecnica ed economica rese necessarie dalle prescrizioni contenute negli atti di assenso acquisiti in sede di conferenza di servizi, ivi incluse le prescrizioni del Comitato speciale.»;

6.3 al terzo periodo, le parole: «Nei casi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso previsto»;

6.4 al settimo periodo, le parole: «terzo, quarto e quinto periodo» sono soppresse¹⁵⁵⁷;

- 7) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:

«6-ter. I programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi agli interventi di cui all'allegato IV del presente decreto possono essere finanziati entro il limite massimo dell'1% del costo dell'intervento a valere sulle risorse del quadro economico dell'opera. I programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica di cui al primo periodo sono approvati secondo le modalità di cui ai commi 4, 5 e 6»;¹⁵⁵⁸

- 8) il comma 7 è sostituito dal seguente:

¹⁵⁵⁵ Numero così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵⁵⁶ Numero così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵⁵⁷ Numero così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵⁵⁸ Numero così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

«7. Ai fini della verifica del progetto e dell'accertamento dell'ottemperanza alle prescrizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quinquies. Le varianti da apportare ai progetti approvati in base alla procedura di cui al presente articolo, sia in fase di redazione dei successivi livelli progettuali, sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate dalla stazione appaltante ovvero, laddove nominato, dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'*articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 giugno 2019, n. 55*, in conformità a quanto stabilito dal medesimo articolo 4, comma 2.»;

9) il comma 7-bis è abrogato;

b) all'*articolo 44-bis*:

1) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il progetto è trasmesso unitamente a una relazione sul quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei requisiti per garantire la cantierizzazione e la manutenibilità delle opere. Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono adottate le linee guida per la redazione della relazione di cui al secondo periodo.»;¹⁵⁵⁹

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto dall'*articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, esprime un parere esclusivamente sugli aspetti progettuali di cui alla relazione trasmessa ai sensi del comma 1.»;

c) all'*articolo 45*:

1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e il dirigente di livello generale di cui al comma 4»;¹⁵⁶⁰

2) al comma 3, le parole: «Ai componenti del Comitato speciale è corrisposta» sono sostituite dalle seguenti: «Al Presidente, al dirigente di livello generale di cui al successivo comma 4 e agli altri componenti del Comitato speciale sono corrisposti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e un rimborso per le spese documentate sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici»;¹⁵⁶¹

3) al comma 4, primo periodo, le parole: «cui è preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e composta da un dirigente di livello non generale e da dieci unità» sono sostituite dalle seguenti: «cui è preposto

¹⁵⁵⁹ Numero così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵⁶⁰ Numero così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵⁶¹ Numero così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, equiparato ad un Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvale di un dirigente di livello non generale, con funzioni di segretario generale del Comitato speciale, e di dieci unità».

2. All'*articolo 1, comma 516, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, le parole «nonché di eventuali modifiche resesi necessarie nel corso dell'attuazione degli stralci medesimi» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali modifiche, resesi necessarie nel corso dell'attuazione degli stralci medesimi, sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

3. All'*articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*, dopo le parole: «ed è composto» sono aggiunte le seguenti: «dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato,».

4. All'*articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al *comma 499*, le parole: «di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022*» sono sostituite dalle seguenti: «approvato ai sensi dell'*articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 maggio 2020, n. 31*»;
- b) al *comma 500*, le parole: «di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022* e per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi dell'*articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 maggio 2020, n. 31*, come modificato dal comma 498 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «approvato ai sensi dell'*articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 maggio 2020, n. 31*, nonché per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi del medesimo *articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge*».

5. Al fine di garantire la realizzazione della strada statale n. 38 Variante di Tirano, Lotto 4 Nodo di Tirano compreso tra lo Svincolo di Bianzone e Campone in Tirano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'*articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, come modificato dal presente decreto. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'atto di nomina, provvede alla rimodulazione del cronoprogramma dei lavori e assume tutte le iniziative necessarie per assicurare la loro esecuzione e messa in esercizio antecedentemente all'avvio dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina

2026. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.¹⁵⁶²

5-bis. All'*articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 giugno 2019, n. 55*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui agli *articoli 44 e 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*».¹⁵⁶³

5-ter. All'*articolo 9 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 2022, n. 25*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis:

- 1) al secondo periodo, le parole: «La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e al» sono sostituite dalla seguente: «Al»;
- 2) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'*articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*. Il Commissario straordinario provvede ad informare periodicamente il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sullo stato di avanzamento delle attività. Con il medesimo decreto è altresì stabilita la quota percentuale dei quadri economici degli interventi da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento del valore dei medesimi quadri economici, da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per il Commissario straordinario. Il compenso del Commissario straordinario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'*articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei progetti e degli interventi, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, dell'Unità Tecnica- Amministrativa di cui all'*articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 febbraio 2014, n. 6*, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009*,

¹⁵⁶² Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵⁶³ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

n. 196, con oneri posti a carico dei quadri economici degli interventi nell'ambito della percentuale di cui al quarto periodo»;¹⁵⁶⁴

- b) al comma 5-ter, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il Commissario straordinario di cui al comma 5-bis, entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede alla predisposizione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate e sentito il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo, della proposta del programma dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore, del costo complessivo, dell'entità del finanziamento concedibile, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli interventi. Il programma è approvato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i decreti di cui al secondo periodo sono altresì stabiliti, per ciascuna opera, il cronoprogramma procedurale, suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e finali, il cronoprogramma finanziario, le modalità di attuazione, le modalità di monitoraggio delle opere indicate nel predetto elenco, nonché le modalità di revoca del finanziamento in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale degli interventi»;¹⁵⁶⁵

- c) dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:

«5-quater. È autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 5-bis, per le spese di funzionamento e di realizzazione dei progetti e degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi. Il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni interessate, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale.

5-quinquies. Alle controversie relative all'approvazione degli elenchi degli interventi di cui al comma 5-ter, alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi come individuati ai sensi del medesimo comma 5-ter si applica l'*articolo 125 del codice*

¹⁵⁶⁴ La Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio - 29 febbraio 2024, n. 31 (Gazz. Uff. 6 marzo 2024, n. 10 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 5-ter, lettera a), numero 2), promosse dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione.

¹⁵⁶⁵ La Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio-29 febbraio 2024, n. 31 (Gazz. Uff. 6 marzo 2024, n. 10 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui non richiede l'acquisizione dell'intesa della Regione Puglia ai fini dell'adozione dei decreti interministeriali di approvazione del programma delle opere infrastrutturali.

*del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».*¹⁵⁶⁶

5-quater. Al fine di garantire la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il sindaco di Torino, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'*articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, come modificato dal presente decreto. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità di attuazione dell'opera nonché le modalità di monitoraggio, da effettuare attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAPMOP) ai sensi del *decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229*, le modalità di revoca delle risorse e le attività connesse alla realizzazione dell'opera. Il Commissario straordinario, entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede all'espletamento delle attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione e assume tutte le iniziative necessarie per assicurare la realizzazione degli interventi e la messa in esercizio dell'impianto. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla regione o da altri soggetti di cui all'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.^{1567 1568}

Art. 34. Disposizioni per favorire gli acquisiti di immobili da parte degli enti previdenziali per soddisfare esigenze logistiche delle Pubbliche amministrazioni e per il reperimento di nuove sedi per esigenze connesse al PNRR¹⁵⁶⁹

1. Al fine di soddisfare le esigenze logistiche delle Amministrazioni dello Stato di cui all'*articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, correlate anche all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'*articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, sono apportate le seguenti modificazioni:¹⁵⁷⁰

- a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito dei piani triennali degli investimenti immobiliari, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle

¹⁵⁶⁶ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵⁶⁷ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵⁶⁸ In deroga a quanto disposto dal quarto periodo del presente comma vedi l'*art. 32-bis, comma 1, D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁵⁶⁹ Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵⁷⁰ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del comma 15 gli Enti Previdenziali possono destinare parte delle risorse finanziarie all'acquisto di immobili, anche di proprietà di amministrazioni pubbliche, come individuate dall'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, adibiti o da adibire ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione di cui al precedente comma 3.»;

- b) il terzo, quarto e quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Ai contratti di locazione stipulati con le amministrazioni dello Stato di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, aventi ad oggetto gli immobili acquistati ai sensi del presente comma si applica un canone annuo determinato dall'Agenzia del demanio nella misura del 4% del costo di acquisto contrattualizzato e delle spese sostenute dagli enti previdenziali pubblici per gli interventi di messa a norma e adeguamento dell'immobile alle esigenze della amministrazione conduttrice. La tipologia degli interventi di cui al precedente periodo è stabilita in via definitiva dagli enti previdenziali e dalle amministrazioni dello Stato in fase di contrattualizzazione del prezzo di acquisto e non può essere oggetto di modifica, ferma restando la quantificazione degli stessi anche in un momento successivo. Ai canoni di locazione di cui al presente comma non si applicano le riduzioni previste dell'*articolo 3, commi 4 e 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, a condizione che sia garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.»;¹⁵⁷¹
- c) il settimo periodo è soppresso.

2. All'*articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, il secondo periodo è soppresso.

3. All'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, sono apportate le seguenti modificazioni:¹⁵⁷²

- a) al *comma 417*, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: «il nucleo è composto da», sono inserite le seguenti: «un massimo di»;
- b) dopo il *comma 417* è inserito il seguente:
«417-bis. In fase di prima attuazione delle disposizioni di cui al comma 417, lettera b), l'INAIL può istituire, fermo restando il rispetto delle disposizioni ivi previste, un nucleo che assicuri solo alcune delle funzioni di supporto tecnico indicate al primo periodo della citata lettera b).».

¹⁵⁷¹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵⁷² Alinea così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

Capo VII

Disposizioni urgenti in materia di giustizia

Art. 35. Disposizioni in materia di digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali

1. All'*articolo 22 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti originali formati in origine su supporto analogico, depositati in procedimenti giudiziari civili definiti con provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da almeno un anno, sono idonee ad assolvere agli obblighi di conservazione previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne attesta la conformità all'originale e le inserisce nel fascicolo informatico nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente il processo civile telematico. In tali casi, si può procedere alla distruzione degli originali analogici, secondo le modalità previste con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale.»;¹⁵⁷³

b) al comma 5, le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

2. Il decreto del Ministro della giustizia previsto dal comma 4-bis dell'*articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005*, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.¹⁵⁷⁴

3. All'*articolo 196-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile* e disposizioni transitorie, di cui al *regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368*, sono apportate le seguenti modificazioni:¹⁵⁷⁵

a) al primo comma, le parole: «Nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione il» sono sostituite dalla seguente: «Il», e dopo le parole «da parte» sono inserite le seguenti: «del pubblico ministero,»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche.».

4. Salvo quanto previsto dall'*articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149*, le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo

¹⁵⁷³ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵⁷⁴ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵⁷⁵ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

hanno effetto a decorrere dal 1° marzo 2023 e si applicano anche ai procedimenti già pendenti a quella data.¹⁵⁷⁶

Art. 36. Ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione

1. Nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione, le persone fisiche che stanno in giudizio personalmente possono depositare gli atti processuali e i documenti con modalità telematiche avvalendosi del portale dedicato gestito dal Ministero della giustizia, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche adottate ai sensi del comma 4 dal direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità. Gli atti processuali e i documenti depositati per il tramite del portale sono trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario destinatario mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata a tale scopo messo a disposizione dal Ministero della giustizia. Tale indirizzo non è inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia.¹⁵⁷⁷

2. Quando si avvale del portale di cui al comma 1 per il deposito in modalità telematiche di atti processuali e documenti, la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi può altresì manifestare la volontà di ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento, ai fini e per gli effetti di cui all'*articolo 16, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, tramite il portale stesso.

3. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare il Ministro della giustizia, previa verifica, individua i procedimenti e gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Con successivo decreto del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le specifiche tecniche di cui al comma 1.

Art. 37. Modifiche all'*articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149*

1. All'*articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149*, dopo le parole: «le disposizioni di cui» sono inserite le seguenti: «all'articolo 2, comma 2, e di cui».

¹⁵⁷⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵⁷⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 38. Disposizioni in materia di crisi di impresa

1. Nell'ipotesi disciplinata dall'*articolo 25-bis, comma 4, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14*, l'Agenzia delle entrate può concedere un piano di rateazione fino a centoventi rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata ai sensi del medesimo *articolo 25-bis, comma 4*, e sottoscritta dall'esperto.¹⁵⁷⁸

2. Dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese dei contratti o degli accordi di cui all'*articolo 23, comma 1, lettere a) e c) e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14*, si applica l'*articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*.

3. Al fine di accelerare l'accesso alla composizione negoziata, al momento della presentazione dell'istanza di cui all'*articolo 17 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14*, l'imprenditore può depositare, in luogo delle certificazioni previste dal comma 3, lettere e), f) e g), del medesimo *articolo 17*, una dichiarazione resa ai sensi dell'*articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, con la quale attesta di avere richiesto, almeno dieci giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, le certificazioni medesime. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a tutte le istanze presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelle presentate fino al 31 dicembre 2024.¹⁵⁷⁹

4. L'assegnazione del domicilio digitale da parte della cancelleria prevista dall'*articolo 199, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14*, è rinviata di diciotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 39. Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

1. All'*articolo 51 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole: «di durata biennale» sono soppresse;
- b) al comma 3-bis, le parole: «Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero della giustizia» e le parole «, sentito il Direttore generale della giustizia penale,» sono soppresse.

Art. 40. Disposizioni in materia di giustizia tributaria

1. Alla *legge 31 agosto 2022, n. 130*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 1, comma 7*, le parole: «Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando per la procedura di interpello, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il

¹⁵⁷⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵⁷⁹ Comma così modificato dall'*art. 11, comma 5-ter, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 febbraio 2024, n. 18*.

15 marzo 2023 il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale della procedura di interpello»;

b) all'*articolo 8*, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'*articolo 1*, comma 7, sono indette le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in ogni caso, hanno luogo non oltre il 31 maggio 2023. Sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente è eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento».¹⁵⁸⁰

2. All'*articolo 4-bis*, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro». La disposizione del primo periodo si applica ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2023.

3. Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione di cui alla Riforma 1.7 "Giustizia tributaria" della Missione 1, Componente 1, Asse 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità ai sensi dell'*articolo 1*, comma 198, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dell'*articolo 391 del codice di procedura civile*, l'Agenzia delle entrate, fermi restando gli oneri posti a carico del contribuente, provvede a depositare entro il 31 ottobre 2023 presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti previsti dal *comma 197 del medesimo articolo 1*.¹⁵⁸¹

4. Al fine di conseguire i medesimi obiettivi di cui al comma 3 mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità ai sensi dell'*articolo 5*, comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130, e dell'*articolo 391 del codice di procedura civile*, l'Agenzia delle entrate, fermi restando gli oneri posti a carico del contribuente e decorso il termine di cui al comma 11 del medesimo *articolo 5*, provvede a depositare, entro il 31 marzo 2023, presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti, nonché dell'assenza di provvedimento di diniego.

4-bis. In sede di prima applicazione, gli incarichi in essere all'atto del definitivo transito, se svolti presso amministrazioni che realizzano o autorizzano interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, restano in ogni caso ultimabili sino alla scadenza naturale, previa autorizzazione del relativo organo di auto-governo.¹⁵⁸²

¹⁵⁸⁰ Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵⁸¹ Comma così modificato dall'*art. 20, comma 2, D.L. 30 marzo 2023, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 maggio 2023, n. 56*.

¹⁵⁸² Comma inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

5. Alle attività previste dai commi 3 e 4 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo VIII

Disposizioni urgenti in materia di ambiente e della sicurezza energetica

Art. 41. Semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile

1. Al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 8*, comma 1, quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti»;
- b) all'*allegato II alla parte seconda, dopo il punto 6)*, è inserito il seguente:
«6-bis) Impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro.».

Art. 42. Interventi di rinaturazione dell'area del Po e misure per l'approvvigionamento idrico¹⁵⁸³

1. Gli interventi di cui alla Missione 2, Componente 4, Investimento 3.3, del PNRR compresi nel Programma d'azione per la rinaturazione dell'area del Po approvato con decreto del Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 96 del 2 agosto 2022 sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.¹⁵⁸⁴

1-bis. Al fine di contribuire ai medesimi obiettivi di tutela del territorio e della risorsa idrica, all'*articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 20 maggio 2022, n. 51*, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».¹⁵⁸⁵

Art. 43. Disposizioni per l'efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle commodity energetiche e dei materiali da costruzione in relazione agli appalti pubblici per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione, le risorse di cui

¹⁵⁸³ Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵⁸⁴ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵⁸⁵ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

all'*articolo 5, comma 13, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102*, limitatamente agli interventi di completamento e attuazione dei programmi di cui al comma 2 del medesimo articolo, possono essere altresì destinate alla copertura dei maggiori costi che le stazioni appaltanti sopportano in considerazione del predetto aumento dei prezzi. Il presente comma non si applica agli interventi beneficiari dell'assegnazione delle risorse dei fondi di cui all'*articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50*, convertito con modificazioni dalla *legge 15 luglio 2022, n. 91*.

Art. 44. Estensione dello stanziamento per le annualità 2025 e 2026 delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR

1. All'*articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 giugno 2022, n. 79*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 45. Utilizzo dei proventi delle aste per le emissioni di CO₂ e supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la gestione del Fondo per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico e ulteriori disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento atmosferico¹⁵⁸⁶

1. All'*articolo 23, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47*, dopo le parole:

«dai costi di cui all'articolo 46, comma 5» sono inserite le seguenti: «, nonché le spese, nel limite massimo annuo di 3 milioni di euro, per il supporto tecnico-operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica ai fini dell'efficace attuazione delle attività di cui al presente comma».

2. All'*articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Con i medesimi decreti di cui al terzo periodo può essere altresì previsto che la gestione del Fondo di cui al primo periodo sia affidata direttamente a società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e che i relativi oneri di gestione siano a carico delle risorse del Fondo stesso, nel limite del due per cento delle risorse medesime per gli anni 2023, 2024 e 2025 e nel limite dell'uno per cento per gli anni successivi.»¹⁵⁸⁷

¹⁵⁸⁶ Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵⁸⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

2-bis. Al fine di rafforzare il Fondo italiano per il clima, di cui all'*articolo 1, commi da 488 a 497, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, all'*articolo 1 della predetta legge n. 234 del 2021* dopo il *comma 488* è inserito il seguente:

«488-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di gestore del Fondo, quest'ultima rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'*articolo 547 del codice di procedura civile*».¹⁵⁸⁸

2-ter. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria entro i limiti indicati dalla *direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008*, e per le finalità di cui all'*articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88*, nonché per sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli anche del trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura, le risorse previste dall'*articolo 30, comma 14-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 giugno 2019, n. 58*, sono incrementate di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al *comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234*.¹⁵⁸⁹

2-quater. Al fine di valorizzare le pratiche di gestione agricole e forestali sostenibili, in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico e aggiuntive rispetto a quelle prescritte dalla normativa europea e nazionale in materia di conduzione delle superfici agricole e forestali, è istituito, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale, di seguito denominato "Registro". I crediti di cui al presente comma sono utilizzabili nell'ambito di un mercato volontario nazionale, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali di cui al *decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° aprile 2008*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2008.¹⁵⁹⁰

2-quinquies. I crediti di cui al comma 2-quater non possono essere utilizzati nel mercato EU ETS di cui al *decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47*, e nel mercato Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) di cui al *regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017*, e, pur contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali di assorbimento delle emissioni di gas a effetto serra contabilizzati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nell'ambito degli obblighi internazionali, rilevano, ai fini dell'impiego su base volontaria, esclusivamente per le pratiche aggiuntive di gestione sostenibile realizzate in base a quanto disposto dal comma 2-sexies, ferma restando la

¹⁵⁸⁸ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵⁸⁹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵⁹⁰ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

competenza dell'ISPRA per le attività connesse all'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio (INFC).¹⁵⁹¹

2-sexies. Il CREA ammette all'iscrizione nel Registro i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 2-septies, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici agroforestali, come definite ai sensi degli *articoli 3, comma 3, e 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34*, e dal Piano strategico della politica agricola comune di cui al *regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021*, che realizzano attività di imboschimento, rimboschimento e gestione sostenibile agricola e forestale, aggiuntive rispetto a quelle previste dalla vigente normativa europea e nazionale di settore, secondo quanto previsto dal comma 2-septies e dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).¹⁵⁹²

2-septies. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le linee guida volte a individuare i criteri per l'attuazione dei commi 2-quater e 2-quinquies e a definire le modalità di certificazione dei crediti e di gestione del Registro nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), in coerenza con le informazioni territoriali e produttive presenti nei fascicoli aziendali censiti nel Sistema. Entro ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definite le modalità di iscrizione, aggiornamento e controllo dei crediti registrati.¹⁵⁹³

2-octies. Dall'attuazione dei commi da 2-quater a 2-septies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'istituzione del Registro e alla gestione dello stesso il CREA provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.¹⁵⁹⁴

Art. 45-bis. Supporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per le funzioni del Comitato ETS¹⁵⁹⁵

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'espletamento di attività ad alto contenuto specialistico afferenti alla gestione degli interventi della Missione 2 del PNRR, può avvalersi del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), mediante la sottoscrizione di appositi accordi, fermo restando il mantenimento, in capo al medesimo Ministero, di ogni responsabilità in merito all'attuazione degli interventi stessi nonché delle attività da svolgere ai sensi dell'*articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*. Alle attività

¹⁵⁹¹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵⁹² Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵⁹³ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵⁹⁴ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵⁹⁵ Articolo inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

previste dal presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'*articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» e «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
- b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «in house» sono inserite le seguenti: «, del GSE».

Capo IX

Disposizioni urgenti in materia di beni culturali

Art. 46. Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali

1. Con riferimento agli immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico, tutelati ai sensi della parte seconda del *codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, e interessati da interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, le opere di manutenzione ordinaria, come definite ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, e che non comportino modifiche delle caratteristiche architettoniche, morfo- tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, sono consentite previa segnalazione alla soprintendenza competente per territorio.¹⁵⁹⁶

2. La soprintendenza competente per territorio, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2, la soprintendenza competente per territorio adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 2 in presenza delle condizioni previste dall'*articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241*.

4. Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al comma 2, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*.

¹⁵⁹⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

5. Al *codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, sono apportate le seguenti modificazioni:¹⁵⁹⁷

- a) all'*articolo 3*, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal Ministero della cultura»;¹⁵⁹⁸
- b) all'*articolo 12*:
 - 1) al comma 10, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
 - 2) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. In caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento è attribuito al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi trenta giorni.

10-ter. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10 e 10-bis è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale, ai sensi dell'*articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241*».¹⁵⁹⁹

Capo X

Misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Art. 47. Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili

1. Al *decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199*, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'*articolo 11*, comma 2, dopo le parole: «ivi inclusa la produzione di idrogeno originato dalle biomasse» sono inserite le seguenti: «e la produzione di biometano tramite gassificazione delle biomasse»;¹⁶⁰⁰

0b) all'*articolo 20*, comma 1, alinea, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8»;¹⁶⁰¹

a) all'*articolo 20*, comma 8:

01) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento,

¹⁵⁹⁷ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵⁹⁸ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁵⁹⁹ Numero così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶⁰⁰ Lettera premissa dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶⁰¹ Lettera premissa dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera cter), numero 1)»;¹⁶⁰²

- 1) alla lettera c-bis.1), le parole: «del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori,» sono sostituite dalle seguenti: «dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori»;

- 2) alla lettera c-quater):

2.01) al primo periodo, dopo le parole: «*decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*» sono aggiunte le seguenti: «, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'*articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto*»;¹⁶⁰³

2.1) al secondo periodo, le parole: «di sette chilometri» sono sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri» e le parole: «di un chilometro» sono sostituite dalle seguenti: «di cinquecento metri»;

2.2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'*articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*.»;

- a- bis) all'*articolo 20*, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, per consentire la celere realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del traffico limitando le possibili interferenze, le società concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis), previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle subconcessioni ai sensi del comma 8-ter. Se si verificano le condizioni di cui all'*articolo 63, comma 2, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, le società concessionarie possono affidare le aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis), mediante subconcessione, a società controllate o collegate in modo da assicurare il necessario coordinamento dei lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le società controllate o collegate sono tenute ad affidare i lavori, i servizi e le forniture sulla base di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei

¹⁶⁰² Numero premesso dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶⁰³ Numero premesso dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva.

8-ter. La durata dei rapporti di subconcessione di cui al comma 8-bis è determinata in funzione della vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e può essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la possibilità per il concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto di subconcessione riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati»;¹⁶⁰⁴

a- ter) all'*articolo 22*, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

«1-ter. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1»;¹⁶⁰⁵

b) dopo l'*articolo 22*, è inserito il seguente:

«Articolo 22-bis - (Procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici) - 1. L'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, ove previste.

2. Se l'intervento di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza.

3. La soprintendenza competente, accertata la carenza dei requisiti di compatibilità di cui al comma 2, adotta, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma, un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.»;¹⁶⁰⁶

c) all'*articolo 31*, comma 1, lettera b), dopo le parole: «fisiche, PMI,» sono inserite le seguenti: «associazioni con personalità giuridica di diritto privato,»;¹⁶⁰⁷

d) all'*articolo 45*, comma 3:

1) al primo periodo, dopo le parole: «unica nazionale,» sono inserite le seguenti: «definendo altresì le relative modalità di alimentazione,»;

¹⁶⁰⁴ Lettera inserita dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶⁰⁵ Lettera inserita dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶⁰⁶ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶⁰⁷ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

- 2) al secondo periodo, le parole: «di cui all'*articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 giugno 2019, n. 55*» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'*articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*».

1-bis. In conformità alle disposizioni di cui all'*articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2024 ovvero fino al termine successivo stabilito per effetto della proroga disposta ai sensi dell'*articolo 9 del medesimo regolamento*, sono esentati dalle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*.¹⁶⁰⁸

- a) i progetti di impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino a 30 MW, anche comprensivi delle opere connesse, dei sistemi di accumulo e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'*articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199*, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*,
- b) i progetti di impianti per lo stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, anche comprensivi delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'*articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199*, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*,
- c) i progetti di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi, sino a 50 MW, che ricadano nelle aree idonee ai sensi dell'*articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199*, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*,
- d) i progetti di repowering di impianti eolici già esistenti, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dell'intervento medesimo, sino a 50 MW, che ricadano nelle aree idonee ai sensi dell'*articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199*, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*,
- e) i progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile offshore di potenza complessiva non superiore a 50 MW, che ricadano, ai sensi dell'*articolo 23*,

¹⁶⁰⁸ Alinea così modificato dall'*art. 9, comma 9-quinquies, D.L. 9 dicembre 2023, n. 181*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 febbraio 2024, n. 11*.

*comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo, già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*¹⁶⁰⁹

1-ter. L'esenzione di cui al comma 1-bis si applica anche ai progetti di infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, necessari a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, ovvero ai progetti di impianti di stoccaggio di energia da fonti rinnovabili ricadenti nelle aree contemplate dal Piano di cui all'*articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93*, già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*.¹⁶¹⁰

1-quater. I commi 1-bis e 1-ter si applicano, a scelta del proponente, anche ai progetti ivi previsti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia in corso un procedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*.¹⁶¹¹

2. All'*articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, il comma 2 è abrogato. È abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con *decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'*articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*.¹⁶¹²

3. All'*articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, quinto periodo, le parole: «con le modalità di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del provvedimento adottato a seguito del procedimento unico di cui al comma 4, comprensivo del rilascio della concessione ai fini dell'uso delle acque»;
- b) al comma 3-bis, le parole: «nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «qualora non sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*»;¹⁶¹³
- c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, al quale

¹⁶⁰⁹ Comma inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶¹⁰ Comma inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶¹¹ Comma inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶¹² Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶¹³ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla *legge 7 agosto 1990, n. 241*. Il rilascio dell'autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a novanta giorni nel caso dei progetti di cui al comma 3-bis che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*. Fuori dei casi di cui al terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, se occorrenti. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA».¹⁶¹⁴

3-bis. All'*articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 aprile 2002, n. 55*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b), primo periodo, le parole: «rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'*articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*»;
- b) alla lettera c):
 - 1) al numero 1), le parole: «dal Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
 - 2) il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) procedura abilitativa semplificata di cui all'*articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28*, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio».¹⁶¹⁵

3-ter. All'*articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28*, il primo periodo è soppresso.¹⁶¹⁶

¹⁶¹⁴ Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶¹⁵ Comma inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶¹⁶ Comma inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

4. Fino al 31 dicembre 2025, in deroga all'*articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28*, gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR, possono affidare in concessione, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione, aree ovvero superfici nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili.¹⁶¹⁷

5. Per le finalità di cui al comma 4, gli enti locali di cui al medesimo comma, anche sulla base di appositi bandi o avvisi tipo adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), provvedono alla pubblicazione di appositi avvisi recanti l'indicazione delle aree e delle superfici suscettibili di essere utilizzate per l'installazione degli impianti, della durata minima e massima della concessione e dell'importo del canone di concessione richiesto, in ogni caso non inferiore al valore di mercato dell'area o della superficie. Qualora più comunità energetiche rinnovabili richiedano la concessione della medesima area o superficie, si tiene conto, ai fini dell'individuazione del concessionario, del numero dei soggetti partecipanti a ciascuna comunità energetica rinnovabile e dell'entità del canone di concessione offerto.

6. All'*articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28*, al secondo periodo, dopo le parole: «*decreto legislativo n. 42 del 2004*» sono aggiunte le seguenti: «, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'*articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241*, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Il termine di cui al secondo periodo può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, la Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione».¹⁶¹⁸

6-bis. Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'indipendenza energetica e di conseguire gli obiettivi del PNRR, le disposizioni di cui al *decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano per i quali alla data del 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura, nonché ai progetti che siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice.¹⁶¹⁹

7. All'*articolo 1, comma 193, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

¹⁶¹⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶¹⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶¹⁹ Comma inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

«a-bis) le sbarre di alta tensione rientranti fra le infrastrutture di cui alla lettera a), che risultano direttamente funzionali all'alimentazione delle sottostazioni elettriche della rete ferroviaria, possono essere utilizzate da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. o da società dalla stessa controllate per la connessione di impianti di produzione a fonti rinnovabili con le modalità di cui all'*articolo 16 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210*».

8. Per progetti di interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale di cui all'*articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93*, già sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del titolo II della parte seconda del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, e che rientrano tra le fattispecie per le quali è prevista la valutazione di impatto ambientale di cui all'*articolo 6, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006*, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano stesso.¹⁶²⁰

9. All'*articolo 1-sexies, comma 4-sexies, quarto periodo, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 ottobre 2003, n. 290*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo il caso in cui gli edifici siano destinati in via esclusiva alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni elettriche stesse».¹⁶²¹

9-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'*articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199*, a decorrere dall'anno 2023 l'impegno massimo di spesa annua cumulata di cui all'*articolo 1, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016, è rideterminato in 400 milioni di euro per gli interventi da realizzare o realizzati da parte dei soggetti di cui all'*articolo 3, comma 1, lettera a), del predetto decreto* e in 500 milioni di euro per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al medesimo *articolo 3, comma 1, lettera b)*.¹⁶²²

9-ter. Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi previsti dall'Investimento 3.1 della Missione 4, componente 2, del PNRR, all'*articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2022, n. 91*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti la cui realizzazione è prevista in aree sulle quali insistono progetti di infrastrutture di ricerca indicate nella Tabella 7 del Piano nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027, finanziate in tutto o in parte con risorse statali o dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione o del corretto funzionamento delle infrastrutture medesime, la preservazione ambientale delle aree medesime e dei territori circostanti, secondo criteri di prossimità, proporzionalità e precauzione».¹⁶²³

9-quater. Le autorizzazioni relative agli impianti che insistono sulle aree di cui al comma 9-ter, capoverso 1-bis, già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di

¹⁶²⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶²¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶²² Comma inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶²³ Comma inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

conversione del presente decreto ai sensi dell'*articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono nulle e prive di efficacia.¹⁶²⁴

9-quinquies. In relazione agli obiettivi di cui al comma 9-ter, alinea, al fine di consentire la realizzazione e il pieno funzionamento dell'infrastruttura di ricerca denominata "Einstein Telescope", inclusa nel Piano nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027 tra quelle ad alta priorità e di categoria globale e la cui collocazione sul territorio italiano è identificata come idonea nel conceptual design study finanziato nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca e innovazione (7° PQ) con grant agreement n. 211743, gli ulteriori titoli abilitativi, comunque denominati, all'esercizio delle attività economiche definite, in sede di prima applicazione, dall'allegato 1 annesso al presente decreto, nell'ambito dei comuni indicati, in sede di prima applicazione, nell'allegato 2 annesso al presente decreto, sono rilasciati dalle amministrazioni competenti di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentito l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN).¹⁶²⁵

9-sexies. Le attività economiche ovvero i territori comunali di cui al comma 9-quinquies possono essere modificati, sulla base di esigenze oggettive connesse alla preservazione della piena funzionalità dell'infrastruttura di ricerca e alla riduzione delle potenziali interferenze con essa, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sentito l'INFN.¹⁶²⁶

10. Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'*articolo 2135 del codice civile*, da cooperative o loro consorzi di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228*, possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199*, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga ai requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), del medesimo *articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021*. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.¹⁶²⁷

11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si applicano altresì alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all'*articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199*, realizzate da:

- a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;

¹⁶²⁴ Comma inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶²⁵ Comma inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶²⁶ Comma inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶²⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

- b) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;
- c) cooperative agricole che svolgono attività di cui all'*articolo 2135 del codice civile* e cooperative o loro consorzi di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228* indipendentemente dai propri associati.

11-bis. I limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2) dell'*allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, e alla lettera b) del punto 2 dell'*allegato IV alla medesima parte seconda*, sono rispettivamente fissati a 25 MW e 12 MW, purché:¹⁶²⁸

- a) l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'*articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199*, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo *articolo 20*;
- b) l'impianto si trovi nelle aree di cui all'*articolo 22-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199*;
- c) fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'*allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010.¹⁶²⁹

11-ter. All'*articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28*, il terzo periodo è soppresso.¹⁶³⁰

11-quater. Al punto 2, lettera h), dell'*allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, dopo le parole: «250 kW» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero 1.000 kW per i soli impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici».¹⁶³¹

Art. 47-bis. Introduzione di una regolazione cost reflectivedelle tariffe del servizio di teleriscaldamento¹⁶³²

1. All'*articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102*, sono apportate le seguenti modificazioni:

¹⁶²⁸ Alinea così modificato dall'*art. 9, comma 9-sexies, D.L. 9 dicembre 2023, n. 181*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 febbraio 2024, n. 11*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 9, comma 9-octies, del medesimo D.L. n. 181/2023*.

¹⁶²⁹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶³⁰ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶³¹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶³² Articolo inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

- a) all'alinea, le parole: «entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e» sono soppresse e le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
- b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
 - «e) stabilisce le tariffe di cessione del calore, in modo da armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse».

Art. 48. Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo

1. Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro della salute, adotta, ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, un decreto avente ad oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, con particolare riferimento:

- a) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell'*articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
- b) ai casi di cui all'*articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006*, di esclusione dalla disciplina di cui alla parte quarta del medesimo decreto del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;
- c) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;
- d) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
- e) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
- e- bis) ad ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni, per i quali è attesa una produzione di terre e rocce non superiore a 1.000 metri cubi;¹⁶³³

¹⁶³³ Lettera inserita dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali.¹⁶³⁴

2. Il decreto di cui al comma 1, in attuazione e adeguamento ai principi e alle disposizioni della *direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008*, come modificata dalla *direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018*, disciplina le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse, anche ai fini della piena attuazione del PNRR.¹⁶³⁵

3. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 sono abrogati l'*articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 2014, n. 164*, e il *regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120*.¹⁶³⁶

3-bis. All'*articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, dopo la parola: «elettrificazione» sono inserite le seguenti: «e ammodernamento».¹⁶³⁷

Art. 49. Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici

1. Al *decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 6*, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, secondo periodo, l'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette la copia della dichiarazione di cui al comma 7 per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione ai sensi del primo periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge.»;

b) all'*articolo 7-bis*, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. La disciplina di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000. Qualora gli impianti ricadano nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui all'*articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444*, il primo periodo del comma 5 si applica a condizione che gli impianti medesimi abbiano potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri. Con riferimento ad aree ovvero immobili di cui all'*articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli *articoli da 138 a*

¹⁶³⁴ A norma del comma 3 del presente articolo, dalla data di entrata in vigore del decreto emanato ai sensi del presente comma, decorreranno le abrogazioni previste dal suddetto comma 3.

¹⁶³⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶³⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶³⁷ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

141 del medesimo decreto, la realizzazione degli interventi di installazione è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità paesaggistica competente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'*articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241*, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Il termine di cui al terzo periodo del presente comma può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'autorità paesaggistica competente rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'*articolo 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004*, ai soli fini dell'installazione di impianti non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici.».

[2. All'*articolo 1, comma 2-quater, lettera c), del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 aprile 2002, n. 55*, il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) procedura abilitativa semplificata di cui all'*articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28*, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio.».¹⁶³⁸]

3. All'*articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 aprile 2022, n. 34*, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'*articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199*, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriale salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le seguenti condizioni: a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili; b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE).

¹⁶³⁸ Comma soppresso dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo.».¹⁶³⁹

4. La disposizione di cui all'*articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 novembre 2022, n. 175*, si applica, alle condizioni ivi previste, anche all'impresa di cui all'*articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 settembre 2022, n. 142*, nonché all'impresa Portovesme s.r.l., quale unico produttore nazionale di zinco e piombo primari, in considerazione delle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di approvvigionamento e del rilevante impatto produttivo e occupazionale delle medesime imprese.¹⁶⁴⁰

5. All'*articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 novembre 2022, n. 175*, le parole «in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro,» sono soppresse, fermo il rispetto delle condizioni di cui alla *Comunicazione della Commissione (2022/C 426/01)* recante il Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e, in particolare, alla Sezione 2.4. rubricata «Aiuti per i costi supplementari dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica» del medesimo Quadro.¹⁶⁴¹

6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'*articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*.

6-bis. All'*articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La garanzia finanziaria da versare nel trust, pari all'importo determinato secondo quanto stabilito al comma 1, per ognuno dei pannelli fotovoltaici incentivati, nel caso di opzione verso uno dei sistemi collettivi riconosciuti, può essere interamente versata nel periodo massimo di cinque anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, che ne definisce la quota annuale. Alla corresponsione delle eventuali annualità non versate provvede il GSE mediante corrispondente riduzione delle tariffe incentivanti e contestuale trasferimento al medesimo sistema collettivo segnalante, secondo le modalità e le tempistiche definite nell'ambito delle istruzioni operative del GSE di cui all'articolo 40, comma 3».¹⁶⁴²

Art. 49-bis. Impianti alimentati a biomassa solida¹⁶⁴³

1. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale, all'*articolo 5-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 aprile 2022, n. 28*, la parola: «, prevedendo» è sostituita dalle

¹⁶³⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶⁴⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶⁴¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶⁴² Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶⁴³ Articolo inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

seguenti: «nonché impianti alimentati da biomassa solida, prevedendo per i soli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili».

Parte III

Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e di politica agricola comune

Titolo I

Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

Art. 50. Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR¹⁶⁴⁴

1. Al fine di assicurare un più efficace perseguimento delle finalità di cui all'*articolo 119, quinto comma, della Costituzione*, di rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali ed europee, nonché di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR, a decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui al comma 2, l'Agenzia per la coesione territoriale di cui all'*articolo 10 del decreto - legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, è soppressa e l'esercizio delle relative funzioni è attribuito al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le risorse umane includono il personale di ruolo dirigenziale e non dirigenziale, nonché il personale con contratto di lavoro a tempo determinato, entro i limiti del contratto in essere, che risulta in servizio presso l'Agenzia per la coesione territoriale alla data di entrata in vigore del presente decreto.¹⁶⁴⁵

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ai sensi del comma 1 e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse, individuando altresì la data a decorrere dalla quale transitano i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni già di titolarità dell'Agenzia per la coesione territoriale, nonché le unità di personale. Con il medesimo decreto si provvede alla riorganizzazione, ai sensi dell'*articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*, del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

[3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta

¹⁶⁴⁴ In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il *D.P.C.M. 10 novembre 2023*.

¹⁶⁴⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentiti i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti e della cultura, all'individuazione delle unità di personale di livello non dirigenziale, trasferite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 2 da assegnare temporaneamente, nel numero massimo complessivo di trenta unità, presso le Amministrazioni centrali per il rafforzamento delle strutture ministeriali incaricate dello svolgimento delle funzioni di Autorità responsabile del Piano sviluppo e coesione. Il trattamento economico del predetto personale resta a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri.^{1646 1647]}

4. Al personale non dirigenziale trasferito ai sensi del comma 2 si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, al personale dirigenziale trasferito ai sensi del comma 2 continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'*articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Successivamente all'adozione del decreto di cui al comma 2 e per gli anni 2023, 2024 e 2025, il conferimento degli incarichi dirigenziali può avvenire in deroga alle percentuali di cui all'*articolo 19, commi 5-bis e 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001*.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi.¹⁶⁴⁸

6. In relazione ai contratti di lavoro autonomo e ai contratti di collaborazione in corso dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti fino alla loro naturale scadenza, se confermati entro trenta giorni dalla data indicata nel decreto di cui al comma 2.¹⁶⁴⁹

7. Gli organi dell'Agenzia per la coesione territoriale, ad esclusione del Collegio dei revisori, decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale indicata nel decreto di cui al comma 2, le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni al Direttore della medesima Agenzia sono svolte da un dirigente di livello generale dell'Agenzia individuato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le

¹⁶⁴⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶⁴⁷ Comma abrogato dall'*art. 10, comma 10, D.L. 19 settembre 2023, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 novembre 2023, n. 162*.

¹⁶⁴⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶⁴⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

politiche di coesione e il PNRR e le funzioni attribuite al Comitato Direttivo dell'Agenzia sono svolte dal Capo del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli organi di amministrazione in carica deliberano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura dell'Agenzia, corredato della relazione redatta dal Collegio dei revisori dei conti, che è trasmesso al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e al Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione e la destinazione dell'eventuale avanzo di gestione. I compensi, le indennità o gli altri emolumenti comunque denominati spettanti ai componenti del Collegio dei revisori dei conti sono corrisposti fino agli adempimenti previsti dal presente comma.¹⁶⁵⁰

8. Gli incarichi conferiti, a qualsiasi titolo, ai componenti del Nucleo di verifica e controllo di cui all'*articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, sono mantenuti fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale indicata nel decreto di cui al comma 2, ovvero fino alla loro naturale scadenza, se anteriore. Limitatamente ai componenti del Nucleo di verifica e controllo addetti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetti di investimento pubblici e di Autorità di audit, gli incarichi sono mantenuti fino alla data di conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 10 ovvero fino alla loro naturale conclusione, se anteriore.¹⁶⁵¹

9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 8, quantificati in euro 24.302.914 per l'anno 2023 e in euro 28.702.914 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede con le risorse già destinate a copertura delle spese di personale e di funzionamento dell'Agenzia nei capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono trasferite nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri con il decreto di cui al comma 5.¹⁶⁵²

10. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, a supporto dell'attività del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e tenuto conto delle previsioni di cui ai commi da 1 a 8, alla riorganizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014, che viene ridenominato «Nucleo per le politiche di coesione (NUPC)» e al quale sono trasferite le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di verifica e controllo di cui all'*articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014.

¹⁶⁵⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶⁵¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶⁵² Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

11. Il Nucleo per le politiche di coesione è costituito da un numero massimo di quaranta componenti. I componenti del Nucleo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione, ove nominata, e sono scelti, nel rispetto della parità di genere e secondo le modalità di cui all'*articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*, fra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il personale degli enti pubblici economici ed esperti estranei alla pubblica amministrazione, anche appartenenti a Paesi dell'Unione europea, in possesso di specifica e comprovata specializzazione professionale nel settore della valutazione delle politiche e nella valutazione e gestione dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico ovvero nel campo delle verifiche sull'attuazione dei programmi e dei progetti d'investimento delle pubbliche amministrazioni, degli enti e dei soggetti operanti con finanziamento pubblico. L'incarico è esclusivo per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. I componenti del Nucleo, qualora dipendenti di una pubblica amministrazione, sono collocati, per l'intera durata dell'incarico, ai sensi dell'*articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Nell'ambito della dotazione complessiva del Nucleo possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo, in numero non superiore a dieci e per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta, a esperti estranei alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti di cui al secondo periodo. Agli incarichi dei componenti del Nucleo non si applicano le previsioni di cui all'*articolo 31, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400*. Il contingente dei componenti del Nucleo per le politiche di coesione addetti allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetto di investimento pubblici e di Autorità di audit è determinato in cinque unità.¹⁶⁵³

12. Fermo quanto previsto dall'*articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, ai componenti del Nucleo per le politiche di coesione compete un trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo compreso tra un minimo di euro 50.000 e un massimo di euro 140.000, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Per i componenti di cui al comma 11, quinto periodo, il compenso annuo lordo è fino ad euro 50.000, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Con il decreto di nomina per ciascun componente è, altresì, determinato il trattamento economico in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità. Tutti i componenti devono dichiarare di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dal *decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39*. I componenti in posizione di fuori ruolo o comando previsti dai rispettivi ordinamenti mantengono il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza e agli stessi viene attribuito un differenziale fra il trattamento economico di cui al primo periodo e quello corrisposto dalle amministrazioni di provenienza.¹⁶⁵⁴

13. Con il decreto di cui al comma 10, si provvede a disciplinare, in particolare:

¹⁶⁵³ Comma modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41* e, successivamente, dall'*art. 22, comma 9-bis, D.L. 22 aprile 2023, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2023, n. 74*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 9, comma 1, D.L. 7 maggio 2024, n. 60*.

¹⁶⁵⁴ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41* e, successivamente, dall'*art. 18, comma 1, lett. a), D.L. 19 settembre 2023, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 novembre 2023, n. 162*.

- a) la composizione e le modalità di individuazione dei componenti del NUPC;¹⁶⁵⁵
- b) le fasce retributive, in un massimo di quattro, per la determinazione dei compensi da attribuire ai componenti del NUPC;¹⁶⁵⁶
- c) le modalità organizzative e di funzionamento del NUPC;¹⁶⁵⁷
- d) le attività del NUPC di supporto alle strutture del Dipartimento per le politiche di coesione, con particolare riguardo ai seguenti ambiti: valutazione delle politiche, dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico e territoriale; approfondimenti, elaborazioni e istruttorie a supporto dei processi di programmazione e riprogrammazione afferenti alla politica di coesione, europea e nazionale, ricadenti nella responsabilità del Dipartimento per le politiche di coesione, anche ai fini dell'integrazione tra politica di coesione e PNRR; supporto tecnico per il monitoraggio, la verifica e l'accelerazione dell'attuazione dei programmi cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea e dei Piani sviluppo e coesione e altri strumenti d'intervento afferenti alla programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche attraverso l'elaborazione e diffusione di metodologie, strumenti, indicatori e basi informative; svolgimento di tutte le altre attività attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) e al Nucleo di verifica e controllo (NUVEC), ad eccezione delle funzioni di Autorità di audit dei programmi 2021-2027 cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea, che sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE), ai sensi dell'articolo 51 del presente decreto ovvero dalle Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorità di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all'Autorità di gestione.¹⁶⁵⁸

14. Gli incarichi conferiti a qualsiasi titolo ai componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di cui all'*articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014, diversi da quelli individuati dal comma 5 del medesimo *articolo 2*, sono mantenuti fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale, indicata nel decreto di cui al comma 2, ovvero fino alla loro naturale scadenza, se antecedente.¹⁶⁵⁹

15. Le denominazioni «Nucleo per le politiche di coesione» e «NUPC» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione» e «NUVAP» e le denominazioni «Nucleo di verifica e controllo» e «NUVEC».

¹⁶⁵⁵ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶⁵⁶ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶⁵⁷ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶⁵⁸ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶⁵⁹ Comma così modificato dall'*art. 18, comma 1, lett. b), D.L. 19 settembre 2023, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 novembre 2023, n. 162*.

16. I compensi per i componenti del NUPC sono corrisposti a valere sulle disponibilità finanziarie allocate nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, che sono integrate con le risorse finanziarie, già destinate al funzionamento del NUVEC e trasferite in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, fino a copertura del fabbisogno finanziario e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.¹⁶⁶⁰

17. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'*articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, le amministrazioni centrali assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane e gli enti locali, ivi comprese le unioni di comuni, assegnatari del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'*articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'*articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020*, possono procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.¹⁶⁶¹

18. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri stipula un apposito accordo di collaborazione, ai sensi dell'*articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante la definizione delle modalità di utilizzazione del sistema informatico «ReGiS» di cui all'*articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, nonché di implementazione, estensione e sviluppo dello stesso per rafforzare e razionalizzare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle politiche di coesione. Per le finalità di cui al primo periodo, al Dipartimento per le politiche di coesione è assicurato l'accesso a tutte le informazioni e le funzionalità del sistema informatico di cui all'*articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*. All'attuazione del presente comma si provvede nei

¹⁶⁶⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶⁶¹ Comma inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 51. Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei e altre misure in materia di fondi strutturali europei¹⁶⁶²

1. All'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, dopo il comma 56 è inserito il seguente:

«56-bis. Nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 71, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021*, e in attuazione dell'Accordo di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica italiana per il periodo di programmazione 2021-2027, le funzioni di Autorità di audit dei Programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 o da altri fondi europei, a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) ovvero dalle Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorità di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all'Autorità di gestione.». ^{1663 1664}

1-bis. A partire dal periodo contabile 2023-2024, i rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese sostenute con risorse nazionali e rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali e regionali, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo sociale europeo plus (FSE+), sono trasferiti in una o più linee di intervento codificate sul conto corrente di tesoreria n. 25051 del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee di cui all'*articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183*, unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale e alle risorse del citato fondo di rotazione che si rendono disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento. Contestualmente alla presentazione delle domande di pagamento alla Commissione europea, le Amministrazioni titolari dei programmi provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) gli importi riconosciuti a fronte di spese sostenute con risorse nazionali. Restano salve le specifiche destinazioni delle risorse stabilite per legge e le disposizioni previste dal comma 1-quater. ¹⁶⁶⁵

1-ter. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, adottata su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione, sono individuati gli interventi di sviluppo economico e di coesione sociale e territoriale, coerenti con la natura delle risorse utilizzate, e sono disciplinate le modalità di utilizzazione delle risorse trasferite sul conto corrente di tesoreria di cui al comma 1-bis, ferma restando la destinazione territoriale delle stesse. Il monitoraggio degli

¹⁶⁶² Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶⁶³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶⁶⁴ Vedi, anche, l'*art. 20, comma 1, D.L. 22 aprile 2023, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2023, n. 74*.

¹⁶⁶⁵ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

interventi è assicurato con le modalità di cui all'*articolo 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*.¹⁶⁶⁶

1-quater. I rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali cofinanziati dal FESR e dal FSE per il periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi dell'*articolo 25 ter del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013*, sono trasferiti, unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale e alle risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee di cui all'*articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183*, che si rendono disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per il finanziamento, nei limiti delle relative risorse disponibili, di iniziative normative volte alla previsione di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas riconosciute in particolare ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute, di cui all'*articolo 1, comma 18, della legge 29 dicembre 2022, n. 197*.¹⁶⁶⁷

Art. 51-bis. Disposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale¹⁶⁶⁸

1. A decorrere dall'anno 2023 per il disegno di legge di bilancio per il triennio 2024-2026, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, entro trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio ai sensi dell'*articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, appositi allegati conoscitivi nei quali, per il triennio di riferimento del disegno di legge di bilancio, è data evidenza delle spese:

- a) relative alla promozione della parità di genere attraverso le politiche pubbliche;
- b) aventi natura ambientale, riguardanti attività di protezione, conservazione, ripristino, gestione e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.

2. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano le procedure previste dagli *articoli 36, comma 6, e 38-septies, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*.

Art. 52. Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale «Caffaro di Torviscosa», di cui all'accordo di programma sottoscritto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla Regione Friuli Venezia Giulia in data 28 ottobre 2020 ed approvato con decreto n. 160 dell'11 novembre 2020 del direttore generale della direzione per il risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è autorizzata la spesa complessiva di euro 35.000.000, di cui euro 5.880.000 nel 2023, euro

¹⁶⁶⁶ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶⁶⁷ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶⁶⁸ Articolo inserito dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

7.642.000 nel 2024, euro 10.261.000 nel 2025, euro 7.380.000 nel 2026 ed euro 3.837.000 nel 2027.¹⁶⁶⁹

2. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi di adeguamento alla vigente normativa della discarica di Malagrotta, ubicata nel territorio di Roma Capitale, è autorizzata la spesa, in favore del Commissario di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2022, di euro 5.000.000 nell'anno 2023, di euro 55.000.000 nell'anno 2024, di euro 100.000.000 nell'anno 2025, di euro 65.000.000 nell'anno 2026 e di euro 25.000.000 nell'anno 2027.¹⁶⁷⁰

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, quantificati in euro 10.880.000 nell'anno 2023, in euro 62.642.000,00 nell'anno 2024, in euro 110.261.000 nell'anno 2025, in euro 72.380.000 nell'anno 2026 e in euro 28.837.000 nell'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'*articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*.

4. All'*articolo 33, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 2014, n. 164*, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il programma di rigenerazione urbana è approvato, anche per parti o stralci funzionali, con atto del Commissario straordinario del Governo, entro dieci giorni dalla conclusione della conferenza di servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 9. L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i titoli abilitativi, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate.».

5. La società Arexpo S.p.A., previo adeguamento del proprio statuto sociale, può stipulare con le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e con le relative società in house, società controllate e società partecipate ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*, che siano amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, accordi ai sensi dell'*articolo 5, comma 6, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016*, in relazione alle aree e agli immobili di cui queste sono titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali sul territorio nazionale, nonché in relazione alle aree e agli immobili dalle stesse apportati, conferiti o trasferiti in fondi immobiliari gestiti dalle società di cui al presente comma, per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell'insediamento, favorendo al contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale. Per la realizzazione dei predetti interventi, la società Arexpo S.p.A. può svolgere a favore dei soggetti indicati al primo periodo attività di centralizzazione delle committenze e attività di committenza ausiliarie sull'intero territorio nazionale. Dall'attuazione del

¹⁶⁶⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶⁷⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.¹⁶⁷¹

5-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di cui alla *delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 47/2014 del 10 novembre 2014*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono assegnati alla regione Toscana euro 5 milioni per l'anno 2025, euro 20 milioni per l'anno 2026 ed euro 16 milioni per l'anno 2027, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'*articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, a titolo di anticipazione riconosciuta a detta regione ai sensi dell'*articolo 1, comma 178, lettera d), della medesima legge n. 178 del 2020*. Con la medesima delibera sono aggiornati il cronoprogramma di spesa e le modalità per assicurare l'attuazione degli interventi.¹⁶⁷²

5-ter. Al fine di prevenire condotte illecite nello smaltimento dei fanghi sul territorio, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono avviare programmi sperimentali di controllo e tracciamento dei veicoli adibiti al trasporto specifico dello spurgo dei pozzi neri e pozzetti stradali, anche attraverso l'utilizzo di tecnologia GPS. All'implementazione dei programmi di cui al periodo precedente le regioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui rispettivi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.¹⁶⁷³

5-quater. Le azioni ordinarie della società Arexpo S.p.A., di proprietà del socio regione Lombardia, sono convertite, previo adeguamento dello statuto sociale, in azioni speciali privilegiate nella ripartizione degli utili ai sensi dell'*articolo 2350 del codice civile*, secondo le modalità da stabilire da parte dell'assemblea straordinaria di modifica dello statuto, in ragione dei benefici, in termini di minori oneri finanziari documentati, ascrivibili al contributo riconosciuto ad Arexpo S.p.A. ai sensi del comma 1 dell'*articolo 7 della legge della regione Lombardia 8 agosto 2022, n. 17*. Resta fermo il diritto di recesso degli altri soci, da esercitare secondo le modalità di cui all'*articolo 2437-bis del codice civile*.¹⁶⁷⁴

5-quinquies. All'*articolo 26, comma 6-ter, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2022, n. 91*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023, nonché alle concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023,»;

¹⁶⁷¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶⁷² Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶⁷³ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶⁷⁴ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

- b) al secondo periodo, dopo le parole: «Per i citati appalti» è inserita la seguente: «, concessioni»;
- c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le concessioni di lavori di cui al primo periodo, l'accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 6-quater è ammesso fino al 10 per cento della sua capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli *articoli 180 e 183 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, resta ferma l'applicazione delle regole di Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica».¹⁶⁷⁵

Art. 53. Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione¹⁶⁷⁶

1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali, con un maggiore livello di avanzamento, defINANZIATI in applicazione dell'*articolo 44, comma 7-quater, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34*, convertito con modificazioni dalla *legge 28 giugno 2019, n. 58*, il Dipartimento per le politiche di coesione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base dei dati informativi presenti nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'*articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147* e delle informazioni fornite dalle Amministrazioni titolari dei Piani sviluppo e coesione in cui sono inseriti, provvede all'individuazione degli interventi in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risultino pubblicati i bandi o gli avvisi per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.¹⁶⁷⁷

2. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, adottata sulla base dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 1, si provvede all'assegnazione delle risorse necessarie al completamento di detti interventi a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo di programmazione 2021-2027, di cui all'*articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio.¹⁶⁷⁸

¹⁶⁷⁵ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶⁷⁶ Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶⁷⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶⁷⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

Titolo II

Disposizioni urgenti in materia di politica agricola comune

Art. 54. Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC

1. In complementarietà con l'attuazione delle misure del PNRR di titolarità del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di assicurare continuità all'attuazione della politica agricola comune per il periodo 2023-2027 e rafforzare le strutture amministrative preposte alla gestione del Piano strategico della PAC approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 2 dicembre 2022 e in esecuzione dell'*articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021*, è istituita presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027.¹⁶⁷⁹

2. L'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC si articola in due uffici di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale conferito anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'*articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

3. Agli uffici di cui al comma 2 sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) supporto al coordinamento tra le autorità di gestione regionali e gli organismi intermedi di cui all'*articolo 3, numero 16, del citato regolamento (UE) 2021/2115*;
- b) supporto al comitato di monitoraggio di cui all'*articolo 124 del citato regolamento (UE) 2021/2115*.

4. Per il funzionamento dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC e il potenziamento delle direzioni generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la dotazione organica del personale della sezione Agricoltura del medesimo Ministero è rideterminata in 10 posizioni dirigenziali di livello generale, 41 posizioni dirigenziali di livello non generale, 461 unità nell'area dei funzionari, 365 unità nell'area degli assistenti e 8 unità nell'area degli operatori. In relazione alla nuova dotazione organica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-2024 è autorizzato a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica, come rideterminata ai sensi del presente comma, un contingente di 50 unità di personale, di cui 40 unità da inquadrare nell'area dei funzionari e 10 unità da inquadrare nell'area degli assistenti previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avalimento della Commissione RIPAM di cui all'*articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso

¹⁶⁷⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'*articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001*. Per l'attuazione del presente comma e del comma 2 è autorizzata la spesa di 2.062.000 euro per l'anno 2023 e di 2.475.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.¹⁶⁸⁰

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1 sono istituiti presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi, quale ufficio di livello dirigenziale generale, e, nell'ambito della Direzione Organismo di coordinamento, un ufficio di livello dirigenziale non generale con funzioni di supporto all'esercizio delle attività per la presentazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, di cui all'*articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e all'articolo 134 del citato regolamento (UE) 2021/2115*.

6. La Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi dell'AGEA è articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale, preposti alla strategia evolutiva del sistema informativo agricolo nazionale, alla valorizzazione del patrimonio informativo per l'attuazione e il monitoraggio del piano strategico della PAC e alla sicurezza dei sistemi informativi, certificata in conformità con lo standard internazionale ISO 27001. L'AGEA, con successiva modifica dello statuto e del regolamento di organizzazione, provvede all'adeguamento della propria struttura organizzativa e dei propri uffici.

7. Per la copertura degli uffici dirigenziali di cui ai commi 5 e 6, anche mediante l'espletamento di concorsi pubblici, è autorizzata la spesa di 718.000 euro per l'anno 2023 e di 862.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 e, conseguentemente, la vigente dotazione organica dell'AGEA è incrementata di 5 posizioni dirigenziali, di cui 1 di prima fascia. Per le stesse finalità di cui ai predetti commi 5 e 6, l'AGEA è autorizzata, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-2024, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in incremento rispetto alla vigente dotazione organica, 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per l'attuazione del secondo periodo del presente comma è autorizzata la spesa di 1.602.000 euro per l'anno 2023 e di 1.922.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 4 e 7, pari a 4.382.000 euro per l'anno 2023 e a 5.259.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, per gli anni 2023 e 2024, mediante riduzione di pari importo del fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui al capitolo di parte corrente 2330, così come incrementato dall'*articolo 1, comma 457, della legge 29 dicembre 2022, n. 197* e, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di

¹⁶⁸⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.¹⁶⁸¹

Titolo III

Disposizioni urgenti in materia di politiche giovanili

Art. 55. Agenzia italiana per la gioventù

1. È istituita l'Agenzia italiana per la gioventù, ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, fermo restando quanto disposto dall'*articolo 1, comma 14, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 luglio 2008, n. 121*.

2. L'Agenzia italiana per la gioventù subentra a tutti gli effetti nelle funzioni attualmente svolte dall'Agenzia nazionale per i giovani nell'ambito degli obiettivi individuati dai programmi europei e in attuazione della *decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006*, del *regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021*, e del *regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021*. A tal fine, coopera con le altre Agenzie o Autorità delegate per i settori istruzione e formazione e svolge attività di cooperazione nei settori delle politiche della gioventù e dello sport, anche a livello internazionale e con le comunità degli italiani all'estero d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché attività di coordinamento, promozione e realizzazione di studi e ricerche sulla cittadinanza europea, sulla cittadinanza attiva e sulla partecipazione dei giovani, e funzioni di autorità abilitata alla formazione di animatori socioeducativi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite all'Agenzia italiana per la gioventù le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale per i giovani di cui all'*articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 febbraio 2007, n. 15*, che viene conseguentemente soppressa. L'Agenzia italiana per la gioventù succede alla soppressa Agenzia nazionale per i giovani in tutti i rapporti attivi e passivi e al personale trasferito continua ad applicarsi il CCNL dell'Area e del Comparto Funzioni centrali sezione Ministeri. La dotazione organica dell'Agenzia italiana per la gioventù è costituita da complessive 45 unità, di cui 3 posizioni dirigenziali di livello non generale, 16 funzionari, 25 assistenti e 1 operatore.¹⁶⁸²

3. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili. L'Agenzia italiana per la gioventù è autorizzata a fornire supporto tecnico-operativo al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli di intesa.

¹⁶⁸¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶⁸² Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

4. Entro trenta giorni dalla data di approvazione dello statuto, l'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili provvede alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana per la gioventù, organo di vertice politico-amministrativo, formato da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili, nonché del Collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri, uno dei quali designato dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'attività degli uffici amministrativi dell'Agenzia è coordinata da un dirigente di livello non generale, scelto dal Consiglio di amministrazione nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 2. Sino all'insediamento dei componenti del Consiglio di amministrazione di cui al primo periodo, la gestione corrente è assicurata da un commissario straordinario, nominato con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili.¹⁶⁸³

5. Nelle more dell'adozione dello statuto dell'Agenzia italiana per la gioventù, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il *regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2007, n. 156*. Il collegio dei revisori dell'Agenzia nazionale per i giovani rimane in carica sino all'emanazione dello statuto dell'Agenzia italiana per la gioventù.^{1684 1685}

6. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'*articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611*.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Parte IV¹⁶⁸⁶

Disposizioni finali

Art. 56. Disposizione finanziaria

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 57. Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

¹⁶⁸³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶⁸⁴ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

¹⁶⁸⁵ In attuazione di quanto disposto dal presente comma, per l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia italiana per la gioventù, vedi il *D.P.R. 24 gennaio 2024, n. 23*.

¹⁶⁸⁶ Partizione inserita dalla *legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41*.

Art. 58. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO 1¹⁶⁸⁷

(articolo 47, comma 9-quinquies)

Codici ATECO delle attività i cui titoli abilitativi, comunque denominati, sono rilasciati di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentito l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)

B Estrazione di minerali da cave e miniere

23.5 Produzione di cemento, calce e gesso

23.6 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso

23.7 Taglio, modellatura e finitura di pietre

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

35.11 Produzione di energia elettrica F Costruzioni

42.1 Costruzione di strade e ferrovie

ALLEGATO 2¹⁶⁸⁸

(articolo 47, comma 9-quinquies)

Comuni interessati

Alà dei Sardi

Benetutti

Bitti

Buddusò

Dorgali

Galtelli

Irgoli

¹⁶⁸⁷ Allegato aggiunto dalla legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41.

¹⁶⁸⁸ Allegato aggiunto dalla legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41.

Loculi
Lodè
Lula
Nule
Nuoro
Oliena
Onanì
Orune
Osidda
Padru
Pattada
Siniscola
Torpé

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"

(Estratto)

Art. 225. Disposizioni transitorie e di coordinamento

1. Fino al 31 dicembre 2023 gli avvisi e i bandi sono pubblicati, ai fini della decorrenza degli effetti di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. Fino al 31 dicembre 2023 trovano applicazione le disposizioni di cui agli *articoli 70, 72, 73, 127, comma 2, 129, comma 4 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato in attuazione dell'*articolo 73, comma 4 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016*. Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico della stazione appaltante. Fino al 31 dicembre 2023 continuano le pubblicazioni sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'*Allegato B al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*. Dal 1° gennaio 2024, acquistano efficacia gli articoli 27, 81, 83, 84 e 85.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. In via transitoria, le disposizioni di cui agli *articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attività relative:

- a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);
- c) all'accesso alla documentazione di gara;
- d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;
- e) alla presentazione delle offerte;
- f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
- g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

3. Il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c), dell'allegato II 4 è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024.

4 In sede di prima applicazione dell'articolo 47 e fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'allegato I.11, la composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e le competenze delle sezioni restano quelle vigenti alla data di entrata in vigore del codice, ivi compreso quanto disposto dall'*articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021 n. 108*.

5. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 4, continua ad applicarsi il regolamento di cui al *decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192*.

6. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 136, comma 4, continua ad applicarsi il regolamento recante la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236*, in quanto compatibile con le disposizioni di cui all'allegato II.20.

7. Per le garanzie previste all'articolo 117, comma 12, nelle more dell'adozione del decreto ivi previsto, si applicano le disposizioni del *decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31*.

8. In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al *decreto-legge n. 77 del 2021*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 108 del 2021*, al *decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13*, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al *regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018*.¹⁶⁸⁹

9. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'*articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell'*articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui decreto legislativo n. 50 del 2016*.

10. Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall'*articolo 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi*

¹⁶⁸⁹ Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l'*art. 36, comma 1, D.L. 2 marzo 2024, n. 19*.

e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del *codice dei contratti pubblici*, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina prevista dall'*articolo 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006*.

11. Le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del *codice dei contratti pubblici*, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo la disciplina già prevista dagli *articoli 182, 183, 184 e 185 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006*, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio. Le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti.

12. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti già approvati dal CIPESS in base al previgente *codice dei contratti pubblici* relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPESS in merito alle proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini in scadenza nell'anno successivo.

13. Gli *articoli 47, comma 1, 83, comma 2, e 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016*, si interpretano nel senso che, in via transitoria, relativamente ai consorzi di cui all'*articolo 45, comma 2, lettera c), del medesimo codice*, ai fini della partecipazione alle gare e dell'esecuzione si applica il regime di qualificazione previsto dall'*articolo 36, comma 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006* e dagli *articoli 81 e 94 del regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207*. L'*articolo 47, comma 2-bis, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016*, si interpreta nel senso che, negli appalti di servizi e forniture, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati, anche se diversi da quelli designati in gara.

14. Qualora, entro novanta giorni dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, siano emanati regolamenti governativi o adottati regolamenti ministeriali sostitutivi di allegati al codice, il cui contenuto sia identico a quello dell'allegato stesso, sugli schemi dei regolamenti non è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari.

15. Salvo quanto previsto dal comma 14, gli schemi dei regolamenti di cui agli articoli 17, comma 3, 40, comma 2, 41, commi 2 e 4, 45, comma 1, 47, comma 4, 54, comma 3, 61, comma 5, 70, comma 3, 71, comma 5, 84, comma 1, 89, comma 2, 100, comma 3, 105, comma 1, 106, comma 8, 114, comma 5, 120, comma 14, 135, comma 3, 182, comma 2 e 213, comma 15, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali i regolamenti possono essere comunque emanati o adottati.

16. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell'ANAC adottati in attuazione del *codice dei contratti pubblici*, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,

laddove non diversamente previsto dal presente codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati.

Decreto-Legge 22 aprile 2023, n. 44

Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74 - "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche"

(Estratto)

Capo I

Misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni

Art. 1. Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali

1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fino al 31 dicembre 2026, per le predette amministrazioni, per la copertura dei posti delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR, le quote di cui all'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, riferite agli incarichi dirigenziali generali e non generali, si applicano nella misura del 12 per cento.»¹⁶⁹⁰.

2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi delle dotazioni organiche di cui alla tabella A dell'allegato 1 annesso al presente decreto; le amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre 2023 (16), alla conseguente riorganizzazione mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41¹⁶⁹¹.

3. Le amministrazioni di cui alla tabella B dell'allegato 2 annesso al presente decreto sono autorizzate ad assumere, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, le unità di personale per ciascuna indicate nella medesima tabella B. A tal fine, le predette amministrazioni possono procedere mediante procedure concorsuali anche indette unitamente ad altre amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle

¹⁶⁹⁰ Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

¹⁶⁹¹ Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 1-bis, comma 1, D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per le unità di personale dirigenziale di seconda fascia di cui alla citata tabella B, a bandire concorsi per professionalità tecniche in materia di ingegneria civile e ingegneria dei trasporti e meccanica nonché di ingegneria idraulica e ambientale in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165¹⁶⁹².

3-bis. In coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto della dotazione organica vigente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato a procedere allo scorrimento della graduatoria formata all'esito della valutazione dei titoli nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centoventicinque posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, presso il Ministero dell'università e della ricerca - codice concorso 01, per il reclutamento di ottantacinque unità da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 937, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nei limiti dei posti messi a concorso e delle originarie coperture finanziarie di cui all'articolo 1, commi 940 e 941, della citata legge n. 178 del 2020 e al citato articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021. La procedura di scorrimento di cui al primo periodo può essere avviata, con determinazione adottata dall'amministrazione, nel caso in cui, a conclusione dello svolgimento della prova orale, non sia raggiunto un numero di candidati idonei alla successiva fase della procedura concorsuale pari almeno al numero dei posti messi a concorso per lo specifico profilo. Alla graduatoria di cui al presente comma si applica il primo periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.¹⁶⁹³

4. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento del personale di cui alla tabella B dell'allegato 2:

- a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile può richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e orale. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;
- b) il Ministero dell'interno può richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno mediante concorso pubblico per titoli ed esami, bandito su base

¹⁶⁹² Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

¹⁶⁹³ Comma inserito dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

provinciale e svolto anche mediante l'uso di tecnologie digitali. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria provinciale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti provinciali, previo interpello e acquisito l'assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;

b- bis) le amministrazioni centrali e le agenzie possono stipulare convenzioni volte a reclutare il personale di cui necessitano mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità¹⁶⁹⁴;

b- ter) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove scritta e orale, per l'assunzione del personale appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella B dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono essere finalizzate anche al reclutamento di personale dell'area dei funzionari a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, per specifiche professionalità con competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento, e, in ogni caso, un'adeguata valorizzazione della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto attività presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali¹⁶⁹⁵.

[4-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al trattenimento in servizio di personale dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di specifiche professionalità.

¹⁶⁹⁴ Lettera aggiunta dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

¹⁶⁹⁵ Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 6-bis, D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

Gli incarichi riferiti al trattenimento in servizio cessano in ogni caso al 31 dicembre 2026¹⁶⁹⁶
¹⁶⁹⁷.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessità assunzionali del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire concorsi, per i quali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite procedure e requisiti di partecipazione, prevedendo una riserva di posti non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento destinata ai soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e prevedendo, in ogni caso, una adeguata valorizzazione della professionalità specifica dei soggetti in possesso di laurea triennale, laurea specialistica o magistrale che, alla data del 1° aprile 2023, abbiano svolto, mediante incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per almeno un triennio, attività di supporto tecnico, specialistico e operativo in materia di politiche in favore delle persone con disabilità¹⁶⁹⁸.

6. Per le esigenze di reclutamento del Ministero del turismo, così come determinate nella tabella A dell'allegato 1 e nella tabella B dell'allegato 2, i bandi di concorso per il personale non dirigenziale possono prevedere una riserva di posti non superiore al 50 per cento destinata al personale già in servizio a tempo indeterminato presso l'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo, che abbia maturato per almeno nove mesi un'adeguata esperienza nelle attività strettamente collegate all'esercizio dei compiti istituzionali del predetto Ministero¹⁶⁹⁹.

7. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: «in numero di 19» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di 23».

8. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

«Articolo 46 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

- a. politiche sociali e previdenziali: principi ed obiettivi della politica sociale, criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale; standard organizzativi delle strutture interessate; standard dei servizi sociali essenziali; criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi

¹⁶⁹⁶ Comma inserito dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 7

¹⁶⁹⁷ Comma abrogato dall'art. 11, comma 2, D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

¹⁶⁹⁸ Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74 e, successivamente, dall'art. 28, comma 1, lett. 0a), D.L. 22

giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

¹⁶⁹⁹ Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

- dell'Unione europea; requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sui patronati;
- b. politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro e dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a sostegno dell'occupabilità e della nuova occupazione; politiche della formazione professionale come strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero;
- c. amministrazione generale del Ministero: gestione dei servizi indivisibili e comuni, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; programmazione del fabbisogno finanziario; linee generali e coordinamento delle attività concernenti il personale; affari generali e attività di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno e reclutamento del personale; formazione del personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; gestione della banca dati del personale, del ruolo e del sistema informativo del personale; anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; gestione delle spese e degli acquisti e conduzione dei sistemi informatici di interesse comune.»;
- b) all'articolo 47, il comma 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a dodici, ivi inclusi i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
- c) all'articolo 54-quater, le parole: «è pari a 5» sono sostituite dalle seguenti: «è pari a 7».
- All'articolo 17-quinquies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
- b) al secondo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c-bis), del citato decreto-legge n. 44 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi

dell'articolo 35-quater, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 165 del 2001».

9-bis. Il comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è sostituito dal seguente:

«4. A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo periodo non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei»¹⁷⁰⁰.

10. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, l'Agenzia può riservare una quota non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale in favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), in possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento nel ruolo del personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera a), e che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano prestato servizio continuativo per almeno due anni presso la medesima Agenzia»;

b) all'articolo 17, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si avvale altresì, sino al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale, nel limite di cinquanta unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni, alle autorità indipendenti e alle società a controllo pubblico, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate d'intesa con i soggetti pubblici e privati di appartenenza. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1. Il personale di cui al primo periodo può essere inquadrato, con provvedimento dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre

¹⁷⁰⁰ Comma inserito dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

2021, n. 223, nel ruolo del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), non oltre il termine indicato al medesimo primo periodo del presente comma. Al relativo inquadramento si provvede, mediante apposite selezioni, con le modalità e le procedure definite con provvedimento dell'Agenzia, adottato ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, sulla base di criteri di valorizzazione delle pregresse esperienze e anzianità di servizio, delle competenze acquisite, dei requisiti di professionalità posseduti e dell'impiego nell'Agenzia. Al personale inquadrato ai sensi dei periodi terzo e quarto del presente comma si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, anche in materia di opzione per il trattamento previdenziale. Il personale di cui al comma 8, lettera b), già inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia, può essere reinquadrato secondo i medesimi criteri di cui al quarto periodo del presente comma con provvedimento dell'Agenzia adottato, ai sensi del citato articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, entro il 31 dicembre 2023, senza effetti retroattivi. Il personale di cui al terzo periodo del presente comma è computato nel numero dei posti previsti per la prima operatività dell'Agenzia, di cui all'articolo 12, comma 4»¹⁷⁰¹.

11. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 7, lettera c), dopo le parole: «e dell'amministrazione penitenziaria» sono inserite le seguenti: «nonché dei titolari di incarichi di vertice e di funzione dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,»¹⁷⁰²;
- b) al comma 7-bis, le parole: «del Ministro competente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorità politica competente».

11-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante la semplificazione e la riduzione del numero dei giudizi pendenti dinanzi ai tribunali ordinari, tenuto conto della proroga disposta, da ultimo, ai sensi dell'articolo 8, comma 8-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le attuali dotazioni organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni dell'Aquila e di Chieti possono essere integrate, nel limite complessivo della dotazione organica del Ministero della giustizia e ad invarianza finanziaria, con personale amministrativo già assegnato alle medesime circoscrizioni.¹⁷⁰³

12. Fino al 31 dicembre 2026 l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di un contingente di 15 unità di personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da amministrazioni pubbliche. Il predetto personale conserva il trattamento

¹⁷⁰¹ Comma così sostituito dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

¹⁷⁰² Lettera così modificata dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

¹⁷⁰³ Comma inserito dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

economico in godimento presso le amministrazioni di provenienza con oneri a carico delle medesime. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario¹⁷⁰⁴.

12-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo periodo, la parola: «dalla» è sostituita dalle seguenti: «da un ufficio dirigenziale di livello non generale tra quelli della»;
- b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «il dirigente di livello generale della Direzione generale» sono sostituite dalle seguenti: «un dirigente di livello non generale della Direzione generale»¹⁷⁰⁵.

12-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12-bis nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica¹⁷⁰⁶.

12-quater. All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: «di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di trentasei mesi»¹⁷⁰⁷.

12-quinquies. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nelle more di una complessiva revisione della disciplina sulla responsabilità amministrativo-contabile, all'articolo 21, comma 2, primo periodo, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;
- b) all'articolo 22, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione di quelli previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101»¹⁷⁰⁸.

12-sexies. L'articolo 5, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che la possibilità di conferire a titolo gratuito gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, di cui al medesimo comma 9, si applica anche per gli incarichi di presidente della Giunta centrale per gli studi storici e di direttore degli Istituti storici di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255. (4)

¹⁷⁰⁴ Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

¹⁷⁰⁵ Comma inserito dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

¹⁷⁰⁶ Comma inserito dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

¹⁷⁰⁷ Comma inserito dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

¹⁷⁰⁸ Comma inserito dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, ai fini dell'attuazione dei commi 2 e 3 è autorizzata la spesa¹⁷⁰⁹:

- a) 1. per la Presidenza del Consiglio dei ministri, di euro 5.768.260 per l'anno 2023 e di euro 8.652.390 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 822.718 per l'anno 2023 e di euro 86.524 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- b) 2. per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di euro 937.362 per l'anno 2024 e di euro 3.749.446 annui a decorrere dall'anno 2025 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 674.945 per l'anno 2024 e di euro 37.495 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento;
- c) 3. per il Ministero dell'interno, di euro 8.724.863 per l'anno 2023 e di euro 13.087.295 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 1.308.730 per l'anno 2023 e di euro 130.873 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- d) 4. per il Ministero della difesa, di euro 175.669 per l'anno 2023 e di euro 263.503 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 26.351 per l'anno 2023 e di euro 2.636 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- e) 5. per il Ministero dell'economia e delle finanze, di euro 1.135.888 per l'anno 2023 e di euro 1.703.832 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 470.384 per l'anno 2023 e di euro 17.039 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- f) 6. per il Ministero delle imprese e del made in Italy, di euro 175.391 per l'anno 2023 e di euro 263.086 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, di euro 175.391 per l'anno 2023 e di euro 263.086 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le assunzioni a tempo determinato e di euro 39.463 per l'anno 2023, di euro 5.262 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di euro 2.631 annui a decorrere dall'anno 2027 per le spese di funzionamento;
- g) 7. per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di euro 3.558.216 per l'anno 2023 e di euro 5.337.323 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 833.733 per l'anno 2023 e di euro 53.374 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- h) 8. per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di euro 694.818 per l'anno 2023 e di euro 1.042.226 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 59.024 per l'anno 2023 e di

¹⁷⁰⁹ Alinea così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

euro 5.903 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento¹⁷¹⁰;

- i) 9. per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di euro 2.126.117 per l'anno 2023 e di euro 3.189.175 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 818.918 per l'anno 2023 e di euro 31.892 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- n) per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di euro 1.450.708 per l'anno 2023 e di euro 2.176.061 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, e di euro 225.000 per l'anno 2023 e di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- o) per il Ministero dell'università e della ricerca, di euro 561.189 per l'anno 2023 e di euro 841.783 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 84.179 per l'anno 2023 e di euro 8.418 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- p) per il Ministero della cultura, di euro 1.489.936 per l'anno 2023 e di euro 2.234.904 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 253.491 per l'anno 2023 e di euro 22.350 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- q) per il Ministero della salute, di euro 287.490 per l'anno 2023 e di euro 431.235 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per le assunzioni a tempo determinato e di euro 21.562 per l'anno 2023 e di euro 4.313 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per le spese di funzionamento;
- r) per il Ministero del turismo, di euro 4.741.284 per l'anno 2023 e di euro 7.111.925 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 1.021.001 per l'anno 2023 e di euro 64.101 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- s) per l'Avvocatura generale dello Stato, di euro 2.781.565 per l'anno 2023 e di euro 4.172.347 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 578.157 per l'anno 2023 e di euro 41.724 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
- t) per l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di euro 476.477 per l'anno 2023 e di euro 714.715 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato;
- u) per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGENAS, di euro 2.348.646 per l'anno 2023 e di euro 3.522.969 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato.

14. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 13, pari a 43.234.619 euro per l'anno 2023, 57.344.571 euro per l'anno 2024, 59.519.205 euro per l'anno 2025, 59.519.205 euro per l'anno 2026 e 58.817.940 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede¹⁷¹¹:

¹⁷¹⁰ Lettera così modificata dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

¹⁷¹¹ Alinea così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

- a) quanto a 36.671.908 euro per l'anno 2023, 55.945.217 euro per l'anno 2024, 58.757.301 euro per l'anno 2025, 58.757.301 euro per l'anno 2026 e 58.062.980 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
 - b) quanto a 822.718 euro per l'anno 2023 e 86.524 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 1901712;
 - c) quanto a 5.739.993 euro per l'anno 2023, 1.312.830 euro per l'anno 2024 e 675.380 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando¹⁷¹³:
- 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 1.048.541 euro per l'anno 2023 e 58.763 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
 - 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 39.463 euro per l'anno 2023 e 5.262 euro annui a decorrere dall'anno 2024¹⁷¹⁴;
 - 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 225.000 euro per l'anno 2023 e 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024¹⁷¹⁵;
 - 4) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 674.945 euro per l'anno 2024 e 37.495 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
 - 5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 1.308.730 euro per l'anno 2023 e 130.873 euro annui a decorrere dall'anno 2024¹⁷¹⁶;
 - 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 59.024 euro per l'anno 2023 e 5.903 euro annui a decorrere dall'anno 2024¹⁷¹⁷;
 - 7) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 818.918 euro per l'anno 2023 e 31.892 euro annui a decorrere dall'anno 2024¹⁷¹⁸;
 - 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 84.179 euro per l'anno 2023 e 8.418 euro annui a decorrere dall'anno 2024¹⁷¹⁹;

¹⁷¹² Lettera così modificata dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

¹⁷¹³ (8) Alinea così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

¹⁷¹⁴ Numero così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

¹⁷¹⁵ Numero così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

¹⁷¹⁶ Numero così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

¹⁷¹⁷ Numero così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

¹⁷¹⁸ Numero così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

¹⁷¹⁹ Numero così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

- 9) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 26.351 euro per l'anno 2023 e 2.636 euro annui a decorrere dall'anno 2024¹⁷²⁰;
- 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 833.733 euro per l'anno 2023 e 53.374 euro annui a decorrere dall'anno 2024; (9)
- 11) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 253.491 euro per l'anno 2023 e 22.350 euro annui a decorrere dall'anno 2024¹⁷²¹;
- 12) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 21.562 euro per l'anno 2023 e 4.313 euro annui a decorrere dall'anno 2024¹⁷²²;
- 13) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.021.001 euro per l'anno 2023 e 64.101 euro annui a decorrere dall'anno 2024¹⁷²³.

14-bis. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«g-bis) Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA): l'Agenzia di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»;

b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «ed eventuali altri Ministeri» sono inserite le seguenti: «, agenzie ed enti»;

c) all'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Le commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integrate con rappresentanti dell'ANSFISA»¹⁷²⁴.

14-ter. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

- 1) al primo periodo, dopo le parole: «dello sviluppo economico,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA),»;
- 2) al secondo periodo, dopo le parole: «e della salute,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere dell'ANSFISA,»;
- 3) al terzo periodo, le parole da: «per le merci assimilabili» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, secondo i criteri e le modalità determinati dall'ANSFISA»;

¹⁷²⁰ Numero così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

¹⁷²¹ Numero così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

¹⁷²² Numero così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

¹⁷²³ Numero così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

¹⁷²⁴ Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «della tutela del territorio e del mare,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere dell'ANSFISA,»;

c) al comma 7, alinea, dopo le parole: «del territorio e del mare,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere dell'ANSFISA,»;

d) al comma 12, le parole: «Lo speditore o il trasportatore che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2 del RID» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dai paragrafi 1.4.2 e 1.4.3 del RID» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'accertamento delle violazioni è svolto dai soggetti individuati dall'articolo 71 e dal personale dell'ANSFISA». (10)

14-quater. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«ff-bis) svolgere i compiti derivanti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35»¹⁷²⁵.

14-quinquies. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 14-bis a

14-quater nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14-sexies. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è inserito il seguente:

«7-ter. Nell'ambito della sezione del Piano relativa alla formazione del personale, le amministrazioni di cui al comma 1 indicano quali elementi necessari gli obiettivi e le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di quelle a tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse proprie e di quelle attribuite dallo Stato o dall'Unione europea, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio interno dirigenti e funzionari aventi competenze e conoscenze idonee per svolgere attività di formazione con risorse interne e per esercitare la funzione di docente o di tutor, per i quali sono predisposti specifici percorsi formativi».

14-septies. Nell'ambito della revisione della disciplina in materia di inclusione lavorativa, nel settore pubblico e nel settore privato, possono essere individuate, con riferimento alla quota di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 12 marzo 1999, n. 68, eventuali specifiche riserve in favore delle categorie di persone con disabilità per le quali si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo.

[...]

¹⁷²⁵ Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

Art. 20. Disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze¹⁷²⁶

1. Gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, quelli di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, nonché quelli riferiti alle attività di audit dei programmi cofinanziati dall'Unione europea di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, purché in conformità ai compiti e all'organizzazione del Ministero e in coerenza con le predette disposizioni.¹⁷²⁷

2. Al fine di dare effettiva applicazione alle disposizioni contenute negli articoli 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 11-bis, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 7-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, 18-bis, commi 7 e 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, 12, commi 1-ter e 1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, 1, commi 726 e 802, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la dotazione organica del personale del Ministero dell'economia e delle finanze è adeguata in misura corrispondente alle autorizzazioni ad assumere ivi previste. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.¹⁷²⁸

2-bis. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: «politiche fiscali e sistema tributario,» sono inserite le seguenti: «comprese l'organizzazione dei servizi della giustizia tributaria e la gestione amministrativa a supporto dell'attività giudiziaria tributaria,»;
- b) all'articolo 24, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) programmazione e gestione amministrativa dell'attività giudiziaria tributaria nonché gestione e sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria e del processo tributari telematico; gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento delle corti di giustizia tributaria; analisi del contenzioso tributario; gestione dei concorsi per il reclutamento dei magistrati tributari e gestione amministrativa ed economica dei

¹⁷²⁶ Rubrica così sostituita dalla *legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74*.

¹⁷²⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74*.

¹⁷²⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74*.

magistrati e giudici tributari; assistenza al Ministro nei rapporti con l'organo di autogoverno della magistratura tributaria»;

- c) all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei».¹⁷²⁹

2-ter. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Dipartimento della giustizia tributaria, deputato allo svolgimento delle attività individuate dall'articolo 24, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotta dal comma 1, lettera b), del presente articolo. Ferma restando l'assegnazione di due posizioni dirigenziali di livello non generale all'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il Dipartimento della giustizia tributaria è articolato in una direzione generale, due direzioni centrali, una posizione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca e 18 uffici dirigenziali non generali, nonché in 124 uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 89 di livello non dirigenziale. La dotazione organica dirigenziale del Dipartimento della giustizia tributaria è determinata in 4 posti di funzione dirigenziale di livello generale, di cui un capo del Dipartimento, nonché in 55 posti di funzione dirigenziale di livello non generale, di cui 18 presso gli uffici centrali, due a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e 35 presso gli uffici territoriali, con corrispondente riduzione dei posti di funzione dirigenziale del Dipartimento delle finanze nella misura di un dirigente di livello generale e di 46 dirigenti di livello non generale. Il contingente di personale non dirigenziale del Dipartimento della giustizia tributaria è determinato in 120 unità di personale amministrativo degli uffici centrali del Dipartimento, di cui 83 unità dell'area dei funzionari, 31 unità dell'area degli assistenti e 6 unità dell'area degli operatori, nonché in 2.276 unità di personale amministrativo degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria, comprese 72 unità di personale amministrativo a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, individuate, per tipologia di area, nella tabella C allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2015.¹⁷³⁰

2-quater. Al fine di garantire l'iniziale funzionamento del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla nomina del capo del Dipartimento della giustizia tributaria, che si avvale degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, individuati dall'articolo 4, numero 7, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'8 novembre 2021, e dall'articolo 1, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130, degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado del Dipartimento delle finanze, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022, nonché, sulla base di apposita intesa, delle

¹⁷²⁹ Comma inserito dalla *legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74*.

¹⁷³⁰ Comma inserito dalla *legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74*.

attività svolte dagli uffici della Direzione del sistema informativo della fiscalità del Dipartimento delle finanze, nelle more della riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 2-quinquies del presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.¹⁷³¹

2-quinquies. Entro il termine del 30 giugno 2024 e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, si provvede alla conseguente riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla ridefinizione della dotazione organica, con espressa ripartizione del personale dirigenziale e delle aree tra i differenti Dipartimenti, nonché all'organizzazione del Dipartimento della giustizia tributaria. Nelle more del perfezionamento del provvedimento di riorganizzazione di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2024 il Dipartimento della giustizia tributaria di cui al comma 2-ter del presente articolo, al fine di assicurarne l'immediato funzionamento, opera con l'organizzazione di cui alla tabella I allegata al presente decreto. Fino al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali relativi agli uffici individuati nella tabella di cui al periodo precedente, il Dipartimento della giustizia tributaria opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali della Direzione della giustizia tributaria con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione individuato nella medesima tabella nonché, sulla base di apposita intesa, delle attività svolte dagli uffici della Direzione del sistema informativo della fiscalità del Dipartimento delle finanze. Gli incarichi dirigenziali relativi ai preesistenti uffici dirigenziali della Direzione della giustizia tributaria cessano con il conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali del Dipartimento della giustizia tributaria.¹⁷³²

2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quater, pari a 165.756 euro per l'anno 2023 e a 2.386.222 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quater e al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, competenza e cassa.¹⁷³³

3. All'articolo 1, comma 728, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole «, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse.

3-bis. In coerenza con il principio di separazione tra le funzioni di governo e quelle dirigenziali, di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per assicurarne l'effettività, all'articolo 1, comma 943, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 569, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145,

¹⁷³¹ Comma inserito dalla *legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74* e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 545, L. 30 dicembre 2023, n. 213*, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

¹⁷³² Comma inserito dalla *legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74* e, successivamente, così modificato dall' *art. 1, comma 546, L. 30 dicembre 2023, n. 213*, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

¹⁷³³ Comma inserito dalla *legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74*.

all'articolo 27, comma 7, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 728, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «provvedimento dirigenziale generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».¹⁷³⁴

3-ter. All'articolo 1, comma 685, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: «e di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».¹⁷³⁵

3-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-bis, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è incrementata di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.¹⁷³⁶

3-quinquies. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001».¹⁷³⁷

3-sexies. A decorrere dall'anno 2023, in applicazione dell'articolo 49, comma 7, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto Funzioni centrali - triennio 2019-2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2022, possono essere disposte, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio tra i pertinenti capitoli di spesa di ciascuno stato di previsione, in termini di competenza e di cassa, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e previa verifica dell'erogazione delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate complessivamente dall'amministrazione.¹⁷³⁸

3-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico relative allo svolgimento, da parte del Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero, delle attività connesse alla Presidenza italiana del G7 nell'anno 2024 e ai negoziati europei e internazionali, in fase di prima applicazione delle disposizioni contrattuali relative alle nuove famiglie professionali previste dall'articolo 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 3-sexies, è autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nel rispetto della dotazione organica vigente, ad assumere, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, venti unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, mediante una procedura concorsuale pubblica per titoli ed esame orale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e della conoscenza della lingua inglese, anche di almeno uno dei seguenti requisiti:

¹⁷³⁴ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74*.

¹⁷³⁵ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74*.

¹⁷³⁶ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74*.

¹⁷³⁷ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74*.

¹⁷³⁸ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74*.

- a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche o in diritto europeo e internazionale;
- b) master di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale.¹⁷³⁹

3-octies. Il bando di selezione relativo alla procedura concorsuale di cui al comma 3-septies, da pubblicare entro il 31 luglio 2023, stabilisce:

- a) i titoli da valutare e i punteggi attribuiti;
- b) le modalità di accertamento della conoscenza della lingua inglese, che costituisce requisito di accesso;
- c) lo svolgimento di un esame orale del candidato, finalizzato anche ad accertare la conoscenza di un'altra lingua straniera scelta dal candidato tra le lingue ufficiali dell'Unione europea, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
- d) la modalità di composizione della commissione esaminatrice e i tempi di conclusione della procedura.¹⁷⁴⁰

3-novies. Per le finalità di cui al comma 3-septies sono autorizzate la spesa di 1.018.724 euro annui a decorrere dall'anno 2024, per gli oneri assunzionali, nonché la spesa di 350.937 euro per l'anno 2023, di cui 300.000 euro per la gestione della procedura concorsuale prevista al medesimo comma 3-septies e 50.937 euro per gli oneri di funzionamento, e di 10.188 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per gli stessi oneri di funzionamento.¹⁷⁴¹

3-decies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-ter, 3-quater e 3-septies, pari complessivamente a 2.650.937 euro per l'anno 2023 e a 3.328.912 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-novies e al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa.¹⁷⁴²

3-undecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, al conferimento di incarichi di studio, di consulenza e di cariche negli organi sociali delle società controllate da amministrazioni centrali dello Stato che hanno come scopo unicamente la realizzazione di un progetto di preminente interesse nazionale nonché al conferimento di cariche negli organi di governo di fondazioni di interesse nazionale vigilate dalle amministrazioni centrali non si applicano i divieti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché i limiti di cui all'articolo 1,

¹⁷³⁹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74*.

¹⁷⁴⁰ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74*.

¹⁷⁴¹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74*.

¹⁷⁴² Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74*.

comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Sono esclusi dalla deroga di cui al primo periodo coloro che accedono al trattamento pensionistico ai sensi degli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.¹⁷⁴³

Art. 22. Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Per il potenziamento delle funzioni di vigilanza e monitoraggio nei confronti di enti pubblici, a fronte dei contributi concessi e degli interventi finanziati, nonché per garantire il controllo analogo sulla società Sport e salute S.p.A., presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri opera, con relativo incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contingente di personale non dirigenziale di dieci unità equiparato alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto, previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tal fine è autorizzata la spesa massima di euro 229.609 per l'anno 2023 e di euro 344.414 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.¹⁷⁴⁴

2. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «tre membri» sono sostituite dalle seguenti: «cinque membri»;
- b) le parole: «, presiede il consiglio di amministrazione di cui è componente e svolge le funzioni di amministratore delegato» sono sostituite dalle seguenti: «e presiede il consiglio di amministrazione di cui è componente»;
- c) il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «L'amministratore delegato è nominato dall'autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri tre componenti sono nominati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorità di Governo competente in materia di sport e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, uno dal Ministro della salute, uno dal

¹⁷⁴³ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74* e, successivamente, così modificato dall' *art. 14, comma 3, D.L. 10 agosto 2023, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 ottobre 2023, n. 136*, e dall' *art. 28, comma 1, lett. b-bis), D.L. 22 giugno 2023, n. 75*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 agosto 2023, n. 112*.

¹⁷⁴⁴ Comma così modificato dalla *legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74*.

Ministro dell'istruzione e del merito, uno dal Ministro dell'università e della ricerca».

3. I componenti del consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano con l'insediamento dei componenti nominati ai sensi del comma 2, lettera c)¹⁷⁴⁵.

4. Per sostenere l'attuazione degli investimenti pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e da tutti gli altri fondi di provenienza nazionale o europea, la società Sport e salute S.p.A. è autorizzata a fornire supporto tecnico-operativo alle amministrazioni interessate, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli d'intesa¹⁷⁴⁶.

5. Al fine di assicurare il rafforzamento delle funzioni di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche e degli interventi adottati dal Governo in favore della famiglia, anche a sostegno della natalità e in ragione delle nuove funzioni in materia di infanzia e adolescenza, prevenzione e contrasto della pedofilia e della pedopornografia, anche on line, lotta al cyberbullismo e di attuazione e potenziamento dell'assegno unico e universale per i figli a carico, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri si articola in non più di tre uffici, inclusa la Segreteria tecnica di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, e in non più di sette servizi, inclusi i due servizi in cui è articolata la medesima Segreteria tecnica. Contestualmente, la dotazione organica dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata secondo quanto previsto nella tabella A dell'allegato 1 al presente decreto¹⁷⁴⁷.

6. Presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una segreteria tecnico-amministrativa, composta da un contingente di personale in possesso di specifica ed elevata competenza, al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali in materia di contrasto del dissesto idrogeologico attribuiti alla competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri¹⁷⁴⁸.

7. Il contingente di cui al comma 6 è così composto¹⁷⁴⁹

- a) due dirigenti, di cui uno di livello generale;
- b) quindici unità di personale non dirigenziale, equiparato alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è

¹⁷⁴⁵ Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

¹⁷⁴⁶ Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

¹⁷⁴⁷ Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

¹⁷⁴⁸ Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

¹⁷⁴⁹ Alinea così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tal fine è autorizzata la spesa massima di euro 420.700 per l'anno 2023 e di euro 631.100 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234¹⁷⁵⁰.

7-bis. Al fine di rafforzare le azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso con l'Unione europea e il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, a decorrere dalla data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8, la Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2006 e da ultimo confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri¹⁷⁵¹.

7-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 7-bis, presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale e due ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui al primo periodo possono essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine è autorizzata la spesa di 253.572 euro per l'anno 2023 e di 608.572 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies del presente articolo¹⁷⁵².

7-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 7-ter, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato un ulteriore contingente di trenta unità di personale non dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche; il personale del predetto contingente è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e ad esso si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il contingente di cui al primo periodo è composto da venti unità equiparate alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e da dieci unità equiparate alla categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tale fine è autorizzata la spesa

¹⁷⁵⁰ Lettera così modificata dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

¹⁷⁵¹ Comma inserito dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

¹⁷⁵² Comma inserito dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

massima di 422.320 euro per l'anno 2023 e di 1.013.567 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies del presente articolo¹⁷⁵³.

7-quinquies. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 7-ter, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato il contingente di esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, già attribuito alla Struttura di missione di cui al comma 7-bis del presente articolo. Con il decreto di nomina è altresì determinato il trattamento economico per ciascun componente, in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità, nel limite massimo annuo di 75.000 euro per singolo incarico, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, e nel limite di spesa complessivo di 221.167 euro per l'anno 2023 e di 530.800 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies del presente articolo¹⁷⁵⁴.

7-sexies. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione di cui al comma 7-bis, alla data di cui al medesimo comma 7-bis, sulla base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si intende assegnato senza soluzione di continuità agli uffici di cui al comma 7-ter nell'ambito del contingente di trenta unità di cui al comma 7-quater anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7-quater, salva comunicazione, effettuata dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri alle amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni dalla predetta data di cui al citato comma 7-bis, della richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, in base ai quali ne è stata disposta l'assegnazione alla predetta Struttura di missione. Gli incarichi di esperti già conferiti presso la citata Struttura di missione alla data di cui al comma 7-bis si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza¹⁷⁵⁵.

7-septies. Agli oneri derivanti dai commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, quantificati in complessivi 897.059 euro per l'anno 2023 e in 2.152.940 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

- a) per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione di cui al comma 7-bis a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b) a decorrere dall'anno 2024, quanto a 1.332.683 euro annui, mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione di cui al comma 7-bis a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a 820.257 euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190¹⁷⁵⁶.

¹⁷⁵³ Comma inserito dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

¹⁷⁵⁴ Comma inserito dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

¹⁷⁵⁵ Comma inserito dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

¹⁷⁵⁶ Comma inserito dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

8. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 11 dicembre 2012, n. 288, sono adottati i decreti di organizzazione interna del Dipartimento per lo sport, del Dipartimento per le politiche della famiglia, del Dipartimento per le politiche europee e del Dipartimento Casa Italia¹⁷⁵⁷.

9. A decorrere dall'anno di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2016-2018, il Fondo unico della Presidenza continua a essere alimentato dai risparmi di gestione riferiti alle spese di personale, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75¹⁷⁵⁸.

9-bis. All'articolo 50, comma 11, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito della dotazione complessiva del Nucleo possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo, in numero non superiore a dieci e per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta, a esperti estranei alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti di cui al secondo periodo»¹⁷⁵⁹.

21. Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85 - "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro"

¹⁷⁵⁷ Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

¹⁷⁵⁸ Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

¹⁷⁵⁹ Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74.

Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48

Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85 - "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro"

(Estratto)

Capo III

Ulteriori interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro

Art. 21. Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845

1. All'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, dopo il sesto comma, è inserito il seguente: «Al fine di favorire il completamento dei progetti finanziati con le risorse dei programmi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le risorse di cui al sesto comma possono essere destinate anche alla copertura delle spese che gli organi di controllo abbiano dichiarato, anche in misura forfettaria, non rimborsabili a valere sui suddetti programmi cofinanziati dal bilancio comunitario, purché sostenute nel rispetto della normativa nazionale vigente. Restano ferme le eventuali responsabilità amministrative, contabili e disciplinari, connesse alla gestione dei fondi europei e nazionali. Le risorse di cui al sesto comma possono essere, altresì, utilizzate anche a copertura di oneri per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di politiche attive del lavoro e formazione».

Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124

Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162 - "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione"

(Estratto)

Capo I

Utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione (3)

Art. 4. Disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione - Sistema nazionale di monitoraggio

1. Le Amministrazioni titolari di risorse nazionali e europee per la coesione del periodo di programmazione 2021-2027 rendono disponibili nel sistema informatico di cui all'articolo 50, comma 18, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti finanziati con le predette risorse, identificati con il codice unico di progetto (CUP) e riportando, per tutte le procedure di gara con cui vengono attuati, il relativo codice identificativo gara (CIG)¹⁷⁶⁰.

2. Nelle more della definizione dell'accordo di collaborazione previsto dall'articolo 50, comma 18, del decreto-legge n. 13 del 2023, saranno comunicate alle Amministrazioni di cui al comma 1 le modalità tecniche per il monitoraggio degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. Ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie nazionali alle Amministrazioni beneficiarie nonché del monitoraggio dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale di ciascun progetto o intervento, si tiene conto esclusivamente dei dati risultanti dal sistema informatico di cui al comma 1¹⁷⁶¹.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, l'omessa, l'inesatta ovvero l'incompleta alimentazione del sistema informatico di cui al comma 1 da parte delle strutture preposte all'inserimento dei dati è sempre valutata anche ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato dei dirigenti di dette strutture¹⁷⁶².

¹⁷⁶⁰ Comma così modificato dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

¹⁷⁶¹ Comma così modificato dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

¹⁷⁶² Comma così modificato dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162.

Decreto-Legge 18 ottobre 2023, n. 145

Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n.191 del 15 dicembre 2022 - Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Estratto)

Capo IV

Misure in materia di lavoro, istruzione e sicurezza

Articolo 20-bis. Misure urgenti in materia di istruzione¹⁷⁶³

1. Per le finalità di cui all'*articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2021, n. 113*, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati ai sensi dell'*articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 10 agosto 2023, n. 112*. I contratti del personale amministrativo e tecnico per i predetti incarichi sono a tempo determinato e conferiti per singoli anni scolastici previa comunicazione al Ministero dell'istruzione e del merito e cessano entro e non oltre il 30 giugno 2026. In caso di rinuncia all'incarico, è possibile attingere alle graduatorie di istituto. Per l'anno scolastico 2023/2024 i predetti contratti sono stipulabili dalle istituzioni scolastiche entro il termine ultimo del 31 marzo 2024. Per le predette finalità le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato effettivamente impegnato nella realizzazione degli interventi del PNRR nel limite complessivo di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l'esercizio 2026. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base della comunicazione preventiva delle scuole, provvede al monitoraggio dei predetti contratti al fine del rispetto del limite di spesa e del raggiungimento del target finale. Ai relativi oneri si provvede a valere sul PNRR, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti.¹⁷⁶⁴

1-bis. Al fine di garantire un adeguato supporto amministrativo alle istituzioni scolastiche, assicurando il corretto e tempestivo pagamento delle retribuzioni del personale destinatario degli incarichi temporanei di cui al comma 1, le risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 del PNRR, ivi incluse quelle già trasferite alle istituzioni scolastiche, nel limite massimo di 40 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio

¹⁷⁶³ Articolo inserito dalla *legge di conversione 15 dicembre 2023, n. 191*.

¹⁷⁶⁴ Comma così modificato dall'*art. 14, comma 11, lett. a), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

dello Stato per essere destinate ad incrementare gli stanziamenti di bilancio, anche mediante riassegnazione alla spesa, dei capitoli destinati al pagamento delle retribuzioni del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, sulla base dei dati dei contratti stipulati entro il 31 marzo 2024 inseriti nell'apposita funzione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito da parte delle istituzioni scolastiche, entro e non oltre il 20 maggio 2024.¹⁷⁶⁵

1-ter. Dal 21 maggio al 5 giugno 2024, il Ministero dell'istruzione e del merito effettua un monitoraggio dei contratti stipulati nell'esercizio finanziario 2024 ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i relativi dati finanziari al fine di provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al comma 1-bis, per gli importi corrispondenti alle spese effettivamente sostenute per la copertura dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche.¹⁷⁶⁶

1-quater. Nelle more della rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento del PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico, è accantonata e resa indisponibile, per l'anno 2025, una quota delle risorse di cui all'*articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, per un importo pari alle somme versate all'entrata di cui al comma 1-bis.¹⁷⁶⁷

1-quinquies. In esito alla rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento del PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro il 30 novembre 2025, richiede il disaccantonamento delle somme di cui al comma 1-quater per la quota corrispondente alle somme per le quali si è conclusa la rendicontazione da parte delle istituzioni scolastiche.¹⁷⁶⁸

2. Al fine di semplificare la procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, all'*articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, le parole: «, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «e del merito».

¹⁷⁶⁵ Comma inserito dall'*art. 14, comma 11, lett. b), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 29, comma 5, lett. a), D.L. 7 maggio 2024, n. 60*.

¹⁷⁶⁶ Comma inserito dall'*art. 14, comma 11, lett. b), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 29, comma 5, lett. b), D.L. 7 maggio 2024, n. 60*.

¹⁷⁶⁷ Comma inserito dall'*art. 14, comma 11, lett. b), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁷⁶⁸ Comma inserito dall'*art. 14, comma 11, lett. b), D.L. 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 aprile 2024, n. 56*.

Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19

Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 - convertito in legge, con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, L. 29 aprile 2024, n. 56* - Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Titolo I¹⁷⁶⁹

Governance per il PNRR e il PNC

Art. 1. Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR

1. Al fine di garantire una più efficiente e coordinata utilizzazione delle risorse europee e del bilancio dello Stato e consentire la tempestiva realizzazione degli investimenti stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi previsti dallo stesso Piano, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il Fondo di cui all'*articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, è incrementato di 2.911 milioni di euro per l'anno 2024, 3.973 milioni di euro per l'anno 2025 e 2.536 milioni di euro per l'anno 2026. Per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, è autorizzata la spesa complessiva di 684 milioni di euro per l'anno 2024, di 785 milioni di euro per l'anno 2025, di 765 milioni di euro per l'anno 2026, di 548,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 400 milioni di euro per l'anno 2028 e di 260 milioni di euro per l'anno 2029.¹⁷⁷⁰

2. Entro il 31 marzo 2024 e successivamente con cadenza semestrale, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presentano un'informativa congiunta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sui costi afferenti alla realizzazione degli interventi e degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*, come modificati ai sensi del presente articolo, nonché sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 5. L'informativa di cui al primo periodo presentata entro il 31 marzo 2024 dà conto, altresì, degli investimenti e degli interventi in relazione ai quali siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'obbligazione giuridicamente vincolante è raggiunta con l'assunzione dell'impegno contabile di cui al

¹⁷⁶⁹ Intitolazione così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*. Si riporta la precedente divisione in Capi del presente Titolo: - Capo I - Misure per l'attuazione del PNRR: da art. 1 ad art. 10.

¹⁷⁷⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

secondo periodo dell'*articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*. Per gli interventi per i quali l'impegno di spesa è assunto ai sensi dell'ultimo periodo del citato *articolo 34, comma 2*, l'obbligazione giuridicamente vincolante è raggiunta con il perfezionamento del provvedimento di assegnazione delle risorse e di individuazione dei beneficiari finali, qualora l'intervento riguardi il riconoscimento di incentivi, ovvero con la stipula del contratto in tutti gli altri casi. Per le finalità di cui al presente comma, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente con cadenza semestrale, le amministrazioni titolari degli interventi di cui al PNC trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud l'elenco dei predetti interventi identificati dal relativo codice unico di progetto (CUP), con l'indicazione del provvedimento di assegnazione o concessione del finanziamento, dell'importo complessivo e della quota a carico delle risorse del PNC, nonché l'indicazione del relativo stato procedurale di attuazione, degli impegni contabili assunti, ivi inclusa l'indicazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonché dei pagamenti effettuati. In caso di mancata trasmissione dei dati di cui al quinto periodo, le informazioni sono tratte dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, approvati dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di presentazione delle informative di cui al comma 2 e sulla base dei contenuti delle informative medesime, sono individuati gli eventuali interventi relativi al PNC oggetto di definanziamento in ragione del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono contestualmente rese indisponibili le relative risorse. Per i decreti successivi al primo si tiene conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in essere alla data di adozione delle relative informative e dell'inosservanza dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, come definiti con il decreto di cui al comma 11. Al fine dell'eventuale definanziamento degli interventi, si tiene conto anche della loro complessità o del loro stato di avanzamento. Con i decreti di cui al primo periodo, sono indicate le relative risorse da destinare all'incremento del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'*articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, fino a concorrenza dell'importo di cui al comma 8, lettere h) e i), e, per l'eventuale quota residua, all'incremento delle autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione ai sensi del comma 8, lettera f). Gli schemi dei decreti di cui al presente comma, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere nel termine di sette giorni dalla data di trasmissione. Su gli schemi dei decreti di cui al presente comma è acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ovvero di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 ovvero dell'*articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, qualora prevedano il definanziamento di interventi cui sono destinate risorse assegnate mediante provvedimenti sottoposti a intesa ai sensi delle predette disposizioni. È, in ogni caso,

esclusa la possibilità di disporre il definanziamento degli interventi di cui all'*articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021*, nonché dei programmi recanti misure fiscali di cui al medesimo comma 2, lettera f), numero 2, e lettera m).¹⁷⁷¹

4. Qualora le somme relative a interventi oggetto di definanziamento risultino impegnate ai sensi dell'*articolo 34, comma 2, quarto periodo, della legge n. 196 del 2009*, le stesse sono disimpegnate e conservate ai fini del loro trasferimento, anche in conto residui, ai sensi del comma 3. Nel caso in cui le risorse di cui al primo periodo risultino già trasferite alle amministrazioni interessate aventi bilancio autonomo, le stesse sono versate, entro trenta giorni dal perfezionamento del decreto di cui al comma 3, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai sensi del presente articolo.¹⁷⁷²

5. La spesa autorizzata per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, di cui al comma 1, pari complessivamente a 684 milioni di euro per l'anno 2024, a 785 milioni di euro per l'anno 2025, a 765 milioni di euro per l'anno 2026, a 548,8 milioni di euro per l'anno 2027, a 400 milioni di euro per l'anno 2028 e a 260 milioni di euro per l'anno 2029, è destinata:¹⁷⁷³

- a) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024, all'intervento "Servizi digitali e esperienza dei cittadini";
- b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, all'intervento "Sviluppo dell'Industria cinematografica - Progetto Cinecittà";
- c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 210 milioni di euro per l'anno 2027, 285 milioni di euro per l'anno 2028 e 205 milioni di euro per l'anno 2029, all'intervento "Utilizzo dell'Idrogeno in settori hard-to-abate", alla cui realizzazione si provvede con le modalità di cui all'*articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 febbraio 2020, n. 5*;¹⁷⁷⁴
- d) quanto a 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro per l'anno 2026 e 153,8 milioni di euro per l'anno 2027, all'intervento "Piani urbani integrati - progetti generali";¹⁷⁷⁵
- e) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2024, 95 milioni di euro per l'anno 2025, 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 75 milioni di euro per l'anno 2028 e 35 milioni di euro per l'anno 2029, all'intervento "Aree Interne - Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità";¹⁷⁷⁶
- f) quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni di euro per l'anno 2029, all'intervento "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie".¹⁷⁷⁷

¹⁷⁷¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁷⁷² Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁷⁷³ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁷⁷⁴ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁷⁷⁵ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁷⁷⁶ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁷⁷⁷ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

6. Le autorizzazioni di spesa di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*, sono incrementate per complessivi 50 milioni di euro per l'anno 2024, 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 1.360 milioni di euro per l'anno 2027 e 975 milioni di euro per l'anno 2028, come di seguito indicato:

- a) alla lettera a), numero 3: nella misura di 70 milioni di euro per l'anno 2025;
- b) alla lettera b), numero 1: nella misura di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028;
- c) alla lettera c):
 - 1) al numero 3: nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2027 e di 160 milioni di euro per l'anno 2028;
 - 2) al numero 5: nella misura di 220 milioni di euro per l'anno 2027 e di 120 milioni di euro per l'anno 2028;
 - 3) al numero 6: nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028;
 - 4) al numero 7: nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, di 210 milioni di euro per l'anno 2027 e di 170 milioni di euro per l'anno 2028;
 - 5) al numero 9: nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028;
 - 6) al numero 11: nella misura di 90 milioni di euro per l'anno 2027 e di 80 milioni di euro per l'anno 2028;
- d) alla lettera d), numero 1: nella misura di 135 milioni di euro per l'anno 2027 e di 180 milioni di euro per l'anno 2028;
- e) alla lettera f), numero 3: nella misura di 70 milioni di euro per l'anno 2026;
- f) alla lettera g), numero 1: nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028;
- g) alla lettera h), numero 1: nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028;
- h) alla lettera i), numero 1: nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2027.

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266* è incrementata di euro 19.221.000 per l'anno 2026 e di euro 33.539.000 per l'anno 2028.

7-bis. Le risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", programma "Regolazioni contabili,

restituzioni e rimborsi d'imposte", unità di voto 1.4, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2026.¹⁷⁷⁸

8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 6, 7 e 7-bis, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.878 milioni di euro per l'anno 2025, 3.840,221 milioni di euro per l'anno 2026, 1.908,8 milioni di euro per l'anno 2027, 1.408,539 milioni di euro per l'anno 2028 e 260 milioni di euro per l'anno 2029, che aumentano in termini di fabbisogno a 4.943 milioni di euro per l'anno 2025, 2.284,6 milioni di euro per l'anno 2027, 1.784,339 milioni di euro per l'anno 2028, 675,8 milioni di euro per l'anno 2029 e 415,8 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede:¹⁷⁷⁹

- a) quanto a 1.900,45 milioni di euro per l'anno 2024, 1.438,53 milioni di euro per l'anno 2025 e 404,53 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*, nelle seguenti misure:¹⁷⁸⁰
 - 1) comma 2, lettera a), numero 4: 35,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
 - 2) comma 2, lettera b), numero 1: 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025;
 - 3) comma 2, lettera c), numero 1: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 40 milioni di euro per l'anno 2025;
 - 4) comma 2-ter, lettera a): 157,6 milioni di euro per l'anno 2024, 142 milioni di euro per l'anno 2025 e 108,7 milioni di euro per l'anno 2026;
 - 5) comma 2-ter, lettera b): 23,2 milioni di euro per l'anno 2024;
 - 6) comma 2-ter, lettera c): 44,7 milioni di euro per l'anno 2024, 58 milioni di euro per l'anno 2025 e 41,3 milioni di euro per l'anno 2026;
 - 7) comma 2, lettera c), numero 3: 250 milioni di euro per l'anno 2024 e 160 milioni di euro per l'anno 2025;¹⁷⁸¹
 - 8) [8) comma 2, lettera c), numero 4: 55 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025;¹⁷⁸²]
 - 9) comma 2, lettera c), numero 5: 220 milioni di euro per l'anno 2024 e 120 milioni di euro per l'anno 2025;
 - 10) comma 2, lettera c), numero 6: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
 - 11) comma 2, lettera c), numero 7: 120 milioni di euro per l'anno 2024 e 80 milioni di euro per l'anno 2025;

¹⁷⁷⁸ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁷⁷⁹ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁷⁸⁰ Alinea così sostituito dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁷⁸¹ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁷⁸² Numero soppresso dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

- 12) comma 2, lettera c), numero 9: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
- 13) comma 2, lettera c), numero 10: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
- 14) comma 2, lettera c), numero 11: 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 80 milioni di euro per l'anno 2025;
- 15) comma 2, lettera d), numero 1: 135 milioni di euro per l'anno 2024 e 180 milioni di euro per l'anno 2025;
- 16) comma 2, lettera e), numero 1: 34,7 milioni di euro per l'anno 2024;
- 17) comma 2, lettera e), numero 2: 250 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;
- 18) comma 2, lettera e), numero 3: 55 milioni di euro per l'anno 2024, 58,28 milioni di euro per l'anno 2025 e 19,28 milioni di euro per l'anno 2026;
- 19) comma 2, lettera f), numero 3: 70 milioni di euro per l'anno 2025;
- 20) comma 2, lettera g), numero 1: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025;¹⁷⁸³
- 21) comma 2, lettera h), numero 1: 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025;
- 22) comma 2, lettera i), numero 1: 30 milioni di euro per l'anno 2024;
- 23) comma 2, lettera a), numero 3: 70 milioni di euro per l'anno 2026;
- b) quanto a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'*articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2022, n. 91*;
- c) quanto a 690 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero della salute, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*;
- d) quanto a 699,5 milioni di euro per l'anno 2026, e a 35 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*;
- e) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 260 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*;

¹⁷⁸³ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

- f) quanto a 306.519.550 euro per l'anno 2026, 656.649.550 euro per l'anno 2027 e 397.921.550 euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle somme indicate nella tabella di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto, già attribuite alle amministrazioni interessate ai sensi dell'*articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*, dell'*articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, dell'*articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145* e dell'*articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160* per le finalità indicate, rispettivamente, dal *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, dal *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, dal *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese, e dal *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate nell'ambito di ogni stato di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica;¹⁷⁸⁴
- g) quanto a 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 107.128.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:¹⁷⁸⁵
- 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 15.558.091 euro per l'anno 2024 e 13.212.680 euro per l'anno 2025;
 - 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 1.851.554 euro per l'anno 2024 e 2.941.643 euro per l'anno 2025;
 - 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 1.818.190 euro per l'anno 2024 e 2.036.526 euro per l'anno 2025;
 - 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.983.807 euro per l'anno 2024, 1.469.669 euro per l'anno 2025 e 13.710.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;

¹⁷⁸⁴ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁷⁸⁵ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

- 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 2.025.287 euro per l'anno 2024 e 1.961.864 euro per l'anno 2025;
 - 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 1.845.886 euro per l'anno 2024, 2.896.321 euro per l'anno 2025 e 26.991.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
 - 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 1.851.554 euro per l'anno 2024 e 1.469.669 euro per l'anno 2025;
 - 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 3.375.305 euro per l'anno 2024, 3.924.497 euro per l'anno 2025 e 17.034.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
 - 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 3.210.778 euro per l'anno 2024 e 2.407.100 euro per l'anno 2025;
 - 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 3.714.560 euro per l'anno 2024, 3.629.333 euro per l'anno 2025 e 23.800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
 - 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 2.338.373 euro per l'anno 2024 e 2.453.291 euro per l'anno 2025;
 - 12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 1.792.118 euro per l'anno 2024 e 3.140.212 euro per l'anno 2025;
 - 13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 3.009.485 euro per l'anno 2024, 3.111.328 euro per l'anno 2025 e 25.593.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
 - 14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 2.885.467 euro per l'anno 2024 e 2.943.180 euro per l'anno 2025;
 - 15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 2.739.547 euro per l'anno 2024 e 2.402.688 euro per l'anno 2025;
- h) quanto a 725 milioni di euro per l'anno 2024, 2.667 milioni di euro per l'anno 2025, 1.401 milioni di euro per l'anno 2026 e 115 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'*articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*;
- i) quanto a 36,65 milioni di euro per l'anno 2024, a 73,35 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente

versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'*articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*,¹⁷⁸⁶

- l) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213*,¹⁷⁸⁷
- l- bis) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024 mediante utilizzo delle risorse di cui all'*articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 aprile 2022, n. 34*, destinate dal *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, al credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2 ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy che viene corrispondentemente ridotto,¹⁷⁸⁸
- l- ter) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 mediante utilizzo delle risorse di cui all'*articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 aprile 2022, n. 34*, destinate dal *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, ai contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica ad uso domestico ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy che viene corrispondentemente ridotto;¹⁷⁸⁹
- l- quater) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'*articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 aprile 2022, n. 34*,¹⁷⁹⁰
- m) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente utilizzo delle risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione 29 "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", programma 5 "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte", unità di voto 1.4,¹⁷⁹¹
- n) quanto a 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, mediante corrispondente riduzione, in termini di sola cassa, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'*articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*,

¹⁷⁸⁶ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁷⁸⁷ Lettera così sostituita dall'*art. 37, comma 1, D.L. 7 maggio 2024, n. 60*, che ha sostituito l'originaria lett. l) con le attuali lett. l), l-bis), l-ter) e l-quater).

¹⁷⁸⁸ Lettera inserita dall'*art. 37, comma 1, D.L. 7 maggio 2024, n. 60*, che ha sostituito l'originaria lett. l) con le attuali lett. l), l-bis), l-ter) e l-quater).

¹⁷⁸⁹ Lettera inserita dall'*art. 37, comma 1, D.L. 7 maggio 2024, n. 60*, che ha sostituito l'originaria lett. l) con le attuali lett. l), l-bis), l-ter) e l-quater).

¹⁷⁹⁰ Lettera inserita dall'*art. 37, comma 1, D.L. 7 maggio 2024, n. 60*, che ha sostituito l'originaria lett. l) con le attuali lett. l), l-bis), l-ter) e l-quater).

¹⁷⁹¹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

- o) quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'*articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 maggio 2010, n. 73*;
- p) quanto a 39 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67*,¹⁷⁹²
- q) quanto a euro 86.222.000 per l'anno 2027 e euro 23.489.000 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*;
- r) quanto a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, con riferimento alla quota di cui all'*articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*,¹⁷⁹³
- s) quanto a euro 55.000.000 per l'anno 2024, euro 15.000.000 per l'anno 2025, euro 30.373.000 per l'anno 2026 ed euro 30.000.000 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 novembre 2021, n. 156*,¹⁷⁹⁴
- t) quanto a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*;
- u) quanto a euro 21.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*.¹⁷⁹⁵

9. All'*articolo 56, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50* convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2022, n. 91*, dopo le parole: «sono rese indisponibili» sono aggiunte le seguenti: «nel periodo 2026-2031».

10. Al fine di reintegrare le disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'*articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, per la realizzazione degli interventi di cui al *comma 178 del medesimo articolo 1*, sono abrogati:

- a) l'*articolo 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 8 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*;

¹⁷⁹² Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁷⁹³ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁷⁹⁴ Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁷⁹⁵ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

b) l'*articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

10-bis. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria entro i limiti indicati dalla *direttiva 2008/50/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008*, e per le finalità di cui all'*articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88*, le risorse del fondo di cui all'*articolo 30, comma 14-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 giugno 2019, n. 58*, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 30 milioni di euro per l'anno 2027 e di 35 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'*articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'*articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020*, nel rispetto del vincolo territoriale di cui al citato *articolo 1, comma 178, alinea, della legge n. 178 del 2020*.¹⁷⁹⁶

11. Al fine di adeguare i programmi e gli interventi del PNC alle riduzioni e ai rifinanziamenti di cui ai commi 6 e 8, lettere a) e c), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario. Ai fini della validità delle assegnazioni disposte a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'*articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2022, n. 91*, il termine finale è quello previsto dai cronoprogrammi aggiornati con il decreto di cui al presente comma. Le disponibilità derivanti dalle economie a qualsiasi titolo conseguite nella realizzazione di opere pubbliche inserite nei programmi del PNC rimangono vincolate al finanziamento dell'intervento al quale sono assegnate fino al suo collaudo.¹⁷⁹⁷

12. All'*articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59* convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*, il comma 7-bis è abrogato.

13. Gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», già finanziati a carico del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'*articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*, ad esclusione di quelli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Campania, sono posti a carico del finanziamento di cui all'*articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67*. Per il fine di cui al primo periodo, l'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67*, è incrementata, per l'anno 2024, di una somma pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse, di cui all'*articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con

¹⁷⁹⁶ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁷⁹⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*, disponibili in conto residui. Per assicurare la tempestiva realizzazione degli investimenti 1.1 "Case della Comunità" e 1.3 "Ospedali di Comunità", di cui alla Missione 6, Componente 1, del PNRR, e dell'investimento 1.2. "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", di cui alla Missione 6, Componente 2, del PNRR, e degli interventi già posti a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'*articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50* convertito con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2022, n. 91*, le regioni possono sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, ove disponibili, a loro destinate ai sensi dell'*articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67*, integrando il quadro economico dei progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) già sottoscritti. La richiesta regionale, corredata di perizia suppletiva di variante relativa ai maggiori costi e del quadro generale delle distinte fonti di finanziamento destinate agli investimenti interessati dal presente comma, è trasmessa al Ministero della salute, che la approva, con decreto ministeriale, ai fini dell'integrazione dei CIS, previo parere positivo da parte del Nucleo di Valutazione degli Investimenti e previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse finanziarie di cui all'*articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67*, sono trasferite alla regione interessata, su richiesta del Ministero della salute, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e previo nulla osta del Tavolo Istituzionale di cui all'articolo 6 dei CIS sottoscritti. La regione presenta al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con periodicità semestrale, il rendiconto delle risorse finanziarie complessivamente impiegate per singola linea di finanziamento.¹⁷⁹⁸

14. Le risorse assegnate per gli interventi del PNRR, giacenti sui conti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'*articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, ovvero sulle contabilità speciali attivate per l'attuazione del PNRR, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, ai pertinenti capitoli di spesa degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate mediante le ordinarie procedure di bilancio.

15. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo, destinate a realizzare gli investimenti stabiliti dal PNRR, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono versate nei conti correnti di tesoreria Next Generation EU-Italia, di cui all'*articolo 1, comma 1038 della legge 30 dicembre 2020, n. 178*. Nei medesimi conti affluiscono le risorse assegnate dall'Unione europea per l'iniziativa RepowerEU inclusa nel PNRR.

Art. 2. Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR

1. Al fine di assicurare il conseguimento, anche in via prospettica, dei traguardi e degli obiettivi intermedi e finali delle misure e dei relativi interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i soggetti attuatori dei programmi e degli

¹⁷⁹⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

interventi provvedono a rendere disponibile ovvero ad aggiornare sul sistema informatico «ReGiS» di cui all'*articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento, aggiornato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con l'indicazione dello stato di avanzamento e dei pagamenti alla predetta data. L'unità di missione ovvero la struttura di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale, titolare della misura, cui sono attribuite le attività previste dall'*articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, provvede entro i successivi trenta giorni ad attestare tramite il predetto sistema informatico «ReGiS» che i cronoprogrammi relativi ai singoli interventi inseriti dai soggetti attuatori contengono tutte le informazioni concernenti lo stato di attuazione degli interventi e che tale stato di attuazione assicura il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi nei tempi previsti dal PNRR. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche alle amministrazioni centrali, titolari di misure e di interventi, che svolgono le funzioni di soggetto attuatore.¹⁷⁹⁹

2. La Struttura di missione PNRR di cui all'*articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 aprile 2023, n. 41*, e la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR provvedono d'intesa a verificare l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1. Qualora, sulla base dei dati risultanti dal sistema informatico «ReGiS» di cui all'*articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020*, siano rilevati dei disallineamenti ovvero delle incoerenze nelle attestazioni di cui al comma 1 rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma reso disponibile ai sensi del medesimo comma 1, la Struttura di missione PNRR provvede a richiedere i necessari chiarimenti all'amministrazione centrale titolare della misura e, ove necessario, al soggetto attuatore, assegnando un termine non superiore a venti giorni, prorogabile una sola volta e per non più di dieci giorni. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo ovvero qualora, anche all'esito dei chiarimenti forniti, permangano disallineamenti o incoerenze, la Cabina di regia per il PNRR, di cui all'*articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'*articolo 12 del medesimo decreto-legge*. In caso di superamento dei termini intermedi fissati nei bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse e non espressamente stabiliti dal PNRR, non si provvede all'adozione dei provvedimenti di cui all'*articolo 8, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021*, né all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente comma, qualora il soggetto attuatore e l'amministrazione titolare della misura attestino, anche mediante la documentazione di cui al comma 1 e le risultanze del sistema informatico «ReGiS», la possibilità di completare l'intervento o il programma ad esso assegnato entro i termini espressamente previsti dal PNRR.¹⁸⁰⁰

3. Qualora la Commissione europea accerti ai sensi dell'*articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021*, l'omesso

¹⁷⁹⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸⁰⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

ovvero l'incompleto conseguimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi del PNRR, l'amministrazione centrale titolare dell'intervento, su richiesta della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, provvede a restituire gli importi percepiti, attivando le corrispondenti azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti e responsabili dell'omesso ovvero dell'incompleto conseguimento dei predetti obiettivi finali, anche mediante compensazione con altre risorse ad essi dovute a valere su altre fonti di finanziamento nazionale. Qualora al raggiungimento degli obiettivi concorrano più soggetti attuatori, le azioni di recupero sono attivate esclusivamente nei confronti dei soggetti inadempienti. Se la riduzione operata ai sensi del paragrafo 8 del predetto *articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241* è superiore agli importi percepiti, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a procedere direttamente al recupero delle somme non riconosciute dalla Commissione europea mediante corrispondente riduzione delle risorse statali finalizzate alla realizzazione di investimenti assegnate all'amministrazione centrale titolare dell'intervento ovvero al soggetto attuatore inadempiente e non ancora impegnate alla data di adozione da parte della Commissione europea della decisione di cui al citato *articolo 24, paragrafo 8*. Qualora le funzioni di soggetto attuatore siano svolte da un soggetto diverso da una pubblica amministrazione ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, il recupero di cui al secondo periodo può essere effettuato, fino a concorrenza della minore somma riconosciuta dalla Commissione europea, anche mediante riduzione delle risorse statali diverse da quelle relative ad investimenti, nonché delle risorse a qualunque titolo gestite da soggetti pubblici statali destinate ai predetti soggetti attuatori e agli stessi non ancora trasferite alla data di adozione da parte della Commissione europea della decisione di cui al citato *articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/241*. È fatto divieto ai soggetti attuatori, qualora società pubbliche, beneficiari di canoni, contributi o di tariffe a carico dell'utenza, di trasferire sulla stessa gli oneri derivanti dall'attività di recupero effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma.¹⁸⁰¹

4. La Struttura di missione PNRR provvede a pubblicare sul sito internet utilizzato per lo svolgimento delle attività di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 13 del 2023*, i cronoprogrammi resi disponibili ai sensi del comma 1, con l'indicazione di quelli per i quali è stato richiesto l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del comma 2.¹⁸⁰²

Art. 3. Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione

1. Al fine di rafforzare la strategia unitaria delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi e degli altri illeciti sui finanziamenti connessi al PNRR, alle politiche di coesione relative al ciclo di programmazione 2021 - 2027 e ai fondi nazionali a questi comunque correlati, sono estese anche al PNRR le funzioni attribuite dall'*articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91*, al

¹⁸⁰¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸⁰² Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione, europea di cui all'*articolo 54, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234*.¹⁸⁰³

2. Fermo restando quanto previsto dagli *articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, per le finalità di cui al comma 1, il Comitato provvede, in particolare, a:¹⁸⁰⁴

- a) richiedere informazioni circa le iniziative adottate da istituzioni, enti e organismi per prevenire e contrastare le frodi e gli altri illeciti di cui al comma 1;
- b) promuovere la stipulazione e monitorare l'attuazione di protocolli d'intesa di cui all'*articolo 7, comma 8, del citato decreto-legge n. 77 del 2021*;
- c) valutare l'opportunità, anche sulla base dell'attività di cui alla lettera a), di elaborare eventuali proposte, anche normative, da sottoporre alle amministrazioni competenti ovvero alla Cabina di regia di cui all'*articolo 2 del citato decreto-legge n. 77 del 2021*;
- d) sviluppare attività di analisi anche con riguardo all'andamento dei risultati dell'azione di prevenzione e contrasto delle frodi e degli altri illeciti di cui al comma 1. I risultati dell'attività svolta sono esposti nella relazione al Parlamento di cui all'*articolo 54, comma 1, secondo periodo, della legge n. 234 del 2012*.¹⁸⁰⁵

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la composizione del Comitato, come definita dall'*articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 91 del 2007* è così integrata:¹⁸⁰⁶

- a) il coordinatore della Struttura di missione PNRR di cui all'*articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 aprile 2023, n. 41*;
- b) il capo del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- c) il coordinatore della Struttura di missione ZES di cui all'*articolo 10, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 novembre 2023, n. 162*;
- d) il presidente della Rete dei referenti antifrode del PNRR istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- e) il presidente del Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'*articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*;
- f) un rappresentante del Comando generale dell'Ar-ma dei Carabinieri;
- g) un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza;

¹⁸⁰³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸⁰⁴ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸⁰⁵ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸⁰⁶ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

- h) un rappresentante del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza;
- i) un rappresentante della Corte dei conti;
- l) un rappresentante dell'Autorità nazionale anticorruzione;
- m) un rappresentante dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia;
- n) un rappresentante della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- o) un rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione Centrale della Polizia Criminale;
- p) un rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione Investigativa Antimafia.

4. Ciascuna delle amministrazioni di cui al comma 3, lettere f), g), h), i), l), m), n), o) e p), provvede alla designazione del proprio rappresentante secondo le modalità previste dal proprio ordinamento. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, rappresentanti di altre amministrazioni, istituzioni, enti o organi nazionali ed europei, nonché i soggetti incaricati dell'attuazione di progetti o di investimenti, finanziati in tutto o in parte con le risorse afferenti al PNRR ovvero alle politiche di coesione.

5. La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Ai partecipanti alle riunioni del Comitato spettano gli eventuali rimborsi di spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, ai cui oneri si fa fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni di provenienza. Il Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea, di cui all'*articolo 54, comma 2, della legge n. 234 del 2012*, svolge le funzioni di segreteria tecnica del Comitato.¹⁸⁰⁷

6. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche e di coesione e il PNRR sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento del Comitato.

7. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. All'*articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 77 del 2021* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui al primo periodo, sono altresì definite le modalità con cui la Guardia di finanza può condividere, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, dati, informazioni e documentazione acquisiti nell'ambito delle relative attività istituzionali e ritenuti rilevanti per le attività di competenza della Ragioneria generale dello Stato e delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR, fermo restando il rispetto delle norme sul segreto investigativo e delle disposizioni di cui al *regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio*,

¹⁸⁰⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

del 27 aprile 2016, e al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».¹⁸⁰⁸

9. All'articolo 512-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:¹⁸⁰⁹

«La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.».

10. All'articolo 84, comma 4, lettera a), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 1992, n. 356» sono inserite le seguenti: «, nonché dei delitti di cui agli articoli 2, 3 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».¹⁸¹⁰

Art. 4. Disposizioni in materia di organizzazione della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Al fine di migliorare e rendere più efficiente il coordinamento delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del PNRR, comprensivo del capitolo RepowerEU, anche mediante il rafforzamento delle attività di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente alla fase attuativa, nonché delle attività di verifica del raggiungimento degli obiettivi del medesimo PNRR, all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, alinea, primo periodo, le parole: «quattro direzioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque direzioni»;
- b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, alla Struttura di missione sono, altresì, trasferiti i compiti, le funzioni e le risorse umane attribuiti all'unità di missione di livello dirigenziale generale, istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, che viene contestualmente soppressa. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi all'unità di missione di cui al primo periodo e la cessazione delle relative funzioni si verificano con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;¹⁸¹¹

- c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della verifica della coerenza della fase attuativa del PNRR rispetto agli obiettivi programmati, la

¹⁸⁰⁸ Comma così modificato dalla legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56.

¹⁸⁰⁹ Alinea così modificato dalla legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56.

¹⁸¹⁰ Comma così modificato dalla legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56.

¹⁸¹¹ Lettera così modificata dalla legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56.

Struttura di missione PNRR può procedere all'effettuazione di ispezioni e controlli a campione, sia presso le amministrazioni centrali titolari delle misure, sia presso i soggetti attuatori.»;

d) al comma 4:

- 1) al primo periodo, le parole: «nove unità dirigenziali di livello non generale e di cinquanta unità di personale non dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici unità dirigenziali di livello non generale e di sessantacinque unità di personale non dirigenziale» e le parole: «di euro 6.061.290 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.620.756 per l'anno 2024 e di euro 7.932.649 per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;
- 2) al settimo periodo, le parole: «Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di euro 693.879 per l'anno 2023 e di euro 832.655 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese di funzionamento e per le spese di missione del personale della Struttura di missione è autorizzata la spesa di euro 693.879 per l'anno 2023, di euro 1.890.602 per l'anno 2024 e di euro 2.102.191 per ciascuno degli anni 2025 e 2026».

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.878.289 per l'anno 2024 ed a euro 3.453.947 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:

- a) quanto ad euro 2.130.894 per l'anno 2024 ed euro 2.557.073 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante utilizzo delle risorse assegnate all'unità di missione di livello dirigenziale generale, istituita ai sensi dell'*articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 7, comma 6, del decreto - legge 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2021, n. 113*,¹⁸¹²
- b) quanto ad euro 747.396 per l'anno 2024 e ad euro 896.875, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*.

3. All'*articolo 12, comma 5, del decreto - legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, le parole: «all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «alla Struttura di missione PNRR di cui all'*articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 aprile 2023, n. 41*».

¹⁸¹² Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

Art. 5. Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari

1. Al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, è nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'*articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, opera presso il Ministero dell'università e della ricerca e provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo le modalità previsti dall'*articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021*, in raccordo con l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del citato Ministero, nonché con la Struttura di missione PNRR di cui all'*articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 aprile 2023, n. 41*.¹⁸¹³

2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'*articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero dell'università e della ricerca e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al *decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66*. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'*articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. Al personale dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella attribuita ai dirigenti di livello non generale del Ministero dell'università e della ricerca. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile,

¹⁸¹³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli altri enti territoriali. Il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella indicata all'*articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, e dagli *articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 2019, n. 26*.¹⁸¹⁴

3. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 12, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021*, e dall'*articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a euro 665.347 per l'anno 2024 e a euro 798.416 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.¹⁸¹⁵

Art. 6. Disposizioni in materia di recupero e rifunionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata

1. Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, con l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone esposte al rischio di emarginazione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e

¹⁸¹⁴ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸¹⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

l'integrazione culturale, non più finanziati con le risorse del PNRR, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'*articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, opera presso il Ministero dell'interno e provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo le modalità previsti dall'*articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021*.¹⁸¹⁶

2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2029 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'*articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero dell'interno e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al *decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66*. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'*articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale del Ministero dell'interno. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie

¹⁸¹⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli altri enti territoriali. Il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella indicata all'*articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111* con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, e dagli *articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 2019, n. 26*.¹⁸¹⁷

3. Fermo quanto previsto dall'*articolo 12, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021*, e dall'*articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a euro 1.374.298 per l'anno 2024 ed a euro 1.649.158 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede, quanto ad euro 1.374.298, per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'*articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 novembre 2008, n. 181*, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, e quanto ad euro 1.649.158, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.¹⁸¹⁸

Art. 7. Disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in

¹⁸¹⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸¹⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'*articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, opera presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo le modalità previsti dall'*articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021*, in raccordo con l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del citato Ministero, nonché con la Struttura di missione PNRR di cui all'*articolo 2 del decreto - legge 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 aprile 2023, n. 41*. Il Commissario straordinario, nell'esercizio delle sue funzioni, assicura il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle istituzioni locali e dei soggetti del Terzo settore.¹⁸¹⁹

2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'*articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al *decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66*. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'*articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto

¹⁸¹⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli altri enti territoriali. Il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella indicata all'*articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111* con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, e dagli *articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 2019, n. 26*.¹⁸²⁰

3. Fermo quanto previsto dall'*articolo 12, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021*, e dall'*articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari ad euro 1.372.637 per l'anno 2024 ed a euro 1.647.164 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.¹⁸²¹

Art. 8. Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure del PNRR e dei soggetti attuatori¹⁸²²

1. All'*articolo 8, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 aprile 2023, n. 41*, dopo le parole: «per gli anni dal 2023 al 2026,» sono inserite le seguenti: «le regioni,».

2. Al *decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2021, n. 113*, sono apportate le seguenti modificazioni:

¹⁸²⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸²¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸²² Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

- 0a) all'*articolo 1, comma 2*, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dei contratti di collaborazione stipulati con professionisti ed esperti ai sensi dell'*articolo 9, comma 2-bis*, del presente decreto per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, nell'ambito del Sub-investimento 2.2.1 'Assistenza tecnica a livello centrale e locale', i quali possono essere soggetti a ulteriori rinnovi o proroghe nel rispetto del termine di attuazione del progetto e nel limite delle risorse assegnate»;¹⁸²³
- a) all'*articolo 7, comma 1*, primo periodo, dopo le parole: «superiore a trentasei mesi,» sono inserite le seguenti: «in deroga all'*articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*»;
- b) all'*articolo 11, comma 1*, al primo periodo, dopo le parole: «anche per effetto di proroga» sono inserite le seguenti: «in deroga all'*articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*» e, al terzo periodo, dopo le parole: «anche per effetto di proroga» sono inserite le seguenti: «in deroga all'*articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*»;
- c) all'*articolo 13, comma 1, alinea*, dopo le parole: «prorogabile fino al 30 giugno 2026» sono inserite le seguenti: «in deroga all'*articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*».

2-bis. Al fine di garantire l'attuazione del regolamento di cui al *decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77*, per il perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR e per non disperdere le professionalità acquisite, all'*articolo 1, comma 268, lettera b)*, della *legge 30 dicembre 2021, n. 234*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;
- b) le parole: «nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024».¹⁸²⁴

3. All'*articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, dopo le parole: «gli enti locali,» è inserita la seguente: «anche»;
- b) al comma 6, dopo le parole: «con le risorse interne,» sono inserite le seguenti: «ivi compreso personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del comma 6-ter,»;¹⁸²⁵
- c) al comma 6-ter, al secondo periodo, dopo le parole: «non eccedente il 30 giugno 2026» sono inserite le seguenti: «per i progetti del PNRR» e, al terzo periodo, dopo le parole: «il progetto del PNRR» sono inserite le seguenti: «ovvero il progetto finanziato con le risorse nazionali o europee di cui al comma 1».

¹⁸²³ Lettera premessa dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸²⁴ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸²⁵ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

4. All'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 290*, sono inseriti i seguenti:

«290-bis. Per il supporto tecnico, i commissari straordinari di cui ai commi 289 e 290 possono avvalersi di un numero massimo di sette esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'*articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e dall'*articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nel limite della quota percentuale di cui ai commi 289 e 290. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al primo periodo sono definiti con provvedimento dei commissari straordinari di cui ai commi 289 e 290, nel limite massimo di 70.000 euro annui per ogni esperto o consulente. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, e dagli *articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 2019, n. 26*.

290-ter. L'erogazione dei fondi stanziati dall'*articolo 1, comma 519, della legge 29 dicembre 2022, n. 197*, è regolata dalle procedure richiamate dall'*articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 giugno 2023, n. 68*. Il Commissario è tenuto all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».

5. All'*articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 520* è abrogato.

6. All'*articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2016, n. 160*, dopo il terzo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Il divieto di cui al presente comma non si applica alle assunzioni a tempo indeterminato previste dall'*articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 novembre 2023, n. 162*.».

7. All'*articolo 26 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 giugno 2022, n. 79*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è integrata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al primo periodo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

- a) quanto a euro 1.270.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 34, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152* convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 dicembre 2021, n. 233*;
- b) quanto a euro 230.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 34, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 dicembre 2021, n. 233*».¹⁸²⁶

¹⁸²⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

7-bis. Limitatamente all'anno 2024, per gli incarichi a contratto previsti dall'*articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, anche per l'attuazione delle iniziative finanziate in tutto o in parte tramite i fondi del PNRR, i requisiti inerenti all'anzianità di servizio necessari per la qualifica da ricoprire sono definiti nell'avviso di selezione pubblica, anche in deroga al regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70*, fermi restando il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie connesse all'oggetto dell'incarico nonché i limiti di legge in materia di incompatibilità e inconfiribilità.¹⁸²⁷

8. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e delle disposizioni di cui all'*articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197*, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta all'attuale dotazione organica, un posto di funzione dirigenziale di livello generale, conferibile anche in deroga alle percentuali di cui all'*articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio.¹⁸²⁸

9. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 8, il direttore generale si avvale di personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, con competenza in materia di bilancio pubblico, nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione, mediante utilizzo delle risorse di cui all'*articolo 1, comma 891, della legge n. 197 del 2022*, ripartite a favore del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo *articolo 1, comma 891, lettere a) e b), della medesima legge n. 197 del 2022* con riferimento alla destinazione delle citate risorse per assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e istituti di formazione.

10. Per le finalità di cui al comma 8, è autorizzata la spesa di euro 141.233 per l'anno 2024 e di euro 282.466 annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente

¹⁸²⁷ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸²⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

11. La dotazione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui all'*articolo 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 dicembre 2021, n. 233*, è incrementata di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di consentire l'attuazione degli interventi programmati nei tempi previsti. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.¹⁸²⁹

12. Al fine di garantire l'urgente copertura di fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie capacità, valorizzando la specifica professionalità acquisita dal personale di livello non dirigenziale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato attraverso procedura selettiva pubblica ai sensi dell'*articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2021, n. 109*, anche per lo svolgimento delle progettualità previste dalla misura 1.5 del PNRR, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale può procedere all'indizione, nell'anno 2024 e nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, di procedure selettive finalizzate alla stabilizzazione nei propri ruoli del predetto personale, che abbia conseguito una valutazione eccellente del servizio prestato e che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale entro il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva. All'esito delle procedure di cui al primo periodo, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale procede all'inquadramento del personale che abbia superato le prove selettive nel ruolo di cui all'*articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 82 del 2021*. Tale inquadramento costituisce nuovo titolo di assunzione, con conseguente determinazione del segmento professionale e del livello economico secondo quanto indicato nell'avviso delle procedure selettive. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale disponibili a legislazione vigente.¹⁸³⁰

13. Per le medesime finalità di cui al comma 12, fino al 31 dicembre 2026, il termine previsto dall'*articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 82 del 2021* è ridotto a un anno.¹⁸³¹

14. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attuazione del PNRR, anche mediante l'omogeneizzazione del trattamento economico accessorio del personale dell'Avvocatura dello Stato a quello del personale del comparto funzioni centrali, la consistenza del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al

¹⁸²⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸³⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸³¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 dell'Avvocatura dello Stato è incrementata di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*.¹⁸³²

15. Al fine del potenziamento delle competenze del Ministero della salute in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, anche in coerenza con gli specifici obiettivi del PNRR, a decorrere dal 1° giugno 2024, la dotazione organica di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196*, è incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro, conferibile anche in deroga alle percentuali di cui all'*articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, con compiti di consulenza e ricerca nell'ambito dell'analisi e della valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa in materia sanitaria, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma, il dirigente generale può avvalersi del personale del Ministero della salute competente in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa in materia sanitaria.¹⁸³³

15-bis. Al fine di garantire le capacità tecnico-amministrative dell'Agenzia industrie difesa, in coerenza con gli obiettivi di modernizzazione della pubblica amministrazione e di valorizzazione delle competenze previsti nel PNRR, fino al 31 dicembre 2026 la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'*articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, è elevata al 20 per cento per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale previsti nella dotazione organica della stessa Agenzia industrie difesa, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali della medesima disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni del primo periodo non si applicano per il conferimento di incarichi di livello dirigenziale non generale al personale militare.¹⁸³⁴

16. Agli oneri derivanti dal comma 15, pari a euro 178.596 per l'anno 2024 e a euro 306.164 annui a decorrere dal 2025, si provvede, quanto all'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al *comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026 e, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

17. Al fine di completare e accelerare la migrazione dei sistemi informativi del Ministero del turismo verso i servizi cloud del Polo strategico nazionale di cui all'*articolo*

¹⁸³² Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸³³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸³⁴ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e all'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nell'ambito dell'investimento 1.1. «Infrastrutture digitali» della Missione 1, componente 1 «Migrazione al PSN - PAC pilota» del PNRR, di completare e accelerare la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 «Turismo e Cultura» del PNRR e, in particolare, dell'investimento 4.1. «Tourism Digital Hub» e dei servizi informatici connessi all'attuazione della riforma 4.1. della professione di guida turistica di cui alla legge 13 dicembre 2023, n. 190, nonché di garantire la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico e di assicurare l'interoperabilità e il consolidamento delle infrastrutture, il Ministero del turismo può ricorrere a società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato operanti nel settore dei servizi informatici.

17-bis. Alla legge 13 dicembre 2023, n. 190, in materia di disciplina della professione di guida turistica, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, il comma 4 è abrogato;
- b) all'articolo 4:
 - 1) al comma 1, le parole: «delle competenze linguistiche» sono sostituite dalle seguenti: «della conoscenza di almeno una lingua straniera» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esonerati dall'obbligo di verifica della conoscenza linguistica coloro che hanno conseguito nella lingua straniera, all'esito di un corso di studi tenuto presso un istituto scolastico o universitario straniero, un diploma di scuola secondaria o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure un titolo di studio superiore riconosciuto ai sensi della normativa vigente»;
 - 2) al comma 2:
 - 2.1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento»;
 - 2.2) la lettera g) è abrogata;
- c) all'articolo 5:
 - 1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «delle specializzazioni acquisite» sono inserite le seguenti: «, dell'adempimento dell'obbligo di aggiornamento, con indicazione dell'ultima data,» e le parole: «, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g),» sono soppresse;
 - 2) al comma 3, dopo le parole: «le eventuali specializzazioni con la relativa data di conseguimento» sono inserite le seguenti: «, la data dell'ultimo adempimento dell'obbligo di aggiornamento»;
- d) all'articolo 6:
 - 1) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «previa» è inserita la seguente: «eventuale» e dopo la parola: «consistente» sono inserite le seguenti: «, a scelta del richiedente,»;

- 2) al comma 2, dopo le parole: «della durata» è inserita la seguente: «massima»;
- 3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera b), e 3, è indetta dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali e le competenze linguistiche possedute dal richiedente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1»;
- 4) i commi 5 e 6 sono abrogati;
- 5) al comma 7, lettera a), dopo le parole: «una dichiarazione preventiva dell'interessato,» sono inserite le seguenti: «efficace per dodici mesi,» e le parole: «di volta in volta» sono sostituite dalle seguenti: «all'atto della prima prestazione»;
- e) all'*articolo 7*, comma 4, le parole: «, nonché le misure e le sanzioni di carattere interdittivo dell'esercizio della professione, da adottare in caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 3» sono soppresse;
- f) all'*articolo 12*, comma 3:
 - 1) al primo periodo, dopo la parola: «intermediario» sono inserite le seguenti: «di servizi turistici»;
 - 2) al secondo periodo, dopo le parole: «A tal fine,» sono inserite le seguenti: «alle agenzie di viaggio, ai tour operator e a ogni altro intermediario di servizi turistici».¹⁸³⁵

18. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacità amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, all'*articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139*, le parole: «con almeno nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «con almeno otto anni»; al medesimo fine, in deroga a quanto previsto dall'*articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, il personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, Area e Comparto Funzioni centrali, non può essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni sino al 31 dicembre 2025. Il predetto divieto non si applica ai comandi, ai distacchi e alle assegnazioni in corso, nonché a quelli presso gli organi costituzionali.¹⁸³⁶

18-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 18, il Ministero dell'interno può stipulare con il Ministero della giustizia e con la società di cui all'*articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, una o più convenzioni in base alle quali, previo svolgimento di una fase di sperimentazione volta a verificarne la piena sostenibilità amministrativa e finanziaria, la società stipulante provvede all'attività di gestione dei crediti riguardanti le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'autorità prefettizia, individuate, di volta in volta, dalle medesime convenzioni. Le convenzioni stabiliscono,

¹⁸³⁵ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸³⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

altresì, le modalità di remunerazione della gestione del servizio da parte della società stipulante senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si applicano, in quanto compatibili, i *commi 367 e 370 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007*.¹⁸³⁷

18-ter. Al fine di assicurare la piena attuazione del progetto "Polis" - Case dei servizi di cittadinanza digitale, di cui all'*articolo 1, comma 2, lettera f), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*, anche mediante il rafforzamento della capacità amministrativa del relativo soggetto attuatore, all'*articolo 38, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2022, n. 91*, dopo le parole: «identificazione degli interessati,» sono inserite le seguenti: «ivi compresa l'attestazione della corrispondenza tra l'immagine fotografica e la persona dell'interessato con gli effetti previsti dall'*articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*,». L'*articolo 38, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2022, n. 91*, come modificato dal primo periodo del presente comma, si applica altresì alle procedure amministrative definite dalle convenzioni di cui all'*articolo 39, comma 4-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3*.¹⁸³⁸

19. All'*articolo 1, comma 685, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, le parole: «e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, di 5,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024». Ai relativi oneri, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*.

20. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato sono individuati e disciplinati, nelle modalità di attuazione, gli interventi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, previsti dalla *delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 78*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2022, n. 94, e finalizzati all'attivazione di adeguati sistemi di controllo dei programmi 2021-2027, in coerenza con le previsioni di cui agli *articoli 77, 78, 79 e 80 del regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021*. I predetti interventi possono riguardare azioni rivolte ad assicurare continuità alle attività di supporto alle autorità di audit dei programmi cofinanziati dai fondi europei della politica di coesione per la programmazione 2021-2027 e di altri strumenti adottati dall'Unione europea per i quali occorre garantire una funzione di audit indipendente, nonché misure di rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica per le attività di monitoraggio e di controllo della spesa degli interventi finanziati con risorse europee, ivi compreso il connesso adeguamento degli strumenti informatici e la messa in opera di interventi specifici di assistenza tecnica.

¹⁸³⁷ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸³⁸ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

21. Per le finalità di cui all'*articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126*, il fondo di cui al comma 3-bis del citato *articolo 57* è incrementato di ulteriori 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

22. All'onere derivante dal comma 21, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:¹⁸³⁹

- a) quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*;
- b) quanto a 1,3 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'*articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 2019, n. 157*, di cui all'*articolo 45, comma 1, del presente decreto*.¹⁸⁴⁰

23. Le disposizioni di cui all'*articolo 3, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350* non si applicano agli interventi di cui all'*articolo 6 della legge regionale della regione Lombardia 7 agosto 2023, n. 2*, qualora, al momento dell'adozione da parte della Giunta regionale dell'atto di cui al comma 4 del medesimo *articolo 6*, la società indicata al comma 1 del citato *articolo 6* abbia perdite, anche ultrannuali, assorbite in un piano economico-finanziario approvato dall'Autorità competente e l'apporto di capitale del socio pubblico sia effettuato per importi superiori alle perdite cumulate e preveda una redditività adeguata superiore a quella dei Titoli di Stato nazionali a lungo termine.¹⁸⁴¹

Art. 9. Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali

1. Al fine di rendere maggiormente efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR, di favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nel medesimo territorio, nonché di migliorare l'attività di supporto in favore degli enti territoriali anche promuovendo le migliori prassi, presso ciascuna prefettura - ufficio territoriale di Governo è istituita una cabina di coordinamento, presieduta dal prefetto o da un suo delegato, per la definizione del piano di azione per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale. Alla cabina di coordinamento partecipano il Presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana o loro delegati, un rappresentante della regione o della provincia autonoma, un rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato, una rappresentanza dei sindaci dei Comuni titolari di interventi previsti dal PNRR o loro delegati e i rappresentanti delle Amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR da attuare in ambito provinciale, di volta in volta interessati. Possono essere chiamati a partecipare anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché altri soggetti pubblici interessati. La cabina di coordinamento di cui al

¹⁸³⁹ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸⁴⁰ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸⁴¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

presente comma esercita, altresì, i compiti di monitoraggio attribuiti al prefetto dall'*articolo 55, comma 1, lettera a), numero 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108* e la partecipazione del rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito alla medesima cabina è prevista solo in caso di criticità rilevate nell'ambito del citato monitoraggio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Struttura di missione PNRR di cui all'*articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 aprile 2023, n. 41*, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR e con il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, emana apposite linee guida per la predisposizione del piano di azione, per il monitoraggio della sua attuazione e l'eventuale adeguamento.¹⁸⁴²

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività di monitoraggio relative alla missione 2, componente 4, investimento 2.1b) del PNRR, svolte dalle regioni e dalle province autonome.¹⁸⁴³

2. Il piano di azione e gli esiti del monitoraggio sono comunicati dal prefetto alla Struttura di missione PNRR di cui all'*articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 aprile 2023, n. 41*, nonché alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, anche ai fini dell'assunzione delle iniziative di cui all'*articolo 12* ovvero all'*articolo 13 del decreto-legge n. 77 del 2021*. Ove ritenuto strettamente indispensabile per la risoluzione di specifiche criticità attuative rilevate in sede di monitoraggio e suscettibili di compromettere il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, la Struttura di missione PNRR, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, può proporre alla Cabina di regia PNRR di cui all'*articolo 2 del decreto-legge n. 77 del 2021* la costituzione di specifici nuclei, composti da personale messo a disposizione dalle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* operanti nel territorio di riferimento del piano di azione, nonché dal personale dei soggetti incaricati del supporto tecnico-operativo all'attuazione dei progetti PNRR, ivi compresi quelli di cui all'*articolo 10 del citato decreto-legge n. 77 del 2021*.

3. Restano ferme le attività di collaborazione e supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR previste dall'*articolo 12, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 agosto 2022, n. 108*.

4. La partecipazione alle riunioni della cabina di coordinamento di cui al comma 1 non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.¹⁸⁴⁴

¹⁸⁴² Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸⁴³ Comma inserito dall'*art. 36, comma 1, D.L. 7 maggio 2024, n. 60*.

¹⁸⁴⁴ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

5. Al fine di far fronte alle perduranti esigenze connesse alla proroga dello stato di emergenza disposta dall'*articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2023, n. 213*, è autorizzata fino al 31 dicembre 2024 la prosecuzione dei progetti di accoglienza prioritariamente dedicati ai profughi provenienti dall'Ucraina nel Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'*articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1990, n. 39*. A tal fine, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'*articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1990, n. 39* è incrementato, per l'anno 2024, di euro 26.200.000. Ai conseguenti oneri, pari a 26.200.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse previste per la medesima annualità ai sensi dell'*articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2023, n. 191*.¹⁸⁴⁵

5-bis. Il contributo forfetario previsto dall'*articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 20 maggio 2022, n. 51*, può essere assegnato anche all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e all'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta.¹⁸⁴⁶

Art. 10. Contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro all'attuazione del PNRR

1. Al fine di rafforzare ulteriormente la cooperazione con il partenariato economico e sociale nell'attività di monitoraggio e di attuazione del PNRR, all'*articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, dopo le parole: «alle sedute della cabina di regia partecipano» sono inserite le seguenti: «il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,».

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per favorire il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro alla piena attuazione del PNRR, alla *legge 30 dicembre 1986, n. 936*, sono apportate le seguenti modificazioni:¹⁸⁴⁷

- a) all'*articolo 8-bis, comma 1*, le parole: «spettanti agli esperti di cui al comma 1, lettera a), dell'*articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936*,» sono soppresse;¹⁸⁴⁸
- b) all'*articolo 19, comma 3*, dopo le parole: «con enti pubblici» sono inserite le seguenti: «, nonché con enti del Terzo settore, istituti, fondazioni e società di ricerche, in conformità e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici,».¹⁸⁴⁹

¹⁸⁴⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸⁴⁶ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸⁴⁷ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸⁴⁸ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸⁴⁹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

3. Al fine di concorrere al potenziamento delle risorse umane e tecnologiche destinate alla gestione dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di cui all'*articolo 17 della legge n. 936 del 1986*.¹⁸⁵⁰

- a) la dotazione organica del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro di cui alla *tabella 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2014*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2014, è incrementata di una unità dirigenziale di livello generale e di una unità dirigenziale di livello non generale. In sede di prima applicazione è consentito il conferimento di tali incarichi dirigenziali in deroga alle percentuali di cui all'*articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, comunque nel limite massimo di una unità;¹⁸⁵¹
- b) in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'*articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel triennio 2024-2026, nei limiti della dotazione organica vigente, una unità dirigenziale di livello non generale, otto unità da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari e sette unità da inquadrare nel livello iniziale dell'area degli assistenti. Le predette unità sono reclutate mediante nuove procedure concorsuali, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attivazione di procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'*articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001*;
- c) all'*articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 2019, n. 157*, dopo la lettera f-sexies) è aggiunta la seguente: «f-septies) il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».¹⁸⁵²

4. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui agli *articoli 2 e 5 della legge n. 936 del 1986* non trovano applicazione le previsioni di cui all'*articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, e dagli *articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 2019, n. 26*.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 338.691 per l'anno 2024 e ad euro 1.176.053 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'*articolo 21, comma 1, della legge n. 936 del 1986*. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno

¹⁸⁵⁰ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸⁵¹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸⁵² Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

e di indebitamento netto, pari a euro 201.101 per l'anno 2024 e euro 617.792 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*.¹⁸⁵³

Titolo II

Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC

Capo I

Misure di semplificazione amministrativa

Art. 11. Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR

1. Al fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, da erogare entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge.¹⁸⁵⁴

2. La Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR provvede a rendere disponibile, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'*articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, in favore delle amministrazioni centrali di cui all'*articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, un'anticipazione pari di norma al 30 per cento dell'importo assegnato all'intervento e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa esistente. Resta fermo l'obbligo per l'amministrazione centrale di attestare, ai fini del riconoscimento dell'anticipazione di cui al primo periodo, l'avvio dell'operatività dell'intervento ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività.

3. Le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, provvedono al recupero delle somme eventualmente già erogate a favore dei medesimi interventi e al loro tempestivo versamento negli appositi conti di tesoreria di cui all'*articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può autorizzare le operazioni di cui al primo periodo anche mediante compensazioni finanziarie con le corrispondenti risorse nazionali individuate a copertura degli interventi medesimi al fine di assicurarne la

¹⁸⁵³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸⁵⁴ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

realizzazione. Per le misure di cui all'articolo 1, comma 5, del presente decreto, il versamento ai suddetti conti di tesoreria è effettuato dalle amministrazioni titolari a valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 1, comma 5.¹⁸⁵⁵

Art. 12. Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici relativi a interventi previsti dal PNRR o non più finanziati con risorse del medesimo e in materia di procedimenti amministrativi¹⁸⁵⁶

1. Al fine di assicurare l'attuazione degli interventi, caratterizzati da un maggiore livello di avanzamento, non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, alle relative procedure di affidamento ed ai contratti i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, al *decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 aprile 2023, n. 41*, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano alle procedure di affidamento di lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori e ai relativi contratti nonché alle procedure di affidamento di servizi e forniture.¹⁸⁵⁷

2. In relazione agli interventi di cui all'*Allegato IV al decreto-legge n. 77 del 2021*, non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, le disposizioni di cui al medesimo *decreto-legge n. 77 del 2021* e al *decreto-legge n. 13 del 2023*, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nel limite delle risorse stanziare a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in relazione agli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della capacità amministrativa, al reclutamento di personale e al conferimento di incarichi, nonché alle semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili, contenute nel *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con

¹⁸⁵⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸⁵⁶ Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸⁵⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, nel *decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2021, n. 113*, nel *decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 dicembre 2021, n. 233*, nel *decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 aprile 2023, n. 41*, nonché le ulteriori specifiche disposizioni legislative finalizzate ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR, nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali.

4. Per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori utilizzano le funzionalità del sistema informatico di cui all'*articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*. Per gli interventi interamente definanziati dal PNRR, le amministrazioni titolari definiscono, laddove possibile, procedure semplificate di rendicontazione e controllo, fermo restando l'utilizzo del sistema informatico di cui al primo periodo.

5. Per gli interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023 e del PNC, restano confermate le assegnazioni per l'incremento dei prezzi dei materiali a valere sul «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» di cui all'*articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2022, n. 91*, purché detti interventi siano integralmente finanziati a valere su risorse a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, sulla base delle indicazioni fornite da parte delle amministrazioni titolari dei medesimi interventi con le modalità e nei termini stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e siano aggiornati i cronoprogrammi prevedendo l'ultimazione dell'intervento in coerenza con l'articolazione temporale degli stanziamenti di bilancio. Alla ricognizione degli interventi di cui al presente comma ed all'aggiornamento dei cronoprogrammi si provvede con le procedure previste dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'*articolo 26, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 50 del 2022* e dell'*articolo 1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022, n. 197*.¹⁸⁵⁸

6. All'*articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 settembre 2020, n. 120*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, le parole: «Fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024»;
- b) alla lettera b), le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni»;
- b- b-bis) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) in caso di dissenso o non completo assenso, le amministrazioni coinvolte indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate

¹⁸⁵⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale».¹⁸⁵⁹

7. Le disposizioni di cui all'*articolo 13 del decreto-legge n. 76 del 2020*, come modificate dal comma 6, si applicano, se più favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie da espletare secondo le modalità di cui all'*articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241*, previste dal *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, dal *decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 aprile 2023, n. 41*, nonché dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC.¹⁸⁶⁰

8. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68*, e dall'*articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198*, con riguardo agli investimenti ovvero agli interventi avviati a far data dal 1° febbraio 2020 ed ammessi a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, le disposizioni di cui agli *articoli 47 e 50, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021* si applicano, con riferimento alle procedure afferenti ai settori speciali di cui al capo I del titolo VI della parte II del *codice dei contratti pubblici*, di cui al *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* ovvero al libro III del *codice dei contratti pubblici*, di cui al *decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*, esclusivamente a quelle avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento. Qualora gli investimenti o gli interventi di cui al primo periodo abbiano già beneficiato di contributi o di finanziamenti diversi dal PNRR, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68*, e dall'*articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198*, le disposizioni di cui al primo periodo si applicano alle sole procedure avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento a valere, in tutto o in parte, sulle risorse del PNRR.¹⁸⁶¹

9. Al fine di consentire la tempestiva realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge n. 77 del 2021* adottano i provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, come modificato a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023. Qualora, al fine di recepire le modifiche contenute nella decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, si renda necessario procedere all'aggiornamento di provvedimenti già adottati, relativamente agli importi stanziati, ai cronoprogrammi e alla tipologia di interventi, le amministrazioni di cui al primo periodo procedono all'aggiornamento mediante propri provvedimenti, adottati in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti da aggiornare, ferme

¹⁸⁵⁹ Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸⁶⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸⁶¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

restando l'acquisizione dei pareri o delle intese di cui agli *articoli 2, 3 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* e la loro sottoposizione agli organi di controllo, ove previsti. I provvedimenti adottati ai sensi del secondo periodo sono comunicati, senza ritardo, alla Struttura di missione PNRR di cui all'*articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023* e alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale per il PNRR di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021*.¹⁸⁶²

10. All'*articolo 17, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 novembre 2023, n. 162*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

11. All'*articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, al primo periodo, dopo le parole: «dalla *legge 3 agosto 2017, n. 123*» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della *legge 29 giugno 2022, n. 79*».

12. Al *decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'*articolo 4* è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana).

1. L'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana di cui alle tabelle B.I e B.II allegate al presente decreto non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione. Restano fermi i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l'esercizio delle attività, nonché gli adempimenti previsti dalla *legge 8 agosto 1985, n. 443*, e quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea.

2. Ai fini e agli effetti del presente decreto, per impresa artigiana si intende l'impresa di cui all'*articolo 3 della legge n. 443 del 1985*.

3. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nelle tabelle B.I e B.II, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, con provvedimenti pubblicati nei propri siti internet istituzionali»;¹⁸⁶³

b) all'*articolo 6*:

1) al comma 2, dopo le parole: «si adeguano alle disposizioni» sono inserite le seguenti: «di cui agli articoli da 1 a 4»;

2) dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del presente decreto entro il 31 dicembre 2024, nel rispetto delle proprie competenze in materia.».

¹⁸⁶² Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸⁶³ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

- c) nell'*allegato*, sono aggiunte, in fine, le tabelle B.I e B.II di cui all'allegato 2 annesso al presente decreto. (38)

13. Le disposizioni di cui al comma 12 e quelle dei provvedimenti emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*.

14. All'*articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al secondo periodo, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente procede all'archiviazione.».¹⁸⁶⁴

14-bis. All'*articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 ottobre 2003, n. 290*, dopo il comma 4-bis.1 è inserito il seguente:

«4-bis.2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento autorizzatorio stesso tenendo conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto. Decorso il termine di efficacia temporale indicato nel provvedimento autorizzatorio senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di autorizzazione deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Tranne il caso di mutamento del contesto di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento autorizzatorio originario. Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia temporale definito nel provvedimento di autorizzazione, il medesimo provvedimento, anche comprensivo della dichiarazione di pubblica utilità e dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga».¹⁸⁶⁵

14-ter. All'*articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per tali attività, l'autorità competente può avvalersi dell'ISPRA, nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui, cui si provvede con i

¹⁸⁶⁴ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸⁶⁵ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. Con il decreto di cui all'articolo 8, comma 5, sono determinate le risorse da riassegnare annualmente all'ISPRA per le attività di monitoraggio svolte ai sensi del precedente periodo. L'autorità competente può altresì avvalersi degli altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla *legge 28 giugno 2016, n. 132*, dell'Istituto superiore di sanità, per i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorità competente degli esiti della verifica».¹⁸⁶⁶

15. Fuori dei casi previsti dagli *articoli 12 e 13 del decreto-legge n. 77 del 2021* e qualora sia strettamente necessario al fine di assicurare il rispetto da parte delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e del PNC e assunti in qualità di soggetti attuatori, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ovvero del Ministro competente in relazione all'intervento da realizzare, possono essere attribuiti ai sindaci, ai presidenti delle province e ai sindaci metropolitani i poteri previsti dall'*articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2020, n. 41*. In caso di adozione del decreto di cui al primo periodo, si applicano, ai fini della realizzazione dell'intervento, le disposizioni di cui al citato *articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020*, nonché quelle di cui all'*articolo 24, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 aprile 2023, n. 41*.¹⁸⁶⁷

16. Al fine di assicurare un ordinato trasferimento alla Struttura di missione ZES di cui all'*articolo 10, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 novembre 2023, n. 162*, delle funzioni di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'*articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2017, n. 123*, nonché per consentire la verifica da parte della Struttura di missione dei procedimenti amministrativi, instaurati ai sensi dell'*articolo 5-bis del decreto-legge n. 91 del 2017* ovvero degli *articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del 2023* e non definiti dai citati Commissari, i termini di conclusione dei predetti procedimenti amministrativi sono sospesi fino al 31 marzo 2024.

16-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti relativamente alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 "Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica", del PNRR, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per i soli progetti ammessi al finanziamento con le risorse del medesimo Piano, nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea, l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e per la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e delle relative opere di connessione alla rete di distribuzione sul suolo pubblico si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente proprietario della strada. Resta salva la facoltà dell'ente proprietario della strada di imporre prescrizioni successivamente alla scadenza del termine previsto dal primo periodo nonché di assumere determinazioni in via di autotutela nei casi di cui all'*articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241*. Per i procedimenti in corso

¹⁸⁶⁶ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸⁶⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il soggetto richiedente ha facoltà di comunicare all'amministrazione procedente, entro dieci giorni dalla medesima data di entrata in vigore, la volontà di avvalersi della disciplina stabilita dal presente comma.¹⁸⁶⁸

16-ter. All'*articolo 9 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 febbraio 2024, n. 11*, dopo il comma 9-quater è inserito il seguente:

«9-quater.1. Fino al 31 dicembre 2026, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale realizza le opere necessarie per la connessione di cabine primarie, per le quali è stata concessa l'autorizzazione ai gestori della rete elettrica di distribuzione e che sono state ammesse a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 2.1 'Rafforzamento Smart Grid', del PNRR, mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'*articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 ottobre 2003, n. 290*, a condizione che tali opere di connessione abbiano una tensione nominale non superiore a 220 kW e una lunghezza non superiore a un chilometro oppure, qualora non siano interessate aree sottoposte a vincoli di natura ambientale, paesaggistica o archeologica, una lunghezza non superiore a tre chilometri».¹⁸⁶⁹

16-quater. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2025, l'Agenzia per l'Italia digitale è autorizzata a rilasciare la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'*articolo 26 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*, sulla base delle dichiarazioni presentate dai soggetti gestori delle piattaforme ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, attestanti la conformità delle medesime piattaforme ai requisiti di cui all'*articolo 22, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023*.¹⁸⁷⁰

Art. 12-bis. Modalità semplificate per la verifica preventiva dell'interesse archeologico per le infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR¹⁸⁷¹

1. L'*articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, e l'*articolo 41, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*, non si applicano:

- a) agli interventi qualificabili come interventi di lieve entità sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, se finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR, fatto salvo quanto previsto al comma 6;

¹⁸⁶⁸ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸⁶⁹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸⁷⁰ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸⁷¹ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

- b) agli interventi realizzati in aree già occupate da strade, opere o altri impianti di rete, a condizione che non comportino uno scavo che ecceda la quota di profondità già impegnata dagli impianti o dalle opere presenti, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché agli interventi urgenti necessari al ripristino dell'erogazione del servizio pubblico.

2. In deroga al citato *articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*, per gli interventi sulle infrastrutture di rete qualificabili come interventi di media entità sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo si applicano le seguenti modalità semplificate:

- a) il soggetto richiedente trasmette in via telematica al soprintendente territorialmente competente esclusivamente una copia del progetto dell'intervento o di uno stralcio di esso;
- b) il soprintendente territorialmente competente, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui alla lettera a) del presente comma, può, con congrua motivazione, richiedere la sottoposizione dell'intervento alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al citato *articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, lettera a), e 2:

- a) per "interventi di lieve entità" si intendono quelli che comportano uno scavo inferiore a 500 metri di lunghezza con una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondità non superiore a 1,20 metri ovvero la posa di manufatti prefabbricati connessi alla rete che comportano uno scavo avente una profondità massima di 60 centimetri;
- b) per "interventi di media entità" si intendono quelli che comportano uno scavo compreso tra 500 e 1.000 metri di lunghezza con una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondità non superiore a 1,20 metri ovvero l'infissione di sostegni nel numero massimo di cinque unità e che comportano uno scavo massimo di 1,5 metri.

4. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, per le infrastrutture di rete, in alternativa alle procedure di cui al citato *articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*, è sempre prevista la facoltà di richiedere al soprintendente territorialmente competente la sorveglianza archeologica in corso d'opera.

5. Resta fermo che, per gli interventi che non comportino nuove edificazioni o scavi a quote diverse da quelle già utilizzate da manufatti esistenti, non è richiesta la trasmissione di alcuna documentazione ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

6. La sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è attestata da un tecnico abilitato, anche interno al soggetto richiedente, nel progetto o nello stralcio dello stesso, che è trasmesso per via telematica alla soprintendenza territorialmente competente prima dell'avvio dei lavori.

7. Resta ferma la disciplina relativa alle scoperte fortuite e agli interventi conseguenti in ordine alla tutela del patrimonio archeologico di cui, rispettivamente, agli *articoli 90 e 28, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*.

Art. 12-ter. Disposizioni in materia di usi civici¹⁸⁷²

1. Fermo restando il rispetto del vincolo paesaggistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, le opere pubbliche o di pubblica utilità comprese negli interventi infrastrutturali individuati ai sensi dell'*articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 giugno 2019, n. 55*, oppure afferenti agli investimenti pubblici di cui al comma 1 dell'*articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la regione o un comune dalla stessa delegato si esprime in merito alla compatibilità delle opere con gli usi civici nell'ambito della conferenza di servizi indetta ai sensi degli *articoli 14 o 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241*. Decorso inutilmente il termine per la valutazione di compatibilità ai sensi del primo periodo del presente comma, si applica il comma 4 del citato *articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990*. Nel caso in cui nell'ambito della conferenza di servizi sia rilevata l'incompatibilità di un'opera con l'esercizio dell'uso civico, la stazione appaltante può procedere alla sistemazione delle terre gravate dal medesimo uso civico, adottando i provvedimenti necessari, nel limite delle somme disponibili nel quadro economico dell'intervento.

Capo II**Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito****Art. 13. Misure di semplificazione per l'attuazione della Missione 4 Istruzione e Ricerca - Componente 1 del PNRR in materia di Riforma del sistema ITS e di Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria - ITS**

1. Per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi del PNRR, alla *legge 15 luglio 2022, n. 99*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 4*, comma 10, le parole: «sono stabiliti» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilita» e le parole: «e i crediti riconoscibili» sono sostituite dalle seguenti: «con le classi di concorso»;
- b) all'*articolo 11*, comma 2, lettera a), le parole: «per dotare gli ITS Academy di nuove sedi e per» sono sostituite dalle seguenti: «relativi alle sedi degli ITS Academy e volti a»;
- c) all'*articolo 14*, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. In via straordinaria, esclusivamente fino all'anno 2025, il cofinanziamento di cui all'articolo 11, comma 8, non ha natura obbligatoria.

¹⁸⁷² Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

5-ter. In via straordinaria, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo di cui al comma 5 possono essere utilizzate altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni».

Art. 14. Misure urgenti per l'attuazione delle previsioni della Missione 4 - Componente 1 «Istruzione e Ricerca» del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi

1. Al *decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 5*, comma 2, dopo le parole: «equipollente o equiparato,» sono inserite le seguenti: «oppure del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui all'*articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 luglio 2022, n. 99*,»;
- b) all'*articolo 16-ter*.
 - 1) al comma 4-bis:
 - 1.1) al quinto periodo, la parola: «regolamento» è sostituita dalla seguente: «decreto»;
 - 1.2) al sesto periodo: la parola «regolamento» è sostituita dalla seguente: «decreto» e le parole «, anche in deroga all'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*» sono soppresse;
 - 2) al comma 9:
 - 2.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1, prevedendo per le verifiche intermedie e finale di cui al comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacità didattica.»;
 - 2.2) al terzo periodo, la parola: «regolamento» è sostituita dalla seguente: «decreto».
- c) all'*articolo 18*, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, le attività formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza, comprovata dal conseguimento di apposito attestato finale, di uno o più moduli formativi, pari ad almeno il 20 per cento delle ore complessivamente previste nel decreto di cui all'*articolo 13, comma 1, quinto periodo*, erogati nell'ambito delle linee di

investimento 2.1 e 3.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.»;¹⁸⁷³

- c- bis) all'*articolo 18-bis*, il comma 5 è sostituito dal seguente:
 «5. In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'*articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 luglio 2021, n. 106*, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2024/2026 con la procedura di cui ai commi da 5 a 12 dell'*articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 giugno 2023, n. 74*. I riferimenti temporali contenuti nei citati commi da 5 a 12 dell'*articolo 5 del decreto-legge n. 44 del 2023* sono annualmente aggiornati all'anno scolastico di riferimento».¹⁸⁷⁴

2. All'*articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126*, convertito con modificazioni dalla *legge 20 dicembre 2019, n. 159*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 7 è abrogato;
 b) al comma 9, lettera d), le parole: «, a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7» sono soppresse;
 b- b-bis) i commi da 18-novies a 18-undecies sono abrogati.¹⁸⁷⁵

3. All'*articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, dopo le parole: «è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale» sono inserite le seguenti:

«, alla quale si accede con il possesso dei titoli di studio di cui all'*articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59*, riferiti alla classe di concorso del relativo grado di scuola,».

4. Al fine di consentire l'adeguamento ai nuovi percorsi di formazione iniziale previsti dalla riforma del sistema di reclutamento dei docenti - R 2.1 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, all'*articolo 67, comma 5, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, la parola: «biennale» è sostituita dalla seguente: «annuale».¹⁸⁷⁶

5. Al fine di dare piena attuazione alla riforma del sistema di orientamento - R 1.4 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR e valorizzare il consiglio di orientamento rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado a supporto della scelta del percorso di istruzione e formazione al termine del primo ciclo di istruzione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è adottato il

¹⁸⁷³ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸⁷⁴ Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸⁷⁵ Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸⁷⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

modello nazionale di consiglio di orientamento, da integrare nell'E-Portfolio previsto dalle «Linee guida per l'orientamento», adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 328 del 22 dicembre 2022.

6. In coerenza con la riforma del sistema di orientamento - R 1.4 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, all'*articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62*, le parole: «In un'apposita sezione sono» sono sostituite dalle seguenti: «In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione, e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì» e le parole «di alternanza scuola-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento».¹⁸⁷⁷

7. Al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo finale collegato alla riforma del sistema di reclutamento dei docenti - R 2.1 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, per la durata del Piano medesimo, con il decreto di cui all'*articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234* può essere autorizzata l'anticipazione delle facoltà assunzionali anche relative alle annualità successive, fermo restando che le assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente.¹⁸⁷⁸

8. All'*articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 giugno 2022, n. 79*, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell'anno scolastico 2025/2026, è individuato dal Ministero dell'istruzione e del merito - Unità di missione per il PNRR un contingente di ulteriori cinque unità tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l'amministrazione centrale. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 110.622 per l'anno 2024, a euro 158.031 per l'anno 2025 e a euro 94.819 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107*».¹⁸⁷⁹

9. All'*articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107*, dopo la parola: «(INAIL)» sono aggiunte le seguenti: «, nonché, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, eventuali canoni per l'affitto di immobili o il no-leggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici di cui alla Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR».

10. All'*articolo 1, comma 558, terzo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197*, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, previo parere della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, salvo nel caso di utilizzo delle risorse

¹⁸⁷⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸⁷⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸⁷⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

finanziarie in ambiti inerenti al finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico».¹⁸⁸⁰

10-bis. Al fine di garantire l'attuazione della Riforma 1.3 "Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico" della Missione 4, Componente 1, del PNRR, all'*articolo 1, comma 83-quater, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107*, le parole: «14,48 milioni di euro per l'anno 2024 e di 13,82 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «16,57 milioni di euro per l'anno 2024 e di 21,407 milioni di euro annui».¹⁸⁸¹

10-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 10-bis, pari a 2,09 milioni di euro per l'anno 2024 e a 7,587 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.¹⁸⁸²

11. All'*articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2023, n. 191* sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «In caso di rinuncia all'incarico, è possibile attingere alle graduatorie di istituto. Per l'anno scolastico 2023/2024 i predetti contratti sono stipulabili dalle istituzioni scolastiche entro il termine ultimo del 31 marzo 2024.»;¹⁸⁸³
- b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire un adeguato supporto amministrativo alle istituzioni scolastiche, assicurando il corretto e tempestivo pagamento delle retribuzioni del personale destinatario degli incarichi temporanei di cui al comma 1, le risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 del PNRR, ivi incluse quelle già trasferite alle istituzioni scolastiche, nel limite massimo di 40 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad incrementare gli stanziamenti di bilancio, anche mediante riassegnazione alla spesa, dei capitoli destinati al pagamento delle retribuzioni del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, sulla base dei dati contrattuali inseriti nell'apposita funzione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito da parte delle istituzioni scolastiche.

1-ter. Entro il 1° aprile 2024, il Ministero dell'istruzione e del merito effettua un monitoraggio dei contratti stipulati nell'esercizio finanziario 2024 ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 aprile 2024, i relativi dati finanziari al fine di provvedere al

¹⁸⁸⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸⁸¹ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸⁸² Comma inserito dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸⁸³ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al comma 1-bis, per gli importi corrispondenti alle spese effettivamente sostenute per la copertura dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche.

1-quater. Nelle more della rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento del PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico, è accantonata e resa indisponibile, per l'anno 2025, una quota delle risorse di cui all'*articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, per un importo pari alle somme versate all'entrata di cui al comma 1-bis.

1-quinquies. In esito alla rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento del PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro il 30 novembre 2025, richiede il disaccantonamento delle somme di cui al comma 1-quater per la quota corrispondente alle somme per le quali si è conclusa la rendicontazione da parte delle istituzioni scolastiche.¹⁸⁸⁴

12. All'*articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 10 agosto 2023, n. 112*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di rinuncia all'incarico, resta salva la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto.».

Art. 15. Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali

1. Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi previsti dal PNRR, all'*articolo 26 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 novembre 2022, n. 175*, sono apportate le seguenti modificazioni:¹⁸⁸⁵

a) al comma 2:

1) alla lettera a):

1.1) l'alea è sostituito dal seguente: «a) aggiornamento dei profili dei curricula vigenti, mirando a: »;

1.2) il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) rafforzare le competenze generali linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, giuridiche ed economiche, nonché le competenze tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita con particolare riferimento al contesto dell'innovazione digitale e allo studio dei prodotti e dei servizi connessi al made in Italy;»;

1.3) dopo il numero 1, è inserito il seguente: «1-bis) rafforzare la connessione al tessuto socioeconomico-produttivo del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;»;

¹⁸⁸⁴ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸⁸⁵ Alea così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

1.4) al numero 2, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'istruzione» sono inserite le seguenti: «e del merito» e le parole: «e i relativi» sono sostituite dalle seguenti: «, le necessarie articolazioni, i relativi risultati di apprendimento e i corrispondenti»;

2) alla lettera d), il secondo periodo è soppresso;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli studenti frequentanti i percorsi di istruzione tecnica possono richiedere, prima della conclusione del percorso di studi, la certificazione delle competenze e la corrispondenza ai livelli di cui al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente al fine di mettere in evidenza le competenze acquisite ai fini della loro utilizzabilità in un contesto di studio o di lavoro esterno al percorso frequentato. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i modelli e le modalità di rilascio delle certificazioni di cui al primo periodo.».¹⁸⁸⁶

Art. 15-bis. Misure urgenti per assicurare la continuità dei servizi educativi e scolastici dell'infanzia¹⁸⁸⁷

1. Al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario gestite direttamente dai comuni possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026/2027, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021, per l'immissione in servizio a tempo determinato nonché per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale. La deroga di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai soggetti già iscritti nelle suddette graduatorie. Per le finalità di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'*articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi scolastici gestiti direttamente dai comuni non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, incrementata del 40 per cento.

¹⁸⁸⁶ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸⁸⁷ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

Art. 16. Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione

1. Al *decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 16-bis*:

- 1) al comma 1, l'alea è sostituito dal seguente: «È istituita, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, di seguito denominata Scuola. La Scuola, che opera alle dirette dipendenze del Ministro dell'istruzione e del merito: »;¹⁸⁸⁸
- 2) al comma 2, le parole: «, è dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative,» sono sostituite dalle seguenti: «e si raccorda» e le parole: «e stipula» sono sostituite dalle seguenti: «anche per la stipula, da parte del citato Ministero, delle»;
- 3) al comma 3, le parole: «Sono organi della Scuola il» sono sostituite dalle seguenti: «La Scuola è composta dal» e la parola: «il», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «dal»;
- 4) al comma 4, al quarto periodo, le parole: «, ne ha la rappresentanza legale» sono soppresse e, al quinto periodo, le parole: «d'intesa con il direttore generale di cui al comma 6 e» sono soppresse;
- 5) al comma 5, al secondo periodo, le parole: «tramite il direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predispone le convenzioni e svolge le attività di coordinamento istituzionale della Scuola» sono sostituite dalle seguenti: «avvalendosi della segreteria tecnica di cui al comma 6, predispone gli atti di competenza della Scuola»;
- 6) al comma 6:
 - 6.1) il primo periodo è soppresso;
 - 6.2) al secondo periodo, le parole: «Il direttore generale è» sono sostituite dalle seguenti: «A supporto della Scuola è posta una segreteria tecnica, coordinata da un direttore generale,» e le parole: «, con collocamento nella posizione di fuori ruolo» sono soppresse;
 - 6.3) al quarto periodo, le parole: «Direzione generale» sono sostituite dalle seguenti: «segreteria tecnica»
 - 6.4) dopo il quarto periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «La segreteria tecnica opera in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito.»;
- 7) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per garantire il funzionamento della segreteria tecnica a supporto della Scuola, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementata di un dirigente di prima fascia, di un dirigente di seconda fascia

¹⁸⁸⁸ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

e di dodici unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale Comparto Funzioni Centrali, per il cui reclutamento il Ministero dell'istruzione e del merito, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, procede utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di area III del Ministero medesimo. L'incarico di dirigente di seconda fascia è conferito ai sensi dell'*articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001*.»;

8) al comma 9:

8.1) al primo periodo, le parole: «2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.553.190 euro per l'anno 2024 e di 1.421.671 euro annui a decorrere dall'anno 2025»;

8.2) al secondo periodo le parole: «dal 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2024» e le parole: «i fondi di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito»;

b) all'*articolo 16-ter*, comma 2:

1) all'alinea, dopo le parole: «ne coordina,» sono inserite le seguenti: «in raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito,»;

2) alla lettera a), la parola: «accreditamento» è sostituita dalle seguenti: «definizione delle linee guida per l'accreditamento»;

c) l'*allegato A* è abrogato.

2. In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, restano fermi gli atti già adottati e gli incarichi già conferiti ai sensi dell'*articolo 16-bis, commi 4, 5 e 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59*, che si intendono confermati fino alla naturale scadenza. Nell'incarico di coordinatore della segreteria tecnica a supporto del comitato di indirizzo della Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'*articolo 16-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2017*, subentra il direttore generale nominato ai sensi del medesimo *articolo 16-bis*.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le necessarie modifiche al decreto adottato ai sensi dell'*articolo 16-bis, comma 6, quarto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59*.¹⁸⁸⁹

¹⁸⁸⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

Capo III

Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca

Art. 17. Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 - «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (M4C1-R 1.7-27-30)» del PNRR, alla *legge 14 novembre 2000, n. 338*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 1-bis*:

- 1) al comma 1, le parole «, per un importo pari a 660 milioni di euro,» sono soppresse.
- 2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse destinate ai sensi del comma 1 sono assegnate alle imprese, agli operatori economici di cui all'*articolo 1, comma 1, lettera l), dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*, agli altri soggetti privati di cui all'*articolo 1, comma 1, della presente legge* e agli altri soggetti pubblici, sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al comma 7.»;¹⁸⁹⁰
- 3) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' possibile erogare anticipatamente il contributo relativo ai primi tre anni di gestione dell'immobile, in un'unica soluzione, a fronte di idonea garanzia bancaria o assicurativa volta ad assicurare il rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo di gestione.»;¹⁸⁹¹
- 4) al comma 11, dopo le parole: «Ai soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3» sono inserite le seguenti: «ovvero ai proprietari dei relativi immobili, ove non coincidenti con i primi, come risultanti dalla domanda di partecipazione alle procedure per la presentazione delle proposte di intervento,»;¹⁸⁹²

b) all'*articolo 1-ter*, comma 4, le parole: «dalle regioni» sono soppresse;

c) dopo l'*articolo 1-ter* è inserito il seguente:

«Art. 1-quater (Semplificazioni in tema di cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a residenze universitarie). - 1. Al fine di favorire la dotazione di alloggi e residenze per studenti mediante l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, è sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso funzionale

¹⁸⁹⁰ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸⁹¹ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸⁹² Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

all'impiego di tali immobili quali residenze universitarie anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dagli strumenti urbanistici.

2. Gli interventi connessi al mutamento della destinazione d'uso, di cui al comma 1, sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui all'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241*. Tali interventi, qualora debbano essere eseguiti in aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, se implicano modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e incrementi di volumetria, sono realizzabili secondo quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, ove richiesta nei casi previsti dall'*articolo 146 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004* e dall'*allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31*, in luogo dell'autorizzazione paesaggistica è presentata una segnalazione alla soprintendenza, la quale, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui al secondo periodo, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al secondo periodo, la soprintendenza competente per territorio adotta comunque i provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'*articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990*. Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al secondo periodo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*.

2-bis. Ai fini della realizzazione di alloggi e residenze per studenti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, sono di interesse pubblico gli interventi finalizzati alla riconversione di aree già interamente impermeabilizzate, per cui è consentito il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'*articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*.

3. Sugli edifici interessati dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 permane un vincolo di destinazione funzionale per la durata prevista dal decreto di finanziamento, o comunque per una durata non inferiore a dodici anni.

4. Gli alloggi e le residenze per studenti, rientranti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, non sono assoggettati al reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, previste dal *decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 97 del 16 aprile 1968, e dalle disposizioni di legge regionale, né sono soggetti al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi prevista dalla *legge 17 agosto 1942, n. 1150*.

5. Sono fatte salve le normative regionali e comunali che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione nell'ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso.

6. Qualora, a seguito del mutamento della destinazione d'uso di cui al comma 1, il valore della rendita catastale dell'immobile dovesse variare in aumento, tale incremento, nel periodo del finanziamento, non si applica ai fini della determinazione della tassazione sugli immobili nonché delle imposte ipotecarie e catastali.

7. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380* relativi ad immobili da destinare ad alloggi o residenze per studenti delle istituzioni di formazione superiore, gli interventi di cui al comma 1 possono determinare incrementi di volumetria non superiori al 35 per cento della volumetria originaria, legittima o legittimata.

Resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo della lettera d) del citato all'*articolo 3, comma 1 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001*.

8. Al fine di assicurare il monitoraggio degli immobili suscettibili di essere destinati a residenze universitarie, fino al 30 giugno 2026, le università statali comunicano al Ministro dell'università e della ricerca, che si esprime con parere entro sessanta giorni dalla ricezione, le ipotesi di acquisizione di diritti reali o di godimento su immobili aventi durata ultranovennale.».¹⁸⁹³

d) dopo l'*articolo 2*, è aggiunto, in fine, il seguente:

«Art. 2-bis (Impignorabilità e insequestrabilità delle risorse per alloggi e residenze per studenti universitari). - 1. Le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'università e della ricerca al finanziamento delle attività di cui alla presente legge non sono soggette ad esecuzione forzata e non sono oggetto di accantonamento. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui alla presente legge sono nulli e la nullità è rilevabile d'ufficio.».¹⁸⁹⁴

1-bis. All'*articolo 11 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2023, n. 191*, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

«3-quater. Al fine di accelerare le procedure di erogazione dei finanziamenti in favore dei beneficiari, le attività di verifica e controllo sull'attuazione e sulla rendicontazione degli interventi proposti e finanziati nell'ambito delle procedure amministrative di cui all'*articolo*

¹⁸⁹³ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸⁹⁴ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

1, comma 4-ter, della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono svolte con il supporto della società Cassa depositi e prestiti Spa e di società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate. Alla società Cassa depositi e prestiti Spa è altresì affidata la gestione dei fondi statali oggetto delle procedure amministrative di cui al primo periodo, ferma restando l'applicazione delle regole e delle procedure proprie del Piano nazionale di ripresa e resilienza agli immobili eventualmente ritenuti ammissibili ai fini del conseguimento dell'obiettivo M4C1-30 della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del medesimo Piano, come risultanti dal monitoraggio di cui al comma 3 del presente articolo. I rapporti tra il Ministero dell'università e della ricerca e la società Cassa depositi e prestiti Spa sono regolati da apposita convenzione, anche in relazione alla remunerazione delle attività svolte, con oneri a valere sui fondi di cui al comma 1 del presente articolo, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2041».¹⁸⁹⁵

2. Per le finalità di cui al comma 1, all'*articolo 15 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 aprile 2023, n. 41*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo periodo, le parole: «destinati ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale,» sono sostituite dalle seguenti: «destinati ad alloggi o residenze universitarie, anche oggetto di finanziamento anche parziale,»;
- b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per accelerare la realizzazione di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a residenze e alloggi universitari, la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'*articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, su richiesta delle università statali o degli enti territoriali interessati ovvero degli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, può, senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell'intervento nonché provvedere alle attività di progettazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui al *comma 106 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018*.

2-ter. Per supportare e favorire la realizzazione di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a infrastrutture e laboratori di ricerca, la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'*articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, su richiesta degli enti pubblici di ricerca di cui al *decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218*, può, senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell'intervento nonché provvedere alle attività di progettazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui al *comma 106 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018*».¹⁸⁹⁶

- c) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al comma 3, le

¹⁸⁹⁵ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸⁹⁶ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, qualora siano soggetti attuatori ovvero beneficiari di finanziamenti, nell'ambito delle misure del PNRR, possono avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti, dei servizi di progettazione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'*articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, nei limiti delle risorse stanziare a legislazione vigente.».¹⁸⁹⁷

Art. 18. Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca

1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi previsti dalla Missione 4 - Componente 2 del PNRR, all'*articolo 14 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole: «ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*» sono soppresse e le parole: «sentiti i ministri competenti» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione»;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Con il decreto di cui all'*articolo 8, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99*, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui alla medesima *legge n. 99 del 2022*.».

2. All'*articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 giugno 2022, n. 79*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1:
 - 1) al primo periodo, le parole: «negli anni 2022 o precedenti» sono soppresse;
 - 2) al terzo periodo, le parole: «, pari a 600 milioni di euro» sono soppresse;
- b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, alle procedure ivi disciplinate possono accedere altresì i soggetti che:

 - a) hanno partecipato, in qualità di Principal Investigators, a bandi Starting grants o Consolidator grants dello European Research Council e, pur avendo ottenuto una valutazione eccellente (di livello A), non si sono collocati in posizione utile ai fini dell'accesso al finanziamento;
 - b) sono risultati vincitori di bandi relativi alle Azioni individuali Marie Skłodowska-Curie (MSCA).»;
- c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

¹⁸⁹⁷ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

«2-bis. Ai soggetti selezionati nell'ambito delle procedure di cui ai commi 1, 1-bis e 2 sono altresì assegnati fondi per lo svolgimento dei rispettivi progetti di ricerca, conformemente a quanto previsto dall'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, e a quanto specificato nei relativi avvisi e limitatamente alle risorse disponibili sulla base del medesimo investimento 1.2.». ¹⁸⁹⁸

3. Al fine di conseguire il pieno raggiungimento degli obiettivi della riforma 1.1 della Missione 4 Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di incentivare la mobilità reciproca tra università ed enti pubblici di ricerca, il periodo di servizio maturato presso l'università di provenienza dai ricercatori, dai primi ricercatori e dai dirigenti di ricerca assunti tramite le procedure selettive di cui all'*articolo 11, comma 3-ter, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218*, è riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inquadramento, a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali. Ai medesimi fini di cui al primo periodo, il periodo di servizio maturato presso l'ente di appartenenza dai professori di prima e di seconda fascia chiamati entro il 31 dicembre 2026 tramite le procedure di cui all'*articolo 7, commi 5-bis e 5-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240*, è riconosciuto ai fini dell'inquadramento, a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali. ¹⁸⁹⁹

3-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione 4, Componente 1, del PNRR, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264*, nelle more della revisione dei meccanismi di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, i candidati degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi terzi di cui all'*articolo 39, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, nonché i candidati dei Paesi terzi residenti all'estero che hanno sostenuto la prova di ammissione a tali corsi ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024 senza presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie possono presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del secondo periodo del presente comma e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell'ambito dei posti definiti ai sensi dell'*articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264*. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuate le procedure di inserimento dei candidati di cui al primo periodo nelle graduatorie nazionali ai fini dell'individuazione del punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024, e sono definiti i posti da riservare ai candidati di cui al primo periodo che abbiano conseguito il punteggio minimo utile per l'immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo, tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla riserva e il numero complessivo dei

¹⁸⁹⁸ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁸⁹⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

posti assegnati alle università nell'ambito della programmazione nazionale per l'anno accademico 2024/2025.¹⁹⁰⁰

3-ter. Al fine di consentire il celere svolgimento delle prove di ammissione ai corsi universitari, all'*articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 2 agosto 1999, n. 264*, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta».¹⁹⁰¹

Capo IV

Disposizioni urgenti in materia di sport

Art. 19. Disposizioni per l'attuazione della Misura 5 - Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore del PNRR in materia di sport e inclusione sociale

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, investimento 3.1 «Sport e inclusione sociale», del PNRR, per gli interventi relativi all'impiantistica sportiva finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri può autorizzare i soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta nell'ambito del medesimo intervento nel quale sono stati registrati, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi. Per gli interventi che abbiano avuto accesso alle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'*articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2022, n. 91*, si applica la disciplina di cui al comma 7-bis, lettera e), del medesimo *articolo 26* e di cui all'*articolo 1, comma 377, lettera g), della legge 29 dicembre 2022, n. 197*.¹⁹⁰²

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli indirizzi dell'Autorità di governo competente in materia di sport, è autorizzato a riprogrammare le risorse afferenti alla misura del PNRR di cui al comma 1 e disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei Comuni delle isole minori marine, ovvero per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica, destinati alla pratica di sport natatori, sport del ghiaccio e sport invernali, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR.¹⁹⁰³

¹⁹⁰⁰ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹⁰¹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹⁰² Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹⁰³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

Capo V

Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione

Art. 20. Modifiche al *codice dell'amministrazione digitale*

1. Al *codice dell'amministrazione digitale* di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 17*, comma 1-septies, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «E' fatta salva la facoltà di avvalersi, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto di società in house.»;
- b) all'*articolo 50-ter*, comma 7, le parole: «previsti dalla legislazione vigente» sono sostituite dalla seguente: «attivi»;
- c) all'*articolo 62*:
 - 1) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

«2-quater. I dati relativi alle strade urbane e ai numeri civici contenuti nell'ANPR sono costantemente allineati con i medesimi dati resi disponibili dall'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), di cui all'*articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*.»;¹⁹⁰⁴
 - 2) al comma 5, le parole: «a tal fine necessari e» sono sostituite dalle seguenti: «a tal fine necessari, o» e dopo le parole: «archivi informatizzati», sono inserite le seguenti: «, integrati con il codice identificativo univoco di cui al comma 3,»;¹⁹⁰⁵
- d) l'*articolo 64-ter* è sostituito dal seguente:

«Articolo 64-ter (Piattaforma di gestione deleghe). - 1. Il cittadino iscritto nell'ANPR può delegare l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono l'identificazione informatica a non più di due soggetti iscritti nell'ANPR, titolari dell'identità digitale di cui all'articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo.

2. Il cittadino presenta la delega di cui al comma 1 tramite la piattaforma di cui al comma 5, mediante una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, o recandosi presso gli uffici del comune di residenza. La delega è revocabile in ogni momento. Il delegante viene puntualmente informato dalla piattaforma di cui al comma 5 dell'esercizio della delega da parte del delegato.

3. Per i soggetti sottoposti alle forme di tutela previste dal codice civile nei casi di incapacità totale o parziale a provvedere ai propri interessi, il Ministero della giustizia rende disponibile nella piattaforma di cui al comma 5, per il tramite della

¹⁹⁰⁴ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹⁰⁵ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

piattaforma di cui all'articolo 50-ter, le informazioni, ove disponibili in formato digitale idoneo, relative alla qualifica di tutore, di curatore o di amministratore di sostegno del soggetto che richiede l'accesso ai servizi in rete quale rappresentante del soggetto tutelato.

4. I gestori di identità digitale, tramite la piattaforma di cui al comma 5, verificano l'esistenza di eventuali deleghe conferite al cittadino che effettua l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni.

5. Ai fini di cui al comma 1, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. realizza, gestisce e cura la manutenzione della piattaforma per la gestione delle deleghe. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'*articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*, in capo all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., nonché le responsabilità dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento. La realizzazione della piattaforma di cui al primo periodo rientra nel programma «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del PNC di cui all'*articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono definiti le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della piattaforma di cui al comma 5, nonché le tipologie di dati oggetto di trattamento e, in generale, le modalità e le procedure per assicurare il rispetto dell'*articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679*.

7. Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione della piattaforma di cui al comma 5, pari a 1.589.784 euro per l'anno 2024 ed a 3.070.216 euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse assegnate, nell'ambito del Fondo complementare al PNRR, per l'Investimento 1.4 della Missione 1, Componente 1, di titolarità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.¹⁹⁰⁶

e) dopo l'*articolo 64-ter* è inserito il seguente:

«Art. 64-quater (Sistema di portafoglio digitale italiano - Sistema IT-Wallet) - 1. Al fine di valorizzare e rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter, nonché di favorire la diffusione e l'utilizzo di servizi in rete erogati da soggetti pubblici e privati, è istituito il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet).

¹⁹⁰⁶ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

2. Il Sistema IT-Wallet è costituito da una soluzione di portafoglio digitale pubblico (IT-Wallet pubblico), resa disponibile mediante il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis, nonché da soluzioni di portafoglio digitale private (IT-Wallet privato), rese disponibili dai soggetti privati interessati, previo accreditamento da parte dell'AglD, secondo le modalità di cui al comma 3.

3. Al fine di garantire la necessaria celere evoluzione del Sistema IT-Wallet, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato su proposta dell'AglD e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per i profili di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate apposite linee guida. Le linee guida di cui al primo periodo, adottate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e periodicamente aggiornate, definiscono:

- a) le caratteristiche tecniche e le modalità di adozione dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato da parte di cittadini e imprese, nonché la tipologia di servizi resi disponibili dalle soluzioni IT-Wallet;
- b) le modalità di accreditamento presso l'AglD dei soggetti privati fornitori delle soluzioni IT-Wallet privato;
- c) i servizi resi disponibili alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti privati accreditati, sia in qualità di erogatori di servizi, sia in qualità di erogatori di attestazioni elettroniche relative a prerogative, deleghe, caratteristiche, licenze o qualità di persone fisiche e giuridiche, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo-50-ter;
- d) gli standard tecnici adottati per garantire l'interoperabilità del Sistema IT-Wallet con le banche dati e i sistemi informativi della pubblica amministrazione e dei soggetti privati accreditati, inclusa la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, anche al fine di garantire la compatibilità dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato con precedenti sistemi di identità digitale e con i relativi sistemi di autenticazione per l'accesso in rete già predisposti;
- e) le misure da adottare sul piano tecnico e organizzativo per assicurare livelli di affidabilità, disponibilità e sicurezza adeguati al Sistema IT-Wallet;
- f) le modalità per la messa a disposizione del codice sorgente di tutte le componenti dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato, ai sensi dell'articolo 69.

4. La società di cui all'*articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 febbraio 2019, n. 12*, e la società di cui all'*articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116* provvedono, nel rispetto delle linee guida di cui al comma 3 del presente articolo, alla realizzazione e gestione della infrastruttura organizzativa e tecnologica necessaria per l'attuazione del Sistema IT-Wallet, assicurando, in particolare, la disponibilità dell'IT-Wallet pubblico e dei servizi necessari ai soggetti privati interessati a rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato. Alla società di cui

all'*articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116*, sono affidate la progettazione, la realizzazione, l'implementazione e la gestione dell'infrastruttura tecnologica dei sistemi di rilascio nonché la certificazione e la verifica delle attestazioni elettroniche di identità digitale, di quelle relative a prerogative, deleghe, caratteristiche, licenze o qualità presenti nelle banche dati della pubblica amministrazione e dei registri fiduciari per l'accreditamento dei soggetti coinvolti nei processi di rilascio, certificazione e verifica nonché per la verifica della validità e la gestione del ciclo di vita delle attestazioni elettroniche. Agli oneri occorrenti per rendere disponibili da parte degli Identity provider pubblici i servizi di verifica di cui al secondo periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, sono definiti:

- a) i compiti e le funzioni attribuiti a ciascuna delle società di cui al comma 4;
- b) la data a decorrere dalla quale l'IT-Wallet pubblico è reso disponibile, nonché il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti a rendere disponibili i dati e i documenti relativi a prerogative, deleghe, caratteristiche, licenze o qualità di persone fisiche e giuridiche sotto forma di attestazioni elettroniche ovvero a rendere disponibili i dati e i documenti per la generazione di attestazioni elettroniche, nonché ad avvalersi delle attestazioni elettroniche presenti nelle istanze e nelle dichiarazioni formulate nei loro confronti con esenzione dei controlli di cui al capo V del *testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*;
- c) la data a decorrere dalla quale i soggetti privati accreditati possono rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato;
- d) al fine di concorrere alla sostenibilità economica del Sistema IT-Wallet a regime e ferma restando la gratuità dell'emissione dell'IT-Wallet pubblico per cittadini e imprese, la tipologia di servizi che possono essere oggetto di remunerazione da parte del titolare del Wallet e dei soggetti privati accreditati in qualità di erogatori di servizi, incluse le relative indicazioni di costo.

6. Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione dell'infrastruttura tecnologica per l'attuazione del Sistema IT-Wallet, di cui al comma 4, pari a complessivi 102 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, quanto a 69 milioni di euro, a valere sulle risorse assegnate per l'Investimento 1.3 "Dati e interoperabilità" della Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA", del PNRR e, quanto a 33 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'*articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*.

7. Nelle more della piena funzionalità del Sistema IT-Wallet, sono rese disponibili, a richiesta, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis, le versioni digitali della Tessera sanitaria - Tessera europea di assicurazione di malattia (TS/TEAM), della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità. La verifica di validità di tali versioni digitali è consentita, anche a soggetti terzi, mediante funzionalità rese disponibili dal punto di accesso telematico. La versione digitale della TS/TEAM è disponibile secondo le modalità previste dal *regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018*, concernente lo sportello digitale unico. I dati e i documenti necessari per la generazione delle versioni digitali della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità sono resi disponibili, rispettivamente, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) alla società di cui all'*articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116*, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del presente codice. Salvo gli utilizzi previsti della TS/TEAM in qualità di Carta Nazionale dei Servizi, la versione digitale della TS/TEAM ha lo stesso valore, per la fruizione di servizi erogati online o in presenza, del documento rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze su supporto plastificato ai sensi dell'*articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, e dell'*articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*. La patente di guida mobile è la versione digitale della patente di guida di cui un conducente residente in Italia ai sensi dell'*articolo 118-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, è titolare. Tale patente mobile consente la verifica, tramite collegamento con l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'*articolo 226, comma 10, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992*, dell'esistenza e della validità del diritto alla guida del suo titolare ed è equipollente a documento di identità dello stesso. Ai fini della circolazione sul territorio nazionale la patente di guida mobile soddisfa gli obblighi di cui all'*articolo 180, comma 1, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992*».¹⁹⁰⁷

2. Ai fini dell'inserimento nell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS) di cui all'*articolo 62-quinquies del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, il Ministero dell'università e della ricerca trasmette all'ANIS, entro il 30 giugno 2025, i dati relativi ai titoli di studio conseguiti, acquisiti nell'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore di cui all'*articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 luglio 2003, n. 170*.

3. Ai fini del rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche, della valorizzazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all'*articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, nonché

¹⁹⁰⁷ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, sono attribuiti rispettivamente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in misura non inferiore al 51 per cento, e, per la restante quota di partecipazione, al fornitore del servizio universale di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261*, i diritti di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA S.p.A., di cui all'*articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 febbraio 2019, n. 12*. Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con le parti acquirenti e con oneri a carico delle stesse. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. Le somme oggetto del corrispettivo di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.¹⁹⁰⁸

3-bis. In caso di acquisto sulla base dell'opzione di cui al comma 3, il fornitore del servizio universale di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261*, non può stipulare i patti parasociali di cui all'*articolo 2341-bis, lettera c), del codice civile*. Resta fermo quanto previsto dalla *legge 10 ottobre 1990, n. 287*, in materia di operazioni di concentrazione.¹⁹⁰⁹

3-ter. La società PagoPA S.p.A. adegua il proprio statuto mediante il recepimento delle seguenti prescrizioni:

- a) l'amministratore unico o l'organo delegato è designato dal socio che detiene la maggioranza delle azioni rappresentative del capitale sociale;
- b) in caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, la maggioranza dei suoi membri è designata dal socio che detiene la maggioranza delle azioni rappresentative del capitale sociale e le proposte di deliberazione in materia di servizi prestati tramite le piattaforme di cui all'*articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, e all'*articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, nonché di nomina e revoca dei dirigenti con responsabilità strategica sono riservate all'organo delegato.¹⁹¹⁰

3-quater. Al fine della tutela dei principi di non discriminazione, neutralità e imparzialità, la società PagoPA S.p.A. garantisce la parità di trattamento tra i prestatori di servizi di pagamento aderenti alla piattaforma di cui all'*articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, e adotta gli opportuni presidi gestionali e organizzativi funzionali anche a evitare lo sfruttamento di informazioni commercialmente sensibili relative ai servizi prestati dalla medesima società. Entro il 30 giugno di ogni anno, la società PagoPA S.p.A. trasmette all'Autorità politica delegata in materia di innovazione

¹⁹⁰⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹⁰⁹ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹¹⁰ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

tecnologica una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti in ottemperanza a quanto disposto dal presente comma e provvede alla sua pubblicazione nel proprio sito internet.¹⁹¹¹

4. All'*articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 febbraio 2019, n. 12*, al primo periodo, le parole: «interamente partecipata dallo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «controllata, anche indirettamente, dallo Stato».

5. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR nella Missione 1, Componente 1 - "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza PA", all'*articolo 4, comma 1, alinea, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 20 dicembre 2019, n. 159*, dopo le parole: «terza missione», sono aggiunte le seguenti: «, nonché alla società PagoPA S.p.A., di cui all'*articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 febbraio 2019, n. 12*».

5-bis. Al fine di ridurre il divario digitale del Paese attraverso la creazione di reti ultraveloci e di garantire la tempestiva ed efficace attuazione degli investimenti previsti dal Piano "Italia a 1 Giga", inserito nella Missione 1, Componente 2, Investimento 3 "Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G)", del PNRR, tenuto conto dell'esito delle verifiche propedeutiche all'esecuzione dei lavori e allo scopo di realizzare la copertura di aree omogenee in ciascun lotto, i beneficiari dei contributi pubblici adempiono gli obblighi previsti dalle convenzioni in vigore con la società Infratel Italia S.p.A. collegando anche i numeri civici posti in prossimità e aventi le medesime caratteristiche di quelli da collegare sulla base delle medesime convenzioni, individuati all'esito delle suddette verifiche, fermi restando il termine finale dell'esecuzione dell'opera, il numero complessivo di numeri civici da collegare, ivi compreso il numero di quelli situati nelle aree remote previsto dal citato Investimento 3 del PNRR, e l'onere complessivo dell'investimento assunto dai beneficiari all'esito della procedura di gara. I numeri civici collegati ai sensi del primo periodo sono computati ai fini del raggiungimento del numero complessivo dei collegamenti da effettuare in base alle convenzioni in vigore con la società Infratel Italia S.p.A. Per le finalità di cui al secondo periodo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede, mediante la sottoscrizione di atti aggiuntivi alle citate convenzioni in vigore con la società Infratel Italia S.p.A., alla definizione delle modalità di individuazione, per ciascun lotto, dei numeri civici posti in prossimità e aventi le medesime caratteristiche di quelli da collegare sulla base delle predette convenzioni nonché del termine per l'individuazione di tali numeri civici di prossimità, che, in ogni caso, non deve superare trenta giorni dalla data di sottoscrizione dei citati atti aggiuntivi. In caso di mancato rispetto del termine indicato negli atti aggiuntivi, la Cabina di regia per il PNRR, di cui all'*articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*, previa istruttoria della Struttura di missione PNRR di cui all'*articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 aprile 2023, n. 41*, propone l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'*articolo 12 del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021*, per assicurare la celere attuazione degli investimenti previsti dal citato

¹⁹¹¹ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

Piano "Italia a 1 Giga". Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.¹⁹¹²

Art. 20-bis. Disposizioni urgenti per la digitalizzazione dei servizi di trasporto di merci¹⁹¹³

1. Al fine di incrementare la capacità logistica nazionale, attraverso la semplificazione di procedure, processi e controlli finalizzati alla dematerializzazione documentale e allo scambio informatico di dati e informazioni, in coerenza con la Riforma 2.2 "Interoperabilità della piattaforma logistica nazionale (PLN) per la rete dei porti, al fine di introdurre la digitalizzazione dei servizi di trasporto passeggeri e merci" della Missione 3, Componente 2, del PNRR, le Autorità di sistema portuale, entro il 30 giugno 2024, garantiscono l'interoperabilità tra i sistemi Port Community System delle medesime Autorità e la piattaforma logistica nazionale per la rete dei porti, mediante la realizzazione di un sistema digitale che consenta lo scambio di dati tra le amministrazioni pubbliche, a esclusione di quelli contenuti nelle banche di dati a uso della Polizia di Stato, e i soggetti privati operanti nel settore del trasporto di merci e della logistica. Il sistema di cui al primo periodo è dotato di servizi standard relativi ai sistemi Port Community System interoperabili con le pubbliche amministrazioni e compatibili con le disposizioni del regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale nonché dall'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del comma 1 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 21. Misure in materia di digitalizzazione e dematerializzazione documentale delle pubbliche amministrazioni

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione dei processi di dematerializzazione e digitalizzazione documentale delle pubbliche amministrazioni connessi agli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le pubbliche amministrazioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, del supporto tecnico-operativo dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.¹⁹¹⁴

2. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e nell'ambito del programma "Servizi digitali e cittadinanza digitale" del

¹⁹¹² Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56.

¹⁹¹³ Articolo inserito dalla legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56.

¹⁹¹⁴ Comma così modificato dalla legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56.

PNC, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri può ricorrere, mediante apposita convenzione, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per la realizzazione di progetti pilota per investimenti relativi alla definizione di modelli per la dematerializzazione degli archivi cartacei e per la digitalizzazione dei relativi processi caratterizzati da elevata replicabilità.¹⁹¹⁵

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. può avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione, di concessionari di pubblici servizi, ivi incluse società da questi controllate, che siano, anche nell'ambito del relativo gruppo societario, dotati di infrastrutture fisiche e digitali già operative e capillari su tutto il territorio nazionale e di piattaforme tecnologiche integrate caratterizzate da elevati livelli di sicurezza informatica e che siano, anche in relazione a società da questi controllate, gestori di identità digitale in possesso della qualificazione quali prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai sensi dell'*articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, presso l'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione.¹⁹¹⁶

Art. 22. Disposizioni urgenti in materia di personale

1. Al *decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2021, n. 113*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 11*:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «o titoli equipollenti o equiparati» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero deve aver conseguito i titoli di studio anzidetti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso sempreché alla suddetta data avesse superato l'ultimo esame previsto dal corso di laurea»;

2) al comma 4:

2.1) all'alinea, le parole «l'intero periodo sempre presso la sede di prima assegnazione» sono sostituite dalle seguenti: «almeno due anni consecutivi»;

2.2) alla lettera d) il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;

2.3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, ai sensi dell'*articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487*, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato»,¹⁹¹⁷

b) all'*articolo 14*:

¹⁹¹⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹¹⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹¹⁷ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

- 1) al comma 11, terzo periodo, le parole: «per uno solo dei distretti» sono sostituite dalle seguenti: «per una o più sedi dei distretti»;
 - 2) dopo il comma 12-ter è inserito il seguente: «12-quater. Se il lavoratore assunto a tempo determinato alle dipendenze del Ministero della giustizia ai sensi degli articoli 11 e 13 risulta vincitore di un concorso indetto per l'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze di una pubblica amministrazione diversa dal Ministero della giustizia, la data di immissione in ruolo può essere differita fino al termine del rapporto a tempo determinato e non oltre il 30 giugno 2026, previo assenso di tale amministrazione e del lavoratore interessato.»;
- c) dopo l'*articolo 16* è inserito il seguente:

«Art. 16-bis (Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato).

1. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, e dell'articolo 13, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico, con possibilità di scorrimento fra i distretti.

2. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a procedere, nel limite di ottanta unità da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL), Comparto funzioni centrali e di dieci unità da inquadrare nell'area degli assistenti del medesimo CCNL e con corrispondente incremento della dotazione organica del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, alla stabilizzazione nei propri ruoli, previa selezione comparativa, dei dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 2.457.650 per l'anno 2026 e ad euro 4.915.299 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.265.690 per l'anno 2026 e euro 2.531.379 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui

all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*.¹⁹¹⁸

2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dall'*articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 10 agosto 2023, n. 112*, è prorogata al biennio 2024-2025 l'autorizzazione ad assumere settanta unità di personale dirigenziale di livello non generale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica. Per l'espletamento delle procedure concorsuali relative all'assunzione del personale di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 935.200 per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'*articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023*.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2.1) e 2.3), si applicano anche agli addetti all'ufficio per il processo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Per l'espletamento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni dei profili professionali di cui all'*articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021*, una quota delle risorse ricompresa nel limite di spesa previsto dal *comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 80 del 2021* afferenti all'investimento M1C1 - 1.8 del PNRR, dai conti correnti di cui all'*articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178* e non utilizzata per le finalità di cui al comma 1 del medesimo *articolo 16*, pari ad euro 2.350.000, è destinata ad incrementare per l'anno 2024 le risorse autorizzate dall'*articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 80 del 2021*.

5. All'*articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*, di cui al *decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, dopo le parole: «analisi e comparazione della grafia» è inserita la seguente: «, trascrizione,»;
- b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria.».

6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'*articolo 67, comma 5-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*, approvate con *decreto legislativo n. 271 del 1989*, le ulteriori categorie dell'albo dei periti e i settori di specializzazione di ciascuna categoria sono quelli di cui agli *allegati A e B al decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 2023, n. 109*, ove compatibili.

7. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia sono

¹⁹¹⁸ Lettera corretta da *Comunicato 5 marzo 2024*, pubblicato nella G.U. 5 marzo 2024, n. 54 e, successivamente, così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

aggiornate le specifiche tecniche previste dall'*articolo 16-novies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*.¹⁹¹⁹

Art. 23. Incentivi per gli uffici giudiziari per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR il Ministero della giustizia rileva, per ciascun ufficio giudiziario, la percentuale di riduzione dei procedimenti civili pendenti per ciascuna delle annualità di attuazione del PNRR e procede all'individuazione dei corrispondenti obiettivi annuali.

2. Per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Ministero della giustizia può individuare una quota delle risorse di cui all'investimento M1C1 - 1.8. del PNRR, comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, da destinare all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale amministrativo del Ministero della giustizia.¹⁹²⁰

3. Le risorse di cui al comma 2 sono corrisposte al personale amministrativo degli uffici giudiziari che riducono i procedimenti civili pendenti, in relazione al grado di conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e sulla base dei criteri previsti dalla contrattazione integrativa, nel limite del 15 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo. L'eventuale quota di risorse non attribuibile al personale in base ai predetti criteri è versata dal Ministero della giustizia in favore dei conti correnti di tesoreria di cui all'*articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*.

4. La quota parte di risorse individuate dal Ministero della giustizia per le finalità di cui al comma 2 sono versate, negli anni 2024 e 2025, dai conti correnti di tesoreria di cui all'*articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.¹⁹²¹

Art. 23-bis. Applicazione straordinaria di magistrati per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR¹⁹²²

1. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12*, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazione di magistrati al di fuori del distretto in cui prestano servizio, diretto ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e abbattimento delle pendenze previsti dal PNRR. A tal fine il Consiglio, con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procede all'individuazione degli uffici giudiziari di primo e secondo grado destinatari delle applicazioni straordinarie, delle macromaterie rilevanti ai

¹⁹¹⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹²⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹²¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹²² Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di 60 unità, e bandisce la procedura di interpello.

2. Gli uffici giudiziari destinatari delle applicazioni straordinarie sono individuati, indipendentemente dall'integrale copertura del relativo organico, dal Consiglio superiore della magistratura, in collaborazione con il Ministero della giustizia, tra quelli in cui la percentuale di riduzione dei procedimenti civili rispetto agli obiettivi del PNRR è inferiore al valore medio nazionale.

3. Sono ammessi a partecipare all'interpello previsto dal comma 1 i magistrati che, congiuntamente:

- a) prestano servizio negli uffici in cui il numero e il tempo medio prevedibile di definizione dei procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR sono inferiori ai rispettivi valori medi nazionali e in cui l'applicazione non determina una scoperta superiore al 20 per cento;
- b) svolgono funzioni giudicanti civili o le hanno svolte per almeno due anni negli ultimi dieci anni.

4. L'applicazione straordinaria ha durata sino al 30 giugno 2026 e non è rinnovabile né prorogabile.

5. Entro trenta giorni dalla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura di cui al comma 1, il presidente dell'ufficio destinatario delle applicazioni straordinarie individua i procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR maturi per la decisione e predispone un programma di definizione ai fini dell'assegnazione dei suddetti procedimenti ai magistrati applicati sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, con provvedimento immediatamente esecutivo.

6. I magistrati applicati sono destinati in via esclusiva alla definizione dei procedimenti di cui al comma 5.

7. In deroga all'*articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149*, le disposizioni di cui agli *articoli 189 e 281-sexies del codice di procedura civile*, nel testo modificato dallo stesso *decreto legislativo n. 149 del 2022*, si applicano anche ai procedimenti di cui al comma 5 del presente articolo. Il magistrato applicato fissa, con decreto, la data dell'udienza di discussione orale o di rimessione della causa in decisione, assegnando i termini previsti; con lo stesso decreto può formulare una proposta transattiva o conciliativa. Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, non può far parte del collegio più di un magistrato applicato.

8. Il presidente dell'ufficio destinatario delle applicazioni straordinarie vigila sull'andamento del programma di definizione e trasmette semestralmente apposita relazione al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della giustizia.

9. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento all'interpello di cui al comma 1 ha diritto, ai fini del primo trasferimento in uffici di grado pari a quello occupato in precedenza, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni nonché, durante l'applicazione, a un'indennità in misura corrispondente a quella di cui all'*articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133*, per il periodo di effettivo servizio in applicazione straordinaria. L'effettivo servizio non comprende i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli *articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della*

paternità, di cui al *decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa. L'indennità non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'*articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97*.

10. Per l'attuazione del comma 9, una quota delle risorse di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 "Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi", del PNRR, nel limite di euro 2.467.735 per l'anno 2024, di euro 3.398.205 per l'anno 2025 e di euro 1.699.103 per l'anno 2026, è versata, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'*articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Art. 24. Norme in materia di giustizia tributaria¹⁹²³

1. All'*articolo 1 della legge 31 agosto 2022, n. 130*, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«10-bis. Nell'ambito delle facoltà assunzionali dei magistrati tributari previste dal comma 10, per l'anno 2024, e in deroga agli *articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545*, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, bandisce un concorso per il reclutamento di 68 unità di magistrati, aumentate delle unità non assunte ai sensi del comma 10, primo periodo, con le specifiche modalità di seguito definite. Alla procedura concorsuale di cui al presente comma non si applica la riserva di posti di cui al comma 3. La procedura concorsuale di cui al presente comma è articolata in una prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale. La prova preselettiva, che può avere luogo anche in sedi decentrate e in date o sessioni diverse, è realizzata con l'ausilio di strumenti informatizzati, e consiste nella soluzione di settantacinque quesiti a risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di sessanta minuti, attinenti alle materie di diritto civile, diritto processuale civile, diritto tributario, diritto processuale tributario e diritto commerciale. La valutazione della prova preselettiva è effettuata sulla base del punteggio attribuito con i criteri individuati nel bando di concorso. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonché per l'organizzazione della preselezione, di Enti, aziende o Istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane. La commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti di cui al sesto periodo, che saranno pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze in data antecedente a quella individuata per lo svolgimento della prova preselettiva fissata nel bando di concorso. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla determinazione del punteggio complessivo. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi alle prove scritte coloro che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato che risulta ammesso. Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi comunque alla prova scritta:

¹⁹²³ Rubrica così sostituita dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

- a) i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'*articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183*;
- b) i magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili;
- c) i procuratori e gli avvocati dello Stato;
- d) i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all'80 per cento, in base all'*articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*.

10-ter. La prova scritta di cui al comma 10-bis consiste nello svolgimento di due elaborati tra i tre indicati dall'*articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545*. Gli elaborati da svolgersi durante le prove scritte sono individuati mediante sorteggio da effettuarsi nell'imminenza della prova. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi in ciascun elaborato della prova scritta. Non si procede alla correzione del secondo elaborato qualora la valutazione dell'elaborato della prima prova scritta svolta risulti inferiore a diciotto trentesimi. Resta ferma per la prova orale la disciplina di cui all'*articolo 4, commi 4 e 5, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992*. Il mancato superamento della prova scritta o della prova orale rileva ai fini e per gli effetti dell'*articolo 4-bis, comma 1, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992*. La commissione di concorso di cui all'*articolo 4-quater del decreto legislativo n. 545 del 1992* è nominata nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Per quanto non espressamente previsto nel presente comma, si applica la disciplina di cui agli *articoli 4 e seguenti del decreto legislativo n. 545 del 1992*, in quanto compatibile.

10-quater. I magistrati tributari risultati vincitori all'esito del concorso di cui al comma 10-bis che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sono giudici tributari inseriti nel ruolo unico di cui all'*articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183*, o magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari in servizio non sono tenuti allo svolgimento del tirocinio formativo di cui all'*articolo 4-quinquies del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545*».¹⁹²⁴

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, bandisce la procedura concorsuale di cui all'*articolo 1, commi 10-bis e 10-ter, della legge 31 agosto 2022, n. 130*, come inseriti dal comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.¹⁹²⁵

2-bis. Al *decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 4-quinquies, comma 1*:

¹⁹²⁴ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹²⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

- 1) al primo periodo, le parole: «di almeno sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «articolato in due sessioni consecutive della durata di tre mesi ciascuna»;
- 2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nella seconda sessione trimestrale di cui al primo periodo e nell'ipotesi di cui al comma 2, al magistrato tributario in tirocinio è assegnato un carico di lavoro fissato con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria»;
- b) all'*articolo 5-bis*, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o da altri enti pubblici»;
- c) all'*articolo 6*, comma 2:
 - 1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avuto riguardo anche ai carichi esigibili definiti per i magistrati e i giudici tributari»;
 - 2) il secondo periodo è soppresso;
- d) all'*articolo 24*, comma 1:
 - 1) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
«g-bis) stabilisce annualmente i carichi esigibili, distintamente, per i magistrati tributari e per i giudici tributari»;
 - 2) alla lettera m-bis), le parole: «di componenti» sono sostituite dalle seguenti: «di magistrati e di giudici tributari».¹⁹²⁶

Art. 25. Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi

1. Al codice di procedura civile, di cui al *regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 546*, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro.»;
- b) dopo l'*articolo 551* è inserito il seguente:¹⁹²⁷
«Art. 551-bis (Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi). - Salvo che sia già stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l'estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni

¹⁹²⁶ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹²⁷ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma.

Al fine di conservare l'efficacia del pignoramento, nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale di cui al primo comma il creditore pignorante o il creditore intervenuto a norma dell'articolo 525 può notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio. La dichiarazione contiene l'indicazione della data di notifica del pignoramento, dell'ufficio giudiziario innanzi al quale è pendente la procedura esecutiva, delle parti, del titolo esecutivo e del numero di ruolo della procedura, nonché l'attestazione che il credito persiste. Se la dichiarazione di interesse è notificata dal creditore intervenuto, la stessa contiene anche la data di deposito dell'atto di intervento. La dichiarazione di interesse è depositata nel fascicolo dell'esecuzione, a pena di inefficacia della stessa, entro dieci giorni dall'ultima notifica. Se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia del medesimo si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificata e depositata la dichiarazione di interesse.

In mancanza della notifica della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma, il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall'articolo 546 decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento previsto dal primo comma.

Il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono più, dall'ultima delle notifiche ai medesimi.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se l'esecuzione è sospesa.»;

c) all'*articolo 553*:

- 1) al primo comma, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «La notifica dell'ordinanza di assegnazione è accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati necessari per provvedere al pagamento previsti dall'articolo 169-septies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. L'obbligo di pagamento decorre, per il terzo, dalla notifica dell'ordinanza di assegnazione e della dichiarazione di cui al secondo periodo.»;
- 2) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: «I crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo se l'ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione, unitamente alla dichiarazione di cui al primo comma, secondo periodo. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell'ordinanza e della dichiarazione.

L'ordinanza di assegnazione, pronunciata entro il termine previsto dall'articolo 551-bis, primo comma, diventa inefficace se non è notificata al terzo entro i sei mesi successivi alla scadenza del medesimo termine di cui all'articolo 551-bis, primo comma.

Fermo quanto previsto dal primo comma, terzo periodo, l'ordinanza di assegnazione è comunicata dalla cancelleria ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto

domicilio digitale speciale ai sensi dell'*articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*»;

- d) all'*articolo 630*, secondo comma, al secondo periodo, dopo le parole: «a cura del cancelliere», sono inserite le seguenti: «alle parti,» e dopo le parole: «fuori dall'udienza», sono inserite le seguenti: «e, in ogni caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'*articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*».

2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al *regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 36* è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- «Il terzo pignorato può accedere al fascicolo senza necessità di autorizzazione del giudice.»;
- b) al Titolo IV, alla rubrica del Capo II, dopo la parola: «mobiliare» sono aggiunte le seguenti: «e presso terzi»;¹⁹²⁸
- c) dopo l'*articolo 169-sexies* è inserito il seguente:
- «Art. 169-septies - (Informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati) - La dichiarazione prevista dall'*articolo 553, primo comma, del codice* contiene le seguenti informazioni:
- 1) il numero di ruolo della procedura, l'indicazione del titolo esecutivo, i dati anagrafici e il codice fiscale del creditore e, se diverso, anche del destinatario del pagamento;
 - 2) l'importo dovuto, comprensivo del dettaglio degli interessi, degli accessori e delle spese;
 - 3) l'identificativo del conto di pagamento ovvero l'indicazione di altra modalità di esecuzione del pagamento.».¹⁹²⁹

3. L'*articolo 551-bis* del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applica anche alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il pignoramento di crediti presso terzi pendente da almeno otto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto perde efficacia se il creditore procedente o il creditore intervenuto non procedono alla notifica della dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio entro il termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.¹⁹³⁰

4. I crediti già assegnati ai sensi dell'*articolo 553 del codice di procedura civile* alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di produrre interessi se l'ordinanza

¹⁹²⁸ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹²⁹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹³⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

di assegnazione, che non sia stata antecedentemente notificata, non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla data medesima unitamente alla dichiarazione di cui all'articolo 553, primo comma, secondo periodo, introdotto dal comma 1, lettera c), numero 1), del presente articolo. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell'ordinanza e della dichiarazione.¹⁹³¹

5. Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono decorsi almeno otto anni dalla notifica al terzo del pignoramento ed è stata pronunciata ordinanza di assegnazione, quest'ultima perde efficacia se non è notificata nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall'*articolo 546 del codice di procedura civile*.

Art. 25-bis. Disposizioni per favorire l'impiego di mezzi telematici per le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati¹⁹³²

1. Al fine di semplificare il procedimento di notificazione e favorire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza del sistema giudiziario, funzionali all'attuazione del PNRR, all'*articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. È consentita la notificazione tramite un invio postale generato con mezzi telematici. A tal fine, nella relazione di notificazione il notificante dà atto delle modalità di invio e indica il nome, il cognome, la residenza o dimora o domicilio del destinatario, nonché il domicilio del notificante, il numero del registro cronologico di cui all'articolo 8 e gli elementi previsti dal comma 2 del presente articolo. L'atto è sottoscritto digitalmente dal notificante nel rispetto della normativa processuale, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'ufficiale postale appone la propria firma digitale o un sigillo elettronico qualificato sul documento informatico, stampa la copia da notificare e l'avviso di ricevimento e confeziona il piego raccomandato, riportando su ciascuna pagina della copia da notificare il numero identificativo dell'invio postale e attestando la conformità della copia al documento informatico trasmesso. Nell'avviso di ricevimento sono contenute le indicazioni di cui al comma 2».

Art. 26. Modifiche al *decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 2*, comma 1:
 - 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

¹⁹³¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹³² Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

- «a) "casellario giudiziale" è la base dati di interesse nazionale ai sensi dell'*articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, che contiene l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati;»; (78)
- 2) alle lettere a-bis), b), c) e d), le parole: «l'insieme dei dati relativi a» sono sostituite dalle seguenti: «la base di dati ai sensi dell'*articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, che contiene i»;¹⁹³³
- 3) la lettera p) è sostituita dalla seguente:
- «p) "ufficio centrale" è l'ufficio presso la direzione generale degli affari interni del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia;»;
- 4) dopo la lettera p-bis) è inserita la seguente:
- «p-ter) «DGSIA» è la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della giustizia;»;
- 5) alla lettera q), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;
- 6) dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:
- «q-bis) «PDND» è la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, di cui all'*articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, che assicura la condivisione della base dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi.»;¹⁹³⁴
- b) all'*articolo 28*:
- 1) al comma 6, lettera b), dopo le parole: «nelle more» sono inserite le seguenti: «dell'accreditamento alla PDND,»;
- 2) al comma 7, le parole: «Nei certificati» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi di cui al comma 7-bis, nei certificati»;
- 3) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
- «7-bis. Per le richieste relative a procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, il certificato generale riporta, oltre a tutte le iscrizioni di cui al comma 3, anche le condanne di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alle contravvenzioni punibili con la sola ammenda. Per le richieste relative ai procedimenti amministrativi riguardanti autorizzazioni in materia di armi, munizioni ed esplosivi il certificato generale contiene tutte le iscrizioni a carico di un determinato soggetto, comprese quelle indicate al comma 7»;¹⁹³⁵

¹⁹³³ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹³⁴ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹³⁵ Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

- c) all'*articolo 39*, comma 1, dopo la parola: «avviene» sono inserite le seguenti: «mediante accreditamento alla PDND. Nelle more dell'accREDITamento alla PDND, la consultazione avviene»;
- d) all'*articolo 42*:
- 1) al comma 1, le parole da: «decreto dirigenziale» a: «dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento del Direttore generale della DGSIA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale»;
 - 2) al comma 1-bis, dopo le parole: «dati personali» sono aggiunte le seguenti: «e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale»;
- e) dopo l'*articolo 42* è aggiunto il seguente:¹⁹³⁶
- «Art. 42-bis (Gestione del sistema informatico).
1. Il sistema informatico è gestito dalla DGSIA.
 2. Ferme restando le competenze dell'Ufficio del casellario centrale, la DGSIA:
 - a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle iscrizioni relative ai minorenni;
 - b) raccoglie e conserva i dati immessi nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
 - c) conserva i dati raccolti adottando le più idonee modalità tecniche al fine di consentirne l'immediato utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente andati persi;
 - d) conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati;
 - e) gestisce le modalità tecniche di funzionamento del sistema di cui all'articolo 42, relative all'iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati nelle procedure degli e tra gli uffici;
 - f) adotta le iniziative tecniche necessarie per garantire il pieno svolgimento delle funzioni del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
 - g) assicura l'accREDITamento alla PDND della base dati del casellario giudiziale, dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.»;

¹⁹³⁶ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

- f) all'*articolo 43*, comma 1, le parole da: «con decreto dirigenziale» a: «le tecnologie,» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del Direttore generale della DGSIA, di intesa con il Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale».

Art. 27. Modifiche al *decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, in materia di giustizia riparativa

1. Al *decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 92*:
- 1) al comma 1, le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2023»;
 - 2) al comma 2, le parole: «nell'ultimo quinquennio» sono sostituite dalle seguenti: «nel quinquennio precedente il 31 dicembre 2023» e le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2023»;¹⁹³⁷
- b) all'*articolo 93*, comma 1, le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2023».

Capo VII

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti

Art. 28. Disposizioni per la realizzazione degli interventi ferroviari finanziati dal PNRR

1. Nelle more dell'aggiornamento, secondo le modalità di cui all'*articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112*, del contratto di programma, parte investimenti, sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete ferroviaria italiana S.p.A. in relazione al periodo programmatico 2022-2026, approvato con *delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) nella seduta del 2 agosto 2022*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2022, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1 del PNRR, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, al fine di consentirne l'immediata realizzazione. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo si provvede altresì alla ricognizione delle risorse nazionali che si rendono disponibili a seguito della rimodulazione del PNRR per le misure di competenza del

¹⁹³⁷ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da finalizzare nell'ambito dell'aggiornamento per l'anno 2024 del contratto di programma - parte investimenti.¹⁹³⁸

Capo VIII

Disposizioni urgenti in materia di lavoro

Art. 29. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

1. All'*articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché» sono sostituite dalle seguenti: «all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché»;
- b) dopo il *comma 1175* è inserito il seguente:
«1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.».

2. All'*articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto»;¹⁹³⁹
- b) al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Il presente comma si applica anche nelle ipotesi dell'utilizzatore che ricorra alla

¹⁹³⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹³⁹ Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, nonché ai casi di appalto e di distacco di cui all'articolo 18, comma 5-bis.».

3. All'*articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, alla lettera d), il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di cui all'*articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 aprile 2002, n. 73* e del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'*articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, all'*articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136*, e all'*articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66*».¹⁹⁴⁰

4. All'*articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, sono apportate le seguenti modificazioni:¹⁹⁴¹

- a) al comma 1:
 - 1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), è punito con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.»;
 - 2) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a due mesi o dell'ammenda da euro 600 a euro 3.000.»;
 - 3) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), è punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 900 ad euro 4.500»;
 - 4) il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a quarantacinque giorni o dell'ammenda da euro 300 a euro 1.500.»;
- b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»;
- c) al comma 5-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»;
- d) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:

¹⁹⁴⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹⁴¹ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

«5-ter. Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

5-quater. Gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.

5-quinquies. L'importo delle pene pecuniarie proporzionali previste dal presente articolo, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

5-sexies. Il venti per cento dell'importo delle somme versate in sede amministrativa, ai sensi dell'*articolo 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124* e dell'*articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758*, per l'estinzione degli illeciti di cui al presente articolo, sono destinate alle finalità di cui all'*articolo 1, comma 445, lettera e), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, secondo le modalità ivi previste, fermi restando i limiti di cui alla lettera g) del medesimo *comma 445*».¹⁹⁴²

5. L'*articolo 38-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81*, è abrogato.¹⁹⁴³

6. All'*articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197*, il *comma 354* è sostituito dal seguente: «354. In caso di superamento del limite di durata previsto dal comma 344, il rapporto di lavoro di cui ai commi da 343 al presente comma, oggetto della comunicazione di cui al comma 346, si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che la violazione del comma 344 da parte dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi del comma 345. Non si applica la procedura di diffida di cui all'*articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124*».

7. All'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito internet istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL». L'iscrizione nell'elenco informatico di cui al primo periodo è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al *regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*, e produce esclusivamente gli effetti di cui al comma 8.¹⁹⁴⁴

¹⁹⁴² Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹⁴³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹⁴⁴ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

8. I datori di lavoro, cui è stato rilasciato l'attestato di cui al comma 7, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL, ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.¹⁹⁴⁵

9. In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisiti dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.

10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'*articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 settembre 2020, n. 120*.¹⁹⁴⁶

11. Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'*articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*.¹⁹⁴⁷

12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all'acquisizione, da parte del Direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell'attestazione di congruità. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori.¹⁹⁴⁸

13. All'accertamento della violazione di cui ai commi 11 e 12, nonché, nel caso di appalti privati, all'irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, ferme restando le rispettive competenze previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici e privati.

14. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

¹⁹⁴⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹⁴⁶ Comma così sostituito dall'*art. 28, comma 1, D.L. 7 maggio 2024, n. 60*.

¹⁹⁴⁷ Comma così sostituito dall'*art. 28, comma 1, D.L. 7 maggio 2024, n. 60*.

¹⁹⁴⁸ Comma così sostituito dall'*art. 28, comma 1, D.L. 7 maggio 2024, n. 60*.

15. Al fine di promuovere il miglioramento, anche in via progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti e di favorire la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, a decorrere dalla data che sarà comunicata dall'INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 previste dal comma 18 e fino al 31 dicembre 2025, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell'indennità di accompagnamento, di cui all'*articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18*, è riconosciuto per un periodo massimo di ventiquattro mesi un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.¹⁹⁴⁹

16. Il datore di lavoro destinatario della prestazione di cui al comma 15 deve possedere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ai sensi dell'*articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159*, in corso di validità, non superiore a euro 6.000.¹⁹⁵⁰

17. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'*articolo 1, terzo comma, numeri da 1) a 5), del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403*.¹⁹⁵¹

18. L'esonero contributivo di cui ai commi da 15 a 17 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, 27,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2028, a valere sul programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, subordinatamente alla modifica del Programma ed all'ammissione della misura al finanziamento, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi da 15 a 17 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.

19. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al *decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*, sono apportate le seguenti modificazioni:¹⁹⁵²

a) l'*articolo 27* è sostituito dal seguente:

¹⁹⁴⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹⁵⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹⁵¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹⁵² Alinea così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

«Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).

1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'*articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.

4. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.

5. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di

crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze di ingiunzione di cui all'*articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689*, divenute definitive.

8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14.

9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14.

11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del presente decreto, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al *codice dei contratti pubblici*, di cui al *decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente.

12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all'*articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124*, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 8 del presente decreto.

13. L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.

14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'*articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023*»;¹⁹⁵³

b) all'*articolo 90*, comma 9:

1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell'attestazione di qualificazione SOA»;¹⁹⁵⁴

2) alla lettera c), le parole: «alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b) e b-bis)»;

c) all'*articolo 157*, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7, 9, lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo.»;

c- c-bis) dopo l'*allegato I* è inserito l'allegato I-bis, di cui all'allegato 2-bis annesso al presente decreto.¹⁹⁵⁵

20. Gli oneri derivanti dal comma 19, pari ad euro 3.250.000 per il 2024 ed euro 2.500.000 a decorrere dal 2025, sono a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro a decorrere dall'anno 2025 per il medesimo Ispettorato sono conseguentemente elevati nella misura di 2.500.000 euro i limiti di spesa di cui all'*articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge*

¹⁹⁵³ Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹⁵⁴ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹⁵⁵ Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.¹⁹⁵⁶

Art. 30. Misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo

1. Al fine di dare attuazione alla linea II della Missione 5, Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativa alla introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare rendendo maggiormente vantaggioso operare nell'economia regolare, a decorrere dal 1° settembre 2024, all'*articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), dopo le parole «maggiorato di 5,5 punti;» sono aggiunte le seguenti: «se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;»;
- b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'*articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 dicembre 1989, n. 389*. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura di cui al primo periodo della presente lettera;»;¹⁹⁵⁷

¹⁹⁵⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹⁵⁷ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

- c) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile di cui al primo periodo delle lettere a) e b) nella misura del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al primo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'*articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 dicembre 1989, n. 389*. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura di cui al primo periodo delle lettere a) e b).».¹⁹⁵⁸

2. A decorrere dal 1° settembre 2024, all'*articolo 116, comma 10, della legge n. 388 del 2000*, le parole: «si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.» sono sostituite dalle seguenti: «sono dovuti gli interessi legali di cui all'*articolo 1284 del codice civile*.».

3. All'*articolo 116, comma 15, della legge n. 388 del 2000* sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, le parole: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «nei seguenti casi» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di»;
- b) alla lettera a), le parole: «nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da» sono soppresse;
- c) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale per i quali siano stati adottati i provvedimenti di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario e comunque in tutti i casi di crisi che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e che rendono probabile l'insolvenza.».

4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono l'applicazione di regimi sanzionatori più favorevoli per il contribuente rispetto a quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, a decorrere dal 1° settembre 2024 l'INPS mette a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi ai

¹⁹⁵⁸ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi. Il contribuente può segnalare all'INPS eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti.

6. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS, assunta con la maggioranza assoluta dei componenti in carica, sono individuati i criteri e le modalità con cui gli elementi e le informazioni di cui al comma 5 sono messi a disposizione del contribuente e sono indicati, altresì, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente, le fattispecie di esclusione, i criteri, le modalità e i termini di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, nonché i livelli di assistenza e i rimedi per la regolarizzazione di eventuali inadempimenti contributivi. La deliberazione di cui al presente comma entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento.¹⁹⁵⁹

7. La regolarizzazione degli inadempimenti contributivi, secondo le modalità e i termini indicati con la deliberazione di cui al comma 6, comporta l'applicazione, in ragione della violazione contestata, delle seguenti sanzioni civili, ai sensi dell'*articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, come modificato dal comma 1 del presente articolo.¹⁹⁶⁰

- a) in caso di omissione contributiva, della sanzione, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- b) in caso di evasione contributiva, della sanzione, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

8. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al comma 7 è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'*articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 dicembre 1989, n. 389*. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applicano le misure di cui alle lettere a), prima e terza parte, e b), primo periodo, del comma 8 dell'*articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, come modificate dal comma 1 del presente articolo.¹⁹⁶¹

9. In caso di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento nei termini indicati ai sensi del comma 7, l'IN-PS procede alla notifica al contribuente dell'importo della contribuzione omessa con l'applicazione delle seguenti sanzioni civili, ai sensi dell'*articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, come modificato dal comma 1 del presente articolo.¹⁹⁶²

¹⁹⁵⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹⁶⁰ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹⁶¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹⁶² Alinea così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

- a) in caso di omissione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;¹⁹⁶³
- b) in caso di evasione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 60 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.¹⁹⁶⁴

10. Senza pregiudizio dell'eventuale ulteriore accertamento ispettivo, le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali, ivi compresi i contributi dovuti in caso di utilizzo di prestatori di lavoro formalmente imputati a terzi ovvero a titolo di responsabilità solidale, possono fondarsi su accertamenti eseguiti d'ufficio dall'INPS sulla base di elementi tratti anche dalla consultazione di banche di dati dell'Istituto medesimo o di altre pubbliche amministrazioni, alle quali l'Istituto possa accedere in base alla legislazione vigente, e dalla comparazione dei relativi dati, da cui si deducano l'esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi, esenzioni o agevolazioni, comunque denominati, in tutto o in parte non dovuti. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 1° settembre 2024.¹⁹⁶⁵

11. Per l'adempimento dei compiti di cui al comma 10, gli uffici dell'INPS possono:

- a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;
- b) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;
- c) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti o nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
- d) invitare ogni altro soggetto a esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi, nonché a rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall'INPS.

12. Gli inviti e le richieste di cui al comma 11 sono trasmessi, in via prioritaria, tramite posta elettronica certificata. Dalla data di notificazione decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore in ogni caso a quindici giorni.

13. Sulla base delle risultanze dell'attività accertativa effettuata d'ufficio, l'INPS può formare avviso di accertamento, da notificare al contribuente prioritariamente tramite posta elettronica certificata. Qualora il contribuente esegua il pagamento integrale dei contributi dovuti entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, si applica la

¹⁹⁶³ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹⁶⁴ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹⁶⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

sanzione civile nella misura di cui all'*articolo 116, comma 8, lettera b-bis), della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, introdotta dal comma 1 del presente articolo. L'INPS provvede alla notifica di un avviso di addebito ai sensi dell'*articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*.¹⁹⁶⁶

14. Nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo ovvero di opposizione all'avviso di addebito di cui al comma 13, la mancata comparizione all'invito di cui al comma 11, lettera a), ovvero l'omessa comunicazione, in tutto o in parte, dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi delle lettere b), c) e d) del medesimo comma 11 costituiscono argomenti di prova ai quali il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della decisione.

15. L'INPS provvede alle attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 e 14 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

16. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 7, 8 e 9, valutati in 16,8 milioni di euro per l'anno 2024 e 50,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, quanto a 16,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 50,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'*articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209*.

Art. 31. Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro

1. Al fine di rafforzare l'attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante il potenziamento del personale ispettivo preposto ai controlli sul territorio, le autorizzazioni alle assunzioni non utilizzate dall'Ispettorato nazionale del lavoro e previste dall'*articolo 13, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2021, n. 215*, e dall'*articolo 5-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 novembre 2019, n. 128*, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025.

2. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 250 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, con incremento della dotazione organica per le unità eccedenti.

¹⁹⁶⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

3. Ai fini dei commi 1 e 2, l'Ispettorato nazionale del lavoro è, altresì, autorizzato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione di cui all'*articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3, pari ad euro 325.000 per il 2024, relativi allo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché pari ad euro 2.500.000 per il 2025 e a euro 1.500.000 annui a decorrere dal 2026, riferiti agli oneri indiretti per l'assunzione di personale, sono a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 325.000 per l'anno 2024, euro 2.500.000 per il 2025 ed euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*. Agli oneri derivanti dalla assunzione del personale di cui al comma 2, pari ad euro 11.777.968 annui a decorrere dal 2025 si provvede.¹⁹⁶⁷

- a) quanto a 1.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'*articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 2019, n. 157*, di cui all'articolo 45, comma 1, del presente decreto;¹⁹⁶⁸
- b) quanto a 4.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'*articolo 39, commi da 1 a 12-ter e 14, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2020, n. 8*, di cui all'articolo 45, comma 2, del presente decreto;¹⁹⁶⁹
- c) quanto a 6.077.968 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,

¹⁹⁶⁷ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹⁶⁸ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹⁶⁹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.¹⁹⁷⁰

5. A decorrere dal 1° settembre 2024, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'*articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, è incrementato di 50 unità in soprannumero rispetto all'organico attuale.

6. All'*articolo 826, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, le parole: «660 unità» sono sostituite dalle seguenti: «710 unità»;
- b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) ispettori: 271;»;
- c) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) appuntati e carabinieri: 254;».

7. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 25 unità del ruolo ispettori e in 25 unità del ruolo appuntati e carabinieri.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5 a 7, pari a euro 380.810 per l'anno 2024, a euro 2.054.569 per l'anno 2025, a euro 2.385.722 per l'anno 2026, a euro 2.624.596 per l'anno 2027, a euro 2.704.398 per l'anno 2028, a euro 2.718.625 per l'anno 2029, a euro 2.767.773 per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e a euro 2.798.175 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede, per euro 380.810 per l'anno 2024, euro 2.054.569 per l'anno 2025 e euro 2.798.175 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

9. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al comma 7, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa complessiva di euro 111.667 per l'anno 2024, di euro 52.500 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di euro 35.000 annui a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.¹⁹⁷¹

10. Al fine di garantire un adeguato presidio del territorio attraverso il potenziamento del coordinamento e dello svolgimento su tutto il territorio nazionale dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, le somme destinate al bilancio dell'Ispettorato nazionale del

¹⁹⁷⁰ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹⁷¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

lavoro, ai sensi degli *articoli 13*, comma 6, *14*, comma 13, e *306*, *comma 4-bis*, del *decreto legislativo 9 aprile 2008*, n. 81, possono essere altresì utilizzate per finanziare, nel limite di 20 milioni di euro annui, l'efficientamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso misure da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del direttore dell'Ispettorato.¹⁹⁷²

11. Al fine di garantire l'efficacia delle misure incentivanti già destinate al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a fronte dell'aumento del numero delle unità ispettive previsto dall'*articolo 8-bis del decreto-legge 9 giugno 2021*, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2021*, n. 113, dall'*articolo 5-ter del decreto-legge 3 settembre 2019*, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 novembre 2019*, n. 128, dall'*articolo 13, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021*, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2021*, n. 215, nonché dal presente decreto, all'*articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013*, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 febbraio 2014*, n. 9, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) il trenta per cento dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'*articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002*, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 aprile 2002*, n. 73, e successive modificazioni, nonché delle somme aggiuntive di cui all'*articolo 14, comma 9, lettere d) ed e), del decreto legislativo 9 aprile 2008*, n. 81, e successive modificazioni, ed i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alla lettera c) sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato a misure, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare. Le risorse di cui al primo periodo, per la quota destinata alla più efficiente utilizzazione del personale ispettivo, possono essere corrisposte al predetto personale nel limite del 20 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo.».¹⁹⁷³

12. Sono abrogati l'*articolo 6*, comma 3, e l'*articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015*, n. 149. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le dotazioni organiche dell'INAIL e dell'INPS sono incrementate del numero di posti corrispondenti alle unità di personale ispettivo inserite, con decorrenza 1° gennaio 2017, nei ruoli ad esaurimento dei piani triennali dei fabbisogni di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001*, n. 165, e al *decreto legislativo 14 settembre 2015*, n. 149, all'*articolo 1, comma 2, primo periodo*, sono soppresse le parole: «dall'INPS e dall'INAIL» e all'*articolo 7, comma 2, primo periodo*, dopo le parole «INPS e INAIL» sono aggiunte le parole «, ferme restando le rispettive competenze ed evitando sovrapposizioni degli interventi,». Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio del personale ispettivo cessato a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono utilizzabili dall'INPS e dall'INAIL ai fini della determinazione del budget assunzionale previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i fondi per il

¹⁹⁷² Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024*, n. 56.

¹⁹⁷³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024*, n. 56.

trattamento accessorio dell'INPS e dell'INAIL sono incrementati in relazione alle assunzioni di personale ispettivo effettuate utilizzando il predetto budget assunzionale nel rispetto del limite di cui all'*articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75*. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale amministrativo dell'INPS e dell'INAIL, che ha svolto funzioni ispettive in virtù del precedente inquadramento nel profilo di vigilanza, può chiedere di essere reinquadrato nei corrispondenti profili di vigilanza dei rispettivi Istituti, nei limiti delle disponibilità previste dalle relative dotazioni organiche.¹⁹⁷⁴

Capo IX

Disposizioni urgenti in materia di investimenti

Art. 31-bis. Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti del PNRR per lo sviluppo del biometano¹⁹⁷⁵

1. Ai titolari degli impianti che accedono ai finanziamenti previsti dal *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, per la realizzazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 "Sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l'economia circolare" del PNRR, nell'ambito della procedura abilitativa semplificata è consentito ottenere, ove previsto, il rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi degli *articoli 29-bis e 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, anche in seguito al perfezionamento della procedura di ammissione al beneficio, fermo restando che le medesime autorizzazioni devono in ogni caso essere ottenute prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dei suddetti impianti.

Art. 32. Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali

1. All'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al *comma 136*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso di opere cofinanziate, in tutto o in parte, dalle risorse previste dal *regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021*, e dal *regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021*, il termine entro il quale deve intervenire l'affidamento dei lavori coincide con quello previsto dalla misura di riferimento.»;
- b) il *comma 139 - ter* è sostituito dal seguente:
«139-ter. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualità 2024 e 2025 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023. I comuni beneficiari dei contributi per le annualità

¹⁹⁷⁴ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹⁷⁵ Articolo premesso dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026.»;¹⁹⁷⁶

- c) il *comma 139-quater* è abrogato;
- d) al *comma 140*:
 - 1) al primo periodo dell'alinea, dopo le parole: «di riferimento del contributo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «secondo le modalità dettagliate nell'apposito decreto del Ministero dell'interno. Per i contributi riferiti al triennio 2026-2028, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 settembre 2025 e, per i contributi riferiti al biennio 2029-2030, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 settembre 2028»;
 - 2) alla lettera c-bis), la parola: «biennio» è sostituita dalla seguente: «triennio»;
- e) al *comma 141*, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i contributi riferiti al triennio 2026-2028, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 novembre 2025 e, per i contributi riferiti al biennio 2029-2030, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 novembre 2028»;
- f) al *comma 143*:
 - 1) al primo periodo, la parola: «affidare» è sostituita dalla seguente: «aggiudicare» e le parole: «l'affidamento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «l'aggiudicazione»;¹⁹⁷⁷
 - 2) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Con riferimento alle annualità 2021-2022, il termine di cui al primo periodo è riferito all'affidamento dei lavori che coincide con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto.»;
 - 3) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e, alla conclusione dell'opera, eventuali economie di progetto non restano nella disponibilità dell'ente e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.»;
 - 4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le annualità dal 2026 al 2030, gli enti beneficiari delle risorse concludono i lavori entro ventiquattro mesi dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori.»;
- g) al *comma 144*:
 - 1) al primo periodo, le parole: «entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 70 per cento sulla base degli» sono sostituite dalle seguenti: «a titolo di acconto, per il 10 per cento previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, per il 60 per cento sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli» e dopo le parole «*decreto legislativo 18 aprile 2016, n.*

¹⁹⁷⁶ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹⁷⁷ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

50» sono inserite le seguenti: «, o ai sensi dell'*articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36*.»;

- 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione, i comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al terzo periodo, le somme già corrisposte saranno recuperate secondo le modalità di cui ai *commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, con apposito decreto del Ministro dell'interno. I comuni destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla rendicontazione dei progetti attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146 sono ugualmente tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell'opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146. I comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'*articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.»;¹⁹⁷⁸
- h) al *comma 145*:
 - 1) dopo le parole: «*articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228*» sono inserite le seguenti: «, e le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato»;¹⁹⁷⁹
 - 2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
- i) il *comma 146* è sostituito dal seguente: «146. Il monitoraggio e la rendicontazione delle opere pubbliche di cui ai commi da 139 a 145 è effettuato dai comuni beneficiari secondo le indicazioni fornite con il decreto di cui al comma 141. Il monitoraggio e la rendicontazione delle opere pubbliche per i comuni beneficiari del contributo sono effettuati attraverso il sistema ReGiS sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato, come previsto dall'*articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*.»;¹⁹⁸⁰
- l) al *comma 147*, le parole: «, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,» sono soppresse;
- m) al *comma 148*, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse per investimenti stanziati nello stato di previsione del Ministero dell'interno sono disciplinate secondo modalità previste con decreto del Ministero dell'interno. Agli oneri derivanti dal primo periodo, nel limite massimo annuo di 500.000 euro, si

¹⁹⁷⁸ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹⁷⁹ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹⁸⁰ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 giugno 2019, n. 58*».¹⁹⁸¹

2. Alla *legge 21 febbraio 2024, n. 14*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 5*, comma 1, è premesso il seguente: «01. Il Ministero della difesa, mediante le proprie competenti articolazioni del genio militare, provvede alla progettazione e all'esecuzione dei lavori nonché all'acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione delle strutture di cui all'allegato 1 al Protocollo, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 7.»;
- b) all'*articolo 6*:
 - 1) al comma 1, lettera a), le parole da: «la spesa di euro 31,2 milioni per l'anno 2024» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di euro 65 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero della difesa»;¹⁹⁸²
 - 2) al comma 4, le parole: «euro 29 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 30,27 milioni di euro»;¹⁹⁸³
 - 3) al comma 5, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per le finalità di cui al primo periodo è, altresì, istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.270.000 euro per l'anno 2024.»;
 - 4) al comma 6, le parole «pari a euro 47.680.000 per l'anno 2024, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 73.480.000 per l'anno 2024, si provvede, quanto a 10.000.000 di euro, a valere sulle risorse a legislazione vigente ai sensi dell'*articolo 21, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 novembre 2023, n. 162*, quanto a 15.800.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, e, quanto a 47.680.000 euro»;¹⁹⁸⁴
 - 5) al comma 7:
 - 5.1. all'alinea, le parole: «94.856.475 euro» sono sostituite dalle seguenti: «96.126.475 euro»;¹⁹⁸⁵
 - 5.2. alla lettera b), dopo le parole: «quanto a» sono inserite le seguenti: «1.270.000 euro per l'anno 2024».¹⁹⁸⁶

¹⁹⁸¹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹⁸² Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹⁸³ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹⁸⁴ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹⁸⁵ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹⁸⁶ Numero così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

Art. 32-bis. Disposizioni concernenti la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino¹⁹⁸⁷

1. Il termine per la comunicazione del cronoprogramma concernente gli interventi per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, recante la nomina del Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento denominato "Linea 2 della metropolitana della città di Torino", è prorogato di centottanta giorni. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'*articolo 33, comma 5-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 aprile 2023, n. 41*, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una proposta di rimodulazione degli interventi di cui al primo periodo al fine di garantirne la realizzazione per lotti funzionali con le risorse disponibili a legislazione vigente. A tal fine, in deroga a quanto previsto dal quarto periodo del citato comma 5-quater dell'*articolo 33 del decreto-legge n. 13 del 2023*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 41 del 2023*, è autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2024, di cui euro 100.000 per il compenso del Commissario ed euro 50.000 per le spese concernenti l'eventuale supporto tecnico, ferma restando la possibilità di avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture di cui al quinto periodo del medesimo comma 5-quater dell'*articolo 33 del decreto-legge n. 13 del 2023*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 41 del 2023*.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 150.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 33. Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»

1. All'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al *comma 29-bis*, quarto periodo, le parole: «31-ter» e le parole: «nonché di quelli relativi all'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.» sono soppresse;
- b) al *comma 31*, dopo le parole: «di cui al *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*» sono aggiunte le seguenti: «, o di cui all'*articolo 37 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*, ove applicabile»;¹⁹⁸⁸
- c) il *comma 31-bis* è sostituito dal seguente: «31-bis. I comuni beneficiari dei contributi inseriscono all'interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità

¹⁹⁸⁷ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹⁸⁸ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

riferita al periodo 2020-2024. Qualora non vi abbiano ancora provveduto, i medesimi comuni sono tenuti ad inserire gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024 entro il 30 aprile 2024.»¹⁹⁸⁹

- d) il *comma 31-ter* è abrogato;
- e) il *comma 32* è sostituito dal seguente: «32. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 è tenuto ad aggiudicare i lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo. Per l'anno 2021, il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2021. In caso di utilizzo del contributo per più annualità, il termine di riferimento per l'aggiudicazione dei lavori è quello riferito alla prima annualità. Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i lavori devono essere conclusi entro il termine unico del 31 dicembre 2025. Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 29, a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.»;
- f) il *comma 33* è sostituito dal seguente: «33. I contributi di cui al comma 29 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 e per il restante 50 per cento previa trasmissione, sul sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'*articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, o ai sensi dell'*articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36*. Nel caso di finanziamento di opere con più annualità di contributo, il Ministero dell'interno eroga il 50 per cento di tutte le annualità di riferimento previa verifica dell'aggiudicazione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35, nonché l'ulteriore 50 per cento previa trasmissione sul sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'*articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* o ai sensi dell'*articolo 116 del codice di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36*. Entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione, i comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al terzo periodo, le somme già corrisposte sono recuperate, con apposito decreto del Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui all'*articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*. I comuni destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla rendicontazione dei progetti attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sono ugualmente tenuti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a

¹⁹⁸⁹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell'opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35. I comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute previsto dall'*articolo 158 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*»;¹⁹⁹⁰

- g) il *comma 34* è sostituito dal seguente: «34. Nel caso di mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori di cui al comma 32, il contributo di cui al comma 29, riferito alle annualità dal 2020 al 2023, è revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 31 maggio 2024. Con il medesimo decreto si procede alla revoca dei contributi nei confronti degli enti inadempienti agli obblighi di cui al comma 31-bis. Il mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori di cui al comma 32, a valere sul contributo riferito all'annualità 2024, comporta la revoca, in tutto o in parte, del medesimo contributo con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine di aggiudicazione dei lavori. Il mancato rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32, comporta la revoca del contributo con decreto del Ministero dell'interno da emanare entro il 30 giugno 2026. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al presente comma sono recuperate secondo le modalità di cui ai *commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228* e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.»;¹⁹⁹¹
- h) al *comma 35*, le parole: «previsto dal *decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229*, classificando le opere sotto la voce 'Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020'» sono sostituite dalle seguenti: «ReGiS sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato come previsto dall'*articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.*»;¹⁹⁹²
- i) al *comma 36*, le parole: «, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,» sono soppresse.

Art. 33-bis. Modifiche al *comma 1009 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234*, concernente il nuovo centro merci di Alessandria Smistamento¹⁹⁹³

1. Al *comma 1009 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234*, dopo la parola: «progettazione» sono inserite le seguenti: «e alla realizzazione dei lavori» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La fase di realizzazione dell'opera può essere finanziata nell'ambito dell'aggiornamento, successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, del contratto di programma, parte investimenti, stipulato con la

¹⁹⁹⁰ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹⁹¹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹⁹² Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹⁹³ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

società Rete ferroviaria italiana Spa, a valere sulle risorse stanziare dalla *legge 30 dicembre 2023, n. 213*».

Art. 34. Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati

1. Al *decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 dicembre 2021, n. 233*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'*articolo 21*, comma 1, le parole: «per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 632,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 754,52 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per un ammontare complessivo pari a 900 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 122,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 325,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200,73 milioni di euro per l'anno 2026.»;¹⁹⁹⁴
- b) l'*Allegato 1* è sostituito dall'*Allegato 3* al presente decreto.

2. Le risorse di cui all'*articolo 21, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 dicembre 2021, n. 233*, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono integrate, per complessivi 1.593,80 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, nel limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro per l'anno 2026 e 153,80 milioni di euro per l'anno 2027.¹⁹⁹⁵

Art. 35. Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana

1. All'*articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al *comma 42-bis*, dopo la parola: «confluite» sono inserite le seguenti «, per un importo complessivo pari a 1.500 milioni di euro,» e dopo le parole: «13 luglio 2021,» sono inserite le seguenti «e revisionato a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023,»;
- b) al *comma 42-quater*, dopo le parole: «I comuni beneficiari delle risorse del comma 42-bis,» sono inserite le seguenti: «unitamente ai comuni beneficiari delle restanti risorse di cui al comma 42 per il periodo 2021-2026,».

¹⁹⁹⁴ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹⁹⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

Art. 36. Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 del 2016, del 2022 e del 2023¹⁹⁹⁶

1. L'*articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 aprile 2023, n. 41*, e l'*articolo 225, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*, si interpretano nel senso che alle procedure di affidamento, relative agli interventi di cui all'*articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 dicembre 2021, n. 233*, indette successivamente al 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni derogatorie di cui agli *articoli 4 e 14 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018, fatto salvo il rispetto del principio DNSH («Do No Significant Harm») ai sensi dell'*articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020*.

1-bis. All'*articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 ottobre 2025».¹⁹⁹⁷

2. All'*articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, dopo il comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-ter. Al fine di assicurare una più celere attuazione degli interventi di cui al comma 1 compresi negli *allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, il soggetto attuatore, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente competente, può chiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare la regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) o della verifica di assoggettabilità a VIA. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica al soggetto attuatore e alla regione la determinazione in merito all'autorità competente. La verifica del progetto di cui all'*articolo 42 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*, comprende anche la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA di cui all'*articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006*. A tale fine, il soggetto preposto alla verifica del progetto di cui all'*articolo 42 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023* è individuato come soggetto che effettua la verifica di ottemperanza di cui all'*articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006*».

2-bis. All'*articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Ai fini del presente articolo e per la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori del settore edile, il Commissario straordinario adotta specifiche misure per il controllo e la sicurezza nei cantieri, comprese forme di monitoraggio dei flussi della

¹⁹⁹⁶ Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹⁹⁷ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

manodopera, anche tramite tecnologie innovative a carico delle imprese di cui al comma 3. Tali misure possono prevedere la comunicazione e lo scambio di informazioni con autorità, enti pubblici, parti sociali e datori di lavoro. Il Commissario straordinario adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le misure di cui al presente comma con provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, mediante i quali sono definiti anche i tipi di informazioni trattate e i soggetti obbligati alla raccolta o alla comunicazione. Gli esiti del monitoraggio dei flussi di manodopera sono messi a disposizione della Struttura di cui all'articolo 30 e delle prefetture - uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, anche ai fini dell'esercizio del potere di accesso previsto dall'*articolo 93 del codice delle leggi antimafia* e delle misure di prevenzione, di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, nonché dell'Ispettorato nazionale del lavoro, secondo modalità stabilite mediante accordi con il Commissario straordinario».¹⁹⁹⁸

2-ter. Il Commissario straordinario di cui all'*articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 10 marzo 2023, n. 21*, sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al *decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le *deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e *6 aprile 2023*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla *deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023. La ricognizione di cui al precedente periodo è sottoposta al Governo mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.¹⁹⁹⁹

2-quater. All'*articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 giugno 2022, n. 79*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Della facoltà di cui al primo periodo possono avvalersi anche le amministrazioni impegnate per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, conseguenti ai sismi del 2009 e del 2016. Gli incarichi attribuiti ai sensi del terzo periodo, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) nelle aree colpite dai sismi del 2009 e del 2016, possono essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza, anche se provenienti dalla stessa amministrazione conferente, che abbiano maturato significative esperienze e professionalità tecnico-amministrative nel campo della programmazione, della gestione, del monitoraggio e del controllo dei fondi pubblici nonché dello svolgimento delle attività

¹⁹⁹⁸ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

¹⁹⁹⁹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

di responsabile unico del procedimento, anche prescindendo dalla formazione di livello universitario, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, e dagli *articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 2019, n. 26*».²⁰⁰⁰

Art. 36-bis. Modifica all'*articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, in materia di finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole e agroindustriali per la ricostruzione²⁰⁰¹

1. All'*articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

Art. 37. Attività del «Nucleo PNRR Stato-Regioni»

1. All'*articolo 33, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 dicembre 2021, n. 233*, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) prestare supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, favorendo il confronto con le amministrazioni titolari degli interventi previsti dal PNRR, nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna regione e provincia autonoma, denominato «Progetto bandiera», ferme restando le competenze delle medesime Amministrazioni titolari di interventi PNRR e le modalità di finanziamento previste dall'*articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 giugno 2022, n. 79*».

Art. 37-bis. Rafforzamento dell'attuazione delle misure del PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy²⁰⁰²

1. All'*articolo 11, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 aprile 2023, n. 41*, le parole: «con una dotazione complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione complessiva di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per gli anni 2024 e 2025 e a 1.500.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

²⁰⁰⁰ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

²⁰⁰¹ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

²⁰⁰² Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

3. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane per il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attuazione del PNRR e rafforzare la capacità amministrativa dei soggetti attuatori e dell'Unità di missione PNRR del Ministero delle imprese e del made in Italy, fino al 31 dicembre 2026, per le richieste di comando e distacco, presso il predetto Ministero, di personale non dirigenziale appartenente al Comparto funzioni centrali non si applica il limite di cui all'*articolo 30, comma 1-quinquies, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

Art. 38. Transizione 5.0

1. Al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all'Investimento 15 - «Transizione 5.0», della Missione 7 - REPowerEU, è istituito il Piano Transizione 5.0.

2. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 21, un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi successivi.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal *regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al *decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14*, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del *decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

4. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli *allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232*, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento. Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni di cui all'*allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232*, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche: a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono

meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).²⁰⁰³

5. Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4, sono inoltre agevolabili:

- a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'*articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 febbraio 2024, n. 11*. Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo. Nelle more della formazione del registro di cui all'*articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181*, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 del medesimo *articolo 12*.²⁰⁰⁴
- b) le spese per la formazione del personale previste dall'*articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014*, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e alla lettera a) del presente comma e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le modalità ivi stabilite.²⁰⁰⁵

6. Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente ai sensi dell'*articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020*, non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati.²⁰⁰⁶

- a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;

²⁰⁰³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

²⁰⁰⁴ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

²⁰⁰⁵ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

²⁰⁰⁶ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

- b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente. Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.²⁰⁰⁷

7. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.²⁰⁰⁸

8. La misura del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento prevista dal comma 7 è rispettivamente aumentata:

- a) al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
- b) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4.²⁰⁰⁹

9. La riduzione dei consumi di cui al comma 4, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il

²⁰⁰⁷ Lettera così modificata dalla legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56.

²⁰⁰⁸ Comma così modificato dalla legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56.

²⁰⁰⁹ Lettera così modificata dalla legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56.

risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17.

10. Per l'accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la documentazione di cui al comma 11, lettera a), unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. Il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa di cui al comma 21. Ai fini dell'utilizzo del credito, l'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 17. In base a tali comunicazioni è determinato l'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. L'impresa comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera b). Il GSE trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie di cui al presente comma con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*.²⁰¹⁰

11. Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17, che rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti attestano.²⁰¹¹

- a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
- b) ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.²⁰¹²

11-bis. Con il decreto di cui al comma 17 sono individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni. Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso:

- a) gli esperti in gestione dell'energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- b) le società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.²⁰¹³

²⁰¹⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

²⁰¹¹ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

²⁰¹² Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

²⁰¹³ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

11-ter. Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita, anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11, alinea, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi.²⁰¹⁴

12. Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione di cui al comma 11 sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di cui al comma 7.

13. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco di cui all'ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo utilizzabile ai sensi del comma 10, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziare a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all'*articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, di cui all'*articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, e di cui all'*articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli *articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*.²⁰¹⁵

14. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in

²⁰¹⁴ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

²⁰¹⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

quanto compatibili, le disposizioni dell'*articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, in materia di investimenti sostitutivi.

15. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo. L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'*articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010* e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di cui al comma 7.

16. Sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE, effettua, entro termini concordati con l'Agenzia delle entrate, i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Nel caso in cui nell'ambito dei controlli di cui al primo periodo nonché delle verifiche documentali e in situ di cui all'*articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, svolte dai competenti organi di controllo nazionali ed europei sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, il GSE ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda il recupero, per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE è litisconsorte necessario ai sensi dell'*articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546*.²⁰¹⁶

17. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo.²⁰¹⁷

²⁰¹⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

²⁰¹⁷ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

- a) al contenuto nonché alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, ivi compresa l'attestazione dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, della congruità e della pertinenza delle spese sostenute;
- b) ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale di cui al comma 9, e dell'esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;²⁰¹⁸
- b- bis) al costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui al comma 5²⁰¹⁹
- c) alle procedure di fruizione del credito d'imposta, nonché di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea;
- d) alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 21;
- e) all'individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post di cui al comma 11 e di quelle di cui al comma 15, nonché alle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico;²⁰²⁰
- f) all'individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili di cui al comma 6;
- g) alle modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all'*allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021*.²⁰²¹

18. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'*articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'*articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 novembre 2023, n. 162*. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto. Con riferimento alla cumulabilità del credito di imposta di cui al

²⁰¹⁸ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

²⁰¹⁹ Lettera inserita dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

²⁰²⁰ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

²⁰²¹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

presente articolo resta fermo quanto previsto dall'*articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021*.²⁰²²

19. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede allo sviluppo, implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire l'attività di monitoraggio e controllo sull'andamento della misura agevolativa, anche ai fini del rispetto dei limiti delle risorse di cui al comma 21. La piattaforma è altresì funzionale a facilitare la valutazione, lo scambio e la gestione dei dati trasmessi dal GSE, nonché alla gestione e al monitoraggio di altre misure incentivanti, in modo da individuare sinergie attivabili con altre fonti di finanziamento europee, con particolare riguardo ai settori maggiormente strategici per la competitività e l'autonomia tecnologica nazionale e dell'Unione europea, nonché a consentire l'elaborazione di un rapporto analitico sull'efficacia degli investimenti PNRR assegnati alla titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy.²⁰²³

20. Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla ricezione delle domande di prenotazione e delle comunicazioni ex post di cui al comma 11, lettera b), e di quelle, ulteriori, eventualmente previste dal decreto di cui al comma 17 relative alla rendicontazione dell'investimento e al credito di imposta spettante, all'effettuazione delle verifiche della documentazione allegata dagli istanti, nonché ai controlli di cui al comma 16 sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con l'Agenzia delle Entrate, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 21 nei limiti massimi di 45 milioni.²⁰²⁴

21. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del presente articolo, pari a euro 1.039,5 milioni di euro per l'anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2024, e agli oneri derivanti dai commi 16, 19 e 20, pari complessivamente a euro 63.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 "Transizione 5.0" finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.».

Art. 39. Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva

1. Al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, l'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. trasferisce all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, somme fino a un massimo di euro 150.000.000, a valere sulle risorse di cui all'*articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 marzo 2015, n. 20*.

²⁰²² Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

²⁰²³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

²⁰²⁴ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

Art. 39-bis. Disposizioni in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura²⁰²⁵

1. All'*articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 febbraio 2024, n. 18*, l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 40. Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni

1. All'*articolo 6, comma 2, dell'Allegato II. 14 al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

2. All'*articolo 44 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*, le parole: «sessanta giorni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».²⁰²⁶

3. All'*articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il *comma 867* è inserito il seguente:

«867-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, ad esclusione di quelle soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'*articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, entro il mese successivo a ciascun trimestre, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio.»;

b) dopo il *comma 870* è inserito il seguente:

«870-bis. Per ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, è pubblicato, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio.».

4. Al fine di attuare la riforma 1.11, «Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie», della Missione 1, Componente 1, del PNRR, i ministeri che, alla data del 31 dicembre 2023, presentano un ritardo nei tempi di pagamento, calcolato con l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'*articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'*articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2013, n. 64*, effettuano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

²⁰²⁵ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

²⁰²⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

del presente decreto, un'analisi delle cause, anche di carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e predispongono, entro il medesimo termine, il Piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo.

5. Il Piano degli interventi di cui al comma 4 è approvato con decreto ministeriale, adottato su proposta dei titolari degli uffici di cui all'*articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165* ed è trasmesso, entro il 31 marzo 2024, al Ministero dell'economia e delle finanze che ne monitora l'attuazione attraverso l'istituzione, entro i trenta giorni successivi alla sua ricezione, di appositi gruppi di lavoro (task-force), composti da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dei Ministeri interessati e della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'*articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 aprile 2023, n. 41*. Qualora si riscontrino disallineamenti significativi rispetto a quanto previsto dal Piano, ovvero sia necessario avviare specifici interventi d'intesa con altre pubbliche amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze ne dà comunicazione alla Cabina di regia per il PNRR di cui all'*articolo 2 del decreto - legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*. Ai componenti dei gruppi di lavoro (task-force), di cui al primo periodo, non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.²⁰²⁷

6. Per le medesime finalità di cui al comma 4, i Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'*articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'*articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2013, n. 64*, superiore a dieci giorni, effettuano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'analisi delle cause, anche di carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e predispongono, entro il medesimo termine, il Piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo. Il Piano indica il responsabile del procedimento e contiene, in ogni caso, misure volte ad assicurare.²⁰²⁸

- a) l'efficientamento e la semplificazione delle procedure di spesa, nel rispetto del *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*;
- b) l'inserimento, nell'organizzazione comunale, di una struttura preposta al pagamento dei debiti commerciali, nei termini di legge, e dedicata ad assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni di cui all'*articolo 183, comma 8 del TUEL*, con particolare riguardo al programma dei pagamenti, nonché alla corretta

²⁰²⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

²⁰²⁸ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

iscrizione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione annuale.²⁰²⁹

7. La proposta del Piano di interventi di cui al comma 6, approvata con delibera di Giunta e previa acquisizione, ai sensi dell'*articolo 49 del TUEL*, del parere del responsabile finanziario dell'Ente, è trasmessa entro il 31 marzo 2024 dal comune al Tavolo tecnico, istituito ai sensi del comma 8, ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle misure proposte rispetto agli obiettivi di riduzione dell'indicatore dei tempi di ritardo. Il Tavolo termina l'istruttoria sulle proposte del Piano degli interventi entro il 31 maggio 2024, con la comunicazione ai comuni degli esiti della valutazione effettuata. Qualora la valutazione del Tavolo sia positiva ovvero il comune accetti le modifiche proposte dal Tavolo, entro quindici giorni dalla data di comunicazione al comune della predetta valutazione positiva ovvero dalla data di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'accettazione delle modifiche richieste, viene sottoscritto, ai sensi dell'*articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, un accordo tra il Sindaco del comune interessato e il Ministro dell'economia e delle finanze che recepisce il contenuto del Piano. Il Tavolo monitora l'attuazione del Piano e, qualora riscontri disallineamenti significativi rispetto a quanto previsto dal medesimo Piano ovvero sia necessario avviare specifici interventi d'intesa con altre pubbliche amministrazioni, provvede a darne comunicazione, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, alla Cabina di regia per il PNRR. Tale comunicazione è data altresì nei casi in cui risulti che l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui al comma 6 sia condizionato dal ritardo dei trasferimenti da parte di amministrazioni dello Stato o delle regioni. In caso di valutazione negativa della proposta di Piano e, comunque, in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo entro trenta giorni dalla data di comunicazione al comune degli esiti dell'istruttoria, il Tavolo provvede ad informare, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, la Cabina di regia per il PNRR, per le valutazioni e le iniziative di competenza.²⁰³⁰

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Tavolo tecnico per la verifica dei Piani di intervento predisposti dai comuni ai sensi del comma 7. Il Tavolo è composto da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Associazione nazionale comuni italiani con funzioni di supporto all'istruttoria. Ai componenti del Tavolo tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.²⁰³¹

9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano, in quanto compatibili, alle province e città metropolitane che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'*articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'*articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8*

²⁰²⁹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

²⁰³⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

²⁰³¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, superiore a dieci giorni.

Art. 41. Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al fine di ottemperare alle previsioni di cui all'*articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e all'articolo 129 del regolamento (UE) 2018/1046, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018*, in relazione alle istanze per la fruizione di detrazioni fiscali afferenti agli interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR relative alla Missione 2, Componente 3 «Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici», investimento 2.1 «-Rafforzamento dell'Ecobonus per l'efficienza energetica», è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle disposizioni di cui al *regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*, l'elenco delle asseverazioni rendicontate, comprensive del codice univoco identificativo (codice ASID) attribuito dal portale informatico di cui all'*articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, e del Codice unico di progetto (CUP). Per le finalità di verifica, il programma dei controlli predisposto dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), ai sensi dell'*articolo 11 del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020*, è integrato con le istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo nazionali ed europei. L'ENEA esegue i controlli in situ, congiuntamente ai predetti organismi di controllo nazionali ed europei, con priorità e nel rispetto della tempistica relativa ai controlli del PNRR.²⁰³²

Art. 41-bis. Modifica all'*articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34*, in materia di energia da fonti rinnovabili²⁰³³

1. All'*articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34*, la parola: «coltivatore» è sostituita dalla seguente: «conduttore».

²⁰³² Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

²⁰³³ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

Capo X

Disposizioni urgenti in materia di investimenti del ministero della salute

Art. 42. Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale

1. All'*articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 dicembre 2012, n. 221*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, le parole: «e dal Ministero della salute» sono sostituite dalle seguenti: «, dal Ministero della salute e dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS),»;
- b) al comma 15-undecies, lettera g), dopo le parole «di telemedicina» sono aggiunte le seguenti: «, di intelligenza artificiale e valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment - HTA) relative ai dispositivi medici»;
- c) al comma 15-duodecies, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Al fine di consentire il monitoraggio dell'erogazione dei servizi di telemedicina necessario per il raggiungimento degli obiettivi riconducibili al sub-intervento di investimento M6C1 1.2.3.2 "Servizi di telemedicina", tra cui il target comunitario M6C1-9, nonché per garantire la tempestiva attuazione del sub intervento M6C1 1.2.2.4 "COT-Progetto pilota di intelligenza artificiale", l'AGENAS avvia le attività relative alla raccolta e alla gestione dei dati utili anche pseudonimizzati, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili.».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.²⁰³⁴

Art. 43. Modalità tecnologiche per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati sanitari²⁰³⁵

1. Al fine di assicurare l'aggiornamento del fascicolo sanitario elettronico in attuazione dei progetti previsti dalla Missione 6, Componente 2, Investimento 1.3 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione", del PNRR, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità tecnologiche idonee a garantire il rilascio e la verifica delle certificazioni sanitarie digitali, in conformità alle specifiche tecniche europee e internazionali.

²⁰³⁴ Comma rinumerato e così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

²⁰³⁵ Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

2. Per assicurare l'individuazione e lo sviluppo di modalità tecnologiche idonee alla gestione di certificazioni sanitarie digitali, quali quelle di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 3.850.000 per l'anno 2024, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI S.p.A. A decorrere dall'anno 2025, è autorizzata la spesa di euro 1.850.000 annui, da gestire nell'ambito della convenzione di cui al primo periodo. A tal fine le risorse di cui al presente comma sono iscritte nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e costituiscono incremento del limite di spesa annuo della predetta vigente convenzione.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 3.850.000 per l'anno 2024 e a euro 1.850.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, quanto a euro 3.850.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'*articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026 e, quanto a euro 1.850.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Art. 44. Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. All'*articolo 2-sexies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, sono apportate le seguenti modificazioni.²⁰³⁶

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. I dati personali relativi alla salute, pseudonimizzati, sono trattati, anche mediante interconnessione, dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità (ISS), dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), nonché, relativamente ai propri assistiti, dalle regioni e dalle province autonome, nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuno, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi del comma 1 previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.»²⁰³⁷

b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

«1-ter. Il Ministero della salute disciplina, con uno o più decreti adottati ai sensi del comma 1, l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale, pseudonimizzati, ivi incluso il fascicolo sanitario elettronico (FSE), compresi quelli gestiti dai soggetti di cui al comma 1-bis o da altre pubbliche amministrazioni che a tal fine adeguano i propri sistemi informativi. I decreti di

²⁰³⁶ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

²⁰³⁷ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

cui al primo periodo adottati, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto del Regolamento, del presente codice, del *codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, e delle linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale in materia di interoperabilità, definiscono le caratteristiche e disciplinano un ambiente di trattamento sicuro all'interno del quale vengono messi a disposizione dati anonimi o pseudonimizzati, per le finalità istituzionali di ciascuno, secondo le modalità individuate al comma 1.»²⁰³⁸

1-bis. All'*articolo 110, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali*, di cui al *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, le parole: «e deve essere sottoposto a preventiva consultazione del Garante ai sensi dell'*articolo 36 del Regolamento*» sono sostituite dalle seguenti: «. Nei casi di cui al presente comma, il Garante individua le garanzie da osservare ai sensi dell'*articolo 106, comma 2, lettera d)*, del presente codice».²⁰³⁹

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), pari a 28.342.068,00 euro, si provvede a valere sulle risorse della Missione 6, Componente 2, sub-investimento 1.3.2.3.2, del PNRR.

Art. 44-bis. Misure in materia di efficienza dei policlinici universitari²⁰⁴⁰

1. Al fine di migliorare l'efficienza dei policlinici universitari e di assicurare il rispetto delle scadenze relative ai progetti compresi nella Missione 6 del PNRR, all'*articolo 5, comma 15, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «nel limite del 2 per cento dell'organico» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spesa per il personale»;
- b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle aziende di cui all'*articolo 2, comma 2, lettera a)*, anche se costituite in via definitiva nella forma ivi prevista dopo il periodo di sperimentazione, il personale medico, veterinario e sanitario già assunto con le modalità stabilite per la dirigenza medica e sanitaria del Servizio sanitario nazionale e nel rispetto dell'*articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 giugno 2019, n. 60*, conserva, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva della dirigenza dell'area sanità (ex area IV del Servizio sanitario nazionale)».

²⁰³⁸ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

²⁰³⁹ Comma inserito dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

²⁰⁴⁰ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

Art. 44-ter. Modifiche all'*articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*, in materia di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale²⁰⁴¹

1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 del PNRR, all'*articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al settimo periodo, dopo le parole: «Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano» sono inserite le seguenti: «agli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento al personale della dirigenza medica e al personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto della disciplina in materia di spesa per il personale»;
- b) dopo il nono periodo sono inseriti i seguenti: «Per ciascun anno del triennio 2024-2026 la spesa complessiva per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui al settimo periodo non può essere superiore al doppio di quella sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale il limite di cui al presente comma opera a livello regionale; conseguentemente le regioni indirizzano e coordinano la spesa degli enti del rispettivo servizio sanitario regionale in conformità a quanto previsto dal presente comma, fermo restando quanto disposto per ciascuno di essi dall'*articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60*».

Art. 44-quater. Modifiche all'*articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, in materia di contratti di lavoro a tempo determinato per l'assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi, nonché all'*articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56*, in materia di incarichi libero-professionali dei medici in formazione specialistica²⁰⁴²

1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 del PNRR, all'*articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: «possono procedere» sono inserite le seguenti: «, fino al 31 dicembre 2026,»;
- b) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, anche se la struttura nella quale lo specializzando svolge l'attività lavorativa non appartiene alla rete formativa della scuola di specializzazione cui lo specializzando stesso è iscritto,

²⁰⁴¹ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

²⁰⁴² Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

ma alla rete formativa di un'altra scuola di specializzazione per la disciplina di interesse. Sono fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'*articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368*»;

- c) dopo il settimo periodo è inserito il seguente: «E' sospesa la certificazione delle attività formative da parte del consiglio della scuola di specializzazione, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della scuola stessa»;
- d) al decimo periodo, le parole: «di cui all'ottavo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al nono periodo»;
- e) al dodicesimo periodo:
 - 1) dopo le parole: «purché accreditati ai sensi dell'*articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999*» sono inserite le seguenti: «alla data di stipulazione del contratto di cui al presente comma»;
 - 2) dopo le parole: «ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» sono aggiunte le seguenti: «che devono garantire, oltre al tutoraggio, anche la certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando e le attività assistenziali che lo specializzando può svolgere in autonomia. Tale certificazione sostituisce la prova di cui all'*articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999* ed è valida ai fini del rilascio del diploma».

2. All'*articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 maggio 2023, n. 56*, le parole: «di emergenza-urgenza ospedalieri» sono sostituite dalla seguente: «sanitari».

Art. 44-quinquies. Norme in materia di servizi consultoriali²⁰⁴³

1. Le regioni organizzano i servizi consultoriali nell'ambito della Missione 6, Componente 1, del PNRR e possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche del coinvolgimento di soggetti del Terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità.

Titolo III²⁰⁴⁴

Disposizioni finali e di coordinamento

Art. 44-sexies. Clausola di salvaguardia²⁰⁴⁵

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi

²⁰⁴³ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

²⁰⁴⁴ Intitolazione così modificata dalla legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56. Si riporta la precedente divisione in Capi del presente Titolo: - Capo I - Disposizioni finali: da art. 45 ad art. 46.

²⁰⁴⁵ Articolo inserito dalla *legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56*.

statuti speciali e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*.

2. Le risorse eventualmente già assegnate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali dei rispettivi territori per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, rimangono assegnate ai suddetti enti territoriali anche se finanziate con risorse statali, comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 5.

Art. 45. Abrogazioni

1. All'*articolo 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 2019, n. 157*, il comma 2 è abrogato.

2. All'*articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2020, n. 8*, i commi da 1 a 12-ter e il comma 14 sono abrogati.

Art. 46. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO 1

(Art. 1, comma 8, lett. f))

Stato di previsione della spesa	Autorizzazione di spesa	2026	2027	2028
Ministero dell'economia e delle finanze	LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto D primum	12.714.000	11.704.000	7.528.000
	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F bis	9.344.000	9.096.000	8.098.000
	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto M bis	1.650.000	7.582.000	2.678.000
	LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto F bis	1.076.000	7.842.000	6.632.000
	LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto H primum	18.902.000	23.222.000	15.239.000
	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto D bis	56.746.000	46.495.000	30.535.000
Ministero delle Imprese e del made in Italy	LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto D ter	1.260.000	2.322.000	1.414.000
	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto G ter	18.146.000	17.694.000	14.477.000
	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto G ter	972.000	3.167.000	1.142.000
	LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto F quinquies	3.742.000	4.364.000	9.259.000
	LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto F quinquies	1.260.000	-	-
	LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto G ter	10.585.000	21.597.000	13.334.000
	LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto G ter	-	4.992.000	2.392.000
	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto G ter	23.942.000	12.656.000	7.619.000
	L B n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto G ter	3.437.000	8.708.000	761.000
	LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto G ter	21.095.000	18.469.000	1.094.000
	LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto G ter	6.943.000	30.462.000	10.492.000
	LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto G ter	6.943.000	30.462.000	10.492.000
Ministero della Giustizia Ministero dell'Interno	LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto E novies	4.588.425	5.131.130	1.577.325
	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F quinquies	2.021.180	10.095.499	4.093.160
	LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto F quinquies	1.616.945	8.722.921	2.286.065
	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto H octies	380.000	4.906.000	7.343.000
	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto M octies	648.000	2.993.000	373.000
	LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto B quinquies	720.000	12.175.000	3.598.000
	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F octies	322.000	3.958.000	1.073.000
	LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto M octies	1.260.000	7.082.000	1.752.000
	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto M octies	879.000	6.305.000	4.945.000
	LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto F octies	34.000	6.951.000	1.337.000
	LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto M octies	-	2.902.000	2.234.000
	LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto H octies	38.000	5.304.000	2.560.000
	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F octies	2.268.000	5.811.000	152.000
	LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto E sexies	598.000	8.171.000	4.754.000
	LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto E sexies	598.000	8.171.000	4.754.000
Ministero dell'Ambiente e della	LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto Q ter	1.077.000	588.000	
	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F ter	-	25.079.000	14.921.000

Stato di previsione della spesa	Autorizzazione di spesa	2026	2027	2028
sicurezza energetica	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto B novies	17.423.000	18.412.000	19.000.000
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto A decies		10.244.000	10.923.000
	LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto E bis	5.000.000	20.000.000	-
	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto N decies	20.000.000	20.000.000	22.000.000
	LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto A decies	-	10.000.000	12.000.000
Ministero della Difesa	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F duodecies	2.709.000	2.496.000	2.285.000
	LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto G duodecies	5.393.000	35.832.000	17.365.000
	LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto H duodecies	2.142.000	5.457.000	533.000
	LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto B ter	1.886.000	7.669.000	2.573.000
	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto M duodecies	236.000	26.073.000	14.370.000
	LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto G duodecies	245.000	2.019.000	4.804.000
	LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto E quater	1.546.000	27.583.000	27.042.000
	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto G duodecies	4.842.000	5.736.000	3.809.000
	LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto F ter	588.000	46.451.000	51.201.000
	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto H duodecies	3.578.000	8.139.000	4.930.000
	LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto H quater	1.928.000	8.708.000	3.547.000
	LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto F duodecies	2.520.000	27.135.000	10.667.000
	LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto D ter	5.116.000	5.812.000	2.514.000
	LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto M duodecies	11.028.000	9.686.000	-
Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste	LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto C ter decies	1.842.000	3.409.000	2.666.000
	LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140 L, punto B quater	10.233.000	9.242.000	-
TOTALE		306.519.550	656.649.550	397.921.550

ALLEGATO 2

(Articolo 12, comma 12, lettera c))

«Tabella B.I - Artigianato - elenco attività²⁰⁴⁶»

N.	Attività	Descrizione	Codici ATECO pertinenti all'attività
1.	Addobbatore per feste e cerimonie	Attività di realizzazione di composizioni con palloncini o altro materiale, gadget, manufatti o simili in carta, tessuto e cartone	- 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie
2.	Allestitore di stands	Attività di montaggio di palchi, stand e altre strutture simili per manifestazioni	43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.
3.	Artigiano edile/ Carpentiere / Muratore /Scavatore/ Operatore di movimento terra	Attività di costruzione, ricostruzione e ristrutturazione di tutti i tipi di edifici residenziali (case monofamiliari, case plurifamiliari, inclusi edifici multipiano) e non residenziali (fabbricati a uso industriale - ad es. fabbriche, officine, capannoni -, ospedali, scuole, fabbricati per uffici, alberghi, negozi, centri commerciali, ristoranti, aeroporti, impianti sportivi al coperto, parcheggi coperti, inclusi i parcheggi sotterranei, magazzini, edifici religiosi) Attività di demolizione e di preparazione del cantiere edile, di trivellazione e perforazione e movimento della terra per diversi usi Attività di realizzazione di piccoli lavori edili cimiteriali, installazione di caminetti, costruzione di sottofondi per pavimenti Attività di realizzazione di coperture, quali: costruzione e copertura di tetti, installazione di grondaie e pluviali	- 41.2 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali - 43.1 Demolizione e preparazione del cantiere edile - 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori) - 43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. - 43.9 Altri lavori specializzati di costruzione (coperture ecc.)
4.	Attacchino	Attività di volantinaggio e/o affissione di manifesti	82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese n.c.a.
5.	Cestaio	Attività di fabbricazione e riparazione di ceste e oggetti in vimini e di altri prodotti in materiale da intreccio: stuoie, divisorii, contenitori ecc.	16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
6.	Graphic designer	Attività di disegno grafico di pagine web, grafica pubblicitaria, illustratore	74.10.2 Attività dei disegnatori grafici
7.	Imbianchino / Tinteggiatore / Pittore	Attività di: di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in	- 43.31.00 Intonacatura e stuccatura

²⁰⁴⁶ Per le attività indicate nelle tabelle, a seconda delle caratteristiche dell'attività e delle attrezzature utilizzate, deve essere verificata l'eventuale ricorrenza di regimi amministrativi e adempimenti previsti dalla normativa di settore, ivi compresi quelli ambientali, di salute e di sicurezza, soggetti alla presentazione dell'apposita pratica (SCIA, autorizzazione, comunicazione) al SUAP competente per territorio. A titolo esemplificativo:

- in caso di scarichi idrici, è necessario verificare l'eventuale ricorrenza dell'obbligo di AUA o di dichiarazione di assimilazione agli scarichi idrici domestici;
- in caso di emissioni in atmosfera, è necessario verificare se l'attività rientri nell'ambito di applicazione dell' articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) relativo all'autorizzazione c.d. "in deroga" alle emissioni in atmosfera e, in particolare, se sia riconducibile all'elenco di impianti e attività di cui alla Parte II dell' Allegato IV alla parte V del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 , ovvero se rientri nell'autorizzazione ordinaria all'emissioni di cui all' articolo 260 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 con conseguente obbligo di AUA;
- è necessario verificare l'eventuale ricorrenza di adempimenti in materia di impatto acustico (L. 447/1995 e D.P.R. 227/2011);
- in caso di detenzione o impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni (cfr. Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151) è necessaria la SCIA per la prevenzione incendi.

Per le attività di produzione, trasformazione e vendita di alimenti e bevande è sempre necessario presentare la notifica sanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. Resta fermo che la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni (cfr. Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151) sono soggette alla SCIA per la prevenzione incendi.»

N.	Attività	Descrizione	Codici ATECO pertinenti all'attività
	edile/ Intonacatore / Decoratore	opera dei relativi materiali di stuccatura; tinteggiatura interna ed esterna di edifici; verniciatura di strutture di genio civile; verniciatura di infissi già installati; installazione di caminetti; costruzione di sottofondi per pavimenti; pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici; applicazione di stucchi ornamentali	- 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri - 43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
8.	Organizzatore di corsi professionali	Attività di organizzazione di: corsi di formazione in informatica; corsi di formazione per chef, albergatori e ristoratori; corsi di formazione per estetisti e parrucchieri; corsi di formazione per riparazione di computer; corsi di primo soccorso, antincendio, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e/o responsabile servizio prevenzione e protezione	85.59.20 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
9.	Piastrellista / Posatore / Pavimentista	Attività di: posa in opera, applicazione o installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti, accessori per stufe in ceramica, parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti e pareti, moquette e rivestimenti di linoleum, gomma o plastica per pavimenti, rivestimenti alla veneziana, in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri, carta da parati; trattamento di pavimenti: levigatura, lucidatura, rasatura eccetera; realizzazione di pavimenti continui in resina, cemento ecc.	43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri
10.	Ponteggista / Operatore di edilizia acrobatica	Attività di montaggio e smontaggio di ponteggi per l'edilizia e di edilizia aerea e acrobatica senza l'ausilio di ponteggi	- 43.99.09 Altre attività di lavori specializzati di costruzione n.c.a.
11.	Prestatore di servizi informatici multimediali	Attività di servizi tecnici di informatica	- 62.09.01 Configurazione di personal computer: 62.09.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica n.c.a
12.	Produttore di software non connesso all'edizione	Attività di scrittura, modifica, verifica, documentazione e assistenza di software; progettazione della struttura e dei contenuti e/o compilazione dei codici informatici necessari per la creazione e implementazione di: software di sistema (inclusi gli aggiornamenti), applicazione di software (inclusi gli aggiornamenti) database, pagine web - personalizzazione di software	- 62.01 Produzione di software non connesso all'edizione
13.	Sarto / Modista / Modellista	Attività di sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno, camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima, accessori per l'abbigliamento; rifinitura (attacco bottoni, taglio fili in avanzo, ripulitura dei capi di abbigliamento) Attività di modifica e riparazione di articoli di vestiario	- 14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno - 14.14.00 Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima - 14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento - 95.29.03 Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
14.	Spazzacamino	Attività di mera pulizia e manutenzione ordinaria della canna fumaria (compresa la video ispezione del camino)	- 81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
15.	Tecnico audio video e luci	Attività di supporto a manifestazioni, eventi e cerimonie	90.02.09 Altre attività di supporto alle manifestazioni artistiche
16.	Vetrinista / Visual merchandiser	Attività di allestimento di vetrine, progettazione di sale d'esposizione; ideazione di stand e altre strutture e spazi espositivi Attività di consulenza sulla disposizione dei prodotti all'interno del punto vendita	- 73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie - 73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
17.	Biciclettaio	Attività di fabbricazione artigianale, montaggio, manutenzione e riparazione di biciclette e altri mezzi sportivi non motorizzati	- 30.92.10 Fabbricazione e montaggio di biciclette - 95.29.02 Riparazione di

N.	Attività	Descrizione	Codici ATECO pertinenti all'attività
			articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette)
18.	Calzolaio / Creatore di calzature su misura	Attività di riparazione di stivali, scarpe, valigie e articoli simili Attività di fabbricazione di calzature su misura, di qualsiasi materiale, stampaggio incluso	- 15.20.10 Fabbricazione di calzature - 95.23.00 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili
19.	Ceramista	Attività di fabbricazione di vasellame e di altri articoli di uso domestico e da toletta di ceramica, statuette e altri articoli ornamentali di ceramica, ceramica artistica e tradizionale	23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
20.	Coltellinaio / Affilatore / Arrotino	Attività di fabbricazione, manutenzione e riparazione di: articoli di coltelleria e posateria: coltelli, forchette, cucchiari ecc.; altri articoli di coltelleria: mannaie e scuri, rasoi e lame, forbici e sfoltritori per capelli; sciabole, spade, baionette ecc. Attività di affilatura di coltelli e forbici, lame e seghe	- 25.71.00 Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria e armi bianche - 33.12.91 Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili - 95.29.04 Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso
21.	Corniciaio	Attività di fabbricazione di cornici per specchi, fotografie e/o tele da pittura	16.29.40 Laboratori di cornici
22.	Costruttore di strumenti musicali / Riparatore di strumenti musicali / Accordatore	Attività di fabbricazione artigianale e riparazione di strumenti musicali: a corda; a corda con tastiera, inclusi i pianoforti automatici; organi a canne con tastiera, inclusi armonium e strumenti simili a tastiera ad ance metalliche libere; fisarmoniche e strumenti simili, incluse le armoniche a bocca; strumenti musicali a fiato; strumenti musicali a percussione; scatole musicali, orchestrion, organi a vapore ecc.; parti e accessori per strumenti musicali: metronomi, accordatori, diapason, schede, dischi e rulli per strumenti meccanici automatici ecc.; fischietti, corni di richiamo e altri strumenti di richiamo e di segnalazione a bocca	- 32.20.00 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori) - 95.29.01 Riparazione di strumenti musicali
23.	Creatore di articoli di bigiotteria	Attività di: fabbricazione di gioielleria in metalli non preziosi (non soggetti alla licenza del Questore di cui all'art. 127 R.D. n. 773/1931): posateria, vasellame, pentole, articoli da toletta, articoli per ufficio o da scrittoio, oggetti religiosi ecc., e/o di articoli tecnici o di laboratorio in metalli non preziosi (esclusi strumenti o parti di essi): crogiuoli, spatole, anodi per galvanostegia ecc., e/o di cinturini e bracciali per orologi, polsini e portasigarette in metalli non preziosi, e/o di bigiotteria o imitazione di gioielleria: anelli, braccialetti, collane e articoli di gioielleria simili; incisione personalizzata di oggetti in metalli non preziosi; incastonatura di pietre non preziose	- 32.13 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili
24.	Fabbro / Ramaio / Tornitore del metallo	Attività di fabbricazione e/o riparazione e manutenzione di oggetti in ferro, rame o altri metalli Attività di fabbricazione (anche al tornio) di telai e strutture metalliche, o parti di esse, per le costruzioni (torri, pali, travi, ponti ecc.), elementi modulari per esposizioni, tettoie, serre, chioschi, grondaie, coperture per tetti, lucernai, cupole mobili, sipari di sicurezza, paratoie metalliche per la regolazione delle acque, cappe, camini e tubazioni in lamiera e altre ossature metalliche per le costruzioni	- 25.11.00 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture - 25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame e altri metalli - 33.11.09 Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo
25.	Falegname / Ebanista / Tornitore del legno	Attività di fabbricazione (anche al tornio) e/o riparazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio, quali mobili, complementi d'arredo, oggetti di arredamento, fogli da impiallacciatura, pannelli a base di legno, pavimenti artigianali in parquet assemblato, porte e finestre in legno (escluse porte blindate), pallets e contenitori in legno per	- 16.21 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno - 16.22 Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato

N.	Attività	Descrizione	Codici ATECO pertinenti all'attività
		trasporto, e altri prodotti in legno, stand e strutture simili per convegni e fiere, altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia	- 16.23.10 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate) - 16.23.21 Fabbricazione di stand e altre strutture simili per convegni e fiere prevalentemente in legno - 16.23.22 Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia (esclusi stand e strutture simili per convegni e fiere) - 33.19.01 Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto - 33.19.04 Riparazioni di altri prodotti in legno n.c.a. - 95.24.01 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
26.	Gastronomo / Rosticciere / Friggitore	Attività di preparazione e vendita di arrostiti, cibi, anche fritti, e pasta fresca. Per la vendita di beni diversi da quelli di propria produzione, restano ferme le disposizioni previste dalla normativa di settore relative all'attività commerciale, nonché quelle di cui al d.lgs. n. 222/2016	- 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
27.	Gelatiere	Attività di preparazione e vendita di gelati. Per la vendita di beni diversi da quelli di propria produzione, restano ferme le disposizioni previste dalla normativa di settore relative all'attività commerciale, nonché quelle di cui al d.lgs. n. 222/2016	56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
28.	Giocattolaio	Attività di fabbricazione, manutenzione e riparazione di bambole e di vestiti, parti ed accessori per bambole, animali giocattolo, giocattoli a ruote destinati a essere montati, inclusi i tricicli, strumenti musicali giocattolo	32.40.20 Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo) - 13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia - 14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia - 14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan e altri articoli simili a maglia
29.	Magliaio	Attività di fabbricazione artigianale e riparazione di tessuti a maglia, pullover, cardigan, articoli di calzetteria e altri articoli simili a maglia Attività di rimagliatura, trapuntatura di tessuti	- 13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia - 14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia - 14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan e altri articoli simili a maglia
30.	Marmista	Attività di taglio, modellatura e finitura di pietre grezze estratte da cave e in uso nell'edilizia, nei lavori stradali, nella costruzione di tetti eccetera; attività di fabbricazione di mobili (o parti di essi) in pietra	- 23.70.10 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
31.	Mosaicista	Attività di lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico per diversi usi in edilizia	- 23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
32.	Ombrellaio	Attività di fabbricazione artigianale, manutenzione e riparazione di ombrelli, ombrelloni, bastoni da passeggio o bastoni-sedile	- 32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
33.	Operatore di studio di registrazione discografica	Attività di registrazione sonora, inclusa la registrazione su nastro (ossia, non dal vivo) di programmi radiofonici	- 59.20.30 Studi di registrazione sonora
34.	Orologiaio	Attività di fabbricazione e/o riparazione di orologi e di loro parti, quali casse e custodie di materiali non preziosi; ingranaggi, cronometri eccetera; attività di riparazione di gioielli	- 95.25.0 Riparazione di orologi e di gioielli - 26.52.00 Fabbricazione di orologi
35.	Parruccaio	Attività di fabbricazione artigianale, manutenzione e riparazione di parrucche, barbe e sopracciglia finte	32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure

N.	Attività	Descrizione	Codici ATECO pertinenti all'attività
			lampo, parrucche e affini
36.	Pasticciere	Attività di preparazione e vendita di prodotti di pasticceria, dolci, torte e biscotti. Per la vendita di beni diversi da quelli di propria produzione, restano ferme le disposizioni previste dalla normativa di settore relative all'attività commerciale, nonché quelle di cui al d.lgs. n. 222/2016.	- 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie,
37.	Pizzaiolo	Attività di preparazione e vendita di pizze da asporto. Per la vendita di beni diversi da quelli di propria produzione, restano ferme le disposizioni previste dalla normativa di settore relative all'attività commerciale, nonché quelle di cui al d.lgs. n. 222/2016.	- 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto,
38.	Restauratore	Attività di conservazione, restauro e riparazione di creazioni artistiche e letterarie	33.19.09 Riparazione di altre apparecchiature n.c.a.
39.	Rilegatore / Legatore di libri	Attività di: legatoria, preparazione dei campioni e servizi successivi a supporto delle attività di stampa (ad es. legatura e finissaggio di libri, opuscoli, riviste, cataloghi ecc., tramite piegatura, taglio e rifilatura, assemblaggio, cucitura a filo refe, brossura, taglio e adattamento copertine, incollatura, fascicolatura, imbastitura, impressione in oro, rilegatura a spirale e a punto metallico); rilegatura e finissaggio di carta e cartone stampati, tramite piegatura, stampigliatura, foratura, fustellatura, goffratura, incollatura, laminatura; servizi finalizzati alla corrispondenza: personalizzazione, imbustamento e preparazione alla spedizione; altre attività di finissaggio quali: fustellatura, stampigliatura e copia in Braille	- 18.14.00 Legatoria e servizi connessi
40.	Riparatore di elettrodomestici e apparecchi elettronici	Attività di manutenzione e riparazione di computer, periferiche, telefoni di tutti i tipi, altre apparecchiature per le comunicazioni, prodotti elettronici di consumo audio e video, elettrodomestici e articoli per la casa e il giardinaggio	- 95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
41.	Riparatore di macchinari e utensili	Attività di riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine, utensileria ad azionamento manuale, macchine di impiego generale, forni, fornaci e bruciatori, macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (esclusi ascensori), attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione, altre macchine di impiego generale, altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia, altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili), apparecchi per uso domestico non elettrici e altri beni per uso personale e per la casa	- 33.11 Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo
42.	Serramentista / Produttore di casseforti	Attività di fabbricazione, posa in opera, manutenzione e riparazione di porte, finestre e loro telai, infissi, imposte e cancelli in metallo, pareti divisorie in metallo da fissare al pavimento, e/o di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate	- 25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
43.	Stiratore (senza attività di tintolavanderia e senza mercerizzazione)	Attività di apprettatura, asciugatura, vaporizzazione, sanforizzazione di tessuti e di articoli tessili, inclusi gli articoli di vestiario; pieghettatura di tessuti e lavori simili; stiratura, applicazione di etichette su capi di abbigliamento, piegatura	- 13.30.00 Finissaggio dei tessuti, degli articoli di vestiario e attività similari
44.	Tappezziere	Attività di creazione/ riparazione di imbottiture e rivestimenti di stoffa, pelle o altri materiali per mobili imbottiti come divani, poltrone, sedie, interni di auto e veicoli, barche, ovvero di rifinitura e imbottitura di pareti con carta e stoffe	- 95.24.02 Laboratori di tappezzeria
45.	Vetraio	Attività di posa in opera di vetrate, specchi, pellicole per vetri ecc., e/o di riparazione di articoli in vetro	- 33.19.03 Riparazione di articoli in vetro

Allegato 2-bis (135)

(Articolo 29, comma 19, lettera c-bis)

«ALLEGATO I-bis

(Articolo 27, comma 6)

FATTISPECIE DI VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA DECURTAZIONE DEI CREDITI DALLA PATENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 27

	Fattispecie	Decurtazione di crediti
1	Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi:	5
2	Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione:	3
3	Omessa formazione e addestramento:	2
4	Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile:	3
5	Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:	3
6	Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto:	2
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto:	3
8	Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno:	2
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:	2
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:	2
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):	2
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:	2
13	Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto:	1
14	Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28:	3
15	Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche:	3
16	Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101:	3
17	Omessa valutazione del rischio di annegamento:	2
18	Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie:	2
19	Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi:	3
20	Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177:	1
21	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:	1
22	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:	2
23	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:	3
24	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23:	1
25	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni:	5
26	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro:	8
27	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro:	15
28	Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:	20
29	Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:	10

ALLEGATO 3

(Art. 34, comma 1, lettera b))

Sostituisce l'Allegato 1 al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233:

«Allegato 1

(art. 21, comma 3)

Ente	Popolazione post censimento 1° gennaio 2020	Funzione Utilità CM	Mediana IVSM (2018)	Funzione Utilità popolazione e mediana (quadrato)	Assegnazione TOTALE
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	3.034.410	1.742	111,3	21.578.808	351.207.758
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	4.253.314	2.062	99,2	20.294.907	330.311.511
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	3.265.327	1.807	97,1	17.037.340	277.292.703
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	2.230.946	1.494	98,1	14.374.162	233.947.918
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO	1.222.988	1.106	104,4	12.053.470	196.177.292
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA	1.072.634	1.036	104,9	11.396.638	185.486.966
CITTA' METROPOLITANA DI BARI	1.230.205	1.109	100,4	11.180.370	181.967.074
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	995.517	998	98,4	9.660.832	157.235.707
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	1.021.501	1.011	97,8	9.667.120	157.338.045
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	613.887	784	101,8	8.119.696	132.152.814
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	826.194	909	97,7	8.676.212	141.210.434
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	848.829	921	96,5	8.579.554	139.637.277
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA	530.967	729	100,0	7.286.748	118.596.100
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	422.840	650	97,8	6.219.647	101.228.402
TOTALE					2.703.790.000

».

Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60

Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 - entrato in vigore l'8 maggio 2024 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

Art. 5. Disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari

1. Fermi gli obblighi di alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione titolare di programma trasmette al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il 31 agosto ed entro il 28 febbraio di ciascun anno, relazioni semestrali sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi prioritari individuati nell'ambito dei programmi ai sensi dell'articolo 4 e identificati con il codice unico di progetto (CUP), riferite, rispettivamente, ai periodi 1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre.

2. Le relazioni semestrali di cui al comma 1 consentono la verifica dei cronoprogrammi di cui all'articolo 4, comma 3, con particolare riferimento alle fasi procedurali ivi previste, nonché l'applicazione del meccanismo di premialità di cui all'articolo 7. In caso di disallineamenti rispetto alle scadenze individuate nei suddetti cronoprogrammi, le amministrazioni titolari di programmi comunicano tempestivamente al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud le ragioni dei disallineamenti e le azioni pianificate o in corso per porre rimedio a criticità e ritardi, anche ai fini dell'individuazione di eventuali misure di accelerazione. Le informazioni relative ai singoli interventi contenute nelle suddette relazioni devono essere coerenti con i dati e le relative informazioni desumibili dal sistema nazionale di monitoraggio.

3. Per favorire l'efficace raccordo tra programmi nazionali e regionali che intervengono sulla medesima priorità di intervento e sul medesimo territorio ed evitare sovrapposizioni, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud promuove nell'ambito del Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni, una specifica azione di monitoraggio con il coinvolgimento delle Autorità di Gestione dei suddetti programmi.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6. Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa

1. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi prioritari di cui all'articolo 4, sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni interessate il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in coerenza con le previsioni del Programma nazionale di assistenza tecnica - Capacità per la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 e a valere sulle risorse rese all'uopo disponibili da detto programma, pone in essere specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione, con

particolare riguardo a quelli preposti alla realizzazione degli investimenti necessari al conseguimento delle condizioni abilitanti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per l'attivazione ovvero per l'implementazione di processi di informatizzazione e di digitalizzazione nell'ambito delle politiche di coesione, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla *deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 46 del 10 agosto 2016*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano finanziario dalla *deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 36 del 28 luglio 2020*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, già destinate alle finalità di cui all'*articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, ovvero a quelle di cui all'*articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 dicembre 2021, n. 233*, nei limiti delle risorse che non risultino impegnate dalle amministrazioni beneficiarie alla data del 30 giugno 2024 mediante la sottoscrizione dei contratti con il personale selezionato sulla base delle predette disposizioni, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di accelerare la selezione delle unità di personale di cui all'*articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021*, gli enti beneficiari, in deroga alle previsioni di cui al comma 8 del medesimo *articolo 31-bis*, procedono direttamente, nel rispetto dei fabbisogni rilevati, alla selezione, con le modalità e le procedure di cui all'*articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2021, n. 113*, ed alla contrattualizzazione delle unità di personale sulla base del contratto tipo di cui al terzo periodo dell'*articolo 31-bis, comma 8*. All'esito delle procedure selettive e all'acquisizione dei relativi contratti di collaborazione professionale, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a trasferire agli enti beneficiari le risorse corrispondenti per la copertura delle spese, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del Programma di cui al comma 2.

4. I contratti stipulati entro il termine del 30 giugno 2024 ai sensi dell'*articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, ovvero ai sensi dell'*articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021*, non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026.

5. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa finalizzati ad accrescere la qualità e i livelli di spesa dei programmi regionali della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri stipula apposite convenzioni con la società in house Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità, ivi compreso lo svolgimento di attività di informazione, di accompagnamento, di supporto e di tutoraggio nella gestione di specifiche iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti di cui all'*articolo 50 del regolamento (UE) 2021/1060*, destinatari delle risorse dei programmi regionali, ubicati nei territori delle e regioni meno sviluppate, in raccordo con le Autorità di gestione dei predetti programmi regionali. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo, si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale di assistenza tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 a titolarità del citato

Dipartimento, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma.

6. All'espletamento delle attività di cui al comma 5, la società in house Eutalia S.r.l. può provvedere con le risorse interne, ivi compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al *decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*, e dal *codice dei contratti pubblici*, di cui al *decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*.

Art. 8. Disposizioni per l'attuazione della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e del Fondo per una transizione giusta – JTF

1. Al fine di attuare gli obiettivi previsti dal *regolamento (UE) 2024/795* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (regolamento STEP), nonché per sostenere i programmi di investimento produttivo ovvero di ricerca e sviluppo, anche realizzati da grandi imprese, in ambiti di particolare interesse strategico per il Paese, la Cabina di regia di cui all'articolo 3 definisce gli orientamenti nazionali nei settori indicati dall'*articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795* e nei connessi Orientamenti adottati dalla Commissione europea, al fine di:

- a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore nei seguenti ambiti:
 - 1) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie «deep tech»;
 - 2) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette, quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette;
 - 3) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici e i loro componenti;
- b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali a sostegno degli obiettivi di cui alla lettera a).

2. Per le finalità di cui al comma 1, i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 possono essere riprogrammati entro il 31 agosto 2024 ovvero entro il 31 marzo 2025, nel rispetto delle tempistiche e delle procedure di cui al *regolamento (UE) 2024/795* e delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento di cui al *regolamento (UE) 2021/1060*. Nell'ambito del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027, la somma di 300 milioni di euro è destinata, nel rispetto della pertinente disciplina in materia di aiuti di Stato, ai programmi di investimento, di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni, sulle aree territoriali previste dal Programma, nonché rispondenti alle finalità e agli ambiti tecnologici di cui al comma 1, lettera a). L'importo di 300 milioni di euro può essere incrementato o ridotto in funzione delle risultanze della riprogrammazione del citato Programma nazionale, nonché degli effettivi fabbisogni riscontrati. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione operativa dell'intervento di cui al secondo periodo del presente comma.

3. Il Programma nazionale che attua il Fondo per una transizione giusta assicura la transizione giusta di cui al *regolamento (UE) 2021/1056*, favorendo gli investimenti relativi alle tecnologie per l'energia pulita, alla riduzione delle emissioni, al recupero dei siti industriali e alla riqualificazione dei lavoratori e concorre al perseguimento delle priorità di cui al *regolamento (UE) 2024/795* come indicate al comma 1, nel rispetto delle procedure individuate dal medesimo *regolamento (UE) 2024/795* e delle procedure e delle regole di ammissibilità previste in relazione al predetto Programma.

4. Le risorse di cofinanziamento nazionale rivenienti dall'applicazione, nei programmi nazionali e regionali della politica di coesione relativi al periodo di programmazione 2021-2027, dei tassi di cofinanziamento UE fino al massimo del 100 per cento, in coerenza con quanto previsto agli *articoli 10, 11 e 12, del regolamento (UE) 2024/795*, sono mantenute nell'ambito dei medesimi programmi oggetto di riprogrammazione, per effetto della decisione di approvazione della Commissione europea, ovvero utilizzate dalle Amministrazioni titolari per il perseguimento dei medesimi obiettivi di cui al comma 1 nell'ambito degli Accordi per la coesione.

5. I progetti cofinanziati nell'ambito delle priorità dedicate agli obiettivi STEP dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione sono oggetto di monitoraggio secondo le modalità di cui all'articolo 5.

6. In attuazione dell'*articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/795*, le priorità individuate per le finalità di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere sostenute anche mediante le risorse derivanti dalla revisione del PNRR.

Titolo II

Ulteriori disposizioni in materia di piano nazionale di ripresa e resilienza

Capo I

Ulteriori disposizioni in materia di investimenti

Art. 36. Disposizioni in materia di soggetti attuatori

1. All'*articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 aprile 2024, n. 56*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività di monitoraggio relative alla missione 2, componente 4, investimento 2.1b) del PNRR, svolte dalle regioni e dalle province autonome.».

Art. 37. Disposizioni di natura finanziaria

1. All'*articolo 1, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19*, convertito con modificazioni dalla *legge 29 aprile 2024, n. 56*, la lettera l) è sostituita dalle seguenti:

«l) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213*,

l-bis) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024 mediante utilizzo delle risorse di cui all'*articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 aprile 2022, n. 34*, destinate dal *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, al credito d'imposta per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2 ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy che viene corrispondentemente ridotto;

l-ter) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 mediante utilizzo delle risorse di cui all'*articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 aprile 2022, n. 34*, destinate dal *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, ai contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica ad uso domestico ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy che viene corrispondentemente ridotto;

l-quater) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'*articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 aprile 2022, n. 34*».

Fonti Nazionali Secondarie

Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22

Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22, "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020"

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'*articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013*, il presente decreto definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020, fatto salvo quanto previsto dallo stesso *regolamento (UE) n. 1303/2013* e dai regolamenti di seguito elencati:

- a) *regolamento (UE) n. 1301/2013*, il «Regolamento FESR»;
- b) *regolamento (UE) n. 1304/2013*, il «Regolamento FSE»;
- c) *regolamento (UE) n. 508/2014*, il «Regolamento FEAMP»;
- d) *regolamento (UE) n. 1299/2013*, il «Regolamento CTE»;
- e) *regolamento (UE) n. 1305/2013*, il «Regolamento FEASR»;
- f) *regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 480/2014, (UE) n. 481/2014 e (UE) n. 1516/2015*, nonché regolamenti di esecuzione della Commissione.

2. Le norme sull'ammissibilità delle spese di cui al presente decreto si applicano anche ai programmi di azione e coesione complementari alla programmazione UE 2014-2020, di cui all'*articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, ed alla delibera Cipe n. 10 del 28 gennaio 2015.

3. Le spese ammissibili, nel caso di aiuti di Stato ai sensi dell'*articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)*, sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive previste dai regolamenti di cui al comma 1.

4. Le norme in materia di ammissibilità delle spese previste dal presente decreto si applicano anche alle spese relative ad operazioni finanziate nell'ambito dei programmi dell'Obiettivo cooperazione territoriale europea (FESR) sostenute sul territorio nazionale, qualora l'ammissibilità della spesa non sia diversamente disciplinata dagli atti normativi e regolamentari di seguito elencati:

- a) il *regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione*, che integra il *regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio* per

quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione;

- b) le regole supplementari definite dagli Stati membri nell'ambito del Comitato di sorveglianza di ciascun Programma di cooperazione territoriale europea.

5. L'Autorità di gestione, designata ai sensi degli *articoli 123 e 124 del regolamento (UE) n. 1303/2013* è un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale, o un organismo privato.

6. Sono fatte salve condizioni più restrittive laddove previste nelle misure e azioni dei programmi vigenti.

Art. 2. Principi generali

1. I Fondi SIE sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari o una combinazione degli stessi.

2. Affinché una spesa possa essere ritenuta ammissibile, devono essere soddisfatti i requisiti di carattere generale di seguito elencati, fatto salvo quanto previsto al comma 4 per il FEAMP. La spesa deve essere:

- a) pertinente ed imputabile ad un'operazione selezionata dall'Autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile;
- b) effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta, fatto salvo quanto previsto per le forme di sostegno di cui agli *articoli 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), 68, 69, paragrafo 1, e 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013*, nonché all'*articolo 14 del regolamento (UE) n. 1304/2013*;
- c) sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese, come previsto dall'articolo 3;
- d) tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformità con quanto previsto dall'*articolo 25, paragrafo 1, in particolare, lettere b), c), d), e), f) e j), del regolamento (UE) n. 480/2014*. I pagamenti in contanti sono ammissibili nel rispetto della normativa di riferimento, fatti salvi i limiti più restrittivi fissati dall'Autorità di gestione e fermo restando il divieto di artificioso frazionamento;
- e) contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di gestione.

3. Le spese ammissibili nell'ambito di un'operazione di partenariato pubblico-privato (PPP) sono disciplinate dall'*articolo 64 del regolamento (UE) n. 1303/2013*.

4. Con riguardo alle operazioni a valere sul FEAMP che non comportano spese del beneficiario, la spesa ammissibile è l'aiuto pubblico erogato al beneficiario.

5. L'ammissibilità delle spese riguardanti un'operazione sostenuta da uno o più Fondi SIE o da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione è disciplinata dalle disposizioni di cui al paragrafo 11 dell'*articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013*.

Art. 3. Periodo di ammissibilità della spesa

1. Il periodo di ammissibilità delle spese ad una partecipazione dei Fondi SIE è disciplinato dall'*articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013*, salvo le deroghe di cui all'*articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013*. Nel caso del FEASR, le spese sono ammissibili per una partecipazione solo se l'aiuto in questione è stato accreditato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2023.

Art. 4. Norme specifiche in materia di ammissibilità in caso di sovvenzioni e assistenza rimborsabile

1. Le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile sono disciplinate dall'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013.

2. In particolare, gli importi di cui al comma 1 possono essere definiti, in conformità alle lettere b), c) e d) dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, anche sulla base delle disposizioni previste nell'ambito di meccanismi di sovvenzione stabiliti per altri programmi operativi per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari, previa verifica del contesto di riferimento.

3. Relativamente alla previsione di cui all'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il costo annuo lordo per l'impiego è rappresentato dalla retribuzione lorda, incluse le retribuzioni in natura, nel rispetto dei contratti collettivi, le tasse e i contributi previdenziali e assicurativi a carico dei lavoratori, nonché dagli oneri sociali volontari e obbligatori a carico del datore di lavoro e dagli oneri differiti.

4. Alle operazioni rientranti nelle categorie previste dagli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 480/2014 per il calcolo dei costi indiretti può applicarsi il tasso forfettario previsto, rispettivamente, dall'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1290/2013 e dall'articolo 124, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

5. L'attuazione di un'operazione o di un progetto, parte di un'operazione, esclusivamente tramite appalti pubblici di opere, beni o servizi, è disciplinata dall'articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

6. Per le forme di sostegno di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013, articoli 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), 68, 69, paragrafo 1, e 109, di cui al regolamento (UE) n. 1304/2013, articolo 14, sono considerate spese ammissibili i costi calcolati sulla base applicabile. Oltre alla disposizione di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1304/2013, sono ammissibili, a valere sul programma operativo, le spese sostenute sulla base di tabelle standard di costi unitari e importi forfettari stabiliti dalla Commissione con proprio atto delegato.

7. Con riferimento alle forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1304/2013, l'Autorità di gestione può prevedere,

nel documento previsto dall'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, meccanismi di riduzione del contributo, anche nella forma di percentuali di riduzione forfettaria, se i livelli qualitativi o quantitativi non siano soddisfatti o nel caso in cui vengano riscontrati inadempimenti delle disposizioni di riferimento, nel rispetto del principio di proporzionalità¹.

8. Le indicazioni sul metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione sono contenute nel documento di cui all'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Per il FEAMP, in conformità all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 508/2014, ulteriori metodi di calcolo sono indicati nel programma operativo di riferimento.

Art. 5. Contributi in natura

1. I contributi in natura sono ammissibili alle condizioni e nei limiti previsti dall'*articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013* ed alle condizioni previste dal presente decreto, salvo limiti più restrittivi stabiliti nel programma.

2. I contributi in natura non costituiscono spese ammissibili nell'ambito degli strumenti finanziari, fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013*.

Art. 6. Ammortamento

1. Alle spese di ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione, calcolate conformemente alla normativa vigente, si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 69, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013*.

Art. 7. Premi

1. I premi definiti dall'*articolo 2, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 966/2012* come contributi finanziari attribuiti a titolo di ricompensa in seguito a un concorso costituiscono spese ammissibili.

2. La tipologia di sostegno finanziario costituita dall'impiego di premi si distingue dal regime delle sovvenzioni e non fa riferimento ai costi prevedibili, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di fondo. I premi costituiscono una specifica forma di sostegno e possono costituire il complemento di altre forme di sostegno.

3. Le modalità di sostegno finanziario attraverso premi sono disciplinate dal *regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012* e dal relativo *regolamento delegato (UE) n. 1268/2012*.

¹ In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'*art. 58, comma 2, lett. e), D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

Art. 8. Spese connesse al credito d'imposta

1. In caso di sostegno dei fondi SIE concesso sotto forma di credito d'imposta, l'importo corrispondente al credito d'imposta riconosciuto al beneficiario, e da questo effettivamente utilizzato mediante compensazione, costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni:

- a) il credito di imposta è previsto e disciplinato da specifiche norme nazionali;
- b) il credito d'imposta è concesso per sostenere misure finalizzate al raggiungimento delle priorità e degli obiettivi del programma operativo;
- c) la concessione del credito d'imposta avviene nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- d) sono attivate, nell'ambito del sistema di gestione e controllo del programma, verifiche di gestione idonee ad assicurare la tracciabilità e la corretta rendicontazione all'Unione europea degli importi relativi al credito d'imposta riconosciuto ai beneficiari.

Art. 9. Spese connesse all'esonero contributivo

1. In caso di sostegno dei fondi SIE concesso sotto forma di esonero contributivo, l'importo corrispondente all'esonero contributivo riconosciuto al beneficiario, e da questo effettivamente utilizzato mediante compensazione, costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni:

- a) l'esonero contributivo è previsto e disciplinato da specifiche norme nazionali;
- b) l'esonero contributivo è concesso per sostenere politiche del lavoro rivolte al raggiungimento delle priorità e degli obiettivi del programma operativo;
- c) la concessione dell'esonero avviene nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- d) sono attivate, nell'ambito del sistema di gestione e controllo del programma, verifiche di gestione idonee ad assicurare la tracciabilità e la corretta rendicontazione all'Unione europea degli importi relativi all'esonero contributivo riconosciuto ai beneficiari.

Art. 10. Strumenti finanziari

1. Il sostegno degli strumenti finanziari viene utilizzato al fine di contribuire al conseguimento di obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una priorità. Le spese sostenute nell'ambito di strumenti finanziari sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui al *regolamento (UE) n. 1303/2013, articoli da 37 a 46*, e ai regolamenti elencati all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.

Art. 11. Spese connesse all'operazione

1. Sono ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione, incluse le spese sostenute dalla pubblica amministrazione, purché previste dall'operazione stessa ed approvate dall'Autorità di gestione o sotto la sua

responsabilità, ivi comprese quelle di valutazione, controllo, informazione e pubblicità dell'operazione medesima.

2. Sono ammissibili le spese sostenute per la costituzione ed il funzionamento del gruppo europeo di cooperazione territoriale, di cui all'*articolo 22 del regolamento (UE) n. 1299/2013*.

3. Ai sensi della normativa vigente, nell'ambito dell'attuazione di un'operazione, gli importi liquidati dalla pubblica amministrazione per sostenere le inottemperanze contributive di un beneficiario o di un aggiudicatario di un contratto pubblico, costituiscono spesa ammissibile limitatamente alla parte corrispondente agli emolumenti comunque ammessi al sostegno finanziario del programma e senza pregiudizio per l'azione di responsabilità nei confronti dei soggetti inadempienti.

Art. 12. Spese connesse agli interventi di tutela attiva dell'occupazione

1. Nell'ambito degli interventi di Fondo sociale europeo, sono ammissibili le spese relative agli interventi di politica attiva e la connessa indennità di partecipazione a favore dei destinatari.

Art. 13. Spese non ammissibili

1. Oltre alle disposizioni di cui all'*articolo 69, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013*, non sono ammissibili nel contesto dei Fondi SIE e fatte salve le previsioni dei regolamenti specifici di ciascun Fondo, i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno, dai regolamenti specifici di ciascun Fondo.

2. Non sono ammissibili nel contesto dei Fondi SIE i seguenti altri costi:

- a) i deprezzamenti e le passività;
- b) gli interessi di mora;
- c) le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari.

Art. 14. Operazioni che generano entrate nette

1. Le spese sostenute nell'ambito di operazioni che generano entrate nette nel corso della loro attuazione sono ammissibili nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 65, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013*.

2. Le spese sostenute nell'ambito di operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui all'*articolo 61, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013*, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 7 e 8 dello stesso articolo.

3. Per le operazioni nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione che non rientrano nelle deroghe di cui ai paragrafi 7 e 8 dell'*articolo 61 del regolamento (UE) n. 1303/2013*, ai fini dell'applicazione della percentuale forfettaria di entrate nette di cui al citato *articolo 61, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013*, il tasso forfettario è stabilito dall'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 1516/2015.

4. Il metodo di calcolo delle entrate nette attualizzate di cui all'*articolo 61, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 è stabilito dall'articolo 15 del regolamento (UE) n. 480/2014.*

5. L'Autorità di gestione può applicare la deroga prevista dall'*articolo 61, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013.*

Art. 15. Imposta sul valore aggiunto, spese legali, oneri e altre imposte e tasse

1. Ai sensi dell'*articolo 69, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013* l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

2. Costituisce, altresì, spesa ammissibile l'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione.

3. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni.

4. Nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti.

5. Sono ammissibili le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di gestione.

6. Qualora l'esecuzione dell'operazione richieda l'apertura di uno o più conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili.

7. Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.

Art. 16. Acquisto di materiale usato

1. L'acquisto di materiale usato è spesa ammissibile se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo;
- b) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
- c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

Art. 17. Acquisto di terreni

1. L'acquisto di terreni, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun fondo, rappresenta una spesa ammissibile, alle seguenti condizioni:

- a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
- b) la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10 per cento della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata, con l'eccezione dei casi menzionati ai commi 2 e 3;
- c) la presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del terreno, solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso.

2. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici, il limite di cui al comma 1, lettera b), è aumentato al 15 per cento.

3. Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, la spesa per l'acquisto di terreni può essere ammessa per una percentuale superiore a quella di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) l'acquisto è stato effettuato sulla base di giustificati motivi e di una decisione positiva da parte dell'Autorità di gestione;
- b) il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione di cui alla lettera a);
- c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'Autorità di gestione;
- d) l'acquisto è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.

4. Nel caso di strumenti finanziari, l'acquisto di terreni è ammissibile ai sensi e per le finalità di cui all'*articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013* e nei limiti di cui all'*articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014*.

Art. 18. Acquisto di edifici

1. L'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun Fondo, costituisce una spesa ammissibile nei limiti dell'importo indicato nella lettera a), purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, alle seguenti condizioni:

- a) che sia presentata una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato come indicato alla lettera c), comma 1, dell'articolo 17, che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata;
- b) che le eventuali opere abusive siano marginali rispetto alle opere realizzate e siano esplicitati i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro

regolarizzazione da parte del beneficiario, al cui compimento rimane condizionata l'erogazione delle risorse;

- c) che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;
- d) che l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'Autorità di gestione;
- e) che l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione.

2. L'edificio può ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili dal Fondo SIE interessato.

3. Nel caso di strumenti finanziari, l'acquisto di immobili è ammissibile ai sensi e per le finalità di cui all'*articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013*.

Art. 19. Locazione finanziaria

1. Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento alle seguenti condizioni:

- a) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia il concedente:
 - 1) il cofinanziamento è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;
 - 2) i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
 - 3) in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione europea corrispondente al periodo residuo;
 - 4) l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento; l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene dato in locazione;
 - 5) non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al numero 4), tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;
 - 6) l'aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;
 - 7) il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti;
- b) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore:

- 1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
 - 2) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
 - 3) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
 - 4) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;
- c) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria sono spese ammissibili ai sensi della lettera b); i costi di acquisto del bene non sono ammissibili.

Art. 20. Ammissibilità sulla base dell'ubicazione delle operazioni

1. Sono ammissibili le spese relative alle operazioni cofinanziate dai Fondi SIE situate nell'area geografica, o categoria di regioni nel caso del FESR e FSE, dove interviene il programma operativo, conformemente all'*articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013*.

2. Le deroghe alla regola generale di cui al comma 1, per il FESR, nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione», per il FEAMP e per il FEASR sono consentite alle condizioni ed entro i limiti di cui all'articolo 70, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e nel rispetto delle regole specifiche di ciascun Fondo. In particolare, ulteriori disposizioni specifiche applicabili al FEAMP e al FEASR sono previste, rispettivamente, dagli articoli 64, 74 e 75 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli articoli 44 e 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

3. Le deroghe specifiche per il FSE sono stabilite dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013.

4. Per i programmi dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» si applicano le disposizioni specifiche previste a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1299/2013.

Art. 21. Stabilità delle operazioni

1. Le spese sostenute per la realizzazione di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi nell'ambito di un programma cofinanziato sono ammissibili se l'operazione è stabile in conformità con quanto previsto dall'*articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013*.

2. Il periodo di cinque anni può essere ridotto a tre dalle Autorità di gestione dei programmi operativi nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o di posti di lavoro creati dalle PMI, salvo diverse disposizioni in materia di aiuti di Stato.

3. Nei casi di operazioni in cui non sono stati rispettati i requisiti di stabilità prescritti si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 71.

Art. 22. Spese relative all'Assistenza tecnica

1. Le spese sostenute per le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit dei programmi operativi, nonché quelle sostenute per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati, e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali Fondi, sono ammissibili nei limiti di cui all'*articolo 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013*. Le spese relative alla risoluzione dei reclami sono ammissibili limitatamente ai costi sostenuti dalle strutture preposte inerenti le attività di gestione, analisi e definizione dei reclami medesimi. Sono ammissibili le spese sostenute dalla pubblica amministrazione al fine di avvalersi del personale interno, di consulenze professionali, di servizi tecnico-specialistici, nonché delle dotazioni strumentali necessarie per le attività riportate al presente comma.

2. Sono ammissibili, altresì, le spese sostenute per azioni tese a rafforzare la capacità dei partner interessati a norma dell'*articolo 5, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013*, e per sostenere lo scambio delle buone prassi tra tali partner.

3. Le spese relative alle azioni di cui ai commi 1 e 2 possono interessare periodi di programmazione precedenti e successivi.

4. Il FEASR può finanziare anche le azioni di cui agli articoli da 51 a 54, Capo III, del *regolamento (UE) n. 1305/2013* del Parlamento europeo e del Consiglio.

5. Nell'ambito del FEAMP, in base all'*articolo 78, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 508/2014* sono ammissibili le spese relative all'istituzione di reti nazionali allo scopo di diffondere le informazioni, favorire la creazione di capacità e lo scambio di migliori prassi e sostenere la cooperazione tra gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG) nel territorio dello Stato membro.

Art. 23. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle spese ammissibili nei periodi indicati dall'*articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013*.

3. Relativamente alle spese ammissibili per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013, resta applicabile il *decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196*, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Giugno 2019, N. 103

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Giugno 2019, N. 103, "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.", (Modificato dal DPCM 100 del 2022 e dal DPCM 125 del 2023)

(Estratto)

Art. 7. Competenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha competenza nel settore delle politiche di bilancio e del coordinamento e verifica degli andamenti di finanza pubblica, sulla quale esercita il monitoraggio, anche ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e della legge 24 dicembre 2012, n. 243, i controlli e le verifiche previsti dall'ordinamento, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarità amministrativa e contabile. Provvede alla valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti e delle iniziative di innovazione normativa, anche di rilevanza europea, nonché alla relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali provvede, in particolare, nelle seguenti materie:

- a) previsioni economiche e finanziarie; elaborazione dei conti finanziari ed economici delle amministrazioni pubbliche; monitoraggio dei relativi saldi; relazione sul conto consolidato di cassa delle Amministrazioni pubbliche; predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria per quanto di competenza; verifica delle relazioni tecniche dei provvedimenti; copertura finanziaria della legislazione di spesa e di minore entrata;
- b) formazione e gestione del bilancio dello Stato, definizione del rendiconto generale dello Stato, nonché predisposizione del budget e del rendiconto economico;

- c) evoluzione normativa dei bilanci pubblici; analisi studio ricerca economica e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza del Dipartimento;²
- d) coordinamento dei servizi di tesoreria statale; integrazione e consolidamento della gestione per cassa del bilancio dello Stato con i relativi flussi di tesoreria, previsione e calcolo del fabbisogno;
- e) rapporti con gli organismi e le istituzioni nazionali e internazionali per quanto di competenza del Dipartimento e con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per i raccordi tra la contabilità pubblica e la contabilità nazionale prevista dalla disciplina dell'Unione europea e le rilevazioni statistiche d'interesse del Sistema statistico nazionale. Definizione dei principi, delle regole e della metodologia di contabilità economico-patrimoniale;
- f) informatizzazione dei dati di finanza pubblica; definizione delle esigenze funzionali, prestazioni e modalità operative dei servizi e dei sistemi informativi e di connettività per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento;³
- g) attività di indirizzo e coordinamento normativo in materia di contabilità delle amministrazioni pubbliche;
- h) definizione dei principi e delle metodologie della contabilità economica, anche analitica e patrimoniale, anche ai fini del controllo di gestione da parte delle amministrazioni pubbliche in ordine alla loro armonizzazione con quelli previsti nell'ambito dell'Unione europea; individuazione degli strumenti per il controllo di economicità ed efficienza; analisi, verifica, monitoraggio e valutazione dei costi dei servizi e dell'attività delle amministrazioni pubbliche;
- i) monitoraggio e valutazione degli effetti delle leggi di spesa; monitoraggio e valutazione degli andamenti generali della spesa sociale; monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dei contratti collettivi in materia di personale delle amministrazioni pubbliche; analisi e verifica del costo del lavoro pubblico; consulenza per l'attività predeliberativa del CIPE nonché relativi adempimenti di attuazione, per gli aspetti di competenza del Dipartimento; partecipazione all'attività preparatoria del Consiglio dei Ministri e supporto tecnico in sede di Consiglio dei Ministri;
- l) controllo e vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica, secondo criteri di programmazione e flessibilità nonché in relazione allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere g) e h);⁴
- m) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea e relativi adempimenti, compresa la quantificazione dei

² Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 1.1), D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 161.

³ Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 1.2), D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 161.

⁴ Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 1.3), D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 161 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 1.1), D.P.C.M. 22 giugno 2022, n. 100; vedi, anche, le disposizioni transitorie e finali di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo D.P.C.M. n. 100/2022.

conseguenti oneri a carico della finanza nazionale; monitoraggio complessivo dei corrispondenti flussi finanziari ed esercizio dei controlli comunitari affidati dall'Unione europea; gestione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con la legge 16 aprile 1987, n. 183;

- n) definizione delle modalità e dei criteri per l'introduzione nelle amministrazioni pubbliche di principi di contabilità economica e per la trasmissione dei bilanci in via telematica da parte di enti pubblici, regioni ed enti locali;
- o) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti;
- o bis) svolgimento dei compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, sulla gestione finanziaria e sul monitoraggio del PNRR, nonché di controllo e rendicontazione all'Unione europea, attribuiti al Ministero ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;⁵
- p) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee generali di attività elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; definizione del fabbisogno e rappresentazione delle esigenze per le attività amministrative in materia di gestione delle risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; rapporti con le articolazioni territoriali. Comunicazione istituzionale di competenza del Dipartimento, in raccordo con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e relazioni esterne.

[...]

Art. 8. Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

[...]

6. L'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

- a) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea e relativi adempimenti;
- b) analisi dei riflessi finanziari e di bilancio derivante dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e quantificazione degli oneri a carico della finanza nazionale;

⁵ Lettera inserita dall'*art. 1, comma 1, lett. d), n. 1.2), D.P.C.M. 22 giugno 2022, n. 100*, vedi, anche, le disposizioni transitorie e finali di cui all'*art. 2, comma 1, del medesimo D.P.C.M. n. 100/2022*. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), D.P.C.M. 26 luglio 2023, n. 125*; vedi, anche, le disposizioni transitorie e finali di cui all'*art. 2 del medesimo D.P.C.M. n. 125/2023*

- c) partecipazione al processo di definizione della normativa e delle politiche in sede comunitaria e coordinamento del processo di recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento interno, per quanto di competenza del Dipartimento;
- c bis) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;⁶
- d) monitoraggio dei flussi finanziari intercorrenti tra l'Italia e l'Unione europea; monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale, degli interventi di politica comunitaria, ivi compresi i Fondi strutturali;
- e) esercizio dei controlli sull'attuazione degli interventi di politica comunitaria e sull'utilizzo delle relative risorse finanziarie, ivi comprese le quote di cofinanziamento nazionale, anche attraverso l'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato;
- f) gestione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
- g) gestione dei conti correnti di tesoreria riguardanti i flussi finanziari con l'Unione europea;
- g bis) attività prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato;⁷
- g ter) funzione di Autorità di audit del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.⁸ [...]

11-bis. L'Ispettorato generale per il PNRR si articola in uffici dirigenziali non generali, destinati allo svolgimento dell'attività di coordinamento operativo delle fasi di attuazione, gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e svolge le seguenti funzioni:

- a) adozione di linee guida, definizione di orientamenti applicativi indirizzati alle Amministrazioni responsabili degli interventi e definizione della manualistica e della strumentazione operativa;
- b) in collaborazione con la Struttura di missione PNRR di cui all'*articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 verifica della coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie;

⁶ Lettera inserita dall'*art. 1, comma 1, lett. e), n. 6.1), D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 161*.

⁷ Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 1, lett. e), n. 6.2), D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 161* e, successivamente, così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. e), n. 1.1), D.P.C.M. 22 giugno 2022, n. 100*; vedi, anche, le disposizioni transitorie e finali di cui all'*art. 2, comma 1, del medesimo D.P.C.M. n. 100/2022*.

⁸ Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 1, lett. e), n. 1.2), D.P.C.M. 22 giugno 2022, n. 100*; vedi, anche, le disposizioni transitorie e finali di cui all'*art. 2, comma 1, del medesimo D.P.C.M. n. 100/2022*.

- c) monitoraggio, analisi e valutazione dei dati di avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli interventi programmati nonché elaborazione e messa a disposizione di dati ed informazioni relativi ai risultati ottenuti;
- d) assistenza alle Amministrazioni titolari di interventi nonché alle Amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione al fine di garantire correttezza, completezza e qualità dei dati di monitoraggio;
- e) in collaborazione con la Struttura di missione PNRR di cui all'*articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023*, attività di comunicazione istituzionale e pubblicità del PNRR;
- f) verifica delle rendicontazioni di spesa dei piani attuati dalle Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR, ai fini della verifica della coerenza con la normativa nazionale ed europea e del rilascio delle attestazioni di rendicontazione;
- g) coordinamento del processo di predisposizione dei programmi UE e degli interventi progettuali complementari di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di procedere agli adempimenti di gestione, monitoraggio e controllo degli stessi;
- h) gestione finanziaria del Fondo di rotazione nazionale Next Generation EU-Italia e dei flussi di assegnazione e trasferimento delle risorse alle Amministrazioni titolari degli interventi e agli altri aventi diritto nonché vigilanza sulle attività di recupero degli importi indebitamente utilizzati dalle amministrazioni responsabili ed attivazione delle necessarie operazioni di compensazione;
- i) definizione e gestione amministrativa delle convenzioni e degli accordi con enti esterni, ivi comprese le società in house della pubblica amministrazione;
- l) attività normativa e prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato;
- m) supporto per l'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di PNRR, ove nominata, anche raccordandosi con la Struttura di missione PNRR di cui all'*articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023*.⁹

11-ter. L'Unità di missione Next Generation EU, di seguito Unità di missione NG EU, si articola in uffici dirigenziali non generali, destinati allo svolgimento dell'attività di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU e svolge le seguenti funzioni:

- a) monitoraggio delle riforme e degli investimenti in campo infrastrutturale e sociale, ivi compresi quelli relativi all'istruzione, alla ricerca, alla coesione e alla salute contenuti nel PNRR, in raccordo con le altre strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

⁹ Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. e), n. 3), D.P.C.M. 22 giugno 2022, n. 100*; vedi, anche, le disposizioni transitorie e finali di cui all'*art. 2, comma 1, del medesimo D.P.C.M. n. 100/2022*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. g), n. 1), D.P.C.M. 26 luglio 2023, n. 125*; vedi, anche, le disposizioni transitorie e finali di cui all'*art. 2 del medesimo D.P.C.M. n. 125/2023*.

- b) individuazione di eventuali criticità nell'attuazione del PNRR e conseguente formulazione di proposte per il loro superamento, anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali, con riferimento alle riforme non settoriali, della digitalizzazione, della rivoluzione verde e delle infrastrutture di trasporto;
- c) attività di supporto all'Ispettorato generale per il PNRR nella verifica dell'avanzamento delle milestones e dei target europei e nazionali, nei medesimi ambiti e partecipazione ai processi di definizione e monitoraggio del quadro di valutazione, della relazione annuale di cui agli *articoli 30 e 31 del Regolamento UE 241/2021* e degli indicatori di outcome del PNRR;¹⁰
- d) promozione di forme di partecipazione, con particolare riferimento alle priorità trasversali del PNRR, relative ai divari di genere, generazionali e territoriali, favorite dal potenziamento di iniziative di trasparenza, indirizzate alle istituzioni e ai cittadini;
- e) predisposizione delle valutazioni di impatto del PNRR e delle politiche sottostanti ex ante, in itinere ed ex post, anche tramite convenzioni con altri soggetti e in base alle indicazioni della Cabina di regia del PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 77 del 2021 e attività di supporto agli Ispettorati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'utilizzo di strumenti per l'analisi e la valutazione della spesa pubblica;
- f) attività normativa e prelegislativa nelle materie di competenza dell'Unità.¹¹

[...]

Art. 16. Ragionerie territoriali dello Stato

[...]

1-bis. Le posizioni dirigenziali di livello generale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali di riferimento, fatte salve eventuali specificità previste per le province autonome di Trento e Bolzano, svolgono, oltre le attività proprie dei direttori delle Ragionerie territoriali ubicate nei capoluoghi di Regione, le seguenti funzioni:

- a) il supporto ai compiti di audit del PNRR e di sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per l'attività di monitoraggio e controllo del PNRR;
- b) il coordinamento dei controlli preventivi e successivi di regolarità amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, del riscontro della legalità della spesa e del monitoraggio della stessa,

¹⁰ Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. g), n. 2), D.P.C.M. 26 luglio 2023, n. 125*; vedi, anche, le disposizioni transitorie e finali di cui all'*art. 2 del medesimo D.P.C.M. n. 125/2023*.

¹¹ Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lett. e), n. 3), D.P.C.M. 22 giugno 2022, n. 100*; vedi, anche, le disposizioni transitorie e finali di cui all'*art. 2, comma 1, del medesimo D.P.C.M. n. 100/2022*.

garantendo l'unitarietà di indirizzo della funzione di controllo sulla base degli indirizzi e delle linee guida formulate dal Servizio centrale per il sistema delle ragionierie e dall'Ispettorato generale di finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

- c) il coordinamento dei servizi amministrativi sulla base degli indirizzi e delle linee guida dei Dipartimenti centrali del Ministero dell'economia e delle finanze competenti per materia;
 - d) lo studio, su richiesta dei direttori interessati, delle questioni di maggior rilevanza che insorgono nello svolgimento delle attività istituzionali al fine di pervenire alle proposte di soluzioni di competenza da sottoporre agli uffici dei Dipartimenti centrali del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - e) l'assunzione delle funzioni di datore di lavoro, per le Ragionerie territoriali dello Stato, per quanto attiene agli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
 - f) la gestione unificata del consegnatario dei beni mobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2002, n. 254 e l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento delle Ragionerie territoriali dello Stato;
 - g) la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento dei presidi territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, con esclusione di quelli connessi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, sulla base degli indirizzi ed in forza del decentramento delle risorse operato dai competenti uffici del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali;¹²
 - h) la formulazione delle proposte al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti degli uffici;
 - i) il supporto al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, per le attività da svolgersi a livello territoriale, finalizzate alla realizzazione di poli logistici territoriali unitari, ai sensi del comma 350, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.¹³
- [...]

¹² Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. m), D.P.C.M. 26 luglio 2023, n. 125; vedi, anche, le disposizioni transitorie e finali di cui all'art. 2 del medesimo D.P.C.M. n. 125/2023.

¹³ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. l), D.P.C.M. 22 giugno 2022, n. 100; vedi, anche, le disposizioni transitorie e finali di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo D.P.C.M. n. 100/2022.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 9 luglio 2021

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 9 luglio 2021

Individuazione delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, titolari di interventi previsti nel PNRR

Art. 1

1. Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, abilitate alla costituzione delle nuove strutture organizzative dedicate alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi de PNRR di rispettiva competenza, sono individuate nella Tabella A allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

2. Le altre amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, individuate nella Tabella B allegata al presente decreto e di cui costituisce parte integrante, individuano la struttura di livello dirigenziale generale esistente, a cui assegnare le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza. Ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti della struttura di cui al presente comma, si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5 bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano maggiori oneri.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Tabella A

Amministrazione centrale
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Ministero della transizione ecologica
Ministero della salute Ministero dell'istruzione
Ministero dello sviluppo economico Ministero dell'università e ricerca Ministero dell'interno
Ministero del lavoro e delle politiche sociali Ministero della cultura
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Ministero della giustizia
Ministero del turismo
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale PCM - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale
PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione PCM - Segretariato generale
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Ministero della transizione ecologica
Ministero della salute Ministero dell'istruzione
Ministero dello sviluppo economico Ministero dell'università e ricerca Ministero dell'interno
Ministero del lavoro e delle politiche sociali Ministero della cultura
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Ministero della giustizia
Ministero del turismo
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale PCM - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale

Amministrazione centrale
PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione PCM - Segretariato generale
PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale PCM - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale
PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione PCM - Segretariato generale

Tabella B

Amministrazione centrale
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
PCM - Ministro per gli affari regionali
PCM - Ministro per le politiche giovanili
PCM - Ministro per le pari opportunità e per la famiglia
PCM - Ministro per le disabilità
PCM - Dipartimento per lo sport
PCM - Dipartimento protezione civile
PCM - Dipartimento per la programmazione economica

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 e s.m.i.

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 e s.m.i. – Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione e s.m.i. (D.M. 23 novembre 2021; D.M. 3 febbraio 2022; D.M. 24 agosto 2022; D.M. 23 febbraio 2023; D.M. 26 gennaio 2024)

[Articolo unico]

1. Le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono assegnate alle singole amministrazioni titolari degli interventi, come indicato nell'allegata Tabella A, che forma parte integrante del presente decreto.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 provvedono ad attivare le procedure per gli interventi di rispettiva competenza, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente, promuovendo e adottando i relativi provvedimenti, ivi compresi quelli relativi all'individuazione dei soggetti attuatori e all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti dei terzi.

3. Le spese sostenute dalle amministrazioni per la realizzazione degli interventi del PNRR sono imputate alle relative risorse finanziarie nei limiti stabiliti nella Tabella di cui al comma 1 e concorrono a realizzare i traguardi (milestone) e gli obiettivi (target) come definiti nell'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.

4. Le amministrazioni di cui al comma 1 adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi.

5. Le medesime amministrazioni vigilano sulla tempestiva, efficace e corretta attuazione degli interventi di rispettiva competenza, curando la rilevazione dei relativi dati finanziari, fisici e procedurali da inviare al sistema di monitoraggio gestito dal Dipartimento Ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR.

6. I traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione, sono riportati nell'allegata Tabella B, che forma parte integrante del presente decreto.

7. Le singole amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'*art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178* e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'*art. 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021*, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

TABELLA A: PNRR - ITALIA QUADRO FINANZIARIO PER AMMINISTRAZIONI TITOLARI

La tabella A di cui al presente allegato è stata modificata dall'*art. unico, comma 1, D.M. 23 novembre 2021, dall'art. 1, comma 1, lett. a) e b), D.M. 3 febbraio 2022 e dall'art. unico, comma 1, lett. a), b), c) e d), D.M. 24 agosto 2022*, ed è stata, successivamente, sostituita dall'*art. unico, comma 1, D.M. 23 febbraio 2023* (cfr. DM 23 febbraio 2023 che segue la Tabella B). Da ultimo, la Tabella A è stata modificata dal D.M. 26 febbraio 2024 quanto all'articolazione delle risorse assegnate agli interventi a titolarità del Ministero dell'università e della ricerca (MUR) per la Missione 4 – Componenti 1 e 2 del PNRR (cfr. D.M. 26 febbraio 2024 *infra*).

TABELLA B: PNRR ITALIA – CONTRIBUTI FINANZIARI E RIPARTIZIONE RATE SEMESTRALI

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
31/12/2021	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-51	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione primaria sulla governance del PNRR
31/12/2021	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-52	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione primaria sulla semplificazione delle procedure amministrative per l'attuazione del PNRR.
31/12/2021	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-53	Investimento 1.9: Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione primaria necessaria per fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR
31/12/2021	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-68	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Sistema di archiviazione per audit e controlli: informazioni per il monitoraggio dell'attuazione dell'RRF
31/12/2021	PCM - Segretariato generale	M1C1-69	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Traguardo	Entrata in vigore del decreto sulla semplificazione del sistema degli appalti pubblici
31/12/2021	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-1	Riforma 1.1: Processo di acquisto ICT	Traguardo	Entrata in vigore dei decreti-legge per la riforma 1.1 "Processo di acquisto ICT"
31/12/2021	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-2	Riforma 1.3: Cloud first e interoperabilità	Traguardo	Entrata in vigore dei decreti-legge per la riforma 1.3 "Cloud first e interoperabilità"
31/12/2021	Ministero della Giustizia	M1C1-29	Riforma 1.4: Riforma del processo civile	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del processo civile
31/12/2021	Ministero della Giustizia	M1C1-30	Riforma 1.5: Riforma del processo penale	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del processo penale
31/12/2021	Ministero della Giustizia	M1C1-31	Riforma 1.6: Riforma del quadro in materia di insolvenza	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del quadro in materia di insolvenza
31/12/2021	Ministero della Giustizia	M1C1-32	Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione speciale che disciplina le assunzioni nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
31/12/2021	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-54	Investimento 1.9: Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR	Obiettivo	Completamento dell'assunzione degli esperti per l'attuazione del PNRR
31/12/2021	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-55	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Per aumentare l'assorbimento degli investimenti, estendere al bilancio nazionale la metodologia adottata per il PNRR

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
31/12/2021	PCM - Segretariato generale	M1C1-71	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Traguardo	Entrata in vigore di tutte le leggi, i regolamenti e i provvedimenti attuativi (anche di diritto derivato) per il sistema degli appalti pubblici
31/12/2021	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-100	Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review")	Traguardo	Entrata in vigore delle disposizioni legislative per migliorare l'efficacia della revisione della spesa - Rafforzamento del Ministero delle Finanze
31/12/2021	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) in collaborazione con MISE e in sinergia con MITE	M2C2-41	Investimento 5.3 - Bus elettrici	Traguardo	Entrata in vigore di un decreto ministeriale che individua l'ammontare delle risorse disponibili per raggiungere lo scopo dell'intervento (filiera degli autobus)
31/12/2021	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C3-1	Investimento 2.1 - Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.	Traguardo	Entrata in vigore della proroga del Superbonus
31/12/2021	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-3	Riforma 4.2 - Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati	Traguardo	Riforma del quadro giuridico per una migliore gestione e un uso sostenibile dell'acqua
31/12/2021	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M3C2-3	Riforma 2.1 - Attuazione di uno "Sportello Unico Doganale"	Traguardo	Entrata in vigore del decreto riguardante lo Sportello Unico Doganale
31/12/2021	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C1-1	Riforma 1.5: Riforma delle classi di laurea; Riforma 1.6: Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni; Riforma 4.1: Riforma dei dottorati	Traguardo	Entrata in vigore delle riforme del sistema di istruzione terziaria al fine di migliorare i risultati scolastici (legislazione primaria) in materia di: a) lauree abilitanti; b) classi di laurea; c) riforma dei dottorati.
31/12/2021	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C1-2	Investimento 1.7 - Borse di studio per l'accesso all'università	Traguardo	Entrata in vigore di decreti ministeriali di riforma delle borse di studio al fine di migliorare l'accesso all'istruzione terziaria.
31/12/2021	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)/ANPAL	M5C1-1	Riforma 1- ALMPs e formazione professionale	Traguardo	Entrata in vigore del decreto interministeriale che istituisce il programma nazionale "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) e di un decreto interministeriale che istituisce il Piano Nazionale Nuove Competenze
31/12/2021	PCM Dip. Disabilità	M5C2-1	Riforma 1 - Legge quadro sulle disabilità	Traguardo	Entrata in vigore della legge quadro per rafforzare l'autonomia delle persone con disabilità
31/12/2021	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C2-5	Investimento 1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione	Traguardo	Entrata in vigore del piano operativo

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
			e		
31/12/2021	Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)	M4C2-10	Investimento 2.1 - IPCEI	Traguardo	Varo dell'invito a manifestare interesse per l'identificazione dei progetti nazionali, compresi i progetti IPCEI microelettronica
31/12/2021	Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI)	M1C2-26	Investimento 5.1: Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST	Traguardo	Entrata in vigore del rifinanziamento del Fondo 394/81 e adozione della politica di investimento
31/12/2021	Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI)	M1C2-27	Investimento 5.1: Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST	Obiettivo	PMI che hanno fruito del sostegno dal Fondo 394/81
31/12/2021	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-14	Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Traguardo	Entrata in vigore del decreto ministeriale
31/12/2021	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-8	Investimento 1.1. Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione	Traguardo	Piano operativo per un sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi idrologici
31/12/2021	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-1	Riforma 1.1 - Accelerazione dell'iter di approvazione del contratto tra MIMS e RFI	Traguardo	Entrata in vigore di una modifica legislativa sull'iter di approvazione dei Contratti di Programma (CdP)
31/12/2021	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-2	Riforma 1.2 – Accelerazione dell'iter di approvazione dei progetti ferroviari	Traguardo	Entrata in vigore di una modifica normativa che riduca la durata dell'iter di autorizzazione dei progetti da 11 a 6 mesi.
31/12/2021	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-21	Riforma 2.1 - Attuazione del recente "Decreto Semplificazioni" (convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120) mediante l'emanazione di un decreto relativo all'attuazione di "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti"	Traguardo	Entrata in vigore delle "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti"
31/12/2021	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-22	Riforma 2.2 – Trasferimento della titolarità di ponti e viadotti delle strade di secondo livello ai titolari delle strade di	Traguardo	Trasferimento della titolarità delle opere d'arte (ponti, viadotti e cavalcavia) delle strade di secondo livello ai titolari delle strade di primo livello (autostrade e principali

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
			primo livello		strade nazionali)
31/12/2021	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) in collaborazione con PCM - Dip. Pari Opportunità	M5C1-17	Investimento 5 - Creazione di imprese femminili	Traguardo	Adozione del fondo a sostegno dell'imprenditorialità femminile
31/12/2021	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-22	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Traguardo	Politica di investimento per il Fondo tematico della Banca europea per gli investimenti
31/12/2021	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-23	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Traguardo	Politica di investimento per il Fondo nazionale del turismo
31/12/2021	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-24	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Traguardo	Politica di investimento per il Fondo di garanzia per le PMI
31/12/2021	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-25	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Traguardo	Politica di investimento per il Fondo rotativo
31/12/2021	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-26	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Traguardo	Entrata in vigore del decreto attuativo per il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive
31/12/2021	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-7	Riforma 3.1: Adozione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico	Traguardo	Entrata in vigore di un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico
31/12/2021	PCM - Dip. Protezione civile	M2C4-12	Investimento 2.1.b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	Traguardo	Entrata in vigore del quadro giuridico rivisto per interventi contro i rischi di alluvione e idrogeologici
31/12/2021	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-18	Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche legislative rivedute per la protezione e la valorizzazione delle aree verdi urbane ed extra urbane
31/12/2021	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C1-27	Riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione volta a modificare le norme vigenti in materia di alloggi per studenti.
31/12/2021	PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	M5C3-10	Riforma 1: Semplificazione delle procedure e rafforzamento dei poteri del Commissario nelle Zone Economiche Speciali	Traguardo	Entrata in vigore del regolamento per la semplificazione delle procedure e il rafforzamento del ruolo del Commissario nelle Zone Economiche Speciali
31/12/2021	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) in collaborazione con PCM - Ministro per il Sud e la	M5C3-11	Investimento 1.4 - Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali	Traguardo	Entrata in vigore dei decreti ministeriali di approvazione del piano operativo per tutte e otto le Zone Economiche Speciali

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
	coesione territoriale				
31/12/2021	Ministero della Salute (MS)	M6C2-4	Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	Traguardo	Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero della Salute/Regioni italiane
Importo prima rata					24.137.931.035,00 €
30/06/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-5	Investimento 3.2 - Digitalizzazione dei parchi nazionali	Traguardo	Entrata in vigore della semplificazione amministrativa e sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette
30/06/2022	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C2-9	Investimento 3 - Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta	Traguardo	Entrata in vigore del piano operativo relativo ai progetti riguardanti l'assegnazione di un alloggio e le stazioni di posta che definisce i requisiti dei progetti che possono essere presentati dagli enti locali e pubblicazione dell'invito a presentare proposte
30/06/2022	Consiglio di Stato	M1C1-33	Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi	Obiettivo	Avvio delle procedure di assunzione per i tribunali amministrativi
30/06/2022	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-56	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del pubblico impiego
30/06/2022	PCM - Segretariato generale	M1C1-70	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Traguardo	Entrata in vigore del codice riveduto dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016).
30/06/2022	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-103	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Traguardo	Entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato e delle disposizioni regolamentari e completamento delle procedure amministrative per incoraggiare il rispetto degli obblighi fiscali (tax compliance) e migliorare gli audit e i controlli.
30/06/2022	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-104	Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review")	Traguardo	Adozione di obiettivi di risparmio per le spending review relative agli anni 2023-2025.
30/06/2022	Ministero della Cultura (MIC)	M1C3-11	Investimento 2.1 - Attrattività dei borghi	Traguardo	Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione ai comuni delle risorse destinate all'attrattività dei borghi
30/06/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-1	Riforma 1.1 - Strategia nazionale per l'economia circolare	Traguardo	Entrata in vigore del decreto ministeriale per l'adozione della strategia nazionale per l'economia circolare
30/06/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-2	Riforma 1.3 - Supporto tecnico alle autorità locali	Traguardo	Approvazione dell'accordo per lo sviluppo del piano d'azione per la creazione di capacità a sostegno degli enti locali
30/06/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-11	Investimento 3.3 - Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali	Traguardo	Avvio della piattaforma web e accordi con gli autori
30/06/2022	Ministero della	M2C2-18	Investimento 3.5 -	Traguardo	Aggiudicazione di tutti i

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
	transizione ecologica (MITE)		Ricerca e sviluppo sull'idrogeno		contratti di ricerca e sviluppo a progetti di ricerca sull'idrogeno
30/06/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-21	Riforma 4 - Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno	Traguardo	Entrata in vigore di incentivi fiscali
30/06/2022	Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)	M2C2-38	Investimento 5.1 - Rinnovabili e batterie	Traguardo	Entrata in vigore di un decreto ministeriale
30/06/2022	Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)	M2C2-42	Investimento 5.4 - Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica	Traguardo	Firma dell'accordo finanziario
30/06/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C3-4	Riforma 1.1 - Semplificazione e accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento energetico	Traguardo	Semplificazione e accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento energetico
30/06/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-1	Riforma 2.1 - Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico	Traguardo	Entrata in vigore della semplificazione del quadro giuridico per una migliore gestione dei rischi idrologici
30/06/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-4	Riforma 4.2 - Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati	Traguardo	Entrata in vigore del nuovo quadro giuridico relativo agli scopi irrigui
30/06/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-1	Riforma 2.1 - Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico	Traguardo	Entrata in vigore della semplificazione del quadro giuridico per una migliore gestione dei rischi idrologici
30/06/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-4	Riforma 4.2 - Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati	Traguardo	Entrata in vigore del nuovo quadro giuridico relativo agli scopi irrigui
30/06/2022	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-3	Riforma 2.1 - Reclutamento dei docenti	Traguardo	Entrata in vigore della riforma della carriera degli insegnanti
30/06/2022	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-4	Investimento 3.2 - Scuola 4.0 - scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori	Traguardo	Adozione del piano Scuola 4.0 al fine di favorire la transizione digitale del sistema scolastico italiano.
30/06/2022	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C2-4	Riforma 1.1 - Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità	Traguardo	Entrata in vigore dei decreti ministeriali sulla semplificazione e la mobilità nella R&S collegati al fondo di finanziamento ordinario.
30/06/2022	Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)	M1C2-28	Investimento 5.2: Competitività e resilienza delle filiere produttive	Traguardo	Entrata in vigore di un decreto comprendente la politica di investimento dei Contratti di Sviluppo
30/06/2022	Ministero delle infrastrutture e della mobilità	M2C4-27	Riforma 4.1 - Semplificazione normativa e	Traguardo	Entrata in vigore della semplificazione normativa per gli interventi nelle infrastrutture

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
	sostenibili (MIMS)		rafforzamento della governance per la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico		idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico
30/06/2022	Ministero dell'Interno	M5C2-11	Investimento 4 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici relativi a investimenti nella rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale con progetti in linea con il dispositivo di ripresa e resilienza (RRF) e il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH)
30/06/2022	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C2-15	Investimento 5 - Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura	Traguardo	Entrata in vigore del decreto ministeriale che definisce la mappatura degli insediamenti abusivi approvata dal "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura" e adozione del decreto ministeriale per l'assegnazione delle risorse.
30/06/2022	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M5C2-19	Investimento 6 - Programma innovativo della qualità dell'abitare	Traguardo	Firma delle convenzioni per la riqualificazione e l'incremento dell'edilizia sociale da parte delle regioni e delle province autonome (compresi comuni e/o città metropolitane situati in tali territori)
30/06/2022	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C2-16	Investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti di connessione più veloce
30/06/2022	Ministero della Cultura (MIC)	M1C3-12	Investimento 2.1 - Attrattività dei borghi	Traguardo	Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse
30/06/2022	Ministero della Cultura (MIC)	M1C3-13	Investimento 2.3 - Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici	Traguardo	Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse alle
30/06/2022	Ministero della Cultura (MIC)	M1C3-14	Investimento 2.4 - Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)	Traguardo	Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse
30/06/2022	Ministero della Cultura (MIC)	M1C3-15	Investimento 1.3 - Migliorare l'efficienza energetica nel cinema, nei teatri e nei musei	Traguardo	Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse
30/06/2022	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-35	Investimento 4.3 - Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici	Traguardo	Firma dell'accordo per ciascuno dei sei progetti tra Ministero del Turismo e beneficiari/enti attuatori

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
30/06/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-13	Riforma 1.2 - Programma nazionale per la gestione dei rifiuti	Traguardo	Entrata in vigore del decreto ministeriale sul programma nazionale per la gestione dei rifiuti
30/06/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-52	Investimento 5.2 - Idrogeno	Traguardo	Produzione di elettrolizzatori
30/06/2022	Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)	M4C2-11	Investimento 2.1 - IPCEI	Traguardo	Entrata in vigore dell'atto nazionale che assegna i finanziamenti necessari a sostenere i progetti partecipanti.
30/06/2022	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C2-17	Investimento 3.1 - Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione Investimento	Traguardo	Aggiudicazione di appalti per i progetti riguardanti: a) sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione
30/06/2022	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C2-18	Investimento 1.5 - Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità", creazione di "leader territoriali di R&S"	Traguardo	Aggiudicazione di appalti per progetti riguardanti gli ecosistemi dell'innovazione
30/06/2022	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)	M4C2-19	Investimento 1.4 - Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies	Traguardo	Aggiudicazione di appalti per progetti riguardanti campioni nazionali di R&S sulle key enabling technologies
30/06/2022	Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)	M4C2-20	Investimento 3.2 - Finanziamento di start-up	Traguardo	Firma dell'accordo fra il governo italiano e il partner esecutivo Cassa Depositi e Prestiti (CDP) che istituisce lo strumento finanziario.
30/06/2022	Ministero della Salute (MS)	M6C1-1	Riforma 1 - Definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale	Traguardo	Entrata in vigore del diritto derivato (decreto ministeriale) che prevede la riforma dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria.
30/06/2022	Ministero della Salute (MS) tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali	M6C1-2	Investimento 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona	Traguardo	Approvazione di un contratto istituzionale di sviluppo
30/06/2022	Ministero della Salute (MS) tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali	M6C1-4	Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina	Traguardo	Approvazione delle linee guida contenenti il modello digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare
30/06/2022	Ministero della Salute (MS) tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari	M6C1-5	Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina	Traguardo	Contratto istituzionale di sviluppo approvato dal Ministero della Salute

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
	regionali				
30/06/2022	Ministero della Salute (MS) tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali	M6C1-10	Investimento 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	Traguardo	Approvazione di un contratto istituzionale di sviluppo
30/06/2022	Ministero della Salute (MS)	M6C2-5	Investimento 1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	Traguardo	Approvazione del Contratto istituzionale di sviluppo
Importo seconda rata					24.137.931.035,00 €
31/12/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-2	Riforma 4.2 - Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati	Traguardo	Entrata in vigore della riforma volta a garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati
31/12/2022	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-3	Investimento 1.1 - Infrastrutture digitali	Traguardo	Completamento del Polo Strategico Nazionale (PSN)
31/12/2022	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-4	Investimento 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati	Traguardo	Piattaforma Digitale Nazionale Dati operativa
31/12/2022	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) in collaborazione con PCM-DIS	M1C1-5	Investimento 1.5 - Cybersecurity	Traguardo	Istituzione della nuova Agenzia per la cybersecurity nazionale
31/12/2022	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) in collaborazione con PCM-DIS	M1C1-6	Investimento 1.5 - Cybersecurity	Traguardo	Dispiego iniziale dei servizi nazionali di cybersecurity
31/12/2022	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) in collaborazione con PCM-DIS	M1C1-7	Investimento 1.5 - Cybersecurity	Traguardo	Avvio della rete dei laboratori di screening e certificazione della cybersecurity
31/12/2022	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) in collaborazione con PCM-DIS	M1C1-8	Investimento 1.5 - Cybersecurity	Traguardo	Attivazione di un'unità centrale di audit per le misure di sicurezza PSNC e NIS

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
	con PCM-DIS				
31/12/2022	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) in collaborazione con PCM-DIS	M1C1-9	Investimento 1.5 - Cybersecurity	Obiettivo	Sostegno al potenziamento delle strutture di sicurezza T1
31/12/2022	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-10	Riforma 1.2 - Supporto alla trasformazione	Traguardo	Entrata in vigore del processo di creazione del Team per la Trasformazione e della NewCo
31/12/2022	Ministero della Giustizia	M1C1-34	Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per l'Ufficio per il processo per i tribunali civili e penali	Obiettivo	Avvio delle procedure di assunzione per i tribunali civili e penali
31/12/2022	Ministero della Giustizia	M1C1-35	Riforma 1.7 - Riforma delle commissioni tributarie	Traguardo	Riforma completa delle commissioni tributarie di primo e secondo grado
31/12/2022	Ministero della Giustizia	M1C1-36	Riforme 1.4, 1.5 e 1.6 - Riforma del processo civile e penale e riforma del quadro in materia di insolvenza	Traguardo	Entrata in vigore degli atti delegati per la riforma del processo civile e penale e la riforma del quadro in materia di insolvenza
31/12/2022	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-57	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Entrata in vigore delle procedure amministrative per la riforma della semplificazione finalizzata all'attuazione dell'RRF
31/12/2022	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-102	Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review")	Traguardo	Adozione di una relazione sull'efficacia delle pratiche utilizzate da amministrazioni selezionate per valutare l'elaborazione e l'attuazione di piani di risparmio.
31/12/2022	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-105	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Obiettivo	Numero più elevato di "lettere di conformità"
31/12/2022	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-106	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Obiettivo	Ridurre il numero di "lettere di conformità" che rappresentano falsi positivi
31/12/2022	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-107	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Obiettivo	Aumentare il gettito fiscale generato dalle "lettere di conformità"
31/12/2022	PCM - Segretariato generale	M1C2-6	Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza	Traguardo	Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2021
31/12/2022	PCM - Segretariato generale	M1C2-7	Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza	Traguardo	Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi e di diritto derivato (se necessario) in materia di energia.
31/12/2022	PCM - Segretariato generale	M1C2-8	Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza	Traguardo	Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
					derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2021
31/12/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M1C3-6	Riforma 3.1 - Criteri ambientali minimi per eventi culturali	Traguardo	Entrata in vigore di un decreto che stabilisca i criteri sociali e ambientali negli appalti pubblici per eventi culturali finanziati con fondi pubblici
31/12/2022	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	M2C1-3	Investimento 2.1 - Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	Traguardo	Pubblicazione della graduatoria finale nell'ambito del regime di incentivi alla logistica
31/12/2022	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	M2C1-4	Investimento 2.2 - Parco agrisolare	Obiettivo	Assegnazione delle risorse ai beneficiari in % delle risorse finanziarie totali assegnate all'investimento
31/12/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-8	Investimento 2.1 - Rafforzamento smart grid	Traguardo	Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per incrementare la capacità di rete
31/12/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-12	Investimento 2.2 - Interventi su resilienza climatica delle reti	Traguardo	Aggiudicazione dei progetti per aumentare la resilienza delle reti del sistema elettrico
31/12/2022	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C2-1	Riforma 1.1 - Semplificazione delle procedure per il processo di pianificazione strategica	Traguardo	Entrata in vigore delle modifiche legislative connesse alla semplificazione delle procedure per il processo di pianificazione strategica
31/12/2022	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C2-2	Riforma 1.2 - Aggiudicazione competitiva delle concessioni nelle aree portuali	Traguardo	Entrata in vigore del regolamento relativo alle concessioni portuali
31/12/2022	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C2-4	Riforma 1.3 - Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing	Traguardo	Entrata in vigore della semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing
31/12/2022	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-5	Riforma 1.3 - Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico; Riforma 1.2 - Riforma del sistema ITS; Riforma 1.1 - Riforma degli istituti tecnici e professionali; Riforma 1.4 - Riforma del sistema di orientamento	Traguardo	Adozione delle riforme del sistema di istruzione primaria e secondaria al fine di migliorare i risultati scolastici.
31/12/2022	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-6	Riforma 2.2 - Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo	Traguardo	Entrata in vigore della legislazione volta a costruire un sistema di formazione di qualità per le scuole.
31/12/2022	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C2-1	Investimento 1.2 - Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori	Obiettivo	Numero di studenti che hanno ottenuto una borsa di ricerca

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
31/12/2022	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)/ANPAL	M5C1-2	Riforma 1- ALMPs e formazione professionale	Traguardo	Entrata in vigore, a livello regionale, di tutti i piani per i centri per l'impiego (PES)
31/12/2022	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)/ANPAL	M5C1-6	Investimento 1 - Potenziamento dei centri per l'impiego (PES)	Obiettivo	Per i centri per l'impiego (PES), attuazione delle attività previste nel piano di potenziamento nel triennio 2021-2023
31/12/2022	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C1-8	Riforma 2 - Lavoro sommerso	Traguardo	Entrata in vigore di un piano nazionale e della tabella di marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici.
31/12/2022	PCM - Dip. Pari opportunità	M5C1-12	Investimento 2 – Sistema di certificazione della parità di genere	Traguardo	Entrata in vigore del sistema di certificazione della parità di genere e relativi meccanismi di incentivazione per le imprese.
31/12/2022	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C2-7	Investimento 2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità	Obiettivo	Realizzazione da parte dei distretti sociali di almeno un progetto relativo alla ristrutturazione degli spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità, insieme a una formazione sulle competenze digitali
31/12/2022	PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	M5C3-1	Investimento 1.1.1 - Aree interne: potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità	Traguardo	Aggiudicazione dell'offerta per gli interventi volti a migliorare i servizi e le infrastrutture sociali nelle aree interne e per il sostegno alle farmacie nei comuni con meno di 3000 abitanti
31/12/2022	Ministero della Salute (MS)	M6C2-1	Riforma 1 - revisione e aggiornamento dell'assetto regolamentare degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e delle politiche di ricerca del Ministero della Salute, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie.	Traguardo	Entrata in vigore del decreto legislativo che riguarda il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
31/12/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-18	Investimento 3.1 - Isole verdi	Traguardo	Entrata in vigore del decreto ministeriale
31/12/2022	PCM - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie	M2C1-20	Investimento 3.2 - Green communities	Traguardo	Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la selezione delle Green communities
31/12/2022	Ministero dell'Interno	M5C2-17	Investimento 5 - Piani Urbani Integrati - Fondo di fondi della BEI	Traguardo	Approvazione della strategia di investimento del Fondo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)
31/12/2022	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-123	Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto	Obiettivo	INPS - Servizi/contenuti del portale "One click by design" T1

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
			nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)		
31/12/2022	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-124	Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)	Obiettivo	INPS - Miglioramento delle competenze dei dipendenti in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) T1
31/12/2022	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-30	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Obiettivo	Fondi tematici della Banca europea per gli investimenti: erogazione al Fondo di un totale di 350 000 000 EUR
31/12/2022	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-31	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Obiettivo	Fondo nazionale del turismo: erogazione al Fondo di un totale di 150 000 000 EUR in sostegno al capitale
31/12/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C3-9	Investimento 3.1 - Promozione di un teleriscaldamento efficiente	Traguardo	I contratti per il miglioramento delle reti di riscaldamento sono affidati dal ministero della Transizione ecologica a seguito di una procedura di appalto pubblico
31/12/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-19	Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano	Obiettivo	Piantare alberi per la tutela e la valorizzazione delle aree verdi urbane ed extraurbane T1
31/12/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-24	Investimento 3.4 - Bonifica del "suolo dei siti orfani"	Traguardo	Quadro giuridico per la bonifica dei siti orfani
31/12/2022	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-3	Investimento 1.1 – Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto o degli appalti per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulle linee Napoli-Bari e Palermo-Catania
31/12/2022	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-12	Investimento 1.4 – Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)	Traguardo	Aggiudicazione degli appalti per lo sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario
31/12/2022	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M3C2-8	Investimento 1.1 - Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti	Obiettivo	Porti verdi: appalto di opere
31/12/2022	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C1-28	Riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti	Obiettivo	Nuovi posti letto per studenti negli alloggi per studenti
31/12/2022	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C1-29	Riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti	Traguardo	Entrata in vigore della riforma della legislazione sugli alloggi per studenti.
31/12/2022	Ministero dell'Interno	M5C2-13	Investimento 5 - Piani urbani integrati - progetti generali	Traguardo	Entrata in vigore del piano di investimenti per progetti di rigenerazione urbana nelle aree metropolitane
31/12/2022	Ministero della Salute (MS)	M6C2-7	Investimento 1.1 - Ammodernamento del	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
			parco tecnologico e digitale ospedaliero		
Importo terza rata					21.839.080.460,00 €
30/06/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-11	Investimento 1.6.6 - Digitalizzazione della Guardia di Finanza	Obiettivo	Guardia di Finanza – Acquisto di servizi professionali di scienza dei dati T1
30/06/2023	Ministero della Giustizia	M1C1-37	Riforme 1.4 e 1.5 - Riforma del processo civile e penale	Traguardo	Entrata in vigore della riforma del processo civile e penale
30/06/2023	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-58	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Entrata in vigore degli atti giuridici per la riforma del pubblico impiego
30/06/2023	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-72	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Traguardo	Sono approvate le misure per ridurre i tempi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni agli operatori economici
30/06/2023	PCM - Segretariato generale	M1C1-73	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Traguardo	Entrata in vigore della riforma del codice dei contratti pubblici.
30/06/2023	PCM - Segretariato generale	M1C1-74	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Traguardo	Entrata in vigore di tutte le necessarie misure di esecuzione e delle norme di diritto derivato per la riforma relativa alla semplificazione del codice dei contratti pubblici
30/06/2023	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-109	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Obiettivo	Inviare le prime dichiarazioni IVA precompilate
30/06/2023	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) in collaborazione con MITE	M2C2-14	Investimento 3.3 - Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale	Traguardo	Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per lo sviluppo di stazioni di rifornimento a base di idrogeno
30/06/2023	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) in collaborazione con MITE	M2C2-16	Investimento 3.4 - Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario	Traguardo	Assegnazione delle risorse per la sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario
30/06/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-20	Riforma 3 - Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno	Traguardo	Entrata in vigore delle misure legislative necessarie
30/06/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-27	Investimento 4.3 - Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica M1
30/06/2023	Ministero delle infrastrutture e	M2C2-33	Investimento 4.4.2 - Rinnovo del parco	Traguardo	Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per il rinnovo

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
	della mobilità sostenibili (MIMS)		ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni alimentati con combustibili puliti e servizio universale		del parco ferroviario per il trasporto pubblico regionale con treni a combustibili puliti e servizio universale
30/06/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C3-2	Investimento 2.1 - Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.	Obiettivo	Ristrutturazione edilizia Superbonus e Sismabonus T1
30/06/2023	Ministero Istruzione, in partnership con Dipartimento della Famiglia della Presidenza del Consiglio	M4C1-9	Investimento 1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	Traguardo	Aggiudicazione dei contratti di lavoro per la costruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza di asili nido, scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura della prima infanzia.
30/06/2023	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C2-3	Riforma 2 - Riforma relativa alle persone anziane non autosufficienti	Traguardo	Entrata in vigore di una legge quadro che rafforzi gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti
30/06/2023	PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	M5C3-8	Investimento 1.3 - Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore	Obiettivo	Supporto educativo ai minori (prima parte)
30/06/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-125	Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA locali	Traguardo	Aggiudicazione di (tutti i) bandi pubblici per l'abilitazione al cloud per le gare d'appalto della pubblica amministrazione locale
30/06/2023	PCM - DIPE/Agenzia Spaziale Italiana	M1C2-22	Investimento 4: Tecnologia satellitare ed economia spaziale	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti spaziali e di tecnologie satellitari
30/06/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-48	Investimento 3.1 - Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys)	Traguardo	Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse
30/06/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-50	Investimento 3.2 - Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate	Traguardo	Accordo per promuovere la transizione dal metano all'idrogeno verde
30/06/2023	PCM-Dip.Sport	M5C2-21	Investimento 7 - Progetto Sport e inclusione sociale	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti in materia di sport e inclusione sociale a seguito di un invito pubblico a presentare proposte
30/06/2023	Ministero della Cultura (Mic)	M1C3-20	Investimento 3.2 - Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà)	Traguardo	Firma del contratto tra l'ente attuatore Istituto Luce Studios e le società in relazione alla costruzione di nove studi
30/06/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-21	Investimento 3.3 - Rinaturazione dell'area del Po	Traguardo	Revisione del quadro giuridico per gli interventi di rinaturazione dell'area del Po
30/06/2023	Ministero dello Sviluppo Economico	M4C2-12	Investimento 2.1 - IPCEI	Traguardo	L'elenco dei partecipanti ai progetti IPCEI è finalizzato entro il 30.6.2023

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
	(MiSE)				
30/06/2023	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C2-16	Investimento 3.1 - Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione Investimento	Obiettivo	Numero di infrastrutture finanziate
30/06/2023	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) in collaborazione con PCM - Dip. Pari Opportunità	M5C1 -18	Investimento 5 - Creazione di imprese femminili	Obiettivo	Per le imprese, aver ricevuto sostegno finanziario tramite il "Fondo Impresa donna".
30/06/2023	Ministero della Salute (MS)	M6C2-14	Investimento 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario	Obiettivo	Sono assegnate borse di studio per corsi specifici di medicina generale
Importo quarta rata					18.390.804.598,00 €
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-12	Investimento 1.3.2 - Single Digital Gateway	Obiettivo	Single Digital Gateway
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-13	Investimento 1.4.6 - Mobilità come servizio per l'Italia	Traguardo	Soluzioni di mobilità come servizio M1
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-14	Investimento 1.6.5 - Digitalizzazione del Consiglio di Stato	Obiettivo	Consiglio di Stato – Documentazione giudiziaria disponibile per analisi nel data warehouse T1
31/12/2023	Ministero della Giustizia	M1C1-38	Riforma 1.8 - Digitalizzazione della giustizia	Traguardo	Digitalizzazione del sistema giudiziario
31/12/2023	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione e	M1C1-59	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Indicazione della data di entrata in vigore della normativa per l'introduzione della gestione strategica delle risorse umane nella pubblica amministrazione
31/12/2023	PCM - Segretariato generale	M1C1-75	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Pieno funzionamento del Sistema Nazionale di eProcurement
31/12/2023	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-76	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici
31/12/2023	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-77	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni regionali per erogare i pagamenti agli

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
			amministrazioni e delle autorità sanitarie		operatori economici
31/12/2023	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-78	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni locali per erogare i pagamenti agli operatori economici
31/12/2023	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-79	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle autorità sanitarie pubbliche per erogare i pagamenti agli operatori economici
31/12/2023	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-80	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici
31/12/2023	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-81	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni regionali per erogare i pagamenti agli operatori economici
31/12/2023	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-82	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni locali per erogare i pagamenti agli operatori economici
31/12/2023	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-83	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle autorità sanitarie pubbliche per erogare i pagamenti agli operatori economici
31/12/2023	PCM - Segretariato generale	M1C1-84	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Tempo medio tra la pubblicazione del bando e l'aggiudicazione del contratto
31/12/2023	PCM - Segretariato generale	M1C1-85	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura
31/12/2023	PCM - Segretariato generale	M1C1-86	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Personale della pubblica amministrazione formato grazie alla Strategia professionalizzante degli acquirenti pubblici
31/12/2023	PCM - Segretariato generale	M1C1-87	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Stazioni appaltanti che usano sistemi dinamici di acquisizione
31/12/2023	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-110	Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review")	Traguardo	Riclassificazione del bilancio generale dello Stato con riferimento alla spesa ambientale e alla spesa che promuove la parità di genere
31/12/2023	Ministero dello Sviluppo	M1C2-4	Riforma 1 - Riforma del sistema della	Traguardo	Entrata in vigore di un decreto legislativo di riforma del codice

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
	Economico (MISE)		proprietà industriale		della proprietà industriale e pertinenti strumenti attuativi
31/12/2023	PCM - Segretariato generale	M1C2-9	Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza	Traguardo	Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2022.
31/12/2023	PCM - Segretariato generale	M1C2-10	Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza	Traguardo	Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2022.
31/12/2023	Ministero della Cultura (Mic)	M1C3-4	Investimento 1.3 - Migliorare l'efficienza energetica nel cinema, nei teatri e nei musei	Obiettivo	Interventi in musei e siti culturali statali, sale teatrali e cinema ultimati (prima parte)
31/12/2023	Ministero della Cultura (Mic)	M1C3-7	Investimento 3.3 - Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici all'ente attuatore/ai beneficiari per tutti gli interventi volti a gestire la transizione digitale e verde degli operatori culturali
31/12/2023	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-10	Riforma 4.1 - Ordinamento delle professioni delle guide turistiche	Traguardo	Definizione di uno standard nazionale per le guide turistiche
31/12/2023	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	M2C1-5	Investimento 2.2 - Parco agrisolare	Obiettivo	Assegnazione delle risorse ai beneficiari in % delle risorse finanziarie totali assegnate all'investimento
31/12/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-1	Investimento 1.3 - Promozione impianti innovativi (incluso offshore)	Traguardo	Aggiudicazione del progetto per lo sviluppo di un'infrastruttura offshore
31/12/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-4	Investimento 1.4 - Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare	Obiettivo	Produzione supplementare di biometano
31/12/2023	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M2C2-22	Investimento 4.1 - Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie)	Obiettivo	Piste ciclabili aggiuntive T1
31/12/2023	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M2C2-24	Investimento 4.1 - Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie) – Investimento 4.2 - Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus)	Traguardo	Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la realizzazione di piste ciclabili, metropolitane, filovie e funivie in aree metropolitane
31/12/2023	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M2C2-32	Investimento 4.4.1 - Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per il rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
31/12/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-6	Investimento 3.2 - Digitalizzazione dei parchi nazionali	Obiettivo	Semplificazione amministrativa e sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette
31/12/2023	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C2-6	Investimento 2.2: Digitalizzazione della gestione del traffico aereo	Obiettivo	Digitalizzazione della gestione del traffico aereo: siti dotati di sistema di gestione del traffico aereo
31/12/2023	Ministero dell'Istruzione/Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C1-10	Riforma 2.1: Riforma del sistema di reclutamento dei docenti; Riforma 1.3: Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico; Riforma 1.2: Riforma del sistema ITS; Riforma 1.1: Riforma degli istituti tecnici e professionali; Riforma 1.4: Riforma del sistema di orientamento; Riforma 1.5: Riforma delle classi di laurea; Riforma 1.6: Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni	Traguardo	Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario.
31/12/2023	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C1-11	Investimento 1.7 - Borse di studio per l'accesso all'università	Obiettivo	Borse di studio per l'accesso all'università assegnate
31/12/2023	PCM - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale	M5C1-16	Investimento 4 - Servizio Civile Universale	Obiettivo	Persone che hanno partecipato al programma "Servizio Civile Universale" e ottenuto la relativa certificazione nel triennio 2021-2023.
31/12/2023	PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	M5C3-3	Investimento 1.1.2: Aree interne - Strutture sanitarie di prossimità territoriale	Obiettivo	Sostegno alle farmacie rurali nei comuni con meno di 3 000 abitanti (prima parte)
31/12/2023	Ministero dell'Istruzione (MI)	M2C3-5	Investimento 1.1 - Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	Traguardo	Aggiudicazione di tutti i contratti pubblici per la costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici per la riqualificazione energetica degli edifici scolastici, a seguito di una procedura di appalto pubblico
31/12/2023	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M2C4-28	Investimento 4.1 - Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico	Traguardo	Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per investimenti in infrastrutture idriche primarie e per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico
31/12/2023	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) con ARERA	M2C4-30	Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per interventi nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-126	Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - Digitalizzazione degli avvisi pubblici	Obiettivo	Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA T1
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-127	Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - Digitalizzazione degli avvisi pubblici	Obiettivo	Rafforzamento dell'adozione dell'applicazione "IO" T1
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-128	Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - Digitalizzazione degli avvisi pubblici	Obiettivo	Rafforzamento dell'adozione di avvisi pubblici digitali T1
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-129	Investimento 1.6.1 - Digitalizzazione del Ministero dell'Interno	Obiettivo	Ministero dell'Interno - Processi completamente reingegnerizzati e digitalizzati T1
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-130	Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione del Ministero della Giustizia	Obiettivo	Digitalizzazione dei fascicoli giudiziari T1
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-131	Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione del Ministero della Giustizia	Traguardo	Sistemi di conoscenza del data lake della giustizia T1
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-132	Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)	Obiettivo	INPS - Servizi/contenuti del portale "One click by design" T2
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-133	Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)	Obiettivo	INPS - Miglioramento delle competenze dei dipendenti in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) T2
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-134	Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la	Obiettivo	INAIL - Reingegnerizzazione e digitalizzazione complete dei processi/servizi T1

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
	transizione digitale (MITD)		Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)		
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-135	Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa	Obiettivo	Ministero della Difesa - Digitalizzazione delle procedure T1
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-136	Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa	Obiettivo	Ministero della Difesa - Digitalizzazione dei certificati T1
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-137	Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa	Traguardo	Ministero della Difesa - Commissionamento di portali web istituzionali e di portali intranet
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-138	Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa	Obiettivo	Ministero della Difesa - Migrazione di applicazioni non a missione critica verso una soluzione per una protezione completa delle informazioni mediante apertura dell'infrastruttura (S.C.I.P.I.O.). T1
31/12/2023	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C2-19	Investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)	Obiettivo	Portare la connettività a banda ultralarga alle isole
31/12/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-15	Riforma 1.2 Programma nazionale per la gestione dei rifiuti Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	Obiettivo	Riduzione delle discariche irregolari (T1)
31/12/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-15bis	Riforma 1.2 Programma nazionale per la gestione dei rifiuti Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	Obiettivo	Riduzione delle discariche abusive (T2)
31/12/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-15ter	Riforma 1.2 Programma nazionale per la gestione dei rifiuti Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	Obiettivo	Differenze regionali nella raccolta differenziata
31/12/2023	Ministero della	M2C1-15	Investimento 1.1 -	Traguardo	Entrata in vigore dell'obbligo di

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
	transizione ecologica (MITE)	quater	Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti		raccolta differenziata dei rifiuti organici
31/12/2023	Ministero della Giustizia	M2C3-7	Investimento 1.2 - Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia	Traguardo	L'aggiudicazione di tutti i contratti pubblici per la costruzione di nuovi edifici, la riqualificazione e il rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia è firmata dal ministero della Giustizia a seguito di una procedura di appalto pubblico
31/12/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-10	Investimento 2.1.a - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per interventi in materia di gestione e riduzione dei rischi idrogeologici
31/12/2023	Ministero dell'Interno	M2C4-14	Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	Obiettivo	Completamento di lavori di piccola portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T1
31/12/2023	Ministero dell'Interno	M2C4-16	Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	Obiettivo	Completamento di lavori di media portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T1
31/12/2023	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	M2C4-33	Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche
31/12/2023	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-36	Investimento 4.4 - Investimenti in fognatura e depurazione	Obiettivo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per le reti fognarie e la depurazione
31/12/2023	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-17	Investimento 1.7 - Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto o degli appalti per il potenziamento, l'elettrificazione e l'aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud
31/12/2023	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C2-5	Investimento 1.1 - Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di Significativo Interesse Nazionale (PRIN)	Obiettivo	Numero di progetti di ricerca aggiudicati
31/12/2023	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) in collaborazione con PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	M5C3-12	Investimento 1.4 - Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali	Obiettivo	Inizio degli interventi infrastrutturali nelle Zone Economiche Speciali

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
31/12/2023	Ministero della Salute (MS) tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali	M6C1-8	Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina	Obiettivo	Almeno un progetto per regione (considerando sia i progetti che saranno attuati nella singola regione sia quelli che possono essere sviluppati nell'ambito di consorzi tra regioni)
31/12/2023	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M1C2-29	Investimento 5.2: Competitività e resilienza delle filiere produttive	Obiettivo	Contratti di Sviluppo firmati
Importo quinta rata					20.689.655.172,00 €
30/06/2024	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-15	Investimento 1.6.6 - Digitalizzazione della Guardia di Finanza	Obiettivo	Guardia di Finanza – Acquisto di servizi professionali di scienza dei dati T2
30/06/2024	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-16	Investimento 1.6.5 - Digitalizzazione del Consiglio di Stato	Obiettivo	Consiglio di Stato – Documentazione giudiziaria disponibile per analisi nel data warehouse T2
30/06/2024	Ministero della Giustizia	M1C1-39	Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali civili e penali	Obiettivo	Conclusione delle procedure di assunzione per i tribunali civili e penali
30/06/2024	Consiglio di Stato	M1C1-40	Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi	Obiettivo	Conclusione delle procedure di assunzione per i tribunali amministrativi
30/06/2024	Consiglio di Stato	M1C1-41	Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali amministrativi regionali
30/06/2024	Consiglio di Stato	M1C1-42	Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato giudiziario del Consiglio di Stato
30/06/2024	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-108	Riforma 1.15: Riforma delle norme di contabilità pubblica	Traguardo	Approvazione del quadro concettuale, della serie di principi di contabilità per competenza e del piano contabile multidimensionale
30/06/2024	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-111	Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review")	Traguardo	Completamento della spending review annuale per il 2023, con riferimento all'obiettivo di risparmio fissato nel 2022 per il 2023.
30/06/2024	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-112	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Obiettivo	Migliorare la capacità operativa dell'amministrazione fiscale, come indicato nel "Piano della performance 2021-2023" dell'Agenzia delle Entrate.
30/06/2024	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M1C2-2	Investimento 1 - Transizione 4.0	Obiettivo	Crediti d'imposta Transizione 4.0 concessi alle imprese sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel periodo 2021-2022
30/06/2024	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-9	Investimento 4.1- Hub del turismo digitale	Obiettivo	Coinvolgimento degli operatori turistici nell'hub del turismo digitale
30/06/2024	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-6	Riforma 1 - Semplificazione delle procedure di	Traguardo	Entrata in vigore di un quadro giuridico per la semplificazione delle procedure di

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
			autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno		autorizzazione a costruire strutture per le energie rinnovabili onshore e offshore
30/06/2024	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-29	Investimento 4.3 - Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica	Obiettivo	Numero di stazioni di ricarica rapida in autostrada
30/06/2024	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-29 bis	Investimento 4.3 - Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica	Obiettivo	Numero di stazioni di ricarica rapida in zone urbane
30/06/2024	Ministero dell'Interno	M2C2-31	Investimento 4.4.3 - Rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per il rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco
30/06/2024	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C2-5	Investimento 2.1 - Digitalizzazione della catena logistica	Obiettivo	Digitalizzazione della catena logistica
30/06/2024	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-8	Investimento 1.3 - Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	Traguardo	Aggiudicazione dei contratti di lavoro per gli interventi di costruzione e riqualificazione di strutture sportive e palestre previsti dal decreto del Ministero dell'Istruzione.
30/06/2024	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C1-9	Riforma 2 - Lavoro sommerso	Traguardo	Piena attuazione delle misure incluse nel piano nazionale in linea con la tabella di marcia per rafforzare l'autonomia delle persone con disabilità
30/06/2024	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C2-4	Riforma 2 - Riforma relativa alle persone anziane non autosufficienti	Traguardo	Entrata in vigore dei decreti legislativi che sviluppano le disposizioni previste dalla legge quadro per rafforzare gli interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti
30/06/2024	PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	M5C3-5	Investimento 1.2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie	Traguardo	Aggiudicazione di appalti per interventi sui beni confiscati alla criminalità organizzata
30/06/2024	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	M2C4-35	Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche	Obiettivo	Interventi per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche T1
30/06/2024	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-22	Investimento 3.3 - Rinaturazione dell'area del Po	Obiettivo	Riduzione dell'artificialità dell'alveo per la rinaturazione dell'area del Po T1
30/06/2024	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-37	Investimento 4.4 - Investimenti in fognatura e depurazione	Obiettivo	Interventi per le reti fognarie e la depurazione T1
30/06/2024	Ministero delle infrastrutture e della mobilità	M3C1-4	Investimento 1.1 - Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulla linea Salerno-

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
	sostenibili (MIMS)		Sud per passeggeri e merci		Reggio Calabria
30/06/2024	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-5	Investimento 1.1 – Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci	Obiettivo	Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Napoli-Bari e Palermo-Catania
30/06/2024	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-7	Investimento 1.2 - Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulle linee Brescia-Verona- Vicenza-Padova, Liguria-Alpi e Verona-Brennero
30/06/2024	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-10	Investimento 1.3 - Connessioni diagonali	Traguardo	Aggiudicazione dell'appalto o degli appalti per la costruzione dei collegamenti sulle linee Roma-Pescara e Orte-Falconara
30/06/2024	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C2-10	Riforma 2.2: Istituzione di una piattaforma strategica nazionale per la rete dei porti e interporti, al fine di sviluppare la digitalizzazione dei servizi passeggeri e merci	Traguardo	Sistemi per gli operatori portuali
30/06/2024	Ministero della Salute (MS) tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali	M6C1-7	Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina	Obiettivo	Centrali operative pienamente funzionanti (seconda parte)
30/06/2024	Ministero della Salute (MS)	M6C2-15	Investimento 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario	Obiettivo	Sono assegnate ulteriori borse di studio per corsi specifici di medicina generale
Importo sesta rata					12.643.678.161,00 €
31/12/2024	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-17	Investimento 1.1 - Infrastrutture digitali	Obiettivo	Migrazione verso il Polo Strategico Nazionale T1
31/12/2024	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-18	Investimento 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati	Obiettivo	Le API nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati T1
31/12/2024	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) in collaborazione con PCM-DIS	M1C1-19	Investimento 1.5 - Cybersecurity	Obiettivo	Sostegno al potenziamento delle strutture di sicurezza T2
31/12/2024	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-20	Investimento 1.5 - Cybersecurity	Traguardo	Dispiego integrale dei servizi nazionali di cybersecurity

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
	in collaborazione con PCM-DIS				
31/12/2024	MITD in collaborazione con PCM-DIS	M1C1-21	Investimento 1.5 - Cybersecurity	Traguardo	Completamento della rete dei laboratori e dei centri di valutazione per la valutazione e certificazione della cybersecurity
31/12/2024	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) in collaborazione con PCM-DIS	M1C1-22	Investimento 1.5 - Cybersecurity	Traguardo	Piena operatività dell'unità di audit per le misure di sicurezza PSNC e NIS con il completamento di almeno 30 ispezioni
31/12/2024	Ministero della Giustizia	M1C1-43	Riforma 1.4 - Riforma del processo civile	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali ordinari civili (primo grado)
31/12/2024	Ministero della Giustizia	M1C1-44	Riforma 1.4 - Riforma del processo civile	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato giudiziario della Corte d'appello civile (secondo grado)
31/12/2024	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione e	M1C1-60	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Attuazione completa (compresi tutti gli atti delegati) della semplificazione e digitalizzazione di una serie di 200 procedure critiche che interessano direttamente cittadini e imprese
31/12/2024	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-88	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici
31/12/2024	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-89	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici
31/12/2024	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-90	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici
31/12/2024	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-91	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici
31/12/2024	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-92	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici
31/12/2024	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-93	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
31/12/2024	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-94	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici
31/12/2024	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-95	Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie	Obiettivo	Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici
31/12/2024	PCM - Segretariato generale	M1C1-96	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Tempo medio tra la pubblicazione del bando e l'aggiudicazione dell'appalto
31/12/2024	PCM - Segretariato generale	M1C1-97	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura
31/12/2024	PCM - Segretariato generale	M1C1-98	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Personale della pubblica amministrazione formato grazie alla Strategia professionalizzante degli acquirenti pubblici
31/12/2024	PCM - Segretariato generale	M1C1-99	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Obiettivo	Stazioni appaltanti che usano sistemi dinamici di acquisizione
31/12/2024	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-113	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Obiettivo	Numero più elevato di "lettere di conformità"
31/12/2024	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-114	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Obiettivo	Aumentare il gettito fiscale generato dalle "lettere di conformità"
31/12/2024	PCM - Segretariato generale	M1C2-11	Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza	Traguardo	Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2023
31/12/2024	PCM - Segretariato generale	M1C2-12	Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza	Traguardo	Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2023.
31/12/2024	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	M2C1-6	Investimento 2.2 - Parco agrisolare	Obiettivo	Assegnazione delle risorse ai beneficiari in % delle risorse finanziarie totali assegnate all'investimento
31/12/2024	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	M2C1-7	Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare	Obiettivo	Sostegno agli investimenti nell'innovazione nell'economia circolare e nella bioeconomia
31/12/2024	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-9	Investimento 2.1 - Rafforzamento smart grid	Obiettivo	Smart grid: aumento della capacità di rete per la distribuzione di energia rinnovabile

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
31/12/2024	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M2C2-25	Investimento 4.2 - Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus)	Obiettivo	Numero di km di infrastruttura di trasporto pubblico T1
31/12/2024	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-28	Investimento 4.3 - Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica	Traguardo	Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica M2
31/12/2024	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M2C2-34	Investimento 4.4.1 - Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti	Obiettivo	Numero di autobus a emissioni zero T1
31/12/2024	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M2C2-34bis	Investimento 4.4.2 - Rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni alimentati con combustibili puliti e servizio universale	Obiettivo	Numero di treni a emissioni zero T1
31/12/2024	Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)	M2C2-40	Investimento 5.1.3 - Industria delle batterie	Obiettivo	Capacità di generazione di energia delle batterie prodotte
31/12/2024	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-7	Investimento 1.4 - Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado e alla riduzione dell'abbandono scolastico	Obiettivo	Studenti o giovani che hanno frequentato attività di tutoraggio o corsi di orientamento post diploma.
31/12/2024	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C1-12	Investimento 4.1 - Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi orientati alla ricerca, per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale	Obiettivo	Borse di dottorato assegnate ogni anno (su tre anni)
31/12/2024	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-13	Investimento 2.1 - Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico	Obiettivo	Formazione di dirigenti scolastici, insegnanti e personale amministrativo
31/12/2024	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-14	Riforma 2.1 - Reclutamento dei docenti	Obiettivo	Insegnanti reclutati con il nuovo sistema di reclutamento.
31/12/2024	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C1-15	Investimento 1.7 - Borse di studio per l'accesso all'università	Obiettivo	Borse di studio per l'accesso all'università assegnate.
31/12/2024	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C2-3	Investimento 3.3: Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e	Obiettivo	Numero di borse di dottorato innovative assegnate

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
			promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese		
31/12/2024	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-139	Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA locali	Obiettivo	Abilitazione al cloud per la pubblica amministrazione locale T1
31/12/2024	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-9	Investimento 1.1. Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione	Obiettivo	Approntare un sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi idrologici
31/12/2024	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-140	Investimento 1.4.1 - Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali	Obiettivo	Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali T1
31/12/2024	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-141	Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa	Obiettivo	Digitalizzazione delle procedure del Ministero della Difesa T2
31/12/2024	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-142	Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa	Obiettivo	Digitalizzazione dei certificati del Ministero della Difesa T2
31/12/2024	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-143	Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa	Obiettivo	Ministero della Difesa - Migrazione di applicazioni non a missione critica verso una soluzione per una protezione completa delle informazioni mediante apertura dell'infrastruttura (S.C.I.P.I.O.). T2
31/12/2024	Ministero della Cultura (Mic)	M1C3-18	Investimento 2.3 - Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici	Obiettivo	Numero di parchi e giardini storici riqualificati
31/12/2024	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-27	Investimento 4.3 - Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici	Obiettivo	Numero di siti culturali e turistici la cui riqualificazione ha raggiunto, in media, il 50 % dello stato di avanzamento lavori (SAL) (prima parte)
31/12/2024	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-16	Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	Obiettivo	Discariche abusive
31/12/2024	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-16bis	Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	Obiettivo	Discariche abusive
31/12/2024	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-16ter	Riforma 1.2 Programma nazionale per la gestione dei rifiuti Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi	Obiettivo	Differenze regionali nei tassi di raccolta differenziata

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
			impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti		
31/12/2024	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-44	Investimento 1.1 - Sviluppo agro-voltaico	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per l'installazione di pannelli solari fotovoltaici in sistemi agro-voltaici
31/12/2024	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-20	Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano	Obiettivo	Piantare alberi per la tutela e la valorizzazione delle aree verdi urbane ed extraurbane T2
31/12/2024	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) con ARERA	M2C4-31	Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti	Obiettivo	Interventi nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti T1
31/12/2024	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	M2C4-34	Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche	Obiettivo	Interventi per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche T1
31/12/2024	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-13	Investimento 1.4 – Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)	Obiettivo	1 400 km di linee ferroviarie dotati del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario
31/12/2024	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-15	Investimento 1.5 - Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave	Obiettivo	700 km di tratte di linee migliorate costruite su nodi ferroviari metropolitani e collegamenti nazionali chiave
31/12/2024	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-19	Investimento 1.8 - Miglioramento delle stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud)	Obiettivo	Stazioni ferroviarie riqualificate e accessibili
31/12/2024	Ministero della Salute (MS)	M6C2-6	Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	Obiettivo	Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie
Importo settima rata					21.264.367.816,00 €
30/06/2025	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-23	Investimento 1.4.6 - Mobilità come servizio per l'Italia	Traguardo	Soluzioni di mobilità come servizio M2
30/06/2025	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-24	Investimento 1.7.1 - Servizio civile digitale	Obiettivo	Cittadini partecipanti a iniziative di formazione promosse da enti certificati senza fini di lucro e volontari
30/06/2025	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-25	Investimento 1.6.6 - Digitalizzazione della Guardia di Finanza	Traguardo	Sviluppare i sistemi informativi operativi utilizzati per combattere la criminalità economica
30/06/2025	PCM - Ministro per la Pubblica	M1C1-61	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica	Traguardo	Completare l'attuazione (compresi tutti gli atti delegati)

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
	Amministrazione		amministrazione		della semplificazione e digitalizzazione di un'ulteriore serie di 50 procedure critiche che interessano direttamente cittadini
30/06/2025	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	M1C1-62	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Migliorare l'assorbimento degli investimenti
30/06/2025	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-115	Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review")	Traguardo	Completamento della spending review annuale per il 2024, con riferimento all'obiettivo di risparmio fissato nel 2022 e nel 2023 per il 2024.
30/06/2025	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M1C2-3	Investimento 1 - Transizione 4.0	Obiettivo	Crediti d'imposta Transizione 4.0 concessi alle imprese sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel periodo 2021-2023
30/06/2025	Ministero Istruzione in cooperazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri	M4C1-16	Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi	Obiettivo	Scuole che hanno attivato progetti di orientamento STEM nel 2024/25.
30/06/2025	Ministero Istruzione in cooperazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri	M4C1-17	Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi	Obiettivo	Corsi annuali di lingua e metodologia erogati a insegnanti
30/06/2025	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C1-10	Riforma 2 - Lavoro sommerso	Obiettivo	Aumento del numero di ispezioni sul lavoro
30/06/2025	PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	M5C3-6	Investimento 1.2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie	Obiettivo	Riutilizzo dei beni confiscati alle mafie (prima parte)
30/06/2025	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C2-16	Investimento 5 - Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura	Obiettivo	Completamento delle attività dei progetti nelle aree individuate come insediamenti abusivi nei piani urbani
30/06/2025	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-144	Investimento 1.4.2 - Inclusione dei cittadini - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali	Obiettivo	Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali
30/06/2025	Ministero della Cultura (Mic)	M1C3-16	Investimento 2.1 - Attrattività dei borghi	Obiettivo	Interventi di valorizzazione di siti culturali o turistici ultimati
30/06/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C4-26	Investimento 3.5 - Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat	Obiettivo	Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
			marini		
30/06/2025	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C2-6	Investimento 1.1: Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di Significativo Interesse Nazionale (PRIN)	Obiettivo	Numero di progetti aggiudicati
30/06/2025	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C2-7	Investimento 1.1: Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di Significativo Interesse Nazionale (PRIN)	Obiettivo	Numero di assunzioni di ricercatori a tempo determinato
30/06/2025	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C2-8	Investimento 1.3: Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base	Obiettivo	Numero di ricercatori a tempo determinato assunti per ciascuno dei partenariati previsti per la ricerca di base firmati tra istituti di ricerca e imprese private
30/06/2025	Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)	M4C2-21	Investimento 3.2 - Finanziamento di start-up	Obiettivo	Numero di imprese che hanno ricevuto sostegno
30/06/2025	Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)	M4C2-22	Investimento 2.1 - IPCEI	Obiettivo	Numero di imprese che hanno ricevuto sostegno
Importo ottava rata					12.643.678.161,00 €
31/12/2025	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-116	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Obiettivo	Riduzione dell'evasione fiscale come definita dall'indicatore "propensione all'evasione"
31/12/2025	Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)	M1C2-5	Investimento 6: Investimento nel sistema della proprietà industriale	Obiettivo	Progetti sostenuti da opportunità di finanziamento connesse alla proprietà industriale
31/12/2025	PCM - Segretariato generale	M1C2-13	Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza	Traguardo	Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2024
31/12/2025	PCM - Segretariato generale	M1C2-14	Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza	Obiettivo	Installazione di milioni di contatori intelligenti di seconda generazione.
31/12/2025	Ministero della Cultura (Mic)	M1C3-1	Investimento 1.1 - Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale	Obiettivo	Utenti formati attraverso la piattaforma di e-learning sui beni culturali
31/12/2025	Ministero della Cultura (Mic)	M1C3-2	Investimento 1.1 - Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale	Obiettivo	Risorse digitali prodotte e pubblicate nella Biblioteca digitale
31/12/2025	Ministero della Cultura (Mic)	M1C3 - 5	Investimento 1.3 - Migliorare l'efficienza energetica nel cinema, nei teatri e nei musei	Obiettivo	Interventi in musei e siti culturali statali, sale teatrali e cinema ultimati (seconda parte)
31/12/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C2-30	Investimento 4.3 - Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica	Obiettivo	Numero di stazioni di ricarica rapida in autostrada
31/12/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C2-30bis	Investimento 4.3 - Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica	Obiettivo	Numero di stazioni di ricarica rapida in zone urbane

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
31/12/2025	Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)	M2C2-39	Investimento 5.1.1 - Tecnologia fotovoltaica	Obiettivo	Capacità di generazione di energia dei pannelli fotovoltaici prodotti
31/12/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C3-3	Investimento 2.1 - Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.	Obiettivo	Ristrutturazione edilizia Superbonus e Sismabonus T2
31/12/2025	Ministero Istruzione, in partnership con Dipartimento della Famiglia della Presidenza del Consiglio	M4C1-18	Investimento 1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	Obiettivo	Attivazione di nuovi posti per servizi di educazione e cura per la prima infanzia (fascia 0-6 anni).
31/12/2025	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-20	Investimento 1.5 - Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)	Obiettivo	Numero di studenti iscritti al sistema di formazione professionale terziaria (ITS)
31/12/2025	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-19	Investimento 3.2 - Scuola 4.0 -scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori	Obiettivo	Trasformazione delle classi in ambienti di apprendimento innovativi grazie a Scuola 4.0.
31/12/2025	Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)	M4C2-2	Investimento 2.2 - Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa	Obiettivo	Numero di progetti presentati da imprese aggiudicatari
31/12/2025	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)/ANPAL	M5C1-3	Riforma 1- ALMPs e formazione professionale	Obiettivo	Destinatari del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL)
31/12/2025	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)/ANPAL	M5C1-4	Riforma 1- ALMPs e formazione professionale	Obiettivo	Partecipazione dei beneficiari del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) alla formazione professionale
31/12/2025	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)/ANPAL	M5C1-5	Riforma 1- ALMPs e formazione professionale	Obiettivo	Per i centri per l'impiego (PES) in ciascuna Regione, soddisfare i criteri del livello essenziale delle prestazioni PES quali definiti nel programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL).
31/12/2025	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)/ANPAL	M5C1-7	Investimento 1 - Potenziamento dei centri per l'impiego (PES)	Obiettivo	Per i centri per l'impiego (PES), il completamento delle attività previste nel piano di potenziamento nel triennio 2021-2023.
31/12/2025	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C2-15	Investimento 5 - Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura	Traguardo	Entrata in vigore del decreto ministeriale che definisce la mappatura degli insediamenti abusivi approvata dal "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura" e adozione del decreto ministeriale per l'assegnazione delle risorse.
31/12/2025	PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	M5C3-2	Investimento 1.1.1 - Aree interne: potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità	Obiettivo	Servizi e infrastrutture sociali nuovi e migliorati accessibili ai destinatari dei comuni nelle aree interne e nel Mezzogiorno

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
31/12/2025	Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-145	Investimento 1.4.4 - Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR)	Obiettivo	Piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e Anagrafe nazionale (ANPR)
31/12/2025	Ministero della Cultura (Mic)	M1C3-17	Investimento 2.2 - Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale	Obiettivo	Interventi di tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale ultimati
31/12/2025	Ministero della Cultura (Mic)	M1C3-19	Investimento 2.4 - Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)	Obiettivo	Interventi per la sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art) ultimati
31/12/2025	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-28	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Obiettivo	Numero di imprese turistiche beneficiarie del credito d'imposta per infrastrutture e/o servizi
31/12/2025	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-29	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Obiettivo	Numero di progetti turistici da sostenere con i fondi tematici della Banca europea per gli investimenti
31/12/2025	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-32	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Obiettivo	Numero di imprese turistiche da sostenere tramite il Fondo di garanzia per le PMI
31/12/2025	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-33	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Obiettivo	Numero di imprese da sostenere tramite il Fondo rotativo (prima parte)
31/12/2025	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-34	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Obiettivo	Numero di proprietà immobiliari riqualificate per il turismo dal Fondo nazionale del turismo
31/12/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C1-17	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Obiettivo	Tassi di riciclaggio dei rifiuti urbani nel piano d'azione per l'economia circolare
31/12/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C1-17bis	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Obiettivo	Tassi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio nel piano d'azione per l'economia circolare
31/12/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C1-17ter	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Obiettivo	Tassi di riciclaggio degli imballaggi in legno nel piano d'azione per l'economia circolare
31/12/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C1-17quater	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Obiettivo	Tassi di riciclaggio degli imballaggi di metalli ferrosi nel piano d'azione per l'economia circolare
31/12/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C1-17quinqies	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Obiettivo	Tassi di riciclaggio degli imballaggi in alluminio nel piano d'azione per l'economia circolare
31/12/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C1-17sexies	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Obiettivo	Tassi di riciclaggio degli imballaggi di vetro nel piano d'azione per l'economia circolare
31/12/2025	Ministero della Transizione	M2C1-17septies	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di	Obiettivo	Tassi di riciclaggio per carta e cartone nel piano d'azione per

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
	Ecologica (MITE)		economia circolare		l'economia circolare
31/12/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C1-17octies	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Obiettivo	Tassi di riciclaggio degli imballaggi di plastica nel piano d'azione per l'economia circolare
31/12/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C1-17nonies	Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Traguardo	Entrata in vigore della raccolta differenziata per le frazioni di rifiuti domestici pericolosi e i prodotti tessili
31/12/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M2C2-46	Investimento 1.2 - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo	Traguardo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la concessione di prestiti per la realizzazione degli interventi a beneficio delle comunità energetiche
31/12/2025	PCM - Dip. Protezione civile	M2C4-13	Investimento 2.1.b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	Obiettivo	Completamento degli interventi di tipo E
31/12/2025	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-8	Investimento 1.2 - Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa	Obiettivo	Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulla linea Liguria-Alpi
31/12/2025	Ministero della Transizione Ecologica (MITE)	M3C2-9	Investimento 1.1: Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti	Traguardo	Porti verdi: completamento delle opere
31/12/2025	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M4C2-9	Investimento 1.4 - Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies	Traguardo	Investimento 1.4: Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies
31/12/2025	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M4C2-13	Investimento 2.3: Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria	Obiettivo	Investimento 2.3: Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria
31/12/2025	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M4C2-14	Investimento 2.3: Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria	Obiettivo	Investimento 2.3: Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria
31/12/2025	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M4C2-15	Investimento 2.3: Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria	Obiettivo	Investimento 2.3: Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria
31/12/2025	Ministero della Salute (MS) tramite l'Agenzia nazionale per i	M6C1-9	Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina	Obiettivo	Numero di persone assistite sfruttando strumenti di telemedicina (terza parte)

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
	servizi sanitari regionali				
31/12/2025	Ministero della Salute (MS)	M6C2-8	Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	Obiettivo	Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA - Dipartimenti di emergenza e accettazione - Livello I e II)
31/12/2025	Ministero della Salute (MS)	M6C2-11	Investimento 1.3: Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione.	Obiettivo	I medici di base alimentano il Fascicolo sanitario elettronico.
Importo nona rata					14.942.528.735,00 €
30/06/2026	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-117	Riforma 1.15: Riforma delle norme di contabilità pubblica	Obiettivo	Enti pubblici formati per la transizione al nuovo sistema di contabilità per competenza
30/06/2026	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-119	Riforma 1.14: Riforma del quadro fiscale subnazionale	Traguardo	Entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato per l'attuazione del federalismo fiscale regionale
30/06/2026	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-120	Riforma 1.14: Riforma del quadro fiscale subnazionale	Traguardo	Entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato per l'attuazione del federalismo fiscale regionale
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C2-7	Investimento 2.2: Digitalizzazione della gestione del traffico aereo	Traguardo	Digitalizzazione della gestione del traffico aereo: entrata in funzione di nuovi strumenti
30/06/2026	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C1-11	Riforma 2 - Lavoro sommerso	Obiettivo	Riduzione dell'incidenza del lavoro sommerso
30/06/2026	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C2-6	Investimento 1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione	Obiettivo	I distretti sociali devono produrre almeno uno dei seguenti risultati: i) sostegno ai genitori, ii) autonomia delle persone anziane, iii) servizi a domicilio per gli anziani o iv) sostegno agli assistenti sociali al fine di prevenire i burn-out
30/06/2026	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C2-8	Investimento 2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità	Obiettivo	Le persone con disabilità hanno beneficiato del rinnovo dello spazio domestico e/o la fornitura di dispositivi ICT. I servizi devono essere accompagnati da una formazione sulle competenze digitali.
30/06/2026	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	M5C2-10	Investimento 3 - Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta	Obiettivo	Presa in carico, per almeno 6 mesi, delle persone che vivono in condizioni di grave privazione materiale mediante i progetti Housing First e le stazioni di posta.
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-26	Investimento 1.1: Infrastrutture digitali	Obiettivo	Migrazione verso il Polo Strategico Nazionale T2

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-27	Investimento 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati	biiettivo	Le API nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati T2
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-28	Investimento 1.7.2: Rete dei servizi di facilitazione digitale	Obiettivo	Numero di cittadini partecipanti alle nuove iniziative di formazione erogate dai centri per la facilitazione digitale
30/06/2026	Ministero della Giustizia	M1C1-45	Riforme 1.4 e 1.5: Riforma del processo civile e penale	Obiettivo	Riduzione della durata dei procedimenti civili
30/06/2026	Ministero della Giustizia	M1C1-46	Riforme 1.4 e 1.5: Riforma del processo civile e penale	Obiettivo	Riduzione della durata dei procedimenti penali
30/06/2026	Ministero della Giustizia	M1C1-47	Riforma 1.4: Riforma del processo civile	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali ordinari civili (primo grado)
30/06/2026	Ministero della Giustizia	M1C1-48	Riforma 1.4: Riforma del processo civile	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato giudiziario della Corte d'appello civile (secondo grado)
30/06/2026	Consiglio di Stato	M1C1-49	Investimento 1.8: Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali amministrativi regionali (primo grado).
30/06/2026	Consiglio di Stato	M1C1-50	Investimento 1.8: Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi	Obiettivo	Riduzione dell'arretrato giudiziario del Consiglio di Stato
30/06/2026	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione e	M1C1-64	Investimento 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Obiettivo	Istruzione e formazione
30/06/2026	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione e	M1C1-63	Investimento 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Traguardo	Completare la semplificazione e creare un repertorio di tutte le procedure e dei relativi regimi amministrativi con piena validità giuridica su tutto il territorio nazionale
30/06/2026	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione e	M1C1-65	Investimento 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Obiettivo	Istruzione e formazione
30/06/2026	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione e	M1C1-66	Investimento 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Obiettivo	Istruzione e formazione
30/06/2026	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione e	M1C1-67	Investimento 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Obiettivo	Istruzione e formazione
30/06/2026	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-118	Riforma 1.15: Riforma delle norme di contabilità pubblica	Traguardo	Entrata in vigore della riforma della contabilità per competenza per almeno il 90 % dell'intero settore pubblico.
30/06/2026	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-121	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Obiettivo	Riduzione dell'evasione fiscale come definita dall'indicatore "propensione all'evasione"
30/06/2026	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-122	Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending	Traguardo	Completamento della spending review annuale per il 2025, con riferimento all'obiettivo di risparmio fissato nel 2022,

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
			review")		2023 e 2024 per il 2025.
30/06/2026	Ministero della Cultura (Mic)	M1C3 - 3	Investimento 1.2 - Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura	Obiettivo	Interventi di miglioramento dell'accessibilità fisica e cognitiva nei luoghi di cultura
30/06/2026	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	M2C1-8	Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare	Obiettivo	Sostegno agli investimenti nell'innovazione nell'economia circolare e nella bioeconomia
30/06/2026	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	M2C1-9	Investimento 2.2 - Parco agrisolare	Obiettivo	Generazione di energia da installazioni agrivoltaiche
30/06/2026	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	M2C1-10	Investimento 2.1 - Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	Obiettivo	Interventi per migliorare la logistica nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-12	Investimento 3.3 - Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali	Obiettivo	Materiale audiovisivo sulla transizione ambientale
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-2	Investimento 1.3 - Promozione impianti innovativi (incluso offshore)	Obiettivo	Sviluppo di infrastrutture offshore
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-3	Investimento 1.4 - Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare	Obiettivo	Sostituzione di trattori agricoli
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-5	Investimento 1.4 - Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare	Obiettivo	Produzione supplementare di biometano
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-10	Investimento 2.1 - Rafforzamento smart grid	Obiettivo	Smart grid: incrementare la capacità di rete per la distribuzione di energie rinnovabili
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-11	Investimento 2.1 - Rafforzamento smart grid	Obiettivo	Smart grid: elettrificazione dei consumi energetici
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-13	Investimento 2.2 - Interventi su resilienza climatica delle reti	Obiettivo	Aumentare la resilienza delle reti del sistema elettrico
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e	M2C2-15	Investimento 3.3 - Sperimentazione	Obiettivo	Sviluppo di stazioni di rifornimento a base di idrogeno

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
	della mobilità sostenibili (MIMS) in collaborazione con MITE		dell'idrogeno per il trasporto stradale		
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) in collaborazione con MITE	M2C2-17	Investimento 3.4 - Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario	Obiettivo	Numero di stazioni di rifornimento a idrogeno
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-19	Investimento 3.5 - Ricerca e sviluppo sull'idrogeno	Obiettivo	Numero di progetti di ricerca e sviluppo sull'idrogeno
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M2C2-23	Investimento 4.1 - Investimenti nella mobilità "soft" (piano nazionale delle ciclovie)	Obiettivo	Piste ciclabili aggiuntive T2
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M2C2-26	Investimento 4.2 - Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus)	Obiettivo	Numero di km di infrastruttura di trasporto pubblico T2
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M2C2-35	Investimento 4.4.1 - Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti	Obiettivo	Numero di autobus a emissioni zero T2
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M2C2-35bis	Investimento 4.4.2 - Rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni alimentati con combustibili puliti e servizio universale	Obiettivo	Numero di treni a emissioni zero T2
30/06/2026	Ministero dell'Interno	M2C2-36	Investimento 4.4.3 - Rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco	Obiettivo	Numero di veicoli puliti per il rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco
30/06/2026	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	M2C2-43	Investimento 5.4 - Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica	Obiettivo	Venture capital raccolto a sostegno della transizione ecologica
30/06/2026	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-21	Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno	Obiettivo	Strutture destinate all'accoglienza degli studenti oltre l'orario scolastico.
30/06/2026	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-22	Investimento 1.3 - Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	Obiettivo	M ² realizzati o riqualificati da destinare a palestre o strutture sportive.
30/06/2026	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C1-23	Investimento 3.4: Didattica e competenze universitarie avanzate	Obiettivo	Nuovi dottorati di ricerca assegnati nell'arco di tre anni in programmi dedicati alle transizioni digitale e ambientale.
30/06/2026	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C1-24	Investimento 1.6: Orientamento attivo nella transizione scuola-università	Obiettivo	Studenti che hanno frequentato corsi di transizione scuola-università.
30/06/2026	Ministero dell'Istruzione	M4C1-25	Investimento 1.4 - Intervento	Obiettivo	Divario nel tasso di abbandono scolastico nell'istruzione

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
	(MI)		straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado e alla riduzione dell'abbandono scolastico		secondaria nel 2024.
30/06/2026	Ministero dell'Istruzione (MI)	M4C1-26	Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	Obiettivo	M ² di edifici scolastici ristrutturati.
30/06/2026	PCM - Dip. Pari opportunità	M5C1-13	Investimento 2 – Sistema di certificazione della parità di genere	Obiettivo	Ottenimento, da parte delle imprese, della certificazione della parità di genere.
30/06/2026	PCM - Dip. Pari opportunità	M5C1-14	Investimento 2 – Sistema di certificazione della parità di genere	Obiettivo	Ottenimento della certificazione della parità di genere da parte delle imprese sostenute attraverso l'assistenza tecnica.
30/06/2026	PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	M5C3-4	Investimento 1.1.2: Aree interne - Strutture sanitarie di prossimità territoriale	Obiettivo	Sostegno alle farmacie in comuni di aree interne con meno di 3 000 abitanti (seconda parte)
30/06/2026	PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	M5C3-7	Investimento 1.2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie	Obiettivo	Riutilizzo dei beni confiscati alle mafie (seconda parte)
30/06/2026	PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	M5C3-9	Investimento 1.3 - Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore	Obiettivo	Supporto educativo ai minori (seconda parte)
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-146	Investimento 1.4.4 - Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR)	Obiettivo	Piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e Anagrafe nazionale (ANPR)
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C3-10	Investimento 3.1 - Promozione di un teleriscaldamento efficiente	Obiettivo	Costruzione o ampliamento delle reti di teleriscaldamento
30/06/2026	Ministero dell'Istruzione (MI)	M2C3-6	Investimento 1.1 - Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici	Obiettivo	Almeno 400 000 metri quadri di nuove scuole sono costruite mediante la sostituzione di edifici.
30/06/2026	Ministero della Giustizia	M2C3-8	Investimento 1.2 - Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia	Obiettivo	Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-11	Investimento 2.1.a - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	Obiettivo	Gestione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
30/06/2026	Ministero dell'Interno	M2C4-15	Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	Obiettivo	Completamento di lavori di piccola portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T2
30/06/2026	Ministero dell'Interno	M2C4-17	Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	Obiettivo	Completamento di lavori di media portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T2
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-23	Investimento 3.3 - Rinaturazione dell'area del Po	Obiettivo	Riduzione dell'artificialità dell'alveo per la rinaturazione dell'area del Po T2
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-25	Investimento 3.4 - Bonifica del "suolo dei siti orfani"	Obiettivo	Riqualficazione dei siti orfani
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M2C4-29	Investimento 4.1 - Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico	Obiettivo	Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) con ARERA	M2C4-32	Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti	Obiettivo	Interventi nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti T2
30/06/2026	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	M2C4-34bis	Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche	Obiettivo	Interventi per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche T1
30/06/2026	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF)	M2C4-35bis	Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche	Obiettivo	Interventi per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche T2
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C4-38	Investimento 4.4 - Investimenti in fognatura e depurazione	Obiettivo	Interventi per le reti fognarie e la depurazione T2
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-9	Investimento 1.2 - Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa	Obiettivo	Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Brescia-Verona- Vicenza-Padova, Liguria-Alpi e Verona-Brennero
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-11	Investimento 1.3 - Connessioni diagonali	Obiettivo	Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Roma-Pescara, Orte- Falconara e Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-14	Investimento 1.4 - Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)	Obiettivo	3 400 km di linee ferroviarie dotati del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-16	Investimento 1.5 - Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave	Obiettivo	1280 km di tratte di linee migliorate costruite su nodi ferroviari metropolitani e collegamenti nazionali chiave
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-18	Investimento 1.6 - Potenziamento delle linee regionali - Miglioramento delle ferrovie regionali (gestione RFI)	Obiettivo	Linee regionali migliorate, pronte per le fasi di autorizzazione e operativa
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-20	Investimento 1.8 - Miglioramento delle stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud)	Obiettivo	Stazioni ferroviarie riqualificate e accessibili
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M5C2-20	Investimento 6 - Programma innovativo della qualità dell'abitare	Obiettivo	Numero di unità abitative (in termini sia di costruzione che di riqualificazione) e metri quadrati di spazi pubblici che beneficiano di un sostegno
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-147	Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA locali	Obiettivo	Abilitazione al cloud per la pubblica amministrazione locale T2
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-148	Investimento 1.4.1 - Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali	Obiettivo	Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali T2
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-149	Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - Digitalizzazione degli avvisi pubblici	Obiettivo	Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA T2
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-150	Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - Digitalizzazione degli avvisi pubblici	Obiettivo	Rafforzamento dell'adozione dell'applicazione "IO" T2
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-151	Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - Digitalizzazione degli avvisi pubblici	Obiettivo	Rafforzamento dell'adozione di avvisi pubblici digitali T2
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-152	Investimento 1.6.1 - Digitalizzazione del Ministero dell'Interno	Obiettivo	Ministero dell'Interno - Reingegnerizzazione e digitalizzazione complete dei processi T2

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-153	Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione del Ministero della Giustizia	Obiettivo	Digitalizzazione dei fascicoli giudiziari T2
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-154	Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione del Ministero della Giustizia	Obiettivo	Sistemi di conoscenza del data lake della giustizia T2
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C1-155	Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)	Obiettivo	INAIL - Reingegnerizzazione e digitalizzazione complete dei processi/servizi T2
30/06/2026	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C2-15	Investimento 2: Innovazione e tecnologia della microelettronica	Obiettivo	Capacità produttiva di substrati di carburo di silicio
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C2-17	Investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)	Obiettivo	Portare la connettività a 1 Gbps a unità residenziali
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C2-18	Investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)	Obiettivo	Portare la connettività a 1 Gbps a edifici scolastici e strutture sanitarie
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C2-20	Investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)	Obiettivo	Corridoi e strade extra-urbane con copertura 5G a 1 Gbps
30/06/2026	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C2-21	Investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)	Obiettivo	Portare la copertura 5G a 1 Gbps nelle aree a fallimento di mercato
30/06/2026	PCM - DIPE/Agenzia Spaziale Italiana	M1C2-23	Investimento 4: Tecnologia satellitare ed economia spaziale	Obiettivo	Messa in servizio di telescopi terrestri, centro operativo SST, Space Factory e dimostratore di propulsione a propellente liquido
30/06/2026	PCM - DIPE/Agenzia Spaziale Italiana	M1C2-24	Investimento 4: Tecnologia satellitare ed economia spaziale	Obiettivo	Costellazioni o prove di fattibilità (PoC) delle costellazioni
30/06/2026	PCM - DIPE/Agenzia Spaziale Italiana	M1C2-25	Investimento 4: Tecnologia satellitare ed economia spaziale	Obiettivo	Servizi alle amministrazioni pubbliche
30/06/2026	Ministero della Cultura (Mic)	M1C3 -21	Investimento 3.2 - Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà)	Obiettivo	Numero di teatri i cui lavori di riqualificazione, ammodernamento, costruzione sono stati ultimati

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
30/06/2026	Ministero del Turismo (MiTur)	M1C3-36	Investimento 4.3 - Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici	Obiettivo	Numero di riqualificazioni di siti culturali e turistici ultimate
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C1-19	Investimento 3.1 - Isole verdi	Obiettivo	Attuazione di progetti integrati nelle piccole isole
30/06/2026	PCM - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie	M2C1-21	Investimento 3.2 - Green communities	Obiettivo	Attuazione degli interventi presentati nei piani dalle Green communities
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-47	Investimento 1.2 - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo	Obiettivo	Produzione di energia rinnovabile da parte di comunità energetiche e autoconsumatori di rinnovabili che agiscono congiuntamente
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-49	Investimento 3.1 - Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys)	Obiettivo	Completamento dei progetti di produzione di idrogeno in aree industriali
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-51	Investimento 3.2 - Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate	Obiettivo	Introduzione dell'idrogeno nel processo industriale
30/06/2026	Ministero della transizione ecologica (MITE)	M2C2-53	Investimento 5.2 - Idrogeno	Obiettivo	Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per il completamento di uno stabilimento industriale per la produzione di elettrolizzatori
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M3C1-6	Investimento 1.1 - Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci	Obiettivo	Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Napoli-Bari, Salerno- Reggio Calabria e Palermo-Catania
30/06/2026	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	M4C1-30	Riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti	Obiettivo	Creazione e assegnazione di posti letto per studenti in base al sistema legislativo esistente e al nuovo sistema legislativo.
30/06/2026	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) in collaborazione con PCM - Dip. Pari Opportunità	M5C1-19	Investimento 5 - Creazione di imprese femminili	Obiettivo	Assegnazione di sostegno finanziario alle imprese quali definite nella pertinente politica di investimento.
30/06/2026	Ministero dell'Interno	M5C2-12	Investimento 4 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	Obiettivo	Progetti per interventi di rigenerazione urbana che riguardano i comuni.
30/06/2026	Ministero dell'Interno	M5C2-14	Investimento 5 - Piani urbani integrati - progetti generali	Obiettivo	Completare le azioni di pianificazione integrata nelle città metropolitane
30/06/2026	Ministero dell'Interno	M5C2-18	Investimento 5 - Piani Urbani Integrati - Fondo di fondi della BEI	Obiettivo	Valore monetario del contributo al Fondo tematico e sostegno ai progetti urbani
30/06/2026	PCM-Dip.Sport	M5C2-22	Investimento 7 - Progetto Sport e	Obiettivo	Interventi relativi ad appalti riguardanti le strutture sportive.

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
			inclusione sociale		
30/06/2026	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) in collaborazione con PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	M5C3-13	Investimento 1.4 - Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali	Obiettivo	Completamento degli interventi infrastrutturali nelle Zone Economiche Speciali.
30/06/2026	Ministero della Salute (MS) tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali	M6C1-3	Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	Obiettivo	Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche (prima parte)
30/06/2026	Ministero della Salute (MS) tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali	M6C1-6	Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina	Obiettivo	Nuovi pazienti che ricevono assistenza domiciliare (prima parte)
30/06/2026	Ministero della Salute (MS)	M6C1-11	Investimento 1.3: Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione.	Obiettivo	Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche (prima parte)
30/06/2026	Ministero della Salute (MS)	M6C2-9	Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	Obiettivo	Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva
30/06/2026	Ministero della Salute (MS)	M6C2-10	Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Obiettivo	Completamento degli interventi antisismici nelle strutture ospedaliere
30/06/2026	Ministero della Salute (MS)	M6C2-12	Investimento 1.3: Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione.	Traguardo	Il sistema della Tessera di assicurazione malattia e l'infrastruttura per l'interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico sono pienamente operativi.
30/06/2026	Ministero della Salute (MS)	M6C2-13	Investimento 1.3: Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione.	Obiettivo	Tutte le Regioni hanno adottato e utilizzano il Fascicolo sanitario elettronico
30/06/2026	Ministero della Salute (MS)	M6C2-16	Investimento 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema	Obiettivo	Formazione per l'acquisizione di competenze e abilità di management e digitali per il personale del SSN

N. Rata	Amministrazione titolare	Numero sequenziale	Misura correlata (riforma o investimento)	Traguardo/ Obiettivo	Denominazione
			sanitario		
30/06/2026	Ministero della Salute (MS)	M6C2-17	Investimento 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario	Obiettivo	Numero di contratti di formazione medica specializzata finanziati
Importo decima rata					20.792.668.975,00 €

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 febbraio 2023 - Modifiche alla tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione».

Articolo unico

1. La Tabella A allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dall'allegata Tabella A, che forma parte integrante del presente decreto.

2. Le denominazioni delle amministrazioni titolari sono modificate secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 di cui in premessa.

3. Le risorse relative alla Missione 1 - Componente 2 - Investimento 4 «Tecnologie satellitari ed economia spaziale» e sottostanti sub-investimenti, pari a complessivi 1.487.000.000 di euro sono attribuite al Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT).

4. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto di cui al comma 1, non espressamente modificato dal presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

TABELLA A: PNRR - ITALIA QUADRO FINANZIARIO PER AMMINISTRAZIONI TITOLARI

				Importi (€)				
MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	NOTE
Interventi a titolarità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)				39.701.732.500,81	15.031.210.000,00	18.504.522.500,81	6.166.000.000,00	
M2	C2	Investimento	3.3: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale	230.000.000,00	-	230.000.000,00	-	MIT in collaborazione con MASE
M2	C2	Investimento	3.4: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-	MIT in collaborazione con MASE
M2	C2	Investimento	4.1: Rafforzamento mobilità ciclistica	600.000.000,00	200.000.000,00	400.000.000,00	-	
M2	C2	Sub-Investimento	Ciclovie turistiche	400.000.000,00	150.000.000,00	250.000.000,00	-	
M2	C2	Sub-Investimento	Ciclovie urbane	200.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	-	
M2	C2	Investimento	4.2: Sviluppo trasporto rapido di massa	3.600.000.000,00	1.400.000.000,00	700.000.000,00	1.500.000.000,00	
M2	C2	Investimento	4.4: Rinnovo flotte bus e treni verdi	3.215.000.000,00	600.000.000,00	2.615.000.000,00	-	
M2	C2	Sub-Investimento	4.4.1: Bus	2.415.000.000,00	500.000.000,00	1.915.000.000,00	-	
M2	C2	Sub-Investimento	4.4.2: Treni	800.000.000,00	100.000.000,00	700.000.000,00	-	
M2	C2	Investimento	5.3: Bus elettrici (filiera industriale)	300.000.000,00	50.000.000,00	250.000.000,00	-	MIT in collaborazione con MIMIT e in sinergia con MASE
M2	C4	Investimento	4.1: Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico	2.000.000.000,00	1.100.000.000,00	900.000.000,00	-	
M2	C4	Investimento	4.2: Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti	900.000.000,00	-	900.000.000,00	-	MIT in collaborazione con ARERA
M3	C1	Investimento	1.1: Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci	4.640.000.000,00	2.523.130.000,00	2.116.870.000,00	-	

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importi (€)				NOTE
				Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	
M3	C1	Sub-Investimento	1.1: Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Napoli - Bari)	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	-	-	
M3	C1	Sub-Investimento	1.1: Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Palermo - Catania)	1.440.000.000,00	1.123.130.000,00	316.870.000,00	-	
M3	C1	Sub-Investimento	1.1: Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Salerno - Reggio Calabria)	1.800.000.000,00	-	1.800.000.000,00	-	
M3	C1	Investimento	1.2: Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa	8.570.140.000,00	6.218.840.000,00	2.351.300.000,00	-	
M3	C1	Sub-Investimento	1.2.1: Linee di collegamento ad Alta Velocità con l'Europa nel Nord (Brescia - Verona - Vicenza - Padova)	3.670.000.000,00	2.248.700.000,00	1.421.300.000,00	-	
M3	C1	Sub-Investimento	1.2.2: Linee di collegamento ad Alta Velocità con l'Europa nel Nord (Liguria - Alpi)	3.970.140.000,00	3.970.140.000,00	-	-	
M3	C1	Sub-Investimento	1.2.3: Linee di collegamento ad Alta Velocità con l'Europa nel Nord (Verona - Brennero - opere di adduzione)	930.000.000,00	-	930.000.000,00	-	
M3	C1	Investimento	1.3: Connessioni diagonali	1.580.170.000,00	20.000.000,00	1.560.170.000,00	-	
M3	C1	Sub-Investimento	1.3: Collegamenti diagonali (Roma - Pescara)	620.170.000,00	-	620.170.000,00	-	
M3	C1	Sub-Investimento	1.3: Collegamenti diagonali (Orte - Falconara)	510.000.000,00	-	510.000.000,00	-	
M3	C1	Sub-Investimento	1.3: Collegamenti diagonali (Taranto - Metaponto - Potenza - Battipaglia)	450.000.000,00	20.000.000,00	430.000.000,00	-	
M3	C1	Investimento	1.4: Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS)	2.970.000.000,00	270.000.000,00	2.700.000.000,00	-	
M3	C1	Investimento	1.5: Rafforzamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave	2.970.422.500,81	2.172.240.000,00	798.182.500,81	-	
M3	C1	Investimento	1.6: Potenziamento delle linee regionali	936.000.000,00	-	770.000.000,00	166.000.000,00	
M3	C1	Investimento	1.7: Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud	2.400.000.000,00	-	-	2.400.000.000,00	
M3	C1	Investimento	1.8: Miglioramento delle stazioni ferroviarie nel Sud	700.000.000,00	-	-	700.000.000,00	
M3	C2	Investimento	2.1: Digitalizzazione della catena logistica	250.000.000,00	-	250.000.000,00	-	
M3	C2	Sub-Investimento	2.1.1: LogIN Center	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importi (€)				NOTE
				Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	
M3	C2	Sub-Investimento	2.1.2. Rete di porti e interporti	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-	
M3	C2	Sub-Investimento	2.1.3. Login Business	175.000.000,00	-	175.000.000,00	-	
M3	C2	Investimento	2.2. Innovazione digitale dei sistemi aeroportuali	110.000.000,00	-	110.000.000,00	-	
M3	C2	Sub-Investimento	2.2.1. Digitalizzazione della manutenzione e gestione dei dati aeronautici	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	
M3	C2	Sub-Investimento	2.2.2. Ottimizzazione delle procedure di avvicinamento APT	80.000.000,00	-	80.000.000,00	-	
M5	C2	Investimento	2.3. Programma innovativo della qualità dell'abitare	2.800.000.000,00	477.000.000,00	1.523.000.000,00	800.000.000,00	
M5	C2	Sub-Investimento	2.3.1. Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Riqualficazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano	2.144.692.040,76	477.000.000,00	867.692.040,76	800.000.000,00	
M5	C2	Sub-Investimento	2.3.2. Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Interventi ad alto impatto strategico sul territorio nazionale	655.307.959,24	-	655.307.959,24	-	
M5	C3	Investimento	4. Interventi per le Zone Economiche Speciali (ZES)	630.000.000,00	-	30.000.000,00	600.000.000,00	MIT in collaborazione con PCM - Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR
M5	C3	Sub-Investimento	Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore RFI	95.700.000,00	-	-	95.700.000,00	
M5	C3	Sub-Investimento	Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore Anas	17.000.000,00	-	-	17.000.000,00	
M5	C3	Sub-Investimento	Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore AdSP	216.208.000,00	-	-	216.208.000,00	
M5	C3	Sub-Investimento	Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore Regioni	301.092.000,00	-	30.000.000,00	271.092.000,00	
Interventi a titolarità del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)				34.682.812.050,96	11.572.100.000,00	22.110.712.050,96	1.000.000.000,00	

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importi (€)				NOTE
				Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	
M2	C1	Investimento	1.1. Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	1.500.000.000,00	-	500.000.000,00	1.000.000.000,00	
M2	C1	Investimento	1.2. Progetti "faro" di economia circolare	600.000.000,00	-	600.000.000,00	-	
M2	C1	Investimento	3.1. Isole verdi	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	
M2	C1	Investimento	3.3. Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	
M2	C2	Investimento	1.1. Sviluppo agro-voltaico	1.098.992.050,96	-	1.098.992.050,96	-	
M2	C2	Investimento	1.2. Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo	2.200.000.000,00	-	2.200.000.000,00	-	
M2	C2	Investimento	1.3. Promozione impianti innovativi (incluso off-shore)	675.000.000,00	-	675.000.000,00	-	
M2	C2	Investimento	1.4. Sviluppo bio-metano	1.923.400.000,00	-	1.923.400.000,00	-	
M2	C2	Investimento	2.1. Rafforzamento smart grid	3.610.000.000,00	-	3.610.000.000,00	-	
M2	C2	Investimento	2.2. Interventi su resilienza climatica reti	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	
M2	C2	Investimento	3.1. Produzione in aree industriali dismesse	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	
M2	C2	Investimento	3.2. Utilizzo in settori hard-to-abate	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00	-	
M2	C2	Investimento	3.5. Ricerca e sviluppo sull'idrogeno	160.000.000,00	-	160.000.000,00	-	
M2	C2	Investimento	4.3. Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica	741.320.000,00	-	741.320.000,00	-	
M2	C2	Investimento	5.2. Idrogeno	450.000.000,00	-	450.000.000,00	-	
M2	C3	Investimento	2.1. Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici	13.950.000.000,00	10.255.000.000,00	3.695.000.000,00	-	
M2	C3	Investimento	3.1. Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	
M2	C4	Investimento	1.1. Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	
M2	C4	Sub-Investimento	2.1a. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	1.287.100.000,00	1.287.100.000,00	-	-	

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importi (€)				NOTE
				Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	
M2	C4	Investimento	3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano extraurbano	330.000.000,00	30.000.000,00	300.000.000,00	-	
M2	C4	Investimento	3.2 Digitalizzazione dei parchi nazionali	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	
M2	C4	Sub-Investimento	3.2a Digitalizzazione dei parchi nazionali. Tutela del territorio - monitoraggio degli eventi che incidono su specie e habitat e cambiamento climatico	82.000.000,00	-	82.000.000,00	-	
M2	C4	Sub-Investimento	3.2b Digitalizzazione dei parchi nazionali. Servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette	14.000.000,00	-	14.000.000,00	-	
M2	C4	Sub-Investimento	3.2c Digitalizzazione dei parchi nazionali. Semplificazione amministrativa e sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	
M2	C4	Investimento	3.3 Rinaturazione dell'area del Po	357.000.000,00	-	357.000.000,00	-	
M2	C4	Investimento	3.4 Bonifica dei siti orfani	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	
M2	C4	Investimento	3.5 Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini	400.000.000,00	-	400.000.000,00	-	
M2	C4	Investimento	4.4 Investimenti in fognatura e depurazione	600.000.000,00	-	600.000.000,00	-	
M3	C2	Investimento	1.1 Interventi per la sostenibilità ambientale dei porti (Green Ports)	270.000.000,00	-	270.000.000,00	-	
Interventi a titolarità del Ministero della Salute (MS)				15.625.541.083,51	2.982.745.000,00	9.642.793.083,51	3.000.000.000,00	
M6	C1	Investimento	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	2.000.000.000,00	-	500.000.000,00	1.500.000.000,00	Ministero della Salute tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
M6	C1	Investimento	1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina	4.000.000.000,00	-	4.000.000.000,00	-	Ministero della Salute tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
M6	C1	Sub-Investimento	1.2.1 Casa come primo luogo di cura (Adi)	2.720.000.000,00	-	2.720.000.000,00	-	Ministero della Salute tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
M6	C1	Sub-Investimento	1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	280.000.000,00	-	280.000.000,00	-	Ministero della Salute con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importi (€)				NOTE
				Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	
								come soggetto attuatore per alcune sub-misure e per il tramite dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali per le restanti sub-misure
M6	C1	Sub-Investimento	1.2.3 Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	-	Ministero della Salute con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali come soggetto attuatore e con DTD
M6	C1	Investimento	1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria in tematica e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	1.000.000.000,00	-	-	1.000.000.000,00	Ministero della Salute tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
M6	C2	Investimento	1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	4.052.410.000,00	1.413.145.000,00	2.139.265.000,00	500.000.000,00	
M6	C2	Sub-Investimento	1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico digitale ospedaliero (Digitalizzazione)	2.863.255.000,00	1.413.145.000,00	950.110.000,00	500.000.000,00	
M6	C2	Sub-Investimento	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	1.189.155.000,00	-	1.189.155.000,00	-	
M6	C2	Investimento	1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile	1.638.851.083,58	1.000.000.000,00	638.851.083,58	-	
M6	C2	Investimento	1.3 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione	1.672.539.999,93	569.600.000,00	1.102.939.999,93	-	
M6	C2	Sub-Investimento	1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)	1.370.989.999,93	569.600.000,00	810.389.999,93	-	Ministero della Salute in collaborazione con il DTD
M6	C2	Sub-Investimento	1.3.2 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (Potenziamento, modello predittivo, SDK...)	292.550.000,00	-	292.550.000,00	-	
M6	C2	Investimento	2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	524.140.000,00	-	524.140.000,00	-	
M6	C2	Investimento	2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario	737.600.000,00	-	737.600.000,00	-	
M6	C2	Sub-Investimento	2.2 (a) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misura borse aggiuntive in formazione di medicina generale	101.973.006,00	-	101.973.006,00	-	

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importi (€)				NOTE
				Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	
M6	C2	Sub-Investimento	2.2 (b) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura corso di formazione in infezioni ospedaliere	80.026.994,00	-	80.026.994,00	-	
M6	C2	Sub-Investimento	2.2 (c) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura corso di formazione manageriale	18.000.000,00	-	18.000.000,00	-	
M6	C2	Sub-Investimento	2.2 (d) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misure contratti di formazione medico-specialistica	537.600.000,00	-	537.600.000,00	-	Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero dell'Università e della Ricerca e il Ministero dell'Economia e delle Finanze
Interventi a titolarità del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM)				17.594.000.000,00	5.509.970.000,00	9.784.030.000,00	2.300.000.000,00	
M2	C3	Investimento	1.1 Piano di sostituzione di edifici scolastici ed iqualificazione energetica	800.000.000,00	-	600.000.000,00	200.000.000,00	
M4	C1	Investimento	1.1 Piano asili nido e scuole dell'infanzia servizio di educazione e cura per la prima infanzia	4.600.000.000,00	1.600.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	MIM in collaborazione con PCM - Ministro per la famiglia, la natalità, e le pari opportunità
M4	C1	Investimento	1.2 Piano per l'estensione del tempo pieno emense	960.000.000,00	-	360.000.000,00	600.000.000,00	
M4	C1	Investimento	1.3 Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-	
M4	C1	Investimento	1.4 Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	-	
M4	C1	Investimento	1.5 Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	-	
M4	C1	Riforma	2.2 Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo	34.000.000,00	-	34.000.000,00	-	
M4	C1	Investimento	2.1 Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico	800.000.000,00	165.770.000,00	634.230.000,00	-	

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importi (€)				NOTE
				Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	
M4	C1	Investimento	3.1 Nuove competenze e nuovi linguaggi	1.100.000.000,00	-	1.100.000.000,00	-	MIM in collaborazione con PCM - Ministro per la famiglia, la natalità, e le pari opportunità
M4	C1	Investimento	3.2 Scuola 4.0: scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori	2.100.000.000,00	344.200.000,00	1.255.800.000,00	500.000.000,00	
M4	C1	Investimento	3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	3.900.000.000,00	3.400.000.000,00	500.000.000,00	-	
Interventi a titolarità del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)				19.648.000.000,00	3.094.900.000,00	16.553.100.000,00	-	
M1	C2	Investimento	1: Transizione 4.0	13.381.000.000,00	3.094.900.000,00	10.286.100.000,00	-	
M1	C2	Sub-Investimento	1.1.1: Credito d'imposta per i beni strumentali 4.0	8.867.960.000,00	2.551.000.000,00	6.316.960.000,00	-	
M1	C2	Sub-Investimento	1.1.2: Credito d'imposta (immateriale non 4.0)	1.913.900.000,00	543.900.000,00	1.370.000.000,00	-	
M1	C2	Sub-Investimento	1.1.3: Crediti d'imposta per beni immateriali tradizionali	290.800.000,00	-	290.800.000,00	-	
M1	C2	Sub-Investimento	1.1.4: Credito d'imposta per R&D&I	2.008.340.000,00	-	2.008.340.000,00	-	
M1	C2	Sub-Investimento	1.1.5: Credito d'imposta formazione	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-	
M1	C2	Investimento	5.2 Competitività e resilienza delle filiere produttive (C&S)	750.000.000,00	-	750.000.000,00	-	
M1	C2	Investimento	6.1 Investimento Sistema della Proprietà Industriale	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	
M2	C2	Investimento	5.1: Rinnovabili e batterie	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	-	
M2	C2	Sub-Investimento	5.1.1: Tecnologia PV	400.000.000,00	-	400.000.000,00	-	
M2	C2	Sub-Investimento	5.1.2: Industria eolica	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	
M2	C2	Sub-Investimento	5.1.3: Settore Batterie	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	
M2	C2	Investimento	5.4: Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica	250.000.000,00	-	250.000.000,00	-	
M4	C2	Investimento	2.1 IPCEI	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	-	

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importi (€)				NOTE
				Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	
M4	C2	Investimento	2.2: Partenariati - Horizon Europe	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	
M4	C2	Investimento	2.3: Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria	350.000.000,00	-	350.000.000,00	-	
M4	C2	Investimento	3.2: Finanziamento di start-up	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-	
M5	C1	Investimento	1.2: Creazione di impresa femminili	400.000.000,00	-	400.000.000,00	-	MIMIT in collaborazione con PCM - Ministro per la famiglia, la natalità, e le pari opportunità
M1	C2	Investimento	4: Tecnologie satellitari ed economia spaziale	1.487.000.000,00	-	1.487.000.000,00	-	MIMIT in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA)
M1	C2	Sub-Investimento	4.1: SatCom	210.000.000,00	-	210.000.000,00	-	
M1	C2	Sub-Investimento	4.2: Osservazione della Terra	797.000.000,00	-	797.000.000,00	-	
M1	C2	Sub-Investimento	4.3: Space Factory	180.000.000,00	-	180.000.000,00	-	
M1	C2	Sub-Investimento	4.4: In-Orbit Economy	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-	
Interventi a titolarità del Ministero dell'Università e Ricerca (MUR)				11.732.000.000,00	1.380.000.000,00	9.256.000.000,00	1.096.000.000,00	
M4	C1	Investimento	1.6: Orientamento attivo nella transizione scuola - università	250.000.000,00	-	250.000.000,00	-	
M4	C1	Riforma	1.7: Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti	960.000.000,00	-	864.000.000,00	96.000.000,00	
M4	C1	Investimento	1.7: Borse di studio per l'accesso all'università	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	
M4	C1	Investimento	3.4: Didattica e competenze università-neoavanzate	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	
M4	C1	Investimento	4.1: Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale	432.000.000,00	-	432.000.000,00	-	
M4	C2	Investimento	1.1: Fondo per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)	1.800.000.000,00	1.380.000.000,00	420.000.000,00	-	

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importi (€)				NOTE
				Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	
M4	C2	Investimento	1.2: Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori	600.000.000,00	-	600.000.000,00	-	
M4	C2	Investimento	1.3: Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca	1.610.000.000,00	-	1.610.000.000,00	-	
M4	C2	Investimento	1.4: Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campi nazionali" di R&S su alcune Key enabling technologies	1.600.000.000,00	-	1.600.000.000,00	-	MUR in collaborazione con il MIMIT
M4	C2	Investimento	1.5: Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità", costruendo "leader territoriali di R&S"	1.300.000.000,00	-	1.300.000.000,00	-	
M4	C2	Investimento	3.1: Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione	1.580.000.000,00	-	580.000.000,00	1.000.000.000,00	
M4	C2	Investimento	3.3: Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese	600.000.000,00	-	600.000.000,00	-	
Interventi a titolarità del Ministero dell'Interno				12.489.800.000,00	8.800.000.000,00	3.189.800.000,00	500.000.000,00	
M2	C2	Investimento	4.4: Rinnovo flotte bus e treni verdi	424.000.000,00	-	424.000.000,00	-	
M2	C2	Sub-Investimento	4.4.3: Vigili del Fuoco	424.000.000,00	-	424.000.000,00	-	
M2	C4	Investimento	2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	-	-	
M5	C2	Investimento	2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	3.300.000.000,00	2.800.000.000,00	-	500.000.000,00	
M5	C2	Investimento	2.2: Piani Urbani Integrati (general project)	2.493.800.000,00	-	2.493.800.000,00	-	
M5	C2	Investimento	2.2 b) Piani urbani integrati - Fondo dei Fondidella BEI	272.000.000,00	-	272.000.000,00	-	
Interventi a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS)				7.250.100.000,00	400.000.000,00	6.850.100.000,00	-	
M5	C1	Riforma	1.1: Politiche attive del lavoro e formazione	4.400.000.000,00	-	4.400.000.000,00	-	MLPS in collaborazione con ANPAL
M5	C1	Investimento	1.1: Potenziamento dei Centri per l'impiego	600.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	-	MLPS in collaborazione con ANPAL

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importi (€)				NOTE
				Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	
M5	C1	Investimento	1.4: Sistema duale	600.000.000,00	-	600.000.000,00	-	
M5	C2	Investimento	1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti	500.100.000,00	-	500.100.000,00	-	
M5	C2	Sub-Investimento	1.1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione - Intervento 1) Azioni volte a sostenere le capacità genitoriali e prevenire la vulnerabilità delle famiglie e dei bambini	84.600.000,00	-	84.600.000,00	-	
M5	C2	Sub-Investimento	1.1.2: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione - Intervento 2) Azioni per una vita autonoma ed istituzionalizzazione per gli anziani	307.500.000,00	-	307.500.000,00	-	
M5	C2	Sub-Investimento	1.1.3: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione - Intervento 3) Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale	66.000.000,00	-	66.000.000,00	-	
M5	C2	Sub-Investimento	1.1.4: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione - Intervento 4) Rafforzare i servizi sociali e prevenire il burn out tra gli assistenti sociali	42.000.000,00	-	42.000.000,00	-	
M5	C2	Investimento	1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	
M5	C2	Investimento	1.3: Housing Temporaneo e Stazioni di posta	450.000.000,00	-	450.000.000,00	-	
M5	C2	Investimento	2.2 a) Piani urbani integrati: superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	
Interventi a titolarità del Ministero della Cultura (MIC)				4.275.000.000,00	-	3.255.000.000,00	1.020.000.000,00	
M1	C3	Investimento	1.1: Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.1: Piano nazionale di digitalizzazione per i beni culturali	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.2: Sistema di certificazione dell'identità digitale per i beni culturali	16.000.000,00	-	16.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.3: Servizi di infrastruttura cloud	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.4: Infrastruttura digitale per il patrimonio culturale	73.000.000,00	-	73.000.000,00	-	

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importi (€)				NOTE
				Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.5: Digitalizzazione	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.6: Formazione e miglioramento delle competenze digitali	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.7: Supporto operativo	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.8: Polo di conservazione digitale	58.000.000,00	-	58.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.9: Portale dei procedimenti e dei servizi ai cittadini	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.10: Piattaforma di accesso integrata della Digital Library	36.000.000,00	-	36.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.11: Piattaforma di co-creazione e crowdsourcing	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.12: Piattaforma di servizi digitali per sviluppatori e imprese culturali	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-	
M1	C3	Investimento	1.2: Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-	
M1	C3	Investimento	1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-	
M1	C3	Investimento	2.1: Attrattività dei borghi	1.020.000.000,00	-	-	1.020.000.000,00	
M1	C3	Investimento	2.2: Tutela e valorizzazione dell'architettura edel paesaggio rurale	600.000.000,00	-	600.000.000,00	-	
M1	C3	Investimento	2.3: Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-	
M1	C3	Investimento	2.4: Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)	800.000.000,00	-	800.000.000,00	-	
M1	C3	Investimento	3.2: Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà)	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-	
M1	C3	Investimento	3.3: Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde	155.000.000,00	-	155.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	3.3.1: Interventi per migliorare l'ecosistema in cui operano i settori culturali e creativi, incoraggiando la cooperazione tra operatori culturali e organizzazioni e facilitando upskill e reskill	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importi (€)				NOTE
				Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	
M1	C3	Sub-Investimento	3.3.2 Sostegno ai settori culturali e creativi per l'innovazione e la transizione digitale	115.000.000,00	-	115.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	3.3.3 Promuovere la riduzione dell'impronta ecologica degli eventi culturali	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	3.3.4 Promuovere l'innovazione e l'eco-progettazione inclusiva	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	
Interventi a titolarità del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF)				3.680.000.000,00	360.000.000,00	3.320.000.000,00	-	
M2	C1	Investimento	2.1: Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	800.000.000,00	-	800.000.000,00	-	
M2	C1	Investimento	2.2: Parco Agrisolare	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	-	
M2	C1	Investimento	2.3: Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	
M2	C4	Investimento	4.3: Investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo per un migliore gestione delle risorse idriche	880.000.000,00	360.000.000,00	520.000.000,00	-	
Interventi a titolarità del Ministero della Giustizia e del Consiglio di Stato				2.721.589.053,73	-	2.721.589.053,73	-	
M1	C1	Investimento	3.1: Investimento in capitale umano per rafforzare l'Ufficio del Processo e superare l'ediparità tra tribunali	2.268.050.053,73	-	2.268.050.053,73	-	
M1	C1	Investimento	3.2: Rafforzamento dell'Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa	41.800.000,00	-	41.800.000,00	-	
M2	C3	Investimento	1.2: Efficientamento degli edifici giudiziari	411.739.000,00	-	411.739.000,00	-	
Interventi a titolarità del Ministero del Turismo (MiTur)				2.400.000.000,00	-	2.400.000.000,00	-	
M1	C3	Investimento	4.1: Hub del Turismo Digitale	114.000.000,00	-	114.000.000,00	-	
M1	C3	Investimento	4.2: Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	1.786.000.000,00	-	1.786.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	4.2.1: Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit	598.000.000,00	-	598.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	4.2.3: Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI)	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importi (€)				NOTE
				Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	
M1	C3	Sub-Investimento	4.2.4 Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI turismo (Sezione speciale "turismo" del Fondo di Garanzia per le PMI)	358.000.000,00	-	358.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	4.2.5: Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo	180.000.000,00	-	180.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	4.2.6: Valorizzazione, competitività e tutela del patrimonio ricettivo attraverso la partecipazione del Min. Turismo nel Fondo Nazionale Turismo	150.000.000,00	-	150.000.000,00	-	
M1	C3	Investimento	4.3: Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	4.3.1: Roman Cultural Heritage for EU-NextGeneration	170.000.000,00	-	170.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	4.3.2: I percorsi Giubiliari 2025	160.000.000,00	-	160.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	4.3.3: La città condivisa	90.000.000,00	-	90.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	4.3.4: Mitingodiverde	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	4.3.5: Roma 4.0	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	4.3.6: Amanotesa	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
Intervento a titolarità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI)				1.200.000.000,00	-	1.200.000.000,00	-	
M1	C2	Investimento	5.1: Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo394/81 gestito da SIMEST	1.200.000.000,00	-	1.200.000.000,00	-	
Intervento a titolarità del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Tesoro (MEF)				340.000.000,00	-	340.000.000,00	-	
M1	C2	Investimento	2: Innovazione e tecnologia della Microelettronica	340.000.000,00	-	340.000.000,00	-	
Interventi a titolarità della PCM - Dipartimento per la Trasformazione Digitale				12.849.703.200,00	1.212.500.000,00	11.503.203.200,00	134.000.000,00	
M1	C1	Riforma	1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali	155.000.000,00	-	155.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Riforma	1.2.1: Ufficio Trasformazione	155.000.000,00	-	155.000.000,00	-	

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importi (€)				NOTE
				Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	
M1	C1	Investimento	1.1: Infrastrutture digitali	900.000.000,00	-	900.000.000,00	-	
M1	C1	Investimento	1.2: Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	-	
M1	C1	Investimento	1.3: Dati e interoperabilità	646.000.000,00	-	646.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.3.1: Piattaforma nazionale digitale dei dati	556.000.000,00	-	556.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.3.2: Single Digital Gateway	90.000.000,00	-	90.000.000,00	-	
M1	C1	Investimento	1.4: Servizi digitali e cittadinanza digitale	2.013.000.000,00	-	2.013.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.4.1: Citizen experience - Miglioramento della qualità e dell'usabilità dei servizi pubblici digitali	813.000.000,00	-	813.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.4.2: Citizen inclusion - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali	80.000.000,00	-	80.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.4.3: Servizi digitali e cittadinanza digitale - piattaforme e applicativi	580.000.000,00	-	580.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.4.4: Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di Identità Digitale (SPID, CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR)	255.000.000,00	-	255.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.4.5: Piattaforma Notifiche Digitali	245.000.000,00	-	245.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.4.6: Mobility as a service for Italy	40.000.000,00	-	40.000.000,00	-	
M1	C1	Investimento	1.5: Cybersecurity	623.000.000,00	-	623.000.000,00	-	DTD in collaborazione con Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)
M1	C1	Investimento	1.6: Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali	611.203.200,00	-	611.203.200,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.6.1: Digitalizzazione del Ministero dell'Interno	107.000.000,00	-	107.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.6.2: Digitalizzazione del Ministero della Giustizia	133.203.200,00	-	133.203.200,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.6.3: Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)	296.000.000,00	-	296.000.000,00	-	

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importi (€)				NOTE
				Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	
M1	C1	Sub-Investimento	1.6.4: Digitalizzazione del Ministero della Difesa	42.500.000,00	-	42.500.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.6.5: Digitalizzazione Consiglio di Stato	7.500.000,00	-	7.500.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.6.6: Digitalizzazione Guardia di Finanza	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	
M1	C1	Investimento	1.7: Competenze digitali di base	195.000.000,00	-	195.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.7.1: Servizio Civile Digitale	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.7.2: Rete di servizi di facilitazione digitale	135.000.000,00	-	135.000.000,00	-	
M1	C2	Investimento	3: Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G)	6.706.500.000,00	1.212.500.000,00	5.360.000.000,00	134.000.000,00	
M1	C2	Sub-Investimento	3.1: Piano Italia a 1 Gbps	3.863.500.000,00	1.058.500.000,00	2.671.000.000,00	134.000.000,00	
M1	C2	Sub-Investimento	3.2: Italia 5G - Corridoi 5G, Strade extraurbane (+ 5G Aree bianche)	2.020.000.000,00	-	2.020.000.000,00	-	
M1	C2	Sub-Investimento	3.3: Scuola Connessa	261.000.000,00	-	261.000.000,00	-	
M1	C2	Sub-Investimento	3.4: Sanità Connessa	501.500.000,00	93.500.000,00	408.000.000,00	-	
M1	C2	Sub-Investimento	3.5: Collegamento isole minori	60.500.000,00	60.500.000,00	-	-	
Interventi a titolarità della PCM - Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR				1.345.000.000,00	225.000.000,00	720.000.000,00	400.000.000,00	
M5	C3	Investimento	1: Strategia nazionale per le aree interne	825.000.000,00	225.000.000,00	200.000.000,00	400.000.000,00	
M5	C3	Sub-Investimento	1.1: NSIA: Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali della comunità	725.000.000,00	225.000.000,00	100.000.000,00	400.000.000,00	
M5	C3	Sub-Investimento	1.2: NSIA: Strutture sanitarie di prossimità territoriale	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	
M5	C3	Investimento	2: Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-	
M5	C3	Investimento	3: Interventi socioeducativi strutturali per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore	220.000.000,00	-	220.000.000,00	-	
Interventi a titolarità della PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione				1.268.900.000,00	-	1.268.900.000,00	-	

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importi (€)				NOTE
				Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	
M1	C1	Investimento	2.1: Portale unico del reclutamento	20.500.000,00	-	20.500.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	2.1.1: Creazione di una piattaforma unica di reclutamento	11.500.000,00	-	11.500.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	2.1.2: Procedure per l'assunzione di profili tecnici	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-	
M1	C1	Investimento	2.2: Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance	734.200.000,00	-	734.200.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	2.2.1: Assistenza tecnica a livello centrale e locale	368.400.000,00	-	368.400.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	2.2.2: Semplificazione e standardizzazione delle procedure	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	2.2.3: Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)	324.400.000,00	-	324.400.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	2.2.4: Monitoraggio e comunicazione delle azioni di semplificazione	21.000.000,00	-	21.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	2.2.5: Amministrazione pubblica orientata ai risultati	16.400.000,00	-	16.400.000,00	-	
M1	C1	Riforma	2.3: Competenze e carriere	24.300.000,00	-	24.300.000,00	-	
M1	C1	Sub-Riforma	2.3.1: Riforma del mercato del lavoro della PA	24.300.000,00	-	24.300.000,00	-	
M1	C1	Investimento	2.3: Competenze: Competenze e capacità amministrativa	489.900.000,00	-	489.900.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	2.3.1: Investimenti in istruzione e formazione	139.000.000,00	-	139.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	2.3.2: Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro	350.900.000,00	-	350.900.000,00	-	
Interventi a titolarità della PCM - Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie				135.000.000,00	-	135.000.000,00	-	
M2	C1	Investimento	3.2: Green communities	135.000.000,00	-	135.000.000,00	-	
Intervento a titolarità della PCM - Ministro per lo Sport e i Giovani				1.350.000.000,00	400.000.000,00	950.000.000,00	-	

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importi (€)				NOTE
				Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	
M5	C1	Investimento	2.1: Servizio civile universale	650.000.000,00	400.000.000,00	250.000.000,00	-	
M5	C2	Investimento	3.1: Sport e inclusione sociale	700.000.000,00	-	700.000.000,00	-	
Intervento a titolarità della PCM - Ministro per la Famiglia, la Natalità, e le Pari Opportunità				10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
M5	C1	Investimento	1.3: Sistema di certificazione della parità di genere	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
Intervento a titolarità della PCM - Dipartimento Protezione Civile				1.200.000.000,00	400.000.000,00	800.000.000,00	-	
M2	C4	Sub-Investimento	2.1.b: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	1.200.000.000,00	400.000.000,00	800.000.000,00	-	
Totale				191.499.177.889,00	51.368.425.000,00	124.514.752.889,00	15.616.000.000,00	

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 26 gennaio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 marzo 2024, n.65 - Modifiche alla tabella A allegata al decreto del 6 agosto 2021, recante: «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»

Articolo unico

1. La tabella A allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», è modificata come segue:

- a) l'importo complessivo assegnato al Ministero dell'università e della ricerca è pari ad euro 11.583.009.954,34;

- b) l'articolazione delle risorse assegnate agli interventi a titolarità del Ministero dell'università e della ricerca (MUR) per la Missione 4 - Componenti 1 e 2 del PNRR è sostituita dal prospetto in allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto.

2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto di cui al comma 1, non espressamente modificato dal presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importo totale	Di cui progetti in essere	Di cui Nuovi progetti	Di cui FSC	NOTE
Interventi a titolarità del Ministero dell'Università e Ricerca (MUR)				11.583.009.954,34	1.380.000.000,00	1.380.000.000,00	1.096.000.000,00	
M4	C1	Investimento	1.6 Orientamento attivo nella transizione scuola - università	250.000.000,00	-	250.000.000,00	-	
M4	C1	Riforma	1.7 Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti	1.198.000.000,00	-	1.102.000.000,00	-	
M4	C1	Investimento	1.7 Borse di studio per l'accesso all'università	808.000.000,00	-	808.000.000,00	-	
M4	C1	Investimento	3.4 Didattica e competenze universitarie avanzate	272.139.345,00	-	272.139.345,00	-	
M4	C1	Investimento	4.1 Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale	504.000.000,00	-	504.000.000,00	-	
M4	C1	Investimento	1.1 Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)	1.800.000.000,00	1.380.000.000,00	420.000.000,00	-	
M4	C1	Investimento	1.2 Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori	210.000.000,00	-	210.000.000,00	-	
M4	C1	Investimento	1.3 Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca	1.610.000.000,00	-	1.610.000.000,00	-	
M4	C1	Investimento	1.4 Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key enabling technologies	1.600.000.000,00	-	1.600.000.000,00	-	MUR in collaborazione con il MIMIT
M4	C1	Investimento	1.5 Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità", costruendo "leader territoriali di R&S"	1.242.800.752,17	-	1.242.800.752,17	-	
M4	C1	Investimento	3.1 Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione	1.578.069.857,17	-	578.069.857,17	1.000.000.000,00	
M4	C1	Investimento	3.3 Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese	510.000.000,00	-	510.000.000,00	-	

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2021

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2021 - Definizione delle modalità, tempistiche e strumenti per la rilevazione dei dati

Art.1. Principi, finalità e definizioni

1. Il presente decreto definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea.

2. Ai fini del presente decreto assume preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi inclusi nel Piano di cui al comma 1 e alla conseguente rilevazione dei dati di avanzamento attuativo nelle modalità e nella forma di massima tempestività, efficacia ed efficienza del dato nel pieno rispetto delle raccomandazioni previste agli artt. 18 e 24 del regolamento (UE) 2021/241.

Ai fini del presente decreto si intende per:

Art. 2. Ambito di applicazione

1. Ciascuna Amministrazione centrale titolare di misure del PNRR è responsabile del coordinamento delle relative attività di gestione, del monitoraggio e del conseguimento delle relativi milestone e target e trasmette al Servizio centrale per il PNRR, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i dati finanziari, di realizzazione fisica e procedurali e tutti gli ulteriori elementi informativi necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea.

2. La realizzazione operativa dei progetti PNRR è a carico delle Amministrazioni centrali, delle Province autonome di Trento e Bolzano delle Regioni e degli Enti locali che assicurano la tempestiva ed efficace attuazione degli stessi.

3. Le Amministrazioni di cui al comma 2, tramite la struttura di cui all'articolo 8 del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, sono tenute a:

- a) garantire che i progetti siano sempre corredati, ai fini dell'ottenimento dei relativi finanziamenti pubblici, del Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che deve figurare già nella fase di presentazione ed in tutte le successive transazioni, inclusa la fattura elettronica, gli ordini di impegno e di pagamento;
- b) verificare che gli interventi siano coerenti con le ipotesi programmatiche afferenti alle misure PNRR di riferimento e soddisfino le condizioni associate in termini di contributo all'obiettivo digitale e all'obiettivo sulla mitigazione del cambiamento climatico, del requisito "non arrecare danno significativo"; nonché dell'avanzamento concordato per milestone e target;

- c) conferire tempestivamente al sistema informatizzato di cui al comma 1 del presente articolo i dati sulla programmazione delle procedure di attuazione per ciascuna misura e tempistica procedurale, di attuazione finanziaria e fisica per ogni singolo progetto nonché ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi secondo i criteri definiti dagli articoli 29 e 30 del Regolamento (UE) 2021/241 anche al fine di monitorare i saldi di finanza pubblica;
- d) fornire i dati e la documentazione atta a verificare il raggiungimento di milestone e target concordati a livello europeo e nazionale per le misure del PNRR, anche a livello di singolo intervento, laddove applicabile, alimentando opportunamente il sistema informatizzato di cui al comma 1 del presente articolo anche al fine di permettere le necessarie attività di rendicontazione;
- e) fornire i dati e la documentazione atta a verificare, a livello di singolo progetto, il soddisfacimento del principio "non arrecare danno significativo", il contributo all'obiettivo digitale e all'obiettivo mitigazione del cambiamento climatico;
- f) fornire informazioni periodiche sullo stato di avanzamento degli investimenti e delle riforme, sulle eventuali difficoltà a raggiungere milestone e target concordati nei tempi prestabiliti, sulle motivazioni e tipologie di criticità incontrate, nonché sui possibili rimedi.

4. Gli elementi contenuti nel sistema informatizzato di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono la base di riferimento ufficiale per la divulgazione delle informazioni sullo stato di attuazione del PNRR e degli interventi finanziati, nonché base informativa per l'elaborazione di tutta la documentazione ufficiale relativa al Piano.

Art. 3. Strutture e Ruoli responsabili del monitoraggio del PNRR e dei relativi progetti

1. Ai fini del presente decreto e in linea con le definizioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sono responsabili del monitoraggio dello stato di attuazione del Piano e dei suoi interventi:

- a) i Soggetti Attuatori, quali le Amministrazioni centrali, le Regioni le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, sono responsabili della realizzazione operativa degli interventi, sono tenuti alla rilevazione dei dati dei progetti finanziati e, in particolare, degli elementi anagrafici e identificativi, della localizzazione, dei soggetti correlati al progetto, delle informazioni inerenti le procedure di affidamento di lavori, acquisto di beni e realizzazione di servizi, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, della raccolta e catalogazione della documentazione probatoria, nonché dell'avanzamento dei milestone e target collegati;
- b) le Amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono responsabili del monitoraggio dell'attivazione delle risorse e della selezione dei progetti e dei relativi Soggetti di cui al punto a) del presente articolo. Sono altresì tenuti al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le Amministrazioni centrali sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori. Nel caso di ritardi o omissioni anche parziali di conferimento dei dati,

non debitamente giustificati da parte dei soggetti attuatori, sono tenute a segnalare tempestivamente le inadempienze al Servizio centrale PNRR. Sono inoltre tenute al monitoraggio dei trasferimenti finanziari in entrata e in uscita a favore dei soggetti attuatori. Qualora i progetti siano attuati direttamente da strutture interne all'Amministrazione centrale di coordinamento, si applicano gli adempimenti in tema di monitoraggio di cui al punto a) del presente articolo;

- c) il Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, attraverso il Servizio Centrale per il PNRR è responsabile del monitoraggio complessivo, costante e continuativo, dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario del Piano, rilevati a livello di Pilastro, Missione, Componente e Misura, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative, nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target e delle altre informazioni di analisi degli interventi secondo i criteri definiti all'articolo 29 e 30 del Regolamento (UE) 2021/241. Il Servizio Centrale è inoltre responsabile, in qualità di punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, delle attività di trasferimento dei dati di monitoraggio del PNRR alla Commissione Europea ai fini degli adempimenti circa il monitoraggio dell'attuazione previsti dall'articolo 29 del medesimo Regolamento. È inoltre tenuto al monitoraggio dei flussi finanziari del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia. Qualora i progetti siano attuati direttamente da strutture interne del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, a tali strutture si applicano gli adempimenti in tema di monitoraggio di cui al punto a) del presente articolo;
- d) l'Unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è responsabile, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, della verifica, costante e continuativa, della qualità e completezza dei dati di monitoraggio trasmessi dai Soggetti Attuatori e dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi, nonché della verifica di conseguimento di milestone e target anche ai fini della predisposizione dei rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del Piano e delle Richieste di Pagamento alla Commissione Europea.

Art. 4. Modalità, regole e strumenti per il conferimento dei dati

1. I Soggetti di cui all'articolo 3, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, dovranno provvedere alla registrazione, raccolta, validazione e trasmissione dei dati di monitoraggio attraverso il sistema informatizzato che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - sviluppa e rende disponibile ai sensi dell'articolo 1 comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Per il corretto utilizzo del sistema informatizzato è reso disponibile un apposito Manuale utente che costituisce il riferimento del sistema di monitoraggio ne descrive i contenuti e la valenza dei relativi dati ai fini di una corretta rilevazione per la rendicontazione alla Commissione Europea.

2. Qualora i soggetti di cui all'articolo 3 punti a) e b) dispongano già di un proprio sistema informativo deputato allo scambio elettronico dei dati ed alla registrazione, raccolta e trasmissione delle informazioni di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo di programmi e progetti finanziati da risorse nazionali e/o comunitarie, possono, anche ai fini della riduzione degli oneri e della spesa in capo alle

Amministrazioni, utilizzare tale sistema per alimentare il sistema informatizzato di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'utilizzo del sistema di cui al comma 2 del presente articolo, lo stesso sistema deve presentare e garantire specifici requisiti tecnici e gestionali ovvero:

- a) prevedere la gestione delle informazioni del PNRR ovvero dell'investimento/riforma di responsabilità in coerenza con i dettami del Reg. (UE) 241/2021 e dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- b) gestire, quali dati minimi, il tracciato informativo previsto per il PNRR;
- c) garantire il trasferimento dei dati al sistema informatico di cui al comma 1.

4. I Soggetti che operano direttamente attraverso il sistema informativo di cui al comma 1 del presente articolo conferiscono i dati e le informazioni secondo le modalità e le regole definite da apposito documento tecnico (Manuale utente) redatto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Art. 5. Misure volte ad agevolare il monitoraggio e la tracciabilità dei finanziamenti e del processo di attuazione

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis della legge 16 gennaio 2003, n. 3, gli atti delle Amministrazioni titolari anche di natura regolamentare che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano la realizzazione di investimenti, previa ripartizione delle risorse e specifica individuazione dei beneficiari e degli interventi stessi, devono contenere per ciascun progetto del PNRR, a pena di nullità dell'atto stesso, il relativo codice unico di progetto (CUP), in conformità a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 63/2020.

2. Le Amministrazioni titolari, nell'emettere i mandati di pagamento in uscita dal Bilancio dello Stato tramite SICOGE a valere sugli interventi e investimenti del Piano, riportano il singolo codice CUP del progetto a cui sono riferiti. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari non sono ammessi mandati cumulativi a favore dello stesso Ente riferiti a due o più interventi CUP.

3. Al fine di assicurare il principio di unicità dell'invio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g bis), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei Soggetti attuatori, gli stessi Soggetti attuatori provvedono, in attuazione della normativa vigente, ai seguenti adempimenti:

- a) associazione CUP-CIG nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP): il responsabile unico del procedimento (RUP), ove previsto, provvede all'inserimento del CUP nella scheda di acquisizione del CIG o nella scheda di aggiudicazione associandoli sul sistema SIMOG dell'ANAC ai fini della comunicazione alla BDNCP;
- b) fatture elettroniche: le fatture elettroniche ricevute dai soggetti attuatori riportano, ove previsti dalla normativa vigente, il CUP e il CIG degli interventi. Ai fini del pagamento delle fatture trova applicazione quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
- c) pagamenti su SIOPE: le Pubbliche Amministrazioni per le quali sono state attivate le procedure di SIOPE+ effettuano i pagamenti secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 garantendo negli ordini di pagamento l'inserimento dei codici CUP per i progetti del Piano e

dei codici CIG, secondo le modalità previste della legge 13 agosto 2010, n. 136. Fino alla completa chiusura del monitoraggio SIOPE, i tesoriери e i cassieri garantiscono la trasmissione di tali codici anche alla banca dati SIOPE, secondo le Regole di colloquio tesoriери – Banca d'Italia, consultabili nel sito internet del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Le "Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+" sono aggiornate al fine di consentire l'inserimento dei codici CUP anche negli ordini di incasso;

- d) pagamenti effettuati tramite contabilità speciali: se il soggetto titolare del CUP è un titolare di Contabilità Speciali (CS) utilizzate per l'attuazione del progetto, nelle operazioni di pagamento o di trasferimento di risorse è sempre riportato il CUP.

4. Tramite apposito protocollo d'intesa, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e ANAC definiscono modalità di interscambio dei dati utili alle rispettive funzioni di verifica e di controllo. Anche al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere di cui all'articolo 47 del decreto legge del 31 maggio 2021, n.77, con provvedimento dell'ANAC sono altresì individuati i dati e le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, secondo termini e forme di comunicazione standardizzate. In caso di omissione o di informazioni non veritiere trova applicazione l'articolo 213, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 6. Definizione set informativo

1. Il sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 garantisce il monitoraggio efficace dell'attuazione del PNRR e assicura i dati a livello di singolo intervento che rappresenta l'unità minima di rilevazione.

2. Il set minimo di dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale da raccogliere, conservare e trasmettere è individuato all'interno del Protocollo Unico di Colloquio v. 2.2 di novembre 2020 e s.m.i. di cui alla Circolare MEF n. 18 del 30 aprile 2014. Il portato informativo sarà opportunamente revisionato sulla base delle specificità attuative del PNRR e comunicato tramite apposita nota circolare del Servizio Centrale per il PNRR, d'intesa con l'Unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. Le informazioni, per quanto riguarda il singolo progetto, devono includere in tutti i casi: le informazioni anagrafiche e identificative del progetto (es: CUP - codice unico di progetto ed il CIG - codice identificativo di gara), i riferimenti alla Missione, Componente e Misura che lo finanzia, la procedura di attivazione, la localizzazione, i soggetti correlati, il quadro economico e relative voci di spesa, le procedure di affidamento lavori, acquisto beni e servizi, le modalità rendicontative, gli avanzamenti finanziari anche intesi quali impegni contabili, impegni giuridicamente vincolanti, spese e pagamenti, le fasi procedurali di attività, i valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, il livello di conseguimento di milestone e target, i trasferimenti contabili, il contributo all'obiettivo digitale e all'obiettivo sulla mitigazione del cambiamento climatico, il soddisfacimento del requisito "non arrecare danno significativo", gli elementi utili per l'analisi e la valutazione degli interventi secondo i criteri definiti agli articoli 29 e 30 del Regolamento (UE) 2021/241.

4. Tramite apposita sezione del sistema informatico verranno altresì raccolte informazioni periodiche sullo stato di avanzamento degli investimenti e delle riforme, sulle eventuali difficoltà a raggiungere milestone e target concordati nei tempi prestabiliti, sulle motivazioni e tipologie di criticità incontrate, nonché sulle possibili azioni rimediali.

Art. 7. Modalità e tempistiche di monitoraggio

1. I Soggetti di cui all'articolo 3 del presente decreto, nell'ambito delle proprie responsabilità, sono tenuti a porre in essere tutte le azioni volte ad attuare un ottimale, continuo e costante processo di raccolta e monitoraggio di dati e documenti inerenti l'attuazione del PNRR, organizzando il flusso delle informazioni in coerenza e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali, al fine di garantire la piena disponibilità dei dati significativi, aggiornati, attendibili e coerenti utili a fornire un quadro costantemente aggiornato sullo stato dell'arte della realizzazione del progetto in relazione ai valori e ai livelli di conseguimento di attività, procedure, spese, target e milestone.

2. Le Amministrazioni coinvolte nel processo di monitoraggio hanno, pertanto, l'obbligo di conferire e registrare i dati e le informazioni in maniera tempestiva sul sistema informatizzato messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ovvero sul sistema di cui al comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto al fine di garantire, a tutti i livelli di gestione e presidio del PNRR, un monitoraggio continuativo.

3. In considerazione del fatto che i trasferimenti di risorse della Commissione Europea allo Stato Membro sono legati al soddisfacente raggiungimento dei target e milestone previsti dal PNRR, al fine di consentire la trasmissione delle Richieste di Pagamento alla Commissione Europea secondo le tempistiche e le modalità definite dall'articolo 22 del Reg. (UE) 241/2021, i Soggetti Attuatori e le Amministrazioni centrali responsabili degli interventi sono responsabili del tempestivo conferimento delle informazioni necessarie e riferite allo stato di avanzamento dei progetti di competenza.

Art. 8. Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali acquisiti in attuazione del presente decreto è necessario ai fini del perseguimento dei connessi interessi pubblici rilevanti e quindi legittimo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del Regolamento (UE) 2016/679. L'Amministrazione titolare dei dati assicura la proporzionalità del loro trattamento per lo svolgimento delle procedure di utilizzo dei fondi dell'Unione nei limiti previsti dall'articolo 22 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/241.

Art. 9. Open data

1. Sulla base delle informazioni conferite al sistema informatizzato di cui all'articolo 1 del presente decreto, nonché alla luce di quanto disposto all'articolo 1 comma 1044 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato rende accessibile in formato elaborabile e in formato navigabile dati sull'attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, assieme ai costi programmati e ai milestone e target perseguiti.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 settembre 2021

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 settembre 2021 - "Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze"

(Estratto)

Art. 3. Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

[...]

7. Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea - I.G.R.U.E.

Ufficio I

Coordinamento del processo di monitoraggio e controllo degli obiettivi e delle attività dell'Ispettorato, comprese quelle a carattere progettuale. Coordinamento delle esigenze informatiche dell'Ispettorato. Coordinamento delle attività di analisi, studi e pubblicazioni di competenza dell'Ispettorato. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ispettorato. Segreteria e affari generali, compresi quelli attinenti al personale. Funzione di controllo interno e verifiche sull'attuazione finanziaria dei programmi complementari a titolarità dell'Ispettorato.

Ufficio II

Coordinamento sulle tematiche relative all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari. Coordinamento sulla partecipazione dell'Ispettorato alla fase di produzione normativa in sede comunitaria. Coordinamento della trattazione del contenzioso con l'Unione europea. Verifica dei decreti di determinazione delle tariffe, previsti dalla normativa nazionale di adeguamento al diritto comunitario. Analisi degli effetti finanziari derivanti dalle procedure di infrazione comunitarie e dei rinvii pregiudiziali in materia di aiuti di Stato e predisposizione della connessa relazione periodica al Parlamento ed alla Corte dei conti.

Ufficio III

Partecipazione al processo di formazione ed esecuzione del bilancio comunitario e analisi delle connesse problematiche generali. Analisi, studi e proiezioni finanziarie sul bilancio U.E. Supporto tecnico agli organismi comunitari in materia di bilancio. Collaborazione con la Corte dei conti europea per la certificazione del bilancio comunitario relativamente alle risorse proprie. Attività connesse con la dichiarazione di affidabilità delle spese (DAS) da parte della Corte dei conti europea. Partecipazione al processo di definizione delle risorse proprie dell'Unione europea. Quantificazione e versamento alla Comunità delle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato. Partecipazione ai procedimenti normativi comunitari in materia finanziaria e di bilancio. Verifica dell'impatto finanziario sul bilancio U.E. a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri.

Ufficio IV

Attività prelegislativa connessa con il recepimento nell'ordinamento giuridico interno degli atti normativi comunitari ed analisi dei relativi effetti sulla finanza pubblica nazionale.

Mercato interno. Problematiche relative al contenzioso con l'Unione europea in materia di direttive e di altri atti normativi emanati dalle istituzioni comunitarie. Partecipazione, per gli aspetti di competenza dell'Ispettorato, alla fase ascendente di produzione normativa in sede comunitaria.

Ufficio V

Partecipazione ai processi di definizione, attuazione e sorveglianza delle politiche comunitarie e nazionali settoriali e analisi dei relativi effetti sulla finanza pubblica nazionale con riferimento al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo di coesione, al Fondo sociale europeo, al FEAGA, al FEASR, al FEP, al FEAMP, al Fondo sviluppo e coesione ed altri strumenti finanziari. Azioni esterne. Analisi delle Convenzioni di cooperazione ACP/CE. Attività prelegislativa e di interpretazione normativa nelle materie di competenza. Pareri sulle proposte di legge concernenti i bilanci delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, di pertinenza dell'ufficio.

Ufficio VI

Espletamento della funzione di Autorità di audit dei Programmi operativi nazionali cofinanziati dai Fondi europei n. 2014/2020, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ai sensi dell'art. 1, comma 673, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Supporto alla definizione delle strategie di audit. Campionamento. System audit e controlli sulle operazioni. Rapporti con le Ragionerie territoriali dello Stato per le attività di competenza dell'ufficio.

Ufficio VII

Coordinamento sull'attività di sorveglianza e valutazione dell'attuazione degli interventi di politica comunitaria e di quelli interni complementari alla programmazione comunitaria. Coordinamento e gestione del sistema unitario di monitoraggio degli interventi rientranti nella programmazione nazionale e comunitaria. Azioni di supporto ed assistenza tecnica per le amministrazioni centrali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per il corretto funzionamento del processo di monitoraggio. Gestione dei flussi informativi con l'U.E. tramite il Sistema informativo per la gestione dei fondi comunitari (SFC). Analisi, studi e statistiche sui dati di monitoraggio. Elaborazioni dei dati previsionali e consolidati sui flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea e sui movimenti finanziari di competenza dell'Ispettorato.

Ufficio VIII

Coordinamento delle problematiche connesse con la gestione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie della legge n. 183 del 1987 e relativo contenzioso. Adeguamenti normativi e procedurali riguardanti la gestione finanziaria dell'Ispettorato, ivi compresa le attività evolutive del sistema informatico. Gestione delle anagrafiche e delle utenze per l'accesso alle funzionalità informatiche di supporto alla gestione finanziaria. Adempimenti connessi con la contabilizzazione delle entrate assegnate dalle istituzioni dell'Unione europea all'Italia a valere sul bilancio comunitario e delle altre entrate. Gestione apporti dal bilancio dello Stato. Consuntivo annuale da inviare alla Corte dei conti sull'attività di gestione finanziaria dell'Ispettorato.

Ufficio IX

Erogazione delle quote di finanziamento comunitario e di cofinanziamento nazionale, ivi compresi prefinanziamenti ed anticipazioni riguardanti programmi ed interventi dell'Unione europea relativi a tutti i settori di spesa del bilancio comunitario. Procedure di recupero delle risorse comunitarie e nazionali indebitamente utilizzate da parte delle

amministrazioni ed enti titolari degli interventi, azioni di rivalsa nel settore del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dei Fondi Strutturali. Gestione dei corrispondenti conti correnti di tesoreria. Supporto alla predisposizione del consuntivo annuale da inviare alla Corte dei conti sull'attività di gestione finanziaria, per la parte di competenza dell'ufficio.

Ufficio X

Coordinamento delle attività di elaborazione e diffusione di metodologie e strumentazioni, anche di tipo statistico, per i processi di gestione e controllo delle amministrazioni nazionali titolari degli interventi cofinanziati dall'Unione europea. Definizione di linee di orientamento ed indirizzo per l'efficace espletamento della funzione di audit. Sviluppo e gestione del sistema informatico di supporto all'espletamento delle funzioni di audit degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e analisi dei relativi dati. Analisi e diffusione di dati e statistiche sull'efficacia dei sistemi di gestione controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea.

Ufficio XI

Coordinamento nazionale delle Autorità di audit degli interventi cofinanziati dall'Unione europea istituite presso le amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Presidio nazionale di valutazione e verifica sul corretto ed efficace funzionamento, in conformità alla normativa comunitaria, dei sistemi di gestione e controllo presso le amministrazioni centrali e regionali titolari degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei. Partecipazione, per quanto di competenza dell'Ispettorato, ai processi di definizione ed attuazione dei piani di azione finalizzati al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo presso le amministrazioni titolari degli interventi U.E. Elaborazione e diffusione della relazione annuale sul funzionamento del sistema di audit sugli interventi strutturali U.E. Coordinamento dei Presidi territoriali, istituiti, nell'ambito delle Ragionerie territoriali dello Stato, per l'espletamento delle funzioni previste dall'Accordo di partenariato Italia U.E. 2014/2020.

Ufficio XII

Assegnazione delle risorse di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e delle altre risorse finanziarie nazionali attribuite dalla legge alla gestione finanziaria dell'Ispettorato, ivi compresa la predisposizione dei relativi provvedimenti di finanziamento. Erogazione delle risorse relative agli adempimenti derivanti dall'attuazione in Italia delle direttive dell'Unione europea. Erogazione delle quote di finanziamento relative ad interventi del piano di azione coesione e ai programmi complementari rispetto alla programmazione comunitaria, nonché delle altre risorse finanziarie nazionali attribuite dalla legge alla gestione finanziaria dell'Ispettorato. Erogazione delle anticipazioni sul pagamento degli oneri derivanti dalle sentenze della Corte di giustizia europea e conseguenti procedimenti di rivalsa nei confronti delle amministrazioni responsabili. Procedure di recupero, nei confronti delle amministrazioni titolari degli interventi, delle risorse indebitamente utilizzate da parte delle stesse amministrazioni. Gestione dei corrispondenti conti correnti di tesoreria. Supporto alla predisposizione del consuntivo annuale da inviare alla Corte dei conti sull'attività di gestione finanziaria, per la parte di competenza dell'ufficio.

Ufficio XIII

Espletamento della funzione di Autorità di audit del PNRR ai sensi dell'art. 22, paragrafo 2, lettera c) punto ii), del regolamento (UE) 2021/241, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 7 del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Rapporti con le Ragionerie territoriali dello Stato per le attività di competenza dell'ufficio.

[...]

14. Servizio Centrale per il PNRR

Ufficio I

Affari generali e di segreteria. Supporto al direttore generale nella definizione dell'assetto organizzativo del Servizio, nella definizione degli obiettivi annuali e nello svolgimento del controllo di gestione. Adempimenti in materia di gestione del personale assegnato al Servizio. Definizione e gestione amministrativa delle convenzioni e degli accordi con enti esterni, comprese le società in house della pubblica amministrazione. Analisi delle esigenze logistiche, dei sistemi informativi e degli strumenti del Servizio. Supporto normativo e legale per le attività del Servizio, in coordinamento con ufficio legale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Assolvimento degli adempimenti in materia di privacy e protezione dei dati personali. Coordinamento dell'attività prelegislativa nelle materie di competenza del Servizio centrale per il PNRR.

Ufficio II

Coordinamento delle attività di programmazione e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Definizione del Sistema di gestione e controllo del PNRR. Emanazione di linee guida e orientamenti per le amministrazioni responsabili degli interventi. Definizione della manualistica e della strumentazione operativa. Definizione e attivazione delle azioni di rafforzamento della capacità amministrativa delle strutture preposte al coordinamento e all'attuazione degli interventi, anche per il tramite di società in house. Vigilanza sulla coerenza della fase di attuazione del PNRR rispetto agli obiettivi e milestone programmati e sul rispetto dei relativi cronoprogrammi. Definizione delle misure correttive e supporto al processo di riprogrammazione, laddove necessario.

Ufficio III

Analisi, definizione, sviluppo e gestione del sistema di monitoraggio del PNRR. Acquisizione dei dati di avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli interventi, nonché del raggiungimento dei relativi milestone e target. Predisposizione dei rapporti e delle Relazioni di monitoraggio previste per il PNRR. Elaborazione e divulgazione di dati e informazioni sullo stato di attuazione del Piano e sul raggiungimento dei relativi risultati. Definizione, sviluppo e gestione del portale del PNRR e alimentazione dei contenuti in raccordo con il Comitato di redazione. Presidio dell'attività di comunicazione e pubblicità del PNRR Assistenza alle amministrazioni titolari di interventi per garantire correttezza, completezza e qualità dei dati di monitoraggio.

Ufficio IV

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sulle rendicontazioni di spesa, milestone e target presentate dalle amministrazioni titolari degli interventi del PNRR e verifica della compatibilità con i principi e con la normativa europea e nazionale. Predisposizione delle richieste periodiche di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22 del regolamento UE 2021/241. Istruttoria finalizzata al rilascio dell'attestazione di rendicontazione prevista dagli accordi di finanziamento e di prestito stipulati con la Commissione europea. Tenuta della contabilità informatizzata degli importi richiesti alla Commissione europea e dei corrispondenti rimborsi riconosciuti. Contabilizzazione degli importi oggetto di rettifica e/o riduzioni, nonché dei fondi non utilizzati e degli importi recuperati.

Ufficio V

Coordinamento del processo di predisposizione delle proposte di programmi e altri interventi progettuali a titolarità del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da sottoporre al finanziamento dell'Unione europea e dei corrispondenti programmi ed interventi complementari da finanziare con risorse nazionali. Funzione di autorità di gestione e/o di organismo intermedio per l'attuazione dei programmi e degli altri interventi a titolarità del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Definizione delle modalità di selezione dei progetti. Emanazione di indirizzi e linee guida per i beneficiari ed i soggetti attuatori. Verifiche istruttorie di gestione. Monitoraggio e aggiornamento dei relativi flussi informativi. Adempimenti di rendicontazione.

Ufficio VI

Gestione finanziaria del Fondo di rotazione nazionale Next generation EU-Italia e delle relative contabilità speciali aperte presso la tesoreria centrale dello Stato. Predisposizione dei provvedimenti di assegnazione delle risorse in favore delle amministrazioni titolari degli interventi. Gestione delle operazioni finanziarie: trasferimenti ai beneficiari e pagamenti diretti in favore dei soggetti attuatori degli interventi. Presidio sugli adempimenti contabili. Gestione dei flussi finanziari relativi agli altri programmi europei a titolarità del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Vigilanza sulle attività di recupero degli importi indebitamente utilizzati da parte delle amministrazioni responsabili ed attivazione, in raccordo con gli uffici interessati del Dipartimento, delle occorrenti operazioni di compensazione.

14. Servizio Centrale per il PNRR

Ufficio I

Affari generali e di segreteria. Supporto al direttore generale nella definizione dell'assetto organizzativo del Servizio, nella definizione degli obiettivi annuali e nello svolgimento del controllo di gestione. Adempimenti in materia di gestione del personale assegnato al Servizio. Definizione e gestione amministrativa delle convenzioni e degli accordi con enti esterni, comprese le società in house della pubblica amministrazione. Analisi delle esigenze logistiche, dei sistemi informativi e degli strumenti del Servizio. Supporto normativo e legale per le attività del Servizio, in coordinamento con ufficio legale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Assolvimento degli adempimenti in materia di privacy e protezione dei dati personali. Coordinamento dell'attività prelegislativa nelle materie di competenza del Servizio centrale per il PNRR.

Ufficio II

Coordinamento delle attività di programmazione e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Definizione del Sistema di gestione e controllo del PNRR. Emanazione di linee guida e orientamenti per le amministrazioni responsabili degli interventi. Definizione della manualistica e della strumentazione operativa. Definizione e attivazione delle azioni di rafforzamento della capacità amministrativa delle strutture preposte al coordinamento e all'attuazione degli interventi, anche per il tramite di società in house. Vigilanza sulla coerenza della fase di attuazione del PNRR rispetto agli obiettivi e milestone programmati e sul rispetto dei relativi crono-programmi. Definizione delle misure correttive e supporto al processo di riprogrammazione, laddove necessario.

Ufficio III

Analisi, definizione, sviluppo e gestione del sistema di monitoraggio del PNRR. Acquisizione dei dati di avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli interventi,

nonché del raggiungimento dei relativi milestone e target. Predisposizione dei rapporti e delle Relazioni di monitoraggio previste per il PNRR. Elaborazione e divulgazione di dati e informazioni sullo stato di attuazione del Piano e sul raggiungimento dei relativi risultati. Definizione, sviluppo e gestione del portale del PNRR e alimentazione dei contenuti in raccordo con il Comitato di redazione. Presidio dell'attività di comunicazione e pubblicità del PNRR Assistenza alle amministrazioni titolari di interventi per garantire correttezza, completezza e qualità dei dati di monitoraggio.

Ufficio IV

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sulle rendicontazioni di spesa, milestone e target presentate dalle amministrazioni titolari degli interventi del PNRR e verifica della compatibilità con i principi e con la normativa europea e nazionale. Predisposizione delle richieste periodiche di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'*art. 22 del regolamento UE 2021/241*. Istruttoria finalizzata al rilascio dell'attestazione di rendicontazione prevista dagli accordi di finanziamento e di prestito stipulati con la Commissione europea. Tenuta della contabilità informatizzata degli importi richiesti alla Commissione europea e dei corrispondenti rimborsi riconosciuti. Contabilizzazione degli importi oggetto di rettifica e/o riduzioni, nonché dei fondi non utilizzati e degli importi recuperati.

Ufficio V

Coordinamento del processo di predisposizione delle proposte di programmi e altri interventi progettuali a titolarità del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da sottoporre al finanziamento dell'Unione europea e dei corrispondenti programmi ed interventi complementari da finanziare con risorse nazionali. Funzione di autorità di gestione e/o di organismo intermedio per l'attuazione dei programmi e degli altri interventi a titolarità del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Definizione delle modalità di selezione dei progetti. Emanazione di indirizzi e linee guida per i beneficiari ed i soggetti attuatori. Verifiche istruttorie di gestione. Monitoraggio e aggiornamento dei relativi flussi informativi. Adempimenti di rendicontazione.

Ufficio VI

Gestione finanziaria del Fondo di rotazione nazionale Next generation EU-Italia e delle relative contabilità speciali aperte presso la tesoreria centrale dello Stato. Predisposizione dei provvedimenti di assegnazione delle risorse in favore delle amministrazioni titolari degli interventi. Gestione delle operazioni finanziarie: trasferimenti ai beneficiari e pagamenti diretti in favore dei soggetti attuatori degli interventi. Presidio sugli adempimenti contabili. Gestione dei flussi finanziari relativi agli altri programmi europei a titolarità del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Vigilanza sulle attività di recupero degli importi indebitamente utilizzati da parte delle amministrazioni responsabili ed attivazione, in raccordo con gli uffici interessati del Dipartimento, delle occorrenti operazioni di compensazione.

15. Unità di Missione NG-EU

Ufficio I

Compiti di monitoraggio delle riforme e degli investimenti in campo infrastrutturale contenuti nel PNRR e di promozione della partecipazione, in raccordo con le funzioni delle altre strutture della Ragioneria generale dello Stato. Miglioramento della qualità dell'informazione, individuazione di eventuali criticità nell'attuazione del PNRR e proposte per il loro superamento, anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali, per le

riforme non settoriali, della digitalizzazione, della rivoluzione verde e delle infrastrutture di trasporto. Supporto al Servizio centrale PNRR nella verifica dell'avanzamento delle milestones e dei target europei e nazionali negli stessi ambiti. Contributo ai processi di definizione e monitoraggio del quadro di valutazione e dalla relazione annuale ex *articoli 30 e 31 del regolamento UE 241/2021*, nonché degli indicatori di outcome del Piano. Contributo allo sviluppo del Sistema di gestione e controllo del PNRR e di eventuali piani complementari. Sviluppo di iniziative di trasparenza relative all'avanzamento del PNRR indirizzate alle istituzioni e ai cittadini. Promozione dell'attività di partecipazione, in particolare, con riferimento alle priorità trasversali del Piano relative ai divari di genere, generazionali e territoriali, anche in base agli indirizzi e linee guida elaborati della Cabina di regia del PNRR.

Ufficio II

Compiti di monitoraggio delle riforme e degli interventi in campo sociale e di promozione della valutazione delle politiche, in raccordo con le funzioni delle altre strutture della Ragioneria generale dello Stato. Miglioramento della qualità dell'informazione, individuazione di eventuali criticità nell'attuazione del PNRR e proposte per il loro superamento, anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali, per le misure dell'istruzione e ricerca, della coesione e della salute. Supporto al Servizio centrale PNRR nella verifica dell'avanzamento delle milestones e dei target europei e nazionali negli stessi ambiti. Contributo ai processi di definizione e monitoraggio del quadro di valutazione e dalla relazione annuale ex *articoli 30 e 31 del regolamento UE 241/2021*, nonché degli indicatori di outcome del Piano. Rapporti con gli organismi internazionali sull'avanzamento del Piano e confronto con analoghe esperienze in corso in altri Paesi dell'Unione europea. Promozione e predisposizione delle valutazioni di impatto del PNRR e delle politiche sottostanti ex-ante, in itinere e ex-post, anche tramite convenzioni con altri soggetti anche in relazione agli indirizzi e alle linee guida della Cabina di regia del PNRR. Sostegno agli Ispettorati del Dipartimento nell'utilizzo di strumenti per l'analisi e la valutazione della spesa pubblica.

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'*art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998*, n. 38. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su particolari problematiche di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, budget economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio. Verifiche ai consegnatari e ai cassieri. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti dei SIFIP.

Ufficio II

Controllo sugli atti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico, fondamentale e accessorio, del personale dell'amministrazione controllata. Controllo sugli atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alle missioni del personale, alla formazione del personale, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, ad

incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Verifica degli accordi in materia di contrattazione integrativa, anche relativi al personale non appartenente alla carriera diplomatica. Controllo sugli altri atti e provvedimenti di spesa riguardanti il personale. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196*.

Ufficio III

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti. Controllo su trasferimenti e erogazioni a soggetti pubblici e privati, enti e organismi nazionali ed internazionali. Borse di studio. Controllo su contratti attivi e spese di lite. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'*art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38*. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su particolari problematiche di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, assegnazioni *ex art. 34-quater della legge n. 196 del 2009*, budget economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio. Verifiche ai consegnatari e ai cassieri. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti dei SIFiP.

Ufficio II

Controllo sugli atti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico, fondamentale e accessorio, del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, del personale della carriera prefettizia e del personale appartenente all'albo dei segretari comunali e provinciali. Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alle missioni e alla formazione del personale di cui al primo periodo, alle spese di rappresentanza, alle spese per manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Controllo sugli altri atti e provvedimenti di spesa riguardanti il personale. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Verifica sulla compatibilità finanziaria degli accordi sindacali integrativi riferiti al personale civile e prefettizio, centrale e periferico, e al personale appartenente all'Albo dei Segretari comunali e Provinciali. Controllo su erogazioni Equo indennizzo, provvidenze, indennità una tantum e pensioni privilegiate ordinarie e sussidi al personale civile. Controllo su conti giudiziali. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

Ufficio III

Controllo sugli atti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico, fondamentale e accessorio, del personale appartenente alla Polizia di Stato, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale Interforze, ivi compresi i provvedimenti e i rendiconti relativi alle missioni, alle erogazioni dell'equo indennizzo, provvidenze, indennità una tantum e sussidi al personale, nonché relativi alla formazione professionale. Controllo su speciali elargizioni, assegni vitalizi alle vittime del terrorismo, vittime del dovere ed assimilati. Controllo su contributi al fondo assistenza personale della Polizia di Stato. Verifica sulla compatibilità finanziaria degli accordi sindacali integrativi riferiti al personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

Ufficio IV

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti. Controllo su contratti attivi e spese per liti. Gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione. Controllo Fondo edifici di culto gestione del bilancio e controllo sugli atti di gestione della spesa. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'*art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38*. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su particolari problematiche di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, assegnazioni ex *art. 34-quater della legge n. 196 del 2009*, budget economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio. Rendiconti patrimoniali degli istituti penitenziari. Reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti dei SIFiP.

Ufficio II

Controllo sugli atti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico, fondamentale e accessorio, del personale dell'amministrazione controllata (comparto funzioni centrali, carriera militare, magistratura). Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alle missioni del personale, alla formazione del personale dell'amministrazione centrale, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Controllo sugli altri atti e provvedimenti di spesa riguardanti il personale. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Verifica sulla compatibilità finanziaria degli accordi sindacali integrativi, a livello centrale e periferico,

riferiti al personale civile e di Polizia penitenziaria. Controllo su erogazioni equo indennizzo, provvidenze, indennità una tantum e sussidi, speciali elargizioni al personale civile nonché a quello della Polizia penitenziaria. Controllo su atti relativi a benefici giuridici ed economici alle vittime del dovere e di atti di terrorismo. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale, di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

Ufficio III

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti, nonché della direzione generale per la gestione e manutenzione degli uffici ed edifici del complesso giudiziario di Napoli. Controllo sulle spese di locazione di immobili, con particolare riguardo agli uffici per l'esecuzione penale esterna. Controllo su contratti attivi e sui contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità dell'amministrazione controllata, cofinanziati in tutto o in parte dall'Unione europea ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione dell'Unione europea. Controllo su atti e provvedimenti di spesa relativi alla realizzazione di opere di edilizia penitenziaria e delle relative misure di sicurezza dell'amministrazione. Controllo successivo dei rendiconti di contabilità speciale concernenti i pagamenti degli interventi europei o della programmazione complementare di cui all'*art. 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*. Verifica della corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

Ufficio IV

Controllo su atti, provvedimenti di spesa per servizi, forniture e rendiconti per spese di funzionamento, interventi ed investimenti del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria (DOG) e dell'Ufficio speciale di Napoli. Controllo successivo sui rendiconti dei funzionari delegati delle sedi centrali dell'amministrazione controllata, sulle gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione. Verifiche ai consegnatari ed ai cassieri dell'amministrazione centrale giudiziaria e penitenziaria. Controllo su spese per liti e arbitraggi, rimborso delle spese di patrocinio legale. Controllo su atti relativi al pagamento di riparazioni pecuniarie per ingiusta detenzione ed errore giudiziario, nonché sulle somme da corrispondere a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo e per il mancato rispetto della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) di cui alla *legge 24 marzo 2001, n. 89* (cosiddetta legge Pinto). Controllo atti, provvedimenti di spesa, rendiconti e conti giudiziali concernenti l'attività dell'Ufficio centrale archivi notarili, compresi quelli delle sedi periferiche. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'*art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38*.

Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su particolari problematiche di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, assegnazioni ex *art. 34-quater della legge n. 196 del 2009*, budget economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio.

Controllo sui contratti attivi. Verifiche ai consegnatari ed ai cassieri. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti dei SIFIP. Esame delle risultanze ispettive di verifiche amministrative disposte dal Ministero della difesa (Ispedife).

Ufficio II

Controllo sugli atti relativi allo stato giuridico e sul trattamento economico fondamentale, nonché su atti e provvedimenti di spesa e rendiconti concernenti il trattamento accessorio e di ausiliaria del personale civile e militare. Controllo su atti, provvedimenti di spesa, ordini di pagare e impegni anche di spesa delegata relativi alle missioni e alla formazione del personale, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni e indennità di ausiliaria. Controllo su altri atti e provvedimenti di spesa riguardanti il personale. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Verifica sulla compatibilità finanziaria degli accordi in materia di contrattazione integrativa. Controllo su erogazioni equo indennizzo, indennità una tantum, speciali elargizioni e pensioni tabellari. Controllo su atti relativi a benefici giuridici ed economici alle vittime del dovere e di atti di terrorismo. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all' *art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

Ufficio III

Controllo su atti, provvedimenti di spesa per servizi, forniture e lavori, ordini di pagare, impegni anche di spesa delegata e conti giudiziali emanati dal Centro di responsabilità amministrativa «Segretariato generale della difesa». Controllo sulle spese relative a forniture e lavori per infrastrutture connesse con accordi N.A.T.O. Controllo sui rendiconti resi dai funzionari delegati dell'amministrazione centrale del Segretariato generale. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all' *art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

Ufficio IV

Controllo su atti, provvedimenti di spesa per servizi, forniture e lavori e rendiconti per spese di funzionamento, interventi ed investimenti dei Centri di responsabilità amministrativa «Marina militare», «Esercito italiano», «Aeronautica militare»,

«Gabinetto», «Bilandife» e «Carabinieri». Controllo successivo sui rendiconti amministrativi e conti giudiziali relativi ai funzionari delegati dell'Amministrazione centrale dei Centri di responsabilità amministrativa «Marina militare», «Esercito italiano»,

«Aeronautica militare», «Gabinetto», «Bilandife» e «Carabinieri». Controllo su atti relativi a servizi per la cooperazione internazionale. Controllo su spese per liti e arbitraggi, rimborso delle spese di patrocinio legale, spese per interessi e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento di retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all' *art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Collaborazione con la direzione nella ricerca di strumenti idonei ad ottimizzare l'assetto organizzativo e funzionale degli Uffici, nell'assunzione di iniziative tese al miglioramento delle procedure, nell'attivazione di interventi per favorire il corretto utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili; Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e attività di supporto per gli adempimenti relativi al bilancio. Svolgimento di altre funzioni di particolare rilevanza delegate dal direttore, volte ad assicurare la funzionalità dell'Ufficio. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'*art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38*. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio e approfondimento su particolari problematiche di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata, nonché supporto tecnico amministrativo per l'attività di conferimento di incarichi dirigenziali e di valutazione della dirigenza. Pareri su decreti interministeriali con impatto finanziario sullo stato di previsione di altri Ministeri. Ufficio del consegnatario, monitoraggio sulle attività di manutenzione e coordinamento della logistica e dell'organizzazione finalizzata all'attività della sede. Attività di supporto al responsabile della sicurezza per gli adempimenti di competenza. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti dei SIFiP.

Ufficio II

Adempimenti relativi allo stato di previsione dell'entrata del bilancio statale: previsione e assestamento dei capitoli del capo X; attività per la rendicontazione concernenti la parifica delle somme affluite alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano e successiva integrazione dell'allegato 23 al Rendiconto generale dello Stato, la contabilità delle entrate tributarie ed extra tributarie da autoliquidazione, la contabilità delle entrate derivanti dai giochi di competenza degli Uffici centrali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la contabilità dell'Agente contabile per le riscossioni telematiche dell'Agenzia delle entrate e i crediti derivanti da condanne delle Corti dei conti. Attività di supporto all'Ufficio I in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Controllo sui contratti attivi. Controllo su spese correlate alla riscossione delle entrate, poste correttive delle entrate, regolazioni contabili, rimborsi diversi e interessi, trasferimenti alle Agenzie fiscali, trasferimenti alla RAI per canoni di abbonamento, pagamento dei compensi ai prestatori di assistenza fiscale ai contribuenti. Controllo sui contributi alle confessioni religiose e sul pagamento del due per mille ai partiti politici. Adempimenti relativi al Conto generale del Patrimonio. Verifiche ai consegnatari ed ai Cassieri. Controllo sui conti giudiziali, su rendiconti gestioni fuori bilancio e sui fondi di rotazione. Controllo sui rendiconti trasmessi dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Verifica della corretta tenuta delle scritture della contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009* e dell'applicazione delle disposizioni sul piano finanziario dei pagamenti ai sensi dell'*art. 34 della medesima legge n. 196 del 2009*.

Ufficio III

Adempimenti relativi al bilancio (previsione, gestione, budget economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli) e al rendiconto della spesa. Pareri di regolarità contabile su provvedimenti di riparto fondi presenti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a favore di altri Ministeri. Attività di supporto all'Ufficio I in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e per le attività della Conferenza permanente e per gli altri compiti attribuiti dall'*art. 9, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998*. Controllo su atti e provvedimenti di spesa in materia di debito pubblico, operazioni su titoli di Stato e buoni postali fruttiferi, note di imputazione. Controllo su: operazioni connesse al sistema delle garanzie bilaterali (CSA), operazioni di impiego e di raccolta a valere sul conto disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria, operazioni straordinarie di risanamento del sistema creditizio e finanziario sia interno che estero, ad esclusione delle garanzie. Controllo su operazioni finanziarie di indebitamento sul mercato interno ed estero e operazioni derivate. Controllo sui pagamenti delle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome. Controllo atti relativi a cartolarizzazione di immobili e crediti, partecipazioni azionarie, conferimenti, privatizzazioni e spese di consulenza per gestione società partecipate. Verifica della corretta tenuta delle scritture della contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*, e dell'applicazione delle disposizioni sul piano finanziario dei pagamenti ai sensi dell'*art. 34 della medesima legge n. 196 del 2009*.

Ufficio IV

Controllo su atti relativi allo Stato giuridico e sul trattamento economico fondamentale nonché su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti concernenti il trattamento accessorio del personale civile del Ministero dell'economia e finanze, del personale dell'Avvocatura generale dello Stato, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Controllo su onorari di causa e sul fondo perequativo dell'Avvocatura generale dello Stato. Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti del Ministero dell'economia e finanze e dell'Avvocatura generale dello Stato, relativi alle missioni del personale civile, degli avvocati e dei procuratori dello Stato, alla formazione, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Altri atti e provvedimenti di spesa riguardanti il succitato personale. Controllo su atti concernenti le nomine, il trattamento economico e il contributo unificato dei giudici tributari. Verifica degli accordi in materia di contrattazione integrativa. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Controllo su atti relativi a equo indennizzo, indennità una tantum, rimborsi ai Parlamentari europei, Garante del contribuente. Controllo su provvedimenti e atti di spesa concernenti l'attività di revisione legale prevista dal *decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*. Controllo su atti e provvedimenti di spesa per le attività del Comitato per la programmazione e il coordinamento dell'educazione finanziaria istituito ai sensi dell'*art. 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237(3)*. Controllo su atti relativi agli interventi a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati dall'Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarità rispetto alla programmazione dell'Unione europea, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione, nelle materie di competenza. Controllo su atti relativi all'erogazione di provvidenze al personale. Verifica della corretta tenuta delle scritture della contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*, e dell'applicazione delle disposizioni sul piano finanziario dei pagamenti ai sensi dell'*art. 34 della medesima legge n. 196 del 2009*.

Ufficio V

Controllo su atti e provvedimenti di spesa per interventi, investimenti, forniture di beni e servizi anche relativi al funzionamento delle reti e del sistema informativo hardware e software, nonché per lavori di manutenzione, riparazione ed adattamento di impianti e locali adottati dai centri di responsabilità amministrativa dell'amministrazione controllata e dall'Avvocatura generale dello Stato con esclusione di quelli del Corpo della Guardia di finanza. Controllo su spese di funzionamento, locazione e oneri condominiali per i locali in uso agli uffici centrali e periferici del Ministero e all'Avvocatura generale dello Stato. Controllo successivo sui rendiconti amministrativi. Controllo su assegnazioni fondi agli Uffici periferici ai sensi dell'*art. 34-quater della legge n. 196 del 2009*. Controllo relativo agli oneri derivanti dal progetto di razionalizzazione delle spese per consumi intermedi delle Pubbliche amministrazioni, compreso il contributo ai soggetti aggregatori. Controllo su atti e provvedimenti relativi alla fornitura di monete metalliche, di carte valori, di documenti in formato elettronico e di materiali vari da eseguirsi dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in favore delle amministrazioni statali, nonché sugli atti e provvedimenti relativi al rimborso delle spese sostenute dall'I.P.Z.S. per i servizi attinenti l'attività della cassa speciale per le monete e i biglietti a debito dello Stato. Controllo su atti e provvedimenti di spesa relativi ai contratti dei medici afferenti le attività delle Commissioni mediche di verifica e della Commissione medica superiore. Controllo su oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

Verifica della corretta tenuta delle scritture della contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*, e dell'applicazione delle disposizioni sul piano finanziario dei pagamenti ai sensi dell'*art. 34 della medesima legge n. 196 del 2009*.

Ufficio VI

Controllo sugli atti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale militare del Corpo della Guardia di finanza. Controllo su atti relativi alle procedure disciplinari, all'attribuzione dell'indennità di ausiliaria, alla liquidazione dell'equo indennizzo e alle spese per l'attuazione di corsi e concorsi del Corpo della Guardia di finanza. Controllo su atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni, servizi e forniture, ivi compresi i contratti di locazione degli immobili, per lavori di realizzazione, manutenzione, riparazione e adattamento di impianti, locali e mezzi e per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, concernenti la Guardia di finanza. Controllo delle risultanze ispettive conseguenti a verifiche amministrativo-contabili effettuate dalla Guardia di finanza presso gli enti del Corpo. Verifica della corretta tenuta delle scritture della contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*, e dell'applicazione delle disposizioni sul piano finanziario dei pagamenti ai sensi dell'*art. 34 della medesima legge n. 196 del 2009*.

Ufficio VII

Controllo sui trasferimenti per il funzionamento degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, di enti ed organismi vari e delle Autorità indipendenti. Controllo su trasferimenti alla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria. Controllo su indennizzi per beni perduti all'estero, su sovvenzioni, garanzie e interventi vari a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, su trasferimenti alle regioni, agli enti locali ed agli enti previdenziali. Controllo su atti relativi alla concessione di crediti e alle anticipazioni per finalità produttive. Controllo su provvedimenti relativi alle pubbliche calamità. Controllo su contributi ai privati. Controllo su atti relativi alle concessioni di garanzie bancarie.

Controllo su atti riguardanti il fondo prevenzione usura, le infrazioni valutarie, il recupero dei crediti erariali e la gestione liquidatoria degli enti disciolti. Controllo su spese per liti, arbitraggi, risarcimenti a carico del Ministero dell'economia e delle finanze in base a disposizioni di legge o sentenze. Controllo su atti riguardanti gli oneri derivanti dalla partecipazione a Banche, Fondi ed Organismi internazionali. Controllo su incentivi alle imprese e trasferimenti alle Ferrovie dello Stato, nonché su provvedimenti in favore di perseguitati politici e di erogazione assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra. Controllo su atti relativi a somme da trasferire alle regioni a seguito della soppressione in via definitiva delle gestioni operanti presso la Tesoreria dello Stato, nonché su pagamenti a seguito di sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'UE. Controllo sugli atti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione. Controllo su atti relativi al pagamento di riparazioni pecuniarie per ingiusta detenzione ed errore giudiziario, nonché sulle somme da corrispondere a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo e per il mancato rispetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Controllo sugli atti dei Commissari ad acta di cui alla *legge 24 marzo 2001, n. 89* (cosiddetta legge Pinto). Verifica della corretta tenuta delle scritture della contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*, e dell'applicazione delle disposizioni sul piano finanziario dei pagamenti ai sensi dell'*art. 34 della medesima legge n. 196 del 2009*.

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'*art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998*. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su particolari problematiche di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, assegnazioni ex *art. 34-quater della legge n. 196 del 2009*, budget economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio. Verifiche ai consegnatari ed ai cassieri. Controllo sui conti giudiziali, contabilità speciali, gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti dei SIFIP.

Ufficio II

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti riguardanti lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale dell'amministrazione controllata. Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alle missioni del personale, alla formazione del personale, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Verifica sulla compatibilità finanziaria degli accordi in materia di contrattazione integrativa. Controllo su altri atti e provvedimenti di spesa riguardanti il personale. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

Ufficio III

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti. Controllo su atti e provvedimenti cofinanziati in tutto o in parte dall'Unione europea ovvero aventi carattere di complementarità rispetto alla programmazione dell'Unione europea nelle materie di competenza. Controllo su contratti attivi e su contributi alle emittenti radio e televisive. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

Ufficio IV

Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi a finanziamenti in conto capitale ed interessi alle imprese, enti, consorzi e società finalizzati all'incentivazione ed al sostegno dei settori imprenditoriale, produttivo, industriale, anche in ambito delle politiche di sviluppo e coesione, ed ai finanziamenti del settore cooperativo e delle piccole e medie imprese (P.M.I.). Controllo su atti e provvedimenti cofinanziati in tutto o in parte dall'Unione europea ovvero aventi carattere di complementarità rispetto alla programmazione dell'Unione europea nelle materie di competenza. Controllo su atti e provvedimenti di spesa e rendiconti relativi al settore comunicazioni e dell'Istituto superiore delle comunicazioni. Controllo sui provvedimenti di erogazione dei contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (*art. 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34*). Contributi per il settore aeronautico e programmi per la difesa e la sicurezza nazionale. Verifica corretta tenuta delle scritture della contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'*art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998*. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su problemi di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, assegnazioni ex *art. 34-quater della legge n. 196 del 2009*, budget economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti riguardanti lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale dell'amministrazione controllata. Controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'*art. 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123*. Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alle missioni del personale, alla formazione del personale, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Adempimenti in materia di Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità

integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

Ufficio II

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti, sugli atti predisposti per la realizzazione delle opere inserite nei Piani irrigui nazionali, (gestione commissariale ex Agensud), sugli atti riguardanti i contributi derivanti dalla contrazione di mutui con Cassa depositi e prestiti ed altri istituti bancari, nonché sugli atti connessi alla gestione, vigilanza e controllo del settore ippico (gestione ex ASSI). Controllo su conti giudiziali, gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti dei SIFiP. Verifiche ai consegnatari ed ai cassieri. Controllo sui contratti attivi e spese per liti. Controllo su atti relativi ai contributi alle associazioni e ai Consorzi di tutela nonché sui trasferimenti a regioni ed enti pubblici e privati. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'*art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998*. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su particolari problemi di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, assegnazioni ex *art. 34-quater della legge n. 196 del 2009*, budget economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio. Verifiche ai consegnatari ed ai cassieri. Controllo sui contratti attivi e spese per liti. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti dei SIFiP.

Ufficio II

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti riguardanti lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale dell'amministrazione controllata. Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alle missioni del personale, alla formazione del personale, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'*art. 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123*. Controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti riguardanti altre spese di personale. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti in materia di energia e clima. Controllo su conti giudiziali, gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione. Controllo su atti e provvedimenti cofinanziati in tutto o in

parte dall'Unione europea ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione dell'Unione europea nelle materie di competenza. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

Ufficio III

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti non di competenza dell'Ufficio II. Controllo su atti e provvedimenti cofinanziati in tutto o in parte dall'Unione europea ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione dell'Unione europea nelle materie di competenza. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'SOSTENIBILI

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'*art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998*. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su particolari problematiche di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, budget economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio. Verifiche ai consegnatari ed ai cassieri. Controllo sui conti giudiziali, contabilità speciali, gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, a seguito delle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti dei SIFIP.

Ufficio II

Controllo sugli atti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico, fondamentale e accessorio, del personale dell'amministrazione controllata. Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alle missioni del personale, alla formazione del personale, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Controllo su altri atti e provvedimenti di spesa riguardanti il personale. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Verifica sulla compatibilità finanziaria degli accordi in materia di contrattazione integrativa. Controllo su erogazioni Equo indennizzo, indennità una tantum, speciali elargizioni e pensioni al personale militare del Corpo delle capitanerie di porto. Controllo su assegnazioni agli Uffici periferici ex *art. 34-quater della legge n. 196 del 2009*. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

Ufficio III

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti con riferimento ai seguenti ambiti: Gabinetto del ministro,

trasporti, navigazione, mobilità e capitanerie di porto. Controllo su assegnazioni agli Uffici periferici ai sensi dell'*art. 34-quater della legge n. 196 del 2009*. Controllo atti relativi a concessioni demaniali ed altri provvedimenti comportanti entrate. Controllo su contratti attivi e spese per liti. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

Ufficio IV

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti con riferimento ai seguenti ambiti: Consiglio superiore dei lavori pubblici e infrastrutture e opere pubbliche. Controllo su assegnazioni agli uffici periferici ai sensi dell'*art. 34-quater della legge n. 196 del 2009*. Controllo su atti e provvedimenti cofinanziati in tutto o in parte dall'Unione europea ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione dell'Unione europea nelle materie di competenza. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'*art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998*. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su particolari problemi di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, assegnazioni ex *art. 34-quater della legge n. 196 del 2009*, budget economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio. Controllo sugli atti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale dell'amministrazione controllata. Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alle missioni del personale, alla formazione del personale, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Controllo su altri atti e provvedimenti di spesa riguardanti il personale. Controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'*art. 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123*. Controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti riguardanti altre spese di personale. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Controllo, in raccordo con l'Ufficio II, su atti e provvedimenti amministrativi inerenti le competenze ministeriali nei confronti delle agenzie vigilate stabilite dalle norme istitutive e dai rispettivi Statuti. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

Ufficio II

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti. Controllo su conti giudiziali, gestioni fuori bilancio e fondi di

rotazione. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti dei SIFiP. Verifiche ai consegnatari e ai cassieri. Controllo sui contratti attivi e spese per liti. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'*art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998*. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su particolari problemi di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, assegnazioni ex *art. 34-quater, della legge n. 196 del 2009*, budget economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio. Controllo sugli atti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale dell'amministrazione controllata.

Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alle missioni del personale, alla formazione del personale, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'*art. 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123*. Controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti riguardanti altre spese di personale. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

Ufficio II

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti. Controllo su conti giudiziali, gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti dei SIFiP. Verifiche ai consegnatari ed ai cassieri. Controllo sui contratti attivi e spese per liti. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'*art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998*. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su particolari problematiche di natura

trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, assegnazioni ex art. 34-quater della legge n. 196 del 2009, budget economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti dei SIFIP.

Ufficio II

Controllo sugli atti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico, fondamentale e accessorio, del personale dell'amministrazione controllata. Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alle missioni del personale, alla formazione del personale, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Controllo su altri atti e provvedimenti di spesa riguardanti il personale. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Verifica sulla compatibilità finanziaria degli accordi in materia di contrattazione integrativa. Controllo sui contratti attivi e spese per liti. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'art. 38-bis della legge n. 196 del 2009.

Ufficio III

Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alla programmazione ed al coordinamento dell'istruzione scolastica, al funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado, al diritto allo studio e alla condizione studentesca, alla ricerca per la didattica, all'edilizia scolastica. Contrattazione integrativa nazionale e decentrata del personale scolastico. Contrattazione integrativa del personale dirigente scolastico. Controllo su atti, provvedimenti di spesa e contrattazione integrativa nazionale Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Controllo su atti e provvedimenti di spesa concernenti il personale dirigente, docente, educativo e ATA collocato all'estero. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'art. 38-bis della legge n. 196 del 2009.

Ufficio IV

Controllo su atti, provvedimenti di spesa per servizi, forniture e lavori e rendiconti per spese di funzionamento dei Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata. Controllo su atti e provvedimenti di spesa riguardanti la formazione del personale scolastico. Controllo su atti e provvedimenti di spesa e rendiconti relativi al funzionamento del Sistema degli ITS. Verifiche ai consegnatari e ai cassieri. Controllo su conti giudiziali, contabilità speciali, gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'art. 38-bis della legge n. 196 del 2009.

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELL'UNIVERSITA'E DELLA RICERCA

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998. Attività di supporto alla funzione di vertice

dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su particolari problemi di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, assegnazioni ex *art. 34-quater della legge n. 196 del 2009*, budget economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio. Controllo sugli atti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico, fondamentale e accessorio, del personale dell'amministrazione controllata. Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alle missioni del personale, alla formazione del personale, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Controllo su altri atti e provvedimenti di spesa riguardanti il personale. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'*art. 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123*. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti dei SIFiP.

Ufficio II

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti. Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi al sistema universitario statale e non statale, agli Istituti di alta cultura artistica musicale e coreutica, ivi compresa la contrattazione nazionale integrativa - alla programmazione e al coordinamento della ricerca scientifica di base e applicata e alla cooperazione culturale e scientifico tecnologica in Italia e nel mondo. Controllo su conti giudiziali, contabilità speciali, gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione. Verifiche ai consegnatari ed ai cassieri. Controllo sui contratti attivi e spese per liti. Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi al sistema universitario statale e non statale, agli Istituti di alta cultura artistica musicale e coreutica, ivi compresa la contrattazione nazionale integrativa, alla programmazione ed al coordinamento della ricerca scientifica di base e applicata e alla cooperazione culturale e scientifico tecnologica in Italia e nel mondo. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA CULTURA

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'*art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998*. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su particolari problemi di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, assegnazioni ex *art. 34-quater della legge n. 196 del 2009*, budget economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio. Controllo sugli atti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale dell'amministrazione controllata.

Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alle missioni del personale, alla formazione del personale, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Controllo su altri atti e provvedimenti di spesa riguardanti il personale. Controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'*art. 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123*. Controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti riguardanti altre spese di personale. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

Ufficio II

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti. Controllo su conti giudiziali, gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti dei SIFIP. Verifiche ai consegnatari e ai cassieri. Controllo sui contratti attivi e spese per liti. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DEL TURISMO

Ufficio I

Coordinamento delle attività delegate ai dirigenti. Coordinamento delle attività in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Conferenza permanente e coordinamento degli altri compiti attribuiti dall'*art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998*. Attività di supporto alla funzione di vertice dell'Ufficio centrale di bilancio. Attività di studio su particolari problemi di natura trasversale. Affari generali e di segreteria. Adempimenti in materia di gestione del personale e di contrattazione decentrata. Adempimenti in materia di bilancio (previsione, gestione, assegnazioni ex *art. 34-quater della legge n. 196 del 2009*, budget economico, monitoraggio della spesa per legge e per capitoli, riscontro delle entrate). Rendiconto e conto del patrimonio. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti riguardanti lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale dell'amministrazione controllata. Controllo su atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alle missioni del personale, alla formazione del personale, alle spese di rappresentanza, alle spese di manifestazioni e convegni, ad incarichi di consulenza, studio e ricerca, al funzionamento di comitati, consigli e commissioni. Controllo su altri atti e provvedimenti di spesa riguardanti il personale. Controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'*art. 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123*. Controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti riguardanti altre spese di personale. Conto annuale, monitoraggio e attività di supporto alle previsioni della spesa del personale. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

Ufficio II

Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti e provvedimenti di spesa adottati dai Centri di responsabilità dell'amministrazione controllata per funzionamento, interventi ed investimenti. Controllo su conti giudiziali, gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione. Trattazione, su delega del Ragioniere generale dello Stato, dei rilievi conseguenti alle verifiche amministrativo-contabili effettuate da dirigenti dei SIFiP. Verifiche ai consegnatari e ai cassieri. Controllo sui contratti attivi e spese per liti. Verifica corretta tenuta delle scritture della Contabilità integrata, finanziaria economica e patrimoniale di cui all'*art. 38-bis della legge n. 196 del 2009*.

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 e s.m.i.

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 e s.m.i. - "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178" (Modificato dal D.M. 5 agosto 2022)

Art. 1. Gestione del Fondo di rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU - Italia

1. Le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU - Italia, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'*art. 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, nonché le risorse del Fondo sviluppo e coesione destinate ad interventi del PNRR, sono versate, entro il 15 febbraio di ciascun anno, distintamente per la parte relativa a contributi a fondo perduto o prestiti, sui due seguenti conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato denominati, rispettivamente, «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto» (n. 25091) e «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a titolo di prestito» (n. 25092), alla cui gestione provvede il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR. Per l'esercizio 2021, il predetto versamento viene effettuato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Le risorse affluite in ciascun anno nei conti correnti di cui al comma 1 sono assegnate dal Servizio centrale del PNRR agli interventi che compongono l'iniziativa Next Generation EU ed in particolare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per quest'ultimo distintamente per la parte relativa ai contributi a fondo perduto (grants) e per la parte relativa ai prestiti (loans), sulla base del rispettivo cronoprogramma di spesa.

Art. 2. Gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU - Italia

1. Il Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere disponibili le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU - Italia assegnate, in particolare, a ciascun intervento del PNRR ai sensi dell'*art. 1, comma 2*, fino alla concorrenza della relativa spesa totale, sulla base delle richieste presentate dalle rispettive amministrazioni centrali titolari, attestanti lo stato di avanzamento finanziario ed il grado

di conseguimento dei relativi target e milestone in coerenza con i dati risultanti dal sistema informatico di cui all'*art. 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178*.

2. Il Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere disponibili le risorse con le seguenti modalità:

- anticipazione fino ad un massimo del 10 per cento del costo del singolo intervento del PNRR, tenuto conto del relativo cronoprogramma di spesa e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa assegnata ai sensi dell'*art. 1, comma 2*. L'importo dell'anticipazione può essere maggiore al citato 10 per cento in casi eccezionali, debitamente motivati dall'amministrazione titolare dell'intervento. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, l'amministrazione titolare dell'intervento deve attestare l'avvio di operatività dell'intervento stesso, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività;
- una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90 per cento dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base delle richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni centrali titolari, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali come risultanti dal sistema informatico di cui all'*art. 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178*;
- una quota a saldo pari al 10 per cento dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa in opera della riforma, nonché il raggiungimento dei relativi target e milestone, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio di cui all'*art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*. Al fine di consentire il tempestivo completamento delle attività del PNRR e il raggiungimento dei relativi obiettivi entro le scadenze previste, su motivata richiesta delle amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, a valere sulle disponibilità del fondo Next Generation EU-Italia, di cui all'*art. 1, comma 1*, possono essere disposte anticipazioni delle risorse dovute sulla quota di saldo del contributo.¹⁴

3. Le quote di risorse di cui al comma 1 sono trasferite o direttamente alle amministrazioni/enti responsabili dell'attuazione dei singoli progetti su indicazione delle amministrazioni titolari e secondo le modalità indicate al comma 4, ovvero alle amministrazioni titolari di interventi su apposite contabilità speciali da aprire presso la Tesoreria dello Stato intestate alle medesime amministrazioni.

4. Le amministrazioni titolari di interventi, utilizzando le funzionalità del sistema informatico di supporto alla gestione finanziaria attivato dal Servizio centrale per il PNRR che assicura il costante monitoraggio e la tracciabilità dei relativi movimenti finanziari, dispongono i relativi pagamenti in favore dei destinatari finali delle risorse, ovvero i trasferimenti in favore delle altre amministrazioni/enti responsabili dell'attuazione dei

¹⁴ Comma così modificato dall'*art. unico, comma 1, lett. a), D.M. 5 agosto 2022*.

singoli progetti, sui rispettivi conti di Tesoreria unica per gli enti assoggettati alla *legge 29 ottobre 1984, n. 720*. Per le amministrazioni statali i trasferimenti sono disposti su apposite contabilità speciali da aprire presso la Tesoreria dello Stato. Per i soggetti non intestatari di conti di Tesoreria, i trasferimenti sono disposti sui rispettivi conti correnti bancari/postali.

Art. 2-bis. Erogazione delle risorse in favore di interventi che prevedono aiuti ovvero operazioni finanziarie¹⁵

1. Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza assegnate in favore degli interventi che prevedono erogazione di aiuti, operazioni di locazione finanziaria, erogazione di prestiti, costituzione di fondi di investimento, di equity o di fondi per la concessione di garanzie, gestiti anche attraverso «fondi di fondi», ovvero in combinazione con altri sostegni elargiti sotto forma di sovvenzioni, sono erogate per quote successive anche oltre i limiti dell'anticipazione di cui all'art. 2, comma 2, sulla base delle richieste inoltrate dall'amministrazione titolare, in base alle esigenze specifiche di raggiungimento dei relativi target e milestone, nonché alle clausole previste nei contratti stipulati tra l'amministrazione titolare dell'intervento ed i soggetti gestori dell'operazione finanziaria.

2. Nei casi in cui le risorse di cui al comma 1 vanno a costituire la dotazione dello strumento finanziario di riferimento possono essere erogate in unica soluzione, fino alla concorrenza dell'importo totale dell'intervento medesimo, coerentemente con quanto previsto dai corrispondenti milestone e target.

3. L'amministrazione titolare, in ogni caso, assicura la rilevazione dell'avanzamento fisico e procedurale dell'intervento, l'avanzamento finanziario in termini di impieghi delle risorse, nonché la rilevazione delle rendicontazioni di spesa effettuate dalle imprese beneficiarie dell'aiuto ovvero dai soggetti gestori dell'operazione finanziaria, sul sistema informativo di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 3. Trasferimenti alle regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e altri enti locali

1. Per i progetti del PNRR alla cui attuazione provvedono le regioni, le province autonome e/o altri enti locali (province, comuni, città metropolitane, ecc.), i trasferimenti delle risorse effettuati ai sensi dell'art. 2 del presente decreto confluiscono sui rispettivi conti di Tesoreria unica ovvero, se non intestatari di conti di Tesoreria unica, sui rispettivi conti correnti bancari/postali.

2. Al fine di favorire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari, le risorse trasferite a tale titolo agli enti territoriali e ai loro enti e organismi strumentali possono essere:

- c) utilizzate in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

¹⁵ Articolo inserito dall'art. unico, comma 1, lett. b, D.M. 5 agosto 2022.

- d) accertate sulla base delle delibere di riparto o assegnazione, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante. Tali accertamenti sono imputati all'esercizio di esigibilità indicato nella delibera di riparto o di assegnazione.

3. Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti gli enti territoriali e i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria accendono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico. Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, le regioni e province autonome accendono appositi capitoli relativi alla spesa sanitaria del bilancio gestionale al fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, in coerenza con l'*art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*.

4. Gli enti di cui al comma 1 che provvedono all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR per il tramite di altre amministrazioni o enti pubblici, comprese le società partecipate, trasferiscono le risorse in favore dei predetti soggetti attuatori, sui rispettivi conti di Tesoreria unica per gli enti assoggettati alla *legge 29 ottobre 1984, n. 720*. Per le amministrazioni statali i trasferimenti sono disposti su apposite contabilità speciali da aprire presso la Tesoreria dello Stato. Per i soggetti non intestatari di conti di Tesoreria, i trasferimenti sono disposti sui rispettivi conti correnti bancari/postali.

Art. 4. Risorse relative agli interventi che comportano minori entrate o riguardano assunzioni di personale dei ministeri

1. Le risorse destinate in favore di interventi aventi natura di crediti d'imposta o che comunque comportino minori entrate per il bilancio dello Stato sono assegnate dal Servizio centrale per il PNRR in favore del singolo intervento sulla base delle indicazioni fornite dalle amministrazioni interessate e conseguentemente registrate nel sistema contabile del Servizio centrale per il PNRR.

2. Le medesime risorse sono versate dal Servizio centrale per il PNRR in favore della contabilità speciale n. 1778 intestata «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», ovvero versate all'entrata del bilancio dello Stato.

3. Le risorse destinate in favore di interventi che comportino assunzioni di personale autorizzate a favore dei ministeri sono iscritte su appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei ministeri interessati, in misura pari all'onere da sostenere nei corrispondenti anni, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo NGEU che, a tal fine, vengono versate dai conti correnti di tesoreria di cui all'art. 1 all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 5. Flusso degli accrediti UE per l'iniziativa Next Generation EU

1. Le risorse erogate dall'Unione europea in favore dell'Italia per la realizzazione del Next Generation EU sono accreditate sul conto corrente di tesoreria centrale n. 23211 intestato «Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie - Finanziamenti CEE» gestito dall'IGRUE. Le risorse destinate al PNRR sono versate dall'IGRUE, tramite girofondo, sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio centrale del PNRR, sui due conti correnti di tesoreria intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 1:

- attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto» (n. 25091);
- attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a titolo di prestito» (n. 25092).

2. Il Servizio centrale per il PNRR provvede a registrare nel sistema contabile i singoli accrediti imputandoli al PNRR con distinzione tra la quota di contributo a fondo perduto e la quota di contributo a titolo di prestito, ed eventualmente ad iniziative NGEU laddove applicabile.

3. Le risorse contabilizzate ai sensi del precedente comma 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, secondo quanto previsto dall'*art. 1, comma 1041, della legge n. 178/2020*, attraverso apposite disposizioni di pagamento, che indicano i due capitoli di entrata dedicati ai contributi a fondo perduto ed ai contributi a titolo di prestito.

4. Le altre risorse europee del dispositivo NGEU, accreditate secondo le procedure ordinarie sul conto corrente di tesoreria centrale n. 23211, sono trasferite dall'IGRUE in favore del conto corrente n. 25091 MEF - NGEU Italia Contributo a fondo perduto, sulla base delle richieste inoltrate dal Servizio centrale per il PNRR, che provvede alla loro contabilizzazione ed al relativo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nei seguenti casi:

- a) nel caso di anticipazioni nazionali di cui all'*art. 1, comma 1041, della legge n. 178/2020*;
- b) nel caso di accrediti europei riconducibili a rendicontazione di spese connesse con le misure contenute nella legge di bilancio 2021 con copertura a carico dell'iniziativa ReactUE, tenuto conto delle informazioni fornite dalle Autorità di gestione dei programmi dei fondi strutturali europei ovvero dalle Autorità nazionali capofila o di coordinamento dei medesimi fondi.

Art. 6. Sistema informatico di supporto alla gestione del Fondo

1. Il Servizio centrale per il PNRR provvede alle operazioni di gestione delle risorse affluite sui conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1, attraverso apposite funzionalità del sistema informatico di supporto alla gestione finanziaria del Fondo Next Generation EU.

2. Nell'ambito del sistema di cui al comma 1, sono censiti i singoli interventi del PNRR e Programmi che compongono l'iniziativa Next Generation EU, con la relativa dotazione finanziaria, a cui sono imputate le operazioni analitiche di assegnazione, a titolo di anticipazione, pagamento intermedio e saldo effettuate dal Servizio centrale per il PNRR, distintamente per la quota di contributi a fondo perduto e per la quota di contributi a titolo di prestito, nonché i pagamenti o trasferimenti effettuati dalle amministrazioni.

3. Il sistema informativo di cui al presente articolo supporta, con apposite funzionalità, la gestione delle risorse da parte delle amministrazioni che, attraverso utenze specificamente profilate, potranno effettuare le operazioni di gestione finanziaria di rispettiva competenza.

4. I dati relativi alla gestione finanziaria a livello di ciascun intervento sono altresì resi disponibili nell'ambito del citato sistema informatico di cui all'*art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, al fine di supportare il processo di monitoraggio e rendicontazione finanziaria, nonché l'elaborazione delle analisi dell'unità di Missione istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'*art. 1, comma 1050 della medesima legge*.

Art. 7. Richiesta di pagamento alla Commissione europea

1. In attuazione di quanto previsto dal *regolamento (UE) 2021/241*, il Servizio centrale per il PNRR presenta alla Commissione europea la richiesta semestrale di pagamento della quota di contributo a carico dell'Unione europea, corredata della situazione sul conseguimento dei relativi target e milestone, nonché dell'attestazione prevista nell'annex III dell'Accordo di finanziamento sottoscritto con l'UE.

2. Ai fini della presentazione della richiesta di pagamento di cui al comma 1, le amministrazioni titolari dell'intervento presentano al Servizio centrale per il PNRR un'attestazione contenente i seguenti elementi:

- a) il raggiungimento dei target e milestone per gli interventi di competenza, stabiliti per la data di rendicontazione in scadenza, fornendo la relativa documentazione;
- b) lo stato di esecuzione finanziaria degli interventi di competenza, con separata evidenza della spesa sostenuta per gli interventi cui è stato assegnato un marcatore climatico positivo in base alla metodologia del regolamento RRF, in quanto contribuisce agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici;
- c) una dichiarazione di gestione debitamente firmata;
- d) una sintesi degli esiti dei controlli effettuati da parte dell'amministrazione titolare dell'intervento, compresi i punti deboli identificati e le eventuali azioni correttive adottate.

Contestualmente le amministrazioni presentano una dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH (Do No Significant Harm) previsto dall'art. 17 del sistema di «Tassonomia per la finanza sostenibile» (*regolamento UE 2020/852*), secondo quanto dichiarato dalle stesse nelle schede di valutazione trasmesse alla Commissione europea come parte integrante del PNRR.

Le amministrazioni adottano ogni iniziativa necessaria per assicurare il rispetto delle scadenze di rendicontazione in modo da consentire la presentazione delle richieste di pagamento all'Unione europea secondo il calendario indicativo stabilito nell'Accordo operativo.

Nel caso di ritardi riscontrati nel corso dell'attuazione, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano tempestivamente al Servizio centrale per il PNRR i dati relativi a:

- gli scostamenti temporali/o quantitativi;
- le conseguenze degli scostamenti individuati;
- l'individuazione delle cause degli scostamenti;
- le azioni correttive adottate.

Art. 8. Irregolarità e recuperi

1. Le amministrazioni responsabili dei singoli interventi del PNRR provvedono ad adottare ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi, irregolarità, conflitti di interesse, assicurando il corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate ed il conseguimento dei relativi target e milestone intermedi e finali, necessari a garantire il corrispondente rimborso delle spese da parte della Commissione europea, anche ai sensi dell'*art. 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*.

2. Le amministrazioni responsabili dei singoli interventi del PNRR provvedono a rimuovere/correggere eventuali irregolarità e/o non conformità rilevate nella fase di realizzazione dell'intervento, ovvero in esito ad audit, suscettibili di compromettere il raggiungimento degli obiettivi target e milestone intermedi e/o finali ed il rimborso delle spese da parte della Commissione europea.

3. Nel caso di persistenza della situazione di non regolarità nonché del mancato conseguimento dei target e milestone con impatto diretto sul rimborso delle spese da parte della Commissione europea, l'amministrazione titolare dell'intervento, su richiesta del Servizio centrale del PNRR, provvede a restituire gli importi eventualmente percepiti, attivando le corrispondenti azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori.

4. Se le risorse non possono essere recuperate nonostante l'amministrazione titolare dell'intervento abbia attivato tutte le iniziative necessarie, l'importo in questione può essere addebitato all'Amministrazione mediante compensazione con altre risorse dovute, prioritariamente: per interventi del PNRR, per altri programmi europei.

5. Le risorse oggetto di recupero e restituzione ai sensi dei commi precedenti sono riassegnate nella disponibilità finanziaria dell'iniziativa Next Generation EU per essere riprogrammate a favore di altri interventi secondo le specifiche procedure di riprogrammazione previste per gli strumenti inclusi nell'iniziativa Next Generation EU.

6. Il responsabile dell'esecuzione del PNRR presso ciascuna amministrazione monitora la situazione delle irregolarità, dei recuperi e delle restituzioni ed assume le relative determinazioni, dandone apposita comunicazione al Servizio centrale per il PNRR per gli adempimenti di competenza.

7. Per quanto attiene ai programmi a gestione concorrente inclusi nell'iniziativa Next Generation si applica per la disciplina delle irregolarità e recuperi la normativa UE pertinente e l'ulteriore regolamentazione nazionale e regionale integrativa inclusa nei sistemi di gestione e controllo adottati per i rispettivi programmi.

Art. 9. Controlli di regolarità amministrativo contabile

1. Agli interventi realizzati nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU a titolarità delle amministrazioni centrali si applica l'*art. 5, comma 2, lettera g-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123*, in base al quale sono soggetti a controllo preventivo i contratti passivi, le convenzioni, i decreti e gli altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle amministrazioni centrali, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea. Ai predetti interventi si applicano, altresì, gli *articoli 11 e 12 del medesimo decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123*.

2. Agli interventi realizzati nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU a titolarità o attuazione di altre amministrazioni dello Stato, organi di rilevanza costituzionale, regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, comuni, province, città metropolitane o altri organismi pubblici si applicano i controlli amministrativo contabili previsti dai rispettivi ordinamenti.

Art. 10. Modalità di rendicontazione dei conti correnti di Tesoreria centrale e delle contabilità speciali

1. I conti correnti di tesoreria di cui all'art. 1 del presente decreto hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi della *legge 25*

novembre 1971, n. 1041 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689.

2. Per ciascuno dei predetti conti correnti di tesoreria il Servizio centrale per il PNRR provvede a predisporre il relativo rendiconto ed all'invio alla Corte dei conti ed all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Il rendiconto è predisposto utilizzando le funzionalità del sistema informatico del Dipartimento della RGS - Servizio centrale per il PNRR.

4. Nel caso di gestione delle risorse attraverso apposite contabilità speciali da aprire presso la Tesoreria dello Stato, alla relativa rendicontazione provvedono le singole amministrazioni intestatarie delle stesse, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Alle rendicontazioni predisposte dalle amministrazioni, organismi e organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile si applicano i controlli amministrativo-contabili previsti dai rispettivi ordinamenti.

5. Alle contabilità speciali intestate alle Presidenza del Consiglio dei ministri per la gestione delle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 2 del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2022

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2022 - "Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili"

Art. 1. Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

- a) «Fondo»: il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, le cui risorse, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, sono trasferite in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
- b) «PNRR»: Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/240 e 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
- c) «PNC»: Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021;

- d) «Amministrazioni statali istanti»: le seguenti amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento, aventi diritto alla presentazione di istanza di accesso al «Fondo»:
- 1) Per il PNRR, le amministrazioni individuate nel *decreto del Ministro dell'economia e finanze del 6 agosto 2021*;
 - 2) per il PNC, le amministrazioni individuate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021;
 - 3) il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile in relazione agli interventi per i quali siano stati nominati Commissari straordinari ai sensi dell'*art. 4 del decreto-legge n. 32 del 2019*;
 - 4) il Commissario straordinario di cui all'*art. 1, comma 421, della legge n. 234 del 2021* (Giubileo 2025);
 - 5) il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile per gli interventi di cui all'*art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020* e realizzati dalla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.;
 - 6) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all'*art. 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022*;
- e) «stazione appaltante»: ai sensi dell'*art. 3, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla *lettera g) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*;
- f) «procedure di affidamento avviate per opere pubbliche ed interventi»: procedure di affidamento per opere pubbliche ed interventi per le quali intervengano, dalla data del 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, la pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonché l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori, anche sulla base di progetti di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'*art. 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, convertito nella *legge 29 luglio 2021, n. 108*;
- g) «somme a disposizione»: risorse che, ai sensi dell'*art. 16, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207* e successive modifiche ed integrazioni, sono ricomprese nel quadro economico di ciascuna opera o intervento;
- h) «intervento realizzato»: relativamente al PNRR, intervento i cui lavori devono essere ultimati entro il termine specificamente previsto, e, per quelli non ricompresi nel PNRR, l'intervento i cui lavori devono essere ultimati entro il 31 dicembre 2026, dopo il quale potrà essere avviato il procedimento di collaudo;
- i) «CUP»: codice unico di progetto degli interventi previsto ai sensi dell'*art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3*;
- l) «Sistema ReGiS»: sistema informatico di cui all'*art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge bilancio 2021)*, sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR;

- m) «Sistema informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato»: i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato utilizzabili, anche attraverso interoperabilità con altri sistemi informativi esterni al Dipartimento, per la rilevazione dei dati relativi alle opere pubbliche; in particolare, si fa riferimento al sistema Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) nel cui ambito opera il Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) ai sensi del *decreto legislativo n. 229/2011* e al sistema Banca dati unitaria di cui all'*art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*.

Art. 2. Oggetto

1. Il presente decreto disciplina la procedura indicata all'*art. 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022* per l'accesso al Fondo da parte delle amministrazioni statali istanti, allo scopo di consentire l'avvio, entro il 31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi indicati al medesimo comma 7 per le opere che presentino un fabbisogno finanziario esclusivamente determinato a seguito dall'aggiornamento dei prezzi ai sensi dei *commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022* e al netto di quanto destinato agli scopi ai sensi del comma 6 del medesimo *art. 26*.

2. Fermo restando quanto previsto all'*art. 7*, ai fini dell'accesso al Fondo, le amministrazioni statali istanti devono verificare le informazioni seguenti, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato:

- a) che le opere presentino un fabbisogno finanziario derivante esclusivamente dall'applicazione dei *commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022*;
- b) che, ai sensi del *comma 6 dell'art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022*, le stazioni appaltanti abbiano provveduto alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi e utilizzato le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data del 18 maggio 2022;
- c) che il cronoprogramma degli interventi indichi la pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero la trasmissione della lettera d'invito, entro il 31 dicembre 2022, e che per gli stessi risulti prevista la conclusione entro il 31 dicembre 2026 o entro la data prevista nel caso di interventi del PNRR.

Art. 3. Ambito di applicazione

1. Al Fondo accedono in via prioritaria le opere e gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ai sensi dell'ultimo periodo dell'*art. 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022*, alle opere o gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal PNRR è assegnato un contributo secondo quanto previsto dall'*art. 7*.

3. Sulla base delle risorse residue eventualmente disponibili a seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2, al Fondo accedono, altresì, le opere e gli interventi:

- a) relativi al PNC;
 - b) in relazione ai quali siano stati nominati Commissari straordinari ai sensi dell'*art. 4 del decreto-legge n. 32 del 2019*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 55 del 2019*.
4. Sulla base delle ulteriori risorse residue eventualmente disponibili a seguito dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3, al Fondo accedono, altresì, le opere e gli interventi:
- a) relativi al programma predisposto, ai sensi dell'*art. 1, comma 423, della legge n. 234 del 2021* (Giubileo 2025), dal Commissario straordinario di cui all'*art. 1, comma 421, della medesima legge*;
 - b) relativi all'*art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020* e realizzati dalla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.;
 - c) previsti dal decreto di cui all'*art. 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 25 del 2022* e di competenza dell'Agenzia per la coesione territoriale.

Art. 4. Termine di presentazione e contenuti delle istanze

1. Ai fini dell'accesso al Fondo, il periodo di presentazione delle istanze è fissato dal quinto giorno al trentacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. La presentazione delle istanze, in presenza dei requisiti di cui all'*art. 2*, avviene secondo le modalità indicate dall'*art. 5*.

2. L'istanza di accesso al Fondo presentata dalle amministrazioni statali istanti deve contenere i seguenti elementi:

- a) per gli interventi relativi al PNRR di cui all'*art. 3*, commi 1 e 2 e con riguardo alle singole linee di intervento:
 - i) gli estremi della Missione/Componente che finanzia l'opera o l'investimento e la Milestone o Target al cui conseguimento concorre, con il relativo cronoprogramma finanziario;
 - ii) l'Amministrazione/Soggetto responsabile dell'attuazione;
 - iii) i dati anagrafici completi dell'opera/intervento per il quale si chiede il contributo del Fondo, rilevabili sul sistema informatico Regis;
 - iv) lo stato procedurale in corso di espletamento, rilevabile dal cronoprogramma procedurale registrato sul sistema Regis;
 - v) la data prevista per la pubblicazione del bando di gara, dell'avviso di indizione o trasmissione della lettera di invito a presentare offerte risultante dal cronoprogramma procedurale dell'intervento/opera registrato sul sistema Regis, ovvero, se diversa, la data indicata dall'amministrazione in sede di presentazione dell'istanza di accesso al Fondo;
 - vi) l'importo del fabbisogno emergente dall'applicazione ai sensi dell'*art. 26, commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022*, specificando se esso derivi dall'aggiornamento infrannuale per l'anno 2022 del prezzario da parte delle regioni, ovvero dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero, indicando la misura

- applicata, nei limiti del venti per cento, dell'incremento dei prezzi regionali vigenti in mancanza del predetto aggiornamento;
- vii) l'entità delle risorse finanziarie di cui all'*art. 26, comma 6, del decreto-legge* e utilizzabili in relazione all'avvio delle procedure di affidamento, indicando distintamente quelle derivanti dalla rimodulazione delle somme a disposizione e quelle relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti;
 - viii) l'attestazione che il fabbisogno finanziario derivi esclusivamente dall'applicazione dei commi 2 e 3 dell'*art. 26 del citato decreto-legge n. 50 del 2022*;
 - ix) l'importo richiesto a carico delle disponibilità del Fondo e le annualità di utilizzo, non oltre il 30 giugno 2026.
- b) Per gli interventi di cui all'*art. 3, commi 3 e 4*, rilevabili attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato:
- i) Il CUP;
 - ii) il cronoprogramma procedurale e finanziario;
 - iii) l'indicazione delle condizioni previste all'*art. 2, commi 1 e 2*, in particolare:
 - a) la data prevista per la pubblicazione del bando di gara, dell'avviso di indizione o trasmissione della lettera di invito a presentare offerte entro il 31 dicembre 2022, registrato sui sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ovvero, se diversa, la data indicata dall'amministrazione in sede di presentazione dell'istanza di accesso al Fondo;
 - b) ultimazione dell'intervento entro il 31 dicembre 2026;
 - c) il finanziamento integrale con indicazione delle fonti finanziarie e dei relativi importi;
 - d) il fabbisogno emergente a seguito dell'applicazione dei *commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022*, specificando se esso derivi dall'aggiornamento infrannuale per l'anno 2022 del prezzario da parte delle regioni, ovvero dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero, indicando la misura applicata, nei limiti del venti per cento, dell'incremento dei prezzi regionali vigenti in mancanza del predetto aggiornamento;
 - e) l'indicazione dell'espletamento delle verifiche di cui al comma 6 del medesimo *art. 26* e dei relativi importi, indicando distintamente quelle derivanti dalla rimodulazione delle somme a disposizione e quelle relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti;
 - iv) iv. l'entità del contributo finanziario richiesto a valere sulle risorse del Fondo con relativa indicazione delle annualità nelle quali dovranno essere utilizzate.

Art. 6. Verifica delle istanze, procedura di assegnazione delle risorse

1. A seguito della presentazione delle istanze di accesso al Fondo secondo le modalità indicate dall'art. 5, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato riscontra sui propri sistemi informativi la sussistenza dei requisiti di accesso di cui all'art. 2.

2. Entro trenta giorni successivi al termine di cui all'art. 4, comma 1, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, si provvede alla determinazione della graduatoria degli interventi tenendo conto dell'ordine di priorità indicato all'art. 3 e, nell'ambito di ciascuna categoria di interventi prioritari:

- a) della data prevista di pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonché l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori;
- b) dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze.¹⁶

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, si provvede all'assegnazione delle risorse del Fondo agli interventi, nei limiti della relativa dotazione e tenendo conto delle risorse già assegnate ai sensi dell'art. 7, delle annualità previste ai fini dell'utilizzo delle risorse. Il decreto di assegnazione è trasmesso alle amministrazioni centrali istanti che comunicano alle stazioni appaltanti la disponibilità delle risorse aggiuntive per avviare le procedure di gara. Il provvedimento di assegnazione delle risorse costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere, ovvero per l'accertamento delle risorse a bilancio.

4. All'esito della procedura di cui ai commi precedenti, le amministrazioni statali istanti riscontrano sui sistemi informativi di cui al comma 1 l'avvenuta pubblicazione del bando di gara, dell'avviso di indizione o trasmissione della lettera di invito a presentare offerte entro quindici giorni dalla data prevista e indicata nell'istanza e nel decreto di cui al comma 2. A seguito del menzionato riscontro, le predette amministrazioni comunicano, entro i due giorni lavorativi successivi, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli interventi per i quali non risulta riscontrato quanto indicato al precedente periodo, unitamente alle risorse finanziarie del Fondo, con indicazione delle annualità, che si rendono conseguentemente disponibili.

5. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 4, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, si provvede all'aggiornamento del decreto di cui al comma 2, provvedendo all'assegnazione delle risorse resesi disponibili ai sensi del comma 4.

6. A seguito dell'aggiudicazione della gara, come risultante dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, vengono individuate le eventuali economie derivanti da ribassi di asta che rimangono nella disponibilità della stazione appaltante fino al completamento degli interventi. Eventuali economie derivanti da ribassi d'asta non utilizzati al completamento degli interventi, ovvero derivanti dall'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'*art. 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 25 del 2022*, con decreto

¹⁶ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 18 novembre 2022*.

del Ragioniere generale dello Stato sulla base delle comunicazioni delle amministrazioni titolari istanti, sono portate a riduzione delle risorse assegnate con i decreti di cui al presente articolo. Le eventuali risorse del Fondo già trasferite alle stazioni appaltanti e risultanti eccedenti a seguito dell'avvenuto collaudo dell'opera, devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.

Art. 7. Assegnazione contributo per gli enti locali titolari di interventi PNRR

1. Gli enti locali attuatori di uno o più interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR inclusi nell'Allegato 1, parte integrante del presente decreto, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, fermo restando quanto previsto dal *comma 6 dell'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022*, n. 50, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il decreto di assegnazione relativo a ciascun intervento emanato o in corso di emanazione, l'ammontare di risorse derivante dall'applicazione della percentuale indicata nella colonna «% Incremento contributo assegnato/da assegnare» all'importo già assegnato dal predetto decreto. La preassegnazione delle risorse di cui al periodo precedente costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Ciascuna amministrazione finanziatrice comunica a ciascun ente interessato per i decreti già emanati, entro dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, la preassegnazione del contributo e per i decreti in corso di emanazione, l'importo assegnato e la preassegnazione del contributo. Nei limiti dell'ammontare complessivo delle maggiori risorse preassegnate, ciascuna amministrazione finanziatrice, tenendo conto di specifiche esigenze espresse dai soggetti attuatori e del monitoraggio in itinere da porre in essere ai sensi del successivo comma 2, può rimodulare la richiamata preassegnazione di contributo.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 non si procede in via preventiva alla valutazione delle disponibilità derivanti dall'*art. 26, comma 6, del decreto-legge n. 50 del 2022*. In esito alle procedure di affidamento avviate per opere pubbliche, la valutazione di cui al precedente periodo viene verificata mensilmente da ciascuna amministrazione attraverso il sistema informatico di cui all'*art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, denominato ReGiS, la quale, conseguentemente, procede all'assegnazione definitiva sulla base dei risultati della predetta verifica. In relazione alle verifiche di cui al periodo precedente, l'amministrazione statale finanziatrice comunica, entro cinque giorni dalla chiusura del mese, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le risorse finanziarie da riassegnare con le procedure di cui all'art. 6.¹⁷

3. Nel caso in cui, attraverso il sistema informatico di cui al comma 2, venga rilevato il mancato avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18 maggio al 31 dicembre 2022, l'amministrazione istante provvede all'annullamento della

¹⁷ Sull'applicabilità della procedura disciplinata dal presente comma vedi l'*art. 29, comma 1, D.L. 23 settembre 2022, n. 144*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 novembre 2022, n. 175*

preassegnazione. In relazione alle verifiche di cui al periodo precedente, l'amministrazione statale finanziatrice comunica, entro il 31 gennaio 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risorse finanziarie da riassegnare con le procedure di cui all'art. 6.¹⁸

Art. 8. Procedura di trasferimento delle risorse

1. Il trasferimento delle risorse del Fondo viene effettuato nei limiti delle risorse assegnate con le procedure di cui agli articoli 6 e 7, secondo le modalità di seguito specificate.

2. Le risorse da destinare alle opere od interventi del PNRR ai sensi dell'art. 3, comma 1 sono trasferite in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR.

3. Le amministrazioni statali istanti, sulla base dei principi e procedure della *legge 16 aprile 1987, n. 183*, e del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568*, e, mediante le funzionalità del sistema finanziario del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla citata *legge n. 183 del 1987*, dopo aver verificato gli effettivi fabbisogni delle stazioni appaltanti e la sussistenza di tutti i presupposti in capo alle stesse ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al presente decreto, possono:

- a) per gli interventi del PNIC di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), disporre il trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione sui capitoli di bilancio di propria pertinenza o, in alternativa, disporre direttamente i trasferimenti a favore delle stazioni appaltanti o dell'operatore economico di cui all'*art. 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*,
- b) per gli altri interventi di cui all'art. 3, commi 3, lettera b), e 4, disporre:
 - i) il trasferimento sulle contabilità speciali o sugli altri conti aperti presso la tesoreria statale già istituiti a legislazione vigente;
 - ii) il versamento all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione sui capitoli di bilancio di propria pertinenza;
 - iii) trasferimenti diretti a favore delle stazioni appaltanti o dell'operatore economico di cui all'*art. 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*.

¹⁸ Sull'applicabilità della procedura disciplinata dal presente comma vedi l'*art. 29, comma 1, D.L. 23 settembre 2022, n. 144*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 novembre 2022, n. 175*.

Art. 9. Variazioni compensative tra Fondi *ex art. 26*, comma 7, lettera f) e comma 13, decreto-legge n. 50 del 2022

1. Ai sensi dell'*art. 26*, comma 7, lettera f) e comma 13, del decreto-legge n. 50 del 2022, il presente decreto disciplina, fermo restando l'integrale soddisfacimento delle richieste di accesso al Fondo, l'utilizzo dello stesso, limitatamente alle annualità 2022 e 2023, per far fronte alle eventuali esigenze dei Fondi richiamati al comma 4 del medesimo art. 26.

2. In esito alle assegnazioni dei contributi ai sensi degli articoli 6 e 7, qualora risultino disponibilità residue del Fondo per le annualità 2022 e 2023, previo accordo tra il Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, le stesse, per tali annualità, sono portate ad incremento dei Fondi di cui all'*art. 26*, comma 4, del decreto-legge n. 50 del 2022, sulla base delle modalità previste dell'*art. 26*, comma 13, del decreto-legge n. 50 del 2022.

3. Qualora, ai sensi e con le modalità previste dall'*art. 26*, comma 13, del decreto-legge n. 50 del 2022, emergano disponibilità per le annualità 2022 e 2023 dei Fondi di cui al comma 4, del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022 e risultino istanze non soddisfatte di accesso al Fondo di cui al presente decreto, previo accordo tra il Dipartimento di cui al comma 2 e la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, le predette disponibilità sono portate ad incremento del Fondo e sono assegnate con decreto del Ragioniere generale dello Stato, sulla base della graduatoria adottata ai sensi dell'*art. 6*, comma 1.

Art. 10. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Allegato I

Amministrazione	Interventi	Decreto assegnazione riferimento (ND - se non disponibile)	% Incremento contributo assegnato/da assegnare	Codice REGIS
MIMS	M2C2 Investimento 4.1: investimenti in soft mobility (Piano nazionale delle ciclovie)	DM MIMS n. 344 del 12/08/2020 e n. 509 del 15/12/2021	15%	M2C2I4.1.1 Ciclovie Turistiche M2C2I4.1.2 Ciclovie Urbane
MIMS	M5C2 Investimento 2.3: Programma innovativo della qualità dell'abitare	DM MIMS n. 383 del 07/10/2021	20%	M5C2I2.3.1 M5C2I2.3.2
MIMS	M2C4 Investimento 4.1: Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico	DM MIMS n. 517 del 16/12/2021	25%	M2C4I4.1
MIMS	M2C2 Investimento 4.2 – Sviluppo trasporto rapi do di massa (metropolitana, tram, autobus)	DM MIMS n. 448 del 16/11/2021	20%	M2C2I4.2

Amministrazione	Interventi	Decreto assegnazione riferimento (ND - se non disponibile)	% Incremento contributo assegnato/da assegnare	Codice REGIS
M. Interno	M5C2 Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	DM Interno—MEF 30/12/2021	10%	M5C2I2.1
M. Interno	M2C4 Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	DM Interno—MEF 23/02/2021 e 08/11/2021	10%	M2C4I2.2
MIC	M1C3 Investimento 2.3: Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici	DSG Cultura n. 505 del 21/06/2022	20%	M1C3I2.3
MIC	M1C3 Investimento 2.1: Attrattività dei borghi	DSG Cultura n. 453 del 07/06/2022	20%	M1C3I2.1
MIC	M1C3 Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica nel cinema, nei teatri e nei musei	DSG Cultura n. 452 del 07/06/2022	20%	M1C3I1.3
M. Istruzione	M4C1 Investimento 1.2 Piano per l'estensione del tempo pieno e mense	DM Istruzione n. 158 del 07/06/2022	10%	M4C1I1.2
M. Istruzione	M4C1 Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	DM Istruzione n. 175/2020, n. 28/2020, n. 14/2021 (510 milioni – I piano 2019) DM Istruzione n. 71/2020 e n. 10/2021 (320 milioni – II piano 2019) DM Istruzione n. 13/2021 e n. 116/2022 (855 milioni – I piano province e città metropolitane) DM Istruzione n. 217/2021 e n. 117/2022 (1.125 milioni – II piano province e città metropolitane) DDG Istruzione n. 120/2020 e DM Istruzione n. 32/2022 (120+20 milioni – piano sisma centro Italia) DM Istruzione n. 192/2021 (500 milioni – I piano 2020) DM Istruzione n. 253/2021 (210 milioni – II piano 2020) DM Istruzione n. 343/2021 (500 milioni RRF)	10%	M4C1I3.3
M. Istruzione	M4C1 Investimento 1.1 – Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	DI Istruzione—Interno –Famiglia 31 marzo 2022 e graduatoria di cui all'avviso pubblico 48047 del 2 dicembre 2021	10%	M4C1I1.1
PCM—Ministero per il Sud Italia e la Coesione Territoriale	M5C3 1.1.1 – Strategia nazionale per le aree interne: Infrastrutture sociali	ND	10%	M5C3I1.1.1
PCM—Ministero per il Sud Italia e la Coesione Territoriale	M5C3 1.2 – Valorizzazione dei beni confiscati dalle mafie	ND	10%	M5C3I1.2
PCM Dipartimento per lo sport	M5C2 Investimento 3.1 Sport e inclusione sociale	ND	20%	M5C2I3.1

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 febbraio 2023

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 febbraio 2023 - "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Fondo opere indifferibili 2023"

Art. 1. Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

- a) «Fondo»: il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'*art. 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022*, le cui risorse, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, sono trasferite in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'*art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183*;
- b) «PNRR»: Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021 ai sensi del *regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021*;
- c) «PNC»: Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'*art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021;
- d) «Amministrazioni statali istanti o titolari»: le seguenti amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento, aventi diritto alla presentazione di istanza di accesso al «Fondo»:
 - i) per il PNRR, le amministrazioni individuate nel decreto del Ministro dell'economia e finanze del 6 agosto 2021;
 - ii) per il PNC, le amministrazioni individuate nel *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021*;
 - iii) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione agli interventi per i quali siano stati nominati Commissari straordinari ai sensi dell'*art. 4 del decreto-legge n. 32 del 2019*;
 - iv) il Commissario straordinario di cui all'*art. 1, comma 421, della legge n. 234 del 2021* (Giubileo 2025);
 - v) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all'*art. 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022*;
 - vi) il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'*art. 4-ter, comma 2, del decreto-legge n. 145 del 2013*, per la realizzazione degli interventi nel sito contaminato di interesse nazionale di Brescia Caffaro;
- e) «stazione appaltante»: ai sensi dell'*art. 3, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla *lettera g) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*;

- f) «Enti locali»: enti definiti dall'*art. 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*;
- g) «procedure di affidamento avviate per opere pubbliche ed interventi»: procedure di affidamento per opere pubbliche ed interventi per le quali intervengano, dalla data del 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonché l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori, anche sulla base di progetti di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'*art. 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108*. Assume rilievo ai fini dell'avvio della procedura di affidamento, anche la pubblicazione di avvisi di preinformazione ai sensi dell'*art. 70, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*. Sono considerate avviate le procedure di affidamento alle quali è associato un CIG perfezionato con le modalità previste dalla *delibera ANAC n. 1 dell'11 gennaio 2017*;
- h) «accordi quadro»: strumenti contrattuali di selezione del contraente nell'ambito dei quali è ricompreso l'intervento per il quale si chiede l'accesso al fondo opere indifferibili in relazione al quale siano presenti gli elementi fondamentali per l'individuazione delle voci economiche per cui si chiede l'incremento dei costi. Assume rilevanza la data di avvio della procedura di affidamento relativa al medesimo accordo quadro;
- i) «somme a disposizione»: risorse che, ai sensi dell'*art. 16, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207*, e successive modifiche ed integrazioni, sono ricomprese nel quadro economico di ciascuna opera o intervento;
- l) «intervento»: relativamente al PNRR, intervento i cui lavori devono essere ultimati entro il termine specificamente previsto e, per quelli non ricompresi nel PNRR, l'intervento i cui lavori devono essere ultimati entro il 31 dicembre 2026, dopo il quale potrà essere avviato il procedimento di collaudo;
- m) «CUP»: codice unico di progetto degli interventi previsto ai sensi dell'*art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3*;
- n) «CIG»: codice identificativo di gara di cui all'*art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136*, per la tracciabilità dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- o) «Sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato»: i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato utilizzabili, anche attraverso interoperabilità con altri sistemi informativi esterni al Dipartimento, per la rilevazione dei dati relativi alle opere pubbliche; in particolare, si fa riferimento al sistema Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) nel cui ambito opera il Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) ai sensi del *decreto legislativo n. 229/2011*, al sistema Banca dati unitaria di cui all'*art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, e al sistema ReGiS» di cui all'*art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge bilancio 2021)*, sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR;

- p) «domanda»: richiesta di accesso al Fondo presentata dalle stazioni appaltanti e sottoposta alla verifica istruttoria e alla validazione delle amministrazioni statali istanti o titolari, secondo le modalità disciplinate dal presente decreto;
- q) «istanza»: atto con il quale, ad esito della verifica istruttoria di cui alla lettera precedente e secondo le modalità disciplinate dal presente decreto, le amministrazioni statali istanti validano ed inoltrano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una o più domande relative ad interventi dei quali risultano finanziatrici o che rientrano in programmi di investimento dei quali sono in titolari;
- r) «procedura ordinaria» la procedura indicata all'*art. 1, comma 375, della legge 29 dicembre 2022, n. 197*;
- s) «procedura di preassegnazione o semplificata»: la procedura di cui al *comma 370 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197*;
- t) «legge di bilancio»: la *legge 29 dicembre 2022, n. 197* recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025».

Art. 2. Oggetto e finalità

1. Il presente decreto disciplina la procedura ordinaria per l'accesso, su base semestrale, al Fondo da parte delle stazioni appaltanti, allo scopo di consentire l'avvio, entro il 31 dicembre 2023, delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi indicati all'*art. 1, comma 375, della legge di bilancio* nonché di consentire la realizzazione degli stessi entro i termini previsti.

2. Il presente decreto disciplina, altresì, in relazione alla procedura di preassegnazione, su base semestrale, le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante, nei limiti del contributo preassegnato, e le modalità di revoca del contributo da parte dell'amministrazione statale istante o titolare, in caso di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.

Art. 3. Avvio della procedura ordinaria

1. La procedura ordinaria, disciplinata dagli articoli da 4 a 9, è avviata per il:
- a) primo semestre, dal quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, tenendo conto dell'esito della procedura di preassegnazione del medesimo semestre;
 - b) secondo semestre, dal 16 giugno 2023, tenendo conto dell'esito delle procedure di cui alla precedente lettera a), della procedura di preassegnazione del medesimo semestre e sulla base delle risorse disponibili.

Art. 4. Requisiti per l'accesso al Fondo per la procedura ordinaria

1. L'accesso al Fondo è consentito in presenza dei seguenti requisiti:
- a) che le opere rientrino tra gli interventi ammissibili di cui al successivo art. 5 del presente decreto la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026;

- b) che le opere presentino un fabbisogno finanziario emergente «netto» esclusivamente determinato come segue:
- i) individuazione del fabbisogno finanziario emergente dall'aggiornamento dei prezzi ai sensi dei *commi 371 e 379 del citato art. 1 della legge di bilancio*, determinato esclusivamente con riguardo alla voce «lavori» del quadro economico dell'intervento ovvero alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora le stesse, ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all'importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all'incremento dei costi dei materiali ai sensi del *comma 374 del menzionato articolo*. Nel fabbisogno finanziario emergente è compreso l'incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell'opera;
 - ii) ideterminazione del fabbisogno emergente netto sottraendo, dal fabbisogno finanziario di cui al precedente punto i), le risorse indicate al *comma 373 del citato art. 1*, le quali derivano da:
 - a) rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento in misura non inferiore al 10 per cento ovvero, con specifico riguardo alle somme indicate alla voce «Imprevisti» del quadro economico, l'utilizzo in misura non inferiore al 30 per cento del loro importo complessivo, fatta salva la presenza di motivi ostativi, convalidati dall'amministrazione titolare, di cui all'art. 7, comma 2 secondo periodo;
 - b) disponibilità di somme da altri interventi ultimati, di competenza delle medesime stazioni appaltanti, e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
- c) che le procedure di affidamento siano avviate, su base semestrale, tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale;
2. Premesso il possesso dei requisiti di cui al comma 1, possono accedere alla procedura ordinaria anche gli interventi degli enti locali finanziati con risorse del PNRR o del PNC per i quali non sia stata confermata, su base semestrale, la preassegnazione ai sensi del *comma 370 del citato art. 1 della legge di bilancio*.

Art. 5. Procedura ordinaria. Interventi ammissibili e ordine di priorità

1. Fermo quanto previsto dall'art. 3, l'accesso al Fondo è consentito, secondo il seguente ordine di priorità, agli interventi:
- a) finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR;
 - b) relativi al PNC nonché interventi in relazione ai quali siano stati nominati Commissari straordinari ai sensi dell'*art. 4 del decreto-legge n. 32 del 2019*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 55 del 2019*;
 - c) che siano attuati:

- i) dal Commissario straordinario di cui all'*art. 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui all'*art. 1, comma 423, della citata legge n. 234 del 2021*;
- ii) dall'Agenzia per la coesione territoriale, per gli interventi previsti dal decreto di cui all'*art. 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 2022, n. 25*;
- iii) dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'*art. 4-ter, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 febbraio 2014, n. 9*, per la realizzazione degli interventi disciplinati nell'accordo di programma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale di Brescia Caffaro, sottoscritto il 18 novembre 2020 e approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 169 del 24 novembre 2020;
- d) per i quali sia stata disposta l'assegnazione, nell'anno 2022, delle risorse del Fondo e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento;
- e) limitatamente alla procedura da avviare nel secondo semestre, integralmente finanziati con risorse statali, che siano diversi da quelli individuati alle lettere precedenti e la cui realizzazione deve comunque essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, con priorità a quelli che concorrono agli obiettivi del PNRR.

2. Gli interventi per i quali sia stata disposta l'assegnazione, nell'anno 2022, delle risorse del Fondo e in relazione ai quali, nel medesimo anno, sia pervenuta rinuncia formale all'assegnazione da parte della stazione appaltante, possono accedere al Fondo secondo l'ordine di priorità di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'accesso al Fondo, gli interventi di cui ai commi precedenti devono essere integralmente finanziati e non presentare fabbisogni finanziari diversi da quelli emergenti dall'aggiornamento dei prezzi ai sensi dell'*art. 1, commi 371 e 379, della legge di bilancio*.

Art. 6. Termine di presentazione e contenuti delle domande in modalità ordinaria

1. Ai fini dell'accesso al Fondo, le stazioni appaltanti titolari di CUP presentano le domande dal quinto al venticinquesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per il primo semestre e dal 16 giugno al 6 luglio 2023 per il secondo semestre. Gli Enti locali non possono presentare domanda di accesso al Fondo in relazione agli interventi per i quali hanno proceduto a confermare la preassegnazione di cui all'*art. 1, comma 370, della legge di bilancio*.

2. La domanda di accesso al Fondo deve contenere i seguenti elementi rilevabili attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato:

- a) il CUP e i dati anagrafici completi dell'opera/intervento per il quale si chiede il contributo del Fondo;
- b) gli estremi della Missione/Componente che finanzia l'opera o l'investimento e la Milestone o Target al cui conseguimento concorre con riguardo agli interventi del PNRR e il codice univoco di programma per gli interventi del PNC;

- c) il relativo cronoprogramma finanziario;
- d) l'amministrazione/soggetto responsabile dell'attuazione;
- e) lo stato procedurale in corso di espletamento, rilevabile dal cronoprogramma procedurale;
- f) la data prevista per la pubblicazione del bando di gara, dell'avviso di indizione o trasmissione della lettera di invito a presentare offerte risultante dal cronoprogramma procedurale dell'intervento/opera, ovvero, se diversa, la data indicata dalla stazione appaltante in sede di presentazione della domanda di accesso al Fondo;
- g) la data di conclusione dell'intervento entro il 31 dicembre 2026;
- h) il quadro economico relativo al livello di progettazione da mettere a gara, con indicazione del maggior fabbisogno emergente dall'applicazione del prezzario aggiornato ai sensi del *comma 371* o dai prezzari di cui al *comma 379 del medesimo art. 1 della legge di bilancio* con evidenza della differenza rispetto al quadro economico iniziale dell'intervento, relativamente alle sole voci ammissibili, calcolato in base al prezzario non aggiornato;
- i) l'importo del fabbisogno emergente come determinato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), punto i), specificando se derivante dall'applicazione dei prezzari regionali aggiornati ai sensi del *comma 371* o dai prezzari di cui al *comma 379 del medesimo art. 1 della legge di bilancio*;
- l) l'entità delle risorse finanziarie di cui all'*art. 1, comma 373, della legge di bilancio* che siano utilizzabili per far fronte al fabbisogno emergente di cui al precedente punto i), indicando distintamente quelle derivanti dalla rimodulazione delle somme a disposizione e quelle relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti;
- m) il fabbisogno emergente netto richiesto a carico delle disponibilità del Fondo e le annualità di utilizzo;
- n) l'attestazione che il fabbisogno finanziario emergente derivi esclusivamente dall'applicazione dell'*art. 1, comma 371, della legge di bilancio* e dall'art. 4, comma 1, lettera b, punto i).

Art. 7. Procedura e termine di presentazione delle istanze

1. A seguito della presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti, le amministrazioni statali, per gli interventi dalle stesse finanziati o rientranti nei programmi di investimento dei quali risultano titolari, procedono alla verifica istruttoria sul contenuto delle domande, alla loro validazione e, entro e non oltre dieci giorni dal termine conclusivo di cui all'art. 6, comma 1, inoltrano l'istanza al Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità previste dal successivo art. 8.

2. Le verifiche delle amministrazioni statali istanti o titolari hanno ad oggetto i dati dichiarati nella domanda dalla stazione appaltante con riguardo al possesso dei requisiti di accesso al Fondo nonché in relazione alla modalità di determinazione del fabbisogno emergente dall'aggiornamento dei prezzari. Con riferimento alle somme di cui dall'art. 4, comma 1, lettera b, punto ii), l'amministrazione statale istante deve verificare che le stesse siano state impiegate nella misura percentuale indicata nonché valutare gli eventuali motivi ostativi indicati dalla stazione appaltante in sede di presentazione della domanda.

Le predette verifiche sono effettuate attraverso i sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e, per i dati ivi non riscontrabili, attraverso apposita istruttoria.

3. Ciascuna istanza può contenere una o più domande validate e rientranti nel medesimo programma di investimento del quale l'amministrazione istante o titolare sia finanziatrice.

4. Ai fini della determinazione della graduatoria per l'accesso al Fondo, assumono rilevanza solo le domande che siano state inserite nelle istanze di cui ai precedenti commi.

Art. 8. Modalità di presentazione delle domande in modalità ordinaria e delle istanze

1. Le stazioni appaltanti e le amministrazioni statali titolari o istanti presentano la domanda e l'istanza al Ministero dell'economia e delle finanze attraverso apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e secondo le indicazioni che saranno fornite dal medesimo dipartimento.

Art. 9. Verifica delle istanze, procedura di assegnazione delle risorse¹⁹

1. A seguito della presentazione delle istanze di accesso al Fondo secondo le modalità indicate dall'art. 8, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato riscontra sui propri sistemi informativi la sussistenza dei requisiti di accesso di cui all'art. 4.

2. Entro trenta giorni successivi al termine di cui all'art. 6, comma 1, per ciascun semestre, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, si provvede, sulla base delle risorse disponibili a seguito dell'adozione dei decreti del Ragioniere generale dello Stato di cui all'art. 10, comma 1, alla determinazione della graduatoria semestrale degli interventi tenendo conto dell'ordine di priorità indicato all'art. 5. L'assegnazione delle risorse per il secondo semestre avviene nei limiti delle risorse eventualmente disponibili a conclusione della procedura relativa al primo semestre, nonché della procedura di preassegnazione del secondo semestre.

3. Ai fini della determinazione della graduatoria di cui al comma 2, nel rispetto dell'ordine prioritario di cui al menzionato art. 5, si tiene conto, nell'ordine:

- a) della data prevista di pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero dell'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonché all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori o della pubblicazione di avvisi di preinformazione ai sensi dell'*art. 70, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*;
- b) dell'ordine cronologico di presentazione delle domande delle stazioni appaltanti.

4. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, si provvede all'assegnazione delle risorse del Fondo agli interventi, nei limiti della relativa dotazione e delle annualità previste

¹⁹ Vedi, anche, il *Decreto 8 agosto 2023*.

ai fini dell'utilizzo delle risorse. Il decreto di assegnazione è trasmesso alle amministrazioni statali istanti o titolari che comunicano alle stazioni appaltanti la disponibilità delle risorse aggiuntive per avviare le procedure di gara. Il provvedimento di assegnazione delle risorse costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere e per l'accertamento delle risorse a bilancio.

5. All'esito della procedura di cui ai commi precedenti, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato riscontra sui propri sistemi informativi l'avvenuta pubblicazione del bando di gara, dell'avviso di indizione della trasmissione della lettera di invito a presentare offerte o dell'avviso di preinformazione associato ad un CIG perfezionato con le modalità previste dalla *delibera ANAC n. 1 dell'11 gennaio 2017*, allo scopo di individuare gli interventi per i quali non risulta riscontrato tale requisito e, conseguentemente, le risorse finanziarie del Fondo che si rendono disponibili per essere riassegnate ad altri interventi.

6. Per le procedure di affidamento del primo semestre per le quali risulti riscontrato il requisito di cui al comma 5 e che, come risultante dall'esito della procedura rilevata attraverso il corredo informativo del CIG, siano andate deserte, le stazioni appaltanti possono procedere alla pubblicazione di una nuova procedura di affidamento con la previsione di un termine finale di presentazione delle offerte entro la data del 30 settembre 2023. Successivamente il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato individua, attraverso i propri sistemi informativi, gli interventi per i quali le procedure di affidamento risultino andate deserte alla data di cui al precedente periodo e, conseguentemente, le risorse finanziarie del Fondo che si rendono disponibili per essere riassegnate ad altri interventi. Per le procedure di affidamento avviate nel secondo semestre del 2023, il termine è fissato al 31 marzo 2024.

7. Sulla base dei riscontri di cui ai commi 5 e 6, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, si provvede all'aggiornamento del decreto di cui al comma 2 e all'assegnazione delle risorse rese disponibili ai sensi dei medesimi commi 5 e 6 agli interventi ricompresi nella graduatoria di cui al comma 2 relativa al primo semestre.

Art. 10. Procedura di preassegnazione. Modalità di verifica e modalità di revoca

1. Gli enti locali che abbiano confermato, entro il 30 gennaio 2023 per il primo semestre ed entro il 30 giugno 2023 per il secondo semestre, la preassegnazione del contributo del Fondo e che siano stati ricompresi nei decreti del Ragioniere generale dello Stato di cui all'art. 1, comma 370, della legge di bilancio devono, entro dieci giorni dall'avvio della procedura di affidamento, provvedere al perfezionamento del CIG e ad aggiornare sul sistema Regis:

- a) le informazioni relative all'avvio della gara (CIG, data di pubblicazione del bando/avviso di indizione o trasmissione della lettera di invito, importo totale dell'opera e importo gara (da inserire importo originario e importo aggiornato se diverso);
- b) il fabbisogno finanziario emergente dell'aggiornamento dei prezzi ai sensi del *comma 371 del citato art. 1 della legge di bilancio*, determinato esclusivamente con riguardo alla voce «lavori» del quadro economico dell'intervento ovvero alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora le stesse, ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all'importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all'incremento dei costi dei materiali ai sensi del *comma 374 dell'articolo citato*.

Nel fabbisogno finanziario emergente è compreso l'incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell'opera;

- c) il fabbisogno emergente netto sottraendo, dal fabbisogno finanziario di cui al precedente punto 1, le risorse indicate al *comma 373 del menzionato art. 1*, le quali derivano da:
 - i) rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento;
 - ii) disponibilità di somme da altri interventi ultimati, di competenza delle medesime stazioni appaltanti, e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

2. L'amministrazione statale istante o titolare, entro cinque giorni successivi dalla ricezione delle verifiche ex post trasmesse dall'ente locale, procede alla validazione delle informazioni trasmesse, rendendo definitiva l'assegnazione delle risorse.

3. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su base semestrale, entro il 20 luglio 2023 ed entro il 20 gennaio 2024, riscontra sui propri sistemi informativi l'avvenuta pubblicazione del bando di gara, dell'avviso di indizione della trasmissione della lettera di invito a presentare offerte o dell'avviso di preinformazione associato ad un CIG perfezionato con le modalità previste dalla *delibera ANAC n. 1 dell'11 gennaio 2017*, allo scopo di individuare gli interventi di cui al comma 1 per i quali non risulta riscontrato tale requisito e, conseguentemente, le risorse finanziarie del Fondo che si rendono disponibili per essere riassegnate ad altri interventi.

4. Ferme restando le priorità di cui lettere da a) a e) del comma 375 dell'art. 1, gli interventi di cui al comma 1, relativi al primo semestre, per i quali non sia stata riscontrata, ai sensi del comma 3, la pubblicazione delle procedure di gara, possono accedere esclusivamente alla procedura ordinaria nel secondo semestre.

5. Entro dieci giorni successivi al termine di cui al comma 2, per ciascun semestre, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, si provvede all'assegnazione definitiva delle preassegnazioni.²⁰

6. Per le procedure di affidamento del primo semestre per le quali risulti riscontrato il requisito di cui al comma 5 e che, come risultante dall'esito della procedura rilevata attraverso il corredo informativo del CIG, siano andate deserte, le stazioni appaltanti possono procedere alla pubblicazione di una nuova procedura di affidamento con la previsione di un termine finale di presentazione delle offerte entro la data del 30 settembre 2023. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato individua, attraverso i propri sistemi informativi, gli interventi per i quali le procedure di affidamento risultino andate deserte alla data di cui al precedente periodo e, conseguentemente, le risorse finanziarie del Fondo che si rendono disponibili per essere riassegnate ad altri interventi.

²⁰ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 3 agosto 2023*.

Per le procedure di affidamento avviate nel secondo semestre del 2023, i termini di cui al primo e secondo periodo sono fissati al 31 marzo 2024.

Art. 11. Economie e recupero delle somme assegnate

1. A seguito dell'aggiudicazione della gara, come risultante dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, vengono individuate le eventuali economie derivanti da ribassi d'asta che rimangono nella disponibilità della stazione appaltante fino al completamento degli interventi. Eventuali economie derivanti da ribassi d'asta non utilizzati al completamento degli interventi, con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato sulla base delle comunicazioni delle amministrazioni statali istanti o titolari, sono portate a riduzione delle risorse assegnate con i decreti di cui agli articoli 9 e 10.

2. Le risorse assegnate con i decreti di cui agli articoli 9 e 10 sono trasferite successivamente al completo utilizzo delle altre fonti di finanziamento disponibili annualmente a copertura degli interventi.

3. Con successivo decreto del Ragioniere generale dello Stato sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, nonché l'accertamento e il recupero delle risorse assegnate divenute eccedenti a seguito di una variazione in diminuzione del livello dei prezzi, ai sensi dell'*art. 1, comma 377, lettera g), della legge di bilancio*.

4. Le eventuali risorse del Fondo già trasferite alle stazioni appaltanti e risultanti eccedenti a seguito dell'avvenuto collaudo dell'opera, devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.

Art. 12. Procedura di trasferimento delle risorse

1. Il trasferimento delle risorse del Fondo, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11, viene effettuato nei limiti delle risorse assegnate con le procedure di preassegnazione e ordinaria, secondo le modalità di seguito specificate.

2. Le risorse da destinare alle opere od interventi del PNRR ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a, sono trasferite in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR.

3. Le amministrazioni statali istanti, sulla base dei principi e procedure della *legge 16 aprile 1987, n. 183*, e del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568*, e, mediante le funzionalità del sistema finanziario del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla citata *legge n. 183 del 1987*, dopo aver verificato gli effettivi fabbisogni delle stazioni appaltanti e la sussistenza di tutti i presupposti in capo alle stesse ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al presente decreto, possono:

1. per gli interventi del PNC di cui all'art. 5, comma 1, lettera b, disporre il trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione sui capitoli di bilancio di propria pertinenza o, in alternativa, disporre direttamente i trasferimenti a favore delle stazioni appaltanti o dell'operatore economico di cui all'*art. 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*,
2. per gli altri interventi di cui all'art. 5, comma 1, disporre:

- a) il trasferimento sulle contabilità speciali o sugli altri conti aperti presso la tesoreria statale già istituiti a legislazione vigente;
- b) il versamento all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione sui capitoli di bilancio di propria pertinenza;
- c) trasferimenti diretti a favore delle stazioni appaltanti o dell'operatore economico di cui all'*art. 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*.

Art. 13. Controlli

1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato verifica periodicamente, attraverso i propri sistemi informativi, l'aggiudicazione della procedura e la stipula dei contratti relativi agli interventi oggetto del contributo di cui al presente decreto, ivi compresi quelli stipulati sulla base di accordi quadro. Per tale finalità, assumono rilevanza i dati del corredo informativo dei CIG, che le amministrazioni sono tenute ad implementare correttamente. Ai fini della citata verifica, assume rilevanza pertanto la data di aggiudicazione del contratto presente sul corredo informativo del CIG.

Art. 14. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2023

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2023 - Istituzione della Struttura di missione denominata "Struttura di missione PNRR"

Art. 1. Istituzione della Struttura di missione denominata "Struttura di Missione PNRR"

1. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n.41, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, una struttura denominata "Struttura di missione PNRR", di seguito Struttura.

2. La Struttura opera fino al 31 dicembre 2026, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n.41.

Art. 2. Compiti

1. La Struttura provvede allo svolgimento delle seguenti attività:

- i) assicura il supporto all'Autorità politica delegata in materia di PNRR per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- ii) assicura il coordinamento strategico con le Amministrazioni titolari di interventi del PNRR;
- iii) assicura e svolge le interlocuzioni con la Commissione europea quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR, nonché per la verifica della coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione del Piano rispetto agli obiettivi e ai traguardi concordati a livello europeo, fermo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- iv) acquisisce dall'Ispettorato generale per il PNRR le informazioni e i dati di attuazione del PNRR a livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto dei tempi programmati ed a eventuali criticità rilevate nella fase di attuazione degli interventi;
- v) verifica la coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e provvede alla definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie, in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR di cui all'articolo 6 del citato decreto-legge n. 77 del 2021, anche sulla base dei dati e delle valutazioni elaborati dall'Unità di missione NG-EU di cui all'articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- vi) supporta la Cabina di regia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nell'esercizio delle sue funzioni, anche attraverso il coordinamento di riunioni tecniche preliminari alle sedute del predetto organismo, con il coinvolgimento delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché del partenariato economico, sociale e territoriale;
- vii) individua, sulla base delle segnalazioni trasmesse dalla Cabina di regia, gli ostacoli all'attuazione corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR derivanti dalle disposizioni normative e dalle rispettive misure attuative e propone rimedi;
- viii) sovrintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del PNRR ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241;
- ix) elabora e trasmette alla predetta Cabina di regia, con cadenza periodica, rapporti informativi sullo stato di attuazione del PNRR, anche sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

- a) segnala al Presidente del Consiglio dei ministri i casi da valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ove ne ricorrano le condizioni all'esito dell'istruttoria svolta;
- b) istruisce i procedimenti relativi all'adozione di decisioni finalizzate al superamento del dissenso di cui all'articolo 13 e all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- c) vigila sull'osservanza da parte delle amministrazioni centrali, nello svolgimento delle attività previste dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, degli indirizzi e delle linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR elaborati dalla Cabina di regia;
- d) individua e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le azioni utili al superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti per materia, laddove non risolubili mediante l'attività di supporto espletata ai sensi della lettera n);
- e) assicura lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità del PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR.
- f) Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la Struttura accede a tutte le informazioni e le funzionalità del sistema informatico "ReGiS", di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020 n. 178.

Art. 3. Composizione

1. Alla Struttura è preposto un Coordinatore, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in possesso della specifica ed elevata qualificazione professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico, scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e gli avvocati dello Stato. In posizione di fuori ruolo, i consiglieri parlamentari, i dirigenti di prima fascia o tra gli estranei alla pubblica amministrazione, cui spetta l'indirizzo e il coordinamento delle attività e delle funzioni della Struttura.

2. Alle dirette dipendenze del Coordinatore è assegnato uno specifico Servizio coordinato da un dirigente di livello dirigenziale non generale, scelto tra i dirigenti dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione.

3. La Struttura si articola in quattro Uffici di livello dirigenziale generale i cui coordinatori sono scelti tra i dirigenti dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione. Ciascun Ufficio è, a sua volta, articolato in 2 Servizi di livello dirigenziale non generale, i cui coordinatori sono scelti tra i dirigenti dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione.

4. Gli Uffici di livello dirigenziale generale sono articolati come segue:

- a) Ufficio I - svolge i compiti e le funzioni di cui all'articolo 2 del presente decreto, ai fini della tempestiva attuazione degli obiettivi della prima Missione del PNRR - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo e della quarta Missione del PNRR - Istruzione e ricerca;

- b) Ufficio II - svolge i compiti e le funzioni di cui all'articolo 2 del presente decreto, ai fini della tempestiva attuazione degli obiettivi della seconda Missione del PNRR - Rivoluzione verde e transizione ecologica e della terza Missione del PNRR - Infrastrutture per una mobilità sostenibile;
- c) Ufficio III - svolge i compiti e le funzioni di cui all'articolo 2 del presente decreto, ai fini della tempestiva attuazione degli obiettivi della quinta Missione del PNRR - Inclusione e coesione, anche in raccordo con il competente Dipartimento per le politiche di coesione — Presidenza del Consiglio dei ministri, e della sesta Missione del PNRR - Salute;
- d) Ufficio IV - svolge, in particolare, funzioni di supporto alla Cabina di regia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; provvede - con il supporto degli altri Uffici che compongono la Struttura - all'elaborazione della relazione semestrale sullo stato di attuazione del PNRR da sottoporre alla Cabina di regia; cura le attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità del PNRR; esercita - con il supporto degli altri Uffici che compongono la Struttura - i compiti relativi al diritto di accesso ai documenti amministrativi; cura la partecipazione del partenariato economico, sociale e territoriale alla Cabina di regia; provvede alle segnalazioni al Presidente del Consiglio dei ministri dei casi da valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ove ne ricorrano le condizioni.

5. Alla struttura è assegnato un contingente di personale non dirigenziale pari a cinquanta unità, appartenente alle categorie A e B della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dei ministeri o delle altre pubbliche amministrazioni, ordini, organi, enti o istituzioni, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Tale contingente può essere composto anche da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle amministrazioni centrali dello Stato, in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, cui è attribuita, con contratto a tempo determinato, per una durata non eccedente il 31 dicembre 2026, la posizione economica equiparata al personale appartenente ad una categoria non superiore alla categoria A-F1, del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n.41, il predetto contingente può essere composto altresì da personale assunto mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie del concorso pubblico per il reclutamento del personale di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2021, con contratto a tempo determinato per una durata non eccedente il 31 dicembre 2026, ed inquadrato nella categoria A-F1 del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. La Struttura si avvale, altresì, di un contingente di esperti fino ad un massimo di 20, anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dotati di adeguata professionalità.

7. Gli incarichi dirigenziali di cui al presente articolo sono di durata non superiore a tre anni. Per i predetti incarichi trova applicazione quanto previsto dall'articolo 1, comma 15, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

8. Gli incarichi dirigenziali, nonché i comandi o i collocamenti fuori ruolo del personale assegnato alla Struttura cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026.

Art. 4. Trattamento economico

1. Al Coordinatore della Struttura di cui all'articolo 3, comma 1, è attribuito un trattamento economico lordo omnicomprensivo in misura non superiore a quello massimo spettante ai Capi Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Ai dirigenti generali di cui all'articolo 3, comma 2, primo capoverso, è attribuito un trattamento economico lordo omnicomprensivo in misura non superiore a quello massimo dei coordinatori di Uffici interni ai dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Ai dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale, di cui all'articolo 3, comma 2, secondo capoverso, è attribuito un trattamento economico in misura non superiore a quello dei dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con retribuzione di posizione variabile nell'importo massimo previsto per i dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Agli esperti di cui all'articolo 3, comma 3, spettano compensi omnicomprensivi nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 583.334,00 per l'anno 2023 e a euro 700.000 annui lordi per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, e per un importo pro capite annuo non superiore a euro 50.000,00 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.

Art. 5. Oneri

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto gravano sui pertinenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 6. Comitato di coordinamento per la comunicazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Il Comitato di coordinamento per la comunicazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 2021 è soppresso.

2. Con successivo provvedimento sarà ricostituito il Comitato di cui al comma 1, alla luce di quanto disposto dal presente decreto.

Art. 7. Ulteriori disposizioni

1. A decorrere dalla data di registrazione del presente decreto da parte dei competenti organi di controllo, cessano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2021, di istituzione della Struttura di missione denominata "Segreteria tecnica del PNRR", i cui incarichi dirigenziali di livello generale, ivi compreso quello del Coordinatore, nonché gli incarichi di livello dirigenziale non generale, decadono con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi nell'ambito della "Struttura di missione PNRR".

2. Con successivo provvedimento saranno rideterminati i compiti attribuiti alla struttura di missione "Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione", di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2021, e successive modificazioni.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Appendice

Circolari RGS – PNRR – 2021

Circolare del 14 ottobre 2021 n. 21 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR

Chiarimenti ad opera della Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33 e della Circolare del 29 aprile 2022, n. 21.

[Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21](#)

[Allegato alla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21](#)

Circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti

[Circolare del 29 ottobre 2021, n. 25](#)

[Allegato alla Circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 - Modulo A](#)

Circolare del 14 dicembre 2021, n. 31, – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 – Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target

[Circolare del 14 dicembre 2021, n. 31](#)

[Allegato 1 alla Circolare del 14 dicembre 2021, n. 31 - Dichiarazione di gestione](#)

[Allegato 2 alla Circolare del 14 dicembre 2021, n. 31 - Check list](#)

[Allegato 3 alla Circolare del 14 dicembre 2021, n. 31 – Manuale Utente ReGiS Avanzamenti M&T](#)

[Allegato 4 alla Circolare del 14 dicembre 2021, n. 31 - Modulo Censimento Utenti ReGiS](#)

Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)

Aggiornata dalla Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 e dalla Circolare del 14 maggio 2024, n. 22

[Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32](#)

[Allegato alla Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente](#)

[Allegato alla Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 - Check list](#)

[Allegato alla Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 - Check list \(versione file Excel\)](#)

Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento.

[Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33](#)

Circolari RGS – PNRR – 2022

Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative.

[Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4](#)

Circolare del 24 gennaio 2022, n. 6 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR

[Circolare del 24 gennaio 2022, n. 6](#)

[Allegato alla Circolare del 24 gennaio 2022, n. 6](#)

Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR

[Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9](#)

[Allegato alla Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 - Istruzioni Tecniche Sigeco PNRR](#)

Circolare del 29 aprile 2022, n. 21 - Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC.

[Circolare del 29 aprile 2022, n. 21](#)

Circolare del 14 giugno 2022, n. 26 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda “Richiesta di pagamento” alla C.E. prevista per il 28 giugno 2022

[Circolare del 14 giugno 2022, n. 26](#)

[Allegato 1 alla Circolare del 14 giugno 2022, n. 26](#)

[Allegato 2 alla Circolare del 14 giugno 2022, n. 26](#)

Circolare del 21 giugno 2022, n. 27 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR

[Circolare del 21 giugno 2022, n. 27](#)

[Allegato 1 alla Circolare del 21 giugno 2022, n. 27](#)

[Allegato 2 alla Circolare del 21 giugno 2022, n. 27](#) *Sostituito dal "Protocollo Unico di Colloquio (PUC) versione 2.0" allegato alla Circolare del 18 gennaio 2024, n. 2*

Circolare del 4 luglio 2022, n. 28 - Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative.

[Circolare del 4 luglio 2022, n. 28](#)

Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 - Circolare delle procedure finanziarie PNRR.

[Circolare del 26 luglio 2022, n. 29](#)

[Manuale delle Procedure finanziarie degli interventi PNRR](#)

[Allegato 1 al Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR – Tabella finanziaria misure PNRR](#)

[Allegato 2 al Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR – Richiesta apertura CS Soggetto Attuatore](#)

[Allegato 3 al Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR – Trasmissione funzionario delegato](#)

[Allegato 4 al Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR – Trasmissione utenti da profilare](#)

[Allegato 5 al Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR – Lista Contabilità Speciali](#)

[Allegato 6 al Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR – Presentazione del Flusso Finanziario](#)

[Allegato 7 al Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR – Presentazione del S.I. Finanziario](#)

[Allegato 8 al Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR – Richiesta di anticipazione Soggetto Attuatore](#)

[Allegato 9 al Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR – Normativa di riferimento](#)

Circolare del 11 agosto 2022, n. 30 - Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR.

[Circolare dell'11 agosto 2022, n. 30](#)

[Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori](#)

Linee Guida integrate dalla Circolare del 15 settembre 2023, n. 27 con l'appendice tematica "Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/20072" e dalla Circolare del 28 marzo 2024, n. 13 "Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241".

[Allegato 1 Report Avanzamento Investimenti Riforme con Milestone](#)

[Allegato 2 Report Avanzamento Investimenti Riforme con Target](#)

[Allegato 3 Check-list per la verifica di M&T - Amministrazione centrale titolare di Misura PNRR](#)

[Allegato 4 Dichiarazione di Gestione - Amministrazione centrale titolare di Misura PNRR](#)

Circolare del 21 settembre 2022, n. 31 - Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

[Circolare del 21 settembre 2022, n. 31](#)

[Allegato alla Circolare – Guida Utente](#)

[Allegato alla Circolare – Manuale di istruzioni operative per la presentazione delle istanze.pdf](#)

Circolare del 22 settembre 2022, n. 32 - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza – acquisto di immobili a valere sul PNRR

[Circolare del 22 settembre 2022, n. 32](#)

[Errata corregge alla Circolare del 22 settembre 2022, n. 32](#)

Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 - Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)

Aggiornata dalla Circolare del 14 maggio 2024, n. 22

[Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33](#)

[Allegato alla Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 - Guida Operativa](#)

[Errata Corregge Allegato alla Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 - Guida Operativa](#)

[Allegato alla Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 - Checklist schede tecniche](#)

[Allegato alla Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 - Checklist schede tecniche](#)

Circolare del 17 ottobre 2022, n. 34 - Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza

[Circolare del 17 ottobre 2022, n. 34](#)

[Allegato alla circolare del 17 ottobre 2022, n. 34 - Linee guida metodologiche per la rendicontazione e la trasmissione degli indicatori comuni](#)

[Errata corrige Allegato alla Circolare del 17 ottobre 2022, n. 34 - Linee guida metodologiche per la rendicontazione e la trasmissione degli indicatori comuni](#)

Circolare del 9 novembre 2022, n. 37 - Procedura "semplificata" di cui all'articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post.

[Circolare del 9 novembre 2022, n. 37](#)

[Allegato A alla Circolare del 9 novembre 2022, n. 37 - Modello](#)

[Allegato B alla Circolare del 9 novembre 2022, n. 37 - Modello](#)

[Allegato C alla Circolare del 9 novembre 2022, n. 37 - Template Utenze Soggetti Attuatori](#)

Circolare del 7 dicembre 2022, n. 41 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione milestone/target connessi alla terza "Richiesta di pagamento" alla CE

[Circolare del 7 dicembre 2022, n. 41](#)

[Allegato alla Circolare del 7 dicembre 2022, n. 41 - Sintesi delle irregolarità](#)

[Allegato alla Circolare del 7 dicembre 2022, n. 41 - Check list per la verifica di MT Amministrazione titolare di Misura PNRR](#)

[Allegato alla Circolare del 7 dicembre 2022, n. 41 - Dichiarazione di Gestione Amministrazione Titolare di Misure PNRR](#)

Circolare del 7 dicembre 2022, n. 42 - Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2023

L'Allegato 1 contiene il Quadro sinottico delle norme sul contenimento della spesa pubblica.

Aggiornata dalla Circolare del 7 aprile 2023, n. 15

[Circolare del 7 dicembre 2022, n. 42](#)

[Allegato 1 alla Circolare del 7 dicembre 2022, n. 42 - Quadro sinottico](#)

Circolare del 14 dicembre 2022, n. 43 - Interventi PNRR gestiti sul modulo finanziario del sistema ReGiS. Operazioni contabili esercizio finanziario 2022

[Circolare del 14 dicembre 2022, n. 43](#)

Circolari RGS – PNRR – 2023

Circolare del 2 gennaio 2023, n. 1 - Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del PNRR

[Circolare del 2 gennaio 2023, n. 1](#)

Circolare del 13 marzo 2023, n. 10 - Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato

[Circolare del 13 marzo 2023, n. 10](#)

[Allegato 1 - Format Rendiconto CS](#)

Circolare del 22 marzo 2023, n. 11 - Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target

[Circolare del 22 marzo 2023, n. 11](#)

[Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target](#)

[Linee guida per l'utilizzo da parte delle Amministrazioni titolari di Misure PNRR del Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target](#)

Circolare del 7 aprile 2023, n. 15 - Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2023. Aggiornamento della Circolare n. 42 del 7 dicembre 2022. Ulteriori indicazioni

[Circolare del 7 aprile 2023, n. 15](#)

[Allegato 1 alla Circolare del 7 aprile 2023, n. 15 - Norme di contenimento della spesa pubblica \(Quadro sinottico\)](#)

[Allegato 2 alla Circolare del 7 aprile 2023, n. 15 - Scheda monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato per l'anno 2023](#)

[Allegato 2 alla Circolare del 7 aprile 2023, n. 15 - Versione elaborabile Scheda monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato per l'anno 2023](#)

Circolare del 14 aprile 2023, n. 16 - Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT

[Circolare del 14 aprile 2023, n. 16](#)

[Allegato 1 - Template Form_Attestazione su Procedura di selezione Progetti - Soggetti attuatori](#)

[Allegato 2 - Template Form_Attestazione su Procedura di Gara](#)

[Allegato 3 - Template Form_Attestazione su Rendiconto di Progetto](#)

[Allegato 4 - Template Form_Attestazione su Rendiconto di Misura](#)

Circolare del 27 aprile 2023, n. 19 - Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU

[Circolare del 27 aprile 2023, n. 19](#)

Circolare del 24 luglio 2023, n. 25 - Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU.

[Circolare del 24 luglio 2023, n. 25](#)

Circolare dell'8 agosto 2023, n. 26 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quarta "Richiesta di pagamento" alla C.E.

[Circolare dell'8 agosto 2023, n. 26](#)

[Allegato - Dichiarazione di Gestione dell'Amministrazione titolare di Misure PNRR](#)

[Allegato - Sintesi controlli](#)

[Allegato - Sintesi delle irregolarità](#)

Circolare del 15 settembre 2023, n. 27 - Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007.

[Circolare del 15 settembre 2023, n. 27](#)

[Allegato alla Circolare del 15 settembre 2023, n. 27](#)

Circolare del 28 novembre 2023, n. 31 - Procedure di trasferimento delle risorse del "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm. e ii.

[Circolare del 28 novembre 2023, n. 31](#)

[Allegato alla Circolare del 28 novembre 2023, n. 31 - Indicazioni di carattere amministrativo](#)

[Allegato alla Circolare del 28 novembre 2023, n. 31 - Manuale utente Fondo Opere Indifferibili PNRR – stazione appaltante](#)

[Allegato alla Circolare del 28 novembre 2023, n. 31 - Manuale utente verifica richieste di trasferimento e predisposizione richieste di erogazione](#)

[Allegato alla Circolare del 28 novembre 2023, n. 31 - Attestazione del direttore dei lavori e del responsabile unico di procedimento](#)

[Allegato alla Circolare del 28 novembre 2023, n. 31 - Schema nota richiesta di pagamento stazione appaltante](#)

[Allegato alla Circolare del 28 novembre 2023, n. 31 - Modello richiesta di erogazione](#)

Circolare del 1° dicembre 2023, n. 32 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quinta "Richiesta di pagamento" alla C.E.

[Circolare del 1° dicembre 2023, n. 32](#)

[Allegato alla Circolare del 1 dicembre 2023, n. 32 - Sintesi delle irregolarità](#)

[Allegato alla Circolare del 1 dicembre 2023, n. 32 - Sintesi dei controlli su Milestone e Target](#)

[Allegato alla Circolare del 1 dicembre 2023, n. 32 - Dichiarazione di Gestione dell'Amministrazione titolare di Misure PNRR](#)

Circolare del 7 dicembre 2023 n. 33 - Interventi PNRR gestiti sul modulo finanziario del sistema ReGiS. Operazioni contabili esercizio finanziario 2023.

[Circolare del 7 dicembre 2023 n. 33](#)

Circolare del 22 dicembre 2023, n. 35 - Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - versione 2.0

[Circolare del 22 dicembre 2023, n. 35](#)

[Strategia Generale Antifrode PNRR - versione 2.0 - Allegato alla Circolare del 22 dicembre 2023, n. 35](#)

Circolari RGS – PNRR – 2024

Circolare del 3 gennaio 2024, n. 1 - Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Prime indicazioni operative

[Circolare del 3 gennaio 2024, n. 1](#)

Circolare del 18 gennaio 2024, n. 2 - Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0

Integrata da Circolare del 17 maggio 2024, n. 27

[Circolare del 18 gennaio 2024, n. 2](#)

[Allegato alla Circolare del 18 gennaio 2024, n. 2 - Protocollo unico di colloquio RGS, versione 2.0](#)

Circolare del 29 febbraio 2024, n. 8 - Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione ai sensi articolo 27, comma 2-quinquies, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Criteri per l'adozione delle variazioni contabili necessarie per il passaggio al cloud.

[Circolare del 29 febbraio 2024, n. 8](#)

Circolare del 6 marzo 2024, n. 9 - Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2023

[Circolare del 6 marzo 2024, n. 9](#)

[Nota tecnica - Rendiconto generale dello Stato dell'esercizio finanziario 2023](#)

Circolare del 12 marzo 2024, n. 10 - Procedure di gara svolte dalle Centrali di Committenza e correlate agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

[Circolare del 12 marzo 2024, n. 10](#)

[Allegato 1A - Set documentale standard – Consip](#)

[Allegato 1B - Set documentale standard - Invitalia](#)

[Allegato 2A - Check List procedura di gara - appalti pubblici - Consip](#)

[Allegato 2B - Check List procedura di gara - appalti pubblici - Invitalia](#)

Circolare del 28 marzo 2024, n. 13 - Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241.

[Circolare del 28 marzo 2024, n. 13](#)

[Appendice tematica PNRR - Conflitto di interessi](#)

[Appendice tematica PNRR - La duplicazione dei finanziamenti](#)

[Allegato 1COI - Dichiarazione assenza conflitto interessi - T.E. - selezione progetti](#)

[Allegato 2COI - Dichiarazione assenza conflitto interessi personale AC - SA](#)

[Allegato 3COI - Check list conflitto di interessi procedura di gara](#)

[Allegato 1DF - Dichiarazione assenza duplicazione finanziamenti fase di selezione dei progetti](#)

[Allegato 2DF - Check list duplicazione finanziamenti selezione dei progetti e/o dei Soggetti attuatori](#)

[Allegato 3DF - Check list duplicazione finanziamenti selezione dei Beneficiari di aiuti](#)

[Allegato 4DF - Dichiarazione assenza duplicazione finanziamenti rendicontazione di progetto](#)

[Allegato 5DF - Check list duplicazione finanziamenti - ACTM - propedeutica alla rendicontazione di Misura](#)

Circolare del 5 aprile 2024, n. 15 - Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni - Pagamenti di natura non commerciale e utilizzo della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002. Prime indicazioni.

[Circolare del 5 aprile 2024, n. 15](#)

Circolare del 9 aprile 2024, n. 16 - Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2024. Aggiornamento della circolare n. 29 del 3 novembre 2023. Ulteriori indicazioni

[Circolare del 9 aprile 2024, n. 16](#)

[Allegato alla Circolare del 9 aprile 2024, n. 16 - Quadro sinottico](#)

[Allegato alla Circolare del 9 aprile 2024, n. 16 - Scheda di monitoraggio](#)

[Allegato alla Circolare del 9 aprile 2024, n. 16 - Scheda di monitoraggio - Versione Excel](#)

[Allegato alla Circolare del 9 aprile 2024, n. 16 - Versamenti e modulo di monitoraggio compensi](#)

[Allegato alla Circolare del 9 aprile 2024, n. 16 - Versamenti e modulo di monitoraggio compensi - Versione Excel](#)

Circolare del 9 aprile 2024, n. 17 - Riforma 1.11 del PNRR "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie" - ricognizione degli strumenti a disposizione degli enti locali per garantire la tempestività dei pagamenti

[Circolare del 9 aprile 2024, n. 17](#)

Circolare del 23 aprile 2024, n. 19 - Assestamento del bilancio di previsione e Budget rivisto per l'anno finanziario 2024

[Circolare del 23 aprile 2024, n. 19](#)

[Allegato 1 - Quadro sinottico 2024](#)

[Nota tecnica - Budget rivisto](#)

Circolare del 13 maggio 2024, n. 21 - Indicazioni operative per l'attivazione delle anticipazioni di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56

[Circolare del 13 maggio 2024, n. 21](#)

Circolare del 14 maggio 2024, n. 22 - Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)

[Circolare del 14 maggio 2024, n. 22](#)

[Allegato alla Circolare del 14 maggio 2024, n. 22 - Guida operativa](#)

[Allegato alla Circolare del 14 maggio 2024, n. 22 - Check list](#)

[Allegato alla Circolare del 14 maggio 2024, n. 22 - Check list \(versione elaborabile\)](#)

Circolare del 15 maggio 2024, n. 25 – Enti e organismi pubblici – Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni. Ricognizione degli adempimenti normativi e istruzioni

[Circolare del 15 maggio 2024, n. 25](#)

Circolare del 16 maggio 2024, n. 26 – Bilancio di genere. Linee guida e avvio delle attività relative al Rendiconto generale dello Stato 2023

[Circolare del 16 maggio 2024, n. 26](#)

[Allegato 1 Linee guida per la classificazione delle spese](#)

[Allegato 2 - 01 - PCM - Q1 - Politiche del personale dell'Amministrazione](#)

[Allegato 2 - 01 - PCM - Q2 - Politiche settoriali dell'Amministrazione](#)

[Allegato 2 - 02 - MEF - Q1 - Politiche del personale dell'Amministrazione](#)

[Allegato 2 - 02 - MEF - Q2 - Politiche settoriali dell'Amministrazione](#)

[02 - MEF - Riclassificazione per genere 2023](#)

[Allegato 2 - 03 - MIMIT - Q1 - Politiche del personale dell'Amministrazione](#)

[Allegato 2 - 03 - MIMIT - Q2 - Politiche settoriali dell'Amministrazione](#)

[03 - MIMIT - Riclassificazione per genere 2023](#)

[Allegato 2 - 04 - MLPS - Q1 - Politiche del personale dell'Amministrazione](#)

[Allegato 2 - 04 - MLPS - Q2 - Politiche settoriali dell'Amministrazione](#)

[04 - MLPS - Riclassificazione per genere 2023](#)

[Allegato 2 - 05 - GIUSTIZIA - Q1 - Politiche del personale dell'Amministrazione](#)

[Allegato 2 - 05 - GIUSTIZIA - Q2 - Politiche settoriali dell'Amministrazione](#)

[05 - GIUSTIZIA - Riclassificazione per genere 2023](#)

[Allegato 2 - 06 - MAECI - Q1 - Politiche del personale dell'Amministrazione](#)

[Allegato 2 - 06 - MAECI - Q2 - Politiche settoriali dell'Amministrazione](#)

[06 - MAECI - Riclassificazione per genere 2023](#)

[Allegato 2 - 07 - MIM- Q1 - Politiche del personale dell'Amministrazione](#)

[Allegato 2 - 07 - MIM - Q2 - Politiche settoriali dell'Amministrazione](#)

[07 - MIM - Riclassificazione per genere 2023](#)

[Allegato 2 - 08 - INTERNO - Q1 - Politiche del personale dell'Amministrazione](#)

[Allegato 2 - 08 - INTERNO - Q2 - Politiche settoriali dell'Amministrazione](#)

[08 - INTERNO - Riclassificazione per genere 2023](#)

[Allegato 2 - 09 - MASE - Q1 - Politiche del personale dell'Amministrazione](#)

[Allegato 2 - 09 - MASE - Q2 - Politiche settoriali dell'Amministrazione](#)

[09 - MASE - Riclassificazione per genere 2023](#)

[Allegato 2 - 10 - MIT - Q1 - Politiche del personale dell'Amministrazione](#)

[Allegato 2 - 10 - MIT - Q2 - Politiche settoriali dell'Amministrazione](#)

[10 - MIT - Riclassificazione per genere 2023](#)

[Allegato 2 - 11 - MUR - Q1 - Politiche del personale dell'Amministrazione](#)

[Allegato 2 - 11 - MUR - Q2 - Politiche settoriali dell'Amministrazione](#)

[11 - MUR - Riclassificazione per genere 2023](#)

[Allegato 2 - 12 - DIFESA - Q1 - Politiche del personale dell'Amministrazione](#)

[Allegato 2 - 12 - DIFESA - Q2 - Politiche settoriali dell'Amministrazione](#)

[12 - DIFESA - Riclassificazione per genere 2023](#)

[Allegato 2 - 13 - MASAF - Q1 - Politiche del personale dell'Amministrazione](#)

[Allegato 2 -13 - MASAF - Q2 - Politiche settoriali dell'Amministrazione](#)

[13 - MASAF - Riclassificazione per genere 2023](#)

[Allegato 2 -14 - CULTURA - Q1 - Politiche del personale dell'Amministrazione](#)

[Allegato 2 - 14 - CULTURA - Q2 - Politiche settoriali dell'Amministrazione](#)

[14 - CULTURA - Riclassificazione per genere 2023](#)

[Allegato 2 - 15 - SALUTE - Q1 - Politiche del personale dell'Amministrazione](#)

[Allegato 2 - 15 - SALUTE - Q2 - Politiche settoriali dell'Amministrazione](#)

[15 - SALUTE - Riclassificazione per genere 2023](#)

[Allegato 2 - 16 - TURISMO - Q1 - Politiche del personale dell'Amministrazione](#)

[Allegato 2 - 16 - TURISMO - Q2 - Politiche settoriali dell'Amministrazione](#)

[16 - TURISMO - Riclassificazione per genere 2023](#)

Circolare del 17 maggio 2024, n. 27 – Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 3.0 e PUC Applicativo versione 1.0.

[Circolare del 17 maggio 2024, n. 27](#)

[Protocollo Unico di Colloquio RGS v3.0](#)

[RGS Protocollo Applicativo ReGiS SNM v1.0](#)

[RGS Protocollo Applicativo ReGiS SNM Allegato 1](#)

Circolare del 31 maggio 2024, n. 29 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla sesta “Richiesta di pagamento” alla C.E.¹

[Circolare del 31 maggio 2024, n. 29](#)

[Allegato alla Circolare del 31 maggio 2024, n. 29 - Dichiarazione di Gestione Amministrazione Titolare di Misure PNRR](#)

[Allegato alla Circolare del 31 maggio 2024, n. 29 - Sintesi delle irregolarità](#)

[Allegato alla Circolare del 31 maggio 2024, n. 29 - Sintesi dei controllo su M.T.](#)

¹ Circolare adottata dopo il 17 maggio 2024, data III Edizione.

Atti UE

Comunicazione della Commissione - 2021/C 58/01 Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza

[Comunicazione della Commissione 2021/C 58/01](#)

Report from the commission to the European Parliament and the council on the implementation of the Recovery and Resilience Facility: Moving forward – COM(2023) 545 - Annex 2

[Annex 2](#)

Decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia

[DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia](#)

[ALLEGATO della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia](#)

Altri atti

Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13 luglio 2023 – “ *Regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative*”

https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2023-07/Circolare%20esplicativa%20_signed.pdf

Piano nazionale anticorruzione:

PNA: <https://www.anticorruzione.it/-/pna-2022-delibera-n.7-del-17.01.2023>

PNA – Aggiornamento: <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/ef49f77c-d523-fb53-3f89-391c3fc05ea7>

Indice analitico

A

Accordi quadro:

- **Fonti nazionali primarie**

d.l. 77/2021, art. 10, comma 6-quater, art. 11; d.l. 121/2021, art. 10, comma 7-quinquies; d.l. 13/2023, art. 17

Amministrazioni titolari di interventi:

- **Fonti nazionali primarie**

l. 178/2020, art. 1, comma 1043; d.l. 77/2021, art. 4, comma 2, lett. b-bis), art. 7, comma 8, art. 8; d.l. 13/2023, art. 1, commi da 1 a 3; d.l. 19/2024, art. 2, commi 1, 2, 3 ed 8, art. 4, comma 1, art. 8, art. 9, commi 1 e 2, art. 11, commi 2 e 3, art. 12, comma 9

- **Fonti nazionali secondarie**

D.P.C.M. 9 luglio 2021; D.M. MEF 6 agosto 2021 e s.m.i; D.P.C.M. del 15 settembre 2021; Circolare MEF-RGS del 26 luglio 2022, n. 29; Circolare MEF-RGS del 14 aprile 2023, n. 16

Ammissibilità delle spese:

- **Fonti UE**

Regolamento (UE) 1303/2013; Regolamento (UE) 2021/241, art. 6

- **Fonti nazionali secondarie**

D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22; Circolare MEF-RGS 18 gennaio 2022, n. 4

- **Voci specifiche**

spese per immobili: Circolare MEF-RGS del 22 settembre 2022, n. 32

spese per personale: d.l. 80/2021, art. 1; d.l. 145/2023, art. 20-bis, comma 1

Anticipazioni:

- **Fonti nazionali primarie**

d.l. 152/2021, art. 9, commi 6 e 7; d.l. 19/2024, art. 11, commi 1 e 2

- **Fonti nazionali secondarie**

D.M. MEF 11 ottobre 2021, art. 2; Circolare MEF-RGS del 26 luglio 2022, n. 29; Circolare MEF-RGS del 27 aprile 2023, n. 19; Circolare MEF-RGS del 24 luglio 2023, n. 25; Circolare MEF-RGS del 13 maggio 2024, n. 21

- **Voci correlate**

v. anche *gestione risorse finanziarie*

Anticorruzione:

- **Voci correlate**

v. *audit, controlli, anticorruzione e antifrode*

Antifrode:

- **Voci correlate**

v. *audit, controlli, anticorruzione e antifrode*

Assistenza tecnica:

- **Fonti UE**

Regolamento (UE) 1303/2013, artt. 58 e 59; Regolamento (UE) 2021/241, art. 6, paragrafo 2, art. 18, paragrafo 5

- **Fonti nazionali primarie**

d.l. 77/2021, art. 7, comma 6, art. 9, comma 2, art. 10, art. 11; d.l. 152/2021, art. 9, comma 1; d.l. 121/2021, art. 10, commi da 7-quinquies a 7-septies; d.l. 50/2022, art. 49, commi da 6 a 8; l. 197/2022, art. 1, commi 780 e 828; d.l. 13/2023, art. 24, comma 2; d.l. 44/2023, art. 22, comma 4; d.l. 48/2023, art. 21

- **Fonti nazionali secondarie**

D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, art. 22; Circolare MEF-RGS 18 gennaio 2022, n. 4; Circolare MEF-RGS del 24 gennaio 2022, n. 6

Audit, controlli, anticorruzione e antifrode:

- **Fonti UE**

Regolamento (UE) 2021/241, art. 22

- **Fonti nazionali primarie**

d.l. 77/2021, art. 7 e art. 9, commi 3, 3-bis e 4; l. 238/2021, art. 46; d.l. 44/2023, art. 1, comma 12-quinquies, lett. b); d.l. 19/2024, art. 4, comma 1, art. 8, comma 20, art. 9, art. 12, comma 4

- **Fonti nazionali secondarie**

D.P.C.M. 103 del 2019, art. 8, comma 6, lett. g-ter), art. 16, comma 1-bis, lett. a); D.M. MEF 11 ottobre 2021, art. 9, art. 10, comma 5; Circolare MEF-RGS 10 febbraio 2022, n. 9; Circolare MEF-RGS 4 luglio 2022, n. 28; Circolare MEF-RGS

11 agosto 2022, n. 30; Circolare MEF-RGS 2 gennaio 2023, n. 1; Circolare MEF-RGS 13 marzo 2023, n. 10; Circolare MEF-RGS 22 marzo 2023, n. 11; Circolare MEF-RGS 7 aprile 2023, n. 15, scheda tematica B; Circolare MEF-RGS del 14 aprile 2023, n. 16; Circolare MEF-RGS 15 settembre 2023, n. 27; Circolare MEF-RGS del 22 dicembre 2023, n. 35; Circolare del 28 marzo 2024, n. 13

- **Altri atti**

Piano Nazionale Anticorruzione

- **Voci specifiche**

Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi: d.l. 19/2024, art. 3

Aumento eccezionale dei prezzi:

- **Fonti nazionali primarie**

l. 178/2020, art. 1, comma 1046-bis; d.l. 4/2022, art. 29, commi 7 e 8

- **Voci correlate**

v. anche fondo opere indifferibili

B

Base giuridica di riferimento di diritto UE per il PNRR:

- **Fonti UE**

Regolamento (UE) 2020/2094; Regolamento (UE) 2021/241; Regolamento (UE) 2024/795

- **Altri atti**

Decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (c.d. CID); Allegato della decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia

Base giuridica di riferimento per l'attivazione delle procedure di attuazione degli interventi PNRR:

- **Fonti nazionali primarie**

d.l. 121/2021, art. 10, comma 3

C

Cabina di regia per il PNRR:

- **Fonti nazionali primarie**

d.l. 77/2021, art. 2; d.l. 19/2024, art. 10, comma 1

Cabine di coordinamento a sostegno degli enti locali:

- **Fonti nazionali primarie**
d.l. 19/2024, art. 9
- **Voci correlate**
v. anche *audit, controlli, anticorruzione e antifrode*
v. anche *monitoraggio e valutazione*

CNEL:

- **Voci specifiche**
Contributo all'attuazione del PNRR: d.l. 19/2024, art. 10

Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa:

- **Fonti nazionali primarie**
d.l. 152/2021, art. 9, commi 8 e 9

Commissari straordinari per l'attuazione del PNRR:

- **Fonti nazionali primarie**
d.l. 77/2021, art. 36-ter, art. 57; d.l. 36/2022, art. 37, art. 40; d.l. 13/2023, art. 31; d.l. 19/2024, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, commi 4 e 5, art. 12, comma 16

Comunicazione, trasparenza e pubblicità:

- **Fonti UE**
Regolamento (UE) 2021/241 artt. da 25 a 27, art. 30, paragrafo 4, art. 31, art. 32, art. 34; d.l. 13/2023, art. 5; l. 238/2021, art. 43
- **Fonti nazionali primarie**
d.l. 19/2024, art. 2
- **Fonti nazionali secondarie**
D.P.C.M. 15 settembre 2021, art. 9; Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, Allegato "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR", paragrafo 3.4.1; Circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9, Allegato "Istruzioni tecniche per la redazione dei Sistemi di Gestione e Controllo delle Amministrazioni Centrali titolari di interventi del PNRR", paragrafo 10

Contratti pubblici PNRR:

- **Fonti nazionali primarie**
d.l. 77/2021, Parte II, Titoli III e IV; d.l. 13/2023, art. 7-ter; d.lgs. 36/2023, art. 225, comma 8; d.l. 19/2024, art. 12, commi da 1 a 4; commi 8 e 10, art. 12-bis

- **Fonti nazionali secondarie**
Circolare MIT del 13 luglio 2023; Circolare MEF-RGS del 12 marzo 2024, n. 10
- **Voci correlate**
v. anche *pubblicazione bandi e avvisi*

Controlli:

- **Voci correlate**
v. *audit, controlli, anticorruzione e antifrode*

Convenzioni:

- **Voci correlate**
v. *assistenza tecnica*

D

Definanziamento interventi PNRR e PNC:

- **Voci correlate**
v. *interventi defINANZIATI dal PNRR e dal PNC*

Divieto di doppio finanziamento:

- **Fonti UE**
Regolamento (UE) 1303/2013, art. 65, paragrafo 11; Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, art. 191; Regolamento (UE) 2021/241, artt. 9 e 22; Regolamento (UE) 2023/435, art. 6
- **Fonti nazionali secondarie**
D.P.R. 22/2018 art. 2, comma 5; Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21; Circolare MEF-RGS del 31 dicembre 2021, n. 33; Circolare MEF-RGS del 14 aprile 2023, n. 16; Circolare del 28 marzo 2024, n. 13

DNSH ("Do No Significant Harm"):

- **Fonti UE**
Regolamento (UE) 2020/852, art. 17; Regolamento (UE) 2021/241, art. 5, paragrafo 2, art. 17, paragrafo 4, art. 18, paragrafo 4, lettera d), art. 19, paragrafo 3, lettera d), art. 21-quater, paragrafi 6 e ss.
- **Fonti nazionali secondarie**
Circolare MEF-RGS 30 dicembre 2021, n. 32; Circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022, n. 33; Circolare MEF-RGS del 14 maggio 2024, n. 22
- **Altri atti**
Comunicazione della Commissione 2021/C58/01 - "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo»" a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza

E

Economie:

- Fonti nazionali primarie
l. 178/2020, art. 1, comma 1046-bis; d.l. 36/2022, art. 21; d.l. 50/2022, art. 26, comma 7; d.l. 13/2023, art. 24, comma 1
- Fonti nazionali secondarie
D.M. MEF 10 febbraio 2023, art. 11

Esperti:

- Voci correlate
v. rafforzamento della capacità amministrativa

F

Finanziamento cumulativo:

- Voci correlate
v. divieto di doppio finanziamento

Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia (NGEU):

- Fonti nazionali primarie
l. 178/2020, art. 1, commi 1037-1049; d.l. 77, art. 6, comma 2; d.l. 19/2024, art. 1, commi 14 e 15, art. 11
- Fonti nazionali secondarie
D.M. MEF 11 ottobre 2021 e s.m.i.
- Voci correlate
v. anche gestione risorse finanziarie PNRR

Fondo opere indifferibili:

- Fonti nazionali primarie
d.l. 50 del 2022, art. 26; d.l. 144/2022, art. 29; d.l. 176 del 2022, art. 10, comma 2; l. 197 del 2022, art. 1, commi 369 e ss.; d.l. 13/2023, artt. 7-bis e 8-bis; d.l. 19/2024, art. 1, comma 11, art. 12, comma 5
- Fonti nazionali secondarie
D.P.C.M. 28 luglio 2022; D.M. MEF 10 febbraio 2023; Circolare MEF-RGS del 21 settembre 2022, n. 31; Circolare MEF-RGS del 9 novembre 2022, n. 37; Circolare MEF-RGS del 28 novembre 2023, n. 31

Fondo sviluppo e coesione:

- Fonti nazionali primarie

- d.l. 59/2021, art. 2; d.l. 124/2023, artt. 1 e 4; d.l. 19/2024, art. 1
- **Fonti nazionali secondarie**
D.M. MEF 11 ottobre 2021 e s.m.i.

G

Gestione risorse finanziarie PNRR:

- **Fonti UE**
Regolamento (UE) 2021/241, artt. da 6 a 16, art. 21-bis, 21-ter, art. 21-quinquies, art. 23
- **Fonti nazionali primarie**
l. 178/2020, art. 1, comma 1037-1049; d.l. 77/2021, art. 6, comma 2, art. 15; d.l. 152/2021, art. 9; d.l. 19/2024, art. 11
- **Fonti nazionali secondarie**
D.M. MEF 11 ottobre 2021 e s.m.i.; Circolare MEF-RGS del 26 luglio 2022, n. 29; Circolare MEF-RGS 7 dicembre 2023, n. 33; Circolare MEF-RGS del 13 maggio 2024, n. 21
- **Voci specifiche**
Recupero delle somme erogate: d.l. 19/2024 art. 2, art. 11, comma 3
- **Voci correlate**
v. anche *anticipazioni*
v. anche *impignorabilità delle risorse PNRR*
v. anche *REPowerEU*

Governance:

- **Fonti nazionali primarie**
d.l. 77/2021; d.l. 152/2021, art. 33; d.l. 13/2023; d.l. 19/2024, Titolo I
- **Fonti nazionali secondarie**
D.P.C.M. 26 giugno del 2019, n. 103, art. 7, comma 1, art. 8, commi 6, 11-bis e 11-ter, art. 16, comma 1-bis; D.P.C.M. 9 luglio 2021; D.M. MEF del 30 settembre 2021, art. 3, prima parte, punti 7, 14, 15; D.P.C.M. 26 aprile 2023

I

Impignorabilità delle risorse PNRR:

- **Fonti nazionali primarie**
d.l. 152/2021, art. 9, comma 13

Interventi defINANZIATI dal PNRR e dal PNC:

- **Fonti nazionali primarie**
d.l. 19/2024 art. 1, art. 6, art. 11, art. 12

Ispettorato Generale per il PNRR:

- Fonti nazionali primarie
d.l. 77/2021, art. 6; d.l. 19/2024, art. 2, art. 9, art. 11
- Fonti nazionali secondarie
D.P.C.M. 103/2019, art. 8, comma 11-bis; D.M. MEF 30 settembre 2021, art. 3 prima parte, punto 14

L

Limite di spesa per l'acquisto di beni e servizi connessi alla gestione dei progetti PNRR:

- Fonti nazionali primarie
l. 160/2019, comma 593
- Fonti nazionali secondarie
Circolare MEF-RGS 7 dicembre 2022, n. 42; Circolare MEF-RGS 7 aprile 2023, n. 15

M

Monitoraggio e valutazione:

- Fonti UE
Regolamento (UE) 2021/241, artt. da 29 a 33; Regolamento delegato (UE) 2021/2106; Regolamento delegato (UE) 2021/2105
- Fonti nazionali primarie
d.l. 77/2021, art. 6; d.l. 13/2023, art. 5; d.l. 19/2024, art. 2, art. 9, art. 10, comma 1, art. 12, comma 4; d.l. 60/2024, art. 5
- Fonti nazionali secondarie
D.P.C.M. del 15 settembre 2021; Circolare MEF-RGS del 21 giugno 2022, n. 27; Circolare MEF-RGS 18 gennaio 2024, n. 2 (che sostituisce l'allegato alla Circolare MEF-RGS del 21 giugno 2022, n. 27)
- Voci specifiche
monitoraggio interventi del Piano Nazionale Complementare (PNC): d.l. 59/2021, art. 1, comma 7; d.l. 13/2023, artt. 5 e 7 *monitoraggio opere pubbliche (MOP):* d.lgs. 229/2011
monitoraggio parlamentare sull'attuazione: l. 238/2021, art. 43
- Voci correlate
v. anche *ReGiS*

N**Nucleo PNRR Stato-Regioni:**

- Fonti nazionali primarie
d.l. 152/2021, art. 33; d.l. 19/2024, art. 37

O**Operational arrangements:**

- Fonti UE
Regolamento (UE) 2021/241, art. 20, paragrafo 6

P**Personale:**

- Voci correlate
v. rafforzamento della capacità amministrativa

Piano Nazionale Complementare (PNC):

- Fonti nazionali primarie
d.l. 59/2021; d.l. 77/2021, art. 14, art. 14-bis, art. 47; d.l. 13/2023, art. 5, art. 7, art. 14, comma 4-ter; d.l. 19/2024, art. 1, art. 12, art. 36, comma 2
- Fonti nazionali secondarie
D.M. MEF 11 ottobre 2021 e s.m.i.

Poteri sostitutivi:

- Fonti nazionali primarie
d.l. 77/2021, art. 12; d.l. 19/2024, art. 2, art. 4

Procedura di adozione e modifica del Piano:

- Fonti UE
Regolamento (UE) 2021/241, Capo III e art. 21-quater; Regolamento (UE) 2023/1525, art. 6, paragrafo 3

Procedure finanziarie e contabili:

- **Voci correlate**
v. *gestione risorse finanziarie*

Processo:

- **Voci specifiche**
norme di semplificazione processuale relative a interventi PNRR: d.l. 68/2022, art. 12-bis
- **Voci correlate**
v. anche *impignorabilità delle risorse PNRR*

Progetti bandiera

- **Voci collegate**
v. *Nucleo PNRR Stato-Regioni*

Pubblicazione bandi e avvisi:

- **Fonti nazionali primarie**
d.l. 17/2022, art. 35-bis; Circolare MEF-RGS 14 ottobre 2021, n. 21
- **Fonti nazionali secondarie**
Circolare MEF-RGS 31 dicembre 2021, n. 33
- **Voci correlate**
v. anche *comunicazione, trasparenza e pubblicità*

Q

Quota Sud:

- **Fonti nazionali primarie**
d.l. 77/2021, art. 2, comma 6-bis

R

Rafforzamento della capacità amministrativa:

- **Fonti nazionali primarie**
d.l. 80/2021; d.l. 152/2021, artt. 31 e ss.; l. 234/2021, commi 562 e 995; d.l. 4/2022, art. 11-bis, comma 4; d.l. 36/2022, artt. 10 e 11; d.l. 115/2022, art. 35-bis; l. 197/2022, art. 1, commi 726 e 727; d.l. 13/2023, art. 8; d.l. 44/2023, art. 1

e art. 20); d.l. 145/2023, art. 20-bis, comma 1; d.l. 19/2024, art. 8, 12, comma 3; d.l. 60/2024, art. 6

Reclutamento del personale:

- **Voci correlate**
v. *rafforzamento della capacità amministrativa*

ReGiS:

- **Fonti nazionali primarie**
l. 178/2020, art. 1, commi 1043, 1044; d.l. 124/2023, art. 4; d.l. 19/2024, art. 2, commi 1 e 2, art. 12 comma 4
- **Fonti nazionali secondarie**
D.M. 6 agosto 2021, art. 1, comma 7; DPCM del 15 settembre 2021; D.M. 11 ottobre 2021 e s.m.i.; Circolare MEF-RGS MEF del 14 dicembre 2021, n. 31, Allegati 3 e 4; Circolare MEF-RGS del 14 dicembre 2022, n. 43; Circolare MEF-RGS del 27 aprile 2023, n. 19; Circolare MEF-RGS del 14 aprile 2023, n. 16; Circolare MEF-RGS del 7 dicembre 2023, n. 33;

Rendicontazione:

- **Fonti UE**
Regolamento (UE) 2021/241, artt. 22 e 24; Regolamento delegato (UE) 2021/2105
- **Fonti nazionali primarie**
d.l. 77/2021, art. 6; d.l. 19/2024, art. 12, comma 4
- **Fonti nazionali secondarie**
D.P.C.M. del 15 settembre 2021; D.M. MEF 11 ottobre 2021 e s.m.i.; Circolare MEF-RGS del 14 dicembre 2021, n. 31; Circolare MEF-RGS 14 giugno 2022, n. 26; Circolare MEF-RGS 11 agosto 2022, n. 30; Circolare MEF-RGS 17 ottobre 2022, n. 34; Circolare MEF-RGS 7 dicembre 2022, n. 41; Circolare MEF-RGS 14 aprile 2023, n. 16; Circolare MEF-RGS 8 agosto 2023, n. 26; Circolare MEF-RGS 15 settembre 2023, n. 27; Circolare MEF-RGS 1° dicembre 2023, n. 32; Circolare del 28 marzo 2024, n. 13
- **Voci correlate**
v. anche *ReGiS*

REPowerEU:

- **Fonti UE**
Regolamento (UE) 2023/435

Reversal:

- Fonti UE
art. 24, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2021/241
- Altri atti
Annex 2 al *Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of the Recovery and Resiliency Facility: Moving forward - Brussels, 19.9.2023 COM(2023) 545 final*

Riparto di competenze Stato Regioni in materia di PNRR:

- Fonti nazionali primarie
d.l. 77/2021, art. 1

S

Servizio centrale per il PNRR:

- Voci correlate
v. *Ispettorato generale per il PNRR*

Soggetti attuatori:

- Fonti nazionali primarie
d.l. 77/2021, art. 9; d.l. 13/2023, art. 14, comma 3; d.l. 19/2024, art. 2
- Fonti nazionali secondarie
D.P.C.M. del 15 settembre 2021; Circolare MEF-RGS del 26 luglio 2022, n. 29; Circolare MEF-RGS del 14 aprile 2023, n. 16
- Voci correlate
v. anche *amministrazioni titolari di interventi*

Strumento di sostegno tecnico:

- Fonti UE
Regolamento (UE) 2021/240

Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

- Fonti nazionali primarie
d.l. 13/2023, art. 2; d.l. 19/2024, art. 2, art. 4, art. 9
- Fonti nazionali secondarie

D.P.C.M. del 26 aprile 2023

Superamento del dissenso:

- Fonti nazionali primarie

d.l. 77/2022, art. 13

Supporto agli enti territoriali:

- Fonti nazionali primarie

d.l. 50/2022, art. 42; l. 197/2022, art. 1, commi 780 e 828; d.l. 19/2024, art. 8, comma 20, art. 9, art. 12, comma 3, art. 37

T

Tagging climatico e digitale:

- Fonti UE

Regolamento (UE) 2021/241, articolo 16, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), articolo 18, paragrafo 4, lettere e f), articolo 19, paragrafo 3, lettere e) ed f), Allegato VI e Allegato VII

Trasparenza:

- Voci correlate

v. anche *comunicazione, trasparenza e pubblicità*

U

Unità di audit del PNRR:

- Fonti UE

Regolamento (UE) 2021/241, art. 22, paragrafo 2, lettera c), punto ii)

- Fonti nazionali primarie

d.l. 77/2021, art. 7, comma 1; d.l. 19/2024, art. 8, comma 20

- Fonti nazionali secondarie

D.P.C.M. 103 del 2019, art. 8, comma 6, lett. g-ter)

- Voci correlate

v. anche *audit, controlli, anticorruzione e antifrode*

Unità di missione NG-EU:

- Fonti nazionali primarie

l. 178/2020, art. 1, comma 1050; d.l. 77/2021, art. 7, commi 2 e 3

- **Fonti nazionali secondarie**

D.P.C.M. del 15 settembre 2021

Usi civici

- **Fonti nazionali primarie**

d.l. 19/2024, art. 12-ter

V

Variazioni contabili per il passaggio al cloud:

- **Fonti nazionali primarie**

d.l. 152/2021, art. 27, comma 2-quinquies

- **Fonti nazionali secondarie**

Circolare MEF-RGS 29 febbraio 2024, n. 8

Vincolo di destinazione risorse NG-EU:

- **Fonti nazionali primarie**

l. 178/2020, art. 1, comma 1046

- **Voci correlate**

v. anche *quota Sud*

